ISTITUTO STORICO

ITALIANO

FONTI

PER LA

STORIA D'ITALIA

PUBBLICATE

DALL' ISTITUTO STORICO

ITALIANO

STATUTI • SECOLI XIII-XIV

ROMA

NELLA SEDE DELL' ISTITUTO

PALAZZO DEI LINCEI, GIÀ CORSINI,

ALLA LUNGARA

1905

I CAPITOLARI

DELLE

ARTI VENEZIANE

SOTTOPOSTE ALLA GIUSTIZIA

E POI ALLA GIUSTIZIA VECCHIA

DALLE ORIGINI AL MCCCXXX

A CURA

DI

GIOVANNI MONTICOLO

VOLUME II

CON CINQUE TAVOLE

ILLUSTRATIVE

ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

PALAZZO MADAMA

1905

PREFAZIONE

Già da molto tempo negli studi preparatorî per l'edizione critica di questi capitolari ho indicato che in essa non avrei seguíto l'ordine fortuito della loro trascrizione nel registro ufficiale, ma la ragione cronologica, e che nella nuova serie così costituita avrei distinto questi documenti in tre ordini secondo la loro diversa provenienza. Giusta questo criterio ho disposto la loro pubblicazione nel modo seguente: nel primo volume ho raccolto i capitolari più antichi dati dall'ufficio della Giustizia innanzi alla sua divisione in Vecchia e Nuova (febbraio 1219, 1218 m. v. – 22 novembre 1261) ad artigiani che poi restarono sotto la dipendenza della prima; in questo pubblico i capitolari redatti dalla Giustizia Vecchia e trascritti d'ufficio in un registro da un medesimo copista tra la fine del maggio 1278 e l'ottobre del medesimo anno; nel terzo darò il testo dei capitolari compilati dalla Giustizia Vecchia negli anni susseguenti sino al 1330, capitolari estranei alla collezione ufficiale originaria e trascritti in più tempi nei fogli bianchi del registro o in carte interfogliate o in un fascicolo aggiunto. I tre ordini appaiono sdoppiati nel-

l'edizione, perchè in ciascuno distinguo i capitolari di data certa da quelli di data dubbia o non bene determinata; di più nel terzo volume raccoglierò in un altro gruppo due capitolari anteriori al 1330 ma estranei alla collezione originaria e alle sue aggiunte trascritte nel registro e conservati ciascuno in un altro codice pure di origine ufficiale. Questo volume avrebbe dovuto comprendere in appendice al pari del primo gli altri provvedimenti del Governo veneziano anteriori al 1330 circa le Arti corrispondenti ai capitolari in esso raccolti, ma per unirli alle altre disposizioni pubbliche poco numerose circa le Arti comprese nei gruppi rimanenti ne ho rimandata la pubblicazione al volume susseguente il quale conterrà anche l'indice generale per materia, il glossario latino ed il glossario veneziano.

I.

I capitolari del primo volume nel testo che ne rappresenta più da vicino [1] la redazione primitiva comprendono almeno due parti: il protocollo e la formula di giuramento per solito preceduta da un proemio espositivo; ma spesso sono più complessi, perchè molti fanno seguire alla formula la sanzione penale e tre aggiungono come ultima parola del documento l'apprecazione nella forma di « amen » [2].

[1] Alcuni dei capitolari pubblicati nel primo volume sono stati trascritti due volte nel registro; talvolta una delle due trascrizioni è derivata da un testo più mutilo di quello dell'altra. Questo fatto è avvenuto per i capitolari dei misuratori d'olio, degli orefici e dei rivenditori di roba vecchia; cf. I. 75-77; 115-134; 135-138.

[2] Cf. I, 16, r. 4; p. 142, r. 7 e p. 182, r. 9.

In origine (1219-1227) il protocollo di questi capitolari conteneva soltanto l'invocazione divina [1]. In un capitolare del 1227 [2] esso diede anche il millesimo colla voce « anno » [3], il mese, l'indizione e i nomi dei

[1] Nella forma « In nomine domini nostri Iesu Christi, amen » (cf. I, 9, r. 3; p. 23, r. 3; p. 59, r. 3; p. 79, r. 3); la quale frase nel 1227 cominciò ad essere talvolta sostituita da « In nomine Domini, amen » (cf. I, 75, r. 3; p. 135, r. 4, ma senza « amen »); nel 1233 da « In nomine Domini no« stri, amen » (cf. I, 95, r. 3; p. 115, r. 3) e nel 1258 da « In nomine Dei « eterni, amen » (cf. I, 145, r. 3; p. 151, r. 3). Il capitolare dei tintori (cf. I, 139, r. 3) la omette, ma probabilmente per errore di trascrizione. Il capitolare dei venditori di lino (cf. I, 157, r. 3) dà la forma: « In nomine Dei « nostri, amen ».

[2] In quello dei misuratori d'olio; cf. I, 75, rr. 3-6.

[3] Il millesimo in questi documenti viene designato colle frasi « anno « Domini » o « anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi » o anche semplicemente con « anno », ma deve essere inteso secondo l'uso veneziano, pel quale negli atti pubblici e privati l'anno civile cominciava per solito col primo giorno del marzo, cioè con un ritardo di due mesi rispetto all'anno a cui ora si dà principio col primo giorno del gennaio. Ma non è da dimenticare che anche a Venezia i notai « apostolica auctoritate » o « imperiali « auctoritate » usavano l'anno *a nativitate* per tutti i secoli anteriori al decimottavo in sentenze di pubblici ufficiali (p. e. nelle prime cinquantadue sentenze del noto registro ufficiale dei « iudices publicorum », dal 17 novembre 1282 al 28 settembre 1307 e anche in altre, registro che si conserva al museo Civico di Venezia ed è il cod. Cicogna 2562) ed in istromenti notarili di contratti tra Arti e capitoli di clero secolare o comunità di clero regolare (cf. p. e. museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 37, remai, c. 40 A-B, stromento del 24 luglio 1480; c. 78 B, stromento del 9 giugno 1539; *Matricola* n. 195, straccivendoli, pp. 200-204, stromento dell'11 maggio 1604 &c.). Circa questa pratica ufficiale e notarile che era in uso a Venezia ed ha qualche importanza per la diplomatica delle carte veneziane pubbliche e private, qualche cosa è stata esposta dal GALLICIOLLI, *Memorie Venete* &c. I, 353 e 354. Ne fa appena menzione C. PAOLI nel suo *Programma scolastico di paleografia e diplomatica*, Firenze, Sansoni, III, 1898, pp. 83-85; 1900, pp. 173-175 e 176-177, dove non ricorda l'uso dello stile *a nativitate* negli atti ufficiali del Governo destinati all'interno; il *Manuel de diplomatique* del GIRY (Paris, Hachette, 1904, p. 106) non vi accenna affatto.

Ho inoltre notato che nelle date delle carte veneziane pubbliche (giudiziarie) e private, quando viene usato l'anno *a nativitate*, l'indizione è la romana, lad-

cinque giustizieri; ma probabilmente non è pervenuto

dove coll'anno *more veneto* s'accompagna quella del primo settembre, e però l'uso dell'indizione in esse dipende dalla qualità del titolo personale del notaro ed è in corrispondenza coll'altro elemento della data. Valgano per la prova i seguenti esempi:

α) Sentenze dei « iudices publicorum » nel cod. cit., coll'anno *a nativitate*:

1° sentenze rogate da « Iohannes filius condam Raymondi Emenardi... « sacri palacii notarius »:

c. 2 B, 17 novembre 1282, indizione X [l'indizione greca sarebbe stata XI]

c. 5 B, 12 febbraio 1283, indizione XI [colla stessa data *more veneto* l'indizione sarebbe stata XII];

2° sentenze rogate da « Petrus de Molianis sacri palacii publicus... « notarius »:

c. 42 A, 4 febbraio 1286, indizione XIV [colla stessa data *more veneto* l'indizione sarebbe stata XV]

c. 53 B, 1 settembre 1287, indizione XV [l'indizione greca sarebbe stata I]

c. 65 A, 23 settembre 1289, indizione II [l'indizione greca sarebbe stata III]

c. 263 A, 6 febbraio 1294, indizione VII [colla stessa data *more veneto* l'indizione sarebbe stata VIII]

c. 186 A, 4 gennaio 1301, indizione XIV [colla stessa data *more veneto* l'indizione sarebbe stata XV]

c. 196 B, 27 settembre 1301, indizione XIV [l'indizione greca sarebbe stata XV]

c. 304 B, 9 settembre 1303, indizione I [l'indizione greca sarebbe stata II]

c. 204 B, 23 settembre 1304, indizione II [l'indizione greca sarebbe stata III]

c. 216 A, 23 settembre 1306, indizione IV [l'indizione greca sarebbe stata V];

3° sentenze rogate da « Homobonus filius domini Alberti Tauri de « Verona imperiali auctoritate iudex ordinarius »:

c. 141 A, 28 settembre 1296, indizione IX [l'indizione greca sarebbe stata X]

c. 148 B, 6 settembre 1297, indizione X [l'indizione greca sarebbe stata XI];

4° sentenze rogate da « Iacobus Vitalis imperiali auctoritate notarius »:

c. 162 A, 31 ottobre 1298, indizione XI [l'indizione greca sarebbe stata XII];

5° sentenze rogate da « Donatus filius condam Marci de Boscarino pre« sbiter ecclesie Sancte Marie Formose imperiali auctoritate et publicus « notarius »:

c. 289 A, 28 settembre 1307, indizione V [l'indizione greca sarebbe stata VI].

β) Stromenti coll'anno *a nativitate* rogati da notai « imperiali » o « apo« stolica auctoritate »:

1° atto di procura edito dal CORNER, *Ecclesiae Torcellanae*, III, 333, del

nella sua forma originaria, perchè questa aggiunta forse

15 gennaio 1397, indizione V [colla stessa data *more veneto* sarebbe stata VI] rogato da Vittore di Guglielmo da Torcello, notaro « apostolica aucto-« ritate »;

2° contratto tra il capitolo di S. Maria dei Crociferi di Venezia e l'Arte dei vaiai, rogato da « Ioannes Franciscus de Puteo quondam domini Victoris « publicus imperiali et veneta auctoritate notarius »; si conserva in una trascrizione di registro firmata dal notaro stesso anche col suo segno tabellionare a cc. 25 A-26 B del capitolare di quell'Arte approvato il 12 gennaio 1446, 1445 m. v., dai Provveditori di Comun e dalla Giustizia Vecchia; il registro si conserva all'Archivio di Stato di Venezia, *Arti*, busta 719; la data è 7 gennaio 1501, indizione IV [colla stessa data *more veneto* sarebbe stata V];

3° contratto tra il pievano e capitolo di S. Samuele di Venezia e l'Arte dei falegnami, rogato da « Victor de Mapheis quondam domini Ludovici no-« tarius publicus imperiali et veneta auctoritatibus »; si conserva in una trascrizione di registro firmata dal notaro stesso anche col suo segno tabellionare a cc. 104 A-105 B del capitolare di quell'Arte che si legge al museo Civico di Venezia ed ha la segnatura *Matricola 152*; la data è 10 ottobre 1585, indizione XIII [l'indizione greca sarebbe stata XIV].

Talvolta peraltro l'anno *a nativitate* è usato nelle date dei documenti anche da notari che non designano sè stessi colla frase « imperiali auctori-« tate », ma anche in questo caso ho trovato che l'indizione è la romana. Valga per prova il seguente esempio:

contratto tra il pievano e capitolo di S. Giovanni in Bragora di Venezia e l'Arte dei renaioli, rogato da « Paschalinus Valarescius publicus « Venetiarum notarius »; si conserva in una trascrizione di registro firmata dal notaro stesso anche col suo segno tabellionare a cc. 34 A-35 A del capitolare di quell'Arte che si legge al museo Civico di Venezia ed ha la segnatura *Matricola 194*; la data è 3 dicembre 1618, indizione I [l'indizione greca sarebbe stata II].

Il GALLICIOLLI (op. e loc. cit.) accenna all'uso, vigente in Venezia nel medio evo, di far cominciare l'anno dal primo gennaio e ne adduce un esempio in uno stromento che, secondo lui, si leggerebbe a p. 435 del citato *Codex publicorum* in data del 1231 e colla frase « in capite anni, hoc est in « sollempnitate circumcisionis Domini ». Ma questa testimonianza deve essere interpretata a modo, perchè non si pensi che in Venezia in quel tempo vi fosse l'uso di datare le carte « a circumcisione Domini », mentre è noto che la consuetudine s'introdusse in Italia assai tardi nella pratica notarile; anzi il GIRY (op. cit. p. 127) afferma che a Venezia se ne trovano le prime tracce in atti privati del 1520 circa, ed il PAOLI (op. cit. III, 180, nota 3, e pp. 181-182)

derivò da un' arbitraria riduzione [1] del solito proemio espositivo che in questo capitolare appare omesso; nel 1243 questa parte del documento comincia veramente ad accogliere la datazione cronica formata dal millesimo, dal mese e dall' indizione e la datazione topica espressa dalla voce « Rivoalto » [2]; nel 1259 fissa

ritiene che in Italia non sono anteriori alla fine del secolo XV. Il documento ricordato del Galliciolli, e che si legge veramente a c. 226B del *Codex* citato, nel testo di una sentenza, è datato « in millesimo ducentesimo tri- « gesimo primo, mensis ianuarii, indicione quinta, Rivoalti », cioè *more veneto*, come è provato dall' indizione, che altrimenti sarebbe stata la quarta, e la frase « in capite anni, hoc est in sollempnitate circumcisionis Domini » si legge soltanto nel corpo dello stromento e vi designa la scadenza di un censo annuo che due veneziani pagavano lungo un decennio al vescovo Guido di Iesolo per concessione di acque; la frase prova soltanto che, di fronte all'uso ufficiale e notarile degli anni *more veneto* e *a nativitate*, il popolo a Venezia considerava la festa della Circoncisione come il principio dell'anno. Questo fatto, del resto, non è isolato; il GIRY (op. cit. pp. 105 e 106) ha notato che lungo il medio evo, per tradizione dell'antico anno civile romano, l'anno astronomico cominciava il primo gennaio, come è attestato dalla maggior parte degli antichi calendari e dalla consuetudine popolare di chiamare la festa della Circoncisione capo d'anno o anno nuovo; il LAZZARINI (*Del principio dell' anno nei documenti padovani*, nel *Bollettino del museo Civico di Padova* 1900, III, 3) ha rilevato che gli stessi notari padovani del Dugento, che usavano nei loro rogiti l'anno *a nativitate*, consideravano come ultima festa dell'anno quella di san Silvestro (31 dicembre). Del resto, in questi stessi capitolari, talvolta la festa della Circoncisione è designata colla frase « annus novus »; cf. p. 322, r. 14 di questo volume. Inoltre il *Kalendarium Venetum saeculi XI*, edito dal BORGIA (*Anecdota litteraria ex mss. codicibus eruta*, Roma, 1773, II), pone il principio dell'anno al primo gennaio. Il capitolare dei remai, nella redazione più recente (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 37, cod. Cicogna 2812, c. 5 A, cap. XII), qualifica il primo gennaio colla frase « lo dì de la circumcision, çoè el dì de ano nuovo ».

[1] È probabile che questa alterazione sia stata fatta da chi trascrisse quel capitolare nel registro; difatti non mancano esempi d'altre alterazioni nella trascrizione di questi testi, come avrò occasione di notare in questa stessa Prefazione.

[2] Nel capitolare dei tintori; cf. I, 139, rr. 3-5.

in via definitiva la sua forma [1] presentando come suoi elementi costanti l' invocazione divina e la duplice datazione di tempo e di luogo.

Il proemio espositivo notificava che i giustizieri avevano fatto giurare il capitolare da ciascuno di coloro che esercitavano il mestiere designato nel documento. In origine il proemio cominciava col titolo di questi funzionari al quale seguiva immediatamente la datazione cronica [2], ma in un capitolare del 1227 e in tre altri del 1233 questa data ebbe la precedenza nella disposizione di tutte le altre parti [3], nel 1243 si ampliò colla datazione topica e per la prima volta si trasportò nel protocollo [4], nel 1258 restò con questa nel principio del proemio [5] e però nel 1259 con facilità passò nel protocollo in via definitiva e ne divenne una delle due parti necessarie. Il titolo dei giustizieri nel proemio di questi capitolari ebbe forma varia [6], ma nel 1259

[1] Nel capitolare dei cerchiai; cf. I, 151, rr. 3-5.

[2] Cf. I, 9, rr. 3-6; p. 23, rr. 3-8; p. 79, rr. 3-9.

[3] Cf. I, 59, rr. 3-5; p. 95, rr. 3-6; p. 115, rr. 3-6; p. 135, rr. 4-7.

[4] Cf. I, 139, rr. 3-5.

[5] Cf. I, 145, rr. 3-5.

[6] In origine era espresso dalla formula « nos iusticiarii qui constituti su-« mus per dominum nostrum... inclitum Venetiarum ducem et eius consilium « ad iusticiam [circa omnia] moderandam » (cf. I, 9, rr. 3-6; p. 23, rr. 3-7); nel 1227 appare attenuato in « nos iusticiarii constituti ad iusticiam exercen-« dam » (cf. I, 59, r. 5); nel 1229 riprende la sua forma primitiva (cf. I, 79, rr. 3-8); nel 1233 si restringe a « nos iusticiarii » soltanto (cf. I, 95, r. 4; p. 115, r. 4; p. 135, r. 5); nel 1243 si trasforma in « nos... qui constituti « sumus ab excellentissimo domino nostro... Dei gratia Veneciarum duce « in iusticiis exercendis » (cf. I, 139, rr. 10-13) e nel 1258 nella frase « nos « iusticiarii comunis Veneciarum, videlicet... qui constituti sumus per do-« minum nostrum... inclitum Veneciarum ducem et eius conscilium ad iu-« stitiam in omnibus pertractandam » (cf. I, 145, rr. 5-9).

quegli ufficiali furono ricordati soltanto per mezzo del loro nome e cognome [1].

Nel 1243 il proemio divenne più complesso, perchè per la prima volta cominciò con un concetto morale che in via generica giustificava l'opportunità della compilazione del capitolare [2]. Nel 1259 esso prese una forma espositiva molto regolare [3] che sarà imitata in una delle compilazioni posteriori [4]. In quasi tutti questi documenti il proemio ha anche trasmesso il nome tecnico e convenzionale di « capitolari » che nel linguaggio amministrativo di Venezia già aveva vari significati molto affini tra loro e però con una parte comune di contenuto. Infatti esso designava la formula del giuramento col quale ciascun magistrato e funzionario ordinario o straordinario del comune sino da quando entrava in ufficio si obbligava verso lo Stato all' osservanza di determinati doveri [5]; esso anche significava il testo della

[1] Cf. I, 151, rr. 6-7.

[2] Cf. I, 139, rr. 6-9.

[3] Cf. I, 151 e 152.

[4] Nel proemio del capitolare dei segatori dell' ottobre 1262; cf. II, 3, rr. 5-10.

[5] Così venne designato ufficialmente colla frase « hoc capitulare » il testo del giuramento prestato dai Chioggiotti nel dicembre 1181 (edito dal CECCHETTI, *Il doge di Venezia,* Venezia, Naratovich, 1864, pp. 257-260). Il *Liber plegiorum* (*Il Liber Communis detto anche plegiorum del R. Archivio generale di Venezia.* Regesti di R. PREDELLI, Venezia, Visentini, 1872, in appendice all'*Archivio Veneto,* con paginazione separata; cf. per gli esempi i nn. 159, 594, 604, 660) dà numerosi esempi dell' uso della voce « capitulare » con quel significato nel principio del secolo decimoterzo: così il 26 febbraio 1228 Filippo Badoer e Niccolò Quirini assunti all'ufficio di consoli dei mercanti « iuraverunt supra capitulare consulatus » (cf. c. 90 B del codice); così il 5 aprile del medesimo anno Pietro Nani e Iacopo Miani esaminatori dell'oro « iuraverunt supra capitulare officii eorum » (cf. c. 91 A del cod.); così (c. 104 B del cod.) la promissione giurata ciascun anno dai membri del Minor

formula di giuramento alla quale un privato ricorreva ogniqualvolta doveva fare una promessa all' autorità politica, come quella, per esempio, di adempiere alcuni doveri nell' esercizio della sua professione [1], di eseguire con diligenza e lealtà uno speciale mandato pubblico [2], di osservare tutti i precetti che la Signoria gli facesse entro un dato termine a proposito di liti di lui in corso e di dare risposte veraci alle interrogazioni che in tale materia gli fossero fatte dal Governo [3]; la medesima voce pure denotava una qualsiasi dichiarazione giurata [4]

Consiglio è qualificata « capitulare illud super quo iurant annuatim consi« liarii domini ducis » dal registratore che vi ha premesso questo titolo.

[1] Il *Liber plegiorum* (cf. c. 90 B del cod. e n. 649 dei citt. Regesti) dà appunto la formula del capitolare che nel 1228 era giurato verso il Governo veneziano da tutti i proprietari e conduttori di navi. Il titolo premesso dal registratore al documento è « exemplum capitularis navium ».

[2] Il *Liber plegiorum* (cf. c. 89 A del cod. e n. 580 dei citt. Regesti) ricorda il capitolare giurato da un Michele di Orofino a cui il Governo di Venezia aveva affidato l'incarico di andar a Siponto per acquistare grano. Quella formula di giuramento è così qualificata nel registro: « recordationem « facimus de capitulari supra quod iuravit qui in asiro vadit nostri comunis « nomine Michael de Aurofino; cuius tenor hic est: iuro ad evangelia sancta « Dei quod in hoc viatico » &c.

[3] Per esempio il *Liber plegiorum* (c. 82 B del cod.) designa colla frase « quia super infrascripto capitulari iuraverunt » la seguente formula: « iuro « ad evangelia sancta Dei quod bona fide sine fraude adtendam et obser« bavo omnia precepta quecumque dominus dux cum maiori parte sui con« silii michi fecerit vel fieri fecerit usque ad kalendas augusti proximas, « specialiter super questione agitata domorum quondam domini Henrici « Georgii inter dominum Petrum Georgium cum filiis ex parte una et filias « eiusdem domini Henrici ex altera. item, quod de his omnibus que inter« rogabit me dominus dux cum maiori parte consilii vel fecerit interrogari « de questione prefata, veritatem dicam sine omni fraude et mendatium ce« labo ». Il capitolare fu giurato da Pietro Zorzi e da altri (cf. Regesti citt. n. 498) nel gennaio 1227.

[4] Il *Liber plegiorum* (c. 44 A) qualifica colla frase « in capitulari infrascri« pto » la seguente formula giurata dinanzi alla Signoria il 13 marzo 1226:

fatta alla Signoria da un privato. In corrispondenza coll' uso comune veneziano dei secoli decimosecondo e decimoterzo la voce « capitulare » in questi proemi nel suo significato proprio designò soltanto la formula del giuramento che l' artigiano doveva prestare prima di cominciare l' esercizio del suo mestiere, ma a poco a poco passò ad indicare anche l' intero documento, come è provato dal titolo che lo scrivano del 1278 prepose a ciascuno di questi testi, non esclusi i molti che, redatti in altro modo e in altri tempi [1], non accolsero come loro parte quella formula.

Alla formula del giuramento in questi capitolari segue per solito la sanzione penale [2], ma essa appare per l' ultima volta nel marzo 1233 [3]. Questa sanzione fu espressa in due modi: o in persona prima, e allora ebbe nei giustizieri il suo soggetto, oppure fu redatta in forma impersonale; nell' uno e nell' altro caso comminava a quanti contravvenivano ad uno qualunque degli obblighi specificati nella formula la multa di trenta lire e dodici soldi e mezzo di piccoli, l' interdizione dall'esercizio del mestiere e una volta [4] anche la pubblica proclamazione dello spergiuro commesso. La mancanza di questa parte nei capitolari posteriori al marzo 1233 è derivata dal pro-

« ego Iohannes Georgio iuro ad ewangelia sancta Dei quod quidam propinqus « meus dixit michi quod unus homo est foris Venecias qui vidit donationem « Henrici Georgio » &c.

[1] Ad essi appartengono quasi tutti i capitolari che pubblico in questo volume e che pubblicherò nel terzo. La loro data più antica è il settembre 1263.

[2] Cf. I, 15, r. 12 - p. 16, r. 4; p. 25, rr. 16-22; p. 61, rr. 9-14; p. 84, rr. 14-21; p. 104, rr. 8-15.

[3] Cf. I, 121, rr. 1-5.

[4] Cf. I, 84, rr. 17-18.

cedimento della loro redazione stessa o da un errore della trascrizione di alcuni di questi testi nel registro? Per i capitolari che contengono come parte del loro testo la formula di giuramento, credo che la mancanza sia derivata dalla mutilazione del testo originario, perchè non saprei comprendere come mai lo Stato considerando la polizia del mestiere come attributo sovrano ed obbligando con vincolo di giuramento l'artigiano alla osservanza di determinati doveri, non si premunisse contro le eventuali violazioni mediante la minaccia di una pena, e d'altra parte l'omissione dello scrivano del 1278 o di qualche altro anteriore non potrebbe sembrare inverosimile poichè in alcuni di questi capitolari si è estesa anche al protocollo ed al proemio espositivo e così in questi casi la trascrizione del loro testo non è andata oltre alla formula del giuramento [1]. Quanto poi ai capitolari composti più tardi e in modo diverso da questi, la mancanza della sanzione penale unica si spiega prima di tutto, perchè nel loro testo manca anche la corrispondente formula del giuramento dell'artigiano; in secondo luogo, perchè contengono ordinanze della Giustizia Vecchia agli uomini delle Arti con minacce di pene ai contravventori, le quali pene non sono uniche ed uniformi per qualsiasi trasgressione come nei capitolari precedenti, ma variano da caso a caso; la loro gravità massima si estende alla multa di trenta lire e dodici soldi e mezzo di piccoli o all'interdizione dall'esercizio dell'arte, ma per contravvenzioni a disposi-

[1] Cf. i capitolari degli speziali, dei fabbricanti di balestre, dei custodi degli stai nel fondaco del comune, e degli artigiani che lavoravano i pesi da once e libbre; I, 159-184.

zioni analoghe a quelle delle antiche formule di giuramento [1].

La formula del giuramento era la parte più importante del capitolare nella prima forma che questo presenta, tantochè il nome di essa, come ho detto, passò in breve a designare l'intero documento; essa specificava gli obblighi che ciascuno degli artigiani assumeva nell'esercizio del suo mestiere. La sua materia riguardava esclusivamente la polizia economica, perchè lo Stato per mezzo di questi regolamenti volevâ soltanto assicurare al pubblico la regolarità dei lavori e la bontà dei prodotti industriali. Nella formula non v'è traccia di ricordi di corporazione [2], società o diritto statutario di sodalizio, perchè essa si intende giurata da ciascun artigiano per proprio conto verso lo Stato in via diretta e non verso alcuna autorità intermedia che ci rappresenti dinanzi al comune e ai suoi legittimi magistrati e fun-

[1] Ad esempio, quella multa, designata anche colla frase « pena banni « integri », era fissata per le mutazioni illegali ed arbitrarie del capitolare, per le riunioni del sodalizio senza il permesso della Giustizia Vecchia, per le cospirazioni contro l'Arte e per alcune gravi contravvenzioni tecniche o disciplinari nell'esercizio del mestiere; cf. II, 18, rr. 5-15; p. 23, rr. 1-15; p. 24, r. 14 - p. 25, r. 4; p. 48, rr. 16-20 &c.

[2] Al contrario nelle analoghe formule di giuramento comprese negli statuti delle Arti di Bologna l'artigiano designa sè stesso come membro del sodalizio e s'obbliga ad obbedire ai capi del medesimo; cf. *Statuti delle Società del popolo di Bologna* in queste *Fonti per la storia d'Italia* pubblicate dall' Istituto Storico Italiano, a cura di AUGUSTO GAUDENZI, II, 163-164 (Società dei formaggiari e lardaroli; statuto del 1242 circa); p. 180 (Società dei ferratori; statuto del 1248); p. 194 (Società dei falegnami; statuto del 1248); p. 249 (Società dei calzolai; statuto del 1254); p. 266 (Società dei sarti; statuto del 1244); p. 285 (Arte della lana; statuto del 1256); p. 357 (Arte della lana bisella, statuto del 1288); p. 397 (Arte bambagina; statuto del 1288).

zionari l'insieme di coloro che esercitavano il medesimo mestiere. Nella parte primitiva di questi documenti ciascuna delle arti appare un' unità inorganica determinata soltanto dalla comunanza dell' esercizio del mestiere e non una corporazione con personalità giuridica, con ordinamenti statutari e con autorità elettive che possano rappresentarla nell'ordinamento politico e sociale e nelle funzioni dello Stato; in queste formule il comune non riconosce nel ceto operaio se non artigiani che devono eseguire i lavori dell'arte secondo norme determinate, imposte dalle autorità cittadine nell' interesse generale del popolo; esso ne registra i nomi [1], forse anche, quando l'artigiano è capo di officina, nelle arti manifatturiere, con i contrassegni tecnici [2], nel ruolo ufficiale degli esercenti di ciascun' arte per maggiore guarentigia del pubblico in ordine al retto esercizio del mestiere. Tuttavia dal contenuto di queste formule non si può trarre altra conseguenza se non che lo Stato veneziano nella parte originaria di questi capitolari riconosceva l'arti-

[1] Ciò risulta in modo esplicito dal capitolare dei fornaciai (cf. I, 79, rr. 10-12); ma anche se questa testimonianza mancasse, non si potrebbe dubitare del fatto; essendo individuale il giuramento, doveva conservarsi nell'ufficio della Giustizia Vecchia un registro nel quale fossero segnati secondo i mestieri i nomi di coloro che prestavano quel giuramento; diversamente quegli ufficiali non avrebbero potuto punire le contravvenzioni. Una traccia dell'usanza di registrare i nomi di questi artigiani è data anche dal capitolare degli orefici (cf. I, 120, nota al r. 18), dove quel « Iohanninus « de Padua » probabilmente era il nome di un orefice che avea giurato il capitolare.

[2] Nel capitolare dei filacanape (cf. I, 102, rr. 1-8) si fa menzione di questi segni come di cosa fissata o concessa a ciascun maestro dai giustizieri. Nel capitolare dei fabbricanti di pesi da once e libbre (cf. I, 184, nota al r. 8, e tavola VII dei facsimili) questi segni sono tracciati a penna di fronte al nome di ciascun maestro.

giano soltanto come individuo obbligato a determinati doveri e non come membro di una associazione, ma ciò non ostante sarebbe lontana dal vero l' induzione che le scuole d'arte a Venezia non ancora fossero sorte. Difatti mentre nel marzo 1233 i giustizieri facevano giurare da ciascuno degli orefici un capitolare che soltanto provvedeva alla bontà e regolarità dei lavori e rappresentava l' ufficio della Giustizia come unica fonte di questo ordinamento e come unica autorità che ne curava l'osservanza, già nel dicembre 1213 un Bernardo tedesco domiciliato a Venezia nella parrocchia di San Bartolommeo lasciava per testamento venticinque lire « scole... « aurificum »[1], e questa testimonianza prova che gli orefici già formavano allora una società capace di avere rendite proprie e di accettare donazioni[2]; la quale so-

[1] Il testamento si conserva all'Archivio di Stato di Venezia (*Procuratori de citra*, busta IV, testamento 305) in copia autentica del 1° dicembre 1251. La scuola degli orefici era in quel tempo presso la chiesa del Salvatore e Bernardo vi apppparteneva.

[2] Dall'elenco degli imprestiti per la guerra di Chioggia, edito dal GALLICIOLLI (op. cit. II, 98-184), risulterebbe che nemmeno verso la fine del secolo XIV le Arti in Venezia non ancora possedevano immobili. Per conseguenza il loro patrimonio sociale sarebbe stato formato dalla suppellettile usata nelle riunioni e nelle uscite della scuola, dal reddito delle tasse e delle multe e dalle eventuali donazioni dei privati, che saranno state in denaro; un esempio se ne ha nel citato testamento di Bernardo tedesco per i mestieri dei pellicciai e degli orefici. Ma il Galliciolli pubblicò il prezioso documento giusta il testo dato dal cod. 1370 di Amedeo Svajer, e siccome l'originale tuttora è ignoto, così manca il modo di accertare se in quel manoscritto l'elenco è pervenuto nella sua integrità originaria. È superfluo notare che nelle trascrizioni, specialmente quando non sono di prima mano e non hanno carattere ufficiale o legale, i documenti di questa specie molto più facilmente degli altri presentano alterazioni nella lezione dei nomi propri e omissioni nella serie dei personaggi e degli enti. Il cod. Svajer sta ora alla Marciana colla segnatura *It. VII, 90*, ed è un manoscritto miscellaneo

cietà veniva designata colla voce « schola » comune a tutte le forme associative [1].

Ma se lo Stato a Venezia obbligava l'artigiano individualmente a giurare ai pubblici funzionari l'osservanza di alcuni doveri per l'esercizio del suo mestiere, riconosceva tuttavia il sodalizio che avesse raccolto gli uomini di quell'arte. Di fronte al Governo ducale quelle associazioni economiche erano in condizione molto diversa dalle confraternite di devozione che già nel secolo decimoterzo si presentano in Venezia con piena autonomia dai poteri pubblici, secondo la testimonianza dei loro statuti [2]. La vita delle associazioni artigiane,

che si compone di più fascicoli diversi tra loro nella carta, nelle dimensioni e nella scrittura. Uno di essi comprende con altri documenti l'estimo, cioè l'elenco degli imprestiti, e la sua scrittura è del secolo XVII. La trascrizione non ha alcun carattere ufficiale e legale, nè del suo originale dà notizia.

[1] Circa i significati di « schola » come forma associativa cf. MONTICOLO, *La costituzione del doge Pietro Polani (febbraio 1143, 1142 m. v.) circa la processio scolarum* nei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, 1900, IX, 101-104.

[2] Di queste confraternite di devozione sono rimasti molti statuti. Per il confronto coi capitolari delle Arti hanno maggiore importanza i più antichi i quali sono i seguenti: 1) lo statuto della scuola di S. Teodoro a S. Salvatore (museo Civico di Venezia, M. S. IV, 21), fondata nel maggio 1258, conservato in un codice scritto tra il 20 aprile 1354 ed il novembre 1358, colla quale data cominciano le addizioni d'altre mani; la redazione originaria contiene quarantotto capitoli composti in più tempi; la loro data più recente è appunto il 20 aprile 1324; 2) lo statuto della scuola di S. Maria della Carità del dicembre 1260 con addizioni d'altre mani sino all'agosto 1314 (Archivio di Stato di Venezia, *Scuole grandi, S. Maria della Carità*, registro 233); 3) lo statuto della scuola di S. Giovanni evangelista del marzo 1261, con addizioni della stessa mano che giungono al decembre 1320; il codice fu scritto nel 1322 ed ha addizioni d'altre mani sino all'agosto 1330 (Archivio di Stato di Venezia, *Scuole grandi, S. Giovanni evangelista*, registro n. 7); 4) lo statuto della scuola di Santa Maria della Val Verde (Archivio di Stato di Venezia, *Scuole grandi, S. Maria della Val Verde*, registro n. 2) del 1261 con addizioni d'altre mani. La piena autonomia si manifesta nel perfetto

quantunque i loro membri fossero uomini liberi, sino dalla fine del mille e cento in genere in qualche parte si mostra sottoposta all'azione dell'autorità politica suprema. Il Governo voleva che la vita di quei sodalizi rientrasse per così dire nella propria, almeno in parte, e che almeno in questa parte essa si svolgesse secondo l'autorità delle costituzioni pubbliche e gli ordini dei suoi funzionari. Per due ragioni lo Stato a Venezia operava come suprema autorità sui sodalizi artigiani: per invigilare sulla disciplina dei loro mestieri [1] e per

diritto dei confratelli di eleggere i loro capi, di riunirsi per gl'interessi comuni e di provvedere liberamente alla composizione dei propri statuti. Questi statuti non fanno altra menzione del Governo se non nell'obbligo dei confratelli di non violare gli ordinamenti del comune Veneziano e di non operare contro l'onore del doge, ma anche questo stesso obbligo non si presenta nella parte originaria di questi documenti che nello statuto della scuola di S. Giovanni evangelista e nemmeno in esso nella sua pienezza. Queste confraternite furono quasi per intero di diritto privato; sorsero volontariamente con intenti pii, perchè si proponevano la pratica di atti devoti e dell'amore del prossimo; le loro decisioni erano prese per libero accordo, ma la legge dello Stato non vi aggiungeva la sua autorità perchè fossero eseguite; la loro esecuzione era tutelata soltanto dallo statuto del sodalizio. Più tardi anche ad esse lo Stato estese la sua azione imponendo obblighi e sorvegliandone gli atti; sulla quale materia cf. GALLICIOLLI, op. cit. VI, 209-212.

[1] Quantunque ciascuno degli artigiani fosse obbligato a giurare il suo capitolare alla Giustizia e venisse punito da quell'ufficio nel caso di contravvenzioni, tuttavia i mestieri più importanti avevano un capo speciale, il gastaldo, istituito dal Governo, probabilmente eletto in seguito e all'uopo dagli uomini dell'arte, come già appare nelle testimonianze posteriori dal 1263 in poi, e certamente obbligato verso lo Stato all'osservanza di speciali doveri specificati nel suo capitolare. Il principale di essi doveva essere la vigilanza sulla disciplina dell'arte a onore e vantaggio dello Stato, come anche appare da quei capitolari che contengono i ricordi più antichi circa i doveri ed i diritti della gastaldia. Quei capitolari appartengono ai due gruppi che pubblico in questo volume. Che poi il gastaldo sino dalle origini della istituzione del gastaldato avesse un capitolare e l'obbligo di giurarlo, si deduce da quanto sopra ho esposto circa l'uso antichissimo dei capitolari in Venezia.

assicurarsi l'esecuzione dei loro servigi e prestazioni verso il doge ed il comune. La Promissione ducale documenta questa azione del Governo sino dal principio del secolo decimoterzo, riferendosi a consuetudini di origine più antica che, allo stato presente degli studi, pur troppo non hanno lasciato traccia di sè in testimonianze sincrone di Promissioni ducali anteriori [1]. Iacopo Tiepolo, il 6 marzo 1229 quando salì al potere, s'obbligò a non pretendere dalle Arti senza licenza del

[1] La Promissione di Iacopo Tiepolo del 6 marzo 1229 rimanda, circa gli obblighi dei dogi verso le Arti, a consuetudini praticate dai predecessori di quel principe, « predecessores nostri » (ed. ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, II, 434, ma non esattamente e però seguo il testo del documento originale che si conserva all'Archivio di Stato di Venezia tra i *Documenti restituiti dal Governo Austriaco all' Italia nel 1868*, busta n. 10, doc. n. 109). Quel plurale attesta che le usanze vigevano per lo meno sotto i due predecessori immediati, cioè Enrico Dandolo e Pietro Ziani. La Promissione di Pietro Ziani (ed. dal CICOGNA, *Iscrizioni veneziane*, III, 553 e più esattamente dal CECCHETTI, *Il doge di Venezia*, pp. 109-110) non fa menzione di questa materia, ma non ci è pervenuta che in un breve frammento conservato nel cod. Marc. lat. XIV, 72, in due copie (docc. nn. 8 e 9). Non ne fa menzione nemmeno la Promissione di Enrico Dandolo (ed. del LAZARI nell'*Archivio storico italiano*, 1ª serie, 1853, Appendice, IX, 327-329, e nel 1864 dal CECCHETTI, *Il doge di Venezia*, pp. 107-109, dal cod. Marc. lat. XIV, 72, doc. n. 5), ma se questo prezioso documento ci fosse pervenuto nella sua forma genuina e in tutta la sua pienezza, si potrebbe dal suo silenzio argomentare che il provvedimento ricordato da Iacopo Tiepolo fosse stato preso sotto il governo di Enrico Dandolo dopo la sua assunzione al trono. I più antichi ricordi dei mestieri a Venezia risalgono al secolo IX giusta la testimonianza del *Chronicon Altinate* (*Mon. Germ. hist. Script.* XIV, 42-43) il quale li rappresenta quasi tutti formati da schiavi, liberti o figli di liberti al servizio del doge e dei tribuni ad eccezione di pochi mestieri più nobili, come ad esempio la « pictura » che era esercitata da liberi; nella prima metà del secolo XI (*Cronache Veneziane antichissime* in queste *Fonti per la storia d'Italia* pubblicate dall'Istituto Storico Italiano, I, 175-176) vi sono ricordi di artigiani liberi che lavorano nelle loro botteghe, ma hanno l'obbligo di prestare alcuni servigi al principe. Questi servigi perdurano anche quando gli artigiani liberi si raccolgono secondo i loro mestieri in associazioni.

Minor Consiglio o della sua maggioranza servigi maggiori di quelli che erano stati prestati ai suoi predecessori ed a seguire la consuetudine nel regolare la nomina, la competenza e l'azione dei loro gastaldi [1]. Marin Morosini il 13 giugno 1249 confermò per suo conto la promessa del Tiepolo e quanto ai gastaldi aggiunse che per il loro ordinamento e per la loro remozione dall'ufficio avrebbe operato d'accordo col Minor Consiglio o colla sua maggioranza [2]. Renier Zeno il 17 febbraio

[1] Ed. cit. p. 434 e doc. cit.: « de universis scolis laboratoriis terre no- « stre nichil amplius servicii inquirere debeamus, excepto cum voluntate « maioris partis consilii, nisi quantum predecessoribus nostris et in nostro « palacio facere use sunt. gastaldiones qui per diversas artes erunt ordi- « nati etiam in scolis suis permanentes, ita ordinare debeamus sicut prede- « cessores nostri facere consueverunt ». Il documento originale e le copie dànno la lezione « partes » in luogo di « artes », ma con evidente errore di scrittura, come è provato dal testo del medesimo passo accolto nelle Promissioni susseguenti. La voce « ordinare » non esclude che i gastaldi fossero eletti dagli uomini del mestiere; bastava soltanto che l'elezione si facesse secondo gli ordini del doge. Questi dovevano estendersi anche alla competenza ed all'azione di quei capi, altrimenti non si comprenderebbe che il doge avesse facoltà di destituirli, come è provato dalla Promissione di Marin Morosini; cf. la nota seguente. Anche nel capitolare dei giubbettieri la Giustizia Vecchia, nel 1281 circa, aveva facoltà di eleggere i capi dell'Arte o di farli eleggere da uomini del mestiere; cf. I, 26-27.

[2] *Promissione del doge Marino Morosini* (Venezia, Naratovich, 1853, in-8, con note di C. FOUCARD, pp. 14-15; l'originale si conserva all'Archivio di Stato di Venezia, *Busta ducale* VII e ne seguo il testo): « gastaldiones qui per di- « versas artes erunt ordinati etiam in scolis suis permanentes, ita ordinare « debeamus cum nostris consiliariis vel maiori parte ipsorum « sicut predecessores nostri facere consueverunt, nec ipsos removere « debeamus ab officio sue gastaldie nisi de consilio et volun- « tate nostrorum consiliariorum vel maioris partis eorum ». Il testo originale dà erroneamente « scaulis » in luogo di « scolis » e « maiori « parti » in luogo di « maiori parte ». Il passo che ho riferito è preceduto dal periodo « de universis scolis - use sunt », comune alla Promissione di Iacopo Tiepolo e riportato nella nota precedente; ma mentre nella Promissione del Tiepolo i due passi « de universis scolis - use sunt » e « gastal-

1253 (1252 m. v.) rinnovò il giuramento del suo predecessore e di più s'obbligò a non istituire alcuna nuova gastaldia se non col consenso unanime del Minor Consiglio o della maggior parte dei suoi membri [1]. Intanto nel settembre 1263 la Giustizia Vecchia riformava il capitolare dei « ternieri », Arte che per la prima ci si presenta governata da un gastaldo e quattro decani, e in questa riforma che negli anni susseguenti sarà via via praticata in molte altre associazioni artigiane, l'azione dei giustizieri appare già estesa dalle ordinanze tecniche a tutta la vita amministrativa e giudiziaria del sodalizio [2]. Un anno dopo, il Maggior Consiglio, colle sue parti del cinque e del sei ottobre 1264 per la prima volta, per quanto è provato dalle collezioni dei suoi decreti che ci sono rimaste, s' intromette nella vita interna delle arti e così delibera che i loro gastaldi tengano l'ufficio soltanto per un anno e prima di assu-

« diones - consueverunt » formano due capitoli distinti, in questa formano un capitolo solo, anche colle loro aggiunte speciali, ed il nuovo raggruppamento sarà conservato nelle Promissioni susseguenti. Inoltre questa Promissione sostituisce « et in nostro palacio facere use sunt » con « et nostro « palacio use sunt », ma erroneamente, come è dimostrato dal testo del capitolo accolto nelle Promissioni posteriori.

[1] Promissione di Renier Zeno nella copia ufficiale del sec. XIV nel cod. 277 *ex Brera* all'Archivio di Stato di Venezia, c. 10 B: « nec aliquem « gastaldionem in aliqua arte que non consuevit habere gastaldionem hacte-« nus constituemus nisi de consilio et voluntate nostrorum consiliariorum « vel maioris partis ipsorum ». Questo periodo segue al passo « de universis « scolis – vel maioris partis eorum », comune alla Promissione di Marin Morosini; cf. la nota precedente. Il capitolo è preceduto dal titolo: De scolis laboratoriis et gastaldionibus ordinandis, scritto con inchiostro rosso dal trascrittore stesso. Questo titolo manca nelle Promissioni di Lorenzo Tiepolo e di Iacopo Contarini, come pure in quelle di Iacopo Tiepolo e Marin Morosini.

[2] Cf. pp. 9-22 di questo volume.

merne le funzioni ricevano dalla Giustizia Vecchia il loro capitolare e non possano fare alcun ordinamento nel sodalizio se non d'accordo coi giustizieri, in pena di perdere la gastaldia e di pagare la multa di trenta lire e soldi dodici e mezzo [1]. Conseguentemente Lorenzo Tiepolo nel luglio 1268 nella sua Promissione s' obbligò ad una nuova limitazione alla facoltà del doge di regolare l' opera e il potere del gastaldo, di rimuoverlo dall'ufficio e di istituire nuove gastaldie, in quanto che per l'esecuzione di tutti questi atti venne posta come condizione necessaria anche un decreto del Maggior Consiglio il quale desse autorità al doge di prendere quei provvedimenti e gliene determinasse anche il modo [2]. Iacopo Contarini nel settembre 1275 ripetè il giuramento del suo predecessore e v'aggiunse un particolare che

[1] Cf. pp. 22 e 23 di questo volume. Ma anche innanzi al 1264 il gastaldo, naturalmente prima di assumere l'ufficio, riceveva il suo capitolare e lo giurava, come già *a priori* risulta da quanto ho esposto a pp. XIV-XVI circa questa specie di documenti. Un ricordo positivo ed anteriore al 1264 del capitolare del gastaldo si ha nel capitolo XXIIII del capitolare dei « ter- « nieri » del settembre 1263; cf. p. 16, rr. 13-15: « si officiales huius artis « viderent suum gastaldionem non recte observante (*sic*) ea que continentur « in capitulari suo et ordinamentis predictis », dove « ordinamentis pre- « dictis » designa invece il capitolare dell'Arte. In questa pratica la deliberazione del Maggior Consiglio del 6 ottobre 1264 non altro fece che aggiungervi una sanzione più solenne.

[2] Promissione di Lorenzo Tiepolo (cod. 277 *ex Brera* cit. c. 19 A): « ... nec ipsos removere debeamus ab officio sue gastaldie nisi de consilio « et voluntate nostrorum consiliariorum vel maioris partis eorum et ma- « ioris partis maioris consilii et sicut est per ipsum consilium « ordinatum; nec aliquem gastaldionem in aliqua arte que non consuevit « habere gastaldionem actenus, constituemus nisi de consilio et voluntate « nostrorum consiliariorum vel maioris partis ipsorum et maioris partis « maioris consilii ». Questo passo è preceduto dall'altro « de universis « scolis - facere consueverunt », che è comune alla Promissione di Marin Morosini; cf. la nota 2 a pp. XXIV-XXV.

dimostra come giusta l'antica consuetudine il doge poteva pretendere dagli artigiani anche servigi estranei all' esercizio del mestiere. Difatti Iacopo Contarini promise di non invitare senza il consenso unanime del Minor Consiglio o della sua maggioranza nè i gastaldi nè gli uomini delle Arti a venire armati o inermi in difesa dell' ordine pubblico o per qualsiasi altro motivo [1], e così fu introdotta per la prima volta una importante muta-

[1] Promissione di Iacopo Contarini (cod. 277 *ex Brera* cit. c. 27 A): « verumtamen non possumus nec debemus ullo modo vel ingenio mittere pro « aliquo gastaldione vel gastaldionibus seu pro aliquo vel aliquibus qui sint « de gastaldia aliqua seu scola vel arte, nec reddere vel reddi facere eos « attentos ullo modo vel ingenio quod veniant ad nos cum armis vel sine « armis occasione alicuius dissensionis vel scandali quod eveniret occasione « comunis vel specialis persone nec alia quacumque causa nisi de voluntate « nostrorum consiliariorum vel maioris partis eorum, et si aliquis vel aliqui « predictorum venirent, tenemur et debemus eum vel eos licentiare instanter ». Ho corretto in « dissensionis » il « deffensionis » del testo, perchè la variante meglio si adatta al senso del passo e perchè è stata accolta nel testo del medesimo capitolo nelle Promissioni posteriori; cf. cc. 25 A, 43 B, 51 B, 60 B, 68 B, 78 B, 87 B, 104 B, 128 B del cod. cit. 277 *ex Brera*. Il periodo che ho riferito segue al passo « de universis scolis - et maioris partis maioris con-« silii », comune alla Promissione di Lorenzo Tiepolo; cf. la nota precedente. Per conseguenza la Promissione di Iacopo Contarini comprende in questa materia anche tutti gli obblighi delle precedenti.

Una testimonianza del secolo X prova che in Venezia alcuni artigiani erano obbligati verso il doge ad un servigio estraneo all' esercizio del loro mestiere, e precisamente alla guardia del palazzo ducale. La testimonianza è data dal privilegio di Tribuno Menio al monastero di S. Giorgio Maggiore in data del 20 dicembre 982; i mugnai del monastero erano sottoposti a quell' obbligo secondo l'usanza. Cf. il testo del documento nelle *Iscrizioni veneziane*, raccolte ed illustrate dal CICOGNA, Venezia, 1834, IV, 285, ove si legge il passo seguente: « nullum publicum servitium mollenarii habitanti-« bus (*sic per* habitantes) tam in ipso [*sott.* aquimolo] quam in aliis duobus aqui-« molis positi (*sic per* positis) in rivo Businiaco quos tu [*Giovanni Morosini che* « *s'era fatto monaco dell' Ordine di san Benedetto*] dedisti iam dicto monasterio « aliquando facere debeat (*sic per* debeant) nisi tantum vigilias per vices suas « ad nostrum palacium secundum eorum consuetudinem ».

zione nei poteri del doge circa un servizio pubblico dove la scuola artigiana appare in circostanze straordinarie una associazione armata e all'uopo giusta gli ordinamenti anteriori sarebbe anche stata stromento di potenza al principe contro la ricca borghesia mercantile che con evoluzione continua preparava il suo definitivo trionfo nell'esercizio del governo dello Stato. Il capitolo giurato dal Contarini restò inalterato nelle Promissioni dei suoi successori [1] e così le relazioni della potestà ducale colle Arti acquistarono la loro forma definitiva nell'ordine ideale e giuridico. Ma sembra che queste disposizioni non siano state sempre rigorosamente osservate o almeno pienamente comprese dai giustizieri vecchi, funzionari del doge, altrimenti il Maggior Consiglio con deliberazione del 30 agosto 1327 non avrebbe vietato a quegli ufficiali la istituzione di nuove gastaldie, fraglie e scuole artigiane e la concessione di maggiori libertà a quei sodalizi senza previa licenza dei due Consigli della Signoria e della Quarantia o per lo meno della loro maggioranza [2]. I giustizieri peraltro pote-

[1] Il cod. cit. 277 *ex Brera* dà il medesimo capitolo con pochissime varianti puramente grammaticali e lessicali nelle Promissioni di Giovanni Dandolo, Pietro Gradenigo, Marin Zorzi, Giovanni Soranzo, Francesco Dandolo, Bartolommeo Gradenigo, Andrea Dandolo, Marin Falier e Giovanni Gradenigo; cf. cc. 25 A, 43 B, 51 B, 60 B, 68 B, 78 B, 87 B, 104 B, 128 B.

[2] La parte si legge a c 23 A del cit. *Liber Spiritus* e a c. 65 B del cit. *Liber Brutus* all'Archivio di Stato di Venezia. Il suo testo è il seguente: « Die penultimo augusti. quod addatur in capitulari iusticiariorum veterum « quod a modo in antea ipsi non debeant facere gastaldiones, fratalias nec « scolas nec dare libertatem aliquibus plus quam habent ad presens absque « nostro et nostrorum consciliariorum verbo et licencia, videlicet quatuor con- « siliariorum, duorum capitum et .XXV. de .XL.; sed possint revocare illam « libertatem ab eis sicut nunc ipsi possunt ». In questi capitolari delle Arti

vano togliere quelle libertà a loro arbitrio come ne avevano avuto facoltà anche per lo innanzi. A qual tempo questa facoltà risalisse non è noto, perchè l'antico capitolare della Giustizia Vecchia non si conserva, ma essa corrispondeva alle tendenze e agl' interessi dell'aristocrazia mercantile arbitra dello Stato e naturalmente sospettosa verso le associazioni che raccoglievano le forze del popolo; e d'altra parte dinanzi al contenuto generale delle Promissioni ducali e dei decreti della Signoria e del Maggior Consiglio, il capitolare della Giustizia Vecchia[1] non doveva comprendere nulla di diverso, e l'opera amministrativa dei giustizieri poteva rappresentare soltanto un' emanazione ed una specifi-

la voce « fratalia » ricorre una sola volta ed essa viene usata come sinonimo di « schola »; cf. p. 233, r. 19 (capitolare dei calafati, cap. v). Nel testo della parte del 30 agosto 1327 la frase « absque nostro - verbo » si riferisce al doge, come è provato dalle voci « et nostrorum consciliariorum » che seguono a quel « nostro ». La parte in quella forma era stata posta prima nel Consiglio della Signoria e poi passò ai voti del Maggior Consiglio che l'approvò, come è provato dalla voce « capta » che ne precede il testo nel cit. *Liber Brutus*.

[1] Solo nel 1272 con parte del 13 marzo il Maggior Consiglio deliberò che non si potesse fare alcuna mutazione nei capitolari degli ufficiali dello Stato dalla Signoria se non d'accordo col Maggior Consiglio, e che in alcuni casi speciali si dovesse procedere d'accordo anche colla Quarantia e talvolta in luogo della parte di questi due Consigli fosse necessario l'accordo colla decisione dei capi della Quarantia e con quella della Commissione incaricata della riforma. La deliberazione si legge a c. 21 A del cit. *Liber Fractus*. Ma anche prima di questo provvedimento la Quarantia ed il Maggior Consiglio avevano deliberato mutazioni ed aggiunte nel capitolare della Giustizia Vecchia; gli esempi si leggono a c. 102 del cit. *Liber communis secundus* ed il più antico è del 29 settembre 1269. Del resto il capitolare della Giustizia Vecchia non altro poteva contenere che la formula del giuramento colla materia di parti della Signoria, dei Quaranta e del Maggior Consiglio, e però potrebbe facilmente essere ricomposto nella sua forma originaria se tutti gli antichissimi registri di quei tre Consigli fossero a noi pervenuti.

cazione di quei provvedimenti e però doveva svolgersi non fuori ma dentro i limiti da essi fissati.

Da tutte queste testimonianze si possono trarre due conseguenze circa il carattere generale delle relazioni tra le Arti e lo Stato veneziano nel tempo a cui questi capitolari si riferiscono, cioè nel secolo decimoterzo e nel decimoquarto sino al 1330. In primo luogo di continuo aumentò l'ingerenza del Governo nella vita amministrativa, economica e politica di questi sodalizi; quantunque le variazioni che via via furono stabilite rappresentino da una parte una partecipazione del Consiglio Minore e talvolta anche del Maggiore a poteri e diritti esercitati per lo innanzi interamente dal doge, tuttavia dall'altra mostrano la formazione e lo svolgimento di una speciale legislazione pubblica che dà forma determinata e autorità alla consuetudine modificandola all'uopo secondo i nuovi bisogni e all'uopo anche attenuando le libertà delle associazioni, la quale diminuzione, come è dimostrato dai capitolari, si esplicò nell' intervento continuo dello Stato per regolare le antiche consuetudini, limitando notevolmente il diritto di riunione e quello di mutare l'ordinamento del consorzio. In secondo luogo, in ordine a questa ingerenza la condizione dei mestieri retti dal gastaldo appare molto diversa da quella degli altri, perchè i primi si presentano in relazioni più complesse collo Stato e nella condizione del loro capo verso il Governo mostrano vincoli che rendono molto imperfetta la libertà del sodalizio: difatti soltanto i gastaldi possono essere istituiti e remossi dall' ufficio per opera dell' autorità politica, essi soli devono ricevere da questa un capitolare quando assumono il potere nè hanno fa-

coltà d'introdurre nuovi ordinamenti tra gli uomini del mestiere senza l'approvazione delle autorità dello Stato [1].

I capitolari del primo volume o non fanno menzione alcuna di sodalizio o soltanto nelle addizioni ne trasmettono la notizia rappresentandolo sotto il governo di tre ufficiali propri denominati « suprastantes » [2]. Questa voce fu usata nel loro testo colla semplice significazione generica di preposti? oppure vi designa capi diversi dal gastaldo? ovvero anche non fu costante e ferma in un solo di questi due significati? Credo che sia vera per lo più la prima interpretazione. Così il capitolare dei giubbettieri verso il 1281 [3] rappresenta per la prima volta il sodalizio sotto il governo di tre sovrastanti annui i quali potevano essere eletti il primo agosto da uomini dell'Arte ovvero dai giustizieri vecchi, secondo che per ciascun anno questi ufficiali stabilivano; ma in un'ordinanza dell'agosto 1285 circa [4], esso ricorda il gastaldo della scuola e quello dell'arte che erano obbligati a re-

[1] Solo in alcuni capitolari di Arti redatti in tempi meno antichi, è espresso l'obbligo dei sovrastanti di ricevere dalla Giustizia Vecchia il loro capitolare e di giurarlo. I capitolari sono: α) quello dei fabbricanti di pettini e fanali compilato nel novembre 1297 (capitoli XVIII e XVIIII); β) quello dei tornitori del 15 settembre 1300 (cap. VIII); γ) quello dei tintori del 3 maggio 1305 (cap. III); δ) quello dei remai del 15 settembre 1307 (cap. I); ε) quello dei lapicidi del 15 settembre 1307 (cap. I). Ma in questi due ultimi l'obbligo dei sovrastanti di ricevere il capitolare della Giustizia Vecchia è sottinteso. Cf. per i passi corrispondenti le carte 212 B, 215 A, 226 B, 219 A e 222 A del solito registro. Ma su l'Arte dei fabbricanti di pettini e su quella dei lapicidi cf. la nota 1 a p. XXXVIII sg.

[2] Fa eccezione il capitolare degli orefici che nelle addizioni ricorda quattro capi del sodalizio col titolo di « decani » e quello dei pescivendoli che pure nelle addizioni ne ricorda cinque; cf. I, 122, r. 9; p. 70, r. 4.

[3] Cf. I, 26, r. 3 – p. 27, r. 6.

[4] Cf. I, 45, rr. 3-7.

golare i conti e in genere l' opera della loro amministrazione con i successori entro quindici giorni dalla decadenza dall' ufficio. Un'altra ordinanza del settembre 1286 vi stabiliva che se alcuno dell'Arte intentava causa « alicui gastaldioni vel suprastantibus » del sodalizio dinanzi al tribunale della Giustizia Vecchia e la perdeva, doveva rifare al gastaldo o ai sovrastanti il danno e le spese [1]. Il primo ordine che è preceduto e seguíto immediatamente, o quasi, da capitoli i quali fanno menzione dei tre sovrastanti [2] come capi del sodalizio nel 1284 e nel 1286, e nella medesima forma e nel medesimo tempo fu aggiunto dallo stesso scrivano ai capitolari di quasi tutte le Arti rette a gastaldia [3], venne introdotto da lui nel capitolare dei giubbettieri per un errore materiale di registrazione? L' ipotesi non mi sembra probabile, perchè lo stesso scrivano aggiunse la medesima ordinanza anche a capitolari d' altre Arti rette da tre sovrastanti, quantunque pure in essi i capitoli che immediatamente la precedono o la seguono e furono composti a breve distanza di tempo dall' agosto 1285, designino soltanto coll' appellativo generico di « supra« stantes » i capi della associazione [4]. Il secondo ordine

[1] Cf. I, 46, r. 17 - p. 47, r. 4. Ciò accadeva specialmente nei ricorsi in appello contro la sentenza del tribunale dell'Arte al tribunale della Giustizia Vecchia.

[2] Cf. I, 44, r. 10; p. 47, rr. 9-10.

[3] Cf. II, 53, rr. 3-7 (barbieri); p. 84, rr. 12-16 (« fioleri »); p. 111, rr. 7-11 (pellicciai); p. 154, rr. 5-10 (calzolai); p. 189, rr. 10-14 (falegnami); p. 297, r. 14 - p. 298, r. 2 (muratori); p. 355, rr. 1-5 (fabbri); p. 384, r. 11 - p. 385, r. 4 (pittori); p. 431, rr. 10-14 (bottai); p. 518, rr. 8-12 (conciatori di pelli); p. 575, rr. 11-15 (fustagnai).

[4] Cf. il capitolare dei cerchiai del 22 giugno 1279 (capitoli XXVIII, XXVIIII e XXX), quello dei cappellai del 25 febbraio 1280, 1279 m. v. (capitoli XXXII,

è quasi nelle stesse condizioni del primo, perchè fu aggiunto, peraltro in tempi diversi, a capitolari di Arti rette da gastaldi o da sovrastanti e nel secondo caso è preceduto e seguíto da capitoli che rappresentano i sovrastanti come i soli magistrati del sodalizio [1]. A me sembra che in tutte le Arti nelle quali quelle due ordinanze fanno parte del loro capitolare, uno dei tre sovrastanti fosse il gastaldo tecnico del mestiere, ossia il « gastaldio artis », o più semplicemente « gastaldio », che presiedeva al tribunale degli artigiani e alle loro riunioni e curava la disciplina del lavoro [2]. Non ammettendo l'interpretazione che ho proposto bisognerebbe ricorrere a due altre che mi sembrano assurde: si dovrebbe ritenere che nel 1285 quei sodalizi fossero passati dal governo dei soprastanti a quello del gastaldo per ritornare nell'anno susseguente alla costituzione di prima, oppure che nelle due ordinanze la voce « gastaldio » abbia soltanto un valore formale e non designi un vero

XXXIII e XXXXV), quello dei « galederi » del 19 marzo 1282 (capitoli XXIIII e XXV) e quello dei cristallai del novembre 1284 (capitoli XXVIIII, XXX e XXXII). Questi passi si leggono a cc. 178 B, 195 A, 122 B e 208 B del noto registro. Ma nel capitolare dei cristallai il passo del capitolo XXX ha una variante notevole e speciale. Cf. la nota 2 di questa pagina.

[1] Cf. I, 46, nota 3. L'Arte dei fabbricanti di berrette e quella dei cristallai che nei loro capitolari accolgono questa ordinanza, erano dirette da sovrastanti.

[2] Nel capitolo XXX del capitolare dei cristallai (c. 208 B) che contiene l'ordinanza dell'agosto 1285 circa (cf. la nota 4 della p. XXXII) una variante del testo dimostra che il sovrastante poteva essere gastaldo e che il gastaldo era un sovrastante; difatti alla frase del testo: « item, quod tam gastaldio scole « quam gastaldio artis » quello scrivano aggiunse nello spazio interlineare come coordinata a « tam gastaldio » la frase « vel suprastans » e poi sostituì la frase da lui usata nel testo dello stesso capitolo negli altri capitolari « gastaldioni « de novo intranti » con quest'altra: « suprastanti de novo intranti ».

gastaldato. Ma la prima di queste due interpretazioni non regge, perchè una mutazione di tal genere nell'ordinamento delle Arti avrebbe lasciato traccia di sè in questi capitolari per lo meno nell'annunzio del nuovo governo e della sua sostituzione all'antico, tanto più che la creazione di nuove gastaldie, per i provvedimenti contenuti nelle Promissioni ducali del 1253 e del 1268, aveva acquistato maggiore importanza [1]. Nè varrebbe

[1] Nei registri delle parti del Maggior Consiglio si leggono deliberazioni circa istanze di artigiani per costituirsi in corpo d'Arte; così il 28 ottobre 1343 quell'ordine stabilì (*Liber Spiritus*, c. 133 B) che a determinate condizioni fosse accolta l'istanza dei « magistri bordorum subtilium de filo subtili » i quali avevano domandato « quod ad hoc quod ipsa ars iuste et legaliter fieri « possit, constituatur eis castaldio cum ordinibus »; così parimenti il Maggior Consiglio l'undici novembre 1347 (*Liber Spiritus*, c. 153 B) su parere della Giustizia Vecchia concede la costituzione di un corpo d'Arte ai fabbricanti di velluti: « cum magistri artis veludorum sint ut dicunt multi et cotidie crescant « de bono in melius et nullum habeant ordinem vel statutum propter quem « dictam artem regere valeant et per consequens substinere et propterea petunt « quod ipsis concedatur licentia faciendi pro dicta sua arte ordines et statuta « quelibet opportuna »; la concessione per altro viene fatta a patto che l'Arte si regga « cum ordinibus tamen et more solito aliarum artium datis « eis per cameram Iusticie veteris et cum ista etiam condictione quod « ipsi magistri a velutis solummodo et omnes de ipsa arte teneantur et « debeant venire seu accedere omni anno in festo sancti Marci e mense « aprilis ad ecclesiam ipsius sancti Marci cum doppleriis et candelis et « dictum festum honorare sicut faciunt et facere consueverunt alii « aliarum arcium de Veneciis ». Questo documento dimostra che il benefizio accordato dallo Stato agli artigiani perchè si costituissero in Arte, portava senz'altro come conseguenza e compenso l'adempimento di qualche nuovo dovere da parte di loro verso il Governo ed il doge. Parimenti per l'altro mestiere sopra ricordato il Maggior Consiglio, inteso il parere favorevole dei Provveditori di Comun e della Giustizia Vecchia, decretò che quegli artigiani si costituissero in Arte « et sint et esse debeant ad ordines « et condiciones Iusticie veteris alliorum artificum et qui dabuntur per dictos « officiales, et quod pro recognitione huiusmodi eius gastaldio dare et pre« sentare debeat omni anno domino duci pro ecclesia Sancti Marci in vigilia « festi ad vesperas quod celebratur de mense aprili pro honore et reverentia

l'obbiezione che in questi capitolari manca talvolta qualche disposizione statutaria di primo ordine, come ad esempio nel capitolare degli orefici l'ordinanza circa la procedura della elezione dei loro capi; quella mancanza può essere spiegata, perchè probabilmente non ancora si era presentata la convenienza di fissare la consuetudine in una disposizione statutaria, laddove nel caso presente sarebbe mancata l'ordinanza che mutava le disposizioni già fissate nei precedenti capitoli circa il titolo e la qualità dei capi del sodalizio. Meno che mai si può accettare la seconda ipotesi; la voce « gastaldio » poteva avere significazione formale solo quando fosse stata il riflesso di un' istituzione antiquata e scomparsa o quando i redattori dei due capitoli ne avessero avuto un' idea confusa nella loro coscienza; ma il gastaldato era un ordinamento vivo in quel tempo e l'ufficio della Giustizia Vecchia dove le due ordinanze furono redatte, aveva più di qualunque altro per la sua speciale competenza cognizioni chiare e precise intorno ai sodalizi degli artigiani, alla qualità dei loro capi, ai nomi dei maestri, dei lavoranti e degli apprendisti, e agli ordinamenti che regolavano la vita amministrativa, giudiziaria ed economica di ciascuno di quei consorzi. E nemmeno sotto questo riguardo si può ammettere un influsso che nella formazione di un capitolare abbia avuto un altro più antico, seguíto dal compilatore come modello, donde sieno passate nel nuovo alcune disposizioni con valore

« dicti festi et sancti duos dupplerios ponderis librarum .XXIIII. pro lumi-
« naria sacrificii et misse quod fit in dicto festo, et quod illud quod super-
« fuerit de dicto festo de vestris doppleriis sit pro luminaria corporis Christi
« ita quod totum deveniat in officio dicte ecclesie ».

puramente formale; le due ordinanze non sono comprese nella parte originaria di questi documenti dove talvolta questo lavoro di imitazione si manifesta, ma appartengono alle addizioni che il registro ci ha conservato nella loro forma stilistica e grafica originaria e rappresentano disposizioni nuove, aggiunte di mano in mano alle anteriori ogniqualvolta queste apparivano non sufficienti per regolare la vita del sodalizio.

Quanto poi ai capitolari che rappresentano le Arti sotto la reggenza di tre sovrastanti e mai fanno menzione dei gastaldi [1], si deve estendere anche a quei consorzi il giudizio che uno dei tre capi vi esercitasse il gastaldato tecnico con tutta la sua autorità e ritenere che sia puramente casuale l'omissione del titolo preciso di quell'ufficiale? Per poter accogliere questa spiegazione sarebbe necessario che il gastaldato a Venezia fosse stata l'unica forma del regime amministrativo e giudiziario dei sodalizi artigiani, ma dai loro capitolari è dimostrato il contrario. L'Arte degli orefici si presenta sino dal 1281 circa sotto il governo non già di un gastaldo, ma di quattro decani con autorità amministrativa; a loro spetta ricevere dagli artigiani gli oggetti di provenienza furtiva che sieno venuti in mano di questi, fare l'ispezione delle stazioni e dei lavori dei maestri, esigere otto giorni prima della decadenza dall'ufficio le rendite del sodalizio che devono essere ripar-

[1] Tali sono nel primo volume i capitolari dei pescivendoli, dei filacanape, degli speziali e dei fabbricanti di balestre. Non si può dare un giudizio su quello dei sarti circa il tempo in cui furono istituiti i sovrastanti nel loro sodalizio, perchè ne sono perdute alcune ordinanze intermedie; cf. I, pp. XXXVI e XXXVII.

tite tra la scuola e la Giustizia Vecchia, denunziare a questa gli uomini dell'Arte che non osservano il riposo festivo, nè possono essere nominati a quell' ufficio artigiani che non risiedano a Venezia almeno da vent'anni[1]. Il nome « decani » nel significato di ufficiali di un sodalizio artigiano non era speciale dell' Arte degli orefici, perchè si ritrova anche in altre, ma rette a gastaldia[2] e vi designa uno speciale ufficio elettivo di durata annua, affine nelle sue funzioni a quello del gastaldo, ma inferiore nella dignità e nel grado. Inoltre lo stesso capitolare degli orefici in due ordinanze[3] qualifica i decani per

[1] Cf. I, 122, rr. 6-10; p. 124, rr. 10-13; p. 127, rr. 3-14 e 15-18; p. 128, rr. 9-10; pp. 130 e 131; p. 123, rr. 7-8.

[2] Nelle Arti dei « ternieri », dei barbieri, dei « fioleri », dei calzolai, dei panni vecchi e dei fustagnai; cf. II, 13, r. 16; p. 40, r. 3; p. 49, r. 20; p. 54, rr. 3-4; p. 55, r. 21; p. 76, r. 14; p. 148, r. 19; p. 465, r. 2; p. 466, r. 3; p. 469, rr. 1, 3 e 10; p. 470, rr. 1, 4 e 17; p. 536, rr. 11-12; p. 547, r. 2; p. 560, r. 12; p. 570, nota al r. 5 &c.

[3] Cf. I, 133, r. 1; p. 134, r. 25. Più tardi l'Arte degli orefici fu retta da un gastaldo e dai suoi compagni o ufficiali; cf. il documento del 20 dicembre 1277 ricordato a c. 178 A del cod. Marciano It. VII, 1572, già Rossi 85, e l'altro del 31 ottobre 1620 del medesimo manoscritto. Il codice contiene numerosi spogli di documenti, per solito recenti, circa le Arti veneziane. Un ricordo anteriore del gastaldato degli orefici si ritrova in un documento dell' 8 settembre 1351 che si legge a c. 87 A del registro XIII delle *Grazie*. La frase del medesimo « ut exponunt gastaldio et universitas aurificum artis « annullorum » non deve essere intesa alla lettera, cioè che l'arte degli anelli avesse uno speciale gastaldo, ma invece si deve ritenere che l'arte degli orefici fosse denominata in quel modo dal più notevole dei suoi lavori. Difatti il SABELLICO nel *De Venetae urbis situ* (ed. cit. senza numerazione di pagine) così descrive la « ruga » degli orefici a Rialto: « a trivii fronte « annularius vicus dextra levaque annulariae officinae; inde... « vicus argentarius nihil eo de quo diximus infrequentior, sed iccirco illum « neque aurificinum neque argentarium libuit vicum appellare, quoniam « etsi monilia, torques, segmenta atque alia pleraque aurea « et argentea opera in eo conficiuntur, praecipua tamen opera « in annulis consumitur ».

« suprastantes aurificum » e così ci aggiunge una nuova prova per poter affermare che nel linguaggio di questi capitolari la voce « suprastantes » designava in via generica i capi dei sodalizi artigiani qualunque fosse il loro titolo speciale, e però finchè non saranno ritrovate altre testimonianze [1] più precise mancherà il modo di ac-

[1] In questa collezione il testo dei capitolari delle Arti veneziane rette da « suprastantes », talvolta a quella voce dà un significato preciso, ma che varia da documento a documento. Difatti in alcuni capitolari essa designa i capi dell'Arte come ufficiali di pari grado tra loro ma inferiori in dignità al gastaldo, e però i sodalizi corrispondenti non erano retti in quei tempi a gastaldia. Di tal genere sono i capitolari dell'Arte delle faldelle e di quella dei fabbricanti di remi. Il capitolare dell'Arte delle faldelle, redatto per la prima volta tra il settembre 1279 ed il settembre 1280 (cap. VIII, c. 205 A del registro), rappresenta quel sodalizio sotto la direzione di tre sovrastanti; il capitolare della medesima dell' 8 settembre 1289 che si conserva in una copia ufficiale del secolo decimosesto al museo Civico di Venezia (*Matricola* n. 53, già cod. Cicogna n. 948; cf. c. 15 B) contiene in data 15 aprile 1325 un'istanza dell'Arte alla Giustizia Vecchia « che da mo in avanti lo primo « che ven aleto si debia esser gastaldo e poi si debia alezer dui sovrastanti « per compagnoni », che fu di certo accolta, perchè in un'ordinanza dei giustizieri vecchi in data 11 luglio 1339 (c. 18 A) sono ricordati i capi del sodalizio colla frase « gastaldio et suprastantes dicte artis » e però per quell'Arte l'istituzione della gastaldia deve essere avvenuta tra il 1325 ed il 1339. Il capitolare dei fabbricanti di remi del 15 settembre 1307 (cap. I, c. 219 A del registro) attesta che quell'Arte era retta in origine da tre sovrastanti; una redazione più recente che si conserva in un registro ufficiale del principio del secolo decimoquinto al museo Civico di Venezia (*Matricola* n. 37, già cod. Cicogna 2812; cf. c. 14 A) contiene un'ordinanza della Giustizia Vecchia in data 2 ottobre 1349 per la quale i tre giustizieri Michiel Boldù, Marco Zeno e Andrea Marcello stabilivano che « cusì como se feva « tre sovrastanti ogni ano da san Michiele, cusì debia esser fato da mo « avanti uno gastoldo. ancora, ch'el debia esser facto do sovrastanti i quali « sia tegnudi de esser insieme cum el dito gastoldo » per l'ispezione dei lavori con facoltà di punire sino a tre lire di piccoli, e però per quel sodalizio il gastaldato fu istituito nel 1349. Forse in questa serie possono essere compresi anche il capitolare dei fabbricanti di campane e caldaie del 26 novembre 1282 e quello degli speziali probabilmente del 1258. Il primo (c. 195 B del registro, cap. I) attesta che sino dalle origini l'Arte fu retta da due so-

certare nella maggior parte dei sodalizi dove gli ufficiali erano contrassegnati soltanto con quel titolo vago, se in origine sussistesse il gastaldato o soltanto qualche

vrastanti; ma il capitolare dei calderai del 1446 che si conserva alla Marciana nel cod. It. VII, 2098, ricorda come capi del sodalizio in quel tempo (c. 2 B, cap. IIII) « uno gastaldo, uno scrivan, do sovrastanti ». Il capitolare degli speziali (I, 164, r. 8) sino dal 25 agosto 1309 fa menzione di sovrastanti e pure dagli *Ordini et capitoli del collegio degli speziali della inclita città di Venetia* (Venezia, tip. Mutuo soccorso compositori, 1891), pubblicati secondo il manoscritto originale posseduto dal cav. Girolamo Dian farmacista a Venezia, risulta (cf. p. 6) che anche il 5 marzo 1563 la « spicieria medi« cinale » era retta da tre « soprastanti delle spicierie ». Da molto tempo l'Arte degli speziali s'era divisa in due: nella « spicieria medicinale » che si costituì sotto il patronato del Salvatore e continuò ad essere retta da tre sovrastanti e nella « spicieria da grosso », formata da quanti vendevano spezie e confezioni e costituita sotto il patronato di san Gottardo. La seconda era retta da un gastaldo e compagni, e di questo suo governo fa menzione una parte dei Dieci del 9 settembre 1394 edita dal CORNER nelle *Ecclesiae Venetae* (XVII, 220).

Al contrario in altri di quei capitolari la voce « suprastantes » designa nei tre capi dell'Arte ufficiali, ciascuno con titolo e dignità di gastaldo. A questo gruppo appartengono il capitolare dei cristallai e quello dei fabbricanti di pettini e fanali. Già nella sua redazione antica del novembre 1284 il primo rappresenta il sodalizio sotto il governo di tre sovrastanti e in un'addizione dell'agosto 1285 circa (c. 208 B del registro) dà « suprastans » e « gastaldio » come termini equivalenti, ma nella sua redazione più recente che pur mantiene la data dell'antica e si conserva al museo Civico di Venezia (*Matricola* n. 99, già cod. Cicogna 2820), non solo denomina i capi dell'Arte ora « gastoldi dell'Arte » (p. 34, cap. LIIII in data 16 giugno 1342) ora « li sovrastanti » (p. 28, cap. LXII in data 3 settembre 1344) ed ora soltanto apparentemente distingue gli uni dagli altri colla frase « ai gastoldi e alli « sovrastanti dell'Arte » (p. 31, cap. LXVII in data 19 ottobre 1351) che forse può essere una trascrizione errata di « ai gastoldi o alli sovrastanti dell'Arte », ma anche designa in un passo (p. 37, cap. LXXVIII in data 22 novembre 1358) uno di essi colla frase « algun gastoldo della ditta Arte » come collega « delli « altri gastoldi » della medesima; per altro dal 13 aprile 1486 (p. 43, cap. LXXXVIIII) il sodalizio appare costituito sotto la direzione di tre capi ma diversi nella dignità, perchè si ordina che « ogni quarta domenega de « quaresima se diebba far el gastaldo con dui compagni, scrivan e nonzolo ». Probabilmente il titolo di gastaldo dato in quest'Arte a ciascuno dei tre

ufficio minore. Del resto la questione se può dar materia a fissare le relazioni diverse tra le varie Arti e lo Stato, non ha grande importanza nella vita interna del

sovrastanti derivava dal fatto che essa si divideva in due membri comprendendo sino dall' origine gli artigiani « de arte grossa » e quelli « de arte mi-« nuta » o « subtile »; cf. c. 207 B del registro, cap. III del novembre 1284. Il capitolare dei fabbricanti di pettini e fanali nella sua redazione antica del novembre 1297 rappresenta l'Arte sotto il regime di sovrastanti sino dalle sue origini ma li identifica coi gastaldi (cf. p. e. la frase del cap. I a c. 212 A del registro: « sine verbo et licentia superstantis sive gastaldionis « qui erit per tempora »); nella redazione del 10 gennaio 1438, 1437 m. v., che si conserva al museo Civico di Venezia (*Matricola* n. 96, già cod. Cicogna 2998) l'Arte appare retta anche nel 29 aprile 1433 da tre gastaldi (cod. cit. c. 12 A, cap. XLVI; cf. la frase: « comparse el gastaldo di « feraleri, de peteneri de corno e de legno li qual soleva esser tre gastoldi ») finchè vengono sostituiti da un gastaldo e due decani (cod. cit. c. 23 A, cap. LXIX, dove la Giustizia Vecchia stabilì che « cossì como se soleva far « tre gastaldi così se ne faça uno solo insembre con do degani ») e difatti il proemio in data 10 gennaio 1438, 1437 m. v., ricorda come unici capi del sodalizio « el prudente homo ser Domenego Bianco petener, gastaldo de « le dite arte con i suo compagni » (cod. cit. c. 1 B). È probabile che anche quando questi due sodalizi erano retti dai tre gastaldi, uno dei tre avesse una preminenza sugli altri due e fosse il vero « gastaldio artis » a cui accenna l'addizione dell' agosto 1285 circa del capitolare dei cristallai e fosse per conseguenza il capo principale del sodalizio.

Ma in altri di quei capitolari la voce « suprastantes » qualifica come titolo generico i capi del sodalizio comprendendo nel loro numero tanto il gastaldo quanto gli altri magistrati minori. Di tal genere sono i capitolari dei pescivendoli e dei lapicidi. Il primo nella sua redazione più antica (cf. I, 65-72) ricorda sette sovrastanti a capo del sodalizio; in una redazione posteriore, e precisamente del 5 ottobre 1477, che si conserva al museo Civico di Venezia (*Matricola* n. 97, già cod. Cicogna 2791 bis), un'ordinanza posteriore al 3 agosto 1344 (cod. cit. c. 4 B, cap. XXXIII) pone una distinzione tra questi capi e ad uno riferisce il titolo di gastaldo, ma poichè del gastaldato fa menzione solo per incidenza e non come di una istituzione nuova (« ancora, che da mo in avanti el se debia eleçer .I. scrivan per la « dicta arte e scuola in pien capitolo cusì e per lo muodo che se « aleçe lo gastaldo e li altri offitiali quando se fa le « election »), così è da ritenere che sino da quando questo capitolare ha ricordato i capi dell'Arte col titolo di sette soprastanti, ha accolto la voce

consorzio, perchè questi soprastanti, fossero o no gastaldi, esercitavano entro determinati limiti il potere amministrativo e giudiziario nei negozi di pertinenza dell'Arte,

in significazione generica ed ha compreso nel numero dei sette anche il gastaldo. Il capitolare dei lapicidi nella sua redazione più antica che è del 15 settembre 1307, rappresenta il sodalizio sino dalle origini sotto il governo di tre sovrastanti (cf. cap. I a c. 222 A del reg. cit.); una redazione più recente che comincia colla medesima data e si conserva al museo Civico di Venezia (*Matricola* n. 150) ricorda in data 5 ottobre 1329 (cod. cit. c. 15 A, cap. VIII) come capi del sodalizio « tre soprastanti » annui, ed aggiunge che « non possano esser de li diti soprastanti se non un paron de corte, e li altri « doi soprastanti debino esser lavoradori », ma in data del 1363 (cod. cit. c. 12 A, cap. I) qualifica questi capi col titolo di « gastaldo e li altri officiali « de la dita arte de taiapiera » ; così pure mentre un'ordinanza del 1° aprile 1403 (cod. cit. c. 17 B, cap. XVI) designa i tre capi « i soprastanti de l' arte », un' altra testimonianza del 31 luglio 1516 (cod. cit. cap. LXII, c. 39 B) rappresenta l'Arte sotto il regime di un gastaldo e due compagni.

In questo gruppo possono esser compresi anche i capitolari dei cerchiai, dei cappellai, dei fabbricanti di berrette e dei « galederi », perchè, come altrove ho notato (cf. pp. XXXII, nota 4 e XXXIII, nota 1), contengono l'ordinanza dell'agosto 1285 circa o quella del settembre 1286 che fanno menzione del gastaldato come di istituzione del sodalizio, testimonianze preziose, perchè per i capitolari dei cerchiai e dei « galederi » non sono tuttora note altre testimonianze necessarie all'illustrazione del loro testo, ed i capitolari dei cappellai e dei fabbricanti di berrette hanno appena qualche riscontro in alcuni capitoli delle addizioni al capitolare dei merciai del 1470 che si conserva all'Archivio di Stato di Venezia (*Arti*, busta 312, cc. 31 B, 32 A, 58 A, 73 A-B, 75 A, 81 B, 82 A del capitolare), ma questi capitoli non sono anteriori al maggio 1475 e per di più rappresentano un ordinamento molto diverso da quello dei due capitolari del 25 febbraio 1280, 1279 m. v., e del 3 giugno 1281. Soltanto per l'Arte dei cappellai si conserva in copia all'Archivio di Stato di Venezia (*Arti*, busta 60, documenti allegati) una p a r t e del sodalizio in data 14 novembre 1677 che la rappresenta sotto il governo di un gastaldo e dei suoi compagni, e per l'Arte dei fabbricanti di berrette una nota di conti del 1715 (Arch. di Stato di Venezia, *Arti*, busta 9) fa menzione del suo gastaldo.

Per gli altri capitolari di questa collezione che appartengono a sodalizi retti in origine da tre sovrastanti, mancano le testimonianze per poter affermare con sicurezza che in quella istituzione fosse compreso il gastaldato. Per alcuni, e precisamente per quelli dei fabbricanti di balestre, dei fabbricanti di fusi e degli « scutelarii de petra », non sono ancora note le testimo-

e la differenza nel numero degli ufficiali preposti al sodalizio di per se stessa è soltanto un indizio della diversa importanza economica, numerica e sociale della corrispondente associazione.

La parte originaria dei capitolari del primo volume talvolta non ha avuto addizioni negli anni successivi, ma per lo più vi sono stati apposti nuovi capitoli, specialmente dopo la registrazione ufficiale del 1278. Le

nianze necessarie alla illustrazione del testo antico circa questa materia. I capitolari dei sarti, dei filacanape, dei tornitori, dell'Arte della pece e dei tintori, in ordine a questa questione, possono essere confrontati soltanto con altre testimonianze cronologicamente molto lontane che rappresentano le Arti corrispondenti sotto il regime della gastaldia, ma appunto perchè troppo recenti non possono di per sè stesse documentare se non la tendenza generale delle Arti veneziane verso quella forma di governo. Difatti l'Arte dei sarti che nell'aprile 1300 (cf. I, 17) era retta da sovrastanti, secondo una testimonianza del 16 aprile 1466 e un' altra del gennaio 1481, 1480 m. v., è governata da un gastaldo e dai suoi compagni (Arch. di Stato di Venezia, *Arti*, busta 501, cc. 15 A e 2 A di un fascicolo membranaceo che contiene una serie di parti e capitoli dell'Arte dal secolo XV al 1683). L'Arte dei filacanape che tra il 1281 e il 1292 (cf. I, 109-111) appare per la prima volta sotto la direzione di tre sovrastanti, in un documento del 22 settembre 1531 che ho ritrovato nella busta 308 del riparto *Arti* all'Archivio di Stato di Venezia, è rappresentata sotto un gastaldo e compagni, « gastaldio « et socii scollę filacaniporum »; purtroppo sono state infruttuose le mie ricerche nell'antico archivio del monastero di S. Chiara (Arch. di Stato di Venezia) per ritrovarvi gli stromenti dei contratti seguiti tra le monache e quel sodalizio, che avrebbero potuto diffondere qualche lume sui titoli e sulla dignità dei suoi capi. L'Arte dei tornitori nel suo antico capitolare del 15 settembre 1300 (cap. VIII, c. 215 B del registro cit.) appare sino dalle origini sotto il governo di tre sovrastanti; soltanto in una testimonianza del 20 gennaio 1602, 1601 m. v., che rimanda ad un' altra del gennaio 1546, 1545 m. v. (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 38, già cod. Cicogna 2817, c. 38 B), è rappresentata per la prima volta, a mia notizia, e per incidenza, sotto il regime di un gastaldo. L'Arte della pece nel suo antico capitolare del 12 agosto 1301 mostra di aver avuto sino dall'origine per capi tre sovrastanti (cf. cap. I, c. 225 A del registro cit.); in una testimonianza del 26 giugno 1689 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 190, c. 38 B) è rappresentata

addizioni contengono quasi sempre ordinanze della Giustizia Vecchia, e nei capitolari delle sette arti dei sarti, dei giubbettieri, dei pescivendoli, dei filacanape, degli orefici, degli speziali e dei fabbricanti di balestre rappresentano nel loro tempo il mestiere corrispondente come già costituito in associazione sotto ufficiali propri. Per gli altri mestieri quei capitolari non dànno materia che possa far fede di questo ordinamento [1]; anzi quando

sotto un gastaldo. L'Arte dei tintori nel suo capitolare del 3 maggio 1305 (c. 226 B del registro cit.) appare costituita sotto tre sovrastanti, due dei quali erano scelti tra i tintori d'indaco ed uno tra quelli di guado, ma in un'iscrizione del 31 maggio 1623 (edita dal CICOGNA, *Iscrizioni veneziane*, I, 58, n. 71) della chiesa di S. Maria dei Servi è ricordata sotto la direzione di un capo che la rappresenta: « Dominicus Variscus Bellaviti | uti rector scholae tincto- « rum | artis, nomine ipsius scholae | hoc emit sepulcrum ». Tuttavia siccome nel maggior numero degli altri sodalizi retti da tre soprastanti, come ho dimostrato, uno dei tre aveva il titolo di « gastaldio artis » mentre soltanto quelli dell'Arte delle faldelle e dei fabbricanti di remi rappresentano con certezza i loro antichi sovrastanti come privi del titolo e della dignità della gastaldia, così per analogia è più probabile che anche nelle otto Arti dei sarti, dei filacanape, dei fabbricanti di balestre, dei tornitori, dell'arte della pece, dei tintori, dei fabbricanti di fusi e degli « scutelarii de petra » si sia ripetuto il fatto generale, cioè che sino dalle origini uno dei tre sovrastanti avesse il titolo e la dignità di gastaldo.

[1] Quanto ai fornaciai il SAGREDO (*Sulle consorterie delle arti edificative in Venezia*, Venezia, Naratovich, 1856, pp. 72-73) afferma che i padroni delle fornaci ed i lavoratori di mattoni esercitavano l'arte loro senza vincoli reciproci e senza privilegi e che non avevano nè corpo d'Arte, nè statuto. Il giudizio non è esatto: l'unica forma di legislazione statutaria delle Arti a Venezia era il capitolare, e un capitolare fu imposto dalla Giustizia ai fornaciai sino dal novembre 1229, mentre altri mestieri non ancora avevano questo vincolo verso lo Stato. Piuttosto si può affermare che il capitolare dei fornaciai fu redatto come formula di giuramento individuale e al pari delle altre che ho pubblicato nel primo volume, non conteneva alcun accenno a corporazione; quanto poi alle addizioni che discendono sino al 5 aprile 1326, è degno di nota che mai ricordano la costituzione o persistenza di un sodalizio. L'esercizio del mestiere era subordinato al giuramento del capitolare, e quest'obbligo, comune tanto ai maestri quanto ai lavoranti da loro salariati,

il numero degli artigiani era assai ristretto come ad esempio nell'arte dei fabbricanti di pesi e misure da libbre e once [1], è evidente che la formazione di un sodalizio era mancata. Nelle addizioni di quei sette capitolari i più antichi ricordi dei capi risalgono verso il 1281 per i giubbettieri e per gli orefici [2], tra il 1286 e il 1288 per i pescivendoli [3], tra il 1287 e il 1292 per i filacanape [4],

era la condizione necessaria per esercitare l'arte (cf. I, 79-93). Gli altri atti del Governo circa questo mestiere (cf. I, 213-233) provano che i padroni di fornaci erano talvolta del ceto dei nobili, e appunto quei documenti in tale qualità ricordano un Michiel, un Babilonio e un Grimani, sempre coll'epiteto « nobilis vir » il quale esclude qualsiasi dubbio di omonimia con popolani; e questi nobili non avevano soltanto la proprietà delle fornaci, ma anche ne esercitavano l'industria per proprio conto mediante lavoratori da loro salariati e ne vendevano i prodotti. Questa intromissione dei nobili nell'industria forse fu la causa per cui una vera corporazione non si è formata in quest'arte. Quanto ai vincoli tra padroni e lavoranti il capitolare non ne fa menzione, ma è probabile che tali rapporti sieno stati regolati secondo la consuetudine comune alle altre industrie della quale i capitolari del secondo volume dànno più volte notizia. Adunque il mestiere dei fornaciai differisce dalla maggior parte delle Arti corrispondenti ai capitolari di questa collezione, perchè non ha nè amministrazione propria nè scuola, e soltanto è regolato da capitolari che rappresentano un vincolo individuale verso lo Stato.

[1] Cf. I, 183 e 184 e specialmente i rr. 3-4 della p. 184, donde risulta che quegli artigiani nel novembre 1278 erano due. Ciò prova che la consuetudine d'obbligare gli artigiani di un medesimo mestiere al giuramento del capitolare era indipendente dal loro numero. Piuttosto essa era legata all'importanza che il mestiere aveva nell'economia pubblica, perchè per alcuni mestieri quell'obbligo venne fissato più tardi, p. e. in quello dei tintori che non ebbero alcun capitolare innanzi al maggio 1243; cf. I, 139.

[2] Cf. I, 26 sg. e 122 sg.; forse nell'Arte degli orefici i quattro decani erano prima i quattro ufficiali eletti per fare la stima, due dell'oro e due dell'argento, ricordati per la prima volta in ordinanze del maggio 1262; cf. I, 121 e 122; forse anche l'ufficio degli estimatori e quello della decania erano distinti e indipendenti l'uno dall'altro, perchè tra i preposti delle confraternite il titolo di decano è antico.

[3] Cf. I, 65-72.

[4] Cf. I, 109 sg.; forse nell'Arte dei filacanape i tre soprastanti erano nel 1278 i tre stimatori che convocavano quattro volte l'anno i filacanape

al 1309 per gli speziali [1] e al 1305 per i fabbricanti di balestre [2]. Ma i richiami non sempre provano che la magistratura sia stata istituita in quell'anno, prima di tutto perchè talvolta vi accennano solo per incidenza, in secondo luogo perchè anche quando ne trattano di proposito ed espongono la procedura della elezione e la competenza amministrativa e giudiziaria, la testimonianza non esclude che l'istituzione preesistesse in altra forma, oppure anche nella stessa forma come consuetudine privata e che in questo caso allora per la prima volta si sia presentata l'opportunità di fissarla in una disposizione scritta. Circa le Arti dei giubbettieri, degli orefici, dei pescivendoli, e dei sarti Martin da Canale nella sua cronaca [3] descrivendo, forse come testimonio oculare, l'omaggio fatto dagli artigiani di Venezia al doge Lorenzo Tiepolo e alla dogaressa nel luglio 1268

per la lettura del capitolare; cf. I, 105. La convocazione apparentemente si discostava dalla consuetudine che nelle altre Arti la fissava a due volte l'anno; non bisogna dimenticare che l'Arte dei filacanape si componeva di due membri tra loro distinti: quello degli artigiani d'opera grossa e quello degli artigiani d'opera sottile, e però ciascuno dei due membri era convocato due volte.

[1] Il capitolare degli speziali solo in un'ordinanza del 25 agosto 1309 e in un'altra del 5 agosto 1322 (cf. I, 164, r. 8; p. 166, rr. 14-15), e in tutte e due per incidenza, fa menzione dei sovrastanti dell'Arte, ma mai ne determina l'origine e la competenza. La parte originaria del capitolare ricorda (cf. I, 160-161) anche gli « examinatores » eletti dalla Giustizia tra gli speziali per invigilare sulla retta composizione dei farmachi, cioè con competenza simile a quella dei sovrastanti nelle loro ispezioni delle botteghe. A giudicare dal capitolare gli « examinatores » precedettero i sovrastanti nella vigilanza del mestiere, non ancora costituito in corpo d'Arte nel tempo della loro creazione. Ma i soprastanti non si sostituirono ad essi nè li abolirono; difatti il capitolo XVIIII in data 25 agosto 1309 ricorda i « suprastantes » ed il XXII del 25 agosto 1321 gli « examinatores »; cf. I, 164 e 166.

[2] Cf. I, 176 sg.

[3] *Archivio storico italiano*, I serie, 1845, VIII, 610, 614, 620 e 626.

dopo l'elezione, rappresenta quei quattro mestieri già costituiti in un sodalizio; anche in quell' anno i venditori di pesci e di uccelli da riviera formavano un unico gruppo, come pure in un solo gruppo erano raccolti i lavoranti di giubbe e coltre, e il primo accoppiamento forse derivò dall'esercizio cumulativo e promiscuo dei due mestieri praticato dal medesimo artigiano, già documentato anche dal capitolare corrispondente che prendeva il nome dal mestiere più importante [1]; gli uomini delle quattro arti fecero la loro comparsa in quella solennità attorno al loro gonfalone, la quale insegna, speciale per ciascun mestiere, non altro poteva significare se non la scuola corrispondente [2], tanto più che, come

[1] Al contrario i maestri dell'arte delle giubbe e quelli dell'arte delle coltre formavano due membri separati del medesimo sodalizio; difatti un' ordinanza della Giustizia Vecchia del settembre 1286 (cap. XXXVIIII del capitolare dei giubbettieri, I, 49) stabiliva che nelle fiere i banchi dei primi fossero separati da quelli dei secondi. Anche questo capitolare trasse il suo nome da quello del mestiere più importante.

[2] La consuetudine delle Arti d' intervenire alle solennità pubbliche col loro gonfalone, è documentata anche da testimonianze più recenti, ad esempio dalla parte del Maggior Consiglio in data 31 dicembre 1385 che si legge a c. 9 B del *Liber Leona* e che fu presa per metter fine alle liti tra l'Arte dei giubbettieri e quella dei sarti. In essa si ricorda l'usanza « quod in vigilia « sancti Marci in vesperis omnes scripti in matricula zupariorum debeant ire « ad vesperos sancti Marci cum cereis, banderiis et aliis consuetis, et in « die festi sancti Marci omnes sartores et omnes scripti in eorum matricula « debeant ire ad missam cum cereis, banderiis et aliis solemnitatibus ». Quel plurale « banderiis » si spiega perchè oltre al gonfalone del sodalizio v'erano bandiere minori usate nelle processioni solenni. Difatti in un' aggiunta del 1445 al capitolare dei bottai del 3 maggio 1412 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 41, già codice Cicogna 2801, a c. 39 A) tra gli oggetti posseduti dal sodalizio è ricordato « un pennon d'oro con do bandaruole da « trombecti d'oro et bandieri grande de çendado et 2 bandaruole da pifari de « çendao ». Un altro esempio l' ho ritrovato nel capitolo LXXXII del capitolare dei falegnami del 1335 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 152 a c. 28 B), capitolo ratificato dal collegio dei Provveditori di Comun e dei

già ho indicato, della scuola degli orefici sino dal 1213 si hanno ricordi sicuri.

La formazione della scuola artigiana [1] in Venezia precorre di qualche tempo i più antichi ricordi delle

Giustizieri vecchi il 17 settembre 1433, dove si legge il passo seguente: « cum« ciosiachè intro la nostra scola havemo uno penon e do bandiere de cendado « cum la insegna del mestier ». Nell' inventario del 1667 dell'Arte dei merciai (Arch. di Stato di Venezia, *Arti*, busta 312, *Raccolta sive Restretto general* a cura di VITALE MAZZONI, c. 40 B) sono ricordati: « bandiere di tafetà rosse « e bianche vechie numero 9; doi bandiere di tafetà bianche vechie; un pe« nello vechio per li morti; un penello grande guarnito con franze d'oro, de « man del Palma pitor, coperto con sua tella rossa ».

La consuetudine del gonfalone come insegna del sodalizio era comune, pure in quei tempi, anche alle confraternite di devozione. Ne ho raccolto due testimonianze preziose per la loro antichità e anche perchè dànno la descrizione dell'insegna. Una si legge nel capitolo III dello statuto di S. Maria della Val Verde (registro cit. all'Arch. di Stato di Venezia) del 1261, dove si stabilisce: « item, habeatur confalonum in quo sint tres ymagines, scilicet « gloriose virginis Marie in medio cum filio suo in brachio et beati Marci in « uno latere et beati Francisci ex altero et signum misericordie ». L'altra si legge nello statuto di S. Maria della Carità (registro cit. all'Arch. di Stato di Venezia) in un' addizione posteriore al dicembre 1260 e anteriore all'agosto 1314, nella quale viene vietato di dare a prestito il « vexillum album de « cendato in quo sculpita est ymago virginis Marie sedentis in cathedra cum « filio in brachio, laboratum ad aurum cum pictura ». Questo vessillo bianco fu sostituito da uno vermiglio collo stesso disegno nel 1346 circa, come risulta dal capitolo XLI dello statuto che si legge nel registro 233 bis della scuola di S. Maria della Carità all'Arch. di Stato di Venezia.

[1] Queste vedute che esprimo sulle origini delle scuole artigiane a Venezia non corrispondono a quanto esposi per incidenza molti anni fa, e precisamente nel 1890-1892 nelle due mie dissertazioni *L'Ufficio della Giustizia Vecchia a Venezia* &c. (p. 6) e *Studi e ricerche per l'edizione dei capitolari antichissimi delle Arti Veneziane* (*Bullettino dell' Istituto Storico Italiano*, n. 13, pp. 7-10) e nella nota 3 a p. 175 delle *Cronache veneziane antichissime.* Ma allora le cognizioni che generalmente avevano vigore circa le origini dei corpi d'Arte in Italia erano molto diverse da quelle che prevalgono ora, e appunto ad esse mi sono riferito. Oggi gli studi sulle origini delle Arti medievali hanno portato a conseguenze molto diverse, e queste conseguenze ho tenuto presenti nella esposizione sommaria della vita economica e civile dell' artigiano a Ve-

disposizioni legislative circa il suo ordinamento e di per se stessa attesta l'ultima vicenda dell'evoluzione che ivi ha condotto il ceto artigiano all'atto più importante della sua libertà economica e giuridica lungo i secoli dell'età medievale. Le fonti per i secoli anteriori al decimoterzo sono oltremodo scarse e frammentarie intorno alle condizioni degli artigiani e dei piccoli mercanti in Ve-

nezia dal secolo IX al XIII. Tra i molti studi ricordo con lode l'opera di ARRIGO SOLMI, *Le associazioni in Italia avanti le origini del comune*, Modena, 1898, la quale diede occasione ad un pregevolissimo articolo di NINO TAMASSIA, *Le associazioni in Italia nel periodo precomunale* nell'*Archivio giuridico « Filippo Serafini »*, 1898, N. S. II, 112-141, ad un altro di C. CALISSE, *Le associazioni in Italia avanti le origini del comune* nella *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, 1898, XVIII, 505-521 e ad una replica del SOLMI, *Per la storia delle associazioni nell'alto medio evo* nell'*Archivio giuridico* cit. 1899, N. S. III, 143-153; e quelle di RODOLFO EBERSTADT, *Magisterium und Fraternitas. Eine verwaltungsgeschichtliche Darstellung der Entstehung des Zunftwesens*, 1897, Leipzig (vol. XV, Heft 2 delle *Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen* herausg. von Gustav Schmoller) e *Die Ursprung des Zunftwesens und die älteren Handwerkerverbände des Mittelalters*, Leipzig, 1900, dove la ricerca è fatta a proposito dei corpi d'Arte della Francia e della Germania, e quella di ENRICO BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo* (nell'*Ateneo Veneto*, 1899, I, 145-157). Ma sopra tutte a mio giudizio emerge la recente opera di F. KEUTGEN, *Aemter und Zünfte. Zur Entstehung des Zunftwesens*, Jena, Firscher, 1903, la quale con vedute in parte nuove e con molta dottrina storica illustra le origini delle Arti in Germania. Di questa opera geniale e suggestiva del professore dell' Università di Jena sono state pubblicate molte recensioni; ricordo quella di H. v. LOESCH nella *Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst*, 1904, XXIII, 72-79; quella di SIEGFRIED RIETSCHEL nella *Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte*, 1904, II, 329-332; quella di G. v. BELOW nella *Historische Vierteljahrschrift*, 1904, VII, 547-549; quella di PAUL SANDER col titolo *Zur Verständigung über das mittelalterische Zunftproblem* nello *Jahrbuch für Gesetzgebung Verwaltung und Volkswirtschafft im Deutschen Reich*, 1904, XXVIII, 1495-1510; e quella di MARY BATESON nella *English Historical Review*, 1904, pp. 762-765; la prima e la penultima sono veramente degne di nota. Ciò nondimeno la questione importantissima e complessa dell'origine delle Arti non ancora è stata risoluta in via definitiva dalla critica storica. Considerazioni pregevoli sulle

nezia, nè è da farne meraviglia, perchè riflettono gl'interessi delle classi colte e potenti, e però degli artigiani fanno menzione assai di rado e solo in quanto essi furono in attinenza con uomini degli altri ordini sociali.

Nel secolo nono per la vita semplice e anche perchè la popolazione fu meno numerosa che poi [1], scarso doveva essere il consumo delle derrate alimentari, scarsa

forme delle Arti primitive in Pisa si leggono nell'opera di G. Volpe, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa (Città e Contado; Consoli e Podestà). Secoli XII-XIII* negli *Annali della R. Scuola Normale superiore di Pisa. Filosofia e Filologia*, 1902, XV, 243-248.

Circa la legge del doge Pietro Polani del febbraio 1143, 1142 m. v., sulla « processio scolarum » ho già dimostrato che non vi si tratta di una processione di scuole artigiane o devote, come tutti ritenevano, ma di una processione di barche, « scaulae ». Cf. Monticolo, *La costituzione del doge Pietro Polani circa la processio scolarum* nei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei* cit. IX, 91-133.

[1] L'aumento della popolazione a Venezia dal secolo IX al XII è dimostrato non da dati positivi che sono scarsi, ma da dati indiziari, principalmente dall'espansione della potenza politica ed economica della città. Del resto circa la popolazione di Venezia cf. Cecchetti, *La vita dei Veneziani nel 1200*, I, *La città e la laguna* (*Archivio Veneto*, 1885, XXIX, 24-30). Uno dei pochi dati positivi è la concessione di terre nell'isola di Poveglia e a Fine, fatta da Orso I Particiaco ai servi del suo predecessore; cf. A. Dandolo, *Cronaca* (*Rer. It. Script.* XII, 181 e 182); un'altra notizia è data dal cronista Giovanni Diacono (ed. cit. pp. 126-127) il quale ricorda che quel doge concesse ad alcuni di interrare le paludi all'oriente di Rialto e di fissarvi la loro residenza e così sorse la nuova sede di abitazioni che si chiamò Dorsoduro e più tardi divenne uno dei sestieri di Venezia. Sull'economia pubblica nei primi secoli dello Stato veneziano e specialmente sulle condizioni del commercio si può consultare con profitto l'articolo di L. M. Hartmann, *Die wirthschaftlichen Anfänge Venedigs* nella *Vierteljahrschrift für Social- und Wirthschaftsgeschichte*, 1904, pp. 434-442. Per le relazioni politiche del ducato veneziano cogli imperatori in quanto erano re d'Italia, dal 983 al 1024, relazioni che si rannodano indirettamente alla storia del commercio di Venezia in quei luoghi, cf. anche il recente lavoro di B. Schmeidler, *Venedig und das deutsche Reich von 983-1024* nelle *Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung*, 1904, pp. 545-575.

nella quantità e qualità la richiesta dei prodotti manifatturieri; per conseguenza i mestieri dovevano essere formati da pochi esercenti, tranne quelle arti che per le condizioni speciali della città e dello Stato corrispondevano a urgenti necessità della vita economica e politica. Tali saranno state le arti edilizie e delle costruzioni navali non dovendo essere piccola la richiesta dei privati e dello Stato per i bisogni del commercio marittimo e fluviale dei Veneziani, per la tutela dei pubblici interessi economici e politici e per le nuove costruzioni sorte a Rialto [1] dopochè vi avvennero le grandi immigrazioni della nobiltà, specialmente eracleese e iesolana, e l'isola salì alla dignità di capitale e dominatrice. A giudicare dalle testimonianze posteriori quegli artigiani saranno stati obbligati a servigi e prestazioni verso

[1] Circa le nuove costruzioni edilizie a Rialto i ricordi più antichi risalgono al *Chronicon Altinate* della metà del secolo decimo, ma in questa parte la sua narrazione fu condotta colla scorta di testimonianze più antiche; cf. ed. cit. pp. 26-34. I tre passi più importanti sono: quello dove sono ricordate le molte chiese costruite a Rialto nel principio del secolo nono dagli emigrati di Eraclea e di Iesolo (cf. pp. 26-28) e due che espongono il medesimo fatto in forma sintetica e sono i seguenti: (p. 28, rr. 28-30) « toti isti antiquiores Venetici, quos de Civitate nova Eracliana et de Equillo castello « exierunt et in Rivo-alto se congregaverunt, fecerunt hec tote ecclesie pul-« chre et palacie multe »; (p. 34, rr. 36-38) « deinde vero omnes Civitatis « nove habitantes exierunt et venerunt in Rivo qui alto dicitur. ibi edifica-« verunt ecclesie multe et palacie pulcre ». Ma la maggior parte delle case e dei ponti erano costruiti in legno, anche nel secolo decimosecondo, come è attestato indirettamente dalla *Cronaca* di ANDREA DANDOLO (ed. cit. XII, 260) e come ne sono rimasti i ricordi nei documenti (cf. GALLICIOLLI, op. cit. I, 214-218, 299-304; CECCHETTI, *La vita dei Veneziani fino al secolo XIII* in *Archivio Veneto*, 1871, II, 72) anche in secoli posteriori.

Le notizie numeriche più antiche circa le flotte veneziane sono date dal cronista Giovanni il quale ricorda una flotta di « sexaginta bellicosas naves » preparata sotto il doge Pietro Tradonico poco dopo l' 840, due salandrie co-

la corte e lo Stato, e quegli obblighi molto probabilmente rappresentavano il compenso del beneficio di poter esercitare per proprio conto l'industria e corrispondevano alle necessità e all'interesse del Governo di assicurarsi l'esecuzione dei lavori che commetteva di propria iniziativa e a proprie spese.

Sotto l'aspetto della libertà economica e giuridica l'artigiano a Venezia nei primi secoli della sua storia si presenta in due condizioni diverse. Mancano testimonianze dirette dei secoli nono e decimo circa l'esistenza di artigiani al servizio ducale nel palazzo, ma non se ne può dubitare, se non altro perchè dalla prima metà del secolo undecimo ci è pervenuta una notizia precisa intorno ad una famiglia di tale condizione e dal contesto del racconto risulta che quel servizio non era

struite verso l'854, una flotta di trenta navi nell'876, un'altra di dodici nell'agosto 887, una di trentatre « gombariae » nel 948, una di sei navi nel 996; pur troppo il cronista non dà notizia del numero delle navi che sotto Pietro Orseolo II presero parte alle due spedizioni di Dalmazia e di Bari, numero che doveva essere superiore a quello di tutte le flotte anteriori, e ciò per la maggiore importanza delle due imprese (cf. *Cronache Veneziane antichissime*, ed. cit. p. 114, r. 4; p. 115, rr. 15-17; p. 122, r. 15; p. 128, rr. 24-25; p. 136, rr. 15-17; p. 153, r. 19). Notizie più importanti in tale materia, ma del secolo decimosecondo, ci sono fornite dalla *Historia ducum* (*Mon. Germ. hist. Script.* XIV, 73, r. 30; p. 76, r. 19; p. 79, rr. 11-13). Domenico Michiel per la spedizione in Terra Santa « ducentas quantocius naves inter bellicosas « et honerarias que exercitui necessaria portarent fecit parare »; Vital Michiel II fece allestire trenta galee nella spedizione contro Zara; nel 1171 per la spedizione contro Emanuele Comneno « fuerunt enim centum galee « de novo edificate et ad omnia parate in quattuor « mensium spacio. nam cum in mense madio parari cepisset exercitus, « mense septembris consumato de Venecia egressus est ». Mancano dati numerici circa la marina mercantile veneziana di quei secoli, ma se ne può congetturare il continuo aumento in ragione di quello dell'espansione commerciale e coloniale.

una consuetudine nuova[1]. Del 20 dicembre 982 si ha un documento che fa menzione dei mugnai del monastero di S. Giorgio maggiore obbligati anche alla guardia del palazzo ducale[2], onere che si spiega perchè la chiesa conceduta a quel chiostro colle acque e paludi vicine era stata sino allora parte del patrimonio della cappella di S. Marco e questa era sottoposta al giuspatronato del doge. Nelle campagne, come è attestato dal noto *Chronicon Altinate* a proposito delle terre presso la Piave[3], già nel principio del secolo nono alcuni eser-

[1] Una traccia indiretta si ritrova nella nota deposizione del fabbro ferraio Giovanni Sagornino (1026-1031) la quale si riferisce all' usanza anteriore di lavorare il ferro « in curtis pallacii » e « sub iugo gastaldioni fabri », mentre al suo tempo il mestiere era anche esercitato da artigiani liberi nelle loro officine « mansiones »; cf. *Cronache Veneziane antichissime* cit. I, 175-176.

[2] Cf. p. XXVII, nota 1.

[3] Credo opportuno riferire l' importante passo di quella cronaca che peraltro al pregio della unicità delle notizie non congiunge quello della chiarezza della lezione: « Hetolus autem appellatus est [*intendo: qui fo menzione* « *di Etolo*] quia ipse erat princeps [*intendo: il primo della serie*] de his qui mini- « sterii [*sic per* ministeriis] erant retinendis. duces autem et omnes tribunos [*sic* « *per* tribuni] concesserunt eis [*cioè agli uomini che tenevano quegli ufficii*] ut « in territorium Plavis multitudo armentum [*sic per* multitudinem armentorum] « bestiarum custodire deberent, quas ibi duces seu et Gaulus frater eius [*sic* « *per* eorum, *cioè dei dogi Obelerio e Beato*] et omnes tribunos [*sic per* tribuni] « erant habentes. nomina retinentium quomodo apelantes, hoc modo dica- « mus. ipse predictus Hetolus cum matrona uxore sua seu et filiorum suo- « rum [*sic per* filis suis] iumenta et equibus [*sic per* iumentorum et equorum] « erant vardatores; Senatores [*sic, forse per* Sellatores] sellis [*sic per* sellas] « erant retinentes; Pinctoli bracos maiores [*sic per* bracorum maiorum] erant « vardatores; Valcarii canes observabant; Vanarii vani [*sic per* vanorum] « factores et astores [*sic per* astorum] custoditores; Nanna catelli [*sic per* « catellorum] nutritores et caciatores assidue; Pascalici grex [*sic per* gregem] « porcorum mitentes in pastu; Cristoli castratores seu sanguellatores equorum « fuerunt; Gardiagas Gauros saline ducibus factores; Cereseos carros et boves « erant menatori et canes [*sic, forse per* omnes] navigabant; Venerii, Ravarii « apelantur, ravas et caulos et porros ducebantur [*sic per* ducebant] et omnes « navigabant; Bycicas becariam retinentes; Becani yrci [*sic per* yrcorum]

citavano il loro mestiere nella condizione sociale di schiavi, liberti o discendenti da liberti stando al servizio del doge e delle nobili e potenti famiglie che tenevano la dignità tribunizia o avevano avuto tra i loro maggiori un tribuno, nè è strano che ciò avvenisse, perchè nella campagna mancano gli uomini liberi che di loro iniziativa esercitino un mestiere per vivere del proprio lavoro. Ma la stessa cronaca fa pure menzione di un mercato settimanale [1] che in quel medesimo tempo si faceva per pubblico decreto ciascun sabato nella piazza

« comperatores erant seu occisores sive in foro carne vendentes; Becini, Ber« bicini ipsi fuerunt scorticatores berbicinorum; filiorum [*sic per* filii] eorum « per consuetudo [*sic per* consuetudinem] pedes de omnique bestie [*sic per* « bestia] erant tenentes. Ursi velud ursi fuerunt, domantes ad alapas et cola« phis erant [*cod.* erunt] cedentes pro quo angaridiis nolentes esse faciendos « [*cioè per quelli che non volevano prestare i servigi al doge e ai tribuni*]. et pro« pter hoc unusquisque nomina acceperunt.

« Nomina scripturorum familiares, libertini, servi, « ministerii retinnendis, isti et alii ceterorum ». Questo passo tratta di servigi che si esercitavano nelle campagne del ducato presso la Piave e non di artigiani urbani; esso mostra che quegli obblighi erano legati a una famiglia ed ereditari; cf. *Chronicon Altinate*, ed. cit. pp. 42-43. Anche nei mestieri urbani non mancano esempi di esercizi ereditari; uno è dato dalla testimonianza citata di Giovanni Sagornino.

[1] Prima che l'isola di Rialto divenisse il centro politico ed economico del ducato, il mercato dagli abitanti di essa si teneva ciascun sabato nell'isola di Olivolo presso la corte vescovile per pubblico decreto. Difatti il *Chronicon Altinate* (ed. cit. p. 14, rr. 6-14) attesta che il patriarca, i tribuni ed il popolo di Rialto quando fu istituito il vescovado di Olivolo « confirmaverunt sive « concederunt per confirmationis scriptum anatheme constritum, ut in omni « die sabbati convenirent in unum toti omnes Rivolensis populum (*sic*) ad « curte episcopium (*sic*) ut hic marchedaret sive conveniret de cuncte Venecie « populum (*sic*) ». Rialto dopo la traslazione del governo dei dogi divenne la sede principale della vendita delle derrate alimentari oltre che quella del grande commercio. Per la pescheria, le beccherie, il fondaco del grano ed il mercato dei legumi e delle frutta cf. CECCHETTI, *La vita dei Veneziani nel 1300*, I, *La città e la laguna* (*Archivio Veneto*, 1884, XXVIII, 18-20); II, *Il vitto* (*Archivio Veneto*, 1885, XXIX, 268-277; XXX, 47-50, 61-63, 66-67, 79-81). Le notizie

di Olivolo presso la corte episcopale. Può darsi che ivi fosse messo in vendita anche il sopravanzo della produzione agraria, salinaria, peschereccia e industriale

date dal medesimo autore nell'opera *Il mercato delle erbe e del pesce in Venezia*, Venezia, Naratovich, 1889, riguardano per lo più le condizioni presenti.

Il ricordo più antico a me noto del mercato di Rialto risale al maggio del 1097. Tisone e Pietro Orio di S. Giovanni confessore con atto notarile rogato in quel mese da un Domenico cherico donarono al comune « pro con-« gruo honore ... mercati et totius ... patriae Venetiae » una loro serie di stazioni nel mercato di Rialto posta tra il Canal Grande e le botteghe possedute dai Gradenigo, « unum ordinem ... de stationibus cum tota « terra de eisdem ... stationibus positum in mercato de Rivo-alto « coopertum vel discoopertum qui firmat uno suo capite in canali de Rivo-alto « unde est introitus et exitus atque iunctorium [*cioè la « fondamenta » d'approdo*] « et iaglatio [*cioè una chiavica*], alio autem suo capite firmante in ... calle, « uno suo latere firmante in stationibus Pineldae relictae Gradonici minoris « et alio suo latere firmante in stationibus quae sunt de Gradonicis ». Il documento venne pubblicato dal Romanin (*Storia documentata di Venezia*, I, 396) secondo il testo più antico a noi pervenuto, che è la trascrizione contenuta a c. 171 a del codice Trevisaneo all'Archivio di Stato di Venezia, ma l'edizione è inesatta; nel passo ho seguito la lezione del codice. Il documento anche dimostra che le stazioni di Rialto nel secolo undecimo in parte erano del comune, in parte di privati. Un' altra notizia preziosa circa il medesimo mercato è data da un atto del giugno 1164 che ci è pervenuto in due copie dei secoli xvi e xvii e che ho pubblicato nelle *Vite dei dogi* di Marin Sanudo (Città di Castello, Lapi, 1900, I, 277-281); esso attesta un prestito volontario fatto da alcuni nobili veneziani allo Stato il quale cedette a loro in compenso per undici anni le sue rendite del mercato di Rialto, cioè il fitto delle botteghe e dei banchi di vendita, le tasse sulle misure e sui pesi, e per di più gli aggravi speciali pagati dai mercanti forestieri, notizie preziose, perchè convalidano quanto sopra ho affermato circa le funzioni esercitate dallo Stato nel mercato urbano. Un altro esempio di simile prestito e cessione è dato da un documento del maggio 1187 che si conserva al n. 11 del cod. Marciano Lat. XIV, 71 nell'originale ma in forma frammentaria.

Un' altra sede di mercato era nel vasto campo di San Polo; i ricordi più antichi sinora noti risalgono ad una parte del Maggior Consiglio in data 25 settembre 1292 che si legge a c. 24 b del cit. *Liber Pilosus*; per essa fu decretato che quel mercato il quale sino allora si faceva « pluribus diebus « in ebdomada », avesse luogo una sola volta per settimana al pari di quello di San Marco e che quel giorno fosse fissato dalla Signoria a suo arbitrio. Il

del patrimonio del doge e di quello degli enti e delle ricche famiglie, ma il mercato urbano ovunque di per se stesso è indice dell'esistenza del ceto dei liberi ven-

Sansovino (op. e ed. cit. p. 182) attesta che al suo tempo il mercordì si teneva il mercato a San Polo, il sabato a San Marco. Questo mercato di San Polo è anche ricordato in un'ordinanza della Giustizia Vecchia del 20 novembre 1299 per l'Arte dei «petenarii»; cf. c. 213 B del registro, cap. xxiiii di quel capitolare.

Circa il mercato di San Marco questi capitolari dànno pregevoli notizie che ce lo rappresentano nella seconda metà del secolo decimoterzo e nella prima del decimoquarto. Già dopo la traslazione della sede ducale a Rialto, l'antico mercato del sabato ad Olivolo avrà perduta la sua originaria importanza di mercato generale veneziano, ed il mercato di San Marco sarà divenuto più florido verso la fine del secolo decimosecondo dopochè, secondo una tradizione che comincia ad apparire nelle cronache verso la fine del secolo decimoquarto ed ha elementi storici molto probabili (cf. Marin Sanudo, *Le Vite dei dogi*, ed. cit. I, 298, nota 5, e p. 299, nota 1), fu allargata l'area della piazza omonima. Parrebbe che il mercato a San Marco e a Rialto nel secolo decimoterzo si tenesse in più giorni feriali della settimana e anche nelle domeniche, perchè altrimenti non comprenderei la ragione di un'ordinanza della Giustizia Vecchia del 17 novembre 1271 (cap. li del capitolare dei calzolai, p. 149 di questo volume) dove si legge la frase «in mercatis, «in Sancto Marco et in Rivo-alto, in die sabati et aliis diebus, «quibus mercatum fit in locis predictis» e meno che mai il divieto del medesimo ufficio all'Arte dei fabbri tra il novembre 1284 ed il maggio 1285 (cap. lxxiiii, p. 354 c. s.) per la vendita di lavori in ferro nella piazza di San Marco nella domenica nè quello del settembre 1263 ai «ter-«nieri» (cap. xxxvii, p. 20 c. s.) di vendere nei loro banchi a San Marco, «in Brolio», nelle domeniche prima di terza. Ma il primo dei passi addotti anche prova che nel sabato si teneva il mercato principale in quella sede, e difatti di questo giorno soltanto fanno menzione le testimonianze di questi capitolari pel secolo decimoquarto. Così il capitolare dei calzolai a proposito delle liti tra i «patitarii» o «çocolarii» ed i «cerdones» e delle disposizioni che per impedirne la rinnovazione (capp. lxxxviiii e lxxxxiii, pp. 164 e 166 c. s.) furono prese il 3 settembre 1308 e il 25 agosto 1311, rappresenta il sabato come unico giorno del mercato a San Marco, «diebus sabbatis in «foro Sancti Marci», «in platea in die sabati». Così pure un'ordinanza della Giustizia Vecchia dell'ottobre 1338 obbligò i bottai (cap. xxxxviii del loro capitolare, p. 447 c. s.) a vendere i loro lavori nuovi e vecchi soltanto al sabato al mercato di Rialto e di San Marco. Parimenti il capitolare degli straccivendoli del 24 luglio 1430 (cap. x, p. 480 c. s.) stabilì la vendita

ditori di derrate alimentari e dei liberi venditori dei prodotti della loro industria. Il medesimo passo del *Chronicon Altinate* rappresentando l'istituzione del mercato di Olivolo come avvenuta per pubblico decreto, fa anche pensare alla sorveglianza che sarà stata esercitata su di esso dal Governo, prima di tutto per la tutela dell'ordine e del tranquillo esercizio del traffico e per impedire i contrasti eventuali tra i venditori, in secondo luogo per difendere i ragionevoli interessi di quei mercanti e in pari tempo perchè il pubblico non venisse

degli stracci a S. Marco e Rialto « el dì de sabato al mercado ». I « gale-« darii » (c. 121 B del registro, cap. XIII del capitolare del 1282) per l'acquisto della materia prima, non potevano « ire in plateam Sancti Marci nisi in die « sabati » e quando i maestri « galedarii » avevano sede nel mercato di San Marco, per un' ordinanza della Giustizia Vecchia del 23 febbraio 1307, 1306 m. v. (c. 123 A del registro, cap. XXVIII) pagavano una multa se non vi avessero tenuto il loro banco « quolibet tercio sabato ad minus » e probabilmente l'usanza sarà stata la stessa anche presso gli altri mestieri. I fabbricanti di fusi per un'ordinanza della Giustizia Vecchia del 1284 (c. 148 B del registro, cap. XVIII) dovevano ricevere il venerdì la tessera per il banco corrispondente nel mercato di San Marco, e così la vendita probabilmente avveniva nel sabato, tanto più che quella tessera doveva essere restituita la domenica susseguente ai soprastanti dell'Arte, e questa consuetudine documentata in questo solo capitolare sarà stata molto probabilmente comune agli altri mestieri che tenevano banchi in quel mercato; difatti il capitolare dei « petenarii » del novembre 1297 (capitolo XXII, c. 213 A del registro) obbligava i sovrastanti di quell'Arte a « proicere staciones « per texeras q u a t e r i n m e n s e ». Ma talvolta il sorteggio si faceva una volta sola il mese, e conseguentemente l'artigiano teneva il medesimo banco per ciascun sabato di quel periodo, come avveniva per esempio per l'Arte dei tornitori; cf c. 215 B del registro, cap. XV del loro capitolare in data 15 settembre 1300. Il provvedimento del febbraio 1307 circa i « galedarii » che sopra ho ricordato, prova l'obbligo che ai venditori incombeva d'intervenire al mercato urbano dove avevano i loro banchi.

La durata del mercato di San Marco non andava oltre il mezzodì, anche nel sec. XIII; difatti un'ordinanza della Giustizia Vecchia tra il maggio 1279 ed il 29 sett. 1283 (cap. XXXXI del capitolare dei merciai, p. 321 c. s.; cf. anche il capitolo XX del capitolare dei « petenarii » del nov. 1297 a c. 212 B del registro) stabilì che « omnes persone que habebunt staciones « in platea Sancti Marci,

defraudato negli acquisti in ordine alla quantità e natura dei prodotti, per ultimo per assicurare a se stesso una rendita derivata in parte dai fitti e dalle tasse imposte ai venditori, in parte dalle multe colle quali saranno state punite le contravvenzioni e le frodi nelle misure, nei pesi e nella cattiva qualità delle merci. Una traccia di questa azione del Governo sul mercato si ha nella legge annonaria di Sebastiano Ziani del novembre 1173 [1] la quale fa menzione di un «vicedo-

«debeant exire de foro Sancti Marci cum suis stacionibus usque ad horam «none, et non audeat [*sic per* audeant] stare ultra illam horam». I banchi, «staciones», non potevano essere più lunghi di otto piedi, e ciò è attestato da un' altra ordinanza contenuta nel medesimo capitolare dei merciai (cap. XXXX, p. 320 c. s.): «et quelibet stacio esse debeat a pedibus .VIII. infra».

Il provvedimento preso dalla Giustizia Vecchia tra il giugno 1286 ed il marzo 1291 (cap. LII del capitolare dei pellicciai, p. 112 c. s.) di separare i «pelliparii operis varie» dai «pelliparii operis angneline» obbligando i primi a porre i loro banchi verso il campanile di S. Marco e gli altri in direzione opposta, cioè verso la chiesa di S. Geminiano, alla distanza di quindici piedi da quelli (cap. LXVII del capitolare dei pellicciai del 10 marzo 1312 al museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 18, già cod. Correr A, 6, 29, a c. 13 A) e l'altro del 3 settembre 1308 (cap. LXXXVIIII del capitolare dei calzolai, p. 164 c. s.) pel quale fu stabilito che «omnes çocolarii per se manere debeant segregati «a cerdonibus versus Sanctum Geminianum .XX. tabulis inferius ab eisdem «in qualibet ruga», prova che i venditori nel mercato erano raccolti in più gruppi secondo i mestieri e che i loro banchi vi erano allineati in modo da dividere lo spazio della piazza in più «rughe». Di queste «rughe» nei mercati e nelle fiere fa menzione anche il capitolare dei giubbettieri in un' ordinanza del settembre 1286 (cap. XXXVIIII, I, 49).

Un documento frammentario del tempo di Ottone Orseolo (1009-1026; cf. *Cronache Veneziane antichissime*, I, 178-179) ricorda due mercati, frequentati dai Veneziani, colla frase «et a mercato Sancti Martini et Olivo». Correggo l'interpretazione che vi diedi in proposito nel comento (p. 179, note 1, 2); la frase non significa due sedi di mercato, cioè S. Martino «de strata» (Campalto) ed Olivolo, ma due ricorrenze annue del mercato di Pavia, cioè la fiera di san Martino (11 nov.) e la fiera della domenica delle palme o dell'olivo.

[1] Cf. MONTICOLO, *L' Ufficio della Giustizia Vecchia a Venezia* &c. pp. 81-85. Per esempi del giugno 1164 e del maggio 1187 cf. la nota precedente.

« minus aut gastaldio » che deve fornire ai venditori nel mercato la pubblica bilancia e per conseguenza esigere da loro la tassa e sorvegliare sulle misure e sui pesi.

Ma oltre agli artigiani residenti ve n'erano anche di avventizi che stavano soltanto per caso e per breve tempo al servizio di chi li aveva chiamati. Un esempio è dato dall'elenco dei doni, benefizi e lavori fatti per ordine del patriarca Fortunato II alle chiese di Grado, dove egli attesta d'aver invitato « magistros de Francia » per il restauro della chiesa di S. Giovanni [1]. Al contrario molto probabilmente non erano stranieri avventizi quei maestri che edificarono a spese dell'imperatore Leone V l'Armeno in Venezia il monastero di S. Zaccaria [2], perchè quel principe avrà affidato al doge coll'esecuzione del suo ordine anche la scelta degli artigiani.

Alla prima metà del secolo undecimo, e precisamente tra gli anni 1026 e 1043, risale una preziosa testimonianza che ci rappresenta nell'arte dei fabbri il lavoro di corte di fronte a quello delle libere officine [3].

[1] Il documento venne pubblicato non esattamente dall'Ughelli, *Italia sacra*, 2ª ed. V, 1101 e dal Marin, *Storia civile e politica del commercio dei Veneziani*, Venezia, Coleti, 1798, I, 273-278. L'unico testo che ce ne è pervenuto, è la copia che si legge a cc. 29 e 30 del noto *Codice Trevisaneo* all'Archivio di Stato di Venezia.

[2] Circa le edizioni di questo documento cf. Cipolla, *Fonti edite della storia della regione veneta dalla caduta dell'impero romano sino alla fine del secolo X* (tra i *Monumenti storici* pubblicati dalla R. Deputazione veneta sopra gli studi di storia patria, *Miscellanea*, vol. II), Venezia, 1882, p. 79, n. 51. Il passo è il seguente: « ad necessaria huius operis [*cioè della costruzione del* « *monastero*] etiam magistros tribuit [*cioè Leone V*] ut cicius opus explerent ».

[3] Cf. la nota 1 a p. LII.

Giovanni Sagornino e i suoi parenti ricorsero al doge Pietro Barbolano (1026-1031) contro il gastaldo ducale dei fabbri perchè pretendeva che quella famiglia di artigiani dovesse « in curte ferrum laborare », laddove quelli affermavano d'esser obbligati soltanto a lavorare nelle loro officine al pari degli altri maestri dell'arte il ferro che il carceriere ducale vi portava per le necessità del palazzo, « laborare . . . per . . . mansiones quic« quid necessitatem fuisset omnique tempore ad . . . pa« lacium quantum . . . deportasset carcerarius ». Il ricorso diede origine ad un giudizio nel quale fu data dal Sagornino la prova testimoniale e venne a lui richiesto il giuramento, ma poichè non lo prestò la lite fu sospesa. Sotto il nuovo doge Domenico Flabianico (1032-1043) il Sagornino rinnovò il ricorso lagnandosi della violenza fatta a lui ed ai suoi dal gastaldo, « de virtute quod « gastaldus fabri ferrarii . . . faciebat »; il doge pose fine alla lite con una sentenza per la quale stabilì che il Sagornino ed i suoi esercitassero l'arte alle stesse condizioni degli altri liberi maestri di quel mestiere, « ut in curtis pallacii ferrum laborare « minime debeamus nisi tantum in nostras man« siones laborare debeamus ferrum quantum carcerarius « huius pallacii nobis deportant (*sic*) cum omni nostro « precio et expendio ita quod ceteri fabri de illorum « capitibus persolvunt; et liceat nobis cunctum « ferrum laborare secundum quod ceteri fa« bri laborant ». Il documento dimostra il passaggio del Sagornino e dei suoi parenti dalla servitù economica curtense che li legava al doge in tutta la loro opera industriale, alla libertà economica che forse

prima della lite sarà stata loro promessa dal Barbolano col patto di eseguire verso di lui alcune prestazioni manuali della loro industria ma anche di poter disporre della propria opera a loro arbitrio quando avessero adempiuto a quei doveri. Come in essa si fa menzione di un gastaldo ducale per i fabbri, così per analogia è da ritenere che ve ne fossero anche altri per ciascuno dei mestieri del servizio di corte, il che a primo aspetto farebbe pensare che quegli artigiani curtensi fossero riuniti in gruppi secondo i mestieri e che ciascun gruppo fosse sottoposto ad uno speciale gastaldo. Ma per ammettere queste due vedute sarebbe necessario che per ciascuno di quei mestieri il numero degli artigiani fosse stato tale da render possibile la formazione di un gruppo. Si comprende facilmente che per i bisogni normali della corte alcuni tra gli addetti al servizio di essa fossero scelti tra gli uomini delle arti per esercitarvi in modo costante il loro mestiere, ma non saranno stati molto numerosi. L'elenco ufficiale delle regalíe ducali aggiunto a tre Promissioni dei secoli decimoterzo e decimoquarto [1] ed i capitolari di questo secondo vo-

[1] Si legge all'Archivio di Stato di Venezia nel cod. 277 *ex Brera* in tre testi: dopo la Promissione di Renier Zeno (13 febbraio 1253, 1252 m. v.; cc. 13A-14B), dopo quella di Lorenzo Tiepolo (23 luglio 1268; cc. 22A-23B) e dopo quella di Giovanni Soranzo (13 luglio 1312; cc. 64B-65B). I due primi testi concordano tra loro in generale anche nella lezione. I loro passi relativi ai censi e ai servigi dovuti dalle Arti al doge e quelli ad essi corrispondenti del terzo elenco sono stati riferiti nelle note 2 a p. 149, 3 a p. 174, 5 a p. 200, 1 a p. 252, 2 a p. 329, 2 a p. 398, 3 a p. 558. Il terzo elenco ha in più le seguenti notizie (c. 65A): « Item, debet annuatim gastaldio merça-« riorum ad festum Natalis soldos .v. grossorum de regalia.... Item, debet « annuatim gastaldio ternariorum ad festum Natalis libras .c. boni casei dul-« cis. Item, debet annuatim gastaldio vantariorum in vigilia Natalis paria .xv.

lume [1] rappresentano come molto ristretto tanto nella quantità dei mestieri che nel loro esercizio il numero degli artigiani i quali provvedevano ai bisogni del palazzo; essi ricordano per i lavori normali soltanto un falegname, un bottaio, un barbiere, alcuni fabbri, un pellicciaio per le pelli d'agnello e altri per quelle d'animali silvestri, un calafato per accomodare le barche vecchie; per i lavori straordinari fanno menzione di quindici liberi maestri falegnami nei casi di bisogno, ma solo per il tempo in cui la loro opera era necessaria; di più nell'occasione di allestire il Bucintoro si richiedevano tre giorni di lavoro da ciascun libero carpentiere e calafato ed uno da ciascun libero segatore; il compenso del lavoro

« de bonis vantis; et tenetur idem gastaldio facere accomodari omnes pelles « silvestras de palatio. Item, debet annuatim gastaldio de fardellis [*cioè del-« l'arte delle faldelle*] ad festum Nativitatis libras .IIII. piperis.... Item, debet « gastaldio pilipariorum magistrum unum pro aptandis pellibus in palatio. « Item, debet annuatim gastaldio barbariorum barbarium unum bonum et suf-« ficientem pro servitiis palatii... ». Il medesimo elenco del 1312 ha le seguenti aggiunte di mano più recente relative a questa materia (c. 64 B): « Item, debet gastaldio fiolariorum de Murano annuatim ad festum sancte Ma-« rie scolarum [*cioè il 2 febbraio*] angestarias .C. magnas et .C. parvas et mu-« çolos [*cioè bicchieri*] .CC. »; (c. 65 A): « nota quod in 1348, die 11, deter-« minatum fuit per consiliarios [*cioè per i membri del Minor Consiglio*] quod « magister qui dari debet per gastaldionem peliparìorum pro aptandis pellibus « in palatio, dari debet per gastaldionem operis variorum [*cioè delle pelli di « vaio*] eo quod pro hoc onere habet ab arte operis agnelinarum libras sex « parvorum in anno; et quod dictus magister dandus dari debeat pro aptandis « pellibus tam variis quam agnelinis et aliis pro usu domini ducis et ducisse « ac filiorum et aliorum suorum in palatio; et est dicta terminacio distincte « scripta in Notatorio dicti temporis ». Segue d'altra mano: « Notatorium, « liber 7 ».

[1] Cf. capitolare dei « fioleri », capitoli XXVIIII e XXXV, pp. 72 e 73; capitolare dei calzolai, cap. XXXXVIIII, p. 149; capitolare dei falegnami, cap. XIIII, p. 174; capitolare dei carpentieri, cap. V, pp. 200-201; capitolare dei fabbri, cap. I, p. 329; capitolare dei bottai, cap. I, p. 398; capitolare dei fustagnai, cap. XXXXV, p. 558 per le regalíe dovute da queste Arti al doge.

era al solito non la mercede ma il vitto per tutto il tempo del servizio ed il doge avrà fornito la materia prima. Ma se nei secoli decimoterzo e decimoquarto nei quali la ricchezza pubblica e privata era aumentata bastavano pochi artigiani per i bisogni del palazzo, a più forte ragione è da ritenere che il loro numero non fosse maggiore in tempi di usanze più semplici e modeste. Per conseguenza, poichè nel secolo undecimo a ciascun mestiere curtense a Venezia era preposto uno speciale gastaldo, l'ufficio di lui non poteva essere ristretto soltanto alla sorveglianza dei servigi prestati da una sola persona, ma doveva essere esteso anche ad altre, cioè a coloro che esercitavano in piena libertà economica il mestiere corrispondente, come già in Francia sotto il governo di Carlo il Calvo giusta la testimonianza dell'*Edictum Pistense* del 25 giugno 864[1] artigiani dello stesso mestiere, tanto i liberi quanto i curtensi, erano sottoposti ai « ministeriales » di quel monarca[2]. Anche in questo fatto si manifestava uno dei principî direttivi della politica economica molto diffuso nell'età carolingia e già da due secoli praticato a Venezia per il mercato, cioè che la polizia delle industrie e del commercio dovesse essere una delle prerogative del potere sovrano.

La notizia circa il Sagornino dà anche materia a determinare alcune delle condizioni dei liberi artigiani in Venezia verso lo Stato. Essa attesta che i fabbri

[1] Cf. *Mon. Germ. hist., Legum Sectio II, Capitularia regum Francorum*, Hannoverae, MDCCCXC, II, 319. Il testo del documento comprende le pagine 310-328. Il luogo dove l'editto fu fatto è Pîtres nel dipartimento dell'Eure.

[2] Cf. KEUTGEN, op. cit. pp. 43-44.

erano obbligati a prestazioni di lavoro verso il doge per i bisogni del palazzo; per analogia è da ammettere che anche su altre arti gravassero obblighi simili o censi come pel secolo decimoterzo e decimoquarto è dimostrato dagli elenchi delle regalíe e dai capitolari[1]. Questi oneri che, a giudicare dai luoghi di sopra allegati delle posteriori Promissioni ducali[2], rappresentavano solo una parte degli obblighi di quei liberi artigiani verso lo Stato, li aggravavano individualmente come correspettivo dell'esercizio pubblico del mestiere, ma avevano forma di prestazione e di censo personale e privato, perchè nel medio evo in genere i rapporti pubblici erano concepiti nella forma del diritto privato.

Poichè l'autorità del gastaldo era esercitata tanto sugli artigiani liberi quanto su quelli del palazzo, mi sembra poco probabile che essa non andasse oltre ai limiti nei quali per incidenza ci viene rappresentata dalla notizia sul Sagornino, cioè che fosse ristretta soltanto alla sorveglianza sulla condotta degli artigiani nell'adempimento dei loro obblighi verso il principe. Già ho notato[3] che ad Olivolo sino dal principio del secolo nono v'era un mercato generale per i Veneziani istituito dal Governo; ma un mercato di tal genere include di necessità la sorveglianza del capo dello Stato mediante suoi funzionari, ed è probabile che tra essi oltre al visdomino per i pesi e le misure vi fossero anche i gastaldi preposti ai mestieri. E poichè di questi gastaldi si hanno ricordi indiretti ma positivi

[1] Cf. la nota 1 a p. LX e la nota 1 a p. LXI

[2] Cf. le note 1 a pp. XXIV e XXVII.

[3] Cf. p. LIII e nota 1.

verso la fine del secolo decimosecondo [1] e tutti i capitolari del secondo volume che non contengono la formula di giuramento degli artigiani, nei loro capitoli più antichi, pur troppo non anteriori alla metà del secolo decimoterzo, rappresentano i gastaldi delle arti non solo come curatori e custodi della disciplina dei mestieri e dei lavori, come sorveglianti sugli abusi nelle officine e nei mercati e come regolatori dei rapporti tra maestri, lavoranti ed apprendisti e tra i maestri ed il pubblico, ma anche come autorità giudiziaria che esercita le sue funzioni nelle cause pertinenti al mestiere colla cooperazione d'altri uomini dell'arte e con facoltà d'imporre pene nella forma di multe, la concordanza fa pensare che il gastaldo avesse questi poteri in tempi anteriori, e d'altra parte è evidente che quella speciale giurisdizione doveva rendere più efficace l'esercizio della sorveglianza stessa e che facilmente sino dalla prima istituzione delle gastaldie poteva sorgere l'idea del suo conferimento.

In origine il gastaldato dei mestieri doveva essere di nomina ducale, e ciò, se non altro, per il suo titolo di gastaldo del doge [2] e per la sua sorveglianza sul corrispondente servizio curtense, ma a poco a poco divenne un ufficio elettivo degli uomini dell'arte. I capitolari summentovati lo rappresentano in questa condizione e per di più tenuto da un artigiano; l'ac-

[1] Cf. p. XXIII, nota 1. È noto che Enrico Dandolo salì al potere nel 1192. Il CECCHETTI (*Programma della I. R. Scuola di paleografia in Venezia*, Venezia, tip. Commercio, 1862, pp. 56-57) pubblicò dall'originale una ducale di Enrico Dandolo in data 16 agosto 1192.

[2] Cf. *Cronache Veneziane antichissime*, I, 175, rr. 7-8; « suoque gastaldio », cioè del doge Pietro Barbolano.

cordo delle loro testimonianze in questa materia fa pensare che il procedimento elettivo abbia sostituito quello di nomina ducale già innanzi alla metà del secolo decimoterzo. Del resto una mutazione simile avvenne nell'ordinamento dei mestieri di qualche città tedesca, p. e. a Basilea [1], e però riterrei come cosa probabile che a Venezia il gastaldo preposto ai mestieri fosse in origine un funzionario qualsiasi di fiducia del doge, in seguito un uomo del mestiere stesso ma sempre di nomina ducale – e con questa riforma la sorveglianza sarebbe divenuta più efficace e rigorosa per le cognizioni tecniche del nuovo capo –; per ultimo il gastaldo sarebbe stato eletto tra i maestri dagli uomini del suo mestiere insieme con una delegazione d'altri artefici che l'avrebbero assistito nei giudizi, nella vigilanza del mercato e nell'ispezione dei lavori e così il suo ufficio sarebbe divenuto organo efficace per la polizia e giurisdizione sui mestieri. Nel 1173 la vigilanza sui mestieri divenne più complessa, perchè colla istituzione dell'ufficio della Giustizia Vecchia [2] fu creata un'autorità superiore a quella del gastaldo tanto per la sorveglianza del mercato e delle officine quanto nell'amministrazione della giustizia nelle cause dell'arte. L'industria ed il commercio locale a Venezia già da molto tempo dovevano essere più intensi [3], perchè verso l'inizio del

[1] Cf. KEUTGEN, op. cit. pp. 158–165.

[2] Cf. MONTICOLO, *L'Ufficio della Giustizia Vecchia* &c. pp. 5–12.

[3] Il ceto artigiano, in origine poco numeroso, era formato dai maestri, dai loro figli, dai coadiutori ed apprendisti ed anche da immigrati liberi o divenuti liberi; due esempi di questi si hanno nel ricordo del fialaio « Iohan- « nes de Vigonça » nell'elenco del maggio 1224 del *Liber plegiorum* (c. 64 A) che enumera alcuni uomini di quell'arte; e nel ricordo di un « Iohanninus

secolo undecimo la città per fortunate imprese aveva acquistato maggiore potenza politica e per vantaggiosi trattati e privilegi maggiore espansione economica, e le nuove condizioni sociali avranno generato maggior richiesta nei prodotti del lavoro e nella materia del commercio e in genere rapporti economici più complessi ed intensi, e così il libero ceto artigiano sarà divenuto più numeroso, condizione essenziale per la formazione di nuovi legami nel seno di ciascuno dei mestieri e per un regolare ordinamento delle loro forze. I documenti non dànno materia ad affermare se nel 1173 il gastaldato dei mestieri fosse già divenuto una dignità elettiva; ma è certo che tale non era per lo meno per alcuni mestieri, perchè perfino nel 1268, quando già altre arti avevano ottenuto il diritto di capi elettivi e di rappresentanza collettiva, gli speziali erano retti da « examinatores » scelti dalla Giustizia Vcchia tra gli uomini del mestiere [1], e però si può soltanto affermare che quella evoluzione si compì ora prima ora poi nelle varie arti. Peraltro io credo che la dignità degli ufficiali preposti al mestiere sia divenuta elettiva quando la loro competenza si estese anche all'amministrazione della scuola artigiana corrispondente e l'arte e la scuola divennero, come dimostrerò, due istituzioni così stretta-

« de Padua » che esercitava l'arte degli orefici verso il 1233; cf. I, 120, nota al r. 18 e nota 5. Dopo il 1263 sono specificate in ciascun capitolare le condizioni per le quali il maestro o il lavorante forestiero poteva esercitare il mestiere in Venezia. Del resto facilmente si comprende che Venezia pel continuo aumento della sua potenza industriale, del consumo locale e dell'esportazione attirasse artigiani stranieri a fissarvi la residenza per l'esercizio del mestiere nella speranza di trarre dalla loro abilità maggiori guadagni.

[1] Cf. *Capitolari*, I, 161, r. 1: « si ego ero electus examinator per iusti« ciarios ».

mente collegate tra loro da rendere equivalente il significato dei due nomi, la qual cosa per la testimonianza delle Promissioni ducali deve essere avvenuta per alcune arti verso la fine del secolo decimosecondo. Il sentimento di libertà che aveva informato la primitiva costituzione della scuola mal si sarebbe adattato alla nuova competenza di ufficiali non elettivi ma imposti che ad un tratto avrebbero ottenuto la facoltà di disporre del patrimonio formato dalle contribuzioni, istituite dai soci per propria iniziativa e nel loro comune interesse.

Alla fine del secolo XII risalgono le notizie indirette ma sicure sulle scuole artigiane in Venezia. In quale relazione stettero coll' antica corporazione romana e quali furono i precedenti storici della loro formazione? L' antica corporazione artigiana dell' impero nell' Italia Bizantina scompare dalla vita politica e sociale quando all'autorità degl' imperatori in quelle regioni molestate di continuo dai Longobardi e affidate per la difesa ai loro abitatori, manca la forza necessaria per costringere gli artigiani a non uscire dai sodalizi, per loro ormai divenuti soltanto fonte di gravezze [1]. Ciononondimeno nelle città gli antichi mestieri, quantunque disciolti da qualsiasi vincolo associativo e disgregati nelle persone dei loro esercenti, continuano la loro vita e mantengono

[1] Cf. SOLMI, *Le associazioni* &c. pp. 21-32. Quanto all' Italia Longobarda il Solmi a proposito notò (p. 34) che quei barbari non potevano mantenere la corporazione artigiana romana in condizione di libertà, perchè sarebbe stata in continuo contrasto coi vincitori e per la sua forma associativa un continuo pericolo; non potevano tenerla come organismo tributario e soggetto perchè sarebbe stata fomite di ribellioni. Il TAMASSIA, op. cit. p. 123, molto acutamente rilevò che il concetto romano del « corpus » fu accolto dalla Chiesa e prese forma nella corporazione monastica.

il proprio nome [1]; altri a poco a poco ne sorgono per nuove industrie e altre nuove condizioni della vita sociale. La coscienza di appartenere al medesimo mestiere, determinata anche dal nome di esso che talvolta accompagna quello dell'artigiano negli atti pubblici e privati come designazione personale [2], suscita tra gli uomini di ciascun'arte per l'identità dei lavori l'idea di interessi e vantaggi eguali e di diritti e doveri pur essi eguali nell'esercizio del mestiere, e questo è il primo impulso al sentimento di solidarietà che sorgerà nei loro animi. Questa idea quasi istintivamente trascinerà il venditore e l'artigiano a fissare il suo banco e la sua officina presso quello del compagno del mestiere per attirare a sè sull'esempio di lui il compratore; alla sua volta la maggiore offerta delle merci accrescerà la richiesta e così per il reciproco influsso dell'una sull'altra si raccoglieranno gli artigiani urbani nel mercato e in altre sedi [3] in gruppi secondo i loro

[1] Cf. per gli esempi CECCHETTI, *La vita dei Veneziani fino al secolo XIII* nell'*Archivio Veneto*, 1871, II, 107 e 112.

[2] Cf. p. e. *Cronache Veneziane antichissime*, I, 175, r. 5: «nos Iohannes «Sagornino ferrarius». Per altri esempi cf. CECCHETTI, *Le vesti*, p. 33, nota 3 e i luoghi ricordati nella nota precedente dove è anche da rilevare che già nel secolo decimosecondo alcuni nomi di mestieri s'erano così intimamente uniti al nome personale da formare un cognome.

[3] Alcune arti avevano la sede fuori di Venezia per ragioni speciali di polizia e di igiene, e della loro residenza si hanno in questi capitolari testimonianze che risalgono al secolo decimoterzo, ma la rappresentano non come un fatto di data recente, bensì come una consuetudine di origine più antica. L'arte dei «fioleri» anche nel 1278 doveva avere la sua sede principale a Murano, altrimenti non comprenderei la ragione dell'ordinanza della Giustizia Vecchia (cap. XXXXVIIII del capitolare dei «fioleri», p. 78 di questo volume) che proibì a quegli artigiani il lavoro «postquam pulsaverit campana «que pulsat in sero vigiliarum apud Sanctam Mariam de «Muriano», nè dell'altra del settembre 1289 circa (cap. LXXV del capito-

mestieri. Lo Stato poi aiuterà e dirigerà questa iniziativa di rannodamento locale, perchè per essa diverrà più facile la determinazione dei prezzi, l' ispezione delle

lare cit. p. 86 c. s.) che obbligò i fialai ad osservare la festa di san Donato confessore, del 7 agosto, al quale pure era dedicata la chiesa di S. Maria ricordata nell'altro passo. L'arte dei conciatori di pelli e cuoio risedeva alla Giudecca presso S. Eufemia anche nel secolo decimoterzo (cf. il cap. I del loro capitolare, forse del 19 novembre 1271, p. 488 c. s.); un'ordinanza della Giustizia Vecchia del 4 aprile 1307 (cap. LXXXVI del capitolare cit. pp. 526-527 c. s.) impose loro l'osservanza della festa delle sante vergini Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma che ricorreva il 16 settembre, e un'altra del 22 settembre 1320 (cap. LXXXXVI del capitolare cit. pp. 530-531 c. s.) designò l'arte colla frase: « artis conçatorum pellium et curaminum « Sancte Euphemye de Iudecha ». L'arte dei « blancarii » già nel secolo decimoterzo risedeva pure nella medesima isola, ma all'estremità N. O., ai Ss. Biagio e Cataldo (cap. I del loro capitolare del novembre 1271, pp. 115-116 c. s.) dove ora sorge il molino a vapore Stucky; e questi lavori delle pelli e del cuoio anche spiegano come alla Giudecca risedessero molti dei « solarii », la quale cosa viene attestata dal capitolare dei calzolai del 17 novembre 1271 nel passo « magistri qui signant sollas, « tam de Iudeca quam de Rivo-alto » (cap. XXXXV, p. 147 c. s.).

Delle vie o « rughe » di Venezia delle arti corrispondenti ai capitolari di questa collezione, di molte delle quali rimangono tuttora i nomi, non ho trovato ricordi anteriori all'ultimo ventennio del secolo decimoterzo, ma essi riflettono uno stato di cose molto più antico. I ricordi più lontani da noi risguardano le arti dei sarti, degli orefici, dei merciai e dei barbieri.

Una parte del Maggior Consiglio del 17 giugno 1281 che si legge a c. 25 B del cit. *Liber Comunis primus* e a c. 51 B del cit. *Liber Fractus*, ricorda le « staciones sartorum »; documenti posteriori ne determinano la sede a Rialto come altrove ho notato (I, 19, nota 1), alle quali testimonianze aggiungo quella della « ruga » ricordata in data 12 settembre 1308 dal capitolare dei sarti (I, 18-19, cap. VII) e quella di un passo della deposizione di un teste in un processo dei Signori di Notte in data 28 marzo 1393 (Arch. di Stato di Venezia, *Signori di Notte*, busta 12, c. 31 A) dove si legge: « dum ipse testis esset in Rivo-alto in ruga sartorum ex opposito « ecclesie Sancti Iohannis ».

Quanto agli orefici il loro antico capitolare in un'ordinanza della Giustizia Vecchia tra il 1281 e il sett. 1283 (I, 125, cap. XXVIII) colla frase « nisi habuerit stacionem in nostras rugas » accenna a più « rughe » di quell'arte; di una « ruga aurificum » a Rialto presso S. Giovanni confessore

merci nel mercato e quella dei procedimenti della loro produzione nelle officine, e gli artigiani alla loro volta seconderanno le ispezioni del Governo perchè saranno

fa menzione una parte del Maggior Consiglio in data 31 luglio 1316 che si legge a c. 50 A del cit. *Liber Clincus*; di un'altra più recente, « ruga nuper « facta et ordinata pro habitacione illorum de dicta arte », si conserva il ricordo in una parte del Maggior Consiglio in data 8 settembre 1356 che si legge a c. 87 A del cit. registro XIII delle *Grazie*, e di tutte e due, come ho indicato a p. XXXVII, nota 3, fa menzione il Sabellico ed anche il SANSOVINO (op. ed. cit. p. 364). Tuttora a Rialto vi sono i sottoportici degli orefici che incominciano al Banco del Giro e la « Ruga vecchia S. Giovanni » già « ruga « dei Oresi »; cf. TASSINI, *Curiosità veneziane*, ed. cit. pp. 515-517.

Rispetto ai merciai una parte del Maggior Consiglio in data 4 settembre 1292 che si legge a c. 23 B del cit. *Liber Pilosus*, definisce i limiti della loro via principale tra S. Marco e Rialto, che tuttora conserva il suo nome: « equitantibus per Merçariam a Sancto Marco versus Salvatorem et « Rivum-altum vel inde versus Sanctum Marcum », e un passo che si legge in una sentenza in data 13 settembre 1368 nel registro *Raspe* 3 dell'*Avogaria del Comun* all'Arch. di Stato di Venezia (« irent quadam nocte « circha mediam noctem cum uno lumine in manibus per rugam ma- « gnam Merçarie versus Sanctum Marcum cum una sua valiseta « et duobus ensibus et duobus gladiis ligatis, ad burchios pro eundo Fera- « riam ») la distingue da un'altra via omonima minore. Questa stava a Rialto e ne sono rimasti ricordi del principio del secolo decimoquarto. Una parte del Maggior Consiglio in data 30 ottobre 1305 che si legge a c. 100 A del cit. *Liber Magnus* ricorda presso San Giovanni di Rialto una colonna « que est per medium ruge Merçariorum » e poi rappresenta la medesima via colla frase « ruga in qua venduntur merçarie, çera, piper, banbacium ». Al tempo del Sansovino, cioè nella seconda metà del secolo decimosesto (op. ed. cit. p. 364), era già scomparsa.

Quanto ai barbieri, un'ordinanza della Giustizia Vecchia in data 1 marzo 1276 (p. 49 di questo volume, cap. XXXXIII del loro capitolare) la quale loro vietava di aprir bottega nel venerdì santo « donec officium factum « fuerit ad ecclesias fratrum minorum et predicatorum », cioè presso le chiese di S. Francesco della Vigna e dei Ss. Giovanni e Paolo, e « usque ad horam « tercie », come è indicato in un altro passo (p. 52 c. s. cap. LI in data del gennaio 1285, 1284 m. v.), dimostra in via indiretta che la sede principale della loro arte era in quella strada di Venezia che tuttora ha il nome di Barbaria, e si distende tra quelle due parrocchie. Di questo nome che sino da allora doveva essere nell'uso, non fa menzione il capitolare antico dei

proficue a loro stessi in quanto per esse potranno essere liberati dal pericolo di una concorrenza disonesta tanto nell' incetta della materia prima e della mano

barbieri del dicembre 1270, ma se ne ritrovano ricordi in documenti del secolo decimoquarto. Così nell' interrogatorio di un teste in un processo dei Signori di Notte del 13 aprile 1373 (*Signori di Notte*, registro 10, c. 87 A) si legge il passo: « dum ipse veniret de super saliçatam Barbarie eundo versus « Sanctum Iohannem et Paulum ». Ma già al tempo del Sabellico il vocabolo aveva perduto il suo significato, giacchè egli stesso nel *De situ urbis* ricorda quel luogo colla frase « Barbarum vicum vocant quem rectius tabu- « larium dicerent » la quale corrisponde alla denominazione odierna « Bar- « baria delle tole », cioè « delle tavole », derivata dai magazzini di tavole che già esistevano anche nel 1283 o 1284 come è provato indirettamente dal capitolare dei bottai; cf. cap. LXXXV, pp. 429-430 di questo volume e TASSINI, *Curiosità veneziane*, ed. cit. pp. 737-738.

Delle sedi delle altre arti della medesima serie ho trovato i ricordi più antichi in testimonianze del secolo decimoquarto, il che peraltro non significa che quelle « rughe » non abbiano avuto origine molto più antica, dato l'esempio della Barbaria e data la scarsezza dei documenti utili in tale materia. La ragione stessa di questi raggruppamenti ne riconduce l'origine ad un tempo molto anteriore a quello dei loro ricordi nelle testimonianze storiche. Molte di queste arti avevano la sede presso Rialto. Il capitolare degli speziali in un'ordinanza della Giustizia Vecchia in data 14 luglio 1325 (I, 167, cap. XXV) ricorda più « rughe » di quell'arte a Rialto, « et in rugis « Speciariorum de Rivo-alto »; di una di esse fa menzione una parte presa in Quarantía il 23 dicembre 1409 e due giorni dopo nel Maggior Consiglio, che si legge a c. 39 B del cit. registro XX delle *Grazie*, donde riporto il passo: « quod fiat gratia Zanino et Petro Zarello fratribus apotechariis quod « habeant ad affictum in vita sua illam appotecham quam presentialiter te- « nent in Spiciaria in contrata Sancti Bartholomei per oppo- « situm Fontici Teutonicorum »; di questa stessa e di un'altra presso la chiesa vicina del Salvatore v' è un ricordo in una parte del Senato in data 12 febbraio 1303, 1302 m. v. (cf. I, 387-388), e i documenti che ho pubblicato nel primo volume di questi capitolari (cf. I, 390-392, 407) fanno più volte menzione di speziali residenti a S. Bartolommeo.

Parimenti l'arte dei pellicciai risedeva a Rialto, ma dall'altra parte del ponte. Una parte del Maggior Consiglio che si legge a c. 100 A del cit. *Liber Magnus* ed è in data 30 ottobre 1305, ricorda una « ruga Pelipa- « riorum de opera varia », cioè dei vaiai, presso San Giovanni di Rialto; un'altra in data 14 luglio 1321 che si legge a c. 23 B del cit. *Liber Fronesis*

d'opera quanto nei prezzi e nella qualità della merce. Che se in alcuni mestieri, come ad esempio in alcune delle arti edilizie e navali, non erano possibili rapporti

e colla stessa lezione a c. 156 B del cit. *Liber Neptunus*, i quali registri, come ho dimostrato (I, pp. LV e LVI), sono indipendenti l'uno dall'altro, accenna a più « rughe » di vaiai a Rialto non lontane dalle Beccherie e dalla Ternaria, colla frase « et in capite cuiuslibet ruge pilipariorum de opere va- « riorum », ma ciò nondimeno credo che quel passo sia alterato e che la lezione genuina debba essere « et in capite quolibet ruge pilipariorum de « opere variorum » perchè il citato capitolare del 1312 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 18, cap. LXXXIIII del 23 settembre 1335 e LXXXVIII del 20 agosto 1340, cc. 21 B e 23 A) ricorda una sola ruga dei pellicciai di vaio (cf. anche cap. LXXXXVI del 27 luglio 1397 a c. 25 B: « de la ruga de' « chompagni a Rialto di varoteri »; cap. LXXXXVII del 27 agosto 1400 a c. 26 A: « stando fuora de la nostra ruga a çò deputada in Rialto »). Di questa via ora non è rimasta traccia.

A Rialto aveva pure sede l'arte dei « ternieri », cioè dei venditori di olio, miele, carni suine e formaggi; la parte cit. del Maggior Consiglio del 30 ottobre 1305 (*Liber Magnus*, c. 100 A) fa menzione della loro « ruga » a Rialto colla frase « a capite Ternarie » che doveva incrociarsi colla « Mer- « çaria ». Più tardi questa « ruga », quando si dileguò il significato della voce « Ternaria », assunse il nome di « Casaria » da quello della derrata principale che vi si vendeva, ma anche di questa via non rimane traccia; cf. TASSINI, *Curiosità veneziane*, ed. cit. p. 155. Ne fa menzione il capitolo XXXV del capitolare dell'Arte dell'11 ottobre 1436 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 9, c. 10 A) nella frase « in Rialto dentro la ruga de Caxaria ».

Del pari a Rialto v'era una via dei calzolai d'opera vecchia, perchè ne ha conservato un ricordo il testo di un interrogatorio in un processo dei Signori di Notte (registro 8, c. 31 B) del 21 luglio 1363 nel passo: « Toma- « sinus de Regio calegarius in Rivo-alto in ruga Cerdonum », del quale luogo non è rimasta traccia. I calzolai dovevano essere ripartiti in due gruppi quasi eguali, l'uno dalla parte di S. Marco e l'altro dalla parte di Rialto, altrimenti non comprenderei la ragione dell'ordinanza in data del maggio 1304 del loro capitolare (cap. LXXXVI, p. 163 di questo volume), che fissava l'elezione del gastaldo un anno tra quelli di S. Marco, un altro tra quelli di Rialto ed il terzo tra i lavoranti di suole: « uno anno a latere « Sancti Marci, alio a latere Rivo-alti, tercio vero de solariis de scola ».

Vicino a Rialto, nella parrocchia di S. Cassiano, aveva una delle sue sedi l'arte dei bottai in una via che tuttora conserva il suo nome « calle « dei Botteri », e da « Ca' Rampane » si distende in linea retta sino alle

di vicinanza nei mercati e nelle residenze delle botteghe, ciò nondimeno il sentimento di solidarietà anche presso quegli artigiani aveva modo di manifestarsi essendo

« Fondamenta dell'Olio » sul Canal Grande, quasi di fronte al « traghetto » di S. Sofia. Erano secondo il GALLICIOLLI (op. cit. VI, 141-142) i bottai da olio, ed il nome della vicina Fondamenta giustifica l'interpretazione. Di quella via fa menzione l'interrogatorio di un teste in un processo dei Signori di Notte del 26 gennaio 1390, 1389 m. v. (busta 12, c. 5 A) nel passo: « dum ipse Franciscus transiret per contratam Sancti Cassiani in « capite ruge Botariorum », cioè verso Ca' Rampane, ma il capitolare del 17 dicembre 1271 in modo indiretto nelle sue addizioni accenna a questa e anche ad altre sedi dell'arte. Difatti un'ordinanza della Giustizia Vecchia in data 10 aprile 1283 (cap. LXXXII, p. 429 di questo volume) impose al gastaldo ed ai giudici dei bottai l'acquisto delle doghe e dei fondi di rovere soltanto « in canalle Rivo-alti ad trageto Sancte Sophye usque ad « pontem Rivo-alti »; un'altra posteriore al 10 aprile 1283 e anteriore al novembre 1283 (cap. LXXXV, pp. 429-430 c. s.) fissò l'acquisto delle doghe di abete « in Barbaria vel in contrata Sancti Basilli » la quale disposizione è chiara se si considera che la contrada di S. Basilio è bagnata dal gran canale della Giudecca e nella Barbaria stavano anche allora i magazzini delle tavole, e così hanno la loro ragione i nomi « Sottoportico e Corte Bottera » ai Ss. Giovanni e Paolo e « Sottoportico del Botter » a S. Giustina ricordati dal TASSINI, op. cit. pp. 101 e 102. Ma la sede principale doveva essere quella della « ruga » sopra ricordata, perchè un'ordinanza della Giustizia Vecchia del 1291 m. v. (cap. CVI, p. 438 c. s.) stabilì che il gastaldo dovesse scegliere le doghe e i fondi « solummodo a Fontico de furmento [*a San Sil-* « *vestro*] usque a tragetum Sancte Sophye versus ripa Rivoalti », cioè per un'estensione doppia di quella fissata otto anni innanzi, indizio di un commercio più intenso.

Ciò anche spiega come a San Silvestro fosse la sede principale dell'arte dei « galedarii », cioè dei fabbricanti di barili, zangole e mastelli; difatti nell'interrogatorio di un teste in un processo dei Signori di Notte del 5 luglio 1399 (busta 12, c. 59 A) si legge il passo: « Martinus de Romano « famulus magistri Michaelis barilarii Sancti Silvestri in ruga a « Barilis ».

Altre vie di artigiani stavano nelle vicinanze di San Marco. I fabbricanti di berrette erano un colonnello dell'Arte dei merciai, e ciò spiega come il ponte che congiunge le due parti della « Merzaria » di San Marco avesse anche nel passato il nome di « ponte dei Bereteri ». Una parte del Maggior Consiglio in data del gennaio 1315, 1314 m. v., che si legge a

promosso da necessità tecniche, perchè i lavori ai quali attendevano, per la loro natura più complessa, richiedevano il concorso di più uomini sotto la direzione di un capo-mastro.

Questi raggruppamenti degli artigiani secondo i mestieri rappresentano un accozzo del tutto materiale ed estrinseco e non ancora corrispondono ad un ordina-

c. 138 A del cit. *Liber Presbyter* ricorda un « podiolum positum apud quandam « possessionem... positam in contrà Sancti Iuliani de Veneciis « iuxta pontem Beratariorum ».

L'arte dei panni vecchi doveva avere la sua sede principale a S. Marco e a S. Giuliano come è provato dal suo capitolare che in un'ordinanza del 26 settembre 1290 (cap. XXXI, p. 472 di questo volume) ricorda gli artigiani residenti « ad latere Sancti Marci », i « fraperii de Sancto Iuliano » ed i « fraperii qui stat [*sic per* stant] subtus porticum Sancti Marci »; la deposizione di un teste in un processo dei Signori di Notte dell'11 gennaio 1361, 1360 m. v. (registro 7, c. 90 A) fa menzione della stessa sede nel passo: « capam de viridi... accepit... furtive et hodie ipsam aduxit in Straçaria », e a quel luogo probabilmente corrisponde la odierna « calle delle Strazze » che sta vicino a S. Marco e mette nella « calle dei Fabbri »; cf. TASSINI, op. cit. p. 708.

Pure presso San Marco stavano gli artefici delle scodelle e quelli dei fusi: la deposizione di un teste in un processo dei Signori di Notte del 29 dicembre 1367 (registro 9, c. 84 B) ricorda la sede dei primi nel passo « et euntibus ambobus per rugam Scutelarie in capite « Platee » ed accenna, come a luogo vicino, al campo di S. Fantino colle parole « iverunt usque ad Sanctum Fantinum super campum »; la deposizione di un altro teste in un processo dei Signori di Notte del 21 febbraio 1355, 1354 m. v. (registro 6, c. 77 A) ricorda la sede dei secondi nel passo: « iverunt ad curtem Sclavinarum apud pontem Fuseriorum » ed accenna, come a luogo vicino, al campo di S. Luca colle parole « cum fuit super campo « Sancti Luce », e però il luogo corrisponde all'odierno « ponte dei Fuseri ».

Nelle altre parti della città ricorrono meno numerosi i ricordi antichi delle sedi delle arti corrispondenti ai capitolari di questi tre volumi: la deposizione di un teste in un processo dei Signori di Notte del 25 giugno 1391 (busta 12, c. 17 B) si legge la frase « super angulo callis Circula- « riorum », e siccome dal contesto dell'interrogatorio si rileva che essa era tra S. Barnaba e S. Gervasio, così di certo corrisponde all'odierna « calle « dei Cerchieri » che si stende dalla « Fondamenta dello Squero » al Canal

mento organico delle Arti con determinate funzioni economiche. Ma la vicinanza di sede e la comunanza del lavoro per la loro stessa natura avranno svolto anche più il sentimento di solidarietà tra gli uomini della medesima arte e così avranno suscitato la coscienza d'interessi industriali e commerciali comuni e con essa l'idea dell'opportunità di provvedere di propria iniziativa alla

Grande e deve essere attraversata da chiunque voglia recarsi dai Ss. Gervasio e Protasio al campo di San Barnaba.

S'intende che oltre alle botteghe che facevano parte delle « rughe », ve n'erano altre sparse per le contrade, ed anche a queste qua e là accennano i capitolari di questa collezione; cf. p. e. per i « ternieri » cap. XIII del settembre 1263, p. 13 di questo volume, e in generale l'elenco dei confratelli nelle matricole delle scuole della Carità e di S. Maria della Val Verde (registri citt.) dove molti artigiani sono contrassegnati colla frase « de confinio » che ne indica la residenza.

L'esistenza di queste botteghe disperse per le contrade si spiega in parte per la figura stessa della città che era formata da molte isolette alcune delle quali erano a distanza dal centro economico, in parte per l'aumento del ceto artigiano, laonde i nuovi esercenti dovettero talvolta rassegnarsi a tener la bottega in una sede meno opportuna al loro commercio.

Si comprende facilmente che i mestieri in genere fissarono la loro sede principale nei luoghi della città che erano più adatti all'esercizio dell'arte; già sopra ne ho indicato alcuni esempi.

Esempi di strade che prima del secolo XIII presero il nome dagli artigiani che vi abitavano, si ritrovano in testimonianze non veneziane; noto tra essi il ricordo del 1193 della « porta patitellorum » di Palermo (cf. p. 616 di questo volume) e le copiose notizie fornite in proposito dalla topografia di Colonia nel secolo decimosecondo (cf. KEUTGEN, op. cit. pp. 140-144). Aggiungo due notizie che mi sono state indicate dal mio valente scolaro, il prof. Pietro Fedele: il « vicus qui nominatur Deposulum qui et Armentario « dicitur » di Napoli, ricordato nel documento 156 del 26 marzo 966 dei *Regesta Neapolitana* nei *Monumenta ad ducatus Neapolitani historiam pertinentia*, I, Napoli, 1885, editi da B. CAPASSO; il documento dell'8 maggio 942 ricordato nel doc. 47 della stessa collezione che fa menzione di due calzolai i quali abitavano nella medesima strada, e a questo si riferisce il CICCAGLIONE, nell'opera *Le istituzioni politiche e sociali dei ducati Napoletani*, Napoli, 1892, a p. 138; a Roma gli « aerarii » (monetieri o cambiatori di moneta?) abitavano intorno a S. Maria Nova e vi avevano anche la loro « schola ».

loro tutela; in questo sentimento ha la sua prima origine la nuova associazione artigiana che assume la forma della scuola e che per la sua secolare durata deve essere stata preceduta da un lento ma continuo ravvicinamento tra gli uomini di ciascuno dei mestieri dopochè erano caduti gli antichi vincoli corporativi dell'età imperiale.

Secondo le testimonianze più antiche, la scuola, questa piccola comunità amministrativa che è sorta per un patto volontario convenuto tra liberi artigiani ed è stata determinata da nuove necessità economiche, ha il diritto di avere rendite proprie; le testimonianze della seconda metà del secolo decimoterzo, che probabilmente riflettono usi anteriori, ce la designano rappresentata nelle pubbliche solennità alle quali interviene, da un gonfalone, nella sua amministrazione interna e nei rapporti collo Stato, da ufficiali che esercitano il potere per delegazione sociale. Queste scuole dovevano essere rette secondo consuetudini che più tardi passarono, in parte e con mutazioni, nei loro capitolari quando si avvertì la convenienza di fissarle in una legislazione scritta. Naturalmente il nucleo più antico di queste usanze doveva far capo alla istituzione stessa della scuola e corrispondere alle finalità del sodalizio; ma queste consuetudini non hanno lasciato traccia nè nel secolo decimosecondo nè nella prima metà del seguente e possono essere studiate soltanto in via indiretta per mezzo dei riflessi eventualmente rimasti nelle testimonianze posteriori alla metà del secolo decimoterzo, specialmente nell'elaborazione che degli anteriori regolamenti dei sodalizi artigiani venne fatta dal 1263 in poi dall'ufficio della Giustizia Vecchia.

Quale fu la forma della scuola artigiana a Venezia nella sua prima origine? Le testimonianze circa questa materia allo stato presente degli studi sono scarsissime nè risalgono più in là del 1213, ma dànno qualche notizia importante e sicura. Esse ci presentano sempre la scuola legata ad una chiesa di clero regolare; tantochè il titolo di questa alle volte forma una parte della denominazione stessa del sodalizio. Bernardo tedesco nel suo testamento già altrove ricordato del dicembre 1213 lasciò venti lire « scole... aurificum... domini Salvato« ris » e venticinque « Sancte Marie Cruciferorum... « scole, videlicet de pellipariis ». Il titolo dei due sodalizi di per se stesso dimostra che le due scuole esercitavano le loro funzioni sociali nella chiesa e nell'edifizio dei due monasteri [1] e però si saranno costituite

[1] La frase « scole... aurificum... domini Salvatoris » e « Sancte Marie « Cruciferorum... scole, videlicet de pellipariis » del testamento di Bernardo tedesco potrebbe essere interpretata in tre modi, cioè: che la scuola avesse la sede nella contrada corrispondente alla chiesa; che la scuola si fosse costituita sotto il patrocinio del Salvatore o di Maria; che la scuola risedesse nella chiesa stessa o nel monastero del Salvatore o di Maria quante volte doveva esercitare le sue funzioni. Delle tre interpretazioni l'ultima è la vera. La residenza in una contrada viene indicata per solito nei documenti veneziani colle frasi « de confinio » o « in contrata » e non col semplice genitivo del titolo della chiesa. La scuola dei pellicciai, che quando non ha significazione generica comprende soltanto i vaiai, appare costituita sotto il patrocinio della Visitazione di Maria ad Elisabetta (festa che ricorre tuttora il 2 luglio) e ne è prova un documento del gennaio 1446, 1445 m. v., che si legge a c. 13 A-B del capitolare dei « varoteri » all'Archivio di Stato di Venezia (*Arti*, busta 719). La scuola degli orefici stava sotto il patronato di sant'Antonio abbate, e ne ho trovato il ricordo più antico in una nota del 1545 che si legge a c. 31 A di un registro d'amministrazione degli anni 1541-1554 di quel sodalizio (Arch. di Stato di Venezia, *Arti*, busta 425). All'obbiezione che potrebbe esser fatta rilevando che le scuole talvolta mutarono il santo patrono, contrasta in questo caso speciale la testimonianza dello stesso capitolare cit. dei « varoteri », perchè ci notifica che il 2 luglio la scuola faceva

sotto il patrocinio di un santo e avranno eretto nel tempio un altare dedicandolo a quel celeste patrono e dinanzi alla sua imagine avrà diffuso la sua luce dì e notte una lampada in onore di lui e per le anime dei confratelli defunti; la tomba della confraternita sarà

cantare una messa solenne all'altar grande di S. Maria dei Crociferi colla presenza di tutti i confratelli e che si raccoglieva in quel luogo la domenica innanzi la festa di san Michele (29 settembre) per l'elezione dei nuovi capi « secondo uxança » (cc. 13 A-14 A; capitoli in data del gennaio 1446, 1445 m. v.), consuetudine confermata indirettamente anche dal capitolo XII del capitolare del marzo 1312 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 18, c. 4 A) che deriva dal XXVI del capitolare del 22 ottobre 1271 (cf. p. 107 di questo volume) come questo fa capo ad una parte del Maggior Consiglio del 5 ottobre 1264. Alle volte peraltro la scuola teneva le sue riunioni anche nella chiesa di San Giovanni di Rialto vicino alla sua « ruga », come è attestato dal capitolo LXXXXVI del cit. capitolare del 1312 (c. 25 B) in data 27 luglio 1397. Soltanto nel principio del secolo decimosesto la scuola costruì per le sue riunioni un edifizio presso quel monastero; il cit. capitolare dei « va-« roteri » (cc. 25 A-26 B) riferisce un contratto con firma e segno tabellionare del notaio « Ioannes Franciscus a Puteo » in data 7 gennaio 1501 *a nativitate*, ind. IV, pel quale fu accolta l'istanza dell'Arte per avere « locum « idoneum et sufficientem prope monasterium et ecclesiam nostram pro hedif-« ficando unam domum seu scolam eis necessariam pro eorum congregatione « in campo sancto vel cimiterio suo prope ecclesiam... nam satis locum « angustum adhuc habuerunt ». Questo edifizio fu distrutto quando la chiesa di S. Maria fu riedificata dai gesuiti; l'Arte ne costruì un altro nel 1725 in campo di S. Margherita; cf. TASSINI, *Edifici di Venezia distrutti o volti ad usi diversi da quello a cui furono in origine destinati*, Venezia, Cecchini, 1885, pp. 85 e 125. La notizia ha il suo fondamento nell' iscrizione edita dal CICOGNA (*Iscrizioni veneziane*, I, 288, n. 32) che a proposito di un edifizio nel campo di S. Margherita ricorda « aedes artis varotariorum ab anno MDI iuxta templum S. Ma-« riae Cruciferorum denuo latius extructum sita » e nel 1725 sostituita dalla nuova sede a spese della scuola. Circa l'altare dei pellicciai a S. Maria dei Crociferi cf. la nota del MARTINIONI alla *Venetia* del SANSOVINO, p. 169. Il loro capitolare del marzo 1312 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 18, già cod. Correr A, 6, 29) nel proemio (c. 1 A nel margine laterale interno e nel margine inferiore) ha l'imagine di un santo (il Redentore?) in atto di benedire e con un libro chiuso nella sinistra, e sotto, due artigiani che sostengono tre pellicce di vaio in atto di stenderle per asciugarle; quello a sinistra del lettore è il maestro; l'altro a destra sembra un lavorante o un ap-

stata costruita nella chiesa presso quell'altare o nel cortile del chiostro; in una stanza saranno state custodite le suppellettili della scuola tra le quali il vessillo coll'imagine del santo patrono e dei simboli dell'arte, insegna del sodalizio quante volte faceva le sue com-

prendista. Non so se queste stesse figure sieno state l'insegna nel gonfalone del sodalizio o piuttosto la croce a cinque raggi disegnata nel cit. statuto di S. Maria della Carità del dicembre 1260.

Quanto agli orefici sono state quasi infruttuose le mie ricerche nelle carte e nei registri dell'archivio del Salvatore all'Archivio di Stato di Venezia per ritrovare qualche altro ricordo sicuro della residenza della loro scuola in quella chiesa e in quel chiostro. Soltanto in un registro conservato nella busta 52 e anticamente contrassegnato col n. 105, intitolato *Catalogo delle sepolture, istromenti, disegno del campo santo vecchio, obblighi di messe* &c. a c. 2 B sotto l'anno 1487 nel disegno del campo santo e precisamente nel lato del quadrato del cortile del chiostro, a sinistra di chi in esso entrava, ai numeri 60 e 61 sono delineate due arche col titolo « de la scuola de Sancto Antonio », ma questo santo fu anche il patrono dei pizzicagnoli (cf. la nota del MARTINIONI alla *Venetia* del SANSOVINO nell'ed. del 1663, p. 123), e probabilmente le due arche appartennero poi a questo sodalizio, perchè nello stesso codice a c. 17 B con scrittura del secolo decimosettimo v'è una nota di riscossioni di quella chiesa dalla scuola di S. Antonio per officiatura, candele e colazione dei padri, e in quel tempo il sodalizio degli orefici s'era fissato in altra sede. Tuttavia nel 1487 esse erano sempre le antiche arche della scuola degli orefici, la quale probabilmente aveva già mutato residenza, perchè nell'elenco delle obbligazioni delle messe e anniversari del cit. *Catalogo* in data 10 maggio 1487 (cc. 5 A-9 A) non se ne fa menzione e soltanto a privati e non ad enti può essere riferita la frase del compilatore nel proemio: « et licet « in hoc libello precipue et specialiter de aliquibus mentio fiat, tamen multo « plures esse quorum nos nomina latent non ambigimus ». I pizzicagnoli si costituirono in scuola sotto il patronato di sant'Antonio nel 1497, e nel registro 27 dei *Misti* del Consiglio dei Dieci (c. 123 A) si legge in data 26 ottobre di quell'anno la parte che loro concesse di fondare « unam scolam « seu confraternitatem in ecclesia Sancti Iacobi in Rivo-alto sub titulo sancti Antonii cum consensu tamen plebani pro consolatione eorum spirituali « et pro commodo populi cum illa matricula et capitulis qui videbuntur « provisoribus communis et officialibus Iustitie veteris sicut aliis scolis solitum « est concedi ». Ma a S. Giacomo a Rialto forse quella scuola non fu mai fondata, perchè nel *Notatorio* « actuum et mandatorum » dei Capi dei Dieci (reg. 2, c. 151 A) un documento in data 16 gennaio 1499, 1498 m. v., pur

parse nel pubblico; la cucina del monastero e le sue stoviglie avranno servito per la preparazione dell'annuo banchetto sociale, che sarà stato fatto nel refettorio mettendo a parte del vitto anche una rappresentanza del capitolo dei monaci in nome del sodalizio dell'arte;

riferendosi alla parte del 26 ottobre 1497 ricorda la facoltà che quegli artigiani ebbero per essa di « constituere et elevare sicut fecerunt unam « eorum scholam in ecclesia Sancti Salvatoris cum qua et sub qua faciunt « et sustinent eorum gravedines » e difatti giusta la testimonanza della loro matricola che si conserva al museo Civico di Venezia contrassegnata col n. 2 (già codice Correr A, 6, 1) quella scuola fu istituita il 15 novembre 1497 (c. 1 A del codice cit.). Ad altre scuole di S. Antonio abbate non potevano appartenere quelle arche nel 1487, perchè non ne esistevano; solo più tardi ne fu istituita un'altra, ma nella chiesa di S. Polo e di ecclesiastici secolari pel testamento del 7 settembre 1591 di Antonio Gatto pievano di quella chiesa, testamento che ho ritrovato nella busta 55 delle *Scuole piccole* all'Archivio di Stato di Venezia. Il passo del testamento è il seguente: « vogio che sia in- « stituita nella chiesa prefata di S. Polo una fraterna di reverendi sacerdoti » a gloria di sant'Antonio abbate. Secondo il registro d'amministrazione dell'Arte degli orefici dal 1541 al 1554 (Arch. di Stato di Venezia, *Arti*, busta 425) il loro sodalizio che viene qualificato in data 22 febbraio 1548, 1547 m. v. (c. 48 A) « la schola de santo Antonio di oresi et zoielieri » e in data 7 marzo 1548 invoca « il nostro confalon misser santo Antonio abate », indicando così che l'imagine di lui era disegnata nel suo vessillo, teneva il suo altare colla lampada sempre accesa nella chiesa di S. Silvestro (c. 48 A) presso Rialto e pagava al pievano di essa annualmente lire ventuna di piccoli per l'officiatura della festa di quel santo e degli altri giorni specificati dell'anno. Difatti a c. 59 A in data 17 gennaio 1550, 1549 m. v., si legge: « a dì ditto « per contadi al reverendissimo misser lo piovan di San Silvestro per la festa « di santo Antonio choma parla l'istromento di la mariegola [*che è tuttora* « *ignota*] et chome apar dil rezever di man di la sua reverenzia su l'altro libro, « contadi L. 21, s. — »; e a c. 80 A in data 17 gennaio 1552, 1551 m. v.: « ricevei io pre' Sabastian Marquali piovan de S. Silvestro da mastro Marcho « de Francesco gastaldo de la schola de S. Antonio de li oresi et zoielieri « lire vintuna de pizoli per la festa et per le mese [*cioè* messe] de tutto l'anno « come se contien ne l'instromento; L. 21, s. — ». Parimenti a c. 46 A una testimonianza del 28 agosto 1547 ci informa che la scuola si riuniva per le elezioni nella medesima chiesa di S. Silvestro. Ma nel secolo seguente le cose mutarono. Nella matricola degli orefici che si conserva col numero 139 al museo Civico di Venezia, a cc. 52 A-B si legge il ricordo d'una conces-

in altri luoghi del chiostro o nella sacrestia della chiesa i confratelli avranno tenuto le riunioni per l'elezione dei capi e le altre necessità del consorzio; nella sacrestia in un armadio saranno state custodite la cassa sociale, i paramenti dell'altare e forse anche le carte

sione in data 9 aprile 1601 del doge Marin Grimani alla scuola perchè essa potesse far costruire a proprie spese un altare ad onore di sant'Antonio nella chiesa di S. Giacomo di Rialto la quale era sotto il giuspatronato ducale e in quell'anno medesimo per decreto del Senato era stata riedificata (cf. Sansovino, op. cit., nota del Martinioni a p. 197 che riporta anche l'iscrizione corrispondente). La concessione anche permetteva la costruzione di una tomba pei confratelli a sinistra dell'ingresso della porta grande dove appunto si doveva costruire l'altare col patto che la scuola offrisse ciascun anno a titolo di censo due pernici al doge nel giorno di santo Stefano. La tomba aveva naturalmente l'iscrizione e fu restaurata più volte, p. e. nel 1732 e nel 1777 come appare dall'iscrizione trascritta dal Cicogna (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 1593, fasc. 1; iscrizioni di S. Giacomo di Rialto, n. 14). Ma nel secolo XVII per le riunioni la scuola non ancora aveva sede fissa ed era costretta a cercare a prestito questo o quel luogo; difatti si ha ricordo di un suo capitolo generale tenuto il 17 dicembre 1696 «nella scuola «de' signori mercanti da vin a San Silvestro» (Arch. di Stato di Venezia, *Arti*, busta 420), e però in una sua adunanza dell'8 dicembre 1696 essa stabilì di avere a tal uopo una casa propria a livello perpetuo per la somma di circa quaranta ducati. Circa questa casa che sorse in campo di Rialto Nuovo ed ora è sede sussidiaria dell'Archivio di Stato, cf. Tassini, *Edifici di Venezia*, p. 56. Circa l'altare di S. Antonio abbate, cioè degli orefici a San Giacomo di Rialto, cf. la nota del Martinioni alla *Venetia* del Sansovino, p. 199. L'insegna dell'Arte era probabilmente l'imagine di sant'Antonio abbate in atto di preghiera e inginocchiato dinanzi ad una croce distesa avendo alla destra il demonio e alla sinistra il fuoco, simbolo dell'arte degli orefici, e il bastone col campanello; questa imagine è disegnata innanzi al testo della cit. matricola 139. Ma anche se la testimonianza del *Catalogo* fosse mancata, le notizie che ho raccolto per la scuola dei pellicciai di S. Maria dei Crociferi bastano a dimostrare per analogia che il passo del testamento di Bernardo circa la scuola degli orefici del Salvatore deve essere interpretato nel medesimo modo, cioè che quel sodalizio si raccoglieva nella chiesa e nel monastero dei canonici agostiniani del Salvatore, donde passò nella chiesa di S. Silvestro per poi fissarsi a S. Giacomo di Rialto per le funzioni religiose e nella scuola di Rialto Nuovo per le altre operazioni sociali. Nel 1604 anche i «pa«ternostreri» ebbero a patrono sant'Antonio abbate; cf. p. LXXXII sg. nota 1.

l

dell'archivio [1]. Facilmente si comprende che tutte queste concessioni saranno state concordate per un con-

[1] Ho ricostruito la forma tipica originaria della scuola artigiana a Venezia mediante le notizie date dalla *Translatio sancti prothomartyris Stephani de Constantinopoli in Venetias* del 1110 (edita dal CORNER nelle *Ecclesiae Venetae*, VIII, 96-110) circa la scuola di devozione istituita in quell'anno in onore di quel santo e mediante le notizie simili, comuni a tutte le scuole artigiane veneziane ma più recenti, che riguardano l'ordinamento di quei sodalizi. A conferma di quanto ho esposto circa gli elementi costitutivi necessari di quelle associazioni raccolgo le testimonianze di questo secondo gruppo in questa nota, rimandando il lettore alla precedente per le scuole dei pellicciai e degli orefici.

Circa le altre scuole corrispondenti ai capitolari che pubblico in questi tre volumi, noto prima di tutto che essi dànno di frequente notizie sulle riunioni del sodalizio e anche sulle cerimonie funebri in onore dei confratelli, ma di rado indicano il luogo dove quei convegni si tenevano e la chiesa dove quei funerali si celebravano e dove erano state costruite le tombe della scuola. Le notizie da essi fornite circa le sedi delle riunioni sociali e delle tombe riguardano soltanto le scuole dei filacanape, dei giubbettieri, dei barbieri, dei fabbri e dei falegnami.

I filacanape, giusta un'ordinanza non datata della Giustizia Vecchia ma compresa tra il 7 gennaio 1287, 1286 m. v. e l'8 maggio 1292 (I, 109, cap. XXXII), tenevano le riunioni per la lettura del capitolare a S. Croce di Luprio, priorato cluniacense in dipendenza da quello di S. Maria della Carità, e a S. Martino, secondo che erano d'arte grossa o minuta; ma giusta l'usanza generale il luogo dove si raccoglieva la scuola per quella lettura era il medesimo del banchetto sociale e delle elezioni dei capi, come la chiesa o il cortile del monastero era la sede delle tombe. Più tardi la scuola trasportò la residenza dal monastero della Croce nella foresteria di quello vicino delle monache di S. Chiara, ma poco si può conoscere circa questa materia. L'archivio di questo monastero, che ora si conserva all'Archivio di Stato di Venezia, non ha i documenti relativi ai contratti tra le monache e quel sodalizio, e d'altra parte gli atti dei filacanape all'Archivio di Stato di Venezia appena ne conservano qualche ricordo; così nel loro catastico (*Arti*, busta 133) in data 30 gennaio 1492, 1491 m. v., ho trovato menzione di uno « instromento dell'Arte con le monache di S. Chiara per occasione « della nostra scola » e parimenti d'un altro simile in data del 7 marzo 1599; un atto del 3 maggio 1532 (*Arti*, busta 143) ricorda « li filacanevi da « Santa Croce », ed uno del 23 novembre 1681 il capitolo della scuola raccolto « nella loro solita scola a S. Chiara ». Nella chiesa di S. Chiara la scuola aveva la sua tomba; ne trascrisse l'epigrafe il CICOGNA (museo Civico

tratto tra i membri della scuola e il convento e che ad esse ne avranno corrisposto altre da parte del sodalizio,

di Venezia, cod. Cicogna 499, n. 15, iscrizioni di S. Chiara, n. 10): « se-« pultura fraternitatis philacaniporum Sancte Crucis | Veneciarum tempore « domini Aloysii Iacobi | Baroni gastaldi et sociorum | primo may .MDCI. ». La chiesa ed il convento di S. Croce, soppresso l' Ordine nel 1810, furono convertiti in un magazzino e più tardi vennero demoliti, e ora sulla loro area sorge il giardino Papadopoli; la chiesa e il convento di S. Chiara divennero nel 1819 un ospitale militare; cf. TASSINI, *Edifizi di Venezia*, pp. 92-93. La scuola dei filacanape residente a S. Chiara era sotto il patrocinio di sant'Ubaldo.

Circa i giubbettieri, un'ordinanza della Giustizia Vecchia dell'8 luglio 1290 (I, 50, cap. XXXX) ricorda la « candela olei semper accensa » a S. Maria (Annunziata) del Tempio presso la tomba dei loro confratelli, e però presso quel monastero la scuola avrà anche tenuto le sue riunioni, tra le quali quella del 1° agosto per l'elezione dei capi, e quella della prima domenica dopo il Natale per il banchetto, che nel 1313 fu trasportato alla seconda domenica del novembre. È noto che (cf. CORNER, *Ecclesiae Venetae*, XII, 242-249) soppressi i Templari quella chiesa col suo monastero passò nel 1313 ai cavalieri di S. Giovanni per concessione ducale, perchè chiesa e casa sino dalle origini appartenevano allo Stato essendo state costruite a pubbliche spese; i cavalieri di S. Giovanni la tennero sino al maggio 1324, perchè per contratto in data del 16 di quel mese passò sotto la dipendenza della chiesa di S. Marco e dei suoi procuratori (cf. TASSINI, *Edifizi di Venezia*, p. 40). Ma verso la fine del sec. XV il convento fu trasformato nell'albergo all'insegna *della Luna* nome che tuttora porta. Queste mutazioni avranno determinato le molte scuole che avevano sede in quel luogo, a trasportare altrove la loro residenza. La chiesa venne chiusa nel 1810 e fu demolita nel 1824.

Le notizie del capitolare sulla scuola dei barbieri sono più copiose. Un'ordinanza della Giustizia Vecchia in data giugno-settembre 1281 (II, 49, cap. XXXXV) ricorda il loro banchetto sociale nel monastero benedettino dei Ss. Filippo e Giacomo (ora sede del tribunale civile e penale), due altre del 1286 (II, 53-54, capp. LVI e LVII) obbligano il gastaldo a tenere in una stanza del monastero, e non in casa propria le suppellettili della scuola e a fare il conto della sua gestione col successore in un luogo del chiostro e non nella sua abitazione. La scuola dei barbieri tenne a lungo in quel monastero la sede delle sue riunioni. Il CORNER (*Ecclesiae Venetae*, XII, 230-231) dà notizia di una parte dei Dieci in data 25 settembre 1465 che accordò al sodalizio dei barbieri costituito sotto il patronato dei santi Cosma e Damiano la facoltà di trasferire la sede presso la chiesa ed il monastero

e precisamente l'obbligo di provvedere a proprie spese alla costruzione dell'altare e della tomba e alla forni-

di S. Maria dei Servi, perchè essendo aumentata la loro arte sino oltre a cento botteghe, non potevano bastare per la sepoltura dei loro maestri e lavoranti le tombe del monastero dei Ss. Filippo e Giacomo, specialmente in caso di pestilenza, tanto più che nello spazio del cimitero di quella chiesa era stata fatta una via pubblica. Un'iscrizione della chiesa di S. Maria dei Servi edita dal CICOGNA (op. cit. I, 97, n. 213) attesta che il 18 ottobre 1465, giorno di san Luca, il sodalizio dei barbieri si trasferì nella nuova residenza; un'altra (op. cit. I, 97, n. 214) ricorda che i barbieri nel 1468 fecero costruire a S. Maria dei Servi un edifizio per la scuola, che fu distrutto da un incendio il 17 settembre 1769 e venne ricostruito nel 1772.

A proposito della scuola dei falegnami il loro capitolare del 23 dicembre 1271 (II, 177, cap. XXI) ricorda la loro tomba dinanzi all'altare di S. Maria del Tempio e la lampada che dì e notte ardeva dinanzi ad esso, e però implicitamente anche attesta che in quel monastero il sodalizio teneva le sue riunioni. Il capitolare dell'11 agosto 1335 che si conserva al museo Civico di Venezia (*Matricola* n. 152, cap. LV, cc. 17 B-18 A) in un'ordinanza senza data, posteriore al 27 novembre 1352 ed anteriore al 1° ottobre 1377, stabilì che per le anime dei confratelli defunti « da mò innanci se de' cantar « una messa di beni de la scola a Santa Maria de cavo de plazza in el logo « dove se fa el capitulo », chiesa che allora dipendeva dalla basilica ducale di S. Marco; nel 1463 (cf. TASSINI, *Edifizi di Venezia*, p. 45) i falegnami costruirono presso la chiesa di S. Samuele un edifizio per le riunioni del sodalizio e un'iscrizione se ne conserva ora al museo Civico di Venezia, n. 22, nella forma: « 1558, in tempo de maestro Andrea gastaldo e compagni »; in quel tempio stavano le arche delle tombe come è provato dalla deliberazione del capitolo della scuola in data 25 gennaio 1660, 1659 m. v. (*Matricola* cit. cc. 190 B-191 A). Il santo patrono era in origine la Vergine Annunziata che si venerava sull'altare della loro scuola a S. Samuele anche nel 1636 (*Matricola* cit. c. 172 A), quantunque molto tempo innanzi la scuola fosse passata sotto il patrocinio di san Giuseppe (*Matricola* cit. c. 41 B, cap. CXIIII, approvato dalla Giustizia Vecchia e dai Provveditori di Comun il 22 agosto 1498: « Item, havendo zà molti anni nui marangoni elletto « per nostro confalon misier san Isepo »). Il capitolare cit. del 1335 è preceduto da una tavola ove fu disegnata l'imagine di Gesù bambino sorretto da Maria e da san Giuseppe in atto ambulatorio; l'imagine forse rappresenta l'insegna del sodalizio, almeno quale era probabilmente nel sec. XVII; difatti ha il nome di suor Isabella Piccini che operò tra il 1665 e il 1692; cf. ZANI, *Enciclopedia metodica-critica-ragionata delle belle arti*, parte I, vol. XV, Parma, tip. Ducale, 1823, p. 115.

tura dell'olio per la lampada e di pagare annualmente
una determinata somma per l' ufficiatura e le inuma-

Circa la scuola dei fabbri il capitolare del 4 dicembre 1271 (II, 333, cap. XII) ricorda le loro riunioni « occassione negociorum dicte artis ubi ve-« nire solent, videlicet in ecclesia Sancte Marie Milicie Templi vel in alio « loco », e in un'addizione tra il 4 dicembre 1271 e il 20 marzo 1275 (II, 347, cap. L) l'annuo banchetto sociale nella medesima sede, e però implicitamente anche attesta che in quella chiesa quella confraternita aveva le sue tombe. Ma per le vicende di quel santuario e della sua casa anche questo sodalizio avrà dovuto mutar sede; difatti al tempo del Sabellico (cf. TASSINI, *Curiosità veneziane*, p. 253) si raccoglieva a S. Moisè, nel 1583 passò a S. Vitale, nel 1602 ritornò a S. Moisè ove eresse per le sue riunioni uno splendido edifizio (cf. TASSINI, *Edifizi di Venezia*, p. 41) e nella chiesa di S. Moisè costruì la sua tomba. Il CICOGNA (mueo Civico di Venezia, cod. Cicogna 503, n. 16, iscrizioni della chiesa di S Moisè, n. 50) trascrisse l'epigrafe seguente che tuttora vi si legge dinanzi all' altare di S. Pietro: « Scolla di S. Allò | A. « D. F.^{vi} [*cioè « Arte dei fravi » che stava sotto il patrocinio dei santi Alò o « Eligio, Liberale, Carlo e Giovanni Battista*] | MDCC ». Il simbolo dell'arte era il martello, come appare dalla matricola della confraternita della Carità che segue allo statuto del dicembre 1260 (Arch. di Stato di Venezia, *Scuole grandi. S. Maria della Carità*, registro 233).

Quanto poi alle altre Arti corrispondenti ai capitolari di questa raccolta non ci dobbiamo meravigliare del loro silenzio in tale materia, perchè la loro redazione venne fatta giusto l' uso seguíto generalmente nella compilazione statutaria, vale a dire furono fissati in ordinanze della Giustizia Vecchia soltanto quei rapporti della vita giuridica delle Arti i quali avevano capitale importanza o avevano dato origine a contestazioni. Ma al silenzio dei capitolari può entro certi limiti supplire talvolta qualche altra testimonianza, e per tale materia seguo nell'esposizione l'ordine col quale ho pubblicato questi documenti.

Circa la scuola dei sarti un loro registro di capitoli e parti (Arch. di Stato di Venezia, *Arti*, busta 501, cc. 7A-9B del fascicolo) ricorda che il capitolo di S. Maria dei Crociferi il 10 febbraio 1392, 1391 m. v., concesse a livello a quel sodalizio una casetta per la costruzione della scuola; in seguito ad un incendio fu costruita di nuovo per concessione del 5 aprile 1543. Tuttavia l'Arte tenne le sue adunanze anche altrove; il medesimo registro ricorda un capitolo generale dei sarti che si raccolse il 14 settembre 1561 « in inclaustro fratrum S. Marię Cruciferorum » (c. 82 B) e un altro del 26 gennaio 1573, 1572 m. v. (c. 89 A) tenuto « in chiesa a S. Mattio », cioè a S. Matteo di Rialto presso la loro « ruga ». Una parte del Senato in data 19 novembre 1494 (c. 2 B di quel registro) attesta che il sodalizio dei

zioni. Per provvedere a tutte queste spese sarà sorta la necessità d'introdurre nel sodalizio a carico dei con-

sarti aveva da quindici anni acquistato un terreno ai Crociferi per un ospizio dei poveri dell'Arte, del quale fa menzione anche il TASSINI (*Edifici di Venezia*, p. 123). La scuola dei sarti era sotto il patrocinio di santa Barbara e di sant'Omobono e probabilmente il suo vessillo raffigurava la Vergine, con Gesù in braccio, tra quei due santi (come viene rappresentata da un bassorilievo del 1511 sulla facciata del loro antico ospizio che ora corrisponde alla casa segnata col n. 4338 nella Fondamenta dei Sartori ai Gesuiti, che ha l'iscrizione: « S. Homobon - S. Barbara » soprastante le imagini dei due santi, e sotto: « ospedal dei poveri sartori »), forse anche coi simboli del mestiere che erano le forbici; un documento del 13 aprile 1558 denomina quei due santi (reg. cit. c. 82 A) « nostri confalloni ». Le forbici appaiono come simbolo dell'arte dei sarti anche nell'elenco di quelli del mestiere che facevano parte della scuola di S. Maria della Carità, elenco compreso nella matricola annessa allo statuto di quel pio sodalizio del dicembre 1260 (reg. cit. 283). Tuttora presso alla porta del già convento dei Gesuiti, ora ridotto a caserma, sopra un' inferriata sono disegnate le insegne dei due santi, cioè la palma di Barbara e le forbici di Omobono. La tomba della loro confraternita stava a S. Maria dei Crociferi; il CICOGNA (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 501, n. 6, iscrizioni della chiesa di S. Maria Assunta dei Gesuiti, nn. 27 e 46) ne ha trascritto l'iscrizione antica del 1588 (« Sepoltura de la | scola di sartori | MDLXXXVIII ») ora distrutta, e la nuova, senza data, sul pavimento del chiostro (« Scuola di sartori »). Un ricordo, anche più antico, di queste tombe, in data 16 aprile 1466, si legge a c. 15 A del citato registro a proposito di una convenzione tra la scuola e il monastero di S. Maria dei Crociferi per la rimozione delle arche del sodalizio e il loro trasporto nel chiostro; in essa era fissato il censo di un determinato numero di candele corrispondente al peso di due libbre e di due lire e sedici soldi per ciascun seppellimento dei confratelli.

I pescivendoli, cioè i « compravendi di pesce », come è attestato dal loro capitolare del dicembre 1482 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 97, già codice Cicogna 2791 *bis*, a cc. 10 B-11 A), per molto tempo non ebbero una sede speciale e propria per le loro riunioni; un capitolo del sodalizio in data 5 ottobre 1477 rilevò questa mancanza (« conçosiacosachè « ogni mestier et minima arte de questa cità de Venexia habia qualche luogo « o' [*cod. omette* o'] se reduseno qualche çorno ordenario insieme a far « quelle cosse oportune et necessarie achadeno fra loro, et nui compra- « vendi ... non se atrovemo luogo alguno nel qual el gastaldo « et altri offitiali de l'arte et mestier nostro se possino redur, « la qual cossa torna in gran vituperio et danno de tuti [*cod.* duti] nui ») e

fratelli, forse anche con una contribuzione straordinaria immediata, tasse annue a regolare scadenza e dopo il con-

stabilì che la scuola si raccogliesse presso il campo alla Madonna del Monte Carmelo in un luogo a loro concesso dai frati di quel monastero (« però « l'anderà che da mo in avanti la scuola et reducto nostro debia esser ai « Càrmeni sul campo in quelo luogo a nui concesso per reverendi frati del « dicto monasterio et in quello redurse a far tutte quele cosse achaderà al « mestier nostro »). I frati ebbero dall'Arte ciascun anno ventidue ducati in compenso di questa concessione a livello e dell' obbligo di celebrare nei giorni non festivi una messa a S. Giacomo di Rialto, consuetudine sorta nel 1411 per lascito di un Francesco Tinto che legò alla scuola la somma corrispondente alla rendita per la metà della spesa per la messa quotidiana, come è attestato da un capitolo dello stesso capitolare in data 24 settembre 1411 a c. 6 A, e un'altra nel giorno della festa del sodalizio (« et etiam « siano tegnudi i diti frati de dirne el dì nostro ordinario la nostra messa »); nel 1505 il compenso fu aumentato a ventotto ducati, perchè i frati dovettero celebrare a S. Giacomo, o direttamente o affidandone ad altri l'incarico, due messe nelle feste ed una in ciascuno degli altri giorni, avendo il pievano stabilito di tener aperta quella chiesa tutti i giorni per il servizio divino. Tuttavia la scuola nella sacrestia della chiesa della Madonna del Monte Carmelo anche nel 1500 aveva la cassa per i denari del sodalizio (cf. le addizioni al capitolare del 1482 nella *Matricola* n. 11 al museo Civico di Venezia a c. 26 A; testimonianza del 4 ottobre 1500) e teneva le sue riunioni nel refettorio o in altro luogo di quel monastero anche nella seconda metà del secolo decimosesto e nella prima del seguente (cf. *Matricola* cit. n. 11 a cc. 67 B, 88 A, 92 A, 104 A, 107 A e 121 B; testimonianze in data 2 novembre 1561, 6 gennaio 1579 cioè 1578 m. v., 11 febbraio 1581 cioè 1580 m. v., 24 ottobre 1593, 2 settembre 1595, 31 settembre 1634); nella seconda metà del secolo decimosettimo quelle adunanze invece avevano la sede nell' edifizio della scuola (cf. *Matricola* cit. n. 11 a cc. 143 A e 148 B; testimonianze dell'11 novembre 1685 e 4 novembre 1696). La festa del sodalizio era quella della Purificazione, come è attestato da un capitolo del 24 settembre 1411 (cf. *Matricola* cit. n. 97, c. 6 A) che stabilì « che se debia dar un « pan e una candela de quatro onçe per chadaun homo del dicto mistier e « diè pagar per cadaun soldi .XX. pizoli per favor de la scuolla in la festa », che per deliberazione dei confratelli in data 10 settembre 1526 venne celebrata con maggior onore, cioè con una messa e processione alla quale nessuno dei compravendi poteva mancare senza incorrere in una multa (cf. *Matricola* cit. n. 11, c. 42 A). Per analogia colle altre scuole è da ritenere che il sodalizio dei « compravendi di pesce » si sia costituito sotto il patronato della Purificazione; il suo vessillo, di cui fa menzione un capitolo del 21 lu-

tratto una tassa d'entrata, perchè altrimenti i nuovi soci avrebbero avuto i vantaggi della tomba e dell'altare

glio 1560 (cf. *Matricola* cit. n. 11, c. 66 B), probabilmente aveva un'insegna che corrispondeva all'imagine elegantemente miniata nel capitolare del 1477 la quale rappresenta Maria che accoglie sotto il suo manto in segno di protezione i confratelli della scuola e sta tra due apostoli, ciascuno dei quali ha nella mano sinistra un libro chiuso; uno di essi tiene nella destra la croce decussata, e forse è sant'Andrea, protettore dei pescatori di Chioggia; l'altro ha invece il bordone e però forse rappresenta san Giacomo apostolo, nella chiesa del quale la scuola faceva celebrare le messe sopra specificate.

L'arte degli speziali, come altrove ho indicato, si divise in due nel secolo decimoquarto dopo il 1330 e innanzi al 1394; quelli « da grosso » si costituirono con un gastaldo e compagni sotto il patrocinio di san Gottardo e tennero le loro riunioni nella chiesa parrocchiale di S. Matteo di Rialto dove anche avranno avuto le loro tombe e l'altare dedicato a quel santo; ma per la vicinanza di un lupanare (quello ricordato anche dal SABELLICO nel *De Venetae urbis situ*) e di taverne il sodalizio nelle sue pratiche devote stava a disagio e però fece istanza al Consiglio dei Dieci per poter trasferire la sua sede nella vicina chiesa parrocchiale dedicata a S. Apollinare; il Consiglio con parte del 9 settembre 1394 (cf. il testo pubblicato dal CORNER, *Ecclesiae Venetae*, XVII, 230) accolse la domanda dopo di aver avuto il parere favorevole dei Provveditori di Comun. Il CICOGNA (*Iscrizioni veneziane*, III, 271, n. 53) dà notizia di alcune pietre sepolcrali pertinenti al sodalizio e di un'imagine di san Gottardo nel piano inferiore di un edifizio annesso alla chiesa verso il campanile. Gli speziali da medicine avevano invece come insegna l'imagine del Salvatore, simbolo dell'arte in quanto salvava dalle malattie, e siccome in origine, a giudicare dal capitolare che di loro tratta principalmente, esercitavano il mestiere più importante, così è probabile che l'insegna del Salvatore sia stata in origine quella di tutta l'arte.

I « ternieri » nel loro capitolare dell'11 ottobre 1436 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 9, c. 1 A) ricordano come loro santo patrono l'apostolo Giacomo (« al nome ... de l'apostolo miser sancto Iacomo el qual « avemo electo per nostro intercessor denanzi a Dio ») e difatti quel documento è preceduto da una elegante miniatura della fine del secolo XV o del principio del XVI che rappresenta san Giacomo col bordone e in atto di accogliere sotto il suo patrocinio gli uomini dell'arte. Il sodalizio teneva le sue riunioni nella chiesa di S. Giacomo di Rialto e ne fa fede uno stromento del 4 giugno 1559 nelle addizioni del citato capitolare (cc. 56 A-57 B) il quale ricorda per incidenza questa consuetudine (« havendo massime detta « arte di casaruoli il suo reddutto in la detta giesia la qual è dedicata a « nome del glorioso suo protettor », e difatti un documento del 28 ottobre 1555

senza aver sostenuto gli aggravi determinati una volta tanto dalla spesa per quelle costruzioni. Tutti questi

(cod. cit. c. 46 B) fa menzione di un capitolo raccolto « in ecclesia Sancti Ia-« cobi de Rivo-alto »; un documento del 30 dicembre 1793 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 127, già cod. Cicogna 2824, p. 196) prova che l'altare della scuola era l'altar maggiore di quella chiesa.

I « fioleri » avevano come santo patrono santo Stefano protomartire, almeno nel 1451. Il capitolare dell'11 ottobre di quell'anno (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 26, già cod. Correr A, 6, 36, c. 1 A) nel protocollo dopo Dio, Maria, la corte celeste e san Marco « governador de questa città » invoca « miser san Stefano », e nel corpo dell'A iniziale della frase « Al nome » è stata rappresentata per miniatura l'imagine di lui col solito segno del martirio, la palma, nella sinistra e con un libro chiuso nella destra. Ma più tardi appare sotto il patronato di san Niccolò; difatti all'Archivio di Stato di Venezia si conserva (*Arti*, busta 726) un registro del 1725 col titolo: *Inventario di quanto s' attrova di raggione della scola di San Nicolò erretta dall'Arte de' verieri nella parrocchiale e collegiata chiesa di S. Stefano di Murano*, e in esso, in data del gennaio 1584, 1583 m. v., si fa menzione di « missier « Iacomo gastaldo de la scola de missier San Nicolò, fraterna de li verieri « di Muran », la quale scuola non è ricordata nè dal capitolare del 1451 nè dalle sue addizioni. Il gonfalone del sodalizio probabilmente conteneva in origine l'imagine di santo Stefano, poi quella dell'altro santo.

I calzolai ebbero la loro sede presso la chiesa parrocchiale di S. Tomà sino dal 1454. Il CORNER (*Ecclesiae Venetae*, II, 328-329) pubblicò un decreto del patriarca di Venezia Lorenzo Giustinian, in data 29 dicembre 1455 *a nativitate*, ind. IV, pel quale fu concesso al capitolo di quella chiesa di dare al « gastaldio et officiales Sancti Aniani caligariorum » in perpetuo per sepoltura dei corpi dei confratelli giusta i patti convenuti tra il capitolo e la scuola « certas arcas sub porticu ecclesiae ad ipsam ecclesiam pertinentes », e ciò prova che il sodalizio era sotto il patrocinio di sant'Aniano. Ma sino dal 1446 (cf. TASSINI, *Edifici di Venezia*, p. 67) esso aveva acquistato per le sue riunioni un edifizio che tuttora sorge nel campo di S. Tomà di fronte alla facciata della chiesa, edifizio che, quantunque trasformato in un deposito di mobiglie, tuttora conserva le iscrizioni commemorative del suo acquisto nel 1446 e del suo restauro nel 1580, e un bassorilievo sulla porta in data del 1479 coll'imagine di sant'Aniano guarito da san Marco. Sull'architrave della porta sotto l'arco si legge l'iscrizione « M°CCCCLXXVIIII | a dì XVIII se-« tenbrio nel | tempo de missier Polo de | Griguol [*gastaldo*] | masèr Lucha « de | Zuane ». Sul pilastro d'angolo della facciata, a destra dell'osservatore, verso la calle « ramo dei Calegheri », a circa un metro e mezzo da terra, sta quest' altra: « MDLXXX | in tempo de missier | Marcho Chapo|grosso

particolari sono implicitamente indicati dalla semplice frase del testamento di Bernardo.

« dal | Champaniel | gastaldo et | mistro | Zuane | dal Frate masèr | et mistro « Giuli[o] | dala Noviza | schrivan et | chonpagni | fu restaurata ». Sul pilastro opposto, verso la « calle del Mandoler », a circa la stessa altezza si legge: « 1446 dì 14 decenbrio | fu comprado | questa schola | de l' arte | di « calegeri ». Il sodalizio teneva nella chiesa di S. Tomà il suo altare di S. Aniano anche nel secolo XVIII come è provato dal *Registro del soldo riscosso e speso per fabbricar l' altare di S. Anian in chiesa di S. Tomà, 1782-1792* che si conserva all'Archivio di Stato di Venezia (*Arti*, busta 27) e presso l'altare v' era la tomba del sodalizio. Tuttora vi si legge l' epigrafe seguente situata sul pavimento presso i gradini dell'altare: « D. O. M. | Altar e sepoltura | del« l'arte | de' calegheri e zavateri | compito l' anno | 1789 ». L' insegna della scuola probabilmente era l' imagine di sant'Aniano guarito da san Marco accompagnata dai simboli dell'arte, cioè da due scarpe e una ciabatta. Il disegno della ciabatta appare anche, pur come simbolo dell' arte, in capo all'elenco dei calzolai della matricola della scuola di S. Maria della Carità che segue al citato statuto del dicembre 1260. In questa matricola i « solarii » sono separati dai calzolai come arte.

I carpentieri ebbero come simbolo del mestiere l'ascia, la quale appare disegnata in capo al loro elenco del 1260 nella matricola testè ricordata. La tomba del loro sodalizio nel secolo XVI e nel XVII stava presso la chiesa e il convento di S. Domenico di Castello demoliti nel 1807 (cf. CICOGNA, *Iscrizioni veneziane*, I, 110) e di essa davano notizia due iscrizioni, l'una del 15 luglio 1590, l'altra del 20 maggio 1629, pubblicate dal CICOGNA (op. cit. I, 143, nn. 81 e 84). Dal frammento d'una loro matricola del 15 maggio 1595 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 124, già cod. Cicogna 2783) si rileva che il loro sodalizio s'era costituito sotto il patrocinio della Visitazione di Maria ad Elisabetta. I carpentieri dell'Arsenale nel luglio 1569 fecero costruire presso la chiesa e il monastero dei Ss. Giovanni e Paolo un edifizio per le loro riunioni sociali e per istanza dei frati predicatori di quel chiostro nel 1641 si trasferirono in altra sede vicina come è attestato dalla seguente iscrizione del monastero trascritta dal CICOGNA (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 502, n. 1, iscrizioni della chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo, iscriz. 310) che già si trovava nel chiostro scoperto, ridotto nel 1809 a cortile militare e dopo alcuni anni trasformato nella presente lavanderia dell'ospedale civico: « Scuola de marangoni da nave all' | arsenal de loro beni fabricata « l'anno | MDLXVIIII, 20 luglio, gastaldo misier Todaro | de Zuanne proto della « banca e l'anno | MDCXXXXI in vigor di supplicatione porta dalli | reverendi padri « al capitolo della detta scuola di comune | consenso translatata in questo luoco « sotto | la gastaldia di misier Todaro de Luca | e compagni della banca ».

Questi legami originari tra la chiesa e la scuola artigiana si spiegano per quattro ragioni, due indirette

I calafati costituiti in sodalizio sotto il patrocinio di san Foca, per un contratto del 7 luglio 1330 con i monaci cluniacensi di S. Maria della Carità (cf. pp. 630-632 di questo volume) ebbero in quella chiesa un altare proprio, dove quegli ecclesiastici celebravano le messe a suffragio delle anime dei confratelli della scuola e per conseguenza doveva essere stata costruita poco dopo di quell'anno in quel luogo la tomba dal sodalizio. Il gastaldo e gli ufficiali dovevano intervenire a quelle cerimonie; il monastero in compenso della concessione aveva dalla scuola alle scadenze del primo gennaio e del quindici luglio dodici lire di piccoli e alcune cere. Il CICOGNA (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 1593, n. 8, iscrizioni della chiesa di S. Stefano protomartire, iscrizioni nn. 26 e 61) trascrisse due iscrizioni, l'una delle quali ricordava il restauro del loro altare nel 1733, l'altra la tomba sociale collocata nel pavimento della chiesa nella navata sinistra presso il loro altare. Il loro testo è il seguente: « Altare artis | calaphactorum | navalis. | Monimentum | « anno MDCCXXXIII restauratum »; « D. O. M. | Cineres | calaphactorum | arse- « natus | anno | MDCCXXX ». La prima di queste due iscrizioni si trova tuttora sulle basi delle colonne dell'altare ora dedicato a san Pietro; l'altra è scomparsa perchè verso la metà del secolo scorso fu rifatto davanti al detto altare il pavimento. Nella sacrestia della chiesa la scuola teneva in una cassa i paramenti dell'altare e le suppellettili e le vesti necessarie alla celebrazione della messa, come viene attestato dall'inventario del 1578 pubblicato dal CECCHETTI (*La mariegola dei calafati dell'Arsenale di Venezia*, Venezia, Naratovich, 1882, pp. 16-18). Ma il mestiere dei calafati a Venezia doveva essere troppo numeroso, perchè fosse sufficiente la tomba della chiesa di S. Stefano. Lo stesso inventario del 1578 ricorda (loc. cit.) oltre di essa le arche dei calafati nelle chiese di S. Domenico, di S. Francesco, e di S. Giacomo della Giudecca. Nelle iscrizioni di S. Domenico di Castello raccolte ed illustrate dal CICOGNA (op. cit. I, 107-154, 358-360; II, 488; III, 426-431; IV, 638-640; V, 539-540; VI, 805-808) non v'è alcun ricordo di tombe di calafati; non così nelle chiese di S. Francesco della Vigna e di S. Francesco di Paola. Nel pavimento del chiostro chiuso a cancellate dei frati minori di S. Francesco della Vigna, si legge la seguente iscrizione: « Al nome de Dio | in « tempo de ser Domenego | cester | de Antonio gastaldo et | conpagni | de l'arte « de li | calafai | fu restaurata l'anno 1777 »; il CICOGNA (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 1592, fasc. 7, nota all'iscrizione 151 di S. Francesco della Vigna) avvertì sulla fede d'altre testimonianze che prima aveva la data « .VII. febraro MDLXII »; ora è accompagnata dal disegno dei simboli dell'arte, cioè dai ferri speciali e da una nave in cantiere. Lo stesso Cicogna ne trascrisse anche il testo. Un'altra iscrizione si legge presso i gradini dell'altar

e due prossime: il sentimento religioso, vivace in quei tempi, dava impulso ad incominciare dalla invocazione

maggiore di S. Francesco di Paola nella seguente forma: « Sepoltura | dell'arte e « fraterna | de vecchi calafai de | Arsenal sotto | la gastaldia di Zuan Francesco | « di Girolamo Scaramuzza | anno MDCCLXI ». La matricola dei calafati (cod. Zennaro, c. 123 A) ricorda in data dell' 1 dicembre 1562 un contratto di fittanza pel quale la scuola prese una stanza nel primo chiostro del convento di S. Domenico per cinque ducati annui, e in data 27 luglio 1564 (cod. Zennaro, c. 121 A) dà notizia di un contratto tra i Serviti di S. Giacomo della Giudecca e la scuola dei calafati dell'Arsenale: il monastero concedeva una tomba presso la porta del capitolo verso il pagamento di tredici ducati e verso un' altro di una lira e quattro soldi per ciascuna apertura dell'arca e verso un terzo di tre lire e due soldi per le messe celebrate nell'occasione della morte di ciascun confratello. La stessa matricola (cod. Zennaro, c. 94 A) dà notizia di un contratto del 4 ottobre 1526 tra l'Arte dei calafati ed il capitolo di S. Martino: questo concedeva al sodalizio la facoltà di edificare a sue spese fuori della chiesa una cappella in onore di san Martino e di costruirvi sotto al pavimento la tomba sociale; in ricambio il capitolo doveva avere dalla scuola tre ducati una volta tanto e per ciascuna inumazione trenta soldi di piccoli oltre ad altri dieci pel sacrestano che apriva l'arca. La stessa matricola attesta (c. 95 A) che il 7 luglio 1532 non era ancora compiuta la costruzione della cappella; che (c. 123) il 28 febbraio 1563, 1562 m. v., fu ripristinata la mansionaria a S. Martino coll' obbligo di una messa in ciascun giorno feriale e di un compenso di dodici ducati annui al cappellano; che (c. 124) nel marzo 1566 l'altare dei calafati a S. Martino era rovinato e che (c. 152) nel luglio 1622 non ancora ne era stata condotta a termine la ricostruzione, e però si spiega il silenzio in proposito nell' inventario del 1578. Tuttavia le riunioni del sodalizio furono fatte anche in altri luoghi; p. e. il 6 marzo 1546 nell' Ospedaletto di S. Marco (*Matricola* cit. c. 104 A).

La scuola dei muratori stava sotto il patrocinio di san Tommaso apostolo e la imagine di questo santo è disegnata innanzi al testo del loro capitolare del 1606 (Arch. di Stato di Venezia, *Arti*, n. 406) in atto di toccare la cicatrice di Cristo e probabilmente corrispondeva all' insegna del sodalizio nel suo gonfalone. Con atto rogato a Rialto il 1° febbraio 1482, 1481 m. v., un « Marchio di Franceschi da la Zuecha [*Giudecca*] » vendette a quella scuola una casa « in soler [*cioè in un piano*] et a pe' pian » con orto in parrocchia a S. Samuele pel prezzo di duecento ducati d'oro; essa divenne la sede del sodalizio (Arch. di Stato di Venezia, *Arti*, n. 407, *Catastico d'istromenti 1481-1683*). Il 5 gennaio 1502 *a nativitate* la scuola fece una convenzione col capitolo di S. Samuele: questo s'obbligava a cantar messa grande ciascun anno nel giorno di san Tommaso all'altare di quel santo « in la

della divinità come arra e augurio di successo tutti gli atti più importanti della vita pubblica e privata tantochè

«scola» e a celebrare una messa bassa ciascuna domenica e un' altra nella chiesa ciascun lunedì per le anime dei confratelli defunti e concedeva lo spazio sotto il porticato per la costruzione di tre arche; in compenso la scuola prometteva al capitolo un censo annuo di cinque ducati, cinque pani e cinque candele e per ciascun seppellimento dei confratelli lire due di piccoli e candele del peso complessivo di una libbra e mezzo; qualora poi un confratello fosse morto e non fosse stato seppellito in quella chiesa, la scuola avrebbe pagato al capitolo tre lire e due soldi di piccoli per volta (Arch. di Stato in Venezia, *Arti*, n. 407).

La scuola dei merciai nel secolo decimoterzo fu costituita presso la chiesa e il monastero delle Vergini fondato nel 1224 a Castello per monache agostiniane. Di questa antica sede fa menzione l' iscrizione già nel monastero di S. Daniele sulla cornice di un sepolcro presso il parlatorio, pubblicata dal CICOGNA, *Iscrizioni veneziane*, I, 324, n. 28; essa attesta che nel 1323 la confraternita si trasferì da quel convento nel vicino monastero cisterciense di S. Daniele a Castello, chiesa che fu demolita nel 1839, mentre il convento fu ridotto a caserma. La chiesa e il convento delle Vergini furono pure demoliti e la loro area è ora compresa nell'Arsenale. Il capitolare del 1470 (Arch. di Stato di Venezia, *Arti*, n. 312, c. I A) ricorda san Daniele come patrono e insegna del sodalizio («misier san Daniel chavo e «chonfalon del mistier nostro») e riferisce per mezzo di una deliberazione dell'Arte in data del 16 settembre 1446 la materia di una convenzione anche più antica (cc. 14-15) tra la scuola e quel monastero: doveva esser celebrata una messa per settimana, il lunedì, all' altar maggiore per le anime dei confratelli defunti, colla presenza dei decani dell' Arte e di molti artigiani che vi si recavano «cum la croxe avanti e cum i dopieri impiadi [*cioè accesi*]»; dopo la messa il celebrante ed i monaci dovevano recarsi «cum el sechiello «da l'aqua santa su le arche» e ivi recitare le orazioni del rito; tra le quali arche ve n' era «una de le più belle arche de Veniexia; la qual archa è a «ladi de la porta granda de San Daniel a man destra erta da terra cercha «braça II. e meço, e sopra de quella si è una imagene magna d'alteça e de «largeça cum figure del nostro Signor in croxe e altri sancti» (erano la Vergine e san Giovanni come è provato da una deliberazione del sodalizio in data 30 giugno 1569 che accenna ad un restauro ordinato in quell'anno; la deliberazione si legge a c. 16 B della matricola 102, già codice Cicogna 384 al museo Civico di Venezia) «e cum el nostro segno e cum penture de molte «man»; quando il convento passò alle monache agostiniane nel 1437 per ordine di Eugenio IV, l'uso continuò e la funzione fu celebrata dal loro cappellano; il compenso annuo dato dalla scuola era tre ducati d'oro, due «miri [*cioè*

nel medio evo il giuramento sul vangelo corroborava molti rapporti giuridici, la beneficenza si svolgeva so-

« *misure*] de oio da bruxar per la lampade che sta davanti l'altar grando che « serve el corpo de Cristo », due doppieri del peso di circa libbre cinque per ciascuno e due candelotti da quattro libbre l'uno: nella sagrestia, in una cassa, il sodalizio teneva « le cere, çoè dopieri, candeloti e candelle da man « e chandelieri d'altare e altre cosse necessarie ». L' iscrizione pubblicata dal Cicogna, *Iscriz. venez.* I, 317, n. 6, ricorda il luogo di quell'altare e sepolcro, trasportati il 28 sett. 1768 nella cappella contigua alla sacrestia; l' iscrizione stava sul pavimento allato alla porta maggiore della chiesa. Ma già nel 1446 la scuola compiva altre pratiche devote presso la chiesa di S. Giuliano prossima alla sede principale del mestiere: una messa vi si celebrava il venerdì di ciascuna settimana (cc. 14-15); molte altre (c. 16 a) il lunedì susseguente al 2 novembre per le anime dei confratelli defunti; una messa solenne seguita da una processione il 15 agosto nella ricorrenza dell'Assunta coll' intervento degli ufficiali e di tutti i capi di bottega, ciascuno con un cero che nella processione veniva acceso. Così la chiesa di S. Giuliano acquistò per la scuola un' importanza molto maggiore di quella così lontana di S. Daniele, specialmente quando il sodalizio (c. 19 b) stabilì il 12 settembre 1451 di prender a livello una casa per esercitarvi le sue operazioni sociali. In quel medesimo giorno il capitolo della scuola (c. 19 b) decise di far celebrare nella chiesa di S. Giuliano all'altare dell'Arte consacrato all'Assunta « la messa « in canto » nell'ultima domenica di ciascun mese colla processione dei confratelli intorno al tempio; il pievano e il capitolo avevano il compenso annuo di quattro ducati d'oro in luogo dei pagamenti anteriori per le messe del venerdì e dell'Assunta. Così si spiega come mai la scuola passò sotto il patrocinio di Maria, tantochè in una testimonianza ufficiale del 15 ottobre 1562 (Arch. di Stato di Venezia, *Arti*, n. 312, c. 110 a) fu qualificata « la scola de « madona S. Maria di marçeri ». L'altare dell'Arte che stava dinanzi a quello del sodalizio devoto del Sacramento, ad istanza e spese di questo fu trasportato tra il 1565 e il 1593 in altra parte della chiesa; il 12 maggio 1583 la scuola diede facoltà al gastaldo di spendere dei denari sociali quanto era necessario per i banchi, per il pavimento e per le arche, e il 6 novembre del medesimo anno affidò a Iacopo Palma (preferendolo al Bassano, a Giacomo Tintoretto e a Lodovico Veronese) l'incarico di fare la pala; il 13 ottobre 1588 non erano ancora cominciati i lavori pel pavimento e le arche; nel 1593 un' arca era già fatta e il 9 maggio il sodalizio deliberò di restaurarla essendo avvenuti dei guasti (cf. la cit. matricola 102 a cc. 7, 49, 53, 71, 77). Di faccia all'altare dell'Assunta leggevasi l'iscrizione trascritta dal Cicogna (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 1593, fasc. 3, iscr. n. 12): « Scholae | « merzariorum. | Restauratum | mdcxcvi ». Della scuola dei merciai come anche

prattutto nell'ambiente ecclesiastico e secondo le vedute del tempo era assolutamente inconcepibile una associa-

del loro mestiere facevano parte anche i fabbricanti di cappelli e di berrette; i primi si costituirono più tardi in sodalizio speciale presso la chiesa di S. Lio (cioè S. Leone IX papa) ove edificarono il loro altare e la loro tomba. Se ne vedono tuttora le tracce sul muro allato all'altare di S. Iacopo che è il primo a sinistra entrando, dove sopra due scudetti si legge l'iscrizione: « Arte « de capelleri »; sul pavimento dinanzi al detto altare v'era la tomba sociale colla iscrizione « Pileorum opificio | societati ». All'Archivio di Stato di Venezia (*Arti*, busta 60) si conserva un registro col titolo *1764. Libro di cassa dell'Arte de capeleri*; vi si leggono i pagamenti che il sodalizio faceva al capitolo di S. Lio per le messe ed esequie e al sagrestano o « nónzolo » della chiesa per l'olio che ardeva nella lampada dinanzi all'altare di S. Giacomo. Pure allo stesso Archivio di Stato (*Arti*, busta 9) si ha un registro di cassa dell'Arte delle berrette dal 1696 al 1806; in un conto del 1745 è ricordato il giorno dell'Assunta come il giorno della festa del sodalizio; in un altro del 1715 si fa menzione del gonfalone portato in processione tra due « aste » (cioè in questo caso una specie di candelabri di legno con un cero o un fanale) dal « nónzolo » della scuola; in un altro del 1800 è registrata « una « croce di lattón [*cioè ottone*] per il penello » la quale quindi stava in cima all'asta del gonfalone; in un altro del 1760 quegli artigiani designano l'Assunta come « nostra protettrice », e però l'unione loro con i merciai durò sempre.

La scuola dei dipintori in origine si raccoglieva presso la chiesa e il monastero benedettino dei Ss. Filippo e Giacomo (cf. *Matricola* n. 163 al museo Civico di Venezia, cap. XXII, c. 7), poi col consenso della Giustizia Vecchia si trasferì nella chiesa di S. Luca. Il capitolare del 10 aprile 1436 ricorda (*Matricola* cit. n. 163, c. 7) lo strumento del 22 aprile 1376 pel quale il sodalizio s'obbligò a tener sempre accesa una lampada dinanzi all'altare di S. Luca pagando il prezzo dell'olio al custode ciascun primo lunedì del mese ed a far celebrare in quel giorno una messa per i confratelli defunti. La scuola non esercitava le sue funzioni in modo molto regolare: il capitolo si raccoglieva ora in un luogo ora in un altro, tantochè il 10 aprile 1436 (cap. XXI, c. 6 B) i confratelli stabilirono che solo nella chiesa di S. Luca fossero tenute le loro riunioni; pure in più luoghi avveniva la tumulazione, e però il 15 agosto 1518 (cap. LXXVIIII, c. 30 A) il capitolo dell'Arte notava che « in ogni cossa necessaria alla schuola e fraternità nostra per quanto « aspecta al viver è stà de tempo in tempo provisto e a quello che ne- « cesita più, che son el luogar de miseri corpi nostri « che passano di questa vita, non è ordine alcun e vien « messi hora in qua hora in là, cossa non acepta al signor no-

zione che nella religione non avesse uno dei suoi necessari fondamenti, e il cerimoniale religioso per la sua

« stro Iddio e vergognosa al mondo », e così deliberava l'acquisto di un' arca nella chiesa di S. Luca, oppure, ove il parroco avesse mosso qualche difficoltà, in un monastero; l'accordo fu fatto col pievano per stromento del 9 settembre 1518 (cap. LXXXII, c. 31 A). Di questa tomba sussistono tuttora le tracce nel cortiletto della chiesa di S. Luca dove sul muro a destra di chi entra si legge l' iscrizione: « Archa dell'Arte de | depentori rinovata | del« l'anno 1777 ». Il CICOGNA (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 1593, fasc. 4, iscrizioni di S. Luca, iscr. n. 41) dà anche il testo dell' iscrizione precedente, anteriore al restauro: « D. O. M. arca della scola delli depentori « restaurata l'anno 1656 ». Poco dopo il 1518, e precisamente nel 1531 con stromento del 12 dicembre (cc. 37-38), il sodalizio comprò da Andrea Molin uno spazio di terreno vacuo a S. Sofia ove fece costruire una casa per le funzioni sociali nel 1572 all'imboccatura della calle Sporca o Priuli; cf. TASSINI, *Edifici* &c. p. 122.

La scuola dei bottai aveva le sue tombe presso la chiesa e il monastero di S. Maria dei Crociferi. Ne fa fede una preziosa iscrizione del gennaio 1300, 1299 m. v., la quale tuttora si conserva coi suoi nitidi caratteri gotici maiuscoli affissa ad un muro della parte opposta a quella chiesa, ora dei Gesuiti. L' iscrizione è importante perchè è l'unica che di quel secolo ci è rimasta tra quante si riferivano ai sodalizi delle Arti sottoposte alla Giustizia Vecchia. Il suo testo è il seguente: « ✠ MCCLXXXX nono [*testo* noñ] « mense ianuarii | tempore Iohannis [*testo* Iokis] Dala Dora butiglarii | gastaldi « scole butiglariorum et | Philipi [*testo* Philipu] de Rolando, Libanoris Ven« drami [*testo* Vedram̃] | Miravalis Petri et Violini decanorum | dicte scole et « Dominici Roman [*testo* Romã] de Valperto | aput eos fuerunt facte iste | due « arche cum chooperto et aptamentis | una quarum fecerunt fieri propter | « homines et alia propter mulieres | de quibus anime migrantes | a seculo « requiescunt in pace. amen ». Vicino a quel luogo sorgeva l'edifizio dove la scuola teneva le sue riunioni, demolito nel 1847 per allargare il campo dinanzi alla chiesa dei Gesuiti, e in esso in quell'occasione l'epigrafe venne scoperta con un'altra del 1789 che ha il disegno del simbolo dell'arte, cioè due botti, e ricorda un restauro. Ma nemmeno nell'edifizio della scuola la iscrizione antica ebbe la sua sede primitiva, e invece in origine apparteneva, come è naturale, alle tombe del sodalizio nel chiostro. Di esse fa menzione un contratto fatto in nome dei bottai da « maestro Luca de Luca Marachi « gastaldo della scuola della Madonna » (perchè la scuola dei bottai s' era costituita sotto il patrocinio della Purificazione) « e maestro Nadalin de Zuane « gastaldo dell'arte » coi Crociferi mediante uno stromento rogato da Salvo Betezon l'8 marzo 1550 e riportato nel capitolare del 10 maggio 1482 (museo

natura mistica, per gli stessi arcani del dogma e anche per la forza e l'autorità della sua secolare tradizione

Civico di Venezia, *Matricola* n. 116, già cod. Cicogna 4149, cap. LXXXXIII, cc. 82-83). Per esso la scuola ottenne la facoltà « di far due arche in chiesa « davanti il coro tra le arche della man (*sic*) e quella della campana, et per « incenso [*cioè* censo] all'incontro et per il loco de dette arche vostre [*cioè dei* « *monaci*] due, vi habbiamo datto due arche delle nostre delle numero quatro « qual sono di fuori dell'inclaustro atalchè delle dette arche quattro di fuori due « restino nostre e le altre due di chiesa come è detto, talchè n' habbiamo an- « cora numero quatro, due in chiesa e due nell' inclaustro, con questa con- « dition che delle dette due arche si hanno a far in chiesa a noi concedute, « promettiamo che tutti i nostri fratelli et sorelle quali saranno sepolte in « qualcuna di dette due arche siano obligati a darvi per elemosina lire tre « de piccoli come quelli che faranno la spesa del suo, et quelli sepeliranno la « nostra scuola ». Evidentemente l'iscrizione del 1300 apparteneva a due delle arche del sodalizio che stavano nella parte esterna del chiostro, e per conseguenza nella chiesa la scuola doveva avere il suo altare dedicato alla Purificazione. Insegna del sodalizio sarà stata l'imagine di Maria coi simboli del mestiere.

La scuola degli straccivendoli secondo il capitolare del 24 luglio 1430 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 195, c. 13 A) s'era costituita sotto il patrocinio di san Giacomo apostolo e però nella chiesa di S. Giuliano teneva un altare dedicato a quel santo dove si celebrava pei confratelli defunti una messa ciascun lunedì e il 2 novembre, e dove ardeva dì e notte una lampada. Per un contratto tra la scuola e il pievano e capitolo di S. Giuliano, rogato l'11 maggio 1604 (nn. 200-204 della *Matricola* cit.), fu stabilito che nella chiesa il sodalizio avrebbe avuto l'altare, la tomba, un armadio o banco a custodia delle suppellettili sociali, e vi avrebbe potuto tenere le sue riunioni verso un compenso annuo di otto ducati, sei dei quali si pagavano il giorno di san Giacomo e due il 3 novembre, e di sette candele, una del peso di una libbra pel pievano e sei del peso di mezza libbra per ciascuno dei titolati: inoltre per ciascuna inumazione si davano tre lire e due soldi di piccoli. Il CICOGNA (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 501, fasc. n. 10, chiesa di S. Giovanni di Malta, iscriz. n. 33) sulla fede di un codice del sec. XVI già posseduto da Scipione Maffei e da lui conosciuto in via indiretta, riporta la seguente epigrafe che riguarda la tomba di questo sodalizio nell'agosto 1325 e stava nella chiesa di S. Giovanni di Malta: « Hoc « est munimentum artis frapariorum factum millesimo trigentesimo vigesimo « quinto de mense augusti »; ma credo che in luogo di « frapariorum » si debba leggere « faldellarum » perchè la sede dell'arte dei « fraperii » era a S. Giuliano o a S. Marco (cf. p. LXXIV in nota), laddove a S. Giovanni di

era efficace e suggestivo sugli animi di tutte le classi sociali, ma specialmente di quelle che a mala pena e

Malta si riuniva l'Arte delle faldelle come a suo luogo sarà dimostrato in questa stessa nota. La chiesa di S. Giovanni di Malta è fuori del sestiere di S. Marco. Insegna dell' Arte era probabilmente l'imagine dell'apostolo Giacomo; nella cit. *Matricola* n. 195 (c. I A) viene rappresentato con un libro chiuso nella sinistra e colla destra in atto di benedire un devoto inginocchiato dinanzi a lui, che probabilmente significa un confratello.

La scuola dei conciatori di pelli e corami aveva per insegna probabilmente l'imagine di sant'Andrea; difatti nella *Matricola* dell'Arte che col n. 103 si conserva al museo Civico di Venezia, fu disegnata nel 1694 la figura di quel santo in piedi colla sua croce nella destra, stando nello sfondo la rappresentazione del suo martirio. I capitolari non dànno notizia nè della tomba nè dell'altare nè del luogo delle riunioni sociali.

La scuola dei fustagnai si raccoglieva nel febbraio 1503, 1502 m. v., nella chiesa di S. Bartolommeo sotto il patrocinio dell' Invenzione della Croce; per un patto col vicario e coi titolati di quel tempio (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 1, capitolare dei fustagnai, cap. III, pp. 3-4) la scuola vi teneva un altare dedicato alla Croce dinanzi al quale ardeva di continuo una lampada; vi si celebrava ciascun venerdì una messa per i confratelli defunti e il dì dell' Invenzione della Croce, cioè il 3 maggio, una messa grande; nella chiesa il sodalizio teneva i suoi capitoli, per solito nel gennaio, e pagava al vicario l' annuo censo di diciassette lire di piccoli. Il CICOGNA (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 499, fasc. 2, chiesa di S. Bartolommeo, iscriz. n. 41) dà il testo di un' epigrafe del 1580 ora scomparsa e da lui conosciuta in via indiretta: « Sepoltura de bombaxeri | fatta in tempo « de sier Bernardo | di Zulian | Piloto gastaldo | e de ser Carlo d'Aurelio In« verardi | scrivan e compagni | ser Francesco Parzanni et | ser Cristofolo « de Bortolli ». L'Arte delle faldelle era compresa in quella dei fustagnai. Nella chiesa di S. Tomà presso l'altare di S. Teodosia si legge tuttora l'iscrizione seguente: « Il presente altar | fu fatto da l'arte | de tesseri | di fu« stagni | l'anno | 1757 », ed i tessitori erano pur essi compresi in quell'Arte. Invece i mercanti avevano eretto a S. Bartolommeo l'altare della Croce, che sopra ho ricordato, e dietro di esso leggevasi l' iscrizione trascritta dal CICOGNA (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 499, fasc. 2, iscriz. n. 2): « mercatorum camerae fustaneorum et cultrariorum restauratum anno Do« mini MDCCV ».

La scuola dei calderai secondo il capitolare del 1446 m. v. (cod. Marciano It. VII, 2098, cc. 1-2) s'era costituita sotto il patrocinio di san Giovanni decollato e teneva il suo altare in onore di quel santo nella chiesa di S. Luca dove nell'anniversario di lui veniva celebrata la messa, convocato il

la poco tempo e in limiti molto angusti avevano co-
ninciato a sentire qualche effetto dagli albori della cul-

apitolo, letto il capitolare e fatta l'elezione degli ufficiali; la seconda dome-
ica di ciascun mese si celebrava la messa cantata per le anime dei confra-
elli defunti e coll'intervento dei capi di bottega del mestiere, ciascuno dei
uali doveva tenere in mano una candela. Il 15 agosto 1552 fu rogato un
ontratto tra la scuola e il capitolo di S. Luca (cc. 31-32): il capitolo con-
edeva al sodalizio l'uso di una cappella attigua alla sacrestia perchè vi co-
truisse un altare e una tomba; il capitolo riceveva un congruo compenso
er ciascun seppellimento. Nel 1617 chiesa e cappella furono rifabbricate
cc. 69-71). L'Arte dei calderai faceva parte di quella dei fabbri; una testimo-
ianza del 18 maggio 1684 (c. 119) ricorda l'uso allora vigente, ma di ori-
gine antica, pel quale i calderai avevano parte all'usufrutto e alla proprietà
lel luogo a S. Moisè dove il sodalizio dei fabbri esercitava le sue funzioni.

La scuola dei segatori secondo un contratto del 20 aprile 1598 ag-
giunto al testo del capitolare del 20 ottobre 1445 (museo Civico di Venezia,
Matricola n. 185, c. 71 B) s'era costituita sotto il patrocinio di sant'Isidoro
: teneva un altare e un'arca nella chiesa benedettina dei Ss. Filippo e Gia-
omo coll'obbligo di un censo annuo di sei ducati da 16 1/4 e di dieci du-
ati da pagarsi una volta tanto dopo la stipulazione dell'atto.

La scuola dell'Arte delle faldelle si raccoglieva secondo una te-
timonianza del 29 settembre 1406 (cf. il capitolare del 31 agosto 1318 colle
ue addizioni nella *Matricola* n. 53 al museo Civico di Venezia, già cod. Ci-
ogna 948, c. 22 A) nella chiesa di S. Giovanni del Tempio che già nel 1312
lopo l'abolizione dei Templari era passata all'Ordine degli Ospitalieri, futuri
avalieri di Malta; sembra che si fosse costituita sotto il patrocinio dell'ar-
angelo Michele, perchè anche nel sec. XIV il 29 settembre faceva celebrare
ına messa alla presenza degli uomini del mestiere ivi raccolti col loro gon-
alone che era collocato tra due doppieri sull'altare o dinanzi all'altare (cc. 10-11);
linanzi all'imagine del patrono ardeva di continuo una lampada e appunto
er le maggiori spese per messe e altre cose nel 1403 per deliberazione so-
iale del 30 settembre il contributo individuale della luminaria fu portato da
otto a dieci soldi di piccoli (c. 22 A). Talvolta pure le riunioni del soda-
izio si facevano nella chiesa di S. Bartolommeo, come è provato da una
estimonianza del 3 settembre 1434 (c. 68 A), ma allora gli artigiani vi in-
ervenivano come membri dell'Arte del fustagno (cf. p. XCVII, in nota).

La scuola dei renaioli giusta la testimonianza del loro capitolare
che si conserva al museo Civico di Venezia ma è mutilo del suo principio,
ppare nel maggio 1515 (*Matricola* n. 194, c. 22 A) costituita sotto il patro-
cinio di sant'Andrea e forse anche allora si radunava nella chiesa di S. Gio-
vanni in Bràgora e vi teneva il suo altare; uno stromento del 3 dicembre 1618

tura profana; la Chiesa in genere era un elemento costitutivo di primo ordine anche fuori dell'ambiente spiri-

(cc. 34-35) ricorda appunto questa cappella ed anche l'arca sepolcrale e ci fa conoscere che la confraternita pagava al pievano e ai titolati un ducato da lire 6,04 per ciascun seppellimento.

La scuola dei fabbricanti di pettini e fanali secondo la testimonianza di un'aggiunta del loro capitolare del 10 gennaio 1438, 1437 m. v., ratificata dal collegio dei Provveditori di Comun e della Giustizia Vecchia il 23 luglio 1494 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 96, già cod. Cicogna 2998, cc. 31-32: « el confalonier, governador et protector de la « schuola nostra misèr san Paulo primo heremitta »), aveva per patrono san Paolo eremita e però ne portava l'imagine nel gonfalone; la sua festa ricorreva il 10 gennaio, era celebrata all'altare a lui dedicato nella chiesa di S. Giuliano e vi assistevano gli uomini dell'arte, tanto i capi di bottega quanto i lavoranti. Dinanzi a quell'altare pure si celebrava una messa alla presenza degli uomini del mestiere la prima domenica di ciascun mese, e vi ardeva di continuo una lampada (c. 78 A, documento del 26 settembre 1604). La scuola in quella chiesa teneva anche le sue riunioni (c. 76 B, documento del 21 settembre 1600: « Capitolo di feraleri et peteneri reduti in chiesa de « S. Zulian »). Il capitolare del 1438 è preceduto da uua elegante miniatura del tempo la quale forse corrispondeva alla imagine del gonfalone: sant'Antonio eremita e san Paolo stanno di fronte l'uno all'altro e si dividono un pane; in mezzo a loro sorge una palma sulla quale posa il corvo che portava a san Paolo il mezzo pane quotidiano e che in quel giorno ne aveva portato uno intero; san Paolo è vestito di una tunica intrecciata di frondi di palma. La scuola aveva pure nella chiesa di S. Giuliano la sua tomba; un ricordo preciso è dato dallo stromento del 7 marzo 1642 aggiunto al capitolare citato (cc. 112-113), il quale in corrispondenza ad una deliberazione dell'Arte in data 9 settembre 1641 attesta che il sodalizio ebbe dal pievano e dal capitolo la concessione di un'arca situata nel mezzo del tempio verso il compenso di una determinata somma per una volta tanto e di un'altra per ciascuna inumazione. Il Cicogna (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 1593, fasc. 3, iscrizioni di S. Giuliano, iscr. n. 54) riporta il testo della iscrizione corrispondente: « Sepoltura de l'arte | de petteneri da testa | « MDCXXXXII | 7 marzo » la quale ora è scomparsa. Forse prima del 1642 il sodalizio avrà avuto la sua tomba dinanzi all'altare di S. Paolo se pure non era avvenuto lo stesso caso che sopra ho ricordato a proposito dei pittori ovvero se l'Arte non avrà seguito sino allora le vicende di quella dei merciai della quale era membro.

La scuola dei remai (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 37, già cod. Cicogna 2812, cc. 15 B, 21 A, 40, 57 A) nel secolo decimoquarto aveva

tuale e del dominio delle coscienze, e in particolare la chiesa parrocchiale in ciascuna contrada era la sede delle

la sua sede presso la chiesa di S. Bartolommeo e s'era costituita sotto il patrocinio di quel santo; al suo altare secondo una testimonianza dell' 8 marzo 1368 si celebrava ciascun lunedì una messa per i confratelli e vi assistevano per turno il gastaldo e gli altri ufficiali; dinanzi all' imagine del santo patrono ardeva di continuo la lampada; con stromento del 24 luglio 1480, aggiunto al capitolare citato e rogato nella sacrestia, il procuratore del capitolo di quella chiesa consegnò al gastaldo « unum locum ubi fieri facere possint « unam archam vel sepulturam in qua possint et debeant ponere corpora « omnium fratrum et sororum dicte scolle positum subtus portichum ipsius « ecclesie Sancti Bartolomei respicientem versus campum dicte ecclesie » e fissò il compenso di un ducato d'oro per ciascun seppellimento, che nel 1493 fu ridotto a mezzo ducato, ma coll'obbligo di pagarlo anche quando il confratello fosse stato sepolto altrove; il 10 marzo 1492 fu stabilito dal sodalizio un compenso annuo di tre ducati al vicario e titolati perchè dovessero « sopra il nostro altar grando [*cioè quello di S. Bartolommeo*] una messa can« tarla cum li organi », probabilmente nell' anniversario di quel santo; più tardi con stromento del 9 giugno 1539 (c. 78 B) la scuola abbandonò la sepoltura antica perchè era esposta all' acqua, e ottenne da quel clero la facoltà di farne costruire a proprie spese un' altra « in choro de dicta giexia « da la banda senestra de la capella grande apresso lo altar del Sagramento « et apresso la sepultura del quondam prè Alvixe Rizo vicario de essa giexia ». Il CICOGNA (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 449, fasc. 2, iscrizioni di S. Bartolommeo, iscr. n. 50) sulla fede di una trascrizione ha dato il testo dell' iscrizione corrispondente, la quale già al suo tempo non si conservava: « Sepoltura de remeri MDXXXVIIII ». Più tardi i remai si raccolsero presso la chiesa di S. Francesco di Paola, come è provato dall' iscrizione della loro tomba che tuttora si legge presso i gradini dell'altar maggiore: « Sepoltura | « dell'arte de remeri | anno Domini | MDCCLXIV ».

La scuola dei cristallai appare già costituita nel novembre 1284 (capitolare dei cristallai, cap. X, c. 207 B) ma il capitolare antico non dà notizia nè del santo patrono nè della sede. Una parte di quegli artigiani, e precisamente i « paternostreri da vedro », cioè gli artefici di « paternostri » che propriamente erano le pallottoline maggiori della corona del rosario, ma in fatto designavano le perle di vetro o anche d'argento, d'ambra e corallo raccolte in filze come ornamento del collo (cf. CECCHETTI, *Le vesti*, p. 105), si costituì in scuola il 27 giugno 1604 sotto il patrocinio di sant'Antonio abbate e stabilì la sua sede presso la chiesa e il convento dei frati minori di S. Francesco della Vigna con stromento rogato il 3 aprile 1615 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 99, già codice Cicogna 2820, pp. 59 e 66-69). La

riunioni dove i convicini deliberavano sull'amministrazione del patrimonio di quel tempio, specialmente a

scuola aveva il suo gonfalone dove era dipinto quel santo, forse ritto in piedi e col fuoco nella destra e un bastone col campanello nella sinistra, come viene rappresentato nella miniatura che precede il testo della matricola citata; nella cappella di S. Antonio il 17 gennaio quei frati dovevano celebrare la messa cantata verso il compenso annuo di ventiquattro ducati pagati in due rate semestrali anticipate; vi ardeva, al solito, di continuo una lampada per la quale si pagava dalla scuola la luminaria. Per deliberazione del 26 febbraio 1679, 1678 m. v. (*Matricola* cit. p. 195) il sodalizio in quella chiesa fece « de beni della scola ... acquisto d'un'arca in questa ... scola « medema situata dalla banda della Concetion con sant'Antonio scolpito sopra « il coperchio della medema arca »; per stromento del 15 giugno 1742 (*Matricola* cit. p. 383) ottenne dal guardiano del monastero, Osvaldo di Carnia, una nuova sepoltura.

La scuola dei tagliapietra appare costituita nel secolo decimoquarto (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 150, c. 16 B) sotto il patrocinio dei Quattro martiri coronati. Con stromento del 16 novembre 1396 (cc. 3-5) fissò la sua sede nel monastero di S. Giovanni evangelista dove teneva la sua adunanza annua più importante la prima domenica di aprile; ciascun martedì vi doveva essere celebrata una messa all'altare di S. Chiara e ciascun lunedì un'altra dopo la quale il sacerdote doveva « andar sopra l'archa digando « lo officio di morti »; e ciascun anno si cantava una messa solenne l'8 novembre, cioè nell'anniversario dei Quattro coronati « confalonieri de l' arte « predicta » e però insegna della medesima nel suo gonfalone; il compenso dovuto al priore era di cinque soldi per ciascuna inumazione, due ducati d'oro annui per le messe, un'elemosina annua a favore dei poveri dell'ospizio annesso al monastero e « sie ingiestare de vino et sie pani bianchi de quelli « li quali nui [*cioè i frati*] demo a li poveri de lo hospedal predicto et uno « quarto de agnello over de carne de castron come in quello tempo se potrà « trovar ». Probabilmente nel gonfalone della scuola i quattro martiri erano disegnati come nella miniatura che precede il testo della matricola citata, cioè tutti e quattro di prospetto e in linea, in figura intera e in piedi, colla corona in capo e la palma nella destra. La scuola restò a S. Giovanni evangelista sino al 15 febbraio 1517, 1516 m. v., nel qual giorno si trasferì in una nuova sede presso la chiesa di S. Apollinare. Il trasferimento era stato deliberato da molto tempo, perchè in quella residenza il sodalizio stava a disagio; già l'8 novembre 1514 esso aveva stabilito di acquistare un terreno per fabbricarvi un edifizio per la scuola; con stromento del 3 luglio 1515 (cc. 68-69) esso ebbe dal pievano e capitolo di S. Apollinare uno spazio « sopra el portego del sagrado », un'arca di marmo e il terreno vacuo con-

proposito delle alienazioni dei suoi beni immobili e dei restauri eventuali del suo edifizio in quanto che i

tiguo per potervi all'uopo costruire una nuova tomba, e nella chiesa un altare « apresso l'altar de San Gotardo » degli speziali « da grosso »; il clero s'obbligò a celebrare ciascun martedì una messa piccola e poi a recarsi alle due arche per recitarvi le preghiere del rito, e a celebrare il 3 novembre, o il 4 se il 3 era festa, un anniversario per le anime dei confratelli defunti, e nella ricorrenza dei Quattro coronati una messa solenne con i due vespri e con una processione intorno al campo; in compenso il sodalizio s'obbligò a pagare al capitolo quaranta ducati quando fosse cominciata la costruzione della casa, e un censo annuo di quattro ducati, e a fornire l'8 novembre a titolo di onoranza al parroco due pani e due candele da una libbra e a pagare quaranta soldi di piccoli per ciascuna inumazione. Per stromento del 21 giugno 1635 (cc. 126-131) la scuola dei tagliapietra cedette al capitolo il luogo delle sue riunioni ed ottenne la facoltà di far fabbricare per la sua residenza un piano sopra la sede della scuola degli speziali da grosso, alla quale pagò annualmente tre ducati da lire sei e soldi quattro l'uno. Il Cicogna (*Iscrizioni veneziane*, III, 252, n. 10; 259, n. 25; 271, n. 52) pubblicò tre iscrizioni importanti le quali attestano che il primo edifizio per la scuola fu costruito nel 1586, che nel 1602 essa aveva la sua tomba dinanzi all'altare dei Quattro coronati e che nel 1652 già si raccoglieva nel piano superiore della casa della confraternita degli speziali attigua alla chiesa presso il campanile.

La scuola dei tornitori, come è attestato da un frammento di un suo capitolare dall'8 novembre 1578 al 31 marzo 1759 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 38, già codice Cicogna 2817, cc. 63-64; documento del 21 febbraio 1639, 1638 m. v.), si raccoglieva nel secolo decimosettimo nella chiesa di S. Geminiano e vi faceva celebrare una messa il primo venerdì di ciascun mese.

Per le altre Arti sottoposte alla Giustizia Vecchia e regolarmente costituite in corporazione innanzi al 1330, mancano i documenti che ci potrebbero far conoscere l'ordinamento delle loro scuole; ma quanto ho riferito basta a giustificare la forma tipica e originaria di questi sodalizi quale l'ho rappresentata nel testo.

Un solo particolare aggiungo circa il modo col quale venivano fatti i banchetti delle scuole. Una preziosa testimonianza che contiene un'ordinanza della Giustizia Vecchia in data 9 novembre 1318 è stata pubblicata dal Corner (*Ecclesiae Venetae*, XII, 245) per l'Arte dei giubbettieri che, come ho detto, si raccoglieva presso S. Maria del Tempio; il pranzo sociale è così descritto: « omni anno, secunda dominica mensis novembris, apud coenobium « S. Mariae in capite platee debeat scola presentis artis pasci de duobus fer-

loro antenati, spesso in età molto remota, l'avevano fondata e dotata [1]; il ceto artigiano assai più del mer-

« culis, scilicet carnibus bovinis cum piperata et avibus assatis vel ad alio quod « pro tempore poterit reperiri; ad quod quidem pastum omnes dicte scole [*cioè* « *della scuola dei giubbettieri*] debeant interesse. et antequam comedant, de- « beant suprastantes tres pauperes pascere et unam missam facere celebrari « pro animabus defunctorum fratrum scole. et omnes fratres devote debeant « interesse. et cibatis fratribus, debeant omnia fragmenta sive totum relevum « pauperibus tribui. et fratribus loci [*cioè ai cavalieri di S. Giovanni*] debeat « dari vivanda pro quatuor fratribus solum, praestando scole fratres predicti « coquinam et alia ad dictum pastum opportuna. et quilibet dicte scole sol- « vere teneatur soldos .XII. parvorum pro pastu, luminaria et regalia ducarese, « tam qui venerit quam qui non venerit. verumtamen qui fuerit in navi vel « galea aut in exercitu comunis, pars eius ad domum eius mittatur, et qui- « libet suprastantium possit ad domum suam mittere unum taierum de quo- « libet ferculo pro merito sui laboris ». Da questa testimonianza si possono trarre due conseguenze. In primo luogo il giorno del banchetto sociale era quello della messa solenne annua in onore del santo patrono e di quella a suffragio delle anime dei confratelli defunti e probabilmente sarà stato uno dei due giorni in cui si leggeva il capitolare. In secondo luogo appare chiara la corrispondenza tra i banchetti di questi sodalizi e quelli delle scuole di devozione. La scuola dei battuti che si costituì nel dicembre 1260 sotto il patrocinio di santa Maria della Carità, nel suo statuto (Arch. di Stato di Venezia, *Scuole grandi, S. Maria della Carità*, registro 233, capitolo XV) s'obbligava ad un banchetto annuo che si teneva in quel monastero nella domenica di passione e per quell'occasione i confratelli stabilirono che « pre- « parare debeamus pauperibus unam caritatem ibi prandentes de duobus « cibis sine piscibus nisi ponerentur cum herbis ad coquendum et de « nostris marsupiis propriis prandium preparare debeamus dantes singuli pro « ipsa caritate soldos tres denariorum venecialium parvorum ». Lo statuto della scuola dei battuti di S. Giovanni evangelista del marzo 1261 (Arch. di Stato di Venezia, *Scuole grandi, S. Giovanni evangelista*, registro 7, capitolo XVII) attesta che nella quarta domenica di quaresima quel sodalizio si raccoglieva presso quel monastero; ciascun confratello anche assente pagava tre grossi pel banchetto nel giorno stesso; il pranzo era « de duobus cibis sine « piscibus nisi forte de illis ponerentur in herbis ad coquendum ». Ho preferito questi due esempi sì per la loro maggiore antichità sì perchè dànno notizie particolari intorno al banchetto sociale e così offrono materia al confronto con quello dei sodalizi artigiani.

[1] Il *Chronicon Altinate* (ed. cit. pp. 26-28) dà i nomi delle principali fondazioni pie dovute a famiglie illustri veneziane e ai loro vicini. Il più

cantile e borghese era dominato dall' idea religiosa come è provato dai nomi degli iscritti alle scuole dei battuti della Carità e della Val Verde [1], che in massima parte sono di uomini di mestieri; una scuola di devozione sino dal principio del secolo decimosecondo [2] con i suoi ordinamenti dava il modello per la costituzione dei nuovi sodalizi in quanto anch'essa s'era formata sotto il patrocinio di un santo, in onore di lui aveva costruito un altare presso una chiesa di clero regolare, e per l'atto

antico riflesso dei diritti di questi fondatori e dei loro eredi appare nella legislazione scritta nel capitolo II dello statuto di Pietro Ziani (cf. *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242* editi per la prima volta a cura di Enrico Besta e Riccardo Predelli nel *Nuovo Archivio Veneto*, nuova serie, 1901, I, 207: «Capitulum legis usus supra plebanos. Plebani vero ecclesiarum «suarum immobiles res omnes poterunt alienare cum consensu vicinorum et «auctoritate episcopi». Ma questo capitolo, come i primi settantaquattro di quello statuto, venne redatto sotto il doge Enrico Dandolo nel principio del suo governo; cf. *Gli statuti* citt. loc. cit. pp. 19-22.

[1] Cf. p. XXI, nota 2. La matricola della scuola di S. Maria della Carità del dicembre 1260 (registro 233) non contiene altri nomi che di ecclesiastici e di artigiani, ma i secondi sono incomparabilmente più numerosi dei primi. L'elenco è utilissimo per conoscere le suddivisioni dei mestieri non indicate dalle altre fonti. La matricola della scuola di S. Maria della Val Verde del 1261 (reg. 2) dà nella serie dei confratelli nomi di nobili, ma anche in essa la grande maggioranza era di artigiani. Le altre scuole di devozione dànno elenchi meno antichi. Da questi fatti non si può trarre come conseguenza che il sentimento morale della grande maggioranza degli artigiani fosse più vero e profondo di quello delle altre classi, perchè giudicando in tal modo, di questo ceto sociale ci formeremmo un concetto molto metafisico e romantico, ma poco fedele alla realtà storica. Le continue minacce di pene nei capitolari contro le varie e raffinate frodi compiute da questi artigiani così devoti, a danno del pubblico e dei loro confratelli stessi, provano all'evidenza che quelle pratiche pie erano soltanto un prodotto dell'ambiente e che sotto questo aspetto il mercante e l'artigiano di allora era molto simile al mercante e all'artigiano dei nostri giorni.

[2] È descritta nella cit. *Translatio sancti prothomartyris Stephani* &c. del 1110; ed. cit. pp. 106-108. L'edizione non è esatta; pubblicherò il testo nel secondo volume delle *Cronache Veneziane antichissime*.

della sua istituzione rogato da un notaro della corte ducale i confratelli s'erano obbligati a riunirsi presso quel tempio nell'anniversario del proprio patrono a piedi scalzi e con candele accese, a farvi celebrare in quella festa le messe in onore del santo ed a suffragio delle loro anime e altre due nel primo giorno di ciascun mese, l'una per i vivi e l'altra per i morti, e ad assistere alla tumulazione dei compagni e ai loro funerali nel giorno primo, nel settimo e nel tricesimo provvedendo a proprie spese alla luminaria ed alle elemosine, e nell'occasione della ricorrenza dell'anniversario, a fare un pranzo in comune nel monastero con opere di beneficenza per i poveri del sodalizio. È facile comprendere che anche per le scuole artigiane le chiese del clero regolare saranno state preferite a quelle del clero secolare, perchè coll'edifizio del chiostro erano più adatte all'esercizio delle loro funzioni sociali.

La scuola artigiana in Venezia, che forse sarà stata pur essa istituita con un rogito notarile, nella sua forma originaria avrà avuto somiglianze colla scuola di devozione. L'una e l'altra sono sorte con atto spontaneo e sul principio della fratellanza; tutte e due per impulso del sentimento religioso e dell'amore del prossimo compiono pratiche devote e atti di beneficenza che nella scuola artigiana sono rivolti a favore dei confratelli poveri e inabili al lavoro per infermità o vecchiaia; tutte e due accolgono nel loro seno persone tanto del ducato quanto forestiere [1]. Ma tra i due istituti passa una dif-

[1] Per la scuola di devozione si esamini in proposito l'elenco dei fondatori della scuola di S. Stefano a S. Giorgio maggiore; cf. loc. cit. Per la scuola artigiana tutti i capitolari di questo secondo volume anche nelle ordinanze più antiche ricordano l'artigiano forestiero.

ferenza sostanziale: la scuola di devozione raccoglie tra i suoi membri persone di tutti i ceti sociali, per quanto la grande maggioranza sia formata da uomini delle arti; la scuola artigiana non esce dall'ambito di un mestiere e però la religione da sola non sarebbe stata sufficiente a riunire per l'appunto uomini di una sola arte, ma il primo impulso a costituire la nuova associazione deve essere stato determinato da interessi inerenti al mestiere; inoltre i suoi membri indipendentemente dai nuovi legami derivati dalla costituzione del sodalizio sono già raccolti, sia pure in modo materiale ed esteriore, in un gruppo che fa capo al gastaldo dell'arte.

Quale sarà stato in origine il capo della scuola? I capitolari di questo volume rappresentano dalla metà dal secolo decimoterzo in poi il mestiere sotto la direzione di un capo tecnico, « gastaldio artis » o più brevemente « gastaldio », che cogli altri ufficiali dell'Arte o almeno colla loro maggioranza [1] può rappresentare gli uomini del suo mestiere; di fronte a lui ricordano un altro gastaldo, inferiore per grado e qualità di competenza, il « gastaldio scholae » [2] che in quei tempi ha specialmente l'obbligo di curare il bilancio delle rendite sociali e che talvolta è anche designato col nome del santo sotto il patrocinio del quale la scuola si era formata [3]. È probabile che questo gastaldo sia stato il

[1] Cf. p. e. il capitolo XXV del capitolare dei bottai, p. 409.

[2] Circa il « gastaldio scholae » cf. la nota 2 a p. CXXXII.

[3] Così nel capitolare dei bottai del 10 maggio 1482 (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 116, c. 82 A) il gastaldo della loro scuola viene designato col titolo di « gastaldo della scuola della Madonna ».

capo originario del sodalizio e che il suo titolo fosse un riflesso della sua dignità primitiva.

La scuola e l'arte in questo momento della loro vita sono in continua corrispondenza reciproca in quanto che del sodalizio fanno parte soltanto persone che esercitano il medesimo mestiere; ma la natura dei due istituti è diversa, perchè mentre tutti gli artigiani della stessa arte dipendono dal loro gastaldo, nella scuola sono compresi solo quelli che hanno voluto farne parte e che in origine saranno anche stati i più agiati, perchè altrimenti non avrebbero potuto sostenere le spese derivate, come sopra ho indicato, dalla istituzione stessa del sodalizio. Ma a poco a poco questa differenza sarà molto attenuata, specialmente quando verrà vietato l'esercizio del mestiere a quanti non saranno iscritti nella matricola dell' associazione; allora l' arte assumerà anche il nome di scuola; il gastaldo del mestiere e i suoi compagni presiederanno a tutte le funzioni del sodalizio, invigileranno sul pagamento delle tasse, conserveranno le suppellettili e le rendite della scuola, provvederanno al banchetto sociale ed alle opere di beneficenza verso i confratelli bisognosi, in una parola, estenderanno la loro competenza anche all'amministrazione della confraternita[1]; tuttavia, come risulta dalla continua testimonianza dei capitolari di questo volume, le due istituzioni rimarranno tra loro distinte, l'una con carattere tecnico, l'altra con carattere religioso, economico e di beneficenza, per quanto l' una e

[1] Per gli esempi cf. I, 50, rr. 12-16; 51, rr. 1-4; 69, 5-9; II, 138, rr. 9-16 e 17-21 &c.

l'altra sieno indissolubilmente unite per la identità degli uomini che di tutte e due fanno parte.

Come è noto, il divieto dell'esercizio dell'arte a quanti non appartengono al sodalizio non è speciale dei corpi d'Arte veneziani, ma è un provvedimento generale e se ne ritrovano esempi numerosi nelle Arti delle città tedesche [1]. Esso trae la sua origine dall'essenza stessa della corporazione artigiana che consiste nell'unione organica di quanti esercitano il medesimo mestiere. La scuola finchè non comprende nel suo ruolo tutti gli artigiani corrispondenti è soltanto una semplice società e non una corporazione; perchè tale divenga deve essere imposto l'obbligo d'entrata a quanti appartengono al mestiere e per conseguenza devono esser esclusi dal legittimo esercizio dell'arte quanti non vogliono adempiere a quel dovere. Mancano nella storia economica di Venezia le testimonianze di fatto per affermare se lo Stato, come in altri luoghi [2], aveva già costretto tutti gli artigiani del medesimo mestiere a frequentare il mercato perchè questo fosse ben fornito nell'interesse dei cittadini e perchè la pubblica finanza ritraesse un maggior vantaggio dalla tassa d'entrata; certo è che anche a Venezia non si ha notizia di opposizioni artigiane al divieto dell'esercizio del mestiere ai non iscritti nella scuola, e però, al pari che altrove, questo può essere stato giudicato come continuazione di un provvedimento simile relativo al mercato ed esteso per analogia anche alle arti edilizie e delle costruzioni

[1] Cf. EBERSTADT, *Magisterium und Fraternitas*, pp. 177-196; *Der Ursprung des Zunftwesens*, pp. 127-133; KEUTGEN, op. cit. pp. 183-232.

[2] Cf. KEUTGEN, op. cit. pp. 191-192.

navali. Anche un altro interesse avrà probabilmente contribuito ad estendere la qualità di soci a tutti gli artigiani del mestiere corrispondente. Accresciuto il numero dei confratelli aumentarono in proporzione le rendite del sodalizio, e questo avvenne non solo pel numero maggiore dei contribuenti, ma anche perchè una parte delle multe, come è dimostrato dai capitolari del secondo volume [1], fu devoluta alla cassa della scuola; così questa potè disporre di capitali più forti per le necessità della sua amministrazione e per la beneficenza.

Istituita la scuola per un atto volontario degli artigiani, è naturale che il suo ordinamento interno venisse informato da un principio di libertà, vale a dire che l'origine e lo svolgimento di esso fosse fuori dell'azione dello Stato e che questo giusta l'uso tradizionale si curasse soltanto di regolare la condotta dell'artigiano nell'esercizio del mestiere e nella pratica dei suoi obblighi verso il principe ed il comune; ma di mano in mano che la consuetudine dell'ordinamento interno dell'Arte si fisserà nella legislazione scritta e principalmente in quella dei capitolari, tutte le disposizioni tanto tecniche quanto amministrative e giudiziarie assumeranno la forma di decreti e di ordinanze delle autorità dello Stato. Non tutte le scuole artigiane perverranno in questa condizione nel medesimo tempo, ma alcune vi giungeranno prima, altre poi, secondo le opportunità; certo è che quando il loro ordinamento acquisterà questa forma esse avranno già raccolto tra i loro confratelli tutti gli uo-

[1] Cf. p. e. p. 22, rr. 5-7 di questo volume.

mini dell'arte corrispondente, già legati agli ordini delle autorità pubbliche nello svolgimento della loro operosità economica. Così la scuola da istituzione di origine volontaria e privata diviene un organo di poteri pubblici e li esercita nell'ordine economico, amministrativo e giudiziario.

Uno dei capitolari del primo volume nella formula giurata e nelle sue aggiunte mostra in modo esplicito la riunione in un solo gruppo di artigiani che esercitavano due mestieri diversi; esso è il capitolare dei filacanape che distingue i filatori d'opera grossa da quelli d'opera sottile. La distinzione si estende oltre l'esercizio del mestiere, quando il corpo d'Arte appare nella sua forma definita; non solo chi eseguisce i lavori d'arte grossa ha alcuni obblighi speciali, mentre altri doveri spettano soltanto agli artigiani d'opera sottile, nè chi esercita uno dei due mestieri può attendere anche all'altro nello stesso tempo, ma i due nuclei mantengono la loro personalità nella vita amministrativa del sodalizio stesso, perchè i sei elettori dei tre sovrastanti annui devono per metà appartenere a ciascuno dei due mestieri, e ciascuno dei due mestieri ha le sue riunioni speciali, perfino per la lettura del capitolare [1].

Le formule di giuramento anteriori al 1261 non devono essere considerate nel loro contenuto come esempi di capitolari imposti a quanti allora in Venezia esercitavano qualsiasi mestiere, vale a dire non è da ammettere che nessuno potesse legalmente attendere ad un'arte prima di aver giurato un capitolare verso lo Stato. Non

[1] Cf. I, 100-112.

solo le date diverse di queste formule provano che lo Stato per fissare i corrispondenti capitolari non rivolse la sua attenzione a tutti questi mestieri nel medesimo tempo, bensì prima ad uno e più tardi ad un altro, ma il proemio del capitolare dei tintori [1] attesta che innanzi al maggio 1243 la Giustizia non aveva assegnato a quell' arte alcuna formula di giuramento, quantunque sino dalla metà del secolo decimosecondo [2] non manchino ricordi precisi di tintori veneziani. Ciò non toglie che anche negli altri mestieri talvolta il Governo esercitasse la polizia per mezzo della Giustizia senza richiedere dall' artigiano il solito giuramento, e che in altri casi oltre alle diciassette formule conservate dalla tradizione scritta, ne sieno state redatte prima del 1261 anche altre le quali scemarono d' importanza quando vennero composti in forma nuova nuovi capitolari più complessi che appunto nel loro proemio accennano per lo più ad ordinamenti anteriori. Questi capitolari contengono sostanzialmente anche la materia di quelle formule, e però facilmente si comprende come mai sia sembrato superfluo conservarne il testo.

Si può anche determinare con precisione quali fossero le persone che prestavano allo Stato il giuramento espresso nella formula di questi capitolari. Evidentemente, stando alla lettera, essa si intende giurata soltanto dai maestri che esercitano il mestiere per proprio conto e con capitali propri e nelle arti manifatturiere sono i capi di opifici, « caput stationis » [3]. Ma essi

[1] Cf. I, 139, r. 14 - p. 140, r. 1.

[2] Per gli esempi, cf. CECCHETTI, *Le vesti*, ed. cit. p. 33, nota 3.

[3] Nel capitolare dei fustagnai (cf. p. 571, rr. 4-5) questi maestri sono designati colla frase « omnes magistri capites (*sic*) masarie ».

avevano bisogno anche dell'opera di lavoranti da loro salariati, e per quanto dovessero essere responsabili dei lavori eseguiti da questi per loro commissione, pure questa responsabilità non bastava allo Stato, e d'altra parte il maestro stesso doveva avere qualche garanzia dagli uomini che pagava e che naturalmente dovevano concorrere a mantenere l'onore della sua industria. Per conseguenza un giuramento simile a quello dei maestri veniva prestato anche dai loro lavoranti e dalle lavoratrici ed era la condizione necessaria, perchè potessero essere assunti come salariati negli opifici [1].

La formula di giuramento dei capitolari del primo volume deve essere esaminata oltre che nella materia storica anche nella redazione letteraria. Essa venne condotta sul modello già in uso nello Stato veneziano per tal genere di scritture, ed un esempio di quel modello ci è rimasto nel capitolare giurato nel dicembre 1181 dai Chioggiotti al loro gastaldo e ai loro giudici, cioè

[1] Cf. I, 13, rr. 7-9; p. 25, rr. 1-3; p. 80, rr. 8-9; p. 82, r. 2 - p. 83, r. 1; p. 142, rr. 8-9; ma specialmente i seguenti due passi: « et non mittam nec « mitti faciam in meo laborerio aliquem hominem vel feminam qui supra- « scriptum non fecerit sacramentum, nisi forte pueros vel puellas qui « volvit masceollam » (capitolare dei filacanape, I, 98, rr. 10-13; quei « pueri » erano esenti dall'obbligo, probabilmente perchè per l'età non avevano la capacità giuridica di giurare); « nullum enim hominem ad meum laborerium te- « nebo nisi fecerit huius capitularii sacramentum » (capitolare degli orefici, I, 119, rr. 7-8). L'età legittima per prestare il giuramento era da quattordici anni in su; cf. II, 130, rr. 9-10, e ciò conferma l'opinione espressa dal prof. Enrico Besta (op. cit. nell'*Ateneo Veneto*, 1899, I, 182-183) che innanzi alla redazione statutaria del 1242 l'età maggiore in Venezia cominciasse col compimento del quattordicesimo anno, laddove nel 1242 fu fissata al compimento del dodicesimo; cf. Besta e Predelli, *Gli statuti civici di Venezia anteriori al 1242* nel *Nuovo Archivio Veneto*, N. S. 1901, I, 106.

ai capi di quel comune [1]; esso incominciava colla frase «iuro supra sancta Dei evangelia quod» e finiva col passo «hec omnia suprascripta observabo bona fide et «sine fraude usque ad explectum terminum [*cioè di* «*un triennio*] ad honorem domini ducis salva omni «sua racione». La formula di giuramento degli antichi capitolari delle arti veneziane cominciava colla frase «iuro supra sancta Dei evangelia quod» o con qualche altra quasi identica e finiva per lo più colla clausola nella quale l'esercente prometteva non solo di adempiere con lealtà gli obblighi già specificati nel capitolare, ma anche di osservare tutte quelle innovazioni che lo Stato avesse voluto in seguito introdurre in forma di abolizioni, sostituzioni ed aggiunte. L'obbligo dell'osservanza del capitolare talvolta era assunto soltanto per un anno [2] o anche per tutto il prossimo quinquennio [3] o decennio [4], ma per lo più non era determinato da alcun limite di tempo. Talvolta nel corpo della formula o tra essa e la sanzione penale si legge qualche disposizione della Giustizia in forma precettiva, cioè o colla formula iniziale «volumus et ordinamus «quod» [5] o con qualche altra simile e col soggetto sot-

[1] Cf. l'edizione curata dal CECCHETTI nell' opera *Il doge di Venezia*, ed. cit. pp. 257-260.

[2] Cf. I, 59, rr. 9-10 (capitolare dei pescivendoli) e p. 99, rr. 1-2 e p. 105, rr. 10-11 (capitolare dei filacanape).

[3] Cf. I, 158, rr. 1-2 (capitolare dei venditori di lino).

[4] Cf. I, 84, rr. 8-11 (capitolare dei fornaciai). Nello statuto bolognese dei calzolai del 1254 (cf. ed. cit. p. 249, r. 8) l'obbligo del giuramento è per venti anni. Nello statuto bolognese dell'Arte della lana bisella del 1288 l'obbligo del giuramento è per un decennio (cf. ed. cit. p. 357, r. 3). La stessa limitazione vigeva nello statuto bolognese dell'Arte bambagina del 1288 (cf. ed. cit. p. 397, cap. 1, r. 3).

[5] Cf. I, 80, r. 12 - p. 81, r. 3; p. 101, rr. 14-19; p. 102, r. 1 &c.

tinteso che non è più il nome dell'artigiano ma « nos « iusticiarii », oppure in forma impersonale, come ad esempio nella frase « item, ordinatum est per dominos « iusticiarios, quod » [1]. Queste diversità di contenuto e di forma hanno esempi anche nella redazione degli statuti delle Arti d'altre città italiane [2] e possono rispetto a questa prima serie dei capitolari veneziani essere spiegate, secondo i casi, in due modi diversi: o come interpolazioni di ordinanze della Giustizia Vecchia posteriori alla redazione originaria della formula [3] e della sua sanzione penale e talvolta anche trascritte fuori del loro vero posto dallo scrivano del 1278 in quanto che probabilmente nel testo originario del capitolare erano state apposte in forma di postille marginali ad un capitolo della formula [4]; oppure esse rappresen-

[1] Cf. I, 14, r. 1 &c.

[2] Così nello statuto dei ferratori di Bologna del 1248 (ed. cit. pp. 179-180) la formula del giuramento dell'artigiano è tramezzata da due ordinanze in forma precettiva. Lo stesso fatto si verifica nella formula di giuramento del console dell'Arte dei calzolai di Pisa nel *Breve artis calsolariorum* del 1304 dove l'interruzione è determinata dall'intromissione di disposizioni in forma precettiva o di formule di giuramento di semplici membri dell'Arte, e in quella del console dell'Arte dei vinattieri nel *Breve artis vinariorum* del 1303; cf. *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo* raccolti ed illustrati per cura del prof. Francesco Bonaini, Firenze, Vieusseux, III, 1021 sg., 1057 sg., 1106 sg.

[3] Cf. I, 14, r. 1 - p. 15, r. 5 (capitolare dei sarti); p. 77, r. 15 (capitolare dei misuratori d'olio); p. 101, rr. 14-19 e pp. 102-104 (capitolare dei filacanape); p. 142, rr. 8-11 (capitolare dei tintori); p. 153, rr. 1-5 (capitolare dei cerchiai); p. 171, r. 14 - p. 172, r. 6 (capitolare dei fabbricanti di balestre).

[4] Queste interpolazioni sono state fatte alle volte tra l'ultimo periodo della formula ed il principio della sanzione penale, come nei capitolari dei sarti e dei filacanape; cf. I, 14, r. 1 - p. 15, r. 5; p. 101, rr. 14-19 e pp. 102-104. Nel corpo della formula si presentano in tre passi, cioè nei capitolari dei fornaciai, dei medici e degli orefici; cf. I, 80, r. 12 - p. 81, r. 3; p. 146, r. 15 - p. 147, r. 7; p. 117, r. 11 - p. 119, r. 7. Nel capitolare dei fornaciai il passo

tano un ulteriore svolgimento della formula stessa originaria in forma di aggiunte che furono collocate dopo la clausola [1] o anche dopo un precetto della Giustizia [2] e vennero redatte col verbo in persona prima singo-

« volumus et ordinamus - banni integri » che è un'ordinanza della Giustizia sul prezzo del mastello di calce, si spiega benissimo come postilla posteriore al novembre 1229 e corrispondente al passo della formula dove era fissato il prezzo del mastello di calce; levando quel periodo i due passi della formula tra i quali è compreso appaiono in unità molto intima di contenuto; difatti il testo originario della formula in questa parte sarebbe restituito nel modo seguente: « Mastellum vero calcine non vendam ultra denariis • •. ma« stellum vero floris non vendam ultra denariis .xx. ». L'altro esempio di tali interpolazioni è dato dai capitoli v, vi e vii del capitolare dei medici, capitoli che sono in forma di ordinanze della Giustizia e si riferiscono a divieti di illeciti rapporti professionali degli speziali coi sensali e coi medici, ma queste disposizioni si possono spiegare come postille posteriori all'aprile 1258 e corrispondenti al capitolo quarto della formula di giuramento, nel quale il medico s'obbliga a non far società illecita con altri nell'esercizio dell'arte; levando i tre capitoli appare una certa unità di concetto tra il quarto e l'ottavo nel quale pure il medico s'obbliga a non entrare in società fraudolenta con speziali o con altri medici. Nel capitolare degli orefici l'interpolazione comprende i capitoli v-viii che corrispondono a cinque ordinanze della Giustizia circa alcuni determinati lavori dell'arte, cioè circa l'uso delle doppie, dei cristalli, dei diamanti falsi, dell'argento e del rame e sull'incastonatura delle gemme. Ma tutte queste disposizioni si possono spiegare come aggiunte che nel testo originario sono state fatte in forma di postille marginali, posteriori al marzo 1233, al capitolo quarto della formula di giuramento, nel quale l'orefice s'obbligava in genere ad eseguire con lealtà i lavori dell'arte; quei cinque capitoli non altro contengono che determinazioni concrete e precise di questo stesso obbligo.

In questi casi è stato seguito nell'edizione l'ordine del testo dato dal registro, mancando gli elementi per poter fissare in qual tempo queste aggiunte sono state fatte; soltanto si può affermare che furono posteriori alla data della compilazione e pubblicazione del corrispondente capitolare ed anteriori a quella della sua trascrizione nel registro (maggio-settembre 1278).

[1] Così nei capitolari dei pescivendoli, dei filacanape, dei misuratori d'olio, dei rivenditori di panni vecchi e dei fabbricanti di pesi da once e libbre; cf. I, 61, rr. 3-8; p. 77, rr. 12-14; p. 99, r. 8 - p. 101, r. 13; p. 137, rr. 4-8; p. 183, rr. 14-16.

[2] Così nel capitolare dei filacanape; cf. I, 101, rr. 22-23.

lare e col soggetto sottinteso dell'artigiano che prestava il giuramento.

II.

I capitolari che pubblico in questo volume, sono di origine posteriore, perchè nella forma nella quale sono pervenuti risalgono ad un tempo in cui l'antico ufficio della Giustizia si era diviso in due parti. I mestieri ai quali questi documenti si riferiscono erano allora sottoposti alla Giustizia Vecchia, ma avevano già fissato il loro capitolare innanzi al 1278 nel quale anno venne trascritto nel registro. Dei capitolari di questa serie due presentano molte somiglianze formali rispetto a quelli di origine più antica; essi appartengono alle arti dei segatori e dei venditori di biade e legumi nel Fondaco del comune. Il loro protocollo contiene l'invocazione divina e la datazione[1]; il testo comincia col proemio espositivo e continua colla formula di giuramento dove vengono specificati gli obblighi degli artigiani; manca, probabilmente per omissione del copista, la sanzione penale. La formula di giuramento nel capitolare dei segatori compilato nell'ottobre 1262, come in qualche altro dei più antichi, è pervenuta in questa trascrizione senza la solita clausola finale che esprime l'obbligo dell'artigiano di osservare tutti gli ordini pas-

[1] Manca per errore di trascrizione la datazione topica «Rivoalto» in quello dei segatori; in quello dei venditori di biade e legumi la datazione cronica contiene anche la designazione del giorno, già in uso dal quattro febbraio 1271, 1270 m. v., presso l'ufficio della Giustizia Vecchia. L'invocazione divina nel capitolare dei segatori è: «In Christi nomine, amen»; cf. II, 3, r. 3; p. 391, r. 3.

sati, presenti e futuri della Giustizia Vecchia, ed è seguíta da un'addizione che contiene appunto una di queste ordinanze [1]. Il proemio del capitolare dei venditori di biade compilato il 13 dicembre 1271 ha una forma speciale più semplice e i tre giustizieri vi fanno seguire al loro nome e cognome il titolo « iusticiarii comunis Ve-« neciarum » [2]; alla formula di giuramento che ha in fine la solita clausola, seguono come addizione tre precetti della Giustizia Vecchia pubblicati tra il novembre 1282 e l'agosto 1283 [3]. La formula dà anche il nome del venditore che l'aveva giurata, un Giannettino della parrocchia di S. Simeone profeta; peraltro deve essere giudicata non come semplice testimonianza di un fatto isolato, ma come esempio del giuramento che doveva essere prestato da chiunque voleva esercitare quel mestiere. Le formule di questi due capitolari non accennano mai ad una corporazione artigiana, ma i segatori fecero parte, probabilmente come sezione separata, del sodalizio dei carpentieri quando questi si costituirono in corpo d'Arte [4]. Più tardi ebbero un capitolare proprio

[1] Cf. II, 7, rr. 11-15.

[2] Cf II, 391, rr. 7-11.

[3] Cf. II, 395, r. 11 - p. 396, r. 18.

[4] Il capitolare del 24 novembre 1271 rappresenta i segatori nella stessa condizione dei carpentieri; cf. II, 197-230, e specialmente il passo a p. 200, rr. 1-5, dove è vietato al « marangonus vel segator forinsecus » di lavorare in Venezia oltre otto giorni « nisi fuerit sub gastaldia gastaldionis « dicte artis secundum quod sunt alii marangoni et segatores ». Generalmente l' intero sodalizio dei due mestieri è designato nel capitolare colla voce « schola » al singolare, ma in quattro passi vi si fa menzione di più di una « schola »; cf. II, 217, rr. 3-4: « omnes illi qui laborant dictam ar-« tem et in scollis vestris non erunt »; r. 6: « supradictis scolis « vestris »; p. 218, rr. 4-5: « gastaldio artis sive scolarum, neque officiales « artis sive scolarum »; r. 7: « ex denariis dictarum scolarum ». Forse

che fu annullato per una parte del Senato del 6 settembre 1429 [1], ma nel 20 ottobre 1445 ne fu approvata e notificata una nuova redazione che si conserva in una copia ufficiale del principio del secolo decimosesto presso il museo Civico di Venezia [2]. Come ho dimostrato [3] essa accoglie alla lettera o a senso, e sempre nella forma del volgare veneziano, molte disposizioni che o come formula di giuramento dell'artigiano o come ordinanza della Giustizia Vecchia facevano parte dei due capitolari del 1262 e del 1271 e però dovevano essere comprese anche nel capitolare abolito nel 1429, perchè la redazione del 1445 non fu un lavoro originale ma un rimaneggiamento del capitolare anteriore di cui vennero mantenute le disposizioni che anche in quel tempo potevano essere utili ed efficaci per l'esercizio del mestiere e l'amministrazione del sodalizio [4].

Gli altri capitolari di questo volume sono molto diversi dai precedenti nella sostanza del testo e nella sua forma. La somiglianza con essi non va oltre il protocollo il quale contiene l' invocazione divina nella forma « In nomine Dei eterni, amen » [5], la datazione del tempo che dal 4 febbraio 1271, 1270 m. v., in poi si estende anche all' indicazione del giorno [6] e la datazione del luogo

i due membri erano indipendenti l'uno dall'altro con personalità propria in materia di tasse e di amministrazione finanziaria del loro speciale sodalizio.

[1] Cf. II, 583, rr. 11-13.

[2] È il cod. IV, 185 (matricole).

[3] Cf. II, 583-587 nel comento.

[4] Questo concetto è stato espresso in modo esplicito nel proemio; cf. p. 583, rr. 8-17.

[5] Nel protocollo del capitolare dei falegnami (cf. p. 169, r. 3) manca « amen », ma probabilmente per omissione del copista.

[6] Fanno eccezione il protocollo del capitolare dei « blancarii » dove la

nella forma «Rivoalti» [1]. Le diversità sostanziali e formali del testo appaiono tanto nel proemio quanto nei capitoli della parte redatta nel tempo designato nel protocollo la quale comprende le ordinanze più antiche.

Il proemio contiene due parti: nella prima i giustizieri attestano che il gastaldo degli artigiani ha presentato all' ufficio della Giustizia Vecchia gli ordinamenti dell'Arte, perchè vengano ampliati con nuove disposizioni nell'interesse dello Stato e dell' industria o anche diminuiti di tutte le parti inutili e nell' un caso e nell'altro siano ricomposti in un capitolare con una nuova sanzione da parte del comune; nella seconda i giustizieri dichiarano d'aver accolta l' istanza e compilato il nuovo regolamento dell'Arte. A differenza dai proemi dei capitolari anteriori l'insieme degli artigiani qui si presenta come una corporazione presieduta e rappresentata da ufficiali propri e regolata da ordinamenti fissati in più tempi e però non sempre in piena corrispondenza nè tra loro nè colle condizioni del sodalizio in quel momento, tantochè si sente il bisogno di aggiungere, togliere e riordinare. Il capitolare non è più un lavoro di primo getto, tutt'al più con qualche aggiunta qua e là interpolata per errore del copista, ma una compilazione eseguita dalla Giustizia Vecchia col sussidio di ordinamenti più antichi e non per iniziativa propria, bensì per istanza degli uomini del sodalizio.

data del giorno è stata omessa (cf. p. 115, r. 5; ma dimostrerò ch'esso è anteriore al 17 novembre 1271) e quello del capitolare dei fustagnai (cf. p. 535, r. 4).

[1] La datazione topica manca, evidentemente per omissione del copista, soltanto nel protocollo del capitolare dell'Arte dei panni vecchi; cf. p. 457, r. 5.

L'origine della corporazione per solito non è designata nè è coeva al documento, ma il consorzio viene soltanto rappresentato come vigente nel tempo in cui il capitolare fu ricomposto, nè per alcune Arti poteva essere altrimenti perchè la nota delle regalíe che segue in data del 17 febbraio 1253 la Promissione di Renier Zeno [1] ricorda il gastaldo dei calzolai, dei bottai, dei fabbri e dei falegnami, e così attesta che quegli artigiani anche in quell'anno erano già riuniti in un gruppo riconosciuto dallo Stato, e d'altra parte la cronaca di Martin da Canale [2] riferisce che nell'agosto 1268 i maestri fabbri, calzolai, merciai, « ternieri », barbieri, pellicciai e « fioleri » intervennero col loro gonfalone ad una pubblica cerimonia in onore del doge. In tutti questi proemi vengono ricordati ordinamenti anteriori, ma talvolta la voce « ordinamenta » è seguíta da una frase illustrativa che ne riferisce l'origine o alla Giustizia Vecchia o agli uomini dell'Arte. Il primo caso avviene nel capitolare dei « ternieri » del settembre 1263 dove i giustizieri affermano che gli ordinamenti presentati dal gastaldo erano stati dati dai loro predecessori [3]; tuttavia non è da dimenticare che quel gastaldo propone anche l'aggiunta di nuove disposizioni [4] le quali dai giustizieri vengono accolte ed unite

[1] A cc. 13-14 del cod. 277 *ex Brera* all'Archivio di Stato di Venezia; la data è « mense februarii, die duodecimo exeunte » e l'anno è il 1252 m. v.

[2] Ed. cit. pp. 604-625.

[3] Cf. p. 9, rr. 6-9: « Cum gastaldus artis ternariorum cum quibusdam « sue artis ordinamentis per nostros predecessores sibi datis appa- « ruisse coram nobis... iusticiariis ».

[4] Cf. p. 9, rr. 6-10: « gastaldus artis ternariorum... supplicans cum in- « stantia quatenus de autoritate nostri officii eorum statutis quedam alia ad- « dere dignaremur ».

alle antiche nel nuovo regolamento [1], e però a me sembra che soltanto alle antiche possa essere riferita la frase che ne attribuisce l'origine all' ufficio della Giustizia. Inoltre siccome le disposizioni di tutti questi capitolari sono per solito in forma di precetti della Giustizia Vecchia, perchè anche quando provengono da proposte di iniziativa degli uomini dell'Arte o dei loro capi non hanno valore legale se non sono accolte ed approvate dai giustizieri [2] e per conseguenza trasformate in un loro ordine rivolto alla corporazione [3], così la frase del proe-

[1] Cf. p. 9, rr. 10-14: « nos... ipsorum iustis supplicationibus inclinati, ea que « in preteritis statutis addere supplicarunt, sibi duximus concedenda...; sta- « tuta ipsius artis nova et vetera in unum iussimus copulari ».

[2] Cf. ad esempio il capitolo XVII del capitolare dei calzolai; p. 141, rr. 18-22.

[3] Le ordinanze che hanno le tracce di questa provenienza sono poche. Nella parte originaria di questi capitolari l'unico esempio è dato dal capitolo XXXVIII del capitolare dei conciatori di pelli a proposito del pagamento di cinque soldi fatto ciascun anno nella festa d' Ognissanti da ciascun maestro al gastaldo; cf. p. 503, rr. 7-11: « Item, nos iusticiarii de voluntate et « consensu hominum dicte artis seu scole concedimus... ». Tutti gli altri esempi stanno nelle addizioni e sono i seguenti: I, 18, rr. 16-18: « ordinatum fuit et firmatum per dominos... iusticiarios veteres ad in- « stanciam magistrorum artis » (capitolare dei sarti; ordinanza circa l'elezione dei soprastanti); I, 53, rr. 13-15: « ordinatum fuit et firmatum per « dominos... iusticiarios veteres de voluntate et concordia omnium « presentis artis » (capitolare dei giubbettieri; ordinanza circa l'elezione dei soprastanti); II, 58, rr. 19-22: « ordinatum fuit et firmatum per do- « minos... iusticiarios veteres, ad instanciam et peticionem omninm « presentis artis » (capitolare dei barbieri; ordinanza circa l'elezione del gastaldo); II, 77, rr. 11-14: « de suo verbo [*cioè dei giustizieri*] additum fuit in « capitulari fiolarii (*sic*) ad petitionem Iohanis Magnarini gastal- « dionis dicte artis, de consensu et voluntate aliorum patro- « num [*di fornaci*] de arte ipsa: ordinatum exstitit quod » (capitolare dei « fioleri »; ordinanza circa la tassa annua pagata dai padroni di fornace); II, 88-89 (capitolare dei « fioleri »; ordinanza che, su petizione degli ufficiali e degli uomini dell'Arte, a chi va a lavorare fuori del ducato interdice in perpetuo l'esercizio del mestiere e vieta l'esportazione della materia prima per

mio del capitolare dei « ternieri » che riferisce ai giustizieri la concessione degli ordinamenti anteriori, comprende tutte le disposizioni antiche, anche quelle di iniziativa del sodalizio [1] e però sostanzialmente non designa nulla di diverso dagli altri proemi dove manca. Il secondo caso si presenta nei capitolari dei calafati, dei muratori e dei merciai dove il proemio attesta che il gastaldo comparve dinanzi ai giustizieri vecchi « cum « quibusdam suis ordinamentis pro bono et « utilitate Veneciarum et dicte artis ab hominibus

tale industria); II, 152, rr. 3-6: « additum fuit in hoc capitulari per nobiles « viros... iusticiarios veteres comunis Veneciarum, ad peticionem ga- « staldionis dicte artis et suis officialibus » (capitolare dei calzolai; ordinanza circa l'elezione del gastaldo); II, 347, rr. 9-12: « Nos... « iusticiarii comunis Veneciarum... hec infrascripta iussimus iungi in isto « capitulari ad peticiones gastaldionis iste artis et eius officia- « lium » (capitolare dei fabbri; ordinanza sul banchetto sociale); II, 347, rr. 20-23: « nos... hec infra scripta iussimus iungi in isto capitulari ad pe- « ticionem gastaldionis suprascripte artis quam eius oficia- « lium » (capitolare dei fabbri; ordinanza sul pagamento delle mercedi che doveva esser fatto dai maestri ai lavoranti per rate mensili e senza anticipazioni); II, 349, rr. 12-13: « additum fuit in presenti capitulari ad peticio- « nem gastaldioni dicte artis » (capitolare dei fabbri; ordinanza di comprare il carbone al palo di Rialto); II, 562, rr. 16 e 17: « Sciendum est « quod de consensu et voluntate gastaldionis et officialium « dicte artis volumus et ordinamus » (capitolare dei fustagnai; ordinanza circa la ripartizione della tassa d'entrata e delle multe tra l'Arte e la Giustizia Vecchia); c. 222 B del registro: « Item, ordinamus et firmavimus ad « instanciam et peticionem hominum dicte artis dicencium se « hoc velle pro salute animarum et opere caritatis » (capitolare dei lapicidi; ordinanza circa l'assistenza personale e pecuniaria dei confratelli infermi e circa il loro accompagnamento alla sepoltura). Le ordinanze della Giustizia Vecchia erano designate talvolta colla voce « pars » (cf. p. 88, r. 6) che per solito a Venezia era usata per le deliberazioni dei Consigli.

[1] È molto probabile che nel riordinamento della materia del capitolare sia stata omessa al pari della data e dei nomi dei giustizieri anche la frase che indicava quella iniziativa; difatti non ha lasciato traccia che in una sola ordinanza; cf. p. CXXII, nota 3.

«eiusdem artis inventis»[1], e «inventis» vi designa il lavoro di composizione o per lo meno l'iniziativa[2], ma a me sembra che anche questa frase non possa essere riferita a tutte le disposizioni contenute nella parte originaria dei tre capitolari come venne redatta nel 1271. Ad esempio le ordinanze dei capitoli XXXIII e XXXIIII[3] del capitolare dei merciai che fissarono al gastaldo l'obbligo di tenere l'ufficio soltanto per un anno, di ricevere dai giustizieri un capitolare prima di entrare nell'esercizio delle sue funzioni e di non introdurre ordinamenti nell'Arte senza il consenso della Giustizia Vecchia, ebbero la loro origine non da iniziativa della corporazione, ma da due parti del Maggior Consiglio del cinque e del sei ottobre 1264 che determinarono l'ufficio della Giustizia Vecchia a prendere il 30 novembre 1265 quei due provvedimenti per tutte le Arti ad esso sottoposte e governate da gastaldi[4]. Pur troppo mancano per solito le testimo-

[1] Cf. p. 231, rr. 10-11; p. 283, rr. 9-11; p. 307, rr. 9-10.

[2] Un esempio di questo significato di «invenire» si ha nel proemio del capitolare dei medici dell'aprile 1258 (cf. I, 145, rr. 11-12): «idcirco [*sott.* «nos iusticiarii] capitulare invenimus quem ad memoriam perpetualiter ob«servandam scribi iussimus».

[3] Cf. p. 318, rr. 1-8.

[4] Cf. p. 22, rr. 8-15 e nota 4; p. 23, rr. 1-6 e nota 2. Qualcuno potrebbe affermare che i merciai si sieno costituiti dopo il 1265 in un sodalizio retto da un gastaldo e che abbiano fissato di loro iniziativa quelle due disposizioni sul modello degli ordinamenti delle altre Arti. L'opinione non mi sembra verosimile. I merciai secondo la testimonianza del DA CANALE (ed. e loc. cit. p. 618) erano già ordinati in una scuola nell'agosto 1268; inoltre la loro gastaldia è ricordata due volte (cf. p. 118, r. 6; p. 125, rr. 12-13) nel capitolare dei «blancarii», e questa testimonianza ha valore non tanto perchè questo capitolare è anteriore di alcuni giorni a quello dei merciai, quanto perchè il ricordo è contenuto in ordinanze che precedono i due capitoli dove sono riferite le due parti del Maggior Consiglio; di più queste

nianze che possano provare la speciale provenienza di ciascuna ordinanza nella parte originaria di questi capitolari e distinguervi i precetti che i giustizieri diedero per iniziativa propria da quelli che fecero per impulso degli uomini dell'Arte e però per lo più è impossibile procedere con sicurezza in queste indagini. Tuttavia è da notare che mentre nel marzo 1233 ciascuno dei maestri orefici e dei lavoranti da loro salariati era obbligato a giurare dinanzi alla Giustizia un capitolare dove erano state fissate alcune regole di polizia industriale, s'era già costituita per lo meno da un ventennio la scuola degli orefici ed essa doveva avere governo proprio e proprie consuetudini, ma a questa materia lo Stato non ancora rivolse la sua attenzione quando si prese cura di disciplinare quell' industria. E siccome la vita interna di questi sodalizi doveva essere molto simile, perchè l'opera dei maestri non si sollevava dalle forme modeste del mestiere, della piccola industria e, in genere, della vendita al minuto per il consumo locale ed essi esercitavano per solito l'arte per proprio conto e con capitali propri, e d'altra parte l'organismo di ciascuna scuola si fondava su consuetudini identiche, quali ad esempio le riunioni dei confratelli, l'elezione del capo, il banchetto sociale e la mutua assistenza, tantochè questi capitolari nella stessa loro parte originaria appaiono simili in molti ordinamenti, così l'esempio dell'Arte degli orefici, quantunque fosse ordinata con maggiori libertà perchè non era retta da un gastaldo,

ordinanze trattano di rapporti intimi tra i due mestieri dei « blancarii » e dei merciai, affini nell'esercizio di alcuni lavori, e però mostrano di riflettere disposizioni e consuetudini molto antiche.

può far pensare che degli ordinamenti che vennero presentati alla Giustizia Vecchia per la nuova redazione dei capitolari, fossero per lo più di iniziativa dell'Arte quelli che corrispondevano alle consuetudini le quali regolavano la vita interna della corporazione e specialmente le relazioni tra gli uomini del sodalizio e i loro capi, e che al contrario fossero di iniziativa della Giustizia le disposizioni che fissavano i rapporti tra il sodalizio e lo Stato e le norme di polizia industriale, già determinate nelle formule del giuramento dei lavoranti e dei loro maestri. Nel proemio del capitolare dei « fioleri » si presenta anche una notizia che manca negli altri: i giustizieri fanno giurare dagli ufficiali dell'Arte gli ordinamenti esposti nel testo del capitolare; ma questa aggiunta era implicitamente inclusa anche negli altri, perchè in tutte le Arti gli ufficiali quando entravano nell'esercizio delle loro funzioni ricevevano un capitolare e lo giuravano; di più essendo anche maestri, avevano giurato il capitolare degli esercenti, e la materia di tutte queste formule confluì a formare il capitolare generale che fu trascritto nel registro, mentre esse furono lasciate da parte dallo scrivano del 1278, essendo virtualmente contenute nel documento più ampio.

Che questi capitolari speciali realmente esistessero e facessero parte della legislazione veneziana delle Arti non può esser messo in dubbio. I nuovi capitolari attestano che gli uomini del mestiere, maestri e salariati, prestarono come prima il loro giuramento alla Giustizia Vecchia [1], condizione necessaria per l'esercizio dell'arte.

[1] Cf. p. 12, rr. 12-14; p. 101, rr. 8-16; p. 180, rr. 9-17; p. 240, rr. 4-12; p. 314, r. 17 - p. 315, r. 5; p. 339, r. 19 - p. 340, r. 5; p. 367, rr. 12-20;

Alcune parti della formula lasciarono traccia di sè in capitoli dove vennero trasformate in forma precettiva [1]; altre passarono senza alterazioni e conservarono il verbo nella forma di persona prima singolare col soggetto sottinteso dell'uomo dell'Arte e in pieno contrasto cogli altri capitoli, dove il verbo è nella forma della persona prima plurale col soggetto sottinteso « nos iusticiarii » [2]; una volta la formula persino fu accolta quasi per intero, colla mutazione in forma precettiva, nel nuovo capitolare, dando origine ad una serie di tre capitoli, quantunque parte della sua materia fosse stata già espressa in capitoli precedenti [3]. Le altre tre formule di giuramènto sono meno antiche, perchè risalgono soltanto al tempo in cui il mestiere ebbe i suoi capi. Quella del capitolare giurato dal gastaldo non solo nei capitolari nuovi è ricordata e in parte anche riprodotta in forma precettiva [4], ma anche è conservata per intero nel

p. 538, rr. 1-2. Questo giuramento alle volte obbligava per un determinato tempo; p. e. per un anno nel capitolare dei fabbri (cf. p. 354, rr. 1-8) e per cinque in quello dei bottai (cf. p. 423, rr. 12-13). Anche nelle corporazioni artigiane e mercantili d'altre città non solo il maestro ma il salariato era obbligato al giuramento; cf. p. e. lo statuto bolognese della Società dei cambiatori del 1245 (*Statuti delle Società del popolo di Bologna* cit. II, 63, cap. VI; p. 70, cap. XXIIII; p. 223, cap. VII &c.).

[1] Cf. p. 103, r. 12 - p. 104, r. 3; p. 104, rr. 4-15.

[2] Talvolta è stata mantenuta la clausola della formula; cf. p. 109, rr. 15-18; p. 124, rr. 19-21 (trasformata in forma precettiva); p. 244, rr. 5-8; p. 319, rr. 10-12 (trasformata in forma precettiva); talvolta frammenti della formula nei quali era specificato questo o quell'obbligo, formarono senz'altro un capitolo del nuovo capitolare; cf. p. 177, rr. 4-5; p. 184, rr. 12-13; p. 243, rr. 8-10; p. 371, rr. 13-14.

[3] Ciò è avvenuto nel capitolare dei bottai; cf. pp. 422-423 e la nota 7. Forse un caso simile si ha nei capitoli XXIII-XXXVI dell'Arte dei conciatori di pelli; cf. pp. 499-502.

[4] Cf. p. e. p. 102, rr. 13-19; p. 106, rr. 15-21 &c. Che il gastaldo avesse

capitolare dei carpentieri, con aggiunte, interpolazioni e mutazioni in forma precettiva [1]. La formula giurata dagli ufficiali dell'Arte non è pervenuta nella sua redazione genuina, ma è stata parafrasata in più capitoli, pure in forma precettiva [2], e lo stesso si può ripetere per la formula giurata dai loro elettori [3].

I proemi dei capitolari di questo volume differiscono anche nella forma da quelli dei precedenti. Essi si presentano più complessi e anche molto vari, ma tre forme primeggiano sulle altre per lineamenti loro propri. La più antica appare nel capitolare dei « ter« nieri » [4], donde è passata con alcune mutazioni in quello dei falegnami [5] e per mezzo di questo in quello dei fustagnai [6]; comincia colla congiunzione « Cum » a cui segue come soggetto il titolo del capo dell'Arte che presenta ai giustizieri per la revisione gli ordinamenti del sodalizio. La più comune ebbe il suo primo germe nel capitolare dell'Arte dei panni vecchi [7], ma nella sua forma piena si presenta per la prima volta nel capitolare dei « samiteri » [8], donde passò con qualche mutazione in quelli dei « fioleri », dei « blancarii », dei

un capitolare anche prima del 1265, è dimostrato dal capitolare dei « ter« nieri ». Cf. p. 16, rr. 13-17.

1 Cf. pp. 197-210.

2 Cf. p. e. p. 14, rr. 7-14; p. 28, rr. 10-17 &c.

3 Cf. p. e. p. 17, rr. 8-12; p. 30, rr. 16-21 &c.

4 Cf. p. 9, rr. 6-15.

5 Cf. p. 169, rr. 6-16. Nel proemio del capitolare dei « ternieri » si fa menzione soltanto di aggiunte; in quello dei falegnami, di aggiunte e di diminuzioni.

6 Cf. p. 536, rr. 1-10.

7 Cf. p. 457, r. 6 - p. 458, r. 2.

8 Cf. p. 27, rr. 6-20.

calzolai, dei calafati, dei muratori, dei pittori e dei conciatori di pelli [1]; essa comincia col solito « Cum » a cui seguono al nominativo i nomi e cognomi dei tre giustizieri residenti in ufficio e poi le frasi che dànno notizia della comparizione del gastaldo; i giustizieri per solito si qualificano col titolo « iusticiarii comunis Ve- « neciarum » [2] e nell'ultima parte ricordano la loro conferma degli ordinamenti mantenuti e la loro opera di selezione per tutti gli altri che erano divenuti inutili e vani. Una terza formula si presenta per la prima volta nel capitolare dei pellicciai [3] donde è passata in quello dei bottai [4]; essa si distingue dalle altre, perchè comincia con una specie di arenga, cioè con una considerazione astratta sulla necessità per cui i principi devono affidare ad ufficiali loro mandatari quanti negozi non possono trattare direttamente, alla quale proposizione si congiunge mediante « hinc est quod nos... iusti- « ciarii veteres comunis Veneciarum qui ex mandato « domini nostri ducis iusticie officium exercemus » la parte espositiva del proemio che nella sostanza concorda con quella della seconda formula. Nel proemio del capitolare dei barbieri [5] il testo comincia coi nomi dei giustizieri all'ablativo assoluto e continua colla notizia della comparizione del gastaldo che domanda la

[1] Cf. p. 61, r. 6 - p. 62, r. 2; p. 115, rr. 6-16; p. 137, rr. 7-21; p. 231, rr. 7-19; p. 283, rr. 7-15; p. 363, rr. 7-15; p. 487, r. 8 - p. 488, r. 13.

[2] Soltanto nel proemio del capitolare dei muratori si qualificano semplicemente per « iusticiarii », mentre in quello dei pittori assumono il titolo più determinato di « iusticiarii veteres »; cf. p. 283, r. 8; p. 363, r. 8.

[3] Cf p. 99, r. 7 - p. 100, r. 5.

[4] Cf. p. 397, rr 7-20.

[5] Cf p. 39, rr. 5-13.

rinnovazione e la conferma degli ordinamenti dell'Arte. Il capitolare dei carpentieri [1] comincia con una formula simile alla seconda, ma poi se ne discosta, perchè la materia è diversa; difatti esso non precede il capitolare generale dell'Arte, ma il capitolare speciale giurato dal gastaldo ai giustizieri ed accresciuto con interpolazioni, mutazioni ed aggiunte in forma precettiva; inoltre il gastaldo non domanda la revisione degli ordinamenti antichi, ma la compilazione di un capitolare nuovo. Il proemio dei capitolari dei merciai e dei fabbri [2] dove i giustizieri si qualificano « iusticiarii ve« teres comunis Veneciarum » è derivato da alcune parti della prima formula e da altre della seconda.

I capitoli della parte originaria del testo dei documenti di questo volume nel contenuto e nella forma differiscono assai più che i proemi da quelli dei capitolari precedenti. Ad eccezione di quello dei carpentieri, in luogo della formula di giuramento dànno una serie di ordinanze dei giustizieri le quali regolano tutta la vita del sodalizio, dalla produzione tecnica e dalla pratica del commercio e dell'industria al riposo festivo, dalla costituzione della corporazione alla determinazione e partizione delle tasse e delle multe, dalla competenza del tribunale dell'Arte alla consuetudine dei banchetti sociali, dalla condotta del gastaldo e degli ufficiali a quella dei maestri, dei salariati e degli apprendisti. L'Arte è sottoposta allo Stato con legami molto stretti; soltanto dallo Stato essa riceve tutti i suoi ordinamenti,

[1] Cf. p. 197, rr. 7-14.

[2] Cf. p. 307, rr. 7-18; p. 329, rr. 6-17.

soltanto previa licenza della Giustizia Vecchia può tenere le sue riunioni oltre alle due assegnate per la lettura del capitolare; il suo tribunale ha competenza ristretta non solo alle cause che riguardano il mestiere, ma anche in esse ad un determinato grado di liti e di multe, perchè al di là di quel limite l' unica autorità giudiziaria è rappresentata dai giustizieri; per le eventuali mutazioni del suo capitolare l'Arte può esprimere voti, ma giammai fissare disposizioni che abbiano l'efficacia di ordini, perchè soltanto per l'approvazione della Giustizia Vecchia esse potranno acquistare questo valore ed anche in questo caso l'ordine procederà da quell'ufficio. Per conseguenza questi documenti non contengono un corpo di disposizioni private e interne dell'associazione confermate e ratificate dagli ufficiali del comune, ma altrettanti regolamenti pubblici che fanno parte della legislazione dello Stato e sono sottoposti alla vigilanza diretta e indiretta dei suoi funzionari.

Con questi capitolari l'Arte in Venezia esce dall'oscurità della sua storia, perchè essi ci presentano in luogo di notizie incidentali, scarse e frammentarie un' imagine molto definita del suo ordinamento. L'Arte mostra un carattere esclusivamente economico nè ha che una partecipazione passiva alla vita politica dello Stato. Nello stesso ordine economico e civile l'artigiano dopo avere compiuto nel secolo precedente colla istituzione del sodalizio l'atto più importante della sua indipendenza giuridica ed economica, incontra per opera dello Stato restrizioni continue alla sua azione; lo Stato, per le ragioni addotte di sopra, obbliga gli artigiani ad

entrare nella scuola corrispondente [1]; la quale condizione mentre porta tutti gli esercenti all'osservanza di molti doveri tecnici, disciplinari e tributari e toglie agli artigiani associati la concorrenza del libero lavoro, altera nel sodalizio il suo stesso concetto fondamentale e primitivo di associazione volontaria. Le Arti corrispondenti a questi capitolari erano tutte rette a gastaldia e dovevano comprendere i mestieri fondamentali, perchè il loro ordinamento appare più complesso di quello delle altre, e d'altra parte il nome stesso di gastaldo richiama indirettamente il tempo in cui i loro mestieri stavano sotto la direzione di un ufficiale omonimo nominato dal doge. Non può far meraviglia che questo « gastaldio artis » o semplicemente « gastaldio » tenesse un grado più alto del « gastaldio scholae » [2],

[1] Cf. p. 11, rr. 7-13 (capitolare dei « ternieri »); p. 43, rr. 7-9 (capitolare dei barbieri); p. 64, rr. 4-6 (capitolare dei « fioleri »); p. 425, rr. 1-5 (capitolare dei bottai; l'ordinanza è del maggio 1278); p. 468, rr. 11-15 (capitolare dell'Arte dai panni vecchi); p. 579, rr. 3-7 (capitolare dei fustagnai; l'ordinanza è del febbraio 1289, 1288 m. v.). Ma nella pratica v'erano artigiani che esercitavano il mestiere e abusivamente non appartenevano alla scuola, ed alcuni anche avevano casa propria; nel capitolare dei carpentieri (p. 217, rr. 1-8) v' è una disposizione che si può qualificare come un mezzo termine, perchè li obbliga soltanto al pagamento della tassa annua di sei soldi all'Arte. Questa indulgenza era determinata dal bisogno che in alcuni mestieri si sentiva di aver molti lavoratori; cf. p. e. l'ordinanza del giugno-sett. 1286 nel capitolo LXXI del capitolare dei « fioleri »; cf. p. 85. Anche in altre città italiane fu imposto a chi esercitava un'arte, di entrare nelle scuole corrispondenti; cf. p. e. lo statuto bolognese dei sarti del 1244 (ed. cit. p. 273, cap. XX). Anche quando nei capitolari veneziani non è espresso il divieto dell'esercizio del mestiere a chi non appartiene alla scuola, scuola e arte comprendevano gli stessi uomini; nel capitolo dove si ricordano le due riunioni obbligatorie per la lettura del capitolare gli uomini dell'arte sono contrassegnati col titolo di confratelli.

[2] L' inferiorità del « gastaldio scholae » rispetto al « gastaldio artis » appare nella multa minore che gli viene assegnata quando non viene all' uf-

perchè la corporazione si era addossata al mestiere, e la magistratura richiedeva cognizioni tecniche per l'esercizio delle sue funzioni, specialmente per l'abilitazione dell'apprendista alla maestranza e per l'ispezione ed il collaudo dei lavori. Difatti in molti sodalizi uno poteva far parte della scuola senza esercitare il mestiere e anche senza conoscerlo, affidando così ad altri la vendita delle merci e l'esecuzione dei lavori [1] ed impiegando in questo modo i capitali propri, ma talvolta questi confratelli erano ineleggibili agli alti uffici dell'Arte. [2]

ficio all'ora stabilita, come è provato dal capitolare dei calzolai (cf. p. 155, rr. 15-18) dove sono fissati soldi otto pel gastaldo dell'Arte, sei per quello della scuola, quattro per lo scrivano e gli altri capi. Quanto alla competenza, la frase « gastaldio scholae » non significa, come a primo aspetto potrebbe sembrare, il capo del sodalizio, ma soltanto il ragioniere e tesoriere; in quanto doveva presentare due volte l'anno al gastaldo e giudici dell'Arte « racio-« nes... de introitu et expensa, tam de denariis quam de aliis rebus » del sodalizio; cf. capitolare dei carpentieri, p. 213, rr. 15-18. Lo stesso capitolare dimostra (p. 221, rr. 10-22) che era anche denominato colla voce « mas-« sarius »; difatti in quel passo è riferito che il « massarius » teneva un quaderno eguale a quelli del gastaldo dell'arte e dei giudici dove erano segnate le entrate e le spese e doveva « facere racionem insimul cum dictis qua-« ternis tam de intrata quam de insuta », e così pure al suo successore, entro otto giorni dacchè gli aveva lasciato l'ufficio, doveva « de totis denariis que « recipit et alia re dicte scole facere... racionem » (rr. 17-20). Ma talvolta in questi capitolari (cf. p. e. p. 138, r. 11; p. 492, r. 10 e nota 4) la frase « gastaldio « scholae » perde il suo significato proprio ed equivale a « gastaldio artis ». Questo nuovo significato si spiega facilmente ove si consideri che « schola » e « ars » divennero quasi due sinonimi dacchè a quanti esercitavano un mestiere cominciò ad essere imposto l'obbligo di entrare nella scuola corrispondente.

[1] Cf. p. 11, r. 14 (capitolare dei « ternieri »); p. 77, rr. 8-19 (capitolare dei « fioleri »); p. 349, r. 17 - p. 350, r. 2 (capitolare dei fabbri); e per altre Arti cf. p. 134, nota 4. Una eccezione vien fatta dal capitolare dei « blan-« carii » (p. 134, rr. 6-14); un'altra dal capitolare dei fustagnai (p. 578, r. 11 - p. 579, r. 2), nelle quali Arti chi non sapeva esercitare il mestiere non poteva far parte della scuola.

[2] Nell'Arte dei « fioleri » il padrone di fornaci era ineleggibile a decano, perchè spesso non esercitava il mestiere (cf. p. 76, r. 13 - p. 77, r. 2); nel-

Le corporazioni delle quali ho pubblicato i capitolari in questi due volumi, si componevano dei padroni di opificio e di bottega che spesso erano anche maestri, dei loro socii, degli apprendisti e dei lavoratori [1]. Rimandando alla prefazione del terzo volume l'analisi della costituzione dell'Arte in Venezia nei secoli decimoterzo e decimoquarto [2], qui soltanto esamino per sommi capi in qual modo i lavoranti partecipassero alla vita del sodalizio, vale a dire se la loro azione fosse soltanto passiva e così non si esplicasse che nell'adempimento di determinati obblighi oppure se anche fossero investiti di alcuni diritti. Che i salariati fossero obbligati, come prima, ad un giuramento simile a quello dei loro maestri ed indispensabile all'esercizio legale del mestiere, è fuori di dubbio [3]. È pure dimostrato da

l'Arte dei conciatori di pelli (cf. p. 528, rr. 1-3) chi non sapeva lavorare il mestiere era ineleggibile a gastaldo e ad ufficiale; nell'Arte dei fustagnai (cf. p. 569, rr. 11-12) era ineleggibile ad elettore del gastaldo e dei suoi consiglieri.

[1] «laboratores» o maestri «ad precium» o anche «pueri ad precium» era il loro nome comune; il capitolare dei «fioleri» li denomina anche «operarii» (cf. p. 65, r. 5); ma alle volte avevano un nome speciale secondo la qualità del lavoro; p. e. «laboratores artis sellarum» nel capitolare dei pittori (p. 374, r. 5); cf. «aptatores secum [*cioè col maestro*] pactiscitos et alligatos de labo-«rando» nel capitolare dei merciai (cf. p. 325, rr. 27-28); «cuxirexis» e «do-«batores» nel capitolare dei conciatori di pelli (cf. p. 513, r. 18 e p. 530, r. 15); battitori, tessitori, tessitrici e filatrici nel capitolare dei fustagnai (cf. p. 545, rr. 9-15; p. 546; p. 559, rr. 1-2; p. 568, r. 4; p. 569, r. 1; p. 578, r. 11 - p. 579, r. 2); «sartoresas» (capitolare dei sarti, I, 18, r. 7); «pista-«tores» (capitolare degli speziali, I, 163, r. 10); «tridatores» (Arte degli «scutellarii de petra», c. 217 A del solito registro) &c. Erano mestieri in dipendenza di altri in quanto che ne ricevevano le commissioni del lavoro.

[2] Naturalmente questa materia potrà essere illustrata solo quando l'edizione dei capitolari sarà compiuta.

[3] Le testimonianze sono numerose ed esplicite; una delle più chiare è quella del capitolare dell'arte delle berrette del 3 giugno 1281 (c. 199 A del

questi capitolari che non potevano lasciare il loro maestro prima del termine del patto; che in molte Arti il loro numero non poteva esser grande, perchè in esse[1] era ristretto ad uno o a due per maestro; che facendo parte della scuola erano sottoposti alla giurisdizione del tribunale dell'Arte e di quello della Giustizia Vecchia nelle cose di pertinenza del mestiere e a oneri di multe, di tasse, di prestazioni personali, e d'intervento alle due riunioni annue obbligatorie nelle quali il gastaldo convocava di sua iniziativa l'Arte per dar lettura del capitolare. Ma gli oneri pecuniari, quando sono specificati, mostrano di essere meno gravi, e precisamente della metà della misura colla quale erano imposti ai maestri, distinzione che corrispondeva alla diversa responsabilità e condizione. Nell'Arte dei giubbettieri[2] il maestro paga un grosso per la luminaria, il lavorante mezzo; per i lavori male eseguiti delle coltre il maestro incorre in una multa di venti soldi di piccoli per coltra, il lavorante in una di dieci. Le operaie dell'Arte dei sarti[3] hanno l'obbligo di pagare un grosso, ma da ogni altro onere sono esenti. Nell'Arte dei tornitori[4] il maestro paga soldi dieci di piccoli per il banchetto sociale e per la luminaria, il lavorante sei, ma se un maestro o un lavorante, e in ciò le probabilità maggiori saranno state

registro): « quod omnes magistri qui laborant artem predictam et eciam « laboratoribus [*sic*, *per* laboratores] iurant [*sic*, *per* iurent] ad evangelia « sancta Dei... » [le disposizioni del capitolare].

[1] P. e. cf. p. 386, r. 8 (capitolare dei pittori); p. 434, r. 14 - p. 435, r. 2 (capitolare dei bottai); c. 178 A del registro (capitolare dei cerchiai); c. 121 A (capitolare dei « galederi »); c. 213 A (capitolare dei cristallai) &c.

[2] Cf. I, 50 e 52.

[3] Cf. I, 18, r. 11.

[4] Cf. c. 216 B del registro; ordinanza del 5 settembre 1307.

pel secondo, era così povero da non poter contribuire, veniva esonerato dal pagamento a discrezione degli ufficiali. Inoltre nei capitolari di questi sodalizi è espresso di sovente l'obbligo dell'assistenza dei confratelli caduti in povertà per mancanza di lavoro o per malattia, ed è ovvio pensare che il lavorante più facilmente del maestro avesse bisogno di questi sussidi e ne traesse profitto. L'assistenza non era soltanto materiale e pecuniaria, ma anche morale; il gastaldo e gli uomini dell'Arte visitavano l'infermo; la salma veniva da loro vegliata ed accompagnata alla chiesa e poi seppellita nella tomba comune al pari di quella dei maestri; dinanzi alla tomba ardeva di continuo a spese del sodalizio una lampada, provvedimenti che corrispondevano alla natura ed al fine di tutte le associazioni artigiane perchè esse curavano il bene spirituale dei confratelli non meno del loro bene materiale ed economico. Quanto poi alla loro partecipazione al diritto d'intervenire a tutte le riunioni del sodalizio, di dare il voto sulle proposte degli ufficiali, di eleggere i capi e perfino d'essere eleggibili a queste dignità, credo che nell'ordine ideale e giuridico non vi fosse dapprima alcuna differenza tra maestri e lavoranti, e che i primi prevalessero soltanto in via di fatto. Quando i capitolari nelle disposizioni antiche ricordano gli intervenienti a quelle adunanze, usano per solito le frasi generiche « homines « dictae artis » [1] o « fratres dictae artis » le quali comprendevano maestri e lavoratori. Il capitolare dei « fio-

[1] Cf. p. 42, rr. 1-3; p. 123, rr. 5-7; p. 147, rr. 1-10; p. 547, rr. 5-9; il capitolare dei bottai dà invece « magistros dicte artis »; cf. p. 399, r. 7.

« leri » [1] stabiliva che « omnes homines qui sunt in « scola suprascripta possint habere officium », cioè che tutti fossero eleggibili alle dignità dell'Arte, nè gli altri capitolari nella loro parte originaria contengono in proposito alcuna disposizione restrittiva. Quanto poi alle elezioni, il diritto elettorale in origine apparteneva ad una commissione di tre o di cinque o di sette o di nove uomini del sodalizio nominata dal gastaldo uscente e dai suoi ufficiali e però esso non era esercitato nè dai maestri nè dai lavoranti [2]. Ma in seguito in alcuni sodalizi le cose mutarono a favore dei maestri, perchè soltanto a loro spettò il diritto di intervenire alle altre riunioni non indette per la lettura del capitolare e di eleggere gli elettori dei loro capi. Nell'ottobre 1287 [3] nel capitolare dei barbieri fu stabilito che alle riunioni non comprese nelle due di iniziativa del gastaldo potessero intervenire « solummodo capita magistrorum cum

[1] Cf. p. 75, rr. 1-2.

[2] Cf p. 17, rr. 8-12 (capitolare dei « ternieri »); p. 30, rr. 16-21 (capitolare dei « samiteri »); p. 46, rr. 5-11 (capitolare dei barbieri); p. 70, rr. 3-7 (capitolare dei « fioleri »); p. 100, rr. 11-17 (capitolare dei pellicciai); p. 138, rr. 9-16 (capitolare dei calzolai); p. 183, r. 11 - p. 184, r. 3 (capitolare dei falegnami); p. 206, rr. 8-15 (capitolare dei carpentieri); p. 241, r. 13 - p. 242, r. 5 (capitolare dei calafati); p. 290, rr. 12-17 (capitolare dei muratori); p. 332, rr. 13-15 (capitolare dei fabbri; i tre elettori rappresentavano ciascuno un colonnello dell'Arte); p. 64, rr. 1-12 (capitolare dei pittori); p. 407, r. 8 - p. 408, r. 2 (capitolare dei bottai); p. 469, rr. 9-21 (capitolare dell'Arte dei panni vecchi); p. 513, rr. 7-16 (capitolare dei conciatori di pelli); p. 541, rr. 1-6 (capitolare dei fustagnai). Lo stesso metodo era seguíto nelle Arti dei sarti, dei giubbettieri, dei pescivendoli e dei filacanape; cf. I, 18, r. 19 - p. 19, r. 6; p 41, r. 3 - p. 42, r. 4; p. 69, r. 13 - p 70, r. 5; p. 110, rr. 14-22. Molti altri esempi sono dati dai capitolari del terzo volume.

[3] Cf. p. 54, rr. 16-17. La frase « quando nos facimus capitulum » riferita ai giustizieri dimostra che le riunioni non erano le due di iniziativa del gastaldo per la lettura del capitolare.

« magistris qui laborant ad partem ». Nell'aprile 1284[1] nell'Arte dei « fioleri » fu ordinato che il gastaldo e gli ufficiali uscenti scegliessero venti uomini del sodalizio, dai quali per opera del sorteggio fossero tratti i cinque elettori dei nuovi capi. Nel 1287[2] nell'Arte dei calzolai e forse nell'anno precedente in quella dei fabbri[3] fu praticato il metodo del sorteggio degli elettori, ma in modo diverso che nell'Arte dei « fioleri »; i presenti erano soltanto i capi di officina, « quodlibet caput cuius« libet stationis », che avessero superato un certo limite di età e residessero in Venezia almeno da un determinato numero di anni; si distribuivano tante cedole quanti erano gli intervenuti; i nove ai quali toccava per sorte la cedola dorata, formavano la commissione elettrice. L'uso si estese nel novembre 1294 all'Arte dei bottai[4], nel marzo 1295 a quella dei calafati[5], nell'ottobre 1300 a quella dei barbieri[6]. Tutti questi fatti dimostrano che nella corporazione artigiana di Venezia mancava un vero contrasto di classe tra maestri e salariati per quanto gli interessi degli uni e degli altri fossero opposti; gli intenti egoistici dei capi di bottega e dei lavoranti non impedirono che lo stato normale dell'associazione fosse la concordia tra i suoi elementi costitutivi rafforzata dalla beneficenza sociale, dalle pratiche devote e dall'azione stessa dello Stato[7].

[1] Cf. p. 80, rr. 10-17.
[2] Cf. p. 156, r. 15 - p. 157, r. 17.
[3] Cf. p. 355, r. 16 - p. 356, r. 19.
[4] Cf. p. 439, r. 12 - p. 440, r. 11.
[5] Cf. p. 260, r. 13 - p. 262, r. 3.
[6] Cf. p. 55, r. 29 - p. 56, r. 22.
[7] Valga come esempio l'obbligo imposto dalla Giustizia Vecchia ai proti

Le elezioni dei capi mostrano anche in questi capitolari tre esempi di mestieri diversi raccolti in un'Arte unica, ma in modo che mantengono la loro personalità propria nella vita del sodalizio. L' esempio più compiuto è dato dall'Arte dei fabbri dove i tre colonnelli dei calderai, dei lavoranti di armi da getto e dei fabbri non solo svolgevano la propria operosità nel mestiere ciascuno indipendentemente dagli altri due, perfino nell'acquisto della materia prima[1], ma anche erano rappresentati dai tre elettori dei capi della corporazione[2], ciascuno dei quali elettori alla sua volta era eletto in origine, forse per sorteggio, tra venti maestri del colonnello corrispondente, e in seguito, per ordinanza del 22 settembre 1309, tra dieci[3], dopochè cadde la riforma del 1286 e si ritornò alla pratica antica. L'Arte dei calzolai comprendeva più mestieri distinti: i calzolai, i ciabattini, i lavoranti di zoccoli, i lavoranti di suole, ma solo gli ultimi facevano un vero membro della corporazione, perchè il gastaldo[4] una volta in ciascun triennio doveva essere eletto tra i « solarii », laddove gli altri mestieri erano raccolti circa questo riguardo in due gruppi secondo la loro residenza a San Marco o a Rialto, che si alternavano nell'esercizio di quella dignità, ed il gastaldo poteva essere indifferentemente un calzolaio o un ciabattino o un lavorante di zoccoli[5]. L'Arte dei fu-

dell'Arte dei carpentieri di prendere sopra dieci lavoranti almeno uno o due di operai vecchi; cf. p. 224, rr. 5-11.

[1] Cf. p. 352, rr. 1-5; p. 360, rr. 1-18.

[2] Cf. p. 332, rr. 13-16.

[3] Cf. p. 361, rr. 9-15.

[4] Cf. p. 163, rr. 5-7. Anche in questo passo mi sembra che « gastaldio « scholae » equivalga a « gastaldio artis ».

[5] Cf. p. 166, rr. 4-21.

stagnai era anche più complessa, perchè oltre i maestri di fustagno comprendeva molti lavoranti che esercitavano il mestiere di tessitori o tessitrici, di battitori e filatrici, tutti salariati dai primi, ma gli uomini di questi mestieri ebbero talvolta facoltà di costituirsi in una speciale corporazione subordinata all'Arte principale e di essere rappresentati da un determinato numero di elettori nella elezione del gastaldo e degli altri capi del sodalizio maggiore [1].

Molto diversi da questi organismi minori erano alcuni gruppi che in via temporanea si formavano per necessità tecniche tra alcuni uomini di un mestiere intorno ad un capo. In alcune arti i lavori non potevano essere eseguiti se non per l'opera collettiva di più uomini sotto la direzione di un solo maestro, che in due di questi capitolari è denominato « protus-magister » [2]. Questi proti li troviamo nelle Arti dei carpentieri, dei calafati e dei falegnami [3], perchè la costruzione delle case era in gran parte in legno; erano responsabili dell'esecuzione del lavoro, dovevano denunziare al messo del comune i loro operai renitenti quando erano richiesti di prestare la loro opera in servizio dello Stato, sceglievano i lavoranti d'accordo col committente e prima con questo fissavano il compenso complessivo.

I capitolari di questo volume dimostrano che l'Arte a Venezia ebbe una vita molto fiacca e modesta perchè

[1] Cf. p. 541, r. 1 - p. 542, r. 4. Questo duplice privilegio era goduto soltanto dai battitori.

[2] Cf. p. 226, r. 12; p. 235, r. 8; p. 238, rr. 9, 10; p. 243, r. 4; p. 250, rr. 5-6; p. 269, r. 11; p. 271, r. 15.

[3] Cf. pp. 171 e 172.

svolse la sua azione soltanto in ordine agli interessi del mestiere. Questo fatto si spiega non perchè la corporazione artigiana non avesse in sè stessa i germi di una forza che in condizioni propizie l'avrebbe condotta ad una partecipazione al governo dello Stato, ma perchè quando si costituì per la prima volta, lo Stato aveva svolta la sua amministrazione in modo da rendere impossibile l'ammissione di un nuovo ceto sociale all' esercizio del potere. A Venezia prevaleva già all'eccesso nel Governo ed era quanto mai gelosa della sua potenza la ricca borghesia mercantile che dopo la serrata del Maggior Consiglio si convertì in una classe chiusa, politicamente separata pel privilegio pieno ed assoluto del potere dagli altri ordini sociali.

La parte dispositiva del testo dei capitolari di questo volume dà materia di studio anche nella loro redazione letteraria. Sino dal 1263 essi si presentano ad un tratto con una forma complessa la quale concorre a distinguerli nettamente dai capitolari anteriori; inoltre dopo di quell' anno mostrano un vario lavoro d' imitazione che spesso si estende perfino alla copia quasi testuale d' interi gruppi di capitoli. Ho già notato in quali forme avvenne la redazione dei loro proemi; quanto a quella dei capitoli si distinguono due tipi fondamentali: l' uno, più antico, dato dalla parte originaria del capitolare dei « ternieri » (settembre 1263), l'altro da quella del capitolare dell' Arte degli sciamiti (novembre 1265), ma il secondo nella sua stessa forma primitiva ha pur qualche traccia di imitazione dal primo [1].

[1] Nei capitoli IIII e VII; il IIII contiene un'ordinanza per la quale il gastaldo ed i giudici nell'occasione di liti di competenza del loro tribunale non

Sul capitolare dei « ternieri » fu modellato nel dicembre 1270 quello dei barbieri [1]; alla lor volta i capitolari dei « ternieri » e dei barbieri influirono [2] sulla composizione di quello dei « fioleri » (4 febbraio 1271, 1270 m. v.), il capitolare dei « fioleri », e in qualche parte quello dei barbieri, sulla redazione di quello dei pellicciai [3]

potevano dare ad alcuna delle parti consigli nocivi all'altra; l'ordinanza del VII considerava il caso del ricorso dell'artigiano al tribunale dell'Arte contro la persona del gastaldo o di qualcuno dei giudici ed il caso del ricorso del gastaldo o dell'artigiano alla medesima autorità contro qualcono dei giudici; cf. p. 29, nota 3; p. 30, nota 2.

[1] Cf. i capitoli XV, XXIII-XXXI, XXXVIIII-XXXXII del capitolare dei barbieri e p. 42, nota 5; pp. 44-46 e relative note; pp. 47 e 48 e relative note. La seconda parte del capitolo XXVII fu redatta sulla traccia del capitolare dei « samitarii »; cf. p. 45, nota 5. In questa nota e in gran parte delle seguenti integro i raffronti rilevati nel comento a proposito dei capitoli che in questi capitolari contengono i medesimi ordini. Questa integrazione è fatta per determinare in queste note i rapporti di derivazione tra questi testi e anche per rintracciare mediante il confronto di ciascun capitolare col suo modello le probabili omissioni di interi capitoli derivate dalla negligenza della trascrizione nel registro. Le indicazioni di queste omissioni sono date in queste stesse note; cf. p. CXLVII, nota 1; p. CXLIX, note 1, 2; p. CLI in nota; p. CLV, nota 5.

[2] Cf. i capitoli XII-XV, XXI-XXIII, XXX, XXXXI, XXXXII e XXXXVI del capitolare dei « fioleri » derivati dal capitolare dei « ternieri » ed i capitoli XVIII-XXIII, XXX, XXXXIII, XXXXIIII e XXXXVI del medesimo capitolare derivati da quello dei barbieri. Cf. pp. 67-70, 72, 75, 77 e relative note. Poichè alcuni di questi capitoli sono i medesimi di alcuni di quelli derivati dal capitolare dei « ternieri », la coincidenza deve essere intesa nel senso che alla loro redazione contribuirono i passi corrispondenti tanto del capitolare dei « ternieri » quanto di quello dei barbieri. Questa osservazione deve intendersi estesa a tutti i casi simili di coincidenza che si presenteranno nelle note seguenti. Nel capitolare dei « fioleri » solo il capitolo XVII fu composto sul modello del capitolo corrispondente del capitolare dei « samitarii »; cf. p. 68, nota 3. Questo capitolare fu imitato anche nella redazione del proemio.

[3] Cf. una parte del capitolo I del capitolare dei pellicciai, il II, qualche frase del VII derivati dal capitolare dei barbieri (cf. p. 100, nota 4; p. 101, note 1 e 2; p. 102, nota 4), ed i capitoli II (seconda parte), III,

(22 ottobre 1271). Sul modello di quest'ultimo capitolare furono condotti in gran parte i capitolari dei falegnami (23 novembre 1271), dei pittori (7 dicembre 1271) e dei bottai (17 dicembre 1271) che solo in via complementare diedero agio ad un lavoro di imitazione da altri capitolari di questo gruppo e del secondo[1].

VII-XI, XXVI-XXVIIII derivati da quello dei «fioleri»; cf. p. 101, note 2, 3; pp. 102-103 e 107 e relative note. Dal capitolare dei «ternieri» provengono i capitoli XI e XXVII-XXVIIII; cf. p. 103, nota 2; p. 107, note 2-4.

[1] Il capitolare dei falegnami imitò quello dei pellicciai nei capitoli XII, XXVI (prima parte), XXVII, XXVIII, XXVIIII (nel concetto e solo in parte), XXX, XXXI (seconda parte), XXXII (con omissioni), XXXIII, XXXIIII, XXXV (in parte), XXXVIIII-XXXXII; cf. p. 173, nota 3; pp. 180-186 e relative note. Il capitolare dei «ternieri» come vi influì per la composizione del proemio, così fu imitato anche nella redazione di alcuni capitoli, cioè del XXV, del XXVIIII e del XXXXII; cf. p. 180, nota 1; p. 181, nota 1; p. 186, nota 2. Il capitolare dei barbieri ebbe parte nella redazione dei capitoli XII e XXVI; cf. p. 173, nota 3; p. 180, nota 3. Dal capitolare dei calzolai è derivata la prima parte del capitolo XXXI (cf. p. 182, nota 1); di quello dei «fioleri» vi sono tracce nei capitoli XII e XXXII; cf. p. 173, nota 3; p. 182, nota 3.

Il capitolare dei pittori che nel suo proemio mostra tracce di imitazione da quelli dei pellicciai, dei muratori e dei merciai, imitò quello dei pellicciai anche in alcuni capitoli, cioè nel I, II (in parte dall' VIII), III (in parte dal VIIII), IIII, V (nel primo periodo dal III), VI, VII, VIII (simile nel concetto al VI), VIIII, X, XXXVIII-XXXXI; cf. p. 364, nota 1; p. 365, nota 2; p. 367, note 1, 3, 4; p. 368, nota 3; p. 369, nota 1; p. 377, note 2-3; p. 378, note 1, 2. Solo in piccola parte influirono sulla sua redazione altri capitolari: quello dei «ternieri» nel capitolo I (cf. p. 365, nota 1); quello dei «samitarii» pure nel capitolo I (cf. p. 364, note 2 e 3); quello dei barbieri nei capitoli I e V (cf. p. 364, nota 2; p. 367, nota 2); quello dei muratori (già imitato nel proemio) nei capitoli VIII, VIIII, X e XXXVIII-XXXXI (cf. p. 368, note 2, 3; p. 369, nota 1; p. 377, note 2-3; p. 378, note 1, 2); quello dei merciai (già imitato nel proemio) nei capitoli I, II, III, VII, VIIII e XXIIII (cf. p. 364, nota 3; p. 366, note 1, 2; p. 367, nota 4; p. 368, nota 3; p. 374 nota 1).

Il capitolare dei bottai deriva da quello dei pellicciai nel proemio e nei capitoli VIII-XII (solo nell'ultima parte dall'VIII), XIII (dal VIIII con omissioni) e LX-LXII; cf p. 401, nota 6; p. 402, note 1, 2; p. 403, nota 1; p. 418, nota 2; p. 419, nota 1; p. 420, nota 2. In via subordinata mostra tracce di imitazione da quelli dei «ternieri» nei capitoli LVII e LXII

Dal capitolare dei falegnami derivarono in massima parte quelli dei carpentieri (24 novembre 1271), dei calafati (25 novembre 1271), dei muratori (26 novembre 1271) e dell'Arte del fustagno (luglio 1275?)[1], e specialmente nell'ultimo l'imitazione si estese a quasi tutti i capitoli che contenevano ordinanze comuni ad altre corporazioni. All'altro gruppo appartengono i capitolari dei « blanca-

(cf. p. 417, nota 8; p. 420, nota 2), dei barbieri nei capitoli XIIII e LXII (cf. p. 404, nota 2; p. 420, nota 2), dei calzolai nei capitoli VIII, XXIII e XXIIII (cf. p. 401, nota 6; p. 408, note 1, 2), dei carpentieri nei capitoli V e XIII (cf. p. 400, nota 2; p. 403, nota 3), dei calafati nei capitoli VI, VII, XI, XII (cf. p. 400, nota 3; p. 401, nota 1; p. 403, note 1, 2), dei muratori nei capitoli X, XI, XXI (cf. p. 402, nota 2; p. 403, nota 1; p. 407, nota 1) e dei pittori nei capitoli XVII, XXI, XXIII (cf. p. 405, nota 3; p. 407, nota 1; p. 408, nota 1).

[1] Il capitolare dei carpentieri mostra la sua derivazione da quello dei falegnami nei capitoli XI-XXII e XXVIII-XXXII (cf. pp. 203-206 e 208-209 e relative note); ma come risulta dal comento qualche influsso vi è venuto qua e là da altri capitolari, cioè da quelli dei « fioleri » nel capitolo XI (cf. p. 203, nota 3), dei pellicciai nella prima parte del medesimo (cf. p. 203, nota 2) e dei calzolai nel capitolo XXXII (cf. p. 209, nota 3).

Il capitolare dei calafati imitò quello dei falegnami nei capitoli I, XIIII, XVII-XXIII, XXV-XXVII, XXX e XXXVII-XXXX (cf. p. 232, nota 1; p. 238, nota 2; p. 239, note 4, 5; p. 240, note 1, 2, 4, 5; p. 241, note 1, 2; p. 243 nota 5; p. 247, note 3, 4; p. 248, note 1, 2). In via complementare hanno influito sulla sua redazione anche altri capitolari, cioè quello dei barbieri nella seconda parte del capitolo VIIII, in parte nel XIIII e quasi per intero nel XVII (cf. p. 236, nota 3; p. 238, nota 2; p. 239, nota 4) e quello dei carpentieri nella prima parte del capitolo XIIII, nel XXII, nella seconda parte del XXIII, nei XXV-XXVII, XXXI, XXXIII, XXXVII-XXXX (cf. p. 238, nota 1; p. 240, nota 5; p. 241, nota 2; p. 242, note 2-4; p. 244, nota 1; p. 247, note 3-4; p. 248, note 1-2).

Il capitolare dei muratori derivò da quello dei falegnami nella seconda parte del capitolo I, nei III, XII (dal XII), nella prima parte del XIII (nel concetto dal XIII), nel XIIII (dal XXIIII), nel XV (dal XXV), nel XVI e XVII (dal XXVI), nel XVIIII, nel XX (dalla prima parte del XXXI), nei XXI-XXVII, nel XXVIII (dal XXXX), nel XXVIIII (dal XXXXI) e nel XXX (dal XXXXII); p. 284, nota 5; p. 285, nota 1; p. 289, nota 3; p. 290, note 1-4; p. 292, note 1, 2; p. 293, note 1, 2. Altri capitolari, ma in modo minore, hanno

« rii » (novembre 1271), dei calzolai (17 novembre 1271), dei conciatori di pelli e corami (19 novembre 1271?), dei merciai (2 dicembre 1271) e dei fabbri (4 dicembre 1271), perchè in gran parte furono composti, direttamente o no, sul modello di quello dei « samitarii » e solo in via complementare mostrano qua e là tracce d'imitazione da alcuni capitolari dell'altra serie [1].

influito sulla sua redazione: quello dei barbieri nei capitoli XVI e XVII (cf. p. 289, note 1, 2); quello dei carpentieri nei capitoli IIII e V, in gran parte dell'VIII e VIIII e nel XII (cf. p. 285, note 2, 3; p. 286, note 3, 4; p. 288, nota 1) e soprattutto quello dei calafati che fu imitato tanto nel proemio quanto in alcuni capitoli, cioè nella prima parte del I e del XIII, nel XIIII e XV e nei XXVIII-XXX; cf. p. 284, nota 1; p. 288, note 2, 6 e 7; p. 293, nota 3; p. 294, note 1, 2.

Il capitolare dei fustagnai fu composto sul modello di quello dei falegnami tanto nel proemio quanto nei capitoli II-XIII e LVI (dal XXXVII), LVII e LXI; cf. pp. 537-543 e relative note; p. 561, nota 3; p. 562, nota 4. L'influsso degli altri capitolari sulla composizione di esso fu assai scarso; tracce di imitazione da quello dei « ternieri » si rinvengono nel capitolo LVI (cf. p. 561, nota 2), da quello dei calzolai nel XIIII (cf. p. 544, nota 1) e da quello dei bottai nella seconda parte del XII e nel LVI (cf. p. 540, nota 4; p. 561, nota 2).

[1] Il capitolare dei « blancarii » derivò da quello dei « samitarii » tanto nel proemio quanto nella prima parte del capitolo VIIII, nei X-XII, nel XV e nei XX e XXI (dal VII); cf. p. 118, nota 7; p. 119, note 1-3; p. 120, nota 5. In via complementare influirono sulla sua redazione il capitolare dei barbieri nei capitoli XIII, XXX, XXXVI (dal XXXVIIII, eguale al XXXXVII del capitolare dei « ternieri ») e nei XXXVII-XXXVIIII (cf. p. 120, nota 3; p. 124, nota 4; p. 126, note 2-4); il capitolare dei « fioleri » in qualche parte del capitolo X e nei capitoli XIII, XXII (cf. p. 119, nota 1; p. 120, nota 3; p. 122, nota 3), XXVIII (dal XV, eguale al XXIII del capitolare dei « ternieri ») e XXXII (dal XXXXVI, eguale al XXVIIII del capitolare dei « ternieri »); e il capitolare dei pellicciai pure in qualche frase del capitolo X e nei capitoli XIII e XXII (cf. p. 119, nota 1; p. 120, nota 3; p. 122, nota 3).

Il capitolare dei calzolai derivò direttamente da quello dei « samitarii » nel proemio e nei capitoli I e II, in parte nel III e nel IIII, per intero nel V, quasi per intero nel VI e nel X, per intero nell'XI, quasi per intero nel XII, in parte nel XIII; cf. p. 138, note 1, 2, 4, 5; p. 139, note 1, 2, 4; p. 140, note 4, 5; p. 141, note 1, 2. Altri capitolari influirono in via sus-

Nel comento per solito ho notato via via i passi di questi capitolari che contenendo i medesimi ordini dànno materia a determinare i mutui rapporti di affinità e di derivazione di questi documenti, purchè quelle somiglianze reali e formali vengano giudicate con critica sagace.

sidiaria sulla sua composizione: quello dei « ternieri » in una parte dei capitoli XII e XIII e nel XXXXIIII (cf. p. 141, note 1, 2; p. 147, nota 3); quello dei barbieri in alcune frasi del capitolo III e nel XXXXIIII (cf. p. 138, nota 4; p. 147, nota 3); quello dei « fioleri » nei capitoli XXXII e XXXVIIII (cf. p. 144, nota 9; p. 146, nota 1); quello dei pellicciai nel capitolo XVIII e nella prima parte del XXXXIII (cf. p. 142, nota 1; p. 147, nota 1); e specialmente quello dei « blancarii » in una parte dei capitoli IIII e VI e nei capitoli VII, VIII, XIIII, XXXXI, XXXXII e nella seconda parte del XXXXIII (cf. p. 138, nota 5; p. 139, nota 2; p. 140, note 1, 2; p. 141, nota 3; p. 146, note 5, 6; p. 147, nota 2). Il capitolare dei calzolai per la sua derivazione dimostra che il capitolare dei « blancarii » fu composto tra il 1° ed il 16 novembre 1271 e così ne integra in modo approssimativo la data del giorno.

Il capitolare dei conciatori di pelli e corami si ricongiunge al capitolare del « samitarii » per mezzo di quelli dei « blancarii » e dei calzolai dai quali deriva anche il suo proemio. Il capitolare dei « samitarii » influì in via diretta solo in alcune frasi del proemio e del capitolo II; cf. p. 489, nota 1. Dal capitolare dei « blancarii » provennero i capitoli I, XV, XVII (dal XVIII), XVIII-XX, XXXVIIII, XXXX, XXXXIII e XXXXVI-XXXXVIIII; cf. p. 488, nota 4; p. 495, nota 6; p. 496, nota 4; p. 497, note 1, 3; p. 503, nota 5; p. 504, nota 1; p. 505, nota 5; p. 507, note 1, 2; p. 508, note 1, 2. Sul capitolare dei calzolai furono modellati i capitoli II-V, gran parte del VI, la prima parte del VII, i VIIII-XIII, il XV, la prima parte del XVI, il XXI, il XXXV, il XXXVIIII, il XXXX, il XXXXIII ed il XXXXVIII; cf. p. 489, note 1-3; p. 490, nota 1; p. 491, note 1, 3; p. 492, nota 1; p. 493, note 1, 2, 5; p. 494, note 4, 5; p. 495, note 6, 7; p. 498, nota 1; p. 502, nota 4; p. 503, nota 5; p. 504, nota 1; p. 505, nota 5; p. 508, nota 1.

Il capitolare dei merciai ha tracce di derivazione diretta da quello dei « samitarii » soltanto in alcune frasi del proemio; in molti capitoli mostra la sua provenienza indiretta da quel documento mediante il tramite dei capitolari dei « blancarii » e dei calzolai. I capitoli che fanno capo al capitolare dei « blancarii » sono molto numerosi: il IIII, una parte del V, i VI-XI, la prima parte del XII, il XIIII, il XVI, il XVII (dal XXVIII solo nel concetto), il XVIII (dalla seconda parte del X), i XVIIII-XXI, il XXIIII, la seconda parte

Non basta che due o più capitolari abbiano in comune una o più ordinanze, sia pure con identità di concetto e di forma, per poter affermare che sono affini per origine; infatti quantunque qualche capitolo, come il XVII ed il XXV del capitolare dei « ternieri » [1], sia co-

del XXVII, la prima del XXVIII, i XXVIIII-XXXI, il XXXIII (dal XXXVI), il XXXIIII (dal XXXVII), il XXXV, il XXXVI (dal XXXVIIII) e il XXXVIII; cf. p. 310, note 1-3; p. 311, note 1-5: p. 312, note 1, 4; p. 313, nota 1; p. 314, note 1, 3, 4; p. 315, nota 3; p. 316, note 3, 4; p. 317, note 2-4; p. 318, nota 3; p. 319, nota 3. Dal capitolare dei calzolai sono derivati una parte del capitolo V, il VI, il VII, i XVII-XVIIII, il XXV, il XXVI e la seconda parte del XXVII; cf. p. 310, note 2, 3; p. 311, nota 1; p. 313, note 3, 4; p. 314, nota 1; p. 315, nota 4; p. 316, note 1, 3. Anche altri capitolari hanno contribuito alla sua redazione: quello dei « ternieri » o quello dei pellicciai nella seconda parte del capitolo XXVIII (cf. p. 316, nota 5); quello dei falegnami nel proemio e nel capitolo XXIII (cf. p. 315, nota 1); quello dei carpentieri nei capitoli XXXIII e XXXVI (cf. p. 318, note 1, 4); quello dei calafati nei capitoli XXIII, XXXIII, XXXIIII, XXXVI e XXXVIII (cf. p. 315, nota 1; p. 318, note 1, 2, 4; p. 319, nota 3); quello dei muratori nel proemio e nel capitolo XXII (cf. p. 314, nota 5).

Il capitolare dei fabbri derivò da quello dei « samitarii » per mezzo di quello dei conciatori di pelli e corami. Al capitolare dei conciatori di pelli e corami fanno capo i capitoli I-X, la prima parte del XII, i XVI-XXI, la seconda parte del XXXVII, il XXXVIII, il XXXXI, il XXXXII ed il XXXXV; cf. p. 663, giunta a p. 330, nota 1. Altri capitolari hanno influito in via complementare alla sua redazione: quello dei « fioleri » nel proemio, nel capitolo XXII (cf. p. 337, nota 3) e nella prima parte del XXIII (dal XIIII); quello dei pellicciai nei capitoli XXXIII, XXXIIII, XXXXI, XXXXII e XXXXV (cf. p. 340, note 1, 2; p. 344, note 1, 2; p. 346, nota 3); quello dei merciai nel proemio, nella seconda parte del capitolo XXIII (cf. p. 337, nota 5) e forse anche quello dei calafati nei capitoli XXXIII e XXXIIII (cf. p. 340, note 1, 2) in causa di un « vi« delicet » e di un « vel » che si leggono nel testo del capitolo XXXIII collegato col susseguente con un legame intimo.

[1] Cf. pp. 15 e 17. Il capitolo XVII del capitolare dei « ternieri » non ha che un riscontro parziale nel II del capitolare dei pellicciai (cf. p. 101) e nel IIII del capitolare dei pittori (cf. p. 367) e manca interamente nel capitolare dei fustagnai dove dovrebbe stare tra il IIII e il V; cf. p. 537. Ma nella trascrizione di questi capitolari nel registro, il copista incorse in molte omissioni, specialmente nel testo dei capitoli che, come appunto il XVII,

mune alla parte primitiva di tutti questi documenti, ciò nonostante il loro confronto dimostra che secondo l'origine devono essere raccolti in due classi molto diverse. Ciascuna di esse ha per contrassegno una serie speciale e non interrotta di più capitoli che nei capitolari del gruppo non solo si corrispondono nel concetto e nella forma, ma anche sono disposti col medesimo ordine. Nel gruppo che fa capo al capitolare dei « ternieri » si susseguono costantemente nel medesimo modo i tre capitoli che contengono le disposizioni circa la querela dell'artigiano contro la persona del gastaldo dinanzi al tribunale dell'Arte e circa la querela del gastaldo o dell'artigiano contro qualcuno degli altri ufficiali del sodalizio dinanzi a quella medesima autorità giudiziaria; l'obbligo del gastaldo di ordinare agli ufficiali dell'Arte il giudizio nei ricorsi a lui presentati dagli artigiani in materia di competenza di quel tribunale; l'obbligo del gastaldo di non immischiarsi nelle azioni pertinenti a

erano sino dalle origini collegati con altri in modo costante e mostravano qualche affinità nella materia. Il testo del capitolo IIII del capitolare dei pittori ha una traccia manifesta di omissione, perchè indirettamente deriva dall'unione errata della parte iniziale del capitolo XVII del capitolare dei « ternieri » e dalla parte finale del XVIII, le quali nel loro accoppiamento dànno pure un senso compiuto ma falso, e però il vero testo deve essere restituito sostituendo al capitolo IIII altri due simili nel concetto e nella forma ai XVII e XVIII del capitolare dei « ternieri ». L'errore in questo caso può anche essere stato nella redazione originaria, perchè, come già ho notato, il capitolare fu composto sul modello di quello dei pellicciai e anche in esso il capitolo corrispondente, che è il II, deriva pure dall'accoppiamento, meno imperfetto, della parte iniziale del capitolo XVII del capitolare dei « ternieri » e della parte finale del XVIII, le quali parimenti dànno nel loro insieme un senso compiuto ma falso e però anche in esso il vero testo deve essere restituito mediante quella medesima sostituzione che sopra ho indicato. Nel capitolare dei pellicciai l'omissione si spiega appunto come errore di trascrizione.

quegli ufficiali [1]. Nel gruppo che deriva dal capitolare dei « samitarii » sono riunite in una serie quasi costante le disposizioni circa gli obblighi dei giudici dell'Arte, circa la procedura nella esecuzione delle sentenze del loro tribunale e circa l'obbligo del gastaldo e dei giudici, nell'occasione di liti di loro competenza, di non dare ad una delle parti consigli nocivi all'altra [2].

[1] Questi capitoli nel capitolare dei « ternieri » corrispondono ai numeri XVII, XVIII e XVIIII; cf. p. 15. Cf. il medesimo raggruppamento nei capitoli XXIII, XXIIII, XXV del capitolare dei barbieri; XII, XIII e XIIII del capitolare dei « fioleri »; II e III (colla mutilazione indicata nella nota precedente) del capitolare dei pellicciai; XXIIII, XXV, XXVI del capitolare dei falegnami; XII e XIII del capitolare dei carpentieri (dove per errore di trascrizione fu omesso tra l'uno e l'altro un capitolo simile al XVIII del capitolare dei « ternieri »); XVII, XVIII, XVIIII del capitolare dei calafati; XIIII, XV, XVI del capitolare dei muratori; IIII e V (colla mutilazione indicata nella nota precedente) del capitolare dei pittori; VIII, VIIII, X del capitolare dei bottai; V, VI (coll'omissione di un capitolo che doveva precedere il V e corrispondere al XVII del capitolare dei « ternieri » come ho indicato nella nota precedente) del capitolare dei fustagnai; cf. pp. 44, 67, 101, 179-180, 203, 239, 288-289, 367, 401-402, 537. Lo stesso accoppiamento si nota anche in uno dei capitolari dell'altro gruppo, e precisamente nei capitoli XXI, XXII, XXIII del capitolare dei fabbri; cf. p. 337.

[2] Queste disposizioni sono espresse nei capitoli II, III, IIII del capitolare dei « samitarii »; cf. pp. 28-29. Cf. il medesimo raggruppamento nei capitoli X, XII, XIII del capitolare dei « blancarii »; II, V, VI del capitolare dei calzolai con divisione della materia del capitolo II dei « samitarii » tra i due capitoli II e V e con riunione in un solo capitolo, che è il VI, della materia dei capitoli III e IIII del capitolare dei « samitarii », divisione e riunione che si ritrovano anche nel capitolo VI dei capitolari dei conciatori di pelli e corami e dei fabbri; II, V, VI del capitolare dei conciatori di pelli e corami; II, V e VI del capitolare dei fabbri; cf. pp. 119, 138-139, 489-491, 330-332. Il capitolare dei merciai ha accolto nel capitolo V per mezzo dei capitolari dei « blancarii » e dei calzolai e dal capitolare dei « samitarii » la disposizione del capitolo III; nel capitolo XVIII per mezzo di quello dei calzolai l'ultimo periodo del capitolo II; nel capitolo XVIIII quella del capitolo IIII (cf. pp. 310, 313, 314); credo che per errore di trascrizione sia stata omessa nel capitolo XVIII l'importante ordinanza circa gli obblighi dei giudici

La forma tipica più antica influì sull'altra in due modi: prima di tutto per la intromissione delle due ordinanze sulle querele contro il gastaldo ed i giudici e sul divieto alle autorità giudiziarie di dar consigli ai contendenti con danno di una delle parti [1]; in secondo luogo per quattro addizioni del 30 novembre 1265 del capitolare dei « ternieri » che quasi costantemente in tutti gli altri [2] furono accolte colla stessa lezione e col medesimo ordine, vale a dire quelle che fissavano la durata annua del gastaldo, l'obbligo a lui imposto di ricevere

dell'Arte e che il suo testo genuino debba essere restituito mediante l'aggiunta del passo corrispondente del capitolare dei « samitarii » colle mutazioni introdotte nei capitoli II e V del capitolare dei calzolai.

[1] Difatti il capitolo XVII del capitolare dei « ternieri », del quale capitolo ho trattato anche nelle note 1 a p. CXLVII e 1 a p. CXLIX, è passato nel capitolo VII del capitolare dei « samitarii » e poi nel XX e nel XXI del capitolare dei « blancarii », nel XII del capitolare dei calzolai, nel XII del capitolare dei conciatori di pelli e corami, nel XX e nel XXI del capitolare dei merciai, e nel XXI del capitolare dei fabbri; cf. pp. 30, 121-122, 140-141, 494, 314, 337.

Il capitolo XXV del capitolare dei « ternieri », il quale contiene appunto il divieto alle autorità giudiziarie di dar consigli ai contendenti con danno di una delle parti, non solo è passato nei capitoli XXVIII del capitolare dei barbieri, XX del capitolare dei « fioleri », VIIII del capitolare dei pellicciai, XXXII del capitolare dei falegnami, XVII del capitolare dei carpentieri, XXIIII del capitolare dei calafati (ma con altra forma e in modo implicito), XXI del capitolare dei muratori, III del capitolare dei pittori, XIII del capitolare dei bottai e XI del capitolare dei fustagnai (cf. pp. 17, 45, 69, 102, 182, 205, 241, 290, 366, 403, 539), ma anche nel testo dei capitolari dell'altro gruppo, e precisamente nei capitoli IIII del capitolare dei « samitarii », XII del capitolare dei « blancarii », VI del capitolare dei calzolai, VI del capitolare dei conciatori di pelli e corami, XVIII del capitolare dei merciai e VI del capitolare dei fabbri; cf. pp. 29, 119, 139, 491, 314, 332.

[2] Nel capitolare dei « ternieri » corrispondono ai capitoli XXXVII-L; cf. pp. 22-23. Esse sono passate con lievi mutazioni tanto nei capitolari del primo gruppo, e precisamente nei capitoli XXXVIIII-XXXXII del capitolare dei barbieri, XXXXI-XXXXIIII del capitolare dei « fioleri », XXVI-XXVIIII

il suo capitolare prima di esercitare le sue funzioni, il divieto agli artigiani di entrare in leghe contro l'onore e l'utilità dello Stato, l'obbligo di chiedere e di ottenere dalla Giustizia Vecchia la licenza di convocare gli uomini dell'Arte oltre alle due riunioni annue obbligatorie.

Il confronto della parte originaria del testo dei capitolari di un medesimo gruppo dà anche occasione a determinare tra loro altre relazioni più intime. Siccome questi documenti sono datati, così oltre agli indizi di

del capitolare dei pellicciai, XXXVIIII-XXXXII del capitolare dei falegnami, XXVIIII-XXXII del capitolare dei carpentieri, XXXVII-XXXX del capitolare dei calafati, XXVII-XXX del capitolare dei muratori, XXXVIII-XXXXI del capitolare dei pittori, XXIII, XXIIII, LX e LXI del capitolare dei bottai, e XII e LVII del capitolare dei fustagnai, dove sono state di certo omesse per errore di trascrizione le due ordinanze d'importanza fondamentale per la costituzione dell'Arte corrispondenti ai capitoli XXXXVII e XXXXVIII del capitolare dei «ternieri» (cf. pp. 47-48, 75-76, 107, 185-186, 208-209, 247-248, 293-294, 377-378, 408 e 418-419, 540 e 561), quanto nei capitolari del secondo gruppo, naturalmente nei posteriori al 30 novembre 1265, cioè nei capitoli XXXVI-XXXVIIII del capitolare dei «blan-«carii», III (per raggruppamento con un'altra disposizione circa l'elezione del gastaldo) e XXXXI-XXXXIII (con inversione e con raggruppamento con un'altra disposizione circa le adunanze dell'Arte) del capitolare dei calzolai, XXXXVI-XXXXVIIII del capitolare dei conciatori di pelli e corami, XXXIII, XXXIIII e XXXVI del capitolare dei merciai (dove per altro credo che sia stato omesso per errore di trascrizione derivato da influsso del capitolo XXXV il capitolo del divieto delle leghe, corrispondente al XXXXVIIII del capitolare dei «ternieri», perchè in qualche capitolare, p. e. in quello dei «blancarii» donde questo in parte deriva, si ha l'una e l'altra ordinanza; cf. pp. 122 e 126) e XXXXI e XXXXII del capitolare dei fabbri dove le due prime ordinanze sono state raccolte in un solo capitolo, e l'ultima, di somma importanza per la costituzione dell'Arte, deve essere stata omessa per un errore di trascrizione, tanto più che si ritrova anche nel capitolare dei conciatori di pelli e corami donde questo in gran parte direttamente deriva; cf. pp. 125-126, 138, 146-147, 506-508, 318, 344.

natura formale e stilistica quali sarebbero ulteriori e più complessi raggruppamenti di capitoli, ampliamenti di concetto e di forma, riassunti, lezione più regolare e corretta, la ragione cronologica concorre a stabilire tra più capitolari affini il grado diverso di parentela ed il diverso rapporto di derivazione; e appunto colla scorta di questi criteri sono pervenuto alle conclusioni che sopra ho esposto. In questo lavoro d'imitazione qua e là appaiono timidi tentativi di dare una forma nuova al passo derivato; talvolta il rimaneggiamento è soltanto fraseologico [1], talora si estende più oltre, come quando la materia di un solo capitolo del modello viene ripartita in una serie di due o tre capitoli nel testo derivato [2] o quando al contrario in questo viene raccolto in un solo articolo per affinità di materia il contenuto di due capitoli della fonte [3] o quando un' ordinanza di questa dà occasione ad un ampliamento del testo per l'aggiunta di una nuova disposizione affine la quale viene posta nel capitolo stesso [4] o dà origine ad un altro che si fa

[1] Cf. p. 123, nota 1; p. 124, nota 1; p. 343, nota 2; p. 344, nota 1; p. 346, nota 6; p. 364, nota 1; p. 369, nota 1; p. 377, nota 2; p. 418, nota 2; p. 503, nota 5; p. 508, nota 2; p. 538, nota 2; p. 540, nota 4; p. 562, nota 4.

[2] Cf. p. e. i capitoli XX e XXI del capitolare dei « blancarii » derivati dal VII del capitolare dei « samitarii »; i capitoli VIII e VIIII del capitolare dei muratori derivati dal V del capitolare dei carpentieri; i capitoli VIII e VIIII del capitolare dei merciai derivati dal XIIII del capitolare dei « blancarii »; i capitoli XXVIIII, XXX e XXXI pure del capitolare dei merciai derivati dal VI del capitolare dei « blancarii »; cf. pp. 30 e 121-122; 199-200 e 286; 120 e 311; 117-118 e 317.

[3] Così p. e. il capitolo VI del capitolare dei calzolai derivato dal III e dal IIII del capitolare dei « samitarii », e il capitolo XII del capitolare dei fustagnai derivato dal XXXIIII e dal XXXXII del capitolare dei falegnami; cf. pp. 29 e 139; 183 e 186 e 540.

[4] Così p. e. il capitolo XVI del capitolare dei conciatori di pelli e corami col capitolo XV del capitolare dei calzolai; cf. pp. 141 e 495-496.

susseguire immediatamente a quell'articolo[1] nella redazione del capitolare nuovo.

Ma nei capitolari più antichi che di questo volume fanno parte, non si deve ricercare l'unica origine degli altri che sul loro modello vennero redatti. Sulla composizione della stessa parte originaria di questi e dei loro modelli influirono anche altre fonti: le formule di giuramento del gastaldo, degli ufficiali, degli elettori e degli uomini dell'Arte trasformate per lo più in forma precettiva ma talvolta conservate in qualche frammento nella loro stessa lezione genuina, specialmente nelle clausole, la quale lezione spiega i mutamenti del soggetto che qua e là occorrono nel testo dei capitoli[2]; parti del Maggior Consiglio ripetute alla lettera o ridotte in forma compendiosa[3]; forse gli elenchi delle regalíe annessi alle Promissioni ducali[4]; le primitive consuetudini dei sodalizi artigiani quasi identiche a quelle delle scuole di devozione, le quali consuetudini hanno lasciata di sè qualche traccia in alcuni capitoli degli statuti delle pie confraternite veneziane anteriori al tempo in cui i capitolari di questo volume furono composti[5]. Già sopra

[1] Così p. e. nel capitolare dei muratori il capitolo II rispetto al I, il VI rispetto al IIII, il VII rispetto ai precedenti; nel capitolare dei merciai il XIII rispetto al XII, il XV rispetto al XIIII; nel capitolare dei conciatori di pelli e corami il XXII rispetto al XXI; cf. pp. 284, 285, 286; 312; 498.

[2] Cf. p. CXXVII e note 1 e 2.

[3] Cf. p. 22 per il capitolare dei « ternieri »; per le ordinanze degli altri capitolari che per il tramite di quello dei « ternieri » ne ripetono o ne riassumono il testo cf. i richiami contenuti nella nota 2 a p. CL.

[4] Cf. capitolare dei calzolai, capitolo XXXXVIIII, p. 149 e nota 2; capitolare dei falegnami, capitolo XIIII, p. 174 e nota 3; capitolare dei carpentieri, capitolo V, p. 200 e nota 5; capitolare dei bottai, capitolo I, p. 398 e nota 2; capitolare dei fustagnai, capitolo XXXXV, p. 558, nota 3.

[5] Cf. Arch. di Stato di Venezia, *Scuole grandi*, *S. Maria della Carità*,

ho delineato la forma tipica originaria della confraternita artigiana; gli statuti delle confraternite devote di S. Maria della Carità (dicembre 1260), di S. Maria della Val Verde (1261 m. v.) e di S. Giovanni evangelista (marzo 1261) anteriori a tutti i capitolari di questa serie ricordano l'obbligo della luminaria per la lampada, delle elemosine per i confratelli poveri, dell'assistenza ai confratelli infermi, della preghiera per i confratelli defunti, della presenza alla loro tumulazione, dell'annuo banchetto sociale e delle riunioni del sodalizio per la lettura dello statuto; di più nella seconda di queste confraternite i capi sono il gastaldo e quattro decani, nella terza pure decani sono denominati gli ufficiali che assistono il guardiano nella direzione della scuola. Naturalmente le ordinanze dei capitolari delle Arti che trattano di questa materia, sono un riflesso e un ricordo delle antiche consuetudini che regolavano la vita della scuola artigiana sino da quando si presenta costituita presso una chiesa di clero regolare e sotto il patrocinio di un santo.

Il testo di questi capitolari contiene il ricordo di tutte le ordinanze e convenzioni e consuetudini che regolavano l'opera della corporazione corrispondente? Il loro confronto dà materia ad una risposta negativa tanto in ordine allo stato della tradizione del testo quanto in ordine ai criteri coi quali esso venne redatto. Già

registro n. 233; *S. Maria della Val Verde*, registro n. 2; *S. Giovanni evangelista*, registro n. 7. Quanto alla scuola di S. Teodoro che appare costituita nel maggio 1258 non ho raccolto le disposizioni simili a queste, perchè il più antico suo statuto che possediamo (museo Civico di Venezia, *Matricola* n. 21) ci è pervenuto in una redazione che quantunque abbia nel suo testo la data iniziale del maggio 1258, tuttavia fu composta tra il 20 aprile 1354 ed il novembre 1358.

altrove [1] ho indicato quanto fu negligente l'opera dello scrivano che registrò la parte del testo di questi capitolari anteriore all'ottobre 1278; qui aggiungo ch'egli stesso o qualche annotatore del tempo s'accorse talvolta degli errori della trascrizione come è dimostrato da alcuni segni di riordinamento [2] e da alcune aggiunte [3], e che il confronto del testo di questi documenti dà occasione a rilevare omissioni e inversioni le quali talvolta non vanno oltre ad una semplice frase [4] ma talora anche si estendono a interi capitoli [5]. I registratori susseguenti non furono più accurati del primo come è dimostrato dal testo incompiuto di qualche capitolo [6] o da omissioni

[1] Cf. I, pp. XXI–XXII.

[2] Cf. p. e. i capitoli XIIII–XVI del capitolare dei calafati ed i capitoli XXVII e XXVIII del capitolare dei muratori; p. 238 e nota al r. 1; p. 293 e nota al r. 4.

[3] Cf. il capitolo XXXIIII del capitolare dei « ternieri »; p. 19 e nota al r. 8.

[4] Cf. p. e. p. 48, note ai righi 11 e 12; p. 49, nota al r. 3; p. 76, nota al r. 9; p. 77, nota ai rr. 3–4 &c.

[5] Esempi di omissioni di interi capitoli sono stati indicati nelle note 1 a p. CXLVII, 1 e 2 a p. CXLIX e 2 a p. CL. Ad essi aggiungo i seguenti: 1) nel capitolare dei carpentieri, dopo il capitolo XIII, due che corrispondevano al XXVII e XXVIII del capitolare dei falegnami, sua fonte, e stabilivano l'obbligo del giuramento per l'esercizio dell'arte e l'obbligo di non mandare a lavorare presso un altro chi non aveva prestato tale giuramento; cf. pp. 180 e 204; 2) nel capitolare dei calafati, il capitolo che doveva contenere il ricordo delle regalíe che prestavano al doge; cf. p. 252, nota 1; 3) nel capitolare dei merciai dopo il capitolo XXII probabilmente un altro simile al XX del capitolare dei calafati, sua fonte in quella parte, il quale fissava l'obbligo del giuramento per l'esercizio dell'arte; cf. pp. 240 e 314; 4) nel capitolare dei fabbri dopo il capitolo VIII un capitolo circa le funzioni dello scrivano, corrispondente al VIIII del capitolare dei conciatori di pelli e corami, sua fonte; cf. pp. 333 e 493. Alle volte qualche capitolo è stato copiato solo in parte; cf. pp. 500–501, capitolo XXVIII del capitolare dei conciatori di pelli.

Esempi di alterazione della disposizione originaria dei capitoli sono dati dai capitoli XXXXVI–XXXXVIII del capitolare dei calzolai e dai capitoli III e IIII del capitolare dei carpentieri; cf. pp. 147 (nota 4)–149 e 198–199 (nota 5).

[6] Cf. il capitolo XXXXIIII del capitolare dei calafati; p. 250.

d'intere serie[1]. Ma anche se la trascrizione di questi documenti fosse stata fedele all'originale, non per questo i capitolari avrebbero dato piena notizia di tutte le consuetudini secondo le quali si svolgeva la vita di quei sodalizi. Nella parte originaria di questi documenti troppe sono le omissioni di usanze inerenti all'essenza stessa della confraternita, e per addurre un semplice esempio mi riferisco a quanto ho già esposto circa le scarse notizie date da queste fonti intorno ai mercati, alle sedi dei mestieri e delle scuole, ai banchetti, ai santi patroni ed alle tombe sociali[2]. La composizione dei capitolari partecipa della natura generale della composizione statutaria; anche in essa viene rappresentata soltanto in parte la compagine complessa della vita giuridica del sodalizio in quanto che offrono materia alle loro ordinanze soltanto alcune delle consuetudini di carattere generale e comune o più appariscenti e quelle che avranno dato origine a maggiori contestazioni come si può dedurre più volte dal contenuto delle addizioni, e per questo motivo si comprende con quanta cautela debba esser usato nella critica di queste testimonianze l'argomento *a silentio*.

Con quale ordine fu disposta la materia di questi capitolari? Non ha bisogno di spiegazione il fatto che le addizioni vennero apposte al testo originario l'una dopo l'altra soltanto secondo l'ordine cronologico; piuttosto dà occasione ad indagini in ordine a questo quesito la parte compilata nel tempo che segna la data-

[1] Cf. i capitoli LXXXII-LXXXVII del capitolare dei carpentieri; pp. 226-230 e relative note.

[2] Cf. note 1 a p. LIII, 3 a p. LXVIII, 1 a p. LXXVII e 1 a p. LXXXII.

zione del documento. In alcuni capitolari si nota un tentativo di raggruppare i capitoli secondo la materia: così in quello dei «samitarii» i primi dieci trattano intorno alla costituzione dell'Arte, gli altri comprendono disposizioni tecniche; così pure il capitolare dei «blan-«carii» accoglie nei suoi primi otto capitoli ordinanze che risguardano soltanto la tecnica del mestiere, e parimenti il capitolare dei «ternieri» comincia con una serie di ordini circa il commercio delle derrate proprie di quei venditori, nè mancano esempi di conglobazioni, in un solo capitolo, di due disposizioni stabilite in due tempi diversi [1]. Ma il riordinamento per materia non è il caso più frequente; per solito le disposizioni tecniche, disciplinari, di beneficenza e statutarie si susseguono alla rinfusa, ed io credo che il loro ordine nei capitolari abbia in questi casi la sua ragione nella successione cronologica e che il riordinamento non abbia impedito la riproduzione testuale dei capitoli che fornirono la materia dal settembre 1263 in poi a queste nuove compilazioni. Di questa riproduzione testuale è prova indiretta il modo col quale molte ordinanze, come già ho notato, sono passate da un capitolare all'altro; dell'ordine cronologico si ha un indizio nel fatto che la serie dei quattro capitoli del novembre 1265 del capitolare dei «ternieri» [2], accolta negli altri capitolari ma senza la nota cronologica, sta in essi quasi costantemente alla stessa distanza dal proemio, cioè verso la fine della loro parte originaria, nè per solito viene mutato l'ordine col quale quelle quattro ordinanze in origine si succedevano

[1] Cf. p. CL, nota 1.

[2] Cf. p. CL e nota 1.

l'una all'altra[1]. Solo più tardi s'introdusse l'uso di premettere a ciascun capitolo un titolo che in via sommaria ne indicasse la materia e così per rendere più agevole la consultazione del capitolare quei titoli vennero anche trascritti in una tavola premessa al testo del documento; l'innovazione fu determinata dall'estensione sempre maggiore del capitolare per le continue addizioni, ed i primi esempi furono dati dal capitolare dell'Arte delle faldelle dell'8 settembre 1289 e da quello dei pellicciai del marzo 1312 che rispettivamente si conservano nei codici del museo Civico di Venezia segnati coi numeri: *Matricola* 53, già codice Cicogna 948, e *Matricola* 18, già codice Correr A, 6, 29.

E ora nel por termine a questa prefazione non posso fare a meno di notare che l'edizione di questi testi mi ha presentato difficoltà molto maggiori di quelli del volume precedente, sia nella restituzione della forma genuina sia nella interpretazione dei vocaboli tecnici e dei passi che riguardano i procedimenti del mestiere e le consuetudini le quali regolavano le relazioni tra i lavoratori ed i maestri e tra i maestri e i committenti, sia nel raffronto coi passi analoghi dei capitolari più recenti

[1] Non credo che le formule iniziali dei capitoli colle loro variazioni (p. e. « item », « item, volumus quod », « item, statuimus », « item, damus « potestatem », « item, damus in mandatis », « item, ordinamus », « item, « damus licentiam », « item, volumus et ordinamus », « item, ordinamus et « volumus », « item, volumus et affirmamus » &c.) indichino una diversa successione di tempo nella composizione degli articoli corrispondenti e che per conseguenza ciascuna variazione significhi che il capitolo ove essa appare sia il primo di ciascuna parziale compilazione; ad esempio il capitolare dei barbieri mostra tali variazioni nei capitoli XXXVIIII-XXXXII, eppure è noto che essi corrispondono a ordinanze date dalla Giustizia Vecchia a tutte le Arti nel medesimo tempo, cioè il 30 novembre 1265; cf. pp. 47 e 48.

che sinora non sono stati studiati dai dotti nei loro rapporti reali e formali con i capitolari più antichi. Al volume ho aggiunto cinque facsimili, in parte per giustificare alcune restituzioni che propongo in alcuni passi scritti d'altra mano su fondo abraso nel quale la scrittura originaria ha lasciato di sè qualche traccia, in parte per rappresentare al lettore un esempio di tutte le scritture che ricorrono, e ripetutamente, nelle addizioni dei capitolari e possono dare un aiuto per ritrovare entro certi limiti la data quando essa manca nell'ordinanza corrispondente.

I CODICI

DEI CAPITOLARI DELLE ARTI VENEZIANE SOTTOPOSTE ALLA GIUSTIZIA VECCHIA RICORDATI NEL COMENTO DI QUESTO VOLUME.

Come nel volume primo, così anche in questo illustrando i capitolari della collezione antica, pubblico nel comento i passi dei capitolari posteriori, che contengono, per solito in volgare, il testo di ordinamenti già compresi nella compilazione primitiva. La pubblicazione, che è molto più complessa di quella del volume primo, è stata determinata da più ragioni: prima di tutto perchè questi capitolari più recenti sono per la maggior parte poco noti agli studiosi e perchè i raffronti col testo della redazione più antica sinora non sono stati fatti per nessuno di questi documenti; inoltre perchè così si può dimostrare la persistenza di molte ordinanze antiche nella costituzione e legislazione di questi sodalizi; in terzo luogo perchè il raffronto giova a chiarire e all'uopo a correggere col sussidio di questi testi più recenti i molti passi oscuri e di trascrizione errata dei testi antichi contenuti nel registro ufficiale della Giustizia Vecchia, in quanto che questi testi più recenti sono derivati non già dalla copia che tuttora si legge in quel registro dei giustizieri, ma da un' altra indipendente la quale era conservata nell'archivio della corporazione, e però colle loro varianti possono dare talvolta elementi utili per la restituzione del testo primitivo; infine perchè così si può supplire in parte alle omissioni d' interi capitoli avvenute nella registrazione primitiva delle ordinanze anteriori al 1330. Queste integrazioni sono state fatte nei capitolari dei segatori, dei falegnami, dei calafati, dei muratori, dei pittori, dei bottai, degli straccivendoli e dei conciatori di corami e pelli; il terzo volume contenendo oltre a capitolari nuovi alcuni rifacimenti anteriori al 1330 darà agio ad integrare anche i capitolari dei pellicciai e dei « ternieri ».

I codici donde nelle note ho tratto il testo di quei passi, sono di notevole importanza tanto storica, giuridica e diplomatica quanto paleografica e libraria, perchè per lo più contenendo il registro ufficiale statutario presentato dall' Arte al magistrato competente nel caso di contestazioni, rappresentavano il titolo maggiore a tutela degli interessi sociali, e perchè per questa stessa autorità e per decoro del sodalizio spesso vennero scritti e adornati con molta eleganza, talvolta anzi con lusso, tantochè alcuni di questi manoscritti sono veri cimeli librari ed artistici di inestimabile valore.

I capitolari della serie antica attestano che in ciascuna delle Arti si tenevano due adunanze annue obbligatorie e che in esse il capo del sodalizio

dava lettura del capitolare [1]. Questa testimonianza dimostra che nell'archivio della corrispondente corporazione si conservava un esemplare del suo capitolare sino dal secolo decimoterzo. Ma nessuno dei codici che ricordo nel comento e che qui illustro risale ad un' antichità così remota; essi hanno sostituito il manoscritto originario molto modificato via via da cancellazioni e da aggiunte; il capitolare nuovo alle volte conservò dell' antico la disposizione dei capitoli, alle volte anche ne riordinò la materia in modo sistematico, in tutti i casi poi sostituì al latino il volgare dialettale dell'uso letterario. I codici antichi divenuti inutili ai bisogni del sodalizio furono distrutti e, come sarà dimostrato da uno dei capitolari dei calafati, i loro stessi ornamenti preziosi vennero usati per la composizione dei nuovi. Nella illustrazione dei codici che contengono i capitolari nuovi ricordati nel comento, seguo l'ordine con cui in questo volume pubblico i capitolari antichi.

I segatori ebbero un nuovo capitolare in data 20 ottobre 1445, che si conserva sino dall'agosto 1892, data dell' acquisto, al museo Civico di Venezia colla segnatura *Ms. IV, n. 185*, la quale significa ch' esso ha il numero 185 nella serie delle « mariegole ». Il codice misura 0,233 × 0,166 e si compone di novantanove carte membranacee scritte alle quali ne seguono altre in carta di lino sino al numero complessivo di centosessantotto e dopo di esse altre non numerate che formano un grosso fascicolo. La parte originaria del codice si compone di quattro quaderni che colle carte numerate giungono a tutta la 32; ciascuno ha nel margine inferiore il richiamo della stessa mano del testo; ciascuna pagina contiene ventitre linee di scrittura; la rigatura fu segnata a secco, ma poi vi fu passato sopra l' inchiostro e insieme ad esso nello stesso modo venne fatta la squadratura. La scrittura di questa parte è la gotica italiana libraria del secolo decimosesto; i titoli dei capitoli sono stati scritti dalla stessa mano del testo, ma con inchiostro rosso e cominciano col solito segno di maggiore separazione; le iniziali del testo dei capitoli sono maiuscole gotiche con svolazzi, miniate alternativamente in rosso o in azzurro, dell' altezza dello spazio contenuto in due righi, tranne quella del primo capitolo che è doppia. Il codice contiene due eleganti miniature nel suo principio: a sinistra del lettore una tavola colla solita rappresentazione del Crocifisso, di Maria, di Maddalena e di Giovanni; a destra nella prima pagina l'A iniziale del testo accoglie l'imagine di Maria con Gesù in braccio; l'A è miniata in porpora e fa da cornice; nel margine su tutti e quattro i lati della prima pagina vi è un fregio a disegno di fiori. Questa parte originaria fu scritta e miniata dopo il 27 giugno 1523, data estrema delle sue ordinanze, e innanzi al 30 maggio 1529, data della prima addizione di mano diversa; essa comprende i primi quarantasette capitoli ai

[1] Cf. il capitolo XII del capitolare dei fustagnai a p. 540 di questo volume e la nota 4 che dà notizia del passo corrispondente nei capitolari anteriori.

quali corrispondono a cc. 163 e 164 i titoli delle rubriche anche nella scrittura. La parte non originaria del codice consta di fascicoli di forma varia; essa giunge sino al 14 maggio 1734, ma vi mancano alcune carte che facevano seguito a questa addizione. Il codice non ha note di presentazione ad uffici, il che significa che serviva soltanto per gli usi interni della scuola; mantiene ancora la sua legatura di lusso in velluto cremisi e in ottimo stato di conservazione, ma nelle impressioni della stoffa si notano tracce degli ornamenti metallici che furono levati dalla superficie dei due piatti. Il capitolare del 1445 nei suoi primi capitoli segue l' ordine di quello del 1262.

I «fioleri» ebbero un nuovo capitolare in data 11 ottobre 1441 che si conserva al museo Civico di Venezia colla segnatura *Ms. IV, n. 26*, la quale significa che esso ha il numero 26 nella serie delle «mariegole», ma prima faceva parte dei manoscritti di Teodoro Correr colla segnatura *A, 6, 36*. Il codice misura 0,179 × 0,254 e si compone di sessantadue carte, più due fogli di guardia in principio e in fine. È membranaceo e la sua parte originaria è formata da due quinterni e da un fascicolo di quattro carte, nella terza delle quali, che è la 23, termina la scrittura primitiva; ciascuna pagina contiene ventitre linee di scrittura, ma il rigo intermedio tra capitolo e capitolo è bianco; la rigatura è a inchiostro. La scrittura di questa parte è la gotica italiana libraria del secolo decimoquinto, ma con forme irregolari; le iniziali del testo dei capitoli sono maiuscole gotiche miniate alternativamente in rosso o in azzurro con svolazzi azzurri se la lettera è in rosso e viceversa; l' altezza di ciascuna maiuscola è dello spazio di due righi. La prima pagina è miniata lungo i quattro margini con disegni di fiori, di uccelli, di lepri e di un bambino; nel corpo dell'A iniziale del testo è disegnata l' imagine di santo Stefano, protettore del sodalizio, col simbolo del martirio. Il codice fu scritto e miniato nel 1446, perchè il capitolare dell'11 ottobre 1441 è seguíto da una nota autografa ufficiale, in scrittura cancelleresca, nella quale si attesta che venne approvato l' 8 ottobre 1446 dai Provveditori di Comun Antonio Memo e Alvise Falier, assente per infermità il terzo, Renier Copo, e a questa nota seguono le addizioni, ma la prima di esse è della stessa scrittura originaria del codice. Le addizioni discendono al 25 febbraio 1539, 1538 m. v. e si susseguono in fascicoli di varia forma che colle loro carte giungono al numero 71, ma mancano le cc. 36-44 incluse. Il codice non ha note di presentazione ad uffici; la legatura è moderna, cioè del tempo in cui il manoscritto non faceva più parte dell' archivio della corporazione, ed è stata fatta in cartone col' dorso in pelle. Il capitolare del 1441 non segue l' ordine del capitolare del 1271, ma ne riordina la materia in modo sistematico indipendentemente dalla ragione cronologica, raggruppando in una prima serie i capitoli circa il gastaldo e gli altri ufficiali, e procedendo giusta il contenuto in altrettante serie secondo che risguardano gli ordinamenti del

sodalizio, le tasse, il giuramento, le relazioni tra i padroni di fornace ed i lavoranti, la disciplina del mestiere e delle vendite dei suoi prodotti [1].

[1] Aggiungo in nota il proemio del capitolare e alcuni suoi capitoli non datati (*) che potrebbero aver avuto un' origine anteriore al 1330 quantunque non abbiano riscontro nella materia del capitolare antico.

[c. 1 A] Al nome de Dio e de la suo madre verçene Maria e de tuta la corte celestial e del vangelista miser san Marco governador de questa cità e de miser san Stephano, amen; corando l'anno del nostro signior miser Yesù Cristo .MCCCCXLI. a dì .XI. octubrio.

Cumçosiacossachè davanti de nui Nicollò Bondimier, Ieronimo Querini e Andrea Barbariço provededori de comum e Ieronimo Contarini, Nadal Malipiero e Zacaria da Mosto iustixieri vechi comparesse el gastoldo di phioleri da Muran cum i suo cumpagni e domandò cum instantia ch' el ne plaxese corezer el capitolar suo lo qual avea molti ordeni uno incontra l'altro e che quelli non fosse boni spiaxesse cassar e che quelli che fosse boni e utili per la republica e per el suo mistier se dovesse confermar: per la qual cossa aldando la suo iusta domanda per la libertà a nuy concessa per el Conseio de Pregadi (**) le infrascripte parte confermasemo como de soto se contien.

III. [c. 1 B] Ancora, che cadaun de la presente arte el qual serà electo gastoldo, massèr over official, non ossa refudar in pena de soldi .C., di qual la terça vegna a la camera de la Iustixia, la terça ai offitiali e la terça a la scuolla per substentar i poveri de la scuolla, ni non debia aver gastoldia [c. 2 A] over offitio in l'arte in quello anno.

XVII. [c. 4 A] Ancora, ch' el massèr non ossa spender di beni de la scuolla da soldi .X. in suxo sença licentia del gastoldo de l'arte.

XVIII. [c. 4 B] Ancora, che da qui in avanti el gastoldo di phioleri cum i suo offitiali sia tegnudo de aver un quaderno e lo massèr de la dita arte uno altro in li qual lor sia tegnudi scriver over far scriver tuta la intrada e le spexe de l'arte e de la scuolla predita in lo so tempo, sì che i quaderni de la intrada e de le spexe se trovi concordeveli.

XVIIII. Ancora, che da mo avanti el debia esser e star una capseleta cum tre chiave in cassa del massaro de l'arte predicta in la qual debia esser metudo tuti i danari de l'arte predicta, de le qual chiave una staga in man del massèr, l'altra in man del gastoldo, la terça in man di suo cumpagni açochè la dita capseleta non possa esser averta salvo se tuti over la maor parte de quelli serà insembre.

XXI. [c. 5 A] Item, cumçosiachè per defeto de eletion fati (*sic*) per mali electori i qual leçe persone a li offitiali de le scuolle de le arte, per la qual cossa la scuolla de questa arte e de le altre arte non ha sostegnudo piçolo danno e porave sostegnir intanto che li gastoldi de quelle arte e i altri offitiali se à partido de Veniexia cum l'aver de quelle [c. 5 B] scuolle: adoncha i predicti signori voiando in queste cosse debitamente remediar à statuido e ordenado che tute le eletion de offitiali de questa arte da qui avanti debia esser fate per do man (***) e da po' debia esser aprovadi l'un per me' l'altro tra tuti del capitollo, sì che colui el qual averà habudo più ballote sia fermo e che colui el quale averà electo algun a la soa vosse e sia romaxo, sia e debia esser suo piezo de quello che a le man soe serà pervegnudo di beni de la dita scuolla.

XXVIII. [c. 9 A] Ancora, per utelle e per ben et acrissimento de la presente arte che da mo avanti quelli do soldi de grossi (*a*) i qual pagava zascadaun che voleva deventar maistro al gastaldo e a li altri officiali como è dito, debia vegnir e romagnir in la dita scuolla per sovention di poveri de la dita e per molte altre spexe le qual se fa e besogna esser fate per regimento dela dita arte.

XXXXII. [c. 11 B] Ancora, che nisun olssa over presuma tuor fante over fantesea a star cum si per carta over per algun scripto s' el non serà stado scripto in quaderno de comun a

(*a*) *Segue nel codice ma per errore:* de piçoli *che non dà senso.*

(*) Gli altri capitoli sono stati pubblicati nel comento o sono in data posteriore al 1330. Così il XXII è del 5 nov. 1378, il XXIII del 5 marzo 1397, il XXXXVIII deriva da una parte dei Maggior Consiglio del 13 luglio 1373 (cf. p. 637, nota 1); col LII comincia una serie di capitoli che dal 1° agosto 1403 discendono al 25 febbraio 1435, 1434 m. v.

(**) Si riferisce alla parte del Senato del 6 settembre 1429 che pubblico a p. 475, nota 2.

(***) Circa questo modo di elezione cf. p. 476, nota 5; le due «mani» significano i due gruppi degli elettori.

I falegnami o meglio « marangoni da case » ebbero un nuovo capitolare l' 11 agosto 1335 che si conserva sino dal settembre 1876, data dell' acquisto, al museo Civico di Venezia colla segnatura *Ms. IV, n. 152*, la quale significa che esso ha il numero 152 nella serie delle « mariegole ». Il codice misura 0,178 × 0,256 e nella sua parte originaria si compone di cinque quinterni preceduti da un altro che contiene la tavola dei titoli, i quali sino al numero 143 mostrano la stessa mano della scrittura originaria del codice; questo fascicolo poi dà, pure in scrittura gotica libraria, i titoli dei capitoli 144 e 145 e alcune addizioni; la prima in scrittura gotica libraria e senza data; le altre dal 14 marzo 1619 al 24 maggio 1622. Ciascuna pagina di essi ha ventisette linee di scrittura, ma tra capitolo e capitolo vi è uno spazio bianco di due righi; la rigatura e la squadratura furono segnate con inchiostro. La scrittura di questa parte è la gotica italiana libraria del secolo decimosesto; le iniziali del testo di ciascuna ordinanza sono maiuscole gotiche dell' altezza di quattro righi miniate alternativamente in rosso o in azzurro ed omesse (per il maggior lavoro?) nel proemio e nel primo capitolo; il proemio del capitolare fu scritto per intero con inchiostro rosso; nello spazio bianco tra ordinanza e ordinanza fu scritta pure con inchiostro rosso la voce « capitolo » preceduta dal suo numero arabico d'ordine. Questa parte del codice fu scritta dopo il 13 ottobre 1530 data del capitolo 139 e innanzi al 18 dicembre 1532 data della prima addizione, la quale quantunque mostri la stessa mano delle precedenti, pure ne differisce per la mancanza dell' intestazione « capitolo » e per la sostituzione di questa colla data del provvedimento e però indica una ripresa nell' opera di registrazione dopochè era stata compiuta la trascrizione delle ordinanze sino a quel tempo vigenti. La prima addizione in data 18 dicembre 1532 sta alla metà del quinto quinterno; ne seguono altre della medesima epoca e scrittura, poi altre di mani diverse sino al 6 luglio 1688, le quali si estendono sino alla carta 226. Gli ultimi

la camera de la Iustixia, et al contrafaçando non sia fato alguna raxon per [c. 12 A] i iustixieri se question valesse.

L. [c. 14 A] Ancora, fo ordenado e fermado che nesun lavorante possa vender angestere over miçuoli, vero, lume speçada de vero over alguna altra cossa che aspeti a la dicta arte, ad algun patron de la dicta arte, ni algun patron de la dicta arte olssa nè possa cumprar da li dicti lavorenti sença 'l mandato del gastaldo de l'arte. e se algun cumprerà alguna cossa da li sovrascritti lavorenti e furtivamente se trovasse esser tolto, quello furto serà restituido a li signori de quello sença algun pagamento over pecunia; e sovra çò cussi el comprador como el vendedor incora a la pena a la voluntade di signori iustixieri.

LI. Ancora, fo ordenado che da mo avanti algun, cussi maistro como discipollo, de alguna arte non olssa over presuma contradir ad alguna persona algun [c. 14 B] lavoriero per algun modo over inçegno, soto pena de soldi cento e plu e men a la voluntà di signori zustixieri; ma chi vorà cunseguir raxon d'algun, cussi maistro como discipollo d'alguna arte, vegna avanti i signori iustixieri i qual serà per i tempi, i qual farà raxon a quelli in quelle cosse che aspecta a iustixia; e che gastaldo over offitiali de le arte possa far raxon a li homini de l'arte sua per caxon de la sua arte perfin a la suma de soldi .XL. de piçoli, ma, cussi da la dicta suma in suxo como de soto, ad algun non possa esser intradicto lavoriero per algun muodo over inçegno, como è dito, soto la dita pena.

fogli seguenti che giusta una nota dichiarativa del 16 dicembre 1717 scritta in testa alla c. 227 A, erano in « carta ordinaria facile a logorarsi et a smarirsi le « parole et essendovene anche diverse rotte » furono tolti e sostituiti da fogli membranacei, ove vennero trascritte le addizioni dal 18 luglio 1690 al 29 febbraio 1716, 1715 m. v.; quindi furono unite altre carte membranacee per le nuove addizioni dal 9 marzo 1720 al 13 settembre 1733, e dopo di esse fu posta la tavola delle materie (cc. 281-301). Seguono poi altre addizioni su membrana (cc. 302-309) dal 1° aprile 1730 al 27 settembre 1735, su carta di lino (cc. 310-350) dal 13 agosto 1720 al 21 luglio 1757, poi di nuovo su membrana (cc. 351-360) dal 31 marzo 1759 al 5 febbraio 1768, 1767 m. v., e infine altre su carte di lino non numerate dal 23 maggio 1771 al 12 settembre 1801. Il testo è preceduto da due tavole con disegni: quella a destra del lettore rappresenta il Crocifisso con Maria e Maddalena da una parte e dall' altra Giovanni; quella a sinistra dà l' imagine di Gesù in piedi e preso per mano da Maria e Giuseppe, tutti e tre in atto ambulatorio; il disegno ha le due iscrizioni: « Giov. Battista Finazzi a S. Grisostomo Ven. » e « Suor « Michelina Piccini » che ne indicano l' origine e il tempo (1665-1692). La legatura del codice è in cartone ricoperto di pelle; agli angoli di ciascun piatto vi sono quattro fori che corrispondono a quattro borchie, ora levate, come ne furono tolte altre sei per piatto disposte a tre a tre in due linee sopra e sotto lo spazio già occupato nel mezzo da una piastra metallica ellittica che conteneva il disegno di una figura, forse il simbolo dell' arte; le borchie e la piastra lasciarono traccia di sè nei fori e nelle impressioni sulla pelle dell' uno e dell' altro piatto. A tergo delle due tavole dipinte e di quella delle materie si leggono le note autentiche di presentazione del capitolare a vari uffici, le quali discendono al 16 gennaio 1751, 1750 m. v. e mostrano il carattere ufficiale del registro. Il capitolare del 1335 fu compilato sul modello di quello del 1271 anche nell' ordine della materia.

I carpentieri o meglio « marangoni da navi » ebbero un nuovo capitolare forse in data del 1° marzo 1597, che si conserva in un frammento di un solo foglio al museo Civico di Venezia colla segnatura *Ms. IV, n. 124*, la quale significa ch'esso ha il numero 124 nella serie delle « mariegole ». Il codice contiene due fogli, l' uno indipendente dall'altro: il primo presenta una miniatura in cui un personaggio, forse Antonio di Matteo di Curato, offre un libro, forse la sua cronaca, al doge Francesco Foscari, la quale miniatura probabilmente era premessa a quell'opera; l'altro dà il frammento del capitolare, cioè il foglio che ne doveva precedere il testo, il quale foglio su una pagina presenta l'imagine del leone di S. Marco e sopra di essa, su uno spazio circolare, il testo di una parte dei Quaranta in data 24 dicembre 1407 circa i carpentieri e sotto al leone l'indicazione dei « sindici » e dei componenti la banca in data 15 maggio 1595; sull'altra pagina è disegnata la *Visitazione di Maria ad Elisabetta* e sotto quell' imagine sono scritti

i nomi dei bancali del 1° marzo 1597. L'intero codice prima apparteneva col numero 2783 alla biblioteca di Emanuele Cicogna che ne acquistò la prima parte da un don Niccolò Morellato e la seconda per venti fiorini austriaci nel maggio 1864 dal negoziante di stampe Giuseppe Milani, ma questa era prima posseduta dal generale Parisi, addetto all'Arsenale, che la teneva in una cornice tra due lastre di vetro, perchè tutte e due le pagine fossero visibili [1].

I calafati ebbero un nuovo capitolare in data dell'ottobre 1437 il quale ci è pervenuto in due trascrizioni diverse nella forma e quasi coeve. L'una è data da un elegantissimo manoscritto di carattere ufficiale che tuttora è posseduto dalla Presidenza della Società dei calafati dell'Arsenale di Venezia e che nel comento è stato da me designato col titolo di codice Zennaro, perchè il penultimo presidente, signor Antonio Zennaro, morto il 6 settembre 1903, e già custode del manoscritto, con cortesia squisita mi concesse di esaminare a mio agio il prezioso cimelio durante gli studi preparatori per l'edizione di questi capitolari [2]. Di questo manoscritto venne pubblicata una minuta descrizione da Bartolommeo Cecchetti [3] che lo qualificò per codice incominciato nel 1577, e appunto per non dar motivo a confusione io pure nel comento l'ho contrassegnato con questa data. Ma veramente la sua scrittura fu fatta lungo gli anni 1577, 1578 e 1579 m. v., come è provato dalla data del proemio [4] e da quella della prima addizione d'altra mano che è l'1 novembre 1580, laddove soltanto nel 1577 venne eseguito dall'orefice Francesco all'insegna del S. Michele a Rialto il lavoro per i fregi in argento dei due piatti del codice col compenso di cinquanta ducati (cioè di lire italiane centocinquantacinque) su stima fatta il 29 luglio di quell'anno dai due orefici Bernardo Foca all'insegna di Dio Padre e Lorenzo all'insegna dello Stendardo; il peso dell'argento per i fregi fu calcolato in once settantanove e un quarto e diciotto carati [5]. Innanzi al 1577 i calafati avevano un altro capitolare pure in un codice di lusso ma di minor valore di questo, come è provato dalla quantità dell'argento delle decorazioni esterne che era soltanto di once ventisette e tre quarti e di diciotto carati [6]. Il ca-

[1] Tutti questi particolari sono dati da una illustrazione manoscritta e autografa del Cicogna annessa al codice.

[2] Il depositario presente della « mariegola » è il signor Giuseppe Morte vicepresidente della Società dei calafati dell'Arsenale di Venezia; a lui pure devo i miei ringraziamenti per la cortesia colla quale mi concesse di fare un ulteriore esame del manoscritto.

[3] Cf. *La mariegola dei calafati dell'Arsenale di Venezia*, Venezia, Naratovich, 1882, pp. 1-27. In alcuni particolari, come risulta dalla mia descrizione del manoscritto, discordo da quanto ha esposto l'illustre autore.

[4] Cf. la nota 2 a p. CLXXVII, dove ne pubblico il testo.

[5] Cf. l'inventario cit. a c. 140 B del codice.

[6] Cf. l'inventario cit. a c. 140 B.

pitolare del 1579 veniva custodito in una cassa munita di chiave e serratura e foderata di cuoio al di fuori e di panno cremisi al di dentro [1]. La parte originaria, quella cioè scritta lungo gli anni 1577-1579, comprende le prime carte centoquarantuna, più altre ventuna che le precedono e contengono una *Vita di san Foca* protettore dell'Arte e l'elenco dei titoli dei capitoli. Il codice misura 0,318 $\times$ 0,225, è membranaceo e contiene tre fogli di guardia, ventuna carta per la *Vita di san Foca* e le rubriche, trecentotrentasette carte che furono numerate dopo il 16 settembre 1799, seguite da molte altre non numerate. La parte originaria del manoscritto si compone di quindici quinterni ai quali seguono molti fascicoli aggiunti via via per le addizioni che discendono sino al 1880; ciascuna pagina di quella parte contiene trentuna linea di scrittura; la rigatura e la squadratura furono tracciate ad inchiostro. La scrittura originaria è la gotica italiana libraria degli ultimi decenni del secolo decimosesto, ma con imitazione dei caratteri usati nella stampa, ed essa appare anche nella tavola dei titoli. Ciascun capitolo è preceduto dal suo titolo che fu scritto con inchiostro rosso e col suo numero d'ordine in nero dalla stessa mano del testo, mentre nelle rubriche la prima lettera del testo del titolo fu miniata in rosso al pari della sigla k che significa « carta » e segue a quel testo. La lettera iniziale del testo di ciascun capitolo è una maiuscola gotica d'oro su fondo celeste o rosso con i soliti ornamenti, ma dopo il capitolo XXXXI fu disegnata con minor cura. Il valore di questa parte del manoscritto è determinato specialmente dalle miniature e dalla legatura. La biografia di san Foca è preceduta da una elegante miniatura che sta sul *verso* della seconda carta del codice e contiene diciotto quadretti separati da linee dorate, i quali rappresentano altrettanti momenti della vita di quel santo illustrati ciascuno da una iscrizione. Le diciotto iscrizioni sono le seguenti: 1. Santo Foca lavora a far | timoni. 2. Santo Foca creato vesco|vo per Spirito santo. 3. Santo Foca preso inanti al | prefetto lo persuaso ali idoli. 4. Vien morto il preffetto|per l'oration de santo Foca. 5. Priega santo Foca per il mor|to marito. 6. Con le oration a Dio res|susita il preffetto. 7. Si bateggia il preffetto | con la famiglia tutta. 8. L'imperador sdegnato si fa con|dur inanti santo Foca. 9. Santo Foca fa nel tempio | veder li idoli fallacci. 10. Non può per divina gratia | esser tormentato santo Foca. 11. Levatoselo dinanti a gran ti|more lo guarda in prigione. 12. Esse di note con splendore | e converte li guardiani a batesmo. 13. Bategia santo Foca tutti li gu|ardiani di note al lito del mar. 14. Torna di note da se me|desmo in prigione. 15. Ritornasse santo Foca; a l'ido|lo nesuno se converte. 16. Fu posto in for-

[1] Cf. l'inventario cit. a c. 140 B.

nace arden|te et non fu offeso da foco. 17. Santo Foca fu posto in bagno bogiente e in | oration in esso si fornì la vita e divene giazzo. 18. Aparse santo Foca con divino splendore su la por|ta del bagno e li predisse la morte et così fu. Segue in due pagine la biografia di san Foca e nel margine inferiore della c. 1 B si legge a lettere maiuscole d'oro su fondo azzurro la nota seguente che ne precisa la data: «Fu registrata la presente vita et miniata in la presente «mariegola in tempo de ser Francesco Mazza gastaldo e compagni qui ano«tati: zudese ser Vicenzo de Iacomo Picolo; compagni: ser Vetor de Ro«man, ser Hieronimo de Piero Grando, ser Piero de Alovise da Venetia, «ser Marchio Santorin; scrivan: ser Piero Grasseto; sinici: ser Piero de Mi«chiel, ser Zuanne de Paulo dalla Cania, ser Zorzi Bortolo, ser Antonio «de Domenego Grando; sorasindaci: ser Francesco de Batista, ser France«sco de Antonio, ser Simon de Luca Brazzan». Il gastaldato di Francesco Mazza a cui appartiene questa nota fu nell'anno 1579 m. v. Seguono quindi il testo di una convenzione in data 1 agosto 1454 tra l'Arte ed il monastero di S. Stefano, le rubriche e poi alcune miniature eleganti accompagnate da note illustrative che hanno molto valore per determinare il tempo in cui questo codice fu scritto e miniato. Una prima miniatura a sinistra del lettore, dopo le carte delle rubriche, dà l'imagine di Maria disegnata alla maniera bizantina con un manto azzurro e con Gesù in grembo, vestito con una tunica rossa; da una parte della testa della Vergine stanno entro un circolo le abbreviature $\overline{\text{MP}}$ $\overline{\Theta\Upsilon}$ e dall'altra parte pure entro un circolo $\overline{\text{IC}}$ $\overline{\text{XC}}$, cioè Μήτηρ Θεοῦ e Ἰησοῦς Χριστός; di fianco all'imagine sono disegnate due colonne e fuori di esse due lampade accese; al disopra alcune piccole figure d'angeli con festoni di frutta; al disotto il leone di S. Marco «in moléca», cioè rappresentato di fronte e colle ali aperte in modo da somigliare alla figura di un granchio. Sulla pagina di faccia è disegnato san Foca in figura intera col simbolo del martirio e con un timone nella destra e colla mitra nella sinistra sopra un piedistallo dove sono rappresentati gli arnesi del mestiere: trivella, scalpello, maglio e stoppa. A tergo della carta a caratteri d'oro su fondo azzurro ed entro una cornice dorata con fondo cremisi si legge questa iscrizione la quale spiega come e quando sorse l'idea di comporre il manoscritto: «Per la grande e san|tissima misericordia | dell'altis«simo Iddio | et della beatissima | vergine Maria ma|dre sua santissima | da «poi la mor|te | de quatro gastaldi | l'un drieto l'altro | et molti fratelli della «scola nostra noi | contrascritti a | voti e priegi fussemo liberati da | la gran«dissima pes|tilentia era nella città de Venetia del | .M.D.LXXVI. onde | noi «sudetti essendo al | governo de sudetta scola habia|mo voluto ai posteri con «la presente lassar memoria». Nell'orlo poi fu scritto in nero: «de li no«stri fradeli morì numero 500 in circa». Nella pagina di fronte v'è la tavola degli ufficiali dell'Arte di quell'anno, che tennero il loro posto anche

per alcuni mesi del seguente, perchè le loro funzioni cominciarono nel luglio. Le voci denotanti gli uffici furono scritte in rosso e così anche l'iniziale del primo nome proprio; la tavola comprende due colonne. La prima colonna dà i seguenti nomi: « ser Zamaria de Iacomo ditto Zufo, 3 volte « gastaldo et è al presente. Z u d e s i c o n l u i: ser Simon de Luca Brazan. « ser Alvise de Francesco Maria; fu anco compagno ser Zuane de Baldis. « sera da Venetia. S o r a s i n i c i c h e è s t à e t è a l p r e s e n t e: ser « Francesco de Matio Maza. ser Francesco de Batista. ser Simon de Luca « Brazan. S i n i c i p r i m i: ser Francesco de Antonio galiner. ser Matio « de Zuane dalla Mota. ser Luca de Domenego Manega. ser Antonio de Piero « Furlan. S i n i c i s e c o n d i: ser Salvador de Marco detto Mercurio. « ser Zorzi de Nicolò. ser Matio de Andrea della Ferramenta. ser Alvise « de Francesco Luzo. S i n i c i p r e s e n t i: ser Marco de Domenego. ser « Bastian d' Elia. ser Francesco de Nicolò de Cipro. ser Zordan de Luca. « ser Francesco de Steffano ». La seconda colonna dà i seguenti nomi: « C o m p a g n i p e r i n a n t i: ser Hieronimo Copati. ser Piero de Michiel. « ser Zorzi de Bortolamio. ser Zuane de Battista Babolina. ser Iacomo « de Zan da Vegia. ser Mattio de Andrea da la Ferramenta. S c r i v a n i: « ser Piero de Nicolò Grassetto. ser Antonio de Piero Furlan. Massèr « et nonzolo di detta scola fu et è al presente: m a s s è r: ser Todaro de Zuane; « n o n z o l o: ser Isepo de Andrea da Corfù. M a s s è r a l p r e s e n t e: « ser Isepo de Andrea da Corfù. N o n z o l o a l p r e s e n t e: ser To- « daro de Zuane. Li quali soprascritti ha principiato et finirà piacendo a « messer | Domenedio questa mariegola, invero opera buona et gra|ta a Dio, « per honor et ben della nostra santa scuola per le opere de carità che fa « ditta scola ». Nella pagina seguente v' è la solita miniatura comune a questi capitolari, cioè in una specie di quadro tra due colonne colorate a chiaroscuro d'oro è disegnato il Crocifisso tra Maria e Maddalena; nel margine inferiore della cornice sono stati rappresentati alcuni angeli che portano gli stromenti del mestiere; un piedestallo al disotto ha l' iscrizione relativa a Cristo: « Pro vita populi respice quanta tulli (*sic*) ». Sulla pagina di fronte si presenta al solito l'imagine del santo patrono dell'arte, cioè san Foca, ma questa volta la sua figura è seduta e porta un manto azzurro e una tunica rossa; la sua mano sinistra è distesa su un volume, il vangelo; la destra è in atto di benedire; al didietro è disegnato un manto ravvolto in parte ad una colonna; al disotto, nel margine inferiore, stanno quattro fanciulli, uno dei quali tiene la palma, simbolo del martirio, un altro un maglio, e sostengono una trivella e un altro maglio, nel mezzo del margine v' è uno scudo con fondo rosso e colla scritta « Santo Foca » ; a' piedi del santo a sinistra è disegnato un leone, a destra un fanciullo col maglio; la miniatura di questa pagina qua e là è un po' guasta. Sul *verso* della stessa carta entro una cornice adornata da figure, in oro, di fanciulli e di simboli di guerra

e nel margine inferiore da due uomini che sostengono lo stemma della famiglia Venier, si legge la seguente iscrizione con lettere d'oro su fondo cremisi la quale indica quando fu cominciata la scrittura e la miniatura del codice: « Fu principiata | scrittura et miniatura | soto la felice memo|ria del « serenissimo | principe | Sebastiano Venier | per la Iddio gratia, | già general « vitorio|sissimo contro la gran | armata de Selim imperador | de Turchi | al « giorno del conflitto, | .M.D.LXXVII. ». Sulla pagina di fronte entro una cornice adornata da due cariatidi e nel margine inferiore dallo stemma della famiglia Da Ponte si legge quest'altra la quale dà notizia del tempo in cui il lavoro di scrittura e miniatura venne condotto a termine: « Finita essendo | « principe il sere|nissimo Nicolò da | Ponte | .M.D.LXXVIIII. | essendo | gastaldo « della | scola | nostra sier | Francesco Mazza et compagni | antescritti », cioè quelli ricordati nella nota dopo la biografia di san Foca. Sul *verso* della stessa carta entro una cornice ornata a fiori si leggono su fondo celeste con lettere d'oro le seguenti iscrizioni, la seconda delle quali dà notizia della persona del miniatore: « Arte ordinata | dalla | bontà de Dio per | sal- « var | il populo suo et le creature | sue dalle | acque del dilluvio | come « appar nella le|tione | seconda del Genesis | ai capitoli | VI. » e poi nel margine e con lettere più minute: « Fu miniata la presente mariegola da « me Georgio Colonna cittadino veneto ». Comincia quindi il testo del capitolare col proemio e coi capitoli e continua regolarmente colla parte originaria del 1437 e colle addizioni sino alla carta 141. Di notevole non vi sono che due miniature, l'una a c. 72 A, l'altra a c. 87 B. Quella a c. 72 A nel quinto superiore della pagina rappresenta in oro il leone alato passante di S. Marco e di fronte ad esso il solito castello; al disotto del leone fu disegnato lo stemma della famiglia Barbarigo col corno ducale e nella stessa linea una fascia, dove sono scritte in nero le parole seguenti: « In tempo « del serenissimo principe Augustin Barbarigo » a cui segue in rosso: « a « dì 13 luio .M.CCCC.LXXXVII. ». Quella a c. 87 B è disegnata alla metà della pagina e rappresenta il solito castello col leone alato di S. Marco che tiene il vangelo chiuso; al disotto del leone, nel mezzo, sta l'imagine dello stemma della famiglia Loredan col corno ducale [1], a sinistra del lettore quelli delle famiglie Giustinian e Querini, a destra quelli delle famiglie Gritti e Barbarigo e all' intorno l' iscrizione con inchiostro nero: « In tempo de sier « Iacomo de Polo et compagni », laonde la miniatura si riferisce al tempo in cui fu doge Leonardo Loredan, eletto il 2 ottobre 1501 e precisamente al

[1] Lo stemma Loredan nel codice è disegnato con i colori invertiti; dovrebbe essere spaccato nel primo d'oro a tre rose d'azzurro, nel secondo d'azzurro a tre rose d'oro; al contrario nel codice per errore è spaccato nel primo d'azzurro a tre rose d'oro, nel secondo d'oro a tre rose d'azzurro. Devo questa notizia all'archivista dell'Archivio di Stato di Venezia Pietro Bosmin che in materia di araldica veneziana ha una speciale competenza.

31 marzo 1513, data dell'addizione corrispondente[1]. L'ultima data dei capitoli di questa parte originaria del codice è a c. 138 B il 15 febbraio 1577 m. v., cioè 1578, data di una p a r t e del Senato, ma ad essa segue in data 1578 m. v. e del gastaldato di Giovanni Maria di Giacomo Zuffo l'inventario dei beni e degli oggetti posseduti dal sodalizio. La legatura del codice è tuttora la originaria nonostante i fascicoli che vi sono stati via via aggiunti; gli ornamenti di oreficeria dei piatti, come già ho indicato, furono eseguiti nel 1577. La legatura per la sua antichità e pel suo valore artistico merita una speciale descrizione. Il piatto superiore nella superficie esterna ha nel mezzo un elegante bassorilievo in argento fuso cesellato, opera dell'orefice Francesco all'insegna del S. Michele a Rialto, che rappresenta il leone « in mo« lèca » dorato in qualche parte e in giro ad esso dodici borchie d'argento; agli angoli il piatto ha quattro foglie d'argento; ai margini rose e borchie pure d'argento; queste borchie sono due per ciascun lato della superficie. Due cartelli metallici, l'uno nella parte del piatto al disopra del leone e l'altro al disotto della medesima imagine, contengono le due seguenti iscrizioni in lettere capitali: « Iesus. Maria. | Deus in nomine tuo salvi ne facciano | et « in virtute tua libera nos da og|ni pericolo de peste et de ogni mal|le per « vostra misericordia sanctissima »: « .MDLXXVII. a dì .XXIIII. luio | in tempo « de missier Zamaria de Iacomo pegol|oto gastaldo et zudese missier Alvise « de Francesco | Maria et chompagni della scola de i cala|fai fu fata questa « mariegola nova ». Il piatto inferiore alla sua volta nella superficie esterna ha iscrizioni che pure si riferiscono al principio della composizione della parte originaria del manoscritto. Nel mezzo ha un elegante bassorilievo in argento fuso cesellato, opera del medesimo orefice, che rappresenta una galea con una bandiera dove è inciso il leone passante di S. Marco col vangelo e diretto verso il solito castello. Cinque teste di borchie d'argento stanno alla periferia del disco che segna il limite di questo fregio. Nella parte superiore del piatto su un cartello metallico si legge la seguente iscrizione in lettere capitali: « Laudate Dominum omnes gentes | laudate eum omnes

[1] La serie dei « Patroni Arsenatus » di quel tempo, come è provato dal registro XII (c. 6 B) della serie vecchia del *Segretario alle voci* all'Archivio di Stato di Venezia, dà i seguenti nomi: « nobilis vir ser Andreas de Priolis quondam « ser Marci intravit die primo novembris 1511; nobilis vir ser Homobon Griti « quondam ser Baptiste intravit 18 novembris 1511; nobilis vir ser Andreas « Barbadico quondam ser Nicolai intravit die 25 maii 1512; nobilis vir ser « Hieronimus Quirino quondam ser Petri intravit die .XXII. ianuarii 1512 ». I susseguenti sono del 1514. Nessun Giustinian ricorre nel ruolo dei giustizieri vecchi e dei due provveditori all'Arsenale di quel tempo. Che il miniatore del codice abbia disegnato per errore uno stemma Giustinian in luogo di uno stemma Priuli? Devo le notizie di questa nota e delle seguenti n. 2 a p. CLXXIII, nn. 1 e 2 a p. CLXXIV e n. 1 a p. CLXXV, alla cortesia del valente archivista Giuseppe Dalla Santa dell'Archivio di Stato di Venezia.

« populli (*sic*) quoniam | chonfirmata est super nos mise richordia eius et ve-
« ritas Domini | manet in eternum ». Nella parte inferiore pure su un cartello metallico e con lettere capitali si legge quest' altra: « Soprasinici « missier Francesco de Mat|tio Mazza et misier Francesco de Ba tista; et « sinici missier Salvador | de Marcho ditto Merchu rio et compagni ». La superficie interna dei due piatti invece rappresenta mediante incisioni su due lamine di rame dorato il patronato spirituale della scuola con alcune note cronologiche. Quella del piatto superiore contiene l'imagine di Maria con Gesù tra Giovanni Battista e la Fede sulle nubi e coll'iscrizione « Zamaria « de Iacomo gastaldo »; al disotto di questa figura è incisa una galea mercantile in cantiere su puntelli, cioè in lavoro, con tre calafati e gli stromenti dell'arte. Il piatto ha in giro il disegno di una cornice a frutta e fiori; nello spazio da essa compreso ne è incisa un'altra a rosoni; al lato a sinistra del lettore ha l'imagine di san Giovanni col suo simbolo, al lato a destra quella di san Matteo pure col suo simbolo, al lato superiore quella del leone passante, al lato inferiore quella degli stromenti dell'arte. Il piatto inferiore nella sua superficie interna ha nel mezzo l'imagine di san Marco e di san Foca su nubi, sotto la quale è incisa una galea mercantile in lavoro con due calafati sedenti e due andanti e cogli arnesi del mestiere. Vi sono incise due cornici come nella parte interna dell'altro piatto; quella minore ha a sinistra del lettore l'imagine di san Marco col suo simbolo, a destra l'imagine di san Luca pure col suo simbolo, al disopra quella del leone di S. Marco passante, al disotto il disegno di uno scalpello e di un « ga-
« mauto » e l'iscrizione « Francesco Maza soprasinico e compagni ». Queste iscrizioni e figure dimostrano che il lavoro dei due piatti venne eseguito con unità di concetto e ad un tempo, cioè nel 1577, e che fu condotto a termine il 24 luglio di quell'anno. Non so se al medesimo tempo risalga il lavoro del dorso che è pure d'argento e quello dei fermagli pur essi d'argento, che sono due sul lato più lungo del piatto ed uno per ciascuno dei due lati più brevi; difatti è facile che queste parti siano state ritoccate in seguito via via che il codice diveniva più voluminoso per l'aggiunta di nuovi fascicoli. Le notizie che ho esposto dànno agio di determinare le circostanze nelle quali il manoscritto fu composto. La pestilenza del 1576 che rapì quattro gastaldi dell'Arte l'uno dopo l'altro e cinquecento uomini del sodalizio, e d'altra parte il ricordo della grande vittoria riportata dall'armata cristiana, soprattutto per opera di Venezia e di Sebastiano Venier, a Lepanto sui Turchi il 7 ottobre 1571, indusse nel 1577 il sodalizio dei calafati a far trascrivere il suo capitolare in modo da comporne un esemplare di lusso non solo per la scrittura, ma anche per i lavori di miniatura e di cesello. Il lavoro di cesello fu fatto nel 1577 dall' orefice Francesco all'insegna del S. Michele a Rialto; il lavoro di trascrizione e di miniatura cominciò pure in quell'anno, il secondo per opera del miniatore veneziano Giorgio Colonna,

ma occupò anche tutto il 1578 e parte del 1579. Al 1578 deve essere riferita la trascrizione degli ultimi capitoli coevi e dell'inventario finale dei beni e della suppellettile della scuola; al 1579 la trascrizione del protocollo che precede il proemio e fu scritto in lettere capitali d'oro su fondo azzurro e contiene appunto quella data, e pure al 1579 la trascrizione e miniatura delle rubriche, della *Vita di san Foca* e delle tavole che precedono il testo del capitolare. Per conseguenza le miniature eseguite per le prime, cioè nel 1577, e ricordate in una delle note illustrative che ho riferito, devono essere tre, cioè quella contenuta nell'O iniziale del testo del proemio dove venne disegnato il Redentore colla bandiera tra san Sebastiano legato all'albero e trapassato da frecce e san Rocco col bordone, col rocchetto e colla gamba scoperta al ginocchio e altre due a cc. 72 A e 87 B, le quali ultime a mio giudizio rappresentano un lavoro di imitazione dal testo che servì di originale al capitolare del 1577. È probabile che il capitolare dell'ottobre 1437 per le molte addizioni sia stato ricopiato più di una volta; i due disegni che ho descritto, sarebbero la traccia indiretta di una prima trascrizione compiuta il 13 luglio 1487 sotto il dogado di Agostino Barbarigo e di una seconda avvenuta più tardi nel principio del secolo decimosesto sotto il dogado di Leonardo Loredan e precisamente il 31 marzo 1513, data della corrispondente addizione; il disegno del leone e dello stemma nobiliare del doge sarebbe stato eseguito in omaggio al principe sotto il quale ciascuna delle due copie venne fatta. Seguono alla carta 141 molte addizioni di mani diverse e di tempi diversi sino al 1880[1] e molte miniature di vari maestri e tempi e di vario valore. Esse sono undici e dal secolo XVI uscente giungono al 1716. A c. 146 B nel primo quarto nello spazio tra due nicchie dove sono disegnate rispettivamente le imagini di san Giovanni Battista e di san Foca, è rappresentato il leone alato passante di S. Marco che sostiene lo scudo della famiglia Bembo col corno ducale, e sotto ha gli stemmi delle famiglie Lippomano, Longo e Duodo. Nella parte rimanente della pagina fu trascritta una sentenza di quel magistrato in data del 25 giugno 1566 sottoscritta dai giustizieri vecchi Niccolò Longo, Giovanni Lippomano e Gaspare Duodo, ma con evidente errore di trascrizione nella data, perchè dal registro IV del *Segretario alle voci* (cc. 94 B-95 B) risulta che nessuno di quei tre nobili teneva in quell'anno l'ufficio della Giustizia Vecchia, e al contrario è provato che reggevano quella dignità tra il febbraio 1617, 1616 m. v. e il 13 giugno del medesimo anno[2]. A c. 147 A

[1] Alcune note più recenti giungono al 30 settembre 1898.

[2] Nel febbraio 1617, 1616 m. v., sino al 13 giugno tra i giustizieri vecchi vi furono: « ser Zuanne Lippomano fo de ser Bernardin », « ser Nicolò Longo « fo de ser Alvixe » e « ser Gasparo Duodo fo de ser Stai »; cf. il cit. *Segretario alle voci*, registro IX, cc. 92 e 93.

di fronte nello spazio tra due nicchie che contengono rispettivamente le imagini dell'arcangelo Michele e di san Foca, fu miniato un leone come nell'altra figura, ma sotto tra gli stemmi delle famiglie Foscolo, Bembo e Civran e il ricordo della conferma (a torto il Cecchetti dice « dell'annulla-« mento ») della sentenza del 25 giugno 1566, conferma che sarebbe avvenuta il 28 settembre del medesimo anno per opera dei provveditori alla Giustizia Vecchia Alvise Foscolo, Girolamo Bembo e Pietro Civran, ma anche questa seconda data deve essere errata, perchè, come è provato dal *Segretario alle voci* [1], anche questi tre nobili tenevano l'ufficio nel 1617 al pari dei tre giustizieri vecchi che sopra ho ricordato. Le due miniature furono eseguite dopo il 28 aprile 1616, data del documento precedente, e innanzi al 18 marzo 1618, data della morte del doge Giovanni Bembo al quale appunto si riferisce lo stemma col corno ducale, molto probabilmente nel 1617, in corrispondenza all'anno in cui quei sei nobili tennero il loro ufficio. La terza miniatura sta a c. 150 B e rappresenta un quadro con cornice a chiaroscuro d'oro con quattro teste d'angeli agli angoli; nella prima metà dello spazio in essa compreso è disegnata l'Annunziazione di Maria; nella metà inferiore su fondo rosso e in lettere d'oro in data 16 aprile 1622 sono scritti il nome del gastaldo Pietro di Zanetto della Giudecca e quelli del giudice, dei compagni, dei sindaci e soprasindaci, del massaio e del nunzio. La quarta miniatura è a c. 152 B e al pari dell'altra contiene un quadro dove nella metà superiore è rappresentata la Trinità tra san Francesco d'Assisi e sant'Antonio abbate inginocchiati e nella metà inferiore con lettere d'oro su fondo bianco sono scritti il nome del gastaldo ser Antonio di Marco della Giudecca e quelli del giudice, dei compagni, dei sindaci e soprasindaci, del massaio e del nunzio in data del 29 novembre 1623. La quinta miniatura è a c. 158 A e contiene al solito un quadretto, dove nella metà superiore è rappresentata Maria con Gesù tra nubi e al disotto in ginocchio da una parte san Francesco e dall'altra san Foca, mentre nella metà inferiore con lettere d'oro su fondo bianco sono stati scritti in data 15 gennaio 1629, 1628 m. v., i nomi del gastaldo « ser Antonio de Iseppo detto Oselli », del giudice, dei compagni, dei sindaci e dei soprasindaci. La sesta miniatura è a c. 161 B e contiene in nove quadretti disposti in tre linee le imagini dell'arcangelo Gabriele, del Salvatore in gloria e dell'Annunziata, quindi quelle di san Rocco, di sant'Anna con due banderuole e con Maria e Gesù, e di san Vincenzo di Paola, per ultimo quelle di san Marco, del suo leone alato passante e di san Foca; sotto il leone è disegnato lo stemma Contarini [2]

[1] Il cit. registro IX del *Segretario alle voci* (cc. 34 e 35) ricorda che nel febbraio 1617, 1616 m. v., erano provveditori alla Giustizia Vecchia « ser « Gerolamo Bembo, ser Alvise Foscolo, ser Piero Civran ».

[2] Nel 1630 era doge Niccolò Contarini. A torto il Cecchetti lo qualificò per stemma Trevisan. Come mi ha indicato l'archivista Pietro Bosmin

colla data MDCXXX e più in basso gli stemmi delle famiglie Morosini, Molin e Grimani che allora erano patroni all'Arsenale; nella metà superiore della pagina di fronte su fondo rosso e in lettere d'oro capitali e corsive fu scritta una invocazione alla Trinità, a Maria e a sant'Anna per la liberazione dalla peste con varie promesse votive. La settima miniatura sta in una carta non numerata che segue alla 175; nella metà superiore della pagina è disegnata l'Assunta tra sant'Andrea e santa Barbara collocati più in basso, e al disotto il leone alato passante colla data MDCL; nella parte inferiore in lettere capitali d'oro su fondo bianco sono scritti i nomi del gastaldo, del giudice, dei compagni, dei sindaci e degli aggiunti. L'ottava miniatura sta a c. 193 B e rappresenta nella metà superiore della pagina san Marco tra san Foca e san Rocco e sotto nel mezzo lo stemma della famiglia Pesaro, perchè in quell' anno, 1658, il dogado era retto da Giovanni Pesaro. La nona miniatura sta a c. 212 B e rappresenta nella metà superiore della pagina Maria sopra alcune nubi incoronata e con lo scettro e al disotto in ginocchio da una parte san Giovanni Battista e dall'altra san Domenico; nella metà inferiore sono stati omessi i nomi degli ufficiali dell'Arte, ma dalla data del documento successivo risulta che la miniatura fu fatta verso il 10 marzo 1669. La decima miniatura sta a c. 244 A e rappresenta Maria con Gesù sulle nubi tra san Marco e san Foca; più in basso su uno spazio verdeggiante nel mezzo della laguna il gastaldo dell'Arte Giuseppe di Pietro Battaggia cogli altri ufficiali in atto di preghiera; il gastaldo indossa una veste nera con larga cintura e rocchetto, gli altri una veste gialla e violacea; sull'acqua sono miniate quattro piccole barche coi barcaiuoli vestiti in rosso. Sul *verso* della pagina si leggono i nomi del gastaldo, del giudice, dei compagni, dei sindaci e dello scrivano. La data della miniatura è il 1694, come indirettamente risulta da quella del documento a c. 243 A. L'ultima miniatura sta a c. 261 B e non ha alcun valore come opera d'arte; rappresenta nella metà superiore il leone alato passante collo stemma della famiglia Corner, e nell'altra metà gli stemmi delle famiglie Bembo, Priuli e Barbaro; di fronte è disegnata nella metà superiore della pagina la Madonna sulle nubi tra san Marco e san Foca e nella metà inferiore sono scritti i nomi del gastaldo Giovanni di Agostino Battaggia, del giudice, dei compagni, dei sindaci, dei soprasindaci, dei tre aggiunti e dello scrivano del 1716; allora era doge Giovanni Corner [1]. A primo aspetto parrebbe impossibile che un

lo stemma disegnato nel codice è « bandato » d'oro e d'azzurro e però è della famiglia Contarini, mentre quello della famiglia Trevisan è bandato d'azzurro e d'oro. Nella serie dei « Patroni all'Arsenal » il registro XIII del *Segretario alle voci* (cc. 12 B e 13 A) dà: « ser Antonio da Molin fo de ser « Marco; ser Francesco Grimani fo de ser Antonio; ser Alessandro Morosini « de ser Francesco ».

[1] Il registro XXIV del cit. *Segretario alle voci* a c. 88 B ricorda tra i giu-

manoscritto così prezioso fosse tolto, pur temporaneamente, dalla sua sede e presentato agli uffici competenti nei casi di contestazioni; ma sul *verso* della prima carta di guardia e sulle due pagine della seguente si leggono molte note autentiche di presentazione del codice alla Giustizia Vecchia, all'Avogaria di Comun ed alla Cancelleria ducale tra il 4 luglio 1645 e l'8 novembre 1716

L'altro esemplare del capitolare dei calafati dell'ottobre 1437 è dato dal codice Marciano it. VII, 560, già della biblioteca di Giacomo Morelli col numero 550 e nel 1819 per disposizione testamentaria passato alla Marciana. Il codice è membranaceo, misura 0,225 × 0,168 e nella sua parte originaria si compone di dieci quinterni; il primo contiene la tavola dei titoli con scrittura eguale a quella del testo e in inchiostro nero, tranne l'intestazione Capitoli della mariegola di calafadi che è in inchiostro rosso e alcune addizioni. Ciascuna pagina della parte originaria contiene ventotto linee di scrittura; la rigatura e la squadratura furono tracciate ad inchiostro. La scrittura originaria si estende senza interruzione sino a c. 95 A e per solito è in inchiostro nero qua e là illanguidito e in qualche parola quasi svanito, tantochè si sentì il bisogno di molti ritocchi. Essa è la minuscola italiana del secolo decimosesto uscente e appare tanto nel testo dei capitoli quanto in quello dei loro titoli, ma la lettera iniziale del testo di ciascun capitolo della parte originaria del codice è di forma gotica e d'inchiostro azzurro con svolazzi in rosso o viceversa, talvolta anche con fregi più complessi e a più colori. Ciascuno di questi capitoli ha nel margine, e di eguale scrittura, il suo numero romano d'ordine in rosso e talvolta in azzurro e sempre della stessa mano del testo. Il titolo di questi capitoli fu scritto in rosso nello spazio bianco di un rigo intermedio tra il loro testo, ma talvolta per distrazione, come a cc. 4 B, 17 B e 18 A, fu omesso lo spazio bianco e il titolo venne scritto in rosso, e dalla stessa mano, nel margine superiore. In questa parte originaria l'inchiostro azzurro ed il rosso furono usati anche per alcune notizie di conferme fatte dalla Giustizia Vecchia e dai Provveditori di Comun, per alcuni nomi degli ufficiali dell'Arte o di membri del Maggior Consiglio, per alcune date di capitoli senza titolo e talvolta anche per alcuni nomi del testo, p. e. per quelli di Gesù e di Maria. Questa parte del codice che fu numerata in rosso per carte nell'angolo esterno del margine superiore del *retto*, con cifre arabiche dalla carta settima del primo quinterno sino alla 39 dallo stesso trascrittore e poi in nero da un altro sino alla 137, fu composta dopo il 10 ottobre 1574 che rappresenta la data più recente dei capitoli in essa compresi (c. 93 B) e

stizieri vecchi « ser Piero Bembo fo de ser Marco Antonio » che tenne l'ufficio tra il 5 sett. 1715 e il 4 gennaio 1717, 1716 m. v. e a c. 44 B tra i provveditori alla Giustizia Vecchia un Ferdinando Priuli al 23 febbraio 1715, 1714 m. v.

innanzi al 15 gennaio 1595, 1594 m. v., colla quale epoca cominciano a c. 95 A le addizioni, ma probabilmente fu scritta prima del 1587, perchè a c. 103 A sino alla 111 A ricompare la scrittura originaria nella trascrizione della biografia metrica in ventinove ottave di san Foca e di un testamento in data 17 gennaio 1587, 1586 m. v. di una Diana Vendramin, contenente, tra le altre, alcune disposizioni a favore dei maestri dell'Arsenale di Venezia; giusta una nota del copista la biografia venne da lui trascritta in questo registro nel 1597. Le addizioni discendono al 26 marzo 1665 e sono di varie mani e in fascicoli di varia forma; una nuova numerazione da c. 124 A a c. 136 sostituì quella di prima; alla c. 136 ne seguono altre dieci squadrate e rigate ma non numerate. Anche questo codice fu un testo ufficiale, come viene provato dalle note autentiche della sua presentazione a vari uffici segnate sui due primi fogli membranacei di guardia, sull'ultimo pure di guardia e anche sul *verso* della decima carta non numerata dell'ultimo fascicolo; esse cominciano col 20 marzo 1621 e finiscono col 17 giugno 1713, vale a dire appartengono quasi allo stesso periodo storico di quelle dell'altro esemplare. La legatura del codice è tuttora la medesima che esso aveva quando apparteneva all'archivio della corporazione; cioè essa è in cartone ricoperto di pelle rossa; sui piatti nel mezzo di un fregio ovale dorato era disegnata una imagine (quella di san Foca e di una galea?) ora del tutto scomparsa per guasti; due fermagli in ottone bene conservati stanno lungo il lato maggiore esterno [1]. Il capitolare del 1437 ha conservato il protocollo e il proemio nella loro forma nel cod. Marciano; nell'altro furono sostituiti da una nuova redazione diversa che pel protocollo venne fatta nel 1579, pel proemio nel 1577 [2]. Nel

[1] Una descrizione di questo codice è stata fatta dal CECCHETTI, op. cit. p. 29, ma non è esatta nè compiuta.

[2] Pubblico dai due codici il testo del protocollo e del proemio, perchè nelle due redazioni è sostanzialmente diverso. Il proemio del codice Zennaro fu già pubblicato dal CECCHETTI, op. cit. pp. 5-6.

[Cod. Marciano.]

Incipit proemium capitularis calafatorum.

Al nome de Dio pare omnipotente e della vergine beada madona santa Maria madre de Cristo che recevè morte e passion per salvare tutta l'umana generation e del precioso evangelista (*a*) misier san Marco capo e guida de questa citade e de tutta la corte celestiale, amen; in l'anno del nostro Signor .MCCCCXXXVII. del mese di otobrio.

Inperciochè li re e li principi delli regnami e delle provincie per el circuito de uno anno

[Cod. Zennaro.]

Al nome dell'altissimo et magno e omnipotente Iddio padre, Figliolo et Spirito santo et della beatissima madre del nostro signor Iesù Cristo et del precioso missier san Marco evangelista protetor di dominio e nostro insieme con il beato santo Foca et de tutta la celestial corte; 1579.

Ogni (*b*) imperio, ogni regno, ogni stato comparte e dà li suoi carigi a molti magistrati

(*a*) *Cod.* evangenlista

(*b*) *Entro l'*O *di* Ogni *è stata disegnata la miniatura che ho ricordato a p. CLXXIII.*

rifacimento del 1437 non fu mantenuto l'ordine dei capitoli del capitolare del 1271, ma le ordinanze furono raccolte in modo sistematico secondo la materia indipendentemente dalla ragione cronologica.

I muratori ebbero un nuovo capitolare nel 1606 m. v. che si conserva all'Archivio di Stato di Venezia, *Arti*, *406*. Il codice è membranaceo, misura 0,287 × 0,205 e si compone di duecentotrentadue carte, ma la parte originaria è compresa nel primo fascicolo che è un sesterno e contiene la tavola dei capitoli, e nei susseguenti quinterni sino a tutta la carta 69. La scrittura della tavola dei titoli dei capitoli sino a tutto il LXIII è identica a quella della parte originaria del codice; seguono d'altre mani i titoli della parte aggiunta sino a quelli della c. 186A; mancano i rimanenti. La scrittura della parte originaria del codice è la gotica italiana libraria del secolo decimosettimo e si estende oltre alla data del capitolare giungendo al 15 ottobre 1607; le iniziali del testo dei capitoli sono lettere capitali, d'oro

si fa et mete li offitiali entro le sue citade et terre, et mete et ordena imperçochè per quelle cosse et question che per loro (*a*) non si po adempire per li molti afari che li à continuamente, si ordena a quelli suoi offitiali che li possa e diebba spaçare (*b*) in quello luogo de quelli principi constituidi segondo lo offitio a loro dado, e segondo l'ordene della ragion e question e diferentie e acusse possa e debbia terminare e fenire; inperciò vegnando davanti da noi Vidal Michiel, Francesco Lando e Antonio Contarini provedidori de comun, Fantin Magno, Marco Venier giustitieri vechi, absente misier Iacomo Corer terzo giustitier, messi per comandamento de misier lo dose e del Conseio siando per render raggion e façando (*d*) lo nostro offitio, el gastaldo de l'arte di caiafadi con li soi zudexi e offitiali della ditta arte, digando che in lo so capitolario antigo era pluxor capitoli per (*e*) li nostri precessori cassadi e anulladi e pluxor per quelli agionti li quali era contrario uno de l'altro, li qualli puntti a lor e a tutti li huomeni de l'arte grande oscuritade introduceva per la lor contrarietà imperciochè quelli non son literadi omeni, [c. 1 A] aciochè li detti capitoli possi chiaramente intender digando a nu con grande istantia che nu quello so capitolario devesemo veder et esaminarlo e quelle cosse fosse da coregier fosse corete e le sopercle tuor via e lo detto capitolar in meio reformare devesemo: onde aldida e veduda la domandason del ditto gastaldo e delli soi offitiali e cognosuda per noi esser ragionevole e giusta, quello capitolario vedessimo et esaminasimo e per li nostri noderi veder et esaminare e quelle cose che fu da correzer fessemo dando le auttorità sue a ciascaduno con buon ordine acciò siano conservati gli sudditi suoi regolatamente con buona giustitia in santa pace. però essendo l'officio nostro creato a tal effetti dal serenissimo principe e Maggior Conseglio, comparse avanti a noi Vidal Michiel, Francesco Lando e Antonio Contarini provedidori de commun, et Fantin Magno, Marco Venier iustitieri vecchi, absente Iacomo Correr terzo iustitier, il gastaldo dell'arte di calafadi con li suoi iudici e compagni narrando e dimandando a noi che de molti errori et cose oscure et travagliate ordinate dagli antecessori nostri nel suo capitular over mariegola (*c*) fossero per noi sudetti corretti, dicendo non esser atti a poter intender essi capitoli; et più volte con instantia comparendo davanti la presentia nostra: onde aldite le ragion et dimande del sopraditto gastaldo e suoi com[c. 1 B]pagni, iudici et officiali, et conosciuto per noi sopraditti esser le dimande sue ragionevole et iuste, il capitolar suo vedessimo, et essaminato habbiamo con li nodari nostri, et quelle cose che a noi ha parso bisogno di correttione aggiongendo e sminuendo, secondo il giuditio et conscientia nostra habbiamo corretto et in esso suo capitular per li nodari nosti fatti notar con diligentia tutti gli oltrascritti capitoli, dando essi et comandando al ditto gastaldo et officiali dell'arte di calafadi che per l'avvenir debbi inviolabilmente osservar quanto in questo capitolar si contiene sotto tutte le pene che in ciascadun capitolo sono scritte et annotate.

(*a*) *Cod.* l'oro *costantemente.* (*b*) *Cod.* spacare (*c*) *Cod. a* mariegola *aggiunge* et (*d*) *Cod.* facando (*e*) *Cod. omette* per

in campo azzurro o rosso alternativamente e dell'altezza di tre righi. I titoli dei capitoli furono scritti in rosso dalla stessa mano di questa parte originaria nello spazio bianco intermedio tra il testo di due capitoli consecutivi; le linee di scrittura sono ventitre per pagina. Le addizioni sono di varie mani e giungono al 4 settembre 1742. I due primi fogli di guardia contengono varie note autentiche di presentazione del capitolare a vari magistrati di Venezia dal 9 settembre 1630 al 15 maggio 1761, il che prova che il registro aveva carattere ufficiale. Dopo i due fogli di guardia stanno due tavole dove venne disegnato in modo rozzo nella pagina a sinistra del lettore il Crocifisso con Maria, Maddalena e Giovanni e nella pagina a destra la figura dell' apostolo Tommaso, protettore dell' arte, in atto di toccare la cicatrice di Cristo; le due tavole sono state riprodotte collo stesso disegno per sostituire quello di prima già guastato. La legatura del codice è moderna, in cartone col dorso in pelle, e sembra del tempo in cui esso non

corezer e le superflue tolesimo via segondo la nostra descrition e in meio reformare fessimo lo detto capitolario comandando al ditto gastaldo e a offitiali e a tutti li homeni de l'arte di calafadi che da mo avanti questo capitolario e quello che in esso si contiene segondo come çasse (*a*) debbia esser (*b*) oservado sotto quelle penne che in ciaschedun capitolo se contiene.

Ripubblico secondo la lezione dei due codici anche il passo relativo alla compilazione ed alla ratifica del capitolare, edito già dal CECCHETTI secondo il cod. Zennaro, op. cit. p. 8:

[Cod. Marciano, c. 25 A.]

Fo reformada la presente mariegola nel tempo di providi homini officiali infrascritti de l'arte e mistier di calafati:
gastaldo: ser Nicolò da Pozo;
compagno: ser Steffano Bon;
compagno: ser Marco Dorro;
compagno: ser Hieronimo de Bernardo;
compagno: ser Simon Baffo;
compagno: ser Domenego Tamo;
scrivan: ser Antonio Masèr (*d*).
.Mccccxxxvii. a di 4 otobrio fo retificada questa mariegola per i spetabili e generosi homini misier Vidal Michiel, misier Francesco Lando, misier Antonio Contarini honorevoli provedidori de comun e per li spectabili (*e*) homini misier Fantin Magno e misier Marco Venier giustitieri vechi, misier Iacomo Corer terzo giustitier absente (*f*).

[Cod. Zennaro, c. 33 B.]

Fu reformata la presente mariegola nel tempo di providi huomini officiali infrascritti dell'arte e mistier di calafadi:
gastaldo: ser Nicolò da Pozo;
compagno: ser Steffano Bon;
compagno: ser Marco Doro;
compagno: ser Ieronimo (*c*) di Bernardo;
compagno: ser Simon Baffo;
compagno: ser Domenico Tamo;
scrivan: ser Antonio Masèr.
.Mccccxxxvii. a dì .iiii. ottobrio fu ratificata questa mariegola per i spettabili e generosi huomini misier Vidal Michiel, misier Francesco Lando, misier Antonio Contarini proveditori di comun e per i spettabili huomini misier Fantin Magno, misier Marco Vinier iustitieri vechi, misier Iacomo Corer terzo iustitier absente.

(*a*) *Cod.* casse (*b*) *Cod. omette* esser (*c*) *Cod.* Ienonimo (*d*) *In questo passo le iniziali di* gastaldo compagno ser *e dei nomi personali degli ufficiali sono scritte con inchiostro rosso.* (*e*) *Cod.* spectabil (*f*) .Mccccxxxvii. – absente] *L'intero passo è scritto con inchiostro rosso.*

faceva più parte dell'archivio della corporazione. Nel rifacimento del 1606 m.v. non fu seguito l'ordine dei capitoli del capitolare del 1271, ma si tentò una nuova disposizione secondo la materia senza tener sempre conto dell'ordine cronologico.

I merciai ebbero un nuovo capitolare nel 1470 m. v. ratificato li 30 marzo 1471 dai Provveditori di Comun e dalla Giustizia Vecchia, che ne sostituì un altro del 10 febbraio 1443, 1442 m. v. Quest'ultimo forse si conserva in un frammento di tredici capitoli nel manoscritto che sta all'Archivio di Stato di Venezia colla segnatura *Arti, 312* e che contiene anche il capitolare del 1470 colle sue addizioni. Il codice è membranaceo, misura 0,334 × 0,234 e si compone di tre fascicoli premessi a centonovantadue carte numerate alle quali ne seguono altre due. I tre fascicoli contengono la tavola dei titoli dei capitoli, del loro numero d'ordine e del numero della pagina corrispondente del registro; mancano apparentemente le prime cinque carte che col frontispizio formavano il primo terno, e la serie comincia col titolo del capitolo LXXXXII. Dico « apparentemente » perchè nella legatura del codice è avvenuta un'inversione nella disposizione di tutti questi fascicoli. Il terno che apparentemente manca, è quello che segue alla tavola dei titoli e che contiene il frontispizio del volume, la serie dei tredici capitoli del frammento e i titoli dei capitoli sino a tutto il XCI; la numerazione delle sue carte giunge al numero 6 e però la serie dei capitoli è continuata senza interruzioni da quella del primo dei tre fascicoli che comincia per errore col numero 6 ma giustamente col capitolo XCII che come il precedente e altri cinque successivi fu confermato il 18 dicembre 1481. Il frontispizio ha in capitali d'oro questo titolo: « Matricola | della veneranda scola | di madona « santa Maria | dei marçeri | restaurata l'anno .MDCLXXXIX. | essendo guar- « dian | il magnifico signor Bernardo Aquilina | ser Bortolo Passagnol giu- « dice di mezz'anno | ser Giacomo Fioretti | ser Nadal Groppo giudici di « tutto anno | ser Carlo Gamba scrivan | compagni | ser Zambattista Berti | ser « Francesco Bernabò | ser Gerolemo Biondo | ser Zambattista Galini | ser « Gerolemo Ferari | ser Bortolo Schiantarello ». Questo frontispizio corrisponde alla materia del codice sino a tutta la carta 167 B, l'ultimo documento della quale è del 17 marzo 1689. Segue nelle due carte seguenti il frammento dei tredici capitoli in scrittura gotica italiana libraria del secolo decimoquinto; il titolo del frammento è della stessa mano del testo ma con inchiostro rosso. La serie dei titoli dei novantuno capitoli è pure in gotica italiana libraria del secolo decimosesto i quali corrispondono alla materia delle prime quarantasette carte del codice e furono scritte alternativamente in rosso o in nero. Evidentemente il frontispizio fu aggiunto poi, come anche risulta dal non essere la sua carta in continuità materiale coll'ultima del fascicolo, e sostituì un altro più antico, forse quello in data del marzo 1559 che poi fu collocato tra le ultime carte del codice. Dei tre

fascicoli che precedono il frontispizio, il primo è un terno, ciascuno degli altri due contiene quattro carte, ma l'ultimo è bianco. La scrittura originaria della tavola, che rivela una mano della fine del secolo decimosettimo, sino a tutto il numero CIV è in nero o in rosso alternativamente per titolo, ma dopo quel numero è costantemente in nero, si estende a tutto il numero CCCXXXII ed è identica a quella dello scrivano che a carte 165 e 166 del codice registrò alcuni documenti che dal 7 maggio 1680 discendono al 16 settembre 1679, l'ultimo dei quali forma il capitolo CCCXXX; ma l'elenco fu fatto dopo il 17 marzo 1689, data del capitolo CCCXXXII, e prima del 27 aprile 1691, data del capitolo susseguente. La tavola fu continuata da più mani a tutto il capitolo CCCLXIIII che è in data 12 settembre 1787 ed è l'ultimo delle addizioni del capitolare nuovo. Per conseguenza questi tre fascicoli non fecero parte in origine di questo manoscritto, ma vi furono premessi in più tempi dal 1689-1691 in poi. La parte originaria del codice si compone di tre quinterni i quali sino alla carta 26 A contengono i quaranta capitoli del capitolare del 1470 e sino alla 31 A altri cinque che vi furono aggiunti nei due anni seguenti e vennero approvati e ratificati dai Provveditori di Comun e dalla Giustizia Vecchia, alcuni il 30 marzo 1471, altri il 13 marzo 1472. Tutte queste carte sono state scritte dalla stessa mano in più tempi dal 1470 al 1472 in caratteri gotici italiani librari del secolo decimoquinto, ma le due note di approvazione e ratifica del 1471 e 1472 sono in scrittura umanistica. Le iniziali del testo dei capitoli sono grandi maiuscole gotiche alternativamente per regola in azzurro od in rosso, ma non sempre è osservata la successione alterna dei due colori. L'iniziale A del protocollo è una grande maiuscola gotica in azzurro con svolazzi pure azzurri, perchè le altre lettere delle parole di quella parte del capitolare, la quale comprende lo spazio di otto righi, sono state scritte con inchiostro rosso dalla solita mano del testo. Le varie parti di ciascuno di questi capitoli sono distinte mediante il solito segno di maggiore separazione alternativamente in azzurro od in rosso, che talvolta (p. e. a c. 17 B) sta anche innanzi al testo del capoverso. A c. 18 B l'N iniziale di « Nota » è scritta in maiuscola gotica grande quantunque con quella voce non cominci il testo del capitolo. Tra il testo di due capitoli susseguenti vi è per solito lo spazio bianco di un rigo, ma talvolta quello di due o anche di una sola parte di rigo quando essa bastava a contenere il testo del titolo, il quale poi costantemente fu scritto dalla mano dei capitoli con inchiostro rosso in quello spazio bianco. Ciascuna di queste pagine contiene ventinove righi di scrittura; la loro rigatura e squadratura sono state fatte col punteruolo e poi leggermente sopra vi è stato passato il piombo. Nel margine laterale esterno, di fronte al primo rigo del testo di ciascun capitolo, fu scritto in rosso il numero d'ordine con lettere romane; qua e là esso è scomparso per la mutilazione del codice nella sua legatura. Questa parte del manoscritto si distingue anche per le sue pregevoli miniature,

A c. 1 A entro il C della voce iniziale «Cumçiosiachè» del proemio è disegnata l'imagine di Daniele, protettore dell'arte, in figura intera in piedi e col solito simbolo della profezia e nello sfondo una ridente campagna e più in là una città su di un colle. Qualcuno crede che questa miniatura riveli la scuola di Andrea Mantegna. Lungo il margine laterale interno della stessa pagina si distende un fregio a frutta, fiori e dorature. A c. 10 A entro il C della voce «Cumçosiachè» iniziale del testo del capitolo XXIIII è disegnata la figura del Crocifisso trionfatore, cioè con una corona d'oro in capo, colla barba bionda, con una lunga veste nera la quale tutto lo ricopre ed ha l'orlo d'oro e la cintura d'oro in modo analogo a quello che appare nella imagine del Volto Santo nella chiesa di S. Frediano di Lucca. Lungo il margine laterale interno fu disegnato un fregio del genere di quello della carta 1 A, ma più breve. La data della scrittura indica anche quella delle due miniature che sarà stata prossima ad essa. Nel rifacimento del 1470 m. v. fu accolta solo una minima parte della materia del capitolare del 1271[1]. Seguono alla parte

[1] Pubblico dal codice cit. dell'Archivio di Stato di Venezia il proemio del capitolare del 1470 m. v. e alcuni capitoli che rispettivamente corrispondono al II, XVIII, XXXX, XXXXI, XXXXVI e XXXXVII del capitolare del 1271; pel loro comento rimando a quello dei detti capitoli. Di questo capitolare ha appena dato qualche notizia il CECCHETTI, *Le vesti*, pp. 107-108. Il testo del proemio e dei capitoli sopra indicati è il seguente:

Al nome sia de l'omnipotente Idio e de la sua pretiosissima madre madona sancta Maria e del gloriosissimo evangelista misier san Marco, chavo e governador de questa alma citade, et del pretiosissimo misier san Daniel, chavo e chonfalon del mistier nostro, insieme con tuta la celestial corte de paradixo, corendo l'ano del nostro signor misier Iesù Cristo mille e quatrocento e setanta.

Cumçiosiachè dananti de nui Domenego Marin, Nicolò Moresini, Piero Contarini provedadori de comum, e Lorenço Çorçi, Andrea Barbaro, el terço compagno asente, iustixieri vechi, sia comparso el gastaldo de l'arte de la marçaria de Veniexia mostrandone la sua mariegola la qual altre volte ne l'ano .MºCCCCºXLII. a dì .X. del mexe di fevrer quella i fo ratificada et approbada, como chiaramente apar, per el collegio nostro, etiam molte parte da poi fra de lor stà prexe di tempo in tempo fin a l'ora prexente le qual tute sono stade ratificade et aprobade como per quelle tute habiamo visto; dove al bixogno prexente i prenominati gastaldo cum suo çudexi e conpagni per nome del suo mestier ne ànno pregadi instantissimamente che dobiamo examinar tuti suo ordeni e parte le qual si trova nella suo mariegola e confermar le bone e desmeter le cative, correçer quelle fanno [c. 1 B] de bixogno e açonçer a quelle che mancha a utilità e benefitio del mistier: per la qual cossa essendo la petition sua honesta per la libertà a nui concessa per el Conseio di Pregadi (*) tute le infrascripte parte habiamo diligentemente examinade e commandassemo ad esser confermade e ratificade come per la prexente mariegola se contien, in capo de le qual tute parte e ordeni cometemo ai nodari nostri in tuto e per tuto debia ratificar et approbar quelle star ben. e questo ad honorem domini nostri Iesu Christi. amen.

[c. 1 B] Capitolo. De poder vender çascuna hovra d'oro e de seda per quello che l'è. In prima, che çascaduno merçaro (*a*) possa e debia vender ogni seda e ogni lavorier de seda e ogno lavoriero contrafato, oro, grisuolima, planede, panni da altari, croxe, confaloni, binde, berete e 'vete (*b*) e tute altre cosse che aspeta a l'arte de la

(*a*) *Cod.* mercera (*b*) *Cod.* vete *per* ovete (= «infulae»)

(*) Per parte del 6 settembre 1429; cf. p. 475, nota 2.

originaria in fascicoli di varia forma molte addizioni di più mani che dal maggio 1475 discendono al 24 novembre 1798. La numerazione dei capitoli dopo la originaria in numeri romani e in inchiostro rosso fatta dallo stesso copista del 1470-72 a tutto il capitolo XLV, fu eseguita in più tempi e da mani diverse. Una prima mano la continuò sino al capitolo LXXXXVII con inchiostro rosso, con numeri romani e con una scrittura gotica che appare anche a c. 48 A in una nota di conferma di alcuni capitoli del capitolare, ma talvolta manca e fu in questo caso sostituita da un numero romano scritto d'altra mano in nero o da un numero arabico. Altre mani continuarono via via la numerazione dei capitoli sino al CCCLIIII a c. 185 A in data 10 luglio 1719; i capitoli susseguenti non sono stati numerati. La numerazione delle carte è sempre di una mano e cessa a c. 193 e però è per lo meno posteriore al 5 dicembre 1787, data del primo documento di quella carta. Anche nelle addizioni si notano alcune miniature. A c. 31 B una disposizione del maggio 1475 relativa ai fabbricanti di berrette, membro del-

merçeria, sì in volte come in staçon, dretamente e lialmente secondo chome elle serà, al nome de çascaduna de quelle cosse, nuovo per nuovo e vechio per vechio, nè non olsa nè presuma in quelle cosse alguna fraude cometer. e chi contrafarà caça in pena de soldi .v. per libra de tanto quanto ello venderà quella cossa, salvochè de le cosse vendude da denari .XII. in su infina a soldi .XX. paga soldi .X. per bando e da là in su pagi soldi .v. per libra, non contrafaçando in alguna cossa al mestier de quelli de la seda (*)

Capitolo. De non poder reçever algun don per caxon del suo offitio. Ancora, nesun prexio nì doni algun lo gastaldo nè tuti li altri offitiali de la preditta arte per si nè per [c. 2 A] altri far reçever (*a*) in algum modo over inçegno per caxon del suo offitio, sotto pena de libre .XV. a chi contrafarà (**).

[c. 2 A] Capitolo. Di merçeri che debiano insir de li marchadi de San Marco e de San Polo avanti el bastar de la campana. Anchora, che tute persone, sì homeni como done, i qual haverà staçon in piaça de San Marco over de San Polo, debia insir del merchado de San Marcho e de San Polo cum le sue staçon over deschi al bastar de la campana, e non ossa star oltra quella hora, sotto pena de soldi .c°. de piçoli per çascadun contrafaçante (***). e nisum non possi andar nomma (****) con un desco, sotto pena de libre .X. per cadauna volta. la qual pena se parta como le altre (*****).

[c. 2 B] Capitolo. De render tute le raxon de la scuola al gastaldo nuovo. Anchora, che si lo gastaldo de la scuola como quello de l'arte sia tegnudo per sacramento de dar et de far tute le raxon che pertien a la ditta scuola e a l'arte, a lo gastaldo nuovo che intrerà per dì .XV. dapuochè lo insirà de la sua gastoldia, sotto pena de soldi .c°. si al gastaldo como ai suo çudexi; e la pena pagada, niente de meu elo sia tignudo de far le raxon ditte (******).

Capitolo. De consignar tute le parte de le pene tocherà ai signori çustixieri vechi. Anchora, volemo et ordenemo ch'el gastaldo de la ditta arte sia tegnudo per sacramento cum li suo çudexi dar et assignar tuti i denari i quali serà scossi de li bandi e de le pene che apartien a la camera de la Çustizia ogni tre mexi (*******).

(*a*) *Cod.* recever

(*) Questo capitolo corrisponde al II del capitolare del 1271; cf. pp. 308-309.
(**) Questo capitolo corrisponde al XVIII del capitolare del 1271; cf. p. 313.
(***) Questa parte del capitolo corrisponde al XXXI del capitolare del 1271; cf. p. 321.
(****) Cioè « fuorchè »; cf. BOERIO, op. cit. s. v. noma.
(*****) Questa parte del capitolo corrisponde ad alcuni punti del capitolo XXXX del capitolare del 1271; cf. pp. 320-321.
(******) Questo capitolo corrisponde in parte al XXXXVII del capitolare del 1271; cf. p. 323.
(*******) Questo capitolo corrisponde in parte al XXXXVI del capitolare del 1271; cf. p. 323.

l'Arte dei merciai, ha in capitali d'oro il titolo Per i bereteri e le lettere iniziali del testo dei capitoli in belle maiuscole gotiche a colori su fondo d'oro. A c. 59 A sta una miniatura del leone alato passante di S. Marco appresso un documento del 16 luglio 1505. A c. 69 A appare la stessa figura, ma accompagnata dagli stemmi gentilizi dei provveditori sopra le mercanzie del 13 agosto 1519 e da un fregio a fiori che si stende lungo i quattro margini della pagina. A c. 151 B fu miniato pure il leone alato passante di S. Marco e l'Assunta, protettrice nuova del sodalizio al tempo di « Tomaso « Tascha guardian », cioè gastaldo del sodalizio, e a c. 153 B, nello stesso tempo della precedente, di nuovo il leone alato passante di S. Marco collo stemma della famiglia Erizzo perchè il dogado era allora retto sino dal 1631 da Francesco Erizzo. A c. 154 A fu miniata una cornice attorno al testo di una parte del Senato in data 15 marzo 1636. Per ultimo a cc. 181 B e 182 B sono state disegnate due rozze miniature del leone alato passante di S. Marco, l' una in data del 29 luglio 1705 circa, l' altra in data di circa l' 11 agosto del medesimo anno. Il frontispizio del 1689 corrisponde alla materia del manoscritto compresa nelle prime centosessantasette carte e ai fascicoli contenuti sino a tutta la carta 176, perchè le carte 167-176 formano un quinterno; le rimanenti furono aggiunte più tardi. Ma prima del 1689 il codice aveva un'altra forma. In uno dei fogli non numerati che seguono alla c. 192 si legge in scrittura gotica, parte in rosso e parte in nero, il titolo seguente che formava il testo del frontispizio del marzo 1559: «.M.D.LVIIII. « del mese de marzo | fu renovada ditta mariegola in tempo de | misier « Dionisio di Tomasi gastaldo, marçèr a | l'insegna de S. Nicolò; | zudeze de « mez'anno: | misier Zacaria di Tomasi marçèr a l'insegna | de la Galia; | zu- « dese de tutt'anno: misier Bortolo da i Tre stendardi guchiador, | misier Zam- « piero Mantoan bareter a la Vechia; | scrivan: | misier Andrea Abondio marçèr « a l'insegna | de San Zuane; | et compagni * *. ». A questo frontispizio corrispondevano le prime centonove carte del codice; le carte 107, 108 e 109 in pergamena più grossa rappresentano i tre ultimi fogli di guardia del manoscritto in quel tempo e contengono il testo dei capitoli 232-237 che dal 16 luglio 1551 discendono all'11 novembre 1562 e in parte furono aggiunti dopo il marzo 1559 nello spazio bianco[1]. Sino da allora il codice aveva un carattere ufficiale, perchè già su un foglio non numerato che precede questo frontispizio collocato fuori posto dopo la sostituzione di quello del 1689 e in calce a quel frontispizio stesso, si leggono note autentiche di presentazione del capitolare ad uffici dello Stato dal 13 marzo 1561 al 3 maggio 1593 e più tardi ve ne fu aggiunta una in data del 20 aprile 1679. Queste note

[1] Le carte 105 e 106 che contengono i capitoli 228-231 in data 16 luglio - 27 luglio 1551, per un errore nella rilegatura del codice furono poste dopo la 109.

continuano in un'altra carta non numerata sulla quale nel *verso* è stata incollata una carta di lino e sembra un antico foglio di guardia, e nelle carte dalla 156 alla 160A dove discendono al 25 agosto 1796. Anche la legatura del codice dà materia ad osservazioni. Naturalmente essa non è la originaria; nella *Raccolta sive Restretto general della pressente scolla* compilato nel 1667 da un Vidal Mazzoni, « al presente, quadernier della presente scolla » che si conserva all'Archivio di Stato di Venezia (*Arti, 312*) a cc. 39A-41A, cioè nell'Inventario de tutti li mobili della presente scola del 27 aprile 1667, è ricordata a c. 39A « una mariegola coperta di veludo cre« mesin guarnita di argento dorato ». Nelle addizioni del detto inventario, a c. 40B, in data del 1690 è descritto il codice secondo le nuove sue condizioni che risalivano al 1689 come anche risulta dal suo frontispizio corrispondente: « Sappi che l'anno stesso [*cioè 1689*] dallo stesso guardiano [*cioè dal gastaldo « Bernardo Aquilina*] fu fato restaurare da novo tuta la matricola et agion« tovi molte carte et fato far la tavola sive indice, rinovato il veludo e tutti « li altri adornamenti d'argento dorati da novo e fato li suoi passetti e cas« sela fodrata per conservarla ». La legatura presente è quella stessa che il codice aveva quando era conservato nell'archivio della corporazione, tranne i soliti guasti. I due piatti sono in legno ricoperti al pari del dorso da una stoffa di velluto cremisi ben conservata; ma sono stati tolti i rapporti, evidentemente nel tempo che decorse dalla dissoluzione del corpo d'Arte all'ingresso del codice nell'Archivio di Stato. Di questi rapporti sono rimaste alcune tracce nelle loro impressioni sul velluto. Queste dimostrano che su ciascun lato di ciascun piatto stavano tre grandi borchie circolari, due alle estremità del lato e una nel mezzo; che due fermagli erano stati posti lungo il lato maggiore esterno dei due piatti; che nel mezzo di ciascun piatto stavano due grandi fregi, ciascuno dei quali presentava nel suo seno una figura ed aveva di fuori a ciascuno dei quattro punti estremi un piccolo fregio in forma di nappa.

I pittori o dipintori ebbero un nuovo capitolare in data 10 aprile 1436 che si conserva in frammenti all'Archivio di Stato di Venezia (*Arti, 103*, cioè *Dipintori*, 1) per dono fatto il 26 maggio 1870 da Federico Stefani che lo acquistò da un venditore. Il codice è membranaceo, misura 0,281 × 0,197 e in origine si componeva di quaderni, ma il secondo è mutilo; ciascuna pagina contiene ventisette righi di scrittura. La scrittura della parte originaria è la gotica italiana libraria del secolo decimosesto; la lettera iniziale del testo di ciascun capitolo è una maiuscola gotica alternativamente o in violaceo o in giallo verdastro e sempre dell'altezza dello spazio di tre righi, tranne l'I iniziale del testo del protocollo che si estende a sette righi e fu miniata in campo azzurro; i titoli dei capitoli sono stati scritti in violaceo dalla stessa mano del testo nel solito spazio interlineare e sono preceduti dal solito segno di maggiore separazione. La parte originaria è mutila di

alcuni capitoli e precisamente dell'ultima parte del XXII sino ai due ultimi righi del XXXIII, dell'ultima parte del XXXVI e di tutto il XXXVIII tranne l'aggiunta del 20 novembre 1505, dell'ultima parte del XXXXIII a tutto il L, dell'ultima parte del LIII a tutto il LX, dell'ultima parte del LXX alla metà del LXXII, dell'ultima parte del LXXV sino alle ordinanze in data 14 marzo 1574 colle quali cominciano le scritture di mani diverse che discendono al 19 febbraio 1683, 1682 m. v. La parte originaria del codice fu scritta dopo l'8 agosto 1517 che è la sua data più recente [1], e innanzi al 14 marzo 1574, prima data delle addizioni d'altra mano; la legatura è semplicemente in cartone col dorso in tela, e però è posteriore al tempo in cui il codice faceva parte dell'archivio della corporazione.

I pittori ebbero anche un altro capitolare nuovo che ha pure la data iniziale 10 aprile 1436, ma giunge all'8 agosto 1732, e poichè si conserva nella sua integrità può supplire pienamente alle omissioni dell'altro. Il codice si conserva sino dal febbraio 1879, data dell'acquisto, al museo Civico di Venezia colla segnatura *Ms. IV*, *n. 163*, la quale significa ch'esso ha il numero 163 nella serie delle « mariegole ». Il codice è membranaceo, misura 0,365 × 0,255 e si compone di centoquarantacinque carte delle quali sono numerate le prime centodiciassette, e di altre quattro che le precedono. Queste quattro carte contengono la tavola dei titoli dei capitoli sino a quello del 17 giugno 1619 che si legge a c. 76 B del codice. La tavola è preceduta da un foglio di guardia col seguente titolo parte in rosso e parte in verde: « In Christi nomine amen. Anno 1676, die prima mensis may | in « tempo del signor Carlo | Zannardi miniador | gastaldo dell'arte; | sindici li « signori: | Gasparo Sansoni | Allesandro Vaira | Zuanne Grossa; | il signor An« tonio Titian scrivan, | Pasqualin Bezi | Giacomo Lonbardo | Giacomo « Groppo | et compagni ». La parte originaria del codice si compone di quindici quinterni e di un piccolo fascicolo di tre fogli e manca della carta 61; la scrittura originaria giunge sino alla carta 117 B e contiene trentacinque righi per pagina ed è la calligrafica comune del secolo XVII; quantunque il frontispizio abbia la data 1 maggio 1676, tuttavia l'ultima data della parte originaria è il 29 aprile 1675 e col 22 aprile 1676 cominciano le addizioni le quali discendono all'8 agosto 1732. Le iniziali del testo dei capitoli e dei documenti contengono miniature talvolta eleganti. Mancano le note di presentazioni ad uffici. La legatura del codice è quella stessa che

[1] Questa data sta nella seguente nota a tergo del frontispizio: « In Christi « nomine, amen. Anno Domini millesimo 1517 (*sic*), die octavo mensis augusti, « indictione quinta, in tempo de mistro Domenego Draghia coffener, gastaldo « de l'arte; compagni a la bancha: mistro Zuane de ser Zanin comandador, « mistro Piero da San Basso cortiner, mistro Batista da Vicenza depintor de « casse; schrivan: mistro Zuane indorador, el Grasso; sindici: mistro Seba« stian Zuchato, mistro Vettor Bellinian, mistro Rocho di Marchom ».

esso aveva quando apparteneva all'archivio della corporazione, tranne i fregi che mancano; i due piatti e il dorso sono in cartone ricoperto da velluto cremisi che tuttora nelle sue impressioni mostra le tracce dei fregi che lo adornavano; ai quattro angoli di ciascun piatto alcuni fori indicano i rapporti corrispondenti; lungo il lato maggiore esterno stavano due fermagli; quattro stellette su ciascun piatto, ad eguale distanza dal corrispondente rapporto, erano disposte in modo da formare i quattro vertici di un rettangolo; nel mezzo stavano, una per piatto, due decorazioni di forma ovale. Nella compilazione del capitolare del 1436 non è stato seguito l'ordine dei capitoli del capitolare del 1271.

I bottai ebbero un nuovo capitolare in data dell'ottobre 1338 che si conserva al museo Civico di Venezia colla segnatura *Ms. IV, n. 40*, la quale significa che esso ha il numero 40 nella serie delle « mariegole ». Prima apparteneva col numero d'ordine 2800 alla collezione dei manoscritti della biblioteca di Emanuele Cicogna il quale lo acquistò nel 1845 dal bottaio Giovanni Viani per ventuna zvanzica, cioè per lire italiane 18 e 27 centesimi [1]. Il codice è quasi tutto membranaceo, misura 0,295 × 0,233 e si compone di cinquantacinque carte, ma dalla 38 in seguito formano un quaderno ed un sesterno cartacei che vennero aggiunti successivamente per le nuove addizioni dal 1530 in poi. La parte originaria consta di tre quaderni preceduti da un foglio membranaceo di guardia sul quale più tardi in data 10 dicembre 1367 e 23 novembre 1372 furono scritte due note relative all'Arte. Ciascuna pagina di questa parte contiene ventuna linea di scrittura, e fu rigata e squadrata a secco col punteruolo. La scrittura originaria del codice è la gotica italiana libraria della prima metà del secolo decimoquarto; tra capitolo e capitolo venne dapprima lasciato bianco lo spazio di un rigo, il quale poi fu riempito dal copista stesso per la trascrizione del titolo pure in gotico ma con inchiostro rosso; la lettera iniziale della prima voce del proemio è una maiuscola gotica o in rosso o in azzurro alternativamente e dell'altezza dello spazio di due righi, tranne l'I iniziale del protocollo che è dell'altezza dello spazio di sei righi e fu miniata con maggior cura in rosso e in verde e con svolazzi. La parte originaria del codice fu scritta tra l'ottobre 1338, data del capitolare, e il 6 luglio 1339, data della prima addizione d'altra mano. Le addizioni d'altra mano cominciano a c. 21 B e continuano nelle carte rimanenti del terzo quaderno, per tutto il quarto e per tre fogli membranacei aggiunti, sino all'8 gennaio 1472, 1471 m. v. [2]; ad essi segue

[1] Questi particolari sono dati da una nota autografa del Cicogna, sul primo foglio di guardia del codice, nella quale fa la storia dell'acquisto.

[2] A c. 35 A tra le addizioni si legge un elenco col titolo: Nomina illorum [*dell'Arte dei bottai*] qui sunt apontati, reperta in veteri capitulari, et qui de cetero apontabuntur. È un elenco che dall'agosto 1327 discende al 15 luglio 1464; sarà pubblicato in parte tra i documenti dell'Appendice.

un foglio membranaceo di guardia con una specie di tavola dei titoli. Col 1530 cominciano le addizioni sui fogli cartacei e giungono al 10 giugno 1745. La legatura del codice è la stessa del tempo in cui esso faceva parte dell'archivio della corporazione: i due piatti sono in cartone ricoperto da pelle; su ciascuno di essi, nel mezzo, sta una decorazione d'ottone formata da un cerchio che comprende entro il suo spazio la figura di una botte; al di sopra e al di sotto del cerchio sono disposte in una linea tre borchie d'ottone; due fermagli, pure d'ottone, stanno sul margine esterno del lato più lungo. La materia del capitolare del 1338 non segue l'ordine cronologico come quella del capitolare del 1271, ma è disposta in ordine sistematico, perchè esso comprende in un primo gruppo tutte le ordinanze relative agli ufficiali dell'Arte e in un secondo gruppo le altre circa la disciplina e polizia del mestiere. Nel medesimo museo Civico si conservano altri due capitolari più recenti della stessa Arte, che contengono qualche capitolo del capitolare del 1338: l'uno in data 3 maggio 1412 sta nel cod. membranaceo *Ms. IV, n. 41*, già Cicogna 2801, che ne dà un frammento scritto nel principio del secolo decimoquinto e precisamente tra il 1412 e il 5 giugno 1416, data della prima addizione d'altra mano, e nel cod. membranaceo *Ms. IV, n. 116*, già Cicogna 4149, che ne dà un testo ufficiale trascritto il 6 gennaio 1596 e continuato da altre mani sino al 19 novembre 1798; l'altro in data 10 maggio 1482, pure contenuto nel cod. *Ms. IV, n. 41*, già Cicogna 2801, che colle addizioni in fascicoli cartacei giunge al 21 maggio 1804.

Gli straccivendoli ebbero un nuovo capitolare in data 24 luglio 1430 del quale ho già determinato le relazioni coi più antichi [1]. Esso si conserva al museo Civico di Venezia sino dal settembre 1898, data dell'acquisto, colla segnatura *Ms. IV, n. 195*, la quale significa che esso ha il numero 195 nella serie delle « mariegole ». Il codice è membranaceo tranne nell'ultimo fascicolo che è cartaceo e fu aggiunto alla fine perchè contiene un frammento in volgare del medesimo capitolare e precisamente dal capitolo XXXIII ad una parte del XXXXII. Il codice misura 0,338 × 0,238 e si compone di ducentosedici pagine precedute da altre ventisei raccolte in un fascicolo che contengono in rosso ed in scrittura gotica italiana libraria della seconda metà del secolo decimoquinto la tavola dei titoli a tutto il capitolo LXVII alla quale seguono note autentiche della presentazione del capitolare a vari uffici che discendono al 19 settembre 1780, e altre scritture. La parte originaria del manoscritto si compone di cinque quinterni, ma solo il primo dà il richiamo della stessa mano del testo nel margine inferiore del *verso* dell'ultima sua carta; forse negli altri la mancanza deriva dalla mutilazione dei margini nella rilegatura. Ciascuna pagina di questa parte contiene ventinove linee di scrittura colla rigatura e squadratura ad inchiostro. La scrittura originaria del

[1] Cf. p. 474, nota 1.

codice giunge sino alla pagina 63 ed è la gotica italiana libraria della seconda metà del secolo decimosesto, quella stessa della tavola dei titoli. Dall'esame della materia del codice risulta che questa parte fu scritta poco innanzi al 15 luglio 1479, data della conferma del suo ultimo capitolo che, come nella tavola, ha il numero LXVII. Tra capitolo e capitolo fu lasciato bianco lo spazio di un rigo sul quale lo scrivano del testo aggiunse poi, pure in gotico ma con inchiostro rosso, il titolo corrispondente; ma talvolta quello spazio fu omesso e per conseguenza venne omesso anche il titolo, p. e. nei capitoli XXXII, XXXIIII, XXXVI, XXXXI, XXXXII, XXXXVII. La lettera iniziale del testo di ciascun capitolo di questa parte è una maiuscola gotica dell'altezza di due righi e miniata o in rosso o in azzurro, per solito alternativamente. La scrittura originaria in più luoghi è sbiadita; alcuni ritocchi recenti hanno talvolta guastato la forma originaria delle lettere e in questi casi non è molto facile la lettura esatta del testo primitivo. Lungo il margine oltre a postille d'altre mani si nota la numerazione dei capitoli fatta dallo scrivano stesso nella medesima scrittura gotica e con inchiostro rosso colle forme « Capitolo I », « Capitolo II » &c., talvolta anch'esse imperfette per la mutilazione dei fogli nella legatura del codice. Due miniature adornano il manoscritto e fanno parte del suo testo originario; una fu disegnata nella tavola dinanzi al proemio e rappresenta Gesù Cristo in figura intera; l'altra sta entro l'A iniziale del testo del protocollo e rappresenta san Giacomo patrono del sodalizio con un libro chiuso nella sinistra e colla destra in atto di benedire un uomo dell'Arte dinanzi a lui in ginocchio; un disegno a fiorami si distende lungo i margini inferiore, superiore e laterale interno. La parte non originaria del codice contiene più fascicoli membranacei di varia forma aggiunti per le addizioni in vari tempi e coll'ultima pagina dell'ultimo ripiena di note autentiche di presentazione del capitolare a vari uffici dal marzo 1653 al 5 gennaio 1677, 1676 m. v.; e infine sta il fascicolo cartaceo che sopra ho ricordato. Le addizioni discendono al 28 settembre 1633. La numerazione dei fogli del codice è stata fatta per pagine, prima con numeri romani, poi con cifre arabiche. La legatura è sempre la stessa del tempo in cui il capitolare apparteneva all'archivio della corporazione: i due piatti sono di legno ricoperto di velluto verde, ma questa stoffa fu sovrapposta ad altra più antica in velluto cremisi, forse perchè s'era guastata; ai quattro angoli di ciascun piatto sta un rapporto in ottone con una borchia, tranne in uno dove fu perduto; nel mezzo di ciascun piatto sta un rapporto quadrato in ottone con una borchia e con altre quattro piccole disposte agli angoli dove lo fermano al legno; nel margine più lungo ed esterno stanno due fermagli d'ottone guasti. Il dorso conserva soltanto l'antica copertura in velluto cremisi.

I conciatori di pelli e corami ebbero un nuovo capitolare in data del 1340 [1] che si conserva al museo Civico di Venezia colla segna-

[1] Cf. p. 676, nota 2.

*

tura *Mr. IV, n. 103*, la quale significa ch'esso ha il numero 103 nella serie delle « mariegole ». Il codice prima apparteneva col n. 2793 alla collezione manoscritta della biblioteca di Emanuele Cicogna che lo acquistò il 28 luglio 1859 al prezzo di cinquanta zvanziche, pari a lire italiane 43 e 50 centesimi, dal negoziante di pelli alla Giudecca Giuseppe Frollo[1]. Il codice è membranaceo, misura 0,313 × 0,237 e contiene centonovantadue carte precedute da un fascicolo di otto che nelle prime cinque ha la tavola delle materie e nelle altre è bianco. La parte originaria del codice comprende i primi dieci quinterni dove la sua scrittura giunge sino a tutta la carta 96 A; ciascuna pagina di essa è rigata e squadrata ad inchiostro; la sua scrittura è un'inelegante corsiva italiana della fine del secolo decimosesto. Si può conoscere con precisione l'anno in cui questa parte fu scritta; l'ultima data dei suoi capitoli è a c. 96 A il 20 gennaio 1589, 1588 m. v.; la prima data delle addizioni d'altra mano è a c. 97 A il 13 dicembre 1594 sotto la gastaldia di Baldisera Garofalo; ma nella tavola dei titoli, in corrispondenza alla materia della c. 96 A, si ha la seguente notizia: « Questo capitulario fu fatto copiar « con la sua tavola da misier Baldisera Garofalo gastaldo grando l'ano 1594 « del mese de novembrio ». Le addizioni discendono al 29 ottobre 1798 e furono scritte nelle pagine bianche dell'ultimo fascicolo della parte originaria e in altri fascicoli di varia forma che via via furono aggiunti; a questi seguono due fogli membranacei di guardia antichi con note autentiche di presentazione del capitolare a vari uffici dal 19 maggio 1623 al 26 marzo 1794 e poi due fogli membranacei recenti e bianchi. Due rozzi disegni precedono il testo del codice: l'uno, a sinistra del lettore, rappresenta al solito il Crocefisso, e in basso da una parte Maria e Maddalena e dall'altra Giovanni; il secondo, a destra del lettore, raffigura sant'Andrea apostolo, patrono dell'arte, e nello sfondo il suo martirio; nel margine superiore ha l'iscrizione: « Fu fatto sotto la gastaldia di Carlo Delaidi l'anno 1694 » e nel margine inferiore: « rinovatto (*sic*) l'anno 1794 dal gastaldo grande Domenico « Francesco Bertolini ». Il codice ha sempre la legatura del tempo in cui apparteneva all'archivio della corporazione: è in cartone ricoperto da pelle con due fermagli pure in pelle; su ciascun piatto nella direzione dei quattro angoli stavano quattro borchie che ora mancano, ma hanno lasciato traccia di sè nei fori corrispondenti; sul cuoio di un piatto è disegnato rozzamente ad oro il Crocefisso, sul cuoio dell'altro Maria con Gesù in braccio. Nel rifacimento del 1340 non fu mantenuto l'ordine dei capitoli del capitolare del 1271, ma la materia venne disposta in ordine sistematico, cioè furono prima raccolte in un gruppo le ordinanze circa gli ufficiali dell'Arte e poi in un secondo gruppo quelle relative alla disciplina e alla polizia del mestiere.

[1] Questa notizia è tratta da una nota autografa del Cicogna sul *verso* del foglio di guardia.

I fustagnai ebbero un nuovo capitolare in data 12 febbraio 1503, 1502 m. v., che già apparteneva alla biblioteca di Teodoro Correr colla segnatura *A, 6, 10* ed ora si conserva al museo Civico di Venezia colla segnatura *Ms. IV, n. 1*, la quale significa ch'esso ha il numero 1 nella serie delle « mariegole ». Il codice è membranaceo, misura 0,347 × 0,250 e si compone di dieci pagine che corrispondono al foglio di guardia, al frontispizio e ad una tavola cronologica; di altre trecentundici pagine per il testo; di altre trenta per l'Indice di tutti li capitoli contenuti nella presente mariegola de mercanti fustagneri e coltreri fatto secondo l'ordine numerico delle carte del codice ed il loro contenuto. Il frontispizio ha il titolo seguente in caratteri maiuscoli della forma dei caratteri della stampa: « Mariegola de fustagneri e coltreri renovata sotto li magnifici signori « governatori Zuanne Cavallieri, Antonio Baroni e Bortolo Belini, scritta « l'anno del Redentor del mondo mille seicento settanta tre, indittione decima, « nel mese di marzo per Zuanne Gasparini deputato alle materie antiche, nella « Secreta serenissima di S. Marco » che indica il tempo in cui fu composta la parte originaria del codice; difatti la mano del suo copista giunge sino al 28 ottobre 1671; una mano molto simile ne continua la registrazione dal 2 maggio 1675 al 22 febbraio 1692, 1691 m. v.; altre mani diverse la estesero via via sino al 10 settembre 1778. La tavola cronologica intitolata: Indice delli tempi contenuti nella presente mariegola (parole scritte con caratteri simili a quelli della stampa) forma col frontispizio un fascicolo di quattro carte, e le sue date colle corrispondenti indicazioni storiche vanno dal 7 marzo 1409 al 1728 e sono scritte con caratteri simili a quelli che via via appaiono nei titoli premessi al testo dei capitoli. L'indice finale compreso in due quinterni è di scrittura eguale a quella di questi titoli sino alla materia della pagina 298 del codice; è invece d'altra mano per le addizioni contenute nelle pagine 299-301 e in corrispondenza colla loro scrittura; esso non contiene la materia delle addizioni registrate nelle pagine 302-312 colle quali finisce il testo del capitolare. La parte originaria del codice si compone di una serie di fascicoli che non sono del medesimo numero di pagine, ma generalmente vi prevale la forma del quinterno; la sua scrittura nei titoli dei capitoli è elegante e di forma ordinaria e invece nel loro testo imita i caratteri a stampa; i titoli sono scritti con inchiostro rosso, il testo con inchiostro nero, ma le sue lettere iniziali sono di forma capitale, miniate in rosso e dell'altezza dello spazio di due righi. Ciascun capitolo ha, oltre a note posteriori d'altra mano e di scrittura irregolare, una o più glosse a margine in nero e in caratteri eleganti, le quali dànno un breve sommario del passo corrispondente del testo. Sono pure negli stessi caratteri ed in nero le intestazioni delle suppliche, le trascrizioni delle firme e le note delle pubblicazioni fatte a S. Marco e sulle scale di Rialto; sono in rosso e in caratteri comuni o simili a quelli della stampa le date in testa alle ordinanze, i titoli delle cor-

rezioni e per solito le note che indicano la provenienza del documento da altri registri. Ciascuna pagina della parte originaria del manoscritto contiene ventotto linee di scrittura; la rigatura e la squadratura sono state fatte ad inchiostro; ciascuna unità della rigatura è formata da due linee parallele che determinano l'altezza normale delle minuscole di imitazione dalla stampa. La legatura, molto recente, è in cartone col dorso in velluto cremisi; mancano le note di presentazione del capitolare ad uffici, ma esso è originale e serviva per gli usi interni della scuola. La materia del capitolare antico del luglio 1275 circa fu accolta in questo soltanto in piccola parte [1].

Colgo l'occasione di questa illustrazione dei codici dei capitolari per aggiungere alcune notizie circa il capitolare dei pescivendoli del dicembre 1482 che ho ricordato nella prefazione del volume primo [2]. Esso si conserva al museo Civico di Venezia colla segnatura *Ms. IV, n.* 97, la quale significa ch'esso ha il numero 97 nella serie delle « mariegole ». Il codice prima apparteneva col numero 2791 *bis* alla collezione manoscritta della biblioteca di Emanuele Cicogna che lo acquistò il 5 agosto 1863 dal libraio Angelo Bonvechiato. Il codice misura 0,321 × 0,231 e si compone di diciotto carte raccolte in due quinterni, ma il secondo è mutilo. Nel tempo in cui pubblicai il primo volume di questi capitolari esso mancava della carta 10, ma ebbi la fortuna di ritrovarla in un altro codice del museo Civico e precisamente in quello che contiene la « mariegola » 11 e così per solerzia del valente impiegato di quel museo, prof. Giuseppe Nicoletti, la carta fu restituita nella sua sede originaria. Ciascuna pagina del codice contiene ventinove linee di scrittura; la rigatura e la squadratura furono fatte a secco col punteruolo e sopra vi si passò il piombo. La scrittura è la gotica italiana libraria della fine del secolo decimoquinto e del principio del decimosesto; i capitoli non hanno titoli e la lettera iniziale del loro testo è una maiuscola gotica in oro con svolazzi violacei. Il capitolare è in data del dicembre 1482 e la sua scrittura originaria giunge alla carta 17B esclusa, la quale contiene nel suo principio in data 12 dicembre 1482 una nota di approvazione del capitolare da parte del Collegio di dodici savi delegati dai Pregadi « in facto misteriorum et datiorum » la quale è la seguente, in scrittura italiana del tempo: « .M CCC LXXXII., die .XII. decembris, in col-« legio magnificorum dominorum .XII. sapientum substituto loco Consilii Ro-« gatorum in facto misteriorum et datiorum, visis prius et diligenter examinatis « omnibus et singulis capitulis in presenti matricula descriptis concernentibus « bonum et universale ipsius artis et habundantiam populi istius civitatis omnia « ipsa capitula et singula confirmarunt et approbarunt et confirmata esse et « ab omnibus observata decreverunt. Franciscus Taiapetra notarius mandato « suprascriptorum ». Per conseguenza fino al capitolo penultimo incluso della

[1] Cf. p. 581, nota 1.
[2] Cf. I, p. XXXVII, nota 5.

parte originaria il codice fu scritto nei primi giorni del dicembre 1482, ma l'ultimo capitolo che precede immediatamente quella nota, venne scritto dal medesimo scrivano molto più tardi nella metà inferiore della c. 16 B e per tutta la 17 A che erano rimaste bianche; esso è in data 28 gennaio 1513, 1512 m. v. Seguono alle carte 17 B e 18 addizioni d'altra mano, pure in scrittura gotica italiana libraria, la quale, come dimostrerò, è del febbraio 1515. Il codice è importante anche per le sue eleganti miniature che furono eseguite nel 1482. Le due che precedono il testo, comprendono ciascuna una pagina intera. Quella a sinistra del lettore rappresenta il Crocefisso; al disotto da una parte sta Maria in figura intera in piedi e Maddalena che in ginocchio abbraccia la croce, e presso di essa in terra sta un teschio; dall'altra parte è disegnato Giovanni in figura intera, in piedi ed in atto di pregare; quattro angeli stanno due al disopra e due al disotto del legno trasversale della croce; una colomba si posa all'estremità del legno verticale sulla scritta I. N. R. I.; la cornice è a fiorami e nel mezzo del margine superiore ha la iscrizione « Iesus », nel mezzo dell'inferiore e ai quattro angoli le imagini di cinque profeti in mezza figura col simbolo della profezia. La miniatura a destra del lettore rappresenta Maria in piedi che sotto il suo manto accoglie in segno di protezione a destra e a sinistra gli uomini della scuola, poichè il sodalizio s'era costituito sotto il patrocinio della Purificazione [1]; a lato di essa stanno le figure di sant'Andrea e san Giacomo che nella destra tengono un libro chiuso, il vangelo, nella sinistra l'uno la croce, l'altro il bordone; la cornice è a fiorami e nel mezzo del margine inferiore rappresenta il mistico agnello, ai due angoli superiori due mezze figure di profeti col solito simbolo e ai due inferiori altre due mezze figure che per guasti non sono bene distinte. La terza miniatura sta a c. 1 A del testo e nello spazio dell' A iniziale del protocollo rappresenta in piccolo le stesse figure della seconda; i margini della pagina sono miniati in modo da formare una cornice a fiorami interrotti da altri disegni di uccelli, di puttini e di figure più complesse. Nel margine superiore, in uno dei due angoli è rappresentata Maria in figura intera, nell'altro appare biancovestita e col giglio nella destra, simbolo della purità. Nel margine inferiore, in uno dei due angoli sta la figura di uno dell' arte dinanzi ad un vescovo di rito orientale che tiene la mitra, il pastorale e i tre pani e però rappresenta san Nicola; nell'altro è disegnato Gesù con san Pietro nella barca; nel mezzo è rappresentato san Marco in atto di benedire colla destra e di tenere aperto il vangelo nella sinistra. Nel mezzo del margine laterale interno è disegnato un coniglio; nel mezzo del margine laterale esterno si ha la figura di un vescovo di rito romano colla mitra, col pastorale e col libro, forse il patriarca di Venezia del tempo. La quarta miniatura sta a c. 7 A, e rappresenta forse uno dei confratelli della scuola che poteva anche essere uno dei sovrastanti, p. e. il gastaldo

[1] Cf. p. LXXXVII in nota.

della confraternita; è vestito di una lunga cappa nera a maniche molto larghe che copre interamente la sua persona ed è stretta ai fianchi per mezzo di una cintura. La quinta miniatura sta a c. 17 A; è più importante delle altre perchè raffigura un fatto che risguardava da vicino gl'interessi del sodalizio. Nella nota citata alla prefazione del primo volume l'ho interpretata come rappresentazione di un capitolo degli elettori dell'Arte e dello scrivano che registrava nel verbale il risultato della votazione. Ora preferisco spiegarla in altro modo, cioè come imagine dell'adunanza dei dodici savi che dovevano coi loro voti confermare ed approvare questo capitolare e del notaro Francesco Tagliapietra che per loro mandato doveva scrivere nel codice ufficiale del sodalizio la nota di conferma quale sopra ho riferito, e però questa rappresentazione figurata sarebbe nella più stretta corrispondenza di significato con quella stessa nota. La rappresentazione è la seguente: in una stanza dal soffitto a cassettoni con un rosone nel mezzo di ciascuno di essi e adornata da un tappeto rosso all'ingresso all'estremità di una parete, sta una tavola di forma rettangolare con sopra tre bussoli per i voti; attorno ad essa stanno seduti dodici uomini, i dodici savi; in disparte ad una estremità della stessa stanza sorge un banco presso il quale è disegnata la figura seduta di un notaio, Francesco Tagliapietra, che su di esso scrive in un codice, precisamente nel registro di questo capitolare, la nota di conferma. Sulla superficie della tavola si legge in scrittura italiana: « edete » e su uno dei due lati più lunghi: « valet plus unum edit quam centum milla (*sic*) edete », parole scritte poi da qualcuno come se quella fosse una tavola da pranzo. La legatura del codice è moderna in cartone ricoperto da pergamena con dorature; ciascun piatto ha in cinque fori tracce di due borchie e di tre fermagli. Ma ho potuto ritrovare una testimonianza preziosa circa la legatura originaria di questo manoscritto. Il Cicogna affermò di aver veduto il 7 maggio 1865 presso il signor Giuseppe Palazzi consigliere dei conti alla imperiale Contabilità di Stato di Venezia uu codice che conteneva l'altra parte del capitolare del 1482. Ho constatato che anche questo manoscritto si conserva al museo Civico di Venezia sino dal 1875 dove pervenne per dono del signor Giovanni Palazzi, ed è contrassegnato colla segnatura *Ms. IV, n. 11*, la quale significa che tiene il numero 11 nella serie delle « mariegole »; in esso appunto ho ritrovato la carta 10 della « mariegola » 97, la quale carta ora è stata rimessa al suo posto. Questo codice Palazzi dà l'integrazione del testo dell'altro continuandone senza interruzione la materia perfino anche nella numerazione delle pagine e colle addizioni giunge al 23 maggio 1737 ed ha note autentiche di presentazioni ad uffici, che dal 27 febbraio 1575 discendono al 26 settembre 1782. Sulla sua prima carta, nel *retto*, ha la seguente nota autentica che ci fa conoscere la legatura originaria del registro nel 1515, 1514 m. v.: « Memoria cum a dì 2 febrario 1514 fu fata questa coverta cum « onze 29 d'argento de liga lavorato; costò in tuto ducati 31 cumputà la

« ligatura. e fu fata in tempo de ser Ieronimo Balecha gastaldo et ser Do-« menego Ingiostro avichario et ser Santo Canata scrivan et cumpagni ». Il registro ingrossato via via per i fascicoli delle addizioni ebbe in seguito un'altra rilegatura, e precisamente nel giugno 1713, come è attestato dalla seguente nota autentica che fu scritta nello spazio bianco della stessa pagina al disotto di quella del 1515: « In nome di Dio e della beata vergine Maria « e de santi protettori si fa notta come li primo zugno 1713 fu restaurata « la presente matricola et accresciuta sotto la gastaldia di Domenico Pietro « Furlaneto, detto Musin, gastaldo, Battista Berengo, detto Solene, vicario et « compagni ». L'intero registro formato dalle due « mariegole » 97 e 11 fu trascritto d'ufficio, e la copia si conserva al museo Civico di Venezia colla segnatura *Ms. IV, n. 98*, la quale significa che tiene il numero 98 nella serie delle « mariegole ». Prima apparteneva col numero 2791 alla collezione manoscritta della biblioteca di Emanuele Cicogna. La copia fu fatta nel 1727 come si rileva dalla frase del titolo del frontispizio « fatta l'anno MDCCXXVII » e come è provato dalla scrittura originaria del codice che a p. 288 termina con un documento del 15 maggio 1725 al quale succede immediatamente nella stessa pagina un altro d'altra mano in data del 18 settembre 1728; le addizioni di più mani giungono al 15 marzo 1757. Su un foglio aggiunto e di carta diversa furono scritte varie note autentiche di presentazioni di questo registro ad uffici dal 5 luglio 1731 al 26 settembre 1782 le quali dimostrano la sua autorità di testo ufficiale. La materia del capitolare dell'ottobre 1227 venne accolta solo in parte e talvolta con ordine diverso nel capitolare del 1482[1].

[1] Pubblico il proemio del capitolare del 1482 e alcuni capitoli che possono essere stati compilati innanzi al 1330 quantunque la loro materia sia estranea a quella del capitolare dell'ottobre 1227 e delle sue addizioni:

[c. 1 A] Al nome sia di Dio eterno e de la gloriosissima verçene madre madona sancta Maria et del gloriosissimo apostolo et evangelista misier san Marco cavo et gubernator de questa gloriosissima cità de Venexia et de tuta la corte celestial, laude, triumfo et vitoria de la nostra illustrissima Signoria et del suo excelso Conseio e finalmente per fecto da li homini de l'arte nostra di compravendi da pesse. corando l'anno da la incarnation mille e quatrocento e otanta do del mese de decembrio comparse ser Alvise de Çuane, dicto Paralovo, gastaldo de dita arte, ser Nicolò Capello vicario, ser Vitor Buosso scrivan e i suo' compagni davanti i magnifici et excelentissimi signori .XII. savi sopra i mistieri dimandando che conçosiacosachè ine la sua mariegola el sia capitoli asai i quali non vien observadi et açochè questa arte non vada in ruina, dimandono la confirmation di capitoli oltra scripti i quali sono più necessarii.

XXVI. [c. 4 A] Ancora, ordenemo che tuti de la dicta arte che receverà danari da alguna persona per caxon de comprar pesse e non pagerà al termene e insirà fuor di Venexia per mal muodo per portar li denari cum si, volemo che se elli vuol intrar in la dita arte infra dì .XV. e non vignerà, diebia pagar soldi .C. per cadauna fiada; la terça parte a la camera de la Iustixia, la terça parte ai sovrastanti e la terça parte a la scuolla.

XXVII. Ancora, fo ordenado che algun pescador o compravendi o alguna altra persona, si veniedega chomo forestiera, da mo in avanti non olssa tegnir el pesse in aqua salsa nè in aqua dolce nè in barcha cum spina o vier per reivolar (*a*) sença licentia de li signori iu-

(*a*) *Così il cod.*

stixieri, soto pena de perder el pesse e lire .x. de pizoli e plu e men a la voluntà dei signori iustixieri: e chi (*a*) acuserà, habia el terço. veramente licito sia a elli tegnir pesse per revivolar (*b*) o' che li plaxerà, in li mexi de maço, de çugno, de luyo e de avosto (*).

XXVIII. Ancora, volemo et ordenemo che tuti homini li qual vuol far la dita arte, debia intrar in la dicta scuola e diebia pagar ducato .1., li qual dinari vegna in la dicta [c. 31] schuola a substentar i poveri infermi de quella schuola, e uno ducato ai iustitieri.

(*a*) *Cod.* co *corretto d'altra mano in* chi (*b*) *Così il cod.*

(*) Il registro VII delle *Grazie* a c. 47 B in una parte del Maggior Consiglio del 31 marzo 1337 ricorda un provvedimento della Giustizia Vecchia « quod nullus audeat (*cod.* audet) tenere pisces in « aqua salsa vel dulci nec in barcha cum spina vel vivario, salvo de mense maii, iunii, iulii, e « augusti » il quale corrisponde a questo capitolo XXVII e lo spiega.

III Gruppo.

I CAPITOLARI DELLE ARTI

COMPOSTI DALL'UFFICIO DELLA GIUSTIZIA VECCHIA

DALLA SUA ISTITUZIONE

SINO ALLA COMPOSIZIONE DEL LORO PRIMO REGISTRO UFFICIALE

(22 novembre 1261 – maggio-ottobre 1278)

XXXVIIII.

CAPITULARE SECCATORUM.

In Christi nomine, amen. millesimo ducentessimo sexagessimo secundo, indictione quinta, mense octubris.

Il capitolare dei segatori come fu stabilito dalla Giustizia Vecchia nell'ottobre 1262.

c. 181 A [c. 54 A]

5 Cum (1) nos Iacobus Fallero, Iohannes Donato, Marcus Barrocio ad iustitiam resideremus, providentes (2) animo diligenti quomodo homines segatores bene et legaliter possent facere artem suam; unde ordinavimus et affirmavimus infrascripta ordinamenta observanda per homines prefate artis per sacramentum secundum 10 tenorem huius capitularii infrascripti, cuius forma talis est:

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quod omne opus quod datum michi fuerit ad segandum, legaliter laborabo et faciam laborare (3).

II. Item, unicuique persone que me petierit ad laborandum, le- 15 galiter laborabo et cum ipsis (4) me sine aliquo alio pacto et stellis (5)

1. *È il numero d' ordine del capitolare nel registro, corretto d' altra mano in* XLI *dopo la trascrizione del secondo capitolare dei venditori di biade e legumi.* 2. *È il titolo del capitolare nella stessa scrittura del testo e in inchiostro rosso, nel margine superiore della c. 181 A (c. 54 A).* 4. indictione quinta] *Così il cod., ma o correggasi in* sexta *perchè l' indizione quinta (greca) era cessata col 31 agosto o intendasi indizione romana.*

(1) Il proemio è stato composto sul modello di quello del capitolare dei cerchiai; cf. *I Capitolari delle Arti veneziane sottoposte alla Giustizia* &c. in queste *Fonti per la storia d' Italia*, I, 151, rr. 6-9 - p. 152, rr. 1-2.

(2) Participio in funzione di modo finito, « providimus »; cf. capitolare e locc. citt.

(3) Il concetto del capitolo era stato già espresso in altra forma nei capitolari precedenti; p. e. cf. capitolare dei sarti, I, 10 e 11.

(4) « cum ipsis », cioè « unicuique « persone ».

(5) « stellis », scheggie, cioè « i pezzi « che vengono spiccati nel tagliare o « lavorare il legname »; cf. Boerio, op. cit. s. vv. stela e sbrega e *Capitolari* cit. I, 390, nota 1. Una nave

et denariis sabadatici (1) preter precium concordabo. nullumque ordinamentum faciam in hac arte contra comune et homines Veneciarum; et si factum fuerit, de cetero non tenebo nec observabo (2). et si sciero aliquem facere velle, meo posse turbabo; et si aliquis contrafecerit, quam cito potero dominis iustitie manifestabo (3). 5

III. Insuper, de illo laborerio de quo denarios recepero, dum denarios habuero, de alio laborerio me non intromitam donec illud conplevero, sine licentia domini laborerii (4). et si sciero aliquis in dicta arte laborare qui non fecerit hoc sacramentum, quam cito potero iusticiariis manifestabo (5). 10

IIII. Preterea, non segabo vel segari faciam aliquod lignamem albedi, çapini (6) seu de laresso alicui homini per pactum ad diem nisi tantum illis hominibus qui requisierint laborare in servitio comunis Veneciarum (7). et quod omnes plancones de albedo et çapino qui veniunt ‖ de Cadubrio et Valle-Sugana, qui sint 15

c. 181 B [c. 54 B]

9. [aliquis] *Così il cod.*

carica di « stellis de Ystria » è ricordata in un documento del libro terzo delle *Grazie* a c. 8 B in data del 10 settembre 1329.

(1) « denarii sabadatici » forse erano gli acconti, pagati nel sabato, sul prezzo totale convenuto che si pagava all'operaio a lavoro finito. Il segatore quindi fissato il prezzo non poteva pretendere per il patto i residui del legname da lui segato nè anticipazioni sulla mercede.

(2) Lo stesso concetto si trova espresso anche in altri capitolari più antichi, vale a dire in quelli dei giubbettieri, p. 25, rr. 6-8, dei filacanape, p. 98, rr. 3-5, dei tintori, p. 141, rr. 3-8 e nota 2, e dei medici, p. 146, rr. 12-14 e nota 4 e p. 147, rr. 8-11, nota 3; ma il passo che ha maggiore affinità con questo si legge nel capitolare degli orefici, p. 120, rr. 3-5.

(3) Lo stesso concetto era stato espresso nei capitolari dei numeratori di tegoli, p. 56, rr. 3-5, dei pescivendoli, p. 60, rr. 1-3, e dei cerchiai, p. 152, rr. 18-20.

(4) Questo concetto che poi è passato in altri capitolari più recenti delle Arti veneziane sottoposte alla Giustizia Vecchia, è stato qui espresso per la prima volta.

(5) Lo stesso concetto con frasi quasi identiche era stato espresso nei capitolari dei sarti, p. 13, rr. 9-11, dei giubbettieri, p. 25, rr. 3-6, dei filacanape, p. 98, rr. 13-18, degli orefici, p. 119, rr. 8-11, dei tintori, p. 142, rr. 8-11, dei medici, p. 148, rr. 18-21, e dei cerchiai, p. 152, rr. 18-20.

(6) Specie di abete di montagna; cf. Boerio, op. cit. s. v. zapìn.

(7) Cioè principalmente per i carpentieri che lavoravano per conto dello Stato. Questo adunque si riservava il privilegio di pagare i segatori a giornata per i suoi lavori, mentre gli altri committenti dovevano pagare a lavoro finito e secondo la tariffa fissata in questo capitolare.

longi a pedibus .xxi. deorsum usque pedes .xviii. et per amplum de uno pede et .iiii^or. digitis, esse debeant per plancones comunales (1); de quibus planconis accipere debeam de filo (2) tantum denarios .xxiiii. et si fuerint ampliores de illo quod dictum est 5 superius, accipere debeam de quolibet digito denarios .ii. inde superius, et sic inferius, vel minus illius summe, mensurando plancones a strictiori parte.

V. Et quicumque de dictis planconis facere trabes voluerint et segare per bassum, accipiam de filo denarios .xv. et iterum, 10 si de dictis planconis albedi et çapini fuerint longi a pedibus .xviii. usque pedes .xvi. et ampli comunales, accipere debeam de filo denarios .xxii. et alii plancones qui curti invenientur a pedibus .xvi. deorsum, de filo me tenear acordare.

VI. Insuper, plancones albedi et çapini de Cadubrio et Valle-15 Sugana longi a pedibus .xxi. deorsum et de uno pede ampli vel minus, esse debeant per plancones parvos, de quibus accipiam de filo denarios .xxi.

VII. Item, si trabes albedi et çapini de Cadubrio et Valle-Sugana fuerint longi a pedibus .xxvii. usque ad pedes .xxxii., 20 accipiam de filo tantum denarios .xxii.

VIII. Preterea, plancones de laresso qui veniunt de Cadubrio et Valle-Sugana qui fuerint longi a pedibus .xxi. deorsum usque ad pedes .xviii. et ampli de uno pede et .iiii^or. digiti, esse debeant plancones comunales; de quibus planconis accipiam de filo tan-25 tum denarios .xxxvi. et si fuerint ampliores de illo quod dictum est, accipere debeam de quolibet digito denarios .ii÷. usque ad summam .iiii^or. digitorum; et si ultra dictam summam .iiii^or. digitorum || fuerint ampliores, de illo me debeam acordare de filo. c. 182 A [c. 55 A]

VIIII. Et qui voluerint de dictis planconis facere trabes et 30 segare per bassum, accipere debeam de filo denarios .xviii.

2. *Cod.* placones 24. *Cod.* placones 30. debeam] *Così il cod. e a ragione, sottintendendo* ab illis *innanzi a* qui voluerint *e così a p. 6, r. 3 e anche nel capitolo XV.*

(1) Cioè di dimensioni comuni in contrapposto a quelli di dimensioni maggiori o minori.

(2) Cioè tavola; cf. Boerio, op. cit. s. v. filo.

X. Et si de dictis planconis de laresso curti invenientur a pedibus .XVIII. usque pedes .XVI., de filo accipere debeam denarios .XXX. et qui voluerint facere trabes de dictis curtis planconis et segare per bassum, accipere debeam de filo denarios .XV.

XI. Item, si trabes de laresso de Cadubrio et Valle-Sugana fuerint longi a pedibus .XXVII. usque pedes .XXXII., accipere debeam de filo denarios .XXVI.

XII. Preterea, plancones de Triesto longi a pedibus usque pedes .XVIII. et ampli de uno pede et duobus digitis, accipere debeam de filo denarios .XX.

XIII. Insuper, plancones albedi et çapini qui veniunt de Bassano qui fuerint longi a pedibus .XVI. usque pedes .XVIIII. et ampli de uno pede et .IIII^{or}. digitis, esse debeant plancones comunales; de quibus planconis accipiam de filo denarios .XXII., et si fuerint ampliores de illo quod dictum est, accipere debeam de quolibet digito denerium .I÷. usque ad summam .IIII^{or}. digitorum. et si ultra dictam summam .IIII^{or}. digitorum fuerint ampliores, de illo me debeam acordare de filo. et si de dictis planconis curti invenientur a pedibus .XVI. deorsum usque pedibus .XIIII., accipere debeam de filo denarios .XVIII. et si trabes facere voluerint de dictis planconis et segare per bassum, accipere debeam de filo denarios .XII.

XIIII. Preterea, plancones de laresso qui veniunt de Bassano et fuerint longi a pedibus .XVIIII. de|orsum usque pedes .XVI. et per amplum de uno pede et .IIII^{or}. digitis, esse debeant plancones comunales; de quibus planconis accipere debeam de filo denarios .XXVIII. et si dicti plancones fuerint ampliores de eo quod dictum est, de quolibet digito accipere debeam denarios .II. usque ad summam .IIII^{or}. digitorum. et si ultra dictam summam .IIII^{or}. digitorum fuerint ampliores, de filo me debeam acordare. et si de dictis planconis de laresso curti invenientur a pedibus .XVI. deorsum usque pedes .XIIII., accipere debeam de filo denarios .XXII.

c. 182 B [c. 55 B]

5. *Cod.* Valla-Sugane 8. *Il cod. omette dopo* pedibus *il numero e non ha la lacuna corrispondente all'omissione, la quale omissione non doveva essere nel documento originale.* 14. *Cod.* accipia 16. denerium] *Così il cod.*

XV. Et qui voluerint de dictis planconis facere trabes et segare per bassum, accipere debeam de filo denarios .XIIII^{or}.

XVI. Item, trabes de laresso qui veniunt de Bassano a pedibus .XXVII. usque pedes .XXX., accipiam de filo tantum dena-
5 rios .XXII.

XVII. Et quilibet de supradictis planconibus debeant mensurari in medio a latere superius; et quilibet segator teneatur ire ad laborandum cuicumque persone, si ero in concordia secum de precio ad segandum suum opus, bona fide sine fraude, nisi iustum
10 habuero impedimentum.

XVIII. Preterea, ordinamus [1] quod si aliquis planconus inventus fuerit esse minor ut supradictum est, tam in longitudine quam in latitudine seu altitudine, sic accipiatur sive tollatur minus per rata [2] de unoquoque filo, sicuti dictum est si ultra inventi
15 fuerint [3].

8. *Cod.* persona 8-10. si ero - impedimentum] *Il passo è stato raschiato, ma è sempre leggibile ; l' abrasione si spiega, perchè la seconda parte del periodo a un tratto è riferita in via subbiettiva ai segatori, mentre la precedente ne tratta in via obbiettiva. Per l'abrasione la forma della scrittura originaria è divenuta somigliante in apparenza a quella dello scrivano che ho ricordato nella nota 2 a p. 66 del volume primo.* 15. *Il resto della c. 182 B (c. 55 B) e tutta la 183 A (56 A) sono bianche.*

(1) Soggetto di « ordinamus » non sono gli uomini del mestiere, ma i giustizieri ricordati nel proemio.

(2) « per rata », cioè in ragione della minore lunghezza o larghezza calcolata a dita e del compenso fissato nei capitoli IIII, VIII, XIII e XIIII di questo capitolare.

(3) I segatori non formavano un'Arte a sè, ma il loro sodalizio apparteneva all' Arte dei carpentieri; quindi nel capitolare di questi, che fu pubblicato il 24 novembre 1271, si devono ricercare le altre disposizioni più generali che li riguardano. Il capitolare dei carpentieri del 1271 non mi sembra un rifacimento di un altro più antico.

XXVII.

CAPITULARE DE TERNARIIS.

I.

Il capitolare dei « ternieri » come fu riformato dalla Giustizia Vecchia nel settembre 1263.

c. 153 B [c. 26 B]

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo sexagesimo tercio, mense setembris, indicione .VII., Rivoalto.

Cum gastaldus artis ternariorum cum quibusdam sue artis ordinamentis per nostros predecessores sibi datis apparuisse coram nobis Paulo Gradonico, Petro Vassanno et Thomasino Maçamanno iusticiariis supplicans cum instantia quatenus de autoritate nostri officii eorum statutis quedam alia addere dignaremur: nos vero ipsorum iustis supplicationibus inclinati, ea que in preteritis statutis addere supplicarunt, sibi duximus concedenda, ne de cetero aliqua inter eos materia scandali oriatur; statuta ipsius artis nova et vetera in unum iussimus copulari, que per singula duximus exprimendum [1].

I. In primis videlicet, quod nullus de ipsa arte audeat de cetero oleum de Apulia [2] miscere cum oleo de Marchia occasione

1. *È il numero d'ordine che il capitolare aveva nel registro, ma venne abraso dopochè il capitolare fu cancellato.* 2. *È il titolo del capitolare in inchiostro rosso e nella scrittura originaria del testo, nel margine superiore della c. 153 B (c. 26 B).* 6-7. *Cod. omette* ordinamentis, *ma la parola si ritrova nei proemi dei capitolari posteriori a questo.* 7. apparuisse] *Così il cod. per* apparuisset *per influsso del volgare.* 9. *Cod.* iusticit 12. *Cod.* concedendam 16. nullus] *Cod.* unus 17. *Cod.* occasionem

(1) Il proemio è del tutto diverso da quello dei capitolari anteriori a questo; la innovazione introdotta nella formula si spiega considerando che questo testo non dà il capitolare originario dell'Arte, ma un rifacimento del medesimo, eseguito quando si sentì il bisogno di riordinarne la materia per le addizioni che via via v'erano state fatte. Molto probabilmente questa necessità fu avvertita a qualche distanza dal tempo della composizione del capitolare originario.

(2) Circa l'olio di Puglia cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. pp. 162, 163, dal quale è attestato che l'olio

ipsum revendendi pro oleo de Marchia; unusquisque vero de ipsa arte libere et absolute vendere possit oleum de Apulia cum oleo de Romania et ipsum miscere simul et vendere pro oleo de Apulia vel de Romania vel quolibet pro se nomine utriusque dictorum locorum (1). 5

II. Item, quod unusquisque de eadem arte teneatur vendere et mensurare cum iusto metro (2) et iusta libra bullata cum bulla comunis Venetiarum (3).

III. Item, quod unusquisque vendere debeat oleum bonum et legale bona fide sine fraude (4). 10

IIII. Item, quod quicquid venditur ad pesam, vendatur cum c. 154 A [c. 27 A] iusta statera et iustis ballanciis ac || pensis. si aliquis de ipsa arte vendere voluerit carnem friscam de porco, cum ordine ut beccarii (5) vendunt vendere debeant (6).

V. Item, si aliquis de eadem arte fuerit ad fatiendum aliquod 15 mercatum et aliquis tunc de eadem arte supervenerit ad illud

8. *Cod.* Venetias 11. pesam] *Così il cod. forse per* pensam, *ma* pesam *si legge anche nel capitolo IIII del cit. capitolare dei « ternieri ».* 14. debeant] *Così il cod. e a ragione, essendo il verbo riferito a tutti gli uomini dell'Arte.* 16. *Cod.* artem

migliore di quella regione si raccoglieva da Monopoli e da Bari in qua verso ponente. Circa l' olio della Marca, cioè di Ancona e Fermo, cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 153 sgg. Intorno allo smercio dell'olio a Venezia cf. CECCHETTI, *La vita dei Veneziani nel 1300*, parte II, *Il vitto*, nell'*Archivio Veneto*, XXX, 309 sgg.

(1) Cf. il capitolo I del secondo capitolare dell'Arte dei « ternieri » pubblicato il 15 maggio 1279.

(2) Cf. *Capitolari delle Arti veneziane*, I, 75, nota 4 e p. 76, nota 2. La testimonianza del Balducci-Pegolotti è convalidata anche da un' altra più antica e di origine veneziana, che si trova in un codice della Riccardiana, segnato col n. 2161, già S, III, 39, della fine del secolo XIII o del principio del XIV, col titolo moderno di *Pratica di aritmetica e geometria*; in esso si legge a c. 42 B: « lo mièr « dell'oio si è 40 meri, e l'uno mero « si è 25 libre », e a c. 21 A: « L'oio « se vende a Venesia a mieri, lo qual « miero s'è meri 40 per mesura, e « l'uno mero si è libre 25 per mesura ».

(3) Cf. *Capitolari* cit. I, 183, rr. 3-6. Cf. anche il capitolo II del citato capitolare dei « ternieri ».

(4) Cf. il capitolo III del citato capitolare dei « ternieri ».

(5) L'Arte dei beccai dipendeva dalla Giustizia Nuova. Cf. *Liber Comunis secundus*, c. 104 A, deliberazione del 22 novembre 1261.

(6) Cf. i capitoli IIII e V del citato capitolare dei « ternieri », e il capitolo VIIII, p. 168, rr. 1-5, dello statuto dei lardaroli di Bologna del novembre 1242 negli *Statuti delle società del popolo di Bologna*, a cura di A. GAUDENZI, vol. II (*Fonti per la storia d'Italia*, pubblicate dall' Istituto Storico Italiano).

mercatum et ante quam de illo mercato date fuissent arre, ille qui supervenerit ad illud mercatum et dixerit quod voluerit partem de illo mercato, et si tunc vel postea factum fuerit illud mercatum, ille qui fecerit illud mercatum, teneatur dare partem illi
5 qui de illo mercato pecierit partem (1); si de hoc aliqua questio orta fuerit, tunc gastaldio cum suis offitialibus debeat diffinire (2).

VI. Item, si est aliquis qui fatiat artem tarnarie et non est in scola istius artis, volumus quod gastaldio designet ei terminum infra quem intrare debeat in scola predicta, et solvat predicte
10 scole illud quod ordinatum est. et si noluerit intrare in ipsa scola, tunc precipiatur per gastaldionem hominibus huius artis quod ipsi non habeant ad fatiendum cum eo in conparando nec in vendendo (3).

VII. Item, et si aliquis est in scola et non facit artem et
15 noluerit dare partem de mercato quod fecit hominibus de arte ista, ipsi non tenentur postea dare illi partem de mercatis suis quando pecierit, vel non habeant ad fatiendum cum eo in vendendum nec in conparando (4).

VIII. Item, volumus quod illi de arte predicta qui volunt
20 vendere carnes porcinas friscas, dare debeant denarios .I. de libra (5) illis hominibus qui presunt beccariis (6).

1. ante *e* arre] *Cod.* arte 2. et] *Così il cod. forse per* ei 14. *Cod.* fatit 16. tenentur] *Così il cod., forse per* teneantur 17-18. vendendum] *Così il cod.* 20. denarios] *Così il cod. per* denarium, *ma non mancano esempi di simile sconcordanza; cf. p. 19, r. 3.*

(1) Il concetto era stato espresso per la prima volta, ma in modo più semplice, nel capitolo II del capitolare dei cerchiai; cf. *Capitolari* cit. I, 152, rr. 15-16. Una disposizione simile era stata già fissata nel capitolo XXXI del citato statuto dei lardaroli di Bologna.

(2) Cf. il capitolo VI del citato capitolare dei « ternieri ».

(3) Cf. il capitolo XXXXII del citato capitolare dei « ternieri ». Che fosse necessario appartenere all'Arte per l'esercizio del mestiere, era stato già indicato nei capitolari più antichi; cf. capitolare dei segatori, capitolo III, p. 4, nota 5; ma l'obbligo è stato qui espresso in questa forma per la prima volta in questi capitolari. Una disposizione simile era stata già fissata nel capitolo XXI del citato statuto dei lardaroli di Bologna.

(4) Cf. il capitolo VII del citato capitolare dei « ternieri ».

(5) « de libra », cioè « pro libra ».

(6) Cf. il capitolo V del citato capitolare dei « ternieri » ed il capitolo IIII di questo capitolare.

VIIII. Item, et quod pedes de carnibus porcinis anteriores debeant incidi iusta meçenas ‖ [1].

c. 154 B [c. 27 B] X. Item, nullus de eadem arte cum emerit carnes porcinas salatas audeat tollere auriculas nec etiam testas nec pedes porcorum [2]; si autem acciderit quod aliquis de eadem arte emiscere auriculas, testas et pedes, de ipsis auriculis, testis et pedibus non audeat iunctas dare, sed per se tantum vendere debeat [3].

XI. Item, nullus de eadem arte audeat caseum parvum vel magnum stropare [4]. et gastaldioni predicte artis cum suis officialibus inter homines eiusdem artis a libras decem inferius concedimus facere racionem [5].

XII. Item, gastaldioni predicte artis damus potestatem ad inquirendum si aliquis fuerit in eadem arte qui sacramentum non fecisset, prout faciunt homines prelibate artis [6]. eidem gastal-

2. *Cod.* indici 3. *Cod.* portinas 5-6. emiscere] *Così il cod., forse per* emisset 10. libras] *Così il cod.*

(1) Cf. il capitolo VIII del citato capitolare dei « ternieri ». La parola « meçenas » significa le due metà, nel senso della lunghezza, della falda di lardo che colla cotenna ricopre la parte superiore e laterale del corpo delle bestie suine; cf. BOERIO, op. cit. s.v. mezèn; DI SARDAGNA, *Documenti circa il feudo della Muta in Riva di Trento* nell'*Archivio Veneto*, XXVIII, 413, e nel capitolo LIIII di questo capitolare la frase: « pro quolibet meçeno, « sive lardi pecio ».

(2) Cf. il capitolo VIII del citato capitolare dei « ternieri ».

(3) Cf. il capitolo XI del citato capitolare dei « ternieri ». La parola « iunctas » qui significa la parte determinata di qualità inferiore o di ossa o d'altro che il venditore aveva il diritto di porre nel peso in aggiunta a quella di qualità buona nel mercato; cf. BOERIO, op. cit. s. v. zonta.

(4) Cf. il capitolo XII del citato capitolare dei « ternieri ». La parola « stropare » qui significa « otturare » e in tale operazione che si praticava quando il cacio era tarlato e difettoso, usavasi la creta o altra materia: cf. i capitoli XX e XXI del capitolare dei « casaroli » approvato nell'undici ottobre 1436, che si conserva al museo Civico di Venezia (*Mariegole*, ms. IV, n. 9).

(5) Cf. il capitolo XIII del citato capitolare dei « ternieri ». Ma probabilmente il passo « et gastaldioni - « facere rationem » che mal si collega alla parte precedente, è stato qui trascritto per errore, tanto più ch'esso forma, e bene a proposito, il capitolo XX, e però credo che nell'originale il capitolo XI mancasse del secondo periodo, come ne manca il capitolo corrispondente del citato capitolare dei « ternieri ».

(6) Cf. il capitolo VI e la nota 3 a p. 11. La disposizione, nella forma che ha avuto in questo capitolo, è poi passata in qualche altro capitolare delle Arti; cf. p. e. il capitolo XVIII del capitolare dei barbieri.

dioni et officialibus suis concedimus potestatem cum honore domini ducis et comunis Venetie ac etiam iusticiariorum ponendi penam a soldis quadraginta inferius; et eidem gastaldioni et officialibus suis tribuimus potestatem quod penam in omnibus supra-
5 scriptis et singulis predictorum possit statuere et exigi secundum quod eis videbitur, nisi per nos et nostros successores remanserit (1).

XIII. Item, damus in mandatis eidem gastaldioni quod quandocumque mandaverimus ut oleum descenderet vel minueret precium, debeat ipse per contractas mittere ac denunciare, et pro
10 unoquoque illorum hominum contratarum duos denarios accipere concedimus potestatem (2).

XIIII. Item, statuimus quod gastaldio teneatur pro sacramento quod omnes questiones que coram dicto gastaldo ab hominibus artis deposite fuerint, absque ulla fraude cum || honore c. 155 A [c. 28 A]
15 domini ducis et comunis Veneciarum ac iusticiariorum diffiniat; et sentencia lata per ipsum gastaldum et suos decanos vel cum maiori parte eorum, conplebitur per ipsum (3). et insuper, omnia

1. *Cod.* ssuis 2. *Cod.* iusticit 5. possit] *Singolare in funzione di plurale.* 6. *Cod.* remanserint 7-8. *A* quandocumque *segue nel cod.* mandamus, *ma col segno di cancellazione.* 8. *Cod.* descendere, *ma credo che la lezione vera ed originaria sia* ascenderet 15. *Cod.* comune Venecias ac iusticit 16. *Cod.* latra

(1) Cf. per tutto il secondo periodo di questa ordinanza il capitolo XIII del citato capitolare dei « ternieri ».

(2) Cf. il capitolo XXVII del citato capitolare dei « ternieri » pel quale sorge il dubbio che « descenderet » sia un errore di trascrizione per « ascenderet », come difatti si legge nel suo testo. Inoltre credo che la lezione del capitolare del 1263 sia qui scorretta, non solo perchè dopo « descenderet » sarebbe inutile o tutt' al più epesegetica l' aggiunta « vel minueret precium », ma soprattutto perchè non si comprenderebbe come mai gli ufficiali dell' Arte dovessero notificare soltanto le variazioni in meno circa il prezzo dell' olio e non anche quelle in più. Per deliberazione del Maggior Consiglio in data del 29 settembre 1269 i giustizieri potevano diminuire a loro arbitrio il prezzo dell' olio e del miele, ma non mai accrescerlo senza averne avuta licenza dalla Signoria. Cf. *Liber Comunis secundus*, c. 102 A.

(3) Questi concetti erano stati espressi in altri documenti veneziani molto più antichi; p. e. Promissione di Enrico Dandolo del 21 giugno 1192, ed. cit.: « iustitias que « iuditio iudicum fuerint promulgata, « studiosi erimus bona fide sine fraude « ducere ad complementum »; « et « studiosi erimus ad rationem et iu« stitiam omnibus qui eam quesierint « et queri fecerint exhibendam sine di« lacione aliqua, bona fide sine fraude, « nisi remanserit per maiorem partem « consilii »; Capitolare cit. del

ordinamenta que per nos vel nostros successores dicto gastaldo data fuerit, tenebitur et fatiat observari bona fide sine fraude. et si nos quesierimus eidem gastaldioni consilium de aliquo pro bono Veneciarum et dicte artis, illud dicat nobis quod melius ei apparebit [1]; in hiis omnibus amicum non iuvabit nec inimicum nocebit per fraudem [2]. 5

XV. Item, ordinamus quod decani huius artis teneantur per sacramentum diffinire legaliter omnes questiones que deducte fuerint ante presentiam gastaldi; et de omnibus que gastaldo eis pecierit, consilium cum honore domini ducis et comunis Veneciarum ac iusticiariorum et bono huius artis dicto gastaldo bona fide sine fraude de quo scierit dabit consilium. in hiis omnibus amicum non iuvabit per fraudem, nec inimicum nocebit per fraudem aliquem [3]. 10

2. fuerit] *Singolare in funzione di plurale.* 11. *Cod.* iusticit 14. aliquem] *Così il cod., che lo riferisce a* amicum *e a* inimicum

Minor Consiglio: « omnes petitio- « nes quas a Venetis sciero domino « duci esse depositas, operam dabo in « consilio ut veniant ad complemen- « tum cum proficuo et honore Ve- « necie ».

(1) Un concetto simile era stato già espresso nel cit. Capitolare del Minor Consiglio: « iuro ... quod « ab ipso festo sancti Michaelis usque « ad unum annum consiliabor et tra- « ctabo et operabor bona fide sine « fraude proficuum et honorem Ve- « necie ». Alcuni dei concetti espressi in questo capitolo sono poi passati con differenze di concetto e di forma in altri capitolari delle Arti; cf. p. e. i capitoli VIII, X e XI del capitolare dei « blancarii ».

(2) Lo stesso concetto era stato espresso in altri documenti veneziani più antichi; p. e. Promissione di Pietro Ziani del 5 agosto 1205, ed. cit.: « et nullum hominem Venetie « iuvabimus nec nocebimus per frau- « dem »; Capitolare cit. del Minor Consiglio: « nec amicum nec « inimicum iuvabo vel nocebo per frau- « dem »; e così pure a proposito delle denunzie di offese, denunzie fatte dai capi di contrada alla Signoria: « et « nec amicum nec inimicum exinde « iuvabo aut nocebo per fraudem ». Quanto poi all' intero capitolo cf. il capitolo XIIII del cit. capitolare dei « ternieri ». La materia del capitolo XIIII e del seguente fu stabibilita qui per la prima volta nella legislazione delle Arti veneziane; cf. anche *Capitolari* cit. I, 70, nota 6.

(3) Cf. le note 1 e 2 di questa pagina ed il capitolo XV del cit. capitolare dei « ternieri ». I concetti espressi in questo capitolo, sono poi passati con alcune differenze di concetto e di forma in quasi tutti gli altri capitolari delle Arti veneziane; cf. p. e. il capitolo II del capitolare dei « samitarii ». I « decani » sono gli stessi che il capitolare in altri luoghi designa colla parola generica « officiales »; forse così si denominavano per un rapporto numerico originario

XVI. Item, omnes de dicta arte teneantur vendere cum ordine memorato vel cum ordine dato per dominos iusticiarios [1].

XVII. Item, si aliquis de dicta arte voluerit conqueri de gastaldo et de eo habere rationem, officiales ipsius artis qui sunt vel erunt per tempora, fatient rationem de ipso sicuti de aliis hominibus [2]. et si gastaldus vel aliquis alius voluerit rationem de officialibus, alii officiales faciant racionem de ipsis sicuti de aliis [3].

XVIII. Item, ordinamus quod si aliquis vadit ad petendum rationem coram gastaldo, gastaldus teneatur dicere officialibus suis: « facite rationem homini isto et eum intelligite » [4].

XVIIII. Item, gastaldus non intromittat se de aliquo quod officiales habent ad fatiendum. ‖

XX. Item, damus licentiam gastaldioni et suis officialibus faciendi rationem a libras .x. inferius inter hominis huius artis [5]. c. 155 B [c. 28 B]

XXI. Item, et quod carnes porcinas et de scrofis vendantur cum suo certo nomine [6], et debeat valere denarium unum minus

2. *Cod.* menorato 2-3. *Cod.* iusticit 16. hominis] *Così il cod.* 17. porcinas] *Così il cod.*

rispetto ai membri del sodalizio come nell'Ordine di san Benedetto dove per ciascun gruppo di dieci monaci stava un decano.

(1) Cf. il capitolo XXVIII del cit. capitolare dei « ternieri ».

(2) Cioè « huius artis », come nel capitolo corrispondente di altri capitolari di queste Arti.

(3) Cioè « hominibus dicte artis », come nel capitolo corrispondente di altri capitolari di queste Arti. Quanto all'intero capitolo cf. il capitolo XVI del cit. capitolare dei « ternieri ». Le disposizioni del capitolo XVII sono state fissate qui per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti e poi sono passate quasi colle medesime parole negli altri capitolari; cf. p. e. il capitolo VII del capitolare dei « samitarii ».

(4) Le disposizioni contenute in questo capitolo e nel seguente, sono state qui fissate per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti e poi sono passate con lievi mutazioni di forma nella maggior parte degli altri capitolari; cf. p. e. i capitoli XXIIII e XXV del capitolare dei barbieri.

(5) Questa disposizione fu fissata qui per la prima volta nella legislazione delle Arti veneziane; cf. *Capitolari* cit. I, 28, nota 1.

(6) La disposizione è simile a quella che si legge nel capitolare dei giubbettieri, *Capitolari* cit. I, 24, rr. 11-14 e in quello degli orefici, I, 119, rr. 12-14. Una disposizione simile era stata già espressa nel capitolo X del cit. statuto dei lardaroli di Bologna. Cf. anche il capitolo VIIII del cit. capitolare dei « ternieri ».

libra de scrofa quam de porcis, tam in lardo quam in carne, silicet carnes solidas [1].

XXII. Item, si contingerit per aliquod tempus quod scola istius artis fatiat pastum, dictus gastaldio cum suis officialibus vadat et accipiat denarios supra dictum pastum, antequam sit factum, a suis fratribus [2]. 5

XXIII. Item, si aliquod furtum factum fuerit in dicta arte per aliquam personam huius artis et ad manus ipsorum aut discipulorum dicte artis devenerit, per sacramentum teneatur in se retinere et cicius quam poterit suo gastaldo teneatur manifestare [3]; tunc gastaldus cum suis officialibus ipsum iudicent a libras .x. inferius secundum quod eis bene apparuerit [4]. 10

XXIIII. Item, si officiales huius artis viderent suum gastaldum non recte observante ea que continentur in capitulari suo et ordinamentis predictis, ipsum amonere teneantur ut fatiat secundum quod continetur in predictis; quod si se non emendaverit, cicius quam poterint iusticiariis intimabunt [5]. 15

1. *Cod.* libram *e* portis 2. carnes solidas] *Così il cod.* 4. *Cod.* pasttum 8. ipsorum] *Probabilmente fu omessa dal copista la parola* magistrorum *che si legge nel testo del capitolo corrispondente d'altri capitolari; p. e. cf. il capitolo XIIII del capitolare dei pellicciai, il capitolo XXXVIIII del capitolare dei calzolai, il capitolo XXVIIII del capitolare dei falegnami e il capitolo XIIII del capitolare dei carpentieri.* 14. observante] *Così il cod.* A in *segue nel cod.* predictis, *ma col segno di cancellazione.* 16. *Cod.* continentur 16-17. *Cod.* emendaverint

(1) Cf. il capitolo VIII del cit. capitolare dei « ternieri ».

(2) Anche questa disposizione fu fissata qui per la prima volta nella legislazione delle Arti veneziane. Cf. anche il capitolo XXV del cit. capitolare dei « ternieri ».

(3) Il concetto della prima parte del capitolo era stato già espresso in altri capitolari più antichi, p. e. in quello dei sarti, *Capitolari* cit. I, 13, rr. 3-6, ma specialmente in quello dei rivenditori, I, 137, rr. 4-7, ove sono state usate anche frasi simili a queste. Ma la disposizione è passata poi in molti altri capitolari di queste Arti solo nella forma che qui per la prima volta ha avuto, meno lievi differenze; cf. p. e. il capitolo XV del capitolare dei fialai.

(4) La seconda parte del capitolo è stata aggiunta alla prima per coordinarlo al capitolo XX. Quanto all'intero capitolo cf. il capitolo XXVIII del cit. capitolare dei « ternieri ».

(5) Cf. il capitolo XVIIII del cit. capitolare dei « ternieri ». Qualche cosa di simile era stato espresso nel cit. Capitolare del Minor Consiglio: « de illis vero partibus que « capte erunt per maiorem partem « consilii minoris, si maiori parti consi- « liariorum eorundem apparuerit quod « dominus dux non sit super hiis par-

XXV. Item, ordinamus quod nec gastaldus nec officiales debeant alicui habenti placitum ante ipsos, dare consilium facienti aliquod preiudicium parti adverse (1).

XXVI. Item, ordinamus quod si aliquis de dicta arte appel-
5 laverit se ad curiam iusticie a libras .x. inferius, tunc gastaldus cum suis officialibus se de cetero non intromitant, nisi forte placitum coram eis fuisset inceptum (2).

XXVII. Item, ordinamus quod gastaldus cum officialibus suis sibi datis ab ‖ hominibus dicte artis omni anno eligere debent c. 156 A [c. 29 A]
10 quinque homines utiliores et legaliores ipsius artis, et ipsi astringantur iuramento ut alios officiales pro anno venturo eligere debeant meliores et utiliores atque legaliores ipsius artis (3).

XXVIII. Item, ordinamus quod gastaldus bis in anno teneatur convenire cum omnibus suis fratribus in unum et facere legere
15 omnia ordinamenta que continentur in hoc capitulari, coram hominibus ipsius artis, sub penna librarum quinque nostre camare (4).

2. facienti] *Così il cod., e il medesimo errore si trova qualche altra volta nel testo di questo stesso capitolo in altri capitolari.* 5. libras] *Così il cod.* 9. debent] *Così il cod. per* debeant, *come nel testo del capitolo XXI del citato capitolare dei « ternieri ».* 14. legere] *Cod.* legaliter, *ma* legere *si trova nel capitolo corrispondente degli altri capitolari di queste Arti; cf. p. e. il capitolo XXVIII del capitolare dei barbieri.* 16. penna] *Così il cod.*

« tibus studiosus, set fuerit negligens, « sub pena sacramenti ei dicere debeam « ut eas ducere debeat ad complementum, nisi remanserit per maiorem partem suprascriptorum consiliariorum ». La disposizione è stata qui fissata per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti; quindi con le medesime frasi è passata in quasi tutti gli altri capitolari: cf. p. e. il capitolo XXVI del capitolare dei barbieri.

(1) Cf. il capitolo XVII del cit. capitolare dei « ternieri ». La disposizione, fissata qui per la prima volta nella legislazione delle Arti veneziane, è poi passata quasi colle medesime frasi in quasi tutti gli altri capitolari; p. e. cf. il capitolo IIII del capitolare dei « samitarii ».

(2) Cf. il capitolo XX del citato capitolare dei « ternieri ». La disposizione, fissata qui per la prima volta nella legislazione delle Arti veneziane, è poi passata con alcune differenze di concetto e di forma in altri capitolari; p. e. cf. il capitolo XXV del capitolare dei barbieri.

(3) Cf. il capitolo XXI del citato capitolare dei « ternieri ». La disposizione venne fissata con questo capitolo per la prima volta nella legislazione delle Arti veneziane, e poi passò con differenze di concetto e di forma negli altri capitolari; cf. p. e. il capitolo VIIII del capitolare dei « samitarii ».

(4) Cioè che quella multa fosse pagata alla Camera della Giustizia Vecchia; cf. il capitolo XXXIIII del capitolare dei falegnami.

et si aliquis ad predictam convocacionem venire recusaverit, nisi iusta et legitima occasione fuerit occupatus, quod sic ei probare potuerit, amittat soldos quinque pro unoquoque, qui deveniant in scola predicta (1).

XXVIIII. Item, nullus gastaldus nec aliquis alius a modo sit ausus aliquid addere vel minuere, tam in subscribendo in hoc capitulari vel alio aliquo modo, in omnibus predictis sine nostra nostrorumque successorum voluntate, in penna banni integri (2).

XXX. Item, ordinamus quod nullus de dicta arte nullum ordinamentum vel conpagniam faciet nec fieri fatiet nec conspirationem neque per fidantiam nec per promissionem, ac eciam rassam aut aliquo modo supra aliquibus personis de conparando carnes porcinas et caseum atque alias res que pertinent ad dictam artem; et hoc sub penna banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (3).

XXXI. Insuper autem, volumus et ordinamus quod nullus de eadem arte (4) audeat pascere suprascriptam scolam nec aliquod pastum facere possit.

8. penna] *Così il cod.* 14. penna] *Così il cod.* 15. ad] *Cod.* et *e poi* iusticit 16. *Il cod. non pone il capitolo a capoverso.*

(1) Questa disposizione venne fissata qui per la prima volta nella legislazione delle Arti veneziane; cf. *Capitolari* cit. I, 34, nota 3 e p. 41, nota 2; quindi passò con lievi differenze di concetto e di forma in molti altri capitolari: cf. p. e. il capitolo XXVIIII del capitolare dei barbieri. Nello statuto antico dell' Arte dei pizzicagnoli ed oliandoli di Firenze (Firenze, Archivio di Stato, *Arti, Pizzicagnoli ed oliandoli*, 1) e precisamente nei capitoli XIIII e LXXI era prescritto che lo statuto si leggesse in un' adunanza del sodalizio nel gennaio o febbraio di ciascun anno e se ne scrivesse un testo anche in volgare.

(2) Cf. il capitolo XXX del citato capitolare dei « ternieri ». Circa la pena « banni integri » cf. *Capitolari* cit. I, 28, nota 3. La disposizione, fissata qui per la prima volta nella legislazione delle Arti veneziane, è poi passata quasi colle medesime frasi in quasi tutti gli altri capitolari; p. e. cf. il capitolo XXXI del capitolare dei barbieri.

(3) Il concetto venne espresso anche in altri capitolari più antichi; cf. quello dei sarti, *Capitolari* cit. I, 12, rr. 4 e 5 (e nota 3) - p. 13, rr. 1-3; giubbettieri, p. 25, rr. 6-8; orefici, p. 119, rr. 18-19, e p. 120, rr. 3-6; tintori, p. 141, rr. 3-8; medici, p. 147, rr. 8-11. Cf. il capitolo XXXI del cit. capitolare dei « ternieri ».

(4) Cioè ad eccezione del gastaldo e degli altri ufficiali dell' Arte; il banchetto avveniva in una delle riunioni solenni del sodalizio, e in alcuni capitolari è espressamente indicato ch' esso

XXXII. Item, ordinamus quod quandocunque gastaldus miserit pro decanis huius artis et ipsi venire recusaverint, amittat denarios grossos unum pro unaquaque vice (1). ‖

XXXIII. Item, ordinamus quod nullus tarnarius vel aliquis c. 156 B [c. 29 B
5 de eadem arte sit ausus vendere oleum pro minori precio, sicut constitutum est a dominis iusticiariis, a medio metro inferius, sub penna soldorum .v. (2).

XXXIIII. Item, ordinamus quod nullus de eadem arte audeat dare mele pro minori precio, sicut constitutum est vel ordinatum
10 a dominis iusticiariis, a libris .xx. inferius, sub penna soldorum .v. (3).

XXXV. Item, ordinamus quod nullus de eadem arte audeat vocare hominem vel mulierem permanente ante alteram stacionem, causa emendi aliquid, sub penna unius denarii grossi si probare potuerit (4).

15 XXXVI. Item, quod illi qui vadunt et vendunt ad San-

1. *A* quod *segue nel cod.* nullus; *ma col segno di cancellazione.* 3. denarios grossos unum] *Così il cod. come anche in altri passi; cf. capitolo XXXVI.* 5. *Cod.* ausis 6. *Cod.* iusticit 7. penna] *Così il cod.* 8. *Il capitolo XXXIIII fu scritto dalla stessa mano del testo, ma con lettere più piccole, nel margine inferiore, senza segni di richiamo; per la materia è collegato al XXXIII.* 10. *Segue a* iusticiariis *nel testo del cod.* a medio metro, *ma col segno di espunzione.* penna] *Così il cod.* 12. permanente] *Così il cod.* 13. *Cod.* aliquis penna] *Così il cod.* 15. illi] *Cod.* nullus vendunt] *Cod.* vadunt *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXXVI dell'altro capitolare dei « ternieri ».*

si faceva nel giorno delle elezioni dei capi; cf. il capitolo XXX del capitolare dei barbieri.

(1) Una disposizione simile era stata già espressa nel citato Capitolare del Minor Consiglio: « si voca« tus ero per nuntium domini ducis « in pena sacramenti de veniendo ad « consilium, statim veniam, nisi racio« nabile impedimentum habuero ». Cf. il capitolo XXXII del cit. capitolare dei « ternieri ». La disposizione, fissata qui per la prima volta nella legislazione delle Arti veneziane, è poi passata con alcune mutazioni di concetto e di forma in altri capitolari; cf. p. e. il capitolo XXIII del capitolare dei pelliciai.

(2) Cf. il capitolo XXXIII del citato capitolare dei « ternieri ».

(3) Cf. il capitolo XXXIIII del citato capitolare dei « ternieri ». Circa la misura del miele a Venezia cf. *Capitolari* cit. I, nota 4 a pp. 75-76. La testimonianza del Balducci-Pegolotti è convalidata anche da quella del citato cod. Riccardiano 2161 (cf. p. 10, nota 2), ove si legge a c. 42 B: « Lo mièr dello melle si è .xi. [cioè « undici centinaia], conçacosasiachè « [*cod.* concacosasiachè] de tuto lo « pexo dello melle se volle abater « lire $\frac{1}{11}$ ».

(4) Cf. il capitolo XXXV del citato capitolare dei « ternieri ». Una disposizione simile era stata già fissata nel capitolo XXXII del citato statuto dei lardaroli di Bologna.

ctum Marcum, vendere debeant ordinatim secundum quod eis acciderit pro tessera; qui autem contrafecerit amittat denarios grossos unum [1].

XXXVII. Item, ordinamus quod quilibet tarnarius non audeat tenere scannum in Brolio [2] in die dominico ante terciam, 5 sub penna unius denarii grossi.

XXXVIII. Item, ordinamus quod nullus de eadem arte audeat tenere ignem neque lumine in stacione postquam fuerit sol ad occasum, sub penna denariorum .xii. [3].

XXXVIIII. Item, ordinamus et volumus quod nullus de ea- 10 dem arte audeat dicere vel facere aliquam vilaniam vel demençiam aliquam gastaldo et decanis faciendum rationem, sub pena soldorum .x. [4].

XXXX. Item, volumus quod quandocumque aliquis disci- pulus intrare voluerit in eadem arte, solvere teneatur denarios 15 grossos .xii.; si autem non expleverit a suo magistro, minime receptus esse debeat in eadem arte nisi terminum suum a suo magistro expleverit, sub penna librarum .v. [5].

4. *Cod. omette* non *ma è richiesto dal senso.* 6. penna] *Così il cod. Cod.* grossos 8. lumine] *Così il cod.* 9. penna] *Così il cod.* 11-12. *Cod.* demeçia aliqua, *ma* demenciam aliquam *si legge nel capitolo XXXVIII del citato capitolare dei « ternieri ».* 12. faciendum] *Così il cod. per* facientibus 18. penna] *Così il cod.*

(1) Cf. il capitolo xxxvi del citato capitolare dei « ternieri ». La disposizione circa il modo di assegnare i posti nei mercati è stata fissata qui per la prima volta in questi capitolari; cf. *Capitolari* cit. I, 49, nota 4.

(2) Cioè in piazza a S. Marco. Questa è la più antica disposizione che in questi capitolari si ritrova circa l'osservanza delle feste; cf. *Capitolari* cit. I, 17, nota 1.

(3) La disposizione deve essere stata fra le più antiche di questo capitolare, perchè un ordine eguale è ricordato già nel *Liber Plegiorum*, c. 97 A, in data del 6 dicembre 1228. Il provvedimento era stato stabilito per evitare gl'incendi. Cf. anche il cap. xxxvii del cit. capitolare dei « ternieri ».

(4) Cf. il capitolo xxxviii del citato capitolare dei « ternieri ». La disposizione, fissata qui per la prima volta nella legislazione delle Arti veneziane, è poi passata con mutazioni di concetto e di forma in altri capitolari; p. e. cf. il capitolo viii del capitolare dei « samitarii » e il capitolo xiii del capitolare dei calzolai. Una disposizione simile era stata già fissata nel capitolo xviii dello statuto citato dei lardaroli di Bologna, e già dal 28 dicembre 1251 il Maggior Consiglio aveva preso una deliberazione analoga per le riunioni della Signoria, la quale si legge a c. 14 B del *Liber Fractus*.

(5) La disposizione circa la durata del garzonato si trova espressa qui

XXXXI. Item, volumus quod si aliquis frater vester fuerit vel steterit in aliqua malivolentia, vel aliquam discordiam cum aliquibus de fratribus suis habuerit, tunc gastaldus cum suis decanis concordiam et pacem inter ipsos facere non postponat; qui autem
5 de eis concordiam facere noluerit || et recusaverit facere pacem, c. 157 A [c. 30 A]
pro qualibet vice persolvat soldos .x. (1).

XXXXII. Item, volumus quod si aliquis intrare voluerit in eadem arte et facere voluerit eadem artem de novo, solvat denarios grossi .XVIII. (2).

10 XXXXIII. Item, volumus et affirmamus quod quandocumque gastaldus fuerit electus, statim alius qui exierit pro sacramento et facere rationem deberens scole predicte artis habere, scribere teneatur in quaterno ordinatim tam expensis quam etiam intradis; et si ipse male expensaverit, de suo proprio expensare teneatur (3).

15 XXXXIIII. Item, ad hoc etiam ordinamus et affirmamus omnia que scripta sunt observanda, quod tam de suprascripti duodecim denarii grossi (4) quam etiam de prefactis decem et octo grossis, ut superius dictum est (5), tam pro eadem arte intrandi quam insuper pro predicta scola solvere teneantur suo gastaldioni
20 de predicta scola.

XXXXV. Item, damus in mandatis quod quilibet istius artis carnem clemennosa (6) vendere non possit nisi suo gastaldo pre-

2. *Cod.* vel in aliqua discordia 5. *Cod.* voluerit 8. eadem artem] *Così il cod.* 9. grossi] *Così il cod.* 12. deberens] *Così il cod., ma il passo è guasto e forse anche mutilo; forse* et facere *sta per* ei facere, deberens *sta per* debeat de *e il senso sarebbe* ei *(cioè al gastaldo nuovo)* debeat facere rationem de habere scole predicte artis 13. *Cod.* teneantur *e* intradus 16. *Cod. omette* sunt suprascripti] *Così il cod.* 17. denarii grossi] *Così il cod.* 18. intrandi] *Così il cod.* 22. clemennosa] *Così il cod.*

per la prima volta in questi capitolari; cf. *Capitolari* cit. I, 74, nota 1. Cf. anche il capitolo XXXVIIII del citato capitolare dei « ternieri ».

(1) Cf. il capitolo XXXXI del cit. capitolare dei « ternieri ». La disposizione non si trova che nei due capitolari di quest' Arte.

(2) Cf. il capitolo XXXXII del cit. capitolare dei « ternieri ».

(3) Qui per la prima volta in questi capitolari si trova il ricordo di un sindacato verso l'amministrazione del gastaldo uscente; cf. *Capitolari* cit. I, 17, nota 4. Una disposizione simile era stata già fissata nel capitolo XXV del citato statuto dei lardaroli di Bologna. Cf. anche il capitolo XXII del cit. capitolare dei « ternieri ».

(4) Cf. il capitolo XXXX di questo capitolare.

(5) Cf. il capitolo XXXXII di questo capitolare.

(6) Nel capitolare del 15 maggio 1279

sentaverit, et ipse (1) extimare teneatur; secundum ordinem sibi datum et vendere teneatur (2).

XXXXVI. Item, ordinamus quod nullus de dicta arte non audeat emere testas vel campas porcinas, sub penna unius denarii grossi pro unaquaque testa vel campa; et quod omnes denarii suprascripti de bannis, sentenciis et penis deveniant in scola predicte artis (3). 5

II.
30 novembre 1265.
Ordinanze aggiunte al capitolare prima della sua registrazione, cioè innanzi al maggio-settembre 1278
c. 157 B [c. 30 L]

XXXXVII. Tempore nobilium virorum Iacobi Basilio, Marci Contareno et Pancracii Maripero iusticiariorum comunis Venetie, curente anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, 10 die ultimo mensis novenbris, indicione nona. capta est pars in maiori consilio et ordinatum quod gastaldiones omnium arcium de Veneciis de cetero mutari debeant quolibet anno, et illi qui nunc sunt debeant manere et esse gastaldiones usque ad complementum unius anni (4). 15

4. penna] *Così il cod.* 8. *Nel cod.* um *di* virorum *è abraso.* 9. *Cod.* Pancii *e* iusticit 10. *Cod.* curentes 14-15. complementum] *Cod.* conplectum; *ma* complementum *è dato dal testo originario della parte nei tre registri ricordati nella nota 4 di questa pagina.*

(capitolo x) e in quello dell'undici ottobre 1436 (capitolo XVIII) la parola corrispondente è « glemenosa ». In una parte della Quarantìa in data del 29 gennaio 1346, 1345 m. v., ricordata dal CECCHETTI, op. cit. nell' *Archivio Veneto,* XXX, 85, si legge la frase « carnes morticinas, « infirmas vel gramignosas », la quale ultima parola spiega il significato e anche l' etimologia di « clemen- « nosa », cioè « carne affetta da im- « petigine »; cf. DU-CANGE, op. cit. s.v. gramigna da « gramen ». Del resto la frase si ritrova anche in documenti non veneziani; p. e. nel capitolo XIII del *Breve tabernariorum* di Pisa del 1305, edito dal BONAINI, op. cit. III, 1002, si legge: « et si porcus « vel troia griminiosus vel griminiosa, « seu sexcupediosus vel sexcupediosa ». Nel citato più antico statuto dell'Arte dei pizzicagnoli ed oliandoli di Firenze e precisamente nel capitolo XXXXVI si trova la frase « carnes porcinas gra- « nosolatas » delle quali era vietata la vendita.

(1) « ipse », vale a dire « ipse gastal- « dus ».

(2) Cf. il capitolo x del cit. capitolare dei « ternieri ».

(3) Cf. il capitolo x di questo capitolare.

(4) La parte si legge nel *Liber Comunis secundus* a c. 102 A in data del 5 ottobre 1264, nel *Liber Comunis primus* (copia) a c. 80 A e nel *Liber Bifrons* a c. 50 B. La data dell'ultimo novembre 1265 appartiene alla corrispondente ordinanza fatta dalla Giustizia Vecchia e non già alla parte del Maggior Consiglio che l'aveva preceduta, e però ho posto il punto innanzi a « capta ».

XXXXVIII. Item, quod ipsi gastaldiones in capite sui anni teneantur accipere suprascripto capitulare quod eis dederint iusticiarii et dicti gastaldiones non possint nec debeant facere aliquod ordinamentum inter se (1) nisi cum voluntate dominorum 5 iusticiariorum; et si aliquis fecerit contra hoc, admittat gastaldiam et libras .xxx. et soldos .xii ÷. (2).

XXXXVIIII. Item, ordinamus quod aliquis de arte predicta non audeat vel presumat facere aliquod ordinamentum vel conpagnia seu comilitatem aut conspiratione per sacramentum vel 10 per fidanciam aut per aliquam aliam promissionem contra honorem domini ducis et eius consilio ac comunis Veneciarum seu contra aliquam aliam personam, in pena banni integri; et quilibet de dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in suprascripto facto inventus fuerit vel fuerint, cicius quam poterit do- 15 mino duci et suo consilio aut dominis iusticiariis accusare (3).

L. Item, ordinamus quod nec gastaldus nec alius aliquis huius artis audeat facere aliquam convocationem de hominibus huius artis, nisi bis in anno, sine licencia dominorum iusticiariorum (4).

1. *Cod.* ipsius gastaldionis, *ma la lezione corretta è data dal testo originario della parte nei tre registri citati.* 2. suprascripto] *Così il cod.* 2-3. *Cod.* iusticit 4. *Cod.* ordinatum 5. *Cod.* iusticit si] *Cod.* nec, *ma* si *è dato dal testo originario c. s.* admittat] *Così il cod. per* amittat 8. *Segue al primo* vel *nel cod.* promitat, *ma col segno di cancellazione. Cod.* prosummat 8-9. conpagnia] *Così il cod.* 9. comilitatem] *Cod.* comuniat, *ma* comilitatem *è dato dagli altri capitolari ove pure si legge questo stesso capitolo; cf. p. e. capitolo XXXXI del capitolare dei barbieri.* conspiratione] *Così il cod.* 11. consilio] *Così il cod. per influsso del volgare.* 12. *Cod.* aliqua *A* personam *segue nel cod.* vel, *ma si deve espungere, sì perchè non darebbe senso, sì perchè manca nel testo di questo stesso capitolo dato da altri capitolari; p. e. cf. il capitolo XXXXI del capitolare dei barbieri.* 14. *Cod.* nvetus 15. *Cod.* iusticit 18. *Cod.* iusticit

(1) « inter se » cioè « nel capitolo « dell'Arte ».

(2) Anche questa è una ordinanza la quale corrisponde anche nel testo ad una parte del Maggior Consiglio che fu presa il 6 ottobre 1264, come è dimostrato dai tre registri citati a p. 22, nota 4, che ne dànno il testo. Cf. il capitolo xxxxv del citato capitolare dei « ternieri ».

(3) La disposizione, fissata qui per la prima volta nell'ultimo giorno del novembre 1265 nella legislazione veneziana delle Arti, è poi passata in quasi tutti gli altri capitolari delle medesime; p. e. cf. il capitolo xxxxi del capitolare dei barbieri. Cf. anche il capitolo xxxii del citato capitolare dei « ternieri ».

(4) Circa questa disposizione si può ripetere l'osservazione della nota precedente; cf. p. e. il capitolo xxxxii

Marzo 1268.

LI. Tempore nobilium virorum dominorum Iohannis Bocasso, Marci Superanço atque Petri Contareno iusticiariorum communis Veneciarum, curente anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, mense marçii, ordinamus et concedimus quod quilibet homo qui fecerit forum (1) predicta ternaria, possit et de- 5 beat petere partem suam et deinde inferius secundum quod | voluerit accipere, solventes mercatori incontinenti.

c. 158 A [c. 31 A]

LII. Item, quod nullus ternarius Rivoalti nec Sancti Marci nec de aliquo alio loco audeat a modo oleum per contractas dare ad revendendum pro dare ei venditura aliquo modo vel ingenio, 10 sub penna soldos .xxxx. pro quolibet vice quod ei dederit ad vendendum; de quibus soldis .xl. medietas deveniant in camera iusticiariorum et alia medietas sit de scola suprascripte artis (2).

3 febbraio 1273 (1272 m. v.).

LIII. Mense februarius, die .iii. introeunte, millesimo ducentesimo .lxxii°., tempore dominorum iusticiariorum Iohannis Bon, 15 Nicolai Baseio et Marci Braçolani, addictum est in dictus capitularis quod de cetero nullus ternarius nec aliqua alia persona qui vendat oleum ad libram, audeat conparare oleum ab illis qui faciunt saponum quod sit extratum de illa morcla (3) de qua fit sa-

5. predicta ternaria] *Così il cod. forse per* de predicta ternaria 7. solventes] *Così il cod. per* solvendo 9. *Cod.* contractio 10. venditura] *Così il cod. per* vendituram 11. penna] *Così il cod.* quolibet] *Così il cod. come anche in altri passi ove il nome* vice *è maschile; cf. p. e. il capitolo XXXIII del capitolare dei «ternieri» riformato per la seconda volta il 15 maggio 1279.* 12. deveniant] *Così il cod.* 12-13. *Cod.* iusticit 14. *Manca nel cod. innanzi a* Mense *il solito segno in rosso di maggiore separazione.* februarius] *Così il cod.* 16. addictum] *Così il cod. per* additum 16-17. dictus capitularis] *Così il cod.* 18. *A* ad *segue nel cod.* tam *col segno di cancellazione.* 19. *Cod.* quod sit quod

del capitolare dei barbieri. Questa disposizione è collegata con quella del capitolo xxviii di questo capitolare.

(1) «forum» vale «mercato»; cf. il glossario del vol. XVIII degli *Scriptores* nei *Mon. Germ. hist.* s. v. forum e il *Diario* di Stefano Infessura, edito a cura di O. Tommasini in queste *Fonti per la storia d'Italia*, p. 195, r. 10, «pro bono foro», cioè «a buon mercato». Quanto poi al concetto della disposizione cf. i capitoli v e vii di questo capitolare.

(2) Il divieto di rivendere le merci dell'Arte era molto antico in questi capitolari e per la prima volta appare in quello dei pescivendoli; cf. *Capitolari* cit. I, 60, rr. 3-7.

(3) «morcla» cioè «morchia»; e appunto l'olio grosso era usato soltanto per le arti dei saponai e dei lanaioli; cf. Cecchetti, op. e loc. cit. p. 313 sgg.

ponum, vel falsitatum per aliquem alium modum, tam cum calcina quam cum alia causa, occasione revendendi per minutum, sub penna banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (1).

5 LIIII. Millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, tempore nobilium virorum dominorum Marini Staniario, Iohannes Vigliono et Petri Lauredano, iusticiariorum veterum comunis Veneciarum, adderunt in hoc capitulari quod quilibet si carnes emerit porcinas sallatas, debeat abatere denarium unum per libram de scrovis, 10 tam in lardo quam in carne, su penna denariorum .XXX. pro quolibet meçeno, sive lardi pecio, salvo inter homines huius artis unus alterius (2).

1276 m. v.

3. penna] *Così il cod.* 4. *Cod.* iusticit 5. *Manca nel cod. innanzi a* Millesimo *il solito segno in rosso c. s.* 6. *Cod.* Stanuario Iohannes] *Così il cod.* 7. *Il cod. corregge d' altra mano* Veneciarum *su* Venecia 8. adderunt] *Così il cod.* 9. sallatas] *Così il cod.* 10. *Cod.* supra; *ma spesso i copisti di questi capitolari hanno usato* su *per* sub 11. *Cod.* peci *A* salvo *segue nel cod. senza variazione di scrittura:* i sunt homines huius artis unus alterius, *le quali parole potrebbero a primo aspetto significare che il documento originario conteneva anche la matricola dell'Arte con i rispettivi nomi, i quali sarebbero stati omessi nella registrazione del capitolare. Ma il testo del secondo capitolare dei « ternieri » dimostra all' evidenza che* i sunt *è solo un errore della trascrizione del documento originario nel registro e che la vera lezione è* inter *D' altra parte l' ipotesi che al testo seguisse nel documento originale la serie dei nomi dei « ternieri » trova una grave difficoltà, perchè a quelle parole segue senza variazione di scrittura la data di una nuova ordinanza, e questa data, secondo l' analogia degli altri capitolari, doveva trovarsi in quel posto anche nella pergamena donde il capitolare fu trascritto nel registro. Difatti senza variazione di scrittura segue:* Millesimo ducentesimo .LXXVII., mense octubris, die .v^a^. exeunte, indicione sexta; *ma non è stata trascritta l' ordinanza. La c. 158 B (c. 31 B) è bianca, meno poche parole in corsivo che vi furono scritte per caso, e ripetono la solita formula:* Iuro ad evangelia sancta Dei quod a modo in antea non faciam nec fieri... *L' intero capitolare è stato cancellato nel codice coi soliti segni in croce, perchè dopo il luglio 1279 vi fu trascritto nei fogli bianchi a c. 186 B (c. 59 B) sgg. il nuovo capitolare riformato della medesima Arte e pubblicato il 15 maggio del medesimo anno.*

(1) Cf. il capitolo XXXXIIII del cit. capitolare dei « ternieri ».

(2) Cf. il capitolo VIII del cit. capitolare dei « ternieri », e anche il XXI di questo, dal quale differisce perchè ha in più la specificazione della pena e l' eccezione fatta per le vendite quando il venditore e il compratore appartenevano a questa Arte. Il capitolare avrebbe potuto essere raffrontato per alcune somiglianze nella materia, col *Breve tabernariorum* di Pisa, composto nel 1305 (ed. BONAINI) e coll' antico *Constitutum artis et universitatis piççichaiolorum, olei et aliarum rerum* di Firenze (Arch. di Stato di Firenze, *Arti, Pizzicagnoli e oliandoli,* 1), ma ho omesso il raffronto, d' altra parte molto facile, perchè i due documenti sono posteriori al ca-

pitolare veneziano e perchè in generale il paragone non mi è sembrato necessario per chiarire il significato ed il valore di questo. L'Arte dei « ternieri » era molto antica e fu ricordata nella cit. legge annonaria di Sebastiano Ziani del novembre 1173. Ne fa menzione anche MARTIN DA CANALE nell'anno 1268; cf. cronaca cit., capitolo CCLX. Essi vendevano olio, miele, cacio e carni suine fresche e salate.

XL.

CAPITULARE SAMITARIORUM.

Il capitolare dei tessitori di tessuti serici come fu riformato dai giustizieri vecchi nel novembre 1265.

IN nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo sexagessimo quinto, 5 mense novembris, indictione nona, Rivoalti.

c. 183 B [c. 56 B]

Cum nos Iacobus Basilio, Marcus Contareno et Pangracius Maripero, iusticiarii comunis Veneciarum, resideremus ad iusticiam pertractandam, venit ante nostram presentiam gastaldio artis samitarie cum suis iudicibus et cum quibusdam suis ordinamentis 10 pro bono et honore domini ducis et sui consilii seu ad statum Veneciarum ac utilitatem omnium hominum prefate artis, postulans nobis cum instantia ut ipsa ordinamenta inspicere dignaremur et ea que pro bono et honore domini ducis et sui consilii sive ad statum Veneciarum et hominum predicte artis videremus, de 15 auctoritate nostri officii concederemus. volentes igitur omnibus exequi ut tenemur, ipsa ordinamenta recepimus diligenter, super quibus animo diligenti previdimus, partem quidem ex ipsis approbavimus et partem ex toto cassavimus, ipsam decernentes irritam et inanem; eam vero quam duximus approbandam, iussimus 20 per hanc paginam explicare (1).

1. *È il numero d'ordine del capitolare nel registro, corretto d'altra mano in* XLII. 2. *È il titolo del capitolare nella scrittura originaria del testo e in inchiostro rosso, nel margine superiore della c. 183 B (c. 56 B).* 10. ad *manca nel cod. ma fu omesso dal copista; cf. il proemio del capitolare dei calzolai e più sotto, rr. 13-14, la frase* sive ad statum Veneciarum *di questo stesso proemio.*

(1) Questo proemio è in parte diverso da quelli dei capitolari precedenti e contiene una formula nuova, la quale, meno lievi modificazioni, venne usata in alcuni dei capitolari successivi. Essa in parte deriva da quelle dei proemi più antichi, in parte dalle formule usate negli atti della cancelleria ducale: così il passo « Cum « nos - pertractandam » ricorda il principio del proemio del capitolare dei segatori, p. 3, rr. 5-6; il resto si av-

I. Imprimis igitur omnium statuimus ut gastaldio huius artis qui mutari debet omni anno [1] circa festum sancti Michaelis mense setembris, iuramento constringatur cum honore domini ducis seu comunis Veneciarum solicite procurare et procurari facere seu tractare ea que utilia fuerint huic arti [2], et custodire 5 ac custodiri facere bona huius artis sive scole secundum suum scire et possce bona fide sine fraude [3]. et teneatur etiam dictus gastaldio iuramento cum iudicibus suis adcrescere et ampliare et non minuere suam artem in quantum poterit.

c. 184 A [c. 57 A] II. ‖ Item, iudices qui modo sunt aut erunt per tempora, 10 iurent esse soliciti et intenti previdere utilia dicte artis ac invenire et scire seu manifestare si quis contra artem fecerit. et teneantur iuramento predicti iudices iudicare et diffinire omnia placita que ante eos venerint [4] a libris decem et a decem inferius [5]; et in hoc amicum non adiuvabit nec inimico nocebit per 15 fraudem [6]. precium vel dona per se vel per aliquem modum aut ingenium non accipient occasione offitii [7].

7. possce] *Così il cod.* 16-17. modum - ingenium] *Il passo si ritrova pure in altri capitolari ma colla lezione* nullo modo aut ingenio; *cf. capit. VIII del capitolare dei pellicciai.*

vicina, per la qualità e disposizione dei concetti e per la scelta delle frasi, al proemio del capitolare dei « ter-« nieri », p. 9, rr. 6-15; i documenti che ho ricordato nella nota 1 a p. 151 del vol. I di questi *Capitolari*, nel loro principio dopo la proposizione « cum - « resideremus - iustitiam pertractan-« tes » pongono la proposizione principale « venit ante nostram presen-« tiam », come è stato poi praticato in questo proemio.

(1) Una disposizione simile, ma generale per tutte le Arti, si ritrova nel capitolo XXXXVII del capitolare dei « ternieri », ed è in data del 30 novembre 1265, ma non se ne può dedurre che l' inciso « qui mutari - « mense setembris » di necessità sia stato aggiunto per quella ordinanza; difatti indipendentemente dalla dispozione generale quest'Arte poteva avere anche prima un gastaldo di durata annua, e d'altra parte la data del novembre 1265 di questo capitolare mancando della designazione del giorno non esclude che la sua composizione sia stata anteriore al giorno 30.

(2) Questa parte del capitolo somiglia al capitolo XIIII del capitolare dei « ternieri ».

(3) Questa parte del capitolo ha qualche lontana somiglianza col capitolo XXXXIII del capitolare dei « ter-« nieri ».

(4) Questo concetto era stato già espresso nel capitolo XV del capitolare dei « ternieri ».

(5) Cf. il capitolo XX del capitolare dei « ternieri ».

(6) Questo concetto era stato già espresso nell' ultimo periodo del capitolo XV del capitolare dei « ternieri ».

(7) Questo concetto era stato già

III. Item, statuimus et ordinamus quod gastaldio teneatur facere adimplere omnes sententias datas per ipsos iudices ad terminum constitutum per eosdem (1). et si ille qui est condempnatus non solverit ad terminum sibi datum, dictus gastaldio te-
5 neatur mitere ad domum illius qui condempnatus fuerit et dicere illi quod satisfaciat integre creditori. et si ille qui iudicatus fuerit solvere noluerit, tunc gastaldio mitere teneatur suum nuntium ad domum illius qui solvere tenetur, et tantum accipere debeat de bonis debitoris quantum sit debitum; et debitor etiam teneatur
10 persolvere omnes penas et expensas que fiunt pro illius debiti excussione. et si non inveniret tantum de suis bonis quod dictum debitum persolvi possit, tunc gastaldio teneatur interdicere artem vel facere interdici illi debitori, nisi remanserit pro creditore (2).

IIII. Ad hoc etiam ordinamus quod nec gastaldio nec iudices
15 debeant alicui habenti placitum ante ipsos, dare conscilium preiuditium aliquod faciens parti adverse (3).

V. Item, preco dicte artis teneatur facere precepta et suum offitium recte bona fide sine fraude; et habeat de unoquoque precepto denarios quatuor (4).

1. A gastaldio *segue nel cod. un segno di riordinamento in forma di croce, ripetuto nel margine, ove si legge poi* suprastantes *con scrittura affatto diversa; la quale parola, come è indicato da un altro segno, deve considerarsi correzione di* iudices *nella frase successiva* per ipsos iudices *Per la data della correzione cf. il vol. I di questi Capitolari, p. 12, nota 1.* 6. si] *Cod.* sìl *ma con un segno di espunzione sotto* l 11. *Cod.* executione, *ma* excussione *si legge nel testo d'altri capitolari che ripetono questo capitolo quasi alla lettera; cf. il capitolo XI del capitolare dei barbieri.* 14. *Cod.* ordinantes

espresso in altri documenti pubblici veneziani più antichi; p. e. nella Promissione cit. di Pietro Ziani del 5 agosto 1205 si legge: « et dona nulla « accipiemus neque recipi fatiemus per « fraudem ». Ma rispetto alla legislazione veneziana delle Arti quest' obbligo è stato espresso per la prima volta in questo capitolo e quasi colle stesse parole è passato in alcuni dei capitolari successivi; cf. p. e. il capitolo XVIIII del capitolare dei fialai.

(1) Questo periodo ha qualche somiglianza col capitolo XIIII del capitolare dei « ternieri »

(2) L'intero capitolo in questa forma appare qui per la prima volta nei capitolari delle Arti veneziane, e con lievi mutazioni di concetto e di forma venne ripetuto in alcuni dei susseguenti, p. e. in quelli dei « blancarii », dei calzolai, dei merciai e dei fabbri. Qualche disposizione simile a queste si legge nel citato statuto penale pubblicato nel marzo 1181 da Orio Mastropetro.

(3) Questo capitolo deriva quasi alla lettera dal capitolo XXV del capitolare dei « ternieri ».

(4) Qui per la prima volta in questi

c. 184 B [c. 57 B] VI. ‖ Item, si alicui preceptum fuerit per predictum preconem ut esse debeat ad placitum cum aliquo et non venerit, detur sententia contra ipsum, nisi forsitam habuerit iustum impedimentum (1).

VII. Item, si aliquis voluerit conqueri de gastaldione et de eo habere rationem, iudices qui sunt vel erunt tempore illo, 5 exinde faciant rationem de ipso sicuti de aliis hominibus faciunt. et si gastaldio vel aliquis alius rationem de iudicibus voluerit, alii iudices faciant rationem sicuti de aliis faciunt (2).

VIII. Statuimus et ordinamus quod si aliquis de dicta arte dixerit vel fecerit vilaniam seu dedecus dicto gastaldioni vel 10 eius iudicibus vel sotiis (3) quando ipsi faciunt rationem aut aliud suum offitium, vel inde surrexerit in eos cum armis vel sine armis, perdat libras denariorum venecialium decem, que deveniant in camera iusticiariorum, et plus et minus ad voluntatem suam secundum qualitatem et quantitatem offensionis (4). 15

VIIII. Item, ordinamus quod gastaldio cum suis iudicibus ante exitum sui offitii vel circa festum sancti Michaelis (5) eligere debeant .VII. bonos homines de sua arte qui iuramento astringantur eligere alium gastaldionem et iudices meliores de sua arte quos invenire poterunt, qui regant artem anno sequenti cum 20 prode et honore domini ducis et comunis Veneciarum (6).

X. Item, si quis de dicta arte sive scola electus fuerit in

3. forsitam] *Così il cod.* 7. *Cod.* galdio 13-14. *Cod.* deveniunt

capitolari viene definita la competenza del banditore dell'Arte; il testo della disposizione è poi passato quasi alla lettera in altri capitolari, p. e. in quelli dei « blancarii », dei calzolai, dei merciai e dei fabbri.

(1) La disposizione, qui formulata in questo modo per la prima volta, è poi passata quasi alla lettera in qualcuno dei capitolari successivi; cf. p. e. i capitolari dei calzolai e dei fabbri.

(2) Questo capitolo deriva quasi alla lettera dal capitolo XVII del capitolare dei « ternieri », al quale rimando per le note illustrative.

(3) « vel sotiis » è epesegetico rispetto a « iudicibus ».

(4) Il concetto fondamentale del capitolo è molto simile a quello del capitolo XXXVIIII del capitolare dei « ter« nieri », ma qui viene espresso con maggior ampiezza e in una forma speciale che non si ritrova negli altri capitolari di queste Arti.

(5) Verso la festa di san Michele (29 settembre) il gastaldo di quest'Arte decadeva dall'ufficio; cf. il capitolo I.

(6) Il capitolo somiglia nel concetto, e anche in qualche frase al capitolo XXVII del capitolare dei « ter« nieri ».

aliquo offitio dicte artis seu scole et ipsum offitium recipere recusaverit, cadat in banno librarum quinque et banno soluto ipsum offitium facere teneatur [1].

XI. Statuimus et ordinamus quod nullum petine alicuius
5 laborerii sete [2] possit nec debeat esse a .xxv. ligaturis infra, et quod sit ita amplum quod laborerium sit de duobus brachiis [3];

(1) L'obbligo di accettare l'ufficio al quale uno era stato eletto, appare qui per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti, ed è poi passato in molti dei capitolari successivi, e in qualcuno di essi alla lettera; cf. p. e. i capitolari dei calzolai e dei merciai. Ma di quest'obbligo vi sono ricordi anche più antichi negli altri atti legislativi del comune, e il primo sinora noto si ritrova in una costituzione di Orio Mastropetro dell'agosto 1185. Cf. *Capit.* cit. I, 37, nota 2.

(2) I pettini per i lavori di seta erano fatti nel secolo scorso (cf. CARENA, *Vocabolario d' arti e mestieri*, 4ª ediz., Napoli, 1859, p. 292) con finissime listerelle o stecchine di buccia di canna, parallele tra loro e vicinissime, le quali anche in questo capitolare vengono designate col nome di denti. La dimensione del pettine doveva corrispondere all'altezza del tessuto, che per le stoffe di seta era comunemente di due braccia, vale a dire di cento e ventisette centimetri circa se il braccio antico eguagliava nella sua lunghezza il moderno, come afferma il CECCHETTI, *Le vesti*, p. 22 sgg. Quanto al rapporto tra il braccio veneto ed il metro cf. le *Tavole di ragguaglio fra le nuove e le antiche misure del Regno d'Italia pubblicate per ordine del Governo,* Milano, stamperia Reale, 1809, p. 65, ove il braccio veneto per la lana è pareggiato a metri 0.683, e p 66, ove il braccio veneto per la seta è pareggiato a metri 0.639; e anche MARTINI, *Manuale di metrologia*, Torino, Loescher, 1883, p. 817, ove il braccio veneto da seta è ragguagliato a metri 0.638721 e quello per la lana e gli altri tessuti a metri 0.683396.

(3) Il capitolare prescrivendo che all'altezza di due braccia del tessuto vi dovessero corrispondere almeno venticinque « legature » dei fili dell'ordito, determinava il minimo della finezza della stoffa. Secondo il CECCHETTI, op. e loc. cit., negli orditi di seta la « legatura » corrispondeva a sei « portade », cioè « paiuole », e ciascuna « portada » era di ottanta fili, come al presente; laonde ciascuna « legatura » equivaleva a quattrocento e ottanta fili, e l'ordito di un tessuto di seta di due braccia d'altezza conteneva almeno dodicimila fili, cioè circa novantaquattro per centimetro: nella preparazione dell'ordito il quale determinava la lunghezza della stoffa, e per conseguenza doveva essere formato da fili egualmente lunghi, quaranta fili si svolgevano ad un tempo da quaranta rocchetti, venivano fermati al primo piuolo di una delle due stagge dell'orditoio e poi si facevano passare dall'una di esse all'altra formando così una linea spezzata ad angoli molto acuti, ciascun vertice dei quali era rappresentato da uno dei piuoli delle medesime; giunti all'ultimo di questi, i fili lo giravano e rifacevano la percorrenza a ritroso, ritornando al punto di partenza, e in questa discesa ed ascesa duplicandosi formavano la « portada » di ottanta fili. Circa la tecnica antica della seta a Venezia cf. anche BROGLIO D'AJANO,

et a .xxv. usque ad .xxx. ligaturas esse debeant .iii. fili pro dente, c. 185 A [c. 58 A] et ab inde supra quantum ‖ placuerit laborare.

XII. Item, quod petine laborerii de açe (1) esse non debeat a .xx. ligaturis infra (2), et esse debeat ita amplum quod laborerium sit de duobus brachiis. 5

XIII. Item, quod petine quodlibet de sarantasimis de açis (3)

2. *Cod.* placuerint

Die venetianische Seiden Industrie und ihre Organisation bis zum Ausgang des Mittelalters, Stuttgart, Cotta, 1893 (nei *Münchener Volkswirtschaftliche Studien herausgegeben von Lujo Brentano und Walther Lotz*). Il Cecchetti dà anche la spiegazione dell'equivalenza di una « legatura » a sei « portade » nei lavori di seta: al basso dell'orditoio stavano due piuoli sopra una sola linea; il filo svolgendosi dal rocchetto, quando compieva la sua discesa passava sopra il primo di quei due piuoli, poi sotto il secondo e lo girava, quindi ritornava verso il primo, passava sotto di esso e parimenti lo girava per cominciare l'ascesa; naturalmente il filo nel passare da un piuolo all'altro formava un X, e l'orditrice avrebbe avuto l'uso di far passare un cordoncino nel punto di incrociamento ad ogni sei « portade » per rifarne con più facilità il conto e non ricominciarlo sino dalla prima « portada » dell'ordito tutte le volte che fosse sorto in lei qualche dubbio sul numero delle paiuole.

Ma della voce « ligatura » do una spiegazione più semplice, tanto più che il capitolare non fa menzione di « portade ». Credo designasse un fascetto di un dato numero di fili, cioè una unità di misura di secondo ordine nella tessitura, computandosi i fili a « ligature » nei tessuti di quest'arte. L'osservazione è avvalorata da quanto ha notato Francesco D'Ovidio (*Di alcuni documenti greci e di uno latino dell'Italia meridionale dei secoli XI, XII e XIII* nell' *Archivio storico per le province napoletane*, 1882, VII, 605 e 606) circa la tessitura della tela a proposito di un documento pugliese del 1148 pubblicato da G. Ficker, che contiene l'inventario del corredo di una sposa di Molfetta. In esso i capi di biancheria sono suddistinti in ragione del numero dei loro « liguli », e « ligolo » tuttora nella Puglia significa fascetto di fili contati ed annodati che si raccolgono con l'aspo, e di un certo numero di questi fascetti è formata la matassa. Come la voce « ligatura » del capitolare veneziano, « ligolo » si riconnette a « li« gare » e significa un' unità di misura di secondo ordine, mentre il filo è l'unità di misura di primo grado. Molto acutamente osserva il D'Ovidio che il numero maggiore di « ligoli » di ciascun capo di biancheria determinava la maggiore finezza della sua tela, perchè, dati più tessuti della stessa larghezza o altezza, doveva entrare nel più fino un numero maggiore di fili e però anche di « ligoli ».

Il pettine teneva separati e paralleli i gruppi di tre o più fili dell' ordito e serrava via via contro il tessuto ciascun filo del ripieno.

(1) « açe » cioè « accia, filo di lino « o canape ».

(2) Essendo il filo del lino più grosso di quello della seta, era naturale che l'orditura di una stoffa dell' altezza di due braccia richiedesse in questi tessuti un minor numero di « lega« ture ».

(3) Non è frequente nei documenti

non sit a .xxx. ligaturis infra, et laborerium debeat esse amplum de brachiis tribus.

XIIII. Item, ordinamus quod chatasamiti (1) non fiant neque laborentur a .xxx. ligaturis infra, et laborerium sit amplum sicut
5 alii panni; et nulla virga (2) in eis fiat de strosis (3).

1. *Cod. omette* esse 4. *Cod. omette* laborerium

il ricordo dei « sarantàsimi »; qualche esempio ne dà il CECCHETTI, op. cit. p. 24, nota 1. Questo capitolo ed il XVIIII dimostrano che i « sarantà« simi » potevano avere l'ordito di filo o di seta, e che questa e non « sarantasmum », che si legge nel *Glossario* del DU-CANGE, era a Venezia la vera forma della parola. Il capitolo XXI attesta che questi tessuti a Venezia si distinguevano per la lunghezza di sei braccia e per l'altezza di tre alla quale corrispondeva il numero trenta delle « legature ». Nella *Epistola* di UGO FALCANDO a Pietro tesoriere della Chiesa palermitana, composta secondo il SIRAGUSA nel maggio o nel principio del giugno 1190 (*Fonti per la storia d'Italia* a cura dell'Istituto Storico Italiano, p. 169, nota 3), vengono ricordati gli opifici per la manifattura in seta presso la reggia di Palermo (p. 178, rr. 9-12 e p. 179, rr. 1-3 e p. 180, rr. 1-8), e anche vi si fa menzione degli « exarentasmata cir« culorum varietatibus insignita »; da questa parola molto probabilmente deriva la voce « sarantàsimi » di questo capitolare.

(1) Frequenti sono i ricordi dei « ca« tasàmiti » nei documenti; il loro nome forse derivava da che erano in lunghezza inferiori agli sciamiti, come è dimostrato dal capitolo XXI; siccome poi avevano due braccia d'altezza e non potevano avere meno di trenta legature, il loro tessuto doveva essere più denso di quello degli sciamiti. I documenti ne ricordano di colore violaceo, rosso, giallo e verde, e ne attestano l'uso per vesti ecclesiastiche solenni e anche per coltri e mantelli. Esempi: CECCHETTI, op. cit. p. 120, testamento di Polo Barbo del 28 agosto 1325: « braza .VIII÷. de catasa« mito vermeio »; MOLMENTI, op. cit. p. 520, inventario dell'11 agosto 1341: « una cultra de catasamito vermeio », « due cultre de catasamito zalo », « unum suprasignum de catasamito « ad arma da cha' Dandulo infora« tum de tella viridi »; inventario del tesoro pontificio, fatto sotto Clemente V nel 1311, nelle *Regesti Clementis papae V ex Vaticani archetypis sanctissimi domini nostri Leonis XIII pontificis maximi iussu et munificentia nunc primum editi cura et studio monachorum ordinis s. Benedicti Appendices*, Roma, tip. Vaticana, I, 417: « pan« num de catasamito violato ad vites « et folia et multa alia de auro fi« lato »; ibid. p. 423: « tuncellam de « catasamito lucano viridi ». Questi esempi dimostrano anche l'uso di lavorare questa stoffa a disegni.

(2) La « verga » era una riga o fascia che appariva nel tessuto e derivava o dalla disuguaglianza di colore o di grossezza dei suoi fili dalle altre parti della stoffa o dalla battuta diversa data col pettine al ripieno per la quale esso poteva essere più o meno fitto. La « verga » poteva essere nel senso della lunghezza della stoffa o in quello della sua altezza.

(3) « strosi » erano i fili di seta inferiore tratti dalle falloppe.

XV. Item, quod nullus audeat in aliquo panno de seta laborare nec perfilare de filo nec de bambaçe [1], sub pena comburendi dictum pannum in platea Rivoalti.

XVI. Item, quod in aliqua gramita [2] drapi vel purpure [3] filum nec bambaçe debeat laborari. 5

XVII. Item, ordinamus quod quilibet sibi caveat ponere cordam grossam in cimosam [4], de spago, nisi ad modum quod conceditur per gastaldionem et eius sociis ac illos de arte [5].

XVIII. Item, quod nullus audeat laborare drapos de açis nec de seta nec purpuras nec meçanellos nec catasamitos nisi de 10

8. sociis] *Così il cod. per* socios *cioè i* iudices

(1) Cioè il ripieno in un lavoro di seta non poteva contenere fili di lino nè di cotone.

(2) La « gramita » era una lista che si aggiungeva verso l'orlo delle vesti per ornamento; esempi: documento del sec. XIII, edito dal CECCHETTI, op. cit. p. 113: « pro uno samito rubeo... « et duabus gramitis sive listis « pro ornamento, de quo samito et li- « stis fieri fecimus unam planetam et « unum pluvialem »; NOVATI, *La Navigatio sancti Brendani in antico veneziano*, Bergamo, Cattaneo, 1892, p. 39: « e tute queste vestimente iera « fate a muodo de chote da gagi da « vanzielo, tuti infrisiadi de frisi anply « e de gramite »; inventario cit. del tesoro pontificio del tempo di Clemente V: « duo gramita sive para- « menta camisi sive albe sacerdotalis « que ponuntur ante et retro « versus pedes, de samito rubeo « cum multis ymaginibus integris de- « signantibus vitia et virtutes, et dicte « ymagines sunt laborate de auro tra- « ctictio et de opere cyprensi, et per « circuitum ad vites de dicto auro ». La parola è di origine greca da « γράμμα » che il *Thesaurus graecae linguae* dello STEFANO (ed. Parisiis, Didot, 1833; cf. II, s. v.) con alcuni esempi dà come sinonimo di « σημεῖα » ed aggiunge « sunt autem σημεῖα quae « Latini clavos appellant, qui scilicet « ad oras vestium assui solebant ».

(3) Da questo capitolare, cf. capitoli XVIII e XXI, è dimostrato che la « porpora » era uno dei tessuti in seta. Il citato inventario di Clemente V prova che essa non era soltanto di colore rosso e che veniva anche lavorata a disegni; p. 433: « quatuor purpuras de opere de Alesto « de quibus due sunt quasi indici co- « loris et alie due quasi crocei »; « pur- « puram de Alesto albam laboratam ad « modum diaspri per totum ad aves ». V'erano peraltro anche porpore in filo ed in fustagno; l'arte « purpurarum « de aziis » viene ricordata da una parte del Senato del 23 maggio 1356 riferita dal CECCHETTI, op. cit. p. 56, nota 11; le porpore in fustagno sono rammentate nel più antico capitolare dei fustagnai.

(4) La cimosa stava ai due estremi lembi laterali della pezza di seta, e variava secondo le qualità di questa e però ne indicava la specie al compratore. La cimosa ora è di un tessuto più grosso di quello della stoffa.

(5) Se « ac illos de arte » non è errato per « ad illos de arte », la frase significa che il provvedimento veniva preso in pieno capitolo del sodalizio.

uno auro [1] et de una seta sine strosis, tam in capite quam in medio et in fine, distincte ab uno capite ab alio. et si in ipsis pannis vel eorum aliquo falsitas aliqua reperta fuerit fraudulenter, panus ipse incidi debeat in quinque partibus, scilicet quodlibet
5 brachium per se [2], et solvat soldos decem nomine petie.

XVIIII. Item, si aliquis pannus vel purpura vel meçanellum sive catasamitum aut diaspri [3] seu sarantasimum de açis vel de seta repertum aut repertus fuerit emendatum [4] aliquo modo vel ingenio postquam in dictis quinque partibus incisus aut incisum
10 fuerit, debeat igne concremari in platea Rivoalti; et si || pannus ipse venditus fuerit alicui mercatori, venditor precium mercatori restituere teneatur expense. c. 185 B [c. 58 B]

4. *Cod.* panis 5. petie] *Così il cod. forse per* pene

(1) L'oro nei tessuti serici si poneva colla seta come trama; era o in fili, e in questo caso per la sua duttilità si usava in lega coll'argento, o in lastre sottili; cf. CECCHETTI, op. cit. p. 44.

(2) Il capitolo XXI dimostra che queste stoffe avevano braccia cinque o quattro e mezzo di lunghezza.

(3) Dei « diaspri » fanno spesso menzione i documenti. LEONE OSTIENSE (*Mon. Germ. hist., Script.* VII) usa spesso tale parola, ma come aggettivo; p. e. p. 656, r. 34: « pluvialem « etiam diasprum cum listis auro « textis », p. 722, r. 25: « planetam « diaspram ». Per solito è adoperata come sostantivo e doveva significare un tessuto serico simile allo sciamito; difatti nel cit. inventario di Clemente V a p. 424 si legge: « dalmaticam pul« cram de diaspro vel samito « albo ». Generalmente questo tessuto era bianco, ma talvolta anche di colore indaco, verde, nero o rosso, come è provato dai passi riferiti dal GAY, op. cit. s. v. diapré. Forse per il colore trasse il nome da « ἄσπρος » e per la composizione della parola significherebbe un bianco intenso. L'inventario cit. di Clemente V ha i seguenti passi che spiegano gli usi e il lavoro della detta stoffa: p. 410: « mitram de diaspro albo simplici de « Luca »; « mitram de diaspro albo la« borato ad papagallos »; « mitram de « diaspro albo laborato ad diversas « bestias »; « mitram de diaspro albo « laborato ad compassos »; p. 411: « mitram de diaspro albo laborato ad « folia et vites »; p. 421: « planetam « pulcram de diaspro albo de opere « Cipri laboratam ad mangnos com« passus rotundos circumdatos vitibus « et foliis de auro filato, et in medio « cuiuslibet compassus sunt duo pa« pagalli respicientes se ad invicem « et tenentes folia in rostro, et inter « dictos compassus sunt alii minores « compassus cum .IIII. foliis que ha« bent in capitibus lilium »; « pulcram « planetam de diaspro albo de opere « Cipri laboratam ad magnos com« passus quadrangulatos et factos ad « modum treciarum, de auro, et in « medio compassuum sunt in quolibet « duo papagalli de auro et serico »; p. 422: « pluviale de diaspro albo »; « tuncellam de diaspro albo ».

(4) « emendatum », cioè « rammen« dato ».

XX. Item, quicumque voluerit facere aliquod laborerium de tutaseta in petine amplo de tribus brachiis, curat et vadat secundum computationem aliorum petinum alterius laboreri de seta (1).

XXI. Item, quod drapi, purpure, meçanelli et diaspri debeant 5 esse longi .V. brachia et ampli duo, et catasamiti brachia .IIIIor ÷. et ampli duo brachia; sarantasimi tam de açis quam de seta debeant esse longi brachia .VI. et ampli brachia .III. texuti.

XXII. Item, ordinamus quod omnes supradicti panni fiant et laborentur boni, iusti et legales. 10

XXIII. Item, statuimus quod samiti contrafacti (2) de supra non habeant bambaçe intus (3).

XXIIII. Item, quod quilibet teneatur dicere veritatem de quolibet laborerio per se et vendere quodlibet laborerium de seta per se et de açis per se, per sacramentum, et non unum pro alio. 15

XXV. Item, quod gastaldio et eius sotii, vel cum maiori parte, ire teneantur ad minus singulis mensibus semel ad videndum et procurandum super laborerium huius artis per Venecias (4);

2. curat] *Così il cod. per* currat   3. *Cod.* coputatorem - laborari   5. *Cod.* diaspi

(1) La disposizione significa che per i tessuti in seta di tre braccia d'altezza il pettine doveva avere un terzo di più di denti, e per conseguenza le « legature » dovevan essere trentasette e mezza, le « portate » duecentoventicinque ed i fili dell'ordito sedicimila.

(2) Cioè quelli fatti a Venezia, ma per imitazione del lavoro d'altri luoghi, p. e. di Lucca, di Grecia e in genere di Romania, di Acri, Beyrout, Laodicea, Damasco ed Alessandria e soprattutto di Famagosta, cioè « de opere « Cipri »; cf. Heyd, op. cit. II, 699. L'origine dell'industria determinò il nome del tessuto che è greco, « ἑξά-« μιτον »; Ugo Falcando nella *Epistola* citata, p. 178, ricorda anche gli « amita », i « dimita », ed i « triamita », parole di significato affine a questa e che designano varietà di questo medesimo tessuto secondo la sua composizione più o meno complessa, cioè ad uno, a due o a tre fili anzichè a sei. Naturalmente quanto più complessa era la stoffa, tanto era più cara e di più difficile lavoro; e per usare la frase precisa del Falcando gli « amita », i « dimita » ed i « triamita » si facevano « minori peritia sumptu-« que », laddove gli « examita » mostravano « uberioris materie copia con-« densari ». L'industria dai Greci si estese poi anche agli Arabi; l'epistola di Ugo Falcando ne attesta l'esistenza anche a Palermo negli ultimi tempi della monarchia normanna; questo capitolare prova che nel secolo XIII s'era introdotta anche a Venezia.

(3) Cf. il capitolo XV.

(4) Questo è il più antico ricordo esplicito dell'obbligo delle ispezioni

et si voluerint accipere secum de aliis hominibus artis, quod secum ire teneantur si fuerint requisiti (1).

XXVI. Item, quod nullus pannus, purpura nec meçanellus, catasamiti nec diaspri nec sarantasimi nec samiti contrafacti vendi
5 vel manganari (2) possit, nisi primo videatur per gastaldionem et socios eius de dicta arte, etiam hoc infra .xv. dies postquam pannus de tellario incisus fuerit (3).

5. *Cod.* manginari 7. *Il resto della c. 185 B (c. 58 B) e tutta la c. 186 A (59 A) sono bianche.*

fatte dagli ufficiali dell'Arte nelle officine dei maestri, e in altra forma è passato in alcuni dei capitolari successivi. Un accenno indiretto alle ispezioni e anteriore al novembre del 1265 si ha nel capitolo II del capitolare degli speziali forse in data del 1258 e nel capitolo XX del capitolare degli orefici, che contiene una ordinanza in data del maggio 1262; cf. *Capitolari* cit. I, 121 e 159.

(1) Cioè gli uomini dell'Arte scelti dagli ufficiali per aiuto nelle ispezioni.

(2) La seta dopo l'imbiancatura e la tintura veniva sottoposta all'operazione del mangano, cioè veniva avvolta a due cilindri orizzontali che forse anche allora sostenevano una cassa di legno piena di corpi pesanti; quindi dando ai cilindri ed alla cassa un moto alterno di va e vieni, i tessuti venivano compressi ed acquistavano il lucido o l'onda. Notisi che nel capitolare dei tintori del 1243 l'operazione del mangano viene designata col verbo « chilendrare »; cf. *Capitolari* cit. I, 142, rr. 5-6.

(3) Mancano nel capitolare non solo le addizioni ma anche alcune disposizioni comuni a tutte le Arti veneziane e già fissate dalla Giustizia Vecchia il 30 novembre 1265, le quali si ritrovano nei capitoli XXXXVII, XXXXVIII e XXXXVIIII del capitolare dei « ternieri ». Ma questo documento non è il capitolare di un'intera Arte, bensì di uno dei membri della medesima, vale a dire dei tessitori, i quali appartenevano all'Arte della seta, e però si spiega la mancanza di queste disposizioni e d'altre comuni a tutti i quattro « colonnelli ». I tessitori si denominavano « samitarii », perchè gli sciamiti rappresentavano il tipo di questi tessuti. Queste stoffe provenivano in origine dall'Oriente, e quelle ivi lavorate furono sempre le più apprezzate. Ne usavano i nobili ed i ricchi per le loro vesti; p. e. i cavalieri per le cotte sull'armatura o per coprirne il fodero della spada; se ne facevano borse, tende, cappe e mantelli e se ne coprivano cuscini, capezzali e materassi, se ne rivestivano i codici, ma l'uso più frequente era nelle vesti ecclesiastiche per le funzioni religiose. Il cit. inventario di Clemente V dà tra gli altri i seguenti esempi caratteristici: p. 416: « planetam de samito croceo laborato « per totum ad vites et folia de auro « tractitio et opere Cipri »; p. 417: « dal« maticam et tuncellam de samito vio« lato »; « planetam de samito nigro »; « planetam de samito rubeo laborato « per totum ad multas rosectas de « auro filato de opere ciprensi »; p. 418: « dalmaticam et tuncellam de samito « rubeo pulcras laboratas per totum « ad laqueos, aquilas et grifones de

« auro filato »; « dalmaticam de sa-« mito rubeo laborato per totum ad « compassus de auro quadrangulatos, « et in medio cuiuslibet compassus « est una stella de auro filato et est « de opere ciprensi »; « tuncellam de « samito rubeo laborato per totum ad « cervos et folia de auro »; p. 420: « pluviale de samito rubeo de opere « Cipri laboratum ad mangnos com-« passus rotundos, in quorum quolibet « sunt duo austures de auro filato et « inter compassus sunt quatuor leones « de dicto auro »; p. 421: « planetam « pulcram de samito albo laboratam « ad magnos compassus de auro filato « de opere anglicano, et in medio di-« ctorum compassuum sunt imagines « integre designantes nativitatem, pas-« sionem, abscensionem et adventum « et iudicium Christi »; « mantum de « samito albo »; « pluviale antiquum « de samito albo »; p. 422: « frigium « pro admictu de opere ciprensi la-« boratum in samito viridi »; p. 423: « cosinum de samito rubeo »; « dalma-« ticam de samito viridi ». p. 424: « planetam de samito viridi »; p. 430: « pannum lucanum de samito rubeo « pro cortina »; p. 436: « supralectum « factum de duobus pannis de samito « croceo antiquis et fractis »; p. 438: « supralectum factum de duobus pan-« nis tartaricis rubeis... et sunt cir-« cumdati de samito viridi »; p. 443: « duas coperturas librorum de samito « rubeo »; p. 445: « bursiam de sa-« mito rubeo »; p. 463: « septem lon-« gos traversales sive capitalia lecti « papalis cohopertos de samito rubeo « et plenos de pluma subtilissima »; « almataratia de samito rubeo coho-« perta ». Il medesimo inventario dimostra che anche a Venezia si facevano e si esportavano di tali panni a disegni di foglie e fiori, di uccelli, dragoni alati, leoni, cervi ed altri animali, o con imagini di angeli e santi e che venivano usati o per tappezzeria o per ornamento degli altari o per vesti splendide ecclesiastiche e secolari.

VIIII.

CAPITULARE ARTIS BARBARIORUM.

I.
Il capitolare dei barbieri come fu riformato dalla Giustizia Vecchia nel dicembre 1270.
c. 65 B

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo .LXX., mense decenbris,
5 indictione quatuordecima, Rivoalti. existentibus nobis Iohanes Mauroceno, Albertinus de Molino et Marinus Bellegno ad officium iusticie nobis iniuncto, venit ante nostram presenciam gastaldo artis barberiorum cum quibusdam ordinamentis ipsius artis per antecessores nostros eidem concessis que non videbantur sibi
10 per ordinem esse conposita, ut de nostri officii auctoritate ea renovare dignaremur. nos eius vero suplicationem iustam cernentes, ipsa ordinamenta mandavimus renovare, cuius tenor talis erat (1):

I. Videlicet, quod nullus de dicta arte, tam in dominicis
15 diebus quam in festo Nativitatis audeat radere aliquem tam in stacione quam foris stacione, nisi causa infirmitatis (2).

1. *È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *Il titolo del capitolare è scritto in rosso nel margine superiore della c. 65 B e colla scrittura originaria del registro.* 3. *La scrittura della c. 65 B è molto sbiadita e talvolta anche logora.* 5. Iohanes] *Così il cod.* 6. Albertinus] *Così il cod.* Marinus] *Così il cod.* 7. *Cod.* invicto 7-8. gastaldo] *Così il cod.* 9. eidem] *Così il cod.; è riferito ad* artis 10. *Cod.* esset 11. eius] *Parola scritta nello spazio interlineare forse dallo stesso scrivano del testo; è riferita a* gastaldo *Cod.* suplicant *Cod.* iusta 12. cuius] *Così il cod.* 14. *Nel cod. il periodo non è posto a capoverso.* 15. *Il cod., forse della stessa mano del maggio-settembre 1278, ma in lettere più minute, aggiunge nel margine:* quam etiam in aliqua solemnitatum vestrarum. *Dal capitolo XVIIII si rileva che le parole aggiunte non supplivano ad una omissione del testo originario dovuta all'imperizia del copista, ma erano estranee al documento. Il cod. aggiunge della medesima mano dell'aggiunta prece-*

(1) Il proemio dà una formola che non è la stessa dei due capitolari precedenti, ma vi somiglia per la natura e disposizione dei concetti e per l'uso di alcune espressioni.

(2) Cf. i capitoli XXXIII, XXXVIII,

II. Item, si quis contra predictum ordinem ire presumpserit, scole eiusdem artis viginti soldos teneatur emendare.

III. Item, si quis decanorum [1] predicte artis ad domum alicuius de dicta arte iverit vel a stacionem causa suspicionis ne aliquis radatur in diebus proibitis et portam invenerit clausam et 5 clamaverit ut ei apperiatur et tunc illi non fuerit apertum, teneatur ille qui renuerit aperire portam, dicte scole soldos viginti emendare [2].

IIII. Item, si quis puer cum aliquo magistro dicte artis ad certum tempus fuerit affirmatus et ante sui termini explectio- 10 nem exiverit a suo magistro absque licencia sui [3], nullus [4] de eadem arte ipsum puerum ad laborandum secum suscipere presumat, nec sibi aliquo modo dare ad laborandum quousque ad primum magistrum non fuerit reversus; alioquin dicte scole soldos centum emendare teneantur [5]. 15

c. 66 A V. Unicuique de dicta arte liberam ac plenam ‖ tribuimus potestatem ad tenendum et portandum baçillos et façollos ad sue libitum voluntatis [6].

dente, nello spazio interlineare: vel capillos tondere*; anche questa frase non apparteneva al testo originario, come si rileva dalla costruzione del periodo, e anche dal capitolo XXXVIII ove si accenna soltanto al radere la barba. Probabilmente le due addizioni stavano nel margine della pergamena originaria del documento, e il copista quando lo trascrisse non si accorse di doverle interpolare nel testo; più tardi esaminando l'opera sua s' accorse della ommissione.* 4. a] *Così il cod. per influsso del dialetto.* 5. *Cod.* reddatur *e ripete* in proibitis] *Così il cod.* 7. *Cod.* scolis 9. *Cod. corregge* quis *su* aliquis *col segno di cancellazione.* 10. *Cod.* suis terminis 16. *Il capitolo V è stato scritto di seguito al precedente nel cod. senza distinzione di capoverso, come se avessero tutti e due formata una sola ordinanza.*

LI, LII, LXVIII e LXVIIII. Circa l'osservanza delle feste cf. il capitolo XXXVII del capitolare dei « ternieri ».

(1) Circa i decani cf. il capitolare dei « ternieri », p. 14, nota 3.

(2) Circa le ispezioni cf. il capitolo XXV del capitolare dei « samitarii »; cf. anche i capitoli VIIII e XXXIII di questo capitolare.

(3) Cioè del maestro.

(4) Cioè nessuno dei maestri.

(5) Cioè i maestri. Questa disposizione svolge con maggiore ampiezza e precisione il concetto che era stato espresso nel capitolo XXXX del capitolare dei « ternieri » ed è poi passata con alcune differenze in altri capitolari.

(6) La forma insolita di questa disposizione mi fa credere che il testo del capitolo sia stato trascritto con qualche ommissione. Il capitolo si riferisce ai « fazzuoli », cioè ai pannilini che sono posti attorno al collo e pendono sul petto nell'operazione della barba, ed ai bacini, specie di catini di terra o di metallo, rotondi od ovali

VI. Item, si quis forinsecus uti voluerit dicta arte in Veneciis in stacione pro se vel cum alio ad partem (1), per gastaldionem vel per decanos eis debere nunciare ut intret in scola dicte artis et solvat soldos .... dicte artis (2).

VII. Item, si vero ille in dicta scola intrare recusaverit, inibemus omnibus de dicta arte ipsi conscilium et auxilium dare non debeat.

VIII. De pueris eiusdem artis eidem gastaldioni ad racionem faciendam tribuimus potestatem (3).

VIIII. Item, nullus de dicta arte in dominicis diebus stacione nec balconem apertum tenire debet; si quis fuerit qui habuerit domum cum stacione, illam portam tantum per quam intratur in domum, apertam debeat tenere (4).

X. Item, nullus de dicta arte foris stacione sanguinem tenere debeat, et sanguis de mane inter sextam et nonam (5) foris stationem portare debet; sanguis vero post nonam, postquam primam campanam pulsabitur in sero (6).

XI. Item, si quis iverit ad raddendum ad Sanctum Laçarum (7), cum illis rassoribus illis raddebit, alios radere non audeat.

3. debere] *Così il cod. per* debeat 4. *Nello spazio della lacuna è stata raschiata la scrittura originaria e vi è stato scritto d' altra mano:* quadraginta scole *La correzione presenta la stessa scrittura dei capitoli XXXXV e XXXXVI.* 7. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* 8. *Il capitolo VIII è stato scritto di seguito al precedente nel cod. senza distinzione di capoverso, come se avessero formata una sola ordinanza.* 10-11. stacione] *Così il cod.* 11. tenire] *Così il cod. come in altri luoghi; cf. il capitolo LXXIIII del capitolare dei calzolai.* 16-17. primam campanam] *Così il cod. per influsso di* nonam 19. illis rassoribus illis] *Così il cod. per* illis rassoribus quibus illos

con un incavo nel lembo perchè dovevano essere in quella parte accomodati al collo della persona quando il barbiere le insaponava la barba.

(1) Cioè che la bottega appartenesse ad un solo o a più maestri in comune

(2) Questo è il primo esempio in questi capitolari di un provvedimento speciale a carico dell' artigiano forestiero; la disposizione è poi passata negli altri con differenze di concetto e di forma. Cf. anche i capitoli XXXXVIIII, LIII e LXX.

(3) Il provvedimento è speciale di questo capitolare.

(4) Cf. i capitoli III, XXXIII, LI e LII.

(5) « sextam » era un'ora tra « ter« cia » (terza ora dopo l'alba) e « nona » (mezzogiorno).

(6) Cioè al tramonto del sole; cf. *Capitolari* cit. I, 195, nota 1. La frase « sanguis vero post nonam » è in contrapposto all' altra « sanguis de mane ».

(7) L' isola di S. Lazzaro, posta tra quella di S. Spirito ed il lido di Malamocco, sino dal giugno 1182 era

XII. Item, quandocumque et cocienscumque gastaldo homines dicte artis voluerit in unum convocare, in hoc licitum est facere fieri unicuique[1] preceptum, sub pena unum grossum[2].

XIII. Item, ipse gastaldo potestatem habeat unicuique cecidenti in suo banno facere preceptum sub pena quinque soldorum, 5 ut sibi designetur pignus[3].

XIIII. Item, eidem gastaldioni tribuimus potestatem conpellere suos officiales, sub pena quinque librarum, ad officium suscipiendum[4].

XV. Item, damus ei potestatem ad faciendum racione a 10 c. 66 B quadraginta solidos || inferius in his que pertinent ad suam artem inter homines dicte artis[5].

XVI. Item, quod precipere possit sub pena solidos viginti, pro sciendam veritatem de aliquo facto dicte artis, quam etiam de aliquo alio negocio prout fuerit opportunum pro bono dicte 15 artis[6].

XVII. Item, si quis fuerit pro gastaldione et suos officiales condempnatus et postquam ei factum fuerit preceptum ut solvat condempnacionem, et fuerit rebellis vel etiam fuerit rebellis ad dandum pignus, de dicta arte debet baniçari et nullus secum ad 20

3. unum grossum] *Così il cod.* 10. racione] *Così il cod.* 11. solidos] *Così il cod.* 12. *A* artis *segue nello spazio bianco e d'altra mano del tempo che appare nei capitoli LX-LXVIII, ma per l'inchiostro languido è specialmente identica a quella dei capitoli LXVI e LXVII:* et debeat tenere racionem in festivitatibus solempnis 13. solidos] *Così il cod.* 14. de] *Cod.* ex*; la restituzione è giustificata dal confronto coi testi dei capitoli citati nella nota 6 di questa pagina.* 15. *Cod.* brono 17. suos officiales] *Così il cod.* 20. *Cod.* banuçari, *ma col segno di espunzione sulla seconda asta dell'* u

stata sede di un ospizio per i lebbrosi. Cf. Corner, *Eccles. Venetae,* IX, 268 sg.

(1) Cioè il gastaldo doveva intimare a ciascun maestro d'intervenire all'adunanza, e chi non veniva, era gravato colla multa di un grosso.

(2) Cf. il capitolo xxviiii; la multa era maggiore per le assenze alle due adunanze ove si leggeva il capitolare.

(3) Cf. il capitolo xvi.

(4) Cf. il capitolo x del capitolare dei « samitarii ».

(5) Cf. il capitolo xx del capitolare dei « ternieri ».

(6) Cf. il capitolo xiii di questo capitolare ed il xii del capitolare dei « ternieri »; ma la disposizione è stata fissata in questa forma qui per la prima volta, donde è passata con lievi differenze in qualche altro di questi capitolari: p. e. cf. il capitolo xxi del capitolare dei pellicciai, il xxx di quello dei « blancarii » ed il xiiii di quello dei calzolai.

laborandum suscipere debeat, et si utere voluerit artem, tota feramenta debet amitere [1].

XVIII. Item, quilibet puer cum exierit a suo magistro a duodecim annis superius, pro intractura scole soldos viginti sol-
5 vere teneatur, quorum medietas sit gastaldionis, alia vero medietas deveniat in dicta scola.

XVIIII. Item, quod dictus gastaldus possit conpellere homines dicte artis, sub penna quinque librarum, a scolam intrandum [2]. excepta conmesstione, omnia dicta, pena et banna ac
10 precepta, dictus gastaldus potestatem habeat excuciendi. de denariis vero qui accepti fuerit ab illis qui inventi fuerit ad faciendum artem in dominicis diebus et in festo Nativitatis [3], ordinamus quod tres partes inde fiant: unam gastaldioni, aliam accusatoribus, terciam scole [4]. quiquid vero alio modo de male ablatis ad
15 manus gastaldionis devenerit, medietas sit gastaldi, alia vero medietas scole.

XX. Item, concedimus ipsi gastaldioni quod si aliqua persona solvere noluerit magistrum qui sibi serviverat et laborare fecerit a soldis quinque venecialium parvorum superius, et hoc consti-
20 terit legitime gastaldioni, tunc gastal||dio facere debeat interdictum omnibus dicte artis ut ille persone non serviat nec laboret, nisi prius solverit magistrum cui tenetur qui sibi laboraverit [5]. c. 67 A

XXI. Item, concedimus ipsi gastaldioni potestatem constringendi omnes magistros de dicta arte per sacramentum ut dicant
25 ipsi gastaldio quando pueri sui recesserint ab ipsis, et nunc vero dictus gastaldio possit accipere soldos viginti a quolibet puero, tam cui fuerit affirmatus ad tempus quam qui non, et insuper

1. *Cod.* totam 8. penna - a] *Così il cod.* 11. *Cod.* acceperit fuerit] *Singolare in funzione di plurale e così il seguente.* 14. quiquid] *Così il cod.* 18. *Manca* et *nel cod.* 20. *Cod.* facere debeat facere 22. *Cod.* priuus 27. cui] *Così il cod. per* qui

(1) Cf. il capitolo III del capitolare dei « samitarii ».

(2) Cf. il capitolo XII del capitolare dei « ternieri », p. 12, rr. 12-14.

(3) Cf. il capitolo II.

(4) Circa la partizione delle multe cf. il capitolo LXI il quale dimostra che fu modificata nell'ottobre 1299.

(5) Questo concetto è stato qui espresso per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti, e poi è stato accolto in altri capitolari; p. e. cf. il capitolo II del capitolare dei carpentieri.

tam si ipse puer expleverit suum terminum quam si non. si ipse exierit a suo magistro, tunc penam possit dictus gastaldus precipere cuilibet magistro dicte artis ut dicat ei veritatem de supra dictis.

XXII. Item, quod nullus barbarius sit ausus emere rasoros nec alia feramenta que pertineant ad artem barbariorum ab aliqua persona, nisi prius ostenderit predicto gastaldioni barbariorum, aut ei notum faciat, sub penna soldorum decem; et predicti barbarii ad manus quorum devenissent aliqua ordinia que pertinuissent prefacte artis, si poterunt, ipsa retinere debeant ad sciendam veritatem cuius sit, sub pena predicti soldi decem.

XXIII. Item, si aliquis [1] voluerit conqueri de gastaldione et de eo habere racionem, iudices qui sunt vel erunt, faciant racionem de ipso sicut de aliis hominibus. et si gastaldus vel aliquis alius voluerit racionem de iudicibus, alii iudices faciant racionem sicuti de aliis [2].

XXIIII. Item, si aliquis vadit ad petendum rationem coram gastaldione, teneatur dicere iudicibus suis: « facite racionem ho-« mini isto et intelligite eum » [3].

XXV. Item, quod gastaldus non intromittat se de eis que iudices habent ad faciendum [4]. et si aliquis ad dominos iusticiarios se appellaverit a soldis viginti supra, tunc gastaldio nec iudices de cetero se intromittant nec aliquam penam inponant. et hoc si placitum inceptum non erit; sed si placitum inceptum fuerit et ventilatum coram iudicibus, tunc gastaldio in causa procedat non obstante aliqua apellacione in dicta caussa facta [5].

c. 67 B

2-3. *Cod.* percipere 3. dicat] *Cod.* dicend' 5. *Cod. corregge colla stessa scrittura dell'aggiunta al capitolo XV* rasorios veteres *su* rasoros 6. *Cod.* alis 7. *Cod.* ostenditur predicti *Cod. a* aut *aggiunge* eum *ma col segno di espunzione.* 8. penna] *Così il cod.* 8-9. *Cod.* et si predicta barbar̄ 10. artis] *Così il cod.* 11. predicti] *Così il cod.* 18. teneatur] *Così il cod. per* gastaldus teneatur

(1) Cioè « de dicta arte ».

(2) Questo capitolo è quasi identico al XVII del capitolare dei « ternieri ».

(3) Questo capitolo è quasi identico al XVIII del capitolare dei « ternieri ».

(4) Questo periodo è quasi identico al capitolo XVIIII del capitolare dei « ternieri ».

(5) La seconda parte di questo capitolo svolge lo stesso concetto che con frasi simili ma con maggiore brevità era stato espresso nel capitolo XXVI del capitolare dei « ternieri ».

XXVI. Item, iudices qui nunc sunt et qui erunt per tempora, dabunt conscilium suo gastaldio cum honore domini ducis et comunis Veneciarum ac dominorum iusticiariorum [1]. et si viderent suum gastaldum non recte observantem ea que conti-
5 nentur in suo capitullari et ordinamentis predictis, ipsum amonire teneantur ut faciat secundum quod continetur in predictis; quod si se non emendaverit, cicius quam poterunt dominis iusticiariis intimabunt [2].

XXVII. Item, omnes iudices qui modo sunt vel erunt, iu-
10 ramento astringantur bona fide sine fraude diffinire et iudicare omnia placita que ante eos venerit [3], et inimicum non nocebit in hoc et amicum non iuvabit per fraude aliqua [4]. et precium vel dona per se vel per aliquem modo vel ingenio accipere debet. et in toto suo officio inimicum non nocebit nec amicum iuvabit
15 per fraudem [5].

XXVIII. Item, quod nec gastaldus nec iudices debeant alicui habenti placitum ante ipsis, dare conscilium facienti aliquod preiudicium parti adverse [6].

XXVIIII. Item, ordinamus quod gastaldio huius artis bis
20 in anno teneatur convenire cum omnibus fratribus suis in unum et facere legi omnia ordinamenta que in hoc capitullari scripta

5. amonire] *Così il cod.* 11. ante] *Cod.* autem 13. aliquem modo] *Forse mancano alcune parole e l'intero passo era in origine:* per aliquem alium nullo modo vel ingenio; *cf. il capitolo XXXI del capitolare dei falegnami. Cod.* genio 14-15. et in toto - fraudem] *La strana ripetizione del periodo può essere spiegata per l'omissione di alcune frasi. Forse il testo originario era:* et gastaldio similiter nullum precium vel dona occasione sui officii per se nec per aliquem aliquo modo vel ingenio accipere debeat, *le quali parole sarebbero state omesse; cf. per la restituzione che ho proposto il capitolo XXXI del capitolare dei falegnami.* 17. ipsis] *Così il cod.* facienti] *Così il cod.; cf. p. 17, r. 2.*

(1) La prima parte di questo capitolo deriva da una parte del capitolo XV del capitolare dei « ternieri »; p. 14, rr. 9-12.

(2) Questa seconda parte del capitolo è identica al capitolo XXIIII del capitolare dei « ternieri ».

(3) Questa parte del periodo deriva dalla prima parte del capitolo XV del capitolare dei « ternieri »; p. 14, rr. 7-9.

(4) Questa parte del periodo deriva dall'ultima parte del capitolo XV del capitolare dei « ternieri »; p. 14, rr. 12-14.

(5) Questi due periodi del capitolo derivano dal capitolo II del capitolare dei « samitarii ».

(6) Questo capitolo è quasi identico al XXV del capitolare dei « ter« nieri ».

sunt, coram hominibus ipsius artis, sub pena librarum quinque nostre camere. et si aliquis ad predictam convocacionem venire recussaverit, nisi iusta et legittima occasione fuerit occupatus, quod sic probare possit, amittat eidem scole soldos quinque (1).

XXX. Item, ordinamus quod gastaldio qui erit per tempora cum officialibus suis sibi datis ab hominibus dicte artis omni anno cum scola passcitur, pro anno futuro || gastaldio cum officialibus eligere debeant quinque homines ipsius artis utiliores et legales, et ipsi cum gastaldione astringantur iuramento ut alios officialis pro anno venturo eligere debeant meliores et utiliores adque legaliores ipsius artis (2).

c. 68 A

XXXI. Item, quod nullus gastaldus nec aliquis alius a modo sit ausus aliquid addere vel minuere, tam in subscribendo in hoc capitullari vel aliquo alio modo, in omnibus predictis, in penna banni integri, sine nostra nostrumque successorum voluntate (3).

XXXII. Item, ordinamus quod nullus magister istius artis tenere debeat discipulum quod non sit affirmatus ultra unum mensem, in pena soldorum .xx.

XXXIII. Item, quod quilibet magister prefacte artis non audeat vel presumat tenere stacionem suam apertam in die dominico nec radere; et si quis habet stationem et domum insimul, possit tenere portam suam apertam per quam possit intrare in domum suam (4).

XXXIIII. Item, quilibet magister possit ire ad minuendum (5)

1. *Cod.* omnibus 3. *Cod. ripete* occupatus 4. *Cod. corregge* soldos *forse colla stessa scrittura originaria ma in lettere minute su* secundum 6. *Cod.* officialialibus *Cod.* omnibus; *cf. p. 17, r. 9.* 9. *Cod.* gastaldiones officialis] *Così il cod. per influsso del volgare.* 10. adque] *Così il cod.* 14. penna] *Così il cod.* 15. *Cod.* sive – nostroque successoribus 17. quod] *Così il cod.* *A* sit *il cod. aggiunge* ausus *ma col segno di espunzione.*

(1) Questo capitolo è quasi identico al XXVIII del capitolare dei « ternieri » al quale rimando per le note. Cf. anche il capitolo XXXXII di questo capitolare.

(2) Questo capitolo è molto somigliante anche nella lezione al capitolo XXVII del capitolare dei « ternieri ». Cf. anche i capitoli LXV e LXXII di questo capitolare dai quali è dimostrato che questo provvedimento durò sino al 14 ottobre 1300.

(3) Questo capitolo è quasi identico al XXVIIII del capitolare dei « ternieri » e ad esso rimando per la nota.

(4) Cf. i capitoli I, III, XXXVIII, LI, LII, LXVIII e LXVIIII.

(5) Cioè a levar sangue.

illos in domo illorum qui vellent se minuere, in diebus dominicis; et si quis fecerit contra, perdat solidos viginti (1).

XXXV. Item, damus licenciam et potestatem unicuique prefacte artis poscendi minuere in diebus dominicis usque ad nonam
5 in stacione vel domo.

XXXVI. Item, ordinamus quo quilibet magister quandocumque minuetur aliquem, quam cito portaverit sanguis eius proicere debeat cum çangula vel cum mastello sine segatura et coopertum (2) ut neminem videat, in pena perdendi soldos dena-
10 riorum .v., qui sint scole.

XXXVII. Item, ordinamus quod quilibet magister prefacte artis sanguis in stacione vel in domo tenere non audeat, sed si quis minuere sanguinem || suum voluerit, statim sanguis eius viam proicere (3) debeat; sed si aliquis magister habuerit multos homines
15 ad diminucionem, sanguis tenere possit usque ad mediam terciam (4) et non plus, et hoc in pena solidos viginti sine aliqua occassione.

c. 68 B

XXXVIII. Item, volumus et ordinamus quod gastaldio accipiet sacramentum omnibus de arte predicta quod non audeat radere die dominico nec in Nativitate Domini, sicut dictum est
20 superius (5), sine licencia dominorum iusticiariorum, vel de eorum iussu, vel uni eorum.

XXXVIIII. Item, capta fuit pars in maiori consilio et ordinatum quod gastaldiones omnium artium de Veneciis de cetero mutari debeant quolibet anno, et illi qui sunt, debeant manere et
25 esse gastaldiones usque ad conplementum unius anni (6).

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 5 ottobre 1264].

4. poscendi] *Così il cod. per* possendi *da* posse 6. quo] *Così il cod.* 7. aliquem] *Così il cod.* cito] *Cod.* ato sanguis] *Così il cod.; ma forse* portaverit *sta per* potuerit *e* sanguis *per* sanguinem 9. coopertum] *Così il cod.* neminem] *Così il cod. per* nemo *Cod.* videant 12. sanguis] *Così il cod.* 15. sanguis] *Così il cod.* *Cod.* tenent 16. solidos] *Così il cod.* 17. *Cod.* gastastaldio 17-18. accipiet] *Così il cod.* 18. omnibus] *Dativo in funzione di ablativo per influsso del volgare, oppure il copista omise* ab audeat] *Singolare in funzione di plurale.* 25. *Cod.* conplectum; *cf. p. 22, rr. 14-15.*

(1) Quanto alla pena cf. il capitolo II.

(2) « coopertum », cioè che la zangola o il mastello avesse un coperchio di legno; cf. capitolo XXXXVII.

(3) Cioè « gettar via ».

(4) Mezza-terza sonava all'alba, a un'ora e mezzo dopo l'alba e a un'ora di notte; cf. GALLICIOLLI, op. cit. I, 249.

(5) Cf. i capitoli I, III, XXXIII, e anche i capitoli LI, LII, LXVIII e LXVIIII.

(6) Questo capitolo è quasi iden-

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

XXXX. Item, quod ipsi gastaldiones teneantur in capite sui anni accipere illud capitulare quod eis dederint iusticiarii, et dicti gastaldiones non possint nec debeant facere aliquod ordinamentum inter se, nisi cum voluntate iusticiariorum; et si aliquis fecerit contra hoc, admittat gastaldiam et libras .xxx. et soldos .xii ÷.[1]. 5

30 novembre 1265.

XXXXI. Item, ordinamus quod aliquis de arte predicta non audeat vel presumat facere aliquod ordinamentum vel conpagniam seu commilitatem aut conspiracionem per sacramentum vel per fidanciam aut per aliquam aliam promissionem contra honorem 10 domini ducis et eius consilii ac comunis Veneciarum seu contra aliquam aliam personam, in pena banni integri; et quilibet de dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in isto facto inventus fuerit vel fuerint, cicius quam poterit domino duci et suo consilio aut dominis iusticiariis accussare[2]. 15

30 novembre 1265.

XXXXII. Item, ordinamus quod nec gastaldio neç aliquis alius huius artis audeat facere aliquam convocationem de hominibus huius artis || nisi bis in anno sine licencia dominorum iusticiariorum[3], in penna banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum. 20

c. 69 A

II. Ordinanze aggiunte al capitolare prima della sua trascrizione nel re-

XXXXIII. Anno Domini millesimo ducentesimo septuagessimo sexto, indictione quinta, Rivoalti, die primo intrante

1. *Cod. a* Item *aggiunge* ipsi *ma col segno di cancellazione.* 5. admittat] *Così il cod. per* amittat 11. *Cod. omette* eius *ma la parola è data dal testo del capitolo XXXXVIIII del capitolare dei « ternieri ».* 12. *Cod. omette* aliquam *ma la parola è data dal testo del capitolo XXXXVIIII del capitolare dei « ternieri ».* 17-18. audeat - artis] *Questo passo, che era stato omesso nella trascrizione, venne aggiunto al testo originario dallo stesso scrivano del maggio-settembre 1278.* 19. penna] *Così il cod.* 22. indictione quinta] *Così il cod.; correggasi in* quarta *perchè l'indizione quinta (greca) cominciò col 1° settembre di quell'anno.*

tico al xxxxvii del capitolare dei « ternieri » al quale rimando per le note.

(1) Questo capitolo è quasi identico al xxxxviii del capitolare dei « ternieri » al quale rimando per le note.

(2) Questo capitolo è quasi identico al xxxxviiii dei capitolare dei « ternieri ». Ma qualche concetto simile alle disposizioni di questo capitolo era stato espresso anche in alcuni dei capitolari precedenti; cf. p. e. i capitoli xii e xiii del capitolare degli orefici, I, 119, nota 7 e p. 120, nota 1.

(3) Sino a questa frase il capitolo è identico al l del capitolare dei « ternieri ».

marcii, ordinatum est per dominos iusticiarios, videlicet Marinus Vilio, Marcus Badoario et Andreas Vallaresso, quod aliquis magister artis barbarie non audeat nec pressumat radere vel facere radi nec aperire suas staciones nec facere aperire in die veneri sancti, donec officium factum fuerit ad ecclesias fratrum minorum et predicatorum (1), preter quod valeant vel possint infirmos minuere vel facere minui, si necesse fuerit, sub penna soldorum viginti et in penna sacramenti, sicut tenentur observare in die dominico (2).

gistro ufficiale della Giustizia Vecchia. (Maggio-settembre 1278).

1 marzo 1276.

XXXXIIII. Item, anno Domini millesimo .CCLXXVII., mense octubris, die quinto exeunte, ordinatum est per dominos iusticiarios, videlicet dominos Marinum Baroçi, Andream Viglari et Gabrielem Minio, quod quilibet magister barberius habere debeat unam buçam vitream signatam ad uncias causa minuendi infirmos; et quod nullus barberius audeat aliquem infirmum minuere nisi ad mensuram (3), sicut sibi dicetur per medicum vel medicos qui ipsum infirmum minui faciet, sub penna solidos centum (4).

27 ottobre 1277.

III.

Ordinanze aggiunte al capitolare dopo la sua trascrizione nel registro ufficiale della Giustizia Vecchia.

1281 giugno-settembre.

(A)

XXXXV (5). Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, dominis iusticiariis veteris, videlicet Petrus Cauco, Petrus Savonario et Nicolaus Auduyno, ordinavit quod gastaldio et decani et consciliarii debeant facere pastum et facere pasci scolam suam in monasterio sanctorum Phylipi et Iacobi (6), et non alibi.

1. Marinus] *Così il cod.* 2. Marcus - Andreas] *Così il cod.* 3. *Cod. omette* non 4. *Cod.* stalciones veneri] *Così il cod. per influsso del dialetto.* 7-8. penna] *Così il cod.* 17. penna solidos] *Così il cod.* 18-19. dominis - veteris] *Così il cod.; ablativi in funzione di nominativi.* 20. ordinavit] *Singolare in funzione di plurale.*

(1) Cioè nelle chiese di S. Francesco e di S. Marco della vigna dei frati minori e nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo dei frati predicatori. Notisi che a Venezia la « Barbaria » è tuttora nella parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo, vicino a quella di S. Francesco della vigna.

(2) Cf. i capitoli I, II, III, XXXIII, XXXVIII, LI, LII, LXVIII e LXVIIII.

(3) Delle oncie.

(4) Manca la disposizione corrispondente nel capitolare dei medici.

(5) Circa la scrittura dei capitoli XXXXV e XXXXVI cf. *Capitolari* cit. I, 123, nota 2.

(6) Secondo il CORNER, *Ecclesiae Venetae*, XII, 225 sg., questo monastero sarebbe stato edificato dai Benedettini di S. Felice di Ammiana, ai quali apparteneva la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo sino dalla fine del secolo XII, e quei monaci l'avrebbero abitato verso la fine del secolo XIV. Ma questo documento attesta che il monastero sussisteva già nel 1281. Dal Prospetto dei giustizieri, vol. I, p. LXV, è di-

XXXXVI. Item, quando gastaldio exierit de gastaldia sua teneatur infra octo dies [1] redere racionem pasua sua scola gastal- c. 69 B dioni novello qui intrabit, ‖ in presencia veterum decanorum et decanorum novellorum, sub pena librarum .III. pro colibet. et si dictus gastaldio veterus et suos officiales non fecisset raciones 5 secundum quod dictum est, gastaldio novo et sui officiales teneantur infra tercium diem eos accusare, sub eadem penna. et gastaldio novo et sui officiales teneantur recipere dicte raciones infra dictum terminum, sub pena librarum .III. pro colibet; et qui contra fecisset, gastaldio veterus cum sui officiales eos accu- 10 sare qui dicte raciones noluiset recipere, infra tercium diem, sub pena librarum .III. a dominis iusticiariis [2].

(B) XXXXVII. Item, ordinamus quod unusquisque de dicta arte debeat portare sanguinem de hominibus et mulieribus quod sanguat, per omni ora quod ei placet, sic in die quam in nocte, in 15 ordegno [3] vel ordengnis de lingno quoopertos de lingno, et incontinente debeat dictum sanguinem vacuare in dicto ordengno, in pena soldorum .V. pro quolibet vice; et terciam partem deveniat ad camaram et duas partes ad scolam [4].

1. *Il capitolo XXXXVI segue senza capoverso al XXXXV nel cod.* 2. pasua] *Così il cod.; forse per* pro *colla ripetizione di* sua 5. veterus - suos officiales - fecisset] *Così il cod.* 6. novo] *Così il cod. e così a r. 8.* 7. penna] *Così il cod.* 8. *Cod.* teneau dicte] *Così il cod.* 10. veterus] *Così il cod.* sui officiales] *Così il cod. coll'ommissione del verbo, forse* teneatur 11. dicte] *Così il cod.* noluiset] *Singolare in funzione di plurale.* 12. a dominis iusticiariis] *Ablativo in funzione di dativo per influsso del volgare.* 13. *La scrittura del capitolo XXXXVII è affatto diversa dalla precedente.* 14. *Cod.* saguinem quod] *Così il cod.* 15. ora] *Così il cod. per* hora 16. ordengnis - lingno] *Così il cod.* 18. quolibet vice] *Al maschile; cf. p. 24, r. 11.* 19. *Cod.* scolas

mostrato che i tre ricordati in questo capitolo appaiono per la prima volta in un documento del 3 giugno 1281, ma che nel novembre di quell' anno non erano più al potere. Quanto alla materia dell' ordinanza cf. anche i capitoli XXXXVIII e LVI.

(1) Non è chiaro se ciò doveva avvenire negli otto giorni che precedevano o in quelli che seguivano l'uscita del gastaldo e dei decani dal loro ufficio; i capitolari che contengono, ma in forma diversa, questa disposizione, non concordano in questo particolare e sono ricordati in questi *Capitolari*, I, 45, nota 5.

(2) Un concetto simile era stato già espresso nel capitolo XXXXIII del capitolare dei « ternieri ». Il provvedimento fu efficace sino all' agosto 1285; cf. i capitoli LIIII e LVII di questo capitolare.

(3) Cioè in una zangola o in un mastello; cf. il capitolo XXXVI.

(4) La scrittura di questo capitolo è identica a quella del capitolo VIII

XXXXVIII [1]. Millesimo .CCLXXXII., indicione decima, die .VI. intrante mense novembri, tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum, videlicet Nicolai Salomono, Nicolai Auduyno et Petri Mudaço, ordinavimus et statuimus in hoc capitulari quod quilibet barberius veniens ad pastum dicte scole, a modo in antea solvere debeat soldos .III. et dimidium pro pasto, et omnes magistri stationis teneantur venire ad pastum, et si esset aliquis magister qui nolet venire, solvat tantum denarios .XXI. [2].

6 novembre 1282. (C)

XXXXVIIII. Item, quod quilibet forinsecus veniens a modo Venecias volens artem barbarie operari, tam in statione per se quam in laborando cum alliis ad partem, infra mensem .I. in dicta scola intrare debeat et solvere soldos .XL. per intraturam dicte scole [3].

L. Item, quod quilibet filius barberii de Veneciis volens intrare dictam scolam, sine solutione dictam scolam possit intrare, et quilibet gastoldio teneatur a modo eos recipere et pro intratura aliquid ab eis non recipere.

LI. ‖ Curente anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo tertio, mense ianuarii, indicione .XII., tempore nobilium virorum iusticiariorum Petri Cauco, Thome De Scala et Petri Çane, aditum fuit in presenti capitulari quod nullus de arte predicta audeat nec presumat tenere suam stacionem [4] nec radere in istis festivitatibus, videlicet in dominicis diebus, Nativitate Domini cum duobus diebus sequentibus, Resurectione Domini cum duobus diebus sequentibus, Pentecoste solummodo illo die, Epifanie Domini, die

Gennaio 1284, 1283 m. v. (D) c. 72 A 1

1. *La scrittura dei capitoli XXXXVIII-L è affatto diversa dalle precedenti. Le tre ordinanze si succedono l'una all'altra senza capoverso.* indicione decima] *Così il cod. e secondo l'indizione romana; se l'indizione era la greca, correggasi in* undecima *perchè la decima secondo quel computo era cessata col 31 agosto.* 3. *Cod. corregge il primo* Nicolai *su* Nicolaus 17. *La scrittura dei capitoli LI e LII è diversa dalle precedenti. Il capitolo LI è stato cancellato nel cod.* 20. aditum] *Così il cod.* 21. *Cod.* rade

del capitolare dei tintori, e però la sua registrazione avvenne tra il novembre 1281 ed il maggio 1282, il che concorda anche colle date dei capitoli precedenti e susseguenti. Cf. anche *Capitolari* cit. I, 142, nota 1.

(1) La scrittura dei capitoli XXXXVIII-L appare in documenti del novembre 1282, del marzo, aprile ed agosto 1283, e del 1289: il copista usa per solito « gastoldio » in luogo di « gastaldio »; cf. vol. I, Prefazione, p. XXXI, nota 5.

(2) Cf. i capitoli XXXXV e LVI.

(3) Cf. i capitoli XXXXVIIII e LXX.

(4) Cioè « apertam ».

veneris sancti usque ad horam tercie, Assuncio sancte Marie de mense agusti, in die sancti Marci, mense iunii quando fit passio sancti Iohannis Baptiste, sancti Petri de çugno; in omnibus vero aliis festivitatibus possint radere et signare [1] et aperire staciones suas, sicut bene placet eis, et si supradicte festivitates veniunt 5 in sabato, habeant libertatem laborandi, sicut placet eis [2].

Gennaio o febbraio 1284, 1283 m. v. (E) c. 72 A 2

LII. ‖ Curente anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, tempore nobilium virorum Petri Cauco, Thome De Scala, Petri Çane, ordinatum fuit quod omnes festivitates suprascripte debeant celebrari, excepto si venirent in diebus veneris et 10 in diebus sabati, in quibus possit radere et signare atque aperire suas staciones, sicut in aliis diebus, et de isto habeant licenciam a nobis [3] dicti barberii.

Circa novembre 1284-circa 10 maggio 1285 (F)

LIII [4]. Tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Nicolai Çane, Marini Iusto et Marini Valareso [5], 15 ordinamus quod quilibet forensis a modo veniens Venecias et volens operare ea que nostre arti barbarie pertinet tam in stacionibus quam extra staciones et tam per se quam cum alliis in societate, videlicet extrahendo et aptando dentes et sanguinem minuendo et allia opera nostre arti pertinencia faciendo, infra unum 20 mensem in dicta scola intrare debeat et fidelitatis sacramentum facere adtendendi omnia que in nostro capitulari per ordinem

2. agusti] *Così il cod.* 5. *Cod.* placent supradicte] *Cod.* supra 6. *Cod.* placent 9. *Il cod. a* Çane *aggiunge* d *ma col segno di espunzione.* 10. *Il cod. a* celebrari *aggiunge d'altra mano del tempo nello spazio interlineare* a barberiis 11. possit] *Singolare in funzione di plurale.* 14. *La scrittura del capitolo LIII è diversa dalla precedente. Il testo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 17. pertinet] *Singolare in funzione di plurale.*

(1) Cioè « levar sangue »; cf. Du-Cange, op. cit. s. vv. saignare, sagnare e Manuzzi, *Vocabolario della lingua italiana,* Firenze, 1865, s. v. segnare § 11.

(2) Il capitolo LI fu cancellato molto probabilmente dopochè fu aggiunto il LII che ne modificava il contenuto. Cf. i capitoli I, II, III, XXXIII, XXXVIII, LXVIII e LXVIIII.

(3) Cioè dai giustizieri. Cf. i capitoli I, II, III, XXXIII, XXXVIII, LI, LXVIII e LXVIIII.

(4) Circa la scrittura del capitolo cf. *Capitolari* cit. I, 26, nota 2.

(5) Questi giustizieri appaiono in documenti del novembre 1284 e del 10 maggio 1285, cf. il Prospetto dei giustizieri, vol. I, pp. LXVI e LXVII.

continentur, et solvere pro intrata dicte scole [1] sicut faciunt allii forenses intrantes in dicta scola nostra barbarie [2].

Circa agosto 1285? (G) c. 72 A 1

LIIII. || Item, quod tam gastaldio scolle quam gastaldio artis teneantur sacramento dare et facere omnes raciones que pertinent scolle predicte et arti gastaldioni de novo intranti, per dies .xv. post exitum sue gastaldie, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum [3].

12 gennaio 1286, 1285 m. v. (H) c. 72 A 2

LV. || Die .xii. intrante ienuarii, tempore virorum dominorum iusticiariorum Iacobi Delphyno et Thome Gauxoni, ordinamus quod nullus barberius istius tere a modo in antea audeat proicere aqua extra suam stacionem nullo modo vel ingenio, in pena grossi .i., et acuxator habeat medietatem; vollumus quod habeat [4] mastellum vel allium ordeneum ponendi suam aqua intus et debea portare extra suam stacionem, sicut melius videbitur ei.

1286. (I) c. 72 A 1 calce

LVI [5]. || Item, quod quando passcetur scolla, illi qui sunt constituti supra et erunt, debeat omnia ponere in unam camera ad Sanctum Fillipum et Iacobum et non in domo gastalldionis, et gastaldio non debeat accipere de dictis rebus causa mitendi aliqui absque licencia suorum consiliariorum.

3. *La scrittura del capitolo LIIII è affatto diversa dalla precedente, ma rivela la stessa mano di quella dell'ordinanza XXXXVII, nella quale peraltro la forma delle lettere è più grande. Il testo è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 8. *La scrittura del capitolo LV rivela lo stesso scrivano del precedente, ma l'inchiostro è più chiaro. Il capitolo LV è stato cancellato nel cod.* ienuarii] *Così il cod.* 10. tere] *Così il cod.* 11. aqua] *Così il cod.* 13. aqua] *Così il cod.* 14. debea] *Così il cod. per influsso del volgare.* 15. *Cod.* eis 16. *La scrittura dei capitoli LVI-LVIII è affatto diversa dalle precedenti. Cod.* passcuntur scollam 17. debeat - unam] *Così il cod.* 19. aliqui] *Così il cod. (per* alicui*?)*

(1) Cioè soldi quaranta di piccoli.

(2) Cf. il capitolo XXXXVIIII il quale avrebbe dovuto essere cancellato per il nuovo provvedimento di questi giustizieri che lo rese superfluo. Cf. anche il capitolo LXX.

(3) Circa la scrittura del capitolo cf. *Capitolari* cit. I, 108, nota 1; quanto alla data ed al contenuto cf. il capitolo XXXII del capitolare dei giubbettieri che è identico nella lezione, e ad esso rimando anche per il comento; loc. cit. p. 45. Questa disposizione modifica quella del capitolo XXXXVI. Cf. anche il capitolo LVII.

(4) Cioè il barbiere.

(5) Circa la scrittura dei capitoli LVI-LVIII cf. *Capitolari* cit. I, 12, nota 1, e però la loro composizione e registrazione venne fatta nel 1286. Quanto alla materia cf. i capitoli XXXXV e XXXXVIII.

c. 72 A 2 calce.

LVII. ‖ Item, volumus quod quando gaustaldio vetere debet facere racionem cum gaustaldio novo, non debeat facere dictam racionem nisi in presencia suorum consiliariorum veterum et novorum et decanorum veterum et novorum, in ecclesia Sanctorum Filipi et Iacobi et non in domibus gastaldioni, in penna ad voluntatem dominorum (1). 5

(K) c. 69 B calce

LVIII. ‖ Ordinamus et volumus quod gastaldio dicte artis habere debeat de omni precepto denarios .IIII., et iudices qui modo sunt vel erunt per tempora, denarios .IIII. per omnia sentencia quod ipsi dabunt, pro colibet de omnibus sentencia que datur pro eis (2). 10

Ottobre 1287. (L)

LVIIII. Curente anno Domini .MCCLXXXVII., mense octubris, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Iacobi Venerio, Thome Gausoni et Thome Faletro, ordinamus (3) quod quando nos facimus capitulum, nolumus quod veniat ad dictum capitulum nisi solummodo capita magistrorum cum magistris qui laborant ad partem; et allii pueri qui laborant ad suas staciones, magistri mittere debeant ad gastaldione causa iurandi 15

Settembre 1299. (M) c. 70 A

LX (4). ‖ .MCCLXXXXVIIII., mensis septembris, nos Nicolaus

1. vetere] *Così il cod.* 2. *Cod.* novorum 7. *Questa ordinanza è stata scritta con inchiostro più cupo ed è preceduta dal solito segno di maggiore separazione.* 9-10. omnia - quod] *Così il cod.* 10. de - sentencia] *Così il cod.* 12. *La scrittura del capitolo LVIIII somiglia molto a quella del capitolo LIII, anzi mostra la medesima mano, ma è più minuta e meno regolare. Il testo dell'ordinanza è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 15. *Cod.* veniat *per* veniant 18. *Cod. corregge d'altra mano del tempo* ad stacionem gastaldionis *su* ad gastaldione *Il correttore della frase* ad stacionem gastaldionis *corresse su abrasione d'altre parole interamente scomparse:* infra octo dies in pena soldorum .v. pro quolibet puerum. 19. *La c. 70 non apparteneva ai fogli dei quaderni originari del registro, ma vi fu aggiunta per la trascrizione delle addizioni tra il 14 ottobre 1300 e il 15 novembre del medesimo anno come è dimostrato dalla data delle ordinanze LXV e LXVI. I capitoli LX-LXV, che sono di scrittura affatto diversa dalle precedenti, sono stati registrati nel medesimo tempo senza interruzione l'uno di seguito all'altro dopo il 14 ottobre 1300 e innanzi il 15 novembre dello stesso anno.*

(1) Cf. i capitoli XXXXVI e LIIII.

(2) Cioè « ab eis ».

(3) Sembra che soggetto di « ordinamus » sieno gli ufficiali preposti all'Arte, perchè solo essi presiedevano al capitolo e lo radunavano; a meno che la frase « quando nos facimus capitulum » non si voglia, con una interpretazione che mi pare troppo forzata, riferire ai giustizieri in quanto davano volta per volta agli ufficiali dell'Arte il permesso di convocare le adunanze straordinarie.

(4) Circa la scrittura dei capitoli LX-LXVI cf. *Capitolari* cit. I, 130, nota al r. 7.

Çane, Nicolaus Bragadino et Petrus Gysi iusticiarii veteres concessimus licenciam gastaldo et officialibus dicte artis, si invenerint aliquem de sua arte in falo facientem suum capitulare ignoranter, posit ipsum absolvere et mitigare penam a soldis .xx. inferius, 5 prout eis bonum videbitur.

LXI. .MCCLXXXXVIIII., mensis octubris, nos Nicolaus Çane et Petrus Gysi iusticiarii veteres statuimus et ordinamus quod de omnibus partibus de quibus gastaldus debet habere medietatem, ipsa medietas gastaldi debeat dividi in duas partes, una quarum 10 remaneat ipsi gastaldo et alia deveniat in suis officialibus [1]. — Ottobre 1299.

LXII. .MCCLXXXXVIIII., mensis novembris, nos Nicolaus Çane, Petrus Gysi et Iohannes De Fontana iusticiarii veteres ordinamus quod omnes pueri sive discipuli magistrorum artis predicte qui sunt in scola et debent solvere luminaria [2], teneantur et esse 15 debeant in die pasti in mane circa horam campane marangonum [3] ad locum Sanctorum Phylippi et Iacobi pro solvendo sua luminaria, sub pena denariorum .XII. pro quolibet, et tunc sit paratum eis dare ad comedendum per gastaldum et officiales de illa gracia quae eis adeo collata fuerit. — Novembre 1299.

20 LXIII. Item, ordinamus quod gastaldiones qui de cetero creati fuerint cum suis deganis [4], teneantur solvere pastum [5], sicut faciunt alii magistri artis.

LXIIII. Item, ordinamus quod gastaldus dicte artis possit et debeat accipere sacramentum filiis magistrorum dicte artis et 25 pueris qui manent ad panem et vinum ad adiscendum artem, si sciverint radere et non fuerint in scola, faciendi et observandi omnia que continentur in hoc capitulari; et si aliquis contra fecerit, cadat in pena soldorum .X. pro quolibet et qualibet vice.

LXV. .MCCC., indictione .XIII., die .XIIII. octubris. nos Mar- — 14 ottobre 1300.

19. quae] *Così il cod.* 24. filiis] *Dativo in funzione di ablativo per influsso del volgare.* 29. .XIII.] *Così il cod. e secondo l'indizione romana; se l'indizione era la greca, correggasi in* .XIIII. *perchè l'indizione* .XIII. *secondo quel computo era cessata col 31 agosto.*

(1) Cf. il capitolo XVIIII.

(2) Cf. *Capitolari* cit. I, 20, nota 4.

(3) Cioè al levar del sole; cf. GALLICIOLLI, op. cit. I, 249. Questo passo spiega il nome di « marangona » dato comunemente a quella campana del campanile di S. Marco.

(4) Cf. il capitolo XXX.

(5) Cioè la tassa per il pranzo determinata nel capitolo XXXXVIII.

cus Faletro, Blaxius Venerio et Paulus Dolphyno iusticiarii veteres ordinamus quod electio gastaldionis et aliorum officialium artis barberiorum de cetero fiat hoc modo, videlicet quod gastaldus et sui officiales debeant numerare omnes magistros dicte artis a .xx. annis supra et accipiant tot balote quot erunt dicti magistri, 5
inter quas balotas ponant novem deaurate; et ponant omnes balotas in uno capello, et quilibet debeat ire acceptum suam balotam. et ille qui habuerit balota deaurata sit elector. et illi novem electores debeant poni in una camerà, et gastaldus et sui officiales debeant eis accipere sacramentum eligendi gastaldum 10
et alios officiales dicte artis meliores et utiliores quos cognoverint in dicta arte, et ipsi sic teneantur eligere. et debent esse de ipsis novem electoribus sex ad minus in una voluntate et in qualibet electione. et dicti electores non debeant se movere de dicta camera donec se concordaverint de dicto gastaldo et aliis offi- 15
cialibus, ut supra dictum est, sub pena soldorum .c. pro quolibet, et non possint ipsi electores habere in dicta camera nisi panem et aquam, donec totam electionem conpleverint. et non possit esse in electione pater cum filio, frater cum fratre, socer cum genero, germanus consanguineus cum germano consanguineo, et 20
aliquis qui non habeat .xx. annos non possit habere boletam, nec esse in electione (1).

15 novembre 1300. (N) c. 70 B

LXVI. ‖.Mccc., indicione .xiii., die .xv. novembris, nos Marcus Faletro, Blaxius Venerio et Paulus Delphyno iusticiarii veteres ordinamus quod si aliquis de dicta arte barberiorum iverit ad la- 25

5. balote] *Così il cod.* 6. deaurate] *Così il cod.* 7. acceptum] *Supino.* 8. balota deaurata] *Così il cod.* 10. eis] *Dativo in funzione di ablativo per influsso del volgare.* 21. boletam] *Così il cod.* 23. *La scrittura dei capitoli LXVI e LXVII non differisce dalla precedente che nel colore molto più languido dell' inchiostro. La loro registrazione avvenne tra il 6 febbraio 1301 e il 9 ottobre del medesimo anno, come si rileva dalla data dei capitoli LXVII e LXVIII.* .xiii.] *Così il cod. e secondo l' indizione romana; secondo l' indizione greca correggasi in* .xiiii. *c. s.*

(1) Cf. il capitolo xxx. Questo nuovo metodo elettorale fu in parte modificato nel 23 ottobre 1313, come è dimostrato dal capitolo lxxii. Una disposizione consimile nella sostanza, ma diversa nella forma, era stata già presa per altre Arti, e per la prima volta appare nel capitolare dei calzolai, capitolo lxx, composto probabilmente tra l'agosto e l'ottobre 1287.

borandum cum aliquo magistro dicte artis, magister teneatur petere ab eo ante quam det ei ad laborandum: « fecisti racionem « scole ? » et si ille responderit: « sic feci », et postea repertum fuerit quod non fecerit, cadat ille laborator qui sic deprehensus
5 fuerit in fraude, in pena soldorum .x. parvorum; et si magister non quesierit ab eo: « fecisti racionem scole ? », antequam det ei ad laborandum, cadat in pena soldorum .v.

LXVII. .Mccc., die .vi. februarii, nos Marcus Faletro, Blaxius Venerio et Paulus Delphyno iusticiarii veteres ordinamus quod si
10 gastaldus artis predicte barberiorum requisierit aliquem de suis officialibus quod vadant et conveniant cum eo in aliquo loco pro negociis dicte artis, ille qui requisitus fuerit, ire teneatur, sub pena soldorum .v. pro qualibet vice qua non iverit, salvo si non habuerit iustum impedimentum. e converso dictus gastaldus te-
15 teatur ire et convenire se ubi maior pars suorum officialium se convenire voluerint pro negociis dicte artis, sub pena soldorum .v. pro qualibet vice qua non iverit, salvo si non habuerit iustum inpedimentum (1).

6 febbraio 1301, 1300 m. v.

LXVIII. .Mccc. primo, die .viiii. octubris, nos Pancrati Ba-
20 roçi, Petrus Bragadino et Phylippus Belegno iusticiarii veteres ordinamus quod festivitates sancte Marie mensis marcii et mensis augusti (2), si venerint in die veneris et in die sabati, debeant custodiri per homines dicte artis usque ad terciam Sancti Marci, sub penna soldorum .xx. pro quolibet; de aliis festivitatibus sancte
25 Marie faciant secundum consuetudinem (3).

9 ottobre 1301. (O)

LXVIIII (4). Nos Marcus Ystrigo, Andreas Geno et Andreas Marcello iusticiarii veteres volumus et ordinamus quod omnes

24 ottobre 1302 - 1 marzo 1303. (P)

3. *Il cod. aggiunge della stessa mano nello spazio interlineare dopo* scole, *ma con inchiostro più languido:* et magistri cum quo laborasti ? 6. *Il cod. aggiunge dopo* scole *c. s.:* et magistri cum quo laborasti ? 12. *Il cod. a* ille *aggiunge c. s.* vel illi 19. *La scrittura del capitolo è eguale alla precedente, ma l'inchiostro è molto più cupo.* Pancrati] *Così il cod.* 24. penna] *Così il cod.* 26. *La scrittura è affatto diversa dalle precedenti.*

(1) Il concetto fondamentale di questo capitolo era stato espresso per la prima volta rispetto alla legislazione veneziana delle Arti nel capitolo XXXII del capitolare dei « ter« nieri ».

(2) Cioè l'Annunziazione e l'Assunzione.

(3) Cf. i capitoli I, III, XXXIII, XXXVIII, LI, LII, LXVIII e LXVIIII.

(4) Circa la scrittura del capitolo cf. *Capitolari* cit. I, 131, nota al r. 5. I

magistri dicte artis debeant celebrare omnes .IIII. festivitates sancte Marie in quacumque die venerint, sub pena soldorum .XX.

22 ottobre 1306. (Q)

LXX [1]. Anno Domini millesimo .CCCVI., indictione .V., die .XXII. octubris, tempore dominorum Kabrielis Benedicto, Petri Bragadino et Iohannis De Molino iusticiariorum veterum, ordi- 5 natum fuit et stabilitum per eosdem quod quilibet forensis barberius qui voluerit laborare artem in terra ista cum alio, non audeat laborare artem nisi prius solverit scole soldos .XL., et postea si voluerit facere et tenere stationem per se, iterum solvere debeat scole predicte libras .III. [2]. 10

2 marzo 1311. (R)

LXXI. Anno Domini millesimo .CCCXI., indictione .VIIII., die .II. marcii, ordinatum fuit et firmatum per dominos Petrum Bellegno, Petrum Bruiosso et Federicum Dandulo iusticiarios veteres quod a modo nullus presentis artis audeat vel presumat alicui persone medicari in cirugia, sub pena librarum .XXV., preter 15 in ore, dentibus et gingivis, quod quilibet mederi possit, cum ad hanc artem spectare videatur; et etiam possit quilibet predictorum incidere et mederi topinarias [3], sicut libuerit.

23 ottobre 1313. C. 71 A

LXXII. ‖ .MCCCXIII., indictione .XII., die .XXIII. octubris, ordinatum fuit et firmatum per dominos Catharinum Çane, Tur- 20 chum Mauroceno et Nicolaum Volpe iusticiarios veteres, ad instanciam et peticionem omnium presentis artis, quod sicut olim electio gastaldionis fiebat per .VIIII. electores, de quibus .VI. erant concordes in qualibet electione [4], sic a modo dicta electio fieri debeat per .XII. electores, de quibus semper debeant .VIIII. esse 25 concordes in qualibet electione cuiuslibet officialis. et si capitulum est contra, sit revocatum quantum in hoc.

3. *La scrittura del capitolo è affatto diversa dalle precedenti.* 11. *La scrittura dei capitoli LXXI e LXXII è eguale a quella del capitolo precedente, ma l' inchiostro è più cupo. I due capitoli furono registrati tra il 23 ottobre 1313 e il 12 dicembre del medesimo anno, come si rileva dalla data delle ordinanze LXXII e LXXIII, e siccome per la trascrizione non bastava la c. 70, così fu aggiunta la 71.*

tre giustizieri appaiono in documenti dal 24 ottobre 1302 al 1° marzo 1303; cf. il Prospetto dei giustizieri, vol. I, p. LXXII.

(1) Riguardo alla scrittura dei capitoli LXX-LXXIII cf. *Capitolari* cit. I, 17, nota 3.

(2) Cf. i capitoli XXXXVIIII e LIII.

(3) « topinarias », cioè « natte ».

(4) Cf. il capitolo LXV.

LXXIII. Die .xii. decembris, ordinatum fuit per dominos supradictos quod a modo quandocunque contigerit magistros presentis artis et scole ire ad capitulum vel ad funus, quod nullus presentis artis tam magister quam discipulus quam etiam filius 5 magistri audeat vel presumat laborare de arte ullo modo vel ingenio sine licentia gastaldionis, quousque magistri fuerint reversi domum, sub pena soldorum .v. pro quolibet contrafaciente qualibet vice, et magister stationis dictam penam solvere teneatur.

12 dicembre 1313. (S)

1. *La scrittura è identica alla precedente, ma l'inchiostro è più languido.* 6. *Il cod. a* gastaldionis *aggiunge* dominorum iusticiariorum, *ma con un segno di cancellazione.* 8. *Il resto della c. 71 A e tutta la 72 B sono bianche.*

III.

CAPITULARE DE FIOLARIIS (1).

I.
Il capitolare dei « fioleri » come fu riformato dai giustizieri vecchi il 4 febbraio 1271, 1270 m. v.

c. 16 A

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo, mense
5 februarii, die quarto intrante, indictione .xiiii^{or}., Rivoalti.

Cum nos Albertinus de Molino, Marinus Bellegno et Petrus Baseglo, iusticiarii comunis Veneciarum, resideremus ad iusticiam pertractandam, venit ante nostram presenciam gastaldus artis phyolarie cum suis officialibus et cum quibusdam ordinamentis pro
10 bono et honore Veneciarum adque utilitatem omnibus hominibus prefacte artis, postulans cum instancia nobis ut super ipsa ordinamenta suprascripte artis inspicere dignaremur et ea que pro bono comunis Veneciarum et utilitate ipsius artis videremus, de auctoritate nostri officii concedere deberemus. volentes igitur
15 exequi ut tenemur, ipsa ordinamenta recepimus dilligenter, super quibus animo dilligenti previdimus, partem ex ipsis approbavimus et partem ex toto cassavimus, ipsam decernentes irritam et innanem; eam vero que duximus adprobandam, iuximus per hanc paginam explicare (2). quare eos fecimus iurare ad evangelia

1. *È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *È il titolo del capitolare nel registro; è della stessa scrittura della parte originaria del testo, ma è stato scritto con inchiostro rosso e si legge nel margine superiore della c. 16 A.* 8. *Cod.* pertractant 12. *Cod. corr. senza variazione di scrittura* inspicere *sopra* inspiçare 16. *Cod.* approbamus 17. *Cod.* cassamus 17-18. innanem] *Così il cod.* 18. *Cod.* ea que] *Così il cod.* iuximus] *Così il cod. per* iussimus *con manifesta influenza del precedente* duximus

(1) Questo capitolare è stato da me pubblicato nel *Nuovo Archivio Veneto* (I, 317-350), ma con diversa disposizione e numerazione dei capitoli. I richiami di questi nel comento del primo volume di questi *Capitolari* corrispondono alla numerazione di quella edizione.

(2) La formula di questo proemio sino ad « explicare » è eguale a quella

sancta Dei quicquid in arte predicta melius videretur, unde ipsi nobis hanc ordinamenta per suum sacramentum dederunt.

I. In primis ordinamus et statuimus omnibus hominibus artis predicte laborandi . . . . (1), exceptis in festivis diebus,

1. *Cod.* viderentur 2. hanc ordinamenta] *Così il cod. con la frequente confusione del femminile col neutro.* 4. . . . . .] *Il cod. ha sull' abrasione della scrittura originaria interamente scomparsa :* ad medium mensem ienuarii usque medium mensem augusti *La scrittura della correzione è la medesima che si ritrova nella parte B del capitolare dei giubbettieri. Circa la data della correzione cf. nota 1.*

del capitolare dei tessitori di seta, meno lievissime differenze; cf. p. 27, rr. 6-20.

(1) La data della correzione può essere fissata con qualche approssimazione dall' esame della sua scrittura. Questa appare per la prima volta nel registro in documenti posteriori al 25 febbraio 1280 ed anteriori al 15 agosto del medesimo anno o al 3 giugno del seguente, e con tutte le sue varietà non va oltre l' otto febbraio 1286. Qui mostra la tendenza ad imitare, per lo meno nella grandezza delle lettere, la scrittura originaria del maggio-settembre 1278, e questa tendenza appare per l' appunto nei documenti del 1280 e 1281 registrati da quello scrivano. Cf. vol. I, p. 32, nota 1, p. 108, nota 1 ed il Prospetto dei giustizieri. Che i nuovi limiti assegnati all' anno lavorativo dei « fio« leri » fossero in vigore nel 1289, può essere in qualche modo confermato da una deliberazione del Maggior Consiglio del 6 settembre di quell' anno (*Liber Çaneta,* c. 63 A) la quale attesta che quel giorno apparteneva allora ai mesi di riposo. E che a questi appartenessero anche il 25 novembre e il 25 e 28 agosto, è dimostrato da tre parti del Maggior Consiglio, l' una in data del 25 novembre 1296 (*Liber Pilosus,* c. 66 A), l' altra del 28 agosto 1305 (*Liber Magnus,* c. 94 A), e la terza del 25 agosto 1308 (*Liber Capricornus,* c. 77 B). Questi limiti durarono sino al 19 novembre 1311, nel qual giorno la Signoria stabilì che la durata dell' anno lavorativo fosse dal 6 gennaio al 5 agosto; cf. il capitolo LXXXXIII di questo capitolare. Una disposizione simile vigeva per l' Arte dei fornaciai; cf. vol. I, p. 79, nota 3. Dal capitolare dei fialai pubblicato l' undici ottobre 1441 (museo Civico di Venezia, ms. IV, n. 26) è dimostrato che i limiti dell' anno lavorativo furono mutati anche in seguito; difatti (c. 20 B) nel 1426 fu stabilito che si lavorasse dal primo dicembre al 15 agosto, ma il 26 ottobre dell' anno seguente fu presa parte in Pregadi che il lavoro delle fornaci durasse sino al primo novembre, perchè il provvedimento di prima era « a detrimento « di maistri de la dicta Arte ». Il CECCHETTI (*Monografia della vetraria veneziana e muranese,* Venezia, Antonelli, 1874, p. 9) afferma che alcuni mesi erano esclusi dall' anno lavorativo pel calore eccessivo e perchè si potessero nel frattempo restaurare le fornaci; ma la prima ragione non vale, perchè si lavorava di luglio e si riposava di dicembre, e l' altro motivo non basta a spiegare la scelta di quei cinque mesi per il riposo e la durata così lunga di questo periodo. I documenti del tempo non dichiarano il motivo per il quale l' anno di lavoro durava soltanto sette mesi; forse la durata sarà stata in relazione del mercato delle

silicet dominicis diebus et omnibus festivitatibus sancte Marie virginis [1] et omnibus festivitatibus duodecim apostolorum [2] et omnibus festivitatibus beati Marci evangeliste [3], sancti Iohanis baptiste [4], nec non et in Rexureccione Domini et duobus diebus
5 sequentibus tantum cellebrare debeant sub una vigilia tantum [5],

legna e del commercio. Certo è che nel 1298 i maestri e i lavoranti ebbero facoltà di vendere oggetti in vetro della propria officina nei cinque mesi di riposo; cf. il capitolo LXXXII.

(1) In questi documenti si fa menzione soltanto di quattro feste di Maria. Il capitolare dei barbieri (cf. capitoli LI e LXVIII) attesta che due di esse erano l'Annunziazione (25 marzo) e l'Assunta (15 agosto). Una terza doveva essere la Purificazione (2 febbraio), anche per la sua importanza civile. La quarta era quella della Natività (8 settembre), e difatti queste quattro feste sono indicate nel *Kalendarium Venetum saeculi XI* edito dal BORGIA (*Anecdota litteraria ex mss. codicibus eruta*, Roma, 1773, II, 441-456) colla frase « ab. op. » che l'editore interpretò « ab opere, « scilicet festum ab operibus immune », ed il GALLICIOLLI (op. cit. III, 82, 83) « ab opera », cioè « Festa di Pa« lazzo » o anche « absque opere », cioè in relazione ai lavori dei mestieri. Alcune delle feste di questo elenco cadevano nei cinque mesi di riposo.

(2) Erano le seguenti secondo il *Kalendarium* cit.: san Mattia (27 febbraio), san Barnaba (9 giugno), santi Pietro e Paolo (29 giugno), san Giacomo (25 luglio), san Bartolommeo (24 agosto), san Matteo (21 settembre), santi Simone e Giuda (28 ottobre), sant'Andrea (30 novembre), san Tommaso (21 dicembre) e san Giovanni apostolo ed evangelista (27 dicembre). In quel calendario hanno la designazione « ab. op. ».

(3) La Passione (25 aprile), la Traslazione del corpo di lui da Alessandria a Venezia (31 gennaio), l'Apparizione (25 giugno) e la Dedicazione della chiesa (8 ottobre). Nel calendario cit. le tre prime hanno l'indicazione « ab. « op. »; l'ultima non vi è stata ricordata.

(4) La Nascita (24 giugno) e la Decollazione (29 agosto). Nel calendario cit. hanno l'indicazione « ab. op. », al pari dell'Epifania (6 gennaio).

(5) Durante l'anno lavorativo l'opera dei fialai doveva essere prestata e di giorno e di notte nelle fornaci, anche nel tempo in cui fu riformato questo capitolare (cf. capitolo XXXVII), e però gli operai si davano la muta. Nello spazio di ventiquattro ore che andava da una mezzanotte all'altra, due veglie, forse alternativamente per le mute, venivano fatte dai fialai, cioè dalla mezzanotte all'alba e dalla sera alla mezzanotte successiva; nei giorni festivi l'opera era sospesa « sub una « vigilia tantum », e questa frase a mio giudizio significa che nelle feste si faceva soltanto una delle due veglie. Naturalmente sarà stata quella dalla sera a mezzanotte, perchè l'altra per la necessità del riposo avrebbe impedito agli operai di attendere ai doveri religiosi. Più tardi, cioè tra l'ottobre 1278 ed il novembre 1279 (cf. capitolo XXXXVIIII), fu stabilito che il lavoro cessasse sino dalla sera della vigilia. In questo elenco delle feste manca il Natale, ma per la sua importanza si deve pensare ad un'omissione del copista; e siccome la frase « cùm « duobus diebus sequentibus » vi si adatterebbe, credo che dopo « nec « non » sia stata tralalasciata la frase « et in Nativitate ».

nec non et in Epiffania Domini et in Asscensione Domini et in Pentecostes et in die veneris sancti tan|tum sub una vigilia cellebrare debeant.

c. 10 B

II. Item, volumus et ordinamus quod omnes qui laborant et volunt laborare seu facere laborari in Veneciis artem predictam, sint in scola predicte artis (1). 5

III. Item, quod quilibet qui volunt in dicta scola intrare, solvat dicte scole soldos quinque denariorum venecialium parvorum, et patronus solvere teneatur soldos quadraginta denariorum venecialium, et discipulus quando pervenerit magister, solvere teneatur soldos... denariorum... (2). 10

IIII. . . . .
. . . .
. . . .

7. quilibet qui volunt] *Così il cod. con una elissi per* quilibet eorum qui volunt 9. *Un correttore del secolo* XIII *sostituì* libras .x. *a* soldos quadraginta *La scrittura del correttore appare più volte nel cod. Cf.* Capitolari, *I, 26, nota 2.* 11. ...] *Il medesimo correttore sostituì* .II. *ad un altro numero e* grossorum *ad un' altra parola della scrittura originaria interamente scomparsa. La parola abrasa forse era* venecialium *o* parvorum *in corrispondenza alla frase precedente* soldos quadraginta 12. *La scrittura originaria del capitolo IIII è stata raschiata, nè ha lasciato di sè alcuna traccia, laonde la restituzione del testo è impossibile. Sul fondo abraso fu scritto un nuovo capitolo da uno scrivano che più volte lasciò traccia dell' opera sua in questo registro. Circa la sua scrittura cf.* Capitolari *cit. I, 123, nota 2. Il testo di questo nuovo capitolo è il seguente:* Item, volumus et statuimus in hoc capitulari quod nulla persona, tam venetus quam forensis, audeat nec presumat intrare nec iurare in dicta scola nisi habuerit quatuordecim annos completos et inde superius (3).

(1) Capitolo XXVI del cit. capitolare del 1441, c. 8 B: « Ancora, che tutti « colori (*sic*) che lavora e vuol lavorar « over far lavorar in Veniexia la pre- « sente arte, sia e debia esser in la « scuolla de questa Arte ». Cf. anche a p. 11 il capitolo VI del capitolare dei « ternieri ».

(2) Capitolo XXVII del cit. capitolare, cc. 8 B e 9 A: « Ancora, che ca- « daun che vorà intrar in la presente « scuolla, debia pagar a la dicta scuolla « soldi .v. de piçoli, e cadaun che de- « venterà patron, pagi livre .x., e ca- « daun desipollo el qual vorà deventar « maistro, debia esser examinado per « lo gastoldo e per li officiali, e s' el « serà trovado sufficiente, doventi e' « sia maistro e' pagi soldi do de grossi, « e cadaun foristier simelmente pagi « soldi do de grossi ». Ma questo passo comprende anche la disposizione del capitolo LXI del capitolare del 1271.

(3) La scrittura del correttore appare in questo stesso capitolare in documenti registrati dopo il 19 aprile 1281 e innanzi al 29 settembre 1283; cf. la nota al r. 12 ed i capitoli XXXXVIIII-LIII. Capitolo XXX del cit. capitolare, c. 9 A-B: « Ancora, che « nesun olssa over presuma lavorar

V. Item, quod quilibet habeat potestatem laborandi cum fornaçe et fornello qui habeat tres bocas [1].

VI. Item, volumus et ordinamus quod omnes patroni debeant adtendere et observare omnia que debent magistri sui et etiam omnes suos operarios; similiter quod omnes magistri, et omnes alios dixipullos eorum debeant adtendere et observare omnia que in eis debent facere [2].

VII. Item, volumus et ordinamus ut illi qui laborant arte vitrey, laborare debeant cum lignis de honario [3] et cum lignis de salicis; et si aliquis fuerit constrictus in necessitate, non audeat laborare cum lignis domesticis sine licençia data dominorum iusticiariorum.

12. *È aggiunta al capitolo VII nel margine la nota* tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Iohannes Maureçeno, Marcus Baseio et Marcus Badoario, *ma le parole non si riferiscono al testo originario dell' articolo, perchè quei tre giustizieri tennero l' ufficio molto più tardi; infatti i loro nomi sono ricordati in documenti del novembre 1288 e febbraio 1289. Cf. Prospetto dei giustizieri. Forse la nota si riferisce alle due correzioni fatte probabilmente dal medesimo scrivano nel testo del capitolo VIII.*

« questa arte per caxon de far veri, « sença sagramento, nì non olssi al- « gun zurar over intrar in la scuolla « over esser patron s' el non serà de « .XIIII. anni over oltra, fuora ch'al « fiollo del patron ch' è morto, el qual « possa esser fato patron avanti la « etade predicta, ma quello cussì fato « sia tegnudo çurar quando el averà « conpido el tempo de .XIIII. anni ». Ma questo passo comprende anche la materia del capitolo XI del capitolare del 1271.

(1) Questa disposizione durò sino al 13 gennaio del 1302; cf. il capitolo LXXXIII.

(2) Capitolare cit. capitolo XXXI, c. 9B: « Ancora, che tuti i patroni sia « tegnudi e debia observare i pati e « tute cosse che lor è tegnudi a li « maistri e a' lavorenti e sui discipuli, « et e conversso sia tegnudi i maistri « lavorenti e disciputi a li so' pa- « troni »; quindi « magistri sui et « etiam omnes suos operarios » sta per « magistris suis et etiam omnibus « suis operariis », come nella proposizione seguente: « omnes alios dixi- « pullos » sta per « omnes alii dixi- « pulli ».

(3) Nel 1285 in data del 6 novembre il Maggior Consiglio (*Liber Luna*, c. 75 B, numerazione inferiore) deliberò che i fialai usassero nelle fornaci soltanto legna « de olnario », cioè, come « onario », alno od ontano, pianta che dà un legno bianco il quale arde con fiamma molto viva. L' ontano al pari del salice cresce in luoghi umidi, specialmente in riva ai fiumi, e però a Venezia si poteva avere con facilità. L' altro legname ricordato nel capitolo era quello che comunemente negli usi domestici serviva come combustibile. THEOPHILUS PRESBYTER (op. cit. ed. di Vienna del 1874, pp. 99, 119, 141) indica per la fusione del vetro l' uso delle legna secche di faggio.

VIII. Item, volumus et ordinamus quod unusquisque de arte predicta qui exierit extra Venecias occassione exercendi dictam artem, volumus quod perdat... .x. denariorum venecialium... gastaldus teneatur excutere dictam pennam, et dicta penna deveniat in camera dominorum iusticiariorum sine nullam condicionem, 5
c. 19 A et de inde superius ad voluntatem | dominorum iusticiariorum. et volumus quod gastaldus non debeat accipere sacramentum ab hominibus qui istius artis causa exierit extra Venecias sine licencia iusticiariorum.

VIIII. Item, si aliquis patronus vel magister scierit vel invenerit in Veneciis aliquod de illo qui fuerit forbaniçatus de arte 10 ista, teneatur manifestare dominis iusticiariis cicius quam potuerit.

X. Item, volumus et ordinamus quod quilibet patronus vel magister prefacte artis habeat potestatem laborandi maxias vitrei (1) 15

3. ...] *La scrittura originaria è interamente scomparsa; forse la parola abrasa, a giudicare dal contesto, fu* libras *Il correttore vi sostituì* soldos *La sua scrittura appare più volte in questo registro dal 1280 o 1281 al 1298; cf. vol. I, p. 26, nota 2.* ...] *La scrittura originaria è scomparsa c. s. ed il medesimo correttore vi sostituì* grossorum quos, *ma questa ultima parola fu da lui aggiunta in margine. A giudicare dal contesto la parola originaria abrasa sarebbe stata* et *perchè ad* excutere *segue* dictam penam; *laonde il testo originario del passo sarebbe stato il seguente:* volumus quod perdat libras .x. denariorum venecialium, et gastaldus teneatur excutere dictam penam 4. pennam - penna] *Così il cod.* 4-5. *Cod.* deveniant 5. nullam condicionem] *Così il cod.* 6. *Le carte 17 e 18, come si rileva dai documenti in esse trascritti, appartengono al capitolare dei conciatori di pelli che precede questo nel registro e furono aggiunte ad esso verso il 3 settembre 1295.* 8. *Cod. omette* qui; *l' ho aggiunto nel testo, sebbene di frequente nell' antico volgare veneziano si faccia l'elissi del pronome relativo; cf. p. e. il testo delle* V i t e d e i d o g i *del Sanudo nel codice autografo citato.* exierit] *Singolare in funzione di plurale.* 9. *A* iusticiariorum *segue nel cod.* sine nullam condicionem, *ma col segno di espunzione.* 11. aliquod] *Così il cod. forse per* aliquod laborerium

(1) Capitolare cit. capitolo XXXXV, c. 12 A-B: « Ancora, che nesun forestier olssa over debia far over far far « per algun modo over inçegno vero « in el destrecto de Venexia da Grado « per fino a Cavarçere soto pena de « perder lo vero e livre .XXX., soldi .XII., « piçoli .VI., nè algun de questa arte « olssa a forestiero far vero soto pena « a la voluntà di signori iustixieri; ma « çadaun venetian habia libertade de « far vero in massa quanto el vorà, e « cascadun de l' arte possa far quello « non obstante algun bando, ma quello « vero da Muran non possa trar soto « pena de soldi .V. per livra de quel « ch' el vero valerà, la qual pena vegna « como de sovra »; cioè, come era stato espresso nel capitolo XXXXIIII, per un terzo al denunziatore e per due terzi al comune. La materia di questo capitolo XXXXV corrisponde a quella dei

quantas voluerit per se et per aliis hominibus qui volunt facere laborare.

XI. Item, nullus audeat laborare artem istam occasione vitrey faciendi, sine sacramento (1).

5 XII. Item, volumus et ordinamus quod si aliquis voluerit conqueri de gastaldo et de eo habere racione, iudices qui sunt vel erunt per tempora, faciant racione sicuti de aliis hominibus dicte artis; et si gastaldus vel aliquis alius voluerit racione de iudicibus, alii iudices faciant racione sicut de aliis personis (2).

10 XIII. Item, quod si aliquis vadit ad petendum racionem coram gastaldione, gastaldus teneatur dicere iudicibus suis: « facite racione homini isto et eum intelligite » (3).

XIIII. Item, quod gastaldus non intromittat se de eis que iudices habent ad faciendum (4).

15 XV. Item, quod si aliquod furtum factum fuerit in dicta arte per aliquam personam huius artis et ad manus patronum vel magistrorum sive discipulorum dicte artis devenerit, per sacramentum teneatur manifestare et in se ipsum redtinere, et cicius

3. *Cod.* nullum - occasionem 6. racione] *Così il cod. e così pure nei tre righi seguenti.* 8. *Cod.* aliud 12. racione] *Così il cod.* 16. patronum] *Così il cod.* 17. *Cod.* devenerunt 18. teneatur] *Singolare in funzione di plurale. A* manifestare *nel cod. è aggiunto nello spazio interlineare e d' altra scrittura simile a quella delle correzioni del capitolo VIII,* illis de nocte, *la qual frase manca anche negli altri capitolari ove si legge il medesimo articolo e però l' aggiunta è arbitraria; venne fatta perchè a quel magistrato spettava in parte la giurisdizione criminale. Il confronto con altri passi consimili, p. e. col capitolo XXIII del capitolare dei « ternieri », cf. p. 16, dimostra che molto probabilmente la frase* manifestare et *è un errore di trascrizione e che nel testo originario le due parole mancavano.* in se ipsum *sta per* in se ipsos; *singolare per influsso di* teneatur

capitoli x e xxxiii del capitolare del 1271, ma l' ultima disposizione, « ma quello - sovra », vi è estranea.

(1) Cf. nota 3 a p. 64.

(2) Capitolare cit. capitolo viiii, c. 2 b: « Ancora, se algun se vorà la« mentar del gastoldo e da quello aver « raxon, i çudexi sia tegnudi de quello « far raxon como di altri homeni; e « se lo gastoldo over alguno altro vorà « raxon de algun di çudexi, li altri çu« dexi façа raxon como de le altre per« sone ». Questo capitolo è quasi identico al xvii del capitolare dei « ter« nieri »; e però « si aliquis » significa « si aliquis de dicta arte »; cf. p. 15. Cf. anche a p. 30 il capitolo vii del capitolare dei tessitori di seta.

(3) Questo capitolo è quasi identico al xviii del capitolare dei « ternieri »; cf. p. 15.

(4) Questo capitolo è quasi identico al xviiii del capitolare dei « ternieri »; cf. p. 15.

quam poterunt suo gastaldo ducere vel manifestare teneatur, tali modo quod ille qui perdiderit rem suam habere possit (1).

XVI. Item, quod omnes predicte artis, silicet patroni et magistri, teneatur dare | rectum et bonum conscilium suo gastaldo secundum suum scire quandocumque eisdem pecierit (2).

c. 19 B

5

XVII. Item, iudices qui sunt vel erunt per tempora, iurent esse soliciti et intenti providere utilia et necessaria istius artis cum bono Veneciarum (3).

XVIII. Item, quod recte et bona fide secundum suum scire et posse dabunt conscilium suo gastaldo cum honore domini ducis et comunis Veneciarum ac dominorum iusticiariorum (4). et si

10

1. *Cod.* dicere *Per la restituzione cf. il capitolo LII di questo capitolare.* teneatur] *Singolare in funzione di plurale, e così al r. 4.*

(1) Questo capitolo sino alle parole « vel manifestare teneatur » è quasi identico alla parte del capitolo XXIII del capitolare dei « ternieri » che dal principio va sino al punto e virgola. Capitolare cit. capitolo XXXVIII, cc. 10 B e 11 A: « Ancora, se algun furto serà « fato in questa Arte e a le man de « algun patron over maistro over di« scipollo de questa Arte serà preve« gnudo, sia tegnudo retegnir quello « in sì, e più tosto ch' el porà, mani« festarllo al suo gastoldo; e quello « gastoldo a tuto suo poder procuri « ch'el sia rendudo cum integritade a « colu' che averà persso quella cossa ». La materia di questo passo corrisponde anche a quella del capitolo LII del capitolare del 1271.

(2) Capitolare cit. capitolo XXXII, c. 9 B: « Ancora, che tuti, cussì pa« troni como maistri de la presente « Arte, sia tegnudi e debia dar dreto e « bon cunseio al suo gastoldo segondo « el suo saver e poder ogni volta che « lor serà domandadi per quello ».

(3) Cf. capitolare dei tessitori di seta, capitolo II, p. 28, rr. 10-11, donde deriva il concetto espresso in questo capitolo. Capitolare cit. capitolo X, c. 3 A: « Ancora, che i çudexi sia te« gnudi esser soliciti a proveder le « cosse utelle e necessarie de questa « Arte cum el ben de Veniexia dreta« mente e a bona fe' segondo el so « saver e poder, e dar cumseio al ga« staldo so cum honor de misièr lo « doxe e del comun de Veniexia e di « signori iustixieri. e se lor vedesse « el suo gastaldo che non observasse « dretamente quelle cosse che se con« tien in lo so capitolario, debia su« monir quello ch'el observi lo suo « capitulario; la qual cossa, s'el non « se emenderà, debia i diti çudexi farlo « asaver a li signori iustixieri. et e « converso, si i consieri contrafese, el « gastoldo debia manifestarlo ». Questo passo contiene anche la materia del capitolo XVIII del capitolare del 1271.

(4) Il medesimo concetto era stato espresso con frasi simili in una parte del capitolo XV del capitolare dei « ternieri »; cf. p. 14, rr. 9-12. Ma il testo si avvicina più a quello del primo periodo del capitolo XXVI del capitolare dei barbieri (cf. p. 45, rr. 1-3), ove, come in questo, è stata aggiunta la disposizione che nel capitolare dei

viderint suum gastaldum non recte observante ea que continentur in suo capitulari et ordinamentis, ipsum amonere debeant ut faciat et observet secundum quod continetur in suo capitulari presenti; quod si se non emendaverit, cicius quam poterunt dominis
5 iusticiariis manifestabunt. et e converso, si consciliarii contrafecissent, gastaldus teneatur manifestare (1).

XVIIII. Item, iudices qui modo sunt vel erunt per tempora, iuramento astringantur bona fide sine fraude diffinire et iudicare omnia placita que ante eos venerint, et innimicum non nocebit
10 nec amicum iuvabit per fraudem. et precium vel dona per se nec per aliquem modo vel ingenio accipere debeat occassione huius officii (2).

XX. Item, nec gastaldus nec iudices debeant alicui habenti placitum ante ipsos, dare consilium facienti preiudicium aliquod
15 parti adverse (3).

XXI. Item, ordinamus quod si aliquis de dicta arte ad iusticiarios se appellaverit, tunc gastaldus nec iudices se de cetero non intromittant; et ille vel illi qui appellaverit, representet se ad iusticiarios infra tercium diem, vel prima die qua predicti iu-
20 sticiarii sedebunt si tercia die fuerit festum solempne; alio-

1. observante] *Così il cod. per* observantem 3. *Cod.* continentur 4. si - emendaverit] *Così ho restituito il passo che nel cod. è* si emendaverit; *cf. il capitolo XXIIII del capitolare dei « ternieri » a p. 16.* *Cod.* potero 5. *Cod.* manifestabo e] *Cod.* ei 6. *Cod. corregge senza variazione di scrittura* gastaldus *su* gastadus *Cod.* teneantur 9. nocebit] *Singolare in funzione di plurale e così al r. 10* iuvabit *e al r. 11* debeat 11. *Cod.* modum vel ingenium *Per la restituzione cf. il capitolo XXVII del capitolare dei barbieri, p. 45, r. 13 e nota al r. 13.* 14. ipsos] *Cod.* posse *Per la restituzione cf. il capitolo XXV del capitolare dei « ternieri » a p. 17.* facienti] *Così il cod., ma cf. il capitolo XXV del capitolare dei « ternieri » a p. 17, r. 2 e il capitolo XXVIII del capitolare dei barbieri a p. 45, r. 17.*

« ternieri » forma un capitolo speciale, il XXIIII, e però questo capitolo XVIII deriva dal XXVI del capitolare dei barbieri. Quanto alle relazioni di questo capitolo col capitolare del 1441 cf. la nota 3 a p. 68.

(1) L'ultimo periodo del capitolo contiene un concetto che in questi capitolari è stato qui espresso per la prima volta.

(2) Questo capitolo deriva dai due primi periodi del XXVII del capitolare dei barbieri al quale rimando per le note.

(3) Questo capitolo deriva dal XXVIII del capitolare dei barbieri al quale rimando per le note. Capitolare cit. capitolo VII, c. 2 A: « Ancora, ch' el « gastoldo nè i çudexi olsa dar conseio « ad algun che habia piedo avanti de « sì, che preçudega in alguna cossa a « la parte averssa ».

quin hoc [1] non obstante gastaldus et iudices in causa procedant [2].

c. 20 A

XXII. ‖ Item, gastaldus cum suis officialibus omni anno in octava pasce Domini rexureccionis elligere debeant quinque homines bonos et legales atque meliores et legaliores istius artis, 5 et ipsi astringantur sacramento ut aliis officialibus per annum venturum eligere debeant meliores bona fide pre dicta arte [3].

XXIII. Item, ordinamus quod gastaldus teneatur bis in anno convenire fratres sive homines istius artis et legere faciat omnia ordinamenta que in hoc capitullari fuerit, coram hominibus pre- 10 facte artis, sub penna libras tres iusticiariis solvat. et si aliquis ipsius artis ad predictam convocationem venire nequiverit, nisi iusta et legitima occasione ocupatus fuerit, soldos quinque amittat, qui deveniat in scola predicte artis [4].

4. *Cod.* ruxurreccionis 6. aliis officialibus] *Così il cod.* 7. *Cod.* eligerunt *L' intero capitolo XXII è stato cancellato nel registro. La cancellazione fu fatta dopo l' aprile 1284, perchè venne allora mutato il metodo di queste elezioni; cf. il capitolo LIIII di questo capitolare.* 10. fuerit] *Così il cod., forse per* scripta fuerit; *cf. il capitolare dei barbieri, capitolo XXVIIII, p. 45, r. 21.* 11. sub – tres] *Così il cod. per* sub penna librarum trium quas *Cod.* salvat 13. *Cod.* iustam et legitimam ocupatur 14. deveniat] *Singolare in funzione di plurale.*

(1) Cioè il ricorso ai giustizieri.

(2) Il concetto di questo capitolo in qualche parte deriva da quello del capitolo XXV del capitolare dei barbieri e del capitolo XXVI del capitolare dei « ternieri », ma ha molti particolari suoi proprî. Capitolare cit. capitolo VIII, c. 2 B: « Ancora, che se al« gun dela prexente Arte se apellerà « a la Iustixia avanti ch' el piedo sia « stado ventilado, alora el gastoldo nì « i zudexi de lì avanti non se intro« meta nì no meta alguna pena; ma « sia tegnudo colu' che se averà ap« pelado a la Iustixia presentarse infra « terço dì portando de là al gastoldo « la cetolla [*sic, per* cedola] dela sua « appellation, altramente se questo « non averà fato, over se lor se averà « appellado da po' ch' el piedo sarà « stado començado e ventilado, el ga« staldo (*sic*) e i çudexi procieda in lo « piedo non obstante alguna appella« tion; ma algun non se possa ap« pellar da soldi .XX. de picoli in ço ». Ma questo passo contiene la materia anche dei capitoli LXXVII, LXXVIII e LXXVIIII del capitolare del 1271.

(3) Questo capitolo ha molte somiglianze formali e reali col capitolo XXVII del capitolare dei « ter« nieri » e col XXX del capitolare dei barbieri.

(4) Questo capitolo, meno in alcuni particolari, deriva dal capitolo XXVIII del capitolare dei « ternieri » e dal XXVIIII del capitolare dei barbieri; cf. pp. 17-18 e 45-46. Capitolare cit. capitolo XI, c. 3 A e B: « Ancora, ch' el « gastoldo sia tegnudo [*cod.* tegnudi] « do volte a l' ano e non pliù cum « licentia di signori iustixieri convegnir

XXIIII. Item, quod nullus patronus de arte ista audeat incantare aliquod magistrum vel discipulum vel aliquod laboratorem predicte artis, in penna admittendi libras quinque denariorum venecialium, quos in scola predicte artis deveniat (1).

5 XXV. Item, quod nullus patronus debeat dare ultra tres vices manducare per diem alicui suo laboratori, sub penna soldorum quadraginta (2).

XXVI. Item, quod nullus homo debeat facere credenciam de artem vitrey et laborerio alicui persone vel dare in collegan-
10 ciam ultra soldos .c. sine pignore congruo, tali condicionem quod quandocumque placuerit gastaldo videre ipsum pignus, debeat eidem demonstrare, et hec sub pena soldorum quadraginta (3).

XXVII. Item, volumus quod gastaldus per honorancia debeat habere ad dicta scola parium unum calligarum de saga aut
15 grossos .xii. (4).

2. aliquod] *Così il cod. tutte e due le volte.* 3. admittendi] *Così il cod. per* amittendi 4. quos] *Così il cod.* deveniat] *Singolare in funzione di plurale.* 7. *L' intero capitolo XXV fu cancellato, certo dopo il maggio-settembre 1278, ma non è possibile determinare con più precisione il tempo.* 9. artem] *Così il cod. per* arte 10. condicionem] *Così il cod.* 12. *L' intero capitolo XXVI fu cancellato, certo dopo il maggio-settembre 1278, come il precedente.* 14. ad] *Così il cod. per* a

« i homini de questa Arte e far leçer « el capitulario avanti quello, soto « pena de livre .iii. le qual devegna a « la camera de la Iustixia. e se algun « de questa Arte non vignerà, salvo « s'el non averà iusto impedimento, « perda soldi .xx. i qual devegna .x. « a i offitiali, .v. a la scuolla e cinque « al gastoldo e a li conpagni ». La materia di questo passo corrisponde anche a quella del capitolo xxxxiiii del capitolare del 1271.

(1) Questa disposizione è stata qui fissata per la prima volta in questi capitolari. Quanto al significato di « in« cantare » cf. il vol. I di questi *Capitolari*, p. 30, nota 4.

(2) Anche questa disposizione appare qui per la prima volta in questi capitolari.

(3) Cf. il capitolo xxxii di questo capitolare.

(4) Capitolare cit. capitolo xii, c. 3 b: « Ancora, ch'el ġastoldo dela presente « Arte diebia aver dela scuolla per ho« norança per [*cioè* paio] uno de calce « de saia de grossi .xii.; e de tuto el « resto che in la scuolla devignerà, « fuora la luminaria di morti over del « çudigamento, la terça parte devegna « al gastaldo (*sic*), la terça parte a i « offitiali e la terça romagna a la « scuolla. e simelmente tuto quello « che sovraavancerà de l' honorança « de misièr lo doxe, vegna in la scuolla « predita; e s'el mancherà de la dita « honorança, quella scuolla diebia ad« impir ». La materia di questo passo corrisponde anche a quella dei capitoli xxviii e xxxv del capitolare del 1271.

XXVIII. Item, quod omnia [1] que in scola predicta pervenerint, excepto luminari.. mortuorum vel iudicamentum [2], ‖ devidi debeat in tres partes, una quarum debeat esse de scola et alia de gastaldo et tercia de officialibus.

c 20 b

XXVIIII. Item, quod omnes fornaces qui laborant, debeant solvere denarios grossos quatuor pro datio domini ducis pro qualibet fornace [3]. 5

XXX. Item, quod gastaldus et iudices suos habeant potestatem faciendi racionem usque a libris quinque [4], et penna ponendi usque ad soldos quadraginta [5]. 10

XXXI. Item, si ullus de nostris fratribus habitantibus Veneciis fecerit vel faciet contra ordinamenta istius capitularis, specialiter in districtu Veneciarum, teneatur solvere pro penna soldos .c., medietatem quorum deveniat in camaram iusticie et aliam medietatem deveniat in scola predicta, et hoc quocienscumque fecerit vel quocienscumque ei preceptum fuerit per gastaldum vel per suum certum nuncium quod non contra vadat [6]. 15

2-3. *Cod.* devidetur 5. qui] *Così il cod.* 8. suos] *Così il cod.* 9. a libris] *Così il cod. per* ad libras *per influsso del dialetto.* penna] *Così il cod.* 11. *Cod.* nullus 14. *Cod.* quarum

(1) Cioè le tasse di ammissione all'Arte, di nomina a maestro o a padrone di fornace.

(2) Circa la « luminaria mortuo« rum » cf. il vol. I di questi *Capitolari*, p. 20, nota 4. Quanto alla parola « iudicamentum » credo che designi le multe inflitte per sentenza del tribunale dell' Arte a quanti violavano le disposizioni del capitolare; per queste multe si usava una partizione diversa che qui in molti capitoli viene specificata secondo i casi.

(3) S' intende che l' imposta colpiva solo i padroni di fornace; cf. il capitolo xxxxvii di questo capitolare.

(4) Cf. il capitolo xx del capitolare dei « ternieri » ed il capitolo xv del capitolare dei barbieri; s' intende che la causa doveva essere tra uomini dell' Arte e su materia pertinente a questa, il che fu poi meglio specificato dal capitolo lxvii di questo capitolare.

(5) Cf. il capitolo xii del capitolare dei « ternieri » ed il capitolo xvi del capitolare dei barbieri; pp. 12-13 e 42. Capitolare cit. capitolo iiii: « Ancora, « ch' el gastoldo dela presente Arte « cum i suo' offitiali possa far raxon « dentro di homeni de questa Arte « de tute cosse le qual apertien a la « suo Arte da soldi cento de piçolli « e da là in çoxo ». La materia di questo passo corrisponde anche a quella dei capitoli lxiii e lxvii del capitolare del 1271. La disposizione del capitolo xxx durò sino al novembre 1284-maggio 1285; cf. il capitolo lxiii.

(6) Questa multa e la sua partizione si devono intendere a mio giudizio per quelle violazioni che nei capitoli

XXXII. Item, concedimus omnes facere credenciam de vitreo non laborato cuique placuerit et quantocumque voluerit (1).

XXXIII. Item, ordinamus et precepimus quod nullus forinsecus audeat nec debeat facere vitreum nec fieri facere in di-
5 strictum Veneciarum, silicet a Grado usque ad Capud-ageris (2), sub penna librarum .xxx. et soldorum .xii-÷-. et perdendi ipsum vitreum et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (3).

XXXIIII. Item, quod nullus fiolarius de Veneciis, tam homo
10 quam femina, non audeat vendere nec facere vendi aliquod laborerium de vitreo quod sit fractum vel sclapatum, aliquo modo vel ingenio, in pena libras tres contrafaciente pro qualibet vice, et de dicta penna deveniant soldi .xl. ad camaram dominorum iusticiariorum et soldi .xx. in scola predicta (4).

15 XXXV. Item, volumus et constituimus quod totum id quod superfuerit de datio (5) || domini ducis, veniat in predicta scola; c. 21 A

3. precepimus] *Così il cod.* 4-5. *Cod.* distructum 9. *A* nullus *il cod. aggiunge* fioli, *ma col segno di espunzione.* 12. contrafaciente] *Così il cod.* *Cod.* vicet 16. *Cod.* superfuerint

non sono state minacciate da una pena specificata. La frase « de nostris fra-« tribus » dimostra che questo capitolo è in forma subbiettiva rispetto agli uomini dell'Arte e non già, come i precedenti, rispetto ai giustizieri.

(1) Cf. il capitolo xxvi.

(2) Intendo come padrone di fornace e non già come semplice maestro o apprendista, altrimenti questo capitolo sarebbe in contraddizione col xxxviiii. Ciò è dimostrato dal capitolo xxxxviiii del citato capitolare del 1441 (cc. 13 b e 14 a): « Ancora, « che da mo' avanti algun forestier « non possa esser patron de fornaxe « de vero in Veniexia nì algun per « quello, nì aver parte over cumpagnia « cum algun fioler de Muran de al-« guna cossa che aspeti a la dita Arte « per algun muodo over inçegno s'el « non saverà lavorar la dita arte cum « le suo man proprie, soto pena de « livre .xxv. de piçoli cussì al foristiero « como al patron cum el qual el avesse « cumpagnia over parte, per çascaduna « volta che fosse contrafato, e la pena « pagada over no, nientemen non « possa andar cuntra le cosse predicte « over far per algun muodo, e la pena « se parta come è dito de sovra », cioè come era stato indicato nel capitolo xxxxvi; cf. nota 3 a p. 74.

(3) Cf. la nota 1 a p. 66.

(4) Capitolare cit. capitolo xxxviii, c. 11 a: « Ancora, che nesun olssa « over presuma vender over far vender « per algun modo over inçegno algun « lavoriero de vero speçado over schia-« pado, soto pena de livre tre per ca-« dauna volta a chi contrafese, de le « qual do parte devegna a la camera « dela Iustixia e la terça a la scuolla ».

(5) Cf. il capitolo xxviiii.

et si defectum fuerit de dicto dacio domini ducis, predicta scola illud deffectum debeat adimplere (1).

XXXVI. Item, ordinamus quod nullus magister nec discipulus audeat facere buças de oleo nec de vino sine circulo laçuro supremo posito bullatas cum bulla comunis Veneciarum. 5

XXXVII. Item, volumus et ordinamus quod omnes fiolarii debeant laborare in die et in nocte qualicumque eis voluerint (2).

XXXVIII. Item, ordinamus quod nullus patronus per se nec per aliam personam sub aliquo ingenio debeat accipere vel pactum seu finem facere cum aliquo magistro vel discipulo arte 10 predicte nec etiam dare ei arram per annum venturum . . . . ., et qui contra fecerit solvat libras .x., et dicta pena veniat in camara dominorum iusticiariorum.

XXXVIIII. Item, volumus et ordinamus quod si aliquod foristerius quod esset de arte predicta et voluerit laborare predictam 15 artem in Veneciis, solvere debeat ad camaram dominorum iusticiariorum soldos .v. denariorum grossorum et soldos .L. parvorum a scola predicta (3).

2. *Cod.* debeant *A* adimplere *segue nel cod.* Item volumus et constituimus *per errore di trascrizione, ripetendosi così le prime parole del capitolo.* 3-4. *Cod.* discipulum 5. *Cod.* bullata *In margine al capitolo XXXVI il cod. ha* datum est ad Çiraldum, *ma col segno di espunzione. La scrittura della frase appare in questo capitolare nei capitoli LXXII e LXXV-LXXVII degli anni 1286 e 1289. Quanto a questa scrittura cf. il vol. I di questi Capitolari, p. 26, nota 2.* 7. eis] *Così il cod. per* ei *o per* ab eis? *A* voluerint *segue nel cod. con scrittura eguale a quella della nota marginale del capitolo precedente:* non nisi ad campanam*; le quali parole furono aggiunte dopochè fu aggiunto a questo capitolare il capitolo XXXXVIIII.* 10. arte] *Così il cod. per* artis 11. . . . . .] *La scrittura primitiva è del tutto scomparsa per essere stata abrasa; il correttore che fece le due aggiunte dei capitoli XXXVI e XXXVII scrisse sul fondo abraso:* ante kallendas mensis agusti *Probabilmente la correzione venne fatta dopochè il termine dell'anno lavorativo fu posto alla metà dell'agosto; cf. la nota 1 a p. 62, e non sarei restio a fissare come sua data il 1284, perchè in quell'anno fu presa la disposizione reciproca a questa verso i maestri ed i lavoranti; cf. il capitolo LXII.* 13. *Nel cod. fu abrasa la parola* iusticiariorum *e da altra mano fu aggiunta la frase* tercia *sul fondo abraso e nello spazio bianco* parte et due partes ad artem. *Il correttore è il medesimo dei tre capitoli precedenti.* 14. aliquod] *Così il cod.* 15. quod] *Così il cod.* 18. a scola predicta] *Così il cod. per* ad scolam predictam *per influsso del volgare.*

(1) Cf. la nota 4 a p. 71.

(2) Cf. la nota 5 a p. 63. Gli operai dandosi la muta dovevano osservare l'orario diurno e notturno fissato per i loro lavori.

(3) Capitolare cit. capitolo XXXXVI, c. 12B: «Ancora, che da mo' nisun «forestier el qual sia vegnudo in questa «terra voiando lavorar la presente «arte, olssa over presuma lavorar

XXXX. Item, volumus quod omnes homines qui sunt in scola suprascripta possint habere officium [1].

XXXXI. Anno Domini millesimo .CCLXV., mense novembris, die ultimo, indictione nona. capta fuit pars in maiori conscilio et ordinatum quod gastaldiones omnium arcium de Veneciis de cetero mutari debeant quolibet anno, et illi qui nunc sunt debeant manere et esse gastaldiones usque ad complementum unius anni [2].

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 5 ottobre 1264].

XXXXII. Item, quod ipsi gastaldiones teneantur in capite sui anni accipere illud capitulare quod eis dederint iusticiarii, et dicti gastaldiones non possint nec debeant facere aliquod ordinamentum ‖ inter se nisi cum voluntate iusticiariorum; et si aliquis fecerit contra hoc, admittat gastaldiam et libras .XXX. et soldos .XII ÷. [3].

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

c. 21 B

XXXXIII. Item, statuimus et ordinamus quod aliquis de arte predicta non audeat vel presumat facere aliquod ordinamentum vel conpagniam seu conmilitatem aut conspiracionem per sacra-

30 novembre 1265.

3. *Cod.* .CCLV. 7. *Cod.* gastaldionis - conplectum 13. admittat] *Così il cod. per* amittat

« questa arte cussì per maistro como « per discipollo s'el non serà intrado « l'Arte et averà çurado quella et averà « pagado soldi .V. de grossi, di qual la « terza parte vegna a la camera, la « terça al gastaldo e a li offitiali, e la « terça a la scuolla devegna ». Disposizioni simili a questa erano state già fissate ma con forma diversa, nei capitoli VI e VII del capitolare dei barbieri.

(1) Cioè che tanto i maestri quanto i padroni di fornace erano eleggibili all' ufficio di gastaldo, mentre nessuno dei secondi poteva essere eletto a decano; cf. il capitolo XXXXV.

(2) Questo capitolo deriva dal capitolo XXXXVII del capitolare dei « ter« nieri » al quale rimando per le note; cf. p. 22.

(3) Questo capitolo deriva dal capitolo XXXXVIII del capitolare dei « ter« nieri » al quale rimando per le note; cf. p. 23. Capitolare cit. capitolo I, « C. I A-B: « Adoncha, in primieramente « in .MCCLV. [errore che dimostra « l' immediata derivazione dal testo « errato del capitolare del 1271], in« ditione nona, a dì ultimo novembro, « fo prexa parte in Gran Conseio e « ordenado che i gastaldi de tute le « Arte de Veniexia da qui in avanti « debia esser mudadi cadauno anno, « e quelli i qual xe al presente, debia « star et esser gastaldi fin al compi« mento de un anno ». Capitolo II: « Ancora, che i gastaldi sia tegnudi in « cavo del suo anno tuor quel capitu« lario el qual li darà i çustixieri, e che « i diti gastaldi non possa nì debia far « algun ordenamento dentro de lor se « no cum voluntade di iustixieri; e se « algun farà contra questo, perda la « gastaldia e livre .XXX., soldi .XII. e « meço ».

mentum vel per fidanciam aut per aliquam aliam promissionem contra honorem domini ducis et eius consilii ac comunis Veneciarum seu contra aliquam aliam personam, in penna banni integri; et quilibet de dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in suprascripto facto inventus fuerit vel fuerint, cicius quam poterit acusare domino duci et suo consilio vel dominis iusticiariis (1). 5

30 novembre 1265. XXXXIIII. Item, nos iusticiarii ordinamus quod nec gastaldus nec aliquis alius huius artis audeat facere aliquam convocacionem de hominibus huius artis nisi bis in anno sine licencia dominorum iusticiariorum, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (2). 10

XXXXV. Item, volumus et ordinamus quod nullus patronus fornacis in dicta arte non possit nec debeat elegi in decanum

1. *Cod.* aliqua 2. eius - comunis] *Così ho corretto il cod. ove leggesi solo* consilii; *cf. il capitolare dei « ternieri » a p. 23, r. 11 ed il capitolare dei barbieri a p. 48, r. 11.* 4. de *manca nel cod.* 6. dominis] *Cod.* dominus 9. alius *manca nel cod.; per la restituzione che ho fatto cf. il capitolare dei « ternieri » p. 23, r. 16 e il capitolare dei barbieri p. 48, r. 17.*

(1) Questo capitolo è quasi identico al XXXXI del capitolare dei barbieri al quale rimando per le note; cf. p. 48. Capitolare cit. capitolo XXIIII, c. 8 A-B: « Ancora, è stato ordenado e fer« mamente stabelido che niun de la « presente Arte olssa over presuma « far algun ordenamento, compagnia, « comunitade over comspiration per « sagramento over fidança over per « alguna promission contra lo honor « de misièr lo doxe e del comun de « Veniexia over contra alguna altra « persona, im pena del bando intrego; « e çascadun dela presente Arte sia « tegnudo per sagramento accusare più « tosto ch'el porà a misièr lo doxe et « al suo Cunseio over a li signori iu« stixieri cadaun che lui saverà esser « in tal fallo ».

(2) Questo capitolo deriva direttamente dal XXXXII del capitolare dei barbieri al quale rimando per la nota; cf. p. 48. Quanto alle relazioni di questo capitolo col capitolare del 1441 cf. la nota 4 a p. 70 ed il capitolo XX, cc. 4 B e 5 A del capitolare cit.: « An« cora, ch'el gastoldo e i offitiali de « questa Arte non ossa per algun modo « over inçegno far alguna congrega« tion over capitollo per far leçer el « capitolario over per eleçer el ga« stoldo over altri offitiali de questa « Arte sença licentia di signori iusti« xieri; e che in tuti capituli i qual « da mo' avanti firà fati, debia esser « presente uno di scrivani de la Ca« mera cum uno over do fenti dela « dita Camera. e lo gastoldo dela dicta « Arte sia tegnudo requirir quelli scri« vani che li debia esser a li soi ca« pitoli, soto pena de soldi .C. al ga« stoldo e de soldi .XL. per cadaun altro « offitial dela dicta Arte, e nientemen « cadauna cossa che se fesse contra le « cosse predite, sia de nesun valor ».

in predicta arte vel scola; et si electus fuerit, nichilum teneat ipsa lectione (1).

XXXXVI. Item, ordinamus et adfirmamus quod nullus gastaldus vel aliquis alius de predicta arte audeat vel presumat ad-
5 dere vel minuere, tam in subscribendo in hoc capitulari vel alio aliquo modo, in omnibus predictis, in penna banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (2).

II. Ordinanze aggiunte al capitolare prima della sua registrazione, cioè innanzi al maggio-settembre 1278. Novembre 1272. C. 22 A

XXXXVII. Millesimo ducentesimo .LXX°II., mense novembri, indictione prima, tempore nobilium virorum iusticiariorum
10 de iusticia veteri, videlicet Nicolai Baseio, Iohanis Mauroceno et Marci Braçolano, et de suo verbo || additum fuit in capitulari fiolarii ad petitionem Iohanis Magnarini gastaldionis dicte artis, de consensu et voluntate aliorum patronum de arte ipsa: ordinatum exstitit quod omnes illi qui sunt patroni in dicta arte, tam
15 si laboraverint artem vel fecerint laborare quam non, postquam recepti et scripti erunt pro patronis in dicta arte, solvere et dare debeat quilibet pro parte sua omni anno illud quod tenetur dare pro dicta arte domino duci Veneciarum (3), sub pena supra scripta in suo capitulari (4), nisi refutaverint patroniam phyolarie (5).

2. lectione] *Ablativo per nominativo.* 3-4. nullus – alius] *Cod.* nullus vel aliquis *Per la restituzione cf. il capitolare dei «ternieri» a p. 18, r. 5 e quello dei barbieri a p. 46, r. 12.* 5. *A* subscribendo *il cod. aggiunge* quam *che toglie il senso alla frase. Il cod. omette* alio*; per la restituzione cf. il capitolare dei «ternieri» a p. 18, r. 7 ed il capitolare dei barbieri a p. 46, r. 14.* 9. *Nel cod. a* tempore *segue* virorum *ma col segno di espunzione.* 11. *Cod.* Bracolano 12. fiolarii] *Legg.* fiolariorum 14. *Cod.* patronum

(1) Capitolare cit. capitolo XXXIII, c. 9 B: «Ancora, che nesun patron de «fornaxe possa esser electo in degan «de l'Arte over dela scuolla; e s'el serà «stado electo, non vaia niente quella «election». Circa i decani cf. p. 14, nota 3.

(2) Il capitolo è molto simile al XXVIIII del capitolare dei «ternieri» ed al XXXI del capitolare dei barbieri (cf. pp. 18 e 46); da questi due documenti è dimostrato che è di data anteriore ai XXXXI-XXXXIIII, e che se ad essi segue nella disposizione numerica, ciò derivò dal rifacimento che di questo capitolare fu fatto nel 1271. Capitolare cit. capitolo XXV: «Ancora, che «algun dela presente Arte non olssa «over presuma açonçer, minuir, over «mudar alguna cossa in questo capi«tulario per algun muodo over in«çegno sença voluntade e consinti«mento di signori iustixieri, soto pena «del bando intrego e più e men a la «voluntà di signori iustixieri».

(3) Cf. il capitolo XXVIIII.

(4) La pena non è stata indicata nei capitoli precedenti, ma la frase «in «suo capitulari» sembra indicare uno speciale capitolare che i padroni di fornace avrebbero dovuto giurare.

(5) Capitolare cit. capitolo XXXIIII,

10 marzo 1276.

XXXXVIII. Millesimo ducentessimo septuagessimo sexto, indictione quinta, die .x. intrante mense marcii, dominis iusticiariis veteris comunis Veneciarum, videlicet Marinus Vilio, Marcus Badoario et Andreas Vallaresso, ordinamus quod nullus patronus arte phyolarie nec alius pro illis a modo in antea audeat nec presumat dare alicui sui laboratori nec magister nec discipulos arra da soldi .v. de grossis superius, sub penna de soldis .XL. que deveniat in scola predicta.

III. Ordinanze aggiunte al capitolare dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

Ottobre 1278-novembre 1279. (A)

XXXXVIIII [1]. Item, eciam statuimus et ordinamus in hoc presenti capitulari quod quilibet de dicta arte memorata non audeat nec presumat laborare postquam pulsaverit campana que pulsat in sero vigiliarum apud Sanctam Mariam de Muriano [2].

Novembre 1279.

L. Anno Domini millesimo ducentesimo .LXXVIIII., mense novembris, nos Karentanus Çane, Andreas Dandullo et Iohanes Delphyno iusticiarii veteres comunis Veneciarum ordinamus et statuimus quod quilibet patronus sive magister de arte phyolariorum qui emissent scaula, plato vel aliud aliquod lignum de lignis pertinentes probus ad artem suam, et aliquis de suis confratribus ibi aplicuisset et petisset partem de dictis lignis, ille vel

2. quinta] *Così il cod.; correggasi in* quarta *perchè l' indiz. greca quinta cominciò col 1° settembre di quell' anno.* 2-3. dominis - veteris] *Così il cod. per* domini iusticiarii veteres 5. arte] *Così il cod. per* artis 6-7. nec magister nec discipulos] *Così il cod. per* nec magistro nec discipulo 10. *Cod omette.* non 11. *Cod. corregge* postquam *d' altra mano su* pli quam *(forse avanzo di* plus quam*).* 12. *A* Muriano *sono state aggiunte d' altra mano le parole:* sub pena soldorum .xx. pro quolibet contrafaciente et pro qualibet vice *Circa la scrittura dell' aggiunta ed il suo tempo cf. il vol. I di questi Capitolari, p. 17, nota 3. Essa appare in questo capitolare nei capitoli LXXXVI-LXXXXV.* 14. *Cod.* Andres 15. *Cod.* Delphy 17. scaula, plato] *Così il cod.* 18. pertinentes] *Così il cod. per* pertinentibus probus] *Così il cod. con manifesto errore di trascrizione (per* probe*?)* 19. *Cod.* aplicuissent et petissent *e corr.* lignis *su* signis *senza diversità di scrittura.*

cc. 9B e 10A: « Ancora, che tuti co« lor i qual è patroni in questa Arte, « cussì se lor lavorerà l'arte over farà « lavorar como no, da po' che lor serà « stadi recevudi e scripti per patroni, « sia tegnudi de dar e pagar çasca« dun per la suo parte quello ch' el « è tegnudo de dar ogni anno a mi« sièr lo doxe per questa Arte, soto « pena a la voluntà di signori iusti« xieri, salvo se algun non refudasse de « esser patron de l'arte di phioleri ».

(1) I capitoli XXXXVIIII-LIII sono stati registrati da un medesimo scrivano; circa il tempo di questa scrittura cf. il vol. I di questi *Capitolari*, p. 123, nota 2.

(2) Cf. la nota 5 a p. 63. A Murano anche allora dovevano stare per la maggior parte le fornaci dei fialai, altrimenti questa disposizione sarebbe assurda.

illi qui emissent tenentur dare partem ille vel illi qui petissent quantum venissent de dictis lignis‖pro rata, solvendo ille vel illi qui emissent dictis lignis creditori infra tres dies tunc proximos, sub pena soldos viginti, que pena medietas sit kamare et alia 5 medietas sit de scola predicta (1).

c. 22 B

LI. Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, mense aprilis, die .XII. exeunte, tempore nobilium virorum Petri Savonario, Nicolay Auduyni et Thomas Contareno, iusticiarii veteres ordinamus et statuimus in hoc capitulari quod omnes de dicta arte, tam 10 magister quam discipulus, qui exierit foris Venecias causa laborandi dictam artem et postea redierit Venecias et voluerit laborare dictam artem, volumus ut solvat dicta scola libras .v. (2).

19 aprile 1281.

LII. Item, volumus et ordinamus quod si aliquod furtum veniret ad manus alicuius dicte artis qui crediderat furtive esse 15 apceptum, debeat ille vel illi in se retinere et ducere ipsum vel manifestare suo gastaldioni qui modo sunt vel erunt per tempora, in pena iuramenti (3).

19 aprile 1281-29 settembre 1283.

LIII. Item, volumus quod gastaldio qui modo est vel erit per tempora, cum suis officialibus supra dicta arte debeant excutere

19 aprile 1281-29 settembre 1283.

1. qui emissent] *Il cod. ha* qui petissent emissent *che non ha senso.* ille vel illi] *Così il cod. per* illi vel illis 3. dictis lignis] *Così il cod. per* dicta ligna 4. soldos - que pena] *Così il cod.* 10-11. *Cod.* laborare 12. dicta scola] *Così il cod. per* dicte scole 14. *Cod.* crediderant 15. apceptum] *Così il cod.* 16. *Cod.* manifestaret 16-17. qui - tempora] *Forse la frase si riferisce a qualche parola omessa dal copista, p. e.* et officialibus 18. erit] *Cod.* erunt

(1) Capitolare cit. capitolo XXXV, c. 10 A: « Ancora, che cadaun patron « over maistro dela presente Arte el « qual habia comprado scaula over « burchio over algun altro legno de « le legna da esser bruxade in l'arte, « sia tegnuto e debia dar parte a ca- « daun de l' Arte el domanderà la « parte e 'l sovraçonçerà [cioè a qua- « lunque dell'Arte sopravvenga e do- « mandi una parte di quel legname], « qual [cioè qual parte] li tocherà; e « chi torà la parte, debia pagar per la « suo parte enfra tre dì soto pena de « soldi .C. partando la pena per terço ». Questo concetto s'era insinuato da molto tempo nella legislazione di queste Arti; cf. p. 11, nota 1.

(2) Cf. il capitolo VIII.

(3) Il capitolo fu composto probabilmente nel 1281 come il precedente; cf. il capitolo XXVII del capitolare dei giubbettieri (al quale è quasi identico nella lezione) nel vol. I di questi *Capitolari*, p. 40, nota 1. Certo, per la scrittura, è per lo meno anteriore alla fine del settembre 1283. È strano che questo capitolo sia stato aggiunto, mentre aveva efficacia il XV, che conteneva presso a poco la stessa materia. Per le relazioni col capitolare del 1441 cf. la nota 1 a p. 68.

totam partem que venit ad camaram iusticie, et ad dictam artem vel scolam usque ad octo die ante exitum eorum bona fide presentare, vel dare dominis iusticiariis, in pena iuramenti (1).

Aprile 1284. (B)

LIIII (2). Curente anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo .IIII°., indictione .XII^a., mense aprilis, tempore nobilium 5 virorum dominorum iusticiariorum Petri Cauco, Thome de Scala, quod gastaldus qui modo est ad presens et erit per tempora, non posit esse nisi pro uno anno (3), et debeat stare extra duos annos de gastaldia; et oficialles qui erunt per tempora, stare debeant extra sine officio unum annum similiter (4). et volumus quod 10 dictus gastaldus cum suis officialibus ad conplementum sui officii debeant eligere .XX. boni et legales homines, qui debeant ire ad belotas et remanere debeant in quinque homines (5), et isti .V. debeant eligere et facere gastaldio et officiales per maiorem partem, in pena sacramenti et banni ad voluntatem dictorum domi- 15 norum, tali modo quod isti .V. lectores non possint eligere de se aliquem (6).

2. die] *Così il cod.* 4. *Il capitolo LIIII fu registrato nel 1284 dopo l'aprile e prima del settembre come si rileva dalla data del capitolo seguente.* 6. *A* Thome *segue nel cod.* Contareno *ma col segno di espunzione.* 7. *Sottintendasi* ordinamus *innanzi a* quod erit] *Cod.* erunt 8. *Cod.* posent *Nel cod. innanzi a* nisi *si legge* p *che non fu abraso e venne scritto per errore, perchè si voleva probabilmente cominciare con esso la parola* pro *che segue a* nisi *Cod.* debeant 12. boni] *Così il cod.* 13. belotas] *Così il cod. per* balotas *Cod.* remaneret 14. gastaldio] *Così il cod.* 16. *Cod.* posscent 17. *Cod.* aliquis

(1) Cf. questi *Capitolari*, I, 45, nota 5. La disposizione fu accolta con alcune differenze nel capitolo XIII del capitolare del 1441 (cf. c. 3 B): « Ancora, « ch'el gastoldo cum i suo' offitiali « sia tegnudo de scuoder tuti i beni i « qual speta a l'Arte over a la scuolla, « infra octo dì avanti che lor esca « del'offitio, e presentare fedelmente « la parte che tocha a la Camera, a « li signori iustixieri vieri ».

(2) Per la scrittura di questo capitolo nella quale il registratore ha voluto imitare, se non altro nella grandezza delle lettere, la scrittura originaria del 1278, cf. *Capitolari* cit. I, 108, nota 1.

(3) Cf. il capitolo XXXXI.

(4) Circa questa disposizione che designa per la prima volta una limitazione alla eleggibilità agli uffici dell'Arte per coloro che già li avevano tenuti, cf. *Capitolari* cit. I, 54, nota 1.

(5) Cioè secondo la ballotta che loro toccava.

(6) Questo capitolo designa un nuovo modo di elezione, che è diverso da quello del capitolo XXII e preannunzia alla procedura che fu poi stabilita per alcune Arti nel 1287 e negli anni seguenti; cf. p. 56, nota 1.

Aprile-31 agosto 1284.
(C)

LV. Millesimo ducentesimo octuagesimo .IIII., indictione .XII., tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum videlicet Petri Cauco, Thome de Scalla et Petrus Gaussoni, ordinamus quod nulus homo non audeat nec presumat revendendi fyellas(1) ‖ aliquas nec moçollus (2) nec eciam aliquod vitreum in totam insullam Rivoallti modo aliquo vel ingenio nec in plathea Sancti Marci, nisi solummodo per contratas omni die posit vendere et vendi facere, exceptis festivitatibus suprascriptis (3) quod non possint vendere nec vendi facere aliquo modo vel ingenio; et in die sabati debeant vendere in Sancto Marco tantum. et istud oservant in pena soldorum .XX.; medietas deveniat camere et allia medietas scolle; et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (4).

c. 25 A

(D)
c. 25 A

LVI (5). ‖ Item, ordinamus quod nulus de dicta arte non debeat nec presumat portari aliquo laborerium vitrei extra Venecias

1. *La scrittura del capitolo LV è simile a quella del capitolo precedente, ma è più minuta.* 4. *Segue a* quod *nel cod.* aliquid *che doveva essere abraso.* , nulus] *Così il cod. Cod.* reevendendi 5. moçollus] *Così il cod.* 5-6. totam - Rivoallti] *Così il cod.* 7. posit] *Così il cod.* 9. possint] *Così il cod.; si riferisce agli uomini dell'Arte.* 11. oservant] *Così il cod.* 12. *Cod. omette* ad voluntatem 14. *La scrittura dei capitoli LVI-LXII è eguale a quella del LV, ma l'inchiostro è più cupo; ciascuno dei capitoli nel registro è preceduto dal solito segno di maggiore separazione.* 15. portari aliquo] *Così il cod.*

(1) « fyellas », cioè « fiale », donde l'Arte traeva il suo nome.

(2) Cf. KÖRTING, op. cit. col. 497, n. 3561; FRÀ PAOLINO MINORITA, *De regimine rectoris*, Firenze, Vieusseux, 1868, p. 85: « en gran prescia sco- « mença a tajar pan et a meter vin en « mujoli e par ke en una volta eli « voja mançare e bever »; *Dell' Arte del vetro per musaico, trattato primo*, ed. Milanesi, Bologna, Romagnoli, 1864, p. 38: « lissìa fatta di cenere « d'allume da far mioli », e però in questo capitolo la parola significa « bicchiere ».

(3) Cf. il capitolo I.

(4) Capitolare cit. capitolo XXXX, c. II A-B: « Ancora, che nesun olssa « over presuma andar per la insula de « Rialto over per piaça de San Marco « vendando ingestere over miçuoli over « altri lavorieri per algun muodo over « inçegno, nì etiamdio suso el ponte « de Rialto star in alguna parte over « in algun luogo per discorso de riva « allado de San Bortholamio a vender « le cosse predicte, soto pena de perder « i veri e soldi .XX.; ma cadaun possa « andar a San Marco in dì de sabado, e « li altri dì per le contrade vendando, « fuora cha in le feste sovrascripte, « soto la pena predicta, dela qual la « mitade vegna a la camera dela Iu- « stixia e l'altra mitade a la scuolla ».

(5) Questo capitolo e il precedente dimostrano che l'Arte comprendeva chi era padrone di fornace e chi lavorava il vetro, e che questi stessi lavo-

ocasione vendendi modo aliquo vel ingenio; et si quis contra fecerit, perdat laborerium, quod deveniat in scollam supradictam, et libras .xxv. parvorum, quarum tercia pars deveniat in cameram iusticie et allie due in dicte scolle.

LVII. Item, quod omnes patrones suprascripte artis debeant 5 accipere bona securitate ab omnibus suis laboratoribus, in pena librarum .x. pro quolibet; qui deveniant in dicta scolla due partes et tercia pars camere.

LVIII. Item, quod si quis artis suprascripte voluerit devenire patronus, debeat solvere libras .x., qui deveniant dicte scolle 10 due partes et tercia pars camere.

LVIIII. Item, quod si aliquis patronus fornacis obierit et relinquerit filios, quod unus ex dictis filiis debeat recipi per patronum sue fornacis absque aliqua solucione [1].

LX. Item, quod si quis de dicta arte dixerit rusticitatem 15 gastaldioni exercendo suum officium, amittat soldos .xx. et pro officialibus soldos .x. [2].

4. dicte scolle] *Così il cod., ma forse lo scrivano ommise la parola* cameram 5. patrones] *Così il cod. per* patroni *e per influenza di* omnes 6. bona securitate] *Così il cod. per* bonam securitatem 7. qui] *Così il cod. o riferito a* parvorum *sottinteso e così pure al r. 10, oppure sta per* quarum 7-8. due partes et tercia pars] *Così il cod.* 9. *Un correttore del secolo* XIII *ex.–*XIV *in. sostituì* aliquis *a* quis *premettendo nello spazio interlineare* ali *alla parola originaria.* 10. *Cod.* debeant 11. due - pars] *Così il cod.* 12. *Cod. corregge* aliquis *su* quis *senza variazione di scrittura.* 14. *Cod.* asque 16. *Il cod. ha prima di* exercendo *la frase* amittant, *errore di trascrizione per ripetizione delle parole seguenti* amittat soldos *Cod.* amittant

ranti ne facevano smercio al minuto nei cinque mesi di riposo; cf. il capitolo LXXXII. Soggetto di « ordina- « mus » possono essere i tre giustizieri del capitolo LV, o anche Pietro Gausoni, Nicolò Zane e Tommaso della Scala; cf. Prospetto dei giustizieri.

(1) Vale a dire senza pagare le dieci lire di piccoli. Capitolare cit. capitolo XXVIIII, c. 9A: « Ancora, se algun « patron de fornaxe serà morto et averà « lassado fioli, che un di suo' fiuoli « sia tolto per patron dela fornaxa soa « sença algun pagamento ».

(2) Questa disposizione era stata già fissata da molto tempo in altri capitolari di queste Arti; cf. p. e. il capitolo XXXVIIII del capitolare dei « ternieri »; qui è notevole la differenza della multa secondo che l'offesa venne fatta al gastaldo o agli ufficiali. Capitolare cit. capitolo XXXXIII, c. 12A: « Ancora, che nisun dela presente « Arte olssa over presuma dir vilania « over inçuria al gastaldo soto pena « de livre .x.. (*sic*), nè algun di offi- « ciali soto pena de livre .x. adope- « rando el suo offitio; i qual vegna « como è dito de sovra ».

LXI. Item, quod si quis dicte artis devenerit magistrum, solvere debeantur soldi .II. grossorum, quorum deveniant due partes scolle, tercia pars camere iusticie (1).

LXII. Item, ordinamus (2) quod nullus magister nec aliquis allius operarius dicte artis non valeat se aptare cum aliquo patrono modo aliquo vel ingenio nec eciam accipere arram ante kalendas augusti (3), in pena librarum .X., de quibus deveniant due partes scolle et terciam partem ad cameram iusticie.

(E)

LXIII (4). Tempore nobillium virorum dominorum iusticiariorum videlicet Nicolay Çane, Marini Iusto et Marini Vallaresso, ordinamus quod gastaldus cum suis officialibus possit facere racionem usque ad soldos .C. et ponere penam usque ad soldos .L. denariorum parvorum (5).

Novembre 1284-maggio 1285. (F)

LXIIII. Item, quod omnes magistri et allii operarii ipsius artis qui se aptaverit cum aliquo patrono ad laborandum, quod ipsi teneantur et conplere debeant cum eo per totam illam saxonem quam aptatus erit; et si facere recusaverit, quod non possint se aptare cum alio patrono nisi fuerit in concordio cum suo patrono, in pena librarum .VI. denariorum parvorum, quod deveniant due partes scolle et tercia pars camere iusticie (6).

4. *Il capitolo LXII mostra di non essere stato registrato nel medesimo tempo dei sei precedenti.* 8. terciam partem] *Così il cod. Cod. omette* ad 9. *La scrittura dei capitoli LXIII-LXVII è simile a quella dei capitoli precedenti, ma è più minuta; i capitoli si succedono nel registro senza capoverso, ma ciascuno vi è preceduto dal solito segno di maggiore separazione.* 12. *Dopo* .C. *fu aggiunta, d'altra mano, la frase* de quibus que pertinet ad dictam artem *per coordinare questo capitolo al LXVII. Quanto alla scrittura dell'annotatore ed al tempo a cui appartiene cf. Capitolari cit. I, 12, nota 1. Questa scrittura appare in questo stesso capitolare nei capitoli LXVIIII-LXXI e poi anche nei LXXIII e LXXIIII e nei LXXVIII e LXXVIIII.* 15. aptaverit] *Singolare in funzione di plurale.* 17. quam] *Così il cod.* 19. quod] *Così il cod.*

(1) Per le relazioni di questo capitolo col capitolare del 1441 cf. la nota 2 a p. 64.

(2) Quanto al soggetto di « ordinamus » cf. la nota 5 a p. 81.

(3) Cf. capitolo XXXVIII, p. 74, nota al r. 11.

(4) Quanto alla data dei capitoli LXIII-LXVII cf. il Prospetto dei giustizieri.

(5) Per le relazioni di questo capitolo col capitolare del 1441 cf. la nota 5 a p. 72 e capitolo V a c. 2 A: « Ancora, « ch' el gastaldo cum i suo' offitiali « possa meter pena a cadaun de l'Arte « per cadauna cossa bexognoxa ad ado« vrar lo suo offitio da soldi cinquanta « e de là in çoxo ». Cf. anche il capitolo XXX a p. 72.

(6) Capitolare cit. capitolo XXXVI,

LXV. Item, quod gastaldus et sui officialles possint constringere quilibet de dicta arte ad securitate facienda de eo quod habet ad faciendum, coram eis (1).

LXVI. Item, quod massarius qui nunc est vel pro tempore fuerrit, teneatur et ostendere debeat raciones massarie et massariam quam habebit receptam, gastaldioni dicte artis, omni capite menssis, in pena librarum .v. pro qualibet vice, que deveniant sicut dictum est superius (2).

LXVII. Item, ordinamus quod eidem gastaldioni et suis officialibus potestatem habeant inter homines eiusdem artis faciendi raciones in hiis que pertinent ad suam artem tantum (3).

Circa agosto 1285 (?) (G)

LXVIII (4). Item, quod tam gastaldio scolle quam gastaldio artis teneatur sacramento dare et facere omnes raciones que pertineant scolle predicte et arti, gastaldioni de novo intranti per dies .xv. post exitum sue gastaldie, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum (5).

1-2. *Cod.* costrigere 2. quilibet - securitate facienda] *Così il cod.* 4. est *è su fondo abraso, ma non differisce dalla scrittura delle altre parole del capitolo.* 5. fuerrit] *Così il cod.* *Cod.* teneantur - debeant 9-10. eidem - officialibus] *Dativi in funzione di nominativi.* 12. *La scrittura del capitolo LXVIII è molto simile a quella dei capitoli LV-LXI; il capitolo è a capoverso e nel registro è preceduto dal solito segno di maggiore separazione.*

c. 10 A-B: « Ancora, che çascadun « maistro over lavorante el qual se « averà cunçado cum algun patron a « lavorar, sia tegnudo e diebia lavo- « rando cum esso cumplir tuta quella « saxon over tempo che lui averà cun- « çado; altramente non olssi conçarse « cum algun altro patron, soto pena « de livre .xv. a cadaun cuntrafaçando, « le qual vegna como è dito de sovra « [cioè nel capitolo xxxv che ho ri- « ferito nella nota 1 a p. 79] e caça « la [*cod.* a la] dita pena cussì al mai- « stro como al patron; de la qual « pena el terço sia di signori iustixieri « vechi, el terço del mestier, el terço « del gastaldo e cumpagni ».

(1) Capitolare cit. capitolo VI, c. 2 A: « Ancora, ch'el gastaldo e i suo' of- « fitiali possa costrençer cadaun dela « suo Arte de far over dar segurtade « de quello ch'eli averà a far, avanti « de lor ».

(2) Cioè come è indicato nel capitolo LXIIII. Capitolare cit. capitolo XVI, c. 4 A: « Ancora, ch'el massèr della « scuolla sia tegnudo e diebia mo- « strar le raxon dela masseria la qual « ello averà recevudo, al gastoldo de « l' Arte dita, do volte a l'anno, in « pena de soldi cento, i qual devegna « a la scuolla ».

(3) Cf. i capitoli XXX e LXIII rispetto ai quali questo non è che la determinazione più precisa di un obbligo in essi sottinteso. Per le relazioni di questo capitolo col capitolare del 1441 cf. la nota 5 a p. 72.

(4) Circa la data del capitolo cf. *Capitolari* cit. I, 45, nota 1.

(5) Capitolare cit. capitolo XV, c. 4 A: « Ancora, ch' el gastoldo de

Giugno-settembre 1286.
(H)
c. 25 A in calce.

LXVIIII [1]. ‖ Tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum veterum Donatus Mengullo, Marcus Firiolo et Andreas Acotanto, ordinamus quod filii patronum qui habent fornacia qui sunt vel erunt per tempora, possint et valeant laborare die noctuque quando voluerit, occasione dissendi, ad artem, excepto quod non possint laborare a die et in festis supra scriptis [2].

LXX. Item, ordinamus quod quilibet patronus laborando dictam artem possit accipere singullum puerum ad laborandum secum ad .VIII. annis a minus, et quod non possit accipere aliquem alium nisi primus expleverit suum tempus [3].

LXXI. Item, ordinamus quod quilibet foresis qui non fuerit in dicta scola, qui siret laborare dictam artem et venerit a laborandum in Veneciis dicta artem, quod posit laborare sine condicione aliqua solvendo soldos .II. grossorum, de quibus terciam partem deveniant ad cameram iusticie et due partes in dictam scola, scicuti alii magistri de Veneciis, salvo quando devenerint magistri [4].

(I)
c. 22 B in calce.

LXXII [5]. ‖ Item, statuimus et ordinamus [6] quod homines dicte artis debeant celebrare festum sancte Crucis [7].

1. *Il capitolo LXVIIII nel registro è preceduto dal solito segno di maggiore separazione. La scrittura dei capitoli LXVIIII–LXXI è eguale a quella dell'aggiunta al capitolo LXIII.* 5. dissendi] *Così il cod. per* discendi 6. a die] *Così il cod.* 8. *Cod.* possint *Il cod. corregge senza variazione di scrittura* puerum *su* puerus 9. annis a] *Così il cod.* *Cod.* posset 10. *Cod.* exspleverint 11. *Cod.* foresit 12. *Cod.* sire *per* sciret *Cod.* venerint a] *Così il cod. per influsso del volgare.* 13. dicta] *Così il cod.* *Cod.* posint 14-15. terciam - deveniant] *Così il cod.* 15. scola] *Così il cod.* scicuti] *Così il cod. per influsso del volgare.* 16. *Cod.* quado 17. *Il capitolo LXXII è preceduto nel registro dal solito segno di maggiore separazione. La scrittura è diversa da quella dei tre capitoli precedenti.*

« l'Arte sia tegnudo de dar e far tute « raxon che apertien a la scuolla e alla « Arte, al gastoldo nuovo che intrerà, « per .XV. dì da puo' el compimento de la « suo gastaldia, in pena de soldi cento ». Cf. anche il capitolo LIII, pp. 79-80.

(1) Quanto alla scrittura dei capitoli LXVIIII-LXXI cf. *Capitolari* cit. I, 12, nota 1. Quanto alla data cf Prospetto dei giustizieri.

(2) Cf. capitolo I. Capitolare cit. capitolo XXXVII, c. 10 B: « Ancora, « che i fioli di patroni possa lavorar « cussì de dì como de nocte per caxon « de imparar l'arte di quelli, çoè chi à « fornaxe, excepto che lor non possa la- « vorar a çornada nì in dì dele feste ».

(3) Di garzonato, cioè non meno di otto anni.

(4) Cf. il capitolo LXI.

(5) Quanto alla scrittura di questo capitolo cf. *Capitolari* cit. I, 26, nota 2.

(6) Soggetto di « statuimus et or- « dinamus » non possono essere che i giustizieri ricordati nel capitolo LXVIIII. Cf. per la data la nota 1.

(7) Qui il capitolare designa tanto la festa dell' Esaltazione (14 settem-

16 settembre 1286.
(K)
c. 22 B in calce

LXXIII. ‖.Mcc. octuagesimo .vi., mense sectembris, die .xvi. exeunte, temporum nobilibus viris dominorum iusticiariorum Donato Mengullo, Marco Firiolo et Margarito Cupo, ordinamus quod nullus de dictam artem audeat conducere vel conduci facere nullum laborerium factum de vitreo, causa vendendi vel vendi 5 facere, in Venecias, in penam soldorum .xl., sine nulla condicione; tercia parte deveniat a camare iusticie et due partis in scola, salvo banno iusticie [1].

LXXIIII. Item, ordinamus quod nullus de dictam artem non audeat ire ad plaçitum cum aliquo de dictam artem ad alios 10 nisi coram dominis iusticiariis de illud quod pertinet ad artem fiollariam, vel a suo gaustaldio [2], su pena soldorum .xl.; tercia parte deveniat camare et alie due partes in scola.

Circa settembre
1289 (3).
(L)
c. 21 B in calce

LXXV. ‖Curente anno Domini .mcclxxxviiii., tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Marcus Baseio, 15 Iacobus Magno et Iohannes Aurio, ordinamus et volimus quod omnis de dicta arte debeat celebrare festum sancti Donathi confesoris [4], in pena soldorum .xx. pro quelibet personam.

1. *Il capitolo LXXIII è preceduto nel registro dal solito segno di maggiore separazione. La scrittura dei capitoli LXXIII e LXXIIII è eguale a quella dei LXVIII-LXX, ma l'inchiostro è giallastro.* 2. temporum nobilibus viris] *Così il cod.* 4. dictam artem] *Così il cod. e così pure nei rr. 9 e 10.* 6. *Cod.* sive 7. parte - a camare] *Così il cod.* partis] *Così il cod. per influenza del volgare.* 8. *Cod.* scolis *per influenza di* partis 10. alios] *Cod.* alia *su fondo abraso ma senza variazione di scrittura.* 11. coram – iusticiariis *su abrasione ma senza variazione di scrittura.* illud] *Così il cod.* 12. fiollariam - gaustaldio *su abrasione c. s.* su] *Così spesso il cod. per* sub *Cod. corregge* .xl. *su* .xx. 13. parte] *Così il cod. Cod.* scolis 14. *La scrittura dei capitoli LXXV-LXXVII è eguale a quella del capitolo LXXII. Il capitolo LXXV ed il LXXVII sono preceduti nel registro dal solito segno di maggiore separazione; il LXXVI segue al LXXV senza capoverso.* 18. quelibet personam] *Così il cod.*

bre) quanto quella dell' Invenzione (3 maggio). Nel *Kalendarium* citato manca al titolo di queste due feste l'aggiunta « ab. op. ».

(1) Capitolare cit. capitolo xxxxi, c. 11 b: « Ancora, che nesun olssa « over presuma condur over far con« dur a Veniexia algun lavorier de « vero fuor de Veniexia lavorado, per « caxon de vender, soto pena de livre .x. « e più e men a la voluntà di signori « iustixieri per çascadun contrafaçando « e çascaduna volta, di qual la terça « parte vegna a la Camera, le do parte « a la scuolla ».

(2) « a suo gaustaldio » qui equivale a « coram suo gaustaldio ». Cf. i capitoli xxi, xxx, lxvii.

(3) Cf. per la data il Prospetto dei giustizieri.

(4) La chiesa principale di Murano era dedicata a santa Maria e a san

LXXVI. Item, ordinamus quod nullus patronus per se nec per aliquam personam ullo modo vel ingenio debeat accipere vel pactum seu finem cum aliquo magistro vel discipulo predicte artis nec eciam dare arram per annum venturum ante kalendas agusti
5 sicut dicitur [1], sed volimus quod non tolantur usque dum fuerit tractum ignem [2], in pena sacramenti et bannum de libris .x., sicut hic retro est scriptum in dicto capitulari [3].

LXXVII. ‖Item, ordinamus quod si alliquis huius artis ad iusticiam se apellaverit, gastaldio nec iudices de cetero se in-
10 tromittat nec aliquam penam imponant; et hec si placitum fuerit et ventilatum coram iudicibus [4], tunc gastaldio in causa procedat non obstante aliqua apellacione in dicta causa facta [5].

c. 22 A in calce

LXXVIII. ‖.MCCLXXXX., mense maii, die .IIII. intrante, temporum nobiliorum virorum dominorum iusticiariorum veterum,
15 videlicet Iacobi Magno, Thomas Agati et Iohannes Aurio, ordinamus et volumus quod nulus de dictam arte qui erit a precepto coram gastaldio, se valeat apellare ad iusticiarios ad viginti solidos parvorum inferius [6].

4 maggio 1290. (M)

c. 21 A in calce

LXXVIIII. Item, ordinamus et volumus quod quilibet de
20 dictam artem qui se apellaverit ad vos ab eo superius quod con-

4. agusti] *Così il cod. per influsso del volgare.* 5. tolantur] *Così il cod.* 6. bannum] *Così il cod.* 7. *Cod.* huic 8. alliquis] *Così il cod.* *Cod.* huis 10. et - placitum] *Probabilmente sono state omesse alcune parole dal copista ed il passo nella sua lezione genuina era:* et hec si placitum inceptum non erit; sed si placitum inceptum *Cf. a p. 44 il capitolo XXV del capitolare dei barbieri.* *Cod.* fuerint 11-12. *Cod.* procedit 12. *Cod.* aliquam apellacionem in dictam 13. *La scrittura dei capitoli LXXVIII e LXXVIIII è eguale a quella dei capitoli LXXIII e LXXIIII e l'inchiostro è pure giallastro. Tutti e due i capitoli sono preceduti nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 13-14. temporum] *Così il cod.* 16. dictam] *Così il cod.* 17. ad v.] *Così il cod.* *Cod.* vigiti 17-18. solidos] *Così il cod. per influsso di* ad 20. dictam artem] *Così il cod.*

Donato confessore; il sette agosto in tutta la diocesi di Torcello, e quindi anche a Murano, si celebrava con gran pompa l'anniversario della traslazione di quel santo; cf. CORNER, *Ecclesiae Torcellanae*, II, 58.

(1) Cf. il capitolo XXXVIII, del quale questo è una correzione.

(2) Cioè dopo il quindici agosto; cf il capitolo I.

(3) Cioè nel capitolo XXXVIII.

(4) Il ricorso alla Giustizia vecchia avea valore se fatto prima che la causa fosse trattata dal tribunale dell'Arte.

(5) Cf. il capitolo XXI e per le relazioni col capitolare del 1441 e con i capitolari anteriori al 4 febbraio 1271 la nota 2 a p. 70.

(6) Per le relazioni col capitolare del 1441 cf. la nota 2 a p. 70.

miteretis vobis, debeat conducere ex parte vestra coram nobis unam cedullam qualiter fuerit vel fuerint presentati coram vobis, ad hoc ut sire valeamus sic representati erunt [1].

8 giugno 1295. (N) c. 23 B

LXXX [2]. | Currente anno Domini millesimo .ccLxxxxv., die octo iunii. cum per gastaldionem data esset olin quedam 5 peticio, cuius tenor continetur inferius: capta fuit pars quod sicut ipsa peticio continet, ita fiat.

Peticio autem talis fuit:

« Vobis domino duci et vestro honorabili consilio gastaldio « et officiales artis fialariorum et homines dicte artis per miseri- 10 « cordiam petunt, supplicant et requirunt quatinus velitis ordi- « nare et in nostro capitulo addere quod omnes de dicta arte « qui exierint extra Venecias occasione exercendi dictam artem, « sint forbampniti de dicta arte taliter quod non possint nec de- « beant laborare nec exercere eam in Veneciis nec in suo di- 15 « strictu aliquo tempore; et omnes illi qui sunt extra Venecias « et laborant dictam artem, quod debeant redire Venecias ad pre- « cepta vestra et dominorum iusticiariorum pro laborando artem « prelibatam ad certum terminum per vos ordinatum et statutum; « sin autem, exinde sint forbaniti ut dictum superius est, cum 20 « homines dicte artis non cessent ire ad laborandum extra Ve-

2. fuerint] *Cod.* fuerit 3. sire] *Così il cod. per* scire sic] *Così il cod. frequentemente per* si *con la confusione di questa parola col* si *volgare.* 4. *La scrittura di questo capitolo è diversa dalla precedente. Pilosus omette* Currente - .ccLxxxxv. *Cerberus sostituisce a queste frasi* Millesimo ducentesimo .Lxxxxv. 5. *Cerberus* ianuarii *Cerb. e Pil. a* gastaldionem *aggiungono* et phyolarios *Cerb. e Pil.* fuisset olim 7. *Cerb. e Pil.* petitio 10. *Cerb. e Pil.* fiolarie 11. *Cerb. e Pil.* requirant quod 12. *Cerb. e Pil.* capitulari 13-15. occasione - Veneciis] *L'intero passo che era stato omesso nella registrazione del capitolo nel registro di questi capitolari, fu aggiunto nel margine con un segno di richiamo ripetuto nel testo, dallo scrivano stesso.* 14. *Cerb. e Pil.* bamniti 17. *Pil.* in Venecias 20. *Cerb. e Pil.* bamniti 21. *Cerb. e Pil.* cessant

(1) Per le relazioni col capitolare del 1441 cf. la nota 2 a p. 70. Questo capitolo è in forma subbiettiva rispetto agli ufficiali dell'Arte e però « ad vos » si riferisce ai giustizieri.

(2) La scrittura del capitolo somiglia a quella di cui ho dato notizia nei *Capitolari*, I 131, nota al r. 5, e forse lo scrivano fu il medesimo. Il documento si legge anche a c. 52 A e B del *Liber Pilosus* e a cc. 65 B e 66 A del *Liber Cerberus* nel quale ultimo ha anche il titolo: Fiolarii laborantes extra sint forbaniti et non fiat littera de rebus vitri.

« necias, et quando volunt ipsi redeunt pro parvo banno (1) quod « est ordinatum per iusticiarios et aptant alias civitates, et Veneti « perdunt cursum negociorum quia non veniunt pro laborerio ut « solebant, et a brevi tempore citra plures fornaces sunt facte et 5 « ordinate in infrascriptis civitatibus, videlicet in Trevisio, in « Vicencia, Padua, Mantua, Feraria, Ravena, Ancona et in Bononia.

« Item, petunt quod vobis placeat quod non debeat fieri aliqua « littera seu boleta alicui persone de portando extra Venecias « aliquas res pertinentes ad dictam artem pro exercendo eas (2), 10 « quia fornaces suprascriptarum civitatum et aliarum manutenean- « tur de rebus sibi necessariis que exeunt de Veneciis, et ideo « homines dicte artis desertantur et extrinseci elevantur.

« Item, petunt quod omnes de dicta arte iurare debeant de « manifestare omnes personas quas ipsi invenient seu scient por- 15 « tantes extra Venecias de rebus pertinentibus ad dictam artem »(3).

15 ottobre 1296. (O) c. 23 A

LXXXI. ||Curente anno Domini millesimo .cc. nonagesimo

2. *Cerb. e Pil.* pro iusticiariis 2-3. *Cerb. e Pil.* Venecia perdat 4. *Cerb. e Pil. premettono* quam *a* plures 5. *Cerb. e Pil.* Tarvisio 6. *Cerb. e Pil.* Vicentia *Cerb. e Pil. premettono* et in *a* Ferraria *ed a* Ravenna *e* et *ad* Ancona 10-11. suprascriptarum - manuteneantur] *Parole scritte dallo stesso scrivano su fondo abraso.* 12. *Pil.* alevantur 14. *Cerb. e Pil.* scierint 16. *La scrittura dei capitoli LXXXI ed LXXXII è eguale a quella dei capitoli LXXVIII e LXXVIIII ma l'inchiostro è di colore diverso. Il capitolo LXXXI è preceduto nel registro dal segno di maggiore separazione. I due capitoli mostrano d'essere stati registrati nello stesso tempo, cioè dopo il 1 settembre 1298; nei primi quattro righi della c. 23 A la scrittura originaria fu raschiata e sostituita con un'altra. La c. 23 fu aggiunta al codice tra l'8 giugno 1295 e il 12 gennaio 1305, come è dimostrato dalle date dei capitoli LXXX e LXXXVI.*

(1) Di lire cinque di piccoli; cf. il capitolo LI.

(2) Cioè specialmente l'allume e la sabbia; cf. CECCHETTI, op. cit. p. 9, il quale coll'autorità di un documento del *Liber Fractus* attesta che fino dal 17 ottobre 1275 il Governo a Venezia aveva proibito l'esportazione di queste materie. Questa disposizione si legge a c. 52 B del *Liber Fractus* e a c. 100 A del *Liber Comunis secundus* (copia) e a c. 12 A del *Liber Bifrons*, ma non contraddice a questo capitolo, perchè il Maggior Consiglio ne aveva deliberato la revoca in data del 27 novembre 1283; la parte si legge a c. 28 B del *Liber Luna*

(3) Capitolare cit. capitolo XXXXVII, c. 13 A: « Ancora, che nesun barchiero « over scaliero over nochiero de algun « navilio olssa over presuma portar « de fuora over in suo navilio tuor « over tegnir per caxon de portar de « fuora dele cosse che aspeti a l'arte, « soto pena de livre cento per cadaun « contrafaçando e cadauna volta, la « qual pena vegna como de sovra », cioè come era stato indicato nel capitolo XXXXVI; cf. nota 3 a pp. 74 e 75, ultima proposizione del passo.

sexto, indicione nona, die .xv. intrante octubris, temporum * *, dedimus et concedimus gastaldio fiolariorum pro comunis scolle sue a faciendum pessas (1) et buçias (2) que pertinet dominis iusticiariis pro comunis Veneciarum tantum in civitate Veneciarum quam in aliis quibuscumque terris subietis comunis Veneciarum 5 ad Grado usque ad Capud-ageris, omnes boçias et pessas necessarias, pro libris .v. pro colibet centenarius (3), bonas et grossas et de illo pondere quod actenus exstiterant. et eas boçias et pessas debet laborare in illis settem mensibus tantum in quibus est

1. nona] *Così il cod. ; corr.* .xi. *(indiz. greca).* temporum] *Così il cod.* * *] *Non si può ristabilire con precisione la terna, ma dal* Prospetto dei giustizieri *è dimostrato che era formata da tre dei quattro seguenti: Nicolò Bragadino, Iacopo Zorzi, Marchesino Loredano e Marino Moro.* 2. comunis scolle] *Così il cod.* 3. a] *Così il cod.* *A* pertinet *il cod. aggiunge nel margine e d'inchiostro più nero* ad camera 4. comunis] *Così il cod.* tantum] *Così il cod. per* tam 5. subietis] *Così il cod.* 6. ad Grado] *Così il cod. per* a Grado *Cod.* Capud-agerit 7. centenarius] *Così il cod.* *Cod.* grossa 9. settem] *Così il cod.*

(1) Cioè i pesi di vetro; cf. *Liber Comunis secundus*, c. 102 A, deliberazione del 3 agosto 1279. Il Maggior Consiglio stabilì che i giustizieri avessero facoltà di affidare a chi meglio loro piaceva e ai patti che loro sembravano i migliori, la composizione dei pesi e delle misure di vetro e che la loro decisione valesse anche in seguito per i loro successori, tantochè nessuna mutazione potesse farsi senza il parere favorevole del Maggior Consiglio.

(2) Da una deliberazione del Maggior Consiglio in data del 2 aprile 1283 che si legge a c. 31 B del *Liber Luna* (copia) e a c. 66 B del *Liber Cerberus* è attestato che queste bocce di vetro erano poi distribuite dai giustizieri nuovi ai « ternieri » ad un determinato prezzo; il comune pagava il fialaio, ma rivendendo le bocce agli uomini di quell'Arte guadagnava sulla spesa fatta, e in questo fatto aveva la sua ragione quel monopolio. Da una parte della Quarantìa in data del 5 novembre 1378 è dimostrato che queste bocce erano date da quegli ufficiali ai tavernieri (capitolare cit. c. 5 B): « ogni anno fi incantado per « i iustixieri novi el lavoriero de vero « el qual die' esser fato, dele boçe che « bexogna per le taverne »; ma una parte del Maggior Consiglio in data del 25 novembre 1296 (*Liber Pilosus*, c. 66 A; *Liber Cerberus*, c. 5 B) attesta che l'uso vigeva per lo meno da quel tempo.

(3) In origine lo Stato compensava il fialaio in ragione di lire sette e mezza per ciascun centinaio di bocce da lui lavorate, e siccome le rivendeva ai « ternieri » in ragione di ventun denari l'una, così guadagnava per centinaio lire una e un quarto, essendo ducentoquaranta denari l'equivalente di una lira. In seguito i prezzi furono aumentati; il fialaio riceveva dallo Stato lire dieci per centinaio, e lo Stato rivendeva ciascuna boccia a tre soldi di piccoli, e così guadagnava per centinaio lire cinque; ma nel 1283 per la deliberazione ricordata nella nota 2 le cose furono rimesse nelle condizioni di prima. L'ordinanza del 15 ottobre 1296 attesta un nuovo mutamento nei prezzi, perchè il centinaio fu pagato dallo Stato agli uomini dell' Arte in ragione di lire cinque.

concessus phyolariis laborare, et debeat ex pacto tote boçie et pesses specialiter in illis .VII. mensibus que necesarie fuissent per totum anum comunis Veneciarum et ceteris terris subiectis comunis nostro ad Grado usque ad Capud-adgeris. et ex pacto laborare
5 debeat ultra illis que neçessarie fuerit, ut supersint ei saltem .CC., ut ipse non habeat materiam petendi licentiam laborandi in aliis mensibus vetitis sub specie dictarum bociarum et pesarum. et de his oservandis dare debeat pleçariam de libris .D., de quibus det pleçariam omnibus dicte scole(1), et paget de dicte libre .D.
10 ad camera dominorum iusticiariorum.

LXXXII. Curente anno millesimo .CC. nonagesimo octavo, mense settembris, die primo intrante, temporum nobiliorum virorum dominorum iusticiariorum videllicet Mathei Suprancii et Bocasii de Priollis, ordinamus et volumus quod omnes magistri
15 dicte artis poseat et debeant portare suo laborerio quod fecerat, in omni loco obcasione vendendi in dicti quinque mensibus qui non laborat; et in aliis settem mensibus qui laborat, non audeat nec poseat portare nec portari faciat nullo laborerio facto, in nullo loco ullo modo vel ingenio, in pena perdendi dicto labo-
20 rerio et libras .XXV. (2).

1 settembre 1298.

LXXXIII. Curente anno Domini millesimo .CCC. primo, mense ienuarii, die .XIII. intrante, temporum dominorum iusticiariorum Pangrati Baroci, Petri Bragadino et Phylippi Belegno, ordinamus et volumus quod omnes homines huius artis poseat

13 gennaio 1302, 1301 m. v. (P)

1. concessus] *Così il cod.* tote - pesses] *Così il cod.* 3. anum] *Così il cod.* comunis] *Così il cod. le due volte.* 4. ad Grado] *Così il cod. per* a Grado *Cod.* Capud-adgerit 5. illis] *Così il cod.* fuerit] *Singolare in funzione di plurale.* 6. *Cod.* habeant 9. *Cod.* dedit de - libre] *Così il cod.* 10. camera] *Così il cod.* 12. temporum] *Così il cod.* 15. poseat] *Così il cod. qui e in seguito.* suo laborerio] *Così il cod.* 16. obcasione] *Così il cod.* dicti] *Così il cod.* *Cod.* quique qui] *Così il cod. per* quibus *e così nel rigo seguente.* 18. *Cod.* faciam nullo - facto] *Così il cod.* 19-20. dicto laborerio] *Così il cod.* 21. *La scrittura dei capitoli LXXXIII e LXXXIIII è simile a quella dei capitoli LXXXI e LXXXII ma è meno regolare. Il capitolo LXXXIII è preceduto nel registro dal solito segno di maggiore separazione.* 22. temporum] *Così il cod.* 23. *Cod.* Bragradino

(1) Intendo che il gastaldo doveva con quella somma che depositava presso la Camera della Giustizia vecchia, farsi mallevadore per tutti quelli dell'Arte che, chi in un anno e chi in un altro, avessero assunto quel lavoro verso lo Stato.

(2) Cf. i capitoli L e LVI.

et debeat laborare cum quatuor bocas vel tres [1], secundum quod placuit sibi, a modo in antea.

LXXXIIII. Item, volumus et ordinamus, quando gastaldio huius artis clamaverit suis oficialibus ocasione dicte artis et noluit venire, salvo iustum impedimento, perdat soldos .x., que dicta 5 pena deveniat in dictam scollam pro pauperibus huius artis [2].

15 gennaio 1303, 1302 m. v. (Q) c. 23 B in calce

LXXXV [3]. ‖ Curente anno Domini millesimo .ccc. secundo, mensis ianuarii die .xv. intrante, tempore nobilium dominorum Marci Ystrigo, Andree Geno et Andree Marcello iusticiariorum veterum, stridatum fuit in Sancto Marco et in scala Rivoalti quod 10 quilibet laborator artis fiolarie qui ivisset extra Venecias ad laborandum artem predictam debea conparere per totum mensem februarii proximi venturi in conspectu dominorum iusticiariorum ad faciendum suam excusacionem, et alioquin sit perpetualiter in banum artis [4]. 15

Cum teptatum fuerit subtiliter et per omnem modum per dominos iusticiarios et non fuerit inventum quod iste ordo [5] fuerit stridatus, propter hoc fecerunt stridari.

12 gennaio 1305, 1304 m. v. (R) c. 24 A

LXXXVI [6]. ‖ Anno Domini .mccciiii., indictione tercia, die .xii. mensis ianuarii, nos Marinus Busenago, Phylippus de 20

1. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* 2. *Cod. omette* a 4. suis oficialibus] *Dativo in funzione di accusativo.* noluit] *Singolare in funzione di plurale riferito a* oficialibus; *sta per* noluerit 5. iustum] *Così il cod.* perdat] *Singolare in funzione di plurale c. s.* 6. *Il resto della c. 23 A è bianco.* 7. *La scrittura del capitolo LXXXV è molto simile a quella del capitolo LXXX.* 12. debea] *Così il cod. per influsso del volgare.* 14. *Cod.* sint 16. teptatum] *Così spesso il cod. per* temptatum 16-18. *Questa nota precede materialmente nel registro il capitolo LXXXV; fu scritta dallo stesso scrivano ma con inchiostro più cupo, nello spazio interlineare che separava quel capitolo dall' LXXX.* 19. *La scrittura dei capitoli LXXXVI-LXXXVIIII è eguale a quella dell' aggiunta al XXXXVIIII. La c. 24 fu aggiunta al registro dopo il 12 gennaio 1305 e innanzi il 4 maggio dello stesso anno, come è indicato dalla data dei capitoli LXXXVI e LXXXX.*

(1) Cf. il capitolo v del quale questo è una correzione.

(2) Capitolare cit. capitolo xiiii, c. 4 A: « Ancora, che cadaun offitial « sia tegnudo andar cum el gastoldo in « servixio de l'Arte quante volte el « serà chiamado, soto pena de soldi .xx. « la qual devegna a la scuolla per li po- « veri ». Ma una disposizione simile era stata già fissata in questi capitolari sino dal 1263; cf. il capitolo xxxii del capitolare dei « ternieri », p. 19.

(3) La scrittura di questo capitolo e della sua aggiunta è eguale a quella di cui ho dato notizia in questi *Capitolari*, I, 131, nota al r. 5.

(4) Cf. il capitolo lxxx.

(5) Cioè la materia del capitolo lxxxv da « quilibet laborator » in poi.

(6) Quanto alla scrittura dei capi-

la Fontana et Andreas Marcello iusticiarii veteres volumus et ordinamus quod a modo in antea aliquis patronus fornacis de vitro non audeat facere vel fieri facere sive habere vel tenere aliquam fornacem que habeat plus quam .IIII^or^. bochas (1), sub pena libra-
5 rum .xxv. pro qualibet fornace patrono vel patronis cui vel quibus talis fornax inventa fuerit, et nichilominus soluta pena omnem bocham ultra hunc numerum obstrui debeat ut fornax reducatur ad ordinem supradictum (2).

LXXXVII. Item, volumus et ordinamus quod aliquis pa-
10 tronus artis phyolarie non audeat vel presumat a modo dare vel dari facere per se vel per alium ullo modo vel ingenio alicui magistro sive laboratori ultra illud quod lucraverit tam pro arra (3) quam pro inprestitu quam etiam pro aliqua alia causa a summa soldorum .xv. grossorum supra, sub pena librarum .xxv. pro
15 quolibet patrono qui contrafecerit. et ne forte aliquis magister vel laborator ex hoc maliciose assumeret causam infestandi aliquem patronum vel minandi ei de non laborando secum, nisi sibi denarios dederit vel accomodaverit ultra predictam sumam, et sic patroni quasi cogantur contrafacere: volumus quod quilibet
20 magister vel laborator qui contra hunc ordinem denarios a patrono receperit, habuerit vel tenuerit, penam librarum .x. incurat, et nichilominus solutis penis non possit ille magister cum illo patrono anno illo laborare nec ille patronus illi magistro dare ad laborandum; de quibus penis tercia pars deveniat camere iusticie,
25 tercia pars gastaldioni et suis officialibus, si per gastaldionem et officiales hoc inventum fuerit; sin autem, deveniat in quemlibet accusantem si per eius accusationem veritas cognoscetur; et tercia scole. quod si aliquis magister vel laborator haberet ad presens denarios ab aliquo patrono ultra sumam predictam sol-
30 dorum .xv. grossorum, volumus quod de voluntate patroni et

toli LXXXVI–LXXXVIIII cf. *Capitolari*, I, 17, nota 3.

(1) Cf. il capitolo LXXXIII.

(2) La ragione del divieto era che aumentato il numero delle bocche per fornace il vetro non riusciva limpido e perfetto come prima; cf. la parte della Quarantìa in data del primo agosto 1403 nella matricola dei « fioleri » che si conserva all'Arch. di Stato a Venezia (*Arti*, busta *Fioleri*).

(3) Cf. per le arre date dai padroni di fornace ai lavoranti i capitoli XXXVIII, XXXXVIII e LXXVI.

magistri laborando simul vel aliquo alio modo debeat minui anno presenti de ipsis denariis in antea, quod quando ignis extrahetur de fornace [1], aliquis magister sive laborator non remaneat dare alicui patrono ultra summam predictam soldorum .xv., sub pena ad voluntatem dominorum iusticiariorum. 5

LXXXVIII. Item, volumus et ordinamus quod aliquis phyolarius non audeat vel presumat habere vel tenere in domo vel in curia vel mista inter alia ligna de onario [2] ligna domestica, sub pena soldorum .xx. pro qualibet vice contrafacienti, cuius medietas deveniat camere et alia medietas accusanti, si per eius 10 accusationem veritas cognoscetur.

LXXXVIIII. Item, statuimus et ordinamus quod tam ille phyolarius qui constitutus fuerit ad faciendum buças [3], quam aliquis alius phyolarius, non audeat vel presumat facere sive dare vel dari facere ullo modo vel ingenio aliquam buçam vel libram 15 sive aliquod pondus de vitro alicui comuni vel alicui persone sine licentia dominorum iusticiariorum veterum, sub pena librarum .x. contrafacienti, cuius medietas deveniat camere et alia medietas accusanti, si per eius accusationem veritas cognoscetur.

4 maggio 1305. (S)

LXXXX. Anno Domini millesimo .ccc.v., indictione tercia, 20 mense madii, die .iiii°. intrante, nos Iohannes Savonario, Phylippus de Fontana et Andreas Marcello iusticiarii veteres damus licentiam omnibus phyolariis habendi et tenendi, non tamen in loco suspecto, ligna domestica pro usu coquine, tali ordine quod quodlibet lignum sit incisum in medio totum, ultra per transver- 25 sum [4], et hoc infra .iiii^or^. dies postquam ligna karata fuerint; quod si aliter alicui ligna domestica inventa fuerint, penam soldorum .xx. incurat pro qualibet vice, cuius medietas deveniat

20. *La scrittura del capitolo LXXXX è eguale a quella dei quattro precedenti, ma l'inchiostro è molto più languido.* 26. karata] *Così il cod. probabilmente per* karrata *Cf. Du-Cange s. v. carrare, carreare e karrare. Sono noti i passi del Chronicon Altinate i quali mostrano che a Venezia nel secolo x il carico delle navi si calcolava a carri.*

(1) Cioè il 15 agosto.

(2) Cf. il capitolo vii.

(3) Cf. il capitolo lxxxi.

(4) Cioè il legname da cucina doveva essere tagliato nel mezzo per traverso e non nel senso della lunghezza, e questo si faceva nei primi quattro giorni dopochè era stato deposto in casa del fialaio. Cf. anche il capitolo lxxxviii.

camere iusticie, alia medietas accusanti; et de hoc teneantur gastaldio et sui officiales accusare dominis iusticiariis omnes quos sciverint contrafacere.

29 marzo 1306. (T) c. 24 B

LXXXXI. ‖ Millesimo .CCC.VI., indictione .IIII., die .XXVIIII.
5 marcii, capta fuit pars in maiori consilio [1] quod a kallendis mensis madii prius venturi nullo modo vel ingenio possit fieri vitrum de fuligine [2], sub pena librarum .XXX., soldorum .XII ÷. pro quolibet contrafaciente qualibet vice. et quicumque accusabit habeat tercium, si per eius accusationem veritas cognoscetur, et reliquum

4. *La scrittura dei capitoli LXXXXI-LXXXXIII è eguale a quella del capitolo precedente, ma l' inchiostro è più cupo.* *Capricornus omette* Millesimo - die *Magnus Av riferendosi ad una* p a r t e *precedente ha* Eodem millesimo *innanzi a* die 5. *Capric. omette* capta - consilio *Magnus Av. omette* in maiori consilio 6. *A* ingenio *Capr. e Magnus Av. aggiungono* per fiolarios 7. de] *Capric. e Magnus Av.* cum 8. *Capric. e Magnus Av.* contrafatiente 9. *Capric. e Magnus Av.* tertium

(1) La stessa p a r t e si legge a c. 10 A del *Liber Capricornus* e a c. 11 A del *Liber Magnus* (Avogaria); in questo secondo registro ha anche il titolo seguente: Q u o d n o n p o s s i t f i e r i v i t r u m d e f u l i g i n e s u b p e n a.

(2) Il CECCHETTI, op. cit. p. 11 e nota 1, ha interpretato « fuligine » per « allume », ma non credo che l' interpretazione sia vera. La p a r t e del Maggior Consiglio del 5 febbraio 1318, 1317 m. v., che si legge a c. 136 A del *Liber Clincus* e conferma che per i divieti nessuno a Venezia osava « vi« trum facere cum fuligine », attesta anche che il Maggior Consiglio deliberò a favore di alcuni fialai esperti nell'arte degli specchi che potessero in via di grazia usare per lavori di esportazione « certa quantitas aluminis « gatini composti cum fuligine » la quale miscela era loro rimasta; e questa frase dimostra che allume e « fuligo » non erano la medesima cosa. Il nome « fuligo » appare due volte nel citato trattato anonimo *Dell'Arte del vetro per musaico*, cioè a p. 21 (capitolo XXVIII) donde si vede che la cenere di « fuligo » mista alla soda serviva nella composizione del vetro verde, e a p. 24 (capitolo XXXIV) ove si afferma che il « fuligo » si faceva seccare di aprile e di maggio e che la sua cenere si usava a comporre la soda per il vetro e pel sapone. D'altra parte a p. 38 lo stesso trattato afferma l' uso della cenere d'allume per la composizione ordinaria del vetro, e così pure il trattato di Benedetto di Baldassare Obriachi fiorentino (ed. Milanesi, Bologna, Romagnoli, 1864) in due luoghi (a pp. 70, 75) ricorda vetro fatto con allume di Siria o con « allume catino » : e in un altro (p. 81) indica l' allume come materia usata generalmente a comporre il vetro. Dal passo del trattato anonimo appare che il « fuligo » si usava a comporre il vetro verde, e forse perchè si voleva il vetro limpido il Maggior Consiglio deliberò il divieto contenuto nel capitolo LXXXXI. TEOPHILUS PRESBYTER (op. cit. ed. Vienna, 1874, pp. 99, 103, 105, 129) ricorda soltanto in genere l'uso delle « cineres » miste alla sabbia per la composizione del vetro.

sit comunis; et iusticiarii veteres teneantur excutere dictas penas. et si consilium est contra, sit revocatum (1).

5 maggio 1306.

LXXXXII. Die .v. madii .IIII^e. indictionis. cum captum sit in maiori consilio « quod a kallendis mensis madii presentis « modo aliquo vel ingenio non possit per fiolarios fieri vitrum « de fuligine, sub pena librarum .xxx., soldorum .XII ½. pro quo- « libet contrafaciente et qualibet vice et cetera » (2): capta fuit pars in maiori consilio quod, sicut dictum consilium continet « usque ad kallendas madii presentis », sic dicat « usque ad me- « dietatem mensis augusti proxime venturi », cum ipsi fiolarii habeant talem quantitatem de dicto vitro de fuligine, quod nisi haberent dictum terminum, substinerent propterea magnum dannum (3).

19 novembre 1311.

LXXXXIII. Millesimo .ccc.xi., indictione .x., die .XVIIII. novembris, tempore dominorum Hermolay Geço, Iohannis Chaucho et Raynerii Paradiso iusticiariorum veterum, captum fuit per dominum ducem et suum consilium quod, sicut phyolarii olim incipiebant laborare in medio mense ianuarii (4), sic a modo incipiant laborare sive incipere possint die .v°. intrante mense ianuarii, et sicut olim ipsi phyolarii trahebant ignem ad medium

2. *Capric. e Magnus Av. sostituiscono* et cetera *a* sit revocatum 3. *Manca la data in Capricornus; vi supplisce* Die .III. madii, *data di un documento precedente in quel registro.* 5. *Capric. omette* possit 7. *Capric.* contrafatiente 8. *Capric. omette* in maiori consilio 12-13. *Capric.* dampnum *La parte è stata cancellata in quel registro e vi segue:* Ego Nicolaus, dictus Pistorinus, scriba ducatus, predicta tria consilia *(cioè questo e altri due della c. 11 B di quel registro)* de mandato dominorum Marini Georgii, Raynerii Cornario et Angeli Bembo consiliariorum cancellavi. 17. *A* phyolarii *segue nel cod.* incipiebant *ma col segno di espunzione.* 19. *Cod. corr. per abrasione* .v. *su* .VI.

(1) Capitolare cit. capitolo XXXXIIII, c. 12 A: « Ancora, in .MCCCVI., indi- « tione quarta, die .XXVIIII. março, « prexa fo parte in Maçor Conseio che « da le kalende del mexe de maço che « prima vegnerà, per nesun modo over « inçegno possa esser fato vero de fu- « ligene, soto pena de livre .XXX., « soldi .XII., piçoli .VI. per cadaun con- « trafaçando e cadauna volta. e chi « accuxerà, habia el terço, si per l'ac- « cuxa se cognoserà la verità, e lo « resto sia de comun; e li çustixieri « sia tegnudi de scuoder le dite pene. « e s' el conseio è cuntra, sia revo- « cado ».

(2) Cf. il capitolo LXXXXI che contiene appunto la parte qui ricordata.

(3) Questa parte si legge anche a c. 11 B del *Liber Capricornus*.

(4) Cf. il capitolo I.

mensem augusti, sic a modo trahant ignem de fornacibus die .v. intrante mense augusti. et si consilium est contra vel capitulum, sit revocatum quantum in hoc (1).

LXXXXIIII. .Mcccxiii., indictione .xii^a., die .xxvi. februarii, captum fuit in maiori consilio quod Petrus Caldera fiolarius qui ivit ad laborandum artem phyolarie extra terram et propter formam cuiusdam consilii (2) est bampnitus de possendo facere in districtu Veneciarum dictam artem, restituatur ad gratiam cum sit bonus magister in dicta arte, ita quod ipsam artem possit laborare et facere libere sicut prius, dando pleçariam de libris .cc. iusticiariis veteribus de non faciendo ullo tempore ipsam artem extra Venecias sive districtu (3). et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc (4).

26 febbraio 1314, 1313 m. v.

Die ultimo februarii, Donatus Maserano phyolarius de Murano et Vivianus phyolarius de Murano, gener Petri Caldera, constituerunt se pleçios et principales solutores pro dicto Petro Caldera de libris .cc. secundum formam consilii suprascripti, ut quandocumque et quotienscumque dictus Petrus laboraverit de arte extra Venecias sive districtu, cadat de libris .cc., et quilibet eorum, tam pleçii quam dictus Petrus, in solidum.

28 febbraio 1314, 1313 m. v.

.Mcccxv., indictione .xiii^a., die .xi^o. mensis iulii, prescriptus Donatus renunciavit coram dominis (5) presenti pleçarie.

11 luglio 1315.

LXXXXV. ‖Anno Domini .mcccxv., indictione .xiii., die .xii. marcii, clamatum fuit in scala Rivoalti et Sancti Marci per An-

12 marzo 1315. (U) c. 23 b

4-5. .Mcccxiii. - consilio] *Presbyter dà invece* Item *riferendosi alla data identica a questa di una* p a r t e *precedente in quel registro.* 6. *Presb.* fiolarie – teram propter] *Presb.* per 7. *Presb.* bamnitus – poscendo 12. *Presb.* extra teram Veneciarum sive districtum 12-13. *Presb. sostituisce* vel capitulare et cetera *a* est – hoc 21. *L'aggiunta seconda fu fatta dallo stesso scrivano del capitolo LXXXXIIII, ma l' inchiostro più chiaro dimostra che la registrazione non fu eseguita contemporaneamente a quella del capitolo.* 23. *La scrittura del capitolo LXXXXV è la medesima dei capitoli LXXXVI-LXXXXIIII, ma l' inchiostro è più cupo di quello usato nel capitolo LXXXXIIII.*

(1) Manca il registro della Signoria ove fu trascritta questa p a r t e.

(2) È la deliberazione presa dal Maggior Consiglio l' 8 giugno 1295 e riferita nel capitolo lxxx di questo capitolare.

(3) Cioè nel litorale da Grado a Cavarzere.

(4) La stessa deliberazione si legge anche a c. 114 b del *Liber Presbyter*.

(5) Cioè « iusticiariis ».

tonium preconem [1] de mandato dominorum Petri Venerio, Marci da Mugla et Nicolai Vigloni iusticiariorum veterum quod omnes de arte phyolaria qui laborassent eam extra Venecias, cuius occasione sunt in bamno possendi eam laborare Veneciis [2], debeant infra duos menses venire Venecias libere sine aliqua pena et ipsam artem laborare; qui cum venerint, teneantur et sint astricti ad capitulare phyolariorum sicut sunt alii qui nunc laborant. si autem infra dictum terminum non venerint et conparuerint ad laborandum, subiaceant illis penis quibus subiacent seu subiacerent illi qui de cetero laborarent extra Venecias, secundum quod in consilio pridie capto continetur [3].

9-11. quibus - continetur] *Parole aggiunte poi con inchiostro più languido dallo scrivano stesso.*

(1) Circa questo banditore cf. *Capitolari*, I, 168, nota 4.

(2) Cf. il capitolo LXXX.

(3) I registri del Maggior Consiglio e dell' Avogaria non contengono alcuna parte di tale contenenza in data dell' undici marzo 1315 e nemmeno quelli del Notatorio di Collegio.

XII.

CAPITULARE PILLIPARIORUM NOVE ET VETERIS [1].

I.
Il capitolare dei pellicciai d' opera vecchia e nuova come fu riformato dalla Giustizia vecchia il 22 ottobre 1271.
c. 89 A

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo primo,
5 mense octubris, die duodecimo intrante, indictione quintadecima, Rivoalti.

Quoniam principes ideo statuere officiales videntur per circulum anni ut ea que adinplere non possunt, per suos officiales plenius requirantur, ut ipsi loco sui iuxta officium eis iniunctum
10 secundum iuris rigorem quesita valeant terminare [2]: hinc est quod nos Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et Petrus Basilio, iusticiarii veteres comunis Veneciarum qui ex mandato domini nostri ducis [3] iusticie officium exercentes, veniens coram nobis gastaldio pillipariorum nove et veteris cum ordinamentis suis,
15 cum instancia supplicavit ut ea de auctoritate nostri officii confir-

1. *È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *Il titolo del capitolare è scritto in rosso nel margine superiore della c. 89 A nella scrittura originaria del registro.* 7. *Cod. corr. della stessa mano* per *su* in 8. *Cod.* per suos officiales non possunt 10. *Cod.* sclm̊ 13. exercentes] *Così il cod. coll'uso del participio in funzione di verbo finito, cioè per* exercemus *Cod.* venies 15. *Cod. omette* de, *ma per la restituzione cf. il proemio del capitolare dei « ternieri » (p. 9, r. 9) e dei barbieri (p. 39, r. 10).*

(1) Sottintendesi « opere » oppure « artis »; cf. i capitoli XII e LIII. Anche nello statuto dei pellicciai di Pisa (1304-1347) edito dal BONAINI (op. cit. III, 1053 sgg.) è distinto il lavorante di vecchio da quello di nuovo. Questo capitolare ebbe valore sino al marzo 1312, nel qual tempo ne venne composto un altro, ove sono passate alcune disposizioni specificate in questi capitoli. Questo secondo documento, che per la sua antichità sarà pubblicato in questa collezione, si conserva al museo Civico di Venezia ed è il codice Correr A, 6, 29.

(2) Notisi in questo proemio l'esordio che dà la ragione morale del documento. Qualche cosa di simile era stato già praticato nel proemio del capitolare dei tintori; cf. vol. I, p. 139, rr. 6-9 di questi *Capitolari.*

(3) Lorenzo Tiepolo.

mare dignaremur. nos vero eorum iustis petitionibus intellectis, quedam que digna visa nobis fuerit confirmatione, confirmavimus, quedam vero irritavimus et esse vana censemus. confirmamus itaque ordinamenta infrascripta ad nostram nostrorumque successorum voluntatem, que per singula declaramus (1). 5

I. Videlicet, quod iudices dicte artis qui sunt vel qui pro tempora fuerint, teneantur sacramento bona fide sine fraude eligere predicte artis gastaldionem venetum meliorem et utiliorem, ante exitum sui officii, quem in dicta arte poterunt reperiri, et etiam iudices meliores et utiliores. qui omnes gastaldionem et iudices 10 eligere debeant in hanc formam, sive hoc modo: videlicet quod gastaldio qui erit per tempora simul cum iudicibus dicte artis, prout dictum est superius (2), sint sacramento astricti omnes pariter, et ipse gastaldio cum iudicibus, quod eligere debeant quinque bonos viros et legales predicte artis qui iuramento similiter astrin- 15 gantur ut aliut gastaldione, cum opus fuerit, sacramento eligere teneantur ‖ et iudices, qui per unum annum debeant permanere (3). (c. 89 B) et quod placita pertinentia dicte arti que coram dictis iudicibus pervenerint, ab eis vel a maiori parte eorum sentenciari debeant et finiri bona fide sine fraude, amicum non adiuvando vel ini- 20 micum nocendo per fraudem (4).

2. fuerit] *Singolare in funzione di plurale per* fuerunt *Cod. corr.* confirmatione *su* infirmatione *senza diversità di scrittura.* 6. *A* Videlicet *il cod. non pone il capoverso. Dalle parole del secondo periodo di questo capitolo parrebbe che innanzi a* iudices *fosse stato omesso* gastaldio et 11. *Cod.* sine 16. aliut gastaldione] *Così il cod.* 18. quod] *Cod.* qui

(1) Il proemio, quantunque comprenda concetti e frasi che spesso ricorrono nei proemi dei quattro capitolari precedenti, ha una forma sua propria che da essi lo distingue.

(2) Cioè nel primo periodo di questo capitolo; cf. rr. 6-7 di questa pagina.

(3) La prima parte di questo capitolo, che ne comprende i due primi periodi, ha molte somiglianze formali e reali col capitolo XXVII del primo capitolare dei « ternieri », col capitolo VIIII del capitolare dei tessitori di seta, col capitolo XXX del capitolare dei barbieri e col capitolo XXII del capitolare dei « fioleri », ma se ne distingue, perchè i concetti sono stati espressi in essa con maggior copia di frasi. Questa prima parte corrisponde al capitolo I del capitolare del 1312.

(4) I concetti di questo periodo erano stati espressi per la prima volta in questi capitolari nel capitolo XV del primo capitolare dei « ternieri », quindi nel II del capitolare dei tessitori di seta e nel primo periodo del XXVII del capitolare dei barbieri. Questa seconda parte corrisponde al capitolo III del citato capitolare del 1312.

II. Item, si aliquis voluerit conqueri de gastaldione et de eo rationem habere, iudices qui sunt vel qui erunt per tempora, faciant rationem de ipso sicuti de aliis hominibus (1). et sic gastaldio teneatur iudicibus suis dicere: « isti homini rationem fa-
5 « cite et eum intelligite » (2).

III. Item, ordinamus quod gastaldio non intromittat se de ea que iudices habent ad faciendum (3).

IIII. Item, quod nullus qui hunc iuramentum de observando predicta non fecerit, per se nec cum alio ad partem laborare pre-
10 summat (4).

V. Item, quod tam ille qui hoc fecerit iuramentum quam qui non, mittere non audeat aliquem ad laborandum cum aliquo qui hoc idem sacramentum non fecerit. et si aliquem invenerit vel sciverit facientem contra predicta, vel non fecerit sacramentum
15 de observando predicta, ipsum manifestare dominis iusticiariis teneatur quam cicius poterit (5).

VI. Item, si aliquod furtum factum fuerit in predicta arte et repertum fuerit in hominibus dicte artis, tunc gastaldio et sui iudices teneantur sentenciam dare in eum a soldis centum

1-2. de eo] *Cod.* deo 7. ea] *Così il cod.* 8. *Cod.* nullum 12. *Il secondo* non *è stato aggiunto nello spazio interlineare ma senza variazione di scrittura.* 15-16. *Cod. corr.* tenetur *su* teneatur *col segno di espunzione.*

(1) Questo periodo è quasi identico al primo del capitolo XXIII del capitolare dei barbieri al quale rimando per le note.

(2) Questo periodo è quasi identico al capitolo XVIII del primo capitolare dei « ternieri » e anche più s'avvicina al XXIIII del capitolare dei barbieri ed al XIII del capitolare dei « fioleri ». L'intero capitolo corrisponde al XXIIII del capitolare del 1312.

(3) Questo capitolo è quasi identico al XIIII del capitolare dei « fioleri » al quale rimando per le note.

(4) Questo capitolo ed il seguente contengono disposizioni che risalgono ai più antichi di questi capitolari (cf. I, 13, rr. 9-11), ma nella forma colla quale sono qui esposte, appaiono qui per la prima volta in questi documenti e con lievi mutazioni sono passate in altri capitolari posteriori. La frase « hunc iuramentum de observando predicta » non si riferisce alle sole disposizioni contenute nei due capitoli precedenti come potrebbe apparire da un'interpretazione letterale, ma all'intero capitolare; così pure è stata intesa nel capitolo XXV del capitolare del 1312, ove questa stessa disposizione è passata.

(5) L'intero capitolo corrisponde ai due primi periodi del capitolo XXVI del capitolare del 1312.

infra [1], secundum ipsis bonum apparuerit; et denarii predicte sentencie distribui debeant in pauperibus infirmis scole ipsius artis [2].

VII. Item, iudices qui nunc sunt vel erunt per tempora, iurent esse soliciti et intenti previdere utilia et neccessaria hominibus dicte artis pro bono statu prefacte artis [3]; et quod recte secundum suum scire et posse dabunt conscilium suo gastaldioni cum honore domini ducis et comunis Veneciarum ac dominorum iusticiariorum. et si viderint suum gastaldionem non recte observantem ea que continetur ‖ in suo capitulari et hiis ordinibus, ipsum amonere teneantur ut faciat secundum quod continetur in predictis; quod si se non emendaverit, cicius quam poterint omnia ordinatim dominis iusticiariis studeant intimare [4].

c. 90 A

VIII. Item, quod gastaldio et iudices nulla dona vel precium per se nec per aliquem occassione dicti officii nullo modo vel ingenio accipere debeant, et ad hoc sacramento adstringantur [5].

VIIII. Item, ad hec ordinamus quod nec gastaldio vel iudices debeant alicui habenti placitum ante se, dare conscilium vel favorem facienti aliquod preiudicium parti adverse, et ad hoc sacramento teneantur [6].

X. Item, quod nullus gastaldio nec aliquis alius a modo sit ausus aliquid addere vel minuere in hiis ordinibus, tam in sub-

1. *Cod.* apparuerint 2. *Cod.* debean 4. neccessaria] *Così il cod.* 9. continetur] *Singolare in funzione di plurale.* 10. *Cod.* continentur 18. facienti] *Così il cod.* *Cod. omette* ad

(1) Questo limite si spiega per la disposizione generale espressa nel capitolo XX.

(2) I concetti di questo capitolo nella forma in cui qui sono espressi, appaiono qui per la prima volta in questi capitolari. Questo capitolo corrisponde all'ultimo periodo del capitolo XXVII del capitolare del 1312.

(3) Questa prima parte del capitolo deriva dal capitolo XVII del capitolare dei « fioleri » al quale rimando per le note.

(4) La seconda parte del capitolo deriva dal capitolo XVIII del capitolare dei « fioleri », e in qualche frase anche dal capitolo XXVI del capitolare dei barbieri; a questi due capitoli rimando per le note. L'intero capitolo VII corrisponde al VI del capitolare del 1312.

(5) Questo capitolo deriva, con qualche differenza formale, dall'ultimo periodo del capitolo XVIIII del capitolare dei « fioleri » (al quale rimando per la nota) ed ha in più l'ultima proposizione. Esso anche corrisponde al capitolo VII del capitolare del 1312.

(6) Questo capitolo deriva, con qualche differenza formale, dal capitolo XX del capitolare dei « fioleri » (al quale rimando per la nota) ed ha in più l'ultima proposizione. Esso anche corrisponde al capitolo VIII del capitolare del 1312.

scribendo in hoc capitulari, vel alio aliquo modo, im pena bani integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (1).

XI. Item, quod quilibet gastaldio huius artis semel in anno
5 teneatur convenire cum omnibus fratribus suis in unum, et faciat legere omnia ordinamenta coram omnibus hominibus ipsius artis, sub penna librarum quinque que deveniant in iusticia pro banno. et si aliquis ipsius artis ad predictam convocationem venire recusaverit, nisi iusta et legittima ocassione fuerit occupatus, quod
10 sic probare potuerit, amittat pro unoquoque soldos quinque, qui deveniant in scola huius artis (2).

XII. Item, volumus et affirmamus quod quilibet de predicta arte teneatur sacramento non miscere operam veterem cum nova . . . . . nec misceri facere causa vendendi; et qui contra fecerit,
15 emptori teneatur manifestare (3).

XIII. Item, et non audeat vendere nec vendi facere aliquod guarnimentum disvestitum (4) pro novo (5).

1. im] *Così il cod.* 4. semel] *Così il cod. ma credo errata la lezione per* simul bis *e ciò per l'analogia colla stessa disposizione quale si legge negli altri capitolari (cf. p. e. capitolo XXVIII del capitolare dei « ternieri », capitolo XXVIIII del capitolare dei barbieri e capitolo XXIII del capitolare dei « fioleri ») e anche per la corrispondenza col capitolo XXVIIII di questo stesso documento. Nel capitolo X del capitolare del 1312* semel *è stato tradotto* una fiada, *ma talvolta questo capitolare contiene la traduzione materiale degli errori dell'antico e però dimostra la sua derivazione immediata dal testo di questo.* 10. *Cod. omette* potuerit; *la restituzione al pari della seguente è stata fatta pel confronto del testo dei capitolari citati.* 11. *Cod.* devenit 14. . . . . .] *Su abrasione di una frase di molte parole, della scrittura originaria interamente scomparsa, si legge la correzione* aliquo modo vel ingenio *La frase è stata scritta dallo scrivano che registrò la prima addizione al capitolare dopo il 1278, cioè il capitolo XXXXVI. Circa questa scrittura cf. Capitolari, I, 105, nota 3.* 15. *Cod.* teneantur

(1) Questo capitolo proviene, con qualche differenza formale, dal capitolo XXXXVI del capitolare dei « fioleri » al quale rimando per la nota. Esso anche corrisponde al capitolo VIIII del capitolare del 1312.

(2) Questo capitolo proviene, con qualche differenza reale e formale, dal capitolo XXIII del capitolare dei « fioleri », dal capitolo XXVIIII del capitolare dei barbieri e dal capitolo XXVIII del capitolare dei « ternieri ». Esso anche corrisponde al capitolo X del capitolare del 1312.

(3) Questo concetto era stato per la prima volta espresso nel capitolare dei filacanape; cf. I, 96, rr. 3-6. Il capitolo corrisponde al XXVIIII del capitolare del 1312.

(4) Cioè smesso; cf. il cit. *Vocabolario della Crusca*[5], s. v. disvestire; la disposizione deriva dalla precedente.

(5) Questo capitolo corrisponde al XXX del capitolare del 1312.

c. 90 B

XIIII. || Item, furtum aliquod non emere [1]. et si aliquod furtum pervenerit ad suas manus, dare debeat quam cicius poterit et consignare gastaldioni dicte artis [2].

XV. Item, volumus et de cetero affirmamus quod aptatores omnes qui aptant operam vairam [3] alicuius et omnia silvestria [4], 5 teneantur sacramento aptare et aptari facere et custodire bona fide sine fraude, et operam unius hominis non miscere cum opera alterius nec misceri facere [5].

XVI. Item, volumus et statuimus quod quilibet de predicta arte teneatur sacramento non tenere pro vendere, in sua statione 10 guarnimentum alicuius forenssis [6].

XVII. Item, volumus et affirmamus quod omnes qui aptant agnelinas, teneantur sacramento aptare et facere aptari bona fide sine fraude et custodire, et operam unius cum alterius opera non miscere nec misceri facere [7]. 15

XVIII. Item, volumus et affirmamus de cetero observandum quod magistri predicte artis de cetero minime sint astricti per fidanciam hostendere gastaldioni dicte artis et iudicibus suis totum laborerium quod fecerint affaitari [8]; et si crediderint ipsum laborerium esse male affaitatum, manifestare minime teneantur ma- 20 gistri predicti infra tercium die. de cetero, ut hactenus teneban-

1. non emere] *Sottintendesi* teneatur 10. *Cod.* teneantur *Il cod. dopo* statione *ripete* sua *ma col segno di cancellazione.* 16. *Cod. a* de cetero *aggiunge* et 20. *Cod.* manifastare

(1) Il concetto era stato espresso per la prima volta nel capitolare dei sarti; cf. I, 13, rr. 3-6.

(2) Cf. il capitolo VI. Il medesimo concetto era stato già espresso con altre parole nel capitolo XXIII del capitolare dei « ternieri » e nel XV del capitolare dei « fioleri ». Il capitolo corrisponde ai due primi periodi del XXVII del capitolare del 1312.

(3) Cioè le pelli di vaio. L'Arte si componeva dei vaiai, dei pellicciai di pelli agnelline e di quelli di opera vecchia; MARTIN DA CANALE (op. cit. pp. 606-610) ne fa menzione nel 1268 come di tre Arti distinte. I pellicciai di pelli di ghiro ebbero il loro capitolare nel 1311.

(4) Cioè le pelli di volpe, scoiattolo, lupo, gatta selvatica, coniglio, armellino, specificate nel capitolare del 1312.

(5) Questo capitolo corrisponde al XXXI del capitolare del 1312 ove « aptatores » è tradotto per « li conçadori ».

(6) Questo capitolo corrisponde al XXXVI del capitolare del 1312.

(7) Cf. il capitolo XV, ove la stessa disposizione fu presa per l'altro membro di quest'Arte.

(8) Cioè conciare le pelli; cf. DU CANGE, op. cit. s. v. affaitari.

tur [1], aliquem non debeant accussare tam de laborerio quod fit per homines dicte artis, quam de alio laborerio quod fieri faciunt alii homines, tam veneti quam forensses [2].

XVIIII. Item, volumus et affirmamus de cetero observandum 5 quod omnes magistri prefacte artis teneantur et sint astricti per fidanciam quod si aliquis laboraverit vel fecerit contra predictum ordinem [3], infra tercium diem eidem gastaldioni manifestare debeat [4].

XX. Item, prefacto gastaldioni et suis officialibus damus po- 10 testatem inter homines ‖ eiusdem artis a quinque libris inferius faciendi rationem [5]. c. 91 A

XXI. Item, concedimus ipsi gastaldioni faciendi preceptum sub pena quadraginta soldorum inferius magistris istius artis et ipsum bannum auferendi cum precone curie [6] vel cum custo- 15 dibus nostris [7]; quod bannum devenire debet in gastaldionem et suos officiales [8].

XXII. Item, volumus et affirmamus quod omnes qui aptant agnelinas et vendunt, silicet magistri predicte artis, teneantur et sint astricti per fidanciam quod si interogati fuerint ab emptore de 20 quo loco erunt agneline, de Romania vel de alio loco, veritatem ei dicere debeant [9].

1. *Cod.* sit 8. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* 9-10. *Il cod. corr. senza variazione di scrittura* potestatem *su* potestetem 12. *Cod.* ad faciendi 20. *Cod.* Romanie

(1) Evidentemente questo capitolo rimanda ad una disposizione che era compresa in uno dei capitolari di questa Arte anteriori al 12 ottobre 1271 e che in questo fu abolita.

(2) Questo capitolo corrisponde al XXXVIIII del capitolare del 1312, ma con forti differenze reali.

(3) Mi sembra che questa frase designi tutte le disposizioni contenute nei capitoli di questo capitolare e non quelle sole del capitolo XVIII.

(4) Questo capitolo corrisponde al XXXX del capitolare del 1312.

(5) Cf. il capitolo XX del primo capitolare dei « ternieri » e p. 15, nota 5. Questo capitolo in parte corrisponde al III del capitolare del 1312.

(6) Cioè della corte ducale; cf. il capitolare dei calzolai, capitolo VI (« ri« parium domini ducis »).

(7) Cioè con uno o più dei fanti della Giustizia vecchia.

(8) Il concetto di questo capitolo in parte era stato espresso nel XXX del capitolare dei « fioleri » e nei XIII e XVI del capitolare dei barbieri, ma qui si presenta con una forma nuova sua propria. Questo capitolo in parte corrisponde all' XI del capitolare del 1312.

(9) Un concetto simile era stato

XXIII. Item, ordinamus quod iudices sacramento teneantur venire ad placita quando fuerint vocati per gastaldionem (1) vel quandocumque fecerit eos vocare ad placita tenenda (2).

XXIIII. Item, volumus et afirmamus quod quilibet homo dicte artis teneatur bona fide sine fraude consiliare omnes homines 5 cum quibus iverit ad emendum aliqua opera istius artis; et etiam si partem habuerit de operibus illis vel de illo laborerio, teneatur dicere veritatem emptori et se manifestare emptori quod habeat inde partem (3). et omnia opera vel opus que fecerit alicui, facere teneatur bona fide sine fraude. nunc vero omnia opera que 10 vendita fuerint aut que vendiderit, non misceantur vel canbientur, nec faciat misceri vel canbiri aliquo modo vel ingenio. et si quis sciverit aliquem ire contra predicta, teneatur manifestare dominis iusticiariis quam cicius poterit (4).

XXV. Item, ordinamus et volumus quod gastaldio cum suis 15 officialibus sacramento teneatur dicere omnibus hominibus qui ante ipsum iverit ad rationem petendam ad libras quinque superius (5): « hoc placitum venire debet iusticiariis » ; salvo si per voluntatem
c. 91 B ipse partes voluerint esse ante dictum gastaldionem ‖ suosque officiales, tunc gastaldio cum suis officialibus eisdem faciant ra- 20 tionem (6).

3. *A* tenenda *segue nel cod., di mano di uno scrivano che registrò le addizioni del capitolare in data del giugno 1286, cioè i capitoli XXXXVIIII–LI* in pena soldorum .x., nisi habuerit iustum inpedimentum; tercia parte camere et due partes sclole *(sic)*. 10. *Cod.* teneantur 11. *Cod.* vendiderint 13. *Cod.* predictam artem, *ma la parola* artem *vi è stata cassata.* 17. iverit] *Singolare in funzione di plurale.* ad libras] *Così il cod.*

espresso per la prima volta nel capitolare dei giubbettieri; cf. I, 24, rr. 11-14 e p. 25, r. 1.

(1) Questa parte del capitolo deriva, ma con forma affatto diversa, dal XXXII del primo capitolare dei « ternieri ».

(2) Questo capitolo in parte corrisponde al XXIII del capitolare del 1312.

(3) Questa prima parte del capitolo corrisponde al XXXVII del capitolare del 1312.

(4) Molti dei concetti di questo capitolo erano stati espressi per la prima volta nel capitolare dei sarti; cf. I, 10-11. Questa seconda parte del capitolo corrisponde al XXXVII del capitolare del 1312.

(5) Cf. il capitolo XX.

(6) Questo capitolo che mostra qualche piccola somiglianza col XXI del capitolare dei « fioleri », col XXV del capitolare dei barbieri e col XXVI del primo capitolare dei « ternieri », ha un carattere suo proprio e spiega i casi nei quali il tribunale dell'Arte poteva oltrepassare i limiti della sua competenza ordinaria. Questo capitolo corrisponde al IIII del capitolare del 1312.

XXVI. Item, quod gastaldio huius artis quolibet anno mutari debet [1].

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 5 ott. 1264].

XXVII. Item, quod ipse gastaldio teneatur in capite sui anni illud capitulare accipere quod ei dederint iusticiarii, et quod non 5 possit nec debeat facere aliquod ordinamentum inter se, nisi cum voluntate iusticiariorum; et si contra fecerit, amittat gastaldio gastaldiam et libras denariorum triginta et soldos .xii÷. [2].

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ott. 1264].

XXVIII. Item, statuimus et ordinamus quod aliquis de arte predicta non audeat nec presummat facere aliquod ordinamentum 10 vel conpagniam seu conmilitatem aut conspirationem per sacramentum vel per fidanciam aut per aliquam aliam promissionem contra honorem domini ducis et eius consilii ac comunis Veneciarum seu contra aliquam aliam personam, in pena banni integri; et quilibet de dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in supra- 15 scripto facto inventus fuerit vel fuerint, cicius quam poterit accusare domino duci et suo consilio vel dominis iusticiariis [3].

30 novembre 1265.

XXVIIII. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec aliquis alius huius artis audeat facere aliquam convocationem de hominibus huius artis, nisi bis in anno, nisi cum licencia dominorum 20 iusticiariorum [4].

30 novembre 1265.

7. *Cod. omette* gastaldiam et*; la restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli ricordati nella nota 2 di questa pagina.* 12. eius *manca nel cod., ma fu restituito col confronto del capitolo XXXXVIIII del capitolare dei « ternieri » e del XXXXI del capitolare dei barbieri.* 14-15. *Cod. corr. senza variazione di scrittura* suprascripto *su* isto 18. alius *manca nel cod. ma fu restituito col confronto del capitolare dei « ternieri », p. 23, r. 16 e del capitolare dei barbieri, p. 48, r. 17.*

(1) Questo capitolo riassume la materia contenuta nella parte del Maggior Consiglio donde son derivati i capitoli xxxxvii del primo capitolare dei « ternieri », xxxviiii del capitolare dei barbieri e xxxxi del capitolare dei « fioleri ». Esso corrisponde al xii del capitolare del 1312.

(2) Questo capitolo deriva dalla parte del Maggior Consiglio che ha dato origine ai capitoli xxxxviii del primo capitolare dei « ternieri », xxxx del capitolare dei barbieri e xxxxii del capitolare dei « fioleri ». Esso corrisponde al xiii del capitolare del 1312.

(3) Questo capitolo è quasi identico al xxxxviiii del primo capitolare dei « ternieri », al xxxxi del capitolare dei barbieri ed al xxxxiii del capitolare dei « fioleri ». Esso corrisponde al xxi del capitolare del 1312.

(4) Questo capitolo, meno una lieve differenza formale, è identico al l del primo capitolare dei « ternieri ». Esso corrisponde in parte al xiiii del capitolare del 1312.

XXX. Item, statuimus et ordinamus quod pelliparii artis de agnellinis non audeat miscere agnellinas cum garbetis [1], nec etiam audeat cum dictis agnelinis pelles edorum miscere, nisi tantummodo in listis, in pena banni artis.

XXXI. Item, nullus pellliparius de opera vaira audeat laborare aliquod laborerium crudum de forinscecis [2], nec ipsum laborerium emere pro forinseco pro facere ipsum laborare [3], in pena banni artis [4]. 5

XXXII. Item, omnes pelliparii qui laborant laborerium alicui persone, postquam exsplectum fuerit, ipsum cui est reddere teneatur usque ad tercium diem [5], in pena banni artis [6]. 10

XXXIII. Item, ordinamus quod mantelli vairi de teris [7] decem, vairis .CIII.

c. 92 A XXXIIII. || Item, mantelli vairi de tere .XI., vaire .C. et .XVI.

XXXV. Item, varnaçe vaire de teris .VIII., vaire .LXVIII. [8] 15

XXXVI. Item, varote de mantello pançe .CLXX [9].

XXXVII. Item, varnacie de varnacia fleche .XXXXVIII [10].

2, 3. audeat] *Singolare in funzione di plurale.* 6. forinscecis] *Così il cod.* 10. postquam] *Cod.* quam 10-11. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* 13. *Cod. corregge* .CIII. *su* .CMIII. 17. varnacia] *Cod. ha* varnac̄; *forse per* vaire; *cf. la nota 10 di questa pagina.*

(1) Cioè con pelli di capretto.

(2) « de forinscecis », cioè appartenente a qualcuno non veneziano; « crudum » è l'opposto di concio.

(3) Cioè perchè un pellicciaio non veneziano poi lo lavorasse.

(4) Il capitolo corrisponde al XXII del capitolare del 1312.

(5) Cioè entro tre giorni.

(6) Il capitolo corrisponde al XXIII del capitolare del 1312.

(7) « teris » da « tera » che significava accozzamento, e meglio, fila, ordine, qui di pelli di vaio cucite insieme; cf. TOMMASEO e BELLINI, op. cit. s. v. tiera. Credo che il passo significhi che questi mantelli dovevano avere dieci file di pelli di vaio e che queste pelli dovevano essere cento e tre; dal confronto col capitolo XXXXVI e col seguente pare che le file fossero trasversali e però di diversa lunghezza nello stesso mantello. A « mantelli « vairi » si sottintende « sint ».

(8) Il capitolo corrisponde al XXXXV del capitolare del 1312.

(9) Il capitolo corrisponde al LII del capitolare del 1312.

(10) Il capitolo XXXVII corrisponde al XXXXVII del capitolare del 1312. Siccome in questo si ritrova la frase « varnaça flecha de veri », così credo che la vera lezione della frase corrispondente del testo latino sia « var- « nacie de vaire fleche ». Quanto poi alla parola « flecha » che qui è usata come aggettivo di « varnacie », è da notare che essa si trova anche come sostantivo in più luoghi del capitolare del 1312, e che vi si ricordano la « varnaça de flechi de veri » come i « dossi » e le « pançe » del me-

XXXVIII. Item, pançe cum ocliti [1] per mantello de dona .cxxxx.

XXXVIIII. Item, pançe de cavallo per mantello .cviii.

XXXX. Item, omnes varnacie cum ocliti pançe .lxxxx. [2]

5 XXXXI. Item, volumus quod nullus de dicta arte audeat miscere untum de gliris cum dicta opera [3]; et si aliquis fecerit contra, teneamini eum accusare in pena sacramenti et banni ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

XXXXII. Item, volumus quod quilibet gastaldio dicte artis 10 qui erit per tempora, teneatur inquirere diligenter omnes de arte qui non fecisset sacramentum, et fieri facere non dessistat [4].

XXXXIII. Item, et si aliquis fuisset qui non haberet factum hoc sacramentum de observando predicta, ceteri omnes alii magistri huius artis teneantur ipsum manifestare.

15 XXXXIIII. Hec omnia et alia que domini iusticiarii qui nunc sunt aut qui erunt per tempora, nobis addere vel minuere voluerint, observare debemus bona fide sine fraude, im pena bani integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

II. Ordinanza aggiunta alla parte originaria del capitolare innanzi alla sua registrazione,

XXXXV. Item, ordinamus quod nullus homo istius artis a 20 modo audeat laborare in societate nisi in una statione tantum, nec etiam facere laborari nec tenere aliquod laborerium in societate,

11. fecisset] *Singolare in funzione di plurale.* dessistat] *Così il cod.* 15. *Questo capitolo segue nel cod. al precedente senza capoverso.* et *manca nel cod.* 17. im] *Così il cod.*

desimo animale e che le stesse frasi ricorrono per designare questa o quella parte della pelliccia. Nel capitolo ultimo del capitolare dei calzolai sono ricordati rispetto alle pelli « cropas, « spalarios et flachos » e però potrebbe darsi che « flechi » designasse i fianchi dell'animale e la pelle corrispondente. E tanto più mi confermo in questa opinione, perchè nella matricola dei « varoteri » composta tra il 1422 ed il 1424 che si conserva all'Archivio di Stato di Venezia (*Arti. Arte dei varoteri*), a c. 161 A, sono ricordate le « vernazze di fianchi di volpe ».

(1) Non so precisamente che cosa fossero questi « ocliti », parola che nel capitolare del 1312 si trova nelle frasi « varnaça de pançe de ogleti » e « var« naça ad ogleti ». Nel veneziano antico « ogli » significa « occhi » (cf. *Capitolari* cit. I, 117, nota 3); che « ogliti » fossero gli occhielli della veste?

(2) Questo capitolo in parte corrisponde al lvi del capitolare del 1312.

(3) Cioè colla parte non pelosa della pelliccia. Cf. il capitolo xxxxvii.

(4) Cf. i capitoli iiii e v. Questo capitolo corrisponde al xv del capitolare del 1312.

cioè innanzi al maggio-settembre 1278.

nisi in una statione tantum. et si aliquis istius artis sciverit aliquem contrafacientem, teneatur per sacramentum manifestare gastaldioni vel suis iudicibus quam cicius poterit. et dictus gastaldio cum suis iudicibus habeat potestatem condempnandi illum vel illos qui contra dictum capitulum fecerit; et denarii dicte sen- 5 tencie quam tulerint, deveniant ‖ in scola istius artis. et si contigerit quod aliquis de dicta arte nollet obedire illud quod sibi fuerit dictum vel ordinatum per gastaldionem vel per maiorem partem suorum iudicum, dictus gastaldio cum suis iudicibus habeat potestatem condempnandi vel sentenciandi ipsum a centum soldis 10 inferius [1] secundum quod eis mellius apparuerit, et denarii dicte sentencie deveniant in scola dicte artis [2].

c. 92 B

III.

Ordinanze aggiunte al capitolare dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

25 febbraio-15 agosto 1280? (A)

XXXXVI. Nos Laurençius Mengullo, Petrus Savonario et Vitalis Badoario iusticiarii veteres statuimus et ordinamus quod de cetero nullus de arte memorata non audeat vel presumat la- 15 borare vel facere laborari varnachiam de teste de vayri, nisi cum isto modo et ordine: varnachia debeat esse de quartis .VII. longa et quartis .VII. ampla, mensurando a media fassa a pede [3], et quartis .II-÷-. in spalare, et varnachie ita debeant esse. et non possit ponere in dicte varnachie nisi teste de vayri et armelini novi 20 et non gambulinas de vayri, in pena soldorum .XXX. pro qualibet varnachia [4].

3 aprile 1281. (B)

XXXXVII. Millesimo ducentesimo .LXXXI., mense aprilis, die .III. intrante, indiccione decima, tempore nobilium virorum

1. *Ad* aliquis *segue nel cod.* ipi *forse per* ipsius *ma col segno di cancellazione.* 4. *Cod. corr. con i segni di espunzione* condempnandi *su* condempnandum 7. *Cod. ripete* de 11. mellius] *Così il cod.* *Cod. a* dicte *aggiunge* sc *ma col segno di espunzione.* 23. *La scrittura della parte B è affatto diversa da quella della parte precedente.* 24. decima] *Così il cod.; correggasi in* nona *perchè l'indizione decima (greca) cominciò col 1° settembre di quell'anno.*

(1) Questo limite si spiega per la disposizione fissata nel capitolo XX.

(2) Questo capitolo corrisponde al XXXV del capitolare del 1312.

(3) Dalla metà della «tiera» più bassa.

(4) Circa il tempo in cui questi tre giustizieri furono in ufficio cf. vol. I, Prospetto dei giustizieri. Per il tempo in cui stette all'ufficio della Giustizia vecchia lo scrivano che registrò questo capitolo cf. I, 105 nota 3. Ma dalla identità di uno dei nomi di questa terna con quella del 25 febbraio 1280, 1279 m. v., e di un altro con quella del 15 agosto 1280, porrei la data di questo capitolo tra questi due termini. Il capitolo corrisponde al LXII del capitolare del 1312.

dominorum iusticiariorum veterum, videlicet Petri Savonario, Nicolay Auduyno et Thome Contareno, statuimus et ordinamus quod nullus de dicta arte audeat mittere in aliqua pelle salvadesina vel agneligna nisi songia porci et oleum (1); et qui contra
5 fecerit, cadat de pena librarum .III., et omnes de predicta arte tenentur observare (2).

Circa agosto 1285? (C)

XXXXVIII (3). Item, quod tam gastaldio scolle quam gastaldio artis teneantur sacramento dare et facere omnes raciones que pertineant scolle predicte et arti gastaldioni de novo intranti,
10 per dies .XV. post exitum sue gastaldie, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum (4).

Giugno 1286. (D)

XXXXVIIII. .MCCLXXXVI., indictione .XIIII., mense iunii, tempore nobilium virorum iusticiariorum Marci Firiolo, Andree Acontanto et Iacobi Dolfino, ordinamus quod nullus homo de dicta
15 arte audeat laborare vel facere laborare aliquo modo vel ingenio vulpes aliquas cum aliquo pellato, nisi tantummodo de sua vulpe metipsa, nec in illa vulpe aliquod alliud pellatum de aliqua pelle audeat ponere, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem iusticiariorum (5).

20 L. Item, ordinamus quod nullus homo de dicta arte audeat ponere aliquem pellatum, nisi de suo proprio (6), in gata salvatica (7).

LI. Item, et quod nullus magister de ista arte, nec aliquod alius laboratorum audeat multiçare (8) nec facere multiçare aliquo modo vel ingenio aliquam vulpem nec gatam salvaticam a sancto

7. *La scrittura della parte C è affatto diversa dalle precedenti. Il testo del capitolo XXXXVIII è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 12. *La scrittura della parte D è affatto diversa dalle precedenti; il capitolo LI succede al L e questo al XXXXVIIII senza capoverso.* 16. *Cod.* vulpas *per influsso di* aliquas 17. in *manca nel cod.* 22. aliquod] *Così il cod.*

(1) Cf. il capitolo XXXXI.

(2) Circa il tempo in cui appare questa scrittura in questi capitolari cf. I, 123, nota 2. Questo capitolo corrisponde al XXXIIII del capitolare del 1312.

(3) Circa il tempo in cui appare questa scrittura in questi capitolari cf. I, 108, nota 1.

(4) Circa la data di questo capitolo cf. I, 45, nota 1. Questo capitolo in gran parte corrisponde al XVI del capitolare del 1312.

(5) Questo capitolo in parte corrisponde al LXIIII del capitolare del 1312.

(6) Cioè della medesima gatta selvatica.

(7) Questo capitolo in parte corrisponde al LXIII del capitolare del 1312.

(8) Cioè bagnare le pelli per l'aç-

Andrea proximo venturo usque ad medium mensem februarii, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum; tercia pars ad cameram iusticiariorum, tercia pars ad accusatorem et tercia pars scole [1].

Giugno 1286-marzo 1291.

(E)

LII. Ordinatum fuit per dominos iusticiarios quod ad modo quelibet arcium predictarum, silicet operis varie et operis angneline, sub penam solidorum .XL. tallem modum debeat observare, videlicet quod pelliparii operis varie loca sua versus canpanille debeat habere et pelliparii operis angnelline versus Sanctum Geminianum [2].

1. medium mensem februarii] *Parole scritte su abrasione d'altre parole, ma la correzione è della mano stessa dell' intero capitolo.* 5. *La scrittura della parte E è affatto diversa da quella delle parti precedenti; il testo del capitolo è preceduto dal solito segno di maggiore separazione.* ad] *Così il cod. per* a 6. silicet] *Così il cod.* 7. tallem] *Così il cod.* 9. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* angnelline] *Così il cod.*

concia, secondo il Du-Cange, con una soluzione di allume e di sale comune; cf. DU-CANGE, op. cit. s. v. multizare. Ma a Venezia si adoperava anche qualche altra materia come è indicato dal passo seguente che si legge a c. 6 A della cit. matricola dei « varoteri »: « intendo che i « dicti conçadori debia conçar i lavo« rieri cum bono oio e cum bona « sonça e per lo simele die' moltiçar « cum bona farina de meio [cioè mi« glio] e non cum farinaço ». Nel cit. statuto dei pellicciai di Pisa del 1304-1347 edito dal BONAINI (op. cit. III, 1070 e 1076) si trovano usate come sinonime le due parole « con« ciare vel molticciare », « molticciare « seu conciare ».

(1) Quanto alla scrittura dei capitoli XXXXVIIII-LI cf. *Capitolari* cit. I, 26, nota 2. Dal contesto è indicato che molto probabilmente questi tre capitoli sono stati composti nel medesimo tempo. Questo capitolo corrisponde al XXXII del capitolare del 1312. Il capitolo XXXV dello statuto antico composto nel secolo XIV, dell'Arte dei pellicciai di Firenze (Archivio di Stato di Firenze, *Arti. Vaiai e cuoiai*, I, c. 23 A) contiene una disposizione simile a questa ed è la seguente: « De pena multicciandi « certis temporibus. Item, sta« tutum, provisum et ordinatum est « quod omnes et singuli de dicta arte « et quolibet membro dicte artis pos« sint et eis liceat multicciare et mul« ticciari facere agnellinas et ceteras « alias pelles et pelliparias licite et « impune in quocumque loco civitatis « Florentie vel extra prout expedierit; « salvo quod nullus de dicta arte seu « aliquo membro ipsius artis vel alius « dicte artis quomodolibet subiectus « possit, audeat vel presummat mol« ticciare vel mictere vel tenere ali« quas pelliparias domesticas vel sil« vestres in molticcio de mensibus « octubris, novembris, decembris, ia« nuarii et februarii, sub pena cuilibet « contrafacienti et qualibet vice sol« dorum quinque florentinorum par« vorum pro qualibet libra extimationis « et valoris talium pellium seu pelli« pariarum missarum in molticcio « predicto dictis temporibus ».

(2) Circa il tempo in cui fu regi-

LIII. Die .XII. exeunte setembris, ordinamus et volimus quod nullus de arte agnilina, nec de arte nova nec de arte vetera, audeat ab hodie in antea emere nullam pellem de agnilinam forinsecam que veniat de extra Veneciam, in pena soldorum .x. pro 5 qualibet pelle laborata; medietas deveniat ad cameram iusticiariorum, et allia medietas ad artem (1).

19 settembre 1293 o 1294? (F)

LIIII. ‖ Item, ordinatum fuit et stabilitum per dominos Kabrielem Benedicto, Petrum Bragadino et Iohannem De Molino iusticiarios veteres, anno Domini millesimo .CCCVII., indictione .V., 10 die .VII. intrante mense marcii, quod a modo in antea nullus de dicta arte audeat vel presumat laborare vel laborari facere ullo modo vel ingenio aliquod varnimentum de vulpe cum aliquo pellato, sive ponere in aliqua vulpi aliquod pellatum tam de vulpi quam de aliqua alia pelli (2), sub pena bamni integri et plus et 15 minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum; et si capitulum vel ordinamentum est contra, sit revocatum quantum in hoc (3).

7 marzo 1307. (G) c. 93 A in calce.

1. *La scrittura della parte F è molto simile a quella della parte D, ma l'inchiostro è giallastro. Il testo del capitolo LIII è preceduto dal solito segno di maggiore separazione.* 2. vetera] *Così il cod.* 3. ab *manca nel cod.* 3-4. agnilinam forinsecam] *Così il cod.* 4. que] *Cod.* quod *Cod. ripete* extra, *la quale parola forse sta per* de extra 5. *Cod.* quolibet 6. allia] *Così il cod.* 7. *La scrittura della parte G è affatto diversa dalle precedenti.* 14-15. et minus] *Parole scritte nello spazio interlineare, ma della stessa scrittura del testo.*

strato questo capitolo cf. I, 46, nota 1, la quale indica gli anni in cui appare questa scrittura nel registro. Qui la data del documento, secondo la scrittura e la data del capitolo che lo precede e di quello che lo segue, può porsi tra il giugno 1286 e il marzo 1291; quindi la frase « per do« minos iusticiarios » può riferirsi ad ufciali diversi da quelli ricordati nel capitolo XXXXVIIII. Una disposizione simile si legge nel capitolo LXXXVIII del capitolare dei calzolai, e fu presa per evitare contrasti tra i membri dell'Arte per i posti nel mercato in piazza a S. Marco. Questo capitolo corrisponde al LXVII del capitolare del 1312.

(1) Questa scrittura con questo inchiostro giallastro caratteristico non si ritrova nel registro che in atti del marzo 1293 (cf. i capitoli CVII e CVIII del capitolare dei bottai), dell'ottobre 1293 (cf. il capitolo LXIII del capitolare dei « blancarii ») e del 1294 m. v. (cf. i capitoli XXXXIII del capitolare dei giubbettieri e XXXV del capitolare dei cristallai), e però soggetto di « ordinamus et volimus » sono giustizieri diversi da quelli dei quattro capitoli precedenti.

(2) Cf. il capitolo XXXXVIIII.

(3) Quanto alla scrittura del capitolo LIIII cf. I, 17, nota 3. Questo capitolo corrisponde pienamente al LXIIII del capitolare del 1312. Il capitolare del 1271 avrebbe potuto essere raffrontato per alcune somiglianze con i due citati statuti della

medesima Arte di Pisa e di Firenze, ma ho omesso il raffronto per le stesse ragioni che ho esposto nella nota 2 a p. 25 di questo volume. Del resto tali somiglianze non sono molte, perchè a differenza da questo i due statuti fiorentino e pisano mancano quasi intieramente di disposizioni tecniche e in quella vece ne comprendono altre che per lo più si riferiscono alla disciplina ed alla costituzione del sodalizio, e però quasi esclusivamente in questa materia qualche provvedimento può essere raffrontato con quelli del capitolare veneziano. Lo statuto fiorentino è diviso in tre libri, dei quali il primo tratta intorno alle elezioni, il secondo intorno alla giurisdizione dei consoli dell'Arte, il terzo intorno alle pene per le contravvenzioni, e solo questo contiene un provvedimento che risguarda la tecnica, quello che è stato da me qui riferito nella nota 1 della p. 112.

XV.

CAPITULARE ARTIS BLANCARIORUM.

I.

Il capitolare degli imbiancatori di pelli e corami come fu riformato dalla Giustizia vecchia nel novembre 1271.

c. 107 B

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo primo, mense novembris, indicione quintadecima, Rivoalto.

Cum nos Leonardus Dotho, Marcus Badovarius, Petrus Basilio, iusticiarii comunis Veneciarum, resideremus ad iustitiam pertractandam, venit ante nostram presentiam gastaldio artis blanchariorum cum suis officialibus et cum quibusdam suis ordinamentis pro bono et honore Veneciarum et utilitate omnium hominum prefacte artis, postulans cum instantia nobis ut ipsa ordinamenta inspicere dignaremur et ea que pro bono et honore comunis Veneciarum et utilia ipsius artis videremus, ac de autoritate nostri officii concederemus. volentes omnibus igitur exequi ut tenemur, ipsa ordinamenta recepimus diligenter, super quibus animo diligenti previdimus; ea vero que duximus approbanda, iussimus per hanc paginam explicare [1].

(I gruppo: disposizioni antichissime circa la tecnica dell'arte).

I. In primis omnium igitur statuimus et ordinamus quod extra civitatem Rivoalti, si apud Iudecam ubi actenus laboraverunt vel

1. *È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *Il titolo è scritto in rosso nel margine superiore della c. 107 B e nella scrittura originaria del testo.* 3. anno *è stato scritto nello spazio interlineare, ma collo stesso carattere del testo.* 6. *Forse lo scrivano omise* et *dinanzi a* Petrus 8. *Cod.* vestram 10. *Cod. corregge* hominum *su* hominis *senza variazione di scrittura.* 12. *Cod.* Veneciarum comunis, *ma col segno di riordinamento.* 13. *Evidentemente o* ac *(se non è errore di scrittura per* ea*) è in più e deve essere espunto (cf. capitolare dei «fioleri», p. 61, r. 13) o manca qualche parola:* renovaremus ac*? (cf. capitolare dei barbieri, p. 39, rr. 10-11). Dopo il* de *nel cod. v'è abrasione di una brevissima parola, forse* de 14. *Cod.* olentes 17. *I primi sei capitoli si succedono nel cod. senza capoverso, e pure senza capoverso il primo segue al proemio, ma il loro testo è preceduto dal solito segno in rosso di maggiore separazione.* 18. si] *Così il cod. per* scilicet *(= «cioè»)?*

(1) Questo proemio deriva con qualche omissione e lievi mutazioni formali dal proemio del capitolare dei tessitori di seta; cf. p. 27, rr. 6-20.

ultra Sanctum Blasium-Cataldum[1] secundum tenorem conscilii[2] vel alibi ubicumque placuerit domino duci et conscilio[3] Veneciarum debeant laborare artem suam, si in hiis et hoc modo quod debeant scarnare, pellare, calcinare et follare de calcina et salbigare[4] quelibet corria et pelles quascumque, sub banno soldorum 5 quadraginta et medio pro qualibet pelle et corio quod vel que ipsi scarnassent vel pellassent, calcinassent sive follassent de calcina vel salbigassent in civitate Rivoalti; in civitatem tamen Rivoalti debeant blanchiçare et incidere.

II. Item, si aliquis de dicta arte voluerit facere aliqua coria 10 rubea vel pelles de laca[5], ipsa vel ipsas fatiant extra civitatem

3. si] *Così il cod. per* scilicet? hiis] *Così il cod. per* hiis locis? 5. corria] *Così il cod.* 6. medio] *Così il cod. per influsso del volgare. Cod. premette* et *a* pro. *Cod.* pellet, *ma col segno di espunzione sotto* t 8. civitatem] *Così il cod.* 11. *Il cod. corr.* laca *su* lata *senza variazione di scrittura.* fatiant] *Così il cod.*

(1) Questo monastero che fu fondato nel 1222, stava pure alla Giudecca, ma una chiesa vi era stata costruita in onore di san Biagio sino dalla fine del secolo x; cf. Corner, *Eccl. Ven.* XII, 452 sgg.

(2) Non è pervenuto il testo della parte che trasportava verso il 1271 la sede dell'Arte da un altro luogo a noi ignoto della Giudecca ai Santi Biagio e Cataldo.

(3) Cioè del Minor Consiglio.

(4) Queste frasi designano le successive operazioni per la concia delle pelli e dei corami. Alle pelli si levavano col mezzo di un coltello e senza lacerarle, le code, i « pastieri » ed il grasso, quindi una per una venivano ben lavate nel canale e diligentemente scolate; poi si ponevano nel calcinaro nel quale la calce era stata sciolta pienamente nell'acqua e questa per conseguenza appariva bianca come il latte. Le pelli si tenevano nell'acqua fredda del calcinaro (« calcinare ») per uno o due giorni al più, poi venivano distese sopra la posta del medesimo per quattro o cinque ore lasciandovele a scolare; quindi venivano riposte nel calcinaro circa per otto giorni, più o meno secondo le stagioni, poi di nuovo si estraevano e scolavano, e infine vi venivano rimesse una terza volta pure per otto giorni. Passati questi, venivano nuovamente estratte e poste ad una ad una sopra un cavalletto e così se ne levavano con diligenza i peli (« pellare ») e poi anche il grasso e i pezzi di carne (« scarnare »), perchè altrimenti non potevano ricevere bene la concia. Le pelli così scarnate e pelate erano poste di nuovo per quattro o cinque ore nel canale, perchè perdessero la calcina ricevuta, e poi anche si premevano (« follare de calcina ») per far ad esse buttar fuori il resto della calce; per ultimo venivano conciate coll' allume (« salbigare » da « salpicar »; cf. Körting, op. cit. s. v.). Cf. *Terminazione degl' illustrissimi ed eccellentissimi signori Inquisitori alle Arti e Provveditor aggionto alle beccarie in proposito dell' acconcia de' curami tanto ad uso vecchio che ad uso nuovo*, Venezia, Pinelli, MDCCLXXX.

(5) Circa la lacca cf. Heyd, op. cit. II, 624 sgg.

Rivoalto, sub banno soldorum quadraginta et medio pro quolibet corio vel pelle.

III. ‖ Item, precepimus quod coria et pelles vendantur sub nomine illius alluminis, greupole (1) vel saponis de quo erunt blanchiçate, su banno soldorum .xx. et medio. c. 108 A

IIII. Item, quod allumen de Bolcano (2) non misceatur cum aliquo allumine, su banno soldorum viginti et medio.

V. Item, quod pelles et coria et laborerium de ipsis factum vendantur cum suo certo nomine, su banno soldorum viginti et medio (3).

VI. Item, volumus et ordinamus quod nullus mercator (4) audeat conçare vel blanchiçare aliquas pelles vel corria; et si conciare vel blanchiçare aliquas pelles vel coria voluerit, esse debeat sub gastaldia gastaldionis istius artis. verumtamen volumus et ordinamus quod quilibet conciator (5) cuiuslibet merçatori curamina conciare teneatur iusto et conpetenti precio, sicut poterunt ad invicem concordari; nec hoc ipsis conciatoribus possit vel debeat per gastaldionem istius artis aliquo modo interdici vel denegari. preterea, statuimus et ordinamus quod quilibet conciator

1. Rivoalto] *Così il cod.* medio] *Così spesso il cod. per influsso del volgare; cf. p. 116, r. 6.* 5, 7, 9. su] *Così spesso il cod. per* sub*; cf. p. 130, rr. 11, 17.* 11. mercator] *Così il cod., forse per* merçator 12. corria] *Così il cod.* 13. *Segue a* coria *nel cod.* et si conciare vel blanchiçare 14. *Cod. corr.* volumus *su* volu *senza variazione di scrittura.* 15. cuiuslibet merçatori] *Così il cod.* 18. *Cod. corr. forse d'altra mano* artis *su* artes *e poi ripete nella solita scrittura del testo il passo* verumtamen – istius artis 18-19. *Cod.* denegare 19. *L'ultima parte del capitolo VI da* preterea *in poi ed i capitoli VII ed VIII sono stati cancellati nel registro tutti nel medesimo tempo col solito segno di croce.*

(1) « greupole », cioè « tartaro, gru« ma », crosta che fa il vino dentro alle botti e ai tini; cf. Neri, op. cit. p. 62: « abbisi del tartaro o greppola « di vino rosso che è meglio che di « vino bianco ».

(2) L'allume che proveniva dall'isola di Vulcano era cattivo, e però in alcuni luoghi ne era vietato l'uso anche nella tintura; cf. Heyd, op. cit. II, 565.

(3) La più antica disposizione di questo genere si ha nel capitolo i del capitolare dei giubbettieri; cf. *Capitolari* cit. I, 24, rr. 11-14.

(4) « mercator » qui significa « mer« ciaio », come è dimostrato dal contesto del capitolo, specialmente dall' ultimo periodo.

(5) Potrebbe « conciator » qui equivalere a « blancarius » e a « conciator « istius artis »; gli imbiancatori di pelli e corami ne attendevano anche alla concia; i conciatori di pelli e corami formavano un'Arte diversa da questa. Potrebbe il passo anche significare che a questi ultimi fosse concessa la sola concia e non l'imbiancatura, per conto dei merciai.

istius artis habeat libertatem laborandi omnia curamina, tam facta in Venetiis quam non; in bursis vero, guantis, corigiis atque brageriis [1], ponendi super ipsis laboreriis [2] tam setam atque strosos [3] quantum voluerit, et de hoc esse debeat sub gastaldione istius artis. verumtamen si aliquis eorum alia laboreria fecerit que ad 5 merçariam spectaverint, esse debeat sub gastaldione merçariorum, c. 108 B salvo quod ipsi conciatores non debeant esse ‖ de scola merçatorum nec etiam solvere aliquod dacium vel angariam [4].

VII. Item, ordinamus quod quilibet conçator huius artis omnes setas et strossos quod ipse superponeret vel faceret super- 10 poni alicui bursse vel vanto seu corrigie aut bragerio sive cuicumque operi facto quod sit de corrio vel de pelle, vendat vel vendere faciat cum suo certo nomine si quesitum fuerit, silicet setam pro seta et strossos pro strosis, et sic de aliis quibuscumque rebus, sub pena perdendi ipsam rem quando vendiderit et insuper sol- 15 dos .xx. et medium [5].

VIII. Item, quod gastaldio simul cum consiliariis sint studiosi et soliciti ad inquirendum et sciendum si aliquis de ista arte fecerit contra predicta ordinamenta [6].

(II gruppo: disposizioni antichissime circa la costituzione del sodalizio).

VIIII. Item, statuimus et ordinamus quod si aliquis de arte 20 predicta electus fuerit in aliquo officio huius artis et ipsum officium recipere recusaverit, cadat in banno librarum quinque et banno soluto nichilominus ipsum officium facere teneatur [7]. et de dictis libris quinque gastaldio habere debeat medietatem, et alia medietas

1. *Cod.* laboradi 3. *Cod.* ponendis 5. *Cod.* fecerint 6. *Cod.* debeant 10. strossos] *Così il cod.* *Cod.* superponere - facere 11. bursse] *Così il cod.* 12. corrio] *Così il cod.* 14. strossos] *Così il cod.* 17. *Segue a* simul *nel cod.* co *ma col segno di cancellazione.*

(1) Cinture adoperate a reggere i panni della gamba; cf. il cit. *Glossario della Crusca* s. v. braghiere.

(2) Cioè le borse, i guanti, le correggie ed i braghieri.

(3) Cf. p. 33, nota 3.

(4) All'Arte dei merciai.

(5) Cf. il capitolo v e la nota 3 a p. 117.

(6) Cioè contro le disposizioni stabilite nei sette capitoli precedenti, i quali adunque mostrano d'essere stati composti o almeno ordinati in questo modo nel medesimo tempo, e si riferiscono tutti e per intero alla tecnica dell'arte.

(7) Questo periodo deriva dal capitolo x del capitolare dei tessitori di seta (cf. p. 30, r. 22 - p. 31, rr. 1-3) al quale rimando per la nota.

debeat dividi in duas partes, videlicet una pars deveniat in scola huius artis et alia pars, que est medietas, debeat dividi inter iudices gastaldionis qui sunt vel qui erunt per tempora.

X. Item, gastaldio et iudices qui sunt aut erunt per tempora
5 iuramento astringantur bona fide sine fraude diffinire et iudicare omnia placita que ante eos venerint a duobus soldis usque ad libras decem; in hoc autem inimicum non nocebit, nec amicum iuvabit per fraudem; precium vel dona per se vel per aliquem aut per aliquod ingenium non recipient nec recipi fatient occasione
10 huius offitii [1].

XI. Item, statuimus et ordinamus quod gastaldio teneatur facere adimplere omnes sentencias datas per suos iudices ad terminum constitutum per eosdem. et si ‖ ille qui fuerit condempnatus (c. 109 A) non solverit ad terminum sibi datum, dictus gastaldio teneatur mit-
15 tere ad domum illius qui condempnatus fuerit, et hoc sub pena soldorum duorum pro libra. et si ille qui condempnatus fuerit solvere noluerit, gastaldio teneatur mittere suum riparium vel nuncium dominorum iusticiariorum ad domum illius qui solvere tenetur, et tantum accipere debeat de bonis dicti debitoris quantum sit de-
20 bitum; et debitor teneatur persolvere omnes expenssas que facte fuerint pro illius debiti excussione. et si non invenerit tantum de suis bonis unde dictum debitum sive dicta sentencia persolvi possit, gastaldio huius artis teneatur interdicere vel facere interdici artem illi debitori usque dum solverit sentencie summam vel debiti [2].
25 XII. Item, ad hec autem etiam ordinamus quod nec gastaldio nec iudices debeant alicui habenti placitum ante ipsos, dare consilium aliquod preiudicium faciens parti adverse [3].

5. *Cod.* astrigantur 8. dona] *Cod.* inde 8–9. per se – ingenium] *Forse in origine si leggeva:* per se vel per aliquem alium per aliquem modum aut per aliquod ingenium; *cf. il capitolo XVIII del capitolare dei merciai.*

(1) Questo capitolo deriva dai due ultimi periodi del capitolo II del capitolare dei tessitori di seta al quale rimando per le note; in qualche frase vi appare l'influsso del capitolo XVIIII del capitolare dei « fioleri » e dell' VIII del capitolare dei pellicciai.

(2) Questo capitolo meno poche differenze reali e formali deriva dal III del capitolare dei tessitori di seta, al quale rimando per le note.

(3) Questo capitolo deriva per le

XIII. Item, quando gastaldio per se vel per suum nuncium vocaverit vel fecerit vocari ipsos iudices vel consiliarios[1] pro utilitate et negocio dicte artis, ipsi teneantur ad ipsum venire et dare eidem gastaldioni consilium bona fide sine fraude de quibus fuerint requisiti[2]. et etiam si per se viderint et cognoverint aliqua esse utilia pro eadem arte, dicere teneatur et ostendere per sacramentum cum prode et honore domini ducis et comunis Veneciarum[3]. 5

XIIII. Item, si gastaldio esset infirmus vel haberet aliquod inpedimentum, iudices qui sunt vel erunt per tempora, teneantur omnia predicta pro ipso gastaldione facere et conplere. et si aliquis de iudicibus infirmaretur vel aliquod iustum inpedimentum haberet, item gastaldio cum ceteris iudicibus hec ordinamenta facere debeant et conplere[4]. 10

XV. Item, preco dicte artis teneatur facere precepta et suum officium recte bona fide sine fraude; et de unoquoque precepto ‖ habere debeat quatuor denarios parvos[5] et de unaquaque sentencia duodecim denarios parvos. 15 c. 109 B

4. de *manca nel cod. La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo VIII del capitolare dei calzolai.* 5. *Il cod. corr. senza variazione di scrittura* requisiti *su* requisita 6. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* 7. *Cod. ripete* et honore *ma col segno di espunzione.* 13. *Il cod. comincia con* item *un nuovo capitolo col capoverso e col solito segno in rosso di maggiore separazione.*

maggiori somiglianze formali dal IIII del capitolare dei tessitori di seta al quale rimando per la nota; cf. anche p. 45, rr. 16-18 e p. 69, rr. 13-15.

(1) « vel consiliarios » è epesegetico rispetto a « iudices »; cf. la nota 1 a p. 121.

(2) Il concetto fondamentale del primo periodo di questo capitolo era stato espresso per la prima volta nel capitolo XV del primo capitolare dei « ternieri »; cf. anche p. 45, rr. 1-3, p. 68, rr. 9-11 ed il capitolo VII del capitolare dei pellicciai.

(3) Il concetto fondamentale del secondo periodo di questo capitolo era stato espresso per la prima volta, ma in forma molto diversa da questa, nel capitolo XXIIII del capitolare dei « ternieri »; l'accoppiamento dei due concetti in un unico capitolo è stato fatto per la prima volta nel capitolo XXVI del capitolare dei barbieri, quindi nel XVIII del capitolare dei « fioleri » e nel VII del capitolare dei pellicciai.

(4) Le disposizioni di questo capitolo sono state qui fissate per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

(5) Questo capitolo meno la frase « et de unaquaque – parvos » deriva dal V del capitolare dei tessitori di seta.

XVI. Item, omnes sentencias quas dictus gastaldio tullerit, volumus ita fieri, videlicet quod omnes consiliarii [1] si possunt esse, duo vel tres ipsorum sint in concordia, aut duo, sicut dictum est, cum dicto gastaldione [2].

5 XVII. Item, ordinamus quod omnia banna que continentur in hoc presenti capitulari, et omnes pene que inposite fuerint per dictum gastaldionem et iudices, similiter dividi debeant in duas partes, ita quod una pars deveniat in gastaldionem et alia pars debeat dividi in scola et iudicibus, ita quod unam medietatem 10 habere debeat scola et aliam medietatem habere debeat iudices [3].

XVIII. Item, si aliquis magister forinsecus venerit Venecias et voluerit laborare hanc artem, volumus quod solvat libras denariorum venecialium tres, de quibus medietas deveniat in scola et consiliariis, et alia medietatem habere debeat gastaldio [4].

15 XVIIII. Item, si aliquis qui non sit natus Veneciis et artem in Veneciis addiscere voluerit et postea voluerit effici magister et laborare per se artem predictam vel cum alio sicut magister, solvat soldos quadraginta, de quibus medietas sit predicte scole et iudicum, et alia medietas sit gastaldionis [5].

20 XX. Item, si aliquis de arte predicta vellet conqueri de gastaldione et de eo habere rationem, iudices qui sunt et qui erunt per tempora, fatiant rationem sicuti de aliis hominibus [6].

1. tullerit] *Così il cod.* 3. *Il cod. corr.* concordia *su* corcordia *senza variazione di scrittura.* 10. debeat iud.] *Singolare in funzione di plurale.* 14. alia] *Così il cod.* 16. postea voluerit] *Cod.* postea noluerit 18-19. *Cod. corr. per abrasione* iudicum *su* iudicium 22. *Cod.* ficuti

(1) Evidentemente questi « consiliarii » sono i « iudices » che assistono il gastaldo nei giudizi e nelle sentenze; cf. il capitolo x.

(2) Questa disposizione è stata qui fissata per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

(3) Questa disposizione è stata qui fissata per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

(4) Il concetto fondamentale di questa disposizione era stato espresso per la prima volta, ma con forma molto diversa da questa, nel capitolo vi del capitolare dei barbieri.

(5) Questa disposizione è stata qui espressa per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

(6) Il concetto di questo capitolo era stato espresso per la prima volta, quasi per intero con queste stesse frasi, nel primo periodo del capitolo xvii del capitolare dei « ternieri » a cui rimando per la nota. Ma qui per la prima volta questo primo periodo è stato separato dal secondo e forma un capitolo a sè.

XXI. Item, si gastaldio vellet habere de aliquo iudice rationem, alii iudices fatiant rationem de eo sicut de aliis hominibus[1]. vel si aliquis alius huius artis vellet habere rationem de iudicibus, gastaldio et alii iudices fatiant rationem sicuti de aliis hominibus[2].

c. 110 A

XXII. ‖ Item, ordinamus quod gastaldio teneatur bis in anno 5 convenire fratres vel homines huius artis in unum et omnibus illis adstantibus fatiat legere omnia predicta ordinamenta. et si aliquis huius artis ad dictam convocationem venire noluerit, nisi iustam habuerit occasionem, perdat soldos quinque, de quibus deveniat medietas in gastaldionem, alia vero medietas in scola et 10 iudicibus[3].

XXIII. Item, nullam rassam nec conspirationem audeat facere aliquis de arte predicta contra honorem comunis Veneciarum. et si aliquis de dicta arte sciret aliquem de arte predicta conspirationem vel rassam facere contra honorem comunis Veneciarum, 15 hoc manifestare teneatur quam cicius poterit iusticiariis qui modo sunt vel erunt per tempora[4].

7. *Cod.* fatiant 8. *Cod. corr. senza variazione di scrittura* noluerit *su* voluerit 16. *Cod. dà* manif *e omette* teneatur

(1) Il concetto del primo periodo di questo capitolo era stato espresso per la prima volta, e quasi per intero con queste stesse frasi, nel secondo periodo del capitolo XVII del capitolare dei « ternieri », al quale rimando per la nota. Ma qui per la prima volta questo secondo periodo è stato separato dal primo ed è stato anche svolto in due, perchè il caso del gastaldo fu distinto da quello dell'« aliquis alius « huius artis ».

(2) Cioè « huius artis ».

(3) Il concetto fondamentale di questo capitolo era stato espresso per la prima volta, e quasi per intero con queste stesse frasi, nel capitolo XXVIII del capitolare dei « ternieri » al quale rimando per le note. Ma speciale di questo capitolo rispetto agli altri simili (cioè rispetto al cit. XXVIII del capitolare dei « ternieri », al XXVIIII del capitolare dei barbieri, al XXIII del capitolare dei « fioleri » e all' XI del capitolare dei pellicciai) è la nuova partizione della multa per le assenze non giustificate.

(4) Questo concetto era stato espresso brevemente per la prima volta nel capitolare dei sarti (cf. I, 12, rr. 4-5 - p. 13, rr. 1-3) donde passò in quelli dei giubbettieri (cf. I, 25, rr. 6-8), dei filacanape (cf. I, 98, rr. 3-5) e degli orefici (cf. I, 119, rr. 18-19), dei tintori (cf. I, 141, rr. 3-8) e dei medici (cf. I, 146, rr. 12-14, e p. 147, rr. 8-11). Cf. anche il capitolo XXX del capitolare dei « ternieri » (p. 18, rr. 9-15), quantunque se ne discosti nel concetto. Nella forma che questa disposizione ha in questo capitolo XXIII, è apparsa qui per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

XXIIII. Item, iudices qui electi fuerint per annum, cum suo gastaldione ante exitum sui officii sint astricti eligere alios iudices meliores et legaliores atque utiliores quos in predicta arte possint reperiri (1).

5 XXV. Item, si gastaldio pro bono artis predicte et utilitate voluerit convocare fratres suos sive homines dicte artis in unum infra annum, ipsi, sub pena soldorum quinque, ire teneantur (2).

XXVI. Item, si aliquis magister expellerit a se disscipulum aliquem postquam secum concordatum fuerit, nisi iustam habuerit 10 occassionem, restituat eidem disciplo suum dampnum et insuper solvat dicte scole soldos centum (3).

XXVII. Item, si aliquis discipulus relinquerit aliquem magistrum, postquam cum eo fuerit concordatus vel firmatus usque ad terminum stabilitum inter eos, sine iusta occassione, restituat eidem 15 magistrum suum dapnum et solvat scole soldos .c.; et aliquis magister dicte artis de cetero ipsum discipulum, postquam ei vetitum fuerit per gastaldionem vel per eius nuncium, secum tenere non audeat causa laborandi dictam artem aliquo modo vel ingenio, nisi primo fuerit concordatus ‖ cum illo magistro cui tenetur, et hoc 20 sub bano soldorum centum. et si aliquis magister eidem discipulo dederit aliquos denarios, perdat omnes denarios et cadat in banno dicte artis de soldis centum, de quibus medietas deveniat

c. 110 B

3. legaliores] *Cod.* loquiores 4. reperiri] *Così il cod.* 8. *Cod.* asse disscipulum] *Così il cod.* 10. occassionem] *Così il cod.* 12. relinquerit] *Così il cod.* 14. occassione] *Così il cod.* 15. magistrum] *Così il cod.* dapnum] *Così il cod.* 16. *Il cod. aggiunge* non audeat *a* de cetero 20. bano] *Così il cod.*

(1) Il concetto di questo capitolo era stato espresso per la prima volta, ma in forma molto diversa, nel capitolo XXVII del primo capitolare dei « ternieri » al quale rimando per la nota. Dal confronto cogli altri capitolari sembra che anche in questa Arte la elezione dei nuovi ufficiali sia stata fatta dagli ufficiali precedenti in modo indiretto, cioè per la elezione di alcuni elettori. Il capitolo ha in questo capitolare una forma sua propria.

(2) Questo concetto era stato espresso per la prima volta, ma con parole diverse, nel capitolo XII del capitolare dei barbieri al quale rimando per le note. Per le adunanze cf. anche i capitoli XXII e XXXVIIII di questo capitolare.

(3) Qualche cosa di simile si legge nel capitolo VI del capitolare dei « fioleri », ma la disposizione in questa forma è stata qui fissata per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

in gastaldionem et alia medietas debeat dividi in scola et consiliariis [1].

XXVIII. Item, si aliquod furtum factum fuerit in dicta arte ad aliquam personam huius artis et ad manus magistrorum aut discipulorum dicte artis devenerit, per sacramentum ipsum furtum teneatur quam cicius poterit suo gastaldioni manifestare [2].

XXVIIII. Item, quod omnes qui laborant vel faciunt laborare chrocos [3], corrigias et brageria de pellibus sive corrigiis, faciant eos vel ea, sive faciant laborare, tam intus quam extra, de pellibus sive corrigiis novis, et hoc sub banno soldorum viginti et medii.

XXX. Item, ordinamus quod gastaldio huius artis precipere possit sub banno soldorum quadraginta, tam pro scienda veritate de aliquo facto dicte artis, quam etiam de aliquo alio negotio prout fuerit oportunum pro bono et utilitate dicte artis [4].

XXXI. Item, nos consiliarii novi et veteres et maior pars aliorum fratrum istius artis concedimus gastaldioni qui modo est vel erit per tempora, quod habeat annuatim in festo nativitatis Domini denarios grossos duos a quolibet magistro huius artis [5].

Hec omnia et singula quilibet de arte ista observare facere teneatur et omnia alia que domini iusticiarii qui sunt vel qui erunt per tempora, addere vel minuere voluerint [6].

4. ad – personam] *Così il cod. per* ab aliqua persona*; cf. il capitolo XXIII del capitolare dei « ternieri » che a p. 16, r. 8 dà* per aliquam personam 13. *il cod. omette* alio *ma la restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XVI del capitolare dei barbieri.* 19. *Il cod. non pone questo periodo a capoverso.* 21. *Cod. corr. col segno di espunzione* voluerint *su* voluerunt

(1) Questo capitolo ha forma propria ed è un ampliamento dei concetti contenuti nel capitolo IIII del capitolare dei barbieri al quale rimando per le note. Per « consilia« riis » intendo i « iudices »; cf. la nota 1 a p. 121.

(2) Questo capitolo compendia il XXIII del primo capitolare dei « ter« nieri » al quale rimando per la nota.

(3) Cioè le striscie di cuoio alle quali erano fissati gli uncini delle balestre; cf. I, 173, nota 1.

(4) Questo capitolo deriva dal XVI del capitolare dei barbieri al quale rimando per la nota.

(5) Questa disposizione a differenza dalle precedenti è stata espressa in forma soggettiva rispetto agli ufficiali dell'Arte anzichè rispetto ai giustizieri. Dal capitolo XXXXVII è dimostrato che rispetto a questo aggravio nei maestri erano compresi anche gli ufficiali dell'Arte, ma in seguito ne furono esenti.

(6) Quésto periodo indica il ter-

(III gruppo: capitoli meno antichi con disposizioni tecniche ed organiche anteriori al novembre 1271).

XXXII. Item, nullus de predicta arte audeat nec pressummat addere vel minuere, tam subscribendo in hiis ordinamentis aut aliquo modo, in omnibus predictis, sub pena banni integri (1).

XXXIII. Item, volumus et ordinamus quod omnis persona
5 hominum istius artis non audeat emere et etiam vendere burssas, guantos, ‖ corrigias, chrocos, brageria et starllerias (2) que venerint foris Veneciis; omnia ista de corio esse debeant.

c. III A

XXXIIII. Item, volumus quod magistri istius artis possint laborare vel habere puerum qui siat laborare, a quatuordecim annis
10 supra, videlicet scarnare, pellare, calcinare, follare (3) et salbigare vel alium adtamentum pertinens ad istam artem, vel ad minus duo aptamenta (4) ad hanc artem pertinencia; alioquin sint sub gastaldia gastaldionis merçariorum.

XXXV. Item, volumus quod homines istius artis qui aptant
15 coria blanca, ipsa coria conciare debeat bene suo posse bona fide sine fraude.

XXXVI. Item, capta est pars in maiori consilio et ordinatum quod gastaldiones omnium arcium de Veneciis de cetero mutari

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 5 ott. 1264].

1. pressummat] *Così il cod.* 5. non *manca nel cod. ma è richiesto dal senso.* burssas] *Così il cod.* 6. starllerias] *Così il cod.* 9. siat] *Così il cod. per* sciat *per influsso del volgare.* 11. alium adtamentum] *Così il cod.* 15. debeat] *Singolare in funzione di plurale.*

mine di un secondo gruppo di capitoli che fu aggiunto a quello dei primi otto. Questi due gruppi furono composti innanzi il 30 novembre 1265, data del capitolo XXXVI; e se alcuni capitoli del secondo gruppo mostrano la loro derivazione da altri di capitolari riformati nel 1270 e 1271 come già ho notato, questo rapporto si spiega o perchè i detti capitoli sono stati qui interpolati dopo quei due anni, o perchè i loro capitoli corrispondenti dei capitolari del 1270 e 1271 si trovavano già in quella stessa forma nel testo di quegli statuti anteriore alla loro riforma. Notisi che anche in essi precedono ai capitoli in data del 30 novembre 1265.

(1) Questo concetto è stato espresso per la prima volta nel capitolo XXVIIII del capitolare dei « ternieri » al quale rimando per la nota. Questo capitolo si collega idealmente al periodo di chiusa che lo precede.

(2) Credo che per « starlerias » si debba intendere il turcasso ove si tenevano gli strali o quadrelli, che era formato di cuoio; cf. VIOLLET-LE-DUC, op. cit. V, 26 sg. s. v. arbalète e VI, 351-353, s. v. trousse che descrive questa parte dell'armatura del balestriere ed attesta che era coperta di pelli.

(3) Cioè « follare de calcina »; cf. il capitolo I.

(4) Mi sembra che gli « aptamenta » fossero le operazioni per la concia delle pelli.

debeant quolibet anno, et illi qui nunc sunt debeant manere et esse gastaldiones usque ad conplementum unius anni [1].

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ott. 1264].

XXXVII. Item, quod ipsi gastaldiones teneantur in capite sui anni accipere illud capitulare quod eis dederint iusticiarii, et dicti gastaldiones non possint nec debeant facere aliquod ordinamentum 5 inter se nisi cum voluntate iusticiariorum; et si aliquis fecerit contra hoc, amittat gastaldiam et libras .xxx. et soldos .xii÷. [2].

30 novembre 1265.

XXXVIII. Item, ordinamus quod aliquis de arte predicta non audeat vel pressummat facere aliquod ordinamentum vel conpagniam seu conmilitatem aut conspirationem per sacra- 10 mentum vel per fidanciam aut per aliquam aliam promissionem contra honorem domini ducis et eius consilii ac comunis Veneciarum, seu contra aliquam aliam personam, in pena banni integri; et quilibet de dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in isto facto inventus fuerit vel fuerint, cicius quam poterit domino 15 duci et suo consilio vel dominis iusticiariis accusare [3].

30 novembre 1265.

XXXVIIII. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec aliquis alius huius artis ‖ audeat facere aliquam convocationem de hominibus huius artis nisi bis in anno sine licencia dominorum iusticiariorum, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem 20 dominorum iusticiariorum [4].

c. III B

II. Ordinanze aggiunte al capitolare dopo la sua

XXXX [5]. Tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Petri Savonario, Nicholay Alduino et Thome Conta-

2. *Cod. corr. senza variazione di scrittura* gastaldiones *su* gastaldionis 7. *Cod.* .xi÷. *La restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli XXXXVIII del capitolare dei « ternieri », XXXX del capitolare dei barbieri, XXXXII del capitolare dei « fioleri » e XXVII del capitolare dei pellicciai.* 9. pressummat] *Così il cod.* 12. eius *manca nel cod. ma fu restituito col sussidio del capitolo XXXXVIIII del capitolare dei « ternieri ».*

(1) Questo capitolo deriva dal XXXXVII del primo capitolare dei « ternieri » al quale rimando per la nota.

(2) Questo capitolo deriva dal XXXX del capitolare dei barbieri o dal XXXXII del capitolare dei « fioleri » che sono identici e tutti e due derivano dal XXXVIII del primo capitolare dei « ternieri » al quale rimando per le note.

(3) Cf. il capitolo XXIII. Questo capitolo XXXVIII deriva dal XXXXI del capitolare dei barbieri e questo dal XXXXVIIII del primo capitolare dei « ternieri » al quale rimando per la nota.

(4) Questo capitolo deriva dal XXXXII del capitolare dei barbieri o dal XXXXIIII del capitolare dei « fioleri » che sono identici e tutti e due derivano dal L del primo capitolare dei « ternieri » al quale rimando per la nota.

(5) Quanto alla scrittura dei capitoli XXXX e XXXXI che qui nella gran-

reno [1], ordinamus quod si aliquis de dicta arte a duodecim annis supra furatus fuerit aliquid in dicta arte ultra soldos .v., quod fuerit clarefactum, amittat usque ad quindecim dies soldos .c., et si non poterit solvere, sit in banno de dicta arte; et de dictis 5 denariis terciam partem deveniat ad cameram iusticiariorum, due vero in arte [2].

registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278. Gennaio-aprile 1281. (A)

XXXXI. Item, ordinamus quod omnes denarii qui debent venire ad cameram dominiorum iusticiariorum, gastaldus qui modo est vel erit per tempora, teneatur excutere octo dies ante 10 et ducere ad cameram dominiorum iusticiariorum; et istud teneatur in pena iuramenti ante exitum illorum [3].

XXXXII [4]. Tenpore nobilium virorum dominorum iusticiariorum Petri Cauco, Thome de Scala et Petri Gauxoni [5], ordinamus quod nullus de dicta arte audeat dicere rusticitate ga-15 staldioni exercendo suum offitium, in pena soldorum .xx., et a suis sociis soldorum .x. [6].

Aprile-settembre 1284. (B)

5. terciam partem] *Così il cod.* 7. denarii] *Così il cod.* 9. *Cod.* erunt - teneantur 10. *Cod.* iusticiarum 10-11. *Cod.* teneantur 12. *La scrittura della parte B è affatto diversa dalla precedente. Il testo di ciascuna delle sue ordinanze è preceduto dal solito segno di maggiore separazione.* 14. rusticitate] *Così il cod.* 15-16. a - sociis] *Così il cod. per influsso del volgare.*

dezza delle lettere ha voluto in qualche modo imitare la scrittura originaria del registro cf. I, 26, nota 2.

(1) La data che ho assegnata a questo capitolo è giustificata dal Prospetto dei giustizieri.

(2) Cf. il capitolo xxviii. Questa disposizione è stata qui fissata per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

(3) Il concetto di questo capitolo fu espresso per la prima volta, ma in forma diversa da questa, nel capitolo xvii (16 gennaio 1281, 1280 m. v.) del secondo capitolare dei cerchiai.

(4) Quanto alla scrittura dei capitoli xxxxii-xxxxvi cf. I, 108, nota 1; anche questo scrivano ha voluto imitare in qualche modo nella grandezza delle lettere la scrittura originaria del registro.

(5) La data che ho assegnata a questo capitolo è giustificata dal Prospetto dei giustizieri.

(6) Il concetto fondamentale di questa disposizione appare per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti nel capitolo xxxviiii del primo capitolare dei « ternieri ». Ma nella forma e nelle circostanze particolari nelle quali è stata espressa in questo capitolo xxxxii, si ritrova con lievissime differenze anche nel lx del capitolare dei « fioleri », il quale capitolo fu stabilito dagli stessi giustizieri e però nel medesimo tempo; cf. p. 82, rr. 15-17, e nota 2.

XXXXIII. Item, quod quando homines dicte artis fuerint vocati ad pastum et non venerit, solvant integre, nisi habuerit impedimentum corporis (1).

XXXXIIII. Item, ordinamus quod quando gastaldio fecerit vocare homines de dicta arte ad facere legere suum capitulare 5 pro melius sue artis, volumus quod gastaldio faciat legere si maiori parte fuerrit ibi, et ille cui fuerit factum preceptum et non venerit antequam fuerit lectum (2), solvat soldos .v. (3).

XXXXV. Item, quod quando gastaldio fecerit precipere hoficiali dicte artis adsociare dominum gastaldionem per factis dicte 10 artis et non venerit, perdat grossum .I. (4).

XXXXVI. Item, quod gastaldio vetere teneatur per sacramento ante octo dies posquam compleverit, facere racionem de intrata et de exuta bonorum scolle ad gastaldio novo (5).

1. *Cod. corr.* homines *su altra parola illeggibile, ma senza variazione di scrittura.* 2. venerit - habuerit] *Singolari in funzione di plurali.* 4-6. ordinamus – volumus] *Notisi la ripetizione del concetto del verbo principale in due forme diverse, ripetizione che talvolta si ritrova in questi capitolari; cf. p. e. il capitolo LII ed il LVII di questo capitolare, p. 131, rr. 3, 4, e p. 132, rr. 5, 8.* 6–7. maiori parte fuerrit] *Così il cod.* 7. cui] *Cod.* qui *Il secondo* et *manca nel cod.* 8. *Cod.* solvant 9. *Cod.* galdio 10. per] *Così il cod.* 12. vetere] *Cod.* veteī *Cod.* teneantur 12-13. sacramento] *Così il cod.* 13. posquam] *Così il cod.* 14. exuta] *Così il cod. e di frequente.* ad gastaldio novo] *Così il cod.*

(1) Cioè gli uomini dell'Arte, fossero o no intervenuti al banchetto, dovevano pagare la loro quota, purchè non fossero stati legittimamente impediti da infermità. Questo concetto è meglio dichiarato dal capitolo XXXXVII del capitolare dei carpentieri che sembra sia stato stabilito a breve distanza di tempo da questo. La disposizione è diversa da quella che il 6 novembre 1282 era stata fissata per l'Arte dei barbieri; cf. p. 51, rr. 1-8. Il concetto di questo capitolo era stato espresso, ma in forma diversa, per la prima volta nel capitolo XXV del secondo capitolare dei « ternieri » (15 maggio 1279) e poi nel capitolo L del capitolare dei falegnami (novembre 1281-maggio 1282); ma del banchetto si fa menzione per la prima volta nel capitolo XXII del primo capitolare dei « ternieri »; cf. p. 16, rr. 3-6 e nota 2.

(2) Cioè il capitolare.

(3) Cf. il capitolo XXII.

(4) Il più antico ricordo di questa punizione per gli ufficiali dell'Arte si ha nel capitolo XXII del capitolare dei fustagnai, dal quale è dimostrato che « venerit » e « perdat » devono riferirsi all'ufficiale e non al gastaldo.

(5) Cf. il capitolo XXXXI, e I, 17, nota 4, e I, 45, note 4 e 5. Il concetto generale di questa disposizione era stato fissato per la prima volta nel capitolo XXXXIII del primo capitolare dei « ternieri » (settembre 1263), ma questo non dà la designazione precisa nè del limite del tempo nè dell'obbligo della presenza del gastaldo vecchio

XXXXVII. ‖ Item, ordinamus quod iudices qui modo sunt vel erunt per tempora, non debeant solvere illos duos grossos quod solvebant pro omni anno (1), causa merito laboris sui officii (2).

Settembre 1284-marzo 1291.
(C)
c. 113 A

1. *La scrittura di questa parte è diversa da quella della parte precedente.* 3. quod] *Così il cod.* *Cod.* laboriis suis

e del nuovo e degli altri ufficiali vecchi e nuovi del sodalizio, e soltanto indica che la consegna venga fatta « statim » dopo l'elezione del nuovo gastaldo. Il capitolo LXXIII del capitolare dei fustagnai che per certo non è posteriore al settembre del 1278, ma molto probabilmente fu composto in quel mese, stabilisce per la prima volta l'obbligo della presenza del gastaldo ed ufficiali vecchi e del gastaldo ed ufficiali nuovi alla consegna dei conti, e però contiene in questo importante particolare il più antico ricordo della disposizione che in molti di questi particolari appare verso l'agosto 1285; ma questo capitolo non fissa il limite del tempo che colla frase generica « in capite « anni ». Nel capitolo XXII del secondo capitolare dei « ternieri » (15 maggio 1279) è pure espresso l'obbligo della presenza, ma non viene indicato il tempo, nemmeno con frasi generiche. Il capitolo XXXVIIII (15 agosto 1280-agosto 1285) del capitolare dei muratori esprime l'obbligo della consegna « in capite sui anni », ma non fa parola della presenza degli ufficiali vecchi e nuovi e solo ricorda il gastaldo uscente e l'altro. Il capitolo XIIII del capitolare dei renaioli (7 aprile 1281) pone come condizioni la presenza dei gastaldi ed ufficiali vecchi e nuovi e il termine di otto giorni dopo la decadenza dei primi dall'ufficio. Con minor chiarezza rispetto al termine del tempo ma con maggior copia di notizie la disposizione è stata espressa nel capitolo XXXXVI (giugno-settembre 1281) del capitolare dei barbieri; cf. p. 50, rr. 1-12. Parimenti con minor chiarezza circa il termine della consegna l'ordinanza si legge nel capitolo XXVI (giugno-novembre 1281) del capitolare dei lavoranti di berrette; in questo per altro non si accenna alla presenza di gastaldi, ma a quella dei tre soprastanti vecchi e dei tre soprastanti nuovi dell'Arte. Il capitolo XXXXV (novembre 1281-maggio 1282) del capitolare dei calafati ricorda la presenza dei gastaldi ed ufficiali vecchi e nuovi, ma fissa il tempo della consegna ad otto giorni innanzi alla decadenza dei primi dall'ufficio. Il capitolo XXIIII (11 maggio 1283) del capitolare dei cappellai stabilisce in modo esplicito per il primo, l'obbligo della presenza dei tre soprastanti vecchi e dei tre nuovi alla consegna dei conti non oltre gli otto giorni dalla decadenza dei primi dall'ufficio, e però contiene il più antico ricordo completo e preciso della disposizione che si legge nel capitolo V del capitolare dei sarti. Posteriore a tutte queste ordinanze è questa del capitolo XXXVI di questo capitolare; più tardi, verso l'agosto 1285, in molti di questi capitolari fu introdotta la disposizione che fissava il termine della consegna al quindicesimo giorno anzichè all'ottavo.

(1) Al gastaldo al pari degli altri maestri, nel Natale; cf. il capitolo XXXI.

(2) « sui », cioè dei « iudices ». Circa la scritttura dei capitoli XXXVII-XXXVIIII che in qualche modo indica il tempo in cui furono registrati e che qui, almeno nella grandezza

XXXXVIII. Item, ordinamus quod unusquisque eorum habeant denarios .XII. pro libra ex unaquaque sentencia lata, et gaustaldus eciam; quos denarios ad dividendos in manibus devenire debeant gaustaldionis et eius iudicum, et hos solvat causam amittens [1]. 5

XXXXVIIII. Item, quod quilibet magistri gaustaldioni teneatur sacramento presentare quilibet laboratorem volentem laborare artem cum aliquo magistro dicte artis, infra dies .XV. a sua recepcione in antea, ut ipse laborator sacramentum faciat artis, si fuerit in etate legitima constitutus iurandi, videlicet annorum .XIIII., 10 et hoc su pena soldorum .X. [2].

13 marzo 1291. (D)

L [3]. .MCCLXXXXI., die .XIII. intrante marcii, temporum dominorum iusticiariorum videllicet Iohannes Vignono, Petro Minio et Nicolaus de Canalle, ordinamus et volumus quod aliquis de arte predicta non audeat laborare nec laborari facere in festi- 15 vitatibus Virginis gloriose [4], duodecim apostolorum [5], quatuor evangelistarum [6], su pena soldorum .X. [7].

LI. Item, ordinamus quod aliquis magister de dicta arte non audeat mutuare vel mutuo dare aut mutuari facere aliquo modo

3. gaustaldus] *Così spesso il cod.* quos denarios] *Così il cod.* 4. *Cod.* solvant 6. *Cod.* gaustadioni 6-7. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* 7. quilibet] *Così il cod.* 11. hoc *è nello spazio interlineare, ma della stessa scrittura del testo.* su] *Così il cod.* 12. *La scrittura della parte D è molto più minuta della precedente e con inchiostro più languido. Tutti i suoi capitoli sono preceduti nel registro dal solito segno di maggiore separazione, meno l' ultimo che è una specie di corollario a tutti i precedenti.* temporum] *Così il cod.* 14. *Cod. premette* quid *a* quod 17. su] *Così il cod. anche in seguito.* 19. *Cod.* mutu

delle lettere, ha voluto in qualche modo imitare la scrittura originaria del registro, cf. I, 66, nota 2. La disposizione è speciale di questo capitolare.

(1) Qualche cosa di simile venne fissato per la prima volta nel 1286 nel capitolo LVIII del capitolare dei barbieri; cf. p. 54, rr. 6-11.

(2) La disposizione così come è stata qui fissata, è speciale di questo capitolare.

(3) Circa la scrittura dei capitoli L-LXII cf. I, 46, nota 1.

(4) Cf. p. 63, nota 1.

(5) Cf. p. 63, nota 2.

(6) Due di esse erano comprese in quelle dei dodici apostoli.

(7) È strano che il divieto non sia stato esteso ad altre feste di primo ordine, quali la Pasqua, il Natale, la nascita di san Giovanni Battista, la traslazione di san Marco &c. Circa il più antico divieto del lavoro festivo in questi capitolari cf. I, 17, nota 1. Cf. anche il capitolo LXIII di questo capitolare.

vel ingenio alicui laboratori ultra duos solidos grossorum, et hec su pena soldorum .c. [1].

LII. Item, ordinamus si aliquis forinsecus venerit Venecias et voluerit esse magister, volumus quod ipse solvere debeat libras .v. [2].

LIII. Item, ordinamus et volumus quod aliquis gastaldus esse non possit huiusmodi artis qui non sit venetus nacione, vel non steterit ad minus per annos .xv. Veneciis [3].

LIIII. Item, ordinamus, sic aliquis magister de dicta arte promiserit dare aliquod laborerium alicui magistro vel laboratori dicte artis, quod si non dederit ei cui promiserit infra dies octo dicto laborerio, a libris .x. inferius cadat in pena soldorum .x., a libris .xxv. inferius soldorum .xx. et de inde in antea soldorum .xl.

LV. Item, si aliquis laborator dicte artis alicui magistro artis predicte laborerium aliquod laborare promiserit et ipsum laborerium non laboraverit, cadat in pena soldorum .xl. [4].

LVI. Item, ordinamus quod aliquis magister de dicta arte non audeat accipere aliquem laboratorem ad aliquem terminum,

3-4. ordinamus - volumus] *Cf. la nota ai rr. 4-6, p. 128.* 9. sic] *Così il cod. per* si *traducendo il volgare* si 12. dicto laborerio] *Ablativo in funzione di accusativo.* 14. *Cod. corr. senza variazione di scrittura* aliquis *su* aliquid 15. laborare] *Cod.* laborit 18. ad *è nello spazio interlineare, ma della stessa scrittura del testo.*

(1) Qualche cosa di simile si legge nel capitolo LXIIII (17 dicembre 1271) del capitolare dei bottai; la disposizione forse venne fatta per impedire che un maestro facesse un prestito maggiore ai lavoranti i quali difficilmente avrebbero potuto restituirglielo in breve coi loro guadagni ordinari e così sarebbero stati costretti a stare presso di lui per un tempo troppo lungo; essa è la più antica disposizione di tal genere in questi capitolari.

(2) La più antica disposizione di tal genere si ha nel capitolo VI del capitolare dei barbieri.

(3) Le due più antiche disposizioni di tal genere si hanno nel capitolo XXXXVIII del capitolare dei fabbri e nel XXVIII del capitolare dei fustagnai, ma il primo fissa a venticinque ed il secondo a venti il minimo degli anni pel soggiorno a Venezia; cf. I, 54, nota 1.

(4) Le disposizioni di questo capitolo e del precedente corrispondono l'una all'altra. Il più antico ricordo generico di patti tra lavoranti e maestri si ha nel capitolo XVI del capitolare dei calzolai (17 novembre 1271); il capitolo di data anteriore (4 febbraio 1271, 1270 m. v.) che è nel capitolare dei « fioleri » col numero VI e contiene un'ordinanza di questo genere, ha un carattere speciale perchè si riferisce a patti tra i padroni di fornace da una parte ed i maestri e lavoranti dall'altra.

nisi primo noctum fecerit gastaldioni et suis oficiallibus; qui gastaldus et suis oficiallibus in quaterno artis ad invicem mitti scribi facere teneantur. et qui contra fecerit, cadat in pena soldorum .XL. (1).

LVII. Item, ordinamus si quis magister de arte predicta 5 laborerium aliquod promiserit quod pertineat ad dictam artem, de quo magister predictus habuerit questionem cum illo cuius fuerit laborerium, volumus quod aliquis magister seu laborator dicte artis non debeat vel audeat accipere illud laborerium vel complere, donec cum illo cuius erit laborerium, non fuerit concor- 10 datus; et qui contra fecerit, cadat in pena soldorum .C. (2).

LVIII. Item, ordinamus sic aliquis magister dicte artis voluerit dare licenciam alicui suo laboratori qui secum ad terminum fuerit concordatus, teneatur eidem hoc facere noctum per duos meses ante terminum seu conplementum sui termini; et si aliquis 15 laborator se voluerit dividere ab aliquo magistro, teneatur hoc facere noctum similiter ipsum magistro duobus mesibus ante sui termini conplementum. et hoc in pena librarum .III. (3).

LVIIII. Item, ordinamus si aliquis magister de dicta arte cum masaratico (4) de Veneciis exiverit et foris steterit ultra duos 20 annos, quod si Venecias reddierit et predictam artem pro magistro laborare voluerit et Veneciis natus non fuerit, solvat libras .X. (5).

LX. Item, ordinamus si aliquis operator forinsecus Venecias venerit, qui voluerit laborare artem predictam, solvat soldos .XL. 25 infra octo dies proximos tunc postquam ei preceptum fuerit, et

1. noctum] *Così il cod. per* notum *e così pure ai rr. 14, 17.* 2. suis oficiallibus] *Ablativi in funzione di nominativi.* 5-8. ordinamus - volumus] *Cf. la nota ai rr. 4-6, p. 128.* 9. *Cod.* eudeat 12. sic] *Così il cod. per* si 15. meses] *Così il cod. forse per influsso del volgare.* 17. ipsum] *Così il cod.* mesibus] *Così il cod.* 18. *Cod.* conplectum 21. reddierit] *Così il cod.* 22. *Cod.* laboraret

(1) La disposizione è speciale di questo capitolare.

(2) La disposizione è speciale di questo capitolare.

(3) La disposizione è speciale di questo capitolare.

(4) Cioè colla sua suppellettile domestica e gli strumenti dell' arte sua.

(5) Una disposizione simile si trova in altri capitolari (capitolo XXXX del capitolare dei muratori, XXXXVIII del capitolare dei cappellai e XVIII del capitolare dei fusai), ma per gli artigiani nati a Venezia.

interim, donec steterit ad solvendum, aliquis [1] de dicta arte non audeat sibi dare ad laborandum, sub pena soldorum .XL. [2].

LXI. Item, ordinamus et volumus quod quilibet qui erit preco [3] sive nuncius dicte artis, vel qui nunc est aut erit pro
5 tempore, teneatur se presentare omni die dominice coram gastaldione et eius oficiallibus in mane ante terciam [4], sub pena unius grossi; [5] in dictam scollam devenire debeat [6].

LXII. Et omnia suprascripta banna [7] terciam partem camera iusticiariorum, terciam partem gastaldioni et terciam partem
10 in dicta scolla.

Ottobre 1293. (E) c. 112 A

LXIII [8]. ‖ Curente anno Domini .MCCLXXXXIII., mense octubris, ordinamus et volimus quod quilibet de dicta arte debeat celebrare istis festivitatibus [9], videlicet omnibus diebus dominicis, quatuor festivitatibus sancte Marie [10], quatuor festivitatibus

8. *Cod. aggiunge* et *a* suprascripta terciam partem] *Così il cod. e così pure al r. 9.* 8-9. camera] *Così il cod. per* in camera 10. *A* scolla *sottintendesi* devenire debeant *per influsso del capitolo precedente.* 11. *La c. 112 non apparteneva ai quaderni originari del cod., ma vi fu interfogliata poi per la trascrizione delle addizioni al capitolare. L'interfogliatura fu fatta dopo l'ottobre 1293 e prima del 18 marzo 1312. La scrittura della parte E è in inchiostro giallastro e in qualche parte assomiglia a quella della parte A. Il testo del capitolo LXIII è preceduto ne cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 12. *Il soggetto di* ordinamus et volimus *è evidentemente diverso da quello di* ordinamus *e di* volumus *dei tredici capitoli precedenti.*

(1) Cioè « aliquis magister ».

(2) Cf. il capitolo XVIIII il quale peraltro differisce da questo in quanto risguarda lo straniero che vuole apprender l'arte a Venezia e dopo il tirocinio divenire maestro ed esercitare il mestiere per conto proprio.

(3) Cf. il capitolo XV.

(4) Cf. p. 41, nota 5.

(5) Sottintend. « et pena ».

(6) La disposizione è speciale di questo capitolare.

(7) Cioè le multe specificate nei capitoli L-LXI; questo provvedimento dimostra che questi tredici capitoli sono stati non solo registrati ma anche composti tutti nel medesimo tempo, cioè il 13 marzo 1291.

(8) Quanto alla scrittura di questo capitolo cf. *Capitolari* cit. I, 26, nota 2; ma l'inchiostro speciale giallastro che appare in questa ordinanza, non si ritrova con questa scrittura in altri capitoli che nel XXXXIII del capitolare dei giubbettieri (1294 m. v.; cf. *Capitolari* cit. I, 51, rr. 5-13 e nota al r. 5), LIII del capitolare dei pelliciai (senza data; cf. p. 113, rr. 1-6), CVII e CVIII del capitolare dei bottai (marzo 1293) e XXXV del capitolare dei cristallai (10 maggio 1294), i quali tutti sono stati composti a breve distanza di tempo.

(9) Cf. il capitolo L, ma qui le feste sono in numero maggiore e vi è aggiunta l'eccezione di poter tenere aperto il balcone del negozio « usque « ad terciam Sancti Marci », cioè sino alla terza ora dopo l'alba.

(10) Cf. p. 63, nota 1.

sancti Marci (1), duodecim apostolorum (2), epiphanie Domini, pasca rexureccio Domini cum duobus diebus sequentibus, nativitas Domini cum duobus sequentibus diebus, circumcisio Domini, salvo quod posceat aperire suum balconem usque ad terciam Sancti Marci, et non plus, in pena grossorum .II. 5

23 novembre 1311. (F)

LXIIII. Anno Domini millesimo .ccc°xi°., indicione .xª., die .xxiii°. novembris, ordinatum fuit et stabilitum per dominos Hermolaum Geço, Iohanem Chaucho et Raynerium Paradiso iusticiarios veteres quod a modo nullus nesciens artem istam cum suis manibus laborare, audeat vel presumat (3) artem vel de arte 10 fieri facere vel laborare ullo modo vel ingenio, sub pena librarum .xxx., soldorum .xii ÷., et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum, pro quolibet contrafaciente qualibet vice (4).

LXV. Item, quod nullus presentis artis audeat vel presumat 15 laborare de arte alicui nescienti artem sive qui non fuerit de arte, ullo modo vel ingenio, sub pena parvorum .xii. pro quolibet curione (5) vel pelli quod laboraverit, qualibet vice; salvo quod si fuerit aliquis mercator venectus qui portasset curamen pilosum de foris in Venecias vel ipsum fecisset venire quod sibi placeret 20

1. epiphanie] *Così il cod.* 2. pasca rexurreccio] *Così il cod.* diebus *è nello spazio interlineare, ma della stessa scrittura del testo.* 2-3. nativitas] *Così il cod.* 3. circumcisio] *Così il cod.* 4. posceat] *Così il cod. per* possit 6. *La scrittura della parte F è affatto diversa dalle precedenti. Le sue ordinanze sono state trascritte nel registro dopo il 18 marzo 1312. Il capitolo LXIIII è stato scritto da due mani; la prima sino alle parole* audeat vel presumat; *la seconda continua sino alla fine del capitolare.* 18. quod lab.] *Così il cod.* 19. venectus] *Così il cod.*

(1) Cf. p. 63, nota 3.

(2) Cf p. 63, nota 2.

(3) Quanto alla scrittura di questa prima parte del capitolo cf. *Capitolari* cit. I, 17, nota 3.

(4) La scrittura di questa seconda parte del capitolo e dei seguenti appare per la prima volta in questi documenti nel capitolare dei remai in data del 15 settembre 1307. L'unica disposizione che in qualche modo somiglia a questa, sta nel capitolo ultimo (18 marzo 1311) del capitolare dei pittori, ma in altri sodalizi era concesso a chi non sapeva esercitare il mestiere colle sue mani valersi dell'opera altrui a condizione di ademmpiere ad alcuni obblighi; cf. p. e. i capitoli IIII del capitolare dei tornitori (15 settembre 1300), XI del capitolare dei lavoranti di scodelle (3 gennaio 1301, 1300 m. v.) e XXXVI del capitolare dei lavoranti di pettini (22 marzo 1301).

(5) Cioè per ciascuno dei pezzi di cuoio.

facere laborari, possit id licite facere ad suum beneplacitum, et quilibet de arte possit ipsum curamen sibi licite laborare, presenti capitulo non obstante [1].

LXVI. Item, quod quicumque presentis artis emerit vel emi
5 fecerit curiones, teneatur et debeat infra duos dies notum facere gastaldioni de ipsis curionibus et de vero ipsorum precio; et gastaldioni notum faciat per artem ut quicumque voluerit partem de ipsis curionibus, partem habere debeat secundum quod consti- terint ipsi curiones, sub pena ad voluntatem dominorum iusti-
10 ciariorum [2].

LXVII. Anno Domini millesimo .ccc.xii., indictione .x., die .xviii. marcii. cum supra [3] dicatur quod nullus nescientis artem cum suis manibus laborare non audeat ipsam artem fieri facere ullo modo, nec [4] aliquis presentis artis audeat laborare
15 alicui nescienti artem cum suis manibus laborare, sub certa pena: additum fuit per dominos supradictos [5] quod hoc non intelligatur de merçariis, nec eos tangat, sed possint facere aptari secundum formam sui capitullaris.

18 marzo 1312.

LXVIIII. ‖ Item, quod si aliquis veneticus vel habitator Ve-
20 neciarum voluerit facere aptari aliquas pelles pro domo sua vel pro suo aparari, possit id libere facere, et quilibet presentis artis possit tales pelles libere facere et aptare, presenti capitulo [6] non obstante.

c. 112 B

8-9. *Cod.* constituerint 12. nescientis] *Così il cod.* 18. capitullaris] *Così il cod.* 21. suo] *Così nel cod. forse per* se *o per* suo dorso; *cf. capitolare dei giubbettieri, I, 36, r. 4.* 23. *Il resto della c. 112 B è bianco.*

(1) Questa disposizione è la reciproca della precedente e però probabilmente fu stabilita nel medesimo tempo.

(2) Per la più antica disposizione di questi capitolari per impedire l'incetta della materia prima che era necessaria all'esercizio dell'Arte cf. p. 11, nota 1.

(3) Nel capitolo LXIIII.

(4) Nel capitolo LXV.

(5) Cioè quelli ricordati nel capitolo LXIIII; cf. anche il Prospetto dei giustizieri.

(6) Cioè il capitolo LXV.

I.

CAPITULARE CALLEGARIORUM.

I.
Il capitolare dei calzolai come fu riformato dalla Giustizia vecchia il 17 novemb. 1271.
c. 1 A

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo primo, 5 mense november, die quartodecimo exeunte, indicione quintadecima, Rivoalti.

Cum nos Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et Petrus Basilio, iusticiarii comunis Veneciarum, resideremus ad iusticiam pertractandam, venit ante nostram presenciam gastaldio calléga- 10 riorum cum suis officialibus et cum quibusdam suis ordinamentis pro bono et honore domini ducis et sui consilii et ad statum Veneciarum ac utilitatem omnium hominum prefacte artis, postulans nobis cum instancia ut ipsa ordinamenta inspicere dignaremur, et ea que pro bono et honore domini ducis et sui consilii 15 et ad statum Veneciarum et hominum predicte artis videremus, de autoritate nostri officii concederemus. volentes igitur exequi omnibus ut tenemur, ipsa ordinamenta recepimus diligenter, super quibus animo diligenti previdimus, partem quidem ex ipsis approbavimus et partem ex toto cassavimus, ipsam decernentes irri- 20 tam et inanem; eam vero quam duximus aprobandam, iussimus per hanc paginam explicare [1].

1. *È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *Il titolo del capitolare è scritto con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 1 e nella scrittura originaria del registro.* 5. november] *Così il cod.* 6. *Cod.* Rivoalta 8. *Cod.* Basilo 9. *Cod. corregge senza variazione di scrittura e d'inchiostro* venit *su* vinit 9-10. callegariorum] *Probabilmente il copista omise* artis *innanzi a questa parola;* artis *si trova nel passo corrispondente dei cinque capitolari anteriori a questo.* 20. *Cod.* ea - que

(1) Questo proemio è quasi identico a quello del capitolare dei tessitori di seta; cf. p. 27 di questo volume, rr. 6-20.

I. Imprimis omnium statuimus et ordinamus ut idem gastaldio iuramento astricto debeat cum domini ducis sive comunis Veneciarum honore sollicite procurare et facere procurari ea que utilia fuerint huic arti, et custodire ac custodiri facere bona huius artis, sive scole, secundum suum scire et posse bona fide sine fraude(1). 5

II. Item, officiales qui modo sunt aut erunt pro tempora, iurent esse solliciti et intenti providendi utilia dicte artis ac invenire, et scire ac manifestare si quis contra artem fecerit(2).

III. Item, ordinamus quod gastaldio cum suis officialibus, cum ordinatum sit per maiorem consilium et capta fuit pars ‖ in 10 eodem consilio quod gastaldiones scolarum mutari debeant annuatim(3), quod ipsi eligere debeant septem homines utiliores atque legaliores istius artis, et ipsi pariter cum dicto gastaldione iuramento astringantur alium gastaldionem et alios officiales per annum venturum eligere de melioribus et utilioribus ac legalioribus de arte(4). 15

C. I B
30 novembre 1265
[e come parte del Maggior Consiglio 5 ott. 1264].

IIII. Item, et si aliquis de dicta arte sive scola fuerit electus in aliquo officio dicte artis sive scole, et ipsum officium recipere recussaverit, cadat in banno soldorum venecialium grossorum quinque, et, banno soluto, nichilominus ipsum officium facere 20 teneatur(5).

6. *Cod.* erant pro tempora] *Così il cod.* 14. *Cod.* iuramenmento 15-16. *Cod.* legarioribus 21. *Cod.* teneantur

(1) Questo capitolo deriva dal primo periodo del capitolo I del capitolare dei tessitori di seta; cf. p. 28, rr. 1-7.

(2) Questo capitolo deriva dal primo periodo del capitolo II del capitolare dei tessitori di seta; cf. p. 28, rr. 10-12.

(3) La parte del Maggior Consiglio alla quale la proposizione « cum - « annuatim » rimanda, è in data del 5 ottobre 1264 e la corrispondente ordinanza della Giustizia vecchia è in data del 30 novembre 1265; di essa in questi capitolari si legge il testo per la prima volta a p. 22, rr. 11-15 di questo volume; la proposizione fu quindi composta soltanto dopo il 30 novembre 1265, e probabilmente venne interpolata allora nel capitolare originario.

(4) Questo capitolo, meno la proposizione compresa tra i rr. 10-12, in parte deriva dal capitolo VIIII del capitolare dei tessitori di seta (cf. p. 30, rr. 16-21), ma in qualche frase vi si nota l' influsso del capitolo XXX del capitolare dei barbieri (cf. p. 46, rr. 5-11).

(5) Questo capitolo deriva, meno che nel particolare della multa, dal capitolo X del capitolare dei tessitori di seta (cf. p. 30, r. 22, e p. 31, rr. 1-3) e dal primo periodo del VIII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 118, rr. 20-23).

V. Item, officiales qui modo sunt aut erunt per tempora, iuramento astringantur bona fide sine fraude diffinire et iudicare omnia placita que ante eos venerint; et innimicum in hoc non nocebit nec amicum adiuvabit per fraudem. precium vel dona 5 per se vel per aliquem alium non recipient aliquo modo vel ingenio occasione officii [1].

VI. Item, statuimus et ordinamus quod gastaldio teneatur facere adimpleri omnes sentencias datas per ipsos officiales ad terminum statutum per eosdem. et si ille qui est condempnatus 10 non solverit ad terminum sibi datum, dictus gastaldio mittere teneatur ad domum illius qui condempnatus fuerit, per suum nuncium, et dicere illi quod satisfaciat integre creditori. et si ille qui iudicatus fuerit, noluerit solvere, gastaldio teneatur mittere ad domum ipsius qui solvere tenetur, suum nuncium vel 15 riparium domini ducis, et tantum accipere de bonis eius quantum sit debitum; et ipse debitor teneatur etiam persolvere omnes expensas et penas que facte fuerint pro illius debiti excussione. et si non invenerit tantum de bonis suis unde dictum debitum persolvi possit, tunc gastaldio artis teneatur interdicere artem illi 20 debitori vel facere interdici, nisi remanserit pro creditore [2]. et volumus et ordinamus ‖ quod gastaldio predicte artis cum suis officialibus teneatur facere rationem omnibus hominibus rationem volentibus de hominibus predicte artis [3]; ad hec etiam ordinantes quod nec gastaldio nec officiales debeant alicui habenti placitum ante 25 ipsos, dare consilium preiudicium aliquod faciens parti adverse [4].

c. 2 A

2. *Cod. corr. senza variazione di scrittura* iuramento *su* iuramenta 4. nocebit - adiuvabit] *Singolari in funzione di plurali.* 15. accipere] *Forse lo scrivano dopo questa parola omise* debeat; *cf. p. 29, r. 8 e p. 119, r. 19.* 17. *Cod. omette* facte *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XI del capitolare dei «blancarii». Cf. p. 119, r. 20, e così valga anche per la restituzione seguente. Cod.* executione

(1) Questo capitolo deriva dai due ultimi periodi del capitolo II del capitolare dei tessitori di seta (cf. p. 28, rr. 12-17).

(2) Questa prima parte del capitolo deriva dal capitolo III del capitolare dei tessitori di seta (cf. p. 29, rr. 1-13), ma con influsso anche dell' XI del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 119, rr. 11-25.

(3) Questo concetto fu espresso per la prima volta, ma in forma diversa da questa, nel capitolo XVIII del capitolare dei « ternieri »; cf. p. 15, rr. 10-12.

(4) Il passo « ad hec - adverse »

VII. Item, si gastaldio esset infirmus vel haberet aliquod inpedimentum, officiales qui modo sunt aut erunt per tempora, omnia que ad artem spectant et omnia predicta pro ipso facere teneantur; similliter observetur de officialibus, si aliquis eorum esset infirmus vel haberet impedimentum (1). 5

VIII. Item, quando gastaldio per se vel per suum nuncium vocaverit vel vocari fecerit suos officiales pro utilitate et negociis sue artis, ipsi ad ipsum venire teneantur et dare eidem gastaldioni conscilium bona fide sine fraude de quibus fuerint requisiti. et etiam si per se viderint et cognoverint aliqua esse utilia pro arte, 10 dicere et ostendere teneantur per sacramentum, tamen cum prode et honore domini ducis et comunis Veneciarum (2).

VIIII. Item, scribanus dicte artis scribere et facere suum officium teneatur recte, bona fide sine fraude; et habere debeat de unaquaque sentencia denarios tres (3). 15

X. Item, preco dicte artis teneatur facere precepta et suum officium recte, bona fide sine fraude; et habeat de unoquoque precepto denarios tres (4).

XI. Item, si alicui preceptum fuerit per predictum preconem ut esse debeat ad placitum cum aliquo et non venerit, detur 20 contra ipsum sentencia, nisi forsitam habuerit iustum inpedimentum (5).

XII. Item, si aliquis voluerit se conqueri de gastaldione et de eo habere rationem, officiales qui sunt aut erunt per tempora, exinde faciant rationem de ipso, sicuti de aliis hominibus 25 faciunt. et si gastaldio vel aliquis alius voluerit rationem de

4. similliter] *Così il cod.* 13. *Cod.* scribamus 21. forsitam] *Così il cod.*

deriva dal capitolo IIII del capitolare dei tessitori di seta; cf. p. 29, rr. 14-16.

(1) Questo capitolo deriva dal capitolo XIIII del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 120, rr. 9-14.

(2) Questo capitolo deriva dal XIII del capitolare dei « blancarii » al quale rimando per le note; cf. p. 120, rr. 1-8.

(3) La disposizione si trova qui per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

(4) Questo capitolo, meno che nella cifra della multa, deriva dal V del capitolare dei tessitori di seta: cf. p. 29, rr. 17-19.

(5) Questo capitolo deriva dal VI del capitolare dei tessitori di seta; cf. p. 30, rr. 1-3.

officialibus, alii officiales faciant ipsam rationem, sicuti de aliis faciunt (1).

XIII. Item, statuimus quod nullus de eadem arte audeat dicere vel facere villaniam aliquam vel dedecus aut demençia ga-
5 stal||dioni vel officialibus faciendo racionem, sub pena banni artis (2). c. 2 B

XIIII. Item, ordinamus quod gastaldio dicte artis precipere possit sub banno soldorum .xxix. tam pro scienda veritate de aliquo facto dicte artis, quam etiam de aliquo alio negocio prout fuerit oportunum pro bono et utilitate dicte artis (3).

10 XV. Item, si aliquis dicte artis fecerit forum cum aliquo homine et promiserit ei laborare vel facere aliquod laborerium, ipsum pactum observet, in pena banni artis (4).

XVI. Si aliquis magister fecerit conventum cum aliquo laboratore, et magister noluerit tenere conventum laboratori, tunc
15 gastaldio cum suis officialibus debeat restituere laboratorem in suis rationibus; et e converso, si discipulus noluerit tenere conventum magistro (5).

XVII. Item, concedimus licenciam predicto gastaldioni cum suis officialibus qui modo sunt aut erunt per tempora, faciendi de
20 cetero statuta sive ordinamenta in dicta arte que sint ad bonum Veneciarum; tamen nolumus quod ea uti debeant, nisi prius per nos nostrosque successores fuerint approbata et confirmata (6).

5. pena *manca nel cod.; cf. capitolare dei conciatori di pelli e corami, capitolo XIII.* 7. .xxix.] *Così il cod. ma forse per .xxxx. cifra che è data anche da altri capitolari in capitoli simili a questo; cf. p. e. il XV nei capitolari dei calafati e dei conciatori di pelli, il XIII in quello dei muratori, il XXVII in quello dei merciai, il XXX in quello dei «blancarii».* 8. quam] *Cod.* que 13. *Manca per dimenticanza del miniatore nel cod. il solito segno in rosso di maggiore separazione innanzi al testo del capitolo XVI.* 21. ea] *Così il cod.*

(1) Questo capitolo deriva dal VII del capitolare dei tessitori di seta (cf. p. 30, rr. 4-8), ma con influsso del XVII del capitolare dei « ternieri »; cf. p. 15, rr. 4-9.

(2) Questo capitolo, meno che nel particolare della pena, deriva dal XXXVIIII del capitolare dei « ter-« nieri » (cf. p. 20, rr. 10-13), ma con influsso dell' VIII del capitolare dei tessitori di seta; cf. p. 30, rr. 9-15.

(3) Questo capitolo, meno che nel particolare della cifra (cf. nota al r. 7), deriva dal XXX del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 124, rr. 11-14.

(4) La disposizione nella forma di questo capitolo si trova qui per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti. Quanto alla parola « forum » cf. p. 24, nota 1.

(5) Questa disposizione appare qui per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

(6) Questa disposizione, così come

XVIII. Item, si predicti iudices seu officiales viderent suum gastaldionem non recte observantem ea que continentur in suo capitulari et ordinamenta que in eo scripta sunt, ipsum amonere teneantur ut faciat secundum quod in predictis continetur; quod si se non emendaverit, cicius quam poterunt omnia ordinate dominis iusticiariis intimabunt (1). 5

XVIIII. Item, ordinamus quod nullus callegarius audeat vendere pelles moltolinas pro beccunis (2).

XX. Item, nullus callegarius audeat emere calçarios (3) qui non sint laborati in Veneciis, occasione revendendi. 10

XXI. Item, nullus audeat vendere aliquod laborerium de moltone pro cordevano (4).

XXII. Nullus facere debeat calçarios, stivallos (5), patitos (6) qui sint medii de cordovane et medii de moltone.

c. 3 A XXIII. Nullus de||beat ponere ad calçarios novos de cordovane scapinos de moltone (7). 15

4. *Cod.* continentur 12. cordevano] *Così il cod.* 13. *Manca dinanzi a* Nullus *nel cod. il solito segno azzurro di maggiore separazione.* 15. *Manca il segno c. s. e l'ordinanza non è posta nel cod. al capoverso, ma è scritta in continuazione alla precedente; tuttavia è separata da essa per la maiuscola iniziale. Cod.* ponere centas 15-16. *Cod. corr.* cordovane *su* cordavane *senza differenza di scrittura e d'inchiostro.*

è stata qui espressa, è speciale di questo capitolare, ma ha grande importanza perchè spiega quanto fosse ristretta la competenza degli ufficiali delle Arti rispetto alla Giustizia vecchia nella composizione degli ordinamenti statutari di quei sodalizi.

(1) Questo capitolo deriva dall'ultimo periodo del capitolo VII del capitolare dei pellicciai; cf. p. 102, rr. 8-12.

(2) Questa stessa disposizione che distingue le pelli di montone da quelle di becco si ritrova quasi colle stesse parole anche nel capitolo XXXV del capitolare dei conciatori di pelli.

(3) Calzatura che copriva piede e gamba; cf. Du-Cange s. v. calciarium e Viollet-le-Duc, op. cit. III, 148 sgg. s. v. chausses; IV, 331 sgg. s. v. soulier.

(4) Il cordovano, pelle conciata di capra o castrone da fare scarpe, doveva essere di maggior prezzo che la pelle di montone. Circa il cordovano cf. Gay, op. cit. s. v. cordouan.

(5) Cf. Du-Cange, s. v. e Gay, op. cit. s. v. estival.

(6) Cf. Du-Cange, s. v. patitus e patinus ove è notevole in un passo la frase « patinos sive soccos « ferratos »; era una suola di legno adattata al piede mediante striscie di cuoio. Cf. Viollet-le-Duc, op. cit. III, 151 che ne dà un esempio, in figura.

(7) « scapinus », Du-Cange, s. v., equivale a « solea calcei », cioè alla parte inferiore del « calciarium ».

XXIIII. Nullus debeat ad bocam scavaçatam de cordovane neque ad calçarios de boca ponere çontas de moltone que vadat usque ad solam [1].

XXV. Nullus audeat ponere tallionem [2] de moltone ad
5 calçarios de flibeta vel de corda [3].

XXVI. Nullus debeat ponere centas [4] de moltone ad patitòs de surro [5].

XXVII. Nullus debeat inbludare [6] patitos nisi cum curamine.

10 XXVIII. Item, nullus audeat ponere tachetas [7] ad patitos de ligno.

1. *Manca c. s. dinanzi a* Nullus *il segno e il capoverso. Cod. corr. senza variazione di scrittura e d' inchiostro* cordovane *su* cordovme 2. çontas] *Così il cod. forse per* çentas vadat] *Singolare in funzione di plurale.* 4. *Manca c. s. dinanzi a* Nullus *il segno e il capoverso.* 6. *Manca c. s. dinanzi a* Nullus *il segno e il capoverso.* 8. *Manca c. s. dinanzi a* Nullus *il segno e il capoverso.*

(1) Se « çontas » non è un errore di scrittura per « centas » o « çentas », potrebbe significare le aggiunte fatte all' estremità dei calzari per chiuderne l' apertura (« boca ») quando la parte della pelle verso l' estremità era stata troncata, « scavaçatam ».

(2) Cioè un pezzo di quella pelle; cf. Du-Cange s. v. 4 tallium.

(3) Cioè ai calzari che fossero fermati con fibbie o con legacci. Nel più antico statuto dell' Arte dei calzolai di Firenze che ci è pervenuto in forma frammentaria e sembra del secolo XIV (Arch. di Stato di Firenze, *Arti, Calzolai*, 1) e precisamente nel capitolo XIIII si legge un passo che può spiegare in genere i lavori dell' Arte ed in ispecie l' uso delle fibbie: « possit tamen », nel sabato dopo il vespero, « quilibet calçolarius « impune incoreggiare et suere ap« piccatoria usattorum et calçariorum « et laborerium reddere et mictere cal« ciamenta in assides et in formas « et incidere coreggiuolas coyami« nis, et subtillares conmictere et « ponere fibbietas in laborerio « vendito, calçarios et calciamenta « omnia informare »; e poi: « liceat « tamen » nel sabato « a sono none « in antea » della quaresima « pianel« lariis et çoccholariis chiavare et chia« vari facere fibbiettas ».

(4) « centa » era una striscia trasversale di pelle sulla scarpa o sullo zoccolo.

(5) Gli zoccoli a Venezia erano fatti talvolta anche di sovero per meglio preservare il piede dall'umidità; cf. per gli esempi Cecchetti, *Le vesti*, p. 65, nota 1.

(6) Sembra che qui « inbludare » significhi orlare o coprire gli zoccoli.

(7) Cf. Du-Cange s. v. tachetus che spiega « clavi species », oppure cf. Boerio, op. cit. s. v. tacheti, cioè calcagnini delle scarpe. In tutti e due i casi credo che « de « ligno » si riferisca a « tachetas ». Nel citato statuto dell' Arte dei calzolai di Firenze, e precisamente nel capitolo XXIIII è espresso il divieto di porre « in çoccholis bullettas de sta« gno, sed solummodo de ferro sta« gnatas vel non stagnatas ».

XXVIIII. Nullus callegarius in festo in cuius vigilia in media die cantatur missa, et in die sabati audeat laborare, nisi usque ad primam canpanam Sancti Marci (1) de tribus (2) que pulsantur in sero (3); ac etiam in die dominico et in predictis festivitatibus (4) penitus laborare non audeat nec in die nec in sero; tamen hoc 5 addimus quod si aliquis qui consuevit accipere calciamenta ab aliquo magistro, invenerit calçarium parum discositum aut pro emendando, sit licitum ipsi calegario ipsum conçare.

XXX. Nullus habere debeat in die sabati usque ad terciam (5) in Broilo Sancti Marci vel in Rivoalto (6) nisi tantum unum lo- 10 cum (7), ubi unum canistrum aut tantum unam corbam habere debeat.

XXXI. Item, volumus et ordinamus quod omnia loca que habent homines dicte artis (8), sint in provissione gastaldionis et suorum officialium.

XXXII. Item, ordinamus quod nullus dicte artis inter se 15 laboratorem debeat incantare (9).

XXXIII. Item, nullus callegarius audeat laborare aut solarius vendere coria equorum seu asinorum (10).

1. *Manca c. s. dinanzi a* Nullus *il segno in rosso di maggiore separazione.* 7. *Cod.* parium discositum *cioè «scucito».* 9. *Manca innanzi a* Nullus *nel cod. il segno in azzurro di maggiore separazione.* 13. provissione] *Così il cod. Cod. corr. forse della stessa mano del testo* gastaldionis *su* gastaldionum 16. *Cod.* debeant 18. *Il cod. aggiunge a* vendere *in corsivo e di scrittura del tempo nello spazio interlineare* nec vendi facere *La scrittura è simile a quella che poi appare nel capitolo LXXXII di questo capitolare. Il cod. aggiunge ad* asinorum *colla stessa scrittura corsiva nello spazio bianco del rigo e nel margine:* sub pena soldorum .xl. pro quolibet corio et pro qualibet vice contrafacienti

(1) Cioè all' avemaria. Cf. *Capitolari,* I, 195, nota 1; la campana era la « marangona ».

(2) La seconda campana segnava un' ora di notte ed era la « mezza- « terza »; la terza era la « nona » e segnava un' ora e mezza di notte; cf. *Archivio Veneto*, XXXII, 379.

(3) Male qui si espresse chi compose questo capitolo; il divieto di lavorare oltre l' avemaria doveva essere non per le feste, ma per le loro vigilie e però credo che la vera lezione sia « in vigilia festi cuius in media « die cantatur missa », anzichè « in « festo in cuius vigilia in media die ».

(4) Cioè ciascuna « cuius in media « die cantatur missa ».

(5) Cioè l' ora terza dopo l' alba.

(6) Cioè nei mercati in piazza S. Marco e Rialto.

(7) Cioè uno stazio.

(8) Cioè i loro stazi in piazza S. Marco ed a Rialto che a ciascun maestro erano assegnati dal gastaldo.

(9) Questa disposizione deriva dal capitolo XXIIII del capitolare dei « fioleri » al quale rimando per la nota; cf. p. 71, rr. 1-3.

(10) Come è dimostrato dal capi-

XXXIIII. Item, ordinamus et firmamus quod solarii pro unaquaque solla signum per se facere debeant.

XXXV. Item, etiam statuimus quod unusquisque solarius qui solas signat vel signare facit, recte debeat signare vel signari
5 facere bona fide sine fraude cum illis callameriis [1] qui sunt concesi seu dati per ‖ dominos iusticiarios; et si quis viderit aliquem contra facientem et non recte observantem sicut dictum est, quam cicius poterit, predicto gastaldioni callegariorum manifestare teneatur.

c 3 B

XXXVI. Concedimus licenciam hominibus qui vendunt so-
10 las, habere pueros qui solas vendant; et hoc sit in arbitrio gastaldionis callegariorum facere illos pueros vendere quos viderit esse sufficiens, donec erunt presentati gastaldioni predicto ad iuramentum faciendum et ipsi erunt ad talem possibilitatem quod iuramentum facere valeant [2]; tamen signare non audeat, donec
15 fecerint iuramentum.

XXXVII. Item, volumus et ordinamus quod quilibet solarius qui vendit solas vel vendere facit, eas incidere vel incidi facere debeat rectas et legales, in pena banni artis; tamen eas fricare possit et debeat, si vult fricare super incisuram [3].

20 XXXVIII. Item, volumus et ordinamus quod a modo in antea nullus de eadem arte conciatorum pellium qui aliis cortha, audeat conciare pelles aliquas cum aliquo alio unto, nisi cum unto de porco vel de scrova, in pena banni artis [4].

4. signat] *Cod.* signant 5. concesi] *Così il cod.* 8. *Cod.* poterunt - teneantur 9. *Manca innanzi a* Concedimus *il solito segno in rosso di maggiore separazione; inoltre il capitolo è stato trascritto nel registro di seguito al precedente senza il capoverso e perfino senza la maiuscola iniziale. Forse è stata omessa qualche parola dinanzi a* Concedimus; *p. e.* item 10. habere] *Così il cod.* 12. sufficiens] *Così il cod.* presentati] *Cod.* presenti 14. audeat] *Singolare in funzione di plurale riferito a* pueri 21. cortha] *Così il cod.; per* conciat?

tolo XXXII del capitolare dei conciatori di pelli era vietata anche allora a Venezia la concia delle pelli di cavallo e di somaro.

(1) « calamerii » (donde « calmiere ») erano le misure per le suole; erano segnate col bollo dello Stato; cf. capitolo LXXXII.

(2) Cioè all' età di quattordici anni; cf. il capitolo XXXXVIIII del capitolare dei « blancarii », p. 130 rr. 6-11.

(3) Cioè all' orlo e per adattarle alla calzatura.

(4) Qualche cosa di simile era stato già stabilito nel capitolo XXXXI del capitolare dei pellicciai, provvedimento che in esso fu anche meglio dichiarato nel capitolo XXXXVII in data

XXXVIIII. Item, si aliquod furtum factum fuerit in dicta arte per aliquem et ad manus magistrorum aut discipulorum dicte artis devenerit, ipsum furtum teneatur iuramento, si poterit, in se retinere et cicius quam poterit suo gastaldioni manifestare, ad hoc ut ille qui perdidit, rem suam recuperare possit [1]. 5

XXXX. Item, volumus et precipue ordinamus quod omnes magistri qui hanc artem laborant, festare et celebrare debeant omnes festivitates beate Marie virginis [2], duodecim apostolorum [3] et omnes festivitates beati Marci evangeliste [4].

30 novembre 1265.

XXXXI. Item, volumus et ordinamus quod aliquis de arte 10 predicta non audeat vel presumat facere aliquod ordinamentum vel compagniam seu comilitatem aut conspirationem per iuramentum vel per fidanciam aut ‖ per aliquam aliam promissionem contra honorem domini ducis et consilii ac comunis Veneciarum, seu contra aliquam aliam personam, in pena banni integri; et 15 quilibet de dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in isto facto inventus fuerit vel fuerint, accusare cicius quam poterit domino duci et eius consilio aut dominis iusticiariis [5].

c. 4 A

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ott. 1264].

XXXXII. Item, ordinamus quod gastaldiones omnium arcium teneantur in capite sui anni accipere illud capitulare quod 20 eis dederint iusticiarii; et dicti gastaldiones non possint nec debeant facere aliquod ordinamento inter se nisi cum voluntate iusticiariorum; et si quis contra fecerit, perdat gastaldiam et libras denariorum venecialium .xxx. et soldos duodecim et dimidium [6].

2. *Cod. corr. senza variazione di scrittura* magistrorum *su* magistri 21. *Cod.* dicte 22. ordinamento] *Così il cod. per influsso del volgare.* 24. *Cod. corr. d'altra mano del tempo* duodecim *su* ...decim *(*undecim *?)*

del 3 aprile 1281; cf. p. 109 rr. 5-8, p. 110, rr. 23-24 e p. 111, rr. 1-6. Ma manca la disposizione corrispondente nel capitolare dei conciatori di pelli.

(1) Questo capitolo, meno lievi differenze, deriva dal XV del capitolare dei « fioleri » al quale rimando per la nota; cf. p. 67, rr. 15-18 e p. 68, rr. 1-2.

(2) Cf. p. 63, nota 1.

(3) Cf. p. 63, nota 2.

(4) Cf. p. 63, nota 3. Cf. anche per tutto il passo il capitolo XXVIIII.

(5) Questo capitolo, meno lievissime differenze di forma, è identico al XXXVIII del capitolare dei « blancarii » al quale rimando per la nota; cf. p. 126, rr. 8-16.

(6) Questo capitolo, meno lievissime differenze di forma, è identico al XXXVII del capitolare dei « blancarii » al quale rimando per la nota; cf. p. 126, rr. 3-7.

XXXXIII. Item, ordinamus quod quilibet gastaldio bis in anno teneatur convenire omnes fratres sue artis in unum et teneatur legere vel legi facere omnia predicta ordinamenta coram omnibus hominibus predicte artis, sub pena librarum quinque,
5 que veniant in iusticiam pro bano. et si aliquis ipsius artis ad predictam convocationem venire recusaverit, nisi iusta et legitima occasione fuerit occupatus et sic probare poterit, ammittat soldos quinque, qui deveniant in scola [1]. et amplius in toto anno non audeat eos insimul convocare sine nostra nostrorumque sucesso-
10 rum licencia, in pena bamni integri [2].

30 novembre 1265.

XXXXIIII. Item, ordinamus quod nullus gastaldio nec aliquis alius a modo sit ausus aliquid addere vel minuere tam in subscribendo in hoc capitulari vel aliquo alio modo vel ingenio in omnibus predictis, in pena banni integri [3].
15 XXXXV. Item, ordinamus et concedimus quod omnes magistri qui signant sollas, tam de Iudeca quam de Rivoalto, penitus debeat esse in scolla callegariorum.

XXXXVI. ‖ Imprimis quidem intelligi vollumus, silicet quod debeant [4] et possint eam vel eas ponere in aqua et planare eam vel eas

c. 4 B

2. *Cod.* teneantur 5. bano] *Così il cod.* 7. *Cod.* probare ammittat poterit ammittat 9-10. *Cod.* ssucessorum 12. *Cod. corr. senza variazione di scrittura* ausus *su* usus 16. *Cod.* Iudeta 17. *Cod. ripete* debeat *ma la parola ha la prima volta il segno di espunzione.* 18. quidem *è corretto colla solita scrittura corsiva del correttore del capitolo XXXIII su* amore vollumus] *Così il cod.* 19. ponere-eas] *Parole del testo originario aggiunte nello spazio interlineare, forse della solita scrittura corsiva del correttore del capitolo XXXIII.*

(1) Questa prima parte del capitolo deriva dall'XI del capitolare dei pellicciai al quale rimando per la nota; cf. p. 103, rr. 4-11.

(2) Questa seconda parte del capitolo è identica nel concetto e in parte anche nella forma al XXXVIIII del capitolare dei « blancarii » al quale rimando per la nota; cf. p. 126, rr. 17-21. Per la prima volta in questi capitolari si trovano riunite in un solo capitolo le due disposizioni circa le due riunioni annue obbligatorie del sodalizio.

(3) Questo capitolo è quasi identico al XXXI del capitolare dei barbieri ed al XXVIIII del primo capitolare dei « ternieri » ai quali rimando per le note; cf. p. 18, rr. 5-8, e p. 46, rr. 12-15.

(4) Cioè i « magistri qui signant « sollas ». Ho alterato la disposizione di questo capitolo e dei due seguenti quale è data dal codice, perchè mi è sembrata diversa dalla originaria. Nel codice i tre capitoli si susseguono nel modo seguente: il XXXXVIII, poi il XXXXVII, quindi il XXXXVI, cioè in ordine inverso da quello che qui ho proposto. Due sono le prove che giustificano questa modificazione. « Imprimis » di questo capitolo non si spie-

cum manibus et per aliquem modum vel ingenium cum ligno nec cum spanatora [1], im pena banni artis.

XXXXVII. Item, ordinamus quod gastaldio artis calegariorum cum suis officialibus ire debeant quandocumque et quociens-cumque sibi placuerit, ad imquirendum et temtandum solas, et 5 si aliquas invenerit que non sibi placeant, debeant ipsam vel ipsas accipere et redducere in ipsum amorem [2] quo erat vel erant quando fuit vel fuerunt signata vel signate; et si ipsa vel ipse venit vel veniunt ad calamerium, habeatur vel habeantur pro bona vel bonis, et si unum signum tangit alium per fraudem et non 10 poterit emendare iusto modo nec conduci ad calamerium, debeat vel debeant incidi per medium, et non debeat vel debeant postea vendi per solam vel solas, et ipsa vel ipsis incissa vel incissis, cadat etiam postea ille qui eas habebat, in banno artis.

c. 4 A XXXXVIII. || Item, dicimus et ordinamus quod gastaldio cal- 15 legariorum cum suis officialibus ire debeant quandocumque sibi placuerit, ad inquirendum et temptandum solas, ut dictum est c. 4 B superius [3]. et si aliquam invenerint que sibi non pla||ceat, dare debeant illis duobus decanis [4] qui signant sollas, et isti duo decani predictas solas vel solam domum suam portare debeat et dili- 20

1. *Forse* et *sta per* nec 2. im] *Così il cod.* 6. invenerit] *Singolare in funzione di plurale.* 9. *Cod. corr. d' altra mano* bona *su* bono 14. *Cod.* eos 17. et temptandum] *Parole scritte nello spazio interlineare in lettere più minute, forse dallo stesso scrivano della parte originaria.* 18. *Cod.* placean 20. debeat] *Singolare in funzione di plurale.*

ga che come principio di una serie di disposizioni circa il lavoro delle suole; questa serie si ritrova soltanto nell' ordine dato da questa edizione. Inoltre manca nei capitoli I-XXXXV del capitolare la disposizione a cui rimanda la frase « ut dictum est superius », del capitolo XXXXVIII, la quale non darebbe senso se, secondo l'ordine del registro, quel capitolo dovesse avere il numero XXXXVI, mentre è chiarissima qualora ad esso si assegni il posto susseguente a quello del capitolo XXXXVII che in quella vece nel codice gli tiene dietro; difatti colla disposizione che ho proposto, « ut dictum est superius » si riferisce al principio del primo periodo del capitolo XXXXVII, identico in questa parte al XXXXVIII.

(1) La « spanatora » era forse un bastone cilindrico col quale si poteva fregare la suola e lisciarla. Cf. CARENA, op. cit. articolo XLVIII s. v. mazza da lisciare.

(2) « amor » era la secchia o il catino dove si ponevano a rammollire le suole; cf. il cit. *Glossario della Crusca* s. v. amola e DU-CANGE s. v. 2 ama, amula.

(3) Cf. la nota 4 a p. 147.

(4) Cioè a due degli ufficiali dell' Arte.

genter inquirere et temptare, et ipsam in amore reducere quo erat vel erant quando fuit vel fuerunt signate, et postea dictam solam vel solas reducere et dare predicto gastaldioni et suis officialibus, tam iusta quam iustas, et tam iniusta quam iniustas.

5 XXXXVIIII. Item, ordinamus et statuimus quod de soldis .XL. qui condam accipiebantur forinsecis intrantibus in scola et in dicto gastaldione veniebant [1], medietas sit ipsius gastaldionis et alia medietas sit scole. insuper, quod de soldis quinque qui accipiebantur pro honorancia domini ducis facienda [2], accipientur 10 solummodo denarii .XXX.; de quibus .XXX. denariis dentur sex pauperibus, et duo soldi sint dicti gastaldionis pro predicta honorancia domini ducis facienda.

L. Item, statuimus et ordinamus quod nemo de arte callegariorum audeat po||nere nec facere poni pro aptamento untum c. 5 A 15 de gliris in aliquo laborerio de cordovano et de moltone neque de vacha, neque in solis, et quilibet de arte teneatur sacramento accusare quemlibet contrafacientem, qui perdere debeat bannum artis, et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum [3].

LI. Item, ordinamus et statuimus quod de cetero aliquis 20 callegarius nec aliquis de arte callegariorum audeat nec pressummat emere calciamenta nec aliquod laborerium pertinens dicte arti in mercatis, in Sancto Marco et in Rivoalto, in die sabati et aliis diebus, quibus mercatum fit in locis predictis, laborata et

2. *Cod.* posteam 4. iusta - iniusta] *Così il cod.* 11. pro] *Cod.* quod 17. qui *manca nel cod.* 20. *Cod.* aliquid

(1) Nessuno dei capitoli precedenti di questo capitolare accenna a questa disposizione.

(2) Nessuno dei capitoli precedenti di questo capitolare accenna a questa disposizione. Ma nella nota ufficiale delle regalie dovute al doge Renier Zeno aggiunta alla sua Promissione e in data del 17 febbraio 1253 (cod. *ex-Brera* 277 all' Arch. di Stato di Venezia, a c. 13 B) si legge : « habet [cioè « il doge] etiam a gastaldione ca« legariorum paria de calçariis .LX. « de soldis .V. parium omni anno ». Lo stesso obbligo è anche espresso nella nota analoga della Promissione di Lorenzo Tiepolo in data del luglio 1268 a c. 22 A del cod. citato; questa testimonianza prova che le condizioni non erano mutate nel tempo in cui questo capitolare fu composto. Al contrario nell'elenco delle regalie aggiunto alla Promissione di Giovanni Soranzo del 13 luglio 1312 (cod. *ex-Brera* 277, c. 65 A) si legge: « item, « debet gastaldio calegariorum ad fe« stum Natalis libras .XV. ad parvos ».

(3) Cf. la nota 4 a p. 145.

facta Veneciis, causa revendendi (1), in pena banni artis; qui dederit et emerit, ipsam penam admittere debeat, et quilibet homo dicte artis iuramento teneatur eum vel eos qui contra fecerit, gastaldioni dicte artis, cičius quam poterit, accussare.

II. Ordinanze aggiunte al capitolare prima della sua registrazione, cioè innanzi il maggio-settembre 1278.

1276 m. v., indizione v (cioè tra il 1 settembre 1276 e il marzo 1277).

LII. Millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, indicione quinta, Rivoalti. nos Marinus Vilio, Marcus Badoario et Andreas Vallaresso, iusticiarii veteris comunis Veneciarum, cum ante nostram presenciam questio verteretur inter gastaldionem callegariorum ex una parte et illos qui signant solas vel faciunt signare, ex altera, auditis partibus et suis peticionibus, uno animo dicimus, sentenciamus quod omnes solarii qui signant solas vel faciunt signare, et qui incidunt vel faciunt incidere, tam de Iudeca quam de Rivoalto, penitus esse debeat in scola predicta callegariorum, tali modo quod omnes homines dicte artis qui habuerint filios qui non fuerit mançipati a patre ipsorum, ipsi non debent esse in dicta scola, nec alios servitores, qui steterint cum eis a suas expenssas (2).

LIII. Item, volumus quod filii maiori debent facere et solvere dicte scolle, pro patre suo, sit ipse non fuerit Veneciis, vel infirmo, vel per aliquas necesitas.

LIIII. Item, volumus, sit fuerunt duobus fratribus vel plures sine patre et ipsi non fuerit mançipati ab uno vel ab allio, volimus quod maiori debent esse in scola, et similliter volimus ‖ de omnes callegariorum.

c. 5 B

1. qui] *Cod.* quem 4. *Cod.* accussare teneatur 7. veteris] *Così il cod., forse per influsso del volgare, per* veteres 8. *Cod.* veteretur 9. signare] *Cod.* signant 12. tam] *Cod.* cam 13. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* 14. qui *manca nel cod.* *Cod.* habuit 15. qui] *Cod.* quod fuerit] *Singolare in funzione di plurale.* ipsorum] *Cod.* ipsius *e poi* esset 16. *Cod.* in dicte scolis alios servitores] *Così il cod.* *Cod.* quid 18. *Cod.* filio maiori] *Così il cod.* 19. *Cod.* scollis 19-21. sit] *Così spesso il cod. per* si 19. *Cod.* fuerunt 20. infirmo] *Così il cod.* per *manca nel cod.* necesitas] *Così il cod. per influsso del volgare.* 21. fuerunt] *Così il cod. per* fuerint duobus fratribus] *Ablativo in funzione di nominativo.* 22. *Cod.* patrem et *manca nel cod.* fuerit] *Singolare in funzione di plurale.* allio] *Così il cod.* 22-23 volimus] *Così il cod. le due volte.* 23. maiori] *Così il cod. per* fratres maiores *Cod.* scollis similliter] *Così il cod.* 24. omnes] *Così il cod.*

(1) Il più antico provvedimento per impedire colle rivendite l'incetta della merce si ha nel capitolo 1 del capitolare dei pescivendoli; cf. I, 59 e 60 e nota 1 della p. 60.

(2) Qualche cosa di simile a questa

LV. Item, ordinamus et statuimus quod de cetero aliquis callegarius nec aliquis de arte callegariorum audeat nec presumat laborare nec facere laborari, nec vendere nec facere vendi in Rivoalto nec in Sancto Marco, nec calçiare nec facere calçiari, nec
5 aperire nec facere aperiri aliquam stacionem in die veneris sancti per totum diem, sub pena soldorum .xxviiii. (1).

LVI. Item, ordinamus et statuimus quod omnes qui vendunt solam vel solas non audeat vendere nisi fuerit signate cum li calamerii ordinati per cameram iusticiariorum (2).

10 LVII. Millesimo .cc.lxx.vii., mense octubris die quinto exeunte. additum fuit in presenti capitulari per nos Marinum Baroçi, Andream Viglari et Gabrielem Minio iusticiarios veteres comunis Veneciarum, quod nullus magister de cetero audeat nec possit dare alicui discipulo suo qui habere debet pro anno libras .x.
15 et inde infra, nisi soldos denariorum .xx. pro presa, et non debeat dare ipsi discipulo alios denarios pro ipso anno, donec ipsi denarii conplecti fuerint sive consumpti pro rata temporis ipsius anni (3). et si discipulus aliquis fuerit qui habere debet pro anno ultra libras denariorum .x., magister aliquid non debet dare eidem pro
20 presa, nisi soldos .xl., et non debeat dare eidem alios denarios, donec conpleverit ipsos denarios in laborandum, et in pena soldorum .xxviiii. qualibet vice qua faceret contra (4).

27 ottobre 1277.

LVIII. Item, quod nullus magister possit dare ad laborandum alicui qui habebit laborerium alterius ad laborandum, donec
25 conpleverit laborerium quod prius receperit, sub pena predicta soldorum .xxviiii.; et nullus laborator audeat nec presumat recipere

2. *Cod.* aliquid 8. audeat - fuerit] *Singolari in funzione di plurali.* 9. *Cod.* ordinant 16. *Cod.* denec 19. *Cod.* aliquis 22. qua] *Cod.* qui

disposizione ed a quella del capitolo seguente era stata già fissata per la prima volta nel capitolo x del capitolare dei muratori.

(1) Una disposizione simile era stata presa dai medesimi officiali per l' Arte dei barbieri il 1° marzo 1276; cf. p. 49, rr. 1-9.

(2) Cf. il capitolo xxxv.

(3) Il maestro non doveva pagare di nuovo l'apprendista se non dopochè questi aveva compiuto tanto lavoro quanto corrispondeva al denaro che gli aveva dato quando aveva fissato di prenderlo presso di sè.

(4) La disposizione appare qui per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

aliquod laborerium, pro laborare, ab aliquo, si habebit aliquod laborerium ad laborandum, sub pena predicta soldorum .xxviiii. (1).

III. Ordinanze aggiunte al capitolare dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278. Ottobre 1278. (A) c. 6 A

LVIIII. ‖ .M.cc.lxxviii., mense octubris, additum fuit in hoc capitulari per nobiles viros videlicet Andreas Dandullo, Henricus Ferro et Thomas Gauxoni iusticiarios veteres comunis Veneciarum, ad peticionem gastaldionis dicte artis et suis officialibus, quod debeant eligere gastaldionem quando eligent officiales, pro eo quod in primis eligebant officiales quam gastaldionem; unde dicti domini iusticiarii facit preceptum dicto gastaldioni et eius officialibus qui nunc sunt ad presens et qui erunt per tempora, quod ita debeant observare sicut superius est scriptum (2).

(B)

LX. Item, concedimus et licenciam damus unctoribus pellium quos ungunt (3), quod possint ponere pellem de moltono ad solem, et debeant tantum dimitere ad solem donec exierit aqua de dictis pellis, et non plus; postea debeant asugare ad ventum et ad ignem, sicut est ordinatum.

Gennaio-aprile 1281? (C)

LXI (4). Item, ordinamus si aliquod furtum veniret ad manus alicuius dicte artis qui crederat furtive esse adceptum, debeat ille

6. suis officialibus] *Così il cod.* 7. *Cod. ripete* quod 8. officiales] *Così il cod. ma coll' omissione di una parola (p.e.* tam*) innanzi a questa, in corrispondenza al* quam *seguente.* 9. facit] *Singolare in funzione di plurale.* 11. *La frase* sicut – scriptum *è stata aggiunta più tardi dal copista in lettere più minute.* 12. *La scrittura della parte B è eguale a quella della parte A, ma l' inchiostro è più cupo e i caratteri più minuti. Cod. ripete* damus *Cod.* unctor 13. quos] *Così il cod.* 15. pellis] *Così il cod.* 17. *La scrittura della parte C è affatto diversa dalla precedente. Cod.* aliquid 18. crederat] *Così il cod.* adceptum] *Così il cod.*

(1) Un concetto simile a questo fu espresso per la prima volta nel capitolo iiii del capitolare dei segatori (1262), donde passò nel xi del capitolare dei falegnami, nel i del capitolare dei calafati, nel i e ii del capitolare dei muratori e nel xvi di quello dei fabbri, tutti composti nel 1271. Ma qui la disposizione ha una forma sua propria e speciale.

(2) Cioè nel capitolo iii. Quanto alla scrittura di questo capitolo cf. I, 105, nota 3.

(3) Cf. i capitoli xxxviii e l.

(4) Quanto alla scrittura del capitolo cf. I, 26, nota 2, e però molto difficilmente esso può essere anteriore al 1280; per conseguenza soggetto di « ordinamus » sono giustizieri diversi da quelli indicati nel capitolo lviiii. La identità formale e reale di questo capitolo col lxiiii del capitolare dei fabbri (capitolo composto nel gennaio 1281, 1280 m. v., dai giustizieri Pietro Savonario, Nicolò Alduino e Tommaso Contarini) e colla prima parte del xv del capitolare dei renaioli (capitolo composto in data del 7 a-

vel illi in se retinere et ducere ipsum vel manifestare suo gastaldioni qui modo est vel erit per tempora, vel dominis iusticiariis, cicius quam poterit, in pena iuramenti (1).

(D) LXII (2). Item, statuimus et ordinamus quod nullus de dicta arte audeat conducere secum aliquem puerum (3) vel aliquam aliam personam ad pastum scolle; et qui contra fecerit, solvat pro qualibet persona quam secum conduxerit, tantum quantum ipse qui hoc fecerit, solverit pro pasto (4).

12 novembre 1282. (E) LXIII. Millesimo ducentesimo octuagesimo secundo, indicione nona, die .XII. intrante mense novembris, nos iusticiarii veteris, videlicet Nicolaus Salomono, Nicolaus Auduyno et Petrus Mudaço, ordinamus et fecimus iungi in hoc capitulari quod in die dominico et in predictis (5) festivitatibus selempnis penitus laborare non audeat nec facere laborari, nec in die nec in nocte, sub pena soldorum .XXVIIII. pro banno scole et plus et minus ad voluntate gastaldio huius artis et pro maior pars suorum iudicum (6).

Circa nov. 1284-maggio 1285. (F) LXIIII (7). Tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum Nicolay Çane, Marini Iusto et Marinus Valaresso, ordinamus quod eidem gastaldioni et suis officialibus potestatem ha-

2. *Cod.* erunt 4. *La scrittura della parte D è diversa dalle precedenti.* 6. *Cod.* quis 9. *La scrittura della parte E somiglia alla precedente, ma le lettere sono più grosse e l'inchiostro più cupo.* 10-11. veteris] *Così il cod. c. s.* 13. selempnis] *Così il cod.* penitus] *Così il cod. con evidente omissione di* aliquis huius artis *o di qualche altra frase simile.* 15. et plus *manca nel cod.* 15-16. voluntate gastaldio] *Così il cod.* 16. maior pars] *Così il cod.* 17. *La scrittura della parte F è affatto diversa dalle precedenti; il testo del capitolo LXIIII è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 18. Marinus] *Così il cod.* 19. eidem - officialibus] *Dativi in funzione di nominativi.*

prile 1281 da quegli stessi giustizieri) fa credere che anche questo sia stato composto in quel tempo e da quei medesimi ufficiali.

(1) Cf. il capitolo XXXVIIII, dal quale questo differisce, perchè al divieto è stata aggiunta la pena per la contravvenzione.

(2) Quanto alla scrittura del capitolo cf. I, 123, nota 2.

(3) Cioè apprendista.

(4) In questi capitolari le più antiche disposizioni circa il banchetto dell'Arte si leggono nei capitoli XXII e XXXI del primo capitolare dei « ter« nieri ». Ma la speciale disposizione di questo capitolo LXII appare qui per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

(5) Cf. la nota 4 a p. 144 ed il capitolo XXXX a p. 146.

(6) Questa disposizione modifica quella del capitolo XXVIIII.

(7) Circa questa scrittura cf. I, 108, nota 1. La data è dimostrata dal Prospetto dei giustizieri.

beant faciendi racionem ad homines qui petunt eis, ad .xxv. libras inferius, in hiis que pertinent ad suam artem, in pena ad voluntatem iusticiariorum; et si consillium est contra, sit revocatum quantum in hoc (1).

Circa agosto 1285 ? (G)

LXV. Tempore virorum dominorum iusticiariorum Marini Iusto, Thome Gausoni et Marini Valaresso. item, quod tam gastaldio scolle quam gastaldio artis teneantur sacramento dare et facere omnes raciones que pertineant scolle predicte et arti gastaldioni de novo intranti, per dies .xv. post exitum sue gastaldie, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum (2).

Circa agosto 1285 ? (H) c. 6 B

LXVI. ‖ Tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum videlicet Marinus Iusto, Thome Gauxoni et Marinus Valaresso, ordinamus et volumus quod omnes magistri artis veteris solvere debeant in anno solummodo denarios .xii. parvos (3). et si aliquis forinsecus veniret de cetero ad laborandum in Venecias artem calegariam veterem et stabit per octo dies in tera Veneciarum (4),

1. ad .xxv. libras] *Così il cod. per influsso del volgare per* a .xxv. libris 3. consillium] *Così il cod.* 5. *La scrittura della parte G somiglia molto alla precedente, ma l' inchiostro è più cupo.* 11. *La scrittura della parte H è simile alla precedente, ma l' inchiostro è più chiaro. Il testo del capitolo LXVI è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 12. Marinus] *Così il cod. tutte e due le volte.* 15. *Cod.* forinsecis 16. tera] *Così il cod.*

(1) Questa disposizione determina meglio la competenza giudiziaria del tribunale dell' Arte, male definita nel penultimo periodo del capitolo vi. La modificazione venne fatta sul modello d' altre disposizioni che molto prima erano state introdotte nella legislazione veneziana delle Arti; cf. p. e. il capitolo xx del primo capitolare dei « ternieri ».

(2) Circa la data di questo capitolo e del seguente cf. il Prospetto dei giustizieri. Cf. anche per le note I, 45, rr. 5-7, e II, 111, rr. 7-11. Questa disposizione che si trova con questa medesima scrittura e lezione in molti di questi capitolari ed in tal caso deve avere la data che ho indicato, fu presa per la prima volta tra il maggio 1279 e il 29 settembre 1283 come risulta dalla scrittura (cf. I, 123, nota 2) del capitolo xxxxvii del capitolare dei merciai che la ricorda; l' unica differenza è che in quel capitolo manca la designazione della pena.

(3) Ciò dimostra, come facilmente si comprende da sè, che i calzolai di arte nuova pagavano una tassa annua maggiore; questa è specificata nel capitolo xxxxviii, il quale dimostra che prima era di cinque soldi e nel 1271 venne ridotta a trenta denari; di questi, sei si davano ai poveri dell' Arte ed il resto serviva per l' onoranza al doge.

(4) Cioè il maestro forestiero d'arte vecchia doveva soddisfare a quegli obblighi quando avesse esercitato l' arte a Venezia oltre i primi otto giorni della sua dimora; cf. il capitolo lxxxx.

solvat pro intracta soldos .x., silicet soldos .v. scolle calegariorum et soldos .v. gastaldioni (1), et denarios .xii. omni anno pro honorancia domini ducis, de quibus .xii. denariis vadunt in scolla nostra pro pauperibus denarii .vi. (2).

5 LXVII. Millesimo .cclxxxv., mense februarii, die .viii. intrante, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Marci Firiolo, Iacobi Dolfino et Thome Gausoni, ordinamus quod si aliquis de arte predicta faciat precipi alicui gastaldioni vel officiali ipsius coram dominis iusticiariis et ipse perdat 10 placitum, volimus quod ipse debeat satisfacere gastaldioni et officialibus totum dapnum et expensas quod exinde receperint, ad voluntatem dominiorum iusticiariorum plus et minus (3).

8 febbraio 1286, 1285 m. v.
(I)

LXVIII. Item, ordinamus et volumus quod omnes officiales suprascripte artis qui non venerint ad hoficium in hora sibi con-15 stituta per gastaldionem, amitant soldos .iiii. pro quolibet, et gastaldio scolle amittat soldos .vi., et gastaldio artis predicte amittat soldos .viii., et scribanus amittat soldos .iiii^or^., et preco amittat soldos .iiii^or^. (4).

(K)

1. *Cod.* solvant intracta] *Così il cod.* 5. *La scrittura della parte I somiglia molto a quella della parte C; il testo del capitolo LXVII è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 7-10. ordinamus – volimus] *Cf. per la ripetizione del concetto p. 128, rr. 4-6.* 10. *Cod.* ipsius 13. *La scrittura della parte K somiglia molto a quella della parte G, ma le lettere sono più minute.* 14. hora] *Cod.* nora 15. per gastaldionem] *Parole aggiunte nello spazio interlineare ma senza variazione di scrittura.* 16. *Cod.* amitant *tutte e due le volte e così al r. 17.*

(1) Il maestro forestiero d'arte nuova pagava invece quaranta soldi, che nel 1271 furono divisi in due parti eguali tra l'Arte ed il gastaldo, mentre prima andavano tutti e quaranta a benefizio di questo; cf. il capitolo xxxxviiii.

(2) Cf. il capitolo xxxxviiii; gli altri sei denari andavano per le onoranze al doge.

(3) Questa disposizione deriva tanto nella parte reale quanto nella parte formale da una identica che i medesimi giustizieri avevano ordinato un mese innanzi, cioè l'8 gennaio 1286, 1285 m. v. Questa si legge nel capitolo lv del capitolare dei falegnami, e alla sua volta deriva da un'altra composta tra il settembre 1284 ed il novembre del medesimo anno, che si legge nel capitolo li del capitolare dei calafati e da un'altra già in vigore nel 25 novembre 1271 che si legge nel capitolo xxxv di quel medesimo capitolare.

(4) Questa disposizione è speciale di questo capitolare; la multa corrisponde al grado dell'ufficiale punito. Quanto al « gastaldio scolle », cf. I, 45, nota 2.

Febbraio 1286-15 settembre 1286. (L.)

LXVIIII [1]. Tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum veterum Donatus Mengullo, Marcus Firiolo et Andreas Acontanto, ordinamus et volumus quod si aliquis de dictam artem habuerit placitum coram gastaldione vel iudices qui modo sunt vel erunt per tempora, quod sit de mercato, volumus quod ipsi [2] non poseant se apellare ad dominos iusticiarios veteres, set volumus quod dictus gaustaldius cum suis oficialibus sentenciare debeat illos qui sibi videtur, bona fide per sacramentum quod tenetur [3]. et sic aliquis de dictam artem habuerit placitum coram dicto gastaldione vel iudices, eorum que pertineat ad dictam artem, et ille vel illos se apellaverit a curiam dominorum iusticiariorum antequam placitum sciat ventillatum, volumus et ordinamus quod non audeat se intromittere de dictum placitum, in pena sacramenti, dicto gaustadione vel eorum iudices [4].

Agosto-ottobre 1287?

LXX. Nos [5] domini iusticiarii veteres, videlicet Iacobus Venerio, Thomas Faletro et Andreas Dandullo, volumus et ordinamus quod quando fit elecione gastaldione et oficialium artis gallegariorum, fiat ipsa electione ad bolletas, et volumus quod quilibet capud cuiuslibet stacionis ire circum debeat ad ipsas bollectas, et fiant numero tantas bolectas quot erunt illi qui erunt ad ipsam

1. *La scrittura della parte L è affatto diversa dalle precedenti; il testo del capitolo LXVIIII è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 2. Donatus - Marcus - Andreas] *Così il cod.* 3. *Cod.* Acõtato 3-5. ordinamus et volumus - volumus] *Così il cod. Cf. per la ripetizione del concetto p. 128, rr. 4-6.* 3. dictam artem] *Così il cod. e così a r. 9.* 4. iudices] *Così il cod. per* iudicibus *e così a r. 10.* 5. quod sit] *Cod.* que sint 6. poseant] *Così il cod. per* possint 7. *Cod.* dĭctus - senctenciare 8. videtur] *Singolare in funzione di plurale.* quod] *Così il cod.* 9. sic] *Così il cod. per* si 10. *Cod.* gastadione - qui pertineat] *Singolare in funzione di plurale.* 11. illos] *Così il cod. per* illi a] *Così il cod. per influsso del volgare.* 12. *Cod.* antēq̄ sciat] *Così il cod. per* sit *per influsso del volgare.* 13. dictum placitum] *Così il cod.* 14. dicto gaustadione] *Così il cod.; ablativo in funzione di nominativo.* 15. *Cod.* dominis 17. elecione gastaldione] *Così il cod. per* elecio gastaldionis 18. electione] *Così il cod.* 19. *Cod.* ine - ipsa 20. tantas bolectas] *Così il cod.* quot] *Cod.* quod

(1) Quanto alla scrittura dei capitoli LXVIIII-LXXV cf. I, 46, nota 1; quanto alla data cf. il Prospetto dei giustizieri.

(2) Cioè gli uomini dell' Arte.

(3) Questa parte del capitolo è speciale di questo capitolare.

(4) Il concetto di questo periodo fu espresso per la prima volta nel capitolo XXVI del primo capitolare dei « ternieri ».

(5) Quanto alla data cf. il Prospetto dei giustizieri; essa è stata dedotta dalla identità di due nomi di questa terna con quelle dell'agosto 1287 e dell' ottobre del medesimo anno.

electionem; ex quibus bollectis sint nove dorate et alie sint albe, et sex ex illis personis qui habebunt sex boletas doratas, eligere posint [1] gastaldiones [2] et officialles dicte artis per unum anum solomodo. et illi qui erunt gastaldiones et officiales, usque ad 5 quinque annos esse non posint gastaldiones nec officiales ipsius artis [3]. et dicti electores teneantur omnes novem in capitulo dicte artis sue coram omnibus de ipso capitulo iurare bona fide sine fraude eligere gastaldiones et officiales de melioribus et utilioribus quos sient et poterunt de arte sua, et omnes nove ele- 10 ctores pro letione simul clausi esse debeant in una camera pro ipsis gastaldionibus et officialibus eligendis. et volumus quod ad ipsam electionem faciendam non sint duo fratres, sed solomodo unus eorum, et pater et filius non sint in ipsa electione, sed solomodo unus eorum, et socer et genero non ipsa electione, 15 sed solomodo unus ipsorum, et germanus consanguineus cum germano consanguinneo non sint ambo in ipsa electione, sed solomodo unus ipsorum [4].

LXXI. Item, volumus et ordinamus quod introytus totus qui pertinet ad gastaldioni, dividatur in quatuor partes; due partes 20 sint et esse debeant gastaldioni dicte artis, et unna pars ex alteris duabus partibus esse debeat officialium dicte artis; quarta pars remaneat in scola ‖ dicte artis pro pauperibus [5]. ac eciam de   c. 9 A

1. *Cod.* electione nove] *Così il cod. per* novem *per influsso del dialetto e di* dorate 2. qui] *Così il cod.* 3. anum] *Così il cod.* 5. *Cod.* quique posint] *Così il cod.* 6. *Cod.* dicta teneantur] *Dal confronto col capitolo LXXVIIII quasi identico del capitolare dei fabbri parrebbe che dopo* teneantur *fosse omesso* ire *(= andare a giurare)* 8. *Cod.* frade elige 9. sient] *Così il cod. per* scient *per influsso della pronuncia dialettale.* nove] *Così il cod. c. s.* 10. letione] *Così il cod.* *Cod.* unam 13. *Cod.* ipsas 14. et genero] *Così il cod. per* cum genero *o come ablativo in funzione di nominativo.* ipsa] *Così il cod. per* in ipsa 16. consanguinneo] *Così il cod.* *Cod.* eelectione 19. gastaldioni] *Così il cod.* 20. unna] *Così il cod.* *Cod.* altera 21. *Cod.* debeant

(1) Intendo « possint » come sinonimo di « debeant » e che per la validità dell' elezione fosse necessaria non la maggioranza semplice, ma due terzi dei voti.

(2) Cioè quello dell' Arte e quello della scuola.

(3) Una disposizione simile a quella di questo periodo appare per la prima volta in questi capitolari nella prima parte del capitolo LIIII (aprile 1284) del capitolare dei « fioleri ».

(4) Questo nuovo metodo elettorale appare qui per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

(5) Questa partizione delle rendite

totum dictum introytum debeat dari [1] ad dominum ducem libre .xv. pro sua regalia [2].

LXXII. Item, volumus quod magister de dictam artem non poseat nec debeat esse a dictas bolletas [3], nisi habitaverit quatuor annos in Veneciis [4]. 5

LXXIII. Item, ordinamus quod a modo in antea gastaldioni cum suis oficialibus mutari debeat omni anno in die festum sancte Lucie [5]; et illis qui sunt ad presens, debeant stare usque ad dictum festum, in pena sacramenti et banni ad voluntatem dominorum [6]. 10

LXXIIII. Item, ordinamus quod magistri de arte callegariorum poseant et debeant tennire suas staciones apertas usque ad terciam causa calciandi et debeat vendere, et ad tercia in antea non audeat aperire dicta stacione, in pena soldorum .xx. pro colibet vices et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum. et istud hoservat in die dominico et festivis solennibus [7]. 15

LXXV. Item, ordinamus et volumus quod quilibet de dictam artem poseat et debeat tenere suas staciones apertas in die

1. totum dictum introytum] *Così il cod.* debeat] *Singolare in funzione di plurale.* 3. *Il capitolo LXXII segue al precedente senza il capoverso.* de *manca nel cod.* dictam artem] *Così il cod.* 4. poseat] *Così il cod. per* possit a] *Così il cod. per influsso del volgare.* 6. *Cod.* anteam gastaldioni] *Dativo in funzione di nominativo.* 7. festum] *Così il cod.* 8. illis] *Ablativo in funzione di nominativo.* 11. *Questo capitolo è stato cancellato nel cod.* 12. poseant] *Così il cod. per* possint tennire] *Così il cod.* 13. *Cod.* causam debeat] *Singolare in funzione di plurale.* ad] *Così il cod. per* a *Cod.* anteam 14. audeat] *Singolare in funzione di plurale.* dicta stacione] *Così il cod.* 14-15. colibet vices] *Così il cod. per* colibet vice *Non mancano esempi di* vice *usato al maschile in questi capitolari; cf. p. e. II, 24, r. 11.* 16. hoservat] *Così il cod.; singolare in funzione di plurale. Cod.* dominici 17-18. dictam artem] *Così il cod.* 18. poseat] *Così il cod. per* possit *Cod.* debeant - sũas

dell' Arte appare qui per la prima volta in questi capitolari.

(1) Cioè dal gastaldo; cf. i capitoli XXXXVIIII e LXVI.

(2) Questa disposizione dimostra che anche nel 1287 era rimasta inalterata la somma che l' Arte doveva per le onoranze al doge annualmente o per l' offerta delle sessanta paia di calzari da soldi cinque il paio, o in denaro; cf. la nota 2 a p. 149.

(3) Cioè nel capitolo per l' elezione del gastaldo e degli altri ufficiali.

(4) Questa disposizione appare qui per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

(5) Cioè il 13 dicembre.

(6) Cf. il capitolo III. La disposizione è speciale di questo capitolare.

(7) Questa disposizione corregge quella del capitolo LXIII. Essa è stata cancellata nel registro dopo l' otto-

sabati, sicut alias artes in illa die, salvo quando hocurunt festivitatis solemnis (1).

5 maggio 1290. (M)

LXXVI. Anno Domini millesimo .CCLXXXX., mense maii, die .V. intrante, temporum nobiliorum virorum dominorum iusticiariorum videlicet Iacobi Magno, Thoma Agathi et Iohannis Aurio, ordinamus quod nullus de dicta arte qui erit preceptus coram gastaldio, se valeat apellare ad iusticiarios ad viginti solidos parvorum inferius (2).

LXXVII. Item, quilibet de dicta arte qui se apellaverit ad vos ab eo superius quod comiteritis nobis, debeat conducere ex parte vestra coram nobis unam cedullam qualiter fuerit vel fuerint presentati coram vobis, ad hoc ut sire valleamus si representati erunt coram vobis (3).

Ottobre 1290. (N)

LXXVIII. Curente anno Domini .MCCLXXXX., mense octubris, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Iohannes Vignono, Petrus Minio et Marinus Selvo, ordinamus et volimus quod magistros de arte callegariorum debeant et possceant vendere et calçiare in diebus dominicis et in festivis solepnibus a modo in antea, salvo quod non audeat tenere in

1. alias] *Così il cod.* hocurunt] *Così il cod.* 1-2. festivitatis solemnis] *Così il cod.* 3. *La scrittura della parte M è eguale a quella della parte precedente, ma l'inchiostro è più cupo. Il testo del capitolo LXXVI è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. Cod.* mese 4. temporum] *Così il cod.* 5. Thoma] *Così il cod.* 7. gastaldio] *Così il cod.* ad] *Così il cod. la seconda volta per* a *Il cod. ha* vigiti 9. *Segue ad* apellaverit *nel cod. la rasura di una frase.* 11-12. fuerint] *Cod.* fuerit 12. sire] *Così il cod. per* scire 14. *La scrittura della parte N è molto simile a quella della parte I, ma le lettere sono più grandi. Questo capitolo è stato cancellato nel cod.* 16. Iohannes - Petrus - Marinus] *Così il cod.* 17. magistros] *Così il cod.* 18. possceant] *Così il cod. per* possint *Il cod. aggiunge* debeant *a* possceant *ma col segno di espunzione.* 19. audeat] *Singolare in funzione di plurale.*

bre 1290, perchè, come è dimostrato dal capitolo LXXVIIII, venne allora dichiarata e sostituita da un' altra.

(1) Se la vigilia di una festa solenne cadeva di sabato, il calzolaro non poteva tenere aperta la sua bottega oltre l'avemaria; cf. il capitolo XXVIIII.

(2) Questa disposizione e la seguente sono quasi identiche anche nella forma alle due che si leggono nei capitoli LXXVIII e LXXVIIII del capitolare dei « fioleri » stabilite il giorno innanzi dai medesimi giustizieri.

(3) Questo capitolo è in forma subbiettiva rispetto agli ufficiali dell'Arte, e però « ad vos » si riferisce ai giustizieri. La disposizione è in corrispondenza colla precedente e però mostra d'essere stata fatta nel medesimo tempo.

dictis diebus suas staciones nec balcones apertos, salvo quod possceat tenire suos balchiones et suas staciones apertas usque ad terciam, et non plus, in diebus festivibus et dominicis, et post terciam possceat vendere et calciare, si fuerint requisiti, sine balchiones et staciones apertas. et istud observat in pena sol- 5 dorum .xxviiii. (1).

Ottobre 1290.

LXXVIIII. Curente anno Domini .m.cclxxxx., mense octubris, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Iohannis Vignono, Petri Minio et Marini Selvo, volimus et ordinamus quod magistris de arte callegariorum possceat et debeat 10 tenire in diebus dominicis et in festis solempnibus suas staciones et suos balcones apertas usque ad terciam, et non plus; et de inde in antea possceat vendere et calciare, si fuerint requisiti, in domibus suis, non tenendo dictis balchiones et staciones apertas. et istud observat in pena soldorum .xxviiii. (2). 15

Ottob. 1290-1291 o 1294-1298. (O)

LXXX. Ordinamus quod aliquis de dictam artem non audeat nec presumat dare aliquibus pellibus de moltone nec de cordovano .... (3), postea illam pellem mitere in amore, brufare (4) cum aquam vel cum uno scuvvollaccio (5), et non audeat mitere in

1-2. salvo - suos] *Parole scritte su abrasione della scrittura primitiva, ma dalla stessa mano e senza variazione d'inchiostro.* 2. possceat] *Così il cod. per* possint *e così ai rr. 4, 10, 13.* 3. festivibus] *Così il cod.* 5. observat] *Singolare in funzione di plurale e così al r. 15.* 6. *Segue della stessa mano e inchiostro:* cançelata per dominos iusticiarios 10. magistris] *Ablativo in funzione di nominativo.* debeat] *Singolare in funzione di plurale.* 12. apertas] *Così il cod.* 14. dictis] *Così il cod.* 16. *La scrittura della parte O è eguale a quella della parte M e il capitolo LXXX è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. Cod.* aliqui de *manca nel cod.* dictam artem] *Così il cod.* 18. ....] *Cod.* fenta; *la prima lettera è scritta in modo confuso. Cod.* posteat 19. aquam] *Così il cod.*

(1) Questa disposizione non è che una dichiarazione di quella contenuta nel capitolo lxxiiii.

Anche questo capitolo lxxviii è stato cancellato nel registro, ma poco dopo la sua registrazione, perchè nello stesso mese fu sostituito da un' altra disposizione contenuta nel capitolo lxxviiii.

(2) Questo capitolo ripete, ma anche determina meglio la disposizione precedente coll' aggiunta « in domibus « suis » senza la quale quell' ordinanza non sarebbe stata chiara.

(3) La parola per l' incertezza della prima lettera non dà senso.

(4) « brufare », cioè forse sbruffare, aspergere coll' acqua.

(5) Cioè con una granatina; cf. Boerio, op. cit. s. v. scóvolo.

mastello cum aqua nec in alio loco ullo modo, et postea, quando fuit rasata, non audea balneare nec mitere a solem per mensibus tribus, silicet iunius, iulius et augustus, sub pena soldorum .v. pro colibet posita (1).

5 LXXXI. ‖ Item, volimus et ordinamus quod gastaldio et decani (2) qui nunc sunt ad presens et qui erunt per tempora, debeant temptare duas vices ad minus in anno et plus, si melius videbitur gastaldioni, ad cerchandum (3).

[Quanto alla data cf. la nota al r. 5]
(P)
c. 5 B calce

LXXXII. ‖ Item, si aliquis rebellis fuerit gastaldioni et suis 10 officialibus, non permittens ipsum gastaldionem et suos officiales temptare solas et kalameria et facere suum officium, incurat penam soldorum .c.

[Quanto alla data cf. la nota al r. 9]
(Q)
c. 4 B calce

LXXXIII. ‖ .Mccc., die .xi. februarii. nos Marcus Faletro, Blaxius Venerio et Paulus Dolphyno iusticiarii veteres ordinamus

11 febbr. 1301, 1300 m. v.
(R)
c. 7 A

1. *Cod.* posteat 2. audea] *Così il cod.* *Cod.* balleare a] *Così il cod.* 3. iunius – augustus] *Così il cod.* 4. colibet] *Così il cod. per* calibet *riferito a* pellibus*?* 5. *La scrittura della parte P è eguale a quella della parte N. Apparentemente nel cod. questo capitolo precede il LVIIII, ma non gli può essere assegnato quel posto perchè la sua scrittura comincia a mostrarsi nel registro solo in documenti dell' agosto 1280. E nemmeno può essere considerato come una nota aggiunta dopo il 1278 ai capitoli della c. 5 B perchè non ha alcun riferimento alla loro materia. Ho assegnato ad esso il posto corrispondente al numero LXXXI, prima di tutto perchè negli anni 1290-1298, data dei capitoli LXXVIII-LXXX, quella scrittura si mostra negli atti del registro più volte, e poi perchè è molto probabile che (mancando allora le cc. 7 ed 8, come più sotto sarà indicato) il copista per mancanza di spazio abbia usato lo spazio marginale più ampio e meno lontano che i fogli del capitolare gli potevano dare.* 7. *Cod.* teptare 9. *Questo capitolo manifesta la stessa scrittura dei capitoli LXXXVII-LXXXXIIII; gli assegno questo posto perchè è stato scritto su un foglio originario del registro, mentre i capitoli LXXXIII e seguenti sono stati registrati su fogli aggiunti ad esso più tardi. Ma siccome la scrittura di questo capitolo non appare regolarmente nel codice innanzi al marzo 1304 (cf. Capitolari, I, 17, nota 3), così può anche darsi che sia stato registrato dopo i capitoli LXXXIII-LXXXVI e che sia stato aggiunto nel margine della c. 4 B perchè per la materia corrispondeva ai capitoli XXXXVII e XXXXVIII.* 13. *La scrittura della*

(1) Quanto alla data che ho attribuito a questo capitolo, dedotta in parte dalla scrittura di esso e in parte dalle date dei capitoli precedenti e seguenti, cf. I, 46, nota 1. Quanto all' asciugamento delle pelli cf. il capitolo LX.

(2) Cf. p. 14, nota 3.

(3) Il più antico accenno con data certa alle ispezioni che gli ufficiali dell' Arte dovevano fare, si ha nel capitolo XXV del capitolare dei tessitori di seta in data del novembre 1265; un altro anche più antico, ma privo di data e meno esplicito, si ha nel capitolare degli speziali; cf. I, 159 sgg.; II, 36, rr. 16-18. La disposizione era diversa in alcuni particolari secondo le condizioni delle varie Arti.

quod omnes solarii qui signant solas et faciunt signare, teneantur et debeant ipsas solas signare et signari facere super vivum (1) bene et legaliter cum calamerio bullato bulla comunis (2), sub penna banni artis pro qualibet pecia, et plus et minus ad voluntatem gastaldionis et suorum officialium; et sole non signate in vivo, incidantur per transversum (3). 5

LXXXIIII. Die eodem. item, ordinamus quod aliquis puer a .XIIII. annis infra (4) non debeat accipere supra se ad laborandum aliquod laborerium quod pertineat ad dictam artem; et magistri dicte artis eciam non debeant dare eis ad laborandum supra se, 10 sub pena et banno artis, sed debeant dicti pueri qui erunt infra dictam etatem, laborare cum magistris ad annum vel ad mensem vel ad edomadam seu ad diem (5).

18 febbr. 1303, 1302 m. v. (S)

LXXXV (6). Currente anno Domini millesimo .CCC. secundo, mense februarii, die .XVIII. intrante, tempore nobilium domino- 15 rum Marci Ystrigo, Andree Geno et Andree Marcello iusticiariorum veterum, volumus et ordinamus quod quelibet persona que mittet pelles ad ruminandum (7), non debeat nec audeat mittere aliquam ad ruminandum que sit bene aptata, sub pena denariorum .XII. pro qualibet pelle, quociens contra fecerit; sed 20 illas que non erunt bene aptate, possint et debeant mittere ad ruminandum, sicut placet eis (8).

parte R è affatto diversa dalla precedente. La c. 7 non apparteneva ai fogli originari del rispettivo quaderno del registro, ma vi fu aggiunta per la trascrizione delle addizioni del capitolare dopo l' 11 febbraio 1301 e innanzi al 18 febbraio 1302, come si rileva dalla data dei capitoli LXXXIII-LXXXV. 4. penna] *Così il cod.* et plus *manca nel cod.* 8. *Cod.* debeant 14. *La scrittura della parte S è affatto diversa dalle precedenti.*

(1) Cioè sul cuoio non concio.

(2) Cf. capitolo XXXV.

(3) Dal gastaldo e dagli ufficiali dell' Arte nelle loro ispezioni; cf. i capitoli XXXXVII e XXXXVIII. Quanto alla scrittura di questo capitolo e del seguente cf. I, 130, nota al r. 7.

(4) L' apprendista soltanto da quattordici anni in su poteva prestare il giuramento; cf. il capitolo XXXXVIIII del capitolare dei « blancarii », p. 130, rr. 6-11.

(5) Questa disposizione in questa forma appare qui per la prima volta in questi capitolari.

(6) Quanto alla scrittura del capitolo LXXXV cf. I, 131, nota al r. 5.

(7) « ruminare » qui significa tormeggiare o dimenare, venez. « remenar », le pelli nella tina per l' acconcia.

(8) Una disposizione in parte simile a questa era stata ordinata per l'Arte dei conciatori di pelli da quei mede-

Maggio 1304. (T)

LXXXVI. Anno Domini millesimo .ccc. quarto, mense madii. volumus et ordinamus [1] quod a modo in antea aliquis gastaldio istius artis ab exitu sue gastaldie usque ad quinque annos tunc proximos conpletos non possit esse gastaldio secun-
5 dum morem aliorum officialium artis [2]; et gastaldio scole a modo debeat eligi uno anno a latere Sancti Marci, alio a latere Rivoalti, tercio vero de solariis de scola [3].

8 ottobre 1305. (U)

LXXXVII [4]. Millesimo .cccv., indictione quarta, mense octubris, die .viii. intrante. nos Iohannes Savonario et Iohannes
10 Mengulo iusticiarii veteres volumus et ordinamus pro bono et utilitate scole et pauperum artis quod, sicut electio gastaldionis et officialium fiebat antequam fieret pastum scole [5], si a modo dicta electio fieri debeat postquam fuerit factum pastum, per aliquos dies, scilicet die dominico proximo ante festum sancti An-
15 dree apostoli [6].

1. *La scrittura del capitolo LXXXVI somiglia alla precedente, ma non sembra che lo scrivano sia stato lo stesso.* 8. *La scrittura della parte U è affatto diversa dalle precedenti. Cod. aggiunge* quinta *a* indictione *ma col segno di cancellazione.* 12. si] *Così spesso il cod. per* sic 15. *Il capitolo è stato cancellato, e nel cod. vi segue senza variazione di scrittura e d'inchiostro :* Millesimo .ccc.vii., indictione .vi., die .xiii. octobris. cancellatum fuit capitulum inmediate prescriptum, de mandato dominorum Nicolai Sanudo et Marci Dalfino iusticiariorum veterum, tercio absente, ad instanciam hominum dicte artis, ita quod a modo ellectionem officialium facere possint ante pastum per .xv. dies sicut prius facere solebant.

simi giustizieri il 26 novembre 1302; cf. il capitolo LXXXII del capitolare dei conciatori di pelli.

(1) Soggetto di « ordinamus » e di « volumus » sono tre giustizieri diversi da quelli del capitolo precedente; cf. il Prospetto dei giustizieri.

(2) La più antica disposizione di questo genere si trova nel capitolo LIIII del capitolare dei « fioleri » ed è in data dell'aprile 1284; cf. p. 80, rr. 7-10.

(3) La disposizione è speciale di questo capitolare.

(4) Circa la scrittura dei capitoli LXXXVI-LXXXXIIII cf. I, 17, nota 3.

(5) Manca nei capitoli precedenti la disposizione circa il tempo in cui si faceva il banchetto dell'Arte e solo dalla nota della cancellazione è attestato ch'esso si faceva quindici giorni dopo le elezioni, cioè quelle degli ufficiali del sodalizio.

(6) La festa di sant'Andrea apostolo ricorreva il 30 novembre, cioè tredici giorni innanzi che gli ufficiali nuovi entrassero in ufficio; cf. il cit. *Kalendarium Venetum* ed il capitolo LXXIII. Il provvedimento venne preso, perchè al pranzo i maestri avessero un motivo maggiore d'intervenire in vista delle prossime elezioni, e la maggior frequenza portava anche un benefizio ai confratelli più poveri; cf. il capitolo LXII del capitolare dei carpentieri.

1 luglio 1306.

LXXXVIII. Millesimo .ccc.vi., indictione .iiii^a., die primo iulii, tempore dominorum Nicolai de Fano et Cressi Cornario iusticiariorum veterum, ordinatum fuit per eosdem quod quilibet solarius debeat habere suos kalamerios bonos et legales signatos signo proprio illius cuius fuerint [1], quod quidem signum quilibet 5 predictorom debeat signari facere ad cameram iusticie, nec audeat aliquis contrafacere signum alterius, sub pena soldorum .v. pro quolibet kalamerio sine signo invento.

1 settembre 1308. (V) c. 7 B

LXXXVIIII. Anno Domini millesimo .ccc.viii., indictione .vii^a., die tercio intrante mense septembris, ordinatum fuit 10 et firmatum per dominos Bellellum Civrano, Marcum Dandulo et Nicolaum Dalphyno iusticiarios veteres quod quia olim diebus sabbatis in foro Sancti Marci çocolarii et cerdones commixti manebant in platea ad vendendum, de quo semper fiebat rumor et questio inter eos quando capere debebat unusquisque locum 15 suum, ut omnis lix et altercatio huiusmodi cessaret et malum quod inde potuisset accidere vitaretur, quod a modo quolibet die sabbati in dicto foro omnes çocolarii per se manere debeant segregati a cerdonibus versus Sanctum Geminianum .xx. tabulis inferius ab eisdem in qualibet ruga [2]; et sicut olim per gastal- 20 dionem huius artis sorte dividebantur loca platee quolibet medio anno, sic a modo sortiari debeant dicta loca quolibet mense semel, scilicet in principio cuiuscumque mensis. et singula supradicta debeant observari sub pena bamni artis pro quolibet contrafaciente qualibet vice [3]. 25

9 marzo 1311. (X)

LXXXX. .M.ccc.xi^o., indictione .viiii^a., die nono marcii. ordinatum fuit et stabilitum per dominos Petrum Bellegno, Pe-

3. *Cod.* eodem 9. *La scrittura della parte V differisce dalla precedente solo per l'inchiostro più languido.* 16. lix] *Così il cod.* 22. *Cod.* sortari 26. *La scrittura della parte X è eguale alla precedente, ma è in inchiostro più cupo.* 27. fuit *è nello spazio interlineare ma senza variazione di scrittura.*

(1) Cioè ciascuna forma doveva essere segnata col segno proprio del maestro solaio e col bollo dello Stato; cf. il capitolo LXXXII. Il segno del maestro doveva essere fatto per maggiore garanzia all'ufficio della Giustizia Vecchia. Una disposizione simile vigeva da molto tempo per l'Arte dei balestrieri; cf. I, 172, rr. 4-6 e nota al r. 6.

(2) Cf. I, 49, nota 3.

(3) Cf. il capitolo LII del capitolare dei pellicciai che contiene una disposizione simile a questa, ma più antica.

trum Bruiosso et Federicum Dandulo iusticiarios veteres quod quilibet forensis qui a modo Venecias venerit laboraturus artem istam, non audeat vel presumat ipsam laborare vel laborari facere ullo modo vel ingenio ultra dies .VIII., nisi primo intra-
5 verit artem et scolam istam, solvendo pro intrata soldos .C.[1] dividendos secundum quod consuetum est et supradictum[2]; verum tamen anno primo sui introytus non teneatur quicquam solvere pro pasto vel luminaria, nec etiam parvos .XXX. qui pro regalia solvuntur[3].
10 LXXXXI. Item, si aliquis, veniens terram istam, laboraverit hanc artem cum aliquo magistro, uno vel pluribus, per unum annum ad minus, et postea voluerit intrare presentem artem et scolam, solvat solummodo[4] pro intrata soldos .XL. parvorum, dividendos ut superius est notatum, solvendo nichillominus alias
15 expensas presenti scole spectantes[5].

LXXXXII. Preterea, si aliquis venerit Venecias vollens artem cerdonum veterem[6] laborare, non audeat ipsam facere ullo modo ultra dies .VIII.[7], nisi prius solverit scole huic soldos .X. parvorum, et pro regalia domini ducis et gastaldionis parvos .XII.
20 annuatim[8], aliquod opus novum nullo modo operando. quod si aliquo tempore sibi libuerit artem novam facere, non audeat vel presumat artem predictam facere ultra dies .VIII., nisi artem habeat et scolam intraverit, solvendo pro intrata soldos .C.[9],

10. *Il cod. corregge senza variazione di scrittura* laboraverit *su* laboraturas

(1) Questa disposizione modifica nella quantità della multa la disposizione del capitolo XXXXVIIII.

(2) Cioè per metà al gastaldo e per metà all'Arte; cf. il capitolo XXXXVIIII.

(3) Cf. il capitolo XXXXVIIII.

(4) Cioè in contrapposto ai cento della disposizione precedente.

(5) Cioè quelle specificate nel capitolo precedente. La disposizione si trova qui per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

(6) La frase « artem cerdonum ve« terem » può intendersi in due modi, cioè che vi fossero ciabattini i quali lavorassero di vecchio in contrapposto ad altri che lavorassero di nuovo, oppure che « cerdonum » sia soltanto epesegetico rispetto ad « artem veterem » e designasse i ciabattini in generale in contrapposto ai calzolai; credo che la seconda interpretazione sia la vera, perchè da loro si eseguiscono anche ora le accomodature e i racconciamenti delle varie scarpe.

(7) Cf. il capitolo LXVI.

(8) Cf. il capitolo LXVI.

(9) Cf. il capitolo LXXXX.

dividendos secundum usum, non solvendo anno primo luminariam, pastum et denarios .xxx. qui pro regalia solvuntur (1); et predicta omnia servari debeant sub pena bamni artis.

25 agosto 1311.

LXXXXIII. Anno Domini .m.ccc.xi°., indictione .viiii^a., die .xxv. augusti, tempore dominorum Marci Caroso, Iohannis Caucho et Petri Bruioso iusticiariorum veterum. quia scandallum erat magnum et turbatio hominibus artis huius de gastaldione qui accipiebat qualem locum vollebat in platea in die sabbati et inter patitarios et inter cerdones et aliis concedebat sicut sibi placebat, et de hoc homines artis querimoniam facerent: ‖ domini iusticiarii supradicti vollentes, ut tenentur, omnibus petentibus iustum et equum facere et omne scandalum huiusmodi sedare, de auctoritate sui officii statuerunt quod a modo si gastaldio huius artis fuerit cerdo et voluerit locum in platea proprie pro se et suo usu, possit ipsum locum accipere quem melius sibi placuerit inter cerdones, non vallendo ipsum suum locum alicui alii concedere, vendere, vel donare ullo modo vel ingenio, sub pena bamni artis. et similiter si gastaldio fuerit patitarius et voluerit locum in platea pro proprio usu, possit sibi locum elligere ut libuerit, sed ipsum nulli concedat, vendat, vel donet ullo modo, sub pena predicta, que dividatur ut supra (2).

c. 8 A

9 ottobre 1312. (Y)

LXXXXIIII. Anno Domini millesimo .ccc°.xii°., indi-

11. *La c. 8 non apparteneva ai fogli originari del quaderno, ma fu aggiunta per la trascrizione delle addizioni tra il 25 agosto 1311 e il 9 ottobre 1312, come risulta dalla data dei capitoli LXXXXIII e LXXXXIIII.* 22. *La scrittura della parte Y è identica alla precedente, ma con inchiostro languido come quello della parte V.*

(1) Cf. il capitolo LXXXX.

(2) I capitoli XXXXVIIII, LXVI e LXXI ricordano partizioni del provento delle tasse annue e d'ammissione, e dell'entrata complessiva dell'Arte, ma non fanno menzione di partizioni di multe. Nella divisione del provento della tassa d'ammissione e dell'entrata complessiva dell'Arte una parte andava al gastaldo, ma secondo la disposizione speciale di questo capitolo il gastaldo doveva invece pagare lui stesso la multa se contravveniva all'ordinanza. Il provento della tassa annua era diviso in parte a sussidio dei poveri del sodalizio, in parte per le onoranze al doge, ma la partizione si faceva in due modi diversi secondo che il maestro era d'arte vecchia o d'arte nuova. Il capitolo LXXXXII ricorda tanto la tassa annua del maestro d'arte vecchia quanto quella del maestro d'arte nuova; di modo che non è chiaro a quale dei due modi di partizione richiami l'« ut supra » di questo capitolo LXXXXIII.

ctione .XIª., die .VIIII°. octubris, ordinatum fuit et firmatum per dominos Raynerium Paradiso, Petrum Pasqualigo et Donatum Truno iusticiarios veteres quod a modo illi qui fuerint super asiis (1) platee et Rivoalti constituti, teneantur et debeant suo ga-
5 staldioni accusare omnes quos sciverint contra ordines presentis capitularis facere, et ideo non teneantur aliquid solvere in anno quo ipsum officium fecerint, tam de triginta denariis qui dantur gastaldioni (2) quam de pasto et luminaria, nec debeant esse ad ballotas electionis, sicut nec alii officiales sunt.

10 LXXXXV. Anno Domini millesimo .CCC°.XIII°., indictione .XIª., die .VI. intrante iulio, ordinatum et firmatum per dominos Michaelem Venero, Catarinum Çane et Donatum Truno iusticiarios veteres quod a modo omnes qui signant solas, debeant signare omnes cropas, spalarios et flachos cum callameriis ad
15 unumquodque predictorum per iusticiam deputatis (3), signando pecias que in Veneciis venduntur, vel debent vendi, omnes et in omni loco ac in qualibet parte sui, preterquam in frontali cum cavacina (4), signando in qualibet pecia tot et tantas solas quot et quantas cadere possunt, sub pena soldorum .XX. pro quo-
20 libet contrafaciente qualibet vice (5).

6 luglio 1313. (Z)

10. *La scrittura della parte Z è eguale alla precedente, ma l'inchiostro è più cupo.* 14. flachos] *Così il cod.; cf. p. 108, nota 10.* 20. *Il resto della c. 8 A e tutta la 8 B sono bianche.*

(1) Cioè sopra le tavole del mercato; cf. DU-CANGE, s. v. 2 assis.

(2) Cf. il capitolo XXXXVIIII.

(3) Cf. il capitolo XXXV.

(4) Sembra che questa parola qui significhi la pelle del capo.

(5) L'Arte dei calzolai a Venezia, almeno dal 17 novembre 1271, data di questo capitolare, si componeva: 1) dei lavoranti di zoccoli e pattini («çocholarii» e «patitarii»); 2) dei ciabattini («cerdones»), i quali, a mio giudizio, formavano l'«artem veterem» ricordata dal documento; 3) dei calzolai propriamente detti che lavoravano calzari, scarpe e stivali; 4) degli operai che sulle pezze di cuoio segnavano le suola e da quelle le tagliavano («solarii»); queste suola di corame si portavano anche sotto la calza e allora sostituivano le scarpe, e l'usanza spiega come i «solarii» fossero distinti dai calzolai e dagli altri membri o colonnelli dell'Arte e vendessero le loro manifatture al pubblico. MARTIN DA CANALE (op. cit. p. 616) ricorda l'Arte a proposito della elezione di Lorenzo Tiepolo (23 luglio 1268), ma non distingue i vari membri del sodalizio. Quanto alle forme degli zoccoli cf. in VECELLIO, op. cit. ed. Venetia, Zenaro, MDXC, i disegni 144, 145, 146 e 223. Nei disegni 144, 145 e 146 si vede che lo

zoccolo talvolta era molto alto e che al disotto non aveva un tacco, ma un rialzamento continuo ed esteso a tutta la base e maggiore verso il calcagno; al disopra, nella parte opposta a questo, era adattato un pezzo di pelle per formare il tomaio e in essa entrava l'estremità del piede. Al contrario il disegno 223 ci rappresenta lo zoccolo nella forma del pattino o del sandalo, cioè di una suola con due tenui rialzamenti al disotto, uno in rispondenza al calcagno, l'altro alla estremità opposta del piede; ai due orli della suola tra i due rialzamenti è saldata una striscia di cuoio, la quale doveva fermare lo zoccolo al piede. Ma quest'ultimo uso era proprio del Bellunese e non di Venezia, e così afferma il Vecellio nella illustrazione del disegno. Il pattino nel citato disegno del Viollet-le-Duc ha invece i due rialzamenti molto più grandi ed è adattato in modo diverso al piede mediante coregge; anch'esso si portava sotto la calza.

Qualche altra notizia sull'uso degli zoccoli a Venezia si ritrova nell'opuscolo di G. M. Urbani de Gheltof, *Di una singolare calzatura già usata dalle donne veneziane*, Venezia, Fontana, 1882.

VII.

CAPITULARE MAGISTRORUM DOMORUM.

I.
Il capitolare dei falegnami come fu riformato dalla Giustizia Vecchia il 23 novembre 1271.

c. 51 A

In nomine Dei eterni. anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo duccentesimo septuagessimo primo, mense no-
5 venbris, die octavo exeunte, indicione quintadecima, Rivoalti.

Cum coram nobis Leonardo Dotho, Marcho Badovario et Petro Basilio iusticiariis comunis Veneciarum venisset gastaldio artis domorum cum quibusdam suis ordinamentis et statutis pertinentibus ad artem predictam, supplicans maxima cum instancia
10 quatenus de auctoritate nostri officii eorum statutis et ordinamentis quedam alia addere et quedam alia minuere dignaremur: nos vero ipsorum iustis petitionibus inclinati, ea que in suis ordinamentis et statutis addere vel minuere supplicavere, sibi duximus concedenda, ne de cetero inter eos aliqua materia scandali or-
15 riatur; statuta ipsius artis nova et vetera in unum iussimus copulari, que per singula duximus exprimendum (1).

I. Ordinamus quod nullus magister dicte artis audeat nec pressummat ponere nec poni facere aliquod lignamen nec petram nec aliquod edificium in muro nec in domo vel in aliquo labo-

1. *È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *Il titolo è scritto con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 51 A e colla scrittura originaria del testo.* 3. *Cod.* In nnomine 4. duccentesimo] *Così il cod.* mense] *Cod.* mes 8. artis domorum] *Così il cod. forse per* artis magistrorum domorum 13. *Cod.* supplicarē 14-15. orriatur] *Così il cod.* 17. *Il capitolo segue senza capoverso al proemio nel cod.* Ordinamus] *Così il cod.; per solito il primo capitolo in questi documenti comincia con* In primis; *cf. pp. 9, r. 16; 28, r. 1; 62, r. 3; 115, r. 17; 138, r. 1; alle volte con* Videlicet; *cf. pp. 39, r. 14; 100, r. 6.* nullus] *Cod.* nll' 18. pressummat] *Così il cod.* 19. *Cod. corr.* muro *su* murao *col segno di espunzione.*

(1) Questo proemio deriva direttamente da quello del primo capitolare dei «ternieri»; cf. p. 9 di questo volume, rr. 6-15.

rerio super quod aliquem alium habeat ad dicendum, nisi prius cognitum fecerit alteri parti [1].

II. Item, ordinamus quod quilibet magister predicte artis teneatur per sacramentum laborare illud opus vel laborerium quod receperit ad faciendum, bona fide sine fraude, tam de laborerio quod susceperit ad precium de die quam de illo quod susceperit supra se [2]. 5

III. Item, si a domino vel dominis laborerii petitum fuerit conscilium a magistro vel magistris, teneatur ei vel eis dare consilium bona fide sine fraude in tantum quantum pertinet ad illud opus [3]. 10

1. aliquem alium] *Così il cod.* 7. *Cod.* sse 9. conscilium] *Così il cod.* a magistro] *Così il cod. per* magistro *per influsso del volgare.* teneatur] *Sottintendi* magister vel magistri 10. *Cod.* aliud *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo III del capitolare del 1335 ove si legge:* in tanto quanto apartiene a la dicta arte over opra *e perchè si spiega facilmente l'errore di lettura di* illud *per* aliud

(1) Questo capitolo corrisponde al I del capitolare dei falegnami dell'undici agosto 1335 pubblicato dal SAGREDO (*Sulle consorterie delle arti edificative in Venezia*, Venezia, Naratovich, MDCCCLVI, p. 311). Ho ritrovato il codice donde l'editore ha pubblicato quel testo; si conserva ora al museo Civico di Venezia ed ha la segnatura « Provenienza: Acquisti; Collocamento: Mss. IV, 152 »; è il testo ufficiale di quel capitolare come è dimostrato dalle note di presentazione del manoscritto alla Giustizia Vecchia; cf. Prefazione. L'edizione curata dal Sagredo non è sempre esatta, e però ho creduto opportuno di ripubblicare il testo di tutti quei capitoli che derivano dal capitolare del 1271 e ne dànno la versione dialettale. Il testo del capitolo I nel cod. cit. (c. 5 A) è il seguente: « Ordinamo che nessuno « maistro de la ditta Arte osa over presuma poner nè far [*sic! per* far poner] alcuno legname nè preda nè « alcun edifitio in muro over in casa « over in alcuno lavoriero sopra lo « quale alcuno habia a fare, se non in « prima el fa a saver a l'altra parte ». Una disposizione simile a questa è data dal capitolo XXIIII del capitolare dei muratori del 26 novembre 1271.

(2) La disposizione quantunque in parte derivi da altre più antiche, p. e. da quella che si legge nel capitolo I del capitolare dei sarti (cf. questi *Capitolari*, I, 11, rr. 6-7), tuttavia in questa forma appare qui per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti; qui viene distinto il lavoro assunto ed eseguito a giornata dal maestro falegname e quello da lui assunto nella sua totalità per proprio conto. Questo capitolo corrisponde al II del citato capitolare del 1335; SAGREDO, op. cit. p. 311. Cod. cit. c. 5 B: « Item, ordinamo che ceschadun maistro de la dicta Arte sia tenuto per « sacramento de lavorare quella opra « over lavoriero ch'el haverà tolto a « fare, cum bona fede senza fraude, « cusì del lavoriero ch'el haverà tolto « a presio de dì come de quello ch'el « havesse tolto sopra de sì ».

(3) La disposizione nel concetto suo generale era stata già espressa per la

IIII. Item, libere et absolute unicuique persone que pecierit magistrum sive magistros ad laborandum, laborabunt ‖ et sine aliquo pacto et stellis et denarii sabadatici preter precium concordatum [1].

c. 51 B

5 V. Item, si aliquis magister erit caput ad conducendos magistros alicui laborerio, dictus magister legaliter ipsos accipiet bona fide sine fraude ad utilitatem dominorum laborerii [2].

VI. Item, magister aliquis istius artis non audeat nec pressumat aliquod ordinamentum cum aliquo venditore lignaminis 10 facere, nec societatem facere vel conpagniam ad emendum illorum [3] lignamina pro laborerio quod ad laborandum susceperit [4].

VII. Item, volumus quod magister dicte artis qui habuerit aliquod laborerium supra se, teneatur ponere vel fieri poni in

3. denarii] *Nominativo in funzione di ablativo.* 6. *Cod.* laborerii *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo IIII del capitolare del 1335 ove si legge:* serà capo de condur altri maistri ad alcun lavoriero*; cf. la nota 2 di questa pagina.* 8. *Cod.* istis 8-9. pressumat] *Così il cod.* 12. *Cod.* habuerunt

prima volta nel capitolo I del capitolare dei sarti; cf. I, 10, rr. 3-8. Cf. anche il capitolo XXIIII del capitolare dei pellicciai; p. 106, rr. 4-6. Questo capitolo corrisponde al III del capitolare del 1335; SAGREDO, op. cit. p. 311. Cod. cit. c. 5 B: « Item, si « alcuno signore domandarà conse- « glio da alcuno maestro de la dita « Arte de alcuno lavoriero, sia tenuto « per sacramento dar conseglio de « bona fe' senza fraude in tanto quanto « apartiene a la dicta arte over opra ».

(1) Questo capitolo manca nel capitolare del 1335. Esso deriva dal primo periodo del capitolo II del capitolare dei segatori del 1262 al quale rimando per le note; cf. p. 3, r. 14 - p. 4, r. 1.

(2) Questo capitolo corrisponde al IIII del capitolare del 1335; SAGREDO, op. cit. p. 311. Cod. cit. c. 5 B: « Item, « se alcuno maistro [*cod. aggiunge* che] « serà capo de condur altri maistri ad « alcun lavoriero, el dicto maistro le- « galmente gli toglia cum fede senza « fraude a utilitade del dicto lavo- « riero ».

(3) Cioè dei venditori.

(4) Questo capitolo corrisponde al V del capitolare del 1335; SAGREDO, op. cit. p. 311. Cod. cit. c. 6 A: « Item, che alcuno maistro de questa « Arte [*sott.* non] osa nè pressuma al- « cuno ordinamento cum alcuno ven- « ditore de legname fare, nè socie- « tate over compagnia de comparar « el legname de culoro [*sic*] per lo « lavoriero ch'el haverà [*cod.* haverò] « tolto a lavorare ». Il concetto generale di questa disposizione era stato già espresso in altri capitolari, p. e. nel secondo periodo del capitolo II del capitolare dei segatori (1262) al quale rimando per la nota, e nel capitolo XXX del primo capitolare dei « ternieri »; cf. p. 4, rr. 1-3; p. 18, rr. 9-15.

dicto laborerio illud lignamen quod credit melius et utilius pro illis laboreris faciendis (1).

VIII. Item, ordinamus et volumus quod quilibet magister qui capud erit alicuius laborerii, et aliquis magister ad laborandum venerit postquam canpana (2) cessaverit pulsare, ille capud laborerii faciat eidem magistro tantum minus dare de precio quantum minus videbitur ei sufficiens, bona fide sine fraude (3). 5

VIIII. Item, ordinamus quod nullus istius artis audeat nec pressumat facere in dicta arte aliquod ordinamentum, nisi prius habita parabola vel licencia a iusticiariis qui sunt vel qui erunt per tempora (4). 10

X. Item, volumus et ordinamus quod illud mercatum quod fecerit magister vel magistri cum patrono vel patronibus domorum, sit firmum per arram datam, ne inter illos scandallum oriatur. et si aliquis magister culpabilis fuisset, gastaldio faciat inter illos concordium, si poterit; sin autem, teneatur nobis manifestare cicius quam poterit (5). 15

1. credit] *Così il cod. per* crediderit 2. laboreris] *Così il cod. per* laboreriis 4. aliquis] *Cod.* aliquid 5. *Cod.* venerunt - cessare pulssaverit 10. *Cod. corr.* habita *su* habitat *col segno di espunzione.* 13. patronibus] *Così il cod. per* patronis 14. per arram datam] *Uno scrivano del tempo, forse quello stesso che fece la terza aggiunta al capitolo XI e quella al XVII, aggiunse con inchiostro giallastro nello spazio interlineare* vel per parabolam datam *col segno di riordinamento e di richiamo in forma di croce. Cod.* scandandallum 16–17. *Cod.* manistfestare *ma col segno di espunzione sotto il primo* st

(1) Questo capitolo corrisponde al VI del capitolare del 1335; SAGREDO, op. cit. p. 312. Cod. cit. c. 6 A: « Item, « volemo ch'el maistro de la dicta « Arte che haverà alcuno lavoriero « sopra de sì, sia tenuto de ponere « over far ponere in el dicto lavoriero « quel legname ch'el crederà esser « migliore e più utile per far el dicto « lavoriero ».

(2) Cioè la « marangona », che sonava per un quarto d'ora e segnava il levar del sole. La cosa è meglio spiegata nel capitolo LXXXIII del capitolare dei carpentieri, il quale capitolo valeva anche per i falegnami.

(3) Questo capitolo corrisponde al VII del capitolare del 1335; SAGREDO, op. cit. p. 312. Cod. cit. c. 6 A: « Item, « volemo et ordinamo che cescadun « maistro che serà capo de alcuno la- « voriero e alcuno maistro che ve- « gnisse a lavorare da po' che serà « cessata la campana, quel maistro « capo del lavoriero faccia dare a quello « maistro tanto meno de presio quanto « meno gli parerà a lui sufficiente, de « bona fede senza ingano ».

(4) Cf. il capitolo XXXX di questo capitolare ed il capitolo XVII del capitolare dei calzolai, i quali capitoli determinano rispetto al gastaldo e agli ufficiali dell'Arte questa disposizione. Questo capitolo manca nel capitolare del 1335.

(5) Qualche cosa di simile si ri-

XI. ‖ Item concedimus potestatem unicuique magistro unum laborerium tantummodo accipere supra se, et quod usque illum laborerium non fuerit explectum, aliud laborerium supra se non recipiat (1); et qui hoc non attenderit, currat in pena soldorum .XL.; que pena dictus gastaldio habeat potestatem ipsam excuciendi sine aliqua contrarietate. et si accidisset quod a patrono vel patronibus deficeret lignamen vel aliud preparamentum, volumus quod magister et magistri habeant licenciam eundi cum parabola patroni vel patronibus ad laborandum ad aliud laborerium per diem; et omni ora qua patronus vel patroni voluerint appellare magistrum vel magistros, ipsi teneantur reddire ad suplendum illud laborerium (2).

c. 52 A

XII. Item, damus licenciam gastaldioni cum omnibus officialibus suis faciendi rationem inter homines istius artis a soldis centum inferius in tantum quantum pertinet ad suam artem (3).

2. supra se] *Uno scrivano diverso dall'annotatore dell'ordinanza precedente aggiunse nello spazio interlineare* nec pueros vel pueris suis *La stessa scrittura si ritrova nel capitolo LVII di questo capitolare.* illum] *Così il cod.* 3. supra se] *Lo stesso scrivano aggiunse c. s.* nec pueros vel pueris suis 4. *Cod.* addenrit .XL.] *Uno scrivano aggiunse a* in pena *su abrasione della scrittura originaria* banni integri *e poi nello spazio bianco tra le due colonne* et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum; que pena deveniat mediam ad cameram iusticiariorum et allia medietas scole *Le parole abrase furono* soldorum .XL. que *colle quali finiva il rigo.* 5. *Lo stesso scrivano premise un* que *innanzi a* pena dictus gastaldio habeat *nel margine laterale interno, ripetendo così il* que *abraso. La stessa scrittura si ritrova nei capitoli LIIII e LV di questo capitolare.* que pena] *Così il cod.* 6. a patrono] *Così il cod. per* patrono *per influsso del volgare.* 6-7. patronibus] *Così il cod. per* patronis 9. patronibus] *Così il cod. per* patronorum 10. ora] *Così il cod. Cod.* quam 11. reddire] *Così il cod.* suplendum] *Così il cod.* 14. *Cod.* faciendam 15. *Cod. ripete* in

trova nel capitolo XV del capitolare dei calzolai. Questo capitolo manca nel capitolare del 1335.

(1) Il concetto era stato espresso per la prima volta nel capitolo III del capitolare dei segatori; cf. p. 4, rr. 6-8.

(2) Questo capitolo manca nel capitolare del 1335; soltanto qualche concetto è stato espresso anche nel capitolo XXXVIII di quel capitolare; cf. SAGREDO, op. cit. p. 316.

(3) Questa disposizione fu fissata per la prima volta nel suo concetto generale nel capitolo XX del primo capitolare dei «ternieri»; ma questo capitolo più si avvicina al XV del capitolare dei barbieri, e per il limite di competenza del tribunale dell'Arte rispetto all'entità delle cause al capitolo XXX del capitolare dei «fioleri» ed al XX di quello dei pellicciai; cf. pp. 15, rr. 15-16; 42, rr. 10-12; 72, rr. 8-9; 105, rr. 9-11. Questo capitolo manca nel capitolare del 1335.

XIII. Item, damus eis et concedimus licenciam ponendi banum inter homines dicte artis de soldis viginti (1).

XIIII. Item, volumus quod quindecim magistri de arte predicta cum discretione gastaldionis et suis officialibus sint dati ad opus faciendum et repeçandum pallacium domini ducis tempore quo necesse fuerit, et ipsi magistri habeant exsspessas (2) a curia dicti domini ducis, silicet vices tres in die in estate et in yeme duas, et aliud precium non habeant nec tollere debeant (3).

XV. Item, ordinamus quod si magistri dicte artis habuerint preceptum eundi ad laborandum aliquod laborerium navium co-

4. suis officialibus] *Dativo in funzione di genitivo.* 6. exsspessas] *Così il cod. per* expensas 7. silicet] *Così il cod. Cod.* yn ieme 8. *Cod. corr.* debeant *su* debebeant *col segno di espunzione.* 10. eundi] *Cod.* in die *La restituzione è stata fatta col sussidio del passo del capitolare del 1335 che ho riferito nella nota 1 della p. 175.*

(1) Cioè « de soldis viginti inferius » come è dimostrato dal capitolo VIII del capitolare del 1335, che da questo deriva; cf. SAGREDO, op. cit. p. 312. Cod. cit. c. 6 A: « Item, concedemo« gli licencia de ponergli bando inter « li homini de dicta Arte de soldi .XX. « et de quel in giù ». Il concetto generale di questa disposizione fu espresso per la prima volta nel capitolo XII del primo capitolare dei « ternieri »; cf. pp. 12 e 13.

(2) Cioè fossero spesati per il vitto e rispetto a questo in modi diversi secondo la durata delle giornate che determinava un maggiore o un minore lavoro del falegname. Un altro esempio più antico di compenso in vitto pel lavorante, si ha nel capitolo XXV del capitolare dei « fioleri »; cf. p. 71, rr. 5-8.

(3) Questo capitolo deriva, anche nella parte formale, dalla disposizione che si legge a c. 23 A del cod. 277 *ex Brera* all'Archivio di Stato di Venezia che era il registro ufficiale delle Promissioni ducali e che a mio giudizio nella sua parte originaria fu composto sotto il doge Francesco Dandolo (8 gennaio 1329, 1328 m. v. - 7 novembre 1339). La disposizione si trova nella serie delle regalie aggiunta alla Promissione di Lorenzo Tiepolo (luglio 1268) e però anteriore di soli tre anni e quattro mesi a questo capitolare, ed è la seguente: « Item, gastaldio ma« rangonorum domorum debet habere « quindecim magistros ad opus facien« dum et repeçandum palatium domini « ducis tempore quo necesse fuerit, et « ipsi magistri debeat habere expensas « a curia dicti domini ducis ». Essa non fu stabilita allora per la prima volta, perchè con lievissime differenze di forma si trova anche nella serie delle regalìe aggiunta alla Promissione di Renier Zeno (17 febbraio 1253, 1252 m. v.) a c. 14 A del cod. cit.; essa durò anche in seguito, perchè nella serie delle regalìe aggiunta alla Promissione di Giovanni Soranzo (13 luglio 1312) a c. 65 A del cod. cit. si legge: « preterea marangoni domo« rum tenentur dare annuatim magi« stros .XV. ad reconçandum pala« tium ».

Questo capitolo manca nel capitolare del 1335.

munis Veneciarum, precium habeant secundum quod utitur per terram istam et secundum racionem comunis Veneciarum [1].

XVI. . ‖ Item, si aliquis magister forinsecus voluerit intrare in scola dicte artis, teneatur solvere soldos .xx. [2], et duplum qui diserit artem in Veneciis [3]. et si voluerit efici magister, solvere teneatur soldos quinque [4]. et si filius magistri voluerit efici magister, solvere teneatur denarios .xxx. et dicti omnes denarii [5] deveniant in scola dicte artis [6].

c. 52 B

5

XVII. Item, volumus et ordinamus quod nullus de dicta arte audeat laborare a Grado usque ad Caput-ageris sine sacramento facto dominis iusticiariis [7].

10

5. *Cod.* ediserit *col primo* e *abraso, forse per* didicerit *Cod.* vul't 6. *Cod. aggiunge* qui *a* magistri *Cod.* vul't efici] *Così il cod.* 10. *Cod.* siñe 11. *Segue a* iusticiariis *nello spazio bianco l'aggiunta in corsivo e in inchiostro giallastro:* in pena soldorum .xx. per quolibet vice, medietas ad cameram iusticiariorum et allia medietas ad scolam *La scrittura è eguale anche nel colore dell' inchiostro a quella dell' annotatore del capitolo X.*

(1) Questo capitolo corrisponde al VIIII del citato capitolare del 1335; SAGREDO, op. cit. p. 312. Cod. cit. c. 6 B: « Item, ordinamo che se i mai« stri de la dicta Arte haverà coman« damento d'andare a lavorare alcun « lavoriero de nave del comun de Ve« nexia, habia el presio sicomo se usa « per la terra e secondo la rason del « comun de Venesia ».

(2) Questa disposizione durò sino al 1281 circa, nel quale anno, o pochi mesi dopo, la tassa d'entrata per l'operaio forestiero, fosse o non fosse maestro, fu fissata a quaranta soldi; cf. il capitolo XXXVIII. Nel 1313 la tassa d'entrata per il maestro veneziano fu fissata a soldi venti; cf. il capitolo LXII. Provvedimenti di questo genere a carico dell'operaio forestiero erano stati presi per la prima volta nel capitolo VI del capitolare dei barbieri; cf. p. 41, rr. 1-4.

(3) È degna di nota questa disposizione che fissava una tassa doppia d'entrata per l'artigiano che veniva a Venezia ad apprendere l'arte rispetto all'altro che già conosceva il suo mestiere. La distinzione tra i due casi era stata già fatta nel capitolare dei « blancarii »; cf. capitoli XVIII e XVIIII.

(4) Cioè quanto era nel 1313 la tassa d'entrata del figlio di un maestro veneziano promosso a maestro; cf. il capitolo LXII.

(5) Qui « denarii » ha il significato generale e comprende tanto i trenta denari quanto i soldi venti, quaranta e cinque.

(6) Questo capitolo manca nel capitolare del 1335.

(7) Questo capitolo corrisponde al X del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 312. Cod. cit. c. 6 B: « Item, « volemo e ordenemo che nessuno de « la ditta Arte osa lavorare da Grado « infin al Cavo-d'argere senza sagra« mento fatto ai signori iusticieri, in « pena de soldi .xx. de piçoli per cha« dauna fiada e per cadauna persona ». Cf. pure il capitolo XXVII di questo capitolare. Colla frase « da Grado a Ca« varzere » si denotavano i punti estremi del territorio primitivo del ducato.

XVIII. Item, quod gastaldio teneatur cum suis officialibus facere per anni circullum omne servicium scole et artis comodi eius (1) exspenssis (2).

XVIIII. Item, volumus et ordinamus quod omnes illi denarii qui intrant in scola, tam de bannis quam sentenciis quam de alliis rebus, deveniant in scola dicte artis (3).

XX. Item, quod si aliquis patronus alicuius laborerii conduceret secum aliquem vel aliquos magistros ad emendum aliquod lignamen ad faciendum dictum opus, et alii magistri concordarent se cum dicto patrono sive ad diem sive supra se de dicto laborerio, quod dicti magistri teneatur recipere illos magistros qui iverint cum dicto patrono ad emendum lignamen prefacti laborerii, si erit de voluntate dicti patroni (4).

XXI. Item, et si aliquis magister laborare vellet qui non esset in scola navium (5) vel nostra scola, faciendum sacramentum det soldos .v. scole (6) et postea laboret ubicumque voluerit (7). et de

2. *Cod.* comode; *cf. per la restituzione il capitolo XI del capitolare del 1335 e la nota 2 di questa pagina.* 3. exspenssis] *Così il cod.* 6. alliis] *Così il cod.* 7. Item *manca nel cod. Il capitolo XX è scritto nel cod. di seguito al XVIIII senza distinzione di capoverso, e da questo errore deriva l'omissione di* Item *iniziale.* 7-8. *Cod.* conducere 9. *Cod.* concordarem 11. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* 13. *Cod.* patronis 15. *Cod.* navilium – nostre scole faciendum] *Così il cod. (per* faciendo*?)* 16. *Cod.* posteat

(1) Cioè a spese del gastaldo e degli altri ufficiali dell'Arte.

(2) Questo capitolo corrisponde all'XI del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 312. Cod. cit. c. 6 B: « Item, ch'el gastaldo cum li sui of« ficiali facia per lo cerculo de anno « ogni servisio de la scola e de utilitade « de l'Arte a le sue spese ». La disposizione si trova qui per la prima volta nella legislazione veneziana delle Arti.

(3) Questo capitolo manca nel capitolare del 1335.

(4) Questo capitolo corrisponde al XII del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. pp. 312 e 313. Cod. cit. c. 6 B: « Item, se alcun patrone « de alcun lavoriero condusesse cum « lui alcun over alcuni maistri a com« parar alcuno legname a far la ditta « opra, et altri maistri se acordasseno « cun lo dicto patrone del dito lavo« riero sì a dì come sopra de sì, che « i ditti maistri sian tenuti de rece« vere quelli maistri che serano an« dati cum el ditto patrone a compa« rare legname del ditto lavoriero, se « serà de volumptade del ditto pa« trone ». La disposizione è speciale di questo capitolare.

(5) Cioè nell'Arte dei carpentieri.

(6) Quel maestro giurando il capitolare pagava cinque soldi a benefizio dell'Arte. A primo aspetto sembra che la tassa fosse d'entrata, ma il confronto col capitolo XXXVIII di questo capitolare e col LVI del capitolare dei carpentieri dimostra che era annua.

(7) « ubicumque voluerit » significa in qualunque luogo, ma « a Grado

istis soldis .v. scola tenere debet unam candelam (1) ante altare sancte Marie (2) et pro fratribus pauperibus infirmis et pro sepultura eorum (3).

XXII. Item, nullam conspiracionem faciam nec fieri faciam 5 in dicta arte (4).

XXIII. Item, quod nullus de eadem arte audeat laborare in festivitatibus || omnibus sancte Marie (5) et omnibus festivitatibus sancte Crucis (6), duodecim apostolorum (7), et omnium festivitatum sancti Marci (8), et quatuor evangelistarum, silicet sancti Marci (9), sancti 10 Luce (10), sancti Iohannis (11) et sancti Mathei; sancti Laurencii (12),

c. 53 A

1. *Cod.* tenear 4. faciam] *Così il cod. e a ragione, perchè in questo capitolo il soggetto è diverso da quello dei capitoli precedenti; soggetto di* faciam *non è la Giustizia Vecchia, ma il gastaldo e per esso ciascun membro del sodalizio.* 8. omnium festivitatum] *Così il cod. per* omnibus festivitatibus 9. silicet] *Così il cod.*

«usque ad Caput-ageris»; cf. il capitolo XVII.

(1) Cioè «candelam olei».

(2) Nella chiesa di S. Maria del Tempio, cioè dei Templari, tra la piazza di S. Marco e la parrocchia di S. Moisè; cf. CORNER, *Ecclesiae Venetae*, XII, 243.

(3) In questi capitolari è ricordato qui per la prima volta l'obbligo di assegnare una parte delle rendite dell'Arte per tenere accesa una lampada nella chiesa di S. Maria del Tempio, dove anche il sodalizio dei giubbettieri aveva la sua tomba. Viene anche indicato il motivo di questa usanza; la lampada ardeva in onore di Maria per ottenere la sua grazia a favore dei poveri infermi e dei poveri morti dell'Arte.

(4) Un concetto simile era stato espresso per la prima volta nel capitolo I del capitolare dei sarti e poi nel XII di quello degli orefici; cf. I, 12, r. 4 - p. 13, r. 2; p. 119, rr. 18-19. Una disposizione più ampia fu introdotta nella legislazione di queste Arti nel novembre 1265; cf. p. 23, rr. 7-15; ma siccome essa si ritrova anche in questo capitolare e ne forma il capitolo XXXXI, così ritengo che il capitolo XXII sia stato composto prima di quel tempo. Questo capitolo XXII manca nel capitolare del 1335; cf. anche il capitolo XXXVII.

(5) Cf. p. 63, nota 1.

(6) Cf. p. 85, nota 7.

(7) Cf. p. 63, nota 2.

(8) Cf. p. 63, nota 3.

(9) Questa è una delle quattro feste di san Marco indicate nella frase precedente.

(10) Ricorreva il 18 ottobre; cf. il *Kalendarium* cit. p. 454, ove ha la designazione «ab. op.», e CORNER, op. cit. XIII, 395.

(11) Ricorreva il 27 dicembre, ma questa festa, e così la seguente, sono state indicate in questo passo un'altra volta, essendo comprese tra quelle degli apostoli. La festa di san Matteo ricorreva il 21 settembre; cf. il *Kalendarium* cit. p. 453, ove ha la designazione «ab. op.».

(12) Ricorreva il 10 agosto; cf. il *Kalendarium* cit. p. 452, ove ha la designazione «ab. op.»; cf. anche CORNER, op. cit. XIII, 382.

sancti Blasii [1], sancti Martini [2], sancti Michaelis [3], sancti Angeli [4], sancte Marie magdalene [5], sancte Margarite [6], sancte Lucie [7] et in festivitate omnium sanctorum, in pena soldorum .v.,

3. *Il cod. aggiunge a* omnium sanctorum *nel margine:* in corporis Christi (8), sancti Georgii (9), sancti Viti (10), sancte Catarinne (11), nativitatis Domini et cum duobus festivitatibus *(sottintendi* sequentibus *e così nelle frasi seguenti relative alla resurrezione e pentecoste),* circumcisio, et ephyphania *(sic),* resurrecio Domini cum duabus festivitatibus, et ascensionis, pentecosten cum duabus festivitatibus, sancti Iohannis batiste (12) et decolati (13),

(1) Ricorreva il 3 febbraio; cf. il *Kalendarium* cit. p. 446, e Corner, op. cit. XIII, 351.

(2) Ricorreva l'11 novembre; cf. il *Kalendarium* cit. p. 455, ove ha la designazione « ab. op. », e Corner, op. cit. XIII, 401.

(3) Ricorreva il 29 settembre, nel qual giorno si celebrava la dedicazione della chiesa sul Gargano in onore di quell'arcangelo; cf. il *Kalendarium* cit. p. 453, ove ha la designazione « ab. op. » e Corner, op. cit. XIII, 392.

(4) Non è ben chiara la ricorrenza di questa festa. A Venezia esistette sino al 1837 (cf. Tassini, *Edifici di Venezia distrutti o volti ad uso diverso da quello in cui in origine furono destinati*, Venezia, Cecchini, 1885, p. 48) la chiesa di S. Angelo, ma era dedicata all'arcangelo Michele e la Chiesa ne celebrava l'apparizione l'8 maggio; cf. Corner, op. cit. XIII, 246 e il *Kalendarium* cit. p. 448. Ma a Venezia la frase « l'Anzolo » designava anche l'arcangelo Raffaele (cf. Boerio, op. cit. s. v. anzolo) e la festa di questo si celebrava nella terza domenica dopo Pasqua (cf. Corner, op. cit. XIII, 411). Le chiese corrispondenti ai due nomi erano tutte e due parrocchiali. Tuttavia credo più probabile la prima interpretazione, cioè dell'apparizione e della vittoria di san Michele arcangelo, perchè qui il testo dà « sancti Angeli » e non « Angeli ».

(5) Ricorreva il 22 luglio; cf. il *Kalendarium* cit. p. 451.

(6) Ricorreva il 20 luglio; cf. il *Kalendarium* cit. p. 451.

(7) Ricorreva il 13 dicembre; cf. il *Kalendarium* cit. p. 456.

(8) Era festa mobile, perchè ricorreva nella quarta feria dopo l'ottava di pentecoste, e divenne festa solenne per deliberazione del Maggior Consiglio in data del 31 maggio 1295; cf. Corner, op. cit. XIII, 411.

(9) Ricorreva il 23 aprile; cf. il *Kalendarium* cit. p. 448, e Corner, op. cit. XIII, 360.

(10) Ricorreva il 15 giugno; cf. il *Kalendarium* cit. p. 450, ove ha la designazione « ab. op. », e Corner, op. cit. XIII, 371; divenne solenne per deliberazione del Maggior Consiglio in data 27 giugno 1310; cf. Corner, op. cit. I, 106. Ma nel capitolo XI del capitolare dei muratori, in data del 26 novembre 1271, il giorno di san Vito sino d'allora appare tra le feste dell'Arte.

(11) Ricorreva il 25 novembre; cf. Corner, op. cit. XIII, 403; divenne solenne per deliberazione del Maggior Consiglio in data del 3 giugno 1307; cf. Corner, op. cit. XII, 202.

(12) La festività della nascita ricorreva il 24 giugno; cf. il *Kalendarium* cit. p. 450, ove ha la designazione « ab. op. », e Corner, op. cit. XIII, 372.

(13) Ricorreva il 29 agosto; cf. il *Kalendarium* cit. p. 452, ove ha la designazione « ab. op. », e Corner, op. cit. XIII, 386.

excepto si occurerit pro servicio comunis vel pro aliquo servicio conplendo, nec in festivitate domini Salvatoris [1].

XXIIII. Item, si aliquis [2] voluerit conqueri de gastaldione et habere rationem de eo, iudices qui sunt vel erunt per tempora, 5 faciant rationem de ipso, sîcuti de alliis hominubus huius artis. et si gastaldio vel aliquis alius voluerit rationem de iudicibus, alii iudices faciant rationem de eis, sicuti de aliis hominibus dicte artis [3].

sancti Nicolay (4). *La scrittura somiglia assai a quella dell'annotatore del capitolo* X, *ma è molto più irregolare. Essa ad ogni modo è del principio del secolo* XIV; *il termine* ante quem *è il primo ottobre 1320 (cf. nota 4), il termine* a quo *è il 31 maggio 1295 (cf. nota 8 a p. 178), perchè la festa del Corpus Domini doveva essere considerata dall'annotatore come festa dello Stato e non come festa della parrocchia ove molti dell'Arte risedessero; difatti una parrocchia di quel titolo a Venezia non esisteva, e solo per concessione di Bartolommeo vescovo d'Augia, vicario di Paolo Foscari vescovo di Castello, in data 17 dicembre 1375 (cf. Corner, Eccl. Venetae, I, 150 sg.) fu poi costruita nella parrocchia di S. Lucia una chiesa ed un monastero in onore del Corpus Domini.* 1. *Cod.* occurerint 5. alliis] *Così il cod.*

(1) Ricorreva il 6 agosto; cf. il *Kalendarium* cit. p. 452, ove ha la designazione « a b. o p. ».

(2) Cioè « aliquis de dicta arte »; cf. p. 15, r. 4.

(3) Questa disposizione era stata fissata per la prima volta nel capitolo XVII del primo capitolare dei « ternieri »; cf. p. 15, rr. 4-9. Essa corrisponde al capitolo XIII del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 313. Cod. cit. c. 7 A: « Item, se « alcuno se vorà lamentar del gastaldo « e haver rason de lui, i zudisi che « sono over serano per gli tempi, fa« ciano ration d'esso como degli al« tri homini de questa Arte. e se el « gastaldo over alcuno altro vorà ra« son de li zudisi, li altri zudesi fa« ciano rason de lor como degli al« tri homini de la ditta Arte ».

(4) La traslazione delle reliquie di san Nicola vescovo e confessore da Mirra a Venezia, ricorreva il 25 aprile; l'anniversario della nascita il 6 dicembre; cf. CORNER, op. cit. XIII, 368 e 406. Questa aggiunta contiene in gran parte la materia del capitolo XXXVI, ma dà in più le feste di san Giorgio, san Vito, santa Caterina e del Corpus Domini; le tre ultime divennero solenni prima che fosse stabilita l'ordinanza LXIII di questo capitolare, la quale per conseguenza si riferisce anche ad esse, e così l'aggiunta è parte integrante del capitolo XXIII. Notisi che il numero dei giorni festivi di quest'Arte è molto maggiore di quello che i capitolari precedenti a questo hanno fissato per i loro sodalizi; credo che alcuni di essi si possano spiegare per la residenza di molti uomini dell'Arte in determinate parrocchie; p. e. in quelle di S. Martino e di S. Biagio che erano vicine all'Arsenale; un esempio simile si trova nel capitolare dei « fio« leri « (cf. capitolo LXXV, p. 86) per la festa di san Donato confessore. L'ordinanza del capitolo XXIII venne modificata col 1° ottobre 1320, perchè allora il divieto assoluto del lavoro venne ristretto alle sole feste solenni.

XXV. Item, ordinamus quod si aliquis vadit ad petendam rationem coram gastaldione, gastaldio teneatur dicere iudicibus suis: « facite racionem homine isto et intelligite eum » (1).

XXVI. Item, ordinamus quod gastaldio non intromittat se de ea que iudices habent ad faciendum (2). et si aliquis ad maiorem curiam, silicet dominorum iusticiariorum, se appelaverit a soldis .XL. inferius ante inceptionem placiti, gastaldio nec iudices de cetero se intromittant nec ei aliqua pena imponant (3).

XXVII. Item, nullus qui hoc iuramento de observando predicta non fecerit, per se vel cum alio ad partem laborare presummat (4).

XXVIII. Item, tam ille qui hoc fecerit iuramentum quam qui non, mittere non audeat aliquem ad laborandum cum aliquo qui hoc idem iuramentum non fecerit. et si aliquem invenerit vel sciverit facientem contra predicta vel non habentem hoc sacramentum de observando predicta, ipsum manifestare teneatur dominis iusticiariis quam cicius poterit (5).

3. homine isto] *Così il cod.* 5. ea] *Così il cod.* 6. silicet] *Così il cod.* appelaverit] *Così il cod.* 8. aliqua pena] *Nominativo in funzione di accusativo.* 9. iuramento] *Così il cod. per* iuramentum 10–11. presummat] *Così il cod.* 13. *Manca* qui *nel cod.; la restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo V del capitolare dei pellicciai.* 15. *Cod. aggiunge* et *a* sciverit *Cod.* predictam habentem] *Così il cod. (per* habentem factum*?) Cf. il capitolo XIII del capitolare dei carpentieri ed il XXI del capitolare dei calafati.* 17. *Cod.* poterunt

(1) Questa disposizione era stata fissata per la prima volta nel capitolo XVIII del primo capitolare dei « ternieri »; cf. p. 15, rr. 10–12. Essa corrisponde al capitolo XIIII del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 313. Cod. cit. c. 7 A: « Item, « ordinamo che se alcuno va a do« mandar rason inanci del gastaldo, « el qual gastaldo [*sic per* el gastaldo] « sia tenuto de dir al zudese sui [*sic*]: « " fate rason a questo homo et in« tendetelo " ».

(2) Questo periodo è identico al capitolo III del capitolare dei pellicciai al quale rimando per la nota; cf. p. 101, rr 6–7.

(3) L' intero capitolo corrisponde nel concetto e in parte anche nella forma al XXV del capitolare dei barbieri al quale rimando per le note; cf. p. 44, rr. 20–26. Le due disposizioni mancano nel capitolare del 1335.

(4) Questo capitolo nel concetto e nella forma deriva dal IIII del capitolare dei pellicciai al quale rimando per la nota; cf. p. 101, rr. 8–10. Esso corrisponde al XV del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 313. Cod. cit c. 7 A: « Item; che nessuno « el qual non farà observar le preditte « cose, per lui over per altrui a la « parte non presuma lavorare ».

(5) Questo capitolo nel concetto e nella forma deriva dal V del capitolare dei pellicciai; cf. p. 101, rr. 11–16.

XXVIIII. ‖ Item, et si aliquis furtum factum fuerit in dicta arte per aliquam personam huius artis et ad manus magistrorum vel discipulorum dicte artis devenerit, per sacramentum teneantur in se redtinere et cicius quam poterunt suo gastaldioni manife-
5 stare (1).

c. 53 B

XXX. Item, iudices qui nunc sunt aut qui erunt per tempora, iurent esse soliciti et intenti previdere ea que sint utilia et necessaria hominibus dicte artis; et quod recte dabunt conscilium suo gastaldioni secundum suum scire et posse cum honore do-
10 mini ducis et comunis Veneciarum ac dominorum iusticiariorum. et si viderint suum gastaldionem non recte observantem ea que continentur in suo capitulari et ordinamentis predictis, amoneant ut faciat secundum quod continetur in predictis; quod si se non emendaverit, cicius quam poterunt omnia ordinatim manifestare
15 teneantur dominis iusticiariis (2).

1. aliquis] *Così il cod. per* aliquod 2. arte] *Il cod. aggiunge* vel *a questa parola, ma la congiunzione manca nel passo del capitolo XXIII del primo capitolare dei « ternieri ».* *Cod.* magistro 4. redtinere] *Così il cod.* 8. conscilium] *Così il cod.* 13. ut] *Cod.* aut *Cod.* continentur - sse

(1) Questo capitolo deriva nel concetto e nella forma dalla prima parte del XXIII del primo capitolare dei « ternieri », al quale rimando per la nota; cf. p. 16, rr. 7-11. Esso corrisponde al XVI del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 313. Cod. cit. c. 7 B: « Item, se 'l fosse fato al« cun furto in la ditta Arte over per « alcuna persona de questa Arte e a « le mane di maistri over di discipuli « devignisse, sianno tenuti per sacra« mento in sì retignire et quanto più « tosto porà de manifestarlo al suo « gastaldo ». La lezione di questo capitolo dimostra la sua derivazione diretta da un testo simile in questo capitolo a quello del capitolare del 1271.

(2) Questo capitolo deriva nel concetto e nella forma dal VII del capitolare dei pellicciai, al quale rimando per le note; cf. p. 102, rr. 3-12. Esso corrisponde al XVII del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 313. Cod. cit. c. 7 B: « Item, i zudesi che mo' « sono over che seranno per gli tempi, « zurano sacramento esser soliciti et « atenti de provedere quele cose che « sono utile et necessarie agli homini « de ditta Arte; et che dretamente (*sic*) « consegio al suo gastaldo segondo « el suo savere e podere cum honore « del comune de Venesia e de misièr « lo dose e de li signori iusticieri. e « se [*cod.* sse] li vedesse el suo gastaldo « non dretamente observare quelle cose « che se contegneno in el suo capitu« lario e ordinamenti preditti, l'amo« nischa açiochè li facia secondo che « se contien in le predite cose; e se « el non se emendarà, quanto più tosto « porano ogni cosa ordinatamente siano « tenuti de manifestar a li signori zu« sticieri vechi ».

XXXI. Item, iudices qui modo sunt aut erunt per tempora, iuramento astringatur bona fide sine fraude diffinire et iudicare omnia placita que ante eos venerint; et innimicum non nocebit in hoc nec amicum adiuvabit per fraudem et precium vel dona per se vel aliquem modum vel ingenium non accipiant occassione dicti officii [1]. et gastaldio similiter nullum precium vel dona occassione sui oficii per se nec per aliquem modum vel ingenium accipere debeat, et in toto suo officio innimicum non nocebit per fraudem [2].

XXXII. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec iudices debeant alicui habenti placitum ante ipsos, dare consilium facienti aliquod preiudicium parti adverse [3].

XXXIII. Item, quod nullus gastaldio nec aliquis alius a modo sit ausus aliquid addere vel minuere tam in subscribendo in hiis ordinamentis quam etiam per aliquem alium modum in

2. astringatur] *Singolare in funzione di plurale.* 3. innimicum] *Così il cod. e così al r. 8.* nocebit] *Singolare in funzione di plurale e così al r. seguente* adiuvabit 5. modum vel ingenium] *Così il cod., forse per* alium per aliquem modum vel ingenium *e così anche al r. 7; cf. il capitolo V del capitolare dei calzolai.* occassione] *Così il cod.* 7. occassione - oficii] *Così il cod.* 11. facienti] *Così il cod.*

(1) Questa prima parte del capitolo è quasi identica nel concetto e nella forma al capitolo v del capitolare dei calzolai al quale rimando per la nota; cf. p. 139, rr. 1-6.

(2) Per influsso del capitolo viii del capitolare dei pellicciai (cf. p. 102, rr. 13-15) il divieto di ricevere compensi illeciti viene ripetuto anche per il gastaldo; l'intero capitolo è poi passato in questa forma in capitolari di altre Arti. Esso corrisponde al capitolo xviii del capitolare del 1335; cf. Sagredo, op. cit. p. 314. Cod. cit. c. 8 a: « Item, che i zudesi che « sono over sarano per tempo, siano « astreti per sacramenti de bona fe' « senza fraude difinire e zudicare ogni « cosa piasevelmente che inanci de « lui vignirà; e non nosia a l'inimico « nè a l'amico zova; nè per fraude « nè per presio nè per dono per sè « over per altri o per alcun modo over « inzegno non togliono [*sic!*] per ca- « son del ditto officio. el gastaldo si- « melmente non toglia alcuno presio « over dono per cason del ditto offi- « tio per sè over per alcun modo over « inzegno, e in tutto el suo offitio non « nosere a l'inimico e non aiutare l'a- « mico per fraude ».

(3) Questo capitolo è quasi identico al xx del capitolare dei « fioleri », al quale rimando per la nota; cf. p. 69, rr. 13-15. Esso corrisponde al xviiii del capitolare del 1335; cf. Sagredo, op. cit. p. 314. Cod. cit. c. 8 a: « Item, « ordinamo che nè 'l gastaldo nè i zu- « desi debiano ad alcun havente piaydo « inanci de loro, dare conseglio fa- « zando alcun pregiuditio a la con- « traria parte »

omnibus predictis, et hoc in pena banni integri ‖ et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum [1]. c. 54 A

XXXIIII. Item, quod quilibet gastaldio bis in anno [2] teneatur convenire cum omnibus suis fratribus in unum et legere
5 teneatur coram eos omnia ordinamenta predicta, in pena librarum .v., que in iusticia veniant pro banno. et si aliquis homo ipsius artis ad predictam convocationem venire recussaverit, nisi iusta et legitima occassione fuerit occupatus quam probare possit, amittat pro unoquoque soldos quinque, qui devenire debeant in
10 scola predicta [3].

XXXV. Item, quandocumque iudices vel gastaldiones venerint ad mutandum per annum, ordinamus quod gastaldio cum suis iudicibus qui erunt per tempora, eligere debeant quinque bonos viros huius artis, et ipsi sint astricti sacramento eligere

1. *Cod. omette* et plus et minus *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXXXVI del capitolare dei «fioleri» e del X del capitolare dei pellicciai.* 3. bis] *Così il cod. forse per* semel *come nel capitolo XI del capitolare dei pellicciai donde questo deriva; che* semel *sia stata la lezione originaria è in qualche modo indicato anche dal passo del capitolare del 1335 che dò nella nota 3 di questa pagina.* 5. eos] *Così il cod.* 7. recussaverit] *Così il cod.* 8. iusta] *Cod.* in ista occassione] *Così il cod.* 14. sint] *Cod.* sine 14-1 *(p. 184).* eligere teneantur] *Così il cod. con ripetizione del concetto di* sint astricti

(1) Il capitolo è quasi identico al x del capitolare dei pellicciai al quale rimando per la nota; cf. p. 102, r. 20 - p. 103, r. 3. Esso corrisponde al capitolo xx del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 314. Cod. cit. c. 8 A: «Item, che nessun «gastaldo nè alcun altro de qui inanci «sia oso agionger alcuna cosa nè mi«nuire cusì in scriver in gli ditti or«dinamenti como etiamdio per alcun «altro modo in tute le preditte cose, «in pena del bando intrego a la vo«lontà di iusticieri».

(2) Il capitolo xxi del capitolare del 1335 dà: «una fiada in l'anno»; cf. SAGREDO, op. cit. p. 314.

(3) Questo capitolo si trova con lievi differenze in molti dei capitolari precedenti, ma le maggiori somiglianze sono date dall'xi del capitolare dei pellicciai al quale rimando per la nota; cf. p. 103, rr. 4-11. Esso corrisponde al xxi del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 314. Cod. cit. c. 8 B: «Item, che ceschadun gastaldo una «fiada in l'anno sia tenuto da ricon«vignire cum tuti i sui fradegli in uno «e sia tenuto da legere tutti gli ordi«namenti preditti, in pena de lire cin«que, li qualli [*sic*] devegnano alla ca«mera de la Iusticia vechia. e se [*cod.* «sse] alcun homo de la predicta «Arte recusasse de vignire a la dita «convocation, se 'l non fosse per iu«sta e ligitima causa occupato, la qual «non [*sic*] podesse provare, perda soldi «cinque de pizoli, li quali devegneno «a la schola de la ditta Arte». Cf. anche la nota al r. 3 di questa pagina.

teneantur gastaldionem alium et iudices alios qui sint et eis bene videbitur esse utiliores et meliores pro ipso officio exercendo in omnibus suprascriptis (1).

XXXVI. Preterea, etiam sciendum est quod et hiis festivitatibus (2) cellebrare debetis: videlicet nativitatem Domini, ephyphanie, circumcisionis, sancti Stephani (3), resurecionem cum duobus diebus sequentibus, asscenssionem, pentecoste, sancti Iohannis baptiste, et decollacio sancti Iohannis batiste, et sancti Nicolay (4), festivitatibus sanctorum Petri et Pauli et omnibus festivitatibus ut murrarii faciunt (5), su pena soldorum .v., ut supra (6) dictum est.

XXXVII. Item, nullam conspiracionem faciam contra artem istam et statuta dominorum iusticiariorum (7).

XXXVIII. Item, ordinamus quod si aliquis marangonus navium laborare vellet de supradicta arte domorum, quod possit laborare de ea per dies .xv. sine iuramento huius artis. et si plus laborare vellet de dicta arte, nullo modo aliquis eum secum

1. *Cod.* gastaldiõe 4-5. hiis festivitatibus] *Ablativo in funzione di accusativo.* 5. cellebrare] *Così il cod.* 5-6. ephyphanie] *Così il cod. e al genitivo per influsso del precedente* Domini; *e così pure per* circumcisionis *e* sancti Stephani; *oppure sottintendendo* festivitatem 6. *Cod.* resurcionem 7. asscenssionem] *Così il cod.* 7-8. sancti Iohannis baptiste] *Così il cod. forse sottintendendo* festivitatem *e così poi per* sancti Nicolay 9. festivitatibus] *Ablativo in funzione di accusativo e così poi* omnibus festivitatibus 10. murrarii] *Così il cod.* su pena] *Così il cod. come di frequente.* 12. *Il capitolo XXXVII è scritto di seguito al precedente senza distinzione di capoverso.* faciam] *Così il cod.; cf. la nota al r. 4 della p. 177.*

(1) Cf. il capitolo I del capitolare dei pellicciai (p. 100, rr. 12-7) per le somiglianze di concetto e di frasi con questo.

(2) « et hiis festivitatibus », cioè oltre a quelle specificate nel capitolo XXIII.

(3) Ricorrendo questa festa il 26 dicembre, era una delle due ricordate nell'aggiunta al capitolo XXIII come susseguenti al Natale.

(4) Tutte queste feste sono ricordate anche nell'aggiunta al capitolo XXIII alla quale rimando per le note.

(5) Il capitolo XI del capitolare dei muratori del 26 novembre 1271 specifica i giorni festivi di quell'Arte; ma in esso non ne son ricordati alcuni dei quali fanno menzione i capitoli XXIII e XXXVI di questo capitolare, cioè il Natale, santo Stefano, la Circoncisione, l'Epifania, l'Ascensione, san Pietro e san Paolo, san Biagio, sant'Angelo, san Luca, Ognissanti; e, tenendo conto dell'aggiunta al capitolo XXIII, san Giorgio e santa Caterina; invece dà in più il venerdì santo.

(6) Cioè nel capitolo XXIII.

(7) Cf. il capitolo XXII, al quale rimando per la nota; qui il divieto più risguarda le cospirazioni contro le disposizioni di questo capitolare.

ad laborandum amplius conducere vel recipere debeat, nisi prius iuramentum huius artis fecerit, et facto iuramento postea laboret in dicta arte ad suum libitum, ‖ solummodo solvendo anuatim dicte arti soldos denariorum .vi.; salvo quod si per dominum ducem et eius consilium preceptum fuerit ut quilibet marangonus navium ire debeat ad laborandum pallacium vel aliquis domos, tunc ad suprascriptum iuramentum seu datium non teneatur, licet steterit ultra dies quindecim (1).

c. 54 B

XXXVIIII. Item, ordinamus quod gastaldio huius artis mutari debeat quolibet anno; et ille qui nunc est, suum annum debeat perconplere (2).

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 5 ottobre 1264].

XXXX. Item, ordinamus quod ipse gastaldio teneatur in capite sui anni illud capitulare accipere quod domini iusticiarii ei dederint, et quod dictus gastaldio non possit nec debeat facere aliquod ordinamentum inter se, nisi cum voluntate dominorum iusticiariorum; et si contra fecerit, amitat gastaldio castaldiam et libras .xxx. et soldos .xii÷. (3).

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

1. *Cod. ripete* ad laborandum *dopo* amplius 2. *Cod. dopo* artis *ripete* et si plus laborare vellet, *ma col segno di espunzione.* 3. anuatim] *Così il cod.* 6. aliquis] *Così il cod. per* aliquas 12. *Cod.* teneantur 16. et si] *Cod. aggiunge* quis; *ma per l'espunzione cf. il capitolo XXVII del capitolare dei pellicciai, p. 107, r. 6.* amitat] *Così il cod.*

(1) La materia di questo capitolo è in parte contenuta nel capitolo xxxviii del capitolare del 1335; cf. Sagredo, op. cit. p. 316. Confrontando questo capitolo col xxi di questo capitolare e col xxxxviii del capitolare dei calafati, si può ritenere che dei sei soldi cinque fossero a benefizio dell'Arte e uno a benefizio del gastaldo.

(2) Qui per la prima volta in questi capitolari viene ridotta in tutta la sua pienezza in forma di ordinanza della Giustizia Vecchia la nota parte presa dal Maggior Consiglio il 5 ottobre 1264 e riferita in alcuni di questi documenti; cf. p. e. il primo capitolare dei « ternieri », p. 23, rr. 8-15. Questo capitolo corrisponde al xxii del capitolare del 1335; cf. Sagredo, op. cit. p. 315. Cod. cit. c. 8 b: « Item, « ch'el gastaldo de questa Arte de' es« sere mutado ceschaduno anno; e « quelo ch'è adesso, de' compire el « suo anno ».

(3) Questo capitolo è quasi identico al xxvii del capitolare dei pellicciai al quale rimando per la nota; cf. p. 107, rr. 3-7. Esso corrisponde al xxiii del capitolare del 1335; cf. Sagredo, op. cit. p. 315. Cod. cit. c. 8 b: « Item, ch'el ditto gastaldo si' « tenuto in capo del suo anno tollere « quel capitulario che li signori iusti« tieri gli darano, e ch'el dito ga« staldo non possa nè debia fare al« cuno ordinamento intra sè, se non

30 novembre 1265.

XXXXI. Item, ordinamus quod aliquis de predicta arte non audeat nec pressummat facere aliquod ordinamentum vel conpagniam seu comilitatem aut conspiracionem per sacramentum vel per fidanciam aut per aliquam aliam promissionem contra honorem domini ducis et comunis Veneciarum seu contra aliquam 5 aliam personam, in pena banni integri; et quilibet de dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in isto facto inventus fuerit accussare cicius quam poterit domino duci et eius consilio aut dominis iusticiariis (1).

30 novembre 1265.

XXXXII. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec aliquis 10 alius huius artis audeat facere aliquam convocationem de hominibus huius artis sine licencia dominorum iusticiariorum, nisi bis in anno (2).

II. Ordinanze aggiunte al capitolare dopo la sua

XXXXIII. Tenpore nobilium virorum dominorum videlicet Marcus Basilio, Petrus Cauco, Marcus Faletro iusticiarii 15

2. pressummat] *Così il cod.* 5. domini ducis] *Il cod. non aggiunge* et eius consilii, *parole che si leggono nel testo del capitolo XXVIII del cit. capitolare dei pellicciai quasi identico a questo, ma esse mancano anche nel capitolo XXIIII del cit. capitolare del 1335. Cod.* personnam 7. isto] *Così il cod. probabilmente per* suprascripto; *cf. il capitolo XXVIII del cit. capitolare dei pellicciai ed il XXIIII del cit. capitolare del 1335.* fuerit] *Il cod. non aggiunge* vel fuerint, *parole che si leggono nel testo del capitolo XXVIII del cit. capitolare dei pellicciai, ma esse mancano anche nel capitolo XXIIII del cit. capitolare del 1335.* 8. accussare] *Così il cod.* 11. *I capitoli della parte A si succedono senza distinzione di capoverso. Il capitolo XXXXIII è preceduto da un elegante disegno a penna della iniziale* T *il quale serve anche come segno di maggiore separazione. Sopra il capitolo XXXXIII si legge* mense decembris *d'altra mano in corsivo e in inchiostro giallastro. La scrittura della frase aggiunta è simile a quella dei capitoli LIIII e LV.* Tenpore] *Così il cod.* 15-1 *(p. 187).* Marcus - Petrus - Marcus - iusticiarii veteres] *Così il cod.*

« cum voluntà di signori iusticieri ve« chi; e s'eli contrafarano, perdano « la gastaldaria e lire .XXX. e soldi « .XII ½. ».

(1) Questo capitolo è quasi identico al XXVIII del capitolare dei pellicciai al quale rimando per la nota; cf. p. 107, rr. 8-16. Esso corrisponde al XXIIII del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 315. Cod. cit. c. 9 A: « Item, che alcun de la ditta « Arte non osa nè pressuma far alcun « ordinamento, compagnia over ami« stade e cospiration per sacramento « o per fidanza overo per alcuna altra « promission contra honor de misièr « lo duse e del comun de Venesia « over contra alcuna persona, in pena « del bando intriego; e ceschadun de « la ditta Arte sia tenuto per sagra« mento acusare quelli over quello « che serà trovato como [*sic! cioè* « como è] sopra ditto, como più pre« sto porà, a misièr lo dose e al suo « Conseglo over a li signori iusti« cieri [*cod.* iustieri] ».

(2) Questo capitolo è quasi identico al XXVIIII del cit. capitolare dei

veteres (1), ordinavimus quod nulus magister audeat tenere aliquem puerum ad partem (2), quia magistri faciunt fieri solucionem dictis pueris de soldis .VI., postea vero non dare eis tantum nisi soldos .II. (3); quod facere non presumat, sub pena soldorum .XX.

registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278, Circa nov. 1281-circa maggio 1282. (A)

5 XXXXIIII. Item, quod omnes pueri qui sunt ad etatem (4), debeant || iurare artem predictam ac in ipsam intrare ac bene et legaliter facere ipsam, in pena soldorum .XX. (5).

c. 55 A

XXXXV. Item, quod nulus magister audeat nec possit accipere nisi tantum unum laborerium supra se, in pena soldo-
10 rum .C. (6).

XXXXVI. Item, quod si aliquis magister noluerit facere racionem de patrono nec patronus de magistro, volumus quod patronus non possit facere de cetero laborari, nisi per .III. dies; si vero ad invicem non concordaverit, coram dominis iusticiariis

1. nulus] *Così il cod. e così al r. 8.* 3. dare] *Così il cod. per* dant*? cf. la nota 3 di questa pagina.* 7. in pena] *Parole scritte su fondo abraso, ma senza variazione di scrittura. La scrittura abrasa è illeggibile.* 14. concordaverit] *Singolare in funzione di plurale. Cod.* cora

pellicciai ed al L del primo capitolare dei « ternieri »; cf. p. 23, rr. 16-18, e p. 107, rr. 17-20. Esso manca nel capitolare del 1335.

(1) Quanto alla data comune ai capitoli XXXXIII-LII cf. il Prospetto dei giustizieri. Circa la scrittura di questa parte A cf. I, 108, nota 1.

(2) Per i capitoli XXVII e XXVIII i maestri non potevano assumere come collaboratori persone che non avessero giurato il capitolare dell' Arte; gli apprendisti appartenevano ad esse.

(3) Sembra che oltre al motivo indicato nella nota precedente ve ne fosse un altro per questo divieto; e che il maestro riscotesse da quegli apprendisti i soldi sei della tassa annua, ma non ne pagasse per loro all'Arte che due.

(4) Cioè sopra gli anni quattordici compiuti; cf. p. e. p. 64, nota al r. 12.

(5) Questa multa era la maggiore che il tribunale dell'Arte poteva imporre; cf. capitolo XIII. Questo capitolo è passato nel capitolare del 1335, ove corrisponde al XXV; cf. SAGREDO, op. cit. p. 315. Nel codice (c. 9 A) la lezione del capitolo è la seguente: « Item, che ogni puto che sia a la « etade, de' zurare la ditta Arte e in « quella intrare, e bene e lialmente « far, soto pena de soldi .XX. ».

(6) La disposizione era già stata fissata nel capitolo XI, ove il correttore del gennaio 1286 aggiunse la multa « banni integri », cioè di lire trenta e soldi dodici e mezzo, mentre questo capitolo XXXXV ne stabilisce una di lire cinque. È probabile che la cifra abrasa nel capitolo XI fosse minore di cento soldi, altrimenti non si spiegherebbe la ragione per la quale fu aggiunto il capitolo XXXXV dove il divieto è espresso con frasi più dure. Questo capitolo manca nel capitolare del 1335.

vel gastaldione debeant conparere, in pena soldorum .xx. pro quolibet magistro [1].

XXXXVII. Item, quod nulus audeat dicere rusticitatem gastaldioni vel eius officialibus facientibus suum officium, in pena soldorum .xx. [2]. 5

XXXXVIII. Item, quod si aliquis forinsecus scolam intrare voluerit, solvere debeat soldos .xl. [3].

XXXXVIIII. Item, quod gastaldio cum suis officialibus omni die dominico ad Sanctum Marcum ante terciam [4] pro meliori patronum, in pena soldorum .v., salvo si iret ad nupcias vel ad 10 mortuum vel peteret licenciam [5].

L. Item, quod si aliquis ad pastum vocatus fuerit et ad ipsum venire contempserit, nisi infirmus fuerit, solvat tantum quantum venerit pro parte sua [6].

3. nulus] *Così il cod.* 5. soldorum .xx.] *Parole scritte su fondo abraso, ma senza variazione di scrittura; delle parole abrase non è leggibile che il numerale* IIII. 8. officialibus] *Evidentemente manca qualche parola, p. e.* ire teneatur *o simili; cf. il passo del capitolare del 1335 nella nota 5 di questa pagina.* 10. *Cod.* irent *L'* ad *che segue* vel *è nello spazio interlineare senza variazione di scrittura.* 13. *Cod.* contepserit

(1) Questo capitolo manca nel capitolare del 1335.

(2) La disposizione fu fissata per la prima volta nel capitolo XXXVIIII del primo capitolare dei « ternieri »; cf. p. 20, rr. 10-13, nota 4. Qui viene usata la parola « rusticitatem » in luogo di « vilaniam vel demençiam », « vilaniam seu dedecus », « verba « iniuriosa », « dedecus nec vitupe« rium » che si ritrovano nei capitoli simili più antichi in questi capitolari; questa nuova frase appare per la prima volta in capitoli composti circa nel medesimo tempo di questo, e precisamente nel XXI del secondo capitolare dei cerchiai, nel XXV del capitolare dei giubbettieri (cf. I, 39, rr. 1-5), nel XXII di quello dei cappellai, nel XXV di quello dei lavoranti di berrette e nel XVI dei fusai il quale è in data del 12 maggio 1282 e più degli altri quattro somiglia a questo nel concetto, perchè esso pure non fa menzione nè delle villanie al messo dei giustizieri nè della partizione della multa. Il capitolo è quasi identico al XXXV (composto tra il 1280 e il 1285) del capitolare dei muratori. Questo capitolo manca nel capitolare del 1335.

(3) Questa disposizione modifica quella del capitolo XVI; essa manca nel capitolare del 1335.

(4) Cioè innanzi all'ora terza dopo l'alba.

(5) Questo capitolo corrisponde al XXVI del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 315; cod. cit. c. 9 A: « Item, che 'l gastaldo cum « gli sui officiali siano tenuti andar a « Santo Marco ogni dì de domenega « inanci terza per lo migliore di pa« troni, in pena de soldi cinque, salvo « s'eli andasse a noze o al morto over « domandasseno licentia ».

(6) Una disposizione di questo ge-

LI. Item, si aliquis magister concordaverit se cum aliquo patrono ad diem ad laborandum, nolumus quod discedere possit a dicto laborerio per una edomada, in pena soldorum .XL.; et si contrafecerit de hoc quod dictum est superius, tercia pars tocius 5 quod debet percipere, deveniat in nostram cameram et due alie partes in scolam predictam (1).

LII. Item, si aliquis de fratribus dicte scole fuerit vocati per nuncios quod veniat ad domum ubi iacet corpus caussa sepeliendi ilum et ipsi noluerint venire, solvant soldos .VI. (2).

10 LIII. Item, quod tam gastaldio scolle quam gastaldio artis teneantur sacramento dare et facere omnes raciones que pertineant scolle predicte et arti gastaldioni de novo intranti, per dies .XV. post exitum sue gastaldie, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum (3).

Circa agosto 1285? (B)

15 LIIII. Millesimo .CCLXXXV., mense ianùarii, die .VIII. in-

8 gennaio 1286, 1285 m. v. (C)

2. *Cod.* laboradum 3. edomada] *Così il cod.* 6. *Cod.* scola 7. aliquis - fuerit] *Singolari in funzione di plurali e così* veniat *al r. 8. Cod. aggiunge, ma col segno di espunzione,* artis *a* dicte 9. ilum] *Così il cod. che anche aggiunge* vel illis ipsi] *Così il cod.; è riferito a* fratribus .VI.] *Così il cod. ma forse per .V. come in genere nei capitoli simili a questo; cf. p. e. I, 35, r. 2.* 10. *La scrittura della parte B rivela la stessa mano della precedente, ma è più minuta e l'inchiostro è più cupo. Il capitolo LIII è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* scolle] *Così il cod. e così al r. 12. Cod. dà* gastadio *dinanzi ad* artis 12. *Cod.* artis *ma col segno di espunzione per l'* s 15. *La scrittura della parte C somiglia a quella dell'annotatore del capitolo X, ma l'inchiostro è diverso. I due capitoli LIIII e LV sono preceduti dal solito segno di maggiore separazione.* 15-1 *(p. 190). Le parole* die .VIII. intrante *sono state aggiunte dallo stesso*

nere si trova per la prima volta in questi documenti nel capitolo XXXII del capitolare dei muratori, capitolo in data del dicembre 1277; ma in esso l'assente era punito col pagare soltanto la metà di quanto contribuivano pel banchetto i presenti. L'obbligo di pagare la quota anche non intervenendo alla riunione, è stato fissato per la prima volta nel capitolo XXV del secondo capitolare dei « ternieri » in data del 15 maggio 1279 colla eccezione di coloro che erano infermi o indigenti, ai quali veniva data per carità la parte degli alimenti che sarebbe loro toccata se fossero venuti.

(1) Questo capitolo corrisponde al XXVII del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 315; cod. cit. c. 9 B: « Item, si alcun maistro se acordasse « cum alcuno patrone a lavorare a dì, « ch'el non se possa partir dal ditto la- « voriero per una septimana, in pena « de soldi .XL., di quali la terza parte sia « de la camera de la Iusticia Vechia e « le altre do parte devegna in la scola ».

(2) La disposizione più antica di questo genere in questi documenti è nel capitolo XII del capitolare dei renaioli, capitolo in data dell'aprile 1281; ma ivi la multa è di due soldi.

(3) Quanto alla data del capitolo

trante, tenpore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Marci Firiolo, Iacobi Dolfino et Thome Gausoni, ordinamus quod nullus magister dicte artis non possit nec debeat accipere ultra unum laborerium supra se et nullum alium intromittere, nisi conpleto laborerio; et si preparamentum deficeret patrono, laborat ad diem 5 ad alibi et non supra se, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum. et si capitulum est contra in hoc capitulari, sit revocatum [1].

8 gennaio 1286, 1285 m. v.

LV. Die eodem. tempore nobilium virorum iusticiariorum veterum Marcus Firiolo, Iacobus Dolfino et Thomas Gausoni, 10 ordinamus quod si aliquis de arte predicta faciet precipi alicui gastaldioni vel officiali ipsius coram dominis iusticiariis et ipse perdat placitum, volimus quod ipse debeat satisfacere gastaldioni et officialibus totum dapnum et expensas quod exinde receperit, et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum [2]. 15

scrivano nello spazio interlineare; uno scrivano posteriore vi aggiunse anche ianuarii *dopo* intrante *su abrasione di un'altra parola; la scrittura di quest'ultimo si presenta nel capitolo LVII.* 1. tenpore] *Così il cod.* 3. *Cod.* debeant 5. *Cod.* deficeretur *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXXXII del capitolare dei muratori, identico a questo.* laborat] *Così il cod. per* laboret, *forse per influsso del dialetto. Il cit. capitolo XXXXII ha* laboraret 6. ad alibi] *Parole scritte dalla stessa mano nello spazio interlineare. Il cit. capitolo XXXXII omette* ad alibi 10. Marcus - Iacobus - Thomas] *Così il cod.* 14. *Cod.* offialibus dapnum] *Così il cod.* receperit] *Singolare in funzione di plurale, riferito a* gastaldioni et officialibus

cf. I, 45, nota 1, e quanto alla fonte di questo capitolo cf. II, 154, nota 2.

(1) Questo capitolo è identico al XXXXII del capitolare dei muratori che ha la medesima data. Ma il concetto fondamentale di questa disposizione in questi documenti si ritrova nel capitolo III del capitolare dei segatori in data dell'ottobre 1262; cf. p. 4, rr. 6-8. La disposizione manca nel capitolare del 1335. Circa la scrittura di questa parte C cf. I, 26, nota 2.

(2) Il capitolo è identico al LXVII del capitolare dei calzolai (cf. p. 155, rr. 5-12), al LXXXXIIII del capitolare dei bottai e al LVII del capitolare dei calafati, tutti e tre in data del febbraio 1286, e al XXXXIII del capitolare dei muratori che ha la medesima data di questo, cioè 8 gennaio 1286; altre somiglianze si notano con vari capitoli d'altri capitolari, ma di data incerta. Il concetto fondamentale della disposizione deriva da quello del capitolo XXXV del capitolare dei calafati, capitolo composto per lo meno nel 1271, ma forse prima del 1265, il quale stabilisce che nell'appello dal tribunale dell'Arte a quello della Giustizia Vecchia chi perde la lite compensi l'altra parte per tutti i danni. Il capitolo corrisponde al XXVIII del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 316. Cod. cit. c. 9 B: « Item, « se alcuno de la ditta Arte facesse « comandar al gastaldo e a li sui of-

LVI. || Millesimo ducentesimo octuagesimo .v., indicione .xiii., intrante mense februarii, die .viii., ordinamus quod nullus magister predicte artis audeat laborare aliquod laborerium alicui persone quod teneatur dare aliquos denarios alicui magistro per 5 laborerio de dicta arte, nisi esset persoluti de eo quod recipere debet a domino, in pena soldorum .xx. (1).

8 febbraio 1286, 1285 m. v. (D) c. 55 B

LVII. Item, volumus quod dictam artem marangonorum domorum quod habere debeant unum preconem quem faciant precepi; et habere debeat (2) pro colibet precepto denarios .iiii. 10 et si aliquis faciat se impignare quod non solvat ad terminum, solvat denarios .xii. et deveniat in precone predicto (3).

(E)

LVIII. .Mccc., indicione .xiii., die .xxi. madii.

21 maggio 1300. (F)

Nos Raphael Natalis, Blasius Venerio et Iohannes de Fontana iusticiarii veteres ordinamus quod aliquis de dicta arte ma-15 rangonum non debeat laborare alicui persone ad diem nec supra se nisi primo fecerit pactum cum patrono quid debet habere in die vel quid debet habere de laborerio quod acceperit supra se ad laborandum. et si aliquis contrafecerit, debeat habere solum id quod placuerit patrono dare ei pro suo labore (4).

1. *La scrittura della parte D è eguale, anche nel segno di maggiore separazione che la precede, a quella della parte B.* .xiii.] *Così il cod.; correggasi in* .xiiii. 4. quod] *Così il cod. per* que 5. persoluti] *Plurale in funzione di singolare.* 5-6. *Cod.* reciperet debent 7. *La scrittura della parte E è affatto diversa dalle precedenti, e il capitolo è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* *Cod.* maragorum 8. *Cod.* haberent 9. precepi] *Così il cod.* 10. *Cod.* facias 11. deveniat] *Singolare in funzione di plurale.* *Cod. agg.* a predicto *della stessa mano, ma con altro inchiostro* et non audeat nec debeat refutare sub pena soldorum .xx. 12. *La scrittura della parte F è affatto diversa dalle precedenti; il testo del capitolo LVIII è preceduto dal segno di maggiore separazione.* 18. si *manca nel cod. La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo LXXII del capitolare dei calafati e del capitolo XXXXV del capitolare dei muratori, tutti e due identici a questo.*

« ficiali inanzi di signori iusticieri « vechi e perdesse el piaydo, volemo « ch'el debia satisfar al gastaldo e a li « sui officiali tuto el danno e le spese « che de quel havesseno recevuti et « più e meno a la volontà di signori « iusticieri vechi ».

(1) Questa disposizione, che appare qui per la prima volta in questi capitolari, manca nel capitolare del 1335.

(2) Il banditore.

(3) In questi capitolari il più antico ricordo del banditore e dei suoi doveri e compensi si ha nel capitolo v del capitolare dei « samitarii »; cf. p. 29, rr. 17-19. La disposizione manca nel capitolare del 1335. Circa la scrittura della parte E cf. I, 46, nota 1.

(4) Questo capitolo è identico al xxxxv del capitolare dei muratori ed

LVIIII. Item, si aliquis de dicta arte acceperit aliquem laborerium supra se ad laborandum, non possit dare dictum laborerium vel partem dicti laborerii alicui alio magistro ad laborandum supra se, sine voluntate patroni, sub pena librarum .x. et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum; de qua 5 pena medietas deveniat ad cameram iusticiariorum et alia in scola (1).

11 gennaio 1308. 1307 m. v. (G)

LX. Anno Domini millesimo .ccc.vii., indicione .vi., die .xi°. ianuarii. ordinatum fuit et firmatum per dominos Nicolaum Sanudo, Marcum Dalfino et Marcum Dandulo iusticiarios veteres quod a modo in antea quilibet decanus huius artis teneatur ha- 10 bere unum quaternulum pro quolibet et scribere in eo vel scribi facere rationes scole, scilicet tam intratam quam expensas, quemadmodum gastaldio facere tenetur, ita quod quando racio scole fit, omnes quaterni reperiantur concordes, ut dicta scola ius suum non amittat (2). 15

LXI. Item, quod quando scola pascitur, quilibet qui fuerit ad pastum, teneatur solvere pro pasto ante quam comedat vel bibat, ut omnis rumor qui post comestionem posset vel consuevit accidere, evitetur (3).

30 agosto 1313. (H)

LXII. Anno Domini millesimo .ccc.°xiii.°, indicione .xi.ª, 20 die penultimo augusti. ordinatum et firmatum per dominos Mi-

1. aliquem] *Così nel cod.* 4. *Cod.* patronis 7. *La scrittura della parte G è affatto diversa dalle precedenti. Il testo del capitolo LX è preceduto nel codice dal segno di maggiore separazione.* 20. *La scrittura della parte H è eguale alla precedente, ma l' inchiostro è più cupo.*

al lxxii di quello dei calafati, tutti e due della medesima data di questo, cioè 21 maggio 1300. Tutti e tre poi derivano dal lxxi del capitolare dei carpentieri, capitolo composto il 24 marzo del medesimo anno e quasi identico ad essi. Un concetto simile a questo era stato espresso per la prima volta nel capitolo xxii (marzo-dicembre 1281 ?) del capitolare degli orefici; cf. I, 122, rr. 1-6. La disposizione manca nel capitolare del 1335. Circa la scrittura di questa parte F cf. I, 16, nota 5.

(1) Questo capitolo che è identico al xxxxvi del capitolare dei muratori, pure della medesima data, manca nel capitolare del 1335.

(2) Questa disposizione manca nel capitolare del 1335. Circa la scrittura di questa parte G cf. I, 17, nota 3.

(3) Questa disposizione che manca nel capitolare del 1335, fu introdotta per la prima volta, in questi documenti, nel capitolo xxii del primo capitolare dei « ternieri » in data del settembre 1263 (cf. p. 16, rr. 3-6); ma qui ne viene spiegata la ragione.

chaelem Venerio, Catarinum Çane et Nicolaum Volpe iusticiarios veteres quod a modo quilibet magister forensis vollens intrare scolam istam, solvere debeat scole pro intrata soldos .XL. (1); et quilibet Venetus sciens artem istam intraverit scolam istam, sol-
5 vere debeat pro intrata dicte scole soldos .XX., et quilibet discipulus qui didiscerit artem in hac terra et voluerit effici magister, solvat scole pro intrata soldos .X., et quilibet filius magistri quando efficietur magister, solvat scole pro intrata soldos .V. et omne capitulum contra hoc sit revocatum (2).

1 ottobre 1320. (I)

10 LXIII. Millesimo trecentesimo vigessimo, indictione quarta, mense octubris, die primo, tempore dominorum Marini Maripetro, Nicolai Grimani et Andree Mocenico iusticiariorum veterum, ordinatum et firmatum fuit per suprascriptos iusticiarios quod aliquis marangonus de dicta arte marangonie domorum non au-
15 deat nec debeat laborare in aliquo die de festo solempni, videlicet de illis festivitatibus solempnibus que ordinata sunt esse festa solempna per istam terram et que officiales istius terre habent pro festis solempnibus, sub pena soldorum quinque pro quolibet die in quo laboraverit et pro quolibet contrafaciente; cuius pene
20 tercia pars camare iusticie, tercia pars scole dicte artis et tercia pars gastaldioni et suis officialibus devenire debeat. ‖ in aliis vero festivitatibus (3) que non sunt solempne ut superius dictum est, sit in libertate magistrorum dicte artis laborandi aut non laborandi (4).

c. 56 A

2. vollens] *Così il cod.* 3. *Cod. corr.* scolam *su* scollam *e* scole *su* scolle *col segno di espunzione.* *Cod. ripete* pro 4. *Cod. premette* et *a* intraverit 10. *La scrittura della parte I è affatto diversa dalle precedenti.* vigessimo] *Così il cod.* 17. solempna] *Così il cod.* 21. *La c. 56 non apparteneva ai fogli originari del rispettivo quaderno del registro, ma vi fu aggiunta poi per la trascrizione delle addizioni del capitolare. L'aggiunta fu fatta dopo il 1 ottobre 1320 e innanzi il 19 gennaio 1322, come si rileva dalla data dei capitoli LXIII e LXIIII.* 22. solempne] *Così il cod.*

(1) Questa disposizione modifica quella dei capitoli XVI e XXXXVIII.

(2) Il capitolo manca nel capitolare del 1335.

(3) Cf. i capitoli XXIII e XXXVI, le disposizioni dei quali vengono qui modificate.

(4) Questo capitolo in parte corrisponde al XXXX del capitolare del 1335; cf. SAGREDO, op. cit. p. 317. Cod. cit. c. 12 A: « Item, che alcun de ditta « Arte osa nè debia lavorar in alcuno « di de festa solena [*sic*], cioè in quelle « feste solenne che sono ordenate fe-

19 gennaio 1322, 1321 m. v. (K)

LXIIII. Millesimo .ccc.xxi., indicione quinta, die .xviiii. ianuarii, tenpore nobilium virorum dominorum Marini Viioni, Iohannis Caucho et Francisci Iusto iusticiariorum veterum, ordinatum et stabilitum fuit per dominos predictos quod aliquis magister marangonus domorum non audeat vel presumat accipere ultra unum laborerium ad faciendum supra se, nec aliquis alius pro eo, modo aliquo vel ingenio, sub pena librarum .xxv. pro quolibet qualibet vice [1]. et gastaldus cum suis officialibus teneantur inquirere et acusare predicta, et habeant tercium dicte pene; tamen quilibet alius acusare possit contrafacientes et habeat tercium dicte pene, et due partes deveniant camare iusticiariorum. et postquam inceperit facere aliquod laborerium, non audeat vel possit eum dimitere, donec dictum laborerium non erit integre perfinitum et conpletum, sub dicta pena; que pena dividatur ut supra. verumtamen quod si patronus illius laborerii incepti non haberet que neccessaria forent pro suo laborerio sic incepto, propter quod dictus magister non posset laborare ad ipsum laborerium iam inceptum, quod tunc sit licitum ei ire ad laborandum alio ad diem, sicut ei melius placuerit, ista condicione quod, quando ille prior patronus laborerii prius incepti parraverit necessaria ad laborandum pro suo laborerio, quod dictus magister teneatur omni occasione remota reddire ad laborandum et conplere suum laborerium infra dies tres postquam dictus patronus ei dixerit vel dici fecerit quod vadat ad conplendum et perfficiendum laborerium supradictum, sub pena soldorum .xx. parvorum pro quolibet die quo staret ire ad laborandum; cuius

1. *La scrittura della parte K è affatto diversa dalle precedenti.* 2. tenpore] *Così il cod.* 9. acusare] *Così il cod. e così nel rigo seguente.* 13. dimitere] *Così il cod.* 15-18. quod - quod] *Così il cod.* 16. neccessaria] *Così il cod.* 19. diem] *Cod.* dictam 20. parraverit] *Così il cod.* 22. reddire] *Così il cod.* *Cod. dà* laboradum *e corregge questa parola su* labor... m 23. *Cod.* labrerium 24-25. perfficiendum] *Così il cod.*

« ste solene per questa terra e quelle « che li officiali de questa terra ha- « bino per feste solene, soto pena de « soldi 100 de piçoli per cescadun « contrafacente e per cescaduna volta; « di la qual pena sia partita como « de sopra ». La scrittura di questa parte I appare in questi capitolari soltanto in poche ordinanze del settembre e dell'ottobre 1320.

(1) Cf. il capitolo XI, ma qui la multa è maggiore.

pene medietas sit comunis et alia medietas sit patroni dicti laborerii [1].

LXV. Item, ordinaverunt domini predicti quod quilibet magister marangonus qui ibit ad laborandum alicui persone ad diem,
5 non audeat vel possit dimittere illud laborerium donec dominus illius laborerii laborare voluerit pro illo precio quo fecerit pactum cum eodem, sub pena soldorum .c.; de qua pena tercium sit gastaldionis artis et suorum officialium, si per eos fiet acusa; et si per alium fiet, habeat etiam tercium, et alie due partes de-
10 veniant camare iusticiariorum. et senper teneatur dictus magister dicere patrono cui laborabit ad diem: « ego habeo tale laborerium « a tali domino vel domina vel persona », nominando personam illius a qua habuerit laborerium, « prius aceptum sive ha- « bitum ad laborandum supra me, ita quod quandocumque ipse
15 « dominus vel domina vel persona me requiret ut vadam ad suum « laborerium conplendum et perficiendum, quod ire possim et « valeam non obstante laborerio vestro, sub pena predicta »; que pena veniat ut supra.

LXVI. Item, ordinaverunt domini predicti quod de cetero
20 aliquis magister marangonus nec eius discipulus audeat vel presumat laborare alicui persone ad diem nec supra se, nisi primo fecerit pactum cum illo vel illa cui debet laborare, quid habere debeat in die vel de laborerio quod acciperet supra se ad laborandum; et qui contra fecerit, habere debeat solum illud precium
25 quod patronus laborerii ei dare voluerit pro suo labore [2].

LXVII. Item, ordinaverunt domini predicti quod nullus magister marangonus qui acciperit aliquod laborerium ad faciendum

8. acusa] *Così il cod.* 9-10. *Cod.* deveiant 10. senper] *Così il cod.* 13. aceptum] *Così il cod.* 20. aliquis *è nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura.* 24. *Cod.* quis 26. quod *manca nel cod.* 27. acciperit] *Così il cod.*

(1) Questo capitolo e i tre seguenti sono identici ai LII, LIII, LIIII e LV del capitolare dei muratori, che hanno anche la medesima data. La scrittura di questa parte K si trova in questi capitolari in più ordinanze, per solito tra gli anni 1321 e 1327 (cf. I, 90, nota al r. 9); ma il documento più recente in cui essa appare è del 5 marzo 1330 (cf. I, 132, nota al r. 22).

(2) Questo capitolo è quasi identico al LVIII.

supra se et laborandum, non possit dare dictum laborerium vel partem dicti laborerii alicui alii magistro vel discipullo supra se nec ad diem sine licencia et voluntate illius cuius dictum laborerium erit, sub pena librarum .x.; cuius pene medietas camare iusticiariorum deveniat, alia medietas scole artis deveniat (1). 5

LXVIII. Item, ordinaverunt quod generaliter omnes alii magistri omnium arcium que in hoc capitulo supradicto non sunt specifficate, teneantur in omnibus et per omnia que in ipso capitulo sunt.

LXVIIII. Item, ordinaverunt quod omnes alie speciales persone que laborant aliquid de quo spetet precium, teneantur ordini suprascripto. 10

2. discipullo] *Così il cod.* 6. *Cod.* genealiter 8. specifficate] *Così il cod. Ho sostituito* in ipso *a* ipsius *del cod.* 11. spetet] *Così il cod.* precium] *Cod.* p̄mmū 12. *La c. 56 B è bianca.*

(1) Questo capitolo è quasi identico al LVIIII.

V.

CAPITULARE DE MARANGONIS.

I.
Il capitolare dei carpentieri (falegnami da nave) come fu stabilito dalla Giustizia Vecchia il 24 novembre 1271.

c. 33 A

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo primo, 5 mense novembris, die septimo exeunte, indicione quintadecima, Rivoalti.

Cum nos Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et Petrus Basilio iusticiarii comunis Veneciarum ad officium iusticie resideremus, venit ante nostram prescenciam gastaldio artis magistrorum 10 lignaminis navium postulans cum instancia ut ei ordinem sue artis dare dignaremur in scriptis. cupientes igitur exequi ut tenemur, per hanc nostre confirmationis paginam ipsi gastaldioni dedimus in mandatis ut omnia infrascripta ordinamenta observare tenerentur, propter quod eum iurare fecimus in hanc formam (1):

15 I. Iuro (2) ad evangelia sancta Dei quod omnia illa servicia de arte predicta que hactenus facta fuerint dominis ducibus Venecia-

1. *È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro.* – 2. *Il titolo è scritto con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 33 A e colla scrittura originaria del testo.* *Manca* de *nel cod.* 9. prescenciam] *Così il cod.* 11. *Cod.* cupietes 13-14. tenerentur] *Così il cod. e si riferisce al gastaldo e agli uomini dell'Arte.* 14. *Cod.* proter

(1) La formula di questo proemio è diversa da quelle dei capitolari precedenti nelle quali pure si fa menzione di un gastaldo dell'Arte che in nome di essa si presenta alla Giustizia Vecchia; la differenza si spiega perchè questo capitolare non dà un rifacimento di un altro più antico, ma si presenta, in apparenza, come un lavoro originale. Si trovano tuttavia qua e là alcune reminiscenze formali del proemio del capitolare dei tessitori di seta; cf. p. 27 di questo volume, rr. 6-20.

(2) A differenza dei capitolari anteriori questo capitolo, i due susseguenti ed il primo periodo del quarto non contengono obbligazioni degli uomini dell'Arte verso la Giustizia Vecchia nè ordinanze dei giustizieri, ma obbli-

rum ratione ducatus, a modo domino duci faciam et fieri faciam; et propter hec servicia facienda domino duci, a quolibet magistro navium et segatore accipiam et tollam duodecim denarios parvos, ut hactenus cellebrantur cuilibet illorum secundum consuetudinem hactenus observatam. 5

II. Item, si aliquis marangonus vel seccator laboraverit alicui et ille cui laboraverit eum appaccare noluerit de eo quod sibi laboraverit, si marangonus vel seccator querimoniam michi (1) fecerit de hoc, potestatem habeam interdicendi et prohibendi omnibus aliis marangonis et segatoribus ne opus illius laborent vel intro- 10 mittant, nisi ille fuerit appaccatus et concordatus de eo quod sibi laboraverit (2).

III. Si autem aliquis marangonus vel seccator denarios ab aliquo homine receperit et conventionem fecerit pro laborerio faciendo et ipsos denarios non perserviverit et patronus inde michi (3) 15 conquestus fuerit, ‖ super hoc conpellere eum debeam ad perserviendum eidem patrono ipsum laborerium ad suam voluntatem denarios quos ab ipso reciperit vel ipsos denarios ad voluntatem eius sibi reddere et convencione observandam eidem (4).

c. 33 B

IIII. Si vero michi (5) dominus dux vel iusticiarii per se vel 20 per suum nuncium preceperit aut si in publico stridatum fuerit et audiero quod magistri dictarum arcium (6) ire debeant ad laborerium

9. *Cod.* habeas 10. *Cod.* maragonis 13. marangonus] *Parola scritta con lettere minute, forse dalla stessa mano, nello spazio interlineare.* 15. *Cod.* perseviverit 17. ipsum laborerium] *Così il cod. coll' omissione di una o più parole (p. e.* ad *?)* 18. *Cod.* recipeit 19. convencione] *Così il cod. per* ad convencionem 20. *Il capitolo segue nel cod. al precedente senza capoverso.* 21. preceperit] *Singolare in funzione di plurale.*

gazioni del gastaldo dell'Arte verso questi ufficiali e designazioni dei diritti e dei doveri del medesimo verso gli uomini del sodalizio. Soggetto di « iuro » è il gastaldo dell'Arte.

(1) Cioè al gastaldo dell'Arte.

(2) Un concetto simile a questo era stato espresso per la prima volta in questi documenti nel capitolo XX del capitolare dei barbieri; cf. p. 43. Ma questa disposizione fu modificata il 14 giugno 1323; cf. il capitolo LXXXIIII di questo capitolare, p. 228,

(3) Cioè al gastaldo dell'Arte.

(4) Qualche cosa di simile si ritrova nel capitolo XV del capitolare dei calzolai e nel X del capitolare dei falegnami; cf. pp. 141 e 172.

(5) Cioè al gastaldo dell'Arte.

(6) Cioè dei segatori e dei carpentieri. I segatori avevano già un capitolare proprio sino dal 1262; cf. pp. 3-7. Qui « ars » è sinonimo di « scola » e significa il mestiere speciale del segatore e quello del carpentiere ed i due colonnelli corrispondenti.

comunis Veneciarum, facere debeam servicia comunis Veneciarum secundum consuetudinem in eundo per Venecias et precipiendo predictis magistris ut ire debeant ad faciendum servicia comunis Veneciarum, sub pena solidorum quadraginta pro quolibet, ha-
5 bentes mercedem suam secundum quod iverit per teram [1] vel mercedem que fuerit stabilita per dominum ducem et consilium [2].

Et potestatem habeas [3] tollendi quadraginta soldos [4] vel inde inferius pro pena illi vel illis qui non venerint ad predicta servicia comunis Veneciarum facienda; quos denarios pene, seu
10 banna, habere debeas pro officio tuo et laborerio.

Et magistri suprascripti et patronus sint in libera sua voluntate faciendi conventionem inter se tam de precio quam de comestione, et ipsa conventio sit firma [5].

V. Item, si aliquis marangonus vel seccator habitans a Gra-
15 dum usque ad Capud-ageris [6] voluerit venire Rivoaltum causa laborandi, contradicere ei non debeas usque ad dies quindecim; et transactis quindecim diebus, si persolvere voluerit duodecim denarios parvos secundum quod alii faciunt [7], contradicere ad laborandum ei non debeas [8] per totum ipsum annum [9], sed possit

1. *Cod.* debeant 5. teram] *Così il cod.* 6. *Cod.* mercedē3 14-15. Gradum] *Così il cod.* 15. ageris] *Così il cod.* 19. ei] *Cod.* et *e poi* debeat - possint

(1) Cioè secondo il prezzo corrente della mercede colla quale a Venezia si pagavano quei lavori; cf. p. 201, rr. 6-7: « tantum quantum precium « ipsius artis tunc currebat per ter- « ram ».

(2) Qualche cosa di simile era stato stabilito nel capitolo xv del capitolare dei falegnami; cf. pp. 174 e 175.

(3) Notisi il cambiamento del soggetto logico del passo: mentre la parte precedente del capitolo contiene un obbligo verso il comune, che il gastaldo giura di osservare; questo periodo comprende una concessione che la Giustizia Vecchia accorda al gastaldo come compenso per quel servigio da lui prestato.

(4) Questa era un'eccezione alla competenza ordinaria del gastaldo per le multe, la quale sino al 1284 non poteva eccedere il limite di venti soldi; cf. il capitolo xi di questo capitolare.

(5) Questo periodo male si adatta all'argomento dei due precedenti; mi sembra che sia fuori del suo posto e ciò per errore di trascrizione; forse in origine faceva parte del capitolo iii.

(6) Cf. la nota 7 a p. 175.

(7) Cioè i dodici denari dovuti da ciascun maestro al gastaldo; cf. il capitolo i di questo capitolare.

(8) Soggetto di « debeas » è il gastaldo dell'Arte; il capitolo contiene un ordine dei giustizieri.

(9) Il capitolo i dimostra che i dodici denari piccoli, cioè un soldo, erano la tassa annua dovuta al gastaldo; ma

laborare. et si marangonus vel segator forinsecus ad laborandum in Venecias venerit, potestatem habeat laborandi in Veneciis usque ad dies octo; transactis autem diebus octo, ex inde in antea in Veneciis laborare non audeat, nisi fuerit sub gastaldia gastaldionis dicte artis ‖ secundum quod sunt alii marangoni et segatores [1]. 5

c. 31 A

Et potestatem habeas [2] semel in anno faciendi pastum de scola predicta [3], si volueris, et non plus [4].

Et si dominus dux fieri fecerit Bucentaurum, quilibet magister marangonus tribus diebus et quilibet segator unum diem pro serra laborare debeant; et debeant habere expenssas in comestione et potu a domino duce [5] bis in die tempore yemis et ter 10

10. *Cod. corregge* expenssas *su* exsspenssas *col segno di espunzione.* 11. *Cod.* potus

nel 1284 per gli operai di Chioggia questa disposizione fu mutata in senso restrittivo, vale a dire dovevano dopo i primi quindici giorni pagare non solo i dodici denari, ma anche cinque soldi, ed entro quella quindicina era obbligatorio il pagamento della prima di queste due tasse. Cf. il capitolo XXXVIIII di questo capitolare.

(1) Notisi questa disposizione più rigorosa verso l'operaio forestiero a paragone di quella che risguardava l'operaio nativo del distretto veneziano. Un altro esempio del genere è dato dal capitolo LXXV.

(2) Notisi il mutamento del soggetto che qui è il gastaldo dell'Arte.

(3) Siccome nei periodi precedenti non si fa menzione della scuola, così nella frase « de scola predicta » la parola « scola » è sinonimo di « ars » e significa l' intero sodalizio.

(4) Il più antico ricordo del banchetto annuo del sodalizio in questi capitolari, è dato dai capitoli XXII e XXXI del primo capitolare dei « ter« nieri »; cf. pp. 16 e 18.

(5) La disposizione in parte deriva dal seguente periodo che si legge nella cit. serie delle regalìe (cod. 277 *ex Brera* all'Arch. di Stato di Venezia, c. 22 B) aggiunta alla Promissione di Lorenzo Tiepolo (luglio 1268): « Ma« rangoni quando dominus dux facit « fieri Buçentaurum debent laborare « Buçentaurum diebus tribus pro quo« libet; et dux dat eis expensas ». Essa non fu stabilita allora per la prima volta, perchè quasi alla lettera si trova anche nella serie delle regalìe aggiunta alla Promissione di Renier Zeno (17 febbraio 1253, 1252 m. v.) a c. 13 B del cod. cit.; essa durò anche in seguito, perchè nella serie delle regalìe aggiunta alla Promissione di Giovanni Soranzo (13 luglio 1312) a c. 65 A del cod. cit. si legge: « debet gastaldio « marangonorum magistrum unum pro « laborerio palatii. item, debet gastal« dio calafatorum magistrum unum pro « laborerio palatii pro lignis conçandis, « laborando calefati et marangoni tribus « diebus pro quolibet ad Bucetarum (*sic*) « et ad aliud navigium palatii, habendo « expensas cibi et potus ». Intorno al significato della parola Bucintoro cf. CASONI, *Sulle costruzioni navali e sulla marina dei Veneziani* nell'opera *Venezia e le sue lagune*, I, parte II; ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, I, 238;

in die tempore estatis [1]. et si compleri non poterit Bucentaurum opere dictorum dierum, tunc gastaldio per se [2] conplere opere debet marangone [3] et serre. marangoni autem qui fuerint foris Veneciis tempore quo laboratum fuerit Bucentaurum, teneantur
5 restituere gastaldioni pro diebus quibus non laboraverint a Bucentaurum et alii magistri laboraverint, tantum quantum precium ipsius artis tunc currebat per terram [4]; et hoc si gastaldio defectum Bucentaurum [5] conpleverit, ut dictum est.

1. *Cod.* Bucentarum 5. a] *Così il cod. per influsso del volgare.* 6. *Cod. omette* et

II, 231 e nota 2, e CECCHETTI, *Della voce « Bucintoro »* in *Archivio Veneto*, XXXIV, 396-397.

(1) La stessa disposizione si ritrova nel capitolo XIIII del capitolare dei falegnami; cf. p. 174 e la nota 2.

(2) Cioè di sua iniziativa e prendendo in aiuto alcuni maestri dell' Arte.

(3) Non so se qui « marangona » designi lo strumento principale del carpentiere (l'ascia?) in contrapposto a quello (« serra » = sega) del segatore o se significhi l'arte speciale del carpentiere in antitesi a quella dell' altro colonnello di artefici compreso nel sodalizio. Certo è che il carpentiere ebbe il nome di « marangone », perchè già questo termine, per analogia con quello del noto uccello chiamato anche mergo, significava l'operaio che sapeva reggere lungo tempo sott' acqua in mare per ripescare le cose cadute e per esaminare la carena delle navi e ripararne i danni minori; si noti che mentre per il falegname era necessario l'epiteto di « domorum », per il carpentiere non era necessario l'epiteto « navium », come è provato dal titolo di questo capitolare contemporaneo a quello dell' altra Arte. Cf. FERRARI, *Vocabolario bolognese-italiano*, 2ª ediz., Bologna, 1835, s. v. marangon; TOMMASEO, op. cit. s. vv. asce e marangone; GUGLIELMOTTI, op. cit. s. v. marangone 3; KOERTING, op. cit. s. v. mergus e le altre opere alle quali questi rimanda.

(4) I carpentieri e segatori che attendevano al lavoro del Bucintoro, della quale nave questa testimonianza è uno dei ricordi più antichi, erano compensati dallo Stato soltanto col vitto. Ma se alcuni uomini dell'Arte per essere fuori di Venezia non partecipavano a questo aggravio e l' opera degli altri non fosse stata sufficiente per condurre a termine l'allestimento del Bucintoro, dovevano essere sostituiti da altri carpentieri, e questi per il lavoro straordinario della supplenza dovevano essere pagati dal gastaldo in ragione della mercede allora in uso nella città, la quale poteva essere a giornata o corrispondente alla totalità del lavoro; cf. capitolo II del capitolare dei falegnami, p. 170 e nota 2. Il gastaldo doveva essere poi rimborsato di questa spesa da quei carpentieri quando fossero ritornati a Venezia.

(5) Cioè tale onere gravava sui maestri assenti quando il lavoro triduano degli altri non fosse bastato ed il gastaldo avesse dovuto di sua iniziativa far lavorare altri maestri per riparare alla mancanza (« defectum ») e condurre l' opera a termine. È naturale che il gastaldo, in quanto rappresentava l'Arte dinanzi al Governo, fosse

VI. Item, si gastaldio exire voluerit de Veneciis, dimittere debeat alium marangonum loco sui (1).

VII. Item, debetis (2) reatare totum navigium pertinentem ad ducatum tam in mutando funda quam in repeçando. si autem dominus dux non fecerit fieri Bucentaurum, magistri segatores cum serris debeant seccare totum lignamen quod necesse fuerit pro reaptando navigium domini ducis. 5

VIII. Item, si aliquis marangonus forinsecus habitans in civitate Rivoalti aut ante habitans (3) voluerit intrare in scolam istam, solvat scole predicte omni anno soldos .v. (4). 10

VIIII. Item, marangoni qui laboraverit in diebus sabbati usque ad nonam (5), accipere precium debeant de media die tantum; et si voluerint, liceat eis laborare per totum diem.

X. Item, et quod segatores habeant licenciam, si voluerint, in dominicis diebus et aliis || festivitatibus lineare lignamina et levare ipsa in canterio (6); quod in Nativitate Domini et Ephyphania et Resureccionis atque Ascensione non audeat lineare neque ipsa lignamina levare in canterio, et hoc in pena soldorum .x. (c. 34 B) 15

1. *Cod.* gastalldio 3. pertinentem] *Così il cod.* 6. *Cod.* serriis 9. *Il cod. aggiunge* et *a* habitans *nello spazio interlineare; quella parola è stata scritta forse dalla stessa mano del testo, ma in lettera minuta.* *Cod.* noluerit 11. *Cod. aggiunge* si *a* Item laboraverit] *Singolare in funzione di plurale.* *Cod.* sabbatis 15. *Cod.* lignamen 16. Ephyphania] *Così il cod.* 17. Resureccionis] *Genitivo in funzione di ablativo.* audeat] *Singolare in funzione di plurale.*

responsabile degli obblighi di ciascun membro del sodalizio verso lo Stato.

(1) Nel capitolo LXXXVI del capitolare dei bottai (10 aprile 1283) il gastaldo che stava fuori di Venezia oltre quindici giorni continui, perdeva l'ufficio e tutto il salario dell'anno.

(2) Soggetto di « debetis » sono gli uomini dell'Arte.

(3) Cioè che avesse interrotto da tempo il suo soggiorno a Venezia recandosi fuori del distretto.

(4) Oltre i dodici denari annui dovuti al gastaldo; cf. i capitoli I e LVI; le stesse tasse si pagavano ciascun anno anche dal carpentiere veneziano; cf. il capitolo XXXVIIII.

(5) Cioè sino a mezzodì.

(6) I segatori potevano nelle feste, eccettuato il Natale, l'Epifania, la Pasqua e l'Ascensione, eseguire alcuni lavori, in parte preparatorî, della loro arte; p. e. segnare, mediante un lungo spago intriso di tinta, delle linee (« li« neare ») in tutta la lunghezza della trave per guida della sega, e « levare « in canterio », cioè forse alzare la trave e impostarla sul cavalletto da sostegno per segarla nei giorni susseguenti. Circa i significati di « can« terium » affini a questo cf. FORCELLINI, op. cit. s. v. e *Vocabolario degli Accademici della Crusca* 5, s. v. cantiere.

XI. Item, eidem gastaldioni et suis officialibus damus [1] potestatem inter homines eiusdem artis a libris quinque inferius faciendi rationem [2], et penam ponendi inter homines dicte artis a soldis viginti inferius [3].

5 XII. Item, si aliquis huius artis voluerit conqueri de gastaldione et de eo rationem habere, iudices qui sunt vel qui erunt, faciant racionem de ipso, sicuti de aliis hominibus huius artis. et si gastaldio vel aliquis alius voluerit racionem de iudicibus, alii iudices faciant racionem de iudicibus, de eis sicut de aliis [4].

10 XIII. Item, ordinamus quod non intromittat se gastaldio de hiis que iudices habent ad faciendum. et si aliquis ad curiam dominorum iusticiariorum se appellaverit antequam placitum sive questio incepta fuerit, videlicet a soldis .XL. inferius, gastaldio nec iudices de cetero se non intromittant nec aliquam penam inponant [5].

7. *Cod.* alis 8. *Cod. omette* aliquis *La restituzione è stata fatta col sussidio del testo di altri capitolari che contengono con piccole differenze questo stesso capitolo. Cf. capitolare dei « ternieri », p. 15, r. 7; capitolare dei tessitori di seta, p. 30, r. 7; capitolare dei barbieri, p. 44, rr. 14-15; capitolare dei « fioleri », p. 67, r. 8; capitolare dei calzolai, p. 140, r. 26; capitolare dei falegnami, p. 179, r. 6.* 10. *Cod.* intromittant 11. hiis] *Così il cod.* si *è stato scritto nello spazio interlineare, ma mostra la stessa scrittura del testo.* 14. *Cod.* aliq̃

(1) Qui il soggetto cambia, perchè « damus » si riferisce ai tre giustizieri ricordati nel proemio.

(2) Questa prima parte del capitolo che contiene una disposizione ripetuta in altra forma nel capitolo XXXXI, è quasi identica al capitolo XX del capitolare dei pellicciai; cf. p. 105, rr. 9-11.

(3) In questo capitolo è definita la competenza del tribunale dell'Arte tanto per l'entità della lite quanto per quella della multa. Il raggruppamento delle due disposizioni in un solo capitolo, è stato fatto sul modello del capitolo XXX del capitolare dei « fio« leri » (cf. p. 72, rr. 8-10) ove venne eseguito per la prima volta in questi documenti. Il limite della competenza nell'Arte dei carpentieri è il medesimo che per il tribunale del sodalizio nell'Arte dei falegnami (cf. i capitoli XII e XIII di quel capitolare a pp. 173 e 174, ove però è stabilito in modo esplicito che quei giudici non dovevano accogliere e trattar cause non pertinenti all'Arte). Quanto alle multe questo limite fu esteso tra il 1284 ed il 1286 a venticinque soldi; cf. il capitolo LI.

(4) Cioè « de aliis hominibus dicte « artis », come nel capitolo XXIIII del capitolare dei falegnami, verso il quale capitolo questo mostra le maggiori somiglianze; e però a quello io rimando pel comento; cf. p. 179, rr. 3-8 e nota 3.

(5) Questa prima parte del capitolo nel concetto e nella forma somiglia specialmente al XXVI del capitolare dei falegnami, al quale rimando pel comento; cf. p. 180, rr. 4-8 e note 2 e 3.

Et si aliquem invenerit vel sciverit contra predicta facientem vel non habentem hoc factum sacramentum de observando predicta, ipsum dominis iusticiariis manifestare teneantur quam cicius poterit [1].

XIIII. Item, si aliquod furtum factum fuerit in dicta arte ab aliqua persona dicte artis et ad manus magistrorum aut discipulorum huius artis devenerit, per sacramentum teneatur ipsum furtum in se retinere et cicius quam poterit suo gastaldioni teneantur manifestare [2]. 5

XV. Item, iudices qui sunt vel qui erunt per tempora, iurent esse soliciti et intenti providere utilia et neccessaria hominibus dicte artis, et quod recte dabunt consilium suo gastaldioni cum honore domini ducis et comunis Veneciarum ac | dominorum iusticiariorum. et si viderit suum gastaldionem non recte observantem ea que continentur in suo capitulari et his ordinamentis, 10 c. 35 A 15

1. *Cod.* aliq̄ 2. *Cod. omette* de*; per la restituzione cf. il capitolo XXVIII del capitolare dei falegnami, p. 180, r. 16.* 3. teneantur] *Così il cod., probabilmente per* teneatur*; quanto al soggetto, esso si ricava dai passi del capitolare dei falegnami, ai quali accenna la nota 1 di questa pagina.* 7. teneatur] *Singolare in funzione di plurale e così poi* poterit 11. neccessaria] *Così il cod.* 12. *Cod. omette* quod *Per la restituzione cf. il capitolo XXX del capitolare dei falegnami, p. 181, r. 8.* 14. *Cod. omette* si *Per la restituzione cf. il capitolo cit. p. 181, r. 11.* viderit] *Singolare in funzione di plurale.*

(1) Questa parte del capitolo male si collega alla precedente; probabilmente nella trascrizione è stata omessa una serie di proposizioni del genere di quelle contenute nel capitolo XXVII e nel primo periodo del capitolo XXVIII del capitolare dei falegnami tra i rr. 9 e 14 della p. 180; difatti questa parte è identica alla rimanente (rr. 14-17) del citato capitolo XXVIII, al quale rimando pel comento.

(2) Questo capitolo nella sostanza e anche nella forma è, in gran parte, comune ad altri capitolari anteriori a quello dei carpentieri (cf. capitolo XXIII del primo capitolare dei « ternieri », il XV del capitolare dei « fioleri », il XXVIII del capitolare dei « blancarii », il XXXVIIII di quello dei calzolai); ma le somiglianze maggiori si notano col capitolo XXVIIII del capitolare dei falegnami. È anche da notare che nel capitolare dei carpentieri qui comincia una serie di quattro capitoli che sono comuni, salvo lievi differenze, al capitolare dei falegnami (cf. capitoli XXVIIII, XXX, XXXI e XXXII di questo) e in esso si succedono col medesimo ordine; quantunque i capitolari dei « ternieri », dei barbieri, dei « fioleri » e dei pelliciai mostrino più o meno una tendenza allo stesso raggruppamento, tuttavia le loro somiglianze verso il capitolare dei carpentieri sotto questo aspetto sono molto minori, e però è evidente l' influsso diretto del capitolare dei falegnami nella composizione di quello dei carpentieri.

ipsum ammonere debeant ut se inde emendet et observet omnia predicta; quod si se non emendaverit, omnia facta ordinatim intimare studeant dominis iusticiariis [1].

XVI. Item, iudices qui modo sunt aut erunt per tempora,
5 iuramento astringantur bona fide sine fraude diffinire et iudicare omnia placita que ante eos devenerint; et innimicum non nocebit nec amicum iuvabit per fraudem; et precium vel dona per se vel per aliquem alium nullo modo tollere debeant. et gastaldio similiter nullum precium vel dona occassione sui officii per aliquem
10 modum vel ingenium accipere debeat, nec amicum iuvabit nec inimicum nocebit per fraudem [2].

XVII. Item, ordinamus [3] quod nec gastaldio nec iudices debeant alicui habenti placitum ante ipsos, dare consilium facienti aliquod preiudicium parti adverse [4].

15 XVIII. Item, nullam conspirationem cum aliquo faciam [5] aliquo modo vel ingenio contra dictam artem [6].

XVIIII. Item, quod quilibet gastaldio nec aliquis alius a modo sit ausus aliquid addere vel minuere tam in subscribendo in hoc capitulari vel alio aliquo modo in omnibus predictis, in
20 pena banni integri [7].

2. *Cod.* sse 5. *Cod.* diffine 6. innimicum] *Così il cod.* 6-7. nocebit - iuvabit] *Singolari in funzione di plurali.* 8. nullo] *Cod.* millo 9. *Cod.* preiudicium occassione] *Così il cod.* 11. *Cod.* amicum 13. facienti] *Così il cod.* 14. *Cod.* prerudicium

(1) Questo capitolo, salvo lievi differenze di forma, è identico al XXX del capitolare dei falegnami, al quale rimando per la nota; qualche influsso anche è stato esercitato nella composizione di questo capitolo dal VII del capitolare dei pellicciai; cf. pp. 102 e 181.

(2) Questo capitolo deriva dal XXXI del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 182.

(3) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri ricordati nel proemio.

(4) Questo capitolo deriva dal XXXII del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 182.

(5) Qui di nuovo il soggetto cambia; il capitolo non contiene un'ordinanza dei giustizieri come il precedente, ma un obbligo assunto dal gastaldo e da ciascun membro del sodalizio.

(6) Questo capitolo deriva dal XXXVII del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 184.

(7) Questo capitolo con lievi differenze formali deriva dal XXXIII del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. pp. 182 e 183. Anche qui comincia una serie di tre capitoli che sono comuni, salvo lievi differenze, al capitolare dei falegnami (cf. i capitoli XXXIII, XXXIIII e XXXV

XX. Item, quod quilibet gastaldio bis in anno teneatur convenire omnes fratres in unum et teneatur facere legi omnia predicta ordinamenta coram omnibus hominibus ipsius artis, sub pena librarum .v., que veniant in iusticia pro banno. et si aliquis ipsius artis ad predictam convocationem venire recusaverit, nisi 5 iusta et legittima occassione fuerit occupatus et sic probare poterit, amittat soldos .v., qui deveniant in scola [1].

c. 35 B XXI. Item, quandocumque iudices vel gastaldio | venerint ad mutandum tam per annum quam eciam ad tempus secundum quod venerint ad mutandum, ordinamus quod gastaldio cum suis 10 iudicibus qui fuerint per tempora, debeant eligere quinque bonos viros [2], et ipsi sint abstricti sacramento qui eligere debeant alios iudices per annum. et cum opus fuerit, gastaldioni prefacte artis hoc modo eligere debeat per bonos et legales homines prefacte artis; secundum suam [3] conscienciam totum fieri debeat [4]. 15

XXII. Item, quod nullam conspiracionem contra aliquem [5] faciam [6] a modo [7].

XXIII. Item, quod quilibet [8] potestatem habeat tenendi

2. facere legi] *Così il cod., ma in qualche altro capitolo simile a questo la lezione originaria è* legere vel facere legi*; cf. p. 147, r. 3.* 4. librarum .v. que] *Cod.* soldorum .v. qui *La restituzione è stata fatta col sussidio d' altri capitolari; cf. pp. 183, rr. 5-6; 147, r. 4; 103, r. 7; 46, r. 1; 17, r. 16.* 6. legittima occassione] *Così il cod.* 7. *Cod.* d'veiūt 9. quam] *Cod.* q̃ 10. *Con* ordinamus *nel cod. si ha per errore il capoverso.* 13. gastaldioni] *Così il cod. per* gastaldio 14. eligere] *Così il cod. per* eligi bonos - homines] *Così il cod., probabilmente per* quinque bonos et legales homines *o per* ipsos bonos et legales homines 16. *Cod.* aliq̃ 18. quod] *Cod.* quo

di questo) e in esso si succedono col medesimo ordine.

(1) Questo capitolo con lievi differenze formali deriva dal XXXIIII del capitolare dei falegnami, ma sulla sua composizione qualche influsso fu esercitato anche dal XXXXIII del capitolare dei calzolai; cf. pp. 147 e 183.

(2) Cioè « huius artis ».

(3) Cioè dei cinque elettori.

(4) Questo capitolo in gran parte deriva dal XXXV del capitolare dei falegnami.

(5) Cioè « de dicta arte », oppure « in dicta arte »; cf. p. 177, r. 5.

(6) Notisi il cambiamento del soggetto; il capitolo non contiene un ordine dei giustizieri, ma un obbligo assunto dal gastaldo e da ciascun membro del sodalizio.

(7) Questo capitolo deriva dal XXII del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 177.

(8) Cioè « quilibet homo de arte « marangonorum »; cf. il capitolo XXXI del capitolare dei calafati.

scarum [1] et picem et stupam [2] bonam et legalem et etiam afficandi ad suam voluntatem illud laborerium quod laboraverit de accutis [3].

XXIIII. Item, quod nullus audeat se convenire cum aliquo 5 magistro ad dandas sibi expensas [4] quando laborat in suo [5] scarro.

XXV. Item, quod nullus marangonus audeat contradicere alicui homini quod non possit bene afficare suum lignum [6] quandocumque erit ad suam voluntatem, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem iusticiariorum.

10 XXVI. Item, concedimus [7] hominibus dicte artis vendendi lignamen ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

XXVII. Item, concedimus etiam dare preconi huius artis pro quolibet precepto denarios quatuor et de sentencia, a soldis decem inferius, denarios sex, et a soldis decem superius, denarios 15 duodecim [8]. et qui placitum amiserit, solvere debeat omnes

1. stupam] *Forse il registratore dopo questa parola ha omesso la frase* ad vendendum *; cf. il capitolo XXXI del capitolare dei calafati.* 1-2. afficandi] *Così il cod.* 3. accutis] *Così il cod.* 4. *Cod.* audea 5. scarro] *Così il cod.* 7. afficare] *Così il cod.* 7-8. quandocumque] *Così il cod.; per* quodcumque*? Cf. il capitolo XXXIII del capitolare dei calafati.* 14. *Cod. ripete* inferius

(1) « scarum » era un cantiere ove si fabbricavano le barche, anche piccole; cf. Boerio, op. cit. s. v. squero.

(2) La stoppa si usava nelle commessure delle navi e delle barche.

(3) « acuti » erano grandi chiodi usati nella costruzione delle navi; si conficcavano per tener salde le chiavarde, cioè i perni di ferro di figura cilindrica i quali tenevano fermi alla lor volta i pezzi di legname che si volevano commettere. Cf. Du-Cange, op. cit. s. v. acutus; *Vocabolario della Crusca*[5], s. v. aguto; Guglielmotti, op. cit. s. vv. acuto, aguto, chiodo. Il Cecchetti nella sua memoria *La mariegola dei calafati dell'Arsenale di Venezia*, Venezia, Naratovich, 1882, p. 6, nota 2, afferma che gli aguti erano chiodi lunghi più di cinque pollici.

(4) Cioè il vitto; cf. p. 174, r. 6 e nota 2.

(5) Cioè nel cantiere proprio del carpentiere; una disposizione opposta è data dal capitolo xxxi del capitolare dei calafati.

(6) Cioè « de acutis ».

(7) Soggetto di « concedimus », come dei verbi « concedimus » e « ordinamus » dei sette capitoli seguenti sono i giustizieri ricordati nel proemio. La disposizione è stata modificata nel capitolo xxxxii di questo capitolare.

(8) La distinzione tra il compenso dovuto all' usciere nella comunicazione di un precetto e quello dovuto al medesimo nella partecipazione di una sentenza era già stata fatta per la prima volta nel capitolo xv del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 120); ma qui esso varia secondo la gravità della

expenssas [1]. et illi magistri qui accipient arras de aliquo laborerio, et permittere debeant ire ad laborandum; et si non irent vel exixent de laborerio cum denariis laborerii, stent ad voluntatem patronum, et sic amittant penam que vobis [2] placuerit.

c. 36 A

XXVIII. Item, ordinamus quod si aliquis ‖ marangonus domorum laborare vellet de supradicta arte navium, quod laborare possit de ea per dies quindecim sine sacramento huius artis. et si plus laborare vellet de dicta arte, nullo modo aliquis secum amplius ad laborandum conducere debeat vel recipere audeat, nisi prius iuramentum huius artis fecerit, et iuramento facto laboret in dicta arte ad suam voluntatem, solvendo annuatim dicte arti soldos denariorum sex; salvo quod si per dominum ducem et eius consilium preceptum fuerit ut quilibet marangonus domorum ire debeat ad laborandum naves seu navigia comunis, tunc ad suprascriptum iuramentum seu dacium non teneatur, licet steterit et laboraverit ultra dies quindecim [3].

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 5 ottobre 1264].

XXVIIII. Item, ordinamus quod gastaldio dicte artis mutari debeat quolibet anno; et ille qui est, permanere debeat usque ad conplementum sui anni [4].

1. expenssas] *Così il cod.* 2. et permittere] *Evidentemente nel testo del cod. vi è una lacuna.* 3. exixent] *Così il cod.* 4. patronum] *Così il cod. per* patronorum; *ma in questi capitolari talvolta ricorre il nominativo* patrones que] *Cod.* q̃ 8. *Cod. corr. per abrasione* nullo modo *su* nullos modos aliquis] *Così il cod. per* aliquis marangonus secum] *Così il cod. per* eum secum; *cf. p. 184, r. 17.* 13. *Cod.* donorum 14. *Segue* st *a* tunc *ma col segno di espunzione.* 18. *Cod.* illẽ

sentenza; non bisogna dimenticare che qui si tratta soltanto delle sentenze di multa date dal tribunale dell'Arte e che queste non potevano essere maggiori di venti soldi (cf. il capitolo XI di questo capitolare) e però si comprende il compenso doppio dovuto all'usciere nella notificazione di tali multe da soldi dieci in su.

(1) Cioè le spese pel precetto e per la sentenza; qualche cosa di simile era stato già fissato nel capitolo III del capitolare dei tessitori di seta; cf. p. 29, rr. 9-11.

(2) Cioè al gastaldo e ai giudici del tribunale dell'Arte.

(3) Questo capitolo corrisponde al XXXVIII del capitolare dei falegnami e fu composto sulla sua traccia. Notisi che qui comincia una serie di cinque capitoli che sono comuni, salvo lievi differenze, al capitolare dei falegnami e in esso si succedono col medesimo ordine; cf. i capitoli XXXVIII, XXXVIIII, XXXX, XXXXI e XXXXII di questo.

(4) Questo capitolo deriva dal capitolo XXXVIIII del capitolare dei falegnami, ma, nella parte posteriore al punto e virgola, coll'influsso del testo della corrispondente parte del Maggior Consiglio.

XXX. Item, quod gastaldio huius artis teneatur in capite sui anni accipere illud capitulare quod ei dederint iusticiarii; et dictus gastaldio non possit nec debeat facere aliquod ordinamentum inter se, nisi cum voluntate dominorum iusticiariorum; 5 et si quis contra fecerit, amittat gastaldiam et libras denariorum .xxx. et soldos .xii÷. [1].

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

XXXI. Item, ordinamus quod aliquis de predicta arte non audeat nec pressummat facere aliquod ordinamentum vel compagniam seu comilitatem vel conspirationem per iuramentum vel 10 fidanciam aut per aliquam aliam promissionem contra honorem domini ducis et consilii ac comunis Veneciarum seu contra aliquam aliam personam, im pena banni integri; et quilibet de dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in suprascripto facto inventus fuerit, accussare cicius quam poterit domino duci et eius 15 consilio aut dominis iusticiariis [2].

30 novemb. 1265

XXXII. Item, ordinamus quod nec gastal‖dio nec aliquis alius huius artis audeat facere aliquam convocationem de hominibus huius artis nisi bis in anno sine licencia dominorum iusticiariorum, in pena banni integri [3].

30 novemb. 1265. c. 36 B

20 XXXIII. Item, ordinamus quod si aliquis magister dicte artis tulerit seu acciperit aliquod laborerium ab aliqua persona ad faciendum supra se, ipsum laborerium per se ipsum et cum aliis magistris, si eos conducere voluerit, facere teneatur; et non audeat dictum laborerium dare ad faciendum alicui magistro supra ipso 25 alio magistro [4], in pena librarum .xxx. et soldorum .xii÷. et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum [5].

8. pressummat] *Così il cod.* 11-12. *Cod.* aliq̃ 12. im] *Così il cod.* 14. accussare] *Così il cod.* *Cod.* q̃ *e così costantemente.* 18. *Cod.* nano 21. acciperit] *Così il cod.*

(1) Questo capitolo deriva dal xxxx del capitolare dei falegnami.

(2) Questo capitolo deriva dal xxxxi del capitolare dei falegnami.

(3) Questo capitolo deriva dal xxxxii del capitolare dei falegnami, ma con influsso del xxxxiii del capitolare dei calzolai.

(4) « ipso alio magistro » non è altro che l'« alicui magistro » di prima, al quale il carpentiere giusta questo capitolo non poteva commettere un lavoro di cui era responsabile verso la persona che glielo aveva affidato.

(5) Questa disposizione è stata sostituita nel 1284 e poi nel 1286 da un'altra molto diversa; cf. i capitoli xxxxvi e lv.

XXXIIII. Item, ordinamus quod si aliquis magister fecerit pactum cum aliquo patrono de faciendo aliquod laborerium, ipsum observare teneatur; et non audeat relinquere ipsum pactum seu patronum; et patronus teneatur observare etiam ipsum pactum et retinere dictum magistrum, in pena ad voluntatem dominorum 5 iusticiariorum.

XXXV. Hec omnia attendam (1) bona fide sine fraude et plus et minus secundum quod addere vel minuere voluerint domini iusticiarii qui modo sunt vel qui erunt per tempora. et predicta omnia non mutabo nec mutari faciam tam in subscribendo 10 quam etiam alio modo sine voluntate dominorum iusticiariorum (2) vel successorum suorum (3).

II.
Ordinanze aggiunte al capitolare dei carpentieri prima della sua registrazione, cioè innanzi al maggio-settembre 1278.
17 ottobre 1274.

XXXVI. Millesimo ducentesimo septuagessimo quarto, indicione tercia, tempore nobiliorum virorum dominorum Phylipi Contareno, Petri Savonario et Marini Trivisano iusticiariorum 15 veterum comunis Veneciarum, die .xv. exeunte mensse octubris. predicti domini iusticiarii scentenciaverunt et dixerunt per scentenciam quod omnes calafati qui sciunt laborare artem marangonie, quod nullus non (4) audeat laborare artem marangonie alicui, nisi de suo proprio laborerio, per unam diem integre, nisi 20 prius intraverit in scola marangonorum vel faciat secundum quod continetur in suo capitulari marangonorum, hoc est solvere ut

7-12. *Questo capitolo segue senza capoverso nel codice al precedente.* 12. *Cod.* suctorum 13. septuagessimo] *Così il cod.* 14. Phylipi] *Così il cod.* 16. *Cod.* comunis veterum mensse] *Così il cod.* 17. scentenciaverunt] *Così il cod., per influsso del dialetto.* 17-18. scentenciam] *Così il cod. c. s.*

(1) Il soggetto è il gastaldo dell'Arte.

(2) Cioè dei giustizieri ricordati nel proemio.

(3) Questo capitolo in parte somiglia nel concetto e nella forma al XXXXIIII del capitolare dei pellicciai ed al XXXI del capitolare dei « blancarii ». Questa prima parte del capitolare fu composta nel 1271, ma con elementi di data molto più antica. Di alcune di queste disposizioni, cioè di quelle dei capitoli XXVIIII-XXXII, si conosce la data precisa, che fu il 30 novembre 1265; altre sono eguali o simili nella sostanza e nella forma ad alcune che ricorrono in capitolari anteriori a questo. Adunque soltanto in apparenza questo documento si presenta come lavoro originale; nella sostanza ha la stessa natura degli altri che furono compilati e riformati nel 1263 e negli anni seguenti.

(4) Cioè nessuno dei calafati che sapevano esercitare l'arte del carpentiere.

continetur in || suo capitulari (1), nec ipsi marangoni audeat facere artem calafarie alicui, nisi de suo proprio laborerio, per unam diem integre, nisi prius intraverit in scolam ipsorum calefactorum vel solvat secundum quod continetur in suo capitulari ipsorum ca- 5 lefactorum, sub pena de soldis .xx. pro quolibet qui faceret contra.

c. 37 A

XXXVII. Millesimo ducentessimo septuagessimo sexto, indicione .IIII., tempore nobilium virorum dominorum Marini Staniario, Iohannis Vigloni et Petri Lauredhano iusticiariorum veterum comunis Veneciarum, eandem scentenciam dederunt et 10 iusserunt ipsam poni in hoc capitulari (2).

1 settembre 1276-28 febbraio 1277.

XXXVIII. Millesimo .CC°LXXVIII., mense madii, tempore dominorum Marini Baraçio, Andree Viglarii et Pantaleonis Çivrano iusticiariorum. ordinatum est per dominos predictos quod si quis dicte artis dixerit dedecus vel vilaniam gastaldioni vel iudicibus 15 huius artis causa huius officii cum tenebunt racionem, perdere debeat libras .III. qualibet vice dixerit dedecus vel vilaniam ipsis; medietas sit scole et alia medietas deveniat in camara iusticie (3).

Maggio 1278.

XXXVIIII (4). Tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Petri Cauco, Thome de la Scala et Petri Gau- 20 soni (5). ordinamus quod homines marangoni de Gloça (6), si ipsi

III. Ordinanze aggiunte al capitolare dei carpentieri dopo la sua registrazione, cioè

1. audeat] *Singolare in funzione di plurale.* 6. ducentessimo septuagessimo] *Così il cod.* 8. Lauredhano] *Così il cod.* 9. scentenciam] *Così il cod. c. s.* 17. *Cod.* deveniant 18. *I due primi capitoli della parte A sono preceduti nel cod. dal segno di maggiore separazione. Cod.* tempe 20. *Cod.* gloça

(1) Cioè la tassa fissata nei capitoli V e VIII.

(2) Da ciò è dimostrato che il capitolo XXXVI fu registrato nello stesso tempo del XXXVII, perchè la sentenza pronunciata dalla Giustizia Vecchia nel 1274 per la conferma del 1276-77 divenne una massima dispositiva nella legislazione di questa Arte.

(3) Questa disposizione benchè fosse stata già fissata per la prima volta nel settembre 1263 nel capitolare dei « ter« nieri » (capitolo XXXVIIII), e poi successivamente nei capitoli VIII del capitolare dei tessitori di seta del novembre 1265 e XIII del capitolare dei calzolai del 17 novembre 1271, qui appare in forma nuova e con particolari diversi, sia rispetto alla somma della multa, sia rispetto alla partizione di questa.

(4) Quanto alla scrittura della parte A e, per conseguenza, quanto alla data della sua registrazione cf. *Capitolari*, I, 26, nota 2.

(5) La data approssimativa del capitolo si deduce dal cit. Prospetto dei giustizieri.

(6) Chioggia.

dopo il maggio-settembre 1278. Aprile-settembre 1284. (A)

veniunt Venecias pro laborare, solvere debeant infra dies .xv. denarios .xii. piçolos; et si ipsi voluerint ultra dies .xv. laborare, volimus quod ipsi solvant soldos .v. pro quolibet, sicut nostri Veneti. et per totum illud annum nolimus quod solvant plus [1].

XXXX. Item, volimus et ordinamus quod iudices dicte artis debeant esse omni die dominico in mane ad oram misam [2] et stare debeant usque ad oram terciam ad minus causa audiendi et faciendi racionem cuilibet qui pecierit ea, in pena soldorum .v.; et gastaldio teneatur exscutere dictam pennam infra tercium diem, in pena sacramenti [3].

2. *Cod. aggiunge* solvere *a* piçolos 4. illud *è nello spazio interlineare, ma della stessa scrittura del testo. Il capitolo XXXVIIII è stato cancellato nel registro e vi segue, pure della stessa mano, ma con altro inchiostro:* cançelatum *e però si spiega il segno di maggiore separazione premesso anche innanzi al testo del capitolo XXXX.* 6. oram] *Così il cod. e così al rigo seguente.* misam] *Così il cod. per* misse *o* missarum *Cf. la nota 2 di questa pagina e il capitolo LXXVIIII del capitolare dei calafati.* 8. *Cod.* quilibet *per influsso di* qui ea] *Così il cod. per* eam 9. *Cod.* tenentur exscutere] *Così il cod.* pennam] *Così il cod.*

(1) Gli operai di Chioggia venivano così nel 1284 trattati a condizioni meno vantaggiose degli altri che provenivano dagli altri comuni del distretto veneziano; cf. il capitolo v di questo capitolare. I dodici denari erano il compenso annuo pel gastaldo; i cinque soldi corrispondevano all' altra parte della tassa annua che andava a benefizio dell'Arte; in tutto pagavano dunque soldi sei, come è anche confermato dal capitolo LII del capitolare dei calafati, che contiene una ordinanza della Giustizia Vecchia pure del 1284. La frase « et per totum illud annum nolimus quod solvant plus » forse significa che in quell'anno non pagavano la tassa di entrata nè gli altri aggravi.

(2) Credo che il testo sia errato e che la vera lezione sia « ad horam misse »; difatti nei giorni feriali a S. Marco mezz'ora dopo il levar del sole sonava « mezza-terza » per mezz' ora e indicava che i canonici dovevano cominciare l' uffiziatura e che poi si doveva cantar messa. Un'ora dopo che questa campana era fermata, sonava, anche nei giorni festivi, terza con la marangona, cioè colla campana maggiore tra le quattro del campanile di S. Marco. E però, a mio giudizio, il capitolo significa che nelle domeniche il gastaldo amministrava giustizia agli uomini dell'Arte dalla seconda ora dopo l'alba, alla quale nelle feste non corrispondeva alcun segno di campana, per lo meno sino alla terza ora. Del resto date le occupazioni giornaliere degli uomini dell'Arte, era naturale che il loro tribunale non funzionasse che di festa. Quanto ai segni delle ore dati dalle campane di S. Marco cf. GALLICIOLLI, op. cit. I, 249 sg. e CECCHETTI, *I nomi delle campane di S. Marco* in *Archivio Veneto*, XXXII, 379-380.

(3) Una disposizione simile e colla minaccia della medesima multa era stata già stabilita il novembre 1281 e

XXXXI. ||Item, damus licenciam gastaldioni cum suis iudicibus ad faciendum racionem de soldis .c. inferius inter homines dicte artis (1). c. 37 B

XXXXII. Item, ordinamus quod nullus audeat comperare li-
5 gnamen nec facere comperare vel tanxare (2) causa ducendi in Venecias pro revendendo, nisi in illis locis vel confinii ubi illud lignamen inciditur; et solucionem ipsius facere debeat ibi et non in alio loco, sub pena banni ad voluntatem dominiorum iusticiariorum; et quicumque manifestaverit, concedimus quartam partem.

10 XXXXIII (3). Item, volumus quod gastaldio dicte arcte cum suis officialibus vel decanis teneatur per sacramentum excutere et salvare bona scole (4); et de istis bonis secundum quod sibi videbitur teneantur subvenire omnibus infirmis fratribus dicte scolle et a faciendum facere custodia illis qui egent (5). (B)

15 XXXXIIII. Item, volumus quod gastaldio scole teneatur omni anno per duas vices ostendere raciones gastaldioni dicte artis de introitu et expensa, tam de denariis quam de aliis rebus, et eciam ostendere teneatur iudicibus artis predicte (6).

XXXXV. Item, volumus quod quicumque vult intrare in sco-

4. *Il capitolo XXXXII segue senza capoverso al XXXXI.* 6. confinii] *Nominativo in funzione di ablativo.* 7. debeat] *Singolare in funzione di plurale, riferito agli uomini dell'Arte.* 10. *La scrittura della parte B è affatto diversa dalla precedente.* arcte] *Così il cod. per* artis 13. scolle] *Così il cod.* 14. a] *Così il cod. per influsso del volgare.* custodia] *Così il cod.* 16. *Cod.* racioẽ 19. *Cod.* vul

il maggio 1282 nel capitolo XXXXVIIII del capitolare dei falegnami; cf. p. 188, rr. 8-11.

(1) La disposizione ripete in altra forma quella della prima parte del capitolo XI di questo capitolare.

(2) Cioè mettere il prezzo?

(3) Circa la scrittura della parte B e, per conseguenza, circa la data della sua registrazione cf. *Capitolari*, I, 108, nota 1.

(4) Cioè le rendite provenienti dalle tasse e dalle multe e le suppellettili del sodalizio.

(5) Non è ben chiaro il senso dell'ultima frase; forse significa il compenso che si dava all'uomo dell'Arte che assisteva un confratello infermo bisognoso del suo aiuto personale. Il capitolo XXVI del capitolare dei renaioli, del 14 maggio 1300, imponeva infatti una multa all'artigiano che avendo avuto l'ordine di vegliare un confratello infermo non avesse obbedito.

(6) Questo capitolo mostra che il gastaldo della scuola era inferiore al gastaldo dell'Arte e che il suo ufficio era una specie di economo o ragioniere del sodalizio; cf. anche il capitolo LXVIII del capitolare dei calzolai, p. 155.

lam predictam, solvere debeat soldos .xx. pro quolibet (1), nisi filius vel frater marangoni (2); et aliquis non debeat intrare nisi sit marangonus.

XXXXVI. Item, volumus quod aliquis non debeat accipere aliquod laborerium supra se ad calcandum (3) et impegolandum, unde illi quorum sunt laboreria faciant calcare et impegolare ea ad suam voluntatem, in pena ad voluntatem dictorum dominorum (4). 5

(C) XXXXVII. Item, ordinamus quod omnes marangoni dicte artis debeant esse ad pastum, nisi iustum impedimentum haberent, et quod debeant solvere tam si veniunt ad pastum quam si non veniunt (5). 10

XXXXVIII. Item, volumus quod omnes officialles qui ellecti

1. *Cod.* debeant 2. *Cod.* maragoñ 3. *Cod.* maragonus 7-8. ad voluntatem - dominorum] *Queste parole sono state abrase, ma ciò nondimeno sono leggibili per le tracce che ne sono rimaste.* 9. *La scrittura della parte C è eguale a quella della parte B, ma l' inchiostro è più languido. Il capitolo XXXXVII è preceduto nel cod. da un grande segno di maggiore separazione.* 10. *Cod.* passtum 13. *Il capitolo XXXXVIII segue nel cod. al XXXXVII senza capoverso.* officialles] *Così il cod.* ellecti] *Così il cod.*

(1) Le parole del capitolo XXXVIIII « sicut nostri Veneti » dimostrano indirettamente che questa era la tassa di entrata.

(2) Nel sodalizio dei falegnami solo i figli dei maestri avevano un privilegio rispetto a questa tassa; cf. p. 175, rr. 6-7.

(3) Cioè riempire colla stoppa le fessure nei pezzi di legname della nave; cf. BOERIO, op. cit. s. v. incalcar; questa operazione spettava propriamente all'Arte dei calafati; cf. anche il capitolo XXXVI di questo capitolare.

(4) Interpreto « dictorum domino« rum » non per i padroni che avevano commesso il lavoro al carpentiere, perchè essi non avevano autorità di punire, ma per i « dominiorum iu« sticiariorum » del capitolo XXXXII, che sono indicati coi loro nomi e cognomi nel capitolo XXXVIIII. È da notare che nell'Arte dei calafati (cf. capitolo XXXIII) v' era un simile divieto, eccettuati i lavori che portavano una spesa di una lira o inferiore a una lira. Quei lavori complessi e lunghi dovevano esser fatti « ad diem »; la ragione del provvedimento è indicata dal passo: « unde « illi quorum sunt laboreria faciant « calcare et impegolare ea ad suam « voluntatem ».

(5) Il concetto di questa disposizione era stato già espresso, ma in altra forma, nei capitoli XVIII del capitolare dei renaioli, XXXXIII dei « blancarii », L dei falegnami e XXV del secondo capitolare dei « ternieri ». Per il comento cf. p. 128, nota 1, e p. 188, nota 6. A questo provvedimento fa eccezione quello del capitolo XXXXVIIII.

erunt ad faciendum facta dicte artis, si reffutaverit, quod quilibet solvat soldos .xx., qui deveniant in scollam (1).

XXXXVIIII. Item, volumus quod iudices non debeant aliquid solvere pro pasto propter impedimentum quod habent.

5 L. Item, quod gastaldio et iudices debeant habere pennas que ponuntur hominibus dicte artis.

LI. Item, quod possint imponere penas de soldis .v. pro libra (2).

LII. Item, volumus quod ille qui scribit sentencias debeat 10 habere pro qualibet sentencia denarios .IIII. ‖ parvos (3). c. 40 A

LIII. Item, quod nullus dicte artis audeat tenere aliquem puerum ad partem, pro meliori Veneciarum (4).

LIIII. Tempore virorum dominorum iusticiariorum Marci Feriollo, Iacobi Delphyno et Thome Gauxoni (5). ordinamus et 15 volumus quod quilibet magistri predicte artis quod sint forensis, si

Gennaio-febbraio 1286 (1285 m. v.). (D)

1. reffutaverit] *Singolare in funzione di plurale.* quod] *Così il cod. con ripetizione molto frequente di questa congiunzione in questi capitolari; cf. p. e. p. 194, rr. 15-18.* 2. scollam] *Così il cod.* 3. *Il capitolo XXXXVIIII è preceduto nel cod. da un segno di maggiore separazione, ma più piccolo di quello del capitolo XXXXVII.* 5. pennas] *Così il cod.* 7. *Il capitolo LI è preceduto nel cod. da un segno eguale a quello del capitolo XXXXVIIII. Cod. ripete* imponere 9. *Il capitolo LII segue nel cod. al LI senza capoverso, e così il capitolo LIII al LII.* 13. *La stessa scrittura della parte C si presenta nei capitoli LIIII e LV, pure con inchiostro languido, ma i caratteri sono più piccoli. Il testo del capitolo LIIII è preceduto nel cod. da un grande segno di maggiore separazione, eguale a quello del capitolo XXXXVII.* 15. *Cod.* magistris quod sint] *Così il cod.* forensis] *Così il cod. per influsso del volgare e del precedente* magistris

(1) Questa disposizione è diversa tanto nella forma quanto nei particolari della multa dalle altre simili ad essa anteriori; cf. i capitoli IIII del capitolare degli speziali, XVIIII e XXVI del capitolare degli orefici (I, 161, 121, 124), XV del secondo capitolare dei cerchiai, XXIII del capitolare dei giubbettieri (I, 37), XXXIII del capitolare dell'Arte delle faldelle e XVII del capitolare dei « galedarii ».

(2) Siccome pel capitolo XI questo tribunale aveva competenza nelle cause dell' Arte sino a lire cinque, così per questo provvedimento la sua competenza per l'imposizione delle multe fu estesa da venti soldi a venticinque.

(3) Il più antico ricordo dello scrivano dell'Arte e del suo emolumento si ha nel capitolo VIIII del capitolare dei calzolai; cf. p. 140.

(4) Questo provvedimento deriva da un altro simile, ma più antico, contenuto nel capitolo XXXXIII del capitolare dei falegnami, ove è anche spiegato il senso preciso della frase « pro meliori Veneciarum »; cf. p. 187, rr. 1-4, note 2 e 3.

(5) La data approssimativa del capitolo si deduce dal cit. Prospetto dei giustizieri.

laborare voluerit in Veneciis dictam artem ultra .xv. diebus [1], facere debeat sacramentum et solvat soldos .vi. pro anno ad scollam [2]. et si solvere noluerunt ut dictum est, quod nullus magister venetus audeat laborare cum eis [3], in pena librarum .iii., que deveniant terciam partem camere iusticiariorum et tercia parte scolle 5 et allia tercia parte accusatori.

LV. Item, quod si aliquis magister dicte artis tulerit seu acceperit aliquod laborerium supra se ad faciendum, non audeat ipsum laborerium recipere [4] modo aliquo vel ingenio, in penna librarum .x. [5], que deveniant ut dictum est superius [6]. 10

1. voluerit] *Singolare in funzione di plurale.* 2. debeat – solvat] *Singolari in funzione di plurali.* 2–3. scollam] *Così il cod.* 5. terciam partem] *Così il cod.* 5-6. scolle et allia] *Così il cod.* 9. penna] *Così il cod.*

(1) Cioè non più dopo otto giorni come era stato stabilito nel capitolo v.

(2) Cioè cinque di questi erano a benefizio della scuola e il sesto a benefizio del gastaldo; cf. i capitoli I e VIII.

(3) Era il solito obbligo imposto agli uomini dell'Arte verso quegli operai del loro mestiere che non avevano giurato il capitolare; cf. il capitolo XXXVIII del capitolare dei falegnami, p. 184, rr. 16-17 e p. 185, rr. 1-2.

(4) Coordinando questo capitolo al XXXXVI dal quale differisce solo perchè comprende tutti i lavori dell'Arte, credo che « tulerit » e « ac« ceperit » si riferiscano soltanto all'impegno, assunto abusivamente si intende, e « recipere » all' esecuzione del lavoro; questi lavori dovevano esser fatti dal carpentiere non « su« pra se », ma « ad diem ». Questa disposizione contraddice a quella del capitolo XXXIII.

(5) Il capitolo LXXXVI del capitolare dei calafati del 1577 (c. 32A del cod. che ricorderò nel comento al capitolare dei calafati del 1271) spiega il motivo di questo provvedimento: « De « non tuor ovra alcuna sopra « de sì a far. Ancora, ordena e sta« tuì i ditti signori [cioè i provvedi« tori di comun ed i giustizieri vecchi] « havendo respetto che per i consigli « de Pregadi el sia sta' devedado che « alcun marangon de nave non puo' « tuor sopra de sì alguna ovra, sotto « pena de ducati cento et de star sie « mesi in preson, eccetto quello li è « concesso, e dei calafadi non è fatta « alcuna mention, che da mo' avanti al« gun calafado non ossa nè presuma « tuor sopra de sì nè etiandio far tuor « alguna ovra che aspetta alla ditta « Arte, sotto pena de ducati cento « d'oro, della qual pena un terzo sia « della scuola di calafadi, un terzo « dell'accusator per lo qual si haverà « la verità e l'altro terzo sia dei pro« veditori de comun; e osservando « questo sarà cagion che tutte « nave e navilii sarà meio cal« cade e lavorade. e questo si « debba intender sì a Venetia come « in ciascun altro luogo de Grado a « Cavarzere ».

(6) Cioè secondo la partizione fissata nel capitolo LIIII.

Circa marzo-settembre 1286.
(E)

LVI[1]. Tempore nobilibus virorum dominorum iusticiariorum veterum Donati Mengullo, Marci Firiolo et Andreas Acontanto[2]. ordinamus quod omnes illi qui laborant dictam artem et in scollis[3] vestris[4] non erunt, qui stabunt in terra ista et solvent
5 possesionem domus[5] sive steterint in domus suis propriis, quod debeant solvere solidos quinque pro anno supradictis scolis vestris et denariis .XII. gaustaldioni dicte artis, secundum quod factum est quadam consuetudine[6].

LVII. Item, ordinamus quod omnes homines Clugie qui
10 veniunt laborare dictam artem in ista terra, debeat iurare gaustaldioni ad facere legaliter dictam artem, secundum quod nos facimus[7], in penam ad voluntatem dominorum iusticiariorum[8].

LVIII. Item, ordinamus quod electores[9] qui electi erunt causa faciendi gaustaldus et officiales[10], non possint pro anno

1. *La scrittura della parte E è affatto diversa dalle precedenti. Il testo dei capitoli LVI, LVII, LVIII e LVIIII è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione. Cod.* Tempē nobilibus] *Così il cod.* 2. *Cod.* Megullo - Andreas] *Così il cod.* 3-5. quod - quod] *Notisi la frequente ripetizione della congiunzione.* 3. qui] *Cod.* q̄ 3-4. scollis] *Così il cod.* 5. possesionem - domus suis] *Così il cod.* 6. *Cod.* quique 7. denariis] *Così il cod. per* denarios 8. *Cod.* quodam 10. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* 11. ad] *Così il cod.* 14. gaustaldus] *Così il cod.*

(1) Circa la scrittura della parte E, e, per conseguenza, circa la data della sua registrazione cf. I, 46, nota 1.

(2) La data approssimativa del capitolo si deduce dal cit. Prospetto dei giustizieri.

(3) Cioè in quella dei segatori e in quella dei carpentieri propriamente detti. È da notare che in tutti i precedenti capitoli è stata ricordata una scuola di quest'Arte; ma siccome sino dal capitolo primo i segatori sono distinti dai falegnami da nave, così la parola « scola » al singolare vi significa il colonnello a cui apparteneva l'operaio, o è sinonimo di « ars ». Nei capitoli di questa parte E costantemente si fa menzione non di una scuola sola, ma di più, vale a dire delle due suaccennate.

(4) Cioè « delle scuole della vostra « Arte »; la frase si riferisce agli uomini del sodalizio e per loro al gastaldo dell'Arte.

(5) Interpreto la frase per « paghino l'affitto pel possesso o uso « della casa » in contrapposto agli altri che tenevano casa di loro proprietà, « sive steterint in domus suis « propriis ».

(6) Cf. il capitolo I.

(7) È strana la struttura di questo periodo; soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri ricordati nel capitolo LVI; ma la frase « secundum « quod nos facimus » si riferisce agli uomini dell'Arte.

(8) Questa disposizione è il complemento di quella contenuta nel capitolo XXXVIIII.

(9) Cioè i cinque elettori ricordati nel capitolo XXI.

(10) Cioè i « iudices » ricordati nel capitolo XXI.

illo se eligere in aliquo officio dicte artis, sub penna librarum .III. pro colibet, medietas quarum deveniat in cameram iusticiariorum et alia medietas in nostris scolis [1].

LVIIII. Item, ordinamus quod gastaldio artis sive scolarum, neque officiales artis sive scolarum, possint sibimet solvere neque 5 solucionem sibi fieri de aliquo servicio quod faciant pro arte neque pro scolis ex denariis dictarum scolarum, nec possint dare unus alteri, nisi dicant in capitulo [2] in temporibus quibus consueti sumus [3] ipsum facere; et secundum quod videbitur maiori parti dicti capituli, sic satisfaciant, et sit in penam sacramenti vel li- 10 brarum .III. pro colibet, tam ille qui daret quam ille qui reciperet aliquam solucionem que non data esset in capitulo.

LX. Item, ordinamus quod iudices sive alii officiales qui sunt vel qui erunt, teneantur esse cum predicto gastaldio pro qualibet hora quod queret ipsos sive fecerit queri, su pena soldorum .XX., 15 quorum medietas deveniat in camera [4] et alia medietas in scolis.

LXI. Item, ordinamus quod gastaldiones veteres cum suis officialibus teneantur ostendere racionem gastaldionibus novis et suis officialibus de omni eo quod receperunt et dederunt et fecerunt preterito, infra dies .XV. postquam vestrum pastum fuerit factum [5], 20

1. penna] *Così il cod.* 4. gastaldio] *Così il cod. per* neque gastaldio 10. *Cod.* dict sit] *Cod.* si *a cui segue nel cod.* vobis *col segno di cancellazione.* 12. *Cod.* aliquā 15. quod] *Così il cod. per* qua su] *Così il cod. come di frequente.* 17. *Cod.* gastaldio *La parola* gastaldiones *qui significa il gastaldo dell'Arte e quello della scuola.* 18. *Cod.* racioē

(1) Questo capitolo nel suo concetto fondamentale deriva dalla prima parte del capitolo XXXXII del capitolare dei calafati; una rassomiglianza meno vicina nella forma si ha anche coll' ultima proposizione del capitolo LIIII del capitolare dei « fioleri », dell'aprile 1284; cf. p. 80, rr. 16-17.

(2) Cioè nell'adunanza dell'Arte.

(3) Tanto « ordinamus » quanto « consueti sumus » hanno per soggetto i tre giustizieri ricordati nel capitolo LVI; ma le adunanze non potevano essere quelle che il gastaldo due volte l'anno, senza chiederne licenza alla Giustizia Vecchia, doveva convocare per la lettura dello statuto (cf. i capitoli XX e XXXII), bensì le altre per le quali il permesso di quell'ufficio era necessario; p. e. quelle per le elezioni del gastaldo ed ufficiali, per l'uso delle rendite del sodalizio e simili.

(4) Cioè « in camera iusticiariorum ».

(5) Siccome generalmente in questi sodalizi, meno pochissime eccezioni, dal 1283 in poi gli ufficiali vecchi facevano ai nuovi la consegna dei conti quindici giorni dopo che erano usciti dal loro ufficio annuo, come già più volte ho notato nel comento; così da questo passo è dimostrato che le ele

sub penna sacramenti et gastaldionibus sub pena trium librarum et aliis officialibus sub pena soldorum .xx. pro quolibet. et gastaldiones novi teneantur partiri istam penam; tercia partem deveniat camare et alia parte scolis et alia parte ei qui accusabat (1).

5 LXII. ‖ Item, ordinamus quod gastaldio et suis officialibus possit fieri unum pastum in anno et non plus (2); et si aliquid dicti pasti superfuerit, sive panis, sive vinum, vel carnes, vel alia, omnia dicta vendi debeant, et denarii qui ex illis accipientur, deveniant in scolis sive dentur pauperibus; et istud sit in discre- 10 cione gastaldionum et suorum officialium.

c. 40 A in calce.

LXIII. ‖ Item, volumus quod si aliquis de artem predictam faciat precipi alicui gastaldioni vel suis officialibus ipsius coram dominis iusticiariis et ipse perdat placitum, volumus quod ipse debeat satisfacere gastaldioni et officialibus totum danum et 15 exspensas quod exinde reciperit, et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (3).

(F) c. 37 B in calce.

LXIIII (4). Tenpore nobilium virorum dominorum iusticiariorum Donati Mengullo, Margarito Cupo et Andreas Dandullo.

Circa settembre-giugno 1287.

1. penna] *Così il cod.* 3. partiri] *Cod.* partem penam] *Cod. aggiunge* que *ma col segno di espunzione.* partem] *Così il cod.* 5. suis officialibus] *Ablativo in funzione di nominativo. Cod. aggiunge* non *a* officialibus 6. possit] *Singolare in funzione di plurale. Cod.* annō - aliquis 7. *Cod.* superfuerint 11. *La scrittura è eguale a quella della parte precedente, ma l'inchiostro è molto languido. Cod.* artem p̄dc̄a 12. *Cod.* ip̄iu' 13. *Cod. dà* volimus, *ma è da ritenere come un errore materiale di trascrizione, perchè il copista del capitolo non usa mai quella forma che è propria dello scrivano della parte A.* 14. *Cod. corregge senza variazione di scrittura e d'inchiostro* danum *su* dapnum 15. reciperit] *Così il cod.; ed è singolare in funzione di plurale.* 17. *Il testo del capitolo LXIIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione. Cod.* Tenp̄e 18. Mengullo Margarito - Andreas Dandullo] *Così il cod.*

zioni si facevano nell' occasione del banchetto annuo del sodalizio.

(1) Questo capitolo è diverso nella forma e anche nei particolari della multa dalla nota ordinanza dell'agosto 1285 circa, comune a molti di questi capitolari e che da questa è qui sostituita; cf. I, 45; II, 53, 84, 111, 154, 189.

(2) Questa disposizione ripete quella del capitolo v; cf. p. 200, rr. 6-7.

(3) Questo capitolo deriva dal LXXXXIIII del capitolare dei bottai quasi identico al LV del capitolare dei falegnami e ad altri; cf. p. 155, rr. 5-12 e p. 190, 9-15 e la nota 2. Notisi che il capitolo XXVII (cf. p. 207, r. 15-p. 208, r. 1) aveva stabilito il principio che nelle cause del tribunale dell'Arte chi perdeva la lite pagava le spese del processo.

(4) La data approssimativa del capitolo si deduce dal cit. Prospetto dei giustizieri.

ordinamus quod nullus magister dicte artis audeat accipere aliquem puerum secum ad laborandum ultra mensem unum. si vero habuerit ad dicto puero cartam, et magister sit tenutus mostrare dictam cartam ad gastaldio et iudicibus eius, et non audeat recipere aliquem puerum ad partem [1], in penna librarum .III., 5
terciam partem camare et due partes scolle.

LXV. Item, ordinamus quod quando aliquis nostrorum fratrum obierit, quod alius nullus magister audeat laborare, nisi primo fuerit reversi proti-magistri cum aliis magistris, in penna soldorum .XX., terciam partem camare et due partes scolle. 10

Circa luglio 1288. (G) c. 38 A

LXVI [2]. ‖ Ordinatum fuit per dominos iusticiarios, videlicet Iacobum Venerio, Petro Contarenno et Thomas Causono, quod omnes fratres dicte scolle sint tenuti ire a domum mortui ad faciendum honorem ad corpus, et cum ipso debeant ire usque ad ecclesiam et ab ecclesia non debeant partire nisi corpus sit 15
sepellitus. et hic facimus quot erunt homines [3].

3. ad] *Così il cod. per* a 4. *Cod.* dictām ad gastaldio] *Così il cod. per* gastaldioni *per influsso del volgare* 5. penna] *Così il cod* 6. terciam partem] *Così il cod. e così pure al r. 10.* due partes] *Sottintendesi* deveniant *e così pure al r. 10.* scolle] *Così il cod.* 8. *Nel cod. la frase* quod alius *è stata abrasa e nello spazio interlineare è stato aggiunto più tardi con inchiostro giallastro* de hoc mundo *e* obierit *è stato letto per* abierit (4). 9. fuerit] *Singolare in funzione di plurale. Il cod. ripete* fuerit *dopo* proti-magistri penna] *Così il cod.* 10. scolle] *Così il cod.* 11. *La scrittura della parte G è eguale a quella della parte F, ma l' inchiostro è cupo. Il capitolo LXVI è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione. La c. 38 non apparteneva ai fogli originari del rispettivo quaderno, ma vi fu interfogliata per trascrivere le addizioni del capitolare. L' interfogliatura fu fatta dopo il 1287 e innanzi all' ottobre 1292 come è provato dalla data dei capitoli LXIIII e LXVII.* 12. Petro Contarenno - Thomas Causono] *Così il cod.* 13. scolle] *Così il cod.* a] *Così il cod.* *Cod.* mortuis 16. sepellitus] *Così il cod.* hic] *Così il cod.; per* hoc? *Cod.* quod - erant

(1) Qui si ripete l' ordinanza del capitolo LIII.

(2) La data approssimativa del capitolo si deduce dal cit. Prospetto dei giustizieri.

(3) « facimus » pare che abbia per soggetto gli uomini dell'Arte; e pure sembra che questi promettano di accompagnare, quanti saranno, il cadavere del confratello alla chiesa ed alla sepultura che in essa si faceva.

(4) Si può stabilire il termine ante quem di questa correzione, la quale fu eseguita dallo scrivano stesso che trascrisse il capitolo; essa è anteriore al febbraio-giugno 1293, perchè con essa questo capitolo in quel tempo passò nel LXIII del capitolare dei calafati.

Ottobre 1292. (H)

LXVII. Curente anno Domini .MCCLXXXXII., mensis octubris, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Ioannis Dolfino, Marchisini Lauredano. ordinamus et volimus quod nullus magister marangonus de arte navium a modo in antea 5 audeat laborare arborem, antellas et timonos veterum; et si invenerit in dictos lignamines ullum vastamentum, volimus quod non laborent, et incontinente faciant scire ad dominios iusticiarios; et qui contrafecerint, cadant in pena pro quolibet ligno (1) de soldis .C. et plus et minus ad voluntatem iusticiariorum.

10 LXVIII. Item, ordinamus et volimus quod gastaldioni cum suis iudicibus habeant unum quaternum sicut habet masarius dicte scole; et teneantur facere racionem insimul (2) cum dictis quaternis tam de intrata quam de insuta, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum.

Circa febbraio-maggio 1294. (I)

15 LXVIIII. Temporum nobilium virorum dominorum iusticiariorum Marini Maurum, Samuellis Minio et Blasio Venerio (3). ordinamus quod masarius dicte scole que modo sunt vel erunt per tempora, de totis denariis que recipit et alia re dicte scole, facere debeat racionem ab alio masario que intraverit infra dies 20 octo postquam complectum suo anno, sub pena soldorum .V. pro libra; et facere debeat dictam racionem coram gastaldio et suis oficialibus (4).

1. *La scrittura della parte H è eguale a quella della parte A; l' inchiostro è giallastro. I due capitoli sono preceduti nel cod. dal segno di maggiore separazione.* Curente] *Così il cod.* 2. *Cod.* tempē 5. veterum] *Così il cod. per* veteres *o per* veterum navium 6. *Cod.* nullum 7. laborent] *Cod.* laborant *per influsso di* faciant dominios] *Così il cod.* 10. gastaldioni] *Dativo in funzione di nominativo singolare.* 11. *Cod. dà due volte* masarium 12. *Cod.* insimul 15. *La scrittura della parte I è identica a quella della parte G; l' inchiostro è giallastro. Il capitolo LXVIIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 16. Maurum - Samuellis - Blasio] *Così il cod.* 17. que - sunt] *Così il cod.* *Cod.* erut 18. *Cod.* recipi - res 19. *Cod.* racioē *e così al r. 21.* ab alio] *Così il cod. in luogo del dativo, e ciò per influsso del volgare.* que] *Così il cod. per* qui *come di frequente.* *Cod.* intraveri 20. complectum suo anno] *Così il cod.* 21. gastaldio] *Così il cod.* 22. oficialibus] *Così il cod.*

(1) Cioè per ciascun albero, timone ed antenna.

(2) Cioè il gastaldo dell'Arte coi suoi giudici da una parte e il massaro della scuola dall'altra.

(3) La data approssimativa del capitolo si deduce dal cit. Prospetto dei giustizieri.

(4) Cioè dinanzi il gastaldo dell'Arte e i suoi giudici.

LXX. Item, ordinamus, quando gastaldio et suis oficialibus et homines dicte scole [1] et artis fuerint coadunati simul pro aliqua dicte artis et scole facienda, nemo dicte scole et artis sit ausus elevandi se de suo loco pro ire ad alium locum sine licencia sui gastaldioni, sub pena unum grossum pro colibet contrafaciente, 5 que pena deveniat in scola.

24 marzo 1300. (K)

LXXI. .M.CCC., indicione .XIII., die .XXIIII. marcii.

Nos Raphael Natalis, Petrus Gysi et Iohannes de Fontana, iusticiarii veteres, ordinamus quod aliquis marangonus et segator non debeat laborare alicui persone, nisi primo fecerit pactum cum 10 patrono quid debet habere in die, vel quid debet habere de laborerio quod acceperit supra se [2] ad laborandum. et si aliquis contrafecerit, debeat habere solum id quod placuerit patrono dare ei pro suo labore [3].

1 marzo 1302. (L)

LXXII. Curente anno Domini .MCCC. secundo, mense marcii, 15 die primo intrante, temporum dominorum iusticiariorum Pangrati Baroci, Petri Bragadino et Phylippi Bellegno. volumus et ordinamus quod omnes magistri dicte artis que laboraverunt cum suis feris et aliquis magister de dictis feris sine licencia illorum quorum sunt, et illa de eis admittuntur, gastaldio cum suis oficialibus posea 20 et debeant congnosere veritatem et eis facere racionem [4].

1. suis oficialibus] *Ablativo in funzione di nominativo.* 3. et scole] *Cod.* et scolis *per influsso di* artis 5. gastaldioni] *Così il cod.* unum grossum] *Così il cod.* 7. *La scrittura della parte K è affatto diversa dalle precedenti. Il capitolo LXXI è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 15. *La scrittura della parte L somiglia a quella della parte I, ma è meno regolare.* Curente] *Così il cod.* 16. *Cod.* Pagrat̄ 17-18. *Cod.* oridinamus 19. feris] *Così il cod. per* ferris *e così poi.* *Cod.* aliquid magister] *Manca evidentemente qualche parola; p. e. il predicato.* 20. *Cod.* deeisa oficialibus] *Così il cod.* posea] *Così il cod. per* possint *per influsso del volgare.* 21. congnosere] *Così il cod.* *Cod.* racioē

(1) In questo capitolo « scola » è sinonimo di « ars » e designa l'intero sodalizio.

(2) Come nel capitolo XXXIII vengono qui distinti i lavori assunti dal maestro « supra se », cioè nella loro totalità e per proprio conto, e quelli assunti ed eseguiti dal medesimo a giornata.

(3) Circa le relazioni di questa disposizione e le altre simili di altri capitolari, cf. p. 191, nota 4. Circa la scrittura di questa parte K, cf. I, 16, nota 5 e Prefaz. p. XXXI, nota 5.

(4) Il senso di questa disposizione sembra che sia il seguente: quando un maestro lavorava coi ferri di un altro senza licenza di lui e li perdeva, il tribunale dell'Arte doveva accertare il fatto e rendere ragione alla parte lesa.

(M) c. 38 B

LXXIII (1). ‖ Item, ordinamus et volumus (2) quod quando moritur aliquis frater dicte scole, omnes suas feramentas in manu gastaldio et suis oficialibus, que dicta feramenta siat venduta per manum suam, et postea vendute dicte res, gastaldio vel eius oficiales dare debeat illis denariis in manu uxoris vel eius heredibus de dicto morituro. et qui contrafecerit perdat soldos .xl. et nullus homo dicte artis non poseat nec debeat hemere de dictis feris ocasione revendendi ulo modo, in pena supradicta.

LXXIIII. Item, nullus homo dicte artis non audeat hemere aliquod ferum da laborare causa revendendi de foris ab allico magistro, in pena supradicta; terciam partem camare, terciam partem gastaldio cum suis oficialibus et terciam partem in dictam scolam.

LXXV. Item, ordinamus et volumus quod omnes, sentencia facta per dictos gastaldio et suis iudicibus, infra dies octo solvere (3) debeat si est terrerio (4), et si fuit forinsecus, solvere debeat infra die tercio (5).

1. *La scrittura della parte M somiglia molto a quella della parte precedente, ma ne differisce per la forma di qualche lettera; p. e. dell'* r *e* m   *Cod.* quado   2. *Cod.* aliquod   omnes - feramentas] *Così il cod.*   3. gastaldio - oficialibus] *Così il cod. per* gastaldionis et suorum officialium   *Manca dopo* oficialibus *nel cod. qualche parola, p. e.* deveniant   siat venduta] *Così il cod. per* sint vendita *per influsso del volgare e così* vendute *al rigo seguente.*   4. *Cod.* posteat   4-5. oficiales] *Così il cod.*   5. illis denariis] *Ablativo in funzione di accusativo.*   6. morituro] *Così il cod. per* mortuo   7. poseat] *Così il cod. per* possit   *Cod.* debeant   hemere] *Così il cod.*   8. feris ocasione] *Così il cod.* *Cod.* revēdedi *e così al r. 10.*   ulo] *Così il cod.*   9. *Il capitolo LXXIIII segue al LXXIII senza capoverso nel cod.*   hemere] *Così il cod.*   10. ferum] *Così il cod.*   *Cod.* ad ballico   12. gastaldio] *Così il cod. per* gastaldioni   oficialibus] *Così il cod.*   14. *Cod.* sēctciā   15. gastaldio - iudicibus] *Così il cod. per* gastaldionem et suos iudices   16. debeat] *Singolare in funzione di plurale.*   terrerio] *Ablativo in funzione di nominativo.*   si] *Cod.* sit *che in questi capitolari viene usato spesso per* si *per la confusione di* sit *con* sic *e di* si *avverbio volgare con* si *congiunzione latina.*   fuit] *Cod.* fui

(1) Circa la scrittura della parte M cf. I, 66, nota 2.

(2) La scrittura della parte M dimostra che soggetto di « ordinamus « et volumus » in questo capitolo e nei seguenti sino alla parte N, possono essere i tre giustizieri ricordati nel capitolo LXXII o anche quelli delle due terne successive del 1302 e del 1303 ricordati nel cit. Prospetto dei giustizieri.

(3) Cioè le multe.

(4) Cioè di Venezia o del distretto da Grado a Cavarzere.

(5) Anche questa disposizione dimostra che l'operaio straniero era trattato dalla legge meno favorevolmente che l'indigeno. Cf. capitolo V.

LXXVI. Item, ordinamus et volumus quod gastaldio et oficiales dicte artis teneantur omni quatuor mense facere racionem de intrata que intrabit in dictam scola [1] et dare partem que pertinet a camera iusticiariorum, per sacramento [2].

LXXVII. Item, ordinamus quod omnes proti-magistri dicte artis que habet aliquod laborerium ab allico patrono et tollere debeant magistros a dictam operam a decem in supra, debet accipere unum vel duo de illis magistris qui habet annis .LV. in supra, sub pena soldorum .XX. pro colibet. et si non tulerit, gastaldio cum suis oficialibus debet ipsi mitere in laborerium pro illo precio que sibi aparuit, per sacramento [3].

LXXVIII. Item, si aliqui magistri dicte artis accepisse aliquod laborerium supra se et tullerit magistros de foris, volumus quod ipsi magistri tollere debeant unum de dictis magistris a minus [4] pro illo precio que sibi aparuit, su pena supradicta [5]; que medietate deveniat a camera iusticiariorum et alia medietate dicte scole. et dicti patroni [6] non debeat refutare dicti magistri.

1-2. oficiales] *Così il cod.* 2. quatuor] *Così il cod. per* quarto *Cod.* racioē 3. scola] *Così il cod.* 4. a camera] *Così il cod. per* ad cameram *per influsso del volgare.* sacramento] *Così il cod. e così al r. 11.* 6. habet] *Singolare in funzione di plurale.* allico] *Così il cod.* 7. a dictam] *Così il cod. per* ad dictam *per influsso del volgare.* debet] *Singolare in funzione di plurale per* debeant 8. habet] *Singolare in funzione di plurale.* annis] *Ablativo in funzione di accusativo.* 9. si] *Cod.* sit 10. oficialibus] *Così il cod.* ipsi] *Nominativo in funzione di accusativo.* mitere] *Così il cod.* 12. *Cod.* sit accepisse] *Così il cod. per* accepissent *con influsso del volgare sulla desinenza.* 13. tullerit] *Singolare in funzione di plurale.* 15. su] *Così spesso il cod.* 16. a camera] *Così il cod. c. s.* *Cod.* alia meditāt 17. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* dicti magistri] *Nominativo in funzione di accusativo.*

(1) Anche qui « scola » è sinonimo di « ars » e significa l'intero sodalizio.

(2) Questo capitolo nella sostanza è simile al XXXX del capitolare dei fabbricanti di pettini, capitolo che venne composto verso il medesimo tempo. La frase « per sacramento » equivale nella sostanza a « in pena « sacramenti », anche se alla lettera significa soltanto « giurando » come complemento di « dare »; il gastaldo e l'ufficiale che non osservava il giuramento, doveva di necessità essere punito come spergiuro.

(3) Circa il significato della frase « per sacramento » cf. la nota precedente.

(4) Cioè almeno uno dei maestri da cinquantacinque anni in su.

(5) Cioè sotto la pena di venti soldi fissata nel capitolo precedente.

(6) Cioè le persone che hanno commesso il lavoro al proto e che sono ricordate anche nel capitolo precedente.

dominis iusticiariis voluit quod proto-magister cum aliis magistris qui laborare debet a dictam operam, si non tullerit de dicti magistri, non poseat nec debeat laborare a dictam operam, sub pena soldorum .xx.; que medietate camare et alia medietate dicte
5 scole.

LXXVIIII (1). Anno Domini millesimo .cccviii., indicione .vi^a., die martis .xiii. augusti. quod quia questio et litigium annuatim erat inter marangones et callaphatos pro soldis .vi. (2) quos marangones navium qui utebantur callapharia dare tenebantur cal-
10 laphatis, et e converso ipsi callaphati utentes marangonia ipsis marangonis (3); domini Bellellus Civranno, Marcus Dandulo et Nicolaus Dalphyno, iusticiarii veteres, audictis diligenter partibus habitaque diligenti deliberacione, omnes concorditer per senten-ciam dixerunt quod a modo nec marangones in dictis soldis .vi.
15 callaphatis teneantur, nec callaphati marangonibus. et omne capitulum vel capitula contra hoc sint revocata, ut omnis lix et questio huiusmodi cesset inter eos, et omne malum quod inde posset accidere, evitetur.

13 agosto 1308. (N)

LXXX (4). Anno Domini .m.ccc.xiii°., indicione .xii^a., mensis
20 novembris. ordinatum fuit et firmatum per dominos Catarinum Çane, Turchum Mauroceno et Nicolaum Bolpe iusticiarios veteres quod a modo quilibet puer .xvi. annorum vel inde supra (5), tam

Novembre 1313. (O)

1. dominis - voluit] *Così il cod. per* et domini iusticiarii voluerunt 2. a] *Così il cod. per* ad *per influsso del volgare e così pure al r. seguente. Cod.* sit tullerit] *Così il cod.* 2-3. dicti magistri] *Così il cod. per* dictis magistris 3. poseat] *Così il cod. per* possit 5. scole] *Si sottintende* deveniat 6. *La scrittura della parte N è affatto diversa dalle precedenti.* 9. *Cod.* navilium 12. audictis] *Così il cod.* 16. lix] *Così il cod.* 19. *La scrittura della parte O è diversa dalla precedente e l' inchiostro è molto più chiaro.*

(1) Circa la scrittura della parte N cf. p. 134, nota 4.

(2) Di questi sei soldi, cinque erano pagati a benefizio della scuola ed uno del gastaldo.

(3) L'uso esisteva sino dal 1282 ed è attestato dal capitolo xxxxviii del capitolare dei calafati; ma nel capitolare dei carpentieri manca il capitolo che ne avrebbe dovuto fare menzione.

(4) Circa la scrittura della parte O cf. I, 17, nota 3.

(5) Nel capitolo lxxiiii del capitolare dei calafati, capitolo in data del 21 giugno 1311, fu stabilito che gli apprendisti dai sedici anni in su potessero accompagnare il loro maestro al banchetto e ai funerali dei confratelli.

filius quam discipulus alicuius magistrorum presentis artis, teneatur et debeat dare et solvere gastaldioni soldos .VI. quolibet anno (1).

14 ottobre 1315. (P) c. 39 A

LXXXI. ‖Anno Domini .M°CCCXV., indicione .XIIII^a^., die .XIIII°. octubris. ordinatum fuit et firmatum per dominos Nicolaum Navaiario, Kabriellem Barbarico et Iohannem Georgio iusticiarios veteres quodammodo quandocumque et quocienscumque gastaldio presentis artis vel aliquis pro eo iverit per opera (2) querendo sive tollendo magistros pro opere comunis (3), nullus magister in opere existens audeat vel presumat secedere de loco in quo laborat, sub pena soldorum .X. pro quollibet contrafacciente qualibet vice (4). et quilibet protus-magister cuiuslibet operis teneatur et debeat omnes se abscondentes a suis locis seccedentes gastaldioni acusare, sub pena soldorum .X. pro quolibet quem non acusaverit, qualibet vice (5); quorum tercia pars camare iusticiariorum et tercia scole et tercia officialibus deveniant (6).

14 giugno 1323. (Q)

LXXXII (7). Millesimo .CCCXXIII., indicione .VI^a^., die .XIIII. mensis iunii, tenpore dominorum Petri Venerio et Homoboni

4. *La c. 39 non apparteneva ai fogli originari del rispettivo quaderno del registro, ma vi fu interfogliata per continuare la trascrizione delle addizioni. La sua interfogliatura, come si rileva dalle date dei capitoli LXXXI e LXXXII, avvenne dopo il 14 ottobre 1315 e innanzi il 14 giugno 1323. Il capitolo LXXXI è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione. La scrittura della parte P in qualche parte somiglia a quella della parte N, ma l' inchiostro è più chiaro.* 7. *Cod.* quodammodo *per* quod a modo? 11. quollibet contrafacciente] *Così il cod.* 12. *Cod.* opris 13. seccedentes] *Così il cod.* 14. acusare] *Così il cod.* 15. acusaverit] *Così il cod.* 17. *La scrittura della parte Q sembra la stessa della parte P, ma i caratteri sono più grandi e l' inchiostro meno languido.*

(1) Cioè come i maestri; cf. il capitolo LVI.

(2) « per opera », cioè tra gli operai dell'Arte e i loro lavori.

(3) Cf. il capitolo IIII.

(4) Il capitolo IIII fissava una multa di soldi quaranta per il carpentiere che non si fosse recato al servizio del comune; quella multa non escludeva l' altra di soldi dieci stabilita in questo capitolo per il carpentiere che in quell' occasione, per non farsi trovare dal gastaldo, lasciava il suo luogo di lavoro.

(5) Era naturale che la multa di soldi dieci colpisse anche il proto quante volte non denunziava l' operaio a lui sottoposto che contravveniva a questa ordinanza.

(6) Questo capitolo deriva dal LXXVIIII del capitolare dei calafati.

(7) Seguono in questa parte Q cinque ordinanze importantissime, perchè quattro di esse risguardano tutte le Arti sottoposte alla Giustizia Vecchia ed una i due sodalizi dei carpentieri e dei calafati. Il registratore avrebbe dovuto trascrivere quelle quat-

Griti iusticiariorum veterum, tercio eorum socio vachante. additum fuit in capitulari marangonorum, calephatorum et marangonorum domorum, murariorum et generaliter omnium aliarum arcium subiectarum ad camaram iusticie veteris, quod de cetero quilibet dictarum arcium possint et valeant accipere quot famulos ei placuerit ad docendum suam artem et ad quot annos ei placuerit, salva consuetudine camare iusticie (1), capitulare aliquo ipsarum arcium non obstante, quod quantum in hoc sit revocatum; et hec de mandato domini ducis et suorum omnium consiliariorum (2).

LXXXIII. Item, ordinaverunt domini suprascripti quod de cetero dicti marangones navium, chalaphati, marangones domorum et murarii et generaliter omnes qui laborant alicui persone ad diem, debeant intrare in laborerio quod laborare debent, antequam campana marangone sonare cesset in mane (3); quod si non fecerint ut supra dictum est, debeant recipere tantum minus de suo salario quantum est per ratam diei. et quod illi qui erunt in laboreriis, sacramento teneantur acusare illos qui non venerint ad dictam oram patronibus quibus laborabunt (4).

1. vachante] *Così il cod.* 4. *Cod.* subiectorum 5. *Segue a* quilibet *nel cod.* dicte artis *ma col segno di cancellazione.* 6. ei] *Così il cod. per* eis *le due volte.* 7. capitulare] *Così il cod.; per* capitulo ? 8. *Cod. omette* quod 11. ordinaverunt *manca nel cod. ma è richiesto dal senso e dall' analogia con i capitoli seguenti.* 12. navium *è scritto nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura.* 13. diem] *Cod.* dietam *La restituzione è stata fatta perchè il passo* quod si - ratam diei *accenna ad una mercede giornaliera.* 18. acusare] *Così il cod.* 19. oram] *Così il cod. per* horam patronibus] *Così il cod. per* patronis

tro, come addizioni, nei capitolari di tutte quelle corporazioni raccolti in questo codice, e ripetere l' altra anche nel capitolare dei calafati; al contrario la registrazione non è stata fatta che per l'Arte dei carpentieri. Tanto queste ordinanze quanto quella della parte R devono essere considerate come integrazione di tutti gli altri capitolari di queste Arti.

(1) Cioè di notificare i loro nomi alla Giustizia Vecchia.

(2) Cioè dei sei membri del Minor Consiglio.

(3) Una disposizione simile vigeva per lo meno dal 23 novembre 1271 nell'Arte dei falegnami; cf. p. 172, rr. 3-7 e nota 2.

(4) Il cit. capitolare dei calafati del 1577 nel capitolo XXXI (a cc. 9 A, B del cod. cit.) dimostra che questa disposizione vigeva nell'ordinamento di quel sodalizio anche nel 1577. Il testo del capitolo è il seguente: « De « esser all'ovra all'hora uxada. « Volemo et ordenemo che ciascun « di quest'Arte il qual lavorerà ad « alcun lavoriero a zornada, sia te-

LXXXIIII. Item, ordinaverunt domini predicti quod aliqui de dictis artibus non possint contradicere aliquod laborerium alicui domino vel domine qui vel que teneatur ei in aliquo pro laboreriis factis ei a libris tribus infra, sub pena soldorum .c. et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (1). 5

LXXXV. Item, ordinaverunt domini suprascripti quod magistri calaphati et marangones navium qui accipiunt pueros ad panem et ad vinum ad terminum (2), quod ipsi non debeant accipere nec habere aliquod salarium pro aliquo eorum puero ab aliquo patrono vel patrona cui laborabit, pro primo anno, nisi 10 expensas (3), et a primo anno in antea possint accipere et habere precium pro dicto puero secundum quod fuerint in concordio cum illis patronibus quibus laborabunt.

LXXXVI. Item, ordinaverunt domini predicti quod omnes magistri omnium arcium subiectarum ad camaram iusticie ve- 15 teris possint accipere quot pueros eis placuerit ad panem et vinum et ad docendum suas artes, aliquo capitulo eorum capitulariorum

1. *Il capitolo LXXXIIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* aliqui *è nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura.* 3. ei] *Così il cod.* 10-11. nisi expensas *è su fondo abraso, ma senza variazione di scrittura.* 13. patronibus] *Così il cod.*

« nuto e debba esser a lavorare al-
« l'ora [*cod.* opera] ordinata segondo
« l'usanza della terra. et se alcun
« non venirà o non intrarà a lavorare
« al suo lavoriero alla ditta ora [*cod.*
« opera] et da poi ch'el si partirà dal
« lavoriero per alcuna sua facenda e
« cagion, overo siando [*sic*, *per* no
« siando ?] cagion, lo protto-maistro
« di quel lavoriero sia tenuto et debba
« tanto abatter del pretio de [*cod.* che]
« quello che non vegnirà a lavorar a
« hora o che dello lavoriero se par-
« tirà, quanto a lu' parerà convene-
« vole; però e per stantia in pena del
« sagramento, sì, come ho ditto, e'
« non abbaterà; e se algun volesse
« [*corretto d'altra mano in* non volesse]
« avanti la marangona e da poi la-
« vorar, possa licitamente senza al-
« cun bando ». Il capitolo XXVI dello stesso capitolare del 1577 (cod. cit. c. 8 A) proibiva ai calafati di tenere acceso il fuoco nelle loro officine innanzi che sonasse la marangona del mattino, cioè prima dell'alba, e dopo che era sonata quella della sera, cioè dopo l'avemaria, e ciò per evitare gli incendi; cf. anche p. 20 di questo volume, nota 3.

(1) Questa disposizione modifica quella del capitolo II; cf. p. 198, rr. 6-12.

(2) Cioè sino al termine del tempo fissato dall'Arte per l'ammaestramento dell'apprendista.

(3) Cioè le spese del vitto, designate dianzi colla frase « ad panem « et ad vinum ».

non obstante, quod quantum in hoc sit revocatum [1]. et hec stridata fuerunt per Antonium preconem [2] in Rivoalto [3] et Sancto Marco [4] de mandato domini ducis et dictorum dominorum iusticiariorum.

5 LXXXVII [5]. ‖ Millesimo .CCCXXIIII., indicione .VIII^{a}., die primo novembris. de mandato dominorum Nicolai Betani, Michaelis Venerio et Iohannis Sanudo iusticiariorum veterum ordinatum fuit et firmatum quod capitula que olin iniunta fuerunt in omnibus capitularibus arcium subiectarum ad officium iusticie veteris [6] de 10 mandato dominorum Symeonis Marcello, Belini Lando et Iohannis Caucho tunc iusticiariorum veterum [7], « quod de cetero scole « arcium non deberent plus pasci, et quod gastaldiones, supra- « stantes nec officiales dictarum arcium non deberent de cetero « accipere nec accipi facere alicui magistro forensi pro intrata 15 « alicuius artis plus quam soldos .XX. parvorum, qui denarii deberent « venire solummodo in scolas arcium predictarum, ita quod comune, « gastaldiones nec officiales aliqui nichil habeant de predictis », et cetera, debeant omnimode revocari et nullius valloris de cetero

1 novembre 1324. (R) c. 39 B

5. *La scrittura della parte R somiglia a quella della parte precedente, ma ne differisce per la maggiore grandezza delle lettere.* 7. *Cod.* vetrum *e così al r. 11.* 8. *Cod. aggiunge* iniunta *a* capitula, *ma col segno di cancellazione.* olin] *Così il cod.* 17. *Cod.* gastaldioes 18. valloris] *Così il cod.*

(1) Questa disposizione differisce da quella del capitolo LXXXII, perchè risguarda soltanto gli apprendisti compensati dal maestro col vitto e non con mercede.

(2) Circa questo banditore cf. I, 168, nota 4.

(3) Cf. I, 167, nota 2.

(4) Cioè nella piazza di San Marco; cf. I, 167, r. 16.

(5) Anche questa parte R è importantissima, perchè contiene una disposizione comune a tutte le Arti sottoposte alla Giustizia Vecchia. Il capitolo LXXXVII doveva essere registrato in ciascuno dei loro capitolari, ma ciò non è stato fatto che per quello dei carpentieri.

(6) Anche questi capitoli, i quali probabilmente erano due, non sono stati registrati in nessuno di questi capitolari. Si può argomentare che fossero due dal sommario che sotto ne viene fatto: l'uno risguardava il banchetto annuo di quei sodalizi, il quale veniva vietato; l'altro poneva il limite massimo di venti soldi per la tassa d'entrata del maestro forestiero, e questa doveva essere a benefizio esclusivo dell'Arte senza alcuna partecipazione speciale del gastaldo e dei suoi ufficiali.

(7) Questi tre ufficiali sono ricordati in documenti dal 30 marzo al 2 luglio 1324; cf. il cit. Prospetto dei giustizieri. Per conseguenza i due capitoli ebbero valore soltanto per pochi mesi del 1324.

reputari, ita et taliter quod prima capitula, tam de intrata forinscecorum [1] quam de passendo scolas arcium predictarum [2], omnimode observari in omnibus et per omnia; et si capitulum est ordinatum vel scriptum contra hoc, sit penitus revocatum.

1-2. forinscecorum] *Così il cod.* 2. passendo] *Così il cod.* 3. observari] *Così il cod.; sottintendasi* debeant 4. *Il resto della c. 39 B è in bianco.*

(1) In questo capitolare soltanto il capitolo XXXXV fa menzione di una tassa d'entrata di venti soldi, ma non ricorda che essa fosse a carico del carpentiere forestiere; il capitolo invece accenna al carpentiere in genere.

(2) In questo capitolare le ordinanze per quel banchetto sono contenute nei capitoli V, XXXXVII, XXXXVIIII, LXI e LXII.

IIII.

CAPITULARE CALLEFATORUM.

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo primo, mense novembris, die sexto exeunte, indicione quintadecima, Rivoalti.

Il capitolare dei calafati come fu riformato dai giustizieri vecchi il 25 novembre 1271.

c. 25 B

Cum nos Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et Petrus Basilio iusticiarii comunis Veneciarum ad officium iusticie nobis iniuncto resideremus, venit ante nostram presenciam gastaldio artis callefatorum cum quibusdam ordinamentis pro utilitate Veneciarum et dicte artis ab omnibus eiusdem artis inventis(1), postulans cum instancia a nobis ut super ipsa ordinamenta prefacte artis inspicere dignaremur et ea que pro bono Veneciarum et utilia in ipsis videremus, de officii nostri autoritate concederemus. volentes igitur exequi ut tenemur, ipsa ordinamenta recepimus, super quibus animo diligenti previdimus et partem ex ipsis approbavimus et partem ex toto censuimus irritam et inanem; ea vero que duximus approbanda, iussimus per hanc seriem et paginam explicare (2).

1. *È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *Il titolo è stato scritto con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 25 B e colla scrittura originaria del registro.* 3. *Cod. omette* anno 4. *Cod.* septuagssz 9. *Cod.* iniucto refideremus 11. ab - artis] *Il passo è stato scritto nello spazio interlineare e in lettera minuta, ma probabilmente dallo stesso scrivano del testo.* omnibus *probabilmente è errore di scrittura per* hominibus 17-18. *Cod.* irritas et inanes 18. *Cod.* approbandam 19. *Cod. omette* et

(1) « inventis » qui significa « composti » e si riferisce al lavoro d'invenzione; per un esempio simile cf. I, 145, r. 11.

(2) Questo proemio deriva da quello del capitolare dei tessitori di seta, ma con alcune differenze; cf. p. 27 di questo volume, rr. 6-20.

(A)
(I gruppo: probabilmente comprende le ordinanze più antiche fra quelle che vennero riordinate nel 1271).

I. Imprimis igitur statuimus quod ..... ipsa arte intromittere audeat plus de uno laborerio, tam vetus quam novum, nisi prius illud quod inceperit explectum fuerit, absque licentia dominorum iusticiariorum, im penna libras tres, de quibus soldi .xx. deveniat in camara iusticiariorum et alii soldi .XL. in scola (1). 5

II. Item, ordinamus quod nullus dicte artis audeat accipere arras (2) nisi ab uno homine; si quis autem acceperit, soldos decem emendet.

III. Item, quod aliquis dicte artis vel de alia (3) accipere debeat supra se ad laborandum aliquod laborerium quod pertineat 10 ad artem callefatorum, a soldis viginti superius, sine licencia et parabola dominorum iusticiariorum qui sunt vel erunt per tempora.

1. ...] *Sull' abrasione di alcune parole di scrittura originaria un correttore del tempo che ha voluto imitare la scrittura abrasa ha sostituito* nullus de 2. vetus - novum] *Così il cod.* 4. im - tres] *Così il cod.* 5. deveniat] *Singolare in funzione di plurale.* 9. vel de alia] *Così il cod.* 11. et *è nello spazio interlineare e in lettera minuta, ma forse dello stesso scrivano del testo. Segue nel cod.* apo *col segno di cancellazione.* 11-12. *Il cod. corr. per abrasione* parabola *su* aparabola

(1) Questo capitolo somiglia nel concetto alla prima parte del capitolo XI del capitolare dei falegnami alla quale rimando per la nota; cf. p. 173 di questo volume, rr. 1-5, e nota 1. Questo capitolo ed in parte anche il seguente corrispondono al XV del capitolare che questo sodalizio ebbe nel 1577. È inedito e si conserva a Venezia presso il signor Antonio Zennaro, presidente della Società dei calafati dell'Arsenale. Sento il dovere di ringraziare il signor Zennaro per la cortesia colla quale mi ha permesso lo studio del prezioso manoscritto; cf. Prefazione. Il testo del capitolo XV si legge in quel codice a c. 5 B: « De non intro« metter più d'un lavoriero. « Statuimo che nissun di quest' Arte « non olse tuor sopra de sì nè intra« metter più d'un lavoriero, sì vecchio « come nuovo, se quello che in prima « haverà scomenzato non havesse fi« nito, senza licentia delli signori iu« stitieri, in pena de lire .x. de pizoli. « men prometter algun non possa a « doi persone per andar a lavorar alla « sua opera; quando prometterà a la« vorar con doi persone, pagar debba « soldi .XL. de pizoli per ciascaduna « fiata ».

(2) Ciascuna arra corrispondeva ad un lavoro da eseguire, e però la disposizione di questo capitolo è una conseguenza della precedente. Questo capitolo in parte corrisponde al XV del cit. capitolare del 1577; cf. la nota 1.

(3) Se il passo non è errato, la frase accenna all'Arte dei carpentieri strettamente collegata a quella dei calafati per la qualità stessa dei loro lavori. Questo stesso capitolare dimostra che alcuni carpentieri lavoravano talvolta da calafati e viceversa. Cf. i capitoli XXXVIII, XXXVIIII e LIII. Il medesimo fatto è attestato anche dal capitolare dei carpentieri. Cf. i capitoli XXXVI e LXXVIIII, pp. 210, 225.

et si quis contra fecerit, dicte scole libras denariorum quinque emendet [1].

IIII. Item, quod nullus de dicta arte || audeat facere furtum tam patronis quam magistris; et si quis repertus fuerit per aliquem dicte artis, ille qui ipsum invenerit facientem furtum, gastaldioni huius artis manifestare teneatur, qui ipsum taliter debeat redarguere ac punire, quod a dicto scelere valeat emendare. si vero alia vice inventus fuerit, per unum annum a consorcio hominum dicte artis volumus quod privetur [2].

c. 26 A

V. Item, quod unusquisque de eadem arte potestatem habeat tenendi duos pueros secum et non plus; qui vero pueri cum ad laborandum [3] positi fuerint, volumus quod sint de annis quatuordecim. verumtamen quilibet magister prefacte artis potestatem habeat tenendi secum et adducendi secum ad laborandum filios suos et filios fratris et sororis de minori etate annorum quatuordecim; ad illud opus ponatur ad quod ille qui eos posuerit crediderit ipsos quod legaliter possit exercere. si quis contra hec fecerit, dicte scole libras quinque debeat emendare, et pro quolibet puero eidem fratalie soldos .XL. debeat emendare ac solvere teneatur [4].

6. *Cod.* manifestatre 14. *Il cod. corr. senza variazione di scrittura* adducendi *su* addicendi 16. ponatur] *Singolare in funzione di plurale.* 17. possit] *Singolare in funzione di plurale.*

(1) Cf. il capitolo XXXXVI del capitolare dei carpentieri a p. 214 di questo volume, rr. 4-8 e nota 4.

(2) Un concetto in parte simile a questa disposizione, ma totalmente diverso nella forma, era stato già espresso nel capitolo XXIII del primo capitolare dei « ternieri », donde è passato con poche differenze in molti altri capitolari di queste Arti; cf. p. 16, rr. 7-12 e nota 3. Ma il capitolo del capitolare dei calafati ha una forma sua propria e anche per il contenuto è indipendente da tutti gli altri ad esso anteriori, quanti contengono ordinanze intorno ai furti commessi dagli operai nell' esercizio dell' arte e verso i loro confratelli.

(3) Cioè ad eseguire i lavori dell'Arte come i maestri; cf. per la tassa anche il capitolo LXXX del capitolare dei carpentieri, pp. 225-226.

(4) Questo capitolo in parte corrisponde al XXXXVIII del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 15 A-B): «Che «ciascuno possa portar doi «fanti maggiori de anni .XIIII. «Per commandamento dei signori u-«stitieri vecchi havuta auttorità e in «mandato da misièr lo doxe [lo doxe «*è stato scritto d'altra mano del tempo* «*nello spazio interlineare*] et co seieri

VI. Item, quod nullus de eadem arte audeat laborare in omnibus festivitatibus sancte Marie et omnibus festivitatibus sancte Crucis, duodecim apostolorum, omnibus festivitatibus sancti Marci, sancti Luce, sancti Mathei, sancti Iohannis evangeliste, sancti Blasii, sancti Martini, sancti Michaelis, sancti Angeli, et omnibus festivitatibus (1) sancti Petri, sancte Marie magdalene, sancte Lucie, et in festivitate omnium sanctorum, nativitatis Domini, sancti Stephani (2), epiphanie Domini, circumcisionis, resurectionis, asscenssionis, pentecoste, tribus diebus resurectionis Domini celebrare debeant (3), sancti Iohannis baptiste, decollatio beati Iohan-

4. sancti Luce] *Cioè* in festivitatibus sancti Luce; *quel plurale comprende ciascuna delle sette feste dedicata ad uno dei sette santi ricordati nella frase del capitolo da* sancti Luce *a* et omnibus festivitatibus sancti Petri 5. Martini, sancti] *Il cod. aggiunge nel margine* Leonardi (4) *con la scrittura che si presenta nelle addizioni dal capitolo LVIIII al LXXI inclusivo; poi nel margine innanzi a* Michaelis *è stato aggiunto* sancti *con imitazione della scrittura originaria del registro.* 9. asscenssionis] *Così il cod.* tribus diebus] *Ablativo in funzione di accusativo.*

« le infrascritte cose fu annotate nel « presente ordene nel quale in tutto « e per tutto volemo che sia osser- « vato, sotto le pene che si contien « nell'ordene predetto. ancora, vo- « lemo et ordenemo che ciascuno di « quest'Arte possa tenere et havere « doi fanti et non più con seco ad « imparar l'Arte, li quali siano [*il cod.* « *omette* siano *ma la parola è richiesta* « *dal senso*] magiori di .xiiii. anni e « non minori, sotto pena de soldi .c. « de pizoli per ciascadun; li quali fanti « debba far scriver alla camera della « Giustitia Vecchia et infra tre dì pre- « sentarli al gastaldo e pagar soldi .v. « de pizoli per ciascadun, là che soleva « pagar soldi .xl., in pena de soldi .c. « de pizoli. veramente sia lecito a « ciascun maestro menar con sè suoi « figlioli e de so frar e de so suor, « menór del ditto tempo, et possa li- « citamente li detti soi figlioli overo « nepoti metter a imparar la ditta arte « con algun maestro di questa Arte « minor del ditto tempo e quelli met- « tere a quel lavoriero che crederà « che lo possano fare, cancellando « [*cod.* canellando] ogni ordene che « parlasse de ciò ».

(1) « omnibus festivitatibus » qui significa cumulativamente le tre feste di san Pietro, santa Maria Maddalena e santa Lucia, e non già come in alcune frasi precedenti di questo capitolo, che a Venezia si celebrasse dall'Arte dei calafati più di una festa in onore di ciascuno di quei tre santi.

(2) Nel cit. *Kalendarium* a p. 456, ove è posta pure al 26 decembre, ha la designazione « ab. op. »; cf. anche Corner, op. cit. XIII, 408.

(3) La frase significa che erano festivi per questo sodalizio il giorno di Pasqua e i due seguenti; cf. anche p. 178, nota al r. 3.

(4) La data dell' aggiunta può in qualche modo essere indicata dalla scrittura; di questa è stata già da me spiegata l' apparizione e la persistenza in questo registro; cf. I, 46, nota 1. La festa di san Leonardo ricorreva il

nis batiste, sancti Laurencii, domini Salvatoris, sancti Nicolai, sancti Martini, sancte Agnetis (1), sancte Margarite, sancti Barnabe, sancti Viti, sanctorum Hermachore et Fortunati (2) ‖ et die veneris sancti (3), in penna soldorum .xx., excepto si occurerit pro servicio comunis vel pro aliquo servicio alicuius navis quod fuisset complectum (4); tamen nollumus quod aliquis ad istam navem debeat laborare nisi de licencia gastaldionis (5).

c. 26 B

VII. Item, quod quilibet protus-magister teneatur dicere omnem fraudem que ipse sciverit, tam in calcatura (6) quam in lignamine, patrono vel patronis cuius est et esse debeat ipsam navem vel lignum sicut est, im penna trium librarum (7).

1. batiste] *Così il cod.* 2. sancti Martini] *Così il cod. benchè tale festa sia stata già ricordata in questo capitolo, cf. p. 234, r. 5.* 2-3. sancti Barnabe] *Così il cod. benchè fosse una delle feste ricordate sopra colla frase* duodecim apostolorum 4. penna] *Così il cod.* 5. *Cod.* servico 6. fuisset] *Così il cod. per* esset *con influsso del volgare* fosse. nollumus] *Così il cod.* 10-11. ipsam navem] *Accusativo in funzione di nominativo.* 11. im penna] *Così il cod.*

6 novembre; cf. CORNER, op. cit. XIII, 398. Non è ricordata nel *Kalendarium* cit.

(1) Ricorreva il 21 gennaio; cf. il cit. *Kalendarium*, p. 445, ove ha la designazione « ab. op. » e CORNER, op. cit. XIII, 348.

(2) Ricorreva il 12 luglio; cf. il cit. *Kalendarium*, p. 451, ove ha la designazione « ab. op. » e CORNER, op. cit. XIII, 376.

(3) Circa la ricorrenza ed il significato del numero così notevole di queste feste cf. le note delle pp. 177-179.

(4) Cioè da condurre a compimento.

(5) Questo capitolo corrisponde al XXXII ed al XXXIII del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 9 B): « De non « lavorar in dì de festa. Item, « che nessun de questa Arte olsi per « algun modo o ingegno lavorare o « far lavorar ad algun lavoriero in « alcun dì de domenega nè in algun' al« tra festa solenne che per lo com« mun se guarda, in pena de lire tre « de pizoli; e ciascun possa accusar « et habbia la mittà del bando ». « Le feste che se diè guardar « per l'Arte. Le feste che si deven « guardare per li huomini di que« st'Arte sono queste: tutte le dome« neghe, Nadal con doi dì seguenti, « la Circoncision, la Piphania, vener « santo, la Resurrettion con doi dì se« guenti, [la Sensa, Pasqua de mazo « con doi dì seguenti,] li .XII. Apostoli, « le .IIII. feste della vergene Maria, le « feste di san Marco evangelista, la « festa del corpo di Cristo, Sancta « Crose, san Salvador, san Michele, « san Luca, la festa d'Ognisanti, san « Martin, san Nicolò de decembrio, « santa Catherina, santa Lucia, san « Georgio, san Lorenzo, san Giovanni « battista, san Vido, santa Maria ma« dalena; et a dì .XVI. (*sic*) d'aprile « si fa festa solenne ».

(6) Cioè nel riempire colla stoppa le fessure e commettiture nel legname della nave o barca; cf. p. 214, nota 3.

(7) Questo capitolo corrisponde al XVII del capitolare del 1577 (cod. cit.

VIII. Item, si aliquis ferrum [1] alicuius magistri fregerit, illud ferrum teneatur ipsi magistro emendare.

VIIII. Item, dicimus quod si aliquis magister de eadem arte susceperit aliquod laborerium ad laborandum, si ipsum recusaverit laborare, gastaldio dicte artis ipsum magistrum debeat compellere ad illud laborerium explendum [2]. si quis vero de patronis solvere noluerit magistrum qui sibi laborare fecerit, et hoc constiterit legitime gastaldioni, tunc gastaldio facere debeat interdictum omnibus dicte artis ut illi patrono non laboret, nisi prius solverit magistrum qui sibi laboraverit [3].

5-6. *Cod.* conplere 6. *Cod. ripete* de 7. qui] *Così il cod. per* quem 9. laboret] *Singolare in funzione di plurale.*

cc. 5 B-6 A): « Che il prottomaistro debba dire al paron « ogni fraude ch'el saprà. Ancora, che zascun proto-maistro sia « tenuto per sagramento de dir al pa- « tron del lavoriero ogni fraude ch'el « saprà et conoscerà, sì de calcadura « come de legname, e de far la sua « opera bene, lialmente, e manifestar « quelle cose che ad un proto-mistro « [no par esser] sufficiente, al so pa- « tron, in pena de lire .XXV. de pizoli ».

(1) I ferri usati dai calafati erano nel 1577 lo scalpello, la trivella, il maglio ed il gamauto, specie di gancio appuntato e munito di una lama il quale usavasi per estrarre i piccoli chiodi e la stoppa dalle commettiture. Essi sono disegnati per incisione su due lamine di rame dorato che adornano nell'interno la coperta del codice contenente la pregevolissima *Mariegola dei calafati dell'Arsenale di Venezia* rinnovata nel 1577. Questo capitolo corrisponde al XVIII di questo capitolare del 1577 (cod. cit. c. 6 A): « Se alcuno romperà ferro di qualche maistro. Item, se alcuno « romperà o perderà ferro de alcun « maistro o de alcun fante, sia tenuto « de mendar [*cod.* mandar] a colui de « chi serà, quello che per lo gastaldo e « suoi iudici sarà stimato. et sia te- « gnudo de mendar lo padre per lo « fio, et lo maistro per lo fante, dei « danari che i guadagna ».

(2) La disposizione contenuta nella prima parte di questo capitolo è conseguenza di quella stabilita nel capitolo I.

(3) La seconda parte del capitolo deriva dal capitolo XX del capitolare dei barbieri; cf. p. 43, rr. 17-22. Essa in parte corrisponde al capitolo XXXXII del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 12 B): « De poder intradir l'Arte da libre .III. de « pizoli in zoso. Item, demo li- « centia al gastaldo e a suoi giudici « de intradir l'Arte a ciascaduna per- « sona che dar dovesse o pagar fosse « tegnudo ad alcun calafado da li- « bre .III. de pizoli in zoso per cagion « d'alcun lavoriero a quello fatto se « pagar non volesse, cognosciuto pri- « mamente che quello di che sarà « fatto [rechiamo], sia debitore al ditto « calafado per cagion dell'Arte o del « lavoriero a quello fatto. et chi non « osserverà l'interditto fatto per lo

X. Item, si aliquis forinsecus in Venecias venerit ad laborandum, eidem scole solvere debeat soldos .xx.[1].

XI. Item, ordinamus quod aliquis magister non debeat facere aliquod interdictum[2] ...., sub pena ....
5 soldorum; et denarii deveniant in scola dicte artis.

XII. Item, quod nullus discipulus aliquod laborero intromittere[3] debeat pro magistro; et si quis aliter fecerit, emendare debeat soldos .xx., et nullus cum eo laborare pressummat.

XIII. Item, si quis electus fuerit gastaldio vel officialis in
10 dicta arte, ipsum officium, sub pena librarum quinque, recipere non recuset[4].

1. *Cod.* forimsecus 4. *La scrittura originaria è stata abrasa e sostituita con* per alicui gastaldioni et magistro sine parabolam dominiorum iusticiariorum *da uno scrivano che registrò il capitolo XXXXIIII nelle addizioni; questa scrittura non differisce da quella di quel capitolo che per i prolungamenti inferiori delle lettere* p s *La scrittura originaria non ha lasciato traccia di sè che nelle sillabe* rabolam *di* parabolam *Lo stesso correttore di prima agg.* centum *a* pena *su abrasione della scrittura precedente interamente scomparsa.* 5. *Lo stesso scrivano delle due correzioni precedenti aggiunse a* artis *nello spazio bianco del rigo e nel margine laterale interno* medietas ad cameram et allia medietas ad acusatorem 6. laborero] *Così il cod. per* laborerium 8. pressummat] *Così il cod.*

«gastaldo o per suoi compagni, paghi «alla scuola soldi .xl. per ciascuna «fiada, et nientedimeno non debba lavo«rare a colui che l'Arte intraditta sarà».

(1) Cioè come tassa d'entrata; qualche cosa di simile era stato stabilito nel capitolo xvi del capitolare dei falegnami; cf. p. 175, rr. 3-4.

(2) P. e. come nel capitolo viiii.

(3) «intromittere», cioè «metter «mano» ad un lavoro che doveva essere eseguito dal maestro.

(4) Il concetto di questo capitolo era stato espresso per la prima volta, in questi documenti, nel capitolo x del capitolare dei tessitori di seta, donde era passato nel viiii dei «blan«carii» e nel iiii dei calzolai e con molte differenze nel xiiii dei barbieri. Ma il capitolo del capitolare dei calafati ha una forma sua propria. Cf. pp. 30-31, 42, 118 e 138. Questo capitolo ha qualche lontana affinità col ii del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 2 a): «Li officiali che «diè esser in questa Arte. Vo«lemo e ordenemo che in quest'Arte «debba esser fatto un gastaldo, .v. iu«dici, .vi. degani et un scrivan, li «quali se debbano mudar ogn' anno, «del mese di luglio; et chi sarà eletto «in gastaldo o iudici o degani o scri«vani, se per alcun modo o causa «refudasse l'officio suo, non possa «esser eletto official di quest' Arte «infina al compimento del so ter«mine»; ma meglio corrisponde al v (cod. cit. c. 3 a): «Chi sarà eletto «official non olsa refudar l'of«ficio. Ordenemo chi sarà eletto «gastaldo e iudice o altri officiali de «quest'Arte, non ossa rifudar l'officio «suo, in pena de lire .x. al gastaldo, «e soldi .c. per iudice, e de soldi .c. «al massero et al scrivan, lire .iii. «per ciascadun degan, salvo iusto

c. 27 A

XIIII. ‖ Item, eidem gastaldioni et suis officialibus damus potestatem inter homines eiusdem artis a quinque libris inferius faciendi rationem [1] in his que pertinent a suam artem [2].

XV. Item, concedimus ipsi gastaldioni potestatem ad faciendum preceptum sub pena soldorum .XL. inferius [3]. 5

c. 26 B; c. 27 A

XVI. ‖ Item, eidem gastaldioni et suis officialibus damus in mandatis quod si aliquem sciverit in dicta arte esse minus suficientem, unum de altero, ad laborandum, ipse gastaldio cum suis officialibus proto-magistro laborerii teneatur dicere quantum minus de precio sibi [4] dare debeat, et eidem proto-magistro sub pena 10 precipere quod ei plus dare non faciat ut per eos fuerit definitum [5].

1. *I capitoli XIIII, XV e XVI si susseguono nel cod. nell' ordine seguente: XVI, XIIII e XV. Ma il XIIII della mia numerazione è preceduto nel registro da un segno di riordinamento* /:/ *ripetuto dopo l'ultima parola del XV della mia numerazione; la corrispondenza dei due segni mi ha indotto ad invertire la disposizione di questi tre capitoli, tanto più che il XIIII per l'affinità della materia doveva anche in origine precedere immediatamente il XV.* 3. a] *Così il cod. per influsso del volgare.* 7-8. suficientem] *Così il cod.* 10. et *manca nel cod. ma è richiesto dal senso.*

« impedimento de infirmità della sua « persona o che andar dovesse o vo« lesse fuora della terra per stare mesi « tre o da là in su ».

(1) Sino a « rationem » il capitolo è identico alla prima parte dell' XI del capitolare dei carpentieri. Cf. p. 203.

(2) L' ultima frase del capitolo deriva nel concetto dall' ultima del capitolo XII del capitolare dei falegnami, ed è identica ad un' altra del capitolo XV del capitolare dei barbieri; cf. pp. 42 e 173. Questo capitolo ed il seguente corrispondono in gran parte al X del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 4 A): « De poder far « rason all' Arte da libre 3 in « zoso. Demo licentia al gastaldo et « alli suoi officiali de poder far rason « infra gli huomini di quest'Arte, de « quello che all'Arte aspetta, a cadaun « che la domandarà, intendando da « lire .III. de pizoli in zoso, e de far « comandamento a ciascadun dell'Arte « per far alguna cosa de metter pena « da soldi .XL. in zoso ».

(3) L' ultima frase, a mio giudizio, benchè sia un po' diversa dalle altre del genere, significa che il gastaldo poteva fare precetti di multe, ma inferiori a quaranta soldi. La più antica notizia, in questi documenti, della competenza del tribunale dell' Arte nell' imporre multe, si ha nel capitolo XII del primo capitolare dei « ternieri »; cf. pp. 12-13. Questo capitolo corrisponde al X del capitolare del 1577; cf. la nota 2.

(4) « sibi », cioè al lavorante meno abile.

(5) Questo capitolo corrisponde al XVI del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 5 B): « De stimare quelli « che sé men de maistri. Or« denemo che se 'l [*cod.* chel] gastaldo « con li suoi officiali saprà et cono« scerà che alcuno sia in quest' Arte « men sufficiente, l' uno dell' altro, in-

XVII. Item, si aliquis [1] voluerit conqueri de gastaldione et habere rationem de eo, iudices qui sunt vel qui erunt per tempora, faciant racionem de ipso sicuti de aliis hominibus [2]. et si gastaldio vel aliquis alius voluerit rationem de iudicibus, alii iudices 5 faciant racionem [3] sicuti de alliis [4].

XVIII. Item, ordinamus quod si aliquis vadit ad petendam racionem coram gastaldione, gastaldio teneatur dicere iudicibus suis: « facite racionem homini isto et intelligite eum » [5].

XVIIII. Item, ordinamus quod gastaldio non intromittat se 10 de ea que iudices habent ad faciendum; et si aliquis ad maiorem curiam, silicet dominorum iusticiariorum, se appellaverit a

3. *Cod.* alis 5. *Cod.* alł 8. *Cod.* iste *Notisi che il cod. nei capitoli identici a questo dà* isto *e non* isti; *cf. p. e. p. 15, r. 12; p. 44, r. 19 ecc.* 10. ea] *Così il cod.* 11. silicet] *Così il cod.*

« tendando li fiiuoli [*cod.* nuoli] over « fenti de algun maistro, che li ditti « possano licitamente stimar quelli « quanto men de pretio de maistro « debba dar a quelli che non sé « maistri, e ch' el protto-maistro debba « dare a quelli quello che per lo ga- « staldo e suoi officiali sarà stimado ».

(1) Cioè « aliquis huius artis ». Qui comincia una serie di cinque capitoli che col medesimo ordine si succedono anche nel capitolare dei falegnami; cf. pp. 179-180.

(2) Cioè « de aliis hominibus huius « artis ».

(3) Cioè « de iudicibus ».

(4) Questo capitolo somiglia specialmente al XXIII del capitolare dei barbieri; cf. p. 44. Ma il concetto era stato già espresso, quasi colle stesse parole, anche in altri capitolari anteriori a questo dei calafati, vale a dire nei capitoli XVII del primo capitolare dei « ternieri », VII del capitolare dei tessitori di seta, XII del capitolare dei « fioleri », II del capitolare dei pellicciai, XX e XXI del capitolare dei « blancarii », XII del capitolare dei calzolai, XXIIII del capitolare dei falegnami e XII del capitolare dei carpentieri; cf. pp. 15, 30, 67, 101, 121, 122, 140-141, 179 e 203. Questo capitolo ed il XVIIII corrispondono in gran parte al capitolo XII del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 4 B): « Se algun volesse adimandar « rason al gastaldo o alli suoi « zudesi. Se alguno volesse qualche « rason dal gastaldo o dalli suoi iu- « dici, quelli che saranno domandati « debbano levar dall' officio, et li altri « officiali debano far rason de quelli « o de quelle persone che domanderà « rason, et spazar et deffinir, sotto « pena de soldi .x. de pizoli per cia- « scaduna fiata. veramente se algun « se volesse tornare alla Giustitia Viera « da soldi .XL. in su, se 'l pledo non « serà scomenzado, allora lo gastaldo « e li suoi iudici non si debbano in- « trometter in quello pledo nè a quello « alguna pena metter, sotto pena de « soldi .XX. de pizoli per ciascadun et « ciascuna fiada ».

(5) Questo capitolo è identico al XXV del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 180, rr. 1-3 e nota 1.

soldis .XL. superius, si placitum non erit inceptum, gastaldio nec iudices de cetero se inde intromittant nec ei aliquam penam inponant (1).

XX. Item, nullus qui hoc iuramentum, videlicet de observando predicta, non fecerit, per se vel cum alio ad partem laborare pressumat (2). 5

XXI. Item, tam ille qui fecerit iuramentum hoc quam non fecerit (3), mittere non audeat aliquem ad laborandum cum aliquo qui hoc idem iuramentum non fe|cerit. et si aliquem invenerit vel sciverit facientem contra predicta vel non habentem factum 10 sacramentum de observando predicta, ipsum manifestare teneatur dominis iusticiariis quam cicius poterit (4).

c. 27 B

XXII. Item, et iudices qui nunc sunt vel qui erunt per tempora, iurent esse soliciti et intenti previdere utilia et necessaria hominibus dicte artis; et quod recte secundum suum scire et posse 15 dabunt conscilium suo gastaldioni cum honore domini ducis et comunis Veneciarum ac dominorum iusticiariorum. et si viderent suum gastaldionem non recte observantem ea que continentur in suo capitulari et hiis ordinamentis, ipsum admonere teneantur ut faciat id quod continetur in predictis; quod si se 20 non emendaverit, cicius quam poterit omnia ordinatim dominis iusticiariis intimare teneantur (5).

2. *Cod.* intromittam - aliqua 6. pressumat] *Così il cod.* 12. *Cod.* domini iusticiarii 16. conscilium] *Così il cod.* 20. si se] *Cod.* sisse 21. poterit] *Singolare in funzione di plurale.* 21-22. *Cod.* domini iusticiarii

(1) Il capitolo XVIIII corrisponde quasi letteralmente al XXVI del capitolare dei falegnami al quale rimando per le note; cf. p. 180, rr. 4-8 e note 2 e 3. Questo capitolo corrisponde al XII del capitolare del 1577; cf. la nota 4 a p. 239.

(2) Questo capitolo è quasi identico al XXVII del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 180, rr. 9-11 e nota 4.

(3) Cioè « quam qui non fecerit ».

(4) Questo capitolo deriva dal XXVIII del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 180, rr. 12-17 e nota 5.

(5) Questo capitolo somiglia in gran parte al XV del capitolare dei carpentieri, ma sulla sua composizione ha esercitato qualche influsso il capitolo XXX del capitolare dei falegnami; ad entrambi rimando per la nota; cf. pp. 181 e 204-205. Questo capitolo corrisponde al XIIII del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 5 A-B): « Che « li giudici siano solleciti « alle cose utele all'Arte. Im« perochè dice san Bernardo molti

XXIII. Item, iudices qui modo sunt aut erunt per tempora, iuramento astringatur bona fide sine fraude diffinire et iudicare omnia placita que ante eos venerint; et inimicum non nocebunt nec amicum iuvabunt per fraudem; et precium vel dona per se
5 vel aliquem modum vel ingenium non accipiant occassione dicti officii (1). et gastaldio similiter eodem modo nullo amico iuvabit vel inimico nocebit per fraudem, nec precium vel dona aliquo modo accipiet occassione dicti officii per se nec per aliquem alium (2).

10 XXIIII. Item, etiam ad hec ordinamus quod gastaldio et iudices consciliare omnes homines qui ei de aliqua re pecierint conscilium, bona fide sine fraude.

XXV. Item, ordinamus quod quandocumque iudices venerint se ad mutandum, gastaldio teneatur convocare omnes ho-
15 mines dicte artis in unum, et gastaldio simul cum iudicibus qui

2. astringatur] *Singolare in funzione di plurale.* 4. *Cod.* admicum 5. vel - ingenium] *Così il cod. forse per* vel per alium per aliquem modum vel ingenium occassione] *Così il cod. e così al r. 8.* 11. consciliare] *Così il cod. Evidentemente è stata omessa qualche parola; p. e.* debeant

«huomini sa molte cose e un solo «non puo' saver tutto, ordenemo che «li iudici et conseglieri di quest'Arte «siano solleciti alle cose utele del«l'Arte et debbano dar retto conseglio «al detto suo gastaldo segondo il suo «saver e poder quando li farà mistier, «con honor e stado de missièr lo dose «e dei signori iustitieri. e se 'l ga«staldo non osservasse ben et dritta«mente quello che se contien in que«sto capitolar e in questi nostri or«dinamenti, quello debba amonir che «faccia quello che se contien in questo «capitolar e in li ditti ordini; e se 'l «non si mendasse, al più tosto ch'el «porà lo faccia saper alli signori iu«stitieri acciochè quello se mendi».

(1) Questa prima parte del capitolo è quasi identica alla prima del capitolo XXXI del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 182, rr. 1-6 e nota 1.

(2) La seconda parte del capitolo più somiglia alla seconda del capitolo XVI del capitolare dei carpentieri, la quale è alla sua volta quasi identica alla seconda del capitolo XXXI del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. pp. 182 e 205. Questo capitolo in parte corrisponde al seguente passo del I del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. I B): «Del giuramento del gastaldo «e delli altri officiali. Giuro «io gastaldo e iudici et altri officiali «de questa Arte che tutto lo tempo «del mio officio e chi officiale serà, «ben et realmente far l'officio mio «della gastaldia e deganìa e iudi«cado, segondo la forma di questo ca«pitolar, a buona fe' et senza fraude, «non giovando all'amico nè nocendo «al nemico per fraude».

tunc erunt, eligant quinque bonos viros et legales eiusdem artis, qui cum electi fuerint, astringantur per sacramentum ut ipsi eligere debeant simul cum ‖ gastaldio alios omnes iudices et officiales [1] bonos et meliores atque legaliores secundum scire et posce suum. et sic fieri teneantur si gastaldio venerit ad mutandum [2].

c. 28 A

XXVI. Item, quod nullus gastaldio nec aliquis alius a modo sit ausus aliquid addere vel minuere tam in subscribendo in hiis ordinamentis aut alio aliquo modo in omnibus predictis, sub pena banni integri [3].

XXVII. Item, quod quilibet gastaldio bis in anno teneatur convenire cum omnibus fratribus suis in unum et facere legi omnia dicta ordinamenta coram omnibus fratribus huius artis, sub pena librarum quinque pro banno, que deveniat in iusticia. et si aliquis ipsius artis ad predictam convocationem venire recusaverit, nisi iusta et legitima occasione fuerit occupatus et sic probare potuerit, amittant pro unoquoque soldos quinque, qui deveniat in scola dicte artis [4].

2. *Cod. omette* per 3. *Cod. corregge senza variazione di scrittura* iudices *su* iudes 4. posce] *Così il cod. per* posse *come di frequente.* 11. *Cod. omette* convenire *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXXIIII del capitolare dei falegnami e del XX del capitolare dei carpentieri.* 13. iusticia] *Così il cod.* 14. *Cod.* convacationem 14-15. *Cod.* resusaverit 15. *Cod. omette* et *dopo* iusta *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXXIIII del capitolare dei falegnami e del XX del capitolare dei carpentieri.* 16-17. deveniat] *Singolare in funzione di plurale.*

(1) « et officiales » è epesegetico rispetto a « iudices »; questi « officiales » non erano che i giudici dell'Arte.

(2) Questo capitolo deriva dal XXXV del capitolare dei falegnami e dal XXI del capitolare dei carpentieri, cioè dalla parte che ad essi è comune; cf. pp. 183-184 e 206; a questi due capitoli rimando per le note. Questo modo delle elezioni durò sino al 21 marzo 1295, nel qual tempo fu sostituito da un altro più complesso; cf. il capitolo LXV di questo capitolare.

(3) Questo capitolo è quasi identico al XVIIII del capitolare dei carpentieri al quale rimando pel comento, ma sulla sua composizione ha in qualche frase influito anche il capitolo XXXIII del capitolare dei falegnami; cf. a pp. 182-183 e 205. A questi due capitoli rimando pel comento. Notisi che qui comincia una seconda serie di due capitoli comuni a questo capitolare e a quello dei falegnami.

(4) Questo capitolo è quasi identico al XX del capitolare dei carpentieri, ma sulla sua composizione ha in qualche frase influito anche il capitolo XXXIIII del capitolare dei falegnami; a questi due capitoli rimando

XXVIII. Item, quod quilibet dicte artis laborare debeat per totam diem sabbati (1) sicut aliis diebus ferialibus, exceptis festivitatibus superius nominatis (2).

XXVIIII. Item, quod nullus proto-magister possit nec de-
5 beat tollere aliquem magistrum in aliquo laborerio nisi in presencia patroni laborerii vel cum certo suo misso, et hoc in pena soldorum .x. (3).

XXX. Item, nullam conspiracionem faciam (4) nec fieri faciam in tota predicta arte contra honorem et statum Veneciarum
10 et dominorum iusticiariorum (5).

6. *Cod.* patronis 9. *Cod. corr.* tota *su* toto *senza variazione di scrittura.*

pel comento. Cf. pp. 183 e 206. Questo capitolo corrisponde al VII del capitolare del 1577 (cod. cit. c. 3 A-B): «De far dui fiate capitolo alli «huomini dell' Arte. E perchè «li huomini di quest'Arte potriano «per ignorantia falàr non sapendo «questi ordini, volemo e ordenemo «a tuor via ogni scusa che far si do- «vesse, ch' el gastaldo con li suoi of- «ficiali siano tenuti ogn' anno dui fiate «far assunar tutti li huomini di que- «st' Arte insieme li quali saranno in «Venetia, e far legger questo capito- «lar, in pena de soldi .C. et quelli «che non venirà a capitolo siando «commandato, pagar debba soldi .XX. «de piccioli, salvo iusto impedimento. «e volemo ch' el primo capitolo si «debba fare la prima domenega de «luglio e far lo gastaldo con li altri «officiali, et lo segondo capitolo si «debba fare la prima domenega de «quaresima».

(1) Al contrario i carpentieri (cf. capitolo VIIII del loro capitolare) avevano facoltà di lavorare nel sabato sino a mezzodì soltanto. L'ordinanza relativa ai calafati fu modificata nel luglio 1289; cf. il capitolo LXII.

(2) Cioè nel capitolo VI.

(3) Questo capitolo corrisponde al XVIIII del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 6 A): «Ch'el protto-mai- «stro non debba tuor maistri «senza il paron. Ancora, che al- «gun proto-maistro non ardisca per «alcun modo o inzegno tuor algun «maistro a lavorar alla sua opera se «non presente il patron over suo «messo che per lui fusse mandato, «in pena de soldi .XX. per ciascuna «fiata».

(4) Qui il soggetto cambia; non si ha un ordine in nome dei giustizieri, ma una promessa fatta da ciascun membro del sodalizio.

(5) Questo capitolo deriva nel concetto e nella forma dai capitoli XXII e XXXVII del capitolare dei falegnami; ad essi rimando per le note; cf. pp. 177 e 184. Questo capitolo corrisponde al seguente periodo del capitolo I del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. cc. 1 B-2 A): «conspiration, conven- «tion o patto alguno non farò contra «l'honore e stado del commun de Ve- «netia et de missièr lo dose e delli «signori proveditori et iustitieri che «sono al presente o che per li tempi «saranno, o de alcuna spetial persona; «e se algun la fesse o la volesse far, «quanto più tosto io potrò, alli si- «gnori iustitieri lo manifestarò, sotto

XXXI. Item, quod quilibet homo de arte callefatorum possit et debeat tenere scarum et picem et stupam ad vendendum bonam et legalem, et convenire se cum aliquo magistro ad dandas sibi expensas quando laborat in suo scaro[1].

XXXII. Hec omnia et alia que domini iusticiarii addere vel minuere nobis voluerit, qui nunc sunt vel qui erunt per tempora, observare tenemur[2], in pena banni integri et plus et minus || ad voluntatem dominorum iusticiariorum[3].

c. 28 B

(II gruppo: probabilmente comprende le ordinanze più recenti fra quelle che vennero riordinate nel 1271).

XXXIII. Item, quod nullus marangonus nec callefatorum a modo audeat accipere supra se aliquod laborerium quod pertineat ad artem calefarie, a soldis .xx. superius[4], nec etiam tollere supra se aliquod laborerium ad ficandum de accutis a soldis .xx. superius[5], nec etiam audeat contradicere alicui persone quod non

2. scarum] *Cod.* l**arum 3. *Innanzi a* convenire *è stato scritto nel cod. nello spazio interlineare e in lettera minuta* non *da un correttore del tempo. Potrebbe darsi che l'avverbio appartenesse al testo originario del capitolo e che arbitrariamente o per negligenza fosse stato omesso dallo scrivano del 1278; l'ipotesi sarebbe avvalorata dal confronto col testo del capitolo XXIIII del capitolare dei carpentieri; cf. p. 207, rr. 4-5.* 5. *Il capitolo XXXII segue nel cod. al precedente, ma senza capoverso.* 6. voluerit] *Singolare in funzione di plurale.* 12. ficandum - accutis] *Così il cod.*

« pena de lire .xxx., soldi .xii ½. ». Questo periodo corrisponde anche al capitolo xxxviiii.

(1) Questo capitolo molto somiglia, anche nella forma, ai capitoli xxiii e xxiiii del capitolare dei carpentieri; ad essi rimando per le note; cf. pp. 206 e 207. Una somiglianza anche maggiore con quel capitolo xxiiii si avrebbe accettando come originaria la lezione che ho illustrato nella nota al r. 3. Questo capitolo in parte corrisponde al xxxiiii di questo capitolare.

(2) Soggetto di « tenemur » sono gli uomini del sodalizio rappresentati dal gastaldo dell'Arte.

(3) Questa formula deriva in parte da quella del capitolare dei medici (cf. I, 149, rr. 1-4), in parte da quella del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 124 di questo volume, rr. 19-21). Essa indica il termine di un gruppo di capitoli che deve essere anteriore al gruppo susseguente col quale finisce la compilazione del 1271. Dalla data dei capitoli xxxvii-xxxx risulta che il primo gruppo fu anteriore in genere al 30 novembre 1265. Le somiglianze di alcuni capitoli di questo gruppo con altri di capitolari riformati nel 1270 e nel 1271, si possono spiegare o ammettendo che quei capitoli sieno stati interpolati nel rifacimento del 1271, oppure che i loro corrispondenti dei capitolari del 1270 e 1271 avessero già quella stessa forma nel testo di quegli statuti anteriore alla loro riforma.

(4) Questa prima parte del capitolo è eguale al capitolo iii di questo capitolare.

(5) Questa seconda parte è in corrispondenza col capitolo xxiii del ca-

possit bene facere afficare lignum suum, quodcumque erit, ad suum sensum et voluntatem, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum [1].

XXXIIII. Item, quod omnes homines [2] qui habent scarum, habeant licentiam tenendi picem et stupam ad vendendum bona et legalia [3] et alias res necessarias pertinentes ad officium dicte artis, et etiam consciliandi omnes homines qui ab eis pecierint conscilium de aliqua re vel aliquibus rebus pertinentibus ad supradictam artem, bona fide sine fraude, nullyque amico iuvando nec inimico nocendo per fraudem [4].

XXXV. Item, ordinamus quod si aliquis prefacte artis condepnatus fuerit per gastaldionem arte predicte et eius consciliarios [5], et ipse voluerit post condepnationem conqueri de gastaldione et consciliariis et habere rationem a iusticiariis occassione

1. afficare] *Così il cod.* 7. consciliandi] *Così il cod.* 8. conscilium] *Così il cod.* aliquibus] *Cod.* alibus 9. nullyque] *Così il cod.* 12. arte] *Così il cod. per* artis 12-13. consciliarios] *Così il cod.* 14. consciliariis] *Così il cod.* occassione] *Così il cod.*

pitolare dei carpentieri; cf. p. 206, r. 18 - p. 207, rr. 1-3; ad esso rimando pel comento.

(1) Questa terza parte deriva nel concetto e nella forma dal capitolo XXV del capitolare dei carpentieri; cf. p. 207, rr. 6-9; ad esso rimando per la nota. Questo capitolo corrisponde al XX del capitolare del 1577 (cod. cit. c. 6 B): «De non tuor a ficar de agudi «sopra sì da soldi .xx. in su. «Volemo et ordenemo che da mo' «inanti nissun marangon nè calafado «ardisca tuor sopra di sè alcun la«voriero che apartenga a calafadi, «nì etiamdio tuor a far ficcar [*cor«retto per abrasione su* aficcar] d'agudi «alcun lavoriero da soldi .xx. in suso, «nì [*corretto su* niuno] olsa contra«dire ad alguna persona che non «possa ben fare aficcar lo suo legno «o nave a suo seno e volontade, in «pena del bando intiero che son «lire .xxx., soldi .xii., pizoli .vi.».

(2) Cioè «huius artis».

(3) Questa parte del capitolo è eguale alla prima del XXXI di questo capitolare.

(4) L'obbligo dell'operaio di dar buoni consigli agli acquirenti, in materia dell'arte, è molto antico in questi capitolari, e per la prima volta era stato espresso nel capitolare dei sarti; cf. I, 10. Questo capitolo corrisponde al XXI del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 6 B): «Che ciascun calafa«do possa tenir pegola e stop«pa. Ancora, tutti quelli che hanno «squero, possa tenir pegola e stoppa «bona e liale a vender e a comprar, «e altre cose necessarie che apartien «all'Arte, et se possa consegliar tutti «li huomini che da quelli domandarà «conseio de alguna cosa che appar«tenga all'Arte, a buona fe' senza «fraude, nè giovar all'amico nè nuocer «al nemico per fraude de rason».

(5) Vale a dire i «iudices»; cf. i capitoli XXII e XXIII di questo capitolare.

suprascripte condepnationis, tunc, cognita veritate per nos per partes ambas examinatas, ille qui sententiam retulerit [1], solvere teneatur totum id quod predictus gastaldio dicere voluerit se illa die perdidisse [2], prefacto gastaldioni; et e converso sic fiat et gastaldio illi homini qui sententiam habebit pro se [3]. 5

XXXVI. Item, ordinamus quod quilibet massarius [4] qui sunt vel erunt per tempora, debeat habere quaternum unum causa fa-

1. partes] *Cod.* artes 3. totum] *Cod.* sōt 4. prefacto] *Così il cod.* *Cod.* conversso fiat] *Così il cod. per* faciat 5. *Cod.* sse 6-7. sunt vel erunt] *Così il cod. per* est vel erit; *ma non di rado in questa frase questi capitolari mostrano lo scambio del numero.* 7. *Cod.* debeant

(1) Cioè la parte che ha avuto la sentenza sfavorevole.

(2) Cioè la parte che aveva perduto in appello, doveva rifare all' altra il danno che a questa era venuto per essere stata costretta ad occupare la giornata o parte di essa alla corte della Giustizia Vecchia anzichè nell' esercizio dell' arte.

(3) La disposizione contenuta in questo capitolo appare qui per la prima volta in questi capitolari; da essa ne sono derivate altre molto più recenti; cf. p. 190, nota 2. Questo capitolo in gran parre corrisponde al XIII del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. cc. 4B-5A): « Se alcun farà comandar al gastaldo davanti la Iustitia. Item, volemo et ordenemo « che da mo' innanzi se alguna persona « farà commandar al gastaldo o iudici « dinanti li signori iustitieri e lamentarse de loro o de algun de quelli per « causa d'alcuna condannason o sententia data contra di lui e conosciuta « sarà la verità per noi quelli haver fatto « buon giuditio, colui che sarà sententiato pagar debba grossi .II. per pena, « e il sopraditto sia tenuto de satisfar « al gastaldo et alli suoi iudici quello « che li ditti diranno per sagramento « haver perduto per cagion di quello « che lamentato se haverà. et così « per converso sia tenuto lo gastaldo « et li suoi iudici a quello che si haverà « lamentato, se per noi saranno conosciuti quelli non haver ben sententiato. et se 'l gastaldo requirirà alguno official de quest' Arte per li « fatti dell'Arte, sia tenuto d'andar al « più tosto ch'el potrà, sotto pena de « soldi .X. de pizoli ».

(4) Questo è il più antico ricordo del massaro nella legislazione veneziana delle Arti; viene anche ricordato nei capitolari di altri sodalizi, p. es. nel capitolo LXVI del capitolare dei « fioleri » e nei LXVIII e LXVIIII del capitolare dei carpentieri; cf. pp. 84 e 221. Egli doveva notare in un quaderno le spese e le entrate del sodalizio, mostrare al gastaldo dell' Arte questi conti e anche il denaro e le suppellettili che aveva avuto in consegna entrando nell'ufficio coll'obbligo della custodia e alla sua volta consegnare al proprio successore alla presenza del gastaldo dell'Arte e dei giudici i conti, il denaro e le masserizie. Questo capitolo nel suo primo periodo in gran parte corrisponde al III del cit. capitolare del 1577, il quale capitolo contiene anche la materia del LXXVII (cod. cit. c. 2A-B): « Che'l debba esser « fatto un massèr in quest'Arte. « Item, ordenemo che in questa scuola

ciendi ponere in scriptis totum id quod intrabit et exibit in dicta arte, et gastaldio similiter aliud; et nullus possit recussare esse massarius, sub pena soldorum .c. et quod gastaldio possit et debeat accipere sacramentum omnibus qui veniunt ad laborandum
5 Venecias [1]; et‖ si sacramentum facere recusaverit, perdere debeat soldos .xx. pro unoquoque, qui deveniant in scola predicta. et similiter pena soldorum .c. deveniat in scola predicta [2].

c. 29 A

XXXVII. Item, ordinamus quod gastaldus huius artis de cetero mutari debeat quolibet anno; et ille qui nunc est, manere
10 et esse debeat usque ad complementum unius anni [3].

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 5 ottobre 1264].

XXXVIII. Item, quod ipse gastaldio teneatur in capite sui anni accipere illud capitulare quod ei dederint iusticiarii; et dictus gastaldio non possit nec debeat facere aliquod ordinamentum inter se, nisi cum voluntate iusticiariorum; et si contra fecerit, amittat
15 gastaldio castaldiam et libras denariorum .xxx. et soldos .xii÷. [4].

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

2. recussare] *Così il cod.* 3. *Cod. ripete* sub pena 4. omnibus] *Così il cod. per* ab omnibus 5. recusaverit - debeat] *Singolari in funzione di plurali.* 9. *Cod. omette* et *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXXVIIII del capitolare dei falegnami e del capitolo XXVIIII del capitolare dei carpentieri.* 14. iusticiariorum] *Forse il copista innanzi a questa parola ha omesso* dominorum*; cf. il capitolo XXXX del capitolare dei falegnami ed il XXX del capitolare dei carpentieri.* 15. *Cod. omette* castaldiam et *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXXX del capitolare dei falegnami. Cod. corregge per abrasione* .xxx. *su* .xxxx.

« debba esser fatto un massèr over « camerlengo in le cui mano [*sic*] debbano esser et venir tutti li beni della « scuola, sì de arnesi come de moneda. « lo qual massèr haver debba un qua- « derno nel qual scriva o faccia scriver « tutta l'entrada e la spesa della scuola « che se fa entro lo suo tempo; e si- « milmente sia tenuto di far il gastaldo « su un altro quaderno, in pena de « soldi .c. per ciascadun. e colui « chi [*sic*] elezerà lo ditto massèr, « over chi li darà vose, quello debba « esser piezo de quello che pervenirà « nelle man del ditto massèr per quel- « l'anno de tutti li beni della scuola ». L'ultima proposizione del primo periodo di questo capitolo XXXVI corrisponde in parte al passo del capitolo V che ho riferito nella nota 4 a p. 237.

(1) Qualche cosa di simile era stato già fissato nel capitolo XXXXII del capitolare dei pellicciai; cf. p. 109.

(2) Quantunque i due periodi del capitolo si riferiscano a due argomenti affatto diversi, pure non si può ammettere che la loro unione in un solo capitolo sia derivata da un errore di trascrizione; l'accenno alla multa di cento soldi nel secondo periodo determina il suo collegamento al primo.

(3) Questo capitolo deriva dal capitolo XXXVIIII del capitolare dei falegnami e dal XXVIIII del capitolare dei carpentieri; ad essi rimando pel comento; cf. pp. 185 e 208.

(4) Questo capitolo deriva dal XXXX del capitolare dei falegnami e dal XXX

30 novembre 1265.

XXXVIIII. Item, statuimus et ordinamus quod aliquis de arte predicta non audeat vel presumat facere aliquod ordinamentum vel compagniam seu commilitatem vel conspirationem per sacramentum vel per fidanciam aut per aliquam aliam promissionem contra honorem domini ducis, consilii ac comunis Veneciarum seu contra aliquam aliam personam, in pena banni integri; et quilibet de dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in isto facto inventus fuerit cicius quam poterit accusare domino duci et suo consilio vel dominis iusticiariis (1).

30 novembre 1265.

XXXX. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec aliquis alius huius artis audeat facere aliquam convocacionem hominum dicte artis nisi bis in anno, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum, nisi cum voluntate dominorum iusticiariorum (2).

XXXXI. Item, ordinatum est per dominos iusticiarios quod quando massarii (3) predicte artis reddiderint sua massaricia homi-

3. *Cod.* compaginam 7. eos] *Cod.* eis 8. isto] *Così il cod., probabilmente per* suprascripto 11. *Cod. omette* aliquam *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXXXII del capitolare dei falegnami e del capitolo XXXII del capitolare dei carpentieri.* 16. sua massaricia] *Così il cod.*

del capitolare dei carpentieri; ad essi rimando per il comento; cf. pp. 185 e 209.

(1) Questo capitolo deriva dal XXXXI del capitolare dei falegnami e dal XXXI del capitolare dei carpentieri; ad essi rimando per la nota; cf. pp. 186 e 209.

(2) Questo capitolo deriva, con alcune differenze di forma, dal XXXXII del capitolare dei falegnami e dal XXXII del capitolare dei carpentieri; ad essi rimando per il comento; cf. pp. 186 e 209; cf. anche la nota 4 a pp. 242-243. Questo capitolo in parte corrisponde all'VIII del capitolare del 1577 (cod. cit. c. 3 B): « De requirir li « scrivani della Iustitia che « venga a far lo capitolo. Vo« lemo che lo gastaldo e iudici e altri « officiali de quest'Arte non ossa per « alcun modo o ingegno convocar over « congregar li huomini di questa Arte « in [*così il cod.; per* nì?] alguna as« sunanza far, senza licentia delli si« gnori iustitieri. et volemo che in « ciascadun capitolo che far si dovesse, « in quello debba esser uno delli scri« vani della cammera della Iustitia Vec« chia, et ch'el gastaldo con gli officiali « debbia requisir li ditti scrivani che i « debba esser ai suoi capitoli, in pena « de soldi .C. al gastaldo et soldi .XL. « per ciascun altro officiale; e ciò che « altro se fesse [*cod.* fusse], non sia de « nissun valor ».

(3) Il plurale « massarii » si riferisce alle varie persone che successivamente tennero quell'ufficio, ma il massaro dell'Arte era un solo per ciascun anno. Ciò è provato anche dal capitolo III del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 2 A-B); cf. la nota 4 a p. 246-247.

nibus dicte artis (1), non possint expendere plus libris .v. (2) in prandio sive pasto quod facere consuerat, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum (3).

II.
Ordinanze aggiunte al capitolare dei calafati prima della sua registrazione, cioè innanzi il maggio-settembre 1278.
Novembre 1276-ottobre 1277.
c. 29 B

XXXXII. Ordinatum fuit per dominis iusticiariis, videllicet
5 dominum Nicolaum Steno, Gabriellem Minio et Andreas Vallaresso (4), quod omnes de ista arte (5) qui erunt colecti in ‖ presentem anno ad faciendum gaustaldionem et suos oficiales (6), non possint nec debeant habere aliquod oficium in dicto anno; et

1. *Cod.* lib'r 2. consuerat] *Così il cod.* 3. dominorum] *Così il cod.; ma nel testo originario probabilmente si leggeva anche* iusticiariorum 4. *Cod.* Ordinatus dominis - videllicet] *Così il cod.* 5. Gabriellem - Andreas] *Così il cod.* 6. *Cod.* istam colecti] *Così il cod.* 6-7. presentem] *Così il cod.* 7. oficiales] *Così il cod.* 8. *Cod.* possent oficium] *Così il cod.*

(1) Cioè quando il massaro fa la consegna al successore.

(2) Interpreto « plus » come avverbio, e « libris » per « libras », cioè in funzione di accusativo come oggetto di « expendere ».

(3) La disposizione circa il banchetto del sodalizio appare del tutto mutata nel capitolo LXXXII del cit. capitolare del 1577 (c. 30 B): « Ch'el « gastaldo debba far un pasto « di so beni propri. Comparse « davanti i signori iustitieri vecchi el « gastaldo dell'Arte di calafadi, e altri « officiali che se trovava, digando et « exponendo che ogni anno el gastaldo « e li altri officiali che se trovava, usi« tava a far un pasto al lor gastaldo « e compagni e ad alguni altri di beni « della scuola, et spendeva nel ditto « pasto molti denari; la qual cosa in« duceva gran murmuratione tra i huo« mini della ditta Arte, perchè molti « diseva i ditti officiali, per tal pastizar, « magnar e malamente consumar i « beni della ditta scola. e pertanto il « ditto gastaldo supplicava ai ditti si« gnori che i se degnasse sopra di ciò « sì fattamente proveder che la ditta « scola non patisca simil angaria e « ch'el cessasse simil murmuration, le « qual regnante porìa indur scandali « e questioni. unde li detti signori « iustitieri aldida la honesta e giusta « dimanda del ditto gastaldo intendente « alla utilità della scuola e di pover, « perchè quanto più la haverà, tanto « meglio si poderà sovenir ai poveri, « e considerada la utilità che consie« gue il gastaldo nel tempo della sua « gastaldia, ordena e statuì che da « mo' avanti el non si possa far algun « pasto nè alcun'altra spesa in magnar « nè in bever, dei beni della ditta « scuola, sotto pena de libre .XXV. al « gastaldo et de libre .XX. a cadaun « altro official ch'el fesse over consen« tisse che fosse fatto contra il detto « ordine, ma sia tenuto il gastaldo che « mo' sè e per i tempi sarà, far un pasto « solamente ai compagni suoi officiali « de pretio de ducati tre d'oro dei suo « proprii denari, al tempo usado, per « honor della sua gastaldia, sotto la « ditta pena ».

(4) Quanto alla data del capitolo cf. il Prospetto dei giustizieri, I, p. LXIV.

(5) Cioè i cinque elettori ricordati nel capitolo XXV di questo capitolare.

(6) Cioè i « iudices » ricordati nel capitolo XXV di questo capitolare.

qui contra fecerit, perdat bannum integrum et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum [1]. et quod quatuor mensibus anni, videlicet novembris, decenbris, ianuarii et februarii, non possint accipere cibum a patronis nisi semel in die [2].

XXXXIII. Ordinamus quod nullus esse possit proto-magister dicte artis nisi prius in concordia fuerit cum domino vel dominis ipsius laborerii de certo precio et postmodum accipere alios magistros [3] ad ipsum opus, ut dictum est supra [4], sub pena soldorum .c. 5

III. Ordinanze aggiunte al capitolare dei calafati dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278. Luglio 1281. (A)

XXXXIIII [5]. Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, mense iulii, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Petri Cauco et Petri Savonario. ordinavimus quod nullus de arte callefactorum, tam Venetus quam forinsecus. 10

2-4. et quod - in die] *L'intero passo è stato cancellato nel cod.* 5-6. *Cod. corr.* proto-magister *su* protamagister 7. accipere] *Così il cod. per* accipiat 8. *Segue a* opus *nel cod.* sub 10. *Il testo del capitolo XXXXIIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 12. et *si legge nello spazio interlineare ma senza variazione di scrittura.* 10-13. *Il frammento è stato cancellato nel cod. e vi segue la nota* cancelatum *di scrittura del tempo, che molto probabilmente deriva dallo stesso registratore di questo capitolo XXXIIII, ma colla differenza che il frammento manifesta la tendenza ad imitare la scrittura della parte originaria del registro, mentre la nota* cancelatum *presenta una scrittura più spontanea.*

(1) Questa condizione di ineleggibilità agli uffici dell'Arte è stata qui fissata per la prima volta in questi capitolari. La disposizione, con una mitigazione della multa, è poi passata nel capitolo LVIII del capitolare dei carpentieri (febbraio-settembre 1286) e anche prima (aprile 1284), ma senza alcuna designazione di multa, nel LIIII del capitolare dei « fioleri »; cf. p. 80, rr. 16-17, p. 217, rr. 13-14 - p. 218, rr. 1-3.

(2) Evidentemente nella seconda parte di questo capitolo il copista ha omesso un passo che doveva precederla per darle un senso; e appunto la mancanza apparente di significato avrà determinato in seguito la cancellazione che il codice mostra (cf. nota ai rr. 2-4). È facile comprendere che questo passo si riferiva agli operai che lavoravano a giornata e ricevevano il vitto come compenso del lavoro. Nei capitoli XXV del capitolare dei « fioleri », XIIII del capitolare dei falegnami e V del capitolare dei carpentieri sono ricordati tali compensi che nell'inverno erano minori; in questo passo il minimo discende in questa stagione da due pasti giornalieri ad uno. Cf. pp. 71, 174, 200-201.

(3) Cioè gli altri maestri a lui sottoposti e necessari all'esecuzione del lavoro; questi dovevano essere assunti in presenza del padrone che aveva commesso il lavoro o di un suo rappresentante.

(4) Cioè nel capitolo XXVIII del quale questo è un complemento.

(5) Circa la scrittura della parte A

XXXXV. Tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Marci Baseio, Petri Mudacio et Marcus Faletro (1). ordinaverunt quod gastaldus veterus huius artis teneatur semper per sacramentum cum suis hofficialibus facere racionem gastaldioni 5 novo et a suis hofficialibus de intrata et exuta ante exitum eorum infra octo dies, in pena ad voluntatem dominiorum iusticiariorum (2).

Circa nov. 1281-circa maggio 1282. (B)

XXXXVI (3). Millesimo ducentesimo octuagesimo secundo, indicione .XI. die vigessimo intrante novembrio, tempore nobi- 10 lium virorum scilicet Nicolai Salomono, Nicolai Auduyno et Petri Mudaçio iusticiariorum. ordinatum fuit quod quando saturabitur scola supradicte artis, aliquis dicte scole non audeat nec presummat mandare aliquid de pasto foras, exceptis officialibus qui possint accipere unam platenatam (4) pro quolibet, in pena soldorum .xxx., 15 de quibus .x. veniant in cameram iusticiariorum et .xx. in scolam dictam (5).

20 novembre 1282 (C)

1. *La scrittura della parte B somiglia alla precedente ma è meno elegante.* 2. Marcus] *Così il cod.* 2-3. *Cod.* ordinavēt 3. *Cod.* veter̄ teneatur] *Cod.* tenet̃ 4. hofficialibus] *Così il cod. e così pure nel rigo seguente.* *Cod.* raciõe 5. a] *Così il cod. per influsso del volgare.* *A* exuta *segue* scole *che è stato aggiunto poi nel margine, forse dalla stessa mano, con altro inchiostro.* 6. *Segue a* in *l' abrasione di una breve parola (*in*?)* 8. *La scrittura della parte C è affatto diversa dalle precedenti.* 9. vigessimo] *Così il cod.* 12-13. presummat] *Così il cod.* 13. *Il cod. aggiunge a* exceptis *nel margine con inchiostro più languido ma senza variazione di scrittura* gastodione *(sic) evidentemente per dichiarare meglio la parola* officialibus *indicando che vi si intenda compreso anche il gastaldo.*

che qui ha voluto, almeno nella grandezza delle lettere, imitare la scrittura originaria del registro cf. I, 26, nota 2.

(1) La data approssimativa del capitolo si deduce dal Prospetto dei giustizieri.

(2) Il concetto fondamentale di questa disposizione era stato già espresso nei capitoli XXXXIII del primo capitolare dei «ternieri» (settembre 1263), LXXIII del capitolare dei fustagnai (1278?), XXII del secondo capitolare dei «ternieri» (15 maggio 1279), XIV del capitolare dei renaioli (7 aprile 1281) e XXXXVI del capitolare dei barbieri (giugno-settembre 1281); ma qui per la prima volta viene indicato in modo esplicito il termine di otto giorni innanzi la decadenza dall' ufficio, entro i quali il gastaldo uscente ed i suoi ufficiali dovevano presentare i conti dell'amministrazione del sodalizio al gastaldo nuovo ed ai nuovi ufficiali. La qual cosa dimostra che doveva passare un certo tempo tra le elezioni e la venuta degli eletti al potere.

(3) Circa la scrittura della parte C cf. p. 51, nota 1, e vol. I, Prefazione, p. XXXI, nota 5.

(4) Cioè un piatto grande di legno, ripieno di quei cibi; cf. Boerio, op. cit. s. v. piàdena.

(5) La disposizione appare qui per la prima volta in questi capitolari.

(D) XXXXVII. Item, ordinatum fuit quod quilibet magister dicte artis, tam de Clugia quam de alio loco a Gradu usque ad Caputageris, qui laboret in Veneciis, solvere debeat denarios .xii. gastoldioni dicte artis omni anno (1).

1. *La scrittura della parte D, che segue alla parte C senza capoverso, differisce dalla precedente nella forma di alcune lettere, ma lo scrivano fu il medesimo. Difatti queste lettere (*d, m, n*) anche nei capitoli XXXXVIII e XXXXVIIII hanno talvolta la medesima forma che in questo.* 2. Gradu] *Così il cod.* 4. *Segue ad* anno *d'altra mano* salvo si illi laborant ad .xv. dies superius, sicut marangoni tenentur per veteri *(sic)* usum *Questa scrittura di nuovo si presenta nei capitoli L e LVI, come si è presentata con alcune varietà nei capitoli XXXXIIII e XXXXV.*

(1) Il capitolo LXXIII di questo capitolare, e indirettamente per analogia il I del capitolare dei carpentieri, dimostrano che questi dodici denari erano dati da ciascun maestro al gastaldo « pro regalia domini ducis », cioè in compenso dell'obbligo ch'egli aveva, di far loro eseguire i servizi ai quali erano tenuti verso lo Stato. Difatti nell'elenco delle regalìe unito alla Promissione di Renier Zeno del 17 febbraio 1253, 1252 m. v. (a c. 13 B del cod. 277 *ex Brera* all'Arch. di Stato di Venezia) si legge: « Calafati laborant, sive calcant, sine precio aliquo « lignos veteres domini ducis, et dux « dat eis expensas interim ». Il passo si legge senza varianti anche nell'elenco analogo unito alla Promissione di Lorenzo Tiepolo a c. 22 B del cod. cit. (luglio 1268); invece nell'elenco aggiunto alla Promissione di Giovanni Soranzo a cc. 64 B e 65 A del cod. cit. (13 luglio 1312) si legge: « Item, debet gastaldio calafatorum magistrum « unum pro laborerio palatii pro lignis « conçandis, laborando calefati et marangoni tribus diebus pro quolibet « ad Bucetarum [*sic*] et ad aliud navigium palatii ». Questo capitolo corrisponde al V del capitolare dei carpentieri. S'intende poi che oltre ai dodici denari ciascun maestro doveva pagare annualmente cinque soldi a benefizio dell'Arte; ciò si deduce indirettamente dal capitolo LVI di questo capitolare, e per analogia dai capitoli XXXVIIII e LVI del capitolare dei carpentieri. A Chioggia i calafati erano riuniti in corporazione che forse aveva il suo statuto sino dal 1211; cf. SALVIONI, *I calafati di Chioggia* nell' *Archivio Veneto*, XXVI, 155-158 (1883). La disposizione di questo capitolo fu modificata nel maggio 1305 col capitolo LXXIII. Il capitolo XXXXVI del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 13 A) dimostra che l'uso di pagare al gastaldo quei dodici denari, già cessato in quell'anno, era prima generale per tutti i maestri di quell'arte: « De far « le fattion del dogado delli « beni della scuola. Ancorachè « per le fattion e angarie del dogado le « quale sustien e susteneva ditta scuola, « delle qual angarie se pagava pizoli .xii. « per ciascadun dell'Arte, li qual denari devenivano in lo gastaldo e of« ficiali dell'Arte per le ditte fattion e « angarie che si faceva nel dogado per « quelli segondo la forma d'un capitolo « della ditta scuola, lo qual non era « convenevole nè ragionevole: lo pre« fato dogado havendo respetto che « per troppo spatio di tempo per le « angarie predītte che se facevano nel « dogado per quelli della scuola e' non « era di necessità de spender alcun de« naro, del quale considerando lor ogni « via et modo che seppero et ogni

XXXXVIII. ‖ Item, marangoni teneantur solvere calafatis soldos .vi. illo eodem modo sicut tenentur calafati solvere marangonis; de quibus .vi. soldis .xii. denarii veniant in gastoldionem et .v. soldi in scolam dicte artis; videlicet marangoni qui laborant artem calefatorum [1]. (E) c. 30 A

XXXXVIIII. Item, ordinatum fuit quod gastoldio et oficiales dicte artis teneantur acusare marangones qui laborant artem calafatorum dominis iusticiariis infra tercium diem postquam siverint ipsos laborare dictam artem, ut ipsi veniant ad camaram iusticiariorum et iurent facere legaliter artem calafatorum. (F)

L. .MCCLXXXIIII., mense setembris, indicione .xii., tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Nicolai Çane, Thome de la Scala et Petri Gausoni. ordinatum fuit quod patronus vel patronis teneantur oservare pactum factum ad suis magistris, quod (Settembre 1284. (G))

1. *La scrittura della parte E è identica a quella della parte C.* 5. *Segue d' altra mano del tempo (la quale appare anche nell'aggiunta al capitolo LIIII) e con inchiostro giallastro e molto sbiadito nello spazio bianco tra i due capitoli e poi tra le due colonne del testo a questo capitolo* Item, liçitum sit de marangonis quod de calefatis, quod debeat *(sic)* solvere vinum et olleum *Ma queste parole sono molto sbiadite e quasi illeggibili* (2). 6. *La scrittura della parte F è eguale a quella della parte E, ma l' inchiostro è più cupo.* 6-7. oficiales] *Così il cod.* 7. acusare] *Così il cod.* 8-9. siverint] *Così il cod. per* sciverint *per influsso del volgare.* 11. *La scrittura della parte G somiglia molto a quella della parte B e rivela lo stesso copista.* .xii.] *Così il cod. e secondo l' indizione romana ma correggasi in* .xiii. *secondo l' indizione greca.* 12-13. Nicolai - Gausoni] *Parole aggiunte nel margine dalla stessa mano del testo e senza variazione d' inchiostro.* 14. patronis] *Ablativo in funzione di nominativo.* oservare] *Così il cod.* ad] *Col dativo per influsso del volgare.*

« utilità e accrescimento della scuola, « volsero et statuirono che da qua « inanzi, sicome dice di sopra, pi- « zoli .xii. che se pagassero per quelli « della scuola per le ditte angarie che « se facevano sì come è ditto che li « veniva nel gastaldo e officiali, così « de qua in avanti debbano venir in la « scuola preditta et non in li officiali « preditti; intendando che quando el bi- « sognerà e sarà di necesso far alcuna « angaria al dogado, il detto gastaldo « e officiali debbano far fare dei beni « et denari della scuola preditta sì come « prima si faceva per quelli gastaldo e « officiali dell'Arte ».

(1) L'usanza è attestata anche dal capitolo LXXVIIII del capitolare dei carpentieri il quale anche dimostra che cessò per ordinanza della Giustizia Vecchia del 13 agosto 1308; cf. p. 225.

(2) Il capitolare dei carpentieri non contiene la disposizione analoga a questa; notisi che contro la consuetudine vigente a Venezia nell' ordinamento delle Arti, il passo fa menzione di un pagamento in prodotti agricoli anzichè in danaro.

non possint licenciare dictis magistris ad suum laborerium nisi conpleta fuerit edomada. et si acciderit quod patronis licenciaverint magistris ad suum opus ante completam esse edomadam, solvere debeant magistris per totam edomadam integram, salvo si patronis non haberent eis opera eis dare (1). 5

Settembre-novembre 1284. (H)

LI (2). Item, quod quando aliquis nostre artis appelaverit se ad nobis (3) ad iusticiarios, ille qui amittit placitum solvat alteri parti omnes expensas (4).

LII. Item, quod omnes Clugienses qui veniunt laborare artem

1. dictis magistris] *Ablativo in funzione di accusativo.* ad - laborerium] *Così il cod. per* a suo laborerio 2. *Cod.* fuerint edomadam patronis] *Ablativo in funzione di nominativo e così al r. 5.* 3. magistris] *Ablativo in funzione di accusativo.* ad - opus] *Così il cod. per* a suo opere 5. eis - eis] *Così il cod.* 6. *La scrittura della parte H è affatto diversa dalle precedenti; ciascuno dei suoi capitoli è preceduto nel registro dal segno di maggiore separazione.* 7. ad n.] *Così il cod. per* a n. 8. *Cod.* expenss*ʒ*

(1) Questo capitolo corrisponde al XXII del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. cc. 6 B-7 A): « D'osservar li « patti che se fa da paroni a « maistri de non abandonar l'o- « vra. Perchè lo testo della leze in « più suoi luochi dechiara e dice che « li patti che tra le persone se fa si « debbian osservar, volemo et orde- « nemo che ciascun paron che [si] farà « o farà far algun lavoriero che a ca- « lafadi aspetta, sia tenuto et debba « osservar il patto che farà con li suoi « maistri, et non possa quelli per alcun « muodo o ingegno licentiar dal suo « lavoriero se prima non sarà compida « tutta la dòmada [*cod.* dimanda], « salvo se non havesse da darli da la- « vorare. et se l'accadesse che algun « patron desse combiato alli suoi mai- « stri o ad alcun de quelli avanti che « la dòmada [*cod.* dimanda] sia com- « pita, sia tenuto quel patron de sati- « sfar quelli maistri over maistro tutta « la dòmada [*cod.* dimanda] sì come « lavorato havesse. et similmente vo- « lemo et ordinemo che nissun mai- « stro per alcun modo over ingegno « ardisca partirsi d'alcun lavoriero de « alcun patron nè quello lassar s'el « non compirà tutta la dòmada; e se « l'avvenisse che alcun de quelli se « partisse da quella opera per andar a « lavorar con un'altra persona avanti « ch'el sia compida quella dòmada, « caza de pena de soldi .XL. de pizoli « per ciascuna fiata ».

(2) Circa la scrittura della parte H cf. I, 108, nota 1 e Prefazione, p. XXXI, nota 5.

(3) « ad nobis », cioè « a nobis », dal tribunale dell'Arte.

(4) Il capitolo, al pari dei due seguenti, è in nome degli ufficiali dell'Arte e non dei giustizieri; esso corrisponde al XXXV di questo capitolare, ma colla differenza che qui si fa menzione non dei danni subìti per il processo dalla parte prevalente, ma delle spese processuali, vale a dire di quelle pel precetto e per la sentenza. Nel capitolo XXVII del capitolare dei carpentieri lo stesso principio era stato già ammesso anche per le cause di competenza del tribunale dell'Arte; cf. pp. 207-208.

nostram calafarie Venecias, solvere debeant annuatim ipsi arti nostre soldos sex secundum quod ipsi solvunt artem marangonorum [1].

LIII. Item, quod nulus marangonus de illis qui laborant Veneciis artem calafarie et solvunt nobis [2] racionem ipsius artis nostre [3], non debeat laborare in festivitatibus prohibitis nobis [4], sub pena qua tenentur allii nostri magistri [5].

LIIII. Item, quod nulus dicte artis audeat dicere rusticitatem gastaldioni vel eius iudicibus exercendo suo officio, sub pena soldorum .XL. pro qualibet vice [6].

3. *Segue al capitolo nel cod.* cançelatum *e difatti il capitolo è stato cancellato. Questa parola è della stessa scrittura dei capitoli L e LVI.* 4. nulus] *Così il cod. e così al r. 8.* *Cod.* maragonus 5. *Cod.* raciõe 6. *Cod.* debeant 7. *Cod.* quam allii] *Così il cod.* 9. suo officio] *Così nel cod., ablativo in funzione di accusativo.* 10. *Segue a* vice *nel cod. d'altra mano* terciam partem ad cameram iusticiariorum et due partes ad scolas *La scrittura è la stessa del capitolo LVI.*

(1) Cf. il capitolo XXXVIIII dell'Arte dei carpentieri, di poco anteriore a questo; da esso risulta che di quei sei soldi uno era a benefizio del gastaldo e gli altri cinque a vantaggio dell'Arte. Cf. pp. 211-212.

(2) Cioè all'Arte dei calafati.

(3) Cf. il capitolo XXXXVIII di questo capitolare.

(4) Cioè in quelle specificate nel capitolo VI di questo capitolare.

(5) La pena era la multa di soldi venti.

(6) Questo capitolo, eccetto che nella pena, è alquanto simile al LX del capitolare dei « fioleri » ed al XXXXII del capitolare dei « blancarii », capitolari composti poco prima di questo. La disposizione è stata mutata nel capitolo XXXXIII del capitolare del 1577 nel modo seguente (cod. cit. c. 13 A-B): « Che nissuno ardisca dir villania al gastaldo. Fu preso in « Gran Conseio che i gastaldi, giudici « et soprastanti e altri officiali de di« verse Arte le quali constituiscono « ogn'anno i iustitieri vechi, etiamdio « li fanti delli ditti giustitieri indebita« mente riceve ingiuria et offesa fa« cendo l'offitio suo e quelle cose le « qual per la forma delli suoi capito« lari son tenuti; et imperciò li detti « signori iustitieri punition alcuna far « non ponno, conciosiachè dell'offese « non siano pienamente informati, per « la qual cosa molte cose remangono « impunite che tornano in danno de « comun et etiamdio delli officiali, in « questo modo fanno non dovutamente « l'offitio suo: vada la parte segondo « lo conseio delli ditti signori iustitieri, « che a lor se commetta da qua inanti « de ogni ingiurie et eccesso qual si « facesse per alcuno artefice al suo « gastaldo o soprastanti overo ad altro « officiale dell' Arte facendo l' officio « suo, et de ogni ingiuria et eccesso « lo qual se fesse per alcun fante al « suo officio facendo li suoi officii, sì « veramente che le ditte ingiurie et « eccessi non siano de fatto, possan « inquirire chi offende et condannarli « da libre .x. de pizoli in zoso, sicome « a lor over alla maggior parte de loro

Circa nov. 1284-circa maggio 1285.

LV [1]. Tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum videlicet Nicolay Çane, Marinus Iusto et Marinus Valareso. ordinamus et volumus [2] quod eidem gastaldioni et suis officialibus habeant potestatem inter homines eiusdem artis faciendi racionem in hiis que pertinent ad suam artem [3] tantum [4]; et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc [5]. 5

(I)

LVI. Item, ordinamus et volimus [6] quod omnes magistri artis calafarie da Gradu usque ad Caput-ageris quos veniunt Venecias ad laborandum ad comunem Veneciarum solummodo, nichil solvere debeant de illis soldis .VI. denariorum parvorum, quos solvunt alliis magistris sicut scriptum est superius [7]. 10

2. Marinus] *Così il cod. tutte e due le volte.* 3. eidem - officialibus] *Dativi in funzione di nominativi. Cod.* officiall 5. hiis] *Così il cod.* 7. *La scrittura della parte I è identica a quella della parte G. Il capitolo LVI è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 8. da Gradu] *Così il cod.* quos] *Così il cod. per* qui 10. *Cod. premette* de *a* denariorum 11. alliis magistris] *Ablativo in funzione di nominativo. Segue a* superius *della stessa mano del testo, ma con inchiostro più cupo come aggiunta più tarda* et si ipsi laborant extra comuni, volimus quod solvant sicut faciunt alliis magistris *Segue poi* cançelatum*; difatti l'intero capitolo è stato cancellato nel codice; la parola è nella stessa scrittura del testo e della eguale frase* cançelatum *che segue il capitolo LII.*

« parerà, considerata la qualità della « ingiuria overo eccesso commesso, la « qual pena devenga in commun. e « se 'l parerà alli detti signori iustitieri « che la offesa mazor condannason re- « quiresse, siano tenuti di notificarlo « alli avogadori di commun sotto de- « bito di sagramento ».

(1) La data approssimativa del capitolo si deduce dal cit. Prospetto dei giustizieri.

(2) Soggetto di « ordinamus » e di « volumus » sono i tre giustizieri ricordati nella data del capitolo.

(3) Sempre per altro « a quinque li- « bris inferius » giusta il capitolo XIIII di questo capitolare.

(4) L'avverbio « tantum » in quanto esprime con maggior precisione o in modo assoluto l'obbligo del tribunale dell'Arte di non trattare cause non pertinenti alla natura ed agli interessi del sodalizio, determina la ragione dell'aggiunta di questo capitolo che quanto al resto ripete la disposizione del XIIII.

(5) Il capitolo deriva dal LXVII del capitolare dei « fioleri », come questo alla sua volta dal XXVIIII del capitolare dei cristallai, in data del novembre 1284, dove questa disposizione appare per la prima volta e, naturalmente, vi ha la forma più semplice. Il testo del capitolare dei calafati dà in più il periodo: « et si consilium – in hoc », il quale dimostra che questi capitoli si chiamavano anche « consilia ».

(6) Non è chiaro se soggetto di « ordinamus » e di « volimus » siano i tre giustizieri ricordati nel capitolo precedente o altri ad essi posteriori.

(7) Cioè nel capitolo XXXXVII. Una eccezione simile era stata già fissata per lo meno dal 1271 nel capitolo XXVIII del capitolare dei carpentieri; cf. p. 208.

Febbraio 1286, 1285 m. v. (K)

LVII. Curente anno Domini millesimo .CCLXXXV., mense februarii, tempore nobilium virorum dominiorum Marci Firiolo, Iacobi Dolfino et Thome Gausoni. ordinamus (1), si aliquis artis predicte faciet precipi alicui gastaldioni vel officiali ipsius coram 5 dominis iusticiariis et ipse perdat placitum, volimus quod ipse debeat satisfacere gastaldioni et officiali totum dapnum et expensas quod exinde receperint, ad voluntatem dominiorum iusticiariorum et plus et minus (2).

LVIII. Item, quod omnes de dicta arte, quando migraverit 10 de hoc mundo, teneantur ire ad domum defuncti et ire ad sepulturam et stare usque dum fuerit sepultus, in pena soldorum .v. (3).

1. *La scrittura della parte K è dello stesso scrivano della precedente, ma le lettere sono più piccole e più unite. Il capitolo LVII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* Curente] *Così il cod.* 3-5. ordinamus - volimus] *Così il cod. con ripetizione del concetto del verbo principale.* 3. *Cod. premette* de *a* artis 9. *Il capitolo LVIII segue nel codice al LVII senza capoverso.* de *si legge nel cod. nello spazio interlineare ma senza variazione di scrittura e d' inchiostro.* quando] *Così il cod. coll'omissione del soggetto, p. e.* aliquis de dicta arte

(1) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri ricordati nella data del capitolo.

(2) Questo capitolo deriva direttamente dal LV del capitolare dei falegnami (cf. p. 190, rr. 9-15) o dagli altri del tempo ad esso quasi identici, cioè dal XXXXIII del capitolare dei muratori, o dal LXVII del capitolare dei calzolai, o dal XCIIII del capitolare dei bottai, o dal LXIII del capitolare dei carpentieri (cf. pp. 155 e 219), che alla loro volta nel loro concetto fondamentale provengono dal XXXV del capitolare dei calafati. La parola « expensas » richiama anche come sua fonte, in questo particolare, il capilolo LI di questo medesimo capitolare dei calafati.

(3) Questo capitolo deriva in parte dal XX del capitolare dei cristallai (novembre 1284) e in parte dal XXXVI del capitolare dei muratori (1280-85).

Il capitolo corrisponde al LV del capitolare del 1577, ma questo contiene anche la materia del LXIII dello stesso capitolare del 1271 (cod. cit. cc. 17 B, 18 A): « De andar a corpi, « sotto pena de soldi .X. Conciosiachè nel presente capitolario [*cod.* « capitolo] si contenga che cadaun della « presente Arte era tenuto dover andar « a compagnar i corpi alla sepoltura in « pena de soldi .V. de pizoli, e perchè « il detto capitolario [*cod.* capitolo] non « veniva osservato per li huomini della « ditta Arte, et imperò de volontà de « tutti quelli li quali si trova esser in « capitolo, fo preso a pien capitolo che « da mo' avanti tutti quelli li quali saperà et a chi sarà fatto a saper, do« ver venir a sotterrar alcun corpo, lor « sia tenuti dover venir, in pena de « soldi .XX. de pizoli. et perchè in « prima diceva che se 'l corpo si do« vea sotterrar la mattina algun non « dovesse intrar in opera, [così da « mo' avanti cadaun possa intrar in « opera] fino abbastada meza terza « e puo' andar a compagnare il corpo « morto, sotto la pena soprascritta,

(L) c. 30 B

LVIIII[1]. || Item, ordinamus[2] quod nullus de dictam artem non poseat se apellare coram dominos iusticiarios ad soldos .xx. inferius, in pena soldorum .xx.[3].

LX. Item, ordinamus quod omnes de dictam artem non audeat nec presumma conponunt cum aliquo patrono navium 5 vel de aliquo alio ligno[4] expenxis oris[5] dandis magistris suis çerto et termino precio ullo modo vel ingenio, su pena librarum .xxx. pro colibet vice et soldos .xii ÷. et plus et minus a voluntate dominorum iusticiariorum; tercia parte camare iusticiariorum et terciam partem gastaldio et terciam partem dicte scolle. 10

1. *La scrittura della parte L è affatto diversa dalle precedenti.* dictam artem] *Così il cod. e così al r. 4.* 2. poseat] *Così il cod. per* possit apellare] *Così il cod.* ad soldos] *Così il cod. per* a soldis 5. audeat – presumma] *Singolari in funzione di plurali, l'ultimo con influsso del dialetto anche nella omissione del* t *finale.* conponunt] *Evidentemente il testo è guasto; per* conponere? *Cod.* patro naviūt 6. expenxis] *Così il cod.; forse per* de expensis 7. çerto – precio] *Così il cod. per* çerto termino et precio? *Con tutte le restituzioni che sono state proposte il passo significa che i giustizieri vietavano ai capi d'arte di mettersi d'accordo con i padroni di nave e in genere con i committenti per fissare in modo uniforme per tutti i loro lavoratori il valore del vitto e la sua misura che doveva variare secondo le stagioni per la durata delle giornate e il diverso orario del lavoro; così era lasciata facoltà a ciascuno degli operai di riscuotere la mercede o tutta in denaro o parte in denaro e parte in vitto.* su] *Così il cod. come spesso.* 8. *Cod.* vices 8-9. et soldos – iusticiariorum] *Parole aggiunte nel margine dalla stessa mano del testo con lieve diversità nell' inchiostro; dalla qualità della pena e dalla natura della frase si rileva che appartenevano al testo originario ed erano state omesse nella trascrizione del capitolo.* a voluntate] *Così il cod. per influsso del volgare.* 10. gastaldio] *Così il cod. per* gastaldioni scolle] *Così il cod.; si sottintende* deveniat

« cioè da soldi .xx. de pizoli, e cossì « fu commandato che fosse osser« vato ».

(1) Circa la scrittura di questa parte L cf. I, 46, nota 1, e Prefazione, p. xxxi, nota 5.

(2) Non è chiaro se questo « ordi« namus » e l'altro del capitolo seguente abbiano per soggetto i tre giustizieri ricordati nel capitolo lvii o altri posteriori ad essi.

(3) Qui per la prima volta questa disposizione appare in questi capitolari; da questo capitolo derivano il lxxviii del capitolare dei « fioleri » ed il lxxvi del capitolare dei calzolai, il primo del 4 maggio 1290 ed il secondo del giorno seguente; cf. pp. 87 e 159. Per conseguenza l'appello al tribunale della Giustizia Vecchia era permesso soltanto nelle cause da una lira in su sino a cinque; cf. il capitolo xiiii di questo capitolare.

(4) Cioè barca. Il patto poteva riguardare il lavoro fatto nel cantiere, oppure l'obbligo del maestro calafato di stare nelle navi dei privati per prestarvi all'uopo durante il viaggio l'opera della sua arte; cf. il sommario della cit. matricola in Cecchetti, *La mariegola dei calafati dell'Arsenale di Venezia*, Venezia, Naratovich, 1882, pp. 7-26.

(5) Cioè il vitto.

LXI. Anno Domini millesimo ducentesimo .LXXXVIIII., mense iulii, tempore nobiliorum virorum dominorum iusticiariorum veterum Marci Baseio, Iacobi Magno et Iohannis Maureçeno. ordinamus (1) quod nullus de dictam artem non possit conducere puerum secum occasione predictam artem addissendi nisi ipsum presentet infra quindecim diebus gastaldioni et soçiis (2) suis, su pena soldorum .XL. (3).

Luglio 1289. (M)

LXII. Item, ordinamus et volumus quod nullus de dicta arte audeat laborare nec faciat laborare in die sabati nisi (4) usque ad dimidium diem per totum annum sine licencia dominorum iusticiariorum, exçeptis istis (5) mensibus ad callendas mensis iunii usque ad medium mensem augusti, in pena soldorum .XX. pro colibet vice, medietas ad cameram iusticiariorum et alias medietas a scolam.

LXIII. Temporum nobilium virorum dominorum iusticia-

Circa febbraio-giugno 1293. (N)

1. *La scrittura della parte M è eguale a quella della parte precedente. Il capitolo LXI è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 4. dictam artem] *Così il cod.* 5. addissendi] *Così il cod. per* addiscendi 6. su] *Così il cod. come spesso.* 11. *Cod. corregge* exçeptis *su* exçetis *senza variazione di scrittura.* ad callendas] *Così il cod. per* a calendis 13. alias] *Così il cod. per influsso di* medietas 14. a] *Così il cod. per influsso del volgare.* 15. *La scrittura della parte N è eguale a quella della parte precedente ma l' inchiostro è più chiaro. I capitoli LXIII e LXIIII sono preceduti nel cod. dal segno di maggiore separazione.* Temporum] *Così il cod.*

(1) Soggetto di questo « ordinamus » e di « ordinamus et volumus » del capitolo seguente sono i tre giustizieri ricordati nella data.

(2) Cioè ai « iudices » ricordati in molti capitoli (p. e. XVII, XVIII, XVIIII, XXII, XXIII, XXIIII, XXV) di questo capitolare.

(3) Il capitolo corrisponde al XXIII del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 7 A-B): « De non far rason ai « fanti che non sia scritti alla « Iustitia. In[però] quello che li « huomini di quest'Arte potriano errar « non sapendo li ordini, volemo e or- « denemo che nissun de questa Arte « per alcun muodo over ingegno non « ardisca tuor algun fante a star con sì « oltra un anno per carta o senza carta « o per alguna altra scrittura, salvo se « li ditti non li farà scriver in li qua- « derni della camera della Iustitia Vec- « chia, sapendo che chi tolesse algun « fante a star con sì e non li farà scri- « ver alla ditta camera, li ditti signori « iustitieri non li farà rason ».

(4) Qui « nisi » significa « tantum » come in altri testi; cf. I, 67, r. 4, nota 3. Questo significato è richiesto anche dal capitolo XXVIII di questo capitolare, e facilmente si comprende che i calafati potessero lavorare il sabato sino a mezzodì, e non oltre, nei mesi nei quali le giornate sono più lunghe.

(5) Il testo dà « istis », perchè l'ordinanza fu fatta in uno di quei tre mesi, e precisamente nel luglio.

riorum videllicet Marchisinum Lauretano, Angelus Venerio, Francisco Iuliano [1]. ordinamus [2] quod quando aliquis fratrum nostrorum obierit de hoc mundo, nullus magister dicte artis, tam Venetus quam forinsecus, non audeat laborare nisi primo reversi fuerit proti-magistri da sepulturam, in pena soldorum .xx.; tercia partem camera et due parte a dictam scollam, sic fuerit nunciatum [3]. 5

LXIIII. Item, quod omnes de dicta arte, quando migraverit de hoc mundo foris Veneciis, teneatur ire domum suam, sic fuerit nunciatum, causa faciendi vesperas, et stare dum fuerit explectum, in pena soldorum .v.; et facere debeat dicto vespero in die festivis, quando dicti magistri non laboravit [4]. 10

21 marzo 1295. (O) c. 31 A

LXV. ‖Curente anno Domini millesimo .cc. nonagesimo quinto, indicione octava, mense marcii, die .xxi. intrante, temporum nobilium virorum dominorum iusticiariorum Marci Vituri, Petri Contarenni et Marchisini Lauretano. ordinamus et volumus [5] quod 15

1. videllicet] *Così il cod.* Marchisinum - Angelus] *Così il cod.* 1-2. *Cod.* Francissco 2. *Cod.* aliquid 3. obierit] *Così il cod. per influsso del capitolo LXV del capitolare dei carpentieri; cf. p. 220, r. 8 e la relativa nota.* 5. fuerit] *Singolare in funzione di plurale.* da sepulturam] *Così il cod.* 6. partem] *Così il cod.* parte] *Così il cod. per influsso di* due a] *Così il cod. per influsso del volgare.* scollam] *Così il cod., sottintendendosi* deveniant sic] *Così il cod., come spesso, per* si 8. *Cod.* dictam quando] *Così il cod. per* quando aliquis de dicta arte 9. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* sic] *Così il cod. per* si 10. *Cod.* nuciatum 11. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* dicto vespero] *Ablativo in funzione di accusativo.* 12. die] *Così il cod. per* diebus laboravit] *Così il cod. per* laboraverint *Il resto della seconda colonna della c. 30 B è bianco.* 13. *La scrittura della parte O è eguale a quella della parte N, ma per lo spazio bianco che le divide, è da ritenere che i capitoli della parte O sieno stati trascritti nel cod. ad un intervallo di tempo da quelli della parte precedente. Le cc. 31 e 32 sono unite derivando da un unico foglio ripiegato nel mezzo, e non appartengono ai fogli originari del rispettivo quaderno, ma vi sono state interfogliate per trascrivervi le nuove addizioni. L'aggiunta fu fatta dopo il 21 marzo 1295 e innanzi il 15 luglio 1297 come risulta dalla data dei capitoli LXV e LXXI.* Curente] *Così il cod.* 14. temporum] *Così il cod.* 15-16. Contarenni] *Così il cod.*

(1) La data approssimativa del capitolo risulta dal cit. Prospetto dei giustizieri.

(2) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri ricordati nella data del capitolo.

(3) Questo capitolo deriva in gran parte nel concetto e nella forma dal LXV del capitolare dei carpentieri. Il capitolo corrisponde al LV del capitolare del 1577; cf. la nota 3 a p. 257.

(4) La disposizione è speciale di questo capitolare.

(5) Soggetto di questa frase « ordi-

quandocumque fit ad faciendum elecione gastaldione et oficiallium artis callefactorum, fiant dictam eclecionem ad bollettas, et volumus quod quilibet de dictam scollam ad .xxv. annorum supra esse debeat a dicta elecione, et non poseat nec debeat esse a dictam elecionem nisi habitaverit Venecie decem annorum; et non audeat esse nullo puero que demora cum magistro dicte artis ullo modo a dictam eclecionem. et fiat numero de bolettis quanti sunt illis qui sunt ad ipsa eclecione; de quibus dicte bolette fiant novem indaurate et alie sint albe; et dicti novem homines quam habet ille bolette indaurate, illis posint et debeant eligere gastaldioni et suis oficialibus que pertinet a dicte artis. de quibus dictis novem electoribus, sex de illis esse debeant in concordia ad faciendum gastaldio et suis oficialibus in dicte artis per unum annum. et dicti novem electores iurare debeat a gastaldio huius artis coram omnibus dicte artis in capitulo, bona fide sine fraude, ad faciendum

1. *Cod.* afaciendum elecione] *Ablativo in funzione di accusativo.* gastaldione] *Ablativo in funzione di genitivo.* 1-2. oficiallium] *Così il cod.* 2. fiant] *Così il cod. per* faciant *o per* fiat *a cui seguirebbe il termine del soggetto all'accusativo in funzione di nominativo.* eclecionem] *Così il cod.* 3. dictam scollam] *Accusativo in funzione di ablativo.* ad .xxv. annorum] *Così il cod. per* a .xxv. annis 4. *Cod.* debeant *le due volte.* a] *Così il cod. per* ad *per influsso del volgare, e così dopo* esse *e al r. 7.* dicta elecione] *Cod.* dc̄a elecīoe poseat] *Così il cod. per* possit 5. Venecie] *Così il cod.* annorum] *Così il cod. per* annos 3-5. *Le parole* scollam ad .xxv. annorum - decem annorum *sono state aggiunte dal medesimo scrivano nel margine con inchiostro più cupo. Il contesto dimostra che appartenevano al testo originario del capitolo, tanto più che nella scrittura di prima a* dictam *del r. 3 seguiva* eclecionem *che non dava senso e v'era stata trascritta per errore e per influenza della frase susseguente dei rr. 6-7:* ullo modo a dictam eclecionem *La parola* eclecionem *non è stata espunta nel cod. come si doveva fare.* 6. *Cod.* ēē*ȝ* nullo puero] *Ablativo in funzione di nominativo.* demora] *Così il cod. per* demoratur *per influsso del volgare.* 7. eclecionem] *Così il cod.* numero] *Ablativo in funzione di nominativo.* 8. illis] *Ablativo in funzione di nominativo.* ipsa eclecione] *Così il cod.* dicte bolecte] *Così il cod. per* dictis bolectis 9. quam] *Così il cod. per* qui 10. *Cod.* habat ille - indaurate] *Nominativo in funzione di accusativo.* posint] *Così il cod.* 10-11. gastaldioni - oficialibus] *Dativi in funzione di accusativi.* 11. pertinet] *Singolare in funzione di plurale.* a dicte artis] *Così il cod. per* ad dictam artem 11-13. dictis - et] *L'intero passo manca nel cod. La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo CIX del capitolare dei bottai e ne ho riportato il passo con tutte le sue forme scorrette.* 14. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* a] *Così il cod. per influsso del volgare.* 15. *Cod.* capitullo

« namus et volumus » e così pure delle somiglianti nei cinque capitoli seguenti sono i tre giustizieri ricordati nella data di questo capitolo.

gastaldionem et oficiali meliores et utiliores dicte artis. et dicti novem eclectores simul clausi esse debeant in una camera pro ipsi gastaldio et oficialibus elegendum (1).

LXVI. Item, volumus et ordinamus quod a ipsam elecionem non sint nec debeant esse duobus fratribus, sed solummodum unus 5 eorum, nec pater cum filio, nec socer cum genero, nec germanus consanguineus cum germano consanguineo, nec nepotes ese non

1. oficiali] *Così il cod. per influsso del volgare. Il cod. premette* de *a* dicte 2. *Cod.* unam 3-4. pro - elegendum] *Così il cod. per* pro ipsis gastaldione et officialibus elegendis *Cod. premette* et *ad* elegendum 4. *Il capitolo LXVI segue al precedente senza capoverso.* a] *Così il cod. per* ad *per influsso del volgare.* 5. duobus fratribus] *Ablativo in funzione di nominativo.* sed solummodum unus] *Cod.* solummodum uni *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo CX del capitolare dei bottai.* 7. *Cod. omette* consanguineus cum germano *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo LXX del capitolare dei calzolai; cf. p. 157, rr. 15-16. Cod.* consanguineo ese] *Così il cod.*

(1) Questo capitolo pel quale venne mutato il metodo delle elezioni fissato per lo meno nel 1271 (cf. capitolo XXV di questo capitolare) deriva nel concetto e nella forma, salve alcune aggiunte, dal capitolo CIX del capitolare dei bottai. Questo capitolo e in parte il seguente corrispondono, ma con notevoli differenze, al IIII del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. cc. 2 B-3 A): « Il modo che si diè tener a « far li officiali dell'Arte. Volemo e ordenemo ch'el gastaldo de « quest'Arte con li suoi iudici e officiali dell'Arte debba dir o far dire a « tutti gli huomini dell'Arte che li debia venire a far l'elettion del gastaldo « e delli altri officiali, e ch' el ditto « gastaldo debba tenir questo muodo « quando se farà l'elettion del gastaldo: « debba haver tante balotte de vero « negre quanti saranno li huomini dell'Arte, dentro le qual debbano esser « .XVIII. zale, sì che in ciascuna elettion « debbano esser .VIIII. elettori. e quelli « che haverà la balotta zala sia elettor « per quella fiata; et fatte le ditte elettion per do man, quelli che saranno « doppii sian fermi et tutti li altri debbano esser provati infra gli huomini « dell'Arte che saranno a capitolo, et « quelli che più ballotte haveranno « siano fermi. alli quali elettori si « debba dar sagramento che elezeranno « li più utili e li migliori huomini dell'Arte ch'eli conoscerà, per li suoi « officii, intendando che in alcuna elettion non possa esser eletto nissun « official dell'anno passato, salvo s'el « non amontasse grado, et non possa « esser in alcuna elettion elettor padre « con fio, fratello con fratello, zermàn « cusìn con zermàn cusìn, suocero con « zènero, cugnado con cugnado, nè « alcuno che havesse men de vinticinque anni non debba esser in queste « elettion quando si fanno li ditti officii ». Il passo sulla condizione dell'età per intervenire all'adunanza, corrisponde al capitolo VIIII dello stesso capitolare del 1577 (cod. cit. cc. 3 B-4 A): « Che ciascuno che sta a capitolo, debba haver più di .XXV. « anni. Ancora, volemo e ordenemo che quando algun de quest'Arte « dirà ch'el habbia .XXV. anni preditti, « per voler [*cod.* puol] esser a capitolo « over in elettion, se al gastaldo parerà

posint in dictam elecionem, sed solummodo unus eorum [1]. nec audeat nec debeat esse gastaldio in dicte artis nisi habitaverit Veneciis ad viginti quinque annorum superius, ad Grado usque ad Capud-agere nadivo [2]; et non audeat esse gastaldio in dicte artis ille que fuisset in scola marangonorum [3].

LXVII. Item, ordinamus quod dicto gastaldio habere debeat

1. posint - dictam elecionem] *Così il cod.* *Cod. omette* sed *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo LXX del capitolare dei calzolai; cf. p. 157, rr. 16-17.* 2. in dicte artis] *Così il cod. e così pure al r. 4.* 3. ad] *Così il cod. per* a *Cod.* vigiti annorum] *Così il cod. per* annis ad G.] *Così il cod. per* a G. 4. Capud-agere] *Così il cod. per influsso del volgare.* nadivo] *Ablativo in funzione di nominativo. Questo passo mi sembra guasto; credo che la lezione genuina sia stata* vel fuerit a Grado usque ad Capud-agere nadivo *(cioè* nativus*)* *Cf. la nota 2.* 5. ille *è nello spazio interlineare ma senza variazione di scrittura. Le parole* fuisset scola *che pur non presentano alcuna variazione di scrittura e d'inchiostro sono state scritte su fondo abraso.* 6. dicto gastaldio] *Ablativi in funzione di nominativi.* *Cod.* debeant

« ch' el non habbia il tempo, debba « metter quello a sagramento se a lui « paresse e alli suoi officiali ».

(1) Questa prima parte del capitolo deriva dal capitolo CX del capitolare dei bottai con influsso del capitolo LXX del capitolare dei calzolai; cf. p. 157, rr. 11-17.

(2) Questa disposizione si trova per la prima volta, in questi documenti, nel capitolo XXXXVIII del capitolare dei fabbri in data del 4 dicembre 1271; per la seconda volta appare nel capitolo XXVIII del capitolare dei fustagnai, ma colla condizione di soli venti anni di residenza. La restituzione che ho proposta nella nota al r. 4, si fonda sul fatto che tanto nei due capitoli citati quanto nel LIII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 131, rr. 6-8) la condizione di essere veneziano di nascita (cioè il « nadivo » del r. 4) è contrapposta all'altra di un determinato numero di anni di residenza.

(3) Nel capitolo LXXXVI del capitolare dei fustagnai, capitolo composto tra gli anni 1280 e 1281, era stata posta come condizione indispensabile per essere eletto a qualunque ufficio del sodalizio l'appartenere alla scuola. Inoltre è chiara la speciale incompatibilità della condizione del gastaldo dei calafati con quella di membro dell'Arte dei carpentieri, perchè tra i due sodalizi sorgevano dissidi in causa dell'affinità dei lavori. Questo capitolo in parte corrisponde al IIII del cit. capitolare del 1577 (cf. la nota 1 a p. 262), in parte al XXXXIIII (cod. cit. c. 13 B) che è il seguente: « De non far nissun « forestier official de sta Arte. « Agionto fu nel presente capitolar « che da mo' avanti alcuno di questa « Arte lo qual sia fuora delle sue terre « per furti, robbarie, proditiom et as« sassinaria, et etiamdio alcun altro lo « quale non habbia stato et habitato « in Venetia almen anni otto, non possa « esser official di quest'Arte nè esser « in elettion per far officiali in alcun « modo, in pena de soldi .C. de pizoli; « et nientedimeno de quello che fusse « fatto, sia di nissun valor. et lo ga« staldo per sagramento, quando è per « farsi elettion, debbalo far a saper in « pleno capitolo et rescoter la pena da « chi contrafarà, la quale si parte se« condo le altre ».

unum puerum a decem annos supra, que debet habere dicte bolette in uno capello quando ipsi volunt facere elecione et dare dicte bollette omnibus hominibus que sunt a dictam elecione [1]. et non audeat nec debeat esse gastaldio nec oficiallem nullo homo naturalis [2] que sunt in dictam artem. 5

LXVIII. Item, quilibet de dictam artem cui preceptum fuerit quod vadat a capitulum quando debent fieri gastaldus et officiales, teneatur ire et stare in dicto capitulo quo usque gastaldio et officiales fuerit omnes ecleti et probati, sub pena soldorum .v. [3].

LXVIIII. Item, ordinamus et volumus quod omnes condenacione sive banno que intraverunt in dictam scolam, gastaldione cum suis oficialibus facere debeat racione per sacramentum omni quatuor mense [4]. 10

LXX. Item, volumus et ordinamus quod gastaldio qui modo

1. annos] *Così il cod. ed è preceduto da* su *espunto.* que] *Così il cod. come spesso per* qui 1-2. dicte bolette] *Nominativi in funzione di accusativi, e così al r. 3.* 2. elecione] *Ablativo in funzione di accusativo e così al rigo seguente.* 3. a] *Così il cod. per* ad 4-5. *Da* et non *alla fine del capitolo le parole sono state cancellate; la sestultima parola (*naturali*) per la cancellazione è quasi illeggibile.* 4. oficiallem nullo] *Così il cod.* 5. que sunt] *Così il cod.* 6. *Il capitolo LXVIII è stato scritto in calce alla pagina, ma colla stessa scrittura del LXVII e con segno di richiamo ripetuto dopo quello; il colore dell' inchiostro è più cupo.* artem *manca nel cod.* dictam artem] *Accusativi in funzione di ablativi.* 7. a] *Così il cod. per* ad *Cod.* gastaldos 8. *Cod.* quod 9. fuerit] *Singolare in funzione di plurale.* ecleti] *Così il cod.* 10-11. omnes – banno] *Così il cod. per* de omnibus condenacionibus sive bannis 11. *Cod.* scola gastaldione] *Ablativo in funzione di nominativo.* 12. oficialibus] *Così il cod.* *Cod. omette* debeat *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo CXII del capitolare dei bottai.* racione] *Ablativo in funzione di accusativo.* 12-13. quatuor] *Così il cod. per* quarto

(1) Questa prima parte del capitolo deriva dal CXI del capitolare dei bottai, capitolo composto il 13 novembre 1294.

(2) La frase « homo naturalis » non è molto chiara; essa potrebbe riferirsi all' illegittimità della nascita, ma in tal caso in luogo di « homo » il lettore aspetterebbe « filius »; oppure essa potrebbe risguardare la parentela e significare che negli uffici di gastaldo e di giudice dell' Arte i colleghi non potevano essere consanguinei.

(3) La disposizione è speciale di questo capitolare. La multa di cinque soldi corrisponde a quella per le assenze in genere, già espressa nel capitolo XXVII. L' obbligo che spettava al gastaldo, di invitare mediante precetto gli uomini dell' Arte alle adunanze, era stato espresso per la prima volta nel capitolo XII del capitolare dei barbieri; cf. p. 42, rr. 1-3.

(4) Questo capitolo deriva dal CXII del capitolare dei bottai, capitolo composto il 13 novembre 1294 o poco dopo.

sunt vel erunt per tempora, non audeat accipere scribanum dicte artis suo proximo, in pena sacramenti (1).

15 luglio 1297. (P)

LXXI. Currente anno Domini millesimo .CC. nonagesimo .VII., mense iulii, die quindecim intrante, indicione .X., temporum nobilium virorum dominorum iusticiariorum Nicolai Sanuto et Aurius Passcalligus. venit coram nobis (2) Iusto gastaldio callefactorum et Angelus Fostagnarius gastaldio marangonorum dicendo de questione quam habuit inter se pro suis artibus (3). de qua questione dictis dominis iusticiariis audivit magno tempore abito consilio super facto diligenti (4); dixit per sentenciam quod dicte artes

1. sunt vel erunt] *Così il cod.* *Cod. premette* in *a* dicte 2. suo proximo] *Ablativo in funzione di accusativo.* 3. *La scrittura della parte P è egurle a quella della parte O, ma l' inchiostro è più cupo. Il capitolo LXXI è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 4. quindecim – temporum] *Così il cod.* 5-6. Aurius Passcalligus] *Così il cod.* 6. *Cod.* veni Iusto] *Ablativo in funzione di nominativo. A* callefactorum *segue nel cod.* dicendo *ma col segno di cancellazione.* 7-8. *Cod.* questionem qua habuit 8. *Cod. corr.* artis *su* artibus *senza variazione di scrittura.* 9. dictis – iusticiariis] *Ablativo in funzione di nominativo.* audivit] *Singolare in funzione di plurale.* abito] *Così il cod. per* habito 10. *Cod.* subper dixit] *Singolare in funzione di plurale.* *Cod.* artis

(1) Questo capitolo deriva dal CXIII del capitolare dei bottai, capitolo composto il 13 novembre 1294 o poco dopo. Questo capitolo corrisponde in gran parte al XXXXVIIII del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. cc. 15 B–16 A): «Di non far nissun scrivan «che sia parente del gastaldo «nè del massèr. A schivar ogni «briga e scandali che venir potesse «tra tutti gli huomini di quest'Arte, «volemo et ordenemo che quando el «si farà l'elettion del gastaldo e delli «altri officiali, ch' el si debba far a «saper et raccordare a quelli dell'elet«tion ch' elli non debba far nissun «scrivano di quest' Arte che sia pa«rente del gastaldo nè del massero «che sarà in quell'anno, in pena de «soldi .C. a chi contrafarà; e niente«dimeno se alcuno fosse fatto, non sia «de nissun valor».

(2) Cioè dinanzi i due giustizieri ricordati nel capitolo.

(3) La questione doveva essere intorno agli obblighi che assumevano verso il sodalizio dei calafati i carpentieri quando lavoravano in quel l'Arte e viceversa; cf. i capitoli XXXVI e XXXVII del capitolare dei carpentieri che contengono la sentenza del 17 ottobre 1274 e la sua conferma avvenuta tra il 1° settembre 1276 ed il 28 febbraio 1277, ed il capitolo XXXXVIII di questo capitolare, capitolo in data del 20 novembre 1282 o poco dopo. È da ricordare che questi litigi si rinnovavano quasi ciascun anno e continuarono anche dopo il 1297, e però fu necessario ricorrere ad un provvedimento che li facesse cessare in via definitiva; esso fu stabilito il 13 agosto 1308 ed è espresso nel capitolo LXXVIIII del capitolare dei carpentieri.

(4) Cioè: «intesero che da gran «tempo intorno a questo fatto era «stata presa dalla Giustizia Vecchia «una decisione dopo accurato esame».

permanere debeat in suo ordine, secundum scriptum est in suis capitularibus scriptis per dominis iusticiariis predecesoris nostris (1), sub pena soldorum .XL. pro colibet partis observandis; medietatem camare iusticiariorum et alia medietate gastaldio huius artis. 5

21 maggio 1300. (Q) c. 31 B

LXXII (2). ‖ .M°CCC°., indictione .XIII., die .XXI. madii.

Nos Raphael Natalis, Blasius Venerio et Iohannes de Fontana iusticiarii veteres ordinamus quod aliquis de dicta arte calafatorum non debeat laborare alicui persone ad diem nec supra se nisi primo fecerit pactum cum patrono quid debet habere in die vel quid 10 debet habere de laborerio quod acceperit supra se ad laborandum. et si aliquis contrafecerit, debeat habere solum id quod placuerit patrono dare ei pro suo labore (3).

Maggio 1305. (R)

LXXIII (4). .MCCCV., indicione tercia, mense madii. cum questio verteretur inter gastaldionem calefatorum de Veneciis ex una 15 parte et gastaldionem calefatorum cum calefactis de Clugia ex altera, scilicet quod gastaldio Veneciarum ostenso suo capitulari dicebat coram dominis iusticiariis quod calefati de Clugia qui laborant in Veneciis .XV. diebus vel inde supra debent sibi solvere

1. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* *Cod.* ordinem 2. *Cod.* scripta dominis - nostris] *Così il cod.* 3. colibet partis] *Così il cod. per* qualibet parte 3-4. medietatem] *Accusativo in funzione di nominativo; sottintendasi* deveniat 4. alia medietate] *Ablativo in funzione di nominativo.* gastaldio] *Dativo per* gastaldioni 6. *La scrittura della parte Q è affatto diversa dalle precedenti. Il capitolo LXXII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 14. *La scrittura della parte R è affatto diversa dalla precedente. Il testo del capitolo LXXIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 17. *Cod.* osteso

(1) Cf. la nota 3 a p. 265.

(2) Circa la scrittura della parte Q cf. I, 16, nota 5 e Prefazione, p. XXXI, nota 5.

(3) Questo capitolo è identico al LVIII del capitolare dei falegnami; cf. p. 191, rr. 12-19. Esso deriva dal LXXI del capitolare dei carpentieri, capitolo in data 24 marzo 1300. Questo capitolo corrisponde al XXVIII del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 8 B): «Che ciascun diè far patto di «quello ch'el diè haver al dì. «A schivar molte question le qual «tutto il dì vien davanti li signori «iustitieri, volemo e ordenemo che «nissun di quest'Arte de calafadi possa «nè debba lavorar ad alcuna persona «a dì ad alcun lavoriero se prima non «farà patto col [*cod.* ch'el] paron de «chi sarà lo lavoriero, quanto diè «haver lo dì. et chi contrafarà debba «haver solamente quello che al patron «piaserà e non più».

(4) Circa la scrittura della parte R cf. I, 17, nota 3.

denarios .XII. parvos pro anno pro regalia domini ducis[1]; illi autem de Clugia ostendebant quasdam cartas in quibus continebatur quod temporibus retroactis patrones de l'Arsenà de mandato domini ducis per sententiam dixerant quod calafati de Clugia qui
5 laborarent in Veneciis per medium annum, habeantur pro facientibus residenciam in Veneciis et illi teneantur solvere gastaldioni Veneciarum denarios .XII. sicut illi de Veneciis et non alii[2]: unde domini iusticiarii veteres, scilicet domini Iohannes Savonario, Phylipus de la Fontana et Andreas Marcello, auditis omnibus ra-
10 cionibus a partibus alegatis et dictis et habita diligenti consideratione et consilio, super hiis dixerunt per sententiam nec non addi sive mutari fecerunt in capitulare callefatorum de Veneciis quod quilibet magister dicte artis, tam de Clugia quam de alio loco a Gradu usque ad Capud-ageris, qui laborabit in Veneciis
15 per unum mensem vel ultra, teneatur solvere gastaldioni Veneciarum denarios .XII. in anno; verum quod si aliquo tempore vocarentur magistri ad laborerium comunis, pro .V. soldis[3] ut consuetudo erat, illi dies quod laborabunt non computentur in mense predicto.

20 LXXIIII. Anno Domini .MCCC°XI°., indicione .VIIII^a^., die .XXI. iunii. ordinatum fuit et stabillitum per dominos Marcum Karoso, Iohannem Caucho et Petrum Bruiosso iusticiarios veteres quod a modo nullus puerorum alicuius magistri calaphati a modo audeat vel debeat ire ad pastum scole presentis artis quando
25 fit[4], nec etiam ad funera mortuorum[5] ullo modo quo usque

21 giugno 1311. (S)

9-10. auditis - dictis *nello spazio interlineare ma della stessa scrittura del testo e senza variazione d' inchiostro.* 14. Gradu] *Così il cod.* 15. *Cod.* teneantur 15-16. Veneciarum *è stato scritto nel cod. nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura e d' inchiostro.* 17. comunis *è stato scritto nel cod. nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura e d' inchiostro.* 18. quod] *Così il cod. come spesso, in corrispondenza al volgare* che 20. *La scrittura della parte S è della stessa mano della precedente, ma le lettere sono più grandi e l' inchiostro più chiaro.* 21. stabillitum] *Così il cod.*

(1) La disposizione era stata già fissata nel capitolo XXXXVII del 20 novembre 1282 o poco dopo.

(2) « alii », cioè quelli che lavorava a Venezia per meno di sei mesi.

(3) Cioè per i cinque soldi che si dovevano pagare annualmente da ciascun maestro a benefizio della scuola; cf. il capitolo LII e la nota 1 a p. 255.

(4) Per l'annuo banchetto del sodalizio cf. i capitoli XXXXI e XXXXVI.

(5) Circa i funerali cf. capitolo LVIII.

non fuerit separatus a magistro et per se laboraverit; verumtamen non audeat aliquis ipsorum puerorum laborare quo usque magistrancia non fuerit reversa a funere [1]. nec audeat vel presumat aliquis calaphatus aliquem puerum secum ducere ad pastum vel ad funus, nisi fuerit filius proprius aut filius fratris vel sororis, 5 a .xvi. annis supra [2], qui iret secum ad artem et antequam fuerit divisus ab eo, sive fuerit pater, sive barbanus; ab annis vero .xvi. infra debeat observari ut supradictum est, sub pena ad voluntatem dominorum iusticiariorum pro quolibet contrafaciente qualibet vice. 10

LXXV. Item, quod quilibet magister presentis artis teneatur et debeat solvisse pro pasto infra .viii. dies postquam ipsum pastum fuerit factum, sub pena .i. grossi pro quolibet contrafaciente qualibet vice, et nichillominus pro ipso pasto postea solvere teneatur [3]. 15

LXXVI. Item, quod quilibet presentis artis qui veniret de foris nec fecerit illo anno rationes scole, teneatur et debeat infra .xv. dies postquam Venecias aplicuerit, facere rationes scole, sub pena parvorum .xviii., et nichillominus postea ipsas rationes facere teneatur [4]. 20

c. 32 A LXXVII. ‖ Item, quod quilibet ellectorum qui dederit primam

14. nichillominus] *Così il cod. e così al r. 19.*

(1) Cf. il capitolo LXIII ove l'obbligo era stato espresso per i maestri.

(2) La frase « a .xvi. annis supra » si riferisce ad « aliquem puerum » e non a « filius proprius aut filius fratris « vel sororis »; infatti nell'Arte dei carpentieri dal novembre 1313 gli apprendisti dai sedici anni in su furono pareggiati ai maestri nell'obbligo della tassa annua di sei soldi; cf. il capitolo LXXX del capitolare dei carpentieri a p. 225, rr. 19-22 – p. 226, rr. 1-3.

(3) In altri sodalizi il pagamento della quota si faceva prima del banchetto; p. e. nell'Arte dei « ternieri »; cf. il capitolo XXII del loro capitolare del settembre 1263, confermato dal XXV del secondo capitolare del 15 maggio 1279; cf. anche p. 192, rr. 16-19.

(4) Questo capitolo corrisponde al XXVIIII del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 8B): « De far la rason della « scuola. Item, che ciascadun de « questa presente Arte il qual verrà « de fuora della terra et non haverà « per quell' anno et per pluxor [*cod.* più « zorni] fatte le fattion della scuola, sia « tenuto infra .xv. dì da po' che giongerà a Venetia, a far le fattion della « scuola, sotto pena de soldi .v., et « nientedimeno da poi sia tenuto a far « quelle fattion ».

vocem [1] massario scole presentis artis debet esse pleçius et principalis solutor pro ipso massario de omnibus bonis scole que per manus eius iverint vel in custodia eius fuerint [2].

LXXXVIII. Anno Domini millesimo .ccc°xi°., indicione .x^{a}., die .xxiii°. novembris. ordinatum fuit et stabilitum per dominos Hermolaum Geço, Iohannem Caucho et Rayneriun Paradiso iusticiarios veteres quod quandocumque et quocienscumque gastaldio presentis artis, vel aliquis pro eo, iverit per opera, querendo sive tollendo magistros pro opere comunis, nullus magister in opere existens audeat vel presumat se a suo scampno movere, sub pena soldorum .x. et quilibet protus-magister cuiuslibet operis teneatur et debeat omnes se abscondentes et a suis scapnis se moventes accusare gastaldioni, sub pena soldorum .x. pro quolibet quem non accusaverit, qualibet vice [3]. et cuicumque preceptum fuerit ire ad opus comunis et non iverit, nisi iustum habuerit impedimentum, penam soldorum .xl. incurat, quorum tercia pars camere et due partes gastaldioni deveniant [4].

23 novembre 1311. (T)

LXXVIIII. Item, quod gastaldio et iudices presentis artis te-

4. *La scrittura della parte T è eguale alla precedente, ma l' inchiostro è più languido.* 8. artis *è stato scritto nel cod. nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura e d' inchiostro.* 12. et a] et *è stato scritto nel cod. nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura e d' inchiostro.* 16. incurat] *Così il cod.*

(1) Cioè « che lo abbia proposto » all' ufficio; cf. Boerio, op. cit. s. v. ose.

(2) Questo capitolo corrisponde all' ultima parte del capitolo iii del cit. capitolare del 1577; ne ho riferito il passo nella nota 4 a p. 246.

(3) Questa prima parte del capitolo è poi passata nell' lxxxi del capitolare dei carpentieri al quale rimando pel comento; cf. p. 226, rr. 4-16.

(4) La stessa pena per l' operaio renitente era stata stabilita sino dal 24 ottobre 1271 nel capitolo iiii del capitolare dei carpentieri; cf. p. 199, rr. 7-10. Questo capitolo corrisponde al xxx del capitolare del 1577 (cod. cit. c. 9 a): « De non se levar dal « scagno. Volemo et ordenemo « che quando va lo gastaldo di que- « st'Arte, o alcun altro per lui andarà, « per l'opera, cercando o togliendo li « maestri per l' opera de commun, « nessun maistro siando in opra olsa « nè presuma moversi dal suo scagno, « sotto pena de soldi .x. per ciascun « e ciascuna volta. e ciascun protto- « maistro de ciascuna opera sia tenuto « et debba tutti quelli che se ascon- « derà et de soi scagni se moverà, « accusar al gastaldo, sotto pena de « soldi .x. per ciascadun il qual non « accuserà [siascuna fiada. e] ciasca- « dun a chi sarà commandato d'andar « all'ovra del commun e non li an- « darà, salvo se 'l non haverà iusto im- « pedimento, pagar debba soldi .xl. ».

neantur et debeant omni die dominico (1) in hora marangone (2) et in loco deputato existere ad rationem tenendam a mense septembris usque ad mensem aprilis, ceteris vero mensibus in hora missarum (3), sub pena soldorum .x. gastaldioni et soldorum .v. cuilibet iudici. et etiam nunçoli (4) esse teneantur, sub pena parvorum .xxx. quarum penarum medietas camere et alia medietas scole presentis artis deveniat, salvo iusto Dei impedimento et communis (5).

LXXX. Item, quod quando gastaldio presentis artis et sui quinque iudices sunt simul ad faciendum aliquam sententiam, vel pro faciendo gastaldionem, aut iudices sive officiales, aut ellectores, quatuor ex eis ad minus debeant esse concordes: et si ipsis sex, videlicet gastaldioni et suis quinque ellectoribus, videretur bonum facere gastaldionem inter se, quod id licite facere possint dummodo .IIII^or^. ex eis sint concordes.

(1) Solo nei giorni festivi gli operai, e quindi anche i loro ufficiali ed il gastaldo stesso, erano esenti dai lavori del mestiere, e però nella domenica il tribunale dell' Arte teneva le sue sedute.

(2) Cioè al levar del sole.

(3) Cf. p. 212 e la relativa nota 2. Dal capitolo LXXXIII di questo capitolare e dal XXXX del capitolare dei carpentieri è attestato che il tribunale di queste due Arti doveva tenere le sue sedute almeno sino all'ora terza dopo l'alba. Si comprende che nell'Arte dei calafati il tribunale dovesse cominciare più per tempo le sue sedute tra il settembre e l'aprile per la minore durata delle giornate. Questo capitolo si distingue dal XXXXVIIII del capitolare dei falegnami per la maggiore multa del gastaldo e dal XXXX del capitolare dei carpentieri, perchè in esso è minacciata la multa soltanto ai giudici.

(4) Cioè quello che in altri capitolari è chiamato il « preco » dell'Arte ed era un solo; cf. p. e. il capitolo LXI del capitolare dei « blancarii », capitolo in data 13 marzo 1291. Anche nel capitolo XXXXI di questo capitolare si fa menzione di « massarii », benchè ve ne fosse un solo per ciascun anno. Il plurale è giustificato dal mutamento annuo della persona che teneva quell' ufficio.

(5) Questo capitolo in gran parte corrisponde all'XI del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 4 A-B): « De « sentar in piazza ciascuna do« menega a far rason. E per « più asevolezza e destro delli huo« mini de quest'Arte li qual vol do« mandar sua ragion d'alcun per l'Arte, « volemo et ordenemo ch'el gastaldo « e li suoi iudici siano tenuti et deb« bano ciascun dì de domenica da po' « che sarà ditta la messa grande de « San Marco, vegnir et star in piazza al « luogo segondo l'usanza usado et star « là fino a terza e far rason a quelle « persone che la domandarà delli huo« mini di quest' Arte, da lire .III. de « pizoli in zoso e non de più; et tutte « le questioni et accuse che dinanzi da « essi sarà, ad aldir e diffinir e termi« nar segondo la sua buona conscientia « a buona fe' senza fraude, in pena de « soldi .v. per ciascuna fiada che non « venisse, salvo iusto impedimento ».

LXXXI. Item, quod nullus ex iudicibus audeat vel possit ponere manum in denariis scole pro expendere ex eis sine verbo et licencia gastaldionis, sub pena dupli (1).

LXXXII. Item, quod quando ex pueris camere (2) aliquis ibit cum gastaldione acceptum pignus de supradictis soldis .XL. (3), habere debeat de dictis soldis .XL. grossum .I. pro quolibet pignere.

LXXXIII. Item, quod gastaldio et iudices teneantur venire ad tenendum rationem, ut dictum est supra (4), et manere usque ad terciam Sancti Marci, nec inde seccedant iudices ante terciam sine licencia gastaldionis, sub pena soldorum .V. pro quolibet iudice qualibet vice (5).

Ottobre 1314. c. 32 B

LXXXIIII. ‖Anno Domini millesimo .CCC°XIIII., indicione .XIII^{a}., mense octubris. ordinatum fuit et firmatum per dominos Petrum Venerio, Marcum da Mugla et Nicolaum Vigloni iusticiarios veteres quod a modo quilibet protus-magister alicuius operis qui habuerit in suo opere a sex magistris supra, teneatur mittere unum puerum ad campanam ut anunciet ad opus quando sonaverit, sub pena soldorum .X. pro quolibet contrafaciente quolibet die (6).

19. *Il resto della c. 32 B è bianco.*

(1) Qualche cosa di simile si legge nel capitolo XXXXI del cit. capitolare del 1577 (cod. cit. c. 12 B): « Ch' el « vi debbia esser una cassella « con tre chiave, et de non « metter man nei beni della « scuola. Ancora, volemo et ordenemo per mantenir il ben della « scuola preditta, il gastaldo nè li of- « ficiali di quest'Arte per alcun modo « o ingegno non possa nè debba tuor « per sì nè per altri imprestanza nè « per sua utilitade fare, di denari della « scuola over de suoi beni, nè de « quelli ad alguna persona prestare, « in pena di perdere tanto del suo, « tanto quanto tolesse et prestasse con- « tra li ditti ordini; et ciascun possa « accusare et habbia la mittà del bando, « e l'altra mittà sia del commun. et « ch'el gastaldo sia tenuto de far fare « una cassella in la qual debbano star « li denari de la scuola, a casa del « massero della scuola; la qual cas- « sella haver debbia tre chiave, l'una « divisada dall'altra. ma se 'l paresse « al gastaldo e officiali di prestare de- « nari della scuola ad alcuno della ditta « Arte con buon pegno d'oro o d'ar- « zento sicome è stato usanza da qua « indriedo, possa licitamente prestare « con licentia delli signori iustitieri, « et non altramente ».

(2) Della Giustizia Vecchia.

(3) Cioè di quelli fissati come multa nel capitolo LXXVIII di questo capitolare.

(4) Nel capitolo LXXVIIII.

(5) La stessa multa era stata già fissata nel capitolo LXXVIIII.

(6) La disposizione è speciale di questo capitolare.

APPENDICE

AL CAPITOLARE DEI CALAFATI DEL 25 NOVEMBRE 1271

dal cod. Marciano It. VII, 560

[*Estratti dal capitolare dei calafati composto nell' ottobre 1437* (1) *e continuato nella redazione originaria del cod. Marciano sino al 1597 e nelle aggiunte sino al 26 marzo 1665*].

c. 1 A

I. Del giuramento del gastaldo e delli altri offitiali. Giuro io gastaldo e giudeci e altri offitiali di questa Arte che tutto lo tempo del mio offitio e che offitiale serà [*sic*], ben e lealmente fare lo mio offitio della gastaldia e degania e zudegado secondo la forma de questo capitolario a bona fe' e senza froldo, nì amigo zoverà nè amigo nuoserà per froldo (2). de rasson e giustitia a tutti de questa Arte farò segondo la mia conscientia e secondo la forma di questo capitolario. conspiración, convention e patto alcuno non farò contra l' honore e stado del comun de Venetia e de missièr lo doxe e delli signori provedidori e giustitieri che mo' xê o chi per li tempi serrà o de alcuna spetial persona; e se alcuno [*cod.* alcuna] la fesse o fare la volesse, al plu tosto ch' io potrò, alli signori giustitieri lo manifesterò, sotto pena di lire 30, soldi 12 1/2 (3).

II. ‖ Li offitiali che diè esser in questa Arte. Volemo e ordenemo che in questa Arte debia esser fatto un gastaldo, cinque zudesi, sie degani e un scrivan li quali se debia mudare ogni anno, del mese de luio; e chi gastaldo o zudesi o degani o scrivani eletto serrà, se per alcun modo o cason refudasse lo so offitio, non possa esser eletto ofitial di questa Arte infina al compimento del so termene (4).

c. 1

(1) Anche nel capitolare del cod. Zennaro il primo nucleo dei capitoli è stato composto nell' ottobre 1437, ma la redazione del manoscritto nella sua parte originaria giunge al [illegible], nel quale anno ne furono anche cominciati i preziosi ornamenti; vi seguono poi le aggiunte sino al 1880. Tanto la lezione di questo codice quanto quella del manoscritto Marciano nei passi che ho riferito nel comento ai capitolari dei carpentieri e dei calafati non mancano di errori, ma mediante il loro confronto ho potuto restituire quasi sempre la lezione corretta. Le frasi che ho posto tra parentesi nel testo dei passi, integrano col sussidio di uno dei due codici le parti che nell' altro sono state trascritte con qualche omissione. Nel comento al testo dei due capitolari mi sono attenuto al codice Zennaro, perchè è meno recente e an[illegible]e meno imperfetto nelle alterazioni del senso e nelle omissioni; ma siccome il codice Marciano rende più fedelmente nella forma dialettale la lezione antica e talvolta è stato utile alle correzioni che ho eseguito riportando il testo dell' altro, ho creduto opportuno ripubblicare in questa Appendice i medesimi capitoli secondo la lezione di questo manoscritto; d' altra parte, per il numero di queste varianti formali, era malagevole apporle in calce ai passi del comento mediante contronote.

(2) Cf. p. 241, nota 2.

(3) Cf. p. 243, nota 5.

(4) Cf. p. 237, nota 4.

III. Che 'l diebba esser fatto un massèr in questa Arte. Item, ordenemo che in questa scuola debbia esser fatto un masèr overo camerlengo, entro le man del qual debba esser e vegnire tuti li beni della scuola, sì de arnese come de moneda, lo qual massèr aver debba un quaderno in lo qual scriva o faza scriver tutta l' intrada e la spesa della scuola che se fa entro lo so tempo; e similmente sia tegnudo de far lo gastaldo su un altro quaderno, in pena de soldi .c. per cadaun. e colui che elezerà il detto massèr overo chi li darà hose, quello diebba esser piezo de quello che entro le man del ditto massèr vignerà per quello anno de tutti li beni della scuola (1).

IIII. Lo muodo che si diè tegnir a far li offitiali de l'Arte. Volemo e ordenemo ch' el gastaldo di questa Arte con li soi zudesi e ofitiali de l'Arte debba dire o far dire a tutti li homeni de l'Arte che li diebba venire a far le lition del gastaldo e delli altri offitiali e ch' el ditto gastaldo debbia tegnir questo modo quando se farrà la letion del gastaldo: debbia haver tante balote de vero negre quante serrà li huomeni de l'Arte, entro ‖ le qual diebba esser .xviii. zale, sì [*cod.* sii] che in ciaschedun letion debba esser .viiii. alectori. e quelli che averà la balota zalla sia alletor per quella fiada; e fatte le ditte letion per do man, quelli che serrà dopii sia fermi et tutti li altri diebba esser provadi intro li homeni de l'Arte che a capitolo seràno e quelli che più balotte haverà sii i fermi; alli qual eletori se diebba dar sagramento che li elezerà li più utili e li mior homeni de l'Arte che li cognoserà, per li suo offitii, intendando che in alcuna eletion non possa esser eletto nessun offitial de l' anno passato, salvo se non amontasse grado [*cod.* gratto], e non possa esser [*cod. omette* esser] in alcuna eletion alector pare con fio, fratello con fratello, zermàn cusìn con cusìn zermàn, suocero con zènero, cugnado con cugnado; ma legitimo lo qual avesse men de 25 anni non diebba esser in queste letion quando si fa detti offitii (2).

V. Chi serrà elletto offitial non ossa refudar l'offitio. Ordenemo chi serrà eletto gastaldo o zudesi o altri offitiali de questa Arte [*cod. omette* Arte] non olsi refudar lo so offitio, in penna de libre .x. al gastaldo e soldi .c. per zudese, e de soldi .c. al massèr et al scrivano, altri [*sic, per* lire?] tre per ciaschedun degan, salvo giusto impedimento de infirmitade de sua persona o che andar dovesse o volesse fuora della terra per star mesi tre o da là in su (3).

VII. ‖ De far do fiade capitolo alli homeni de l'Arte. E perchè li omeni de quest'Arte poràve per ignorancia falir non sapiando questi ordeni, volemo e ordenemo a tuor via ogni scusa che far se dovesse, ch'el gastaldo con li suoi offitiali sia tegnudi ogni anno do fiade far asunare tutti li homeni di questa Arte insieme li quali serrà in Venetia e far lezer questo capitolario, in penna de soldi .c. e quelli che non venirà a capitolo siando comandado, pagar debbia soldi .xx. de piccioli, salvo iusto impedimento. e volemo ch' el primo capitolo se diebba far la prima domenega de luio e far lo gastaldo con li altri offitiali, e lo segondo capitolo se diebba far la prima domenega de quaresima (4).

c. 2 B

VIII. De requerir li scrivani

(1) Cf. p. 246, nota 4.
(2) Cf. p. 262, nota 1.
(3) Cf. p. 237, nota 4.
(4) Cf. p. 242, nota 4.

della Giustitia che venga a far lo capitolo. Volemo che lo gastaldo e zudesi e li altri offitiali di questa Arte non ossa per alcun modo o inzegno convocar over [*cod.* ut; *da* aut?] congregrar li homeni di questa Arte in [*sic, per* nì?] alcuna sunanza far çenza [*cod.* cenza] licentia delli signori giustitieri. e volemo che in ciaschedun capitolo che far se devesse, in quello debba esser uno delli scrivani della camera della Giustitia Vechia, e ch' el gastaldo con li offitiali debba requerir li detti scrivani, che li diebba esser a li capitoli, in penna de soldi .c. al gastaldo e soldi .xl. per ciaschadun altro offitiale; e ço [*cod.* co] che altro se fesse, non sia de nisun valor (1).

VIIII. Che ciaschedun che sta a capitolo, debba haver più de anni .xxv. Ancora, volemo et ordinemo che quando alcun de questa Arte dirà ch' elo ebia li ditti anni .xxv. per voler esser a capitolo overo in letion, se al gastaldo parerà ch' el non habbia lo tempo, debba meter quelo al sagramento se a lui paresse e a li suoi offitiali (2).

X. De poter far raggion a l'Arte da libre .iii. in zoso. Demo licentia al gastaldo e alli suoi offitiali de poder far raggion intro li homeni di questa Arte, de quello che a l' Arte aspeta, a ciascadun che la domanderà, intendando da lire 3 de pizoli in zoso, e de far comandamento a ciascun de l' Arte per far alcuna cossa de meter penna da soldi .xl. in zoso (3).

c. 3 A XI. || De sentar in piazza ciascuna domenega a far rason. E per più azevoleza e destro de questi homeni de questa Arte li qualli vol domandar sua rasson de alcun per l'Arte, volemo e ordenemo ch' el gastaldo e li soi zudesi sia tegnudi e debbia ciascun dì de domeniga doppochè serrà ditto la mesa grande de San Marco, vegnire e star in piazza a lo luogo segondo usanza usado e là stare sino a terza e far rasson a quelle persone che la domanderà delli homeni di questa Arte, da lire 3 de pizoli in zoso e non de più; et tutte le [*cod. omette* le] question et acuse che davanti a essi serrà, ad aldir, diffenir et terminar segondo la so bona consientia e bona fe' senza froldo, in penna de soldi .v. per ciascaduna fiada che non vegnise, salvo giusto inpedimento (4).

XII. Se alcuno volesse dimandar rasson al gastaldo o alli zudesi. Se alcuno volese alcuna rasson dal gastaldo o dalli suoi zudesi, quelli che serà domandado debba levar da l' offitio, e li altri offitiali debbano far rasson de quelli o de quelle persone che rasson domanderà, e spazar e difinir, sotto penna de soldi .x. de pizoli per ciaschaduna fiada. veramente se alcuno se volesse tornar alla Giustitia Viechia da soldi .xl. in suso, se 'l pledo non serrà scomenzado, allora lo gastaldo e li so zudesi non se diebba intrometer in quel pledo nì a [*cod.* ma *da* nì a] quello alcuna penna meter, sotto penna de soldi .xx. de pizoli per ciaschedun per ciaschedunа fiada (5).

XIII. Se alcuno farrà comandar il gastaldo davanti la Giustitia. Item, volemo e ordenemo che da mo' avanti se alcuna persona farrà comandare il gastaldo o zudesi davanti i signori giustitieri e lamentarse de lor o de alcun de quelli per

(1) Cf. p. 248, nota 2.
(2) Cf. p. 262, nota 1.
(3) Cf. p. 238, nota 2.
(4) Cf. p. 270, nota 5.
(5) Cf. p. 239, nota 4.

cagion d'alcuna condenason o sententia dada contra de lu e cognosuda serrà la verità per nui quello aver fatto bon giuditio, colui che sententiado serrà pagar diebba grossi .II. per penna, e 'l sopraditto sia tegnudo da satisfar il gastaldo e li zudesi quello che li ditti dirà per sacramento aver perdudo per cason di quello che lamentado si haverà. e così per converso sia tegnudo lo gastaldo || e li soi zudesi a quello che lamentado s'haverà, se per nu cognosudo serrà quelli non aver ben sententiado. e se 'l gastaldo requirerà alcun offitial de questa [*cod.* questo] Arte per li fatti del'Arte, sia tegnudo de andar al plu tosto ch' elo porrà, sotto penna de soldi .x. de pizoli (1).

XIIII. Che li zudesi sia soliciti alle cose utile de l'Arte. Inperciochè disse san Bernardo molti homeni sa [*cod.* fa] molte cosse e un solo non puol saper il tutto, ordenemo che li zudesi e conseglieri di questa Arte siano soliciti alle cosse utile de l'Arte e che drito consio debba dar al ditto so gastaldo segondo lo suo saver e poder quando mistier li farrà, con honor e stado de missièr lo dose e delli signori giustitieri. e se 'l gastaldo non oservàse ben e dretamente quello che se contien in questo capitolario e in questi nostri ordenamenti, quello debba amonir che facia quello che si contien in questo capitolario e in li ditti ordeni; e se 'l non se emendasse, al più tosto ch' el porà alli signori giustitieri lo faccia a saper, a ciò che quello se emenda (2).

XV. De non intrometer più de un lavoriero. Statuimo che nissun di questa Arte non olsi tuor sopra de sì nè intrametter più de un lavoriero, sì vechio come nuovo, se quello che prima averà scomenzado non havesse finito, senza licentia delli signori giustitieri, in penna de lire .x. de pizoli. men prometer algun non possa a do persone per andar a lavorar alla so ovra; quando prometterà a lavorar [*il cod. omette* quando prometterà a lavorar] con do persone, pagar debba soldi .XL. de pizoli per ciascheduna fiada (3).

XVI. De stimare queli che son men de maestri. Ordenemo [*cod.* ordemo] che se 'l [*cod.* chel] gastaldo con li soi offitiali saverà e cognoserà che alcun sia in questa Arte men sufitiente, un de l'altro, intendendo li figlioli over fanti de [*cod.* del] alcun maistro, che li ditti possa licitamente stimar quelli quanto men de pretio de maestro debba dare a quelli che non è maestri, e [*cod. omette* e] ch' el proto-maestro debba dare a quelli quello che per lo gastaldo || e suoi offitiali serà stimado (4). c. 4 A

XVII. Che lo protto-maistro deba dire al paron ogni fraude ch'el saverà. Ancora, che ciascun proto-maistro sia tegnudo per sagramento de dir al paron del lavorier ogni fraude ch' el saverà e cognoserà, sì de calcadura como de legname, e [*cod.* nè] far la so ovra bene e lealmente, e manifestare quelle cosse che a un [*cod.* nu] proto-maistro [*cod. omette* proto-maistro] no par esser sufitiente, al so paron, in penna de lire .XXV. de pizoli (5).

XVIII. Se alcun ronperà fero de [*cod.* del] alcun maistro o perderà. Item, se alcuno ronperà ferro o perderà de alcun maistro o de alcun fante, sia tegnudo de men-

(1) Cf. p. 246, nota 3.
(2) Cf. p. 240, nota 5.
(3) Cf. p. 232, nota 1.
(4) Cf. p. 238, nota 5.
(5) Cf. p. 235, nota 7.

dar [*cod.* mandar] a colui de chi serrà, quello che per lo gastaldo e soi zudesi serà stimado. e sia tegnudo de mendar [*cod.* menar] lo pare per lo fio, e lo maistro per lo fante, de li denari che vadagna (1).

XVIIII. De no tuor a ficar de agudi sopra de sì da soldi .xx. in su. Volemo e ordenemo che da mo' inanci nessun marangon nè calafado olsa tuor sopra de sì alcun lavorier che pertegna a calafadi, nè etiandio [*cod.* etiandi] tuor a far ficare de agudi alcun lavoriero da soldi .xx. in su, nì ossi contradire ad alcuna persona che non possa ben fare aficare lo so legno o nave a so senno [*cod.* segno] e volontade, in penna del bando intriego che son lire 30, soldi 12, pizoli 6 (2).

XX. Ch'el proto-mastro non debba tuor maestri senza el paron. Ancora, che alcun protomaestro non olsa per alcun muodo o inzegno tuor alcun maestro a lavorar a la sua opera [*cod. ha lacuna in luogo di* sua opera] se 'l non è presente lo paron over so messo che per lui fosse mandado, in penna de soldi 20 per cadauna volta (3).

XXI. Che ciaschedun calafado possi tegnir pegola e stopa. Ancora, tutti quelli che ànno squero, possa tegnir pegola e stopa bona e reale a vender et a conprar, et altre cosse necessarie che partien a l'Arte, e se possa consegiar tutti i homeni che da quelli domanderano consegio de alcuna cossa che partien a l'Arte, a bona fe' senza fraude, nì [*cod.* ma] a amigo zovar, nì [*cod.* ma] a nemigo nuozer per froldo de rasson (4).

XXII. ‖ De osservar li pati che si fa da paroni a maestri de non abandonar l'opera. E perchè lo testo della lezze in plusor suoi luochi [*cod. omette* suoi luochi] dechiara e dice che li pati che tra le persone se fa se diebba osservar, volemo e ordenemo che ciaschedun paron [*cod.* patto] che si farrà o farà far alcuno lavoriero che a calafadi aspeta, sia tegnudo et debba osservar il [*le parole* et debba osservar il *sono abrase e illeggibili*] patto che con li soi maestri farà, e non possa quelli per algun modo o inzegno licentiar dal suo lavoriero se in prima non serrà conpida tutta la dòmada, salvo se non havesse da darli da lavorare. e se l' avenise che alcun paron desse combiato alli soi maestri o ad alcun de quelli avanti che la dòmada sia conpida, sia tegnudo quello paron de satisfar quelli maestri over maistro tutta la dòmada sicome lavorado avesse. e similmente volemo e ordenemo che nisun maestro per alcun modo over inzegno se olse partire d'alcun lavoriero de alcun patron nè quello lasiar se 'l non conpirà tutta la dòmada; e se l'avenise che alcuno de quelli se partise da quella ovra per andar a lavorar con un' altra persona avanti che lo sia conplida quella dòmada, chaza de penna de soldi .xl. de pizoli per cadauna fiada (5).

c. 4

XXIII. De no far rasson ai fanti che non sia scritti alla Giustitia. Inperò quello che li homeni di questa Arte poràve falire non sapiando li ordeni, volemo e ordenemo che nisun de questa Arte per alcun muodo over inzegno non ossi tuor alcun fante a star con sì oltra un anno per

(1) Cf. p. 236, nota 1.
(2) Cf. p. 245, nota 1.
(3) Cf. p. 243, nota 3.
(4) Cf. p. 245, nota 4.
(5) Cf. p. 254, nota 1.

carta o senza carta o per alcuna altra scritura, salvo se li ditti non li farrà scriver in li quaderni della camera [*cod. omette* camera] della Giustitia Vechia, sapiando che chi tolese alcun fante a star con sì e non li farà [*cod.* far] scriver alla ditta camera, li detti signori giustitieri non li farrà rasson (1).

5 B XXVIII. ‖ Che ciaschun diè far patto de quello che diè haver al dì. A schivar molte question le qual tutto el dì vien davanti li signori giustitieri, volemo e ordenemo che nisun di questa Arte di calafadi possa nè diebba lavorar ad alcuna persona a dì ad alcun lavoriero se prima non farrà patto col patron de chi serrà il lavoriero, quanto diè haver al dì. e chi contrafarà debba haver solamente quello che al paron parerà e piacerà e non più (2).

XXVIIII. De far le rasson della scuola. Item, che ciaschun di questa benedeta Arte lo qual verrà de fuora della terra e non haverà per quello anno et per pluxor fatte le fation della scuola, sia tegnudo infra 15 dì da po' che a Venetia çonçerà [*cod.* concerà] a far [*cod. omette* a far] le rasson della scuola, sotto penna de soldi .v., et nientedemen da poi quelle rasson sia tegnudo farre (3).

XXX. De non se levar dal scagno. Volemo e ordenemo che quando va lo gastaldo de questa Arte, o alcun altro per lu [*cod.* plu *per* per lu] andarà, per l'ovra, cercando o togiando li maestri per opera de comun, nisun maistro siando in ovra olsa nè persumi moversi dallo scagno, sotto penna de soldi .x. per ciascun per cadauna volta. e ciascun protomaistro de ciaschuna ovra sia tegnudo e debbia tutti quelli che se asconderà e de soi scagni se muoverà, acusar al gastaldo, sotto penna de soldi .x. per cadaun lo qual no acuserà, siascuna fiada. e ciaschun a chi serrà ‖ comandado d'andar a l'ovra del comun e non li anderà, salvo se 'l non haverà giusto inpedimento, pagar debba soldi .XL. (4). c. 6 A

XXXI. De esser a l'ovra a l'ora usada. Volemo e ordenemo che ciaschun de questa Arte lo qual lavora ad alcun lavoriero a zornada, sia tegnudo e debba esser a lavorare a l'ora ordenada segondo usanza della terra. e se alcun non venirà o non intrerà a lavorare al so lavoriero alla ditta ora e dappochè 'l se partirà dal suo lavoriero per alcuna visenda soa overo casson, overo sia [*sic, per* overosia no siando?] cason, lo protomaistro de quello lavoriero sia tegnudo e [*cod.* ne] abbia tantto abater del precio de [*cod.* che] quello che non vegnerà a lavorar a ora o che dello lavorier se partirà, quanto a lui parerà convenevole; però e per stantia in penna del sagramento, sì, come ò detto, e' non abaterà; e se alcun volesse inanci la marangona e dopoi lavorar, possi licitamente senza algun bando (5).

XXXII. De non lavorar in dì de festa. Item, che nessun de questa Arte olsi per alcun modo o inzegno lavorar o far lavorar ad alcun lavoriero in alcun dì de domenega nè in alcun' altra solenne che per lo comun se guarda, in penna de lire 3 de pizoli; e ciascun possa acusare et habbia la mità del bando (6).

XXXIII. Le feste che se diè vardar per l'Arte. Le feste che

(1) Cf. p. 259, nota 3.
(2) Cf. p. 266, nota 3.
(3) Cf. p. 268, nota 4.
(4) Cf. p. 269, nota 4.
(5) Cf. p. 227, nota 4.
(6) Cf. p. 235, nota 5.

son da vardare per li homeni di quest' Arte son queste: tutte le domeneghe, Nadal con do dì seguenti, la Circoncision [*cod.* Circoncition], la Piphania, venere santo, la Resurezion con do dì seguenti, la Sensa, Pasqua de mazo con doi dì seguenti, li XII Appostoli, le IIII feste di santa Maria verzene, le feste di san Marco evangelista, la festa del corpo de Cristo, Sancta Croce, san Salvador, san Michiel, san Lucha, la festa de Ognisanti, san Martin, san Nicolò de decembrio, santa Catarina, santa Lucia, san Gregorio (*sic*), san Lorenzo, san Zuane batista, san Vido, santa Maria madalena et alli 15 (*sic*) de aprile si fa festa solene (1).

c. 8 A XXXX. ‖ Che lo diebba esser una casella con tre chiave, e de no meter man nei beni de la scuola. Ancora, volemo e ordenemo per mantenir lo ben della scuola preditta, el gastaldo nè li [*cod.* nelli] offitiali de quest' Arte per alcun modo o inzegno non possa nè debbia tuor per sì nì per altri in prestanza nì per soa utilitade fare, di denari della scuola over de soi beni, nì de quelli ad alcuna persona prestare, in penna de perder del so tanto quanto tolesse e prestasse contra li ditti ordeni; e ciascun possa acusare e habbia la metà del bando, e l' altra metà sia del comun. e ch' el gastaldo sia tegnudo de far fare una casella in la qual debbia c. 8 B star li denari de la scuola, ‖ a casa del masèr della scuola; la qual casella haver debbia tre chiave, l' una divisa da l' altra. ma se 'l paresse al gastaldo e offitiali de prestar denari della scuola ad alcuno della ditta Arte con bon pegno d' orro o d' arzento siccome è stado usanza da qua indriedo, possa licitamente prestare con licentia delli signori giustitieri, et non altramente (2).

XXXXI. De poter intradir l' Arte da libre 3 de pizoli in zosso. Item, demo licentia al gastaldo e soi zudesi de intradir l'Arte a ciascuna persona che dar dovesse o pagar fosse tegnudo ad alcun calafado da libre 3 de pizoli in zoso per casson de alcun lavoriero a quello fatto se pagar non volesse, cognosudo primamente che quello de chi serrà fatto rechiamo, sia [*cod.* suo] debitore al ditto calafado per casson de l'Arte o per lavoriero a quello fatto. e [*cod.* a] chi non osserverà lo entraditto fatto per lo gastaldo o per soi compagni, pagi alla scola soldi .XL. per cadauna volta, e nientemen non [*cod.* on] debba lavorare a colui che l' Arte intradita serrà (3).

XXXXII. Che nissun non ossi dir vilania al gastaldo. Fo preso in Gran Consegio che gastaldi, zudesi e sovrastanti e altri offitiali de diverse Arte le qualli constituiscono ogn' anno giustitieri vechi, etiamdio li fanti delli detti giustitieri indebitamente riceve inzuria e offesa facendo lo so offitio e quelle cosse le qualli per forma delli so capitolari son tenudi; et inperciò li ditti signori giustitieri punition alcuna far non ponno, conciosiachè delle offese non siano pienamente informadi, per la qual cossa molte cosse rimangono inpunide che tornano in danno de comun et [*cod. omette* et] etiamdio delli offitiali, in questo modo fanno non dovutamente lo so offitio: vada la parte secondo lo conseglio delli detti signori giustitieri, che a lor se cometa da qua avanti de ogni inzurie et ecesso lo qual se fesse per alcuno artefice al so gastaldo o sorastanti overo ad

(1) Cf. p. 235, nota 5.
(2) Cf. p. 271, nota 1.
(3) Cf. p. 236, nota 3.

altro offitiale de l'Arte facendo lo so offitio et de ogni ingiuria [*cod.* ingiura] et ecesso lo qual si fesse per alcuno fante al so offitio façando [*cod.* facando] ‖ li so offitii, sì veramente che le ditte ingiurie et ecessi non siano de fatto, posano inquerire chi offende e condenarli da libre .x. de pizoli in zoso, sicome a lor overo alla mazor parte de loro parerà, considerada la qualità della inzuria over ecesso comesso, la qual penna devegna in comun. e se 'l parerrà alli detti signori giustitieri che la offessa mazor condenason requirisse, siano tegnudi de notificarlo alli avogadori de comun soto debito di sagramento (1).

XXXXIII. De non far nissun forestier offitial de sta Arte. Agionto fo in questo capitolario che da mo' avanti alcun de questa Arte lo qual sia forra delle soe terre per furti e robarie, proditiom [*cod.* perditiom] e sasinaria, et etiamdio alcun altro lo qual non habbia stado e habitado in Venetia almen anni oto, non possa esser offitial di quest'Arte nè esser in letion per far offitial in alcun modo, in penna de soldi .c. de pizoli; e nientedimeno de quello che fosse fatto, sia de nissun valor. e lo gastaldo per sagramento, quando è per farse letion, diebalo far saper in pien capitolo e rescuoder la penna da chi contrafarrà, la qual se parte segondo le altre [*cod.* l' Arte] (2).

B XXXXV. ‖ De far le fation del dogado de li beni della scuola e la parte come se diebbano a far le facion del dogado. Ancorachè per le fation e angarie del dogado le [*cod.* lo] quale sustien e sustenìa la scuola predita, delle qual angarie se pagarìa pizoli .XII. per ciaschedun de l' Arte, li qual denari divegnivan in lo gastaldo e offitiali de l'Arte per le ditte facion e angarie che se faceva nel dogado per quelli segondo la forma de un capitolo della ditta scuola, il qual non erra convenevole nè rassonevole: lo prefato dogado avendo respetto che per troppo spatio di tempo per le ditte angarie che si facevan nel dogado per quelli della scuola e' non erra de necessitade spender alcun denaro, del qual considerando ogni via e modo ch' i seppe e ogni utilitade e acresimento della scuola, volseno et statuirno che da qui inanci, sicome dice di sopra, pizoli .XII. che si pagaseno per quelli della scuola per le dette angarie che si facevan come è ditto che venivan in lo gastaldo e offitiali, cossì da qui avanti debian venir in la scola predita e non ne li offitiali prediti; intendando che quando bisogno e' serrà di necesso far alcuna angaria al dogado il ditto gastaldo e offitiali debbiano far fare di beni e denari della scuola predita sì come in prima si faceva per quelli gastaldo e offitiali de l'Arte (3).

XXXXVII. ‖ Che ciascun possa portar do fanti mazori de anni .XIIII. Per comandamento de signori giustitieri vechi abuda autorità e in mandado da misièr lo dose [*cod. omette* lo dose] e consiglieri le infrascritte cosse fo notate in lo presente ordene in lo qual in tutto e per tutto volemo che sia oservado, sotto penne che se contien in l' ordene predetto. ancora, volemo e ordenemo che ciascun di quest' Arte possa tenire et havere do fanti con secho a imparare l' Arte, li qualli siano mazori de 14 anni e non menori, sotto penna de soldi .c. per cadaun de pizoli e non più; li qual fanti debba far scriver alla Giustitia Vechia e infra tre dì presentarlî al gastaldo C. 10 A

(1) Cf. p. 255, nota 6.
(2) Cf. p. 263, nota 3.
(3) Cf. p. 252, nota 1.

e pagar soldi .v. de pizoli per ciascheduno, là che solea pagar soldi .xl., in penna de soldi .c. de picoli. veramente sia licito a ciascun maestro menar con sì so fioli e de so frar e de sue suor, menor del ditto tempo, e possa licitamente li ditti so fioli over nevodi ‖ meter a inparar [*cod.* inpar] la ditta arte con alcuno maistro di questa Arte menor del ditto tempo e [*cod.* o] quelli meter a quello lavoriero ch'i crederà che lo [*cod.* le] possano fare, cancelando ogni ordine che parlase di questo (1).

c. 10 B

XXXXVIII. De no far nissun scrivan che sia parente del gastaldo nè del massèr. A schivare ogni briga e scandoli che venir potesse dentro tutti li homeni di questa Arte, volemo e ordenemo che quando el se farrà le eletion del gastaldo e delli altri offitiali, che 'l se debba far saper e recordare a quelli della lition che li non debba far nessun scrivan de questa Arte che sia parente del gastaldo nì del massèr che serrà in quello anno, in penna de soldi .c. a chi contrafarà; e nientemen se alcun fosse fatto, non sia de nissun valor (2).

c. 12 A

LIIII. ‖ De andar ai corpi, sotto penna de soldi .x. Conciosiachè nel presente capitolario se contiene che cadaun della presente Arte era tegnudo dover andar a compagnar i corpi alla sepultura in penna de soldi .v. de pizoli, e perchè el detto capitolario non vegniva oservado per li homeni della ditta Arte, ed inperò de volontade de tutti quelli che se trova esser a capitolo, fo presso in pien capitolo che da mo' avanti tutti quelli li qualli saverà [*cod.* s'haverà] et a chi serà fatto saper, dover vegnir a soterar alcun corpo, lor sia tegnudi dover vegnir, in penna de soldi .xx. de pizoli. e perchè in prima si diceva che se 'l corpo si doveva soterar la matina alcun non dovesse intrar in opera, così da mo' avanti cadaun possa intrar in opera fina bastada meza terza e po andar a compagnar il corpo morto, sotto la penna sopradetta, cioè de soldi .xx. de pizoli. e cossì fo comandado fosse oservado (3).

c. 2[illegible]

LXXXI. ‖ Ch'el gastaldo debba far un pasto di soi beni proprii. Conparse davanti li signori giustitieri vechi el gastaldo di calafadi e altri offitiali che si trovava, digando et esponendo che ogni anno el gastaldo e li altri offitiali che si trovava, usitava a far un pasto allo gastaldo e compagni e ad alcuni altri, di beni della scola, e spendeva in nel ditto pasto molti danari; la qual cossa induceva molta mormoration tra li homeni della ditta Arte, perchè molti dicevano i detti offitiali, per tal pastizar, manzar e malamente consumar i beni della scuola. e pertantto il antedito [*cod.* anito] gastaldo suplicava ai detti signori che si degnassero sopra ‖ di ciò sì fatamente proveder che la ditta scuola non patisse simil angaria e ch' el cesasse simil mormoration, le qual regnante poria indur scandoli e question. onde che li antideti signori giustitieri aldida la honesta e giusta domanda del ditto gastaldo pretendente alla utilitade della scuola e di poveri, perchè quanto più [*cod.* per lui] l' averà, tanto meglio si porà sovenir i poveri, e considerada la utilitade che consegue il gastaldo nella gastaldia, ordenò e statuì che da mo' avanti el non si possa far alcun pasto nè altra spesa in manzar nè in bever, di beni della ditta scuola, sotto penna de libre 25 al gastaldo e de libre 20

c. [illegible]

(1) Cf. p. 233, nota 4.
(2) Cf. p. 265, nota 1.
(3) Cf. p. 257, nota 3.

a cadaun altro offitial che fesse over consentisse ch' el fosse fatto contra il detto ordine, ma sia tegnudo el gastaldo che al presente è et per i tempi serrà, far un pasto solamente ai compagni suoi offitiali de pretio de ducati tre di orro di suo propii danari, al tempo usado, per honor della sua gastaldia, sotto la ditta penna (1).

LXXXV. ||De non tuor ovra alcuna sopra de sì a far. Ancora, ordena e statui i detti signori abiando rispetto che per li consegli de Pregadi el sia sta devedado che alcuno marangon de nave non può tuor sopra de sì alcuna ovra sotto penna de ducati cento e de star mesi sei in presson, ecceto quello li è conceso, e di calafadi non è fatto alcuna mentione, che da mo' avanti alcuno calafado non ossa nè prossuma tuor sopra de sì nì etiamdio far tuor sopra de sì alcuna ovra che aspeta alla ditta Arte, sotto penna de ducati cento d'oro, della qual penna un terzo sia della scuola di calafadi, un terzo de l' acusador per lo qual si haverà la verità e l' altro terzo sia di proveditori de comun; e oservando questo serrà casson che tutte nave e navili serrà meglio calcade e lavorade [*cod.* calcare e lavorare]. e questo si debba intender sì a Venetia come in cadaun altro luogo de Grado a Cavarzere (2).

(1) Cf. p. 249, nota 3.
(2) Cf. p. 216, nota 5.

X.

CAPITULARE ARTIS MURARIORUM.

In nomine Dei eterni, amen. anno Domini ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo primo, mense novembris, die quinto exeunte, indicione quintadecima, Rivoalti.

I.
Il capitolare dei muratori come fu riformato dalla Giustizia Vecchia il 26 novembre 1271.
c. 72 B

Cum nos Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et Petrus Basilio iusticiarii ad officium eiusdem iusticie resideremus, venit ante nostram prescenciam gastaldio artis murariorum cum quibusdam suis ordinamentis pro bono et utilitate Veneciarum et dicte artis ab hominibus eiusdem artis inventis, postullans cum instancia a nobis ut super ipsa ordinamenta inspicere dignaremur et ea que pro bono Veneciarum et utilia in ipsis videremus, de nostri officii autoritate sibi concedere dignaremur; ea vero que duximus approbanda, iussimus per hanc paginam explicare (1).

I. In primis statuimus et ordinamus quod nullus de ipsa arte audeat intromittere plus de uno laborerio nisi prius illud quod

1. *È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *Il titolo è stato scritto nel margine superiore della c. 72 B con inchiostro rosso e colla stessa scrittura originaria del registro.* 4. *Cod.* septuagſſ 9. prescenciam] *Così il cod. per influsso del dialetto.* 11. postullans] *Così il cod.* 12. ipsa *è nello spazio interlineare ma senza variazione di scrittura.* 13. *Il secondo* et *manca nel cod. La restituzione è stata fatta col sussidio del proemio del capitolare dei calafati; cf. p. 231, r. 13.* 14. autoritate] *Cod.* aùt[te] dignaremur] *Probabilmente dopo questa parola manca il passo:* volentes igitur exequi ut tenemur, ipsa ordinamenta recepimus, super quibus animo diligenti previdimus et partem ex ipsis approbavimus, et partem ex toto censuimus irritam et inanem. *La probabile restituzione è stata proposta col sussidio del proemio del capitolare dei calafati; cf. p. 231, rr. 15-18.*

(1) Questo proemio deriva direttamente da quello del capitolare dei calafati che esso compendia; cf. p. 231 di questo volume, rr. 7-19.

inceperit fuerit perconpletum (1), absque licencia domini laborerii; salvo eo, quod si non habuerit (2) aprestamentum ad conplendum ipsum laborerium, quod possit (3) accipere aliud laborerium ad faciendum et per diem; et cum paratus fuerit ad laborandum (4), teneatur redire ad primum laborerium (5). 5

II. Item, si aliquis magister huius artis habuerit aliquod laborerium supra se, sicut dictum est (6), non possit nec debeat intromittere nullum aliud laborerium ad laborandum usque dum laborerium illud non erit finitum, sine licentia patroni laborerii; et in presentia gastaldionis huius artis et duorum decanum et maior 10 pars ipsorum hoc facere possit. et licentia quam tulerat a patrono laborerii sit ad unum et per unum certum terminum, et infra c. 73 A illum terminum que habuerit a patrono, magister possit laborare tam ad diem quam supra se sicut sibi placuerit et voluerit, ita quod laborerium quod habuisset supra se, ad ipsum terminum vel ante 15 sit explectum, et reverti debeat ad ipsum terminum vel antea ad laborerium predicti patroni omni occasione remota; quod si non fuisset conplectum laborerium illud quod habuisset supra se ante datum sibi terminum, amittat magister ille soldos denariorum venecialium centum. similiter quod si non fuisset reversus ad opus 20 patroni ante terminum sibi datum, quod in eadem penam cadat. tam si ceciderit in uno ex duobus capitulis quam etiam in ambobus (7), cadat in penam predictorum solidorum centum.

2. *Cod.* solvo 6-7. *Segue nel cod. a* laborerium, *ma con i soliti segni di espunzione,* quod possit accipere 10. decanum] *Cod.* decanis *ma con* is *espunto, a cui segue* ū *senza variazione di scrittura e d' inchiostro.* 10-11. et maior pars] *Così il cod. per* aut maioris partis? 11-12. *Il cod. corr.* patrono *su* potrono *senza variazione di scrittura.* 15. *Cod.* sse *e così al r. 18.* 20. *Cod.* reverssus 21. eadem] *Così il cod.*

(1) Questa prima parte del capitolo deriva nel concetto e nella forma dal I del capitolare dei calafati.

(2) Cioè il « dominus laborerii ».

(3) Cioè il muratore.

(4) Cioè quando il « dominus labo« rerii » avrà in pronto la calce, i mattoni e le altre cose necessarie al lavoro che per la loro mancanza era stato interrotto.

(5) La seconda parte del capitolo deriva nel concetto e in parte anche nella forma dall' XI del capitolare dei falegnami; cf. p. 173, rr. 6-12.

(6) Cioè nel capitolo I.

(7) Cioè se il muratore, ottenuta la licenza di interrompere per un determinato tempo un lavoro a lui commesso, ne avesse assunto un altro e non avesse compiuto questo entro quel termine, pagava una multa di cento soldi. La stessa multa era a lui im-

III. Item, si aliquis homo pecierit conscilium ab aliquo magistro huius artis super aliquo opere faciendo, quantum opus illud constare et quantam calcinam et cetera alia necessaria sibi necessarium erit pro ipso opere faciendo, quod sacramento teneatur 5 magister ille dicere totam rei veritatem de quo interogatus fuerit, bona fide sine fraude (1).

IIII. Item, si aliquis murarius laboraverit alicui persone et illa persona eum appaccare nolluerit de eo quod sibi laboraverit, si ille murarius eidem gastaldioni querimoniam depossuerit, super 10 hoc gastaldio cognita veritate de facto ipsius querimonie, potestatem habere debeat interdicendi et prohibendi omnibus aliis magistris murariis ne opus illius laborent nec conpleant vel intromittant, nisi ille fuerit acppaccatus de eo quod sibi laboratum habuerit vel concordatus fuerit cum eodem (2).

15 V. Item, si murarius aliquis denarios ab aliqua persona receperit et convencionem fecerit pro laborerio faciendo et ipsos denarios non perservierit et patronus super hoc eidem gastaldioni conquestus fuerit, ipse cognita veritate de ipsa queri‖monia, conpellere eum debeat ad serviendum eidem patrono denarios quos 20 ab ipso recepit aut receperit et ad observandum eidem convencionem suam pro ipso laborerio factam, vel ipsos denarios ad voluntatem patroni eidem reddere debeat (3). c. 73 B

VI. Item, si aliquis volens facere laborerium, aliquem magistrum acceperit ad laborerium suum cuius servicium non pla- 25 cuerit ei, liceat sibi ipsum licenciare de suo laborerio et accipiet alium si voluerit, solvendo ei de eo quod sibi laboraverit (4).

1. conscilium] *Così il cod.* 3. quantam calcinam] *Così il cod.* 5. interogatus] *Così il cod.* 8. appaccare nolluerit] *Così il cod. che ripete* eum *dopo* appaccare 9. depossuerit] *Così il cod.* 13. acppaccatus] *Così il cod.* 20. ad] *Cod.* ab 22. *Cod.* patronis

posta se, compiuto il secondo lavoro assunto, non ritornava a riprendere il primo lavoro interrotto, anche se non fosse spirato il termine della licenza.

(1) Questo capitolo corrisponde nel concetto al III del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 170, rr. 8-11.

(2) Questo capitolo deriva dal II del capitolare dei carpentieri al quale rimando per la nota; cf. p. 198, rr. 6-12. Questa disposizione fu modificata il 15 agosto 1280; cf. il capitolo XXXIII.

(3) Questo capitolo deriva dal III del capitolare dei carpentieri a cui rimando per la nota; cf. p. 198, rr. 13-19.

(4) La disposizione è speciale di questo capitolare.

VII. Item, quod si aliquis istius artis alicui laboraverit et discordia inter ipsum et patronum super hoc fuerit, tunc gastaldio debet dare operam ad eos concordandum et ipsos si poterit concordare [1], nichilhominus observando ei que dicta sunt supra [2].

VIII. Item, si aliquis murarius habitans a Grado usque Capud-aggeris voluerit venire in Rivoaltum causa laborandi, contradicere ei non debeat dictus gastaldio usque ad quindecim dies, et transactis quindecim diebus, si persolverit duodecim denarios parvos eidem gastaldioni pro scola huius artis, contradicere ei non debeat per totum ipsum annum, set possit laborare [3]; et facere debeat sacramentum sicuti alii murarii.

VIIII. Item, si murarius forinssecus ad laborandum in Venecias venerit, potestatem habeat laborandi in Veneciis usque ad octo dies; et transactis octo diebus, exinde in antea in Veneciis laborare non audeat, nisi fuerit sub gastaldione huius artis secundum ordinem et formam qua tenentur alii murarii [4]. et solvere debeat..... [5], qui denarii distribuantur in infirmos dicte scole.

X. Item, si discipulus huius artis conplecto termino magistri si voluerit laborare in Veneciis, debeat intrare in scolam huius artis et esse sub gastal||dione et dare ei soldos quinque. et filius magistri huius artis si se diviserit a patre vel mortuo patre si

c. 74 A

3. *Cod.* operan 4. nichilhominus] *Così il cod.* 12. forinssecus] *Così il cod. Cod.* borandum 14. *Cod. corr. senza variazione di scrittura* exinde *su* exinte 17. *Il cod. ha su abrasione della scrittura antica, che non ha lasciato traccia di sè,* libras .III. *Il correttore ha voluto imitare la scrittura dello scrivano del 1278, ma forse la sua scrittura è quella che poi si presenta nei capitoli XXXX, XXXXII e XXXXIII; il capitolo XXXXVIIII, che a questa correzione richiama, dimostra che essa era stata già fatta prima del 14 novembre 1308. Dall'analogia colla disposizione del capitolo XVI del capitolare dei falegnami sembra che la frase abrasa sia stata* soldos .XX. *Cod.* scola 19. si] *Così il cod. con ripetizione della congiunzione.*

(1) Una lontana somiglianza col concetto di questo capitolo si ritrova nella disposizione del capitolo XXXXI del primo capitolare dei « ternieri »; cf. p. 21, rr. 1-6.

(2) Cioè nei sei capitoli precedenti.

(3) Questa prima parte del capitolo deriva dalla prima parte del V del capitolare dei carpentieri; cf. p. 199, rr. 14-19.

(4) Questa prima parte del capitolo deriva pur essa dal V del capitolare dei carpentieri; cf. p. 200, rr. 1-5.

(5) Il capitolo XXXXVIIII dimostra che questa era la tassa d'entrata. Come nel capitolare dei falegnami (cf. p. 175, rr. 3-4) questa tassa sarebbe stata in seguito aumentata, cioè da una lira a tre, verso il 1286; cf. la nota al r. 17.

voluerit laborare artem istam in Veneciis, similiter debet intrare in scolam istius artis et esse sub gastaldione et dare ei denarios parvos .xxx. pro intracta scole; qui denarii quos disciputi et filii magistrorum predicte artis debent pro intracta huius scole, debent
5 esse gastaldionis (1).

XI. Item, quod nullus de eadem arte audeat laborare in pasca rexuretionis Domini, in Pentecoste, in dominicis diebus, sancti Viti, sancte Margarite, in festivitatibus sancte Marie, sancte Crucis, .xii. apostolorum, sancti Marci, sancti Luce, sancti Laurencii,
10 sancti Michaelis, sancti Iohannis baptiste, sancte Marie magdalene et in die veneris sancti, sancti Salvatoris, sancti Nicolaus, sancti Martini (2). et qui contra fecerit, perdat soldos quinque (3) pro quolibet festo quo laboraverit; qui denarii esse debeant de scola (4).

XII. Item, eidem gastaldioni et suis officialibus damus po-

3. intracta] *Così il cod. e così al rigo seguente.* 6-8. in pasca - Margarite] *Parole aggiunte in lettera minuta nello spazio interlineare da uno scrivano del tempo, ma appartenevano al testo originario; cf. i capitoli XXIII e XXXVI del capitolare dei falegnami, pp. 177-179 e 184.* 9. *Cod.* .xii. cim 10-11. *Cod.* magdalena 11. Nicolaus] *Così il cod.* 13. *Il cod. a* scola *aggiunge* et in omnibus dominicis diebus, *aggiunta che può essere stata fatta per impedire la contestazione sul valore della parola* festo *la quale poteva essere interpretata in senso ristretto, cioè coll'esclusione delle domeniche. La scrittura dell'aggiunta è molto simile a quella dei capitoli XXXX, XXXXII e XXXXIII e rivela il medesimo scrivano che anche qui ha voluto imitare la scrittura originaria del registro.*

(1) Questo capitolo corrisponde in gran parte al v del capitolare che l'Arte dei muratori ebbe nell'anno 1606. Questo capitolare si conserva all'Archivio di Stato di Venezia colla segnatura *Arti, 406*; cf. Prefazione. Il capitolo si legge a c. 6 A di questo codice: «Che quelli che haveranno compido el suo tempo «con i suoi maestri e voranno «lavorar in Venetia, debbano «intrar in scuola. Item, volemo «et ordinemo che quando alcun di«scipolo over fante de questa Arte «haverà compido el termene col suo «maestro e vorà lavorar in Venetia, «debia intrar in la scuola di questa «Arte sotto el governo del gastaldo «et suoi officiali et pagar ducato .1. «alla scuola per sua ben intrada. et «se alcun fio de maestro de l'Arte se «partirà dal padre overo per morte «vorà lavorar questa Arte in Venetia, «debia intrar in la scuola e star al «governo del gastaldo et officiali et «pagar per ben intrada ducati o lire 2; «i quali danari vadano tutti in bene«ficio della scuola».

(2) Circa la ricorrenza di tutte queste feste cf. le note alle pp. 177-179.

(3) La stessa pena era stata fissata, ma con minore precisione, nel capitolo xxiii del capitolare dei falegnami; cf. p. 178, r. 3.

(4) L'ordinanza fu modificata tra gli anni 1280 e 1285 e poi di nuovo il 24 gennaio 1290; cf. i capitoli xxxviii e xxxxiiii.

testatem inter homines eiusdem artis a quinque libris inferius faciendi racionem [1].

XIII. Item, concedimus ipsi gastaldioni potestatem inter homines huius artis faciendi preceptum sub pena soldorum .xx. inferius [2] et ipsum bannum auferendi cum servitoribus nostre camere; quod banum devenire debet in gastaldionem huius artis et suos officiales [3]. 5

XIIII. Item, si aliquis huius artis voluerit conqueri de gastaldione et de eo habere racionem, iudices qui sunt vel erunt per tempora, faciant racionem de ipso sicuti de aliis hominibus [4]. 10 et si gastaldio vel aliquis alius voluerit racionem de iudicibus, alii iudices faciant racionem [5] sicuti de aliis [6].

XV. Item, ordinamus quod si aliquis vadit ad petendum racionem coram gastaldione, ipse gastaldio teneatur iudicibus suis dicere: « facite racionem homini isto et intelligite eum » [7]. 15

5. *Segue nel cod. a* auferendi, *ma col segno di cancellazione,* cum precone domini ducis vel 6. banum] *Così il cod. Cod.* deverre 11. aliquis *manca nel cod. La restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli XVII del primo capitolare dei « ternieri », VII del capitolare dei tessitori di seta, XII del capitolare dei « fioleri », XXI del capitolare dei « blancarii », XII del capitolare dei calzolai, XXIIII del capitolare dei falegnami, XII del capitolare dei carpentieri e del XVII del capitolare dei calafati.* 15. dicere *è stato scritto nel cod. nello spazio interlineare ma senza variazione di scrittura.*

(1) Questo capitolo è identico alla prima parte dell' xi del capitolare dei carpentieri, al quale rimando per la nota; cf. p. 203, rr. 1-3.

(2) Questa prima parte del capitolo deriva dal xv del capitolare dei calafati al quale rimando per la nota; cf. p. 238, rr. 4-5.

(3) Questo capitolo corrisponde al vi del cit. capitolare del 1606 (cod. cit. c. 6 a-b): « Come il gastaldo « ha libertà de comandar nelli « homini dell'Arte come qui « de sotto. Item, volemo e demo « licentia al gastaldo nostro che possa « et habia libertà de far comandamento « et metter pena alli homini di que« sta Arte da soldi vinti in zoso et « quella pena far tuor con li officiali « della Iustitia Vecchia; la qual pena « et danaro pervenga in la scuola come « di sopra è ditto », cioè a beneficio della scuola, come era stato indicato nel capitolo precedente di quel capitolare.

(4) Cioè « de aliis hominibus huius « artis ».

(5) Cioè « de iudicibus ».

(6) Questo capitolo è quasi identico al xvii del capitolare dei calafati al quale rimando per la nota; cf. p. 239, rr. 1-5.

(7) Questo capitolo è quasi identico al xviii del capitolare dei calafati al quale rimando per la nota; cf. p. 239, rr. 6-8.

c. 74 B

XVI. ‖ Item, ordinamus quod gastaldio non intromittat se de hiis que iudices habent ad faciendum [1].

XVII. Item, si aliquis huius artis ad maiorem curiam, videlicet ad iusticiarios, se appellaverit, gastaldio nec iudices de cetero se minime intromittat, nec aliquam penam imponant. et hoc si placitum inceptum non fuerit; sed si placitum inceptum fuerit et ventillatum coram iudicibus, tunc gastaldio in causa procedat non obstante aliqua appellaccione in dicta causa facta [2].

XVIII. Item, si aliquis huius artis haberet aliquid ad faciendum coram suo gastaldione et ipse gastaldio impossuerit sibi, sub aliqua pena, quod ipse non sit ausus ire ad alia curiam nisi coram ipso, volumus quod gastaldio tunc emendare debeat camere nostre libras denariorum .v.

XVIIII. Item, iudices qui nunc sunt vel qui erunt per tempora, iurent esse soliciti et intenti previdere utilia et necessaria hominibus huius artis; et quod recte secundum scire suo et posse dabunt conscilium suo gastaldioni cum honore domini ducis et comunis Veneciarum ac dominorum iusticiariorum. et si viderent suum gastaldionem non recte observantem ea que continentur in suo capitulari et ordinamentis predictis, ipsum amonere teneantur ut faciat secundum quod continetur in predictis; quod si se non emendaverit, cicius quam poterunt dominis iusticiariis manifestabunt [3].

XX. Item, iudices qui modo sunt aut erunt per tempora, iuramento astringantur bona fide sine fraude diffinire et iudicare omnia placita que ante eos venerint [4].

1. *Cod.* gastastaldio – intromittant 3-4. videlicet] *Cod.* ul' 5. intromittat] *Singolare in funzione di plurale.* 7. ventillatum] *Così il cod.* 10. impossuerit] *Così il cod.* 11. alia] *Così il cod.* 16. *Cod.* scirē 17. conscilium] *Così il cod.* 21. *Cod.* continentur - sse 25. *Cod. aggiunge* quod *a* astringantur 26. *Cod.* invenerint *La restituzione è stata*

(1) Questo capitolo deriva dal primo periodo del capitolo xxv del capitolare dei barbieri al quale rimando per la nota; cf. p. 44, rr. 20-21.

(2) Questo capitolo deriva dall' altra parte del capitolo xxv del capitolare dei barbieri al quale rimando per la nota; cf. p. 44, rr. 21-26.

(3) Questo capitolo è quasi identico al xxx del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 181, rr. 6-15.

(4) Questo capitolo è quasi identico al primo periodo dei capitoli ricordati nella nota al r. 26; ad essi rimando pel comento.

XXI. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec iudices debeant alicui habenti placitum ante ipsos dare conscilium aliquod facienti preiudicium parti adverse [1]. et in toto suo officio inimicum non nocebit nec amicum || iuvabit per fraudem; nec precium vel dona per se nec per alium modo aliquo vel ingenio accipiet occasione dicti officii [2].

c. 75 A

XXII. Item, si aliquod furtum factum fuerit in dicta arte per aliquam personam huius artis et ad manus murariorum aut discipulorum dicte artis devenerit, per sacramentum teneantur in se retinere et cicius quam poterunt suo gastaldioni manifestare [3].

XXIII. Item, quandocumque gastaldio cum suis officialibus mutari debent et alios venerint ad eligendum per annum, ordinamus quod gastaldio cum suis officialibus qui erunt per tempora, debeat eligere quinque bonos viros utiliores et legaliores ipsius artis, et ipsi sint astricti sacramento eligere alios officiales qui sint meliores et utiliores [4].

fatta col sussidio dei capitoli XXVII del capitolare dei barbieri, XVIIII del capitolare dei « fioleri », X del capitolare dei « blancarii », V del capitolare dei calzolai, XXXI del capitolare dei falegnami e XXIII del capitolare dei calafati. 2. conscilium] *Così il cod. che dà poi* aliquo 3. facienti] *Così il cod.* 6. *Cod.* occasssione 13. alios] *Cod.* al 15. *Cod.* legariores 17. *Cod.* sunt *Segue a* utiliores *nel margine:* et si ille qui ellectus fuerit recusaverit, perdat soldos .c., dicimus de gastaldus vel suos iudices pro quolibet *La scrittura è molto simile a quella dei capitoli XXXX, XXXXII e XXXXIII, e solo se ne distingue per i segni di prolungamento alla base delle lettere* s, f; *tuttavia è del medesimo scrivano di quelli.*

(1) Questo periodo è identico o quasi ai capitoli XXV del primo capitolare dei « ternieri », IIII del capitolare dei tessitori di seta, XXVIII del capitolare dei barbieri, XX del capitolare dei « fioleri », VIIII del capitolare dei pellicciai, XII del capitolare dei « blancarii », XXXII del capitolare dei falegnami, XVII del capitolare dei carpentieri e alla seconda metà dell'ultimo periodo del capitolo VI del capitolare dei calzolai; cf. pp. 17, rr. 1-3; 29, rr. 14-16; 45, rr. 16-18; 69, rr. 13-15; 102, rr. 16-19; 119, rr. 25-27; 139, rr. 23-25; 182, rr. 10-12; 205, rr. 12-14

(2) Questo periodo deriva dal capitolo XXXI del capitolare dei falegnami al quale rimando per le note; cf. p. 182, rr. 3-6.

(3) Questo capitolo deriva dal XXVIIII del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 181, rr. 1-5.

(4) Questo capitolo deriva dal XXXV del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. pp. 183-184. Il metodo di queste elezioni appare molto diverso nel principio del secolo XVII come è provato dal capitolo I del cit. capitolare del 1606 (cod. cit. cc. 1 B, 2 A-B, 3 A-B): « Come si

XXIIII. Item, statuimus quod nullus murarius audeat ponere petram aut modilionem sive trabem in aliquem murum vel tectum aut in aliquo laborerio alicuius persone super quod aliquis

«deve far il gastaldo nostro «di mureri ogn'anno secondo «il consueto. Perchè nel far la «eletione di gastaldo e suoi com«pagni si comette molti erori et an«cor che nasse molti inconvenienti «[*cod.* incovenienti] per i quali molte «volte vien eletti homini per gastaldi «e compagni che con debito modo «non sono eletti, che per alcun modo «non dieno essere nè romagnir, e «questo perchè l'ocorre molte volte «ch'el gastaldo vecchio che soleva «esser principal a far queste facende «faceva andar in lecion quelli a lui «piaseva dandogli le ballote dorate a «coloro doveva haver le bianche; et «el sia ben et honesta cosa a prove«dere a tali inconvenienti, sì perchè «le cose vada con debito modo come «si deveno, come etiam per più pase «e tranquilità de tutti del ditto me«stier aciochè el non ne nassa alcuna «discordia e rissa: l'anderà parte che «da qui innanti revocando tutte l'altre «parte e leze che parlasseno sola«mente sopra il fatto di questa tal «elletione del gastaldo e compagni, «che quel scrivan della Iusticia Vec«chia a chi tocherà andar a far tal «elettione siano tenuti [*sic*] di chia«mar il gastaldo vecchio e suoi com«pagni che dieno essere, e far che «quelli debbano ellezer quaranta boni «homini del suo mestier di più vecchi «e di più sufficienti che li parerà in «sua consientia, de tutto el pien ca«pitolo et quelli nottar [*sic*] tutti sopra «una carta ordinatamente e da poi «notadi i debia chiamar a uno a uno «e far sentar i ditti da parte de tutti «i altri separatamente; e fato questo «debbiano tuor quaranta ballote, nelle «qual ne debia esse balotte disdotto «dorate e .XXII. bianche, e quelle met«ter in un capello, e missiade quelle «debbia cominciar a chiamar da uno di «cavi dei detti quaranta boni homini e «far vegnir quelli a uno a uno a ca«pello, e quello haverà la ballota do«rada debbia andar in lettion; e com«pido fino al numero de .VIIII. sia «fatta una elettion, e per il simil modo «debbia far la seconda. e compide «queste due elettion debbia dar sa«gramento alli detti che i debba far «et elegger dei mior homini e più «sufficienti e più realli et fideli alla «sua scuola, con tutti i modi et ca«pitoli si contiene nella sua marie«gola. andade veramente tutte doi le «elettione in doi diversi luoghi sepa«radi, se debia butar le tessere chi «diè esser primo, segondo e terzo fin «al nono numero, e sentadi zoso a «chi tocherà esser primo debia tuor «chi li piaserà per gastaldo dagando «la so ballota avertamente, e da poi «con ordine tutti debbia metter a uno «a uno la sua ballota occultamente «dove li piacerà; et havendo ballote .VI. «quello tal sia romaso. se veramente «el non havesse le ditte sie ballote, «non possa esser romaso e debbia da «poi tocar al secondo a elezer con il «modo detto di sopra; et subsequen«temente debbia esser osservato fino «al nono numero. e rimaso il ga«staldo, per il simil modo se debbia «far li compagni che haveranno a «eleggere, et quelli tutti che saranno «romasi debbia nottar [*cod.* notta] sun «una carta e portar quella di fuori a «quel scrivan che si ritroveranno [*sic*] «essere. et havute tutte doi le elettion «debbiano far stridar in pien capitolo «i do gastaldi che fossero rimasti in «le do elettion, e stridadi debbiano far

alius habet ad dicendum, nisi prius cognitum fuerit adverse parte (1).

XXV. Item, quilibet gastaldio huius artis teneatur convenire cum omnibus fratribus suis in unum bis in anno et facere teneatur legere omnia ordinamenta coram ipsis, sub penna librarum quinque, que in iusticiam venire debeant. et si aliquis istius artis ad predictam convocationem venire recusaverit, amittat soldos quinque, qui in scola debeant devenire, nisi iusta et legittima occassione fuerit occupatus quam probare possit (2).

XXVI. Item, ordinamus districte (3) quod nullus gastaldio nec aliquis alius a modo sit ausus aliquid addere vel minuere

2. parte] *Così il cod. per* parti *per influsso di* adverse *e del volgare.* 4. *Cod.* nanno *per* in anno 5. penna] *Così il cod.* 9. occassione] *Così il cod.*

« dar le ballote per tutto il capitolo e « far ballotar i do gastaldi facendoli « andar uno per mezo l' altro, e colui « che haverà più ballote debbia esser « rimaso et esser notado, facendo per « il simil modo di compagni che fos« seno sta eletti; et notadi quelli se« ranno rimasi, debbiano far stridar in « pien capitolo el gastaldo et compa« gni nuovi eletti. dopo veramente el « dì seguente el gastaldo et compa« gni nuovi debbiano venir all' offitio « della Iustitia Vecchia e qui debbianno « esser sagramentadi de far el suo de« bito e dovere, osservando e facendo « osservar la sua mariegola como la « sta. la qual parte presente debia es« ser osservata sotto debito de sagra« mento per quello scrivano se tro« vasse a quel capitolo; et ancora per « quelli del ditto mestier che non ha« vesse over non haverà voluto osser« var la ditta parte incorrano in pena « de lire .xxx., soldi .xii., pizoli .vi. « la qual sia divisa in doi parte, una « mità alli signori iustitieri vecchi, « l' altra mità alla scuola sia data. « et questo ordene se habia ad osservar « de anno in anno in perpetuo ».

(1) Questo capitolo è stato composto sul modello del I del capitolare dei falegnami; cf. pp. 169-170.

(2) Questo capitolo deriva dal XXXIIII del capitolare dei falegnami, al quale rimando per la nota; cf. p. 183, rr. 3-10. Esso corrisponde al VII del cit. capitolare del 1606 (cod. cit. c. 6 B): « Come il gastaldo è obligato « convocar capitolo doi volte « all'anno et far lezer la marie« gola. Item, che cadaun gastaldo di « questa Arte sia obligato e tenuto de « convocar capitolo doi volte all' anno « et far lezer tutti i ordeni della marie« gola davanti tutto el capitolo, sotto « pena al gastaldo de lire cinque de « picoli i quali pervenga ai signori « iusticieri vecchi. et se alcun de que« st' Arte essendo sta comandado et « avisado recuserà di vegnire al ditto « capitolo, cazi in pena de soldi .xx. « da esserli tolti per il gastaldo; la « qual pena pervenga in la scuola, « salvo sempre a quelli iusto impedi« mento se loro lo avisano al gastaldo, « e non altramente ».

(3) Circa il significato della frase cf. I, 121, nota 3.

in hoc capitulari, tam in subscribendo quam alio quocumque modo, sub pena banni integri (1), videlicet librarum denariorum .xxx. et soldorum duodecim et medii.

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 5 ottobre 1264].

XXVII. ‖ Item, ordinamus quod gastaldio huius artis quolibet anno mutari debeat; et qui erit, conplere debeat suum annum (2).

c. 75 B

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

XXVIII. Item, quod gastaldio huius artis in capite sui anni teneatur accipere illud capitulare quod ei dederint iusticiarii, et dictus gastaldio non possit nec debeat facere aliquod ordinamentum inter se, nisi cum voluntate dominorum iusticiariorum; et si contra fecerit, amittat gastaldiam et libras denariorum triginta et soldos duodecim et dimidium (3).

30 novembre 1265.

XXVIIII. Item, ordinamus quod aliquis de arte predicta non audeat nec presumat facere aliquod ordinamentum vel conpagniam seu comilitatem aut conspiracionem per sacramentum vel per fidanciam aut per aliquam aliam promissionem contra

4. *I capitoli XXVII e XXVIII seguono nel cod. al XXXII, ma un segno di riordinamento* /:/ *che si trova dinanzi al XXVII e innanzi al XXVIIII e che innanzi al capitolo XXVII è preceduto da* s̃ *che interpreto per* supra, *dimostra che devono precedere a questo. Del resto la collocazione corretta corrisponde a quella degli analoghi capitoli degli altri capitolari. La scrittura dei capitoli XXVII e XXVIII è in lettera minuta, simile a quella che più volte si trova nelle correzioni interlineari della parte originaria del testo dei capitolari e che può derivare anche dalla stessa mano del copista del 31 maggio-29 settembre 1278.* 13. *Cod.* aliquo 15. *Cod.* aliqua

(1) Questa prima parte del capitolo è quasi identica al XXXIII del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. pp. 182-183. Il capitolo corrisponde in parte al IIII del cit. capitolare del 1606 (cod. cit. c. 5 B): «Che nissun gastaldo o altro «official possa corezere, a«zonzere nè sminuire cosa al«cuna in questo capitolario «se'l non serà sta preso in ca«pitolo. Item, statuimo et ordi«nemo stretamente che alcun gastaldo «nè altro official o non official da «mo' avanti non ardisca nè prosuma «corezer nè sminuir overo azonzer «cosa alcuna in questo capitolario per «modo nè forma alcuna, se prima «quella cosa ch' el vorà corezer, azon«zer o sminuir non sarà dechiarida «in pien capitolo e ballotada a bos«soli e ballote et haverà la mazór «parte delle ballote in suo favor, soto «pena al gastaldo et alli altri contra«facente de lire cinquanta, la qual «vada in beneficio della scuola. et «quello se doverà azonzer o corezer «sia scritto in bona lettera e forma «e non altramente».

(2) Il capitolo deriva dal XXXVIIII del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 185, rr. 9-11.

(3) Questo capitolo è quasi identico al XXXVIII del capitolare dei calafati al quale rimando per la nota; cf. p. 247, rr. 11-15.

honorem domini ducis et consilii ac comunis Veneciarum seu contra aliam aliquam personam, in penna banni integri; et quilibet de dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in isto facto inventus fuerit, cicius quam poterit domino duci et suo consilio vel dominis iusticiariis manifestare [1]. 5

30 novembre 1265.

XXX. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec aliquis alius huius artis audeat facere aliquam convocationem de hominibus huius artis, nisi bis in anno, absque licentia dominorum iusticiariorum, in penna banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum [2]. 10

XXXI. Item, ordinamus quod de cetero aliquis murarius accipere non audeat nec pressumat ad minori tempore septem annorum [3] puerum aliquem, nec puerum aliquem ad partem [4], in pena banni ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

II. Ordinanza aggiunta al capitolare dei muratori prima della sua registrazione, cioè innanzi al maggio-settembre 1278.

Dicembre 1277.

XXXII. Millesimo .CC°LXXVII., mense decembris. nos Marinus Baroçi, Andreas Viglari et Gabriele Minio iusticiarii veteres comunis Veneciarum ordinamus quod si aliquis fratrum predicte scole murariorum non iverit ad pastum sive ad caritatem que fiet annuatim per fratres ipsius scole, debeat solvere medietatem de tanto quanto solverit unus ex illis qui fuerint ad ipsam caritatem [5]. 15 20

III. Ordinanze aggiunte al capito-

XXXIII [6]. ‖ Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo, mense augusti, die quintodecimo intrante. nos Petrus

2. penna] *Così il cod.* 4. *Cod.* quan 7. *Segue a* audeat *nel cod.* convocationem *ma col segno di espunzione.* 9. penna] *Così il cod.* 12. pressumat] *Così il cod.* ad] *Così il cod. per* a 16. Gabriele] *Così il cod.* 21. *I capitoli della parte A si succedono l'uno all'altro senza capoverso. Il capitolo XXXIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.*

(1) Questo capitolo è quasi identico al XXXVIIII del capitolare dei calafati al quale rimando per la nota; cf. p. 248, rr. 1-9.

(2) Questo capitolo deriva dal XXXX del capitolare dei calafati al quale rimando per la nota; cf. p. 248, rr. 10-44.

(3) Cioè l'apprendista doveva stare sotto il suo maestro non meno di sette anni; cf. anche il capitolo XXXVII di questo capitolare.

(4) Circa le ragioni per le quali ai maestri era vietato di assumere come collaboratori gli apprendisti in luogo di lavoranti già provetti nell'arte ed autorizzati ad esercitarla, cf. p. 187, note 2 e 3.

(5) Questo è il più antico ricordo esplicito, in questi capitolari, di una pena per il maestro che non interveniva all'annuo banchetto del sodalizio. La stessa pena fu stabilita il 6 novembre 1282 per l'Arte dei barbieri; cf. p. 51, rr. 1-8.

(6) Circa la scrittura della parte A cf. I, 123, nota 2.

lare dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

15 agosto 1280. (A) c. 76 A

Caucho, Petrus Savonario et Nicolaus Auduyno iusticiarii veteres ordinamus et statuimus quod gastaldus et sui officiales murariorum non possit intradicere aliquod laborerium nisi primo sciverint a patrono sive a patrona cuius erit laborerium si debent
5 facere aliquod pagamentum magistro vel magistris. et sciens gastaldus et sui officiales quod illi debent dare, sic patroni quod patrone, per veritatem, quod dictus gastaldus vel suus nuncius debeat mittere dicendo dictis patronibus vel patronabus quod solvere debeant infra diem tercium; et si dicti patroni vel patrone
10 noluisent solvere infra diem tercium postquam eis dictum vel denunciatum fuerit per gastaldum et per suos officiales, libertatem habeant [1] intradicendi laborerium transacto die tercio [2].

XXXIIII. Item, si aliquod furtum veniret ad manus alicuius dicte artis qui crederet furtive esse aceptum, debeat manifestare
15 dominis iusticiariis vel suo gastaldio, sub pena iuramenti [3].

Agosto 1280-agosto 1285 ? (B)

XXXV [4]. Item, ordinamus quod nulus audeat dicere rusticitatem gastaldioni et suis officialibus, in pena soldorum .xx. [5].

2-3. *Cod.* murarium 3. possit] *Singolare in funzione di plurale.* 6. *Cod. aggiunge* qui *a* illi 7. patrone] *Cod.* patrones 10. noluisent] *Così il cod.* 14. aceptum] *Così il cod.* 15. gastaldio] *Così il cod.* 16. *La scrittura della parte B è diversa dalla precedente.* nulus] *Così il cod.*

(1) Cioè il gastaldo ed i suoi ufficiali.

(2) Questa disposizione modifica in alcuni particolari quella del capitolo IIII.

(3) Questo capitolo deriva nel concetto e in gran parte anche nella forma dal XVIII del capitolare dei cappellai, capitolo che era stato composto nel febbraio 1280, 1279 m. v.

(4) Circa la scrittura della parte B cf. I, 108, nota 1 e Prefazione, p. XXXI, nota 5.

(5) Questo capitolo è quasi identico al XXXXVII del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 188, rr. 3-5 e nota 2. Il capitolo corrisponde in qualche parte al III del cit. capitolare del 1606 (cod. cit. cc. 4 B-5 A) nel quale peraltro la disposizione appare sostanzialmente modificata: « De quelli « che dirano over faranno in« zuria al suo gastaldo et of« ficiali per far il suo officio. « Conciosiachè i gastaldi, zudesi, con« seieri, soprastanti et altri officiali « de diverse Arte le quali se consti« tuisse ogn'anno al governo delle « loro Arte e mestieri, et etiandio i « fanti dei iusticieri vecchi receveno « alcuna volta inzuria et offesa per « il suo debito officio verso li debi« tori desobedienti over contrafacenti « alli suoi ordeni et capitoli overo « per malignità sua propria, et in que« sto li signori iusticieri non ne puol « far punition alcuna, benchè essi si« gnori delle ditte inzurie et offese ne « sianno pienamente informadi; per « la qual cosa molte volte passano

(C) XXXVI. Item, si aliquis frater dicte scole moriretur, omnes teneantur ire domum defuncti et stare ibi usque ad sepultura [1].

XXXVII. Item, quod filius magistri huius artis conpleto termino .VII. annorum [2] laborandi artem suprascriptam, teneatur intrare in scolla predicte artis. 5

XXXVIII. Item, quod nec filius, nec puer alicuius magistri dicte artis audeat laborare in solepnitatibus suprascriptis [3] pro

1. *La scrittura della parte C è eguale alla precedente, ma l' inchiostro è più languido. Cod.* fratres 2. *Cod. corr.* defuncti *su* defunctus *senza variazione di scrittura.* sepultura] *Così il cod.* 4. *Cod.* teneantur 5. scolla] *Così il cod.* 6. *Il capitolo XXXVIII segue al XXXVII nel cod. senza capoverso.*

« impunidi i delinquenti con gran danno « delle Arte, et etiamdio per questo li « officiali non fano cusì caldamente il « suo debito, ma con timor et paura: « et però vada la parte posta per i « signori iusticieri preditti, ch' el sia « comesso a quelli che da mo' inanci « de ciascaduna inzuria et escesso la « qual vegnerà fatta et comessa per « alcun artesan al suo gastaldo, so- « rastante o altri officiali della so Arte « adoperando et esercitando el suo of- « ficio, non siando le ditte inzurie et « escessi de fatto, se possa inquerir et « proceder contra i delinquenti et con- « danar quelli da lire .x. de picoli si- « come a quelli o alla mazór parte « parerà, considerata la qualità della « inzuria et offesa comessa, la qual « pena devegna in comun; et se 'l pa- « rerà ai ditti signori iusticieri che la « offesa recerchi mazór condanason, « siano tegnudi de nottificar quella « alli Avogadori de comun soto debito « di sagramento, acciò quelli proceda « per iusticia contra i delinquenti ».

(1) L' obbligo di intervenire ai funerali dei confratelli era stato già espresso in altri capitolari, cioè nel capitolo XII dell' aprile 1281 nel capitolare dei renaioli, nel XVIIII del 1281 circa del capitolare dei giubbettieri, nel XIIII, composto tra il luglio 1279 ed il settembre 1283, del capitolare dei rigattieri, nel LII, composto tra il 1281 e il 1282, del capitolare dei falegnami, nel XXVI, forse del 1283, del capitolare dell'Arte delle faldelle, nel XXIII, forse del marzo 1283, del capitolare dei « galedarii », nel LIIII del 5 aprile 1283 del secondo capitolare dei « ternieri » e nel XX, del novembre 1284, del capitolare dei cristallai; ma questo capitolo ha una forma sua propria. Questo capitolo corrisponde in parte all' VIII del cit. capitolare del 1606 (cod. cit. c. 7 A): « Che tutti i fradelli siano te- « nuti de andar a compagnar i « corpi alla sepoltura. Item, se « alguno fradello della ditta scuola « morirà [*cod.* morirano], volemo che « tutti quelli della scuola siano obli- « gadi andar a casa del morto et ac- « compagnarlo alla chiesa e star lì in- « fina ch' el serà sepelido e dir per « l' anima sua .XXV. paternostri e tante « avemarie overo far tre limosine per « l' anima sua, cioè le prime tre che « i faranno sia per l' anima sua. et « cadauno che sarà comandado e non « andarà a compagnar come è detto « di sopra, cazi alla pena di soldi .XX. « i quali vadino alla scuola ».

(2) Cf. il capitolo XXXI.

(3) Cioè nel capitolo XI.

pagamento, salvo cum licencia dominorum iusticiariorum debeant ire ad servire quemlibet amicum suum ad suam voluntatem; et si aliquis contra fecerit, amitat soldos .v. pro qualibet vice [1]. et gastaldio teneatur facere scribere omnes dies quod defraudabunt; et quando conpleverit ad magistros [2], gastaldio debeat accipere dictam penam, si voluerit laborare dictam artem [3].

XXXVIIII. Item, quod gastaldus huius artis in capite sui anni [4] debeat facere racionem alteri gastaldione qui intrabit per alteri anni, in pena iuramenti.

(D)

XXXX [5]. Item, ordinamus quod omnes murarii qui sunt in scola predicta, si ipsi recedunt terra Veneciarum cum suo maseratico pro suo melioramento et steterit duos annos extra, quod recepti essent per forinsecis [6].

Circa agosto 1285? (E)

XXXXI. Item, quod tam gastaldio scolle quam gastaldio artis teneatur sacramento dare et facere omnes raciones que pertinent scole predicte et arti gastaldioni de novo intranti, per

4. *Cod.* teneantur quod] *Così il cod.* 5. conpleverit] *Singolare in funzione di plurale.* *Cod.* debeant 6. voluerit] *Singolare in funzione di plurale.* 8. *Cod.* debeant gastaldione] *Ablativo in funzione di dativo.* 9. alteri anni] *Così il cod.* 10. *La scrittura della parte D è affatto diversa dalle precedenti delle addizioni.* 12. steterit] *Singolare in funzione di plurale.* 14. *La scrittura della parte E somiglia molto a quella della parte B e rivela il medesimo scrivano. Il capitolo XXXXI è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* scolle] *Così il cod.*

(1) Come nel capitolo XI.

(2) Cioè dopo i sette anni.

(3) Come maestri. Questa ordinanza fu modificata il 24 gennaio 1290; cf. il capitolo XXXXIIII.

(4) Se « sui » si riferisce a « ga« staldus huius artis », la frase « in « capite sui anni » significa, come nel capitolo XXXXV del capitolare dei calafati (cf. p. 251), otto giorni prima della decadenza dall' ufficio. Ma il capitolo X del cit. capitolare del 1606 (cod. cit. cc. 7 B-8 A) dimostra che « sui » si riferisce al gastaldo nuovo e che i conti dovevano essere presentati a questo dal gastaldo vecchio nei primi otto giorni dell' ufficio di lui.

Circa le relazioni tra questo capitolo e gli altri ad esso simili cf. p. 128, nota 5.

(5) Circa la scrittura della parte D cf. I, 26, nota 2 e Prefazione, p. XXXI, nota 5.

(6) Una disposizione simile e quasi del tempo di questa, essendo stata presa tra l' aprile e il settembre 1284, si legge nel capitolo XVIIII del capitolare dei fusai, ma colla differenza che essa stabilisce all' operaio nel suo ritorno a Venezia l' obbligo di pagare dodici denari. Le altre ordinanze simili a queste due e comprese in questi capitolari, sono posteriori. Questa disposizione fu modificata per l' ordinanza del 14 novembre 1308; cf. il capitolo XXXXVIIII.

dies .xv. post exitum sue gastaldie, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum (1).

8 gennaio 1286, 1285 m. v. (F) c. 7b

XXXXII. Curente anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo quinto, mense ianuarii, die .viii. ianuarii, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Marci Firiolo, Iacobi Dolfino et Thome Gausoni. ordinamus quod nullus magister dicte artis non possit nec debeat accipere ultra unum laborerium supra se et nullum allium intromittere, nisi conpleto laborerio; et si preparamentum deficeret patrono, laboret ad diem et non supra se, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum. et si capitulum est contra in hoc capitulari, sit revocatum (2).

XXXXIII. Die eodem. nos dictis dominis iusticiariis ordinamus quod si aliquis artis predicte faciet precipere allicui gastaldioni vel officiali ipsius coram dominis iusticiariis et ipse perdat placitum, volimus quod ipse debeat satisfacere gastaldioni et officiali dapnum et expensas quod exinde receperint, et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum (3).

3. *La scrittura della parte F somiglia molto a quella della parte C e deriva dalla medesima mano. Il capitolo XXXXII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione e così pure il XXXXIII.* Curente] *Così il cod.* 4. die .viii. ianuarii] *Mancano queste parole nel cod.: la restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo LIIII del capitolare dei falegnami che è identico e contiene la medesima ordinanza. D'altra parte la frase* die eodem *con la quale comincia il capitolo XXXXIII mostra all'evidenza l'omissione del giorno fatta dal copista.* 7. *Cod.* debeant 8. allium] *Così il cod.* 9. *Cod.* deficerent - laboraret 11. *Cod. corregge* si *su* sit *col segno di espunzione.* 13. di tis - iusticiariis] *Ablativo in funzione di nominativo.* 14. *Cod.* pcip alicui] *Così il cod.*

(1) Questo capitolo è identico, anche nella scrittura, al LXV del capitolare dei calzolai al quale rimando per la nota; cf. p. 154, rr. 5-10.

(2) Questo capitolo è identico al capitolo LIIII del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. pp. 189-190.

(3) Questo capitolo è identico al LV del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 190, rr. 9-15 e nota 2. Esso corrisponde al VIIII del cit. capitolare del 1605 (cod. cit. c. 7 A-B): « Se alcuno di « quest'Arte farà comandar il « gastaldo over li suoi officiali « alla Iusticia Vecchia. Mille « dusento e .LXXXV, del mese de ge- « naro, in tempo de misièr Marco « Priolo [*sic*], Iacomo Dolpfin [*sic*] e « Thomà Gaussoni iusticieri vecchi. « ordenato fu per li preditti signori « che se alcun dell'Arte farà coman- « dar el gastaldo over i suoi officiali « davanti i preditti signori iusticieri « vecchi per alcuna cosa et essi offi-

XXXXIIII [1]. Anno Domini millesimo .CCLXXXVIIII., mense ienuarii, die .VIII. exeunte, temporum nobiliorum virorum dominorum iusticiariorum Iacobi Magno, Thome Agathi et Iohannis Aurio. damus licenciam magister dicte artis facere laborare pueris suis, si fuerit requisiti, in omnibus festivitatibus in parva quantitate sine precio nullum [2], exceptis quod dicti pueri non audeat nec presummat nec poseat laborare in festivitatem quatuor sancte Marie et quatuor sancti Marci et in duodeci apostolorum [3]; et qui contrafecerit, cadat in pena soldorum .V. [4] et plus et minus ad voluntatem dominorum; medietas camare iusticiariorum et alias medietas sit scolle.

24 gennaio 1290, 1289 m. v. (G)

XXXXV [5]. .M°CCC°., indicione .XIII., die .XXI. madii.

21 maggio 1300. (H)

Nos Raphael Natale, Blasius Venerio et Iohannes de Fontana iusticiarii veteres ordinamus quod aliquis de dicta arte non debeat laborare alicui persone ad diem nec supra se nisi primo fecerit pactum cum patrono quid debet habere in die vel quid debet habere de laborerio quod acceperit supra se ad laborandum. et si aliquis contrafecerit, debeat habere solum id quod placuerit patrono dare ei pro suo labore [6].

1. *La scrittura della parte G è affatto diversa dalle precedenti. Il capitolo XXXXIIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 2. ienuarii - temporum] *Così il cod.* 4. magister] *Così il cod.* 5. pueris suis] *Dativo; equivale a* pueros suos fuerit] *Singolare in funzione di plurale.* 6. nullum] *Così il cod.* exceptis] *Così il cod. per* excepto 7. audeat – presummat *(cod.* presumma*)* - poseat] *Singolari in funzione di plurali.* festivitatem] *Così il cod. per* festivitatibus 8. *Cod. omette* Marie duodeci] *Così il cod. per influsso del volgare.* 9. pena] *Cod.* pā 11. alias] *Così il cod. per influsso di* medietas *Cod.* sin scolle] *Così il cod.* 12. *La scrittura della parte H è affatto diversa dalle precedenti. Il capitolo XXXXV è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 17. *Cod. ripete* debet *ma col segno di espunzione.*

« ciali perda la litte, debiano satisfar « il gastaldo et officiali tutto il danno « et le spese le quale loro haverà per « quello recevudo, e più e men alla « volontà delli signori iusticieri come « a loro parerà »

(1) Circa la scrittura della parte G cf. I, 46, nota 1 e Prefazione, p. XXXI nota 5.

(2) Come era stato stabilito nel capitolo XXXVIII.

(3) Circa la ricorrenza di queste feste cf. p. 63, note 1, 2 e 3.

(4) Come era stato stabilito nei capitoli XI e XXXVIII

(5) Circa la scrittura della parte H cf. I, 16, nota 5 e Prefazione, p. XXXI, nota 5.

(6) Questo capitolo è identico al capitolo LVIII del capitolare dei falegnami al quale rimando per la nota; cf. p. 191, rr. 12-19 e nota 4.

XXXXVI. Item, si aliquis de dicta arte acceperit aliquem laborerium supra se ad laborandum, non possit dare dictum laborerium vel partem dicti laborerii alicui alio magistro ad laborandum supra se, sine voluntate patroni, sub pena librarum .x. et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum; de 5 qua pena medietas deveniat ad cameram iusticiariorum et alia in scola (1).

15 settembre 1306. (I) c. 77 A

XXXXVII (2). ||Anno Domini millesimo .ccc°vi°, indicione quinta, mense septembris, die .xv. intrante. nos Iohannes Mengulo et Cressi Cornario iusticiarii veteres volumus et ordinamus 10 quod quilibet murarius teneatur et debeat, si ad manus eius pervenerit laborando vel alio aliquo modo sciverit, lapidem vel cupum minorem mensura constituta per comune (3), dominis iusticiariis et patrono cui laboraverit manifestare quam cicius poterit, bona fide, sub pena soldorum .c. et plus et minus ad vo- 15 luntatem dominorum iusticiariorum pro quolibet qui predicta sciret nec manifestaret ut dictum est, et pro qualibet vice.

6 settembre 1307.

XXXXVIII. Anno Domini millesimo .cccvii., indicione sexta, die sexto septembris. firmatum fuit per dominos Nicolaum Sanudo, Kabrielem Benedicto et Petrum Bragadino iusti- 20 ciarios veteres quod a modo in antea quandocumque fiet pastus scole, quilibet qui fuerit ad pastum, debeat solvere illud quod tenetur, antequam surgat a mensa, sub pena dupli (4).

14 novembre 1308. (K)

XXXXVIIII. Anno Domini m.°ccc°viii°., indicione .vii^a^.,

4. *Cod.* patronis 8. *La scrittura della parte I è affatto diversa dalle precedenti. La c. 77 non apparteneva ai fogli originari del rispettivo quaderno del registro, ma vi fu interfogliata per trascrivervi le nuove addizioni del capitolare. La metà superiore della c. 77 A è bianca. La c. 77 fu aggiunta dopo il 15 settembre 1306 e innanzi il 14 novembre 1308, come risulta dalla data dei capitoli XXXXVIII e XXXXVIIII.* 24. *La scrittura della parte K è eguale a quella della parte precedente, ma l' inchiostro è più cupo.*

(1) Questo capitolo è identico al capitolo lviiii del capitolare dei falegnami, al quale rimando per la nota; cf. p. 192, rr. 1-6 e nota 1.

(2) Circa la scrittura della parte I cf. I, 17, nota 3.

(3) Sul modello prescritto a Venezia dal comune per le pietre da fabbrica e per i mattoni e sulle modificazioni che vennero fatte per deliberazione del 20 gennaio 1327 cf. I, 81, nota 4 e pp. 220-223.

(4) Nei capitolari dei «ternieri» (capitolo xxii del primo, p. 16, e xxv del secondo) e dei falegnami (capitolo lxi, p. 192) il pagamento doveva essere fatto innanzi che il banchetto cominciasse.

die .xiiii. novembris. ordinatum fuit et firmatum per dominos Iohannem Marignoni, Bellellum Civrano et Nicolaum Venero iusticiarios veteres quod a modo quilibet magister murarius forensis, tam qui ad presens laborat artem in hac terra quam qui venturus fuerit ad laborandum, quamvis solverit vel solvat pro intrata libras .iii., ut superius continetur (1), si aliquo casu exiverit civitatem cum massaritico vel familia et moratus fuerit extra ultra medium annum (2) et postea voluerit reverti et laborare in Veneciis, debeat haberi pro forinseco, nec audeat artem istam in Veneciis laborare nisi iterum solvat libras .iii., et tociens solvat dictas libras .iii. quociens steterit extra ultra medium annum, si postea voluerit reverti ad laborandum in hac terra, salvo si iret aliquis in servicio comunis Veneciarum vel habitaverit in civitate vel loco subieto huic comuni, quod tunc nil inde solvere teneatur.

3 febbraio 1311, 1310 m. v. (L) c. 77 B

L. ‖ Anno Domini m.°ccc°x°., indicione .viiii^a^., die .iii°. februarii. iniunctum fuit omnibus et singulis huius artis presentibus er futuris, per dominos Petrum Bellegno, Petrum Bruiosso et Federicum Dandulo iusticiarios veteres, quod a modo nullus audeat vel presumat in opus ponere aliquam calderiam vel ordineum ad faciendum saponem, tam sibi quam alicui persone, sine licencia dominorum iusticiariorum (3), sub pena librarum .xxv.; et quicumque accusaverit aliquem contrafacientem, habeat medietatem si per eius accusationem veritas cognoscatur.

Dicembre 1313. (M)

LI. Anno Domini millesimo .ccc°xiii°., indicione .xii^a^., mense decembris. ordinatum fuit et firmatum per dominos Catharinum Çane, Turchum Mauroceno et Nicolaum Bolpe iusticiarios, quod a modo nullus presentis artis audeat vel presumat

14. subieto] *Così il cod.* 15. *La scrittura della parte L è eguale a quella della parte precedente, ma è più sottile.* 16. *Segue nel cod.* per *a* fuit *ma col segno di cancellazione.* 22. *Segue nel cod.* habeat *ad* accusaverit *ma col segno di cancellazione.* 24. *La scrittura della parte M rivela la stessa mano della precedente, ma è più grande la forma delle lettere.*

(1) Cioè nel capitolo viiii.

(2) La disposizione modifica quella del 1285 circa, contenuta nel capitolo xxxx.

(3) V'erano anche in quei tempi a Venezia artigiani che lavoravano il sapone; cf. p. 24, rr. 18-19 e nota 3. Ma essendo la « saponaria » (cf. Du Cange, s. v.) formata da acqua, cenere e calce viva, poteva essere lavorata anche da muratori, per altro previa licenza della Giustizia Vecchia.

laborare vel laborari facere super fundamentum [1], murum vel aliquod aliud laborerium vetus quod sit iuxta canale, rivum, piscinam [2] vel viam publicam, sub pena soldorum .c., sine licencia dominorum de super publicis [3], quemadmodum non audet fieri fundamentum vel murum novum in predictis locis sine licencia eorumdem. 5

19 gennaio 1322, 1321 m. v. (N)

LII. Millesimo .cccxxi., indicione quinta, die .xviiii. ianuarii, tempore nobillium virorum dominorum Marini Vigloni, Iohannis Caucho et Francisci Iusto iusticiariorum veterum. ordinatum fuit et stabilitum per predictos dominos quod aliquis magister 10 murarius non audeat vel presumat accipere ultra unum laborerium ad laborandum et ad facciendum supra se, nec aliquis alius pro eo, modo aliquo vel ingenio, sub pena librarum .xxv. pro quolibet et qualibet vice. et gastaldus cum suis officialibus teneantur acusare predicta, et habeat tercium dicte pene; tamen quilibet 15 alius acusare possit contrafaccientes et habeat tercium dicte pene. et postquam inceperit faccere aliquod laborerium, non audeat vel possit dimitere dictum laborerium, donec non erit integre perfinitum et conpletum, sub dicta pena; que dividatur ut supra. verumtamen quod si patronus illius laborerii incepti non haberet que necessaria 20 forent pro suo laborerio sic incepto propter quod dictus magister non posset laborare ad ipsum laborerium iam inceptum, quod tunc sit ei licitum ire ad laborandum alio ad dietam, sicut ei melius placuerit, ista condicione quod, quando ille prior patronus laborerii prius incepti parraverit neccessaria ad laborandum pro suo 25 laborerio, quod || dictus magister teneatur omni occasione remota reddire ad laborandum et conplere suum laborerium infra dies

c. 78 A

2. aliud *è stato scritto nel cod. nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura.* 7. *La scrittura della parte N è affatto diversa dalle precedenti.* 8. nobillium] *Così il cod.* 12. facciendum] *Così il cod.* 15. acusare] *Così il cod. e così pure al r. 16.* habeat] *Singolare in funzione di plurale.* 16. contrafaccientes] *Così il cod.* 17. faccere] *Così il cod.* 18. *Segue a* possit *nel cod.* eum *ma col segno di cancellazione.* dimitere] *Così il cod.* *Cod.* perffinitum 25. parraverit neccessaria] *Così il cod.* 27. reddire] *Così il cod.*

(1) « fundamenta » a Venezia erano le strade marginali lungo i rivi ed i canali; cf. Boerio, op. cit. s. v. fondamenta.

(2) Le « piscine » erano piccoli specchi d'acqua o laghi nella città: cf. Cecchetti, *La vita dei Veneziani nel 1300. La città e la laguna* nell'*Archivio Veneto*, XXVII, 10.

(3) Per tali ufficiali cf. I, 327, nota 4.

tres postquam dictus patronus ei dicxerit vel dici fecerit quod vadat ad conplendum et perficiendum laborerium supradictum, sub pena soldorum .xx. parvorum pro quolibet die quo staret ire ad laborandum; cuius pene medietas sit comunis, alia medietas sit patroni dicti laborerii (1).

LIII. Item, ordinaverunt domini supradicti quod quilibet magister murarius qui ibit ad laborandum alicui persone ad diem, non audeat vel possit dimittere illud laborerium donec dominus illius laborerii laborare voluerit pro illo precio quo fecerit pactum cum eodem, sub pena soldorum .c.; de qua pena tercium sit gastaldionis artis et suorum officialium, si per eos fiet acusa; et si per alium, habeat etiam dictam partem, et alie due partes deveniant ad camaram iusticiariorum. et senper teneatur dictus magister dicere patrono cui laborabit ad diem: « ego habeo tale « laborerium a tali domino vel domina », nominando personam illius a qua habuerit laborerium, « prius aceptum sive habitum « ad laborandum supra me, et quandocumque ipse dominus vel « domina me requiret ut vadam ad suum laborerium conplendum « et perficiendum, quod ire possim et valeam, non obstante la- « borerio vestro », sub pena predicta; que pena dividatur ut supra (2).

LIIII. Item, ordinaverunt domini predicti quod de cetero aliquis magister murarius vel eius discipulus audeat vel presumat laborare alicui persone ad diem nec supra se, nisi primo fecerit pactum cum illo vel cum illa cui debet laborare, quid habere debeat in die vel de laborerio quod acciperet supra se ad laborandum; et qui contrafecerit, habere debeat solum illud precium quod patronus laborerii ei dare voluerit de suo labore (3).

1. dicxerit] *Così il cod.* 2. *Cod.* perfficiendum 11. acusa] *Così il cod.* 13. senper] *Così il cod.* 16. aceptum] *Così il cod.* 18. *Cod. ripete* ad *innanzi a* conplendum 19. *Cod.* perfficiendum 22. *Il capitolo LIIII segue nel cod. al LIII senza capoverso.* 27. *Cod.* quis

(1) Questo capitolo è quasi identico al LXIIII del capitolare dei falegnami al quale rimando per le note; cf. pp. 191-195.

(2) Questo capitolo è quasi identico al LXV del capitolare dei falegnami; cf. p. 195.

(3) Questo capitolo è quasi identico

LV. Item, ordinaverunt domini predicti quod nullus magister murarius qui aceperit aliquod laborerium ad laborandum et facciendum supra se, non possit dare dictum laborerium vel partem dicti laborerii alicui alii magistro vel discipulo supra se nec ad diem sine licencia et voluntate illius cuius erit dictum laborerium, sub pena librarum .x.; cuius pene medietas camare iusticie deveniat, alia scole sue artis deveniat [1]. 5

CAPITOLI

OMESSI NELLA REGISTRAZIONE DEL CAPITOLARE DEI MURATORI

E CONSERVATI NEL CAPITOLARE DEL 1606 10

1 marzo 1292. c. 7 B

X. Che il gastaldo non ardischi tegnir danaro alcun se non fa imprima rason per la scuola. Item, nel .MCCLXXXXII., in tempo de misièr Lunardo Duodo, Nicolò Sanudo et Nicolò Viaro iusticieri vecchi, a dì primo marzo, fo ordenado e statuido per li preditti signori che se 'l gastaldo et officiali suoi faranno algune spese per la sua scuola, non 15 olsi nè presuma nè debia retegnir in sì alcun danaro se imprima elli non

c. 8 A

faranno rason al gastaldo nuovo et alli suoi officiali infra otto dì da puo' che loro serà intradi, sotto pena di sagramento [2].

6 settembre 1294.

XI. Come se diè tegnir de credenza la ellettion fatta del gastaldo et di officiali. Nel .MCCLXXXXIIII., a dì .VI. del mese di set- 20 tembrio, in tempo de misièr Marin Moro, Piero Contarini et Biasio Venerio iusticieri vecchi, fo ordenado et statuido che li homini della ditta Arte di mureri, cioè quelli saranno elletti a far ellettion de gastaldo et officiali della banca della ditta Arte, debiano tegnir la ditta elettion de credenza, sotto pena

2. aceperit] *Così il cod.* 2-3. facciendum] *Così il cod.* 7. *Il resto della c. 78 A e tutta la 78 B sono bianchi.* 11. X.] *È il numero d' ordine che il capitolo ha in quel capitolare. Così pure intendasi dei numeri susseguenti.*

(1) Questo capitolo è quasi identico al XXXXVI di questo capitolare al XXXXV di questo capitolare ed al LXVI del capitolare dei falegnami; cf. p. 195.

(2) Cf. il capitolo XXXVIIII e la nota 4 a p. 297.

ed al LXVII del capitolare dei falegnami; cf. pp. 195-196.

de sagramento et de soldi cento per ciascuno contrafaciente, la mità della qual pena sia di signori iusticieri vecchi et l'altra mità sia della scuola [1].

XII. Che li zudesi dell'Arte siano tenuti d'andar in ogni luogo che li serà comandato per el gastaldo. ‖Item, fo ordenado e statuido che i zudesi dell'Arte nostra di mureri siano tenuti d'andar in ogni luogo per la ditta Arte dove et quando il gastaldo li ordenerà overo li farà comandamento, in pena de soldi .xx. [2]. et se detti zudesi recevessero danari per la scuola, li debiano dar al gastaldo; et vadino alla scuola, in pena de soldi cinque per lira a chi non li presenterà.

c. 8 B

XIII. Come se diè elezer el comandador [3] dell'Arte per el modo che se eleze i altri officiali. Nel .MCCCXXV., a dì .VIIII. novembrio. de ordene et comandamento de misièr Iacomo d'Avanzo, Marco Lando et Bertuci Grimani iusticieri vecchi fo statuido et ordinato ch'el comandador dell'Arte di mureri debia esser eletto per el modo et forma che se elezeno el gastaldo e i altri officiali dell'Arte [4]; et quello el quale serà elletto non possa refudar, in pena de mezo ducato; ‖ el quale debia tegnir la crose con el penelo [5] alla sepoltura di suoi fratelli morti, sotto la pena preditta, della qual pena la mità vadi alla camera della Iusticia et l'altra mità vadi alla scuola. et lo ditto comandador sia tegnudo de comandar et far tutte le cose che apartien all'Arte, et quelo li sarà comandato per il gastaldo et suoi compagni officiali, sia obligado a far.

9 novembre 1325.

c. 9 A

I. *Cod.* contrafraciente II. *Cod.* .M CCC XV.

(1) Cf. il capitolo XXIII e la nota 4 a p. 290.

(2) Il concetto di questa prima parte del capitolo era stato già espresso per la prima volta nel capitolo XXXII del primo capitolare dei « ternieri » e poi nel XXIII del capitolare dei pellicciai e nell' VIII del capitolare dei calzolai; cf. pp. 19, 106 e 140.

(3) Cioè il « preco ».

(4) Cf. il capitolo XXIII e la nota 4 a p. 290.

(5) L' insegna della corporazione; cf. BOERIO, op. cit. s. v. penelo.

XIII.

CAPITULARE ARTIS MERÇARIORUM.

I.
Il capitolare dei merciai come fu riformato dalla Giustizia Vecchia il 2 dicembre 1271.
c. 95 A

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagessimo primo, mense decembris, die secundo intrante, indicione quintadecima, Rivoalti.

Cum coram nobis Leonardo Dotho, Marco Badovario et Petro Basilio iusticiariis veteribus comunis Veneciarum venisset gastaldio artis merçarie cum quibusdam suis ordinamentis pro bono et utilitate dicte artis inventis ab ominibus artis predicte, postulans maxima cum instantia nobis ut ipsa ordinamenta inspicere dignaremur et ea pro bono comunis Veneciarum et utilitate de auctoritate dicti nostri officii confirmare et concedere dignaremur: volentes exequi igitur ut tenemur, ipsis ordinamentis inspectis et super hiis deliberatione habita animo diligenti, partem ex ipsis duximus approbandam et partem ipsorum cassavimus ipsam decernentes irritam et inanem; ea vero que autoritate dicti nostri officii approbavimus, huic presenti pagine iussimus explicari [1].

1. *È il numero d' ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *Il titolo che è in inchiostro rosso e della stessa scrittura originaria del registro, si legge nel margine superiore della c. 95 A.* *Cod.* Capituła24 3. *A questo passo formato dal protocollo e dal proemio è stato aggiunto nel margine, e di mano diversa da quella del testo, ma del tempo, a guisa di nota di numerazione,* a *che equivale a* I; *questa nota e le susseguenti sono state aggiunte dopo la registrazione del capitolare (maggio-settembre 1278) ma innanzi che fossero state trascritte nel registro le addizioni posteriori ad essa. Segue nel cod.* domini *ad* anno *ma col segno di cancellazione.* 4. septuagessimo] *Così il cod.* 5. *Cod.* quintadcia 10. ominibus] *Così il cod.* 16-17. *Cod.* decernentem 17. autoritate] *Così il cod.* 18. huic - explicari] *Così il cod.*

(1) Il proemio è diverso nella forma da quelli dei capitolari anteriori, ma è stato composto sul modello di alcuni di essi nelle varie sue parti, unendo insieme più frasi proprie dell'uno o dell'altro dei medesimi o imi-

I. Imprimis igitur statuimus et ordinamus quod quilibet merçator [1] de Veneciis, tam incissor wantorum quam marsupiorum et corrigiarum, bragueriorum [2], crochorum [3] et omnium curaminum que pervenerint ad eorum manibus, tam integrum quam incissum, de qualicumque bestia, vendere debeant per illam bestiam que fuerit ac per illud aptamentum [4] unde fuerit aptatus [5], si inde interogatus fuerit, tam merçator quam alia persona qui vel que ipsa arte uti voluerit in Veneciis [6] ac ea facere fieri. 5

II. Item, quod quilibet merçator possit et debeat vendere omnem setam et omne opus sete et omne opus contrafactum, aurum, grisolimam [7], planettas [8], panos de altari [9], cruces, con- 10

1. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* b *che equivale a* II. 2. incissor] *Così il cod.* 5. incissum] *Così il cod.* 7. interogatus] *Così il cod.* 9. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* c *che equivale a* III 11. *Cod.* planetas panos] *Così il cod.*

tandone la disposizione e la sostanza stessa dei concetti con riminiscenze di forma. Il passo « cum coram no- « bis – ordinamentis » e la frase « maxi- « ma cum instancia » derivano dal proemio del capitolare dei falegnami; cf. p. 169, rr. 6–9. Le frasi « pro « bono et utilitate – artis predicte », « postulans » e « concedere dignare- « mur » fanno capo al proemio del capitolare dei muratori; cf. p. 283, rr. 10, 11 e 14. Le frasi « nobis – « nostri officii » e « volentes – tene- « mur » derivano dal proemio del capitolare dei tessitori di seta, e pure una parafrasi del medesimo è l'intero passo « ipsis ordinamentis inspectis – « iussimus explicari »; cf. p. 27, rr. 12 a 20.

(1) « merçator » equivale in questo capitolare a « merçarius ».

(2) Per il significato della parola cf. p. 118, nota 1.

(3) Circa il significato della parola cf. p. 124, nota 3.

(4) Cf. p. 125, nota 4.

(5) Cf. il capitolo III del capitolare dei « blancarii »; p. 117, rr. 3–5.

(6) P. e. i « blancarii »; cf. pp. 117-18.

(7) Credo che questa parola significhi « filo d'oro »; cf. STEFANO, op. cit. s. vv. χρυσόλινον e χρυσόνημα. Ma l'oro del filo doveva essere contraffatto, altrimenti non comprenderei il divieto espresso nel capitolo XXXVII di porre nei lavori « aurum simul cum « grisolima mixtum » corrispondente all'altro di mescolare la seta buona colla inferiore. Il CECCHETTI (*Le vesti*, pp. 44 e 55) interpreta questa parola per « tessuto a verghe di filo « d'oro », ma la spiegazione non è giustificata nè dall'etimologia nè dall'uso.

(8) Questa parola potrebbe significare la veste che il sacerdote quando celebra la messa porta sopra gli altri paramenti, o anche i bottoni piatti che si usavano di stoffa, di metallo, di perle e a smalto e anche traforati; quelli di stoffa appartenevano ai lavori muliebri; per gli esempi cf. CECCHETTI, op. cit. p. 95, nota 4. Tanto i bottoni quanto le pianete erano oggetti venduti dai merciai.

(9) Circa i lavori in stoffa di uso ecclesiastico cf. il capitolo XXXVIIII.

phalones, bendas, bireta et infullas ac omnia alia ad artem merçarie spectan||tia, tam in voltis quam in stationibus, recte et legaliter sicut erunt et unde erunt, ad nomen cuiuscumque ipsarum rerum, novum pro novo et vetus pro vetere, nec audeat vel presummat in rebus ipsis aliquam fraudem conmittere nec una res pro altera vendere; et qui contra fecerit, cadat in pena et bannum soldorum quinque pro libra de tanto quanto vendiderit rem ipsam, eo salvo quod de rebus venditis a duodecim denariis infra non teneatur, et a duodecim denariis supra usque ad soldos .xxx. decem soldos solvat pro banno, et a triginta soldis usque ad libras tres solvat soldos .xx. pro banno et ex inde superius solvat soldos quinque pro libra.

c. 95 B

III. Item, quod aliquis merçator non possit nec debeat de rebus suis in credencia vendere alicui forinseco per se vel per alium modo aliquo vel ingenio nec mittere (1) a soldis denariorum venecialium parvorum .xl. supra, nec facere aut fieri facere mutuum pro rebus suis emendis scienter sine bona cautione carte vel fideiussione inde facta per Venetum, sub pena dictorum (2) soldorum quinque pro libra (3). et quilibet artis predicte esse debeat per sacramentum de hoc accussator et quam cicius poterit suo gastaldioni debeat accussare (4).

IIII. Item, si aliqua persona, homo vel femina, forinsecus vel forinseca, qui vel que sit doctus vel docta de arte in Veneciis, esse voluerit suus magister vel magistra, solvat soldos .xxx.; et hoc sit in arbitrio gastaldionis et suorum iudicum si potest

1. infullas] *Così il cod.* ac] *Cod.* ad 2. quam in] *Cod.* quam i 3. *Cod.* inde 5. presummat] *Così il cod.* 5-6. una res] *Così il cod.* 6. pena] *Così il cod.* 9. *Cod.* teneantur] 11. *Segue a* et *un nesso formato da* i *e dalla prima asta di un* n *per influsso del susseguente* inde, *ma il nesso è stato espunto.* 13. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* d *che equivale a* IIII 14. *Cod.* forinsseco 16. venecialium] *Cod.* vent 20. accussator] *Così il cod.* 21. accussare] *Così il cod. Il capitolo III è stato cassato nel cod. e vi segue* casentur *La stessa scrittura di questa parola si ripresenta nel capitolo XXXXVIII.* 22. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* f *che equivale a* VI *Cod.* forinssecus 23. *Cod.* forinsseca

(1) Cioè « mittere in credencia ».

(2) Cioè la multa ricordata nel capitolo II.

(3) Una disposizione simile era stata già fissata nel capitolo XXVI del capitolare dei « fioleri »; cf. p. 71, rr. 8-12.

(4) Queste disposizioni ebbero vigore fino all'aprile 1284; cf. il capitolo XXXXVIII.

predictos soldos .xxx. solvere, et alias ei faciant misericordiam in aliquo (1).

V. Item, statuimus et ordinamus quod gastaldio teneatur facere adinplere omnes sententias latas per suos iudices ad terminum constitutum. et si ille qui fuerit condempnatus non sol- 5 verit ad terminum sibi datum, teneatur gastaldio mittere ad domum illius qui fuerit condempnatus, per suum nuncium, et ei c. 96 A dicere quod satisfaciat integre || de eo quod fuerit condempnatus. et si solvere noluerit, gastaldio tunc teneatur mittere suum nuncium vel nuncium iusticiariorum ad domum condempnati et 10 tantum de bonis eius accipere quantum sit debitum; et ipse debitor etiam omnes exspensas persolvere teneatur que facte fuerit occassione. et si tantum de suis bonis non invenerit unde dictum debitum aut sententia persolvi non possit, gastaldio huius artis tunc interdicere teneatur vel interdici facere artem illi debitori 15 usque dum solverit sententiam vel debitum (2).

VI. Item, si aliquis de dicta arte fuerit electus in aliquo officio dicte artis et ipsum officium accipere recussaverit, cadat in bannum librarum quinque, et, banno soluto, ipsum officium nichilominus facere teneatur (3). 20

VII. Item, quando gastaldio per se vel per suum nuncium voluerit facere vocari suos iudices pro utilitate aut negocio dicte artis, ipsi teneantur ad eum venire et dare eidem gastaldioni con-

3. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* y *che equivale a* XXII 9. s: *è nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura.* 12. exspensas] *Così il cod.* fuerit] *Singolare in funzione di plurale.* 13. occassione] *Così il cod. Cod.* inde 16. usque] *Cod.* us; 17. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* x *che equivale a* XXI *Il cod. omette* in *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo VIIII del capitolare dei « blancarii » e del IIII del capitolare dei calzolai.* 18. *Segue ad* artis *nel cod.* vel scole *ma col segno di cancellazione.* recussaverit] *Così il cod.* 21. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* p *che equivale a* XV

(1) Cf. i capitoli XII e XIII i quali riguardano il merciaio forestiero già maestro che vuole esercitare l'arte a Venezia, ed il merciaio forestiero che ha appreso l'arte fuori di Venezia e vuole esercitarla in quella città come maestro. Questo capitolo deriva dal XVIIII del capitolare dei « blancarii ».

(2) Questo capitolo deriva in parte dall'XI del capitolare dei « blancarii » e in parte dal VI del capitolare dei calzolai; cf. p. 119, rr. 11-24 e p. 139, rr. 7-20.

(3) Questo capitolo deriva dal VIIII del capitolare dei « blancarii » e dal IIII del capitolare dei calzolai; cf. p. 118, rr. 20-23 e p. 138, rr. 17-21.

silium bona fide sine fraude de quibus fuerit requisiti. et etiam si per se viderint et cognoverint aliqua utilia esse dicte arti, per sacramentum dicere et ostendere teneantur cum prode et honore domini ducis et comunis Veneciarum [1].

5 VIII. Item, si gastaldio erit infirmus vel habuerit aliquod inpedimentum, iudices qui sunt aut qui pro tempora fuerint, omnia que occurrerint tunc pro ipso gastaldione facere et conplere teneantur [2].

VIIII. Item, si aliquis iudicum infirmaretur vel aliquod iu-
10 stum inpedimentum haberet, idem gastaldio cum aliis iudicibus facere debeant et conplere [3].

X. Item, preco dicte artis facere teneatur precepta et suum officium bona fide sine fraude; et habere debeat de unoquoque precepto denarios quatuor parvos et de unaquaque sententia de-
15 narios parvos .XII. [4].

XI. Item, omnes sententias quas dictus gastaldio dederit, volumus autem in ipsis ‖ procedi taliter quod omnes quatuor iu- c. 96 B
dices aut tres in concordia esse debeat, et tunc gastaldio teneatur firmare sententiam quam dicti iudices dederint; et si tres in
20 concordia esse non poterint, quod duo ex ipsis debeant in concordia cum gastaldione ad dandum et ad firmandum ipsam sententiam [5].

1. fuerit] *Singolare in funzione di plurale.* 3. ostendere] *Cod.* offendere 5. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* t *che equivale a* XVIIII *Cod.* huit 6. tempora] *Così il cod.* 9. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* v *che equivale a* XX 12. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* ç *che equivale a* XXIII *Cod. corr. col segno di espunzione* teneatur *su* teneantur 16. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXIIII 18. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* 20. debeant] *Così il cod. (per* debeant esse*?)* 20-21. *Cod. corr. col segno di espunzione* concordia *su* conrcordia

(1) Questo capitolo deriva dal XIII del capitolare dei « blancarii » e dall'VIII del capitolare dei calzolai; cf. p. 120, rr. 1-8 e p. 140, rr. 6-12.

(2) Questo capitolo deriva dal primo periodo del capitolo XIIII del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 120, rr. 9-11.

(3) Questo capitolo deriva dal secondo periodo del capitolo XIIII del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 120, rr. 11-14.

(4) Questo capitolo deriva dal XV del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 120, rr. 15-18.

(5) Questo capitolo deriva dal XVI del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 121, rr. 1-4.

XII. Item, si aliquis magister vel magistra forinsecus vel forinseca venerit Venecias et voluerit laborare hanc artem vel vendere faciendo continuam residenciam in Veneciis, solvat libras tres [1]; et hoc sit in arbitrio gastaldionis et suorum iudicum, si potest suprascriptas libras tres solvere [2]. 5

XIII. Item, si aliqua persona vel femina, forinsecus vel forinseca, venerit in Venecias qui fuerit magistratus de arte ista extra Venecias et voluerit esse magister vel magistra de dicta arte in Veneciis et illa arte uti in Veneciis vel uti facere, solvat libras tres; et hoc sit in arbitrio gastaldionis et suorum iudicum [3]. 10

XIIII. Item, si aliquis magister expelleret a se aliquem discipulum vel laboratorem postquam concordium fecerit, nisi iustam habuerit ocassionem, restituat eidem discipulo vel laboratori suum dampnum dictorum iudicum et gastaldionis [4].

XV. Item, quilibet merçator, homo vel femina, de arte ista 15 qui discipulum vel discipulam acceperit secum ad ostendendum artem suam, qui vel que non steterit ad exspendium magistri, quod teneatur infra diem tercium ire ad gastaldionem artis predicte et facere scribi in quaterno scole pactum et tenore quod habuerit simul cum discipulo vel discipula, ita quod aliqua discordia non 20

1. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s. e che equivale a* V *Cod.* forimsecus 6. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s. e che equivale a* V *In questa nuova numerazione i due capitoli XII e XIII per affinità della materia sono stati considerati come un capitolo unico, il che può spiegare l' identità del nuovo numero aggiunto a ciascuno di essi. Cod.* forinssecus 6-7. *Cod.* forinsseca 8. *Cod. omette* et 11. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* i *che equivale a* VIIII 12. *Cod.* laboratorē3 13. *Cod.* huīt ocassionem] *Così il cod,* 14. dictorum - gastaldionis] *Evidentemente il testo è guasto per l' omissione di qualche parola; il capitolo XXVI del capitolare dei «blancarii» donde questo deriva ha, in luogo di queste parole:* et insuper solvat dicte scole soldos centum *Per analogia col capitolo XVI credo che la lezione genuina del passo sia* in arbitrio dictorum iudicum et gastaldionis. 15. *In margine a questo capitolo si ha* g *che equivale a* VII 17. exspendium] *Così il cod.* 18. *Cod.* gastastaldionem 19. tenore] *Così il cod. per* tenorem

(1) Questa prima parte del capitolo deriva dal XVIII del capitolare dei «blancarii»; cf. p. 121, rr. 11-14. La tassa era «pro intrata»; cf. il capitolo LV.

(2) Questa ultima disposizione del capitolo corrisponde a quella del capitolo IIII la quale meglio ne dichiara il senso.

(3) Per questo capitolo e pel precedente cf. il capitolo IIII.

(4) Questo capitolo deriva dal XXVI del capitolare dei «blancarii»; cf. p. 123, rr. 8-11.

possit esse inter magistrum et discipulum aut dixipulam, et hoc sub banno soldorum viginti.

XVI. Item, si aliquis discipulus relinquerit aliquem magistrum postquam cum eo fuerit concordatus usque ad ter||minum stabilitum inter eos, sine iusta occassione, restituat eidem magistro suum dampnum in arbitrio dictorum gastaldionis et suorum iudicum; et nullus magister dicte artis audeat discipulum predictum vel laboratorem secum tenere nec illis ad laborandum dare donec dicta questio non fuerit diffinita per dictum gastaldionem et iudices eius, facta dictis magistris vel magistro prohibicione per gastaldionem predictum et eius iudices, et hoc sub pena soldorum .c. pro qualibet vice qua magister aliquis fuerit repertus dictum discipulum seu laboratorem tenere contra prohibicionem dictorum gastaldionis et suorum iudicum (1).

c. 97 A

XVII. Item, si aliquod furtum fuerit factum in dicta arte alicui persone huius artis vel aliquibus personis et ad manus eius (2) pervenerit quod crediderit esse de furto, ipsum furtum retinebit et cicius quam poterit dicto gastaldioni manifestare teneatur, ita quod ille qui perdiderit rem suam recuperare possit et habere, sup pena sacramenti (3).

XVIII. Item, nullum precium vel dona aliqua gastaldio vel etiam et ceteri officiales predicte artis per se nec per aliquem alium accipere debeant per aliquem modum vel ingenium occassione dicti officii (4).

1. dixipulam] *Così il cod.* 2. *Cod.* subanno 3. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* h *che equivale a* VIII relinquerit] *Così il cod.* 5. occassione] *Così il cod.* 7. *Cod.* p̄dictum 11. *Cod. corr. senza variazione di scrittura e col segno di espunzione* predictum *su* quod dictum 15. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* k *che equivale a* X *Cod. agg. a* factum *nel margine e colla scrittura dei segni di numerazione* in Veneciis 17. *Cod.* pervenerint quod] *Così il cod. per* qui 20. sup] *Così il cod.* 21. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* n *che equivale a* XIII 23. occassione] *Così il cod.*

(1) Questo capitolo deriva dal XXVII del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 123, rr. 12-20.

(2) Cioè di un maestro o di un apprendista dell'Arte.

(3) Questo capitolo deriva dal XXXVIIII del capitolare dei calzolai; cf. p. 146, rr. 1-5.

(4) Questo capitolo deriva dall'ultimo periodo del capitolo V del capitolare dei calzolai; cf. p. 139, rr. 4-6.

XVIIII. Item, quod gastaldio nec sui iudices sint ausi alicui habenti placitum ante ipsos, dare consilium facienti aliquod preiudicium adverse parti (1).

XX. Item, si aliquis (2) voluerit conqueri de gastaldione et de eo habere racionem, iudices qui sunt vel qui erunt per tempora, faciant racionem de ipso, sicut de ceteris aliis hominibus predicte artis (3).

XXI. Item, si gastaldio vel aliquis alius voluerit racionem de iudicibus, alii iudices faciant racionem de eis, sicuti de ceteris aliis hominibus dicte artis (4).

c. 97 B

XXII. Item, si aliquis de dicta arte ad curiam dominorum iusticiariorum se appellaverit a soldis .XL. superius, gastaldo nec iudices de cetero se non intromittant nec aliqua pena inponatur. et hoc si placitum inceptum non erit; sed si placitum inceptum fuerit et ventilatum coram iudicibus, gastaldio in causa procedat non obstante aliqua appellacione in dicta causa facta (5).

XXIII. Item, quod tam ille qui hoc fecerit iuramentum quam

1. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* o *che equivale a* XIIII 4. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* r *che equivale a* XVII 5. *Cod.* racionem 8. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* s *che equivale a* XVIII 9. *Cod.* racionē3 - sic 11. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* m *che equivale a* XII 12. gastaldo] *Così il cod.* 14. erit; sed si placitum inceptum] *Mancano queste parole nel cod. La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXV del capitolare dei barbieri e del XVII del capitolare dei muratori.* 17. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXV

(1) Questo capitolo è quasi identico al XXV del primo capitolare dei « ternieri », al IIII del capitolare dei tessitori di seta, al XXVIII del capitolare dei barbieri, al XX del capitolare dei « fioleri », al VIIII del capitolare dei pellicciai, al XII del capitolare dei « blancarii », all'ultimo passo del VI del capitolare dei calzolai, al XXXII del capitolare dei falegnami e al XVII del capitolare dei carpentieri.

(2) Cioè « dicte artis ».

(3) Questo capitolo che quasi colle stesse parole forma la prima parte di un capitolo dei capitolari riformati dal 1263 in poi, deriva dal XX del capitolare dei « blancarii » per le maggiori affinità; cf. p. 121, rr. 20-22.

(4) Questo capitolo che quasi colle stesse parole forma la seconda parte di un capitolo dei capitolari riformati dal 1263 in poi, deriva dal XXI del capitolare dei « blancarii » ove pure forma parte da sè stesso; cf. p. 122, rr. 1-4.

(5) Questo capitolo è simile pel contenuto e per la forma al XXV del capitolare dei barbieri ed al XVII del capitolare dei muratori; cf. p. 44, rr. 21-26 e p. 289, rr. 3-8; ma deriva da quest'ultimo per le affinità maggiori.

qui non, mittere non audeat aliquem ad laborandum cum aliquo qui hoc idem iuramentum non fecerit. et si aliquem invenerit vel sciverit contra predicta facientem vel non habentem factum sacramentum de observando predicta, ipsum manifestare teneatur dominis iusticiariis quam cicius poterit (1).

XXIIII. Item, volumus quod banna sive penas que per simul predictorum (2) accepta fuerit, de quibus fieri debeat tres partes; una debet esse gastaldionis, alia iudicum et tercia scole (3).

XXV. Item, quod gastaldio nec aliquis alius a modo sit ausus aliquid addere vel minuere, tam in subscribendo in hoc capitulari vel aliquo alio modo in omnibus predictis, in penna banni integri (4).

XXVI. Item, gastaldio teneatur bis in anno convenire omnes suos fratres in unum et legi facere predicta et infrascripta ordinamenta coram eis, sub pena librarum quinque, que deve-

1. *Cod. omette* mittere *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXVIII del capitolare dei falegnami e del XXI del capitolare dei calafati.* 2. *Cod. omette* hoc idem *La restituzione è stata fatta c. s.* 3. *Cod. omette* predicta *La restituzione è stata fatta c. s.* *Cod. omette* non *La restituzione è stata fatta c. s.* 5. *Cod. omette* dominis *La restituzione è stata fatta c. s.* 6. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXVI penas] *Così il cod.* 7. simul] *Così il cod. (per* singulos*? ; cf. il capitolo XXIIII del capitolare dei pittori identico a questo nella prima parte).* fuerit] *Singolare in funzione di plurale e così* debeat de quibus] *Apparentemente e secondo la grammatica il passo è mutilo. Ma tenendo presente la irregolare sintassi di questo testo e soprattutto le frequenti ripetizioni del* quod *nelle proposizioni subordinate dichiarative, credo che alla mente del compositore di questo capitolo fosse presente un concetto che nella sua forma regolare sarebbe stato espresso nel modo seguente:* Item, volumus quod de bannis sive penis que per singulos predictorum accepta fuerint, fieri debeant tres partes, de quibus una debet esse gastaldionis, alia iudicum et tercia scole. 9. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XLVI 11. penna] *Così il cod.* 13. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXVII *Cod. ripete* bis *ma il primo* bis *ha il segno di espunzione.* 14. *Cod.* elegi - infrrascripta 15. *Cod. omette* coram *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXVIII del capitolare dei «ternieri», del XXIII del capitolare dei «fioleri», del XI del capitolare dei pellicciai, del XXXXIII del capitolare dei calzolai, del XXXXIIII del capitolare dei falegnami, del XX del capitolare dei carpentieri, del XXVII del capitolare dei calafati e del XXV del capitolare dei muratori.*

(1) Questo capitolo deriva o dal XXVIII del capitolare dei falegnami o dal XXI del capitolare dei calafati; cf. p. 180, rr. 12-17 e p. 240, rr. 7-12.

(2) Cioè per il gastaldo e per i giudici.

(3) Questo capitolo deriva nella forma dal XVII del capitolare dei «blancarii»; cf. p. 121, rr. 5-10.

(4) Questo capitolo deriva o dal XXXXIIII del capitolare dei calzolai o dal XVIIII del capitolare dei carpentieri; cf. p. 147, rr. 11-14 e p. 205, rr. 17-20.

niant in iusticia pro banno. et si aliquis huius artis ad dictam convocationem venire neglexerit, nisi iustum occassionem habuerit, quam si probare non poterit, amittat soldos .v.(1).

XXVII. Item, damus gastaldioni et iudicibus huius artis potestatem racionem faciendi a libris quinque inferius inter homines huius artis(2); et quod precipere possit sub pena soldorum .xl. inferius, tam pro scienda veritate de aliquo facto dicte artis, quam etiam de aliquo alio negocio, prout fuerit oportunum pro bono dicte artis(3).

XXVIII. Item, volumus et ordinamus quod gastaldio et iudices huius artis astringantur iuramento quod si aliqua invenire vel fieri scienter contra predicta(4) vel non habuerit factum hoc sacramentum de observando predicta(5).

c. 98 A

2. occassionem] *Così il cod.* 3. quam – poterit] *Anche qui apparentemente il testo è mutilo. Ma credo che la lacuna apparente si spieghi considerando la imperfetta sintassi usata dal compositore di questi capitoli e che al suo pensiero doveva essere presente un concetto che nella sua forma regolare sarebbe stato espresso colla frase* quam probare poterit 4. *In margine alla prima parte di questo capitolo è stata aggiunta c. s. la lettera* l *che equivale a* XI 6. et *manca nel cod. ma è richiesto dal senso. In margine alla seconda parte di questo capitolo è stato aggiunto c. s.* q *che equivale a* XVI*; più sotto è stato aggiunto dal medesimo annotatore* fal *che interpreto per* fallum *come nota correttiva del segno di numerazione.* 8. alio] *Cod.* aliquo 10. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXX 11. quod] *Manca qualche parola nel testo, p. e.* inquirant diligenter 11–12. si aliqua - factum] *Evidentemente il testo è stato alterato; forse la lezione genuina era* si aliquem invenerint vel sciverint facientem contra predicta vel non habentem factum*; cf. il capitolo XXI del capitolare dei calafati, p. 24., rr. 9-10.*

(1) Questo capitolo può derivare dal xxxiii del capitolare dei calzolai o dal xx del capitolare dei carpentieri; cf. p. 147, rr. 1-8 e p. 206, rr. 1-7. La frase « predicta » significa le disposizioni dei primi venticinque capitoli, mentre « infrascripta » si riferisce a quelle dei capitoli xxvi-xxxviii.

(2) Questa disposizione nel suo concetto fondamentale appare per la prima volta nel capitolo xx del primo capitolare dei « ternieri »; cf. p. 15, rr. 15-16. Essa trova il suo compimento nel capitolo xxxviiii di questo capitolare.

(3) Questa seconda parte del capitolo può derivare dal xvi del capitolare dei barbieri o dal xxx del capitolare dei « blancarii » o dal xiiii del capitolare dei calzolai; cf. p. 42, rr. 13-16; p. 124, rr. 11-14 e p. 141, rr. 6-9. La frase « sub pena soldo-« rum .xl. inferius » indica il limite delle multe di competenza del tribunale dell'Arte.

(4) Questa prima parte del capitolo nel suo concetto fondamentale deriva dall' viii del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 118, rr. 17-19.

(5) Questa seconda parte del capitolo nel suo concetto fondamentale può derivare dal xii del primo capi-

XXVIIII. Item, volumus quod nullus homo istius artis audeat conçiare vel blanchiçare [1] voluerit, esse debeat sub gastaldia gastaldionis huius artis [2].

XXX. Item, volumus quod quilibet conciator cuiuslibet merçatoris curamina cumçiare teneatur iusto et conpetenti precio si ad invicem poterint concordari; nec hoc ipsis conciatoribus possit vel debeat per gastaldionem eorum aliquo modo vel ingenio interdici vel denegari [3].

XXXI. Preterea, statuimus quod quilibet conciator curaminum habeat libertatem laborandi curamina, tam facta Veneciis quam non, in bursis, brageriis, corigiis et guantis, ponendi super ipsis laboreriis tantam setam quantam voluerit, et de hoc esse debeat sub gastaldione conçatorum. verumtamen si dicti conciatores vel aliquis alia laboreria fecerint vel vendiderint que ad merçariam spectaverint, esse debeat sub gastaldionem merçatorum, salvo quod ipsi conciatores non debeant esse de scola merçatorum [4].

XXXII. Item, damus licenciam predicto gastaldioni et iudicibus eius quod possint precipere et dare ordinamenta omnibus predicte artis, sub penna soldorum quinque pro quolibet illorum qui ponunt sua ligna [5] foris ut debent, tam illi de Sancto Marco, quam etiam illi de Rivoalto, et accipiendi predictos soldos .v.

1. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXXI 2. voluerit] *Evidentemente il testo è stato alterato per l'omissione di alcune parole. Col sussidio del capitolo VI del capitolare dei «blancarii» propongo la seguente restituzione:* Item, volumus quod nullus homo istius artis audeat conçiare vel blanchiçare; et si conçiare vel blanchiçare voluerit, esse debeat sub gastaldia gastaldionis huius artis *(cioè dei «blancarii» e non sotto la gastaldia dei merciai).* 4. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXXII 9. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXXIII 10. tam] *Cod.* qua 11. *Cod.* burssis *Cod. ripete* super 15. gastaldionem] *Così il cod.* 18. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXXIIII *Segue a* Item *nel cod.* dal *col segno di espunzione.* 20. penna] *Così il cod.*

tolare dei «ternieri» o dal XXXXII del capitolare dei pellicciai; cf. p. 12, rr. 12-14 e p. 109, rr. 9-11.

(1) Cioè «aliquas pelles vel co«ria».

(2) Questo capitolo deriva dalla prima parte del VI del capitolare dei «blancarii», p. 117, rr. 11-14.

(3) Questo capitolo deriva dalla seconda parte del VI del capitolare dei «blancarii»; cf. p. 117, rr. 14-19.

(4) Questo capitolo deriva dalla terza parte del VI del capitolare dei «blancarii»; cf. p. 117, r. 19-p. 118, r. 8.

(5) Cioè i banchi e le tavole.

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 5 ottobre 1264].

XXXIII. Item, ordinamus quod de cetero mutari debeat quolibet anno gastaldio huius artis; et ille qui est, permanere debeat et esse gastaldio usque ad conplementum sui anni (1).

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

c. 9 B

XXXIIII. Item, quod ipse gastaldio teneatur in capite sui anni accipere illud capitulare quod ei dederint iusticiarii; et dictus 5 gastaldio non possit nec de beat facere aliquod ordinamentum inter se, nisi cum voluntate iusticiariorum; si contra fecerit, amittat gastaldiam et libras denariorum .xxx. et soldos .xii÷. (2).

XXXV. Item, statuimus quod quilibet huius artis iuramento astringatur manifestare domino duci et eius consilio aut dominis 10 iusticiariis cicius quam poterit illum vel illos que vel quos sciverit esse in aliqua conspiracione vel conmilitate, rassa vel scola contra honorem domini ducis et sui consilii ac comunis Veneciarum seu contra aliquam aliam personam per fidanciam aut per sacramentum seu per aliquam aliam promissionem; et si quis inventus fuerit, 15 perdat bannum integrum et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (3).

30 novembre 1265.

XXXVI. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec aliquis huius artis audeat facere aliquam convocationem de hominibus huius artis nisi bis in anno sine nostra aut successorum nostrorum 20 voluntate, in pena banni integri (4).

XXXVII. Item, ordinamus quod nemo tam Venetus quam forensis, videlicet merçarius vel alia persona tam homo quam femina, sit ausus laborare vel facere laborari in aliquo opere frixa-

1. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXXVI 4. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXXVII 6. *Cod.* dedebeat 9. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXXV 10. *Cod. corr. senza variazione di scrittura e col segno d' espunzione* manifestare *su* manifestemus 18. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXXVIII 22. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXVIII

(1) Questo capitolo deriva dal XXVIIII del capitolare dei carpentieri con influsso del XXXVII del capitolare dei calafati; cf. p. 208, rr. 17-19 e p. 247, rr. 8-10.

(2) Questo capitolo deriva dal XXXVIII del capitolare dei calafati; cf. p. 247, rr. 11-15.

(3) Questo capitolo deriva dal XXIII e dal XXXVIII del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 122, rr. 12-17 e p. 126, rr. 8-16.

(4) Questo capitolo deriva dal XXXII del capitolare dei carpentieri, ma con influsso del XXXX del capitolare dei calafati; cf. p. 209, rr. 16-19 e p. 248, rr. 10-14.

ture seu listarum aurum simul cum grisolima mixtum, sed separatim, setam per se et strosos [1] per se. et similiter nemo audeat laborare vel facere laborare aliquod opus de seta simul cum strosis mixtum, in bursis, çonis aut in aliquibus aliis operibus sete, sub
5 pena amittendi laborerium, quod debeat incidi et combusti, et totidem [2] pro pena; de qua pena tercia pars deveniat ad cameram dominorum iusticiariorum et tercia in scola et tercia in suprastantibus. et si de dicto laborerio mixto Veneccias duceretur, quilibet sciens teneatur sacramento iusticiariis declarare.

10 XXXVIII. Et hec omnia et singula quilibet eorum adtendere et observare teneantur, sub penna banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum [3].

XXXVIIII. Item, hoc ordinamentum fuit adiunctum huic capitulari per nobiles viros dominos Leonardum Dothum et Mar-
15 cum Badovarium predictos [4] atque dominum Iohannem Maurocenum iusticiarios‖millesimo ducentesimo septuagessimo secundo, mense marcii, die penultimo, per istam [5] indicionem, hunc tenorem habentem [6]:

II. Ordinanza aggiunta al capitolare dei merciai prima della sua registrazione, cioè innanzi al maggio-settembre 1278.

30 marzo 1272.

c. 99 A

Ordinamus [7] quod de cetero omnia laboreria pannorum, cen-

1. *Segue a* listarum *nel cod.* aut *ma col segno di espunzione.* 2. *Cod.* trosos 3. *Cod.* desseta 4. *Cod.* burssis 4-8. *Il passo da* sub pena *a* tercia in suprastantibus *è stato scritto nel margine inferiore della pagina, con segno di richiamo ripetuto nel testo e in caratteri più piccoli ma che probabilmente derivano dalla stessa mano della scrittura originaria del registro.* 5. *Cod.* peña *e così al r. 6 la prima volta.* combusti] *Così il cod.* 9. *Cod. corr. senza variazione di scrittura* sacramento *su* sacramentum 10. *Il capitolo XXXVIII segue nel cod. al precedente senza capoverso. In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XLV et singula] *Cod.* eorum singula *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 124, r. 19.* 11. penna] *Così il cod.* 13. *In margine a questo capitolo è stato aggiunto c. s.* XXVIIII *Cod.* ordinatum - adiuctum 16. *Cod.* istic septuagessimo] *Così il cod.*

(1) Cf. p. 33, nota 3.

(2) Cioè la multa equivaleva al valore della merce che era stata tagliata e bruciata.

(3) Questo capitolo deriva dall'ultima parte del capitolo XXXI del capitolare dei « blancarii » e dal XXXII del capitolare dei calafati; cf. p. 124, rr. 19-21 e p. 244, rr. 5-8.

(4) Quelli cioè ricordati nel proemio; cf. p. 307, r. 7.

(5) Cioè lungo l' indizione decimaquinta (greca) ricordata nella data del proemio; cf. p. 307, r. 5.

(6) L' intero periodo contiene un rimaneggiamento della data del capitolo, eseguito dal registratore per coordinare meglio l'addizione al capitolare che la precede.

(7) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri ricordati nel periodo precedente.

dati et tellarum ecclesiarum[1] per quemlibet et omnes merçarios et omnes laboratores eorumdem bona et iusta facere debeant et teneantur de tella nova[2], cendato novo et de omni laborerio novo et non de veteri, nec cum opere novo aliquod opus vetus misere vel miseri facere, aut cendatum vetus vel tella vetera cum novo cendato, vel tella vetera cum nova miscere nec misceri facere, in pena banni librarum quinque; et hoc additum fuit per voluntatem istorum dominorum. et sub pena eadem omnes merçarii varnimenta vetera omnia[3] usque ad dies quindecim post festum pasce Domini ressuretionis prius venturum vendere et expendere debeant et teneantur.

III. Ordinanze aggiunte al capitolare dei merciai dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

Circa magg. 1279-circa 29 sett. 1283. (A)

XXXX[4]. Item, quod aliqua artis merçarie non debeat habere stacionem aliquam neque in platea Sancti Marci neque in foro Clugie nisi per manus sui gastaldionis; et quelibet stacio debeat esse a pedibus .VIII. infra[5]. et si aliqua persona refutaverit stacionem sibi datam a supradicto suo gastaldione et alienam stacionem violenter vel fraudulenter acceperit, perdat soldos .XX. pro banno[6]. et quilibet habens stacionem in Clugia, teneatur cooperire ipsam in vigilia sancte Marie usque ad vesperum quando pulsabitur ibi, sub pena predicta soldorum .XX.[7]. et nemo illorum audeat accipere staciones plures quam una pro familia[8],

1. tellarum] *Così il cod.* *Segue a* omnes *nel cod.* ma *col segno di espunzione.* 3. tella] *Così il cod.* *Cod. corr.* novo *su* nova *senza variazione di scrittura.* 5. misere - miseri] *Così il cod. per influsso del dialetto.* *Cod. corr. col segno di espunzione* cendatum *su* cendatus tella vetera] *Così il cod. e così al r. 6.* 7. fuit] *Cod.* si ut 10. *Cod.* experidere 11. *I tre ultimi righi della colonna sono bianchi.* 12. *Cod.* tem *ma collo spazio bianco per l'* I *omesso.* aliqua] *Così il cod. forse per* aliqua persona *o* aliquis 18. *Cod.* teneantur 19. *Cod.* ip̄a;

(1) « ecclesiarum » si riferisce tanto a « tellarum » quanto a « pannorum » e « cendati ».

(2) « de tella nova » &c. è complemento di « facere »; « debeant et te« neantur » sono qui due espressioni sinonime che formano un concetto solo.

(3) Cioè le guarnizioni vecchie di zendado, tela e panno aggiunte a stoffe di uso ecclesiastico.

(4) Circa la scrittura della parte A cf. I, 123, nota 2.

(5) Cioè la lunghezza del banco non doveva oltrepassare otto piedi.

(6) Qui per la prima volta nei capitolari di queste Arti è stabilita una pena per il maestro che rifiutava la stazione a lui assegnata dal gastaldo.

(7) Alla natività di Maria era dedicata la cattedrale di Chioggia; cf. UGHELLI, op. cit. V, 1346. La festa ricorreva anche allora l'otto settembre; cf. p. 63, nota 1.

(8) Il divieto di tenere più di una

nec pro aliquo alio potest nec debet accipere stacionem. et gastaldio cum suis officialibus teneantur proicere staciones per texeram bis in anno [1]. et si quis contra predicta fecerit, perdere debet ante dictam penam soldorum .xx.; soluta pena, retineat penitus
5 illam suam stacionem. et tercia pars predicte pene soldorum .xx. deveniat iusticiariorum camare || et relique due partes gastaldioni c. 99 B
et iudicibus suis et scole.

XXXXI. Item, omnes persone que habebunt staciones in platea Sancti Marci, debeant exire de foro Sancti Marci cum suis
10 stacionibus usque ad horam none [2], et non audeat stare ultra illam horam, sub pena soldorum .v. parvorum pro qualibet vice; et tercia pars dictorum soldorum .v. deveniat iusticiariorum camare et alie due partes gastaldioni et iudicibus suis et scole.

XXXXII. Item, quod aliqua persona predicte artis merçarie
15 non possit nec debeat neque audeat vendere aliquam bursam de corio scletam [3] nec fractam taliter quod unus denarius parvus possit per eam exire, tam factam in Veneciis quam extra Venecias. et si vendiderit eam, perdat pro unaquaque bursa denarios .xii. parvos et ipsam bursam similiter. et aliquis non teneatur
20 de banno a denariis .xii. parvis infra valore burse [4]. et tercia pars deveniat camare iusticiariorum et due alie gastaldioni et iudicibus suis et scole.

XXXXIII. Item, quod aliquis qui fecerit hoc iuramentum non debeat neque audeat portare nec mandare merces suas cir-

6. *Cod.* iusticiarium relique] *Cod.* reque 8. *Cod.* tem *c. s.* 10. audeat] *Singolare in funzione di plurale.* 12. *Cod.* iusticiarium 14. *Cod.* tem *c. s.* *Cod.* mercarie 17. *Cod.* fractam 18. *Cod.* bursa; 21. *Cod.* camara 22. *Il cod. omette* suis *La restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli XXXX-XXXXIII.* 23. *Cod.* tem *c. s.* *Cod.* iuramtū3

stazione, o tavola, per famiglia, è stato espresso qui per la prima volta in questi capitolari.

(1) Una disposizione simile era stata già fissata sino dal settembre 1263 per l'arte dei «ternieri»; cf. p. 19, r. 15 - p. 20, r. 3 e nota 1.

(2) Cioè a mezzogiorno.

(3) «bursa scleta» qui sembra significare borsa senza fodera. Le borse si usavano di tela, panno, seta, cuoio, tessuti d'oro e talvolta avevano anche fregi in metalli preziosi ed in perle; si portavano sciolte o anche pendenti alla cintura mediante catenelle che potevano essere d'argento. Per gli esempi cf. CECCHETTI, *Le vesti*, pp. 97-99 e GAY, op. cit. s.v. bourse.

(4) Cioè non si pagava la multa se la borsa valeva meno di dodici piccoli.

cumquaque per Venecias[1] in aliquibus festis acceptatis[2], nec super tabulas Rivoalti, et hoc in pena soldorum .v. pro qualibet vice. et tercia pars pene deveniat camare iusticiariorum et alie due partes gastaldioni et iudicibus suis et scole.

XXXXIIII. Item, quod aliquis vel aliqua artis merçarie non audea dicere rusticitatem sive iniuriam suo gastaldioni nec iudicibus suis causa faciendi suum officium[3], et hoc in pena soldorum .xx. pro qualibet vice. et tercia pars pene deveniat camare iusticiariorum et alie due partes gastaldioni et iudicibus suis et scole predicte[4].

XXXXV. Ista sunt festa que domini iusticiarii dederunt merçariis ad celebrandum, silicet nativitas Domini, et pasca maius resureccionis, et pentecostes, cum duobus diebus sequentibus post quodlibet istorum festorum supradictorum, et annus | novus, et epyphania, et in venero sancto, et quatuor festa sancte Marie virginis[5], et quatuor festa beati Marci evangeliste[6], et sanctus Iohannes baptista[7], et .XII. apostoli[8], et festum omnium sanctorum, et omnes dies dominicales, excepta dominica de sanctis apostulis[9] causa peregrinorum qui veniunt a Roma[10]. et si aliquod festum aceptatum veniret in die qua carevana exiret de Veneciis vel per unum diem ante, ipsi merçarii possint aperire

c. 101 A

5. *Cod.* tem *c. s.* 6. audea] *Così il cod.* *Cod.* rusticitatē3 9. *Cod.* iusticiarium 11. Ista] *Cod.* sta *ma collo spazio bianco che doveva essere riempiuto da* I *iniziale.* *Cod.* sunt 11-12. *Cod.* mercariis 12. *Cod.* celebrādū3 silicet] *Così il cod.* 15. venero] *Così il cod.* 17. *Cod.* omiū3 20. aceptatum] *Così il cod.* 21. *Cod.* mercarii

(1) Cioè come merciaio girovago.

(2) Sono specificate nel capitolo XXXXV.

(3) Cioè nell'esercizio del loro ufficio.

(4) Questo capitolo dà una disposizione che per la prima volta nel suo concetto fondamentale è stata espressa nel capitolo XXXVIIII del primo capitolare dei « ternieri » in data del settembre 1263; cf. p. 20, rr. 10-13. Nella somma della multa, nella sua partizione e nella frase « rusticitatem » che qui per la prima volta è accoppiata ad « iniuriam », appare una affinità più stretta col capitolo XVI del capitolare dei « galedarii » del marzo 1283, ma questa affinità non si estende anche alla forma.

(5) Cf. p. 63, nota 1.

(6) Cf. p. 63, nota 3.

(7) Cf. p. 178, note 12 e 13.

(8) Cf. p. 63, nota 2.

(9) A Venezia la domenica *in albis* era assegnata al culto dei dodici apostoli; cf. CORNER, *Ecclesiae Venetae*, XIII, 410. L' uso tuttora sussiste.

(10) Cioè dopo avervi celebrata la pasqua.

suas staciones, sed non trahere extra suas merces; et qui contra fecerit perdat soldos .x. pro qualibet vice. et tercia pars deveniat camare iusticiariorum et alie officialibus et scole.

XXXXVI. Item, ordinamus et volumus quod gastaldio dicte artis teneatur sacramento cum suis iudicibus dare et designare omnes denarios qui excussi fuerint de bannis et penis pertinentibus camare iusticiariorum per dies .VIII. ante exitum sue gastaldie (1).

XXXXVII. Item, quod tam gastaldio scole quam gastaldio artis teneatur sacramento dare et facere omnes raciones que pertineant scole predicte et arti, gastaldioni de novo intranti per dies .XV. post exitum sue gastaldie (2).

Aprile 1284. (B)

XXXXVIII (3). Curente anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo .IIII°., indicione .XII., mense aprilis, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Petri Cauco, Thome de La Scala, a quolibet merçario vel merçaria, si Venetus quam forinsecus, de dictam artem quod posint et debeant vendere in credenciam suis mercis et rebus, sicut videbitur ei expedire. et si in aliquo loco fuiset scriptum contra istum ordinamentum (4), sit revocatum quantum in hoc.

1. suas st.] *Cod.* sua st. 4. *Cod.* tem *c. s.* 9. *Cod.* tem *c. s.* 13. *La scrittura della parte B è affatto diversa dalla precedente. Il testo del capitolo XXXXVIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione. Cod.* Cur̄ 16. a quolibet - merçaria] *Sottintendo* ordinamus *e interpreto la frase come un dativo per influsso del volgare.* si] *Così il cod. per* sic *per influsso del volgare.* 17. de dictam artem - posint] *Così il cod.* 18. suis mercis - rebus] *Ablativi in funzione di accusativi con influsso del volgare in* mercis 19. fuiset] *Così il cod.*

(1) Questa disposizione che in questo capitolo ha una forma sua propria, appare per la prima volta con data certa (16 gennaio 1281, 1280 m. v.) in questi documenti nel capitolo XVII del secondo capitolare dei cerchiai. Dal confronto si rileva che « teneatur sacramento » equivale nella sostanza a « teneatur sub pena sacra- « menti ».

(2) Questa disposizione tratta per la prima volta, in questi capitolari, intorno all'obbligo di presenza del gastaldo della scuola insieme a quello dell'Arte al resoconto amministrativo del sodalizio al nuovo gastaldo quindici giorni dopo l'uscita dei due primi dal loro ufficio.

(3) Circa la scrittura della parte B cf. I, 26, nota 2.

(4) Cioè nel capitolo III di questo capitolare.

Circa nov. 1284 – circa maggio 1285. (C)

XXXXVIIII. Item [1], ordinamus [2] quod eidem gastaldioni et suis hofficialibus habeat potestatem ad omnes homines [3] qui petunt racionem, faciendi racionem de his que pertinent solummodo ad suam artem et non alliud [4], in pena sacramenti [5].

30 marzo 1300. (D) c. 100 A

L. ‖ Mccc. [6], indictione .xiii., die penultimo marcii. nos Raphael Natale, Petrus Gysi et Iohannes de Fontana iusticiarii veteres ordinamus quod aliquis foresterius non audeat nec debeat ire vendendo aliquas merces a prima vice in antea qua dictum fuerit ei per gastaldum vel aliquem ex suis officialibus quod non vadat, sub pena soldorum .v. pro qualibet vice; de qua pena medietas deveniat ad cameram iusticiariorum et alia gastaldo et suis officialibus. et gastaldus et sui officiales teneantur dicere dictis foresteriis quod non vadant, prima vice qua eos viderint.

1. *La scrittura della parte C è della stessa mano della precedente, ma è più grossa nella forma delle lettere.* 1-2. eidem - hofficialibus] *Dativi in funzione di nominativi.* 2. habeat] *Singolare in funzione di plurale.* ad omnes homines] *Così il cod. per influsso del volgare per* omnibus hominibus 3. faciendi racionem] *Queste parole mancano nel cod. La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo LVI del capitolare dei pittori.* 4. alliud] *Così il cod.* 5. *La scrittura della parte D è affatto diversa dalle precedenti. La c. 100 non apparteneva ai fogli originari del rispettivo quaderno, ma vi fu aggiunta per la trascrizione delle addizioni. L'aggiunta fu fatta dopo il 30 marzo 1300 e innanzi il 26 marzo 1302 come risulta dalla data dei capitoli L e LI.* 10. *Cod.* vadant

(1) Per la data cf. il capitolo LV del capitolare dei calafati; cf. p. 256, rr. 1-6.

(2) Soggetto di « ordinamus » sono i giustizieri Niccolò Zane, Marino Giusto e Marino Valaresso; cf. p. 256, r. 2.

(3) Cioè « huius artis ».

(4) Questa limitazione è stata espressa per la prima volta nel capitolo XV del capitolare dei barbieri, donde è passata poi nel XII del capitolare dei falegnami, nel XIIII del capitolare dei calafati, nel V del capitolare dei fabbri, nel VI del capitolare dei bottai ed in seguito anche in altri; cf. p. 42, r. 11; p. 173, r. 15; p. 238, r. 3.

(5) Questa pena per tale contravvenzione è stata fissata per la prima volta nel capitolo XXVIIII del capitolare dei cristallai in data del novembre 1284, nel quale si trova per la prima volta la medesima disposizione di questo capitolo, ma in forma più semplice. Questo capitolo è quasi identico al LVI (circa novembre 1284 – circa maggio 1285) del capitolare dei pittori; nelle poche frasi nelle quali da questo si discosta è affine ad altri, cioè al XXXVIII (1283 – gennaio 1286, 1285 m. v.) del capitolare dei berrettai, per le parole « et non aliud », mentre per la frase « in pena sacramenti » si accosta al XXVIIII del cit. capitolare dei cristallai, al LXXVI (novembre 1284 – maggio 1285) del capitolare dei fabbri, al LXXI (novembre 1283 – maggio 1285) del capitolare dei conciatori di pelli e al XXIIII (novembre 1284 – maggio 1285) del capitolare dei « galedarii ». Cf. anche p. 256, nota 5.

(6) Circa la scrittura della parte D cf. I, 16, nota 5.

LI. Mcccii°.(1), die .vi. exeunte marcio, tempore dominorum Pangratii Baroci, Petro Bragadino et Phylippo Bellegno iusticiariorum veterum. ordinamus et volumus quod nulla persona, tam Veneta quam forinseca, audeat a modo in antea ducere vel duci facere Venecias aureumpelle vel argentumpelle contrafactum de stagno. et aliquis non audeat vendere vel comparare in Veneciis de dicto auropelli vel argentopelli facto cum stagno; et illi qui habent de predictis auropelle et argentopelle facti cum stagno, debeant eos vendere et expedire usque ad unum mensem proxime venturum. et quilibet de dicta arte teneatur accusare alium si invenerit vendentem; et illi qui habent, vendant secundum quod sunt, sub pena rerum et bamnum et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum; et ille qui accusaverit habeat medietatem.

26 marzo 1302.
(E)

LII. Item, ordinamus et volumus quod omnes magistri qui faciunt bragerios non audeant vel debeant facere bragerios novum cum veteri; et novos facere debeant cum annellis de aurocalco, et bragerios veteres facere debeant cum annellis de ferro instagnatis et non aliis, sub pena soldorum .x. pro quolibet bragerio qualibet vice qua inventus fuerit; et sint amissi dicti bragerii et conburantur.

LIII. ‖Anno Domini millesimo .ccc°xii°., indicione .xa., die .xviii. marcii. ordinatum fuit et firmatum per dominos Hermolaum Geço, Iohannem Chaucho et Raynerium Paradiso iusticiarios veteres, quod a modo quilibet merçarius vel merçaria vel quilibet alius qui voluerit artem blanchariorum facere vel fieri facere habendo et tenendo aptatores secum pactiscitos et alligatos de laborando solum sibi et non alicui alii ad certum et determi-

18 marzo 1312.
(F)
c. 100 B

1. *La scrittura della parte E è affatto diversa dalle precedenti. Il cod. corr.* exeunte *su* intrante *senza variazione di scrittura. Segue a* dominorum *nel cod.* iusticiariorum *col segno di cancellazione.* 2. Petro - Phylippo] *Così il cod.* 8. facti] *Così il cod.* 12. bamnum] *Così il cod. e vi segue* ad voluntatem *ma col segno di cancellazione.* 16-17. novum cum veteri] *Così il cod.* 17. *Segue a* debeant *nel cod.* fieri *ma col segno di cancellazione.* annellis] *Così il cod. e così al r. 18.* 19. *Segue a* .x. *nel cod.* q *ma col segno di cancellazione.* 21. *Il resto della c. 100 A è bianco.* 22. *La scrittura della parte F è eguale a quella della parte E, ma l' inchiostro è più cupo.* 27. pactiscitos] *Così il cod.*

(1) Circa la scrittura della parte E cf. I, 17, nota 3.

natum tempus, habendo etiam et tenendo ordinea et ferramenta propria ad ipsam artem blanchariorum neccessaria atque casellam solum pro se in qua nullus alius aptare possit vel aptari facere, teneatur et debeat artem blanchariorum intrare secundum formam capitularis eorum et subesse eorum gastaldie ut ceteri blancharii, 5 infra octo dies postquam sibi fuerit preceptum vel anunciatum per gastaldionem vel per eius certum nuncium, sub pena soldorum .c. pro quolibet contrafaciente qualibet vice (1).

LIIII. Item, quod nullus presentis artis a modo audeat vel presumat dare ad aptandum pelles vel coria alicuius persone nisi 1 fuerint sua propria (2), sub pena parvorum .XII. pro qualibet pelle vel corio cuilibet contrafacienti qualibet vice; quarum penarum tercia pars camere, tercia gastaldioni et suis officialibus et tercia scole deveniat.

11 novembre 1315. (G)

LV. Anno Domini .MCCCXV., indicione .XIIII., die .XI°. no- 1 vembris. ordinatum fuit et firmatum per dominos Nicolaum Navaiario et Kabrielem Barbarico iusticiarios veteres, tercio scilicet domino Iohanne Georgio non existente secum in conscienciam in hac parte, quod quilibet Venetus vel forensis qui fecerit vel fieri fecerit setam phylatam vel non fillatam, tinctam vel non tinctam, 2 pro revendere aut vendiderit seu tenuerit ad vendendum in statione vel in volta aut in domo, teneatur et debeat scolam presentis artis intrare et capitulare iurare, solvendo pro intrata libras .III. si fuerit forensis, et si fuerit Venetus soldos .XXX. secundum quod superius est notatum (3). 2

Aprile 1320. (H)

LVI (4). Anno Domini .M°CCCXX., indicione tercia, mense aprilis. ordinatum fuit et firmatum per dominos Marcum Venerio

2. neccessaria] *Così il cod.* casellam] *Così il cod.; per* cassellam *?* 4. *Segue* facere *a* blanchariorum *ma col segno di espunzione.* 6. anunciatum] *Così il cod.* 15. *La scrittura della parte G è eguale a quella della parte precedente, ma l' inchiostro è diverso.* 20. phylatam - fillatam] *Così il cod.* 22. *Cod.* valta 26. *La scrittura della parte H è affatto diversa dalle precedenti.*

(1) Questa disposizione corrisponde a quella del capitolo LXVII del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 135, rr. 11-18.

(2) Questa disposizione corrisponde a quella del capitolo LXVIII del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 135, rr. 19-23.

(3) Cioè nel capitolo XII.

(4) Circa la scrittura della parte H cf. I, 132, nota al r. 22.

et Paulum Dandulo iusticiarios veteres, domino Marino Maripetro non existente secum in consciencia in hac parte, quod a modo quilibet forensis qui voluerit artem merçarie in Veneciis exercere, teneatur et debeat artem intrare et iurare et solvere pro intracta libras decem(1); quarum tercia pars camere et tercia pars scole dicte artis et tercia pars gastaldioni et suis officialibus devenire debeat.

Et hoc confirmatum et correptum fuit tempore dominorum Marini Maripetro, Nicolay Grimani et Andree Mocenico hoc modo: « et si capitulum est contra, sit revocatum quantum in « hoc » in millesimo suprascripto, die septimo intrante octubrio(2).

4. intracta] *Così il cod.* 9. Marini *manca nel cod. Per la restituzione cf. il* *Prospetto dei Giustizieri, I, p.* LXXVIII. 11. *Le parole* in millesimo suprascripto, die septimo intrante octubrio *sono state aggiunte da un altro scrivano del tempo.*

(1) Cf. i capitoli IIII, XII, XIII e LV.

(2) Circa la scrittura dell'ultima data del capitolo (cf. nota al r. 11), cf. p. 193, nota 4.

VIII.

CAPITULARE FABRORUM.

I.
Il capitolare dei fabbri come fu riformato dalla Giustizia Vecchia il 4 dicembre 1271.
c. 57 A

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo primo, mense decembris, die quarto intrante, indicione quintadecima, Rivoalti.

Cum coram nobis Leonardo Dotho, Marco Badovario et Petro Basilio iusticiarii veteres comunis Veneciarum venit ante nostram presenciam gastaldio fabrorum cum quibusdam ordinamentis pro bono et utilitate ac hominibus dicte artis, postulans cum instancia nobis ut super ipsa ordinamenta sue prefacte artis inspicere dignaremur et ea que pro bono et utilitate comunis Veneciarum videremus, de autoritate nostri officii concedere deberemus: volentes igitur exequi ut tenemur, ordinamenta ipsa recepimus, super quibus animo diligenti previdimus, partem ex ipsis approbavimus et partem ex toto cassavimus, ipsam decernentes irrita et inane; ea vero que duximus approbanda, iussimus per hanc paginam explicare [(1)].

I. Imprimis igitur statuimus quod tota ars fabrorum facere teneatur domino duci et pallacio integre omnes fabricationes pertinentie sue artis [(2)].

1. *È il numero d' ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *Il titolo che è in inchiostro rosso e della stessa scrittura originaria del registro, si legge nel margine superiore della c. 57 A.* 7. iusticiarii veteres] *Così il cod. per* iusticiariis veteribus venit] *Cosi il cod. per* venisset 12. autoritate] *Così il cod.* 15. *Cod.* cessavimus 16. *Cod.* irrita et mane *per* irritam et inanem 19. pallacio] *Così il cod.* *Cod.* fabricatores

(1) Questo proemio nelle prime frasi « Cum coram nobis - Veneciarum » deriva da quello del capitolare dei merciai; ma nella parte rimanente, più che a qualunque altro, si accosta al proemio del capitolare dei « fioleri »: cf. p. 61, rr. 6-19; p. 307, rr. 7-18.

(2) Quest'obbligo dell'Arte è di ori-

II. Item, ordinamus ut idem gastaldio iuramento astringi debeat cum domini ducis sive comunis Veneciarum honore solicite procurare et tractare ac facere ea que utilia fuerint huic arti, et custodire et custodiri facere bona fide bona huius artis secundum suum scire et posse sine fraude [1]. 5

III. Item, iudices qui modo sunt aut erunt per tempora, iurent esse soliciti et intenti previdere utilia et necessaria hominibus dicte artis cum honore domini ducis Veneciarum et comunis Veneciarum [2].

IIII. Item, si aliquis de dicta arte fuerit electus in aliquo 10 officio dicte ‖ artis, scive scole, et ipsum officium recussaverit accipere, cadat in banno librarum .v., et, banno soluto, ipsum officium teneatur facere [3]. et de quinque libris habeat gastaldio

c. 57 B

4. *Cod. innanzi* huius *omette* bona 10. de dicta] *Cod.* đcta 11. scive] *Così il cod. con influsso della pronuncia dialettale.* recussaverit] *Così il cod.* 12. .v. *è aggiunto nel margine dalla stessa mano con inchiostro più languido.* 13. *Cod.* teneantur - gastal

gine molto antica; anzi è molto anteriore alla costituzione del libero sodalizio dei fabbri. Peraltro non ne fa menzione l'elenco delle regalìe aggiunto alla Promissione di Renier Zeno (17 febbraio 1253, 1252 m. v.) a c. 13 B del cit. cod. 277 *ex-Brera* all'Archivio di Stato di Venezia, ove invece si legge il seguente passo: « Gastaldus « fabrorum ponit ferrum ad baculos « [*corretto su* baculum] et ad çonos « quibus utimur nos dux in predicto « die iovis venationis [*cioè nel giovedì « ultimo di carnevale*] »; lo stesso si può ripetere per la Promissione di Lorenzo Tiepolo (luglio 1268) che nell'elenco dà il medesimo passo a c. 22 B del cod. cit. e per quella di Giovanni Soranzo (13 luglio 1312) che nella serie delle regalìe ricorda il medesimo fatto nel modo seguente (c. 65 A del cod. cit.): « item, debet gastaldio fabrorum « seu ferrariorum facere inferrari ma« çias çonorum in die iovis caçe »; tutti questi passi riguardano il noto giuoco dei « brazzoleri » che si faceva dal doge in quel giorno in una delle sale del palazzo. Ma l'antichità dell'obbligo dei fabbri specificato in questo capitolo, è dimostrata da un importantissimo documento della prima metà del secolo undecimo il quale attesta che anche allora i fabbri dovevano eseguire a loro spese i lavori che il doge loro imponeva pel suo palazzo; peraltro egli mandava alle loro « man« siones » il ferro per mezzo del « car« cerarius palatii »; cf. in questi *Fonti per la storia d'Italia*, *Cronache Veneziane antichissime*, I, 175 e 176.

(1) Questo capitolo deriva dal I del capitolare dei calzolai, al quale rimando per la nota; cf. p. 138, rr. 1-5.

(2) Questo capitolo deriva, ma con alcune differenze, dal II del capitolare dei calzolai, al quale rimando per la nota; ma un qualche influsso nella sua composizione è derivato dal capitolo XVIIII del capitolare dei muratori; cf. p. 138, rr. 6-8; p. 289, rr. 14-16.

(3) Questa prima parte del capitolo deriva dal IIII del capitolare dei cal-

de decem denariis unum, et residuum deveniat in scola dicte artis.

V. Item, iudices qui nunc sunt aut erunt per tempora, iuramento astringantur bona fide sine fraude difinire et iudicare omnia placita que ante eos venerint a libris denariorum decem inferius in hiis factis que pertinent ad suam artem, ab uno festo sancti Michaelis usque ad alium festum sancti Michaelis. et inimicum in hoc non nocebit, nec amicum adiuvabit per fraudem, nec precium vel dona per se vel per aliquem modo aliquo vel ingenio accipiet occasione officii [1].

VI. Item, statuimus et ordinamus quod gastaldio teneatur facere adimplere omnes sentencias latas per ipsos iudices ac consciliarios eius ad terminum per eosdem statutum. et si ille qui condempnatus fuerit non solverit ad terminum sibi datum, dictus gastaldio mittere teneatur ad domum illius qui condepnatus fuerit, vel illi per suum nuncium mittere ad dicendum quod integre satisfaciat creditori. et si qui fuerit condempnatus solvere noluerit, gastaldio teneatur mittere suum nuncium vel riparium domini ducis ad domum illius qui persolvere tenetur, et tantum de bonis debitoris accipere quantum sit debitum; et debitor teneatur persolvere omnes expensas que facte fuerit pro ipsius debiti excussione. et si tantum de bonis suis non invenerit ut dictum debitum persolvatur, gastaldio dicte artis tunc interdicere teneatur artem illi debitori vel facere interdici, nisi pro creditore remanserit qui gratiam facere voluerit debitori; quam gratiam gastaldio facere

1. *Il* si *di* residuum *è scritto in lettere minute nello spazio interlineare con inchiostro giallastro, ma forse dallo stesso scrivano del 1278.* 4. difinire] *Così il cod.* 8. nocebit] *Singolare in funzione di plurale.* nec a.] *Cod.* ne adiuvabit] *Singolare in funzione di plurale.* 10. accipiet] *Singolare in funzione di plurale.* 12. *L'* im *di* adimplere *è stato scritto nello spazio interlineare con inchiostro più languido, ma forse dallo stesso scrivano del 1278.* 12-13. *Cod.* ꝯscilĩos 13. *L'* s *di* eosdem *è stato aggiunto poi collo stesso inchiostro più languido c. s.* 15. condepnatus] *Così il cod.* 17. *Cod. om.* si 21. *Cod.* exspenssas fuerit] *Singolare in funzione di plurale.* 24. *Cod.* remansserit

zolai e dal VI del capitolare dei merciai; ad essi rimando pel comento; cf. p. 138, rr. 17-21; p. 310, rr. 17-20.

(1) Questo capitolo in parte deriva dal V del capitolare dei calzolai, in parte dal II di quello dei tessitori di seta e forse anche dal X del capitolare dei « blancarii »; ad essi rimando pel comento; cf. p. 28, rr. 10-17; p. 119, rr. 4-10; p. 139, rr. 1-6.

c. 58 A possit et dare ad voluntatem creditoris de peccunia in sentencia contenta, de qua habeat gastaldio | de decem denariis unum [1]. ad hoc etiam ordinamus quod nec gastaldio nec iudices debeant alicui habenti placitum ante ipsos dare consilium facienti aliquod preiudicium parti adverse [2]. 5

VII. Item, si gastaldio esset infirmus vel haberet aliquod inpedimentum, iudices qui modo sunt vel qui erunt, teneatur omnia predicta pro ipso gastaldione facere et conplere [3]. ac etiam si idem gastaldio foret universe carnis viam ingressus, omnes de dicta arte se debeant congregare in unum ad deligendum secun- 10 dum morem artis alium gastaldione, qui regat artem cum honore domini ducis et comunis Veneciarum.

VIII. Item, teneatur iudices circa festum sancti Michaelis [4] eligere tres electores qui debeant eligere gastaldionem scole per collonellum [5] secundum usum, et tres iudices et sex conscilia- 15 rios [6] pro utilitate artis, qui regant artem anno sequenti [7]. tamen sciendum est quod quando gastaldio per se vel suum nuncium

1. peccunia] *Così il cod.* *Cod. omette* in sentencia] *Cod.* sma 4. *Cod. corr. col segno di espunzione* ipsos *su* ipsois facienti] *Così il cod.* *Cod.* adliquod 7. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* 9. *Cod.* ide *Cod. omette* viam 11. gastaldione] *Ablativo in funzione di accusativo.* 13. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* 15. collonellum] *Così il cod.* 15-16. consciliarios] *Così il cod.* 17. *Cod. omette* quando *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo VIII del capitolare dei calzolai.*

(1) Cf. il capitolo IIII.

(2) Questo capitolo in gran parte deriva dal VI del capitolare dei calzolai, al quale rimando pel comento; cf. p. 139, rr. 7-25.

(3) Questa prima parte del capitolo deriva dal VII del capitolare dei calzolai, al quale rimando pel comento; cf. p. 140, rr. 1-4.

(4) Cioè qualche giorno prima della festa del 29 settembre; cf. il capitolo V.

(5) I « colonnelli » nelle Arti erano i gruppi dei quali alcuni sodalizi si componevano; la distinzione si fondava sull'esercizio di uno speciale mestiere; cf. SAGREDO, op. cit. p. 54. Qui la frase significa che il gastaldo doveva essere eletto per turno tra i colonnelli dell'Arte. Il capitolo LXXXX dimostra che i colonnelli di quest'Arte erano tre; dal contesto si rileva che erano formati dai calderai, dai lavoranti di armi da getto e dai fabbri propriamente detti; cf. il capitolo LXXXVIII.

(6) Nel sodalizio dei fabbri i consiglieri erano distinti dai giudici; il che in altri sodalizi non appare; cf. il capitolare dei « blancarii », p. 120, r. 2; p. 121, rr. 1-4; p. 124, rr. 15-18.

(7) Questo metodo elettorale fu modificato più tardi, forse nel maggio 1286; cf. il capitolo LXXVIII. Un'altra mutazione fu stabilita più tardi con ordinanza del 22 settembre 1309; cf. il capitolo LXXXX.

vocaverit vel fecerit vocari iudices et consiliarios suos pro utilitate et negociis artis, teneatur venire ad ipsum et dare eidem gastaldioni consilium bona fide sine fraude de quibus fuerit requisiti. et etiam si per se viderint et cognoverint aliqua esse utilia pro arte ipsa, ostendere et dicere teneantur per sacramentum cum prode et honore domini ducis et comunis Veneciarum (1).

VIIII. Item, preco dicte artis teneatur facere precepta et suum officium recte bona fide sine fraude et habeat de unoquoque precepto a soldis quinque inferius denarios duos, a soldis quinque superius denarios quatuor (2).

X. Item, si alicui factum fuerit preceptum per dictum preconem ut debeat esse ad placitum cum aliquo dicte artis et non venerit, detur sentencia contra ipsum, nisi forsitam iustum habuerit inpedimentum (3).

XI. Item, gastaldio teneatur mittere pro unoquoque iudice (4) duo exenia in ‖ anno valentia soldos denariorum viginti, scilicet unum in nativitate Domini, aliud in resuretione Domini. c. 58 B

XII. Item, si gastaldio voluerit congregare fabros cum suis officialibus occassione negociorum dicte artis ubi venire solent, videlicet in ecclesia sancte Marie Milicie Templi (5) vel in alio loco, et hoc per se vel per suum nuncium aut missos omnibus notum fecerit, quicumque non venerit perdat soldos quinque, nisi iustum inpedimentum habuerit. et medietas soldorum quinque in gastaldionem et alia medietas in scola dicte artis (6).

2. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* *Cod.* eide 3. de] *Cod.* đe fuerit] *Singolare in funzione di plurale.* 4-5. utilia pro arte] *Cod.* tulia parte 5. *Cod.* sac̃mentum 9. *Cod. omette* quinque *innanzi* inferius 12. ut] *Cod.* vel *L'errore si spiega con facilità paleograficamente.* 13. *Cod. corr. senza variazione di scrittura e d'inchiostro e col segno di espunzione* detur *su* dete forsitam] *Così il cod.* 17. *Cod.* reftoē 19. occassione] *Così il cod.* 20. *Cod.* eclia 24. artis] *Sottointendasi* deveniat

(1) I due ultimi periodi di questo capitolo derivano dall' VIII del capitolare dei calzolai, al quale rimando per la nota; cf. p. 140, rr. 6-12.

(2) Questo capitolo deriva dal X del capitolare dei calzolai, meno che nella cifra del compenso pel banditore; a quel capitolo rimando per la nota; cf. p. 140, rr. 16-18.

(3) Questo capitolo deriva dall' XI del capitolare dei calzolai, al quale rimando per la nota; cf. p. 140, rr. 19-22.

(4) I giudici erano tre; cf. il capitolo VIII.

(5) Cioè nella chiesa di S. Maria Annunziata dei Templari; cf. p. 177, nota 2.

(6) Una disposizione di questo ge-

XIII. Item, nullus faber audeat ire ultra Liguentiam [1] causa emendi carbonem, sup banno librarum decem, et etiam non audeat emere carbonem nisi in civitate Rivoalti [2], sub banno decem librarum [3], de quibus gastaldio habeat tantum de decem denariis unum et alii deveniant in scola [4]. 5

XIIII. Item, quilibet [5] qui emerit carbonem teneatur dare de ceptenario empto aliis hominibus de arte duas corbas pro quolibet querente usque ad predictum numerum decem corbarum [6], et de quinquaginta, sex [7], et de viginti quinque, tres [8].

XV. Item, tamen quod qui prior fuerit in querendo non 10

2. *Cod. corr. senza variazione di scrittura e col segno di espunzione* carbonem *su* carbones sup] *Così il cod.* 3. carbonem] *Cod.* carbones 6. *Cod.* teneantur 7. ceptenario] *Così il cod.* *Segue ad* aliis *nel cod.* de *col segno di espunzione.* 9. de q.] *Cod. omette* de 10. Item, tamen] *Così il cod.; ma probabilmente in origine leggevasi* ita tamen *e questo capitolo era parte del precedente.* *Cod. omette* qui

nere, in questi capitolari, per la prima volta è stata espressa nel capitolo XII del capitolare dei barbieri donde è passata nel capitolo XXV del capitolare dei « blancarii » e poi, con forma diversa, in questo capitolo; cf. p. 42, rr. 1-3; p. 123, rr. 5-7.

(1) La Livenza. Il carbone si importava a Venezia da Verona (Maggior Consiglio, *Liber Luna*, copia, c. 27 B; deliberazione del 16 marzo 1283), da Bologna, dalla Romagna e dalla Lombardia (Maggior Consiglio, *Liber Capricornus*, c. 70 B; deliberazione del 18 maggio 1308), dal Friuli e dal territorio di Treviso (Avogaria, *Liber Neptunus*, c. 174 B; deliberazione del Maggior Consiglio del 28 marzo 1322); il divieto sembra che sia in relazione colle due ultime provenienze.

(2) Una parte del Maggior Consiglio in data del 16 marzo 1283 (Maggior Consiglio, *Liber Luna*, copia, c. 27 B) attesta che nel capitolare dei « Vicedomini Lombardorum » una ordinanza stabiliva che chiunque acquistava carbone a Venezia, pagava alla loro Tavola un dazio in ragione di due soldi per libbra; e però i fabbri non potevano fare quegli acquisti fuori della città. Cf. anche il capitolo LVIIII.

(3) È naturale che le due contravvenzioni per la loro affinità fossero colpite dalla medesima multa.

(4) La medesima partizione della multa si ritrova nei capitoli IIII e VI.

(5) Cioè « quilibet faber ».

(6) Molto probabilmente v'è un errore nel testo, perchè la frase « usque « ad predictum numerum decem « corbarum » non ha alcun riferimento nei capitoli precedenti. Di più, per il contesto, in luogo di « decem » dovrebbe aspettarsi « duodecim » in relazione alle cento libbre, « centena« rium », del carbone.

(7) Cioè « et de quinquaginta libris « sex corbas ».

(8) Cioè « et de viginti quinque « libris tres corbas ». Il più antico divieto per l'incetta della materia prima necessaria all'esercizio dell'arte, si ritrova, in questi documenti, nel capitolo II del primo capitolare dei cerchiai; cf. I, 152, rr. 15-16.

postponatur occassione alicuius post ipsum querentis, in recipiendo, sup banno soldorum viginti, de quibus medietas sit gastaldionis et alia medietas sit scole.

XVI. Item, si aliquis magister dicte artis fecerit forum cum 5 aliquo homine et promiserit ei laborare vel facere aliquod laborerium, ipsum pactum observet [1]; et non audeat ipsum laborerium relinquere aut forum facere vel mercatum cum aliquo homine, nisi primum forum aut laborerium fuerit explectum, sup banno soldorum quadraginta [2]; et habeat gastaldio de decem denariis unum 10 et alii deveniant in scola [3].

XVII. Item, si aliquis magister forensis ‖ venerit Venecias et voluerit fosinam [4] facere et per se laborare tantum vel cum alio vel aliis in societate, silicet pro magistro, solvat soldos viginti, de quibus sit medietas gastaldionis et alia medietas sit scole [5]. (c. 59 A)

15 XVIII. Item, si aliquis qui non sit natus Veneciis et artem adiscerit Veneciis et postea voluerit effici magister et laborare per

1. occassione] *Così il cod.* 2. sup] *Così il cod.* 5. *Cod.* promisit *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XV del capitolare dei calzolai.* 8. explectum, sup] *Così il cod.* 9. *Cod.* quadragita 10. *Cod.* deveiāt 11. *Cod.* forenssis 12. *Cod.* forsitam 13. silicet] *Così il cod.*

(1) Questa prima parte del capitolo deriva dal XV del capitolare dei calzolai, al quale rimando per la nota; cf. p. 141, rr. 10-12.

(2) Il concetto di questa seconda parte del capitolo era stato espresso in altra forma nei capitoli III del capitolare dei segatori, XI del capitolare dei falegnami, XXXIIII del capitolare dei carpentieri, I del capitolare dei calafati e I del capitolare dei muratori; cf. p. 4, rr. 6-8; p. 173, rr 1-4; p. 210, rr. 1-6; p. 232, rr. 1-5; p. 283, r. 16-p. 284, r. 1.

(3) Circa la ripartizione della multa cf. la nota 4 a p. 334.

(4) Cioè la fucina. Queste fucine alle volte stavano nelle « mansiones » stesse, come indirettamente si ricava dal documento del secolo undecimo che ho ricordato nella nota 2 a p. 329; alle volte ne erano separate; p. e. nella busta 19 dell'archivio della Mensa Patriarcale all'Archivio di Stato di Venezia, ho trovato in un atto del gennaio 1164, 1163 m. v., rogato a Rialto il seguente passo: « et eo tem« pore [*frase che si riferisce a* quondam « retro tempore *precedenti*] erat ibi « prope [*cioè presso la chiesa di S. Bar« tolommeo*] una fusina que erat Iacobi « ferrarii, que stabat supra terram San« cti Bartholomei. et suprascriptus « Iacobus unam suam mansionem ha« bebat supra terram domine Ursyule « similiter eo tempore ».

(5) Questo capitolo deriva dal XVIII del capitolare dei « blancarii », al quale rimando per la nota; cf. p. 121, rr. 11-14.

se artem et facere fosinam, solvat soldos decem, de quibus medietas sit gastaldionis et alia medietas scit scole [1].

XVIIII. Item, si aliquis magister expeleret a se aliquem nautaxum [2], postquam secum concordaverit, absque iusta occassione, restituat eidem nautaxo suum dampnum et insuper solvat scole libras tres, de quibus habeat gastaldio de decem denariis unum [3].

XX. Item, si aliquis nautaxius relinquerit aliquem magistrum, postquam cum eo fuerit concordatus, usque ad terminum inter eos stabilitum, sine iusta occassione, restituat eidem magistro suum dampnum et solvat scole libras tres [4], de quibus habeat gastaldio de decem denariis unum [5]. et quod aliquis magister dicte artis dictum nautaxium de cetero non audeat accipere in sua fusina occassione dandi sibi aliquod laborerium vel paccamentum postquam ei contradictum fuerit per gastaldionem vel eius nuncium, nisi primo concordatus fuerit cum ipso magistro cui tenetur; et hoc sup banno libras tres, de quibus gastaldio abeat de decem denariis unum. et si aliquis magister eidem nautaxio aliquos denarios dederit, perdat omnes et cadat in bampno dicte artis de libris tribus, de quibus habeat gastaldio de decem denariis unum [6].

2. scit] *Così il cod. per* sit *pel solito influsso della pronuncia dialettale.* 3. expeleret] *Così il cod.* 4. occassione] *Così il cod.* 6. *Cod.* gastadio 8. *Cod. corr. senza variazione di scrittura e col segno di espunzione* concordatus *su* concordatur 9. occassione] *Così il cod.* 12. *Cod. corr. col segno di espunzione* nautaxium *su* nauxtaxium 13. *Cod. corr. c. s.* fusina *su* fusuna occassione] *Così il cod.* paccamentum] *Così il cod.* 14. ei] *Cod.* e 16. *Cod. omette* hoc *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXVII del capitolare dei « blancarii ».* *Cod.* sup libras tres] *Così il cod.* abeat] *Così il cod.* 17. *Cod.* nautoxio 18. omnes] *Così il cod. per* omnes denarios; *cf. il capitolo XXVII del capitolare dei « blancarii ».*

(1) Questo capitolo deriva dal XVIIII del capitolare dei « blancarii », al quale rimando per la nota; cf. p. 121, rr. 15-19.

(2) Dal contesto si rileva che questa parola equivaleva a « discipulus ».

(3) Questo capitolo deriva in gran parte dal XXVI del capitolare dei « blancarii », al quale rimando per la nota; cf. p. 123, rr. 8-11.

(4) Come nella contravvenzione all'ordinanza del capitolo XVIIII; e così nella seconda e nella terza parte di questo capitolo XX.

(5) Circa la partizione della multa cf. la nota 4 a p. 334; e così pure per la seconda e per la terza parte di questo capitolo.

(6) Questo capitolo, tranne nei particolari delle multe e della loro partizione, deriva dal XXVII del capitolare dei « blancarii », al quale rimando per la nota; cf. p. 123, r. 12 - p. 124, r. 2.

XXI. Item, si aliquis [1] voluerit se conqueri de gastaldione et de eo habere rationem, iudices qui sunt aut erunt per tempora, exinde faciant rationem de ipso sicuti de aliis hominibus huius || artis. et si gastaldio vel aliquis alius rationem voluerit de iudicibus, alii iudices de eis faciant rationem, sicuti de alliis hominibus huius artis [2].

c. 59 B

XXII. Item, ordinamus quod si aliquis vadit ad petendum rationem coram gastaldione, idem gastaldio dicere teneatur iudicibus suis: « facite rationem homini isto et eum intelligite » [3].

XXIII. Item, ordinamus quod gastaldio se non intromittat de hiis quod iudices habent ad faciendum. et si aliquis se ad maiorem curiam [4] appellaverit a libris quinque superius, gastaldio vel iudices se de cetero non intromittat [5].

XXIIII. Item, statuimus etiam quod in clavi duarum coro-

5. alliis] *Così il cod.* 8. *Segue a* rationem *nel cod.* de iudicibus *col segno di espunzione.* 11. quod] *Così il cod.* habent] *Cod.* hn̄ 13. intromittat] *Singolare in funzione di plurale* 14. *Cod.* clinavi

(1) Cioè « huius artis ».

(2) Questo capitolo è quasi identico al XVII del primo capitolare dei « ternieri », al VII del capitolare dei tessitori di seta, al XXIII del capitolare dei barbieri, al XII del capitolare dei « fioleri », al XX del capitolare dei « blancarii », al XII del capitolare dei calzolai, al XXIIII del capitolare dei falegnami, al XII del capitolare dei carpentieri, al XVII del capitolare dei calafati, al XIIII del capitolare dei muratori, al XX e XXI del capitolare dei merciai; cf. p. 15, rr. 4-9; p. 30, rr. 4-8; p. 44, rr. 12-16; p. 67, rr. 5-9; p. 121, rr. 20-22; p. 140, r. 23 - p. 141, r. 2; p. 179, rr. 3-8; p. 203, rr. 5-9; p. 239, rr. 1-5; p. 288, rr. 8-12; p. 314, rr. 4-10. Ma le maggiori somiglianze si ritrovano nel XII del capitolare dei calzolai.

(3) Questo capitolo è quasi identico al XVIII del capitolare primo dei « ternieri », al XXIIII del capitolare dei barbieri, al XIII del capitolare dei « fioleri », al XXV del capitolare dei falegnami, al XVIII del capitolare dei calafati e al XV del capitolare dei muratori; cf. p. 15, rr. 10-12; p. 44, rr. 17-19; p. 67, rr. 10-12; p. 180, rr. 1-3; p. 239, rr. 6-8; p. 288, rr. 13-15.

(4) Cioè al tribunale della Giustizia Vecchia; cf. p. 17, r. 5; p 180, rr. 5-6; p. 239, rr. 10-11; p. 289, rr. 3-4.

(5) Questo capitolo corrisponde al XVIIII e in parte al XXVI del primo capitolare del « ternieri », alla prima parte del XXV del capitolare dei barbieri, al XIIII e in parte al XXI del capitolare dei « fioleri », al III del capitolare dei pellicciai, e in parte al XXVI del capitolare dei falegnami, al XIII del capitolare dei carpentieri, al XVIIII del capitolare dei calafati, al XVI e XVII del capitolare dei muratori e al XXII del capitolare dei merciai; cf. p. 15, rr. 13-14; p. 17, rr. 4-6; p. 44, rr. 20-23; p. 67, rr. 13-14; p. 69, rr. 16-18; p. 101, rr. 6-7; p. 180, rr. 4-8; p. 203, rr. 10-14; p. 239, r. 9 - p. 240, r. 3; p. 289, rr. 1-5; p. 314, rr. 11-13.

narum debeant laborare ipse due corone, antipetus et cruceta [1] si tamen clavis fuerit incisa [2].

XXV. Item, quod clavis forata [3] habet pironem [4] de tribus coronibus laboret unam coronam inferius et aliam superius [5], et cruceta vel antipetus si est incisa [6]. 5

XXVI. Item, si habet [7] tres castellos [8], laboret unam coronam superius et unam inferius et circletos [9].

XXVII. Item, si habent [10] quinque cruces, laborent tres ex ipsis crucibus, et si habent tres, omnes tres laborent, et a tribus crucibus inferius omnes laborent. 10

XXVIII. Item, in clavi habenti crucetam ante se laboret

3. habet] *Così il cod.; per* si habet? *Cf. il capitolo XXVI.* 4. coronibus] *Così il cod. per* coronis unam coronam] *Così il cod. per* una corona aliam] *Così il cod. per* alia *a cui segue* et ali 6-7. unam coronam] *Così il cod. per* una corona 7. unam] *Così il cod. per* una circletos] *Così il cod. per* circleti 10. inferius omnes] *Cod.* i omnes inferius

(1) Dal contesto si comprende che le parole « coronae », « antipetus » e « cruceta » si riferiscono all' ingegno della chiave. A Venezia nel linguaggio moderno dei fabbri balzane sono i tagli per lungo nell' ingegno della chiave e però perpendicolari al fusto di essa; coronelle i tagli per traverso e però paralleli al fusto, e crocette i tagli sulla balzana o sulla coronella e perpendicolari ad esse. Cf. anche Boerio, op. cit. s. v. coronela, opera e seradura. Per « labo- « rare » qui s' intende il girare che fanno gl' ingegni della chiave nei corrispondenti ingegni della toppa per far scattare la molla della serratura; la frase non è superflua, perchè delle « coronae » alcune non destinate ad operare (« laborare ») potevano essere soltanto segnate e non interamente eseguite; cf. i capitoli xxv e xxvii.

(2) Per « clavis incisa » intendo la chiave maschia o femmina quando nella parte estrema del fusto o della canna che entrava nella toppa, poteva avere qualche taglio o tacca, forse per lungo. Da questo capitolo e meglio dal seguente e dal xxviii si rileva che l' « antipetus » e la « cruceta » si ritrovavano soltanto nella « clavis in- « cisa ».

(3) Per « clavis forata » intendo la chiave femmina, cioè col cannello forato.

(4) Per « pirone » può intendersi l' ago fisso o mobile della toppa nel quale doveva entrare la canna della chiave femmina; cf. Boerio, op. cit. s. v. piron e seradura.

(5) Cioè delle tre « coronae » segnate almeno due dovevano operare ed essere interamente eseguite.

(6) Cf. il capitolo xxiiii.

(7) Cioè la « clavis forata ».

(8) Forse i « castelli » erano le parti dell' ingegno secondo le divisioni derivate dalle « crucettae » e dalle « co- « ronae ».

(9) Forse i « circleti » erano quelle parti ricurve colle quali poteva terminare ciascuna sezione dell' ingegno compresa tra i tagli e le tacche.

(10) Cioè le « claves foratae ».

ipsam et habeat coronam inferius et superius et circletos [1]; et antipetus vel crucetam laboret, si clavis fuerit incisa [2].

XXVIIII. Item, ordinamus quod omnes homines qui laborant seraturas, laborare debeant hoc modo: scilicet seratura cum tribus castellis, quodlibet castellum duos collometos [3] habere debeat; seratura que habet coronam, cum duobus pedibus facti esse debeant; quemlibet arçonem qui tenet crussolionum esse debeat || cum duobus pedibus [4], sup penna soldorum decem, de quibus medietas sit gastaldionis et residuum deveniat in scola.

c. 60 A

XXX. Item, si aliquis petierit sibi fieri unam seraturam tantum a quatuor soldis inferius, possint ipsam facere ad voluntatem querentis.

XXXI. Item, quod nullus [5] audeat facere ultra unam clavim uni serature [6], nisi fuerit seratura duorum vel plurium sociorum; et hec fiant de verbo et voluntate ipsorum sociorum.

XXXII. Item, quod nullus audeat facere aliquam clavim alicui serature, nisi ipsa seratura primo extracta fuerit de ipso laborerio [7] in quo est, e duta ad domum fabri.

XXXIII. Item, nullus qui hoc iuramentum, videlicet de ob-

1. ipsam] *Così il cod. per* ipsa   2. crucetam] *Così il cod. per* cruceta *a cui agg.* vel cruce *ma col segno di espunzione.*   5. collometos] *Così il cod.; per* colomellos *(= dente; cf. Du Cange, s. v.)?*   5-6. *Cod.* debeant   6. facti] *Così il cod. con probabile omissione di qualche parola* (colomelli *?*).   7. *Cod.* arçoñ*; accusativo in funzione di nominativo.*   *Cod.* c̃ussolionũ   8. sup penna] *Così il cod.*   10. sibi] *Cod.* sisi   16. *Cod.* clavium   18. e duta] *Così il cod. per* et ducta *per influsso del volgare.*   19. *Cod. omette* nullus   *La restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli citati nella nota 1 a p. 340.*

(1) Cf. il capitolo XXVI.

(2) Cf. il capitolo XXIIII.

(3) Circa alcuni dei termini tecnici di questo capitolo devo dichiarare che non avendone trovato esempi in testimonianze antiche e nemmeno nell'uso moderno, non posso, almeno per ora, proporre, nemmeno con riserva, alcuna spiegazione, tanto più che in qualche frase la lezione del testo non è corretta. Solo si può dedurre dal contesto che questi termini si riferivano agli ingegni della toppa i quali corrispondevano agli ingegni della chiave, e che le « coronae » della serratura erano i pezzetti di lama disposti concentricamente intorno all'ago, i quali servivano di guida agli ingegni della chiave per girare.

(4) Questi obblighi valevano soltanto per le serrature che costavano più di quattro soldi; cf. il capitolo XXX.

(5) Cioè « nullus faber ».

(6) Il provvedimento venne preso per impedire i furti.

(7) Cioè dalla porta, dall'uscio, dal forziere &c. Il provvedimento sembra preso a guarentigia del precedente.

servando omnia predicta, non fecerit, per se vel cum alio laborare pressummat [1].

XXXIIII. Item, quod tam ille qui hoc fecerit sacramentum quam qui non, mittere non audeat aliquem ad laborandum cum aliquo qui hoc idem iuramentum non fecerit [2]. 5

XXXV. Item, quod quandocumque ordinaverimus, quod nullus audeat laborare vel laborari facere pirones [3] vel accutos [4] a pondere trium librarum superius pro centenario, nisi de ferro de furnis [5] vel de ferro de Cadubrio [6] aut de Villaco [7]; et a tribus

1. *Forse il copista ha omesso* ad partem *dopo* cum alio; *cf. i capitoli citati nella nota 1 di questa pagina.* 2. pressummat] *Così il cod.* 4. *Cod. omette* non *dinanzi a* audeat *Per la restituzione cf. pp. 101, r. 12; 180, r. 13; 240, r. 8; 315, r. 1.* 6. quod n.] *Così il cod. con ripetizione del* quod *che precede* quandocumque 7. *Cod corr. per abrasione* pirones *su* patrones accutos] *Così il cod.* 7-8. *Cod.* appondere 9. *Cod.* Villato

(1) Questo capitolo è quasi identico al IIII del capitolare dei pellicciai, al XXVII del capitolare dei falegnami e al XX del capitolare dei calafati; ad essi rimando pel comento; cf. p. 101, rr. 8-10; p. 180, rr. 9-11; p. 240, rr. 4-6.

(2) Questo capitolo è quasi identico al primo periodo del V del capitolare dei pellicciai, del XXVIII del capitolare dei falegnami, del XXI del capitolare dei calafati e del XXIII del capitolare dei merciai; cf. p. 101, rr. 11-13; p. 180, rr. 12-14; p. 240, rr. 7-9; p. 314, r. 17 - p. 315, r. 2.

(3) I « pirones » erano perni di ferro che tenevano fermi ed uniti insieme i pezzi di un oggetto, p. e. i pezzi di legname nelle navi, le varie parti di una statua &c.; cf. I, 126, nota 2; cf. anche BOERIO, op. cit. s. v. piron.

(4) Cf. p. 207, nota 3.

(5) Un documento del *Liber plegiorum* (c. 12 B) in data del 18 maggio 1224 ricorda « .XVIII. furnos ferri » che erano stati sequestrati a Loreo ad un certo Giovanni Scudacolo di Chioggia. Forse la frase « de ferro de fur« nis » può significare la ghisa.

(6) I documenti fanno menzione del ferro che a Venezia s' importava dal Cadore; cf. p. e. una deliberazione del Maggior Consiglio in data 28 settembre 1284 (*Liber Luna*, c. 46 B) che vietava l' esportazione del ferro senza licenza dei Visdomini del mare, « Vice« domini maris », e per di più proibiva a questi ufficiali di dar licenza per l'esportazione del ferro del Cadore; e siccome la deliberazione ebbe effetti duraturi, così si può argomentare che quel ferro fosse tenuto in maggior conto per i bisogni dello Stato e dei privati. Questo ferro veniva importato nel ducato anche mediante zattere, « çata ligna« minis », e da queste poteva essere scaricato soltanto nelle terre del distretto veneziano, cioè da Grado a Cavarzere; cf. *Liber Clincus*, c. 39 A; deliberazione del Maggior Consiglio del 18 marzo 1316.

(7) Del ferro proveniente a Venezia da Villach di Carinzia non ho trovato in altri documenti un ricordo più antico della parte presa dalla Quarantia il 3 giugno 1345; il documento è stato pubblicato dal SIMONSFELD, *Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig* &c. I, 39, n. 109.

libris inferius [1] valeant et . . . . . laborari de ferro de Lonbardia [2] aut de ferro veteri; et si aliquis faber invenerit acgutos non factos Veneciis, ipsos manifestare teneatur quam cicius poterit [3].

XXXVI. Item, et quadrellos [4] librarum .LX. per milliarium, im pena banni integri [5]. et si aliquem laboratorem invenerit [6]

1. *Cod. dopo* et *ha d' altra mano del tempo su abrasione della scrittura originaria e con imitazione della medesima e con inchiostro più languido* posceat *La stessa scrittura con alcune varietà forse si presenta nei capitoli LXIIII, LXV, LXXIIII-LXXVI, LXXVIII.* Lonbardia] *Così il cod.* 2. acgutos] *Così il cod.* 4. *Cod. aggiunge a* Item *senza variazione di scrittura e d' inchiostro:* cassatum est hoc per dominum ducem et suum consilium atque per dominos iusticiarios *Evidentemente questo periodo in origine doveva essere una nota aggiunta d' altra mano in margine al testo originario del capitolo nell' esemplare che dal copista del 1278 è stato trascritto in questo registro. Manca nel testo del capitolare il segno di cancellazione corrispondente a questa nota; ma è probabile che essa si riferisse al capitolo XXXV ed al primo periodo del XXXVI.* 5. im] *Così il cod.* *Cod.* laboratorē3

(1) Cioè « pro centenario ».

(2) Del ferro proveniente dalla Lombardia e importato a Venezia ho trovato qualche ricordo nei documenti antichi. Una deliberazione del Maggior Consiglio in data del 10 novembre 1299 (*Liber Magnus*, c. 2 A) stabiliva che il ferro di questa provenienza fosse portato a Rialto alla riva da Ca' Vidal dove veniva scaricato e immediatamente pesato dagli ufficiali del comune. Il ferro veniva importato a Venezia nel secolo decimoterzo e nel principio del decimoquarto anche da altri luoghi, e precisamente da Feltre, da Belluno, da Trento, dalla Trevisana, dal Friuli e dall'Istria; una delle vie per le tre ultime provenienze era quella della Piave; cf. Maggior Consiglio, *Liber Pilosus*, c. 45 A, deliberazione dell' 11 dicembre 1294; *Liber Fronesis*, c. 76 A, deliberazione del 30 luglio 1321; *Liber Spiritus*, c. 28 A, deliberazione del 9 giugno 1328.

(3) Il 26 settembre 1289 furono istituiti tre ispettori per esaminare gli acuti, le chiavarde e le ancore che si importavano a Venezia e sequestrarne quante fossero difettose; il loro capitolare si legge in questa stessa collezione a c. 211 A. Per questo capitolo cf. anche il capitolo V di questo capitolare dei « Suprastantes aguthis, pi« ronibus et anchoris forinsecis » del 26 settembre 1289 a c. 211 A. Questa operazione corrispondeva al collaudo per le ancore fabbricate a Venezia, stabilito per ordinanza dell' 8 febbraio 1303; cf il capitolo LXXXVIIII.

(4) Il quadrello era un proiettile della lunghezza da trenta a quaranta centimetri col fusto di legno munito alla sua estremità di un ferro triangolare o quadrato a punta più o meno acuta; cf. GAY, op. cit. s. v. carreau.

(5) Cioè: « Item, et nullus audeat « laborare vel laborari facere quadrellos « a pondere librarum .LX. superius per « milliarium nisi de ferro de furnis, « de ferro de Cadubrio aut de Villaco; « et a libris .LX. inferius valeant et « possint laborari de ferro de Lom« bardia aut de ferro veteri, in pena « banni integri ». Questo capitolo tratta dei quadrelli in genere; d'altre dimensioni erano quelli per le balestre « ad strevam » e per quelle « ad duos « pedes »; queste dimensioni sono indirettamente indicate per mezzo del peso nei capitoli LXXXVI e LXXXVII.

(6) Il soggetto è « aliquis faber »

vel scierit facientem contra predicta vel non habentem factum sacramentum de observando predicta, ipsum vel ipsos manifestare c. 60 B quam‖ cicius poterit dominis iusticiariis teneatur [1].

XXXVII. Item, ferrum omnium lignorum [2] sit forbanitus. et si aliquod furtum fuerit factum in dicta arte per aliquam per- 5 sonam huius artis et ad manus magistrorum aut discipulorum dicte artis devenerit, per sacramentum in se retinere debeat et cicius quam poterit suo gastaldioni manifestare teneatur [3]. et hoc sup pena soldorum quadraginta denariorum venetialium, de quibus venire debeat de decem denariis unum et alii deveniant in scola 10 dicte artis [4].

XXXVIII. Item, ordinamus quod bis in anno convocationem simul in unum facere debeatis [5] et legi facere omnia ordinamenta

4. forbanitus] *Così il cod. per* forbannitum 7. *Cod. omette* artis *La restituzione è stata fatta col sussidio d' altri capitolari; cf. pp. 16, r. 9; 67, r. 17; 124, r. 5; 146, r. 3; 181, r. 3; 204, r. 7; 290, r. 9.* 8. *Cod. corr. senza variazione di scrittura* manifestare *su* manifestere sup] *Così il cod.* 9. *Il copista del 1278 corresse con inchiostro più chiaro nello spazio interlineare* pena *su* banno 10. *Cod.* deveiat 12. *Cod. omette* in anno *La restituzione è stata fatta col sussidio d' altri capitolari; cf. pp. 17, r. 13; 45, r. 20; 70, r. 8; 103, r. 4; 122, r. 5; 147, rr. 1-2; 183, r. 3; 206, r. 1; 242, r. 10; 292, r. 4; 315, r. 13.*

(1) Questo periodo è identico all' ultimo periodo del capitolo v del capitolare dei pellicciai e anche più all' ultimo periodo del xxviii del capitolare dei falegnami, del xiii del capitolare dei carpentieri, del xxi del capitolare dei calafati e del xxiii del capitolare dei merciai; cf. p. 101, rr. 13-16; p. 180, rr. 14-17; p. 204, rr. 1-4; p. 240, rr. 9-12; p. 315, rr. 2-5. Nei detti capitolari, tranne quello dei carpentieri, questo periodo formava un solo capitolo col periodo del capitolo xxxiiii di questo capitolare; ad essi rimando pel comento.

(2) Cioè il ferro che si usava per la costruzione delle navi e delle barche, vale a dire le chiavarde e gli acuti; era vietata la importazione di questi oggetti anche nel 1284; cf. i capitoli lxviiii e lxx.

(3) Questo periodo è molto simile al capitolo xxiii del primo capitolare dei « ternieri », al xv del capitolare dei « fioleri », al xxviii del capitolare dei « blancarii », al xxxviiii del capitolare dei calzolai, al xiiii del capitolare dei carpentieri e al xxii del capitolare dei muratori; ma le maggiori somiglianze si ritrovano nel capitolo xxviiii del capitolare dei falegnami; cf. p. 16, rr. 7-11; p. 67, r. 15 - p. 68, r. 2; p. 124, rr. 3-6; p. 146, rr. 1-5; p. 181, rr. 1-5; p. 204, rr. 5-9; p. 290, rr. 7-11.

(4) Circa la partizione della multa cf. la nota 4 a p. 334. La pena fu mutata nel gennaio 1281, 1280 m. v., in quella del giuramento; cf. il capitolo lxiiii.

(5) Cioè il gastaldo e gli altri ufficiali dell'Arte.

que in hoc capitulari scripta sunt, coram omnibus hominibus ipsius artis, sub pena librarum quinque que devenire debeant in scola[1]. et si aliquis ipsius artis ad ipsam convocationem venire recusaverit, nisi iusta et legitima occassione fuerit occupatus, quam si probare non poterit, solvere debeat pro unoquoque eidem scole soldos quinque[2].

XXXVIIII. Item, confirmamus quod quilibet huius artis emens carbones de partisone[3] seu de divissione[4], teneatur solvere ipsum usque diebus quatuor; et quicumque non solverit ad dictum terminum, cadat in penna quinti denariorum de tota summa peccunie qua tenebitur, nisi remanserit per maiorem partem dominorum iusticiariorum[5].

1. *Cod. omette* hominibus *La restituzione è stata fatta col sussidio d'altri capitolari; cf. pp. 17, rr. 15-16; 46, r. 1; 70, r. 10; 103, r. 6; 147, r. 4; 206, r. 3.* 2. *Cod. omette* pena *La restituzione è stata fatta col sussidio d'altri capitolari; cf. pp. 17, r. 16; 46, r. 1; 70, r. 11; 103, r. 7; 147, r. 4; 183, r. 5; 206, r. 4; 242, r. 13; 292, r. 5; 315, r. 15.* *Cod.* deveneīr in scola] *In altri capitolari* in nostra camera *o* in iusticia; *cf. pp. 17, r. 16; 46, r. 2; 70, r. 11; 103, r. 7; 147, r. 5; 183, r. 6; 206, r. 4; 242, r. 13; 292, r. 6; 316, r. 1. Ma cf. p. 540, rr. 4-7.* 4. occassione] *Così il cod.* 4-5. quam - poterit] *Cf. p 316, nota al r. 3.* 6. soldos quinque] *Mancano queste parole nel cod. La restituzione è stata fatta col sussidio d'altri capitolari; cf. pp. 18, r. 3; 46, r. 4; 70, r. 13; 103, r. 10; 122, r. 9; 123, r. 7; 147, rr. 7-8; 183, r. 9; 206, r. 7; 242, r. 16; 292, rr. 7-8; 316, r. 3.* 8. divissione] *Così il cod.* 10. penna] *Così il cod.* peccunie] *Così il cod.* 11. qua] *Cod.* quam

(1) In altri capitolari (cf. la nota al r. 2) la multa si pagava dal gastaldo e dagli altri ufficiali dell'Arte alla camera della Giustizia Vecchia. Tuttavia non credo che il testo contenga nella frase « in scola » un errore di trascrizione e che la lezione vera sia « in nostra camera » o « in « iusticia » come è data da quei capitolari. Anche nel capitolo XII del capitolare dei fustagnai (cf. p. 540) che contiene un'ordinanza molto simile a questa, la multa era a benefizio della comunità dell'Arte e non del fisco, cioè si pagava « in comune dicte artis ».

(2) Questo capitolo è molto simile al XXVIII del primo capitolare dei « ternieri », al XXVIIII del capitolare dei barbieri, al XXIII del capitolare dei « fioleri », al XI del capitolare dei pellicciai, al XXXXIII del capitolare dei calzolai, al XXXVIIII del capitolare dei conciatori di pelli, al XXXIIII del capitolare dei falegnami, al XX del capitolare dei carpentieri, al XXVII del capitolare dei calafati, al XXV del capitolare dei muratori e al XXVI del capitolare dei merciai; nondimeno questo capitolo ha una forma sua propria. A quei capitoli rimando pel comento; cf. p. 17, r. 13 - p. 18, r. 4; p. 45, r. 19 - p. 46, r. 4; p. 70, rr. 8-14; p. 103, rr. 4-11; p. 147, rr. 1-8; p. 503, rr. 12-17; p. 183, rr. 3-10; p. 206, rr. 1-7; p. 242, rr. 10-16; p. 292, rr. 3-9; p. 315, r. 13 - p. 316, r. 3.

(3) Cioè « partitione ».

(4) Cf. il capitolo XIIII.

(5) Questa disposizione ha il suo compimento nel capitolo XXXXVIIII.

XXXX. Item, damus licenciam et potestatem predicto gastaldioni fabrorum ponendi penam de soldis .x. hominibus sue artis facientibus rissam ante eum, videlicet verba iniuriosa.

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 5 ottobre 1264].

XXXXI. Item, ordinamus quod gastaldio huius artis de cetero mutari debeat omni anno; et quod ipse gastaldio teneatur 5 in capite sui anni accipere illud capitullare quod ei dederint iusticiarii; et etiam dictus gastaldio non possit nec debeat facere aliquod ordinamentum inter se, nisi cum voluntate dominorum iusticiariorum; et si aliquis fecerit contra hoc, amittat gastaldio gastaldiam et libras .xxx. et soldos .xii÷.[1]. 10

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

c. 61 A

30 novembre 1265.

XXXXII. Item, ordinamus quod aliquis de arte predicta non audeat vel presumat facere aliquod ordinamentum vel conpagniam seu comilitatem aut conspirationem per sacramentum vel per fidanciam aut per aliam aliquam promissionem contra honorem domini ducis et conscilii ac comunis Veneciarum seu contra aliquam 15 aliam personam, in penna banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum; et quilibet de dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in isto facto inventus fuerit, accusare cicius quam poterit domino duci et eius conscilio aut dominis iusticiariis[2].

2. *Cod.* poēdi 6. capitullare] *Così il cod.* quod] *Cod.* quo 10. *Cod. omette* gastaldiam et *La restituzione è stata fatta col sussidio d'altri capitolari; cf. pp. 23, rr. 5-6; 48, r. 5; 75 r. 13; 107, r. 7; 126, r. 7; 146, r. 23; 185, rr. 16-17; 209, r. 5; 247, r. 15; 293 r. 10; 318, r. 8.* .xii ÷.] *Cod.* .xi÷. *La restituzione è stata fatta col sussidio d'altri capitolari; cf. pp. 23, r. 6; 48, r. 6; 75, r. 14; 107, r. 7; 126, r. 7; 146, r. 24; 185, r. 17; 209, r. 6; 247, r. 15; 293, r. 11; 318, r. 8.* 15. conscilii] *Così il cod.* 16. penna] *Così il cod.* 18. *Cod.* accassare 19. conscilio] *Così il cod.*

(1) Questo capitolo corrisponde ai XXXXVII e XXXXVIII del primo capitolare dei «ternieri», ai XXXVIIII e XXXX del capitolare dei barbieri, ai XXXXI e XXXXII del capitolare dei «fioleri», ai XXXVI e XXXVII del capitolare dei «blancarii», ai III e XXXXII del capitolare dei calzolai, ai XXXVIIII e XXXX del capitolare dei falegnami, ai XXVIIII e XXX del capitolare dei carpentieri, ai XXXVII e XXXVIII del capitolare dei calafati, ai XXVII e XXVIII del capitolare dei muratori, ai XXXIII e XXXIIII del capitolare dei merciai e ai XXXXVI e XXXXVII del capitolare dei conciatori di pelli; ma le maggiori somiglianze si ritrovano nei capitoli XXVI e XXVII del capitolare dei pellicciai. Tuttavia questo capitolo ha un carattere suo proprio riunendo in una sola ordinanza due disposizioni in origine distinte. Ai capitoli citati rimando pel comento; cf. p. 22, r. 12 - p. 23, r. 6; p. 47, r. 22 - p. 48, r. 6; p. 75, rr. 5-14; p. 107, rr. 1-7; p. 125, r. 17 - p. 126, r. 7; p. 138, rr. 11-12; p. 146, rr. 19-24; p. 185, rr. 9-17; p. 208, r. 17 - p. 209, r. 6; p. 247, rr. 8-15; p. 293, rr. 4-11; p. 318, rr. 1-8; p. 506, r. 7 - p. 507, r. 8.

(2) Questo capitolo corrisponde al

XXXXIII. Item, quod nullus faber in die sabbati audeat laborare nisi usque ad campanam Sancti Marci que pulsatur in sero pro magistris arcium (1), et etiam non audeat in die lune incipere laborerium nisi pulsatum fuerit matutinum Sancti Marci (2), in
5 pena soldorum .x., de quibus medietas sit gastaldionis et medietas alia scole.

XXXXIIII. Item, ordinamus quod nullus de arte memorata audeat laborare in festivitatibus nativitatis Domini, resurecionis cum duobus diebus sequentibus, circumcissionis, ephyphanie, ascen-
10 sionis, pentecostes cum duobus diebus sequentibus, .IIIIor. festivitatibus sancte Marie virginis (3), duodecim apostolorum (4), .IIIIor. festivitatibus sancti Marci evangeliste (5), nativitatis sancti Iohannis

4. *Cod.* laborerirum 8. *Cod.* refcīois 9. *Cod.* seqntibus *e così al r. 10.* circumcissionis, ephyphanie] *Così il cod.* 9-10. *Cod.* ascenssionis

XXXXVIIII del primo capitolare dei « ternieri », al XXXXI del capitolare dei barbieri, al XXXXIII del capitolare dei « fioleri », al XXVIII del capitolare dei pellicciai, al XXXVIII del capitolare dei « blancarii », al XXXXI del capitolare dei calzolai, al XXXXI del capitolare dei falegnami, al XXXI del capitolare dei carpentieri, al XXXVIIII del capitolare dei calafati e al XXVIIII del capitolare dei muratori; tuttavia se ne distingue, perchè la multa per la contravvenzione non è soltanto « banni « integri », ma anche « et plus et minus « ad voluntatem dominorum iusticia- « riorum ». Ai capitoli citati rimando pel comento. Cf. p. 23, rr. 7-15; p. 48, rr. 7-15; p. 75, r. 15 - p. 76, r. 7; p. 107, rr. 8-16; p. 126, rr. 8-16; p. 146, rr. 10-18; p. 186, rr. 1-9; p. 209, rr. 7-15; p. 248, rr. 1-9; p. 293, r. 12 - p. 294, r. 5.

(1) Cioè la « marangona » che nei giorni feriali dal campanile di S. Marco dava il segno del tramonto del sole, indicando così agli operai dell'Arsenale, parte principalissima dei quali erano i carpentieri o « marangoni », il termine del loro lavoro giornaliero; cf. GALLICIOLLI, op. cit. I, 250-251; CECCHETTI, *Nomi antichi delle campane della torre di San Marco* nell'*Archivio Veneto*, XXXII, 379. Più tardi lo stesso segno era anche quello dell'Ave Maria della sera; è noto che l'uso cominciò a diffondersi nell'orbe cattolico per una bolla di Giovanni XXII del 1318; cf. NOVATI, *La « Squilla di lon- « tano » è quella dell'Ave Maria?* nelle *Indagini e postille Dantesche* (*Biblioteca storico-critica della letteratura dantesca* diretta da G. L. Passerini e da P. Papa, IX-X, Bologna, Zanichelli, 1899), pp. 137-150. Circa i segni della campana serale negli usi civili delle città italiane nei secoli XIII e XIV cf. anche LATTES, *La campana serale nei secoli XIII e XIV secondo gli statuti delle città italiane* (*Biblioteca* e vol. citt. pp. 161-176).

(2) Questo segno si dava dal campanile di S. Marco colla « mezza-terza » e indicava lo spuntare dell'alba; cf. GALLICIOLLI e CECCHETTI, opp. e locc. citt.

(3) Cf. p. 63, nota 1.

(4) Cf. p. 63, nota 2.

(5) Cf. p. 63, nota 3.

baptiste [1], et dominicis diebus, in banno soldorum .x., de quibus medietas sit gastaldionis et alia medietas scole [2].

XXXXV. Item, quod gastaldio nec aliquis alius a modo sit ausus aliquid adere vel minuere tam in subscribendo in hoc capitullari quam alio aliquo modo in omnibus predictis capitulis, in 5 pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum [3].

XXXXVI. Item, damus licencia dicto gastaldioni ponendi penam soldorum .v. [4] hominibus dicte artis et eos [5] accipere et c. 61 B facere ‖ preceptum; de quibus medietas sit gastaldionis et alia me- 10 dietas scole, cuicumque contra hoc capitulare fecerit [6].

XXXXVII. Item, ordinamus quod gastaldio fabrorum cum suis officialibus teneatur inquirere per sacramentum omnes claves que venerint extra Venecias ad vendendum sine seraturis; que si invente fuerint, ipsas destruere teneantur et perdat bannum, et res 15 sint ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

4. adere] *Così il cod.* *Cod.* tan *Cod.* scribendo 4-5. capitullari] *Così il cod.* 8. licencia] *Così il cod.* *Cod.* poedi 15. perdat] *Così il cod. per* perdant *riferito a quanti smerciavano* omnes claves que venerint extra Venecias ad vendendum sine seraturis

(1) Cf. p. 178, nota 12.

(2) Era naturale che queste contravvenzioni fossero punite colla stessa pena fissata nel capitolo precedente per coloro che lavoravano in ore illecite del sabato e del lunedì.

(3) Questo capitolo corrisponde al XXVIIII del primo capitolare dei « ternieri », al XXXI del capitolare dei barbieri, al XXXXVI del capitolare dei « fioleri », al X del capitolare dei pellicciai, al XXXII del capitolare dei « blancarii », al XXXXIIII del capitolare dei calzolai; al XXXIII del capitolare dei falegnami, al XVIIII del capitolare dei carpentieri, al XXVI del capitotolare dei calafati e al XXVI del capitolare dei muratori; ma le maggiori somiglianze si notano col XXV del capitolare dei merciai, al quale rimando per la nota; cf. p. 18, rr. 5-8; p. 46, rr. 12-15; p. 77, rr. 3-7; p. 102, r. 20-p. 103, r. 3; p. 125, rr. 1-3; p. 147, rr. 11-14; p. 182, r. 13-p. 183, r. 2; p. 205, rr. 17-20; p. 242, rr. 6-9; p. 292, r. 10-p. 293, r. 3; p. 315, rr. 9-12.

(4) Cioè « a solidis .v. inferius ».

(5) Cioè « soldos ».

(6) Questo capitolo in qualche modo corrisponde al XII del primo capitolare dei « ternieri », al XIII e XVI del capitolare dei barbieri, al XXX del capitolare dei « fioleri », al XXI del capitolare dei pellicciai, al XXX del capitolare dei « blancarii », al XIIII del capitolare dei calzolai, al XIII del capitolare dei falegnami, al XI del capitolare dei carpentieri, al XV del capitolare dei calafati, al XIII del capitolare dei muratori e al XXVII del capitolare dei merciai; nondimeno ha una forma propria. Cf. p. 13, rr. 1-6; p. 42, rr. 4-6, 13-16; p. 72, rr. 8-10; p. 105, rr. 9-16; p. 124, rr. 11-14; p. 141, rr. 6-9; p. 174, rr. 1-2; p. 203, rr. 1-4; p. 238, rr. 4-5; p. 288, rr. 3-7; p. 316, rr. 4-9.

XXXXVIII. Item, ordinamus quod a modo in antea aliquis qui non sit natus Veneciis vel nisi steterit Veneciis annis .xxv. vel plus, non possit esse gastaldio huius artis [1].

XXXXVIIII. Item, ordinamus quod si aliquis huius artis miserit aliquem nuncium ad emendum pro se carbonem, et facto foro teneatur ipsum accipere, et venditor teneatur ei ipsum dare; et si quis ipsorum contra fecerit, cadat in banno ad voluntatem dominorum iusticiariorum [2].

II.
Ordinanze aggiunte al capitolare dei fabbri prima della sua registrazione, cioè innanzi al maggio-settembre 1278.

Dopo il 4 dicembre 1271 e innanzi al 20 marzo 1275.

L. Nos Marcus Basilio, Iohannes Maripetro et Phylipus Contareno iusticiarii comunis Veneciarum tempore nostri hec infrascripta iussimus iungi in isto capitulari ad peticiones gastaldionis iste artis et eius officialium: quod cum ipsi olim consueverint facere pastum ad domum gastaldionis illius temporis in die lune primo sequenti diem dominicum in quo faciunt suum primum pastum, quod fieri de cetero debeant pastum quod fiebat die lune ut factum est, ipso die, et fieri debeat ad Sanctam Mariam de Templo [3] sicut aliud primum pastum faciunt, et non debeant amplius facere ad domum gastaldionis.

30 marzo 1275.

LI. Anno Domini millesimo ducentesimo septuagessimo quinto, die penultimo exeunte marcii. nos Marinus Staniario, Iohannes Vigloni et Iacobus Gabrielle tempore nostro hec infra scripta iussimus iungi in isto capitulari ad peticionem gastaldionis suprascripte artis quam eius oficialium: quod nullus magister nec ‖ homo aliquis qui facit laborare artem non audeat dare alicui discipulo plus quam per unum mensem curente.

c. 62 A

LII. Item, si aliquis nec magister nec homo inventus fuerit dare plus quam per unum mensem dito discipulo, cadat pro quolibet mense in libras tres, sic ille qui tribuit quemadmodum qui

5. *Cod.* sse 9. Phylipus] *Così il cod.* 10. nostri] *Così il cod.* 12. iste] *Così il cod. per* istius 12-13. *Cod.* ꝯsuevit 15. quod fieri] *Così il cod. con ripetizione del* quod *del r. 12.* quod fiebat] *Cod.* de fiebat 16. *Cod.* ffcm 19. septuagessimo] *Così il cod.* 21. *Cod.* Gabrell. 23. *Cod.* suprascit quam] *Cod.* quod oficialium] *Così il cod.* 25. curente] *Così il cod.* 26. *Cod.* aliquid nec ... nec] *Così il cod. per* vel ... vel 27. *Cod.* messꝛ dito] *Così il cod.* 28. *Cod.* menssꝛ *e omette* in libras tres] *Così il cod.* sic] *Cod.* sit

(1) Cf. p. 131, nota 3. Un'altra condizione di ineleggibilità fu fissata più tardi nel capitolo LXXVIIII.

(2) Questa disposizione compie quella del capitolo XXXVIIII.

(3) Cf. il cap. XII e la nota 5 a p. 333.

recipit; et si reperiretur aliquem contra hec, cadat in banno supradito (1); de quibus gastaldio habeat tantum de decem denariis unum et alii deveniant in scola (2).

LIII. Item, si aliquis homo qui non esset de dicta scola contra hec supradicta faceret, tunc gastaldio cum suis officialibus qui nunc sunt vel erunt per tempora, sint astricti sacramento acusare eos dominis iusticiariis qui modo sunt vel erunt per tempora, ut per eos pena tollatur, et dita pena deveniat in camara dominorum iusticiariorum.

LIIII. Item, ordinamus quod aliquis homo (3) non audeat exire de laborerio sui magistri donec non expleverit dictos denarios (4).

LV. Item, sit ille iret ad laborandum cum aliquo magistro et dictus magister eum secum receperit ad laborandum, cadat in fixo bano (5).

LVI. Item, quod gastaldio cum suis officialibus teneatur per sacramentum ire in omni quartum mensium ad perscrutandum (6) suam artem (7) quocienscumque placuerit (8).

LVII. Item, si aliquod fraudum invenerit, tunc gastaldio cum suis officialibus cicius quam poterit dominis iusticiariis intimare.

1. aliquem] *Così il cod. e coll'omissione di qualche parola, p. e.* fecisse   1-2. supradito] *Così il cod.*   2. *Cod.* gastastaldio   4. *Cod.* esse   5. *Cod.* facere   7. acusare] *Così il cod.* eos] *Così il cod. per* eum   8. *Cod. a* et *aggiunge* de *che forse è un'anticipazione non cancellata del* de *iniziale di* deveniat   dita] *Così il cod.*   13. *Cod. a* Item *aggiunge* si iret *ma col segno di cancellazione.*   sit] *Così il cod. per* si   *Cod.* mag.°   14. cadat] *Così il cod.; forse è singolare in funzione di plurale e si riferisce tanto al maestro quanto al lavoratore.*   15. bano] *Così il cod.*   16-17. per sacramentum ire] *Cod.* ire per sacramentum   17. quartum] *Così il cod. per* quarto   *Cod.* menssium   *La lezione corretta sarebbe* mense   18. placuerit] *Così il cod. per* ei placuerit   19. aliquod fraudum] *Così il cod. per* aliquam fraudem   *Cod. corr. con inchiostro più chiaro nello spazio interlineare* tunc *su* hunc *ma la scrittura probabilmente è dello scrivano del 1278.*   20. *Cod.* officiabus   intimare] *Così il cod. per* intimare teneatur *o per qualche altra frase simile.*

(1) Cioè maestri e apprendisti dovevano pagare la multa di tre lire tante volte quanti erano stati i mesi di pagamento anticipato.

(2) Cf. la nota 4 a p. 334.

(3) Cioè « discipulus » o anche « laborator ».

(4) Cioè finchè non avrà compiuto il tempo corrispondente alla paga avuta in anticipazione.

(5) Di tre lire; cf. il capitolo XX.

(6) Circa le ispezioni cf. p. 36, nota 4.

(7) Cioè le fucine e i lavori dei fabbri.

(8) L'obbligo dell'ispezione divenne nel giugno 1293 da quadrimestrale mensile; cf. il capitolo LXXXIIII.

14 novembre 1276.

LVIII. Currente anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, indicione quinta, Rivoalti, tempore dominorum iusticiariorum videlicet Marci Badoario, Marci Trevisano et Andree Vallaresso iusticiariorum veteris comunis Veneciarum, die .xiiii. in-
5 trante novembris. ordinatum est per dominos iusticiarios veteris, videlicet Marci Badoario, Marcum Trevisano et Andreas Vallaresso, quod omnes fabri possint et debeant laborare in die et in nocte [1] quandocumque voluerint [2].

III. Ordinanze aggiunte al capitolare dei fabbri dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

28 novembre 1278. (A) c. 62 B

LVIIII [3]. ‖Curente anno Domini millesimo ducentesimo se-
10 ptuagesimo octavo, die tercio exeunte mensis novembris, tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum videlicet Andree Dandullo, Henricus Ferro et Thomas Gauxoni, additum fuit in presenti capitulari ad peticionem gastaldioni dicte artis, quod nullus homo, tam faber quam aurifex [4] aut eciam qui facit galderias [5],
15 nec aliquis homo tam Venetus quam forinsecus, non audeat nec presumat emere carbonum nisi ad pallum Rivoalti [6].

LX. Item, quod omnes qui faciunt laborare fosinas ad partem [7] nec ad mercatum [8] vel ad diem [9], debeant esse in scola

2. sexto] *Cod.* septimo *L'indizione quinta (greca) cominciò col 1 settembre 1276* (10). 4. veteris] *Così il cod. e così al r. 5.* 6. Marci] *Così il cod.* *Cod. omette* Marcum Trevisano Andreas] *Così il cod.* 9. *Il capitolo LVIIII è preceduto nel cod. dal segno di maggior separazione. I capitoli della parte A succedono al LVIIII l'uno in seguito all'altro senza capoverso.* Curente] *Così il cod.* 12. Dandullo - Henricus - Thomas] *Così il cod.* 13. gastaldioni] *Così il cod. per* gastaldionis 16. carbonum] *Così il cod.*

(1) La disposizione contrasta con altre; cf. p. e. I, 29, rr. 4-6 e nota 1.

(2) Tranne le eccezioni stabilite nei capitoli XXXXIII e XXXXIIII.

(3) Circa la scrittura della parte A cf. I, 105, nota 3.

(4) Circa l'Arte degli orefici cf. I, 115-134, 257-263.

(5) L'Arte dei calderai era un colonnello di quella dei fabbri; nel 26 novembre 1282 ebbe un capitolare suo proprio che si ritrova in questa stessa collezione a c. 195 B sgg.

(6) Cf. I, 70, nota 7, e p. 73, rr. 12-13. Questa disposizione è un compimento di quella contenuta nel capitolo XIII.

(7) Cioè in società con altri maestri dell'Arte.

(8) Cioè secondo un patto convenuto tra il padrone della fucina ed i lavoranti in ragione del lavoro che questi si assumevano di eseguire nella sua totalità.

(9) Cioè a giornata secondo la mercede giornaliera.

(10) Che l'errore sia nel millesimo e non nell'indizione, è provato dai nomi stessi dei tre giustizieri; cf. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXIII.

predicta sicut sunt alii fabri [1], in pena bampni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum. et ita sit bampnum [2] de illis qui emissent carbonum, ut superius dictum est [3], et plus et minus [4].

LXI. Item, addimus [5] in dicto capitulari quod dictus gastaldio habere debeat tantum de decem denariis .I. [6] sicut de aliis bampnis. 5

LXII. Item, etiam ordinamus quod de bampnis predictis que continentur in hoc capitulari, quod debet [7] accipere, sit in discretione gastaldionis et eius officialium, si eis videbitur, eis ad accipiendum aut amitere [8]. 10

LXIII. Item, quod nullus non audeat emere garbonum occasione habendi donum sive presens nec mitere ipsum a maiore precio qui curit tunc temporis, in pena bampni de dicta scola, de quibus gastaldio habeat tantum de decem denariis unum [9]. 15

Gennaio 1281, 1280 m. v. (B)

LXIIII [10]. Curente anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo, mense ianuarii, indicione nona, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Petri Savonario, Nicholay Alduyno et Thome Contareno, additum fuit in presenti capitulari quod si aliquod furtum veniret ad manus alicuius dicte 20

3. carbonum] *Così il cod.* 5-6. *Cod.* gastald *e così al r. 15.* 9. *Cod.* continet quod] *Così il cod. riferendolo a* bampnis 10. *Cod.* gastald eis ad] *Così il cod. riferendolo a* bampnis 11. amitere] *Così il cod.* 12. garbonum] *Così il cod.* 13. mitere] *Così il cod.* 13-14. a maiore precio] *Così il cod. per influsso del volgare.* 14. curit] *Così il cod.* bampni] *Così il cod.; per* bamni integri*?* 15. quibus] *Così il cod. riferendosi alla somma di lire trenta e soldi dodici e mezzo corrispondente a quella multa.* 16. *La scrittura della parte B è diversa da quella della parte precedente.* Curente] *Così il cod.*

(1) I proprietari delle fucine che le facevano lavorare per proprio conto, vengono qui contrapposti agli altri fabbri come membri dell'Arte.

(2) Cioè la « pena banni integri ».

(3) Nel capitolo LVIIII del quale questa disposizione è il complemento contenendone la sanzione penale.

(4) La frase « et plus et minus » si riferisce a « bampnum », cioè alla « pena « banni integri ».

(5) Soggetto di « addimus », come di « ordinamus » del capitolo seguente, sono i tre giustizieri Andrea Dandolo, Enrico Ferro e Tommaso Gausoni.

(6) Sulla somma della multa specificata nel capitolo precedente; cf. anche la nota 4 a p. 334.

(7) Cioè il gastaldo dell'Arte.

(8) Una disposizione simile in parte era stata già espressa nei capitoli IIII, XII e XIII del capitolare dei merciai; cf. p. 309, r. 25-p. 310, r. 2; p. 312, rr. 4-5, 10.

(9) Cf. la nota 4 a p. 334.

(10) Circa la scrittura della parte B cf. I, 26, nota 2.

artis qui crederet furtive aceptum, debeat ille vel illi in se retinere et ducere ipsum vel manifestare gastaldioni qui modo est vel erit per tempora, vel dominis iusticiariis quam cicius poterit, in pena iuramenti [1].

LXV. Item, ordinamus [2] quod omnes fabri de dicta arte debeant dividere totum carbonem conductum Venecias per rapta [3], in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

LXVI [4]. Item, ordinatum fuit per dominos iusticiarios [5] quod nemo de dicta arte fabrorum, tam gastaldio quam iudices, officiales, conpratores [6], partitores [7], portitores [8], vel eciam nullus de dicta arte non possit vel audeat dare nec vendere nec portare carbonem alicui persone nisi ‖ cui tenentur per sacramentum, silicet hominibus dicte artis et illis qui faciunt suam artem et utuntur proprie cum carbone, sine licentia dominorum iusticiariorum, sub pena grossorum trium pro corba; unum deveniat camare iusticiariorum, alius illi qui accusaverit et tercius gastaldioni et scole suprascripte pro qualibet corba. et quilibet dicte artis teneatur per sacramentum accusare omnes contra hoc facientes dominis iusticiariis infra tercium diem [9].

1281-1283. (C)

c. 65 A

1. aceptum] *Così il cod. per* esse acceptum 5. *Il capitolo LXV segue nel cod. al LXIIII senza capoverso.* 6. rapta] *Così il cod. per* rata 9. *La scrittura della parte C è affatto diversa dalle precedenti. La parte C segue nel cod. alla B senza capoverso, e così pure il capitolo LXVII al LXVI dal quale è separato soltanto mediante* ; 13-14. silicet] *Così il cod.* 16. unum] *Così il cod. per* unus

(1) Questo capitolo è quasi identico al LXI del capitolare dei calzolai e ne può essere stata la fonte; cf. p. 152, r. 17 - p. 153, r. 3. E pure è quasi identico nel concetto ed anche in alcune frasi alla seconda parte del capitolo XXXVII di questo stesso capitolare (cf. p. 342, rr. 5-8) ma ne differisce nella pena, che non è più la multa di due lire ma la nota pena del giuramento.

(2) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Pietro Savonario, Niccolò Alduino e Tommaso Contarini.

(3) Cioè « pro rata parte » e dipende da « dividere »; cf. i capitoli XIIII, XXXVIIII e XXXXVIIII.

(4) Circa la scrittura della parte C cf. I, 123, nota 2.

(5) Cioè Pietro Savonario, Niccolò Alduino e Tommaso Contarini.

(6) Del carbone; cf. i capitoli XIII, XIIII, XXXVIIII, LVIIII, LX e LXIII.

(7) Del carbone; cf. i capitoli XXXVIIII e LXV.

(8) Cioè quelli che portavano il carbone al « palo » di Rialto; cf. il capitolo LVIIII.

(9) L'acquisto del carbone venne regolato più tardi in altro modo dalla

LXVII. Item, quod suprascripti non possint nec debeant dare nec facere dari carbonem de uno collonello [1] in alio, subtus dicte pene grossorum trium pro colibet corba [2], nec pro vendita nec pro inprestito pro aliquo modo vel ingenio, sine licencia dominorum iusticiariorum. 5

30 settemb. 1283-febbraio 1284, 1283 m. v. (4) (D)

LXVIII [3]. Curente anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, tempore nobilium virorum Petri Cauco, Thome de Scala, Petri Çane, ordinatum fuit quod omnes cultelli, manere [5], forfices, rasori et ronconi et omne ferrum incidens qui debent habere bonum açale, habeant certum signum; alii vero, 10 qui sunt de caravana [6], non habeant signum aliquod ut cognoscantur ab his qui habent bonum açale; et qui contra hoc fecerint, perdant bannum [7] artis et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

Circa sett. 1284? (E)

LXVIIII. Tempore nobilium virorum dominorum Nicolai, 15 Çane, Thome de Scala et Petrus Gauxonus [8]. ordinamus [9] quod nulus homo nec aliqua persona, si Veneticus quam forensis, non audeat nec presumat ducere nec facere ducere in Venecias nec eciam in Clugia agutos nec pironis, in pena admittendi dictos

2. *Cod.* cabo~~ *Cod.* collomello 2-3. subtus dicte pene] *Così il cod.* 3. colibet] *Così il cod.* 6. *La scrittura della parte D è diversa dalla precedente.* Curente] *Così il cod.* 8. *Cod.* cultel 13. *Cod.* volumtatem 15. *La scrittura della parte E è eguale alla precedente. Il testo del capitolo LXVIIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione. I capitoli della parte E nel cod. si susseguono senza capoverso.* 16. Thome de Scala et Pet Gauxonus] *Parole scritte dal medesimo scrivano su abrasione d'altre della sua stessa scrittura.* 17. nulus] *Così il cod.* si] *Così il cod. per* sic *per influsso del volgare.* 18. *Cod.* presumant 19. *Cod. corr. s. m.* Clugia *su* Glugia pironis] *Così il cod. per* pirones admittendi] *Così il cod. per* amittendi

Giustizia Vecchia con ordinanza del 12 ottobre 1295; cf. il capitolo LXXXVIII.

(1) Cf. la nota 5 a p. 332.

(2) Cf. il capitolo LXVI.

(3) Circa la scrittura della parte D cf. I, 108, nota 1.

(4) Per la data del capitolo indicata nel margine con più precisione che nel documento, cf. il citato Prospetto dei giustizieri, I, p. LXVI.

(5) Cioè mannaie; cf. BOERIO, op. cit. s. v. manèra.

(6) Cioè quegli oggetti si lavoravano con minor cura quando si esportavano presso popoli meno civili; cf. anche i capitoli XXII e XXV del capitolare dei pittori.

(7) Cioè « bannum integrum »?

(8) La data approssimativa del capitolo si deduce dal cit. Prospetto dei giustizieri; cf. I, p. LXVI.

(9) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Niccolò Zane, Tommaso della Scala e Pietro Gausoni.

agutis et pironis, et banni ad voluntatem dominorum iusticiariorum. et quilibet conducendi dictis agutis et pironis amitere debeat barcham, scaulam vel alio ligno conducendi predicta in Venecias [1].

LXX. Item, quod nulla persona, si Veneticus quam forensis, non audeat emere nec emi facere nec eciam recipere nec recipi facere nullo modo de predictis [2], in pena amittendi tantum quantum valerent predicta et banni ad voluntatem dominorum [3].

LXXI. Item, quod nulus Veneticus non debeat nec possit habere fusina de agutis nec pironis extra Venecias nec eciam cum suis denariis facere fieri [4], ‖ de predictis, nec eciam non debeat habere societas nullo modo vel ingenio faciendis agutis nec pironis, in pena librarum .xxx. et soldorum .xii÷. et plus et minus ad voluntatem nostram [5].

c. 65 A nel margine inferiore.

LXXII. Item, quod omnes fabri de Veneciis qui sunt acstricti sacramento [6], teneantur per sacramento accuxare et manifestare nobis omnes sientes qui contra predicta ordinamenta [7] fecissent; et si accidisset quod aliquis sivisset de predictis et non acussasset eis, amitere debeat illam penam quam amittisset ille qui fuiset accusatus.

1. agutis et pironis] *Così il cod. per* agutos et pirones 2. conducendi] *Così il cod. per* conducens dictis agutis et pironis] *Così il cod. per* dictos agutos et pirones amitere] *Così il cod.* 2-3. *Cod.* debeant 3. alio ligno] *Ablativo in funzione di accusativo.* conducendi] *Così il cod. per* conducens 5. si] *Così il cod.* 8. *Cod.* volut 9. nulus] *Così il cod.* *Cod.* debeant - possent 10. fusina] *Così il cod.* 11. *Cod.* debeant 12. societas] *Così il cod. per* societatem *Cod.* faciendis agut nec piron *per* faciendi agutos nec pirones 15. *Il capitolo LXXII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione, sebbene segua al LXXI senza capoverso.* acstricti] *Così il cod.* 16. sacramento accuxare] *Così il cod.* 17. *Cod.* sientes *per* scientes *per influsso della pronunzia dialettale.* 18. *Cod.* accidissent *Cod.* sivissent *per* scivisset *c. s.* *Cod.* acussassent 19. amitere] *Così il cod.* *Cod.* debeant - amittissent - fuisent

(1) Cf. i capitoli XXXV e XXXVII a pp. 340-342 e le loro note; e così per il seguente. L'importazione di quegli oggetti era già permessa nel settembre 1289, ma non se ne poteva fare smercio se i tre ispettori non avessero accertato che non avevano difetti.

(2) Cioè « pirones et acutos ».

(3) Cioè « iusticiariorum ».

(4) Cioè « extra Venecias ».

(5) Cioè dei giustizieri.

(6) Cioè « sacramento artis », vale a dire appartenenti al sodalizio; cf. il capitolo LXXIII.

(7) Cioè quelli contenuti nei capitoli LXVIIII-LXXI.

LXXIII. Item, quod omnes qui sunt in dicta scola debeant iurare omni anno. et similiter omnes mercatores de Rivoalto qui vendunt predicta, iurare debeant ad dominis iusticiariis de observare predicta [1]; et omnes qui erunt acstricti sacramento, fecisent contra ut dictum est, stridari debeant esse periurii in scalis Ri- 5 voalti [2] et condenapti in duplum banum, et similiter debeant accusare per sacramentum omnes sientes qui contrafecerunt, ut superius dictum est [3].

Circa nov. 1284 - circa maggio 1285.
(F)
c. 65 A
nel marg. laterale esterno

LXXIIII [4]. ‖ Tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Nicolai Çane, Marini Iusto et Marini Valaresso. ordi- 10 namus [5] quod nullus homo nec femina qui vendunt aguthis, cuthellis, et alliis feramentibus, audeat vendere in die dominico in Sancto Marco dictis feramentis, in pena soldorum .x. et plus et minus [6].

LXXV. Item, ordinamus et volimus quod quilibet faber de 15 Padua et de Tervisio venire voluerit Venecias causa laborandi pro magistro, solvere debeat pro magistro libras .II. denariorum parvorum [7].

LXXVI. Item, ordinamus quod eidem gastaldioni et suis hoficialibus facere debeant racionem ad omnes homines qui petunt, 20 quantum de his que pertinent ad suam artem tantum, in pena sacramenti [8].

3. *Cod.* predictas ad] *Così il cod. per influsso del volgare.* 3-4. observare] *Così il cod.* 4. acstricti] *Così il cod.* fecisent] *Così il cod.* 5. esse] *Cod.* essent 6. condenapti] *Così il cod.* banum] *Cod.* bnd 7. sientes] *Così il cod. per* scientes 9. *La scrittura della parte F è molto simile a quella della parte B. Il capitolo LXXIIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 11. *Cod.* feminam 11-12. aguthis - feramentibus] *Ablativi in funzione di accusativi.* 13. dictis feramentis] *Ablativo in funzione di accusativo.* 15. *Il capitolo LXXV segue al LXXIIII senza capoverso. Cod.* fabr̄ 16. *Cod.* voluerint 17. *Cod.* debeant *e poi ripete* solvere *Cod. premette* de *a* denariorum 19-20. eidem - hoficialibus] *Dativi in funzione di nominativi.*

(1) Cf. la nota 7 a p. 353.

(2) Cf. I, 167, nota 2.

(3) Cf. il capitolo LXXII.

(4) La data approssimativa del capitolo si rileva dal cit. Prospetto dei giustizieri; cf. I, pp. LXVI e LXVII.

(5) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri ricordati nella data.

(6) Cf. il capitolo XXXXIIII.

(7) Come tassa d'entrata.

(8) Questo capitolo deriva dal XXVIIII del capitolare dei cristallai del novembre 1284 con qualche influsso del LXIIII del capitolare dei calzolai rispetto alla forma; cf. p. 153, r. 17 - p. 154, r. 4.

LXXVII. ‖Item, quod tam gastaldio scolle quam gastaldio artis teneantur sacramento dare et facere omnes raciones que pertineant scolle predicte et arti gastaldioni de novo intranti, per dies .xv. post exitum sue gastaldie, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum.

Circa ag. 1285? (1)
(G)
c. 62 B
nel marg. infer.

LXXVIII. ‖Curente anno Domini millesimo ducentesimo .LXXXVI., mense madii, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Marci Firiolo, Andree Acotanto, et Iacobum Delfino. ordinamus (3) quod quilibet homo, tam Venetus quam forinsecus, possceat ducere et facere duci a calendas madii usque dum iret caravana de mense agusti, videlicet cutellos de callegariis, manarias, daldoras (4), nec eciam rasoriis de barberis, sed de inde in antea non audeat ducere dicta rex vel feramenta usque ad callendas madii (5), in pena banni ad voluntatem dominiorum iusticiariorum.

1 magg. 1286 (2).
(H)
c. 62 A
nel marg. infer.

LXXVIIII (6). ‖Ordinamus et volumus quod quando fit eleccio gastaldioni et oficialium frabrorum, fiat ipso eleccio ad balloctas,

(I)
c. 63 A

1. *La scrittura della parte G è identica a quella della parte E. Il testo del capitolo LXXVII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 4. *Cod. agg.* de *a* pena 6. *La scrittura della parte H è identica a quella della parte F. Il testo del capitolo LXXVIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* Curente] *Così il cod.* 8. Iacobum] *Così il cod.* 10. possceat] *Così il cod. per* possit calendas] *Così il cod. per* calendis 11. agusti] *Così il cod. per influsso del volgare.* 12. nec eciam] *Così il cod. per* vel eciam rasoriis] *Ablativo in funzione di accusativo.* barberis] *Così il cod. per* barberiis 13. dicta rex] *Così il cod. per* dictas res 16. *La scrittura della parte I è affatto diversa dalle precedenti. La c. 63 non apparteneva ai fogli originari del rispettivo quaderno, ma vi fu aggiunta per trascrivere le nuove addizioni. L'aggiunta fu fatta dopo il maggio 1286 e innanzi l'agosto 1292 come risulta dalle date dei capitoli LXXVIII e LXXXIII.* 16-17. eleccio gastaldioni et oficialium frabrorum] *Così il cod. che omette* fit *Per la restituzione cf. p. 156, r. 17.* 17. *Cod.* bollectas

(1) Circa la data probabile di questo capitolo cf. p. 154, rr. 5-10 e nota 2.

(2) La data 1 maggio si deduce dal contesto della disposizione.

(3) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri ricordati nella data del capitolo.

(4) Le « daldorae » erano scuri con manico corto usate dai falegnami e dai carradori; cf. Boerio, op. cit. s. v. daldúra, e Bortolan, *Vocabolario del dialetto antico vicentino dal secolo* XIV *a tutto il secolo* XVI, Vicenza, 1894, tip. S. Giuseppe, s. vv. daldóra e daldúra.

(5) Cioè la licenza valeva dal primo maggio all'agosto di ciascun anno.

(6) La data dei capitoli LXXVIIII-LXXXI o, per meglio dire, quella della loro registrazione non si deduce che dalla scrittura; circa la data di questa, cf. I, 66, nota 2.

et volumus quod quilibet capud cuiuslibet stacionibus ad habitantibus ipsis ad quatuor annos superius interesse debeat ad ipsis balotis, et fiant numero tantas balotas quot erunt illi qui erunt ad ipsam eleccionem; ex quibus balotis sint novem dorate et alie sint albe, et sex ex illis personis qui habebunt sex balotas doratas eligere possint gastaldionis et oficialibus dicte artis per unum annum solomodo. et illi qui erunt gastaldiones et officiales, esse non posint usque ad . . . annos gastaldiones nec officiales ipsius artis (1). et dicti electores teneantur ire omnes novem in capitulo dicte artis sue coram hominibus de ipso capitulo iurare bona fide sine fraude eligere gastaldionis et officiales de melioribus et utilioribus quod scient et poterunt de arte sua, et omnes novem electores predicti simul clausi esse debeant in una camera pro ipsis gaustaldionis et hoficialium eligendis. et volumus quod ad ipsam eleccionem faciendam non sint duo fratres, set solummodo unus eorum, et pater et filius non sint nisi solummodo unus eorum, socer et gennere non sit, solummodo nisi unus eorum, et germanus consanguineus cum germano consanguineo non sint ambo in ipsa eclecione, sed solummodo unus ipsorum (2).

1. stacionibus] *Così il cod. per* stacionis 1-2. ad - superius] *Così il cod. per* de habitantibus ipsis a quatuor annis superius 2. *Cod.* debeant ad] *Così il cod. per influsso del volgare.* 3. *Cod.* boletis *Cod.* tantas boletas; *accusativo in funzione di nominativo.* 4. *Cod.* balotas *Cod. corr.* dorate *su* dorata *senza variazione di scrittura.* 5. *Cod.* bulotas 6. gastaldionis et oficialibus] *Così il cod. per* gastaldiones et officiales 7. *Cod.* gastaldioes 8. *Il cod. dopo* ad *ha* duos *ma d'altra mano del tempo e su abrasione della scrittura originaria che non ha lasciato traccia di sè. Il correttore rivela la stessa scrittura della parte L. Forse la parola abrasa era* quinque; *cf. p. 157, r. 5.* 9-10. capitulo] *Cod.* capite *Per la restituzione cf. p. 157, r. 7.* 10. *Cod. corregge* ipso *su* ipse *senza variazione di scrittura.* 11. gastaldionis] *Così il cod.* 12. quod] *Così il cod. per* quos *Cod.* artem 13. *Cod.* unam pro] *Cod.* quod 14. gaustaldionis et hoficialium] *Così il cod. per* gaustaldionibus et officialibus ad *manca nel cod.* 15. *Cod.* sunt 16. *Cod.* sunt 17. gennere] *Così il cod. per* gener unus] *Cod.* uni 18. *Cod.* cosangineus cum germano consanguineo] *Mancano queste parole nel testo del codice, ma sono richieste dal senso. La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo LXX del capitolare dei calzolai; cf. p. 157, rr. 15-16.* sint] *Cod.* fuit 19. *Cod.* eclecioe

(1) Un'altra condizione di ineleggibilità era stata già fissata nel capitolo XXXXVIII.

(2) Questo capitolo è molto simile nella sostanza e in parte anche nella forma al LXX e al LXXII del capitolare dei calzolai, i quali due capitoli, tra quelli a data certa, dànno per la prima volta questa disposizione, come ho già notato; cf. p. 157, nota 4; p. 158, nota 4. Ma la forma più rozza e scorretta di questo capitolo fa pensare che

LXXX. Item, ordinamus et volumus quod introytus totus que pertinet a gastaldioni [1], dividatur in quatuor partes; due partis sint et esse debeant gastaldioni dicte artis et una pars ex alteris duabus partibus esse debeat... dicte artis et quartam partem remaneant in scola dicte artis per pauperibus dicte artis sustentandum et revisitandum [2]. et istud observat in pena sacramenti et bannum ad voluntate dominorum iusticiariorum; tercia partem ad camera iusticiariorum, unam a gastaldio et tercia pars ad oficialibus et a pauperibus dicte artis.

LXXXI. Item, ordinamus quod omnes magistri dicte artis que faciunt ancoras in Veneciis, volumus quando ipsis veniunt soldare ancoras [3], mittere debeat unam peçiam supra alia usque

1. *La scrittura nei capitoli LXXX e LXXXI diviene più minuta.* 2. que] *Cod.* q̄ a] *Così il cod. per influsso del volgare* 3. partis] *Così il cod.* gastaldioni] *Così il cod.* 4. *Cod.* debeant *Dopo* debeant *il cod. dà c. s.* tres iudices *ma d'altra mano e su abrasione. La correzione rivela la stessa scrittura della parte L; dal confronto col capitolo LXXI del capitolare dei calzolai si rileva che la scrittura originaria dava* officialium; *cf. p. 157, r. 21.* 4-5. quartam partem remaneant] *Così il cod. per* quarta pars remaneat *Cf. il capitolo LXXI del citato capitolare dei calzolai, p. 157, rr. 21 e 22.* 5. *Cod.* scole pauperibus] *Ablativo in funzione di accusativo.* 6. observat] *Così il cod. per* observent 7. bannum] *Così il cod. per* banni 7. voluntate] *Così il cod.* tercia partem] *Così il cod. per* tercia pars *sottointendendo* deveniat 8. camera] *Così il cod.* unam a] *Così il cod.* ad] *Così il cod. per influsso del volgare e così poi* a 8-9. oficialibus] *Così il cod.* 10-11. ordinamus - volumus] *Così il cod. con la ripetizione del concetto del verbo.* 10. *Cod.* magistro 11. ipsis] *Ablativo in funzione di nominativo.* 12. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* alia] *Così il cod. per* aliam

sia stato anteriore agli altri due ed anzi ad essi abbia dato origine; in questo caso la data del medesimo potrebbe essere quella del capitolo LXXVIII e per conseguenza soggetto di «ordinamus» sarebbero i tre giustizieri Marco Firiolo, Andrea Acotanto e Giacomo Dolfin. Siccome la scrittura della parte H ha molte somiglianze con quella che ho ricordato nel vol. I a p. 46, nota 1, così la data del maggio 1286 non sarebbe in contraddizione con essa. Per il comento rimando al capitolo LXX del capitolare dei calzolai; cf. pp. 156 e 157. Questo capitolo LXXVIIII contiene disposizioni che sono il compimento di quelle del capitolo VIII; una nuova mutazione venne fatta più tardi con ordinanza del 22 settembre 1309; cf. il capitolo LXXXX.

(1) Cioè detratta la parte delle rendite dell'Arte dovuta alla Giustizia Vecchia; cf. anche il capitolo LXXXIIII.

(2) Questa prima parte del capitolo corrisponde al primo periodo del LXXI del capitolare dei calzolai e per la ragione esposta nella nota 2 a p. 356 ne può essere stata la fonte; cf. p. 157, rr. 18-22.

(3) Cioè per la saldatura delle marre sul fusto.

a digitos quatuor infra pro soldare, et non mitat dictam ancoras capud cum capud (1) pro soldare, ullo modo vel ingenio, su pena librarum .xxx., soldorum .xii . et plus et minus ad voluntatem dominorum; terciam partem camare iusticiariorum, terciam partem gastaldioni, terciam partem dicte scolle. 5

(L) LXXXII (2). Item, ordinamus et volumus (3) quod illas sentencias quas iudices dicte artis dederint, si illi qui fuerint condenati solverint ad terminum, quod gastaldio nichil habet de dicta condenacione vel de dictis sentenciis; et sit illis qui fuit senten-ciati non solvit ad termino dicto, gastaldio habere debeat soldos .ii. 10 pro libra.

Agosto 1292. (M) c. 63 B LXXXIII. | Curente anno Domini .mcclxxxxii., mense agusti, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Leonardi Dotho, Nicolai Sanutho et Nicolai Viatro. ordinamus et volimus (4) quod nullus de dicta arte audea dicere rusticitatem gastaldioni vel 15 suis hoficialibus exercendum suum hofficium, ullo modo vel ingenium, in pena soldorum .xx. pro quolibet vice (5).

1. digitos] *Così il cod. per* digitis mitat] *Singolare in funzione di plurale.* dictam ancoras] *Così il cod.* 2. *Cod.* ingennio su pena] *Cod.* supa 3. *Cod.* volutat 4-5. terciam partem] *Così il cod. tutte e tre le volte sottointendendo* deveniat 5. scolle] *Così il cod.* 6. *La scrittura della parte L differisce alquanto dalla precedente, specialmente nelle lettere* r, s, m, n, p, *ma forse può derivare dalla medesima mano.* quod] *Cod.* quas 6-7. *Cod.* sentencia 7-8. condenati] *Così il cod.* 8. quod] *Così il cod. con ripetizione del* quod *susseguente a* volumus habet] *Così il cod. per* habeat *Cod. omette* de 9. sit] *Così il cod. per* si illis] *Ablativo in funzione di nominativo.* fuit] *Così il cod. per* fuerint 9-10. *Cod.* seneciati 10. solvit] *Singolare in funzione di plurale.* ad termino dicto] *Così il cod. per influsso del volgare.* 12. *La scrittura della parte M è molto simile a quella della parte F e rivela lo stesso scrivano, benchè alcune forme sieno poco eleganti. Il capitolo LXXXIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* Curente] *Così il cod.* 14. *Cod. ha* da *dopo* Viatro *ma col segno di espunzione.* 15. audea] *Così il cod come di frequente per* audeat 16. hoficialibus] *Così il cod.* exercendum] *Così il cod.* hofficium] *Così il cod.* 16-17. ingenium] *Così il cod. forse per influsso di* hofficium 17. quolibet] *Così il cod.*

(1) Dal contesto si capisce che i pezzi dovevano essere saldati l'uno presso l'altro con un margine non superiore a quattro dita e non mai l'uno presso l'altro in modo che le due estremità si toccassero.

(2) Circa la scrittura della parte L cf. I, 46, nota 1.

(3) Soggetto di « ordinamus et volumus » possono essere i tre giustizieri Marco Firiolo, Andrea Acotanto e Giacomo Dolfin: cf. la nota 2 a p. 356.

(4) Soggetto di « ordinamus et volimus » sono i tre giustizieri ricordati nella data del capitolo.

(5) Questo capitolo deriva dal XXV del capitolare dei pescivendoli (cf. I,

Giugno 1293. (N)

LXXXIIII. Curente anno Domini .MCCLXXXXIII., mense iunii, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Marchisini Lauredano, Angeli Venero et Francescus Iuliano. volimus et ordinamus (1) quod de toto illo quod invenietur contra
5 ordinem facientem secundum dictum capitulare dividatur in terciam partem: prima pars sit camare dominorum iusticiariorum; alia vero secunda pars sit gastaldionis et iudicum suorum qui modo sunt vel per tempora erunt; alia vero tercia pars sit scole, causa visitandi infirmos dicte scole (2). et volumus quod gastaldio et
10 sui iudices teneantur per sacramentum temptare semel in mense staciones et fuxinas (3).

(O)

LXXXV. Item, facere debeat (4) lançoni (5) de tres vel quatuor pro libra.

LXXXVI. Item, quadrelli de strove (6) debet esse libra-
15 rum .XXXV. vel .XXXVIII. pro milliario.

LXXXVII. Item, quadrelli da ballestra da duos pedes (7) debent esse librarum .LVIII. vel .LX. pro milliario.

1. *La scrittura della parte N somiglia molto a quella della parte precedente, ma l'inchiostro è più chiaro. Il capitolo LXXXIIII nel cod. è preceduto dal segno di maggiore separazione.* Curente] *Così il cod.* 3. *Cod.* Francesscus 4. *Cod.* invenientur 5. facientem] *Così il cod.* 11. fuxinas] *Così il cod.* 12. *La scrittura della parte O è eguale a quella della parte L.* lançoni] *Nominativo in funzione di accusativo.* tres] *Così il cod. per* tribus 14. strove] *Così il cod. per* streve debet] *Singolare in funzione di plurale.* 16. da ballestra da duos pedes] *Così il cod.*

68, rr. 1-3) e dal capitolo XXXV del capitolare dei muratori; cf. p. 295, rr. 16-17.

(1) Soggetto di « volimus et ordi« namus » sono i tre giustizieri ricordati nella data del capitolo.

(2) Una partizione diversa per le entrate dell'Arte tra gastaldo, ufficiali e scuola, era stata stabilita circa sette anni innanzi; cf. il capitolo LXXX.

(3) L'obbligo dell'ispezione prima era quadrimestrale; cf. il capitolo LVI.

(4) Cioè « quilibet faber ».

(5) Questa parola significava la lancia lunga; cf. DU CANGE, op cit. s. vv. lanzo, lanzone e MANUZZI, op. cit. s. v. lancione.

(6) Nel capitolo XXXVI erano stabilite in genere le dimensioni di questo proiettile e furono determinate colla sola indicazione del peso del medesimo; qui vengono specificate quelle delle quadrella della balestra « ad stre« vam »; esempi di esse sono ricordati dal GAY, op. cit. pp. 42 e 43

(7) La balestra a due piedi era così denominata perchè il balestriere si serviva di tutti e due i piedi per mettere, nel caricarla, la corda sulla noce; cf. GAY, op. cit. p. 42.

12 ottobre 1295. (P)

LXXXVIII. Curente anno Domini millesimo .cc. nonagesimo quinto, indicione octava, die .xii. intrante octubris, temporum nobilium virorum dominorum iusticiariorum Nicolai Brachadino, Petri Barbi et Iacobi Çorçi. ordinamus et volumus (1) quod gastaldio artis frabrie et sui iudices posint et debeant elligere tres 5 bonos homines et legales de dicta arte occaxione emendi carbones pro omnibus hominibus dicte artis et eciam pro omnibus aliis qui comparaverit carbones in Veneciis; qui conparatores sacramento teneantur emere bona fide sine fraude pro omnibus hominibus dicte artis et pro omnibus aliis, et empcione facta per 10 dictos conparatores, castaldio predictus cum suis iudicibus teneantur sacramento dividere dictos carbones inter homines dicte artis et alios qui conparaverit carbones, primo dominis monete et illis de pilloctis (2), secundo fravis (3) et calderariis, et postea omnibus aliis secundum quantitatem carbonis qui tunc fuerit. et nullus 15 homo per se vel alium (4) ullo modo vel ingenio non audeat hemere carbones in Veneciis vel exstra, sub pena librarum .x. et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

8 febbraio 1303, 1302 m. v. (Q)

LXXXVIIII (5). Curente anno Domini millesimo .ccc. secundo, mense februarii, die .viii. intrante, tempore nobilium do- 20 minorum Marci Ystrigo, Andree Geno et Andree Marcello iusti-

1. *La scrittura della parte P è eguale a quella della parte precedente, ma l' inchiostro è più cupo. Il capitolo LXXXVIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* Curente] *Così il cod.* 2. octava] *Così il cod.; correggasi in* nona *se si vuole il computo secondo l' indizione greca, perchè in tal caso la nona indizione sarebbe incominciata col 1 settembre 1275. Il redattore del capitolo può avere usato l' indizione romana. Segue* octu *a* intrante *ma col segno di espunzione.* 3. *Il cod. corregge col segno di espunzione* Nicolai *su* Nicolaii 5. frabrie - posint - elligere] *Così il cod.* 6. occaxione] *Così il cod.* 8. comparaverit] *Singolare in funzione di plurale e così al r. 13.* 14. *Segue* al *a* postea *ma col segno di espunzione.* 16-17. hemere] *Così il cod.* 17. exstra] *Così il cod.* 19. *La scrittura della parte Q è affatto diversa da quella delle parti precedenti.* Curente] *Così il cod.* 21. Andree G.] *Cod.* Andre

(1) Soggetto di « ordinamus et vo« lumus » sono i tre giustizieri ricordati nella data del capitolo.

(2) I « pillotti » erano armi offensive che si scagliavano mediante le balestre; cf. Du Cange, op. cit. s. v. pillotus, e Manuzzi, op. cit. s. v. pilo.

(3) Cioè ai fabbri.

(4) Cioè era vietato ai particolari l' acquisto diretto del carbone dagli importatori o anche l'acquisto indiretto che non fosse fatto per mezzo dei tre commissari incaricati dalla Giustizia Vecchia.

(5) Circa la scrittura della parte Q cf. I, 131, nota al r. 5.

ciariorum veterum. volumus et ordinamus(1) quod omnes anchore que venduntur Veneciis, que debent bulari, quod gastaldio fabrorum, cum uno suorum officialium ad minus, vadat cum uno misso iusticiariorum ad videndum si erunt bone et legales (2) et debeant illas vel illam bulare, si sunt bone, de dicta bula; et habeat pro suo labore grossum .I. pro parte de anchora que ponderat libras .CC. vel infra, et a libris .CC. in super habeat grossum .I÷. a venditore et emptore.

22 settembre 1309. (R) c. 64 A

LXXXX. (3) ||Anno Domini millesimo .CCCVIIII°., indictione .VIII^a., die .XXII°. septembris, ordinatum fuit et firmatum per dominos Iohannem Mariioni, Nicolaum Venero et Iohannem Michaelem iusticiarios veteres quod sicut olym electio gastaldionis fiebat per .LX. viros, silicet accipiendo .XX. viros per collonellum, sic a modo fiat dicta electio per .XXX. viros, silicet accipiendo solum .X. per collonellum (4).

LXXXXI. Item, quod nullus presentis artis audeat vel presumat emere vel emi facere aut tenere, causa vendendi, claves veteres in Veneciis nisi fractas, sub pena soldorum .XX. pro quolibet contrafaciente qualibet vice. et gastaldio et sui officiales debeant predicta inquirere et temptare, et omnes claves veteres cuilibet de hac arte inventas frangere de presenti et penam predictam accipere, vel dominis iusticiariis denotare.

12 novembre 1309. (S)

LXXXXII (5). Anno Domini .MCCCVIIII., indictione .VIII^a., die .XII°. intrante mense novembris, ordinatum fuit et firmatum per dominos Marinum Maripetro, Nicolaum Mauroceno et Iohan-

2. bulari] *Così il cod.* 2-3. *Cod.* fab̄r 5. bulare] *Così il cod.* bula] *Così il cod.* 9. *La scrittura della parte R è affatto diversa dalle precedenti. La c. 64 non apparteneva ai fogli originari del rispettivo quaderno, ma vi fu aggiunta poi per trascrivere le addizioni. L'aggiunta fu fatta dopo il 22 settembre 1309 e prima del 12 novembre del medesimo anno, come si rileva dalla data dei capitoli LXXXX e LXXXXII.* 13. silicet] *Così il cod. e così al rigo seguente.* 15. *Cod.* collomellum 23. *La scrittura della parte S è diversa dalla precedente e l'inchiostro è molto più chiaro.*

(1) Soggetto di « volumus et ordinamus » sono i tre giustizieri ricordati nella data del capitolo.

(2) Cf. il capitolo LXXXI.

(3) Circa la scrittura della parte R cf. II, 134, nota 4.

(4) Questo capitolo dimostra che anche allora erano, come prima, tre i colonnelli dell'Arte. Cf. la nota 5 a p. 332.

(5) Circa la scrittura della parte S cf. I, 17, nota 3.

nem Michaele iusticiarios veteres quod a modo gastaldio presentis artis teneatur et debeat infra mensem [1] introytus sue gastaldie dicere dominis iusticiariis et recordationem facere eisdem quod emptores carbonum [2] fiant [3].

4. *Il resto della prima colonna della c. 64 A e tutta la seconda e la 64 B sono bianche.*

(1) Cioè prima del termine del primo mese dall'entrata del gastaldo in ufficio.

(2) Cioè i tre compratori stabiliti per ordinanza del 12 ottobre 1295; cf. il capitolo LXXXVIII.

(3) Cioè « eligantur » dal gastaldo e dagli altri ufficiali dell'Arte.

XIIII.

CAPITULARE PICTORUM [1].

I.

Il capitolare dei pittori come fu riformato dalla Giustizia Vecchia il 7 dicembre 1271.

A

Capitoli scritti tra il maggio e il settembre 1278.

c. 101 B

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagessimo primo, mense decenbris, die septimo intrante, indicione quintadecima, Rivoalti.

Cum nos Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et Petrus Basilio iusticiarii veteres ad officium iusticie resideremus, venit coram nobis gastaldio artis pictorum cum suis ordinamentis cum instancia supplicando ut ea inspicere dignaremur et confirmare de autoritate nostri officii deberemus. nos vero iustis petitionibus annuentes quedam que vissa nobis digna fuisse confirmatione autoritate dicti nostri officii confirmavimus et quedam irritavimus et fieri vana censemus; quas in hac pressenti pagina iussimus explicare, ipsas nichilominus confirmantes [2].

1. *È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *Il titolo che è in inchiostro rosso e della stessa scrittura originaria del registro, si legge nel margine superiore della c. 101 B.* 4. *Cod.* septuagess̄ 10. *Cod.* confirmat̄ 11. *Cod. premette in a* iustis 12. vissa] *Così il cod.* fuisse] *Così il cod. per* fuissent 12-13. *Cod.* conffirmatione 13. autoritate] *Così il cod.* 14. *Cod.* censsemus quas] *Così il cod. per* que pressenti] *Così il cod.* 15. ipsas] *Così il cod. per* ipsa

(1) Ho curato un' edizione provvisoria di questo capitolare nel *Nuovo Archivio Veneto* (1891), II, 321-356.

(2) Questo proemio è stato composto col sussidio d' altri proemi dei capitolari anteriori. Il principio « Cum « nos » coi nomi e cognomi dei tre giustizieri ricorda quello del capitolare dei muratori; cf. p. 283, r. 7. La designazione « iusticiarii veteres » richiama quella del capitolare dei pellicciai; cf. p. 99, r. 12. Pure al proemio del capitolare dei muratori si accosta la frase « ad officium iusticie « resideremus, venit » (cf. p. 283, r. 8), mentre al capitolare dei pellicciai (cf. p. 99, rr. 13-15) si ricongiunge il passo seguente « coram nobis - supplicando ut ». La frase « ea inspicere « dignaremur » ne ricorda una iden-

I. (1) In primis igitur statuimus et ordinamus quod gastaldio qui erit pro tempore, cum suis officialibus sibi datis ab hominibus dicte artis omni anno cum scola ipsius artis passitur, pro anno venturo gastaldio cum suis officialibus eligere debeant quinque bonos viros utiliores et legaliores ipsius artis qui astringantur iuramento ut officiales pro anno venturo eligere debeant meliores et utiliores atque legaliores ipsius artis (2); qui cum electi fuerint, statim ut eis denunciatum fuerit ipsum officium promittere debeat, nisi habuerit iustum inpedimentum. quod si recipere recusabunt, volumus quod gastaldio, sub pena soldorum quadraginta, ipsis precipiat ut dictum officium recipere debeant et promittant. sci vero aliquis illorum qui electi fuerint tunc ibi non erit, gastaldio illi statuat terminum, sub dicta pena, quatinus coram eo conpareat ad ipsum officium recipiendum. sci vero ipsum officium penitus recussabit, sit in potestate gastaldionis et suorum officialium ad precipiendum ei, sub quacumque pena qua voluerit, ut ipsum || officium recipere debeat ad utilitatem ipsius artis (3). isti vero qui electi fuerint taliter, vo-

c. 102 A

3. passitur] *Così il cod. per* pascitur *con influsso della pronuncia dialettale.* 4. *Cod.* gastaldionem *Notisi la ripetizione del soggetto.* 9. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* habuerit] *Singolare in funzione di plurale.* 11. *Cod.* quadragit 12. sci] *Così il cod. per* si *con influsso della pronuncia dialettale e così pure al r. 15.* 13. *Cod.* illis 14-15. *Cod. corregge senza variazione di scrittura* recipiendum *su* recipere 15. recussabit] *Così il cod.* 16. *Cod.* officialiaum *Cod.* eis 17. qua] *Così il cod.* voluerit] *Singolare in funzione di plurale.* 18. *Cod.* talit̄

tica del proemio del capitolare dei muratori e di quello dei merciai (cf. p. 283, r. 12 e p. 307, rr. 11-12); il passo susseguente « et confirmare – « censemus » deriva quasi alla lettera da quello del proemio del capitolare dei pellicciai (cf. p. 99, r. 15 – p. 100, r. 3); il passo finale « quas – confir- « mantes » ne richiama uno simile nel proemio del capitolare dei muratori e di quello dei merciai (cf. p. 283, rr. 14-15 e p. 307, rr. 17-18).

(1) Questo capitolo, quantunque in molte delle sue parti derivi da disposizioni espresse in altri capitolari più antichi, tuttavia nell' insieme è un lavoro originale, perchè raccoglie le principali ordinanze circa l'elezione e i doveri degli ufficiali dell'Arte le quali negli altri documenti del genere sono esposte in più capitoli. Uno solo di essi, quello dei pellicciai, nel capitolo primo (cf. p. 100, rr. 6-21), dà un raggruppamento simile, ma più semplice.

(2) Questa prima parte del capitolo deriva dal capitolo XXX del capitolare dei barbieri con qualche lieve influsso del VIIII del capitolare dei tessitori di seta e del I del capitolare dei pellicciai; cf. p. 46, rr. 5-11; p. 30, rr. 16-21; p. 100, rr. 11-17.

(3) Questa seconda parte del capi-

lumus quod ab eis exigatur iuramentum per quod teneatur omnes querimonias et questiones quas per homines dicte artis coram eis deductas fuerint, bona fide sine fraude remoto odio vel amore difinire, nec in toto officio suo inimicum non nocebit nec amicum iuvabit per fraudem (1). et iudices qui modo sunt vel qui erunt per tempora, iurent esse solliciti et intenti previdere ea que sint magis utilia et necessaria hominibus dicte artis. et si gastaldio ab eis conscilium petierit, legaliter cum honore domini ducis et comunis Veneciarum salvis omnibus ordinamentis iusticiariorum ei consilium dabunt remoto odio vel amore. et si viderint suum gastaldionem non recte observantem ea que continentur in suo capitulari et suis ordinamentis predictis, ipsum amonere debeant ut faciat secundum quod continetur in suo capitulari et in predictis omnibus superius et inferius contentis. quod si gastaldio ipse se non emendaverit, cicius quam poterit omnia ordinatim dominis iusticiariis intimare teneantur (2).

1. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* 2. quas] *Così il cod.* 3. deductas] *Così il cod.* 4. inimicum] *Cod.* amicum 4-5. nocebit - iuvabit] *Singolari in funzione di plurali.* 5. amicum] *Cod.* inimicum modo] *Cod.* non 8. conscilium] *Così il cod. per influsso della pronuncia dialettale.* 13. *Cod.* faciant *Cod.* continentur 15. poterit] *Singolare in funzione di plurale.*

tolo che espone il divieto di rinunziare ad un ufficio al quale uno dei maestri sia stato eletto dai confratelli, se nel suo concetto fondamentale deriva da altri capitolari (cf. i capitoli x del capitolare dei tessitori di seta, VIIII del capitolare dei « blan-« carii », IIII del capitolare dei calzolai, XIII del capitolare dei calafati, VI del capitolare dei merciai e IIII dei fabbri; p. 30, r. 22-p. 31, r. 3; p. 118, rr. 20-23; p. 138, rr. 17-21; p. 237, rr. 9-11; p. 310, rr. 17-20; p. 330, rr. 10-14), nell' insieme è un lavoro originale, perchè di quella materia tratta con maggiore ampiezza e precisione di notizie.

(1) Questa terza parte del capitolo è comune ad altri capitolari, ma le maggiori somiglianze sono col capitolo XV del primo capitolare dei « ter-« nieri »; cf. p. 14, rr. 7-9 e 12-14.

(2) Questa quarta parte del capitolo è comune ad altri capitolari, ma le maggiori somiglianze sono col capitolo VII del capitolare dei pellicciai; cf. p. 102, rr. 3-12. Il capitolo, in gran parte, è stato accolto nel capitolare dei dipintori del 10 aprile 1436 che in forma frammentaria si conserva all'Archivio di Stato di Venezia (*Arti, Dipintori*, busta I) e pure vi corrisponde al capitolo I. Il documento del 1436 è stato pubblicato nel 1884 dal MOLMENTI col titolo *Statuti dei pittori veneziani del secolo* XV, per nozze Mainella-Carlini, Venezia, stab. tip. dell' Emporio e nella *Gazzetta letteraria e scientifica*, VIII, 33, Torino, 9 agosto 1884; le lacune derivate dall' essere state strappate alcune carte del codice, possono essere riempiute col sussidio

II. Item, quod nullum precium vel dona aliqua tam gastaldio quam etiam et ceteri officiales predicte artis per se nec per aliquem alium accipere debeant per modum aliquem vel ingenium occassione dicti officii in toto suo officio [1].

III. Item, quod gastaldio nec sui iudices sint ausi alicui habenti placitum ante ipsos, dare conscilium alicui facienti aliquod preiudicium parti adverse [2]. 5

3. *Il secondo* aliquem *è scritto nello spazio interlineare senza differenza di scrittura e d'inchiostro.* 4. occassione] *Così il cod.* 6. conscilium] *Così il cod.*

del capitolare dei pittori del 1° maggio 1676 che si conserva al museo Civico di Venezia colla segnatura *Ms. IV, N. 163*. Circa questi due manoscritti cf. Prefazione. Essendo rare le copie dell'edizione, credo opportuno ripubblicare in questo comento il testo dei capitoli che derivano dal capitolare del 1271. Il primo è il seguente: « Che li officiali che « sarano eletti al governo de « l'Arte nostra di depentori et « altri sottoposti a la nostra « schola siano tenuti et obli- « gati a tuor sagramento de « governar et far el suo officio « ben e iustamente. Prima vo- « lemo et ordinemo che li officiali « nostri che sarano eletti e deputadi « al governo de l'Arte nostra, siano « tenuti et obligati zurar per sagra- « mento che farano el debito suo in « tutte quelle cose che per iustitia e « raxon acaderà tra li homeni de « l'Arte nostra; et che tutte le diffe- « rentie che nascerà tra loro, cercha- « rano cum tute le sue forze et poter « de aquietar quelle cum amore et « pace, remosso ogni odio, amore et « timore, non dando alcun favore a « l'amico per amore nè far nocu- « mento a l'inimico per odio e mal « volere, ma le operation sue farle « senza fraude alcuna; et che sarano « solliciti et diligenti a far il ben et « utele de tutte le cose necessarie a « li homini de la preditta Arte et de « quelli che sono al presente e sarano « per lo tempo avegnire sottoposti a « questa schuola, cum reservation de « l'honore di nostri signori superiori « ai quali ne le differentie mazore « semo sottoposti in tutte le nostre « differentie che per causa de ditta « Arte nostra nascerano ». L'ultima parte corrisponde invece al capitolo II: « Che 'l gastaldo no- « stro con li soi compagni « siano tenuti et obligati [*cod.* « obigati] observar iustamente « tutti li ordeni che se con- « tien in lo nostro capitolario « a tutto suo poter. Anchora, « volemo et ordinemo che 'l gastaldo « nostro cum li soi compagni sia tenuto « et obligato de observar et far obser- « var tutti li ordeni, parte et leze che « se contien in questo nostro capito- « lario come le zàxeno [*cod. museo « Civico* c. 1B lezaremo!!] ad capitolo « per capitolo; et se ditto gastaldo « fosse negligente overo non curasse « de farlo, che li compagni soi de- « biano amonir et exortar quello che « lo faza; e non volendolo poi farlo, « siano tenuti de denuntiarlo ai signor « iusticieri al più presto che lo po- « trano ».

(1) Questo capitolo deriva nel concetto e nella forma dal XVIII del capitolare dei merciai; cf. p. 313, rr. 21-24.

(2) Questo capitolo deriva nel con-

IIII. Item, si aliquis voluerit conqueri de suo gastaldione, quod gastaldio teneatur dicere iudicibus suis: « facite rationem « homini isto et intelligite eum » [1].

V. Item, ordinamus quod gastaldio non intromittat se de
5 causa que iudices habent ad faciendum. et si aliquis ad curiam dominorum iusticiariorum se appellaverit ‖ a libris quinque superius, gastaldio nec iudices de cetero se inde non intromittant nec aliquam penam ei imponant. et hoc si placitum inceptum non fuerit; sed si placitum inceptum fuerit et ventilatum coram
10 iudicibus, gastaldio in causa procedat non obstante aliqua appellatione in dicta causa facta [2].

c. 102 B

VI. Item, nullus qui hoc iuramentum de observando predicta non fecerit, pro se vel cum alio ad partem laborare pressumat [3].

15 VII. Item, quod tam ille qui hoc fecerit iuramentum quam qui non, mittere non audeat aliquem ad laborandum cum aliquo qui hoc idem iuramentum non fecerit. et si aliquem invenerit vel sciverit facientem contra predicta vel non habentem factum sacramentum de observando predicta, ipsum manifestare teneatur
20 dominis iusticiariis quam cicius poterit [4].

2. *Forse è avvenuto un errore di trascrizione e per esso il capitolo IIII nella forma genuina sarebbe stato il seguente:* Item, si aliquis voluerit conqueri de suo gastaldione et de eo habere racionem, iudices qui sunt vel erunt per tempora faciant racionem sicuti de aliis hominibus. et sic gastaldus teneatur dicere iudicibus suis: « facite rationem homini isto et intelligite eum ». *La restituzione è proposta sull'autorità del capitolo II del capitolare dei pellicciai.* 5. que] *Al solito per influsso del volgare* che *è in funzione di tutte le altre forme del pronome relativo latino.* 13-14. pressumat] *Così il cod.* 19. *Cod.* teneantur

cetto e nella forma dal XVIIII del capitolare dei merciai, ove pure tiene il medesimo posto, rispetto al precedente ed al susseguente; cf. p. 314, rr. 1-3.

(1) Questo capitolo che è mutilo, probabilmente deriva dal II del capitolare dei pellicciai; cf. p. 101, rr. 1-5.

(2) Questo capitolo deriva nel concetto e nella forma dal XXV del capitolare dei barbieri, dove parimenti si trovano riunite in un solo capitolo due disposizioni che negli altri capitolari sono separate; p. 44, rr. 20-26.

(3) Questo capitolo è quasi identico al IIII del capitolare dei pellicciai, al XXVII del capitolare dei falegnami, al XX del capitolare dei calafati ed al XXXIII del capitolare dei fabbri e ad essi rimando pel comento; cf. p. 101, rr. 8-10; p. 180, rr. 9-11; p. 240, rr. 4-6; p. 339, r. 19 - p. 340, r. 2.

(4) Questo capitolo è quasi identico al V del capitolare dei pellicciai, al

VIII. Item, et si aliquod furtum fuerit factum in dicta arte per aliquam personam huius artis et ad manus magistrorum aut discipulorum dicte artis devenerit, per sacramentum [1] teneantur in se retinere et cicius quam poterit suo gastaldioni teneantur manifestare [2]. 5

VIIII. Item, quod nullus gastaldio nec aliquis alius a modo scit ausus aliquid addere vel minuere, tam in subscribendo in hoc capitulari vel aliquo alio modo, in omnibus predictis, in pena banni integri [3].

1. *Cod.* Itm 2. aut] *Cod.* au 3. *Cod.* devenerin 4. poterit] *Singolare in funzione di plurale.* 7. scit] *Così il cod. per* sit *per influsso della pronuncia dialettale.*

XXVIII del capitolare dei falegnami, al XXI del capitolare dei calafati, al XXIII del capitolare dei merciai e al XXXIIII e alla seconda parte del XXXVI del capitolare dei fabbri e ad essi rimando pel comento; cf. p. 101, rr. 11-16; p. 180, rr. 12-17; p. 240, rr. 7-12; p. 314, r. 17 - p. 315, r. 5; p. 340, rr. 3-5 e p. 341, r. 5 - p. 342, r. 3.

(1) « per sacramentum » equivale a « in pena sacramenti ».

(2) Questo capitolo è quasi identico al XXVIIII del capitolare dei falegnami, al XIIII del capitolare dei carpentieri, al XXII del capitolare dei muratori ed al secondo periodo del capitolo XXXVII del capitolare dei fabbri e ad essi rimando pel comento; cf. p. 181, rr. 1-5; p. 204, rr. 5-9; p. 290, rr. 7-11; p. 342, rr. 4-11. La stessa ordinanza con lievi modificazioni appare una seconda volta in questo capitolare e precisamente nel capitolo XXXXVI.

(3) Questo capitolo è molto simile ad altri di altri capitolari; p. e. al XXVIIII del primo capitolare dei « ter« nieri », al XXXI del capitolare dei barbieri, al XXXXVI del capitolare dei « fioleri », al X del capitolare dei pellicciai, al XXXXIIII del capitolare dei calzolai, al XXXIII del capitolare dei falegnami, al XXVI del capitolare dei calafati, al XXVI del capitolare dei muratori e al XXXXV del capitolare dei fabbri; cf. p. 18, rr. 5-8; p. 46, rr. 12-15; p. 77, rr. 3-7; p. 102, r. 20 - p. 103, r. 3; p. 147, rr. 11-14; p. 182, r. 13 - p. 183, r. 2; p. 242, rr. 6-9; p. 292, r. 10 - p. 293, r. 3; e p. 346, rr. 3-7; ma le maggiori somiglianze sono col XVIIII del capitolare dei carpentieri e col XXV del capitolare dei merciai; cf. p. 205, rr. 17-20; p. 315, rr. 9-12. A questi capitoli rimando pel comento. L'ordinanza si ritrova anche nel cit. capitolare del 1436 e ne forma il capitolo III che è il seguente: « Ch'el « non se possa azonzer, scri« ver, corezer nè sminuir al« guna cosa in questo nostro « capitolario senza licentia « et cetera. Anchora, volemo et « ordenemo che da mo' avanti el ga« staldo nostro nè li soi compagni « non ardischa nè presuma per algun « modo over inzegno azonzer nè smi« nuire over corezere nè scrivere in « questo capitolario, sotto debito de « sagramento, senza volontà e delibe« ration prexa per tutto el capitolo con « la confirmation de li nostri superiori, « signor iustixieri vechi et provedadori « de comun ». Cf. anche il capitolo LXI il quale indirettamente fissa la pro-

X. Item, gastaldio teneatur bis in anno convocare omnes fratres dicte artis in unum et legi facere omnia ordinamenta coram eis, sub pena librarum quinque, que deveniat in iusticiarios pro banno. et si aliquis convocatus venire neglexerit, amittat soldos quinque, nisi fuerit iusto inpedimento impeditus quem probare potuerit; qui soldi quinque deveniat in scola (1).

XI. Item, volumus quod pro labore et exercicio gastaldionis quod unusquisque magister qui est capud dicte ‖ artis (2) annuatim, in pena dupli, tres solidos ipse dare tenetur.

c 103 A

5. *Cod.* impedictus 6. quem] *Così il cod. per* quod deveniat] *Singolare in funzione di plurale.* 7-8. quod ... quod] *Così il cod. con ripetizione della congiunzione.* 9. tenetur] *Così il cod. Vi segue d' altra mano e con inchiostro giallastro nello spazio bianco del rigo e poi nel margine superiore della pagina:* medietas gastaldioni cum suis oficialibus et medietas deveniat in dicta scolla de supradictis soldis .III. quod veniebat in gastaldio, et solvere debeat quando ipsi eligant gastaldionem *La scrittura non appare nelle addizioni al capitolare che in un' aggiunta al capitolo LVIIII* (3).

cedura che gli uomini dell'Arte dovevano seguire per promuovere addizioni, diminuzioni e mutazioni nel loro capitolare.

(1) Questo capitolo è molto simile al XXVIII del primo capitolare dei « ternieri », al XXVIIII del capitolare dei barbieri, al XXIII del capitolare dei « fioleri », all' XI del capitolare dei pellicciai, al XXXXIII del capitolare dei calzolai, al XXXIIII del capitolare dei falegnami, al XX del capitolare dei carpentieri, al XXVII del capitolare dei calafati, al XXV del capitolare dei muratori, al XXVI del capitolare dei merciai e al XXXVIII del capitolare dei fabbri e ad essi rimando pel comento; cf. p. 17, rr. 13-16; p. 45, r. 19 - p. 46, r. 4; p. 70, rr. 8-14; p. 103, rr. 4-11; p. 147, rr. 1-8; p. 183, rr. 3-10; p. 206, rr. 1-7; p. 242, rr. 10-17; p. 292, rr. 3-9; p. 315, r. 13-p. 316, r. 3; p. 342, r. 12 - p. 343, r. 6. Ma per alcune frasi speciali, cioè « convocare », « con« vocatus », « neglexerit », « nisi fuerit « iusto inpedimento impeditus » questo capitolo ha, nella forma, rispetto agli altri un carattere suo proprio. La materia di questo capitolo e quella del XXXXI ha dato origine al VII del capitolare del 1436 che è il seguente: « Come se diè convocar li ho« mini de l'Arte per far capi« tolo doi volte a l'anno per « le cose de l'Arte et bisogni « de la schuola. Anchora, sta« tuimo et ordinemo ch' el gastaldo « nostro et compagni siano tenuti et « obligati de convocar li homini di « questa Arte a capitolo doi volte a « l' anno per far tutte quelle cose che « occorerà et sarà de bisogno per « l'Arte et mistier nostro et regulation « de quello et de le cose de la schuola, « salvo se l'occoresse per bisogno de « l'Arte o altre cose; in tal caso se « possa chiamar capitolo, tuttafià cum « licentia dei signori iustixieri nostri « superiori ».

(2) Cioè ciascun maestro che aveva bottega propria, « statio ». Ma eguale tassa si pagava anche da ciascuno dei maestri che stavano in una sola e comune bottega; cf. il capitolo XXXVI.

(3) Circa la scrittura dell'aggiunta, cf. I, 46, nota 1; quindi la disposi-

XII. Item, statuimus quod si aliquis magister dicte artis secum aliquem magistrum tullerit [1] ad laborandum, ille magister qui receptus fuerit ad laborandum solvere debeat gastaldioni soldos quinque [2], et ille qui eum receperit, unum denarium grossum, infra octo dies postquam ipsum receperit. 5

XIII. Item, ordinamus quod si aliquis magister dicte artis aliquem discipulum [3] secum ad standum receperit, infra octo dies solvere teneatur gastaldioni pro eo unum grossum [4].

XIIII. Item, si aliquis discipulus efficeretur magister, solvat gastaldioni soldos quinque infra dies octo postquam sibi preceptum 10 fuerit a gastaldione [5].

XV. Item, si aliquis forinsecus venerit in Venecias ad laborandum pro magistro, volumus quod teneatur solvere ipsi gastaldioni soldos decem [6].

XVI. Item, ordinamus quod nullus de predicta arte de ce- 15

2. tullerit] *Così il cod.* 4. *Cod.* recepereit 4-5. *Il passo* et ille - ipsum receperit *è stato cancellato nel cod.* 11. *Cod. omette* a 13. *Cod.* teneantur

zione originaria per la quale l'intera tassa di tre soldi era a benefizio del gastaldo fu modificata secondo i termini dell' aggiunta entro i seguenti tempi: 19 gennaio 1286 – 13 marzo 1291; 13 novembre 1294 - 1° settembre 1298; 9 maggio 1301 - 4 sett. 1305.

(1) Nel febbraio 1301 fu stabilito che il numero massimo di questi maestri che lavoravano per mercede nella « statio » di un altro, per regola fosse di due; cf. il capitolo LX.

(2) Il capitolo XXVIIII determina meglio questa disposizione in quanto che fa conoscere che questi maestri lavoravano a mercede, « pro precio », cioè non « ad panem et vinum » e che i cinque soldi si pagavano una volta tanto al gastaldo. Nel 1301 il numero massimo di tali maestri che lavoravano « pro precio » presso altri, fu limitato a due per « statio »; cf. il capitolo LX.

(3) Nel febbraio 1301 fu stabilito che ciascun maestro pittore tenesse presso di sè un solo apprendista; cf. il capitolo LX.

(4) Il capitolo XXVIII dimostra che gli apprendisti, « pueri », non erano tenuti a pagare per ciascuno quel denaro grosso al gastaldo quando erano parenti del loro maestro o della consorte di lui.

(5) I soldi cinque erano probabilmente la tassa d'entrata e però si pagavano una volta tanto; cf. i capitoli XXVIIII e XXX. Qualche cosa di simile era stato stabilito nel capitolo X del capitolare dei muratori; cf. p. 286, rr. 18-20.

(6) Il capitolo XXX spiega questa ordinanza; i dieci soldi si pagavano una volta tanto e solo nel caso che il maestro forestiero avesse appreso l'arte fuori di Venezia e del suo distretto.

tero incipere debeat aliquam capellinam (1) nisi prius formam (2) supra quam eam voluerit laborare ostendat gastaldioni et eius officialibus, et statim quod ea eis ostensa fuerrit, supra ipsam coram gastaldione ponat duas manus de corrigiis et postea per unumquemque mensem unam manum quo usque completa fuerit ponere debeat; et cum completa fuerit, predicto gastaldioni, ut dictum est, ostendere debeat. et hoc volumus quod observetur, sub pena soldorum viginti pro unaquaque cappellina, per sex menses stare faciant (3) supra formam.

XVII. Item, omne opus tam vetus quam novum unusquisque dicte artis, sub pena soldos quadraginta, cum suo certo nomine (4) vendere teneatur.

XVIII. Item, nullum laborerium albeti per totum districtum Veneciarum (5) faciam (6) vel fieri faciam (7).

1. *Cod. corregge senza variazione di scrittura e d' inchiostro* incipere *su* incipia 2. *Cod. aggiunge* et *a* laborare 3. *Cod. corregge senza variazione di scrittura e d' inchiostro* statim *su* stim *nello spazio interlineare. Cod.* ostessa fuerrit] *Così il cod.* 8. *Cod.* unaquoque 10. *Cod. corregge senza variazione di scrittura e d' inchiostro* vetus *su* venet *Cod.* novũ; 11. soldos] *Così il cod. per* soldorum

(1) Cioè l' armatura del capo la quale poteva essere di cuoio, come appunto è ricordata in questo capitolo; cf. Du Cange, op. cit. s. v. capellina 3 e *Vocabolario degli Accad. della Crusca* [5], s. v v cappelletto 1, cappellina 1. Esempi di cappelline di ferro e di cuoio con una tesa circolare usate dai guerrieri tra il secolo decimosecondo e il decimoquinto, sono ricordati dal Gay, op. cit. I, 323. Come sugli scudi, così sul cuoio delle cappelline il pittore eseguiva disegni e decorazioni per distinzione personale e famigliare.

(2) La « forma » era l' arnese foggiato a somiglianza del capo e che appunto serviva come modello all'artefice per lavorare sopra di esso la cappellina nel corso di un semestre; cf. un esempio simile, ma per la calzatura, nel Du Cange, op. cit. s. v. forma 15; ed esempi pel cappello nel *Vocabolario degli Accademici della Crusca* [5], s. v. forma XLV.

(3) Cioè « corrigia ».

(4) Cioè gli oggetti vecchi dovevano essere venduti per vecchi ed i nuovi per nuovi.

(5) Cioè lungo il litorale dell'Adriatico da Grado a Cavarzere.

(6) Questo capitolo è in forma soggettiva rispetto ai maestri dell'Arte e contiene non un ordine dei giustizieri ma un obbligo che i maestri pittori contraevano con giuramento.

(7) Questo capitolo corrisponde al quarto del capitolare del 1436, che è il seguente: « Che niun de l'Arte « non possa far nè far far al- « cun lavorero suxo legno « d' albedo, cioè in targe, « schudi, rodelle, penexi et ce- « tera. Item, volemo et ordenemo « che da mo' inanti alcun de l'Arte « nostra non possa nè ardischa per

c. 103 B XVIIII. Item, totum opus quod laborabitur per homines prenominate artis, ita laboretur ut continetur in capitulario dominorum iusticiariorum comunis Veneciarum (1).

XX. Item, omnes scutos (2) et rodellas (3) que et quas de deratas (4) laborabitur, ita centenentur (5) ut per gastaldionem et eius officiales stabilitum fuerit (6). 5

4. scutos et rodellas - que et quas] *Così il cod.* 5. deratas] *Così il cod.* laborabitur] *Singolare in funzione di plurale.* *Cod.* centellentur

« alcun modo, forma over inzegno far « nè far far alcun lavorerio de depen- « tura nè altro ornamento per tutto el « destreto de Venexia, cioè in lavorier « de albedo, come sono rodelle, targe, « penexi, schudi et tutte le altre arme « de defexa ». Si comprende facilmente la ragione del divieto, perchè l'abete per essere troppo tenero non era adatto ad armi di difesa. Il capitolo del capitolare del 1436 dimostra che la frase « nullum laborerium albeti » non deve essere intesa alla lettera, ma in senso più ristretto, vale a dire non per tutti gli oggetti pertinenti all'arte dei pittori, ma soltanto per le armi difensive. Così anche viene tolta l'apparente contraddizione tra il capitolo diciottesimo ed altri, quali il LVIIII, il LXII, il LXIII ed il LXVI che ricordano cofani bianchi, cioè di abete, dipinti poi dai pittori.

(1) Non mi è stato possibile di ritrovare all'Archivio di Stato di Venezia nè tra le buste della Giustizia Vecchia nè nel noto codice 133 della Miscellanea manoscritta il capitolare antico di quegli ufficiali a cui accenna questo capitolo nè una sua copia. Nel codice Marciano segnato *Italiani, classe VII, cod. 1591* (già cod. Giovanni Rossi 132) ho ritrovato a c. 122 A sgg. un estratto di quel documento, ma nessun articolo del medesimo si riferisce ai dipintori.

(2) Circa gli scudi e le loro forme nei vari tempi cf. GAY, op. cit. s. v. écu.

(3) Le rotelle erano scudi di forma rotonda; cf. DU CANGE, op. cit. s. vv. roella, rotella 2; MANUZZI, op. cit. s. v. rotella, dove appunto è ricordato un esempio di una rotella coperta di cuoio; TOMMASEO e BELLINI, op. cit. s. v. rotella, dove un esempio del *Trattato in materia di scherma* di MARCO DOCCIOLINI (Firenze, Sermartelli, 1601) ce la rappresenta come un' arma di difesa alquanto maggiore della targa e con circonferenza eguale alla lunghezza del braccio dall'estremità delle dita alla legatura della spalla; GAY, op. cit. s. v. bouclier.

(4) Cioè per prezzo, che era pattuito col committente; cf. DU CANGE, s. vv. denariata e derrata 1; *Vocabolario degli Accademici della Crusca* 5, s. v. derrata VI.

(5) Manca la parola « centenare » nel *Glossarium* del DU CANGE, ma se ne può ritrovare e determinare il significato. Nel dialetto veneziano « céndena » significa la striscia di cuoio cucita tra il suolo ed il tomaio della scarpa, probabilmente perchè seguiva la curvatura di questa; cf. BOERIO, op. cit. s.v.; nella lingua « céntina » denota, tra le altre cose, la curvatura che gli artefici dànno al legname ed al ferro di un mobile; cf. *Vocabolario degli Accademici della Crusca* 5, s. v. centina III; e però nel passo di questo

(6) V. nota 1 a p. 373.

XXI. Item, nullus in dicta arte laborare audeat corrigia de ovedellis [2] qui erunt vedati [3] per gastaldionem et eius officiales.

XXII. Item, postquam scuti corati [4] fuerint, dicimus quod scuti bene corati per tres dies a pasca usque ad sanctum Michaelem [5] stare debeant ad assugandum et a sancto Michaele usque ad pascam quatuor dies [6], illos de caravana [7] a pasca usque ad sanctum Michaelem duos dies et a sancto Michaele usque ad pascam per tres dies [8].

XXIII. Item, statuimus quod gastaldio potestatem habeat cum consilio suorum officialium in dicta arte dandi ordinem et ponendi penam a quadraginta soldis inferius et etiam precepta sicut eis bonum videbitur faciendum [9].

1. *Cod. omette* audeat 7. *Cod.* quatuos illos] *Così il cod. per* illi

capitolo « centenare » significa dare alla rotella ed allo scudo la curvatura necessaria per ottenere la concavità (« inferius ») ove doveva passare il braccio e la convessità (« superius ») che contribuiva ad ammortire i colpi avversari sviandoli o presentando un bersaglio meno sicuro.

(1) Cioè sopra e sotto, « superius « et inferius »; cf. il capitolo XXXV.

(2) Cioè di quelle pelli di vitello che fossero vietate dagli ufficiali dell'Arte; « ovedèlli » si ricongiunge al veneziano « vedèli » ed al latino « vi« tuli » coll'« o » prostetico per influsso di « ovis ».

(3) Cioè « vetati », proibiti.

(4) Cioè ricoperti di cuoio.

(5) Cioè sino al 29 settembre.

(6) Per la diversità della temperatura e della lunghezza delle giornate.

(7) Cioè per quelli che da Venezia si esportavano fuori d' Europa.

(8) Gli scudi « de caravana » si lavoravano in modo diverso dagli altri, perchè quel commercio si faceva con popoli meno civili; cf. il capitolo LXVIII del capitolare dei fabbri, p. 352, rr. 6-14, ove questo concetto è espresso nel modo più chiaro per i coltelli, rasoi, forbici, mannaie e ronconi che si spedivano in quelle parti. È probabile che differissero dagli altri in quanto fossero ricoperti di pelle anzichè di cuoio e ciò per il tempo più breve nel quale si asciugavano; cf. il capitolo LI che pone la stessa differenza tra i cofani ricoperti di pelle e quelli rivestiti di cuoio.

(9) Questo capitolo corrisponde al V del capitolare del 1436 che è il seguente: « De la libertà che ha « el nostro gastaldo circa li « ordeni nostri et de poter « meter pena a li desobedienti « da soldi 40 in zó. Item, sta« tuimo et ordinemo che 'l gastaldo « nostro habia auctorità et libertà con « el consentimento de li officiali de « ditta Arte de dar ordene et meter « pena de soldi quaranta e da lì in « zoxo et far li comandamenti a li « homini de l'Arte desobedienti e farli « tuor la pena con el brazo di signor « iustixieri e proceder contra de lor « per iustitia ».

XXIIII. Item, ordinamus quod banna sive pena que per singulos predictorum accepta fuerint medietas deveniat in gastaldionem et eius officiales, reliqua medietas alia in scola dicte artis debeat devenire (1).

XXV. Item, statuimus quod quilibet laborator artis sellarum 5 iurare debeat ut ceteri pictores facere consueverunt, et quod ipsi (2) esse debeant sub gastaldia gastaldionis artis predicte, et nullus eorum audeat vendere vetus per novum et fractum per soldum vel bonum et sellas de carevana (3) pro caravana.

XXVI. Item, quod quilibet pictor arcellarum (4) dare debeat 1 arcellas comparatoribus pro talibus quales fuerint et dicere veritatem de arcellis si coopericuli illarum sunt de una peccia, duabus vel tribus, et etiam si interogati non fuerint a conperatoribus, de hoc dicere veritatem.

XXVII. Item, quilibet factor sellarum dare debeat sellas 1 c. 104 A cumparatoribus pro ta||libus quales sunt et dicere veritatem de ipsis si sunt nove vel veteres et si sunt nove vel de carevana.

XXVIII. Item, ordinamus et statuimus ut cum aliquis magister dicte artis voluerit recipere vel recipit aliquem puerum pro magistrando ipsum de dicta arte, qui puer sit propinquus illius magistri vel eius uxoris, ipsum puerum vel pueros non tenere

1. pena] *Così il cod. per* pene 8. per] *Così il cod. tutte e due le volte. Cod.* fractus 9. *Cod. omette* de pro caravana] *Così il cod.; per* pro aliis? *cf. la nota 8 della p. 373 circa gli* scuti de caravana; *oppure* pro novis? *cf. il capitolo XXVII; oppure sono state omesse dal copista alcune parole e la lezione originaria della frase è* et vendere debeat sellas de carevana pro caravana? 10. *Cod.* accellarum 11. *Cod.* fuīnit 13. interogati] *Così il cod.* 16. cumparatoribus] *Così il cod. Cod.* talibet 17. nove vel de] *Così il cod.; per* vel non de? 19. *Cod.* noluerit *Cod. ad* aliquem *aggiunge* vel aliquem 20. puer] *Cod.* puēs 21. *Cod.* uxor

(1) Qualche influsso sulla composizione di questo capitolo ha avuto il capitolo XXIIII del capitolare dei merciai; cf. p. 315, rr. 6-8.

(2) Cioè i dipintori di selle, designati prima colla frase generica « laborator artis sellarum ».

(3) Circa le « selle de carevana » forse si può ripetere quanto ho esposto nella nota 8 della p. 373 circa gli scudi « de caravana ».

(4) Le « arcelle » erano cofani per solito in legno rivestiti di cuoio col coperchio di uno o più pezzi. Di frequente sono ricordati negli antichi documenti veneziani a proposito del corredo delle spose; il ROMANIN (*Storia docum. di Venezia*, II, 405) ha pubblicato un documento importantissimo del marzo 1145 nel quale è descritto con molta precisione il corredo di una sposa veneziana; l'edizione è poco esatta.

vel obligare ad solvendum ipsum dacium unius denarii grossi quem tenentur solvere alii pueri gastaldioni (1).

XXVIIII. Item, ordinamus quod omnes magistri qui laborant cum aliis magistris pro precio, teneatur solvere tantummodo una vice gastaldioni dicte artis soldos quinque usque dum stabit et laborabit in Veneciis (2).

XXX. Item, ordinamus quod si aliquis magister qui extra Venecias artem istam didicerit, tam si laborat in sua statione per se quam si laborat cum alio magistro pro precio, solvere teneatur soldos decem tantum semel si dicte stationes et dicti magistri intraverit in anno (3); si vero aliquis magister artem ipsam Veneciis didicerit, persolvat tantum soldos quinque et non plus (4).

XXXI. Item, si filius alicuius magistri nostre artis recedendo a patre suo, pro se tenere voluerit stationem, nolumus quod solvat aliquid gastaldioni nisi tantum soldos tres (5).

XXXII. Item, quod nullus de dicta arte audeat adulare vel maliciare aliquem laboratorem (6) qui laborat cum aliquo magistro; et qui hoc fecerit et poterit probari, damus potestatem dicto gastaldioni penam illatam et debitam illi vel illis quibus poterit probari, accipiendum (7).

XXXIII. Item, potestatem tribuimus dicto gastaldioni rationem faciendi (8) a libris decem inferius.

3. *Cod. corregge senza variazione di scrittura e d'inchiostro* omnes *su* si aliquis 4. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* 5. *Cod.* gastaldionis 5-6. stabit et laborabit] *Singolari in funzione di plurali.* 9. *Cod.* sse 10. dicti] *Cod.* decem *L'intera frase sta per* in dictam stationem et cum dicto magistro 11. intraverit] *Singolare in funzione di plurale.* 18. *Cod.* probare 20. accipiendum] *Così il cod. per* accipiendi

(1) Cf. il capitolo XIII.

(2) Cf. il capitolo XII. La tassa era d'entrata.

(3) Cf. il capitolo XV.

(4) Cf. i capitoli XIIII e XXVIIII.

(5) In luogo di cinque. Una disposizione simile era stata già accolta nel capitolo X del capitolare dei muratori; cf. p. 286, r. 20 - p. 287, r. 3.

(6) Era vietato ai maestri di indurre con promesse ed offerte un lavorante a lasciare il suo maestro per un altro prima del tempo da loro fissato nel patto.

(7) Il concetto di questo divieto era già stato espresso per la prima volta in questi capitolari nel capitolo XXIIII del capitolare dei «fioleri»; cf. p. 71, rr. 1-4. Circa i maestri pittori che lavoravano per mercede nella «statio» di un altro, cf. i capitoli XII e LX.

(8) Cioè «inter homines huius artis «de his que pertinent ad suam artem «tantum»; cf. il capitolo LVI.

XXXIIII. Item, volumus et ordinamus quod banna sive penas, sicut supra dictum est (1), medietas deveniat inter gastaldionem et eius oficiales, reliqua alia medietas in scola dicte artis deveniat.

c. 104 B XXXV. ‖ Item, quod nullus audeat adducere Venecias scuta que non fuerint centenata superius et inferius (2), sub pena bani ad voluntatem iusticiariorum (3). 5

XXXVI. Item, ordinamus et volumus quod cum plures magistri sint in una statione, pro quolibet solvere et dare teneantur anuatim gastaldioni dicte artis pro suo exercicio vel labore soldos .III. (4). 10

XXXVII. Item, ordinamus quod quilibet de dicta arte a modo in antea non audeat laborare in quatuor festivitatibus sancte Marie virginis (5) et in quatuor festivitatibus sancti Marci evangeliste (6), nativitatis Domini, sancti Stephani (7), sancti Iohanes evangeliste (8), circumcissionis, epiphanie, ressurectionis Domini cum duobus diebus sequentibus, ascensionis, pentecostes cum duobus diebus sequentibus, omnium sanctorum, sancti Luce (9), sancti Laurentii (10), sancti Michaelis (11), sancti Martini (12) et sancti Nicolai (13), in pena soldorum quinque (14), de quibus medietas sit gastaldionis et alia scole. 15 20

1-2. banna sive penas] *Così il cod.* 3. oficiales] *Così il cod.* 5. *Cod.* Venec e *ripete la parola dopo* scuta 6. bani] *Così il cod.* 9-10. *Cod.* tenātur 10. anuatim] *Così il cod.* 13. *Cod omette* non 15. nativitatis] *Così il cod. per* in festivitatibus nativitatis 15-16. Iohanes] *Così il cod.* 16. circumcissionis - ressurectionis] *Così il cod.* 17. *Cod.* ascenssionis

(1) Cioè nel capitolo XXIIII.

(2) Cf. il capitolo XX dove lo stesso obbligo è fissato per gli scudi e le rotelle lavorati a Venezia.

(3) La disposizione durò sino al settembre 1283-marzo 1284 in cui fu vietata l'importazione degli scudi a Venezia; cf. il capitolo LV.

(4) Cf. il capitolo XI.

(5) Cf. p. 63, nota 1.

(6) Cf. p. 63, nota 3.

(7) Cf. p. 184, nota 3.

(8) Cf. p. 177, nota 11.

(9) Cf. p. 177, nota 10.

(10) Cf. p. 177, nota 12.

(11) Cf. p. 178, nota 3.

(12) Cf. p. 178, nota 2.

(13) Cf. p. 179, nota 4.

(14) La stessa multa, ma con altra partizione, era stata già fissata nel capitolo XXIII del capitolare dei falegnami e nel capitolo XI del capitolare dei muratori; cf. p. 178, r. 3; p. 287, rr. 12-13.

XXXVIII. (1) Item, ordinamus quod gastaldio huius artis mutari debeat omni anno; et ille qui nunc est, debeat manere et esse gastaldio usque ad finem sui termini (2).

B
Capitoli riscritti dopo il settembre 1278 dal copista della parte A delle addizioni.

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 5 ottobre 1264].

XXXVIIII. Item, quod ipsi gastaldiones teneantur accipere in capite sui anni illud capitulare quod eis dederint domini iusticiarii et quod ipsi non debeant facere aliquod ordinamentum inter se nisi cum voluntate dominorum iusticiariorum. et si aliquis sciverit aliquem facientem contra, amittat gastaldia et libras .xxx. et soldos .xii÷. (3).

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

XXXX. Item, ordinamus quod aliquis homo de arte ista non audeat vel presumat facere aliquod ordinamento vel compagniam seu commilitatem aut conspiracionem per sacramentum vel per fidancia seu per aliquam aliam promisionem contra honorem domini ducis et eius conscilii et comunis Venecie seu contra aliqua alia persona, in pena banni integri; et quilibet de dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in suprascripto facto inventus

30 novembre 1265.

1. *I capitoli XXXVIIII - XXXXVII seguono senza capoverso al XXXVII.* *Cod.* tem *ma collo spazio bianco per l'* I *omesso.* 2. debeat m.] *Cod.* dedebeat 4. *Cod.* tem *c. s.* *Cod.* ipse gastaldio teneatur 5. *Cod.* dominis 8. gastaldia] *Così il cod.* 10. *Cod.* tem *c. s.* *Cod. omette* non 11. ordinamento] *Così il cod. per influsso del volgare.* 13. fidancia] *Così il cod.* promisionem] *Così il cod.* 14. conscilii] *Così il cod. per influsso della pronuncia dialettale.* 14-15. aliqua alia persona] *Così il cod.* 15. *Cod.* qualibet

(1) Intorno alla scrittura dei capitoli xxxviii–liiii cf. I, 123, nota 2. Ma la materia dei capitoli xxxviii-xxxxi dimostra che, in quella serie, almeno essi appartenevano al testo primitivo che fu abraso dal continuatore.

(2) Questa ordinanza che è comune a molti dei capitolari anteriori a questo (cf. p. 22, rr. 8-15; p. 47, rr. 22-25; p. 75, rr. 3-8; p. 107, rr. 1-2; p. 125, r. 17 - p. 126, r. 2; p. 138, rr. 10-12; p. 185, rr. 9-11; p. 208, rr. 17-19; p. 247, rr. 8-10; p. 293, rr. 4-5; p. 318, rr. 1-3; p. 344, rr. 4-5) ha qui in qualche frase una forma sua propria. Esso corrisponde al capitolo vi del capitolare del 1436 che è il seguente: «Come se diè «elezer ogni anno et far gastaldo novo et star uno anno «compido al governo de la «scola. Anchora, volemo et ordenemo che 'l gastaldo nostro se debia «mudar ogni anno e far se debia una «nuova ellection de un gastaldo nuovo «el qual debi intrar in luogo del ve«chio et star debi al governo de la «nostra schuola et Arte un anno «compido, apresso i soi compagni of«ficiali».

(3) Questo capitolo si legge quasi alla lettera anche in altri capitolari anteriori a questo; cf. p. 23, rr. 1-6; p. 48, rr. 1-6; p. 75, rr. 9-14; p. 107, rr. 3-7; p. 126, rr. 3-7; p. 146, rr. 19-24; p. 185, rr. 12-17; p. 209, rr. 1-6; p. 247, rr. 11-15; p. 293,

fuerit, cicius quam poterit domino duci et eius conscilio aut dominis iusticiariis ‖ accusare (1).

c. 105 A

30 novembre 1265.

XXXXI. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec aliquis huius artis audeat facere aliquam convocacionem de hominibus huius artis nisi bis in anno sine licencia dominorum iusticiariorum (2).

II. Ordinanze aggiunte al capitolare dei pittori dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278. (A)

XXXXII. Item, nullus dicte artis audeat vel presumat dicere aliqua villania vel iniuriam gastaldioni vel officialibus ipsius artis exercentibus officium suum in dicta arte, sub penna banni ad voluntate dominorum iusticiariorum qui pro tempore fuerit (3). et in hiis omnibus (4) que addere vel minuere voluerit dominus dux cum suo conscilio vel iusticiarii, adimplere curabunt bona fide per sacramentum (5).

1. *Cod.* conscilii aut] *Cod.* ac 3. *Cod.* tem *c. s.* 7. *Cod.* tem *c. s.* *Cod. aggiunge* de *a* nullus 8. aliqua villania] *Così il cod.* 9. penna] *Così il cod.* 10. voluntate] *Così il cod.* fuerit] *Singolare in funzione di plurale.* 11. hiis] *Così il cod.* 12. conscilio] *Così il cod.*

rr. 6-11; p. 318, rr. 4-8; p. 344, rr. 5-10. Ma qui ha alcune frasi sue proprie.

(1) Questo capitolo si legge quasi alla lettera anche in altri capitolari anteriori a questo; cf. p. 23, rr. 7-15; p. 48, rr. 7-15; p. 75, r. 15 - p. 76, r. 7; p. 107, rr. 8-16; p. 126, rr. 8-16; p. 146, rr. 10-18; p. 186, rr. 1-9; p. 209, rr. 7-15; p. 248, rr. 1-9; p. 293, r. 12 - p. 294, r. 5; p. 344, rr. 11-19.

(2) Questo capitolo si legge quasi alla lettera anche in altri capitolari anteriori a questo; cf. p. 23, rr. 16-18; p. 48, rr. 16-20; p. 76, rr. 8-12; p. 107, rr. 17-20; p. 126, rr. 17-21; p. 147, rr. 8-10; p. 186, rr. 10-13; p. 209, rr. 16-19; p. 248, rr. 10-14; p. 294, rr. 6-10; p. 318, rr. 18-21.

(3) Una ordinanza simile si ritrova anche in capitoli più antichi d' altri capitolari, e precisamente nel XXXVIIII del primo capitolare dei « ternieri », nell' VIII del capitolare dei tessitori di seta, nel XIII del capitolare dei calzolai, nel XIII nel capitolare dei conciatori di pelli, nel XXXVIII del capitolare dei carpentieri, nel XXXVII del capitolare dei fustagnai, nel XXXVIII del secondo capitolare dei « ternieri » e nel XI del capitolare dei renaioli; cf. p. 20, rr. 10-13; p. 30, rr 9-15; p. 141, rr. 3-5; p. 211, rr. 11-17. Ma l' ordinanza ha in questo capitolo una forma sua propria. Essa ebbe efficacia sino al novembre 1281-maggio 1282 circa, nel qual tempo è stata modificata; cf. il capit. XXXXVIII.

(4) Cioè « et in his omnibus » che si riferisce alla materia non solo del capitolo XXXXII ma anche dei capitoli precedenti, e ciò secondo la solita formula di chiusa; cf. p. 109, r. 15-18; p. 124, rr. 19-21; p. 210, rr. 7-12; p. 244, rr. 5-8; p. 319, rr. 10-12.

(5) « per sacramentum » equivale a « in pena sacramenti »; cf. p. 323, nota 1. Questa seconda parte del capitolo sembra una formula di chiusa,

XXXXIII. Item, ordinamus [1] quod nullus pictor de cetero debeat pingere scutum fractum vel putridum qui debeat portari per mare [2] vel in exercitu, modo aliquo, sub pena soldorum .v. pro quolibet scuto, et de hoc petere debeat ab illo qui voluerit 5 ipsos scutos pingi si ipsis voluerit portare super mare; sed licitum sit cuilibet pingere scutos omnibus volentibus scutos pro domo sua [3].

XXXXIIII. Item, si necesse esset complere aliquod laborerium in suprascriptis solempnitatibus [4] per aliquem magistrum 10 huius artis, quod laborerium debeat portari extra Venecias, de quo notum facere debeat gastaldioni et iudicibus suis quod est necesse, et gastaldo cum iudicibus cognoscat, si necesarium erit illi magistro laborare, vel per sacramento vel per fidanciam quod illud laborerium oporteat compleri; verum quod aliud laborerium 15 non laboret istis suprascriptis diebus solempnibus nisi illud quod ostenderet gastaldioni et iudicibus, sub pena soldorum .v. [5].

1. *Cod.* tem *c. s.* 4. voluerit] *Cod.* uult *e così al rigo seguente.* 5. ipsis] *Ablativo in funzione di accusativo.* 8. *Cod.* tem *c. s.* 8-9. *Cod.* labo 10. de quo] *Così il cod. per* de eo 12. gastaldo] *Così il cod. per influsso del volgare.* necesarium] *Così il cod.* 13. sacramento] *Così il cod.*

e però non sarebbe strano che anche il capitolo XXXXII avesse fatto parte del capitolare del 1271 e ne avesse contenuto l'ultima disposizione e la chiusa.

(1) Soggetto di «ordinamus» molto probabilmente sono altri giustizieri diversi dai tre ricordati nel proemio.

(2) Cioè nella flotta come arma di difesa.

(3) Come ornamento della casa.

(4) Cioè in quelle specificate nel capitolo XXXVII.

(5) Questo capitolo corrisponde all'VIII del capitolare del 1436 che è il seguente: «Se 'l fosse de bisogno de far compir alcun lavorier del nostro mistier in alcuna festa solemne per esser portà fuor de la terra. Anchora, volemo et ordenemo che se l'accaderà et farà de bisogno de compir algun lavorier de l'Arte nostra preditta in alguna festa over solemnità per alcun maestro de questa Arte, el qual lavorier se debia portar fuora de questa terra, se debia dar notitia al gastaldo e manifestare a lui e ai soi compagni officiali che tal cosa è di bisogna portar fuora de la terra et compirla. et se 'l gastaldo et compagni cognose [*nel cod. dell'Archivio per una macchia la frase* che 'l *è illeggibile*] che 'l sia così la verità et che 'l maestro bisogni compir tal lavoriero, datoli prima sagramento over hauta la verità et certeza che sia de bisogno a compir dita opera, in tal caxo el gastaldo et compagni siano tenuti de darli licentia in pena de lire .v., dechiarando che quelli tali maestri debino vegnir a domandar licentia di poter far tal lavoro».

XXXXV. Item, additum fuit et ordinatum in presenti capitulari quod nullus de arte predicta non audeat nec presumat laborare nec facere laborari in die sabbati postquam pulsaverit tintinabulum que pulsat pro marangonis ad Sanctum Marcum [1], sub pena soldos .x. [2]. 5

XXXXVI. Item, si aliquod furtum veniret ad manus alicuius dicte artis qui crederat furtive aceptum, debeat ille vel illi in se retinere et deducere ipsum vel manifestare dicto gastaldioni vel dominis iusticiariis, sub pena iuramenti [3].

c. 105 B

XXXXVII. || Item, ordinamus [4] quod omnis de dicta arte si scierit quod aliquis homo vel femina tam Venetus quam fosensis emiset vel emi feciset scutum vel scutos pictos vel depinctos in Veneciis pro revendere vel eciam dare ad naulo, tenetur manifestare suo gastaldio vel eorum iudices infra tercium diem, sub pena sacramenti et sub pena soldos .v. pro colibet scuto. 10 15

Circa nov. 1281 - circa maggio 1282.

XXXXVIII. Tenporum nobilium virorum dominorum iusti-

1. *Cod.* tem *c. s.* 5. soldos] *Così il cod.* 6. *Cod.* tem *c. s.* 7. crederat] *Così il cod. come nel capitolo XVIII del capitolare dei cappellai del febbraio 1280.* aceptum] *Così il cod.* 10. *Cod.* tem *c. s.* 12. emiset - feciset] *Così il cod.* 13. Veneciis] *Cod.* ueci *(ma col segno di espunzione sotto la seconda sillaba).* naulo] *Così il cod.* 14. eorum iudices] *Così il cod. per* eius iudicibus 15. soldos] *Così il cod. per* soldorum *Cod.* scutos 16. Tenporum] *Manca il* T *nel cod. ed è bianco lo spazio corrispondente del rigo.*

(1) Cioè dopo il segno del tramonto del sole, dato dalla « marangona », pel quale i carpentieri erano avvisati di smettere dai lavori e di ritirarsi dall'Arsenale e dai cantieri; cf. GALLICIOLLI, op. cit. I, 249 e CECCHETTI, *Nomi antichi delle campane della torre di San Marco* nell' *Archivio Veneto,* XXXII, 379.

(2) È strano che per questa contravvenzione sia stata fissata una multa doppia di quella per le contravvenzioni al riposo festivo; cf. il capitolo XXXVII. Questo capitolo deriva dal XXXXIII del capitolare dei fabbri; cf. p. 345, rr. 1-6.

(3) Questo capitolo è simile, anche nella forma, al XVIII del capitolare dei cappellai in data del febbraio 1280 e al LXIIII del capitolare dei fabbri del gennaio 1281 e forse anche ne deriva. Differisce dal capitolo VIII in quanto stabilisce l' obbligo della consegna della cosa rubata come equivalente a quello della denunzia del furto e in quanto estende la facoltà di fare questa consegna e questa denunzia anche dinanzi all' ufficio della Giustizia Vecchia, mentre prima venivano fatte soltanto al gastaldo dell' Arte.

(4) Soggetto di « ordinamus » molto probabilmente sono altri giustizieri diversi dai tre ricordati nel proemio del capitolare.

ciariorum videlicet Marci Basilii, Petri Cauco et Marci Faletri [1], ordinamus [2] quod si aliquis dicte artis dixerit aliqua rusticitatem gastaldioni aut suis officialibus exercendo suum officium, amittat soldos .x., qui denarii terciam partem deveniat ad camaram [3] et
5 due partes deveniat in dicta arte [4].

XXXXVIIII. Tenporum nobilium virorum iusticiariorum videlicet Nicolay Salomoni, Nicolay Auduyno et Petri Mudacio [5], ordinaverunt [6] quod si aliquis dicte artis iret extra Venecias causa emendi scutos et rodellas et aducere Venecias, teneatur dicere
10 veritati et suorum iudicum ut ipsi vadant ad temptandum si sunt boni et legales [7]. et eciam ille qui aducet dictos scutos sive rodelas teneatur facere ad sciendum gastaldioni et suis officialibus ut ipsi vadant ad temptandum si dictum opus fuerit bonum

Circa nov. 1282-circa sett. 1283.

2. aliqua] *Così il cod.* 4. qui denarii terciam partem] *Così il cod.* deveniat] *Singolare in funzione di plurale qui e nel rigo seguente.* 6. Tenporum] *Manca il* T *nel cod. ed è bianco lo spazio corrispondente del rigo.* 9. scutos et] *A queste parole cessa nel cod. la scrittura abrasa che in parte era del copista antico del registro, in parte di qualche continuatore per quanto si deduce dalle poche tracce a mala pena visibili che di essa sono rimaste.* aducere] *Così il cod.* 10. veritati et suorum iudicum] *Così il cod., forse per* veritatem gastaldioni et eius iudicibus *Cod.* vadunt 11. aducet] *Così il cod.* 11-12. rodelas] *Così il cod.* 13. *Cod.* eptandum

(1) Circa la data del capitolo cf. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXV.

(2) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Marco Basilio, Pietro Coco e Marco Falier.

(3) Cioè « iusticiariorum ».

(4) Quest' ordinanza modifica quella del capitolo XXXXII, perchè fissa la multa a dieci soldi e ne determina la partizione. Gli stessi giustizieri diedero un' ordinanza simile a questa pel concetto, nel capitolo XXXXVII del capitolare dei falegnami; cf. p. 188, rr. 3-5. Ma quanto alla forma, questa ordinanza si avvicina molto più al capitolo XXV del capitolare dei giubbettieri, che pure è del medesimo tempo; cf. I, 39, rr. 1-5.

(5) Circa la data del capitolo cf. Prospetto dei giustizieri, I, pp. LXV e LXVI.

(6) Soggetto di « ordinaverunt » sono i tre giustizieri Niccolò Salomon, Niccolò Auduino e Pietro Muazzo.

(7) Probabilmente l' ordinanza designa soltanto i fusti in legno degli scudi e delle rotelle che poi i pittori veneziani avrebbero dovuto ricoprire di cuoio per eseguire su questo i disegni per le distinzioni famigliari e personali; in questo caso i giustizieri avrebbero dovuto esaminare gli scudi se erano senza spaccature e di legno resistente e sano e colla curvatura prescritta; cf. i capitoli XVIII, XX, XXXV e XXXXIII. Qualora l' ordinanza si riferisse anche ai fusti in legno ricoperti di cuoio, i giustizieri dovevano constatare che il cuoio di vitello non fosse di quella qualità di cui gli ufficiali dell'Arte avevano proibito l'uso e che l' orlo avesse il rinforzo della striscia; cf. il capitolo XXI.

et legalem. et debeat dare partem omnibus dicte artis sibi competentem qui voluerit, pro illo precio quo sibi constiterint dicti scuti sive rodelle et non audeat accipere maiorem precium [1].

L. Item, quod quilibet coffanus vel capsula qui fuerit corratus [2] de bono coro debeat stare a pasca usque ad sanctum Michaelem per tres dies ad asugandum, et a sancto Michaele usque ad pasca per dies quatuor ad asugandum [3].

LI. Item, quod quilibet coffanus vel capsula qui fuerit coratus de pelle debeat stare a pasca usque ad sanctum Michaelem per duos dies ad asugandum, et ad sanctum Michaelem usque ad pasca per tres dies ad asugandum.

c. 107 A

LII. Item, quod omnes ‖ scuti et rodelle qui fuerint corati de pelle vel de coro, sint bene corati sicut illi de caravana. et non debeat nec audeat ponere aliquid [4] supra dictos scutos et rodellas [5] nisi monstraverit ipsos gastaldioni et suis officialibus. et gastaldio et sui officiales teneantur et debeant ire ad minus semel in mense ad temptandum si homines dicte artis laborant bene et legaliter suam artem, et si eis videbitur eciam possint ire plus [6].

1. legalem] *Così il cod.* 2. qui] *Così il cod. per* ei qui 5. *Cod.* tem *c. s.* *Cod.* coffanos 5-6. corratus] *Così il cod.* 7. asugandum] *Così il cod. e così pure ai rr.* 8, 11 *e* 12. 9. *Il capitolo LI segue nel cod. al L senza capoverso.* *Cod.* tem *c. s.* 11. ad sanctum Michaelem] *Così il cod. per* a sancto Michaele 13. *Cod.* tem *c. s.* 14. *Cod. omette* vel 15. *Cod.* debeant *coll'omissione di qualche parola, p. e.* aliquis *o* aliquis de dicta arte 16. et] *Cod. corregge d'altra mano del tempo* vel uni de *su una breve parola di scrittura originaria, probabilmente* et *che è anche richiesta dal senso. La scrittura del correttore appare nel capitolo LVIII, ma nella correzione imita quella dello scrivano del 1278.* 17. et g.] *Il medesimo scrivano di* vel uni de *corregge* sive *su* et *di scrittura originaria.*

(1) Il più antico divieto per l'incetta della materia prima necessaria all'esercizio dell'arte, si ritrova in questi documenti nel capitolo II del primo capitolare dei cerchiai; cf. I, 152, rr. 15-16. L'intera disposizione contenuta in questo capitolo durò sino al settembre 1283 - marzo 1284 nel qual tempo fu vietata l'importazione degli scudi a Venezia; cf. il capitolo LV.

(2) Cioè ricoperto di cuoio o di pelle; la distinzione è specificata dal complemento.

(3) Cf. il capitolo XXII.

(4) Cioè la pelle ed il cuoio; cf. anche il capitolo LIIII.

(5) Cioè sul loro fusto di legno.

(6) Per le ispezioni cf. p. 36, nota 4.

LIII. Item, quod nullus dicte artis audeat dare nec vendere aliquem scutum, rodellas, cophanos, arçelas, platenas (1), mensoros (2), tabulas ad comedendum, anconas (3) alicui persone si non fuerint inverniçate.

LIII. Item, quod gastaldus et sui officiales teneantur temptare cophanos de nuvicias antequam ponatur aliquid superius si sunt de bono ligno; et illi qui incurabunt dictos cophanos non debeant ipsos incurare nisi prius monstraverint eos suo gastaldioni. et qui contra fecerit (4) cadat in bannum de libris .xxx. et soldis .xii ÷., plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum; que pena dividatur in tribus partibus, quarum una sit camare, alia sit scole et tercia gastaldio et suorum iudicum.

LV. (5) Tempore nobilium virorum dominorum Petri Cauco,

30 settemb. 1283-marzo 1284.
(B)

1. *Cod.* tem *c. s.* 2-3. *Cod.* mersoros 4. *Cod.* invernicate 5. *Cod.* tem *c. s.* 5-6. *Cod.* teptare 6. nuvicias] *Così il cod.* 10. plus] *Così il cod. per* et plus? 12. gastaldio] *Così il cod.* 13. *La scrittura della parte B è diversa da quella della parte precedente.*

(1) Le «platenae» erano arnesi di legno a foggia di piatto grande ad uso di cucina; cf. Boerio, op. cit. s. v. piàdena; potevano per altro essere anche di pietra; cf. il capitolare degli scodellai del 3 gennaio 1301 edito non esattamente da Urbani de Gheltof, *Studi intorno alla ceramica veneziana,* Venezia, Naratovich, 1876, p. 83 sg.

(2) Forse i «mensori», denominati anche «messori», erano i piatti da mensa, che in quel tempo a Venezia si facevano anche di pietra e in mezza maiolica; cf. il capitolare cit. degli scodellai, op. e loc. cit. Cf. anche Du Cange, op. cit. s. vv. mensorium e missorium.

(3) Le «anconae» (parola che per l'origine non altro propriamente significa che «εἰκών», cioè imagine) qui ricordate o «palae» erano tavole dipinte con imagini di Dio, di Maria, di santi; si tenevano anche per le vie e le piazze della città e nelle case, e talvolta venivano illuminate da un lumicino o lampada, ma specialmente si ritrovavano nelle chiese e nelle scuole laiche di devozione. Cf. per gli esempi Cecchetti, *Nomi di pittori e lapicidi antichi* nell' *Archivio Veneto,* XXXIII, 43-56. È chiaro che l'inverniciatura si praticava negli oggetti ricordati in questo capitolo, perchè meglio conservassero le tinte dei disegni e per la maggiore lucentezza facessero più bella mostra. Per la parola «ancona» cf. anche Du Cange, op. cit. e *Vocabolario degli Accademici della Crusca*[5], s. v.

(4) Cioè non solo viene punita in quel modo la contravvenzione al capitolo liiii ma anche tutte le altre ai cinque capitoli precedenti che contengono altrettante ordinanze dei medesimi giustizieri e che però furono composti molto probabilmente nel medesimo tempo.

(5) Circa la scrittura della parte B cf. I, 108, nota 1.

Thome de Scala et Petri Çane [1], ordinamus [2] quod a modo in antea nulus homo, tam Venetus quam forensis, non audeat nec presumat modo aliquo vel ingenio ducere nec duci facere scutos nec rodellas nec braçadellis Venecias, su pena soldorum .v. pro quolibet scutos, rodellas et braçadellis [3], et amitere debeant 5 dictos scutos, rodellas et braçadellis; et quis accussaverit habere debeat medietas de dictis denariis [4].

Circa nov. 1284 - circa magg. 1285? (C)

LVI. [5] Item, ordinamus [6] quod eidem gastaldioni cum suis officialibus habeant potestatem faciendi racionem ad omnes homines qui petunt racionem de his que pertinent ad suam artem tantum [7]. 10

Circa agosto 1285? (D)

LVII. Item, quod tam gastaldio scolle quam gastaldio artis

1-2. in antea] *Cod.* natea 2. nulus] *Così il cod.* *Cod.* forenssis 3. *Cod.* presumant 4. braçadellis] *Ablativo in funzione di accusativo.* su] *Così il cod.* 5. scutos, rodellas] *Così il cod. per influsso della stessa frase nelle parole precedenti.* braçadellis] *Cod.* braçadell *Così dò la forma della parola in luogo di* braçadellos *per influsso della forma precedente e così al r. 6.* amitere] *Così il cod.* 6. *Cod.* dicto quis] *Così il cod. per* qui *o* si quis accussaverit] *Così il cod.* 7. *Cod.* debeant medietas] *Così il cod. Cod. omette* de 8. *La scrittura della parte C è in genere la stessa della parte B, ma le lettere sono più minute e l'inchiostro è più chiaro. Il capitolo LVI è preceduto dal solito segno di maggiore separazione.* eidem gastaldioni] *Così il cod.* 9. *Cod. omette* faciendi racionem *La restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli ricordati nella nota 7 di questa pagina.* 11. *La scrittura della parte D è in genere la stessa della parte C ma l'inchiostro è più cupo. Il capitolo LVII è preceduto dal solito segno di maggiore separazione.* scolle] *Così il cod. e così al r. 1 della p. 385.*

(1) Per la data del capitolo cf. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXVI.

(2) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Pietro Coco, Tommaso della Scala e Pietro Zane.

(3) Il capitolare citato dei pittori del primo maggio 1676 (cod. cit. c. 33 A) a proposito dei lavori dei dipintori attesta che: « e fano forzieri « de albedo coverti e rodelle, targhe, « inbrazadure »; « inbrazadure » corrisponde a « braçadelli » e però questa parola significava l'armatura del braccio la quale probabilmente era di cuoio. Circa la forma dell'arma cf. Gay, op. cit. s.vv. bracelet à armer e garde-bras.

(4) Cioè della multa di cinque soldi.

(5) Circa la data del capitolo cf. p. 256, rr. 1-6 e nota 5.

(6) Soggetto di « ordinamus » probabilmente sono i giustizieri Niccolò Zane, Marino Giusto e Marino Valaresso; cf. p. 256, r. 2.

(7) Questo capitolo è quasi identico al XXXXVIIII del capitolare dei merciai, al LXVII del capitolare dei « fioleri », al LV del capitolare dei calafati, al LXXVI del capitolare dei fabbri e al XXVIIII del capitolare dei cristallai il quale ultimo è in data del novembre 1284 e dà la forma genuina e più semplice dell'ordinanza; cf p. 84, rr. 9-11; p. 256, rr. 1-6 e nota 1; p. 324, rr. 1-4 e note 1, 2, 3; p. 354, rr. 19-22 e nota 8.

teneantur sacramento dare et facere raciones que pertinent scolle predicte et arti gastaldioni de novo intranti, per dies .xv. post exitum sue gastaldie, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum [1].

Circa agosto 1285? (E)

LVIII.[2] Tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Marini Iusto, Thome Gausoni et Marini Valereso[3], ordinamus[4] quod omnes falde curate que veniunt extra Venecias in Venecias, venire debeant in manibus gastaldionis artis qui erit per tempore et suorum officiallium, et dilligenter per ipsos videri et examinari et temptari debeant si sunt bene curate secundum modum et formam quod fit Veneciis, et si aliquis dicte artis parte voluerit pro illo precio quo ipsas emerit. et omnibus contrafacientibus, tam Veneto quam forinseco, admittere debeant soldos .v. pro qualibet falda quam emerint; et qui gastaldioni et eius officialibus non ostenderit ut dictum est, cadat in dictam penam; cuius pene medietas deveniat ad cameram iusticie et allia medietas ad artem [5].

1299 m. v. (F) c. 106 A

LVIIII.[6] ‖ .MCCLXXXXVIIII. nos Nicolaus Çane, Nicolaus Bragadino et Leonardus Sten iusticiarii veteres ordinamus quod si aliquis magister dicte artis emerit vel emi fecerit coffanos albos de ligno[7], teneatur dare partem de ipsis aliis magistris dicte artis

5. *La scrittura della parte E è diversa da quella delle parti precedenti.* 9. officiallium] *Così il cod.* dilligenter] *Così il cod.* 10. *Cod.* teptari *Cod.* curati 11. quod] *Così il cod.* fit] *Cod.* sit *Cod. aggiunge* qui *ad* artis parte] *Ablativo in funzione di accusativo.* *Cod.* voluerint 12. *Cod.* emerint 12-13. omnibus contra facientibus tam Veneto quam forinseco] *Ablativi in funzione di nominativi.* 13. admittere] *Così il cod. per* amittere 14. *Cod. omette* qui 15. *Cod.* ostenderint 16. allia] *Così il cod.* 18. *La scrittura della parte F è diversa da quelle delle parti precedenti. La c. 106 non apparteneva ai fogli originari del registro, ma vi fu aggiunta per continuarvi la trascrizione delle addizioni di questo capitolare. Le date delle prime di queste mostrano che la carta è stata interfogliata dopo il 23 febbraio 1300 e innanzi al marzo 1304.*

(1) Circa la data, il contenuto e la forma di questo capitolo cf. p. 154, rr. 5-10 e nota 2.

(2) Circa la scrittura della parte E cf. I, 26, nota 2.

(3) Per la data del capitolo cf. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXVII.

(4) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Marino Giusto, Tommaso Gausoni e Marino Valaresso.

(5) Questa ordinanza corrisponde a quella del capitolo XXXXVIIII.

(6) Circa la scrittura della parte F cf. I, 130, nota al r. 7.

(7) Cioè « forzieri de albedo » ; cf. la nota 3 a p. 384.

si ipsam voluerit pro suo laborare, sub pena soldorum .c.; de qua pena tercia pars sit camere dominorum iusticiariorum et tercia scole et tercia gastaldionis et suorum officialium (1).

23 febbraio 1301, 1300 m. v.

LX. .Mccc., indictione .xiii., die .xxiii. februarii. nos Marcus Faletro, Blaxius Venerio et Paulus Dolphyno iusticiarii veteres ordinamus quod quilibet magister de dicta arte pictorum possit habere unum puerum ad panem et vinum ad adiscendum artem (2) et duos magistros ad precium et non ultra (3). et si propter aliquod accidens alicui magistro oportunum fuerit ei ultra dictos duos magistros, teneatur venire ad dominos iusticiarios qui sunt et erunt per tempora, ad accipiendum licenciam de eo quod fuerit ei oportunum. et qui contra fecerit in aliquibus de predictis, solvat pro banno soldos .c. et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum; de qua penna tercia pars deveniat ad camaram dominorum iusticiariorum et tercia in scola et tercia in gastaldo et suos officiales.

Marzo 1304. (G)

LXI. (4) .M°ccc°iiii., indicione secunda, mense marcii. nos Iacobus Bonhomo, Iohanes Mengulo et Marinus Barocio iusticiarii veteres volumus et ordinamus quod nullus tam gastaldio quam officialis quam etiam aliquis de dicta arte audeat vel presumat dicere iusticiariis vel ipsos rogare ut addant, minuant vel mutent aliquid in suo capitulari sine voluntate et consensu tocius capituli (5)

1. voluerit] *Singolare in funzione di plurale.* laborare] *Così il cod.; per* laborerio? 3. *Uno scrivano del tempo, quello stesso dell'aggiunta al capitolo XI, ha aggiunto ad* officialium *il passo seguente:* et illos vel illis *(sic per* ille vel illi*)* qui emerit cofanos dicte artis siat *(cioè* sint*)* tenuti dicere suo gastaldio quando habuisse comprato *(cioè* quando magister emisset*)*, sub pena soldorum .xx. pro colibet vice, et siat tenuti per sacramentum et non audeat nec poseat *(singolari in funzione di plurali)* facere aliquod *(sic!)* compratorem pro nulo modo. 9. oportunum] *Così il cod* 10. *Cod.* teneantur 11. oportunum] *Così il cod.* 14. penna] *Così il cod.* 16. suos officiales] *Così il cod.* 17. *La scrittura della parte G è diversa da quelle delle parti precedenti.*

(1) Questa disposizione corrisponde a quella del capitolo precedente.

(2) Cf. il capitolo xiii il quale non fissa il numero degli apprendisti per ciascun maestro.

(3) Questa disposizione compie ed illustra le ordinanze dei capitoli xii e xxxii.

(4) Circa la scrittura della parte G cf. I, 17, nota 3.

(5) Cioè della adunanza generale dei maestri dell'Arte.

vel maioris partis, sub pena soldorum .xx. pro quolibet contrafaciente qualibet vice [1].

LXII. .M.ccc.viii°., indicione .vi., die .vii. martii, ordinatum fuit et firmatum per dominos Nicolaum Sanudo, Marcum Dalphyno et Marcum Dandulo iusticiarios veteres quod a modo in antea nullus tam Venetus quam forensis qui faceret cophynos albos [2] vel fieri faceret, audeat vel presumat eos pingi facere causa vendendi Veneciis vel extra, sub pena soldorum .xl. et similiter nullus de arte audeat pingere cophynos alicui qui non fuerit de arte, facienti eos pingi pro vendendo [3], sub pena soldorum .xl. pro quolibet contrafaciente qualibet vice, quorum tercia pars deveniat camere, tercia scole et tercia gastaldioni et sociis eius.

7 marzo 1308.

LXIII. Item, quod quilibet de arte qui acceperit de cophynis albis partem et ipsos pinxerit in sua domo vel statione, non audeat ipsos vendere alicubi quam in propria statione, sub pena soldorum .xl. [4]. et si ipsos cophynos vel partem ipsorum dederit aliis [5] ad pingendum, teneatur et debeat quando fuerint pincti ipsos portare vel portari facere ad domum propriam vel stationem et illic ipsos vendere et non alibi, sub pena predicta. et similiter quilibet de arte qui pincxerit cophynos alicui de arte, teneatur et debeat facere et procurare quod quando fuerint pincti portentur ad domum vel stationem illius cuius fuerint et illic vendantur, nec in domo vel statione propria teneat vel vendat, sub pena predicta.

21. pincxerit] *Così il cod.* 24. propria] *Parola scritta nello spazio interlineare senza variazione di scrittura e d' inchiostro.*

(1) Cf. il capitolo viiii.

(2) Evidentemente il capitolo qui ricorda i legnaioli che lavoravano i fusti in abete dei forzieri e che non dovevano eseguire lavori pertinenti all' Arte dei pittori.

(3) Naturalmente chi non era dell'Arte dei pittori non poteva smerciare lavori eseguiti da quegli artigiani; e però la contravvenzione si puniva colla stessa multa di xl soldi fissata per la contravvenzione precedente.

(4) Questa disposizione è in parte complemento della precedente e però si comprende l' identità della multa. La vendita dei cofani dipinti doveva essere fatta soltanto nella « statio » del pittore, perchè così più facilmente si impedivano le contravvenzioni e con maggior agio si eseguivano le ispezioni dagli ufficiali dell' Arte.

(5) Cioè ad altri maestri dell'Arte.

LXIIII. Item, quod quicumque de arte conquestus fuerit de gastaldione et officialibus et eos citari fecerit ad iusticiam dicens se condemnatum vel damnificatum aut sententiatum fore contra ius

c. 106 B

vel iusticiam per eosdem, et postea | audictis (1) partibus per dominos iusticiarios inventa fuerit ipsa querimonia conquerentis 5 iniusta vel maliciose promota, taliter quod dictus conquerens causam sive placitum ammittat, solvat et restituat dictis gastaldioni et officialibus dannum quod pro veniendo et morando ad ipsum placitum fuerint consequti; quod quidem dannum restituendum, sive quid et quantum pro dicto danno debeat restitui, 10 remaneat in discrecione dominorum qui per tempora fuerint ad iusticiam deputati (2).

18 marzo 1311.

LXV. Anno Domini millesimo .ccc°.xi., indicione .viiii., die .xviii. marcii. ordinatum fuit et firmatum per dominos Petrum Bellegno, Petrum Broiosso et Federicum Dandulo iusti- 15 ciarios veteres quod a modo nullus gastaldio presentis artis possit vel debeat quando dividit cophynos dare partem (3) alicui qui nesciat aut non vellit ipsos pingere suis manibus, sed teneatur et debeat partem dare cuilibet de arte scienti et pingenti cophynos suis manibus (4), scilicet illam partem quam possit 20 accipere et persolvere, sub pena soldorum .xl. qualibet vice qua contrafaceret.

LXVI. Item, quod nullus presentis artis qui nesciat vel non pingat cophynos suis manibus, audeat partem de cophynis albis

4. audictis] *Da questa parola in poi la scrittura della parte G sembra diversa dalla precedente.* 5. *Cod. corregge per abrasione* ipsa querimonia *su* ipsam querimoniam *e poi* iniusta *e* promota *su* iniustam e promotam 7. ammittat] *Così il cod.* 8. dannum] *Così il cod. e così al rigo seguente.* 9. consequti] *Così il cod.* 18. *Cod. omette* non vellit] *Così il cod.* *Cod.* pigere 19-20. *Cod.* pigenti 23. *Cod. omette* non

(1) Circa la scrittura di questi ultimi capitoli del capitolare, cf. p. 134, nota 4.

(2) Un provvedimento di questo genere appare in questi capitolari per la prima volta nel capitolo xxxv del capitolare dei calafati, il quale capitolo è compreso nel rifacimento del 25 novembre 1271; cf. p. 245, r. 11-p. 246, r. 5. Ma questa ordinanza del capitolo lxiiii ha una forma originale sua propria e meglio spiega l'indennità che doveva essere pagata.

(3) Cf. il capitolo lviiii.

(4) Un provvedimento simile venne preso poco dopo, cioè il 23 novembre 1311, per l'Arte dei « blancarii »: cf. p. 134, rr. 6-14.

accipere nec emere vel emi facere seu eos fieri facere, sub pena soldorum .c. pro quolibet contrafaciente qualibet vice; atamen liceat cuilibet pingenti cophynos suis manibus, posse accipere ad pingendum sibi de dictis cophynis in sua stacione vel domo duos
5 magistros et non plus [1], quando sibi fuerit opportunum [2].

2. atamen] *Così il cod.* 5. *Il resto della c. 106 B è bianco.*

(1) Cf. il capitolo LX.

(2) Questa disposizione è in parte la reciproca della precedente.

L'Arte dei pittori a Venezia, che già nel 1436 ebbe il titolo di Arte dei dipintori e lo conservò negli anni susseguenti, si componeva nel 1271 di più colonnelli, come è dimostrato in parte dal capitolare stesso, in parte dalle notizie raccolte dal CECCHETTI nel suo lavoro *Nomi di pittori e lapicidi antichi* (*Archivio Veneto*, XXXIII, 43-66). Vi appartenevano gli artefici di armature del braccio, di cappelline e di rotelle e scudi (« scutarii »), i lavoranti di selle (« ars sellarum »), i lavoranti di cofani (« pictores arcellarum »), i pittori di imagini a fresco e di ancone, ed i dipintori di catinelle di legno, di tavole da pranzo e di piatti di legno da mensa; alla metà del secolo decimoquarto risalgono i ricordi sicuri di pittori veneziani che lavoravano a smalto sui vetri o che eseguivano miniature o musaici. Condizioni in parte simili si ritrovavano nei secoli decimoterzo e decimoquarto nell'Arte dei pittori a Firenze; e così nei regesti delle carte di S. Gimignano (DAVIDSOHN, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, zweiter Theil; *aus den Stadtbüchern und Urkunden von S. Gimignano*, Berlin, Mittler, 1900; cf. p. e. regg. n. 2349, giugno 1241; n. 2350, 30 maggio 1263) sono ricordati pittori d'armi in genere e di pavesi in ispecie. Gli scudi che i Veneziani smerciavano in Levante (« de carevana ») erano eseguiti in modo speciale; probabilmente la differenza consisteva nell'essere coperti di pelle anzichè di cuoio e nella mancanza della convessità al di fuori e della corrispondente incavatura al di dentro. Anche le selle « de carevana » erano dissimili dalle altre; il capitolare non ne determina le differenze, ma, per analogia cogli scudi, si può supporre che fossero coperte pur esse di pelle e non di cuoio. Circa le condizioni dell'Arte dei pittori a Venezia dal secolo decimoquarto in poi, cf. SAGREDO, *Sulle consorterie delle Arti edificative in Venezia*, Venezia, Naratovich, 1856, pp. 124-135 e 346-351.

XXVI.

CAPITULARE DE FONTICARIIS (1).

I.
Il capitolare dei venditori di biade e legumi come fu stabilito dalla Giustizia Vecchia il 13 dicembre 1271.
c. 151 B [c. 24 B]

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo primo, 5 mense decembris, die terciodecimo intrante, indicione quintadecima, Rivoalto.

Nos Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et Petrus Basilio iusticiarii comunis Veneciarum concedimus Çanetinum Sancti Symeonis prophete esse venditorem blave in Fontico Rivoalto et 10 extra; quare fecimus iurare secundum formam capitularis inscripti (2) cuius forma talis est:

I. Iuro ad evangelia sancta Dei quia dum ero venditor frumenti in Fontico Rivoalto et extra, quod totum frumentum et blavum atque legumina quod et que accepero ad vendendum, 15 salvabo et custodiam bona fide sine fraude et fatiam salvare et

1. *È il numero d' ordine del capitolare nel registro, corretto in* XXVII *dopochè a c. 148 fu trascritto il capitolare dei fusai del 12 maggio 1282 e venne così turbata la numerazione originaria dei capitolari registrati nel 1278.* 2. *Il titolo del capitolare è in inchiostro rosso e della stessa scrittura del testo, e si legge nel margine superiore della c. 151 B.* 6. Rivoalto] *Così il cod. per influsso del volgare « a Rialto ».* 9. Rivoalto] *Così il cod. c. s.* 12. *Cod.* evangelm 13. Rivoalto] *Così il cod.* 14. que] *Cod.* q̃

(1) Qui « fonticarii » significa i venditori di biade e legumi nel Fondaco del comune a Rialto e fuori. Intorno a questi fondachi cf. I, 181, nota 2.

(2) Questo capitolare differisce da quelli che furono composti o riformati dal settembre 1263 al dicembre 1271, perchè dà soltanto la formula del giuramento che ciascun venditore doveva prestare alla Giustizia Vecchia per poter esercitare l'arte, e però esso somiglia nella sua composizione ai capitolari del primo gruppo. Questo capitolare fu riformato nell'aprile 1282.

custodire. in illo autem frumento et blavo atque legumina aliquem fraudem non committam nec committi fatiam, nec ipsam [1] affaçabo [2] nec affaçari faciam, atque adventabo; et capitullum [3] inde non fatiam nec fieri fatiam, sed totum blavum miscebo et misceri fatiam communiter [4] ita que talis sit inferius quam superius [5]. 5

II. Item, omnes vero denarios quos inde recepero, ponam per se vel poni fatiam ita quod mercator cuius erit blavum aut legumina, possit habere et cognoscere suam rationem ordinate [6].

III. Item, omnibus illis qui voluerint a me emere frumentum a medio sextario supra, illis vel illi dabo et mensurabo cum medio stario. illa autem blava et legumina quam recepero, non incipiam vendere nec vendi faciam nisi primo scribi faciam in quaternis fontegarii [7] ordinate [8]. 10

IIII. Item, bona fide sine fraude mensurabo totam illam blava et legumina quam recepero vel recipi faciam ad vendendum, et cum iusto staro vel quarta aut mensura bullata cum bulla 15

1. *Dopo* custodire *il periodo continua senza capoverso quantunque l'*i *di* in *sia maiuscola e in margine sia stato scritto il solito segno di maggiore separazione che nella trascrizione del 1278 è premesso a ciascun capitolo. Anche nel capitolare dell' aprile 1282 questi due capitoli formano un capitolo unico.* legumina] *Così il cod.* 1-2. aliquem] *Così il cod. per influsso di* fraudem 2. ipsam] *Così il cod. per* ipsa 3. *Cod.* affac̄ *Cod.* affatit capitullum] *Così il cod.* 5. que] *Così il cod. come di regola per influsso del volgare.* 12. quam] *Così il cod.* 13. faciam in] *Cod.* facit in 15. totam illam] *Così il cod.* 16. quam] *Così il cod.*

(1) Cioè « frumento et blavo atque « legumina ».

(2) Cioè « non accomoderò il grano « ed i legumi in modo che quelli di « qualità superiore siano in vista e « quelli di sotto sieno di qualità inferiore ».

(3) Probabilmente « capitulum » qui significa il colmo del grano o dei legumi che poteva emergere dai sacchi nei quali si teneva quella merce; se quel colmo era di qualità superiore rispetto al resto, poteva ingannare i compratori.

(4) Cf. I, 57, nota 1.

(5) Questo capitoio corrisponde al I del capitolare del 1282.

(6) Questo capitolo corrisponde al II del capitolare del 1282.

(7) Qui « fontegarius » significa il custode del Fondaco e delle misure che in esso si conservavano per la vendita del grano e dei legumi; il capitolare di questi « fontegarii » non ha data, ma per la sua forma mostra d' essere molto antico; cf. I, 181 e 182.

(8) La seconda parte di questo capitolo corrisponde al III del capitolare del 1282.

comunis Veneciarum (1), quam michi dede||rint fontegarii, et dictam mensuram tenebo rectam et non stortam (2). c. 152 \ [c. 25 A]

V. Item, non mittam nec mitti faciam in una statione blavum de duobus mercatoribus (3).

5 VI. Item, ordeum non tenebo nec teneri faciam (4).

VII. Item, omnes illos denarios quos recepero de blava aut legumine, dabo et assignabo omnibus illis quibus recepero dictam blavam vel legumina, et infra dies .x. postquam dictam blava et legumina vendita fuerit, ordinate faciam omnibus illis mercato-
10 ribus rationem vel mercatori cuius erit blavum et legumina (5).

VIII. Item, nullum blavum nec legumina in credentia dabo nec dari faciam alicui sine licentia mercatoris (6).

VIIII. Item, non comparabo nec comparari faciam aliquo modo vel ingenio blavum vel legumina in Veneciis nec extra Ve-
15 necias causa revendendi, nisi tantum pro domo mea (7). et si sciero quod aliquis emat frumentum vel aliquem blavum vel le-

3. *Cod.* facit 7. quibus] *Così il cod. per* a quibus 7-8. dictam blavam] *Così il cod.* 8. dictam] *Così il cod.* 9. fuerit] *Singolare in funzione di plurale. Cod.* ordinante facit 12. faciam] *Cod.* fatit 14. blavum] *Cod.* blavū*3*

(1) Nella raccolta dei pesi e delle misure venete che già si conservavano nel Palazzo Ducale e furono consegnate il 30 luglio 1889 alla R. Sovrintendenza degli archivi veneti, si ritrovano ai nn. 62 e 63 tra le misure di capacità due misure in bronzo pel frumento, la prima del febbraio 1263, 1262 m. v., la seconda del 1263 m. v. Quella del febbraio 1263 ha all' intorno l'iscrizione seguente in maiuscole capitali e gotiche, disposte in due righi: « ✠ Anno Domini .MCCLXII. « mense februarii ✠ tempore domini « nostri Ranerii Geni Dei gratia Ve- « necie ducis atque dominorum Iacobi « Faletro || Iohannis Donato et Marci « Barocii iusticiariorum comunis Vene- « cie. ✠ Bonacursus et Varinus et Ni- « colaus me fecit ». L'altra è in maiuscole capitali disposte in giro su un solo rigo ed è la seguente: « Ano « Domini .MCCLXIII. Mexura de la « camera del formento a Rialto ».

(2) Questo capitolo corrisponde al IIII del capitolare del 1282.

(3) Questo capitolo corrisponde al V del capitolare del 1282.

(4) Questo capitolo corrisponde alla prima parte del VI del capitolare del 1282. Chi vendeva frumento non poteva vender orzo nella stessa stazione.

(5) Questo capitolo corrisponde al VII del capitolare del 1282.

(6) Questo capitolo corrisponde all' VIII del capitolare del 1282.

(7) Questo periodo corrisponde alla prima parte del capitolo VIIII del capitolare del 1282.

gumina in Fontico causa revendendi vel extrahendi de Veneciis, cicius quam potero dominis iusticiariis manifestabo.

X. Item, non consiliabo nec dicam alicui mercatori vel mercatoribus quod amontet vel dismontet [1] suam blavam vel legumina [2], et monstrabo et assignabo rationem de illam blavum et legumine quo vendita fuerit, illi mercatori vel mercatoribus [3], ita quod sit vel sint contenti de sua ratione [4]. 5

XI. Item, non faciam aliquam personam mensurare blavum vel legumina nisi prius fecerit hoc sacramentum [5], sine licentia dominorum iusticiariorum [6]. 10

XII. Item, non recipiam nec recipi faciam blavum vel legumina a staris .D. supra, et non recipiam nec recipi faciam aliam blavum et legumina nisi prius vendita fuerit medietas ipsius starii quingentas, sine licentia ‖ mercatoris vel mercatorum [7]. c. 152 B [c. 25 B]

XIII. Item, non pagabo nec pagari faciam aliquam stationem vacua aliquo modo vel ingenio, sed statim quando blavum vel legumina vendita fuerit, claves stationis reddam vel reddi faciam fontegariis [8]. 15

XIIII. Item, claves alicuius stationis non petam nec petere faciam fontegariis nisi mercator vel eius missus fuerit presens [9]. 20

XV. Item, nullam societatem vel compagniam vel conspira-

1. vel] *Cod.* nec *Cod.* extrahendo 5-6. de illam - quo] *Così il cod. per* de illo blavo et legumine qua 8. *Cod. corr.* aliquem *su* aliquam *senza variazione di scrittura, ma il correttore dimenticò di cancellare* personam *Segue a* personam *nel cod.* hominum *ma col segno di cancellazione.* 12. aliam] *Così il cod.* 13. *Cod.* blav̄ 13-14. ipsius starii quingentas] *Così il cod. per* ipsorum stariorum quingentorum *Uno scrivano del tempo corresse* .ccccc. *su* quingentas *nello spazio interlineare.* 15. *Cod.* fatit 16. vacua] *Così il cod.* 17. fuerit] *Singolare in funzione di plurale. Cod.* stationes 20. *Cod.* facit

(1) Cioè « elevi o diminuisca il prezzo « della merce ».

(2) Questa prima parte corrisponde al capitolo x del capitolare del 1282.

(3) Cioè ai mercanti ai quali appartenevano il grano ed i legumi qualora ne volessero accrescere o diminuire il prezzo.

(4) Questa seconda parte del capitolo corrisponde all'xi del capitolare del 1282.

(5) Questo è uno degli obblighi più antichi espressi in questi capitolari: già se ne trova qualche traccia nel capitolo i del capitolare dei sarti; cf. I, 13, rr. 9-11.

(6) Questo capitolo corrisponde al xii del capitolare del 1282.

(7) Questo capitolo corrisponde al xiii del capitolare del 1282.

(8) Questo capitolo corrisponde al xiiii del capitolare del 1282.

(9) Questo capitolo corrisponde al xv del capitolare del 1282.

tionem faciam [1] aliquo modo cum venditoribus blavi causa recipiendi blavum et legumina ad vendendum [2].

XVI. Item, si sciero quod aliquis venditor vel mensurator blava aut alius qui vendiderit blava fecerit contra hec ordina-
5 menta, cicius quam potero dominis iusticiariis qui modo sunt vel erunt per tempora, manifestabo [3].

XVII. Item, si meus splecius exierit extra Venecias et iverit foris de Culfo [4], teneat dare alium spleçum [5].

XVIII. Hec et alia que domini iusticiarii michi addere vel
10 minuere voluerint, attendam et observabo bona fide sine fraude [6].

II. Ordinanze aggiunte al capitolare

XVIIII. [7] Item, volumus et ordinamus [8] quod nullus de

1. *Cod* blav̄ *e così al rigo seguente.* 4. blava] *Così il cod. tutte e due le volte.* 5. *Cod.* iusticit 8. teneat] *Così il cod.; per* tenear? *Il capitolo XVIII del capitolare del 1282 dà:* Item, si sciero quod pleçius meus exiverit de Veneciis et iverit extra Culphum, alium *(cod.* alius*)* assignabo dominis iusticiariis. 9. *Cod. corr. d'altra mano* alia *su* alium *Cod.* iusticit 10. *Cod.* bonam *Segue nel cod. a questo capitolo senza variazione di scrittura e d'inchiostro:* Data per manus Dominici Firiolis presbiteri et ecclesie sancti Viti plebanus; scripsi de voluntate suprascriptorum dominorum iusticiariorum

(1) Anche questo divieto di far comunele a danno dell' Arte e dello Stato è antichissimo in questi capitolari, e già se ne trova traccia nel capitolo I del capitolare dei sarti; cf. I, 12, 13.

(2) Questo capitolo corrisponde al XVI del capitolare del 1282.

(3) Questo capitolo corrisponde al XVII del capitolare del 1282. L'obbligo di tali denunzie è antichissimo in questi capitolari; già se ne trova traccia nel capitolo I del capitolare dei filacanape; cf. I, 98, rr. 13-18.

(4) Nel senso economico e politico sino dalla metà del secolo decimosecondo « Culfus Veneciae » era la parte settentrionale dell' Adriatico sino a Zara ed Ancona; cf. LENEL, *Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria*, Strassburg, Trübner, 1897, pp. 23-34 e 69.

(5) Questo capitolo, ma con qualche differenza, corrisponde al XVIII del capitolare del 1282; « splecius » equivale a « pleçius »; cf. la nota al r. 8.

(6) Questo capitolo corrisponde al XVIIII del capitolare del 1282. La formula di chiusa corrisponde più o meno alle altre di alcuni di questi capitolari; cf. I, 15, rr. 6-11; 25, rr. 9-15; 60, r. 8 - 61, r. 2; 84, rr. 6-13; 99, rr. 4-7; 120, rr. 15-18; 137, rr. 1-3; 149, rr. 1-4; 157, r. 17 - 158, r. 4, 162, rr. 9-11; 171, rr. 12-13; 182, r. 8 - 183, r. 16; II, 109, rr. 15-18; 244, rr. 5-8.

(7) La scrittura di queste aggiunte si ritrova soltanto, in questi capitolari, in documenti del novembre 1282, del marzo, aprile, agosto e settembre 1283 ed anche in un altro del 1289, ma con qualche differenza; e però la data della registrazione di questi tre capitoli deve essere posta tra il novembre 1282 ed il settembre 1283. Anzichè a questo capitolare, dovevano essere aggiunti a quello dell'aprile 1282 nel quale mancano.

(8) Soggetto di « volumus et ordinamus » sono i giustizieri e non gli uomini dell'Arte; i tre giustizieri fu-

lare dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

Circa nov. 1282-circa agosto 1283.

venditoribus furmenti in stacionibus Fontici sit ausus ponere furmentum nec alium bladum extra suum bancum nec extra suam stacionem; et qui contra hoc fecerit perdat libras .III. et plus ad voluntatem dominorum iusticiariorum. et de isto volunt domini iusticiarii, quod quilibet qui accusabit ‖ contrafacientes, debeant habere medietatem banni et tenebuntur in credencia. 5

c. 153 A [c. 26 A]

XX. Item, volumus et ordinamus quod nullus habeat nec audeat tenere plus quam duos sacos furmenti vel bladi, unus ab uno latere sue stacionis, alius ab alio latere sue stacionis, sub predicta penna. 10

XXI. Item, ordinamus quod quilibet forensis, tam Paduanus quam Tarvisinus quam Foroiuliensis tam Ferariensis quam de Lombardia et de Comitatu(1), possint vendere libere et franche suum furmentum et suum bladum in platea medii Fontici et ipsi mensurare suum furmentum vel bladum vel aliis quibus velent comitere, salvo venditoribus Fontici qui habent suas staciones, quibus non possint comittere nec facere mensurare sine licentia dominorum iusticiariorum(2). 15

2. nec a.] *Cod.* net a. 5. debeant] *Così il cod. per* debeat 6. *Cod. omette* et tenebuntur] *Così il cod. per* tenebitur 7. *I capitoli XX e XXI seguono nel cod. al XVIIII senza capoverso.* 8. sacos] *Così il cod.* unus] *Così il cod.* 9. alius] *Così il cod.* 13 franche] *Così il cod.* 15. aliis] *Così il cod. per* alii *per influsso di* quibus 15-16. velent comitere] *Così il cod.* 17. *Cod.* comitē 18. *Il resto della prima colonna della c. 153 A e tutta la seconda sono bianchi.*

rono Niccolò Salomono, Niccolò Alduino e Pietro Muazzo, oppure Niccolò Salomono, Niccolò Alduino e Pietro Coco; cf. Prospetto dei giutizieri, I, pp. LXV e LXVI.

(1) Cioè di Rovigo e del suo territorio. La prova di questa interpretazione l'ho ritrovata nella deliberazione del Maggior Consiglio in data del 30 dicembre 1271 che si legge a c. 18 B del cit. *Liber Comunis primus* all'Archivio di Stato di Venezia; essa ha nel titolo la frase: « De illis qui « habent posessiones in marchia Tar- « visina, Ferrarensi et Comitatu » alla quale corrisponde nel testo: « qui- « cumque de Veneciis habet posessio- « nes in aliqua terra marchie Tar- « visine, Ferrarensis vel comitatus « Rodigii ».

(2) Circa il commercio del grano e, in genere, delle materie alimentari a Venezia nel secolo XIII cf. LENEL, op. cit. p. 47 sg.

VI.

CAPITULARE BUTIGLARIORUM.

I.
Il capitolare dei bottai come fu riformato dalla Giustizia Vecchia il 17 dicembre 1271.
c. 40 B

IN nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo primo, mense decembris, die quintodecimo exeunte, indicione quintadecima, Rivoalti.

Quoniam principes ideo statuere videntur officiales per circulum anni ut ea que adimplere non possunt, per suos officiales plenius requirantur ut ipsi loco eius iuxta officium eis iniunctum secundum rigorem iuris inquisita valeant terminare: hinc est quod nos Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et Petrus Basilio, iusticiarii comunis Veneciarum qui ex mandato domini nostri ducis et eius consilii oficium iusticie exercemus, veniens coram nobis gastaldio artis butiglariorum cum suis officialibus et cum suis ordinamentis, nobis cum instancia suplicarunt ut de autoritate nostri officii confirmaremus. nos vero eorum iustis petitionibus intelligentes, quedam que nobis visa erant digna confirmatione, confirmavimus, quedam vero irritavimus et fieri vana censemus. confirmamus itaque infrascripta ordinamenta ad nostramque ipsorumque voluntatem, que per singula declaramus [1]:

1. *È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *Il titolo del capitolare è stato scritto con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 40 B ed è della scrittura originaria del testo.* 4. *Cod. omette* nostri *e* primo *La seconda restituzione è stata determinata dalla terna dei tre giustizieri; cf. Prospetto dei giustizieri, I, pp.* XLII *e* LXIII; *la prima dal confronto colla formula della data degli altri capitolari.* 5. *Cod.* deceb'r 7.-8. circulum] *Cod.* circumlum 9. *Cod.* ipso eius] *Così il cod. per* sui; *cf. p. 99, r. 9. Cod.* iniuctum 13. oficium] *Così il cod.* 15. *Cod.* fuplicarunt 15-16. autoritate] *Così il cod.* 16-17. iustis petitionibus] *Ablativo in funzione di accusativo.* 18. vana] *Cod.* una *e aggiunge* esse 19. *Cod.* censsemus

(1) Questo proemio deriva da quello del capitolare dei pellicciai al quale rimando pel comento; cf. p. 99, r. 7 - p. 100, r. 5. I due proemî sono iden-

I. Videlicet, quod quilibet magistrorum dicte artis singulis annis teneatur gastaldioni qui erit per tempora, in mense augusti solvere et dare denarios parvos triginta sine murmuratione (1), videlicet pro opere sive servicio quod idem gastaldio omni anno tenetur curie ducali (2); et ad hoc idem gastaldio neminem magistrorum pro ipso opere et servicio angariçet. 5

1. *Il capitolo I segue nel cod. al proemio senza capoverso.* 2. *Cod.* erint 6 *Cod.* angarice

tici tranne in poche frasi. Le due varianti notevoli sono l' aggiunta « cum « suis officialibus » del r. 14 della p. 397 e la sostituzione « ipsorumque » a « no« strorum successorum » del r. 20 della stessa pagina; « ipsorum » si riferisce al gastaldo ed agli ufficiali come a rappresentanti il sodalizio; nella frase « ad nostramque ipsorumque volunta« tem » l' ultima parola è usata in due sensi: rispetto a « nostram », cioè ai giustizieri, significa la loro volontà, in quanto erano autorità verso i sodalizi industriali; rispetto a « ipso« rum », cioè agli ufficiali dell' Arte, significa il desiderio da loro manifestato nell' istanza.

(1) Esempi di questi doni fatti dall'Arte al gastaldo si trovano anche in altri capitoli di questi capitolari; cf. p. e. p. 71, rr. 13-15; p. 124, rr. 15-18; p. 198, rr. 2-5; p. 369, rr. 7-9.

(2) Di quest' obbligo si fa menzione per la prima volta nel seguente passo dell' elenco delle regalìe che segue alla Promissione di Renier Zeno del 17 febbraio 1253, 1252 m. v. (Archivio di Stato di Venezia, cod. *ex Brera* 277, c. 13 B): « gastaldio butiglariorum « aptat vegetes et buticellas domini « ducis et dux interim dat ei expensas « [*cioè il vitto giornaliero durante il la« voro al gastaldo o al maestro a cui « questi avesse affidato con un compenso « convenuto di comune accordo l' esecu« zione di quell'opera*]. et dat [*cioè il « gastaldo*] eciam çonos pro die io« vis de venatione », cioè per l'ultimo giovedì di carnevale, detto anche giovedì della caccia, nel qual giorno in memoria della fortunata spedizione del doge Vitale Michiel II nel 1164 contro il patriarca di Aquileia Udalrico che venne catturato con gran parte dei suoi nobili, si celebrava una festa, e tra le altre cerimonie, in una sala del Palazzo Ducale, che era quella dei Signori di Notte, detta anche dei « Piòvegi », il doge ed i più cospicui dei cittadini tiravano dei « brazolari » contro alcune figure simboliche di castelli tenute in mano dagli scudieri ducali, ed è probabile che queste figure vengano qui designate colla parola « çonos »; cf. MARIN SANUDO, *Le Vite dei dogi*, ed. MONTICOLO, Città di Castello, 1901, I, 257, rr. 5-6 e nota 1; BOERIO, op. cit. s. vv. zogar ai zoni e zoni. Lo stesso passo si legge alla lettera anche nell' elenco delle regalìe che segue alla Promissione di Lorenzo Tiepolo del luglio 1268 (cod. cit. c. 22 A-B). L'obbligo è rappresentato in altra forma nel seguente passo dell' elenco delle regalie che segue alla Promissione di Giovanni Soranzo del 1312 (cod. cit. c. 65 A): « item, debet gastaldio bu« tiglariorum magistrum unum ad « aptandum butas palatii ». Questo capitolo in parte corrisponde all' VIII del capitolare dei bottai dell' ottobre 1338 che si conserva al museo Civico di Venezia nel codice già Cicogna

II. Statuimus itaque quod quandocumque aliquis magistrorum vel discipulorum dicte artis fuerit per gastaldionem vel per eius nuncium (1) vocatus pro ratione aliqua facienda alicui et venire contempserit, quod sit condempnatus, nisi probaverit se iustum 5 habuisse impedimentum (2).

III. Item, quocienscumque gastaldio ‖ magistrorum dicte artis per se vel per suum nuncium magistros dicte artis pro ordinatione aliqua communitatis eiusdem artis facienda, qui venire contempserit solvat soldos quinque (3), et quicumque venerit et ante 10 ordinationem illam sine licencia recesserit, solvat similiter soldos quinque. c. 41 A

IIII. Item, quicumque magistrorum dicte artis appellaverit vel dixerit aliquem periurum in domo gastaldionis vel alibi cum

7. *Manca evidentemente dopo* nuncium *qualche parola; p. e.* vocaverit 8-9. *Cod.* contempsserit 13. aliquem periurum] *Cod.* alicui periurium *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolare in volgare del 1338; cf. la nota 1 della p. 400.*

2800 ed ora segnato Ms. IV, n. 40. Circa questo manoscritto cf. Prefazione. Il capitolo vi si legge a c. 3 A-B ed è il seguente: « Che lo « gastoldo posa tor piçoli .xxx. « da çascun maistro de l'Arte « in l'ano de la soa gastoldìa. « Item, che çascun gastoldo possa tor « e scoder in lo anno de la soa ga- « stoldìa da çascun de li maistri de la « dita Arte piçoli .xxx. per lo lavo- « rero et servixio che lo gastoldo ogno « anno s'è tegnudo de fare in palaço. « e çascun de li dicti maistri sia te- « gnudi (*sic*) de pagar per tuto lo mese « de çugno, soto pena de soldi .v. de « piçoli. et lo gastoldo per la dita « ovra no debia angariçare algun de « li maistri de l'Arte ». Questo stesso capitolare nel capitolo terzo (c. 2 B) determina i compensi dovuti agli ufficiali dell'Arte. Esso è il seguente: « Che lo gastoldo e li çudesi « abia soldi .II. de grossi a « l'ano per omo. Item, che in « questa Arte debia esser .II. çudesi, « et lo gastoldo de la scola sia terço « çudese, li quali debia avere per « çascun d'essi per soa fadiga soldi .II. « de grossi a l'anno, e questo de la « suma de la intrada; lo residio de la « intrada predita la mitade vegna a « la camara e l'altra mitade a l'Arte ».

(1) È quell'ufficiale che nel capitolo LXXI viene designato col nome « praeco ».

(2) Questo capitolo corrisponde al XXI del cit. capitolare dell'ottobre 1338. Il capitolo vi si legge a c. 6 A ed è il seguente: « Che se algun « serà comandado e no vignerà « sia setenciado (*sic*). Ordene- « mo che çascuna fiada che algun « maistro o disipolo de l'Arte serà « clamado per lo gastoldo o per lo « comandator a far raxon ad algun « che voia cosa alguna da eso e no « vignerà, sia setenciado (*sic*), salvo « s'elo no provase aver abudo çusto « inpedimento ».

(3) La stessa multa doveva pagare chi non interveniva al capitolo senza giustificare l'assenza; cf. il capitolo XXIIII.

ratio tenetur, solvat soldos decem, et qui dixerit: « mentiris », solvat solidos quinque [1].

V. Item volumus quod nuncius gastaldionis habeat quatuor denarios parvos de qualibet vocatione alicuius ad rationem faciendam, ab illo qui amiserit placitum; et ille qui amiserit placitum solvat omnes expensas [2].

VI. Item, eidem gastaldioni et suis officialibus damus potestatem inter homines dicte artis, in hiis que pertinent ad suam artem, a tribus libris inferius faciendi rationem [3].

1. *Cod.* mentiri *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolare in volgare del 1338; cf. la nota 1 di questa pagina.* 4. *Cod.* vocationem 6. *Cod.* expenssas 7. *Cod. corr. senza variazione di scrittura* officialibus *su* officiabus

(1) Questo capitolo corrisponde al capitolo xxiiii del capitolare del 1338 che ne dà piena spiegazione. Esso è il seguente (c. 6 b): « De no apelar « algun sperçuro danançi lo « gastoldo. Item, che çascun che « dirà o apelerà algun sperçuro da« nançi [*cod.* dananci] lo gastoldo e li « soi çudesi quando elli ten raxon, « caça de soldi .x., e simelmentre chi « dirà ad algun : " tu menti, " caça de « soldi .v. ».

(2) Questo capitolo deriva dal xxvii del capitolare dei carpentieri; cf. p. 207, r. 12 – p. 208, r. 1. Esso corrisponde al v del capitolare del 1338 (cod. cit. cc. 2 b-3 a) che è il seguente: « De lo salario de lo co« mandador. Item, che lo coman« dador debia aver grossi .xii. a l'anno « et abia piçoli .iiii. de çascadun co« mandamento o per çascun che serà « clamado a raxon; e chi perderà lo « pledo page tute le spese ». Il capitolare del 1338 nel suo capitolo iiii (c. 2 b) fa menzione anche di uno scrivano dell' Arte, come lo avevano i sodalizi dei calzolai (capitolo viiii) e dei conciatori di pelli (capitolo viiii). Per il capitolare dei calzolai cf. p. 140, rr. 13-15. Il capitolo iiii del capitolare del 1338 è il seguente: « De aver « un scrivan in questa Arte. « Item, che lo gastoldo e li offitiali de « questa Arte possa aver un scrivano « et darli per so salario de la dita suma « [*cioè della somma dell'entrata dell' Arte*] « grossi .xii.; et lo gastoldo no possa « tor algun so parente per scrivano ».

(3) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col xiiii del capitolare dei calafati al quale rimando pel comento; cf. p. 238, rr. 1-3. Esso corrisponde in parte al vii del capitolare del 1338 che è il seguente: « De poder far « raxon intro li homeni de « l'Arte da libre .iii. in çoso. « Item, demo licentia a lo gastoldo et « a li soy offitiali de far raxon intro « li homeni de l' Arte de le cose che « speta a la soa Arte da livre tre in « çoso. veramente se algun se ape« lase a la Çustisia da soldi .xx. in « suso anenti che lo pledo fose co« mençado, in quella fiada lo gastoldo « nè li çudesi no se intrometa de lo « dito pledo nè alguna pena li meta ». Il secondo periodo di questo passo corrisponde al capitolo xiiii del capitolare del 1271.

VII. Item, concedimus potestatem ipsi gastaldioni ad faciendum fieri preceptum sub pena soldorum .xx. inferius [1].

VIII. Item, volumus quod si aliquis [2] voluerit conqueri de gastaldione et de eo habere racionem, iudices qui sunt vel erunt
5 per tempora, faciant racionem de ipso sicuti de aliis hominibus [3] faciunt. et si gastaldio vel aliquis alius voluerit rationem de iudicibus, alii iudices faciant racionem [4] sicuti de aliis personis [5] faciunt [6].

(1) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col xv del capitolare dei calafati al quale rimando per la nota; cf. p. 238, rr. 4-5. Esso corrisponderebbe alla prima parte del vi del capitolare del 1338 che è il seguente: (cod. cit. c. 3 A) « De meter pena « de soldi .xx. et de là in çoso. « Item, demo licencia e potestade a « lo gastoldo de meter pena a çascadun de l' Arte per çascuna cosa che « averà mestèr per lo so offitio, de « soldi .xx. et de là in çoso, et le « pene inponude da çascun che con« trafese, scoder; et se ello no lo po« dese scoder, debialo manefestare a « li çustisieri ».

(2) Cioè « aliquis de dicta arte ».

(3) Cioè « hominibus huius artis ».

(4) Cioè « faciant racionem de « eis ».

(5) Cioè « personis huius artis ».

(6) Questo capitolo è quasi identico al xvii del primo capitolare dei « ter« nieri », al vii del capitolare dei tessitori di seta, al xxiii del capitolare dei barbieri, al xii del capitolare dei « fioleri », al primo periodo del ii del capitolare dei pellicciai, al xx e, alquanto meno, al xxi del capitolare dei « blancarii », al xii del capitolare dei calzolai, al xxiiii del capitolare dei falegnami, al xii del capitolare dei carpentieri, al xvii del capitolare dei calafati, al xiiii del capitolare dei muratori, al xx e xxi del capitolare dei merciai, al xxi del capitolare dei fabbri e alla prima proposizione del iiii del capitolare dei pittori; cf. p. 15, rr. 4-9; p. 30, rr. 4-8; p. 44, rr. 12-16; p. 67, rr. 5-9; p. 101, rr. 1-3; p. 121, r. 20 - p. 122, r. 4; p. 140, r. 23 - p. 141, r. 2; p. 179, rr. 3-8; p. 203, rr. 5-9; p. 239, rr. 1-5; p. 288, rr. 8-12; p. 314, rr. 4-10; p. 337, rr. 1-6; p. 367, r. 1. Ma fra tutti questi capitoli il vii del capitolare dei tessitori di seta, il xii di quello dei « fioleri », ed il xii del capitolare dei calzolai mostrano le maggiori somiglianze con questo e ad essi rimando pel comento. Questo capitolo corrisponde alla prima parte del xviii del capitolare del 1338 (cod. cit. c. 5 A) che è il seguente: « Che se algun « s'e vorà lamentare de lo ga« stoldo, che li çudesi li faça » raxon. Item, se algun se vorà la« mentare de lo gastoldo et de ello « aver raxon, li soi çudesi sia tegnudi « et debia far raxon de lu sì como « de le altre persone. et se lo gastoldo « o algun altro volese raxon de alguni « de li çudesi, li altri çudesi fàçali « così raxon como de le altre persone. « e çascuna fiada che algun doman« derà raxon dananci lo gastoldo, lo « gastoldo sia tegnudo de dire: " fe' « raxon a questo homo et inten« dello "». L'ultimo periodo di questo passo corrisponde al capitolo viiii del capitolare del 1271.

VIIII. Item, si aliquis vadit a petendum racionem coram gastaldione, gastaldio teneatur dicere iudicibus suis: « facite ra-« cionem huic homini et intelligite eum » (1).

X. Item, quod gastaldio non intromitta se de hiis que iudices habent ad faciendum (2). 5

XI. Item, iudices qui nunc sunt vel qui erunt per tempora, iurent esse soliciti et in||tenti previdere utilia et neccessaria hominibus dicte artis; et quod recte secundum suum scire et posse dabunt consilium suo gastaldioni cum honore domini ducis et comunis Veneciarum ac dominorum iusticiariorum; et si viderent suum gastaldionem non recte observantem ea que continentur in suo capitulari et ordinamentis in eo scriptis, ipsum amonere debeant ut faciat secundum quod continetur in suo capitulari; quod

c. 41 B

10

1. a] *Così il cod. per influsso del volgare. Il cod. corr. col segno di espunzione* petendum *su* pentendum 4. *Cod. corregge d'altra mano* intromittat *su* intromitta, *la quale forma fu scritta per influsso del volgare* 7. neccessaria] *Così il cod.* 12. *Cod. corregge senza variazione di scrittura e d'inchiostro* amonere *su altra parola di lettura poco chiara; ad* amonere *aggiunge* ut faciat *e solo la seconda parola ha il segno di espunzione.* 13. *Cod.* faciant

(1) Questo capitolo è quasi identico al XVIII del primo capitolare dei « ternieri », al XXIIII del capitolare dei barbieri, al XIII del capitolare dei « fioleri », alla seconda parte del II del capitolare dei pellicciai, al XXV del capitolare dei falegnami, al XVIII del capitolare dei calafati, al XV del capitolare dei muratori, al XXII del capitolare dei fabbri e alle tre ultime proposizioni del IIII del capitolare dei pittori; ad essi rimando pel comento; cf. p. 15, rr. 10-12; p. 44, rr. 17-19; p. 67, rr. 10-12; p. 101, rr. 3-5; p. 180, rr. 1-3; p. 239, rr. 6-8; p. 288, rr. 13-15; p. 337, rr. 7-9; p. 367, rr. 2-3.

(2) Questo capitolo è quasi identico al XVIIII del primo capitolare dei « ter-« nieri », al XIIII del capitolare dei « fioleri », al III del capitolare dei pellicciai, al XVI del capitolare dei muratori e al primo periodo dei capitoli XXV del capitolare dei barbieri, XXVI del capitolare dei falegnami, XIII del capitolare dei carpentieri, XVIIII del capitolare dei calafati, XXIII del capitolare dei fabbri e V del capitolare dei pittori; ma le maggiori somiglianze sono date dal XVI del capitolare dei muratori al quale rimando pel comento; cf. p. 15, rr. 13-14; p. 44, rr. 20-21; p. 67, rr. 13-14; p. 101, rr. 6-7; p. 180, rr. 4-5; p. 203, rr. 10-11; p. 239, rr. 9-10; p. 289, rr. 1-2; p. 337, rr. 10-11; p. 367, rr. 4-11. È da notare che questi tre capitoli VIII, VIIII e X si succedono col medesimo ordine e quasi senza varietà di lezione nei capitolari dei « ter-« nieri » del 1263, dei « fioleri », dei muratori e in questo. Questo capitolo corrisponde al XV del capitolare del 1338 che è il seguente (cod. cit. c. 4 B): « Che lo gastoldo no se « inpaçe de le cose de li çu-« desi ». Item, che lo gastoldo no « se intrometa de quele cose le qual « sia a far li çudesi ».

si se non emendaverit, cicius quam poterunt dominis iusticiariis intimabunt [1].

XII. Item, iudices qui modo sunt vel erunt pro tempore, iuramento astringantur bona fide sine fraude diffinire et iudicare 5 omnia placita que ante eos venerint, et inimicum non nocebit in hoc et amicum non iuvabit per fraudem aliquam, et precium vel dona ocassione officii per se vel per aliquem alium per aliquem modum vel ingenium accipere non debeat in toto tempore sui officii [2].

XIII. Item, quod nec gastaldio nec iudices debeant alicui 10 abenti placitum ante ipsos dare conscilium preiudicium aliquod facienti parte adverse [3].

2. *Cod.* intumabunt 5-6. nocebit – iuvabit] *Singolari in funzione di plurali.* 7. ocassione] *Così il cod.* 7. *Cod. omette il 2°* per aliquem 8. debeat] *Sing. in funzione di plur.* 10. abenti] *Così il cod. per* habenti conscilium] *Così il cod.* 11. facienti] *Così il cod.* parte] *Così il cod. per* parti *per influsso del volgare e di* adverse *Cod.* adversse

(1) Questo capitolo è quasi identico al VII del capitolare dei pellicciai, al XXX del capitolare dei falegnami, al XXII del capitolare dei calafati, al XVIIII del capitolare dei muratori, e un po' meno al XV del capitolare dei carpentieri; cf. p. 102, rr. 3-12; p. 181, rr. 6-15; p. 204, r. 10 p. 205, r. 3; p. 240, rr. 13-22; p. 289, rr. 14-23. Ad essi rimando pel comento. Questo capitolo corrisponde al XI del capitolare del 1338, che è il seguente (cod. cit. c. 4 A): « Che li çudesi sia te- « gnudi de procurar li beni de « l'Arte. Item, che li çudesi li qual « per li tempi serà, sia tegnudi per « sagramento de eser soliciti e de pro- « curare a bona fè e sença froldo cose « che sia utele e necesarie a l'Arte; « e che dretamente segondo lo so sa- « vere darà conseio a lo so gastoldo « cum honor de misier lo doxe et de « lo comun de Venexia et de li si- « gnori çustisieri. et se li vedese lo « so gastoldo no oservar dretamente « quelo che se conten in lo so capi- « tolar, debialo amonire; et s'elo no « se volese mendare, debialo notifi- « care a li signori çustisieri ».

(2) Questo capitolo anche nella forma è molto simile al XXVII del capitolare dei barbieri, al XVIIII del capitolare dei « fioleri », e alla prima parte del capitolo XXXI del capitolare dei falegnami, e del XVI del capitolare dei carpentieri e del XXIII del capitolare dei calafati; ad essi rimando pel comento; cf. p. 45, rr. 9-15; p. 69, rr. 7-12; p. 182, rr. 1-6; p. 205, rr. 4-8; p. 241, rr. 1-6. Questo capitolo corrisponde al XII del capitolare del 1338 che è il seguente (c. 4 A): « Che « li çudesi debia diffinire tuti « li pledi che serà dananci [*cod.* « dannati] da loro. Item, che li « çudesi li qual sè o per tempi serà, « per sagramento sia tegnudi a bona « fè sença froldo de çudegare e difi- « nire tuti li pledi li qual davanti da « elli vignerà; a nemigo no noserà nì « amigo çoverà per froldo. don nì « prexio per caxon de lo dito offitio « no toia da alguna persona che abia « a fare dananci da loro per modo nì « inçegno ».

(3) Questo capitolo è quasi identico al XXV del primo capitolare dei « ternieri », al IIII del capitolare dei

XIIII. Item, ordinamus quod si aliquis (1) ad iusticiarios se appellaverit a soldis viginti superius, tunc gastaldio nec iudices de cetero intromittant se, nec aliquam penam ei inponant (2).

XV. Item, volumus quod sint sex iurati in quolibet anno (3) causa accusandi per audienciam (4) vel per arbitrium aut per visum de omni banno quod continetur in hoc capitulari; et nullus possit se deffendere de omni banno quod continetur in hoc capitulari, de quo accusatus erit, nisi per sacramentum (5).

2. *Cod. omette* a soldis *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo VII del cit. capitolare del 1338; cf. la nota 3 a p. 400.* 3. *Cod.* aliq̄ 4. *Cod. corr. per abrasione* volumus *su* voluimus

tessitori di seta, al XXVIII del capitolare dei barbieri, al XX del capitolare dei « fioleri », al XII del capitolare dei « blancarii », all'ultimo periodo del VI del capitolare dei calzolai, al XXXII del capitolare dei falegnami, al XVII del capitolare dei carpentieri, al primo periodo del XXI del capitolare dei muratori, al XVIIII del capitolare dei merciai, all' ultimo periodo del VI del capitolare dei fabbri e al III del capitolare dei pittori e un po' meno al VIIII del capitolare dei pellicciai; cf. p. 17, rr. 1-3; p. 29, rr. 14-16; p. 45, rr. 16-18; p. 69, rr. 13-15; p. 102, rr. 16-19; p. 119, rr. 25-27; p. 139, rr. 23-25; p. 182, rr. 10-12; p. 205, rr. 12-14; p. 290, rr. 1-3; p. 314, rr. 1-3; p. 332, rr. 3-5; p. 366, rr. 5-7. Ma le maggiori somiglianze si ritrovano nel capitolo corrispondente dei capitolari dei « fioleri », dei falegnami, dei carpentieri e dei fabbri. Questo capitolo XIII corrisponde al XIIII del capitolare del 1338 che è il seguente (c. 4B): « De no « dar conseio ad algun in con- « trario de l'oltra parte. Item, « che lo gastoldo nè li soi çudesi no « olse dare conseio ad algun che abia « a fare davanti da loro, che sia in « preçudisio de l' oltra parte ».

(1) Cioè « aliquis de dicta arte ».

(2) Questa ordinanza forma qui un capitolo speciale come nel primo capitolare dei « ternieri » e in quello dei muratori, mentre nei capitolari dei barbieri, dei falegnami, dei carpentieri, dei calafati, dei merciai, dei fabbri e dei pittori è unita all'ordinanza che qui è compresa nel capitolo X; cf. p. 17, rr. 4-7; p. 44, rr. 21-23; p. 180, rr. 5-8; p. 203, rr. 11-14; p. 239, r. 10 - p. 240, r. 3; p. 289, rr. 3-5; p. 314, rr. 11-13; p. 337, rr. 10-13; p. 367, rr. 4-11. Le maggiori somiglianze di questo capitolo si ritrovano nel secondo periodo del XXV del capitolare dei barbieri. Ma anche in questo capitolo XXV il periodo susseguente al secondo contiene una disposizione che qui manca e venne aggiunta più tardi al capitolare, e precisamente tra il novembre 1284 ed il maggio 1285; essa è contenuta nel capitolo LXXXX. Questo capitolo XIIII corrisponde alla seconda parte del capitolo VII del cit. capitolare del 1338; cf. la nota 3 a p. 400. Il capitolo XIIII ha il suo compimento anche nel CI.

(3) Cioè che tenessero quell'ufficio soltanto per un anno.

(4) Cioè « per auditum ».

(5) Questo capitolo è stato ripetuto quasi alla lettera, ma con notevolis-

XVI. Item, quicumque ceciderit in aliquo banno, quod ipse omnino solvat ad terminum sibi datum a suis iudicibus; et si noluerit solvere illud de quo sentenciatus erit, volumus quod gastaldio mittat nuncium suum ad domum illius qui erit condepnatus || et accipiat ei pignus quinque solidos et pignus banni vel condempnationis, et si noluerit ei dare pignus, vollumus quod gastaldio mittat nuncium domini ducis et accipiat ei pignus soldorum viginti super bannum vel condepnationem (1).

c. 42 A

XVII. Item, si aliquod furtum factum fuerit in dicta arte per aliquam personam (2) et ad manus magistrorum aut discipulorum dicte artis devenerit, per sacramentum teneatur in se retinere et cicius quam poterit suo gastaldioni manifestare (3).

XVIII. Item, volumus quod quicumque foris Veneciis ve-

3. sentenciatus] *Cod.* smatus 4-5. condepnatus] *Così il cod.* 5. solidos] *Così il cod. per* solidorum 6. *Cod.* condempnatonis vollumus] *Così il cod.* 8. condepnationem] *Così il cod.* 11. teneatur] *Singolare in funzione di plurale riferito a* magistri *e* discipuli 12. quam] *Cod.* q̃ poterit] *Singolare in funzione di plurale c. s.*

sime aggiunte, nel LXXVIIII di questo stesso capitolare, e a questo rimando per il comento dove saranno indicati i suoi rapporti col capitolare del 1338.

(1) Questo capitolo che per il contenuto è simile al III del capitolare dei tessitori di seta, al XVII del capitolare dei barbieri, al XI del capitolare dei « blancarii », al VI del capitolare dei calzolai, al V del capitolare dei merciai ed al VI del capitolare dei fabbri (cf. p. 29, rr. 1-13; p. 42, r. 17 - p. 43, r. 2; p. 119, rr. 11-24; p. 139, rr 7-20; p. 310, rr. 3-16; p. 331, r. 11 p. 332, r. 5) ha una forma sua propria. Esso corrisponde al XXII del capitolare del 1338 (c. 6 A) che è il seguente: « Che çascun che « serà setenciado, page al ter- « mene. Item, che çascun de l'Arte « che serà caçudo in alguna setencia « o bando debia pagar a lo termene « che li serà dado per li çudesi; et « altramente lo gastoldo mande lo « comandadore a casa de colù che « serà setenciado o condanado, a torli « lo pegno de la setencia o bando et « de soldi .v. per pena oltra la con- « danaxon o bando. et se ello no « volese dare lo pegno, lo gastoldo « mande a la casa, de li fenti de la « Çustisia cum licencia de li signori « et fàçali tor lo pegno, com' è dito, « et soldi .xx. per pena ».

(2) Cioè « dicte artis ».

(3) Questo capitolo è identico all'VIII del capitolare dei pittori al quale rimando pel comento; cf. p. 368, rr. 1-5. Questo capitolo corrisponde al XXV del capitolare del 1338, che è il seguente (c. 6 B): « Del furto « che fose fato in l'Arte. Item, « se algun furto serà fato in questa « Arte per alguna persona et a le man « de algun maistro o disipolo de « l'Arte pervignerà, sia tegnudo per « sagramento quela cosa involada re- « tegnirla in sì et a lo plu tosto che « li porà a bona fè manefestarla a lo « so gastoldo ».

nerit ad terram istam et voluerit laborare artem in tera ista pro magistro, solvere debeat [1]..... et si ipse postea iverit extra teram istam ad habitandum et iterum voluerit reverti ad terram istam ad habitandum, volumus quod..... [2].

XVIIII. Item, si aliquis magistrorum dicte artis [3] iverit ad habitandum extra teram istam et postea voluerit reverti ad teram istam ad habitandum, volumus quod nichil solvere debeat [4].

XX. Item, si aliquis magistrorum dicte artis venerit ad habitandum extra terram istam et postea voluerit reverti ad habitandum ad terram istam, nichil solvere debeat per introitum artis.

XXI. Item, quod quilibet discipulus dicte artis cum conpleverit a suo magistro [5] et voluerit per se vel cum alio vel cum

1. tera] *Così il cod.* *Cod. corr. per abrasione* ista *su* istam 2. .....] *Cod. corr.* libras tres *d' altra mano su abrasione della scrittura originaria.* *La correzione rivela la scrittura che appare nei capitoli LXXVII-LXXXI.* *Cod.* posteat teram] *Così il cod.* 4. *Cod. a* quod *aggiunge* solvere debeat libras tres, *ma della stessa mano della correzione di* libras tres *del r. 2 di questa pagina e su abrasione della scrittura originaria che non ha lasciato traccia. Il correttore tutte e due le volte ha voluto imitare la scrittura originaria del codice.* 6. teram] *Così il cod. tutte e due le volte.*

(1) Per tassa d'entrata; cf. nota 2.

(2) Questo capitolo corrisponde in parte al XXXXVII del capitolare del 1338 (cod. cit. c. 11 A) che è il seguente: « Che lo forestero page « soldi .v. de grossi. Item, se « algun forestero vegnerà in questa « tera voiando questa arte lavorare, « no posa l'arte far per maistro se « in prima no intrerà in questa Arte « e pagerà per intrada soldi .v. de « grossi. e se da pò sì ello como « çascuno altro maistro de questa Arte « insirà fora de la tera cun fameia o « masarìa et habiterà ultra mesi do e « da pò tornerà voiando lavorare in « Venexia, ancora page li diti soldi « cinque de grossi. e tante fiade li « page quante elli starà fora plu de « mesi do, com'è dito; de li quali la « terça parte a l'Arte, la terça a la « scola et la terça de la camera de la « Çustisia ».

(3) Vale a dire di quelli nativi del distretto da Grado a Cavarzere, e non già dei forestieri, e ciò per la ordinanza del capitolo precedente.

(4) Questo capitolo è identico al susseguente che ha in più l'eccezione sulla tassa d'entrata; non sarebbe difficile che il testo originario del capitolare avesse compreso il solo capitolo XX e che il XVIIII derivasse da un errore di trascrizione.

(5) Il capitolo XXXXII del capitolare dell'anno 1338 (c. 10 A) spiega nel modo seguente quale fosse questo termine: « De no poter tor algun fante a men de « anni .VII. Item, che algun maistro de la dita Arte no posa tor « algun fante ad inparar l'arte a « men tempo de anni .VII., soto pena « de soldi .v. per çascadun die lo qual « algun tolese algun a men tempo de « anni .VII. ».

aliis laborare artem in Veneciis ut magister, debeat solvere gastaldioni predicte artis soldos quinque [1].

XXII. Item, si aliquis discipulus magistrorum dicte artis exierit a magistro suo ante suum terminum [2], nullus magister audeat sibi dare ad laborandum nec apud se retinere in ..... nec ..... sub pena soldorum quinque omni die usquedum ipse se concordaverit cum suo magistro [3].

XXIII. Item, ordinamus quod gastaldio || cum suis officialibus sibi datis ab hominibus dicte artis, ante exitum sui officii omni anno eligere debeant quinque homines utiliores et legaliores ipsius artis, et ipsi iuramento astringatur alium gastaldionem et alios

c. 42 B

3. *Cod. agg.* qui *ad* artis 5. in ... nec ...] *Cod.* in Veneciis nec extra Venecias *ma* Veneciis *e* extra Venecias *sono state scritte dal medesimo correttore (cioè del capitolo XVIII) su abrasione della scrittura originaria.* 11. *Con* et ipsi *comincia nel cod. un capoverso.* astringatur] *Singolare in funzione di plurale.*

(1) Questo capitolo deriva dal primo periodo del X del capitolare dei muratori ed ha anche qualche somiglianza col XIIII del capitolare dei pittori; cf. p. 286, rr. 18-20; p. 370, rr. 9-11. Esso corrisponde al capitolo XXVI del capitolare del 1338 (cc. 6 B-7 A) che è il seguente: « De « li disipoli che averà con- « plido da maistro. Item, che « çascun disipolo de questa Arte quan- « do ello averà conplido lo so termene « de maistro e vorà per sì o con altri « lavorare questa arte sicomo mai- « stro, debia pagar a lo so gastoldo « soldi .v. ». Altri obblighi che l'apprendista doveva adempiere per diventare maestro, furono fissati più tardi, cioè nel maggio 1278, ma nell'aprile 1283 furono aboliti; cf. i capitoli LXXIII e LXXX. Ma poco dopo si trovò opportuno di rimettere in vigore la prova dell' esame, e il provvedimento fu preso tra il novembre 1284 ed il maggio 1285; cf. il capitolo LXXXVIII.

(2) Per esercitare il mestiere pur non avendo ancora compiuto il tempo stabilito per la sua istruzione.

(3) Il concetto fondamentale di questo capitolo era stato espresso per la prima volta nella seconda parte del capitolo XXXX del primo capitolare dei « ternieri », donde passò nel IIII del capitolare dei barbieri, nel XXVII del capitolare dei « blancarii », nel XVI del capitolare dei merciai e nel XX del capitolare dei fabbri, ma nei tre ultimi con forma più ampia; cf. p. 20, rr. 16-18; p. 40, rr. 9-15; p. 123, rr. 12-20; p. 313, rr. 3-14; p. 336, rr. 7-19. Questo capitolo corrisponde al XXVII del capitolare del 1338 che è il seguente (c. 7 A): « De no dar « da lavorar ad algun disi- « polo de algun maistro. Item, « se algun disipolo se despartirà a- « nanci lo termene da lo so maistro « e vorà quest' arte lavorare, nesun « de l'Arte no li olse dare da lavo- « rare nì retegnirlo aprovo de sì per « caxon de lavorar, sì in Venexia « como fora, se in prima elo no serà « in aconço con lo so maistro, soto « pena de soldi .v. per çascun che « contrafese e çascun die lo qual elo « li dese da lavorar o con sì lo te- « gnise ».

officiales per annum venturum eligere de melioribus et utilioribus atque legalioribus ipsius artis. et si gastaldio recussaverit recipere et facere gastaldiam, solvat libras quinque et sit absolutus ab illo officio toto anno venturo. et si aliquis ex oficialibus suum officium recipere recussaverit, solvat soldos quadraginta, et sit etiam ipse 5 absolutus illo officio per totum annum venturum. et est sciendum quod gastaldio et officiales mutari debent annuatim in mense novembris (1).

XXIIII. Item, ordinamus quod gastaldio dicte artis bis in ano teneatur convenire cum omnibus suis fratribus in unum et 10 teneatur legere aut legi facere omnia ordinamenta que in hoc capitulari scripta sunt, coram omnibus ipsius artis, sub pena librarum quinque iusticie solvendarum. et si quis ipsius artis ad predictam convocationem venire recusaverit, nisi legitima et iusta occassione fuerit occupatus, quam si probare non poterit, amittat 15 soldos quinque. et amplius duabus vicibus per anno non audeat ipsos suos fratres in unum congregare sine nostra nostrorumque successorum licencia, in pena banni ad nostram voluntatem (2).

20 novembre 1265

2. recussaverit] *Così il cod.* 3. *Cod.* ffacere 4. oficialibus] *Così il cod.* 5. recussaverit] *Così il cod.* 10. ano] *Così il cod. per* anno *per influsso della pronuncia dialettale. Cod. omette* et 14. legitima] *Cod.* leguia 15. occassione] *Così il cod. Cod. corr. della stessa mano* poterit *su* poterat

(1) Questo capitolo, più che con altri pure affini, ha maggiori somiglianze colla prima parte del primo del capitolare dei pittori al quale rimando pel comento. Degli altri capitolari solo quello dei calzolai ha in due capitoli successivi, il III ed il IIII, l'ordinanza sulle elezioni unita a quella sul rifiuto dell'ufficio, e però anch'esso può avere avuto qualche influsso sulla composizione di questo capitolo; cf. p. 138, rr. 9-21; p. 364, rr. 1-18. Per la ragione che ho esposto nella nota 1 a p. 28 nel comento del capitolare dei tessitori di seta, non è necessario che l'ultimo periodo derivi dalla nota parte del Maggior Consiglio del 5 ottobre 1264 la quale diede origine ad una ordinanza della Giustizia Vecchia del 30 novembre 1265; cf. p. 22, rr. 8-15. Questa pratica elettorale durò sino al 13 novembre 1294; cf. il capitolo CVIIII. La seconda parte di questo capitolo corrisponde in parte al capitolo I del capitolare del 1338 che è il seguente (c. 2 A-B): « De no poder refudar lo offitio soto pena de « libre .x. In prima, che çascun de « questa Arte lo qual serà eleto per « li eletori gastoldo over offitiale de « questa Arte, no olse refudare lo of- « fitio in lo qual elo serà eletto, soto « pena de libre .x. de piçoli, de le « qual lo terço sia de la camara, lo « terço de la scola et lo terço de « l'Arte ».

(2) Questo capitolo deriva dal ca-

XXV. Item, ordinamus quod gastaldio dicte artis qui erit pro tempore, non debeat ire ante aliquam dominationem (1) occassione istius artis sine suis iudicibus, sub pena solidos quadraginta (2).

XXVI. Item, nullus magistrorum dicte artis audeat habere
5 in domo nec extra domum dogas de rovere, nec emere nec emi ‖ facere, nec inarare (3) aut inarrari facere per se vel aliquem alium modo aliquo vel ingenio ultra mille (4), sub pena soldorum .v. pro quolibet centenario.

c. 43 A

2. *Cod.* aliq̃ occassione] *Così il cod.* 3. solidos] *Così il cod.* 4. audeat] *Cod.* aut 6. inarare] *Così il cod. per* inarrare *Cod.* aliq̃

pitolo XXXXIII del capitolare dei calzolai dove pure sono riunite due disposizioni che negli altri capitolari anteriori a questo sono espresse in due capitoli molto disgiunti l'uno dall'altro; cf. p. 147, rr. 1-10. Questo capitolo corrisponde al XVIIII del capitolare del 1338 (c. 5 B) il quale è il seguente: « Che lo gastoldo « debia far leger questo capi- « tolar .II. fiade a l'ano da- « nanci tuti de l'Arte. Item, « che lo gastoldo de l'Arte sia te- « gnudo et debia .II. fiade a l'ano, « congregadi tuti li frari de la scola, « far leger questo capitolar dananci « li homeni de l'Arte, soto pena de « libre .V. de piçoli le qual vegna a « la camara. a la qual congregacion « o convocation, sì per leger questo « capitolar como per algun oltro or- « denamento che se devese fare, ça- « scun che serà clamado e no vignerà « page soldi .V., salvo s'elo no pro- « verà aver abudo çusto inpedimento; « e çascun che vignerà ananci hora o « la hora deputada e sença licencia se « despartirà, simelmente page soldi .V. « et oltra le dite do fiade no olse lo « gastoldo congregare li frari de la « scola sença licencia de li çustisieri, « soto pena a voluntade de li signori « çustisieri ».

(1) Vale a dire dinanzi ad alcuna autorità della repubblica di Venezia.

(2) Questo capitolo corrisponde al capitolo XVI del capitolare del 1338 che è il seguente (cc. 4 B e 5 A): « Che lo gastoldo no vada sen- « ça li çudesi. Item, che lo ga- « stoldo no debia andare dananci al- « guna segnoria, sì de li çustisieri « como de oltri offitiali, per caxon de « l'Arte sença li soy çudesi, soto pena « de soldi .XL. ». Lo stesso capitolare ha nel capitolo susseguente, cioè nel capitolo XVII, la seguente ordinanza che è il complemento di questa (c. 5 A): « Che li çudesi debia andar « cun lo gastoldo ogna fiada « ch'elo lo rechirirà. Item, che « çascuna fiada che lo gastoldo do- « manderà li soi çudesi per andar « dananci alguna signoria o in al- « gun logo per utilidade de l'Arte o « caxon, çascun d'esi sia tegnudi (*sic*) « de andar, de soto pena de soldi .XV. « per çascun lo qual recusase de an- « dare. et lo gastoldo sia tegnudo de « scoderli, soto pena de soldi .X.; e « s'elo no la podese scoder, debialo « notificare a li signori çustisieri ».

(3) Cioè dare la caparra per l'acquisto.

(4) Per ordinanza del novembre 1284-maggio 1285 questo limite fu portato a millecinquecento doghe di qualsiasi specie; cf. il capitolo LXXXVII.

XXVII. Item, quod nullus dicte artis audeat emere aut emi facere dogas et fundos [1] nisi bonas, electas; si quis contra hoc fecerit, solvat de dogis de rovere que erunt a quinque pedibus ultra, soldos viginti pro quolibet centenario, et de dogis et fundis de rovere que erunt a quinque pedibus infra, solvat soldos decem pro quolibet centenario, et de dogis que erunt de albeto, solvat soldos quinque pro quolibet centenario.

XXVIII. Item, quod nullus dicte artis audeat emere tam dogas albedi quam de rovere vel castegnarii a quinque pedibus infra nisi cum ratione fundorum [2] secundum approbatam consuetudinem artis, et hoc sub pena decem soldorum pro quolibet centenario.

XXVIIII. Item, nullus magistrorum dicte artis audeat incantare [3] dogas alicui dicte artis de quibus date sunt arre, nisi prius

3. de r.] de *manca nel cod.* 7. *Il capitolo XXVII è seguito nel cod. da un segno di richiamo* ⁝ *ripetuto innanzi il XXVIII che nel cod. non tiene questo posto, ma succede al XXVIIII; interpreto il segno come segno di riordinamento per correggere un errore di trascrizione nella disposizione dei due capitoli. L' inversione è determinata anche dalla maggiore affinità tra la materia dei capitoli XXVII e XXVIII.* 8. *Cod. omette* tam 9. *Cod. omette* de

(1) « fundi » si denominavano anche allora le due parti piane e circolari commesse dentro l' intaccatura delle doghe per formare il corpo della botte. Le doghe ed i fondi erano di rovere o di abete o di castagno. Il rovere è il legname più adatto alla fabbricazione delle botti, perchè è uniforme nelle fibre, molto elastico e molto compatto, e così permette che le doghe non abbiano grande spessore e che le botti per conseguenza siano più leggiere e più facili al trasporto. Il castagno tiene un grado inferiore perchè è molto poroso; l'ultimo posto spetta all' abete, e ciò spiega la diversità della multa stabilita in questo capitolo secondo la qualità del legname. Ma per le botti più piccole, cioè quelle di mezzo bigoncio, e per i barili di un quarto di bigoncio si usava soltanto l' abete, il larice ed il salice; cf. il capitolo LXXV.

(2) Interpreto « cum ratione fundorum » nel senso che vi fosse l'obbligo di comprare colle doghe i fondi corrispondenti, cioè due fondi per tante doghe quante erano necessarie alla costruzione di una botte; fondi, doghe e cerchi di ciascuna botte erano raccolti in un fascio. A primo aspetto sembra strano che l' obbligo sia stato fissato soltanto per le botti di capacità minore, cioè per quelle con doghe da cinque piedi in meno di altezza; ma l' eccezione delle altre può essere spiegata considerando che le doghe di maggior altezza potevano più facilmente essere spezzate o guastate nella lavorazione della botte, e però se ne doveva acquistare per ciascuna botte un numero maggiore di quanto altrimenti sarebbe stato sufficiente, e così l'acquisto delle doghe per tali botti non poteva esser fatto come nelle altre « cum ratione fundorum ».

(3) « incantare » qui vale a mio giudizio « acquistare, incettare », e

arre fuerint reddite, sub pena decem soldorum pro quolibet centenario a quinque pedibus infra, et a quinque pedibus ultra, soldorum viginti, et de fundis, soldorum decem, et de albedo, soldorum quinque.

5 XXX. Item, nullus dicte artis audeat nec presumat a tercia campana Sancti Marci que pulsatur in sero[1] usque ad pulsationem matutini Sancti Marci[2] dreçare[3] dogas, nec scaldare ad ignem[4], nec conmittere[5], nec fundos rotundare[6], nec infundare vasselum aliquod ad lumen[7], nec tenere stellas[8] apud busi-

10 num[9] alicuius camini[10] usque ad passum unum[11], in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem iusticiariorum. et quilibet homo et officialis et iuratus[12] dicte artis sacramento accusare teneantur eum qui contra dictum capitulum fecerit, aliis capitulis in suo robore duraturis[13].

3. de albedo] *Cioè* de dogis de albedo; *cf. il capitolo XXVII, p. 410, r. 6* 6. *Cod.* pulsantur 6-7. *Cod.* pulssationem 9. vasselum] *Così il cod. Cod. a* ad lumen *premette in corsivo nello spazio interlineare* nisi *e vi aggiunge* diei, *cioè il nuovo testo dà* nisi ad lumen diei; *la scrittura è la medesima delle correzioni ai capitoli XVIII e XXII.* 12. accusare] *Cod.* accase 13. *Cod.* fecerat

« alicui » sta per « alicuius »; in altri capitoli di questi capitolari la parola « incantare » è stata già usata nel senso di « sedurre » un lavorante od un apprendista perchè innanzi la scadenza convenuta abbandoni il suo maestro e lavori presso un altro; cf. I, 30, r. 5 e nota 4; II, 71, rr. 1-2 e nota 1; p. 144, r. 16.

(1) Cf. p. 345, nota 1.

(2) Cf. p 345, nota 2.

(3) Cioè disporre le doghe nel senso dell'altezza l'una di fianco all'altra entro un cerchio che ora si suole collocare ad altezza di poco superiore a quella della metà della botte.

(4) Cioè riscaldare le doghe mediante uno scaldino con bragia posto nell' interno della botte per renderne il legno più cedevole alla curvatura.

(5) Cioè commettere i fondi nella intaccatura o capruggine all'orlo delle doghe.

(6) Tracciando un circolo od un'ellissi sull'asse col quale si vuole fare il fondo e segandone la parte che avanza dalla curva disegnata.

(7) Cioè di notte al lume di una lampada o candela, per evitare gl' incendi.

(8) Cf. p. 3, nota 5.

(9) Forse « businum » era il buco scavato nel focolare dove stava acceso il fuoco; cf. Boerio, op. cit. s. v. buso del foghèr; per altro il Du-Cange registra questa parola col significato di candela; cf. s. v. businus 1.

(10) Il cammino del focolare; cf. Boerio, op. cit. s. v. camin.

(11) Cioè era vietato tenere le schegge ad una distanza minore di un passo dal focolare acceso.

(12) Cf. il capitolo xv.

(13) La prima parte di questo capitolo corrisponde in qualche modo al xxxx del capitolare del 1338, che è il seguente (cc. 9b, 10a): « De no po- « der lavorar da la terça cam- « pana infina maitin de Sen

XXXI. Item, nullus magister dicte artis audeat ponere lignamen Teriesti et lignamine Trevisane [1] in || aliquo laborerio dicte artis, et de hoc teneatur dicere veritatem per sacramentum venditor emptori antequam mercatum sit factum.

c. 43 B

XXXII. Item, nullus magister vel homo dicte artis audeat facere aliquam societatem causa emendi dogas aut fundos cum magistris civitatis Tarvisii et districtus causa eas vel eos revendendi, sub pena banni ad voluntatem dominorum justiciariorum. 5

XXXIII. Item, quod nullus homo dicte artis audeat emere roverem squadratum [2] quod venerit per aliquod navigium [3], causa faciendi dogas. 10

XXXIIII. Item, quicumque [4] venerit super aliquod mercatum dogarum et quesierit partem suam antequam arre dentur, ei pars non negetur; et quicumque noluerit ei dare partem, solvat soldos decem pro centenario [5]. et si renuerit partem quam quesivit et postea renuerit, solvat soldos decem pro centenario; de fundis et dogis omnium generum [6] illud idem intelligatur. 15

XXXV. Item, quod nullus magistrorum audeat vendere in quolibet anno nisi tantum centum dogas; et si quis contra fecerit, solvat soldos decem pro quolibet centenario. 20

2. *Cod.* tiesti (e) cligiẽ lignamine] *Ablativo in funzione di accusativo.* 4. antequam] *Cod.* añ q̃ 13. *Cod.* parte 15. renuerit] *Così il cod.; forse per* tenuerit? quam] *Cod.* q̃ 19. *Il cod. corregge colla stessa scrittura originaria* centum *sull'abrasione di un'altra parola.* contra] *Cod.* cot̃

« Marco. Item, che algun de l'Arte « no olse lavorare de la arte da la terça « campana infina a lo maitino de Sen « Marco, soto pena de soldi .x. per « çascun che contrafese e çascuna « fiada; salvo che licito sia a çascadun mondare venchi [*cioè le vermene « del vinco*] e far cigoli [*cioè minuzzare « il legno*]; e chi acuserà algun con« trafaçando ebia la mitade, e l'oltra « mitade sia partido (*sic*) come è dito de « suso », cioè per un terzo alla Giustizia Vecchia, per un terzo alla scuola e per un terzo agli ufficiali dell'Arte.

(1) Cioè del territorio di Treviso.

(2) Cioè imperfettamente ridotto a forma quadrangolare, ossia a trave.

(3) Cioè importato e destinato per qualche costruzione navale.

(4) Cioè « de dicta arte ».

(5) Questa prima parte del capitolo è molto simile, anche nella forma, al capitolo V del primo capitolare dei « ternieri »; cf. p. 10, r. 15 - p. 11, r. 6. Cf. anche il capitolo LXXVII.

(6) Cioè di rovere, di castagno e di abete e di qualsiasi dimensione, vale a dire tanto di quelle da cinque piedi in su quanto di quelle da cinque piedi in giù. Ma tra il 1283 ed il 1284 fu stabilita una multa doppia, cioè di una lira, qualora le doghe ed i fondi fossero da cinque piedi in su; cf. il capitolo LXXXII.

XXXVI. Item, quod nullus magistrorum istius artis audeat habere plus quam unum magistrum vel discipulum (1), sub pena quinque soldorum omni die, nisi esset causa infirmitatis, secundum quod ipsi tenentur per sacramentum ad iusticiarios (2).

5 XXXVII. Item, quod quilibet magistrorum dicte artis possit emere vel facere emi per se vel per aliquem alium quandocumque voluerit, in Veneciis et extra (3), quodlibet laborerium pertinens dicte arti occasione revendendi in Veneciis; tamen de buticellis in Veneciis vendere non possint nisi tantum duas in quolibet
10 mense secundum quod continetur in capitulari iusticiariorum (4), sub pena soldorum quinque pro qualibet butiçella.

XXXVIII. Item, quod nullus magistrorum dicte artis audeat conperare aliquod laborerium pro aliquo homine, nisi ille qui la||borerium voluerit, fuerit prescens, aut suus nuncius, sub c. 44 A
15 pena soldorum quinque pro quolibet ordegno quod emerit (5).

XXXVIIII. Item, quod nullus magistrorum dicte artis audeat accipere vel accipi facere in domo sua aliquod laborerium novum aliquius magistrorum dicte artis causa revendendi, sub pena soldorum quinque pro quolibet ordegno (6).

2. quam] *Cod.* q̃ 3. quinque] *Cod.* q̄nq; *e così ai rr. 11, 15 e 19.* 6. aliquem] *Cod.* aliq̃ 9. vendere] *Così il cod.; per* revendere? *Cf. il capitolo LXVIIII.* 10. *Cod.* capitlar̃ 12-13. audeat] *Cod.* aut 14. prescens] *Così il cod. per influsso della pronuncia dialettale.* 18. aliquius] *Così il cod.*

(1) Il capitolo XXXXI del capitolare del 1338 (c. 10 A) aggiunge anche l'obbligo seguente: « De no po- « der tor algun fante che no « sia scrito a la Çustixia. Item, « che algun no olse tor algun fante « o mamola a star nì a lavorar con « sì cun carta nè sença, se in prima « no lo farà scriver a la camera de la « Çustisia Vera; et altramente no sia « fato raxon per li çustisieri se que- « stion de naxese ».

(2) Cf. il capitolo LXVIIII.

(3) Il 31 maggio 1278 fu vietato agli uomini dell'Arte l'acquisto delle doghe dai rivenditori che fosse fatto fuori della città di Venezia; cf. il capitolo LXXII. Più tardi, tra il 1283 ed il 1284, fu stabilito che l'acquisto delle doghe e dei fondi di rovere dai rivenditori, a Venezia fosse fatto esclusivamente dal gastaldo e dai giudici dell'Arte dal traghetto di S. Sofia al ponte di Rialto; cf. il capitolo LXXXII.

(4) Probabilmente questa rivendita era possibile solo quando vi fosse « causa necessitatis » e la licenza del gastaldo; cf. il capitolo LXVIIII. Alla ordinanza del capitolo facevano eccezione le botticelle da un bigoncio in giù; cf. il capitolo LXVII.

(5) Questo capitolo ha il suo complemento nel LXVI ed è stato in parte modificato dal LXXXXVII.

(6) Cf. il capitolo LXVIIII.

XXXX. Item, quod aliquis filius vel filii alicuius magistri qui non sit separatus vel separati ab eo, qui laborat vel laborant dictam artem (1), a quatuordecim annis supra, non audeat habere, in domo nec extra, dogas de rovere nec emere nec emi facere nec inarrare vel inarrari facere per se vel per aliquem alium modo 5 aliquo vel ingenio ultra septingentas quinquaginta a quinque pedibus infra, sub pena soldorum decem pro quolibet centenario; et dogas a duobus pedibus et a duobus pedibus infra non fiant in aliquo banno.

XXXXI. Item, nullus filius vel filii cuiuslibet magistri, se- 10 cundum quod superius dictum est (2), pro unoquoque audeat habere, in domo vel extra, dogas de rovere a quinque pedibus ultra, aut inarrare vel inarrari facere, vel emere aut emi facere per se vel per aliquem alium modo aliquo vel ingenio ultra centum quinquaginta, sub pena soldorum viginti ad racionem centenarii. 15

XXXXII. Item, quod nullus filius vel filii cuiuslibet magistri, secundum ut superius dictum est, pro unoquoque possit habere plures dogas de rovere de Segna (3) a quinque pedibus infra, in domo vel extra, quam centum; et si quis contra fecerit, solvat soldos decem quo quolibet centenario. 20

XXXXIII. Item, nullus filius vel filii cuiuslibet magistri, secundum ut superius dictum est, pro unoquoque possit habere plures dogas castegnarii, in domo vel extra, quam centum; et si quis contra fecerit, solvat pro quolibet centenario soldos || decem. c. 44 B

XXXXIIII. Item, quod nullus filius vel filii cuiuslibet magi- 25 stri, secundum quod superius dictum est, pro unoquoque audeat habere, in domo vel extra, dogas albedi, nec emere aut emi facere, nec inarrare aut inarrari facere per se vel aliquem alium modo

2. *Segue a* sit *nel cod.* re *col segno di espunzione.* 8. dogas] *Accusativo in funzione di nominativo.* 11. *Cod.* unoq; 12. *Cod.* qnq; 14. *Cod.* aliq̃ 18. *Cod. omette* de *innanzi a* rovere 25. *Cod. corr.* filii *su* filiis *col segno di espunzione. Cod.* cuilibet 28. *Cod. a* inarrare *aggiunge* facere

(1) Si sottintende « sicut magi« ster vel magistri »; cf. il capitolo LXXXVIIII.

(2) Cioè « qui non sit separatus vel « separati ab eo, qui laborat vel la« borant dictam artem »; e così per i tre capitoli seguenti.

(3) Segna, Zengg in Croazia, sulla costa, di fronte alla estremità meridionale dell'isola di Veglia.

aliquo vel ingenio ultra quingentas, sub pena soldorum quinque pro quolibet centenario.

XXXXV. Item, si erunt plures fratres in domo una qui non sint divisi ab invicem et laborant dictam artem, ordinamus quod maior eorum non audeat habere, in domo nec extra, dogas de rovere, nec emere aut emi facere, nec inarrare aut inarrari facere per se vel per aliquem alium modo aliquo vel ingenio ultra mille quingentas a quinque pedibus infra, sub pena soldorum decem pro quolibet centenario; et dogas a duobus pedibus et a duobus pedibus infra non fiant in aliquo banno [1].

XXXXVI. Item, quod dictus maior frater non audeat habere, in domo nec extra, dogas de rovere a quinque pedibus ultra, nec inarrare aut inarrari facere per se vel per aliquem alium modo aliquo vel ingenio ultra trecentas, sub pena soldorum viginti pro quolibet centenario [2].

XXXXVII. Item, quod dictus maior frater non possit habere plures dogas de rovere de Segna a quinque pedibus infra, in domo vel extra [3]; et si quis contra fecerit, solvat soldos decem pro quolibet centenario.

XXXXVIII. Item, quod ille maior frater non possit habere plures dogas castegnarii, in domo vel extra, quam ducentas; et si quis contra fecerit, solvat soldos decem pro quolibet centenario [4].

XXXXVIIII. Item, quod dictus maior frater non audeat habere, in domo nec extra, dogas albedi, nec emere aut emi fa-

4. *La parte del capitolo XXXXV da* ordinamus *in poi è separata dalle parole precedenti nel cod. mediante il capoverso.* 5. *Cod. corr.* maior *su* maiorum *senza variazione di scrittura e d' inchiostro e col segno di espunzione.* 7. aliquem] *Cod.* aliq̄ *e così al r. 13.* 8. *Cod.* quingenta 9. *Cod.* doga *La restituzione* dogas *per* doge *è determinata dal testo del capitolo XXXX; cf. p. 414, r. 8* 18. extra] *Così il cod.; la lezione originaria era probabilmente* in domo vel extra, quam ducentas*; cf. la nota 3 di questa pagina.* 21. *Segue a* dogas *nel cod.* de rovere *col segno di espunzione.*

(1) Cf. il capitolo XXXX. Sotto il rapporto numerico il limite massimo delle doghe è doppio di quello del capitolo XXXX.

(2) Cf. il capitolo XXXXI. Anche in questo il limite massimo delle doghe è doppio di quello del capitolo XXXXI.

(3) Manca l' indicazione numerica; ma per analogia con i due capitoli precedenti e per il limite massimo fissato per queste stesse doghe nel capitolo XXXXII, si può ritenere che nella trascrizione sia stata omessa la frase « quam ducentas ».

(4) Cf. il capitolo XXXXIII.

cere, nec inarrare aut inarrari facere per se vel per aliquem alium
c. 45 A modo aliquo || vel ingenio ultra mille, sub pena soldorum quinque
pro quolibet centenario [1].

L. Item, quod nullus frater illius pro unoquoque audeat habere, in domo vel extra, dogas de rovere, nec emere aut emi 5
facere, nec inarrare vel inarrari facere per se vel per aliquem alium
modo aliquo vel ingenio ultra septingentas quinquaginta a quinque
pedibus infra, sub pena soldorum decem pro quolibet centenario;
et dogas a duobus pedibus et a duobus pedibus infra non fiant
in aliquo banno [2]. 10

LI. Item, quod nullus frater illius pro unoquoque audeat habere, in domo vel extra, dogas de rovere a quinque pedibus ultra,
nec inarrare aut inarrari facere, nec emere aut emi facere per se
vel per aliquem alium modo aliquo vel ingenio ultra centum et
quinquaginta, sub pena soldos viginti pro quolibet centenario [3]. 15

LII. Item, quod nullus frater illius pro unoquoque possit habere plures dogas de rovere de Segna a quinque pedibus infra,
in domo vel extra, quam centum; et si quis contra fecerit, solvat
soldos decem pro quolibet centenario [4].

LIII. Item, nullus frater illius pro unoquoque possit habere 20
plures dogas castegnarii, in domo vel extra, quam centum; et
si quis contra fecerit, solvat pro quolibet centenario soldos .x. [5].

LIIII. Item, quod nullus frater illius pro unoquoque possit
habere, in domo vel extra, dogas albedi, nec emere aut emi facere,
nec inarrare aut inarrari facere per se vel per aliquem alium modo 2[5]
aliquo vel ingenio ultra quingentas, sub pena soldorum quinque
pro quolibet centenario [6].

LV. Item, si erunt duo vel plures fratres indivisi in fraterna
conpagnia, nullus eorum audeat aut possit habere vel tenere ali-

2. quinque] *Cod.* qnq; *e così ai rr. 12, 17, 26.* 6. *Cod. omette* nec inarrare vel inarrari facere *Per la restituzione cf. il capitolo XXXX. Cod.* aliq̃ *e così ai rr. 14 e 25.* 7. *Cod.* qnquaginta 9. dogas] *Così il cod.* 15. soldos] *Così il cod. Cod. corr. colla stessa scrittura originaria, ma con inchiostro più chiaro e con caratteri più piccoli, nello spazio interlineare* pro quolibet centenario *su* pro centenario 21. quam] *Cod.* q̃

(1) Cf. il capitolo XXXXIIII.
(2) Cf. il capitolo XXXX.
(3) Cf. il capitolo XXXXI.
(4) Cf. il capitolo XXXXII.
(5) Cf. il capitolo XXXXIII.
(6) Cf. il capitolo XXXXIIII.

quem magistrum vel discipulum, nisi maior frater, qui habere et tenere possit, ut alii magistri faciunt; nisi esset causa infirmitatis, perdat soldos quinque omni die in quibus ipsos secum retinuerit. et si contingeret ipsos se dividere, omnes sint ut magistri, licet || habitaverint in domo una (1). c. 45 B

5

LVI. Item, nullus dicte artis per se vel per aliquem alium modo aliquo vel ingenio, in Veneciis et a Gradu usque ad Caputageris, eligat vel eligere faciat dogas vel fundos, aut numeret vel numerari faciet, aut dividat vel dividere faciat, aut adducere vel adduci faciat domum in diebus dominicis et in festivitatibus sancte Marie virginis (2), epiphanye et ascensionis Domini, in solempnitate omnium sanctorum, in festis duodecim apostolorum (3), in omnibus festivitatibus sancti Marci evangeliste (4), in festivitatibus sancti Iohannis baptiste (5), sancti Luce (6) atque veneris sancti; si quis contra fecerit, solvat soldos decem pro quolibet centenario (7).

10

15

LVII. Item, ordinamus quod nullus de dicta arte aliquod ordinamentum faciat vel conpagniam, nec fieri faciat, neque conspirationem per fidanciam vel per promissionem aliquam, aut alio aliquo modo, nec etiam rassam super aliquibus personis de conparando dogas vel fundos, et hoc sub pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (8).

20

6. *Cod.* aliq̃ *e così sempre.* 7. Gradu] *Così il cod.* 11. *Cod.* ephy̆n 13. in festivitatibus] *Cod.* in festitutatibus

(1) Cf. il capitolo XXXVI.
(2) Cf. p. 63, nota 1.
(3) Cf. p. 63, nota 2.
(4) Cf. p. 63, nota 3.
(5) Cf. p. 63, nota 4.
(6) Cf. p. 177, nota 10.
(7) Nel capitolo LI del capitolare del 1338 l'obbligo del riposo festivo è stato espresso nel modo seguente (cc. 11 B e 12 A): « De no lavorar « in alguna festa solenna. Item, « che algun de la dita Arte no possa « lavorar nè fare lavorare de l'arte « in alguna festa solena nè in algun die « de domenega, soto pena de soldi .x. « per çascuno contrafaçando e ça- « scuna fiada; salvo che se algun « venderà algun vaxello ad algun, « s' elo avese mestero rebater, desfun- « dar [*cod.* desfundrar], infundar, co- « coni [*cioè* cocchiumi] e spine fare, « a ben plaser de lo conprador po- « salo far licitamente ».

(8) Questo capitolo è molto simile al XXX del primo capitolare dei « ter- « nieri » al quale rimando per il comento; cf. p. 18, rr. 9-15, e nota 3. Minori somiglianze si notano col XXIII del capitolare dei « blancarii », col VI, XXII e XXXVII del capitolare dei falegnami, col XVIII e XXII del capitolare dei carpentieri, col XXX del capitolare dei calafati, col XXXV del capitolare dei merciai; cf. p. 122, rr. 12-17; p. 171,

LVIII. Item, omnes dogas que erunt a quinque pedibus ultra, in omni suo banno solvat soldos viginti pro quolibet centenario.

LVIIII. Item, volumus quod omnes denarii de predictis bannis que continentur in hoc capitulari, quod debeant devenire in dictam artem [(1)]. 5

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

LX. Item, ordinamus quod gastaldio huius artis in capite sui anni cum suis officialibus teneatur accipere illud capitulare quod eis dederint iusticiarii, et dictus gastaldio non possit nec debeat facere aliquod ordinamentum inter homines huius artis nisi cum voluntate dominorum iusticiariorum; et si contra fecerit, amittat 10 gastaldiam et libras .xxx. et soldos duodecim ÷ [(2)].

1. dogas] *Così il cod.; per* doge? 2. in omni] *Cod.* momi solvat] *Singolare in funzione di plurale?* 3-4. quod - quod] *Così il cod. colla solita ripetizione della congiunzione.* 11. *Cod.* undecim ÷ *La restituzione è stata fatta col sussidio dei ca-*

rr. 8-11; p. 177, rr. 4-5; p. 184, rr. 12-13; p. 205, rr. 15-16; p. 206, rr. 16-17; p. 243, rr. 8-10; p. 318, rr. 9-17. Questo capitolo corrisponde in parte al XXVIII (c. 7 A) del capitolare del 1338: « De no far algun or« denamento, conpagnia nè co« munitade. Item, che algun de « l'Arte olse nì posa per modo nì in« çegno [*cod.* incegno] far algun or« denamento, conpagnia, comunitade « o conspiration per sagramento o « per fidança o per alguna altra pro« mision contra honor de misier lo « doxe e de lo comun de Venexia o « de la Çustisia nì alguna rasa con« tra alguna persona per comprar doge « nì fondi, in pena de lo bando inte« gro e plu e men a voluntade de li « signori çustisieri. et çascun de l'Arte « per sacramento sia tegnudo de acu« sare li contrafaçando ». Del resto è noto che « rassa » significava « con« iuratio »; cf. p. e. negli *Annali Genovesi* del CANCELLIERE OBERTO, uno dei continuatori del CAFFARO, il passo seguente che si riferisce al 1169: « etenim per plebeia nostra rasse et « fautiones semper tempore litis civilis « aderant » (nei *Fonti per la storia d'Italia* pubblicati dall'Istituto Storico Italiano, ed. BELGRANO, in *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, Genova, 1890, I, 219, rr. 25-26); e così pure il passo seguente che si riferisce al 1227 e si legge negli *Annali Genovesi* di BARTOLOMMEO SCRIBA, e precisamente nella formula del giuramento prestato il 2 novembre di quell'anno dai Genovesi al loro podestà: « et spetialiter iuro quod si sum in « rassa vel comaagnia vel confedera« tione aliqua seu obligatione fidei « vel sacramento vel obligationis, inde « quam cicius potero exibo, et alios « qui michi tenentur inde absolvam, « nec in similem vel aliam de cetero « ero vel permanebo per sacramentum « vel fidem seu aliquam obligationem « vel pactum » (ed. PERTZ, *in Monumenta Germaniae historica, Scriptores*, Hannoverae, 1863, XVIII, 170, rr. 3-7). Del resto per questo significato cf. anche DU-CANGE, op. cit. s. v. rassa 2.

(1) Questa ordinanza ha il suo compimento nel capitolo CXII.

(2) Questo capitolo è molto simile

LXI. Item ordinamus quod aliquis de ‖ arte predicta non audeat vel pressummat facere aliquod ordinamentum vel conpagniam seu comilitatem aut conspirationem per sacramentum vel per fidanciam aut per aliquam aliam promissionem contra honorem domini ducis et consilii ac comunis Veneciarum, seu contra aliquam aliam personam, in pena banni integri; et quilibet de dicta arte teneatur iuramento eum vel eos qui in isto facto inventus fuerit vel fuerint, cicius quam poterit domino duci et eius consilio aut dominis iusticiariis accussare (1).

30 novembre 1265.
c. 46 A

piloli simili a questo che si trovano negli altri capitolari di queste Arti; cf. pp. 23, r. 6; 48, r. 6; 75, r. 14; 107, r. 7; 126, r. 7; 146, r. 24; 185, r. 17; 209, r. 6; 247, r. 15; 293, r. 11; 318, r. 8; 344, r. 10; 377, r. 9. 2. pressummat] *Così il cod.* 4. *Cod.* aliq̃ *e così sempre.* 6. *Cod.* im 8. *Cod. omette* domino duci et eius consilio aut *La restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli di altri capitolari ricordati nella nota 1 di questa pagina; cf. pp. 23, r. 15; 48, rr. 14-15; 76, r. 6; 107, r. 16; 126, rr. 15-16; 146, r. 18; 186, r. 8; 209, rr. 14-15; 248, rr. 8-9; 294, rr. 4-5; 344, r. 19; 378, r. 1.* 9. accussare] *Così il cod.*

al XXVII del capitolare dei pellicciai, al XXXX del capitolare dei falegnami, al XXX del capitolare dei carpentieri, al XXXVIII del capitolare dei calafati, al XXVIII del capitolare dei muratori, al XXXIIII del capitolare dei merciai e al XXXXI del capitolare dei fabbri; cf. p. 107, rr. 3-7; p. 185, rr. 12-17; p. 209, rr. 1-6; p. 247, rr. 11-15; p. 293, rr. 6-11; p. 318, rr. 4-8; p. 344, rr. 5-10. Tuttavia esso ha una forma sua propria, perchè estende l'obbligo dal gastaldo agli ufficiali dell'Arte e sostituisce alla frase poco chiara « in« ter se » l'espressione più precisa e più propria « inter homines huius ar« tis ». Questo capitolo corrisponde ad una parte del VIIII del capitolare del 1338 che è il seguente (c. 3 B) e comprende anche la materia del LXII: « De vegnir a çurar lo officio « a la Çustisia Vera. Item, « quando lo gastoldo e li offitiali serà « eleti, sia tegnudi ananci ch' eli in« trometa lo offitio vegnire a çurare « a la camara de la Çustisia e tor « quello capitolare e ordenamenti li « qual li vorà dare li çustisieri; in lo « qual no olse alguna cosa çonçere « [*cod.* conçere] nì minuire nì mutare « nè algun ordenamento intra li ho« meni de l'Arte fare sença licencia « de li çustisieri, soto pena de perder « la gastoldìa et lo offitio et libre « .XXX., soldi .XII÷. e plu e men a « volentade de li çustisieri ».

(1) Questo capitolo è quasi identico al XXXXVIIII del primo capitolare dei « ternieri », al XXXXI del capitolare dei barbieri, al XXXXIII del capitolare dei « fioleri », al XXVIII del capitolare dei pellicciai, al XXXVIII del capitolare dei « blancarii », al XXXXI del capitolare dei calzolai, al XXXXI del capitolare dei falegnami, al XXXI del capitolare dei carpentieri, al XXXVIIII del capitolare dei calafati, al XXVIIII del capitolare dei muratori, al XXXXII del capitolare dei fabbri e al XXXX del capitolare dei pittori; cf. p. 23, rr. 7-15; p. 48, rr. 7-15; p. 75, r. 15-p. 76, r. 7; p. 107, rr. 8-16; p. 126, rr. 8-16; p. 146, rr. 10-18; p. 186, rr. 1-9; p. 209, rr. 7-15; p. 248, rr. 1-9; p. 293, r. 12-p. 294, r. 5; p. 344, rr. 11-19; p. 377, r. 10-p. 378,

LXII. Item, statuimus quod nullus gastaldio vel aliquis alius [1] a modo sit ausus aliquid addere vel minuere, tam in subscribendo in hoc capitulari quam alio aliquo modo, in omnibus predictis capitulis, in pena banni integri, sine nostra successorumque nostrorum voluntate [2]. 5

LXIII. Item, quod nullus discipulorum dictorum magistrorum suprascripte artis audeat emere vel emi facere per se vel aliquem alium modo aliquo vel ingenio aliquod laborerium dicte artis occasione revendendi; et si quis contra fecerit, solvat soldos quinque pro quolibet ordegno. 10

LXIIII. Item, quod nullus de ipsa arte mutuet denarios supra aliquas dogas vel fundos que sint facte in tera ista vel extra, ad

2. *Cod. corr.* aliquid *su* aliquis *con inchiostro più chiaro o forse con penna più asciutta, ma colla stessa scrittura originaria.* 3. *Cod.* capatulari 5. *Cod. omette* nostrorum *La restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli dei capitolari ricordati nella nota 2; cf. pp. 18, r. 8; 46, r. 15. Cod.* voluntatem 8. *Cod.* laborium 12. tera] *Così il cod.*

r. 2. Questo capitolo in parte corrisponde al XXVIII del capitolare del 1338; cf. la nota 8 a p. 417.

(1) Cioè « de predicta arte ».

(2) Questo capitolo è molto simile al XXVIIII del primo capitolare dei « ternieri », al XXXI del capitolare dei barbieri, al XXXXVI del capitolare dei « fioleri », al X del capitolare dei pellicciai, al XXXXIIII del capitolare dei calzolai, al XXXIII del capitolare dei falegnami, al XVIIII del capitolare dei carpentieri, al XXVI del capitolare dei calafati, al XXVI del capitolare dei muratori, al XXV del capitolare dei merciai, al XXXXV del capitolare dei fabbri e al VIIII del capitolare dei pittori; un po' meno al capitolo XXXII del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 18, rr. 5-8; p. 46, rr. 12-15; p. 77, rr. 3-7; p. 102, r. 20-p. 103, r. 3; p. 125, rr. 1-3; p. 147, rr. 11-14; p. 182, r. 13-p. 183, r. 2; p. 205, rr. 17-20; p. 242, rr. 6-9; p. 292, r. 10-p. 293, r. 3; p. 315, rr. 9-12; p. 346, rr. 3-7; p. 368, rr. 6-9; ma le somiglianze maggiori sono con i due citati capitoli del primo capitolare dei « ternieri » e di quello dei barbieri. Questo capitolo corrisponde in parte al VIIII del capitolare del 1338; questo nuovo capitolare aggiunge nel capitolo XX la disposizione seguente (cc. 5 B-6 A): « De no dir a li si« gnori çustisieri che mude « cosa alguna in sto capitolar. « Item, che lo gastoldo, çudesi de « la dita Arte nì alguni oltri no olse « dire a li çustisieri nì pregarli ch'eli « açonça nì mude alguna cosa in lo « capitolar sença voluntade e consen« timento de tuto lo capitolo o de la « maçor parte d'eso, soto pena de « libre .x. de piçoli per çascun che « contrafese e çascuna fiada »; questa disposizione stabilisce un nuovo obbligo circa le proposte da presentarsi dagli uomini dell'Arte alla Giustizia Vecchia per le mutazioni del capitolare e mantiene inalterato il principio che in queste la sola autorità competente è quella dei giustizieri.

hoc ut serventur sibi in futurum, cum habeat quas debet habere (1), su banno soldorum viginti pro centenario (2), a quinque pedibus infra, decem soldos (3).

LXV. Item, volumus quod quicumque magistrorum qui ven-
5 diderit aliquod laborerium de rovere seu de castegnario quod ipse det ad conventum usque ad decem dies ad probandum; et si non tenebit, reatetur ei quousque bene teneat (4).

LXVI. Item, ordinamus quod quando aliquis huius artis vadit cum aliquo homine vel eius nuncium ad emendum aliquod labore-
10 rium huius artis, iuramento teneatur eidem homini recte dare || con- c. 46 B
silium (5).

LXVII. Item, concedimus potestatem omnibus hominibus dicte artis conparandi et vendendi buticellas ab uno bigoncio (6) inferius quantas voluerint et ad suum libitum (7).

1. *Cod.* servet 2. su] *Così il cod.* a] *Così il cod. per* et a 3. soldos] *Accusativo in funzione di genitivo.* 4-5. quod-quod] *Così il cod. colla solita ripetizione della congiunzione.* 6. *Cod.* conventūȝ 9. *Cod. corr.* aliquo *su* alico *senza variazione di scrittura.* 9. nuncium] *Così il cod.* 14. *Cod.* voluint

(1) Secondo le ordinanze dei capitoli XXXX-LIIII.

(2) Cioè « a quinque pedibus ul- « tra ».

(3) Questo capitolo in qualche modo corrisponde al LX del capitolare del 1338 che è il seguente (c. 13 B): « De no conprar doge a pro. « Item, che algun de la dita Arte no « debia conprare doge a pro per al- « gun modo nì inçegno, se no a bona « leta, soto pena de soldi .XX. per ça- « scuno centenero conprado contra « lo dito ordene; de li qual lo terço « sia de la camera de la Çustisia, lo « terço de la scola et lo terço de « lo gastoldo et de li soi offitiali ». Un concetto simile era in parte stato espresso nel capitolo XXVI del capitolare dei « fioleri » e nel III del capitolare dei merciai; cf. p. 71, rr. 8-12; p. 309, rr. 13-19.

(4) Questo capitolo corrisponde al XXXIIII del capitolare del 1338 che è il seguente (c. 8 B): « De dar ça- « scun vaxelo de rovre e fra- « sene o castegnero a pato. « Item, che çascadun maistro de que- « sta Arte quando ello venderà algun « vaxello de rovre o de frasene o de « castegnero, sia tegnudo e debia dare « quello vaxello a pato a provarlo « die .X.; et s'elo no tegnise, debialo « reconçare in fina che lo tegna bene », cioè finchè non versi.

(5) Questo capitolo è il complemento del XXXVIII.

(6) Il bigoncio era la quarta parte dell' anfora. La massima capacità delle botti era allora di tre anfore; le dimensioni intermedie erano di due anfore e mezza (cioè dieci bigonci), di due anfore, di un' anfora e mezza (cioè di sei bigonci), di un' anfora e un quarto (cioè di cinque bigonci), di un' anfora, di tre bigonci, di due bigonci e di un bigoncio; cf. il capitolo I del primo capitolare dei cer-

(7) V. nota 1 a p. 422.

LXVIII. Item, quod quilibet dicte artis ad sancta Dei evangelia iurare debet quod omnes butiçellas de vino, aqua, melle et oleo quas fecerit aut fieri faciat, legales et bonas faciat et fieri faciat (2). nullum autem nodum (3) nec tarlum (4) nec albumen (5) roveris neque dogam fractam in fraudem laborabit, nec laborari faciat scienter, quod debeat nocere in laboreriis suprascriptis (6). nec vendat nec vendi faciat in Veneciis aliquam boticellam vel vassella aliqua que legales non sint et bona secundum suam conscientiam (7).

LXVIIII. Item, non conparabit nec faciat conparari causa

4. *Cod.* tarllum 5. laborabit] *Cod.* laborabant 8. legales - bona] *Così il cod.*

chiai, I, 152, rr. 3-14. Ma molto prima che quel capitolare dei cerchiai fosse composto, cioè molto prima del gennaio 1259, 1258 m. v., la Signoria di Venezia (probabilmente poco dopo il 12 novembre 1228 come appare dal ricordo di un decreto senza data a c. 100 A del *Liber plegiorum*) proibì ai maestri bottai, sì veneziani come stranieri, dimoranti nel ducato, di fare botti di rovere da un' anfora in meno, ad eccezione di quelle che dovevano essere usate per l' olio e per l'acqua e di quei maestri che tenevano già il legname pronto per tali lavori, i quali maestri avevano facoltà di continuare come prima la loro opera, ma soltanto sino alla prossima festa di san Pietro (29 giugno 1229?). Con un altro decreto della medesima data (*Liber plegiorum*, c. 100 A) la Signoria vietava l' esportazione da Venezia e dalle sue dipendenze, dal 29 novembre 1228 in poi, delle doghe di rovere e delle botti di capacità inferiore ad un' anfora. Più tardi, cioè tra il 1281 ed il 1282, i bottai ebbero facoltà di fare anche botti di mezzo bigoncio, barili di un quarto di bigoncio e zangole; cf. il capitolo LXXV. Questi ultimi lavori appartenevano anche all'Arte dei « galedarii » della quale si ha il capitolare in data del 19 marzo 1283 (o 1282?) a cc. 121 A - 124 A di questo registro dei capitolari delle Arti.

(1) Questa ordinanza contiene una eccezione a quanto è stato disposto nei capitoli XXXVII e LXVIIII.

(2) Questo periodo corrisponde al capitolo XXXIII del capitolare del 1338 (c. 8 A-B): « De çurar de far çascun vaxelo bon e lial. Item, « che çascun maistro debia çurare a « le sente Dio vagnele che tute bo- « teselle da vino, da aqua, da mele « et da oio et çascun oltro vaxello « ch' elo farà o farà fare, de farlo bon « e lial segondo como se conven a « çascaduna manera de vaxelli ».

(3) I nodi impedivano che il legno usato nelle doghe fosse uniforme nelle sue fibre.

(4) Per il tarlo il legno usato nelle doghe non poteva avere l' elasticità necessaria perchè non si rompesse.

(5) « albumen » era la macchietta bianca sparsa qua e là per il legno, indizio di principio di tarlo.

(6) Cioè in quelli indicati nel periodo precedente.

(7) La fonte di questo capitolo e dei due seguenti è stata la formula del giuramento che ciascun maestro di quest' Arte doveva prestare alla Giustizia Vecchia per ciascun quinquennio. Questa formula, che non

revendendi et nullo modo vel ingenio vendat nec vendi faciat buticellas aliorum magistrorum vel aliorum hominum [1]. et non habebit nisi unum discipulum in sua arte pro temporibus [2]. et si sierit aliquem magistrum huius artis in Veneciis laborare, qui
5 non fecerit hoc sacramentum vel contra predicta scienter, bona fide sine fraude cicius quam poterit manifestabit domino duci et suo consilio aut dominis iusticiariis qui sunt vel erunt per tempora; salvo tamen quod sibi liceat ex boticellis comparatis revendere usque ad duas boticellas tam de rovere et castegnario quam
10 albedi pro unoquoque mense causa neccessitatis, quas cum parabola sui gastaldionis vendere possit [3].

LXX. Hec omnia bona fide sine fraude attendat et observabit a modo usque ad quinque annos conplectos, et tantum plus vel minus quantum preceperit dominus dux et consilium vel
15 domini iusticiarii qui modo sunt vel fuerint; et fidelitatem iurabit domino duci, si eam non iuravit.

II. Ordinanze aggiunte al capitolare prima della sua registrazione, cioè innanzi il maggio-settemb. 1278.

LXXI. [4] Item, volumus et ordinamus quod quilibet homo dicte artis, qui electus fuerit in preconem artis eiusdem [5], quod

1. *Cod. omette* modo 4. *Cod. omette* si sierit] *Così il cod. per* scierit *per influsso della pronuncia dialettale. Cod.* aliq̄ 5. vel] *Così il cod. ma manca qualche parola, p. e.* fecerit 9. *Cod.* dua 10. neccessitatis] *Così il cod.* 12. *Il capitolo LXX segue nel cod. al LXVIIII senza capoverso.* 16. *Segue a* iuravit *nel cod. senza variazione d' inchiostro e di scrittura e senza interruzione:* butiglarii || iuraverunt secundum formam istius capitularis *Ma evidentemente nel doc. che fu usato in questa trascrizione dallo scrivano del maggio-settembre 1278, l'intera frase era una nota aggiunta al testo del capitolo LXX ed estranea alla sua forma genuina. Con* butiglarii *finisce la c 46 B.* 17-18. quod - quod] *Così il cod. colla solita ripetizione della congiunzione.*

c. 47 A [cf. nota al r. 16 di questa pagina].

si conserva, a giudicare dalla materia di questi capitoli doveva essere del genere di quelle dei capitolari più antichi colle quali ha in comune l' obbligo di denunziare chi non ha giurato il capitolare e chi l' ha violato e di osservare le ordinanze dei giustizieri; cf. p. e. quella del capitolare dei sarti, I, 10-15. Alcune delle disposizioni contenute nel secondo di questi tre capitoli si ritrovano o senza differenze o con molte rassomiglianze anche nei precedenti, e precisamente nel XXXVI, nel XXXVII e nel XXXVIIII.

(1) Cf. il capitolo XXXVIIII.

(2) Cf. il capitolo XXXVI.

(3) Per quest' ultima parte del periodo cf. il capitolo XXXVII e l' eccezione del capitolo LXVII.

(4) Ho collocato questo capitolo tra le ordinanze aggiunte al capitolare dopo il 17 dicembre 1271, perchè segue alla formula di chiusa, espressa nel capitolo precedente. Niente peraltro impedisce che soggetto di « volumus » e di « ordinamus » sieno i tre giustizieri ricordati nel proemio.

(5) È l' ufficiale che nei capitoli II, III e V viene designato col titolo di « nuncius ».

ipsum officium recipere teneatur, im penna quod alii officiales dicte artis officia recipere tenentur (1).

31 maggio 1278.

LXXII. Millesimo .CC.LXX.VIII., mense madii, die ultimo. nos Marinus Baroçi, Andreas Viglari et Françiscus Georgio iusticiarii dicimus et ordinamus quod nullus de dicta arte presummat 5 emere extra civitatem Veneciarum dogas ad revenditores, sed tantum ab illis qui eas faciunt vel incidunt, et hoc pena dicte scole (2).

maggio 1278

LXXIII. Additum fuit in hoc capitulari per dominos Marinum Baroçi, Andream Viglari et Pantaleo Çivrano iusticiarios veteres currente .M°CC°LXX°VIII., mense maii, quod nullus puer qui exiverit 10 a magistro et nullus alius possit esse magister in ista arte butiglarie, nisi presentatus et examinatus fuerit per gastaldionem (3) et iudices ipsius artis quod sit sufficiens et quod sit artem ipsam butiglarie (4).

1. im penna quod] *Così il cod.* 5. presummat] *Così il cod.* 6. *Cod.* extrā ad revenditores] *Così il cod. per* a revenditoribus sed] *Cod. dà l'abbreviatura di* secundum 7. pena] *Cod.* peñ *Evidentemente il testo è guasto; forse la lezione genuina era* et hoc in pena *(e qui la designazione quantitativa della multa)* que sit dicte scole; *forse anche* et hoc in pena *(e qui la designazione quantitativa della multa)* cuius medietas sit dicte scole et alia veniat in camaram iusticiariorum; *forse anche* et hoc in pena banni dicte scole; *cf. il capitolo LXXVIII.* 9. *Cod.* Pantal 12. *Cod.* gastaldiones *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXXXVI del capitolare del 1338; cf. la nota 4 di questa pagina.* 13. sit artem] *Così il cod. per* scit artem *per influsso della pronuncia dialettale.*

(1) Cioè quella che è specificata nel capitolo XXIII. Questo capitolo corrisponde al II del capitolare del 1338, che è il seguente (c. 2 A): « Che « lo comandador no olse refu- « dar lo offitio, soto pena de « soldi .C. Item, che lo comandador « no olse refudare lo offitio quando « ello serà eletto, soto pena de soldi « cento, li qual se parta com' è dito « de suso », cioè nel capitolo I, e in ragione di un terzo alla Giustizia Vecchia, un terzo alla scuola e un terzo agli ufficiali dell'Arte.

(2) Questo capitolo modifica in parte la prima disposizione dell'ordinanza del capitolo XXXVII e in parte corrisponde al LXXVIII.

(3) Al plurale la parola significherebbe il gastaldo dell' Arte e quello della scuola; cf. il capitolo LXXXXII. Ma ho preferito la lezione al singolare; il gastaldo della scuola era uno dei « iudices ».

(4) Questo capitolo aggiunge un nuovo obbligo, per diventare maestro, a quello che era stato fissato nel capitolo XXI; questa aggiunta fu poi abolita per ordinanza del 10 aprile 1283 e rinnovata per altre ordinanze del novembre 1284 - maggio 1285; cf. i capitoli LXXX e LXXXVIII. Questo capitolo LXXIII corrisponde in parte al capitolo XXXXVI del capitolare del 1338 (cc. 10 B-11 A) che è il seguente: « Che algun fante no posa eser « fato maistro se no serà exa- « minado. Item, che nesun fante « de algun maistro de la dita Arte « no posa eser fato maistro nè l' arte

LXXIIII. Item, ordinatum est per predictos dominos iusticiarios quod quilibet magister dicte artis esse debeat in scola butiglariorum, in pena librarum trium; que pena exigi debeat per gastaldionem et iudices artis, cuius medietas sit dicte scole et alia 5 veniat in camaram iusticiariorum (1).

III.

Ordinanze aggiunte al capitolare dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

Circa novembre, dicembre 1281-maggio 1282 (3). (A)

LXXV. (2) Tenpore nobilium virorum dominorum iusticiariorum videlicet Marcus Basilio, Petrus Cauco, Marcus Faletro, damus (4) licenciam quod omnes homines dicte artis (5) posseat et debeat laborare vel facere laborari butiçellas de medio begoncio (6) 10 et de inde inferrius, similiter barili de quarta et çangollas.....

6. *Il capitolo LXXV è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* Tenpore] *Così il cod.* 7. Marcus - Petrus - Marcus] *Così il cod.* 8. *Cod.* artis 8-9. posseat et debeat] *Singolari in funzione di plurali.* 9. *Cod.* butiçella 10. inferrius] *Così il cod.* barili] *Nominativo in funzione di accusativo. Segue a* çangollas *una lacuna per abrasione di alcune frasi che non hanno lasciato traccia di sè.*

« per maistro lavorare se in prima « ello no serà examinado per lo ga« stoldo et li soi offitiali e serà tro« vado bon e utele e suffitiente per « elli ». Questo capitolo è collegato per la materia col XXXXIII dello stesso capitolare che è il seguente (c. 10 A): « Che algun fante no posa eser « maistro s'elo no averà com« plido. Item, che algun fante che « serà acordado cum algun maistro « ad inparar l'arte, no possa eser « fato maistro infina ch' elo no averà « conplido lo so termene de anni .VII. « com' è dito ». Segue a queste parole « ne lo so » forse per « ne lo so ca« pitolare », ma la frase è stata espunta.

Questo capitolo per la data dovrebbe precedere il LXXII, ma non ho mutato la disposizione data dal codice, perchè non è chiaro se il capitolo LXXIIII, per la frase « per pre« dictos dominos iusticiarios », rimandi al LXXIII o al LXXII.

(1) Questo capitolo che contiene un obbligo il quale era stato già espresso in alcuni di questi capitolari (cf. p. 11, nota 3), corrisponde in parte al XXXII del capitolare del 1338 che è il seguente (c. 8 A): « Che « çascun maistro debia eser « in la scola. Item, che çascun « maistro de questa Arte debia eser « in la scola, soto pena de libre .III. « de piçoli. et lo gastoldo et li soi « çudesi debia scoder la pena da li « contrafaçando; et s'eli no la podese « scoder, debialo manefestare a li « signori çustisieri; de le qual lo « terço vegna a l'Arte, lo terço a la « scola et lo terço a la camera de « la Çustisia ».

(2) La data si deduce dal Prospetto dei giustizieri; I, p. LXV.

(3) Circa la scrittura della parte A cf. I, 108, nota 1.

(4) Soggetto di « damus » sono i tre giustizieri Marco Basilio, Pietro Coco e Marco Falier.

(5) Anche i « galedarii », arte affine a quella dei bottai, potevano eseguire nel 1283 questi stessi lavori, come è provato dal capitolo XIIII del loro capitolare, capitolo quasi identico a questo.

(6) Cf. la nota 6 a p. 421. Questa ordinanza compie e determina quella del capitolo LXVII.

bonas et legales et vendere ad conventum [1]; et non debeat laborare nec facere laborari dictas res nisi de lignamine de albeto, de larice et de salice [2], in pena banni integri et plus et minus ad voluntate dominorum iusticiariorum.

(B) LXXVI. Et si aliquis [3] dixerit rusticitatem ad officiales [4] vel suos nuncios [5] exercendo suum officium, amitere debeat denarios grossos .II.; medietatem deveniat ad camera comunis [6], et alia medietate ad scollam predictam [7].

(C) 10 aprile 1283 (8). c. 47 B

LXXVII. ||Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, die .X. intrante aprili, indicione .XI., tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum Nicolai Salomono, Nicolai Auduyno et Petri Mudaçio, ordinatum fuit per eos quod quilibet homo, tam boscerius quam etiam revenditor, possit adducere fundos et dogas Venecias undique [9] et dare eos seu vendere cuilibet emere vo-

1. *Cod.* vendēre debeat] *Singolare in funzione di plurale.* 2. *Cod.* dicta 3. *Cod. omette* in pena banni integri *La resituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XIIII del capitolare dei « galedarii ».* 4. voluntate] *Così il cod.* 5. *Il capitolo LXXVI è stato scritto dalla stessa mano di seguito al precedente senza alcuna interruzione, nemmeno di punteggiatura, ma con inchiostro più cupo.* *Cod.* aliquid *Cod. omette* ad 6. amitere] *Così il cod.* *Cod.* debēa 7. medietatem] *Così il cod.* camera] *Così il cod.* 8. medietate] *Così il cod.* scollam] *Così il cod.* 9. *La scrittura della parte C è affatto diversa dalle precedenti.* 13. *Cod.* possint

(1) Cioè a patto; e quale fosse questo patto è spiegato dal capitolo LXV.

(2) Nelle altre botti si usava a preferenza il rovere, poi il castagno e l'abete; cf. la nota 1 a p. 410.

(3) Cioè « huius artis ».

(4) Se il testo non è mutilo per l'omissione della frase « ad gastal- « dionem vel », la parola « officiales » designa anche il gastaldo.

(5) Cioè « ad suum nuncium », perchè il capitolare ricorda un solo banditore dell'Arte; cf. i capitoli II, III, V e LXXI.

(6) Cioè alla camera della Giustizia Vecchia che in queste relazioni rappresentava il comune.

(7) Gli stessi giustizieri ricordati nel capitolo LXXV diedero un'ordinanza, in parte simile a questa, all'Arte dei falegnami e a quella dei pittori, com'è dimostrato dai capitoli XXXXVII e XXXXVIII dei rispettivi capitolari; cf. p. 188, rr. 3-5; p. 380, r. 16 - p. 381, r. 5. Questo capitolo corrisponde in parte al XXIII del capitolare del 1338 (c. 6 B) che è il seguente: « De no far nè dir in- « çuria a lo gastoldo nè a li « soi offitiali, soto pena de sol- « di .XX. Item, che algun de l'Arte « no olse dire nè fare inçuria a lo « gastoldo nè a li soi offitiali nè vi- « lania adovrando lo so offitio, in pena « de soldi .XX. per çascun e çascuna « fiada ».

(8) Circa la scrittura della parte C cf. p. 51, nota 1.

(9) Questa disposizione corrisponde alla prima del capitolo XXXVII e a

lenti[1]; tamen volumus quod omnes magistri dicte artis supervenientes ipsi mercatui antequam dicti fundi et doge sint electe[2] et mercatum finiatur, possint et debeant habere partem dictarum dogarum et fundorum sibi contingentem, si partem pecierint[3].

5 LXXVIII. Item, per eosdem ordinatum fuit quod nullus magistrorum dicte artis audeat emere dogas nec fundos extra Venecias ab aliquo revenditore, modo aliquo vel ingenio, in Paduana nec in Trivisana seu in Foroiulio, in pena banni dicte artis, quod est de soldis .x. pro centenario[4].

10 LXXVIIII. Item, per eosdem ordinatum fuit quod sint sex iurati qui teneantur acusare per auditum, visum et arbitrium omnes facientes contra banna et ordinamenta in hoc capitulari spacificata; qui sex iurati mutentur in quolibet anno. et si accideret quod aliquis acusaretur per dictos iuratos gastoldioni et eius oficialibus quod fecisset contra banna et ordinamenta in hoc capitulari spacificata, dictus gastoldio cum suis oficialibus teneantur inquirere si est culpabilis de quo acusatus fuerit; et si invenerint ipsum culpabilem per certas aprobationes ita quod sint certi, cadat in bannum et penam dicte artis; et si non invenerint ipsum culpabilem per certas aprobaciones, illi qui fuerint acusati non possint se excusare nisi per sacramentum. et si est aliquod capitulum

1. *Cod.* tm̄ *(tantum ?)* 4. *Cod. agg. a* pecierint *d'altra mano:* in pena soldorum .x. pro quolibet centenario qui negat partem *La scrittura si ripresenta nei capitoli LXXXXIIII, CV, CVII, CVIII.* 9. *Cod. d' altra mano corr.* x *su* xx *e a* centenario *agg.:* tercia pars *(cod.* par*)* deveniat camera *(sic)* et due partes *(cod.* par*)* in *(cod.* i*)* scolis *La scrittura si ripresenta nei capitoli LXXXXIII, LXXXXV-CI, CVI, CVIIII-CXIII.* 11. acusare] *Così il cod.* 12-13. spacificata] *Così il cod. e così al r. 16.* 14. acusaretur] *Così il cod.* 14-15. oficialibus] *Così il cod. e così al r. 16.* 17. *Cod.* inqrire acusatus] *Così il cod.* 18. aprobationes] *Così il cod.* 20. aprobaciones] *Così il cod.* acusati] *Così il cod.*

quella del capitolo LXXII che vietava agli uomini dell'Arte di acquistar doghe dai rivenditori fuori di Venezia; cf. p. 413, rr. 5-8; p. 424, rr. 3-7.

(1) Tra il 1283 ed il 1284 fu stabilito che per le doghe ed i fondi di rovere l'acquisto diretto della merce importata dai rivenditori fosse fatto esclusivamente dal gastaldo e dai giudici dell'Arte; cf. il capitolo LXXXII.

(2) Questa frase corrisponde ad « antequam arre dentur » del capitolo XXXIIII; cf. p. 412, r. 13.

(3) Questa seconda parte del capitolo corrisponde al XXXIIII che ne tratta con maggiore precisione; cf. p. 412, rr. 12-17.

(4) Questo capitolo in parte ripete e in parte modifica la ordinanza del capitolo LXXII; cf. p. 424, rr. 3-7.

suprascriptum in hoc presenti capitulari quod capitulum contra-
c. 48 A diceret huic, nullius valoris existat; et homines dicte artis || hoc
debeant observare (1).

LXXX. Item, per eosdem ordinatum fuit quod quandocum-
que aliquis disipulus exiverit a suo magistro et conpleverit suum 5
terminum (2), iurare debeat artem et solvere gastoldioni dicte artis
soldos parvorum quinque secundum usum et capitulare artis pre-
dicte, et sit de cetero magister dicte artis sine probatione aliqua
vel examinatione (3).

(D) LXXXI. Item, ordinatum fuit quod nullus homo, tam Venetus 10
quam forensis, qui adducat butiçelas in Venecias, non audeat nec
presummat tenere ipsas butiçelas in alio loco quam in statione (4)
ad vendendum, et debeat ipsas butiçelas dare ad conventum (5),
sub pena banni integri et plus et minus ad voluntatem domi-
norum iusticiariorum (6). 15

(E) LXXXII. Item, ordinamus (7) quod nullus magistrorum dicte

4. *Cod.* eodem 5. disipulus] *Così il cod.* 10. *Il capitolo LXXXI dà la stessa scrittura della parte precedente ma con inchiostro più cupo.* 11. butiçelas] *Così il cod. qui e nei due righi seguenti.* 12. presummat] *Così il cod.* 16. *La scrittura della parte E è identica a quella del capitolo LXXV. Il capitolo LXXXII è preceduto nel registro dal segno di maggiore separazione. I capitoli posteriori all' LXXXII sino all' LXXXXVII si succedono senza capoverso nel codice.*

(1) Questo capitolo in parte ripete e in parte modifica la ordinanza del XV. Esso corrisponde al XXVIIII del capitolare del 1338 che è il seguente (c. 7 B): «De li .VI. çuradi che debia «eser in questa Arte. Ancora, «in questa Arte debia eser .VI. çuradi «li qual se debia mudar ogno anno, «li qual sia tegnudi de acusare li con- «trafaçando contra questi bandi et or- «denamenti, sì per veder como per «oldire como eciandio per arbitrio. «et se algun fose accusado per li diti «.VI. çuradi o per algun d'essi a lo «gastoldo et a li soi offitiali ch' elo «avese fato contra questi bandi et or- «danamenti, sia tegnudo lo gastoldo «et li soi offitiali diligentemente cer- «care et veder se colù che serà stado «accusado serà colpevele o no. et «s'elo serà trovado colpevele per bone «testemoniançe, caça de lo bando de «l'Arte e plu e men a voluntade de «li signori çustisieri. et s'elo no se «porà provar, debia fir asolto per lo «so sagramento».

(2) Cf. la nota 5 a p. 406.

(3) Questo capitolo in parte ripete e amplia l'ordinanza del XXI, in parte abolisce quella del LXXIII. Ma tra il novembre 1284 ed il maggio 1285 fu ristabilito l'obbligo dell'esame; cf. il capitolo LXXXVIII.

(4) Cioè «in sua statione».

(5) Cf. la nota 1 a p. 426.

(6) Questo capitolo corrisponde in qualche modo al XXXVIIII ed al CIII.

(7) Non è chiaro se soggetto di «ordinamus» sieno i giustizieri ricordati nel capitolo LXXVII.

artis audeat emere vel emi facere per se vel per aliquem alium modo aliquo vel ingenio dogas vel fondos de rovere ab aliquo revenditore vel eius nuncio, nisi gastaldio et sui iudices; qui gastaldio et sui iudices debeant eas emere in canalle Rivoalti ad trageto Sancte Sophye usque ad pontem Rivoalti [1] et dare partem cuicumque [2] supervenerit ipsi mercati et pecierit partem suam antequam ipse doge sint ellecte et mercatum finitum [3], sub pena de soldis .x. pro centenerio de dogis et fondis ad pedibus .v. infra, et de soldis .xx. de dogis et fondis ad pedibus .v. ultra [4].

LXXXIII. Item, quod nullus magistrorum dicte artis audeat vendere dogas vel fondos [5] alicuius revenditoris [6] nec dare consilium alicui revenditori vel eius nuncio vendendi dogas aliquo modo vel ingenio, su pena de soldis .xl. pro qualibet vice.

LXXXIIII. Item, quod nullus magistrorum dicte artis audeat querere nec accipere partem dogarum vel fundorum [7] pro aliquo alio magistro [8] vel causa consenciendi eam alteri, nisi tantum per se pro suo laborerio, sub pena qua sunt allie doge [9].

LXXXV. Item, quod nullus magistrorum dicte artis audeat emere vel emi facere per se vel per allium modo alliquo vel ingenio dogas albedi ab aliquo revenditore vel eius nuncio ad Gradu

2. fondos] *Così il cod. per influsso del dialetto, e così pure ai rr. 8, 9, 11.* 4. canalle] *Così il cod.* ad] *Così il cod. per* a *e così ai rr. 8 e 9.* 7. *Cod.* dogent ellecte] *Così il cod.* 11-12. *Cod.* conssillium 13. su] *Così il cod.* 17. allie] *Così il cod.* 19. allium] *Così il cod.* alliquo] *Così il cod.* 20. ad Gradu] *Così il cod. per* a Grado

(1) Questa prima parte del capitolo modifica in parte le ordinanze dei capitoli XXXVII e LXXVII; cf. p. 413, rr. 5-11; p. 426, r. 9 - p. 427, r. 4. Per le doghe di abete cf. il capitolo LXXXV.

(2) Cioè « huius artis ».

(3) Questa seconda parte corrisponde in parte alle ordinanze dei capitoli XXXIIII e LXXVII; cf. p. 412, rr. 12-17; p. 426, r. 9 - p. 427, r. 4.

(4) È speciale di questo capitolo la distinzione della multa secondo la grandezza delle doghe, mentre in origine era stata stabilita la multa unica di dieci soldi per centinaio; cf. il capitolo XXXIIII, p. 412, rr. 12-17.

(5) Probabilmente si deve sottointendere « de rovere », e ciò pel capitolo precedente ed anche per l'LXXXV.

(6) Questa disposizione è collegata strettamente alla precedente, perchè i bottai non potevano comprare le doghe e i fondi se non direttamente dal loro gastaldo e dai giudici dell'Arte.

(7) Probabilmente si deve per la stessa ragione, espressa nella nota 6, sottointendere « de rovere ».

(8) Cioè « dicte artis ».

(9) Cioè le due multe specificate nel capitolo LXXXII.

usque ad Caput-ageris in aliquo allio loco quam in Barbaria (1) vel in contrata Sancti Basilli (2), sub pena soldorum .v. pro centenerio (3).

LXXXVI. Item, quod quicumque gastaldio butiglariorum steterit extra Venecias ultra dies .xv. continue, amittat gastaldiam et suum salarium tocius anni (4).

Circa novembre 1284-maggio 1285.

(F) c. 48 B

LXXXVII. (5) ‖ Tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum Nicolay Çane, Marinus Iusto et Marinus Valaresso ordinamus (6) quod nullus magister artis predicte possit habere in Veneciis plus quam unum miliarium et dimidium dogarum (7).

LXXXVIII. Item, quod nullus puer vel allius audeat laborare artem predictam pro magistro nisi prius per gastaldum et officialles artis fuerrit bonus et utilis et sufficiens approbatus (8).

LXXXVIIII. Item, quod filius alicuius magistri artis non possit emere vel emi facere aliquo modo vel ingenio dogas si non laborabit artem sicut magister (9).

1. allio] *Così il cod.* 2. Basilli] *Così il cod.* 7. *La scrittura della parte F è eguale a quella della parte precedente, ma tutti i suoi capitoli nel cod. sono preceduti dal segno di maggiore separazione.* 8. Marinus] *Così il cod. tutte e due le volte.* 11. allius] *Così il cod.* 12-13. officialles] *Così il cod.* 13. fuerrit] *Così il cod.*

(1) La « Barbaria » è tuttora nella parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo; cf. p. 49, nota 1.

(2) La parrocchia di S. Basilio è tuttora nel sestiere di S. Croce.

(3) La multa corrispondeva alla qualità inferiore del legname.

(4) Questo capitolo corrisponde al x del capitolare del 1338 che è il seguente (cc. 3 B-4 A): « Se lo gastoldo starà die .xv. fora de « la terra, sia fora de lo offitio. Item, che se lo gastoldo insirà de Venexia e starà oltra die .xv. « continui fora, perda la gastoldìa et « lo salario so de tuto lo anno ».

(5) Per la data approssimativa di questo capitolo cf. il Prospetto dei giustizieri, I, pp. LXVI e LXVII.

(6) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri ricordati in questo capitolo.

(7) Questa disposizione modifica in parte quella del capitolo XXVI.

(8) Questa disposizione modifica in parte quella del capitolo LXXX. Essa in qualche parte corrisponde al capitolo LXXXVII del capitolare del 1338 che è il seguente (cc. 20 B-21 A): « Che çascun fio de maistro « de anni .XVII. sia maistro. « Item, se algun fio de algun maistro « de questa Arte habiando etade de « anni .XVII. et averà lavorado l'arte « con le soe man anni .VII., sia exa« minado per lo gastoldo et per li « soi offitiali s'elo saverà far l'arte; « et s'elo serà trovado suffitiente, sia « abudo per maistro integro; e se « no, torne ad inparar l'arte in fina « ch' elo serà [*cod.* serado] trovado « suffitiente ».

(9) Questa ordinanza compie quella dei capitoli XXXX-XXXXIIII.

LXXXX. Item, quod nullus de cetero possit se reducere ad iusticiam vel ad alium locum de placito quod inceptum fuerrit coram gastaldione et iudicibus artis, aliquo modo vel ingenio (1).

LXXXXI. Item, quod nullus magistrorum ab aliquo magi- (G)
5 stro artis audeat emere vel facere emi modo aliquo vel ingenio vasellos in faxo (2) vel factos, unum magistro ab alio, ultra duos in mense (3), in pena soldorum .x. de vasellis de amphora superius (4) et de inde inferius pro quolibet soldorum .v. (5); tercia pars camere et due partes artis (6).

10 LXXXXII. Item, quod tam gastaldio scolle quam gastaldio (H) artis teneantur sacramento dare et facere omnes raciones que pertineant scolle predicte et arti gastaldioni de novo intranti, per dies .xv. post exitum sue gastaldie, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum (7).

2. fuerrit] *Così il cod.* 4. *Il capitolo LXXXXI mostra la stessa scrittura della parte precedente, ma l'inchiostro è più languido. Esso pure è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione. Cod.* nult 5. *Cod.* audēat 6. unum magistro] *Così il cod. per* unus magister 7. *Cod.* mensse 9. artis] *Sottintendasi* deveniant 10. *La scrittura della parte H è eguale a quella della precedente, ma l'inchiostro è più cupo; il testo del capitolo LXXXXII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* scolle] *Così il cod. e così al r. 12. Cod.* gastadio artis

(1) Questa ordinanza compie quella del capitolo XIIII ed alla sua volta ha il suo compimento nel capitolo CI. Questo capitolo LXXXX corrisponde al XXX del capitolare del 1338 che è il seguente (cc. 7 B-8 A): Che algun «no se possa tornar ad alguna «corte de pledo començado «ananci lo gastoldo. Item, che «algun de questa Arte no se possa «nè debia tornarse a la camera de la «Çustisia nè a nesuna oltrà corte, de «alguna question nì pledo ventilado «o començado dananci lo gastoldo e «li çudesi, per modo nè inçegno».

(2) Cioè colle doghe e coi fondi e cerchi raccolti in un fascio, in contrapposto a «factos».

(3) Cf. i capitoli XXXVII e LXVIIII.

(4) Circa le dimensioni delle botti cf. la nota 6 a p. 421.

(5) Cioè «in pena soldorum .V.».

(6) Cf. il capitolo LXXXXV.

(7) Circa la data ed il testo di questa ordinanza che è identica al capitolo LXV del capitolare dei calzolai, cf. p. 154, rr. 5-10 e nota 2. Questo capitolo LXXXXII corrisponde in parte al XIII del capitolare del 1338, che è il seguente (c. 4 B): «Che quando «lo gastoldo conplirà la ga- «stoldìa debia far raxon a lo «gastoldo novo. Item, quando «lo gastoldo conplirà la gastoldia o «che ello insirà de la gastoldìa, sia «tegnudo infra die .XV. dredo lo so «insimento fare et render integra- «mente le raxon a lo novo gastoldo «et a li soi offitiali, sì de l'entrada «como de le spensarie, soto pena de «libre .XXX. soldi .XII÷. e plu e men «a voluntade de li signori çustisieri.

19 gennaio 1286, 1285 m. v. (1)

LXXXXIII.(1) Die .XIII. exeunte ianuario(2). nos domini iusticiarii veteres, videlicet Marci Firiolo et Iacobus Dolfino(3), ordinamus quod quilibet homo, tam Venetus quam forinsecus, possceat et debeat ducere in Venecias dogas et vendere ad suum libitum(4) et ubi sibi placuerit(5). et butiglarii istius terre possceat ire et conducere Venecias pro suum opus, sed non audeat incannipare pro revendere. adhuc dicti butiglarii de illas dogas que veniunt Venecias possceant hemere ad suam voluntatem pro suum opus(6). et dicti butiglarii observat in pena banni et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

1. *La scrittura della parte I è affatto diversa da quella delle parti precedenti; il testo del capitolo LXXXXIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 2. Marci] *Così il cod.* 4. possceat] *Così il cod. per* possit 5. *Cod.* butiglāj *e così al r. 7. Cod.* tr̄e possceat] *Così il cod.* per possit 6. pro suum opus] *Così il cod. e così ai rr. 8-9.* audeat] *Singolare in funzione di plurale.* 6-7. incannipare] *Così il cod.* 7. de illas dogas] *Così il cod.* 8. possceant hemere] *Così il cod. Cod.* volutatē 9. observat] *Così il cod. per* observet *in funzione di plurale.* 10. *Il capitolo è stato cancel-*

« et lo gastoldo novo quella raxon « debia recevere quando lo gastoldo « veio li la vorà mostrar, soto la pena « predicta ».

(1) Circa la scrittura della parte I, cf. I, 46, nota 1.

(2) Circa la data dell'anno cf. il Prospetto dei giustizieri, I, p. LXVII.

(3) Il terzo giustiziere che non prese parte all'ordinanza era Tommaso Gausoni; cf. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXVII.

(4) Questa disposizione rinnovò la prima parte dell'ordinanza del 10 aprile 1283 e per conseguenza modificò quella dei capitoli LXXXII e LXXXV non facendo eccezione per i rivenditori.

(5) Cioè i rivenditori non ebbero più l'obbligo di far il mercato delle doghe di rovere dal traghetto di S. Sofia a Rialto e di quelle di abete in Barbarìa e nella parrocchia di S. Basilio; cf. i capitoli LXXXII e LXXXV.

(6) Le disposizioni contenute in questi due periodi dimostrano che era permesso ai bottai l'acquisto diretto delle doghe tanto in Venezia quanto fuori, purchè non ne facessero incetta per rivenderle e ne comprassero quante erano necessarie per i lavori della loro industria personale. Il massimo di queste doghe era di millecinquecento per maestro; cf. il capitolo LXXXVII. Conseguentemente al concetto di questa ordinanza il Maggior Consiglio con deliberazione del 26 gennaio 1286, 1285 m. v., stabilì che gli ufficiali i quali invigilavano sui contrabbandi permettessero che i bottai importassero o facessero importare liberamente le doghe per i loro lavori, « pro sua arte »; la deliberazione si legge a c. 1 A del cit. *Liber Çaneta.* Al contrario il Maggior Consiglio con parte dell'11 gennaio 1287, 1286 m. v., vietò l'esportazione delle doghe e del legname da doghe dalle terre del litorale, cioè da Grado a Cavarzere, verso la Marca di Treviso e gli altri luoghi (*Liber Çaneta*, c. 21 B).

LXXXXIIII.(1) Curente anno Domini millesimo .CCLXXXV., mense februarii, die .VIII. intrante, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Marci Firiolo, Iacobi Dolfino et Thome Gausoni, ordinamus(2) quod si aliquis de arte predicta faciat precipi alicui gastaldioni vel suis officialibus coram dominis iusticiariis et ipse perdat placitum, volimus quod ipse debeat satisfacere gastaldioni et officialibus totum damnum et expensas quod exinde receperint, et plus et minus ad voluntatem dominiorum iusticiariorum(3).

8 febbraio 1286
1285 m. v.
(L)

LXXXXV. Curente anno Domini millesimo .CC. octuage-

giugno 1287
(M)

lato ed è accompagnato nel cod. dalla seguente nota nel margine superiore della c. 48 B: cançelatum per dominis iusticiariis, videlicet per Iacobum Venerio, Petro Contareno et Thomam Gausoni (4). *La scrittura della nota si ripresenta nei capitoli CVII e CVIII.* 1. *La scrittura della parte L è affatto diversa da quella delle parti precedenti. Il testo del capitolo LXXXXIIII è preceduto dal segno di maggiore separazione.* Curente] *Così il cod.* 5. *Cod.* allicuj 7. exinde] *Cod.* eiusdem *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo LXVII del capitolare dei calzolai; cf. p. 155, r. 11.* 9. *La scrittura della parte M è molto simile a quella del capitolo LXXXXIII; è più minuta, ma rivela la medesima mano. Il testo del capitolo LXXXXV è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* Curente] *Così il cod.*

La Quarantìa con parte del giugno 1306 (*Liber Capricornus*, c. 43 B in calce) rinnovò il divieto ma per le botti nuove di rovere, e in via di eccezione permise che quelle fatte allora o quelle da farsi ma che ne fossero già state tagliate le doghe, si esportassero sino al primo agosto. Il Maggior Consiglio con parte del 18 maggio 1307 (*Liber Capricornus*, c. 43 B) deliberò che soltanto da Parenzo in là si potessero importare e incettare a Venezia quante botti e doghe di rovere si volessero, senza pagar dazio, e pur senza dazio si esportassero da Venezia le botti di tal provenienza o fatte a Venezia con quelle doghe. Ma siccome il divieto portò grande scarsezza di quella merce, il Maggior Consiglio con deliberazione del 31 maggio 1317 stabilì che l'importazione fosse lecita da Feltre, Belluno e Trento per la Piave e la Brenta (*Liber Clincus*, c. 93 B).

(1) Circa la scrittura della parte L cf. I, 26, nota 2.

(2) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Marco Firiolo, Giacomo Dolfin e Tommaso Gausoni.

(3) Questo capitolo è identico al LXVII del capitolare dei calzolai al quale rimando per la nota; cf. p. 155, rr. 5-12. Esso corrisponde in parte al XXXI del capitolare del 1338 che è il seguente (c. 8 A): « Che se algun « se lamenterà de lo gastol- « do e perderà lo pledo, page « grossi .IIII. Item, se algun se « lamentarà dananci li signori çusti- « sieri de lo gastoldo e de li soi offi- « tiali ch' eli abia procedudo contra « d'eso indebitamente o inçustamente « et la soa querella serà trovada no « çusta sichè dananci li signori çusti- « sieri perderà lo pledo, debia satisfare « a lo gastoldo et conpagni grossi .IIII., « de li quali la mitade sia soi et l'oltra « mitade de la scola ».

(4) Questi giustizieri sono ricordati in un'ordinanza del 6 luglio 1288; cf. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXVIII e capitolo LXXXXVI.

simo .VII., mese iunii, temporum nobilium virorum dominorum iusticiariorum videlicet Donati Mengulo, Andree Dandullo, Margariti Cupo, ordinamus et volumus (1) quod nullus butiglarius audeat emere vassellos in fassos nec facti, in Veneciis nec exstra Venecias, causa revendendi aliquo de dictam arte, su pena 5 soldorum .V. de vasello de amphora, et de amphora supra soldorum .X. (2) et de inde (3) usque ad unum becuncium, su pena soldorum .V. pro colibet beguncio; tercia pars a camera iusticiariorum et due partes ad artem (4); salvo quod omnes de dictam artem posit emere duas butiçellas de duobus beguncis pro colibet messe (5). 10

6 luglio 1288. (N) c. 49 A

LXXXXVI. ‖ Curente anno Domini millesimo .CC. octuagesimo .VIII., mese iulii, die .VI. intrante, temporum nobilium virorum dominorum iusticiariorum veterum Iacobi Venerio, Petri Contareno, Thomas Causoni, ordinamus et damus (6) licenciam

2. Dandullo] *Così il cod.* 3-8. *Da* butiglarius *a* pro colibet beguncio *il passo fu scritto su abrasione della stessa scrittura del capitolo, ma la correzione fu eseguita dallo stesso scrivano.* 4. vassellos] *Così il cod.* facti] *Così il cod. per* factos exstra] *Così il cod.* 5. *Cod.* revende aliquo] *Così il cod. per* alicui de dictam arte, su] *Così il cod.* 6-7. *Le parole* et de amphora - et de inde *sono state aggiunte d'altra mano nel cod. su abrasione della scrittura originaria. La scrittura del correttore si ripresenta nei capitoli CVII e CVIII. Evidentemente le parole aggiunte appartenevano al testo genuino ed erano state omesse nella trascrizione.* 7. su] *Così il cod.* 8. a camera] *Così il cod. per influsso del volgare. Sottintendasi* deveniat 9. de dictam artem] *Così il cod.* 10. posit] *Singolare in funzione di plurale.* messe] *Così il cod. per* mense *con influsso del volgare.* 11. *La scrittura della parte N rivela la stessa mano della parte precedente, ma è meno sottile. Il capitolo LXXXXVI è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione. La c. 49 che è materialmente unita alla 50 per la piegatura del foglio, non apparteneva ai fogli originari del quaderno, ma vi fu aggiunta per trascrivere queste addizioni. L'aggiunta fu fatta dopo il luglio 1288 e innanzi al maggio 1290, come si rileva dalla data dei capitoli LXXXXVI e CI.* Curente] *Così il cod.* 14. Thomas Causoni] *Così il cod. per* Thome Gausoni

(1) Soggetto di « ordinamus et vo« lumus » sono i tre giustizieri Donato Mengolo, Andrea Dandolo e Margarito Coppo.

(2) Vale a dire « sub pena soldo« rum .x. ».

(3) Cioè « de inde inferius ».

(4) Questa disposizione conferma e determina quella del capitolo LXXXXI.

(5) Questa eccezione corrisponde alla disposizione espressa nei capitoli XXXVII e LXVIIII, ma qui viene confermata solo per le botti che contenevano due bigonci o meno; nel maggio 1290 quest'ultima condizione venne omessa e si rinnovò l'ordinanza contenuta nei capitoli XXXVII e LXVIIII; cf. il capitolo CIIII.

(6) Soggetto di « ordinamus et da« mus » sono i giustizieri Giacomo Venier, Pietro Contarini e Tommaso Gausoni.

magistris dicte artis quod poseant et debeant tenere secum ad laborandum unum magistrum et postea unum discipulum..... ad panem et vinem (1).

LXXXVII. Item, ordinamus et volumus quod magister 5 dicte artis non audeat hemere pro aliqua persona nullam butiçellam nisi habuerit secum propinquos vel de domo sua nunçios bonos pro ille qui hemerit, in pena grossum .I. pro becuncium, et dividatur in tribus partibus, unam camare iusticiariorum, unam gastaldioni et hoficialibus sui et aliam pars dicte scolle (2).

10 LXXXVIII. Item, ordinamus quod gastaldio et suis oficialibus dicte artis debeant ire tentando omni mese unam vices ad minus illas butiçellas que venit extra Venecias sic illas habet ablutum vel aliquam macullam (3); et sic invenerit quod habeat dictum ablutum, volumus quod perdat per becunçio grossi .II., et 15 dividatur secundum quod supra (4) dictum est (5).

1. *Cod.* magister poseant] *Così il cod. per* possint 2. *La parola* postea *fu aggiunta dallo scrivano stesso nel margine.* .....] *La scrittura originaria non ha lasciato traccia di sè nello spazio dell'abrasione.* 3. vinem] *Così il cod. per influsso di* panem 5. hemere] *Così il cod.* *Cod.* aliquā - nulla 7. ille] *Così il cod.* *Cod.* ħeri - in penā grossum] *Così il cod. per* grossi becuncium] *Così il cod. per* becuncio 8. unam] *Così il cod. tutte e due le volte per* una 9. *Le parole* et hoficialibus sui *sono state aggiunte nello spazio interlineare, ma dal copista stesso senza variazione d' inchiostro.* aliam] *Così il cod.* scolle] *Così il cod.* 10-11. suis oficialibus] *Ablativo in funzione di nominativo.* 11. unam vices] *Così il cod. per* una vice 12. venit] *Singolare in funzione di plurale e così* habet sic] *Così il cod. per* si *come spesso; e così al r. seguente.* illas] *Accusativo in funzione di nominativo.* 13. macullam] *Così il cod.* invenerit] *Singolare in funzione di plurale e così* habeat *e* perdat *e* dividatur *in questo rigo e nei due seguenti.* 14. grossi] *Nominativo in funzione di accusativo, forse per influsso di* dividatur *di cui è soggetto.*

(1) Questa disposizione in parte conferma e in parte modifica quella del capitolo XXXVI. Alla sua volta fu poi modificata per un'ordinanza del 14 giugno 1323; cf. il capitolo CXVIII.

(2) Questa ordinanza modifica quella del capitolo XXXVIII.

(3) Credo che la frase « vel aliquam maculam » sia epesegetica rispetto ad « ablutum » e che questa parola equivalga ad « albumen » la quale si ritrova nel capitolo LXVIII; cf. la nota 5 a p. 422.

(4) Cioè secondo la triplice partizione specificata nel capitolo LXXXXVII.

(5) Questa e quella del capitolo CXVI nel capitolare sono le uniche ordinanze che riguardano le ispezioni. Nel capitolare del 1338 ve n'è una più ampia; è contenuta nel capitolo LXXVIII che è il seguente (c. 18 B): « De cerchar le staçon .II. fiade a lo mese. Item, che lo gastoldo et li soi compagni sia tegnudo (*sic*) per sagramento [*cod.* sagrameto] de andare çascun mese, do fiade a lo men, cum lo fante de la Çustisia [*cod.* çusia] cercando

LXXXXVIIII. Item, ordinamus et volumus quod nullus de dictam artem poseat nec debeat esse gastaldio nisi habuerit annos .xxxv.; et sic non habuerit, habitat Veneciis annos .xx., in pena banni ad voluntatem dominorum et sacramentum (1).

C. Item, ordinamus quod illi de dictam artem qui vadunt 5 extra Venecias ad laborandum (2) debeat laborare bene et legaliter dictum laborerium sicut tenebatur in Veneciis, in pena sacramentum (3).

gennaio-maggio 1290. (O)

CI. (4) Ordinatum fuit per dominis iusticiariis, videlicet Iacobi Magno, Thomas Agati et Iohannes Aurio, quod omnes de dictam 10 artem non audeat nec debeat se apellare a dictis dominis iusti-

1-2. de dictam artem] *Così il cod.* 2. poseat] *Così il cod. per* possit 3. sic] *Così il cod. per* si habitat] *Cod.* habitant 4. dominorum] *Così il cod. per* dominorum iusticiariorum sacramentum] *Così il cod. per* sacramenti 5. illi] *Cod.* nullus de dictam artem] *Così il cod.* 6. debeat] *Singolare in funzione di plurale e così* tenebatur 7. *Cod.* teneat 7-8. sacramentum] *Così il cod. per* sacramenti 9. *La scrittura della parte O è eguale a quella della parte precedente, ma l' inchiostro è più chiaro. Il testo del capitolo CI è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* dominis iusticiariis] *Ablativo in funzione di accusativo.* 9-10. Iacobi - Thomas - Iohannes] *Così il cod.* 10. *Cod.* magño 10-11. de dictam artem] *Così il cod.* 11. audeat] *Singolare in funzione di plurale e così* debeat apellare] *Così il cod.* 11-1 *(p. 437)*. a dictis dominis iusticiariis] *Così il cod. per* ad dictos dominos iusticiarios

« le staçon; et s' eli trovase ch' elo « fose contra fato, debialo manefe« stare a li segnori çustisieri ».

(1) Qui per la prima volta in questi capitolari è stato fissato un limite di età per la eleggibilità a gastaldo. Al contrario la condizione di un determinato numero di anni di residenza in Venezia, era già stata stabilita per la prima volta sino dal 4 dicembre 1271 nel capitolo XXXXVIII del capitolare dei fabbri e sino dal 1278 nel XXVIII del capitolare dei fustagnai; cf. p. 347, rr. 1-3.

(2) Cioè nelle terre del ducato e fuori che appartenevano a cittadini ed abitatori di Venezia e del suo distretto.

(3) Tra il gennaio 1286 e l'ottobre 1290 la Giustizia Vecchia fece la seguente ordinanza che si legge nel capitolo XXX del secondo capitolare dei cerchiai (c. 178 B): « Item, ordi« namus quod suprastantibus (*ablativo* « *in funzione di nominativo*) qui modo « sunt vel erunt per tempora [*dell'Arte* « *dei cerchiai*] debeat (*singolare in fun*« *zione di plurale*) facere racionem ad « illis (*sic*) de artem (*sic*) buticlariorum « et ab (*sic*) aliis hominibus usque ad « libras III. solummodo de illud (*sic*) « que pertinet ad artem çerclariorum « [*cod.* çeclariorum] sicuti buticlariis « (*ablativo in funzione di nominativo*) « faciunt racionem inter çerclariis [*cod.* « çeclariis] ».

(4) Circa la data approssimativa del capitolo cf. il Prospetto dei giustizieri, I, p. LXVIII. Ma è probabile che la data precisa sia il 4 o il 5 maggio di quell' anno, perchè in quei due giorni i medesimi giustizieri stabilirono una ordinanza simile per le Arti dei « fioleri » e dei calzolai; cf. p. 87, rr. 13-18; p. 159, rr. 3-8.

ciariis a soldis .xx. inferius ullo modo; et quod gastaldio cum suis oficiallium poseat ab illis facere racionem per sacramento, vel per fidanciam facere ab illis sentenciam, inter homines dicte artis (1).

5 CII. M.CCLXXXX., mese madii. maggio 1290 (2) (P)

Item, nos domini (3) ordinamus quod nullus homo de dicta arte audeat hemere extra Venecias nec facere hemi nullum laborerium que pertinet a dictam artem, factum nec desfactum (4), ab Ancona inferius et ad Iadram inferius (5), magnum vel parvum, 10 in pena, pro colibet vasellum, soldorum .v.

CIII. Item, ordinamus quod nullus homo, tam Venetus quam forissecus, non audeat hemere vel facere hemi nec eciam laborare de arte buthiclarie nisi habuerit locum ad laborandum continue et laboraverit in Veneciis (6), in pena banni integri et plus et minus 15 ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

CIIII. Item, nos dominis ordinamus et volumus quod quilibet magister dicte artis habeat libertatem et possit conprare duas botas in mese et non possit eas revendere nisi cum verbo et

1. *Cod. omette* et *e dà* q 2. oficiallium] *Così il cod. per* officialibus poseat] *Così il cod. per* possit ab illis] *Così il cod. per* illis *e così al r. seguente. Cod.* racīōe sacramento] *Così il cod.* 3. *Cod.* fidaciā 5. *La scrittura della parte P somiglia alla precedente e forse deriva dalla stessa mano. Ciascuno dei capitoli è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 7. hemere] *Così il cod. e così* hemi 8. a] *Così il cod. per* ad *per influsso del volgare.* 9. *Cod.* Anconā ad Iadram] *Così il cod. per* a Iadra 10. vasellum] *Così il cod. per* vasello 12. forissecus] *Così il cod.* hemere - hemi] *Così il cod.* 13. buthiclarie] *Così il cod.* 14. *Cod. omette* et *innanzi a* lab. 16. dominis] *Ablativo in funzione di nominativo.* 17. *Cod. corr. senza variazione di scrittura* possit *su* posit *e così al r. 18.* 18. mese] *Così il cod. Cod.* revedere

(1) Cioè che la competenza del tribunale dell'Arte per tali liti era ristretta soltanto alle cause che si agitavano tra coloro che appartenevano a quel sodalizio, e ciò secondo la massima stabilita nel capitolo VI. Questa ordinanza compie quella del capitolo XIIII; cf. p. 404, rr. 1-3.

(2) Circa la scrittura della parte P cf. I, 66, nota 2.

(3) Cioè « nos domini iusticiarii », Giacomo Magno, Tommaso Agati e Giovanni Orio; cf. I, p. LXVIII.

(4) Cioè « in faxo »; cf. i capitoli LXXXXI e LXXXXV.

(5) Cioè verso Venezia. È noto che nel secolo XIII Venezia aveva stabilito il suo primato economico e politico sulla parte settentrionale dell'Adriatico fino a Zara e ad Ancona e che questa parte allora formava sotto questo aspetto il golfo di Venezia.

(6) Questa ordinanza corrisponde in qualche modo a quella del capitolo LXXXI.

licencia sui gastaldionis [1]; tamen licitum sit cuilibet emere et conprare barillos ab uno begoncio inferius [2].

(Q) CV. Item, ordinamus et volimus quod totum lignamen que sic possit facere dogas et fundos [3], sciat ad illas condiciones et ad illas bannas que sunt allias lignamina, excepto musellos [4]. 5

1291 m. v. (R) CVI. Curente anno Domini .M.CC.LXXXXI., temporum nobiliorum virorum dominorum iusticiariorum Iohannis Vignono, Nicolaus da Canalle et Petro Minio, ordinamus et volumus [5] quod omnes de dictam artem non audeat nec presummat hemere dogas nec fundos neque eligere nisi ad canpana de marangonis que 10 pulsa in mane [6], usque a illam canpanam que pulsa in sero [7]. et non audeat eligere [8] nisi solummodo a Fontico de furmento [9] usque a tragetum Sancte Sophye versus ripa Rivoalti [10], in pena soldorum .x. pro colibet centenario.

1. emere] *Così il cod.; per* vendere*? cf. il capitolo LXVII.* 2. *Cod.* begocio inferius *è stato scritto su abrasione, ma senza variazione di scrittura e d'inchiostro.* 3. *La scrittura della parte Q è della stessa mano di quella della parte L. Il capitolo CV è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 4. sic possit] *Cod.* sit possī sciat] *Cod.* sciant *per* sit *con influsso del volgare « sia ».* 5. illas bannas] *Così il cod. per influsso di* condiciones allias] *Così il cod. per influsso di* bannas *Cod.* excep̄t 6. *La scrittura della parte R è identica a quella della parte M. Il capitolo CVI è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* Curente] *Così il cod.* 7-8. Nicolaus] *Così il cod.* 8. Canalle] *Così il cod.* Petro] *Così il cod.* 9. de dictam artem] *Così il cod.* audeat] *Singolare in funzione di plurale e così* presummat *(cod.* presumma*)* hemere] *Così il cod.* 10. ad capana] *Così il cod. per* a campana 11. pulsa in mane] *Cod. corr. col segno di cancellazione* pulsa *su* plulsa; pulsa *tutte e due le volte sta per* pulsat a] *Così il cod. per* ad *e così ai rr. 12 e 13.* 12. audeat] *Singolare in funzione di plurale.*

(1) Questa disposizione ne conferma un'altra espressa nei capitoli XXXVII, LXVIIII e LXXXXV, ma omette l'eccezione fissata nell' LXXXV per le botti che contenevano due bigonci o meno.

(2) Questa eccezione conferma le ordinanze dei capitoli LXVII e LXXV.

(3) Cioè il rovere, il castagno e l'abete.

(4) Il Du-Cange ricorda la parola « mussus » la quale sembra significare una specie di legname che si raccoglieva nei boschi, e riferisce il seguente passo del *De miraculis* di CESARIO DI HEISTERBACH, monaco Cisterciense della prima metà del secolo XIII: « cum « pauperes musso quem de nemore « collegerant, oneratos praeterire cer« neret ».

(5) Soggetto di « ordinamus et vo« lumus » sono i tre giustizieri ricordati in questo capitolo.

(6) Cf. p. 345, nota 2.

(7) Cf. p. 345, nota 1.

(8) Probabilmente questa ordinanza valeva soltanto per le doghe ed i fondi di rovere; cf. il capitolo LXXXII. Notisi che la disposizione del capitolo LXXXXIII era già stata abolita.

(9) Circa i fondachi del comune cf. I, 181, nota 2.

(10) Cf. il capitolo LXXXII.

CVII. ‖ Currente anno Domini .MCCLXXXXIII., mense marcii, tenpore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum veterum Marchisinus Lauredano, Angelus Venerio et Franciscus Iuliano, ordinamus et volimus (1) quod quilibet de arte butiglariorum pos-
5 sceat et debeat esse, quando ille est ad etatem .XXII. annorum, per magistrum (2) et habere partem (3) per magistrum; et debeat esse per maiorem . . . . cum suis hoficialibus

marzo 1293. (S) c. 49 A in calce a sinistra

CVIII. ‖ Item, ordinamus quod quilibet de dicta arte pos-
10 sceat et debeat spendere (4) musellos in dogas, causa laborandi dictam artem, ad suam voluntatem bene et ligaliter.

c. 49 A in calce a destra

CVIIII. ‖ Curente anno Domini millesimo .CC. nonagesimo quarto, die .XIII. intrante novembris, temporum nobilium virorum dominorum iusticiariorum Marci Vituri et Petri Contareno, vo-
15 lumus et ordinamus (5) quod quandocumque fit ad faciendum ecleccione gastaldione et oficialium artis buticlariorum, fiat dicta elecione a bollettis. volumus quod quilibet capud cuilibet stacione vel stacionis ad .XXV. annos superius esse debeat a dicta elecione, et fiant numero de bollettis quanti sunt illi qui sunt ad ipsa ecle-

13 novembre 1294. (T) c. 49 B

1. *La scrittura della parte S rivela la stessa mano di quella della parte Q, ma è meno regolare.* 2. tenpore] *Così il cod.* 3. Marchisinus - Angelus - Franciscus] *Così il cod.* 4-5. possceat] *Così il cod. per* possit *e così ai rr. 9-10.* 7. *Essendo stato accorciato nella legatura il margine inferiore della carta, le parole del rigo seguente a* maiorem *sono illeggibili meno l'ultima frase* cum suis hoficialibus 11. ligaliter] *Così il cod.* 12. *La scrittura della parte T è eguale a quella della parte R, ma l'inchiostro è giallastro. Il capitolo CVIIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* Curente] *Così il cod.* 16. ecleccione] *Ablativo in funzione di accusativo.* gastaldione] *Ablativo in funzione di genitivo.* oficialium] *Così il cod.* 17. elecione] *Ablativo in funzione di nominativo.* a bollettis] *Così il cod. per* ad bolletas quilibet] *Così il cod.* cuilibet stacione] *Così il cod. per* cuiuslibet stacionis 18. vel stacionis] *Questa frase si spiega come aggiunta del copista per correggere la forma errata* stacione ad .xxv. annos] *Così il cod. per* a .xxv. annis *Cod.* debeant a dicta elecione] *Così il cod. per influsso del volgare e così poi* ad ipsa eclecione *al r. 19.* 19. *Cod.* illis

(1) Soggetto di « ordinamus et volimus » sono i tre giustizieri Marchesino Loredan, Angelo Venier e Francesco Zulian.

(2) Più tardi il limite di età fu ridotto a diciasette anni per i figli dei maestri dell'Arte; cf. la nota 8 a p. 430.

(3) Cioè il diritto di acquistare doghe e fondi nel mercato; cf. i capitoli XXXIIII, LXXVII e LXXXII.

(4) « spendere », cioè impiegare, usare.

(5) Soggetto di « volumus et ordinamus » sono i due giustizieri Marco Vitturi e Pietro Contarini.

cione. de quibus dicte bolecte sint novem dourate et alie sint albe; et dicti novem qui habebant ille bollecte indaurate, posint et debeat eligere gastaldioni et suis oficialibus in dicte artis. de quibus dicti novem electoribus, sex de illis esse debeant in concordia ad faciendum gastaldio et suis oficialibus in dicte artis per unum anum. et dicti novem electores iurare debeat ad gastaldio huius artis coram omnibus hominibus dicte artis in capitullo bona fide sine fraude ad faciendum gastaldione et oficialibus melioribus et utilioribus de artem suam. et dicti novem electores simul clausi esse debeant in una camera pro ipso gastaldio et oficialibus eclegendum (1).

CX. Item, volumus et ordinamus quod in ipsa eleccione non sint nec debeant esse duobus fratribus, sed solummodo unus eorum, nec pater cum filio, nec soçer cum genero, nec germanus consanguineus cum germano consanguinio, nec nepotes; non potest esse in dictam eclecionem nisi unus eorum (2).

1. dicte bolecte] *Così il cod. per* dictis bolectis dourate] *Così il cod.* alie sint] *Cod.* alie sunt 2. qui] *Cod.* quam ille bollecte indaurate] *Nominativo in funzione di accusativo.* posint] *Così il cod.* 3. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* gastaldioni et suis oficialibus] *Dativi in funzione di accusativi.* in dicte artis] *Così il cod. e così al r. 5.* 4. dicti] *Così il cod.* 5. gastaldio] *Nominativo in funzione di accusativo.* suis oficialibus] *Ablativo in funzione di accusativo.* 6. anum] *Così il cod. per* annum *per influsso della pronuncia dialettale.* debeat] *Singolare in funzione di plurale.* ad gastaldio] *Così il cod. per influsso del volgare.* 7. capitullo] *Così il cod.* 8-9. gastaldione et oficialibus melioribus et utilioribus] *Ablativi in funzione di accusativi.* 9. de artem suam] *Così il cod.* *Cod.* dictis 10. *Cod.* causi *Cod.* unam 10-11. oficialibus eclegendum] *Cod.* oficialibus et legendum 12. *Il capitolo CX nel cod. segue senza capoverso al CVIIII e così pure il CXI al CX.* *Cod. omette* in 13. duobus fratribus] *Ablativo in funzione di nominativo.* *Cod. omette* sed *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo LXX del capitolare dei calzolai; cf. p. 157, r. 12.* 14-15. *Cod. omette* germanus consanguineus cum *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo LXX del capitolare dei calzolai; cf. p. 157, r. 15.* 15. *Cod.* potes 16. dictam eclecionem] *Accusativo in funzione di ablativo.*

(1) Questo capitolo deriva dalla prima parte del LXX del capitolare dei calzolai; cf. p. 156, rr. 15-20 - p. 157, rr. 1-11. La sua ordinanza riforma l'antico metodo elettorale fissato nel capitolo XXIII; cf. p. 407, r. 8 - p. 408, r. 8.

(2) Questo capitolo deriva dalla seconda parte del LXX del capitolare dei calzolai; cf. p. 157, rr. 11-17. Esso e il precedente corrispondono al LXXVIIII del capitolare del 1338 (cc. 18 B-19 A): «De l'ordene de «eleçer li offitiali. Item, che «la election de li gastoldi et de li of- «fitiali debia eser fata in questo modo «e forma: çoè che in çascuna eletion «se debia aver tante cartoline quanti

CXI. Item, ordinamus quod dicto gastaldio habere debeat unum puerum a decem annos superius, que debeat habere dicte bollette in uno capello quando ipsi volunt facere elecione, et dare dicte bolecte omnibus hominibus que sunt a dictam elecionem (1).

CXII. Item, ordinamus et volumus quod omnes condenacione sive banno que intraverunt in dicta scola, gastaldione cum suis oficialibus insimul facere debeat racionem per sacramento omni quatuor mense. (U)

10 CXIII. Item, volumus et ordinamus quod gastaldio qui modo est vel erit per tempora, non audeat accipere scribanum in dicte artis suo proximo, in pena sacramento.

1. dicto gastaldio] *Ablativo in funzione di nominativo.* 2. *Cod.* pueū annos] *Così al cod.* *Cod.* haber 2-3. dicte bollette] *Nominativo in funzione di accusativo, e così al r. 4.* 3. *Cod.* quado elecione] *Ablativo in funzione di accusativo.* 4. dicte] *Cod.* decem a] *Così il cod. per* ad 4-5. *Cod.* eleciōe 6. *Il capitolo CXII presenta la stessa scrittura della parte precedente, ma l' inchiostro è più cupo.* 6-7. omnes - banno] *Così il cod. per* de omnibus condenacionibus sive bannis 7. *Cod.* intraver gastaldione] *Ablativo in funzione di nominativo.* 8. oficialibus] *Così il cod.* *Cod.* raciōe sacramento] *Così il cod.* 9. quatuor] *Così il cod. per* quarto 11. *Cod.* sunt vel erunt 12. in dicte artis] *Così il cod.* suo proximo] *Così il cod. per* suum proximum sacramento] *Così il cod. per* sacramenti

« serà quelli che serà a far la eletion; « de le qual sia nove cartoline tute « ben mexedade insenbre; in çascuna « de quele nove sia signado lo so nu- « mero, çoè .I., .II., .III., .IIII., .V., « .VI., .VII., .VIII., .VIIII., et l'oltre sia « blanche; le qual cartoline sia ben « torte, sichè ele no se posa veder nè « lo numero d'ese, e sia mese in un « capuço o capello; et çascun per or- « dene sicomo eli sederà e como serà « ordenado per li veri offitiali, vada « a tor la soa cartolina e presentela « a lo gastoldo, e chi averà la carto- « lina de lo numero sia letor e li altri « no; li qual nove [*cod.* novi] eletori « dadoli (*sic*) sagramento per li veri « offitiali, ch'eli eleçerà li soi offitiali « li qual eli deverà aleger li mior e « plu uteli ch'eli saverà e crederà in « l'Arte [*cod. agg.* in] predita per lo « so offitio; et debiase despartire in « desparte et per la maçor parte d'esi « adeso eleça li soi offitiali li miori e « plu utele ch'eli saverà e crederà per « l'Arte soa e lo so offitio, sì ch'eli no « posa eleger algun de li offitiali veri « de lo dito anno nè d'esi medemi « eletori se no uno [*cod.* una] lo plu « s'elo parese eser bon. et ogna elecion « de çascun offitial che altramente « fose fata no vaia nè tegna per algun « modo, cancelando tuti li altri capi- « toli et ordene de far elecion. in « sovra çò chi altramente legese cha « per questa forma, caça de libre .XXX., « soldi .XII÷. e plu e men a voluntade de « li signori çustisieri, sì ch'elo no posa « eser de li eletori pare cun fio, frar « cun frar, sosero cun genero, german « cun germano, cugnado cun cugnado « et e converso, soto la dita pena ».

(1) Questa ordinanza compie quella del capitolo LVIIII.

18 giugno 1300. (V)

CXIIII.[1] M.°ccc.°, indicione .xiii., die .xviii. iunii. nos Raphael Natalis, Blaxius Venerio et Iohannes de Fontana iusticiarii veteres ordinamus quod aliquis de dicta arte butiglariorum non debeat dare ad planandum fundos nisi illis de dicta arte[2], sub pena grossi .i. pro quolibet fondo; de qua pena tercia pars deveniat ad cameram dominorum iusticiariorum et tercia in scola et tercia in arte[3]. 5

16 dicembre 1322. (X) c. 50 A

CXV.[4] | Anno Domini millesimo .cccxxii., indicione .vi., die sextodecimo decembris, de mandato dominorum Petri Venerio, Marci de Mugla et Homoboni Griti iusticiariorum veterum additum fuit in prescenti capitulari quod de cetero nulla persona tam Veneta quam forensis audeat emere nec emi facere vaxa a ficubus, pice, sapone, a sungia, a piscibus, a sulphurre, sale vel capparis, causa revendendi, per se vel per alium, sub pena perdendi dicta vaxa et denarium .i. a viginti[5] pro quolibet vaxe. et qui acusaverit aliquem contrafacientem habeat medietatem dicte pene et alia medietas gastaldioni et suis officialibus deveniat, et vasa omnia in Rivoalto conburantur[6]. 10 15

1. *La scrittura della parte V è affatto diversa da quella delle parti precedenti.* 7. *Il resto della c. 49 B è bianco.* 5. fondo] *Così il cod. per influsso del volgare.* 8. *La scrittura della parte X è affatto diversa da quella delle parti precedenti. Il capitolo CXV nel cod. è preceduto dal segno di maggiore separazione.* 11. prescenti] *Così il cod. per influsso della pronuncia dialettale.* 12-13. *Cod.* afficubus 13. *Cod.* assungia sulphurre] *Così il cod.* 14-15. *Cod.* pdendend 16. acusaverit] *Così il cod.*

(1) Circa la scrittura della parte V cf. I, 130, nota al r. 7.

(2) Cioè ne erano esclusi i falegnami ed i « galedarii ».

(3) Cioè al gastaldo ed agli ufficiali dell'Arte, mentre l'altro terzo spettava al sodalizio per le spese sociali e di beneficenza.

(4) Circa la scrittura della parte X cf. I, 132, nota al r. 22.

(5) La frase « a viginti » significa il valore della moneta: cf. Boerio, op. cit. s. v. da vinti.

(6) Questo capitolo corrisponde al lxii del capitolare del 1338 (c. 14 b) che è il seguente: « De no conprar « vaxeli da fige, da pegola, nè « da pexe. Item, che algun Vene« dego nì forestero olse conprare nè « far conprar vaxelli da fige, da pe« gola, da savone, da sonça, da sevo, « da limoni, da lume de roça, da « pexe, da sale, da solfare nè da ca« pari, per caxon de revender, per si « nè per oltri, nè eciamdio da vino a « conçar per oio, soto pena de perder « li vaxeli et .i. denero da vinti per « çascaduno. e chi accuserà abia lo « terço, lo terço sia de lo gastoldo « e de li soi conpagni, et lo terço « de la Çustisia. e li vaxelli sia « bruxadi in Riolto. et se algun serà « trovado contrafar .iii. fiade, sia « privado de l'Arte perpetualmente « sì ch'elo non posa eser ricevudo in « esa ».

CXVI. Item, quod aliquis dicte artis, tam magister quam discipullus, non audea emere aliquod vaxum de predictis in civitate Veneciarum nec in aliquo alio loco extra civitatem Veneciarum quam etiam in districtu Veneciarum vel aliquo alio loco, sub pena
5 perdendi valorem dictorum vaxorum que contra dictum ordinem (1) essent empta; que pena ut supra (2) deveniat. et gastaldus dicte artis et sui officiales predicta inquirere teneantur sub vinculo sacramenti (3).

CXVII. Item, quod nullus tam magister quam discipulus
10 dicte artis audeat vel presumat aptare alicui persone aliquod predictorum vaxorum, sub pena et in pena soldorum .x. pro quolibet vaxe aptato contra predictum ordinem; que pena dividatur ut supra (4). et senper vaxa predicta in Rivoalto conburantur. et si capitulum est contra, sit revocatum (5).

15 CXVIII. Item, millesimo .ccc°xxiii., indicione .vi^a^., die .xiiii. iunii, aditum fuit in prescenti capitulari de mandato dominorum Petri Venerio et Homoboni Griti, tercio eorum socio

14 giugno 1323.

1. *Il capitolo CXVI segue nel cod. al CXV senza capoverso, ma è preceduto dal segno di maggiore separazione; nello stesso modo il CXVII segue al CXVI.* 1-2. discipullus] *Così il cod.* 2. *Cod. omette* non *Cod. corr. d' altra mano* audeat *su* audea, *la quale forma risente nell' influsso del volgare nella desinenza.* 5. *Cod ripete* ordinem 13. senper] *Così il cod.* 15. *Il capitolo CXVIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 16. aditum] *Così il cod.* prescenti] *Così il cod. per influsso della pronuncia dialettale.*

(1) Cioè quello di questo capitolo.

(2) Cioè la multa sia ripartita nel modo indicato nel capitolo cxv.

(3) Questo capitolo corrisponde al lxiiii del capitolare del 1338 che è il seguente (c. 14 b): « De no conprar algun vaxelo vedado per « revender. Item, che algun « maistro o discipolo de l'Arte no « olse conprare algun vaxello de li « prediti [*cod.* preti; *s'intende di quelli « specificati nel capitolo* lxii] in Venexia « nè in algun altro logo fora de Ve« nexia, per caxon de revender sì in « Venetia como in lo destreto o in « algun altro logo, soto pena de perder « lo valor de li diti vaxeli; la qual « pena se parta com'è dito de suso ».

(4) Cf. la nota 2 di questa pagina.

(5) Questo capitolo corrisponde al lxiii del capitolare del 1338 che è il seguente (c. 14 a): « De no conçar « algun vaxelo vedado. Item, « che algun de la dita Arte, sì mai« stro como disipolo, no olse conçare « ad alguna persona algun de li pre« ditti vaxelli, soto pena de soldi .x. « per çascuno vaxelo conçado contra « lo ditto ordene, e colù che li farà « conçar, caça de groso .i. per çascuno « vaxello, li qual se parta com'è dito « de suso. et an pò li vaxeli sia « bruxadi in Riolto »,

vachante, quod quilibet magister prescentis artis possit et valeat accipere quot pueros vel famulos ad panem et vinum ei placuerit ad docendum suam artem (1); tamen non possint nec debeant accipere plus uno magistro ad laborandum in domo sua, sub pena soldorum .v. parvorum pro quolibet die quo quis tenuerit plus uno magistro vel laboratore (2). 5

14 giugno 1323.

CXVIIII. Eodem millesimo, indicione .VI^a^., die .XIIII. iunii, additum fuit etiam in predicto capitulari quod aliquis dicte artis, tam magister quam discipulus, non audeat emere dogas sive fundos pro faciendis butis vel vaxellis que vel qui sint extra civitatem Veneciarum, nec dare vel promitere alicui mercatori aliquem denarium vel peccuniam, tam pro arra, quam pro pacamento vel parte pagamenti dogarum vel fondorum, per se vel per alium ullo modo vel ingenio vel cautela. et si quis contrafecerit in predictis, penam .XX. soldorum parvorum pro centenario dogarum vel fumdorum emptorum contra ordine predictum incurrat pro qualibet vice. tamen licitum sit cuilibet dicte artis ire extra civitatem Veneciarum ad emendum predicta (3) sicut actenus est in usu (4), sine pena. et si capitulum est contra, sit revocatum (5). 10 15

1. vachante] *Così il cod.* prescentis] *Così il cod.* 9. *Cod. omette* non 11. promitere] *Così il cod.* 12. peccuniam] *Così il cod.* 14. *Cod. omette* si 15. *Segue a* parvorum *nel cod.* incurrat *ma col segno di cancellazione.* 15-16. fumdorum] *Così il cod.* 16. ordine] *Così il cod.* 19. *La c. 50 B è bianca.*

(1) Questa ordinanza modifica in parte quella del capitolo LXXXXVI; cf. p. 434, r. 11 - p. 435, r. 3.

(2) Questo capitolo corrisponde al LXV del capitolare del 1338 (c. 14 B) che è il seguente: « Che çascun « posa tor quanti fenti elo « vorà. Item, ordenado fo per mi« siér lo doxe e lo so conseio e per « li çustisieri che çascun maistro posa « tor quanti fenti li plaserà a pan ed « a vino per insignarli l'arte, ma no « posa tor plu de .I. maistro, soto « pena de soldi .XX. de piçoli per « çascun die lo qual tegnise plu de « maistro .I. o lavorente. e çascun « fante de maistro caça s'elo contra« fese ».

(3) Cioè « dogas sive fundos ».

(4) Cioè soltanto per i bisogni dei Veneziani e non per l' esportazione.

(5) Questo capitolare ebbe vigore sino all'ottobre 1338, nel qual tempo fu sostituito da quello che è contenuto nel cit. cod. Cicogna 2800 del museo Civico di Venezia.

APPENDICE

IL CAPITOLARE DEI BOTTAI DELL'OTTOBRE 1338

SECONDO IL CODICE MS. IV n. 40

GIÀ CICOGNA 2800 DEL MUSEO CIVICO DI VENEZIA (1).

5 In nome de Dio eterno, amen. da l'anno de la soa incarnation mille .ccc°xxxviii., indition septima, de lo mese de octubrio. c. 1 A

Cunçosiachè dananti de nu Belello Venero, Stephano Bragadino et Marco Bembo çustisieri veri (2) comparese lo castoldo e li offitiali de li butegleri mostrando et exponando plusor capitoli et ordenamenti in lo libro de lo so 10 capitolar defetivi e sopercli e un contrario a l'oltro li qual voleva che fose coreti e mendadi, considerada la çusta soa petition comandasemo quello capitolar vero (3) eser renovado et le cose sopercle e desutele eser casade et le bone e convegnivele per li nostri predecessori ordenade fose confermade sicomo de soto singuladamente serà declarato (4).

(1) Ho creduto opportuno di pubblicare anche quei capitoli della parte originaria del capitolare del 1338 che non sono stati compresi nel comento al capitolare del 1271. Il documento del 1338, che si ha in una trascrizione quasi coeva, si avvicina molto al limite a cui si estende questa raccolta, cioè al 1330; inoltre alcune di queste disposizioni derivano da altre dei capitolari che ho pubblicato in questo volume, altre sono un complemento di quelle del capitolare antico dei bottai e una dà anche la materia di un capitolo che in quello è stato omesso.

(2) Cioè vecchi.

(3) Cioè vecchio.

(4) Il capitolo i si legge nella nota 1 a p. 408, il ii nella nota 1 a p. 424, il iii nella nota 2 a p. 398, il iiii ed il v nella nota 2 a p. 400, il vi nella nota 1 a p. 401, il vii nella nota 3 a p. 400, l'viii nella nota 2 a p. 398, il viiii nella nota 2 a p. 418, il x nella nota 4 a p. 430, l'xi nella nota 1 a p. 403, il xii nella nota 2 a p. 403, il xiii nella nota 7 a p. 431, il xiiii nella nota 3 a p. 403, il xv nella nota 2 a p. 402, il xvi ed il xvii nella nota 2 a p. 409, il xviii nella nota 6 a p. 401, il xviiii nella nota 2 a p. 408, il xx nella nota 2 a p. 420, il xxi nella nota 2 a p. 399, il xxii nella nota 1 a p. 405, il xxiii nella nota 7 a p. 426, il xxiiii nella nota 1 a p. 400, il xxv nella nota 3 a p. 405, il xxvi nella nota 1 a p. 407, il xxvii nella nota 3 a p. 407, il xxviii nella nota 8 a p. 417, il xxviiii nella nota 1 a p. 428, il xxx nella nota 1 a p. 431, il xxxi nella nota 3 a p. 433, il xxxii nella nota 1 a p. 425, il xxxiii nella nota 2 a p. 422, il xxxiiii nella nota 4 a p. 421.

c. 8 B XXXV. ‖ De no olsar (1) incredar algun vaxelo cum creda nè morcla (2). Item, che nesun olse incredare, inpegare nè unçere cun creda nè con morcla algun vaxello novo se in prima ello no sarà provado ad aqua a veder s'elo tene o no (3); e chi contrafarà caça de soldi .x. per çascuno vaxello e çascuna fiada, de li quali lo terço sia de la camera, 5 lo terço de la scola e lo terço de l'Arte.

XXXVI. De no conprar algun vaxelo in Venexia nè de fora adurlo per revender. Item, che algun, sì Venedego como forestero, olsa nì posa adur nì far adure a Venexia de fora nè in Venexia conprare c. 9 A nì far conprare algun vaxello novo de rovre o de albedo per re‖vender in 10 Venexia per modo nì inçegno, soto pena de soldi .v. per çascuno che contrafese e çascuno vaxelo; salvo che li maistri che fa vaxelli fora de Venexia posali condure a Venexia signadi de lo so segno proprio e meterli in staçone e darli e venderli per boni e liali sicomo li maistri de Venexia fase.

XXXVII. De far pato de li lavoreri cum çascun. Item, che 15 algun de l'Arte no debia lavorare ad alguno a die nì sovra si se in prima no farà pato con lo paron çò ch'elo diè avere a lo die o çò ch'elo dè avere de lo lavorero ch'elo averà tolto sovra si a lavorare; e chi contrafarà debia aver solamente quello che plaserà a lo paron (4).

XXXVIII. Che algun butiglero no posa eser in la scola de 20 li galederi (5). Item, che algun butiglero no posa eser in la scola de li galederi, salvo s'elo no refudasse la scola de li butigleri; e s'elo refudase la dita scola per intrare in l'Arte de li galederi (6), page a la dita scola de li galederi soldi .c. per intrata. e simelmente sia inteso de li galederi s'eli c. 9 B volese intrar in la scola de li butegleri, ch'eli debia refudare la soa Arte ‖ e 25 pagar soldi .c. per intrada a la scola de li butegleri com'è dito, sì ch'eli no posa eser in una scola e l'oltra.

XXXVIIII. De presentar a lo gastoldo li cercli che serà compradi in bige (7). Item, che çascun de l'Arte che conprerà cercli

7. *Cod. dopo* in Venexia *ripete* algun vaxelo

(1) Cioè osare.

(2) Cioè morchia.

(3) Cioè si riempiva la botte con acqua per provare se stillava o no dal fondo o dalle doghe.

(4) Sino dal 24 marzo 1300 un'ordinanza eguale a questa era stata aggiunta ai capitolari di alcune di queste Arti; cf. p. 191, nota 4.

(5) Erano gli artigiani che lavoravano mastelli, zangole, secchie, botticelle da mezzo bigoncio in meno, barili da un quarto di bigoncio &c.

(6) Dell'Arte dei « galederi » si ha il capitolare del 19 marzo 1283 (o 1282?) che è un rifacimento di un altro più antico e si legge a cc. 121 A-124 A di questo registro.

(7) « biga » può significare « mucchio » come l'italiano bica, o anche, ma è meno probabile, il carico normalmente trasportato da una biga; cf. Du-Cange s. vv. 1. biga e bigata.

in bige sia tegnudo de mostrarli a lo gastoldo et a li soi offitiali a lo plu tosto ch' elo porà; et lo dito gastoldo et officiali debia quelli cercli cerchare, et s' eli trovase in quele bige cercli roti o menor de la misura, lo vendedor d' esi caça de grosi .II. per çascuna biga longa de piè .VIIII. o de là in suso
5 in la qual fose trovado algun cerclo roto o menor de la mesura et de groso .I. per çascuna biga da piè .VIIII. in çoso; la qual pena se parta com' è dito de sovra, e nientemen lo vendedor debia restitoir lo danno di cercli roti o menor de la misura (1).

XXXXIIII. De no dar da lavorar ad algun che fose tegnudo
10 ad altri. Item, che algun de l' Arte no olse recever algun ma||istro o lavo- c. 10 B rente de questa Arte in so lavorero nì darli da lavorar nì deneri per lavorare se in prima no saverà certamente quello lavorente o maistro no eser tegnudo ad algun de l' Arte de pato de lavorero o de moneda; et s' elo fose tegnudo ad algun, nesun no li olse dare da lavorare nè deneri per lavorare nè pato
15 con ello far de lavorero, soto pena de soldi .XX. per çascun che contrafese e çascuna fiada (2).

XXXXV. De no tor lavorero nè deneri se lo primo no serà complido. E simelmente çascun de l' Arte che torà deneri per lavorare da algun, no olse nè debia tor oltro lavorero nè deneri da algun oltro per
20 lavorare se lo lavorero ch' elo averà in prima començado no serà conplido o li deneri tolti per lavorar, soto pena de soldi .XX. per çascun che contrafese et çascuna fiada (3).

XXXXVIII. || De no portar algun lavorero in plaça de c. 11 A Sen Marco nè in Riolto. Item, che algun de l'Arte no debia portare nè
25 fare portare, vender nì fare vender algun lavorero novo nè veio in plaça de Sen Marco nì in Riolto se no de sabadì, soto pena de perder lo lavorero et soldi .V. per çascuno vaxello et ça||scuna fiada; e questo perchè ello era algum c. 11 B che inpegava maliciosamente cum feça e portavali in plaça a vender, de che li homeni vegniva inganadi.

4. piè] *o* pie? 23. *Cod.* lavore

(1) Il capitolo XXXX si legge nella nota 13 a p. 411, il XXXXI nella nota 1 a p. 413, il XXXXII nella nota 5 a p. 406, il XXXXIII nella nota 4 a p. 424.

(2) Il concetto fondamentale da cui derivano le disposizioni di questo capitolo e del seguente e altre simili (cf. p. e. il capitolo LIII del capitolare dei falegnami ed il XXXXII del capitolare dei muratori; pp. 189-190 e 298) fu espresso per la prima volta nel capitolo III del capitolare dei segatori; cf. p. 4, rr. 6-8. Più volte in questi capitolari si ritrovano disposizioni circa le promesse ed i patti tra maestri e lavoranti e circa l' obbligo di osservarli e di non disdirne la rinnovazione più tardi di due mesi innanzi alla loro scadenza; cf. i capitoli LIIII, LV e LVIII del capitolare dei « blan« carii », p. 131, rr. 9-16 e p. 132, rr. 12-18 ed il capitolo XVI del capitolare dei calzolai, p. 141, rr. 13-17.

(3) Il capitolo XXXXVI si legge nella nota 4 a p. 424, il XXXXVII nella nota 2 a p. 406.

XXXXVIIII. Che algun che no lavore l'arte con le soe man, no la posa far. Item, che algun, sì Venedego como forestero, no possa far fare l'arte de la butigleria in Venexia s'elo no lavorerà l'arte con le soe man sicomo fase li maistri che lavora a si, soto pena de soldi .xx. per çascun che contrafese e çascuna fiada (1). 5

L. De no conprar nè adur de fora algun vaxelo per revender. Item, che algun Venedego olse conprare nì far conprare, nè eciandio algun forestero, fora de Venexia nì a Venexia condure algun vaxello novo nè veio per vender, soto pena de soldi .x. per çascuno vaxello e çascuna fiada; e chi accuserà algun contrafaçando habia la mitade (2). 10

c. 12 A LII. ‖ De no far boçoladi de venchi per revender. Item, che algun non possa far nì far fare boçoladi de venchi bagnadi per vender a miero nè a centenero, li quali debia andare fora, soto pena de soldi .x. per çaschaduno centenero e çascuna fiada.

LIII. Che çascun maistro façа lo so segno aprovo (3) lo cocon. Item, che çascuno maistro debia far o fare fare lo so segno aprovo lo cocon de çascun vaxello de meço bigonço et de là in suso in tal visa che lo apara, soto pena de soldi .x. per çascun vaxelo de meço bigonço, e da meço bigonço in suso, de soldi .x. per bigonço o raxon de bigonço. e çascun maistro sia tegnudo de far scriver lo so segno a la camera, soto pena de soldi .xl. de piçoli per çascun che no lo fese scriver; li qual se parta com' è dito de ‖ sovra (4). 15 20

c. 12 B

LIIII. De no tegnir nè comprar doge menor de la mesura de la camera. Item, che algun de la dita Arte olse nè debia conprare nè far conprare nì avere nì tegnire doge de rovre da bigonço in suso nè de quelle far bote da bigonço in suso s'ele no serà de la grosença che sè la doga la qual sè a la camara de la Çustisia et a casa de lo gastoldo, soto pena de perder le doge e bote et bando (5) a voluntade de li signori çustisieri. 25

LV. De no far conpagnia cun alguni. Item, che algun de questa Arte no possa fare alguna conpagnia in Venexia cum algun a lavorar questa arte per modo nì inçegno, soto pena a voluntade de li signori çustisieri. 30

LVI. De li .IIII. eletori de l'Arte. Item, che in questa Arte debia eser .IIII. eletori li qual se debia mudar ogno anno quando lo gastoldo se muda, e sia tegnudi e debia legere tute le doge e fundi li qual conprerà li homeni de l'Arte, che no sia plu sotil nè menor che quelle che sè bolade 35

7. olse] *Cosi il cod. per* no olse *e cosi al r. 24.* 31. *Cod.* incegno

(1) Questa disposizione ha qualche somiglianza con quella che si legge nel capitolo LXIIII del capitolare dei «blancarii»; cf. p. 134, rr. 6-14 e la relativa nota 4.

(2) Il capitolo LI si legge nella nota 7 a p. 417.

(3) Cioè presso, da «ad prope».

(4) Cioè nel capitolo XXXXVII.

(5) Cioè multa.

per la Çustisia, e sia tegnudi de leger ‖ cosi quelle di fràsene e li fondi como quelle de rovre, soto pena de soldi .c. per çascun d'esi che contrafese et çascuna fiada, et debia aver da lo conprador grossi .II÷. per miero per soa fadiga. c. 13 A

5 LVII. De no lavorar doge che no sia elete. Item, che algun de la dita Arte olse tor doge nè fondi nè lavorar se in prima no serà elete per li diti eletori, e no posa tor nè lavorare nè tegnir de le doge o fundi per elli refudadi, soto pena de perder le doge e li fundi e li vaxelli fati d'esi e bando a voluntade de li signori çustisieri.

10 LVIII. De no tor doge de refudio de casa de lo mercadante. Item, che çascun de l'Arte che conprase doge de refudio no debia quelle doge tor de casa de lo mercadante nè moverle de lo logo o' (1) che le fose, se in prima no le segerà per traverso sì che ine quele no se posa far vaxello se no da bigonço in çoso, soto la pena predita.

15 LVIIII. De no far algun vaxelo da bigonço de doge de refudio. Item, se algun farà, averà o venderà algun vaxello, salvo cha da bigonço in çoso, de doge de ‖ refudio, page soldi .xx. per çascuno vaxello e perda li vaxelli, salvo se algun marcadante volese algun vaxello de bigonço un e meço de le predite doge per meter intro specie o merce, possa licitamente eser fato cum licencia de li signori çustisieri veri o de lo gastoldo (2). c. 13 B

20

LXI. De segar lo refudio de le doge. E che sempre lo refudio de le doge le qual ven gitade da le bone doge lete debia fir segade o' che sè le altre doge, soto pena de soldi .xx. per çascun centenero e de perder quelle doge. et che lo gastoldo nè li soi conpagni posa dar licencia ad algun de lagar (3) despartir le dite refudade da logo, soto la pena predita la qual se parta com'è dito de suso (4).

25

LXVI. ‖ De no poder conprar in Venexia doge per incanevar. Preso fo parte in Maçor Conseio che algun no posa conprare in lo destreto de Venexia doge per incanevar per caxon de revender, soto pena de lo quarto; de la qual pena lo terço sia del comun, ‖ lo terço de lo accusador se per ello serà abudo lo vero e lo terço de li çustisieri, che scoda (5) la dita pena (6). c. 14 B

30 c. 15 A

1. e li fondi] *Parole aggiunte nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura e d'inchiostro.* 6. olse] *Così il cod. per* no olse 10. *Cod. ripete* de casa 25. da logo] *Così il cod. per* da lo logo

(1) Cioè «ove» e così al r. 22.

(2) Il capitolo LX si legge nella nota 3 a p. 421.

(3) Cioè lasciare.

(4) Cioè nel capitolo LX del capitolare del 1338. Il capitolo LXII si legge nella nota 6 a p. 442, il LXIII nella nota 5 a p. 443, il LXIIII nella nota 3 a p. 443 ed il LXV nella nota 2 a p. 444.

(5) Cioè che riscuotano.

(6) Ho ritrovato la parte del Maggior Consiglio alla quale accenna questo capitolo, a c. 81 A del citato

LXVII. De no domandar parola, sença lo gastoldo, de tegnir maistro. Item, che algun de l' Arte no olse andare dananti li çustixieri a domandar parola de tegnir maistri, sença lo gastoldo, soto pena de soldi .xx. per çascun e çascuna fiada; de li quali lo terço sia de la camera de la Çustisia, lo terço de la scola e lo terço de l'Arte; salvo che in caso de necesitade lo gastoldo possa dar licencia ad algun de lavorar in fina a die .II. per fadigar men li signori çustisieri.

LXVIII. De no vender algun vaxelo da oio se lo no serà mostrado a lo gastoldo. Item, che nesun butiglero no debia vender nì far vender alguni vaxelli da oio, nì conçadi per oio, ad alguna persona se in prima elo no li mostrerà a lo gastoldo et a li soi offitiali; et lo gastoldo debia bolare quelli che li parerà boni, aprovo lo cocon, de una bola dada per la Çustisia in la qual sè una S; et lo maistro sia tegnudo de far lo so segno aprovo lo cocon, soto pena de soldi .xx. per çascun vaxelo fato e trovado contra lo dito orde||ne, e niente men li vaxeli sia bruxadi in Riolto; de la qual pena lo terço sia de lo comun, lo terço de lo gastoldo e de li soi offitiali e l' oltro terço de la scola; niente men habia lo dito gastoldo et officiali piçoli .II. de çascun vaxelo che li bolerà, da colù che li farà bolare, et debia far scoldar le bole; et possa meter lo dito gastoldo et offitiali pena et pene a çascun de li prediti butegleri per far lo so offitio in fina a la soma de libre .xxv.

LXVIIII. Che algun sagomador d'oio[1] no posa tor algun vaxello. Item, che nesun sagomador de oio no olse tor alguno vaxello da oio da algun buteglero s' elo no serà bolado com' è dito, soto la pena predita[2], nè no posa aver conpagnia insembre per modo nì inçegno.

c. 15 B

13. *Cod.* çustia 18. *Cod.* picoli

Liber Fronesis, e siccome è in data del 26 settembre 1321, così doveva essere compresa tra le addizioni del capitolare del 1271 che giungono al 14 giugno 1323, e si è verificato il medesimo caso che nel capitolare dei muratori. Il testo della parte è il seguente: « ✠ 1321, die .XXVI. septem« bris. cum expositum fuerit per gastal« dionem artis butiglarie quod sepis« sime ars predicta deffectum incurrit « de dogis eo quod per aliquos emun« tur in districtu Veneciarum et in« canipantur pro revendere [*cod.* re« verendere] et propterea cariores « efficiuntur: capta fuit pars quod de « cetero nullus audeat nec possit emere « in districtu Venecciarum dogas pro « incanipare occasione revendendi, sub « pena quarti; cuius pene tercium sit « comunis, tercium accusatoris si ac« cusator inde fuerit et veritas habebi« tur per eum qui teneatur de creden« cia, tercium iusticiariorum veterum « [*cod.* veteres] qui de predictis in« quirant et exigant dictas penas. et « si consilium et cetera ».

(1) Il capitolare di questi artigiani che fu composto nel novembre 1227, è stato pubblicato nel vol. I, 75-77.

(2) Cioè quella specificata nel capitolo precedente.

LXX. Che se algun vaxelo serà trovado no bolado. Item, se algun vaxelo de li prediti nè che sia vedado segondo lo capitolar, sì conço como no, lo qual no sia bolado, serà trovado in man de algun marcadante, çoè de la bola de lo gastoldo e de lo segno de lo maistro aprovo lo cocon,
5 et lo dito marcadan||te no porà mostrar colù che li lo averà dado o vendudo, caça in pena de libre .III. per çascuno vaxello, et anpò (1) sia bruxadi in Riolto; de la qual pena lo terço sia de lo gastoldo e de li soi offitiali o d'oltro acusador, lo terço de lo comun et lo terço de la scola. — c. 16 A

LXXI. De no adur doge a Venexia che no sia a la mesura.
10 Item, che algun, sì Venedego como forestiero o de l'Arte de li butigleri, no posa adur a Venexia nì fare adure algune doge da far bote o vaxeli o fundi le qual no sia a la mesura del comun che sè a la camera de la Çustitia vera; et no posa adure nè fare adure alguno doge de refudio per modo nì inçegno, salvo se l'è segade per meço in tal modo che d'ese no se posa
15 fare vaxelo de caratelo de bigonço in suso nè eciamdio algun fundo de algun vaxelo da bigonço in suso, soto pena de perder le doge che fose de refudio e che no fose a la mesura de lo comun et soto pena de piçoli .VI. per çascuna doga; et chi acuserà abia lo terço, lo terço sia de la camara de la Çustisia e lo terço de la scola. veramente se algun conprase algune doge
20 o fundi in le qual fose algune doge vaste o || che fose de refudio o che no fose a la mesura del comun, che quello conprador sia tegnudo de presente quelle cotal doge scaveçare (2) o far scaveçar in presentia de lo gastoldo et de li soi offitiali, e li fundi sia sfendudi per meço, soto la pena predita; e se ele no se pose scaveçar tute adeso, debiale almen aver scaveçade tute
25 infra terço die, soto la pena predita de piçoli .VI. per çascuna doga. et simelmente sia inteso de li butigleri che conprase doge fora de Venexia che dapochè le serà descargade lo dito ordene per tuto debia oservare, soto la pena predita. — c. 16 B

LXXII. De anuntiar quando lo gastoldo anderà a fare
30 cerneda de doge. Item, che lo gastoldo et li soi offitiali sia tegnudi senpre de anunciare quando eli anderà a far cerneda de doge se li troverà algune doge le qual no sia a la mesura sovra scrita de lo comun o che fose de refudio, che no fose segade per meço com'è dito, e manefestare a li signori çustisieri la quantitade de quele doge o fondi e chi averà contrafato infra
35 terço die, soto pena de libre .X. per çascun || gastoldo et offitial e çascuna fiada e plu a voluntade de li signori çustisieri. — c. 17 A

LXXIII. De no far algun lavorer per revender a chi no fose de l'Arte. Item, che algun butiglero o disipolo no posa per modo nì inçegno far nè far fare qua in Venexia ad alguna persona citadina nè fore-

6. *Cod.* pene 29. *Cod. omette* anderà a 33. *Cod.* manefestarle

(1) Cioè nondimeno. (2) Cioè spezzare per mezzo.

stera algun lavorero de l'Arte de la butiglaria che sia per revendere, sença licencia de li signori çustisieri, soto pena de libre .III. de piçoli per çascun che contrafese; e çascun posa acusare et habia lo terço, lo terço sia de lo comun et lo terço de la scola.

LXXIIII. Che algun sagomador no posa conprar algun vaxelo. Item, che algun sagomador no posa per modo nì inçegno conprar nè far conprar, per caxon de revender, alguni vaxeli novi nè veri de alguna condition nè conçarli nè farli conçar nè inbrigarse in alguna cosa che spete a l'Arte de la butiglaria, soto pena de perder li vaxeli et libre .XXV. de piçoli, e li vaxeli sia bruxadi; de la qual pena lo terço sia de la camera de la Çustisia, lo terço de lo acusadore et lo terço de la scola de l'Arte.

c. 17 B

LXXV. ‖ Che algun butiglero no posa conprar lavorer da l'oltro. Item, che algun butiglero per modo nì 'nçegno no olse conprar nì far comprar da algun butiglero nè da algun altro per nome de butiglero alguni vaxeli novi nè veri da meço bigonço in suso, soto pena de soldi .X. per çascun vaxelo, sì a lo conprador como a lo vendedor; de la qual pena lo terço sia de la camera de la Çustisia, lo terço de la scola e lo terço sia de lo accusador.

LXXVI. De aver per scrito tute le doge de refudio. Item, che lo gastoldo et li soi conpagni per sagramento debia aver per scrito in un quaderneto aprovo de si tute le doge de refudio le qual vignerà condute a Venexia, sicomo li sè tegnudi e da a la camera de la Çustisia, e savere da li mercadanti e consterçerli per pena e pene ch'i no le traça de casa sença licencia de lo gastoldo e de li soi conpagni; et çascun che conprase de le dite doge, debia andar da lo gastoldo e da li soi conpagni açò ch'eli vada a veder se le dite doge serà segade o no, segondo lo capitolar; e che lo gastoldo e li soi offitiali sia tegnudi ‖ de andare a vedere quelle doge quando eli serà requisidi a veder se le porà passar segondo la forma de lo capitolar o no; et debia aver lo gastoldo e li soi conpagni piçoli .VIII. de çascadun centenero de doge ch'eli vedese, da lo conprador, per soa fadiga; et se algun butiglero contrafese in alguna de le predite, caça de soldi .XX. per centenero et perda le doge.

c. 18 A

LXXVII. De no poder incredar algun vaxelo sovra lo fondi s'elo no serà mostrado a lo gastoldo. Item, che algun butiglero per modo nì inçegno no olse incredare algun vaxelo oiado sovra lo fundi nè in testa, salvo se li vaxeli no fose vendudi; in quela fiada posa fir incredadi siando la barca o plata a la riva per portarli via, façandolo a saver a lo gastoldo et a li soi offitiali a chi elo averà vendudo queli vaxeli, et altramente no, soto pena de soldi .X. per çascun vaxelo, de li qual lo terço sia de lo

5. *Cod.* coprar 8. farli conçar] *Cod.* farli conçarli 22. da] *Così il cod. per* darlo? 23. *Cod.* constercerli 27. *Cod.* tegnude 33. lo fondi] *Così il cod.* 35. lo fundi] *Così il cod.* 37. *Cod.* portarla

gastoldo e de li soi conpagni, lo terço de la camera et lo terço de lo accusador. et se lo gastoldo andase cercando e trovase de questi vaxeli incredadi in fundo o in testa, la mitade de la pena sia de la Çustisia e l'oltra || mitade a lo gastoldo et a li soi conpagni (1). c. 18 B

5 LXXX. ||De no contrariar lavorero ad algun. Item, che algun maistro de algun' Arte no posa contradire ad alguna persona algun lavorero || per modo nè inçegno, soto pena de soldi .c. e plu e men a voluntade de li signori çustisieri; ma chi volese conseguir raxon da algun, si maistro como disipolo de algun' Arte, vegna dananci li signori çustisieri. c. 19 A c. 19 B

10 LXXXI. De no meter lignam novo cum veio se no in fina doge .II. Item, che algun de la dita Arte no debia per modo nè inçegno meter in algun vaxello de l' Arte, grando nì piçolo, legname vero con novo, soto pena de perder lo vasello in lo qual fose contrafato et soldi .XX. de piçoli per çascun vaxello; salvo che se a la fiada avese logo ad algun 15 vaxello mudar alguna doga, che licito sia a çascadun mudar in fina a do doge et no plu, soto la pena predita; de la qual lo terço sia de lo comun, lo terço de li offitiali et lo terço sia de la scola.

LXXXII. De no conprar alguna cosa che spete a l' Arte de li galederi. Item, che algun butiglero no olse comprar alguna cosa 20 che pertegna a l' Arte de li galederi, como s' è çangole, galede (2), segle (3), barili novi nè veri, per caxon de revender nè conprar nè far conprar algun lavorero cun cercli ampli; et che nesun buteglero olse tegnir algun galedero in casa nè in staçon per caçon de lavo||rare, soto pena de soldi .V. per çascadun vaxello sovra dito et de soldi .XL. per çascun butiglero che tegnise 25 algun galedero a lavorar con ello; de la qual pena lo terço sia de lo gastoldo e de li soi offitiali e lo terço de lo cumun e l' oltro terço de la scola. c. 20 A

LXXXIII. Che algun galedero no conpre alguna cosa che spete a l' Arte de li butegleri. Item, che algun galedero no debia conprar nè far comprar alguno vaxello che pertegna a l' Arte de 30 li butigleri, çoè de rovre novo nè veio, per revender, soto pena de soldi .XX. per çascun vaxelo conprado e çascuna fiada; la qual pena se parta com' è dito de suso (4), nè eciandio olse andar ligando per la terra, soto la dita pena. et nesun galedero olse tegnir algun butiglero in casa nè in staçon per caxon de lavorar, soto pena de soldi .XL. de piçoli li qual se parta com' è dito 35 de suso (4).

10. lignam] *Cosi il cod.* 26. cumun] *Cosi il cod.* 32. ligando] *Cosi il cod.*

(1) Il capitolo LXXVIII si legge nella nota 5 a p 435 ed il LXXVIIII nella nota 2 a p 440.

(2) Cioè misura da vino (cf. DU CANGE, op. cit. s. vv. galo, galeta, galetus, galleta).

(3) Cioè secchie.

(4) Nel capitolo LXXXII.

c. 20 B

LXXXIIII. Che çascun posa mandar a conprar doge da Parenço in su (1). Item, che çascun de l'Arte predita posa mandar a tor et a comprar e farse vegnir de fora a so bon plasere doge e fundi de ogna parte da Parenço in sovra e dar deneri e prometer, sicomo li parerà, per arra o per parte de pagamento a çascun che vorà, liberamente, façando le vegnire segondo li ordeni de la tera e la forma de lo capitolar. 5

LXXXV. De quelli che fose apontadi. Item, che çascun de la dita Arte che da mille .ccc°xxxiii. de lo mese de novenbrio in qua fose apontado e cridado in le scale (2) per falsification de la dita Arte o che da mo anançi fose trovadi segondo la forma de lo capitolare, no possa eser a la elecion de li soi offitiali nè tor cartolina (3) nè esser me (4) offitiali in la dita Arte per modo nè inçegno. 10

LXXXVI. Che se algun maistro morise, che la moièr posa tor .i. maistro. Item, se algun maistro de quest' Arte morise e lasase fio o fioli mascoli de menor etade de anni .xvii., se la moièr vorà tegnir l'Arte per lo fio o fioli, posa tor maistro .i. in la soa staçone a lavorar ad insegnar a li fenti la dita arte in fina che algun d' esi serà ad etade de anni .xvii. e saverà l' arte lavorare per maistro (5). 15

c. 21 A

LXXXVIII. ‖ Che sier Dragan de Meço nè altri no posa conprar lavorer per revender. Item, comandado fo per li signori çustisieri a ser Dragan de Meço et a tuti li altri a simel condition de lu, çoè mercadanti de doge, ch' eli no possa per algun modo nè inçegno conprar nè far conprar alguni vaxelli in Venexia per revender nè tor in pagamento de algun butiglero nè da algun altro per nome de butiglero, soto pena de libre .xx. de piçoli per çascuna fiada ch' eli contrafese e per çascun, e plu e men a voluntade de li signori çustisieri; salvo che licito sia a li prediti conprar vaxelli in Venexia per mandar fora, sicomo çascun liberamente po fare. 20 25

c. 21 B

LXXXVIIII. Che çascun se faça pagar infra .iiii. mese. Item, che se algun buteglero lavorerà ad algun, che infra quatro mexi dapochè lo lavorero serà fato debiase far pagar; et se ello no podese eser pagado, façali comandar; et se lo fose pasado lo termene, ‖ no averà alguna raxon da li signori çustisieri. et simelmente se intenda de li fenti che fose stadi cun alguni maistri che dapochè li serà partidi da eli, lo dito ordene debia observar de farse pagar com' è dito, et oltramente no averà raxon da li signori çustisieri (6). 30 35

4. ogna] *Così il cod.* 34. *Cod.* obsevar

(1) Cioè da Parenzo e dalle città più vicine verso Venezia.

(2) A Rialto; cf. I, 167, nota 2.

(3) Cioè la bolletta per le elezioni.

(4) Per « mai »?

(5) Il capitolo lxxxvii si legge nella nota 8 a p. 430.

(6) Dopo di questo capitolo cominciano le addizioni le quali si estendono dal 6 luglio 1339 al 10 giugno 1745.

IV Gruppo.

CAPITOLARI DI DATA INCERTA

REDATTI DALL'UFFICIO DELLA GIUSTIZIA VECCHIA

INNANZI ALLA COMPOSIZIONE DEL PRIMO REGISTRO UFFICIALE

cioè innanzi al maggio-settembre 1278

XXV.

CAPITULARE ARTIS PANNORUM VETERUM.

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo sexagesimo . . . . .
5 . . . . . indicione octava.

I.
Il capitolare dell' Arte dei panni vecchi del 1 settembre 1264 - 31 agosto 1265, come fu registrato nel 1278.
c. 145 A [c. 18 A]

Cum nos . . . . iusticiarii comunis Veneciarum resideremus ad iusticiam pertractandam, venit ante nostram presentiam gastaldio artis pannorum veterum cum quibusdam hominibus dicte artis postulans
10 cum instantia nobis ut super ordinamenta predicte artis inspicere dignaremur et ea que pro bono et honore Veneciarum et utilitate ipsius artis videremus, de auctoritate nostri officii concedere

1. *È il numero d' ordine del capitolare nel registro.* 2. *È il titolo del capitolare, scritto con inchiostro rosso dal copista del 1278 nel margine superiore della c. 145 A* [*c. 18 A*]. 4. *La parola* sexagesimo *è stata abrasa da un correttore del 1283 che la sostituì con* octuagesimo; *questo correttore mutò la data dell'anno, del mese e del giorno, ma dimenticò di fare la sostituzione corrispondente nella data dell' indizione la quale è rimasta* octava *mentre in relazione al 12 settembre 1283 doveva essere secondo il computo greco* decima secunda *o* decima prima *secondo il computo romano pure seguito da quel copista. Con questo sussidio è stato possibile restituire con approssimazione la data originaria del capitolare, perchè l' indizione ottava cadde tra il primo settembre 1264 ed il trentuno agosto 1265; di qui la restituzione di* sexagesimo *che doveva essere seguito da* quarto *o* quinto *Notisi che nel protocollo dei capitolari registrati dal copista del 1278 l' indizione è sempre la greca. Le parole del testo corretto sono:* anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, die duodecimo intrante, mense septembris *Manca la data topica* Rivoalti *come nel protocollo del capitolare dei segatori: cf. p. 3, r. 4.* 6. *Non è possibile colle testimonianze sinora note restituire i nomi dei tre giustizieri del testo originario che sono stati abrasi dal correttore del 1283 e sostituiti con* Nicolaus Salomono, Nicolaus Auduyno et Petrus Mudaço *in corrispondenza alla nuova data 12 settembre 1283.* 8. *Il cod. corr., nello spazio interlineare e in caratteri più piccoli, ma forse della stessa mano del testo,* artis *su* ante 11-12. utilitate] *Cod.* utilia *La restituzione è stata fatt col sussidio dela capitolare dei «fioleri»; cf. p. 61, r. 13.*

deberemus. volentes igitur exequi ut tenemur, animo diligenti ordinamenta infrascripta duximus explicanda [1].

I. In primis omnium igitur statuimus et ordinamus quod omnes de predicta arte sint astricti sacramento quod non conparetur nec conparari fatiant aliquam personam per se aliqua 5 vestimenta lanea et linea et serica et nec pelles et varnatias, peliçones coopertos [2] et discoopertos, nec aliquod pannum de lino vel de lana seu de serico, nec etiam armelinas, griseas, varias [3], leporinas, vulpes, doxos [4], schilatas [5], cuniculas [6] que vel quas sciverint vel crediderint esse furtivas sive de furto [7]. et 10 si conparaverint aliquid de suprascriptis rebus ignorando eas esse de furto vel furtivas, non incidant nec incidi faciant nec mutent nec mutari fatiant fraudulenter aliqua de causa usque ad octo dies postquam conparaverint dicta res. et non celaverint nec celare facient per fraudem, sed palam teneant ipsa in mercato 15 et ante suam stationem; et si sciverint quod aliquis fecisset contra predicta, cicius quam poterint nobis iusticiariis vel unius nostrum seu illis qui erunt nostri loco [8] manifestent.

4-5. conparetur] *Così il cod.* 5. fatiant] *Così il cod.* 11. *Cod.* ignoranda 13. fatiant] *Così il cod.* 14. dicta res] *Così il cod.* 17. unius] *Così il cod. per* uni

(1) Questo proemio è molto simile a quello dell' Arte dei « samiteri » e a quello dell' Arte dei « fioleri », ma è più semplice, e questa sua qualità corrisponde pienamente alla sua antichità maggiore; cf. p. 27, rr. 6-20; p. 61, r. 6 - p. 62, r. 2.

(2) La copertura del pelliccione, come in genere nelle pellicce, era formata dalla stoffa; la pelle del pelliccione era per solito di lepre o di volpe; cf. CECCHETTI, *La vita dei Veneziani nel 1300. Le vesti*, ed. cit. p. 79, nota 5; p. 81, nota 2.

(3) Cioè le pelli di vaio.

(4) Cioè le pelli dei « dossi » in contrapposto a quelle delle pance; cf. VECELLIO, *Habiti antichi et moderni di tutto il mondo*, Venetia, Sessa, 1598, p. 85: « subito che l' aria comincia « a rinfrescare i vecchi mettono giù « la vesta foderata d'ormesino che si « porta sciolta, et vestono la foderata « di pelli di vari, che si cigne con la « cintura di velluto; ma perchè que- « ste pelli sono assai leggieri, quando « poi cresce il freddo, in cambio di « vari, foderano le veste di dossi, che « sono pelli più gravi et da tener più « caldo »; cf. *Vocabolario della Crusca*[5], s. v. dossi che vi viene spiegata per le pelli della schiena del vaio che si conciano per far pellicce.

(5) Cioè le pelli di scoiattolo; cf. CECCHETTI, op. cit. p. 79, nota 4.

(6) Cioè le pelli di coniglio; cf. CECCHETTI, op. cit. p. 79, nota 3.

(7) Una disposizione simile era stata già fissata sino dal febbraio 1219, 1218 m. v., nel capitolo primo del capitolare dei sarti; cf. I, 13, rr. 3-5.

(8) Quelli susseguenti nei vari tempi.

II. Item, et quod non sulphuret nec fatiant sulphurare aliquam pellem ‖ vel varnatiam[1], nec ponant bedanam[2] in aliqua pelle vel varnacia de gliris nulla de causa, causa vendendi, nec etiam ponere bedanam de gliris in aliqua pelle. c. 145 B [c. 18 B]

5 III. Item etiam, quod non refollent[3] nec faciant refollari

1. sulphuret] *Singolare in funzione di plurale.* fatiant] *Così il cod.* 4. ponere] *Così il cod. forse con omissione di* faciant *in corrispondenza a* non sulphuret nec fatiant sulphurare *delle proposizioni precedenti. Cod. agg. nel margine con scrittura diversa*

(1) L'uso di dare lo zolfo alle pellicce era comune; ad esempio, nel capitolo XXXVIIII del libro secondo dello statuto antico, composto nel secolo XIV, dell'Arte dei pellicciai di Firenze (Archivio di Stato di Firenze, *Arti*, *Vaiai e cuoiai*, I, 24 A), si legge quanto segue: « De pena vergheggiantis « pelles, rubrica Item, statutum « et ordinatum est quod nullus cuius« cumque condictionis existat de dicta « arte vel quavis alia persona possit, « audeat vel presumat [*cod.* presum« mat] modo aliquo inçolfare vel in« çolfari facere nec etiam vergheggiare « seu battere vel vergheggiari vel batti « facere aliquas pelles seu foderos cuius« cumque condictionis vel maneriei « existant, super platea palactii (*sic*) do« minorum priorum seu populi Floren« tini aud (*sic*) super platea mercati « novi, sub pena et ad penam librarum « vigintiquinque florentinorum parvo« rum pro quolibet contrafaciente et « qualibet vice; cuius pene medietas sit « comunis Florentie et alia medietas « sit dicte artis ». Il divieto del capitolare dell'Arte dei panni vecchi probabilmente si spiega, perchè le pellicce vecchie ingiallite potevano per lo zolfo apparire più bianche e anche passare per nuove a danno dell'acquirente.

(2) Cioè « pedana »; cf. BOERIO, op. cit. s. v. pedana; qui s'intende una striscia di pelle di ghiro che era proibito aggiungere all' orlo inferiore della pelliccia o della guarnacca vecchie. Probabilmente la striscia sostituiva la parte logora della pelliccia all'orlo, la quale veniva tolta, e così una pelliccia o guarnacca vecchia poteva passare per nuova.

(3) Cioè non si portino al follo i panni vecchi di colore. I panni si portavano al follo, perchè il tessuto acquistasse maggiore compattezza. La ragione di questo divieto si deve ritrovare nel proposito di impedire che panni vecchi si vendessero per nuovi. Nel *Constitutum hominum artis vendentium et ementium pannos et pelles veteres in civitate Florentie commorantium* dell'ultimo decennio del secolo decimoterzo (Archivio di Stato di Firenze, *Arti, Rigattieri, linaioli e sarti,* I), si leggono i seguenti passi che sono in qualche attinenza con la disposizione del capitolare veneziano:

« XXXII. De non faciendo « pannos follatos. Quoniam fa« cere falsitates et malitias est contra « honorem Dei et regiminis civitatis « Florentie et hominum dicte civitatis « et maxime dicte artis et hominum « huius artis et ad hoc ut in dicta « arte de cetero nullus falsitates et « malitias facere audeat vel presumat, « statutum et ordinatum est quod nul« lus huius artis audeat vel presumat « [*cod.* presummat] rinfollare vel rin« borrare vel facere seu rinfollari aut « rinborrari vel fieri facere pannos in « civitate Florentie vel comitatu vel « extra civitatem et comitatum seu

aliquod pannum vetus de colore in Veneciis, nec debeat ducere nec fatiat ducere in Venecias extra Venecias aliquo modo vel ingenio.

IIII. Item, et quod dicere debeat emptori: « ego habeo par- « tem de isto varnimento ». 5

V. Item, volumus et ordinamus quod octo homines predicte artis debeant esse extimatores super rebus que pertinent ad artem predictam; et gastaldus et decanus dicte artis teneantur per sacramentum omni anno eligere dictos homines bonos et legales, et si renuerint (1), perdant soldos .xl., qui portari debeant ad camaram dominorum iusticiariorum. et habere debeant denarios duos per libram de toto illo quod extimaverint, unus quorum de dictis denariis sit extimatorum et alius detur ad utilitatem pauperum dicte scole. 10

dalla precedente, ma identica a quella dei capitoli XXVIIII e XXX: su pena soldorum .xl. et sacramenti *(cod.* sacramento*)* (2). 1-2. debeat - fatiat] *Singolari in funzione di plurali.* 2. extra V.] *Così il cod.; per* vel extra V.*?* 3. *Cod. agg. nel margine con scrittura eguale a quella dell'aggiunta al capitolo precedente c. s.* su pena librarum .xxv. *Questo capitolo segue nel codice al precedente senza capoverso.* 4. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* 13. *Cod.* aliis 14. *Questo capitolo segue nel codice al precedente senza capoverso.*

« districtum Florentie nec ipsos pan- « nos rinfollatos vel rinborratos ven- « dere vel vendi facere in civitate vel « districtu Florentie nec de aliunde « venire facere nec illos in sua apo- « theca vel alibi tenere vel teneri fa- « cere »; segue poi l'eccezione: « salvo « quod panni rinfollati et rimborrati « qui nunc sunt in dicta arte, possint « et debeant vendi et alienari non « obstantibus predictis hinc ad kalen- « das martii proxime futuri qui erit in « .mcclxxxxi°., indictione .v.; et in- « terim plures de novo non fieri ad- « duci vel laborari sub dicta pena. — « XXXVII. De non reactandis « pannis veteribus cum sapone « et aqua calida vel sodandis ad « ceppum et de eodem (*sic*) totali « prohibitione. Ad refrenandum et « resecandum falsitates et malitias ho- « minum huius artis qui per fas et « nefas et per alium quemcumque mo- « dum illicitum lucra ex hac arte fa- « cere moliuntur, statutum et ordina- « tum est quod nullus huius artis et « societatis audeat vel presumat [*cod.* « presummat] in civitate vel districtu « Florentie reactare vel reactari facere « aliquem vel aliquos pannos veteres « cum sapone et aqua calida vel ad « ceppum sodare vel sodari facere vel « eos emere vel vendere seu in sua « apotheca vel domo vel in aliena « tenere nec emi vel vendi nec teneri « facere »; in margine poi vi è stato aggiunto: « additum est per approba- « tores comunis quod possint lavare « pannos cum sapone et aqua calida « nec refollando nec aliquam fraudem « ibi committendo ».

(1) Cioè gli otto stimatori.

(2) Circa la scrittura dell'aggiunta cf. I, 46, nota 1.

VI. Item, volumus quod dicti extimatores teneantur per sacramentum extimari bona fide sine fraude omnes res que veniunt ad manus suas, nec amicum iuvare nec inimicum vel inimicos nocere per fraudem. et si fuerint requisiti ab aliquo, ipsi bona
5 fide et sine fraude ibunt quam cicius poterunt ad extimandum, ad minus duo [1].

VII. Item, volumus quod ipsi extimatores non audeat per sacramentum accipere aliqua dona nec servicium causa istius officii ab illis qui habent facere secum, nec accipi faciant occa-
10 sione istius offitii; et si aliquis receperit pro me [2] et scivero, quam cicius potero reddam vel reddi fatiam [3].

VIII. Item, volumus et ordinamus quod omnes homines dicte artis teneantur per sacramentum accusare omnes illos qui stimant sine liçentia dominorum iusticiariorum, ipsis octo exceptis [4].

15 VIIII. Hec omnia attendam [5] bona ‖ fide sine fraude et plus et minus secundum quod michi addere vel minuere voluerint domini iusticiarii qui modo sunt vel erunt per tempora, in penna banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum. c. 146 A [c. 19 A]

20 X. Item, ordinamus quod omnes de predicta arte teneantur iuramento acusare omnes contrafatientes quod superius dictum est, tam forinsecos quam veneticos.

3. inimicos] *Cod.* inimico 7. audeat] *Singolare in funzione di plurale.* 10. *Cod.* offitio *Cod.* receperint 11. fatiam] *Così il cod.* *Questo capitolo segue nel codice al precedente senza capoverso ma col segno di maggiore separazione.* 14. *Questo capitolo segue nel codice al precedente senza capoverso ma col segno di maggiore separazione.* 17. in penna] *Cod.* inperium 18. *Cod.* bannum 19. *Questo capitolo segue nel codice al precedente senza capoverso.* 21. acusare] *Così il cod.* contrafatientes] *Così il cod.* 22. *Questa parte del capitolare è stata scritta su abrasione della scrittura primitiva, la quale ha lasciato di sè qualche traccia a mala pena visibile nei resti di alcune lettere e dei soliti segni in rosso dei capoversi. Ma la scrittura della parte A è diversa da quella del correttore della data del proemio ed è ad essa anteriore* (6).

(1) Cioè perchè la stima fosse valida era necessaria la presenza di almeno due degli otto stimatori.

(2) Notisi che mentre la prima parte del capitolo è in persona prima rispetto ai giustizieri, la seconda è in persona prima rispetto agli stimatori.

(3) Cioè « aliqua dona ».

(4) Cioè gli otto fissati dal capitolo quinto.

(5) Soggetto di « attendam » è ciascuno dei maestri dell'Arte.

(6) Circa la scrittura della parte A cf. I, 123, nota 2; essa è l'unico in-

II.
Ordinanze aggiunte al capitolare dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278.
(A)
Gennaio-aprile 1281 ?

XI. Item, ordinatum est per dominos iusticiarios [1] quod nullus, tam masculus quam femina, non audeat nec presumat tenere staciones apertas de cetero in istis festivitatibus, videlicet: in primis nativitas Domini cum duobus diebus sequentibus, resureccio Domini cum duobus diebus sequentibus, epiphania Domini, pentecostes cum duobus diebus sequentibus, omnium sanctorum, quatuor festivitates sancte Marie [2], quatuor festivitates sancti Marci [3], in festivitates duodecim apostolorum [4], sancti Michaelis [5], sancti Nicolay [6], sancti Laurencii [7], sancti Luce [8], sancti Salvatoris [9], sancti Iohannis baptiste [10], sancti Martini [11] et in die veneris sancti, circumcisio Domini.

XII. Item, ordinamus [12] quod de cetero non sint ausi dare nec dari facere aliquod panum vetus sive aliqua panna vetera alicui vendericulo vel vendericule aliquorum pannorum sive tellarum [13], sub penna banni integri et plus et minus ad voluntate dominorum iusticiariorum.

1. *Cod. premette* ordina *a* ordinatum est 4-5. resureccio] *Così il cod.* 5-6. *Segue a* Domini *nel cod. una lacuna con fondo abraso.* 6-7. omnium sanctorum] *Cioè* festivitas omnium sanctorum 8. in festivitates] *Così il cod.* 11. *Il cod. agg. nel margine con una scrittura diversa da quella della parte A ma del principio del secolo XIV:* sub pena soldorum .xx. pro quolibet, de qua pena medietas deveniat ad iusticiam et alia in arte; verum si aliqua dictarum festivitatum veniret in die sabati vel in die mercuri, possint ire in mercatis constitutis sine aliqua pena. 13. panum] *Così il cod.* panna] *Così il cod.* 14-15. tellarum] *Così il cod.* 15. penna] *Così il cod.* voluntate] *Così il cod.* 16. *La*

dizio per determinare in modo approssimativo la data della registrazione dei capitoli XI-XVI (luglio 1279-settembre 1283).

(1) Non sono noti i nomi di questi tre giustizieri, ma certamente sono stati posteriori a quelli del 1278 ed anteriori a quelli del 12 settembre 1283 ricordati dal correttore del proemio. Dalla somiglianza del capitolo XIII di questo capitolare col LXI del capitolare dei calzolai, parrebbe che i giustizieri sieno stati Pietro Savonario, Niccolò Auduino e Tommaso Contarini e che la data della compilazione della parte A dovesse essere tra il gennaio e l'aprile del 1281; cf. p. 152, r. 17-p. 153, r. 3.

(2) Cf. p. 63, nota 1.

(3) Cf. p. 63, nota 3.

(4) Cf. p. 63, nota 2.

(5) Cf. p. 178, nota 3.

(6) Cf. p. 179, nota 4.

(7) Cf. p. 177, nota 12.

(8) Cf. p. 177, nota 10.

(9) Cf. p. 179, nota 1.

(10) Cf. p. 178, nota 12.

(11) Cf. p. 178, nota 2.

(12) Soggetto di «ordinamus» sono probabilmente gli stessi giustizieri ai quali rimanda il capitolo precedente.

(13) Circa l'Arte dei rivenditori dei panni vecchi ed il loro capitolare cf. I, 135-138.

XIII. ‖Item, si aliquid furtum veniret ad manus alicuius dicte artis qui crederat furtive esse aceptum, debeat ille vel ili in se c. 146 B [c. 19 B]

scrittura della colonna dopo il capitolo XII è stata abrasa e sull' abrasione sono state scritte d' altra mano le seguenti ordinanze (1):

Item, ordinamus (2) quod si aliquis de arte predicta faciat precepi *(sic)* alicui gastaldioni vel officiali ipsius coram dominis iusticiariis et ipse perdidit placitum, volumus quod ipse debeat satisfacere gastaldioni et officialibus totum damnum et expenxas quod exinde receperint.

Item (3), quod tam gastaldio scolle *(sic)* quam gaustaldio artis tenatur *(sic)* sacramento dare et facere omnes raciones que pertinent a *(sic)* suam artem vel scole predicte ad gastaldioni *(sic)* noviter *(cod.* novi*)* intranti, per dies .xv. post exitum sue gastaldie *(cod.* gastaldioni*)*, in pena sacramenti.

Item, ordinamus (4) quod eidem gastaldioni et suis officialibus *(mancano evidentemente alcune parole, p. e.* habeant potestatem inter homines eiusdem artis faciendi racionem*; cf. il capitolo XXXI dei giubbettieri, I, 44, rr. 8-11)* nisi tantum de illud quod pertinet ad suam artem solummodo, in pena soldorum .xl. (5).

Non risulta se la scrittura abrasa sia stata quella del 1278, o, come mi sembra più probabile, quella del primo continuatore; certo è che sono state abrase anche le parole dei due primi righi della prima colonna della pagina seguente (c. 146 B, 19 B) ai quali segue una scrittura identica a quella dei capitoli XI e XII. Siccome poi la scrittura di questi tre capitoli aggiunti si presenta di nuovo nei capitoli XXVIIII e XXX di questo

(1) Circa la scrittura di queste tre aggiunte cf. I, 46, nota 1; di essa non appaiono in questo registro tracce anteriori al 19 gennaio 1286.

(2) Soggetto di « ordinamus » sono molto probabilmente giustizieri diversi da quelli dei capitoli XI e XII. La somiglianza di questo capitolo col LXVII del capitolare dei calzolai (cf. p. 155, rr. 5-12 e nota 3), col LV del capitolare dei falegnami (cf. p. 190, rr. 9-15 e nota 2), col LXIII del capitolare dei carpentieri (cf. p. 219, rr. 11-16 e nota 3), col LVII del capitolare dei calafati (cf. p. 257, rr. 1-8 e nota 2; cf. anche p. 245, r. 11-p 246, r. 5 e nota 3, e p. 254, rr. 6-8 e nota 4), col XXXXIII del capitolare dei muratori (cf. p. 298, rr. 13-18 e nota 3) e col LXXXXIIII del capitolare dei bottai (cf. p. 433, rr. 1-8 e nota 3) i quali sono in data dell'otto gennaio o dell'otto febbraio 1286, 1285 m. v., fa credere che i tre giustizieri sieno stati Marco Firiolo, Giacomo Dolfin e Tommaso Gausoni e che la data dell'ordinanza sia stata nel primo bimestre del 1286, la qual cosa conforta l'ipotesi da me esposta nella nota al r. 16 della p. 462.

(3) Questa disposizione è quasi identica a quella del capitolo XXXXVII del capitolare dei merciai (cf. p. 323, rr. 9-12 e nota 2) e solo ne differisce perchè aggiunge la pena del giuramento; è quasi identica a quella dell'agosto 1285 circa, che si legge in molti di questi capitolari (cf. p. e. il capitolo LXV del capitolare dei calzolai, p. 154, rr. 5-10) e ne differisce solo in quanto omette la pena della multa a volontà dei giustizieri.

(4) Soggetto di « ordinamus » sono probabilmente gli stessi giustizieri ai quali si riferisce il capitolo primo di questi tre aggiunti.

(5) Disposizioni simili a questa si ritrovano, ma senza l'indicazione della pena, nei capitoli più antichi di alcuni di questi capitolari (cf. p. e. il XX del primo capitolare dei « ternieri », p. 15, rr. 15-16; il XV del capitolare dei barbieri, p. 42, rr. 10-12; il XX del capitolare dei pellicciai, p. 105, rr. 9-11; il XII del capitolare dei falegnami, p. 173, rr. 13-15; l'XI del

retinere et ducere ipsum vel manifestare suo gastaldio qui modo est vel erit per tempora, vel dominis iusticiariis quam cicius poterit, in pena iuramenti (1).

capitolare, potrebbe darsi che quei tre fossero in continuazione immediata di questi e che dovessero essere segnati con i numeri XXXI, XXXII e XXXIII. Non sarebbe difficile spiegare come mai capitoli scritti nella c. 146 A fossero in continuazione di altri, scritti nella parte estrema ed inferiore della c. 147 B. Infatti anche prima che le tre aggiunte fossero state fatte, il secondo continuatore di questo capitolare dovette aggiungere al quaderno originario il foglio di pergamena, che, ripiegato nel mezzo, formò le cc. 147 e 148, per trascrivervi le addizioni corrispondenti all'ultima parte del capitolo XVII ed ai capitoli XVIII-XXVI; due altri continuatori vi registrarono poi i capitoli XXVII e XXVIII, e finalmente un quinto occupò la parte rimanente della c. 147 B per trascrivervi i capitoli XXVIIII e XXX. Ma prima che questo quinto copista incominciasse l'opera sua, un altro trascrisse nella c. 148 A e in parte della c. 148 B il capitolare dei fusai del 12 maggio 1282; e però quel quinto copista non sapendo ove continuare l'opera sua, può aver usato lo spazio abraso della parte inferiore della seconda colonna della c. 146 A dove avrebbe scritto quei tre capitoli aggiunti. E però ho aggiunto ai capitoli XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIIII tra parentesi la numerazione XXXIIII, XXXV, XXXVI, XXXVII corrispondente a questa mia ipotesi. E quindi probabile che l'abrasione sia stata fatta presso a poco nel tempo delle addizioni rappresentate dai capitoli XVII-XXVIII. I due primi righi della colonna che precedono il capitolo manifestano l'abrasione della loro scrittura, ma questa non ha lasciato di sè alcuna traccia. 1. *Cod.* manifestaret 2. erit] *Cod.* erunt

capitolare dei carpentieri, p. 203, rr. 1-4; il XIIII del capitolare dei calafati, p. 238, rr. 1-3; il XII del capitolare dei muratori, p. 287, r. 14 - p. 288, r. 2; il XXVII del capitolare dei merciai, p. 316, rr. 4-6; il VI del capitolare dei bottai, p. 400, rr. 7-9). In altri capitolari una disposizione simile fu introdotta nel novembre 1284 (capitolo XXVIIII del capitolare dei cristallai), o tra il novembre 1284 ed il maggio 1285 (cf. il capitolo XXXI del capitolare dei giubbettieri, I, 44, r. 8 - p. 45, r. 2; il LXVII del capitolare dei « fioleri », p. 84, rr. 9-11; il LXIIII del capitolare dei calzolai, p. 153, r. 17 - p. 154, r. 4 coll'indicazione della pena a volontà dei giustizieri; il LXXVI del capitolare dei fabbri, p. 354, rr. 19-22 coll'indicazione della pena del giuramento; il LXXI dell'Arte dei conciatori di pelli; il LXXXXVII dell'Arte dei fustagnai; il XXXXIII dell'Arte delle faldelle; il XXVIII del secondo capilare dei cerchiai; il XXXI dell'Arte dei cappellai; il XXIIII dell'Arte dei « galederi »; il XXXXVIIII del capitolare dei merciai coll'indicazione della pena del giuramento, p 324, rr. 1-4; il LVI del capitolare dei pittori, p. 384, rr. 8-10. Con data più incerta tale disposizione si ritrova anche nel capitolo XXXVIII del capitolare dell'Arte delle berrette, coll'indicazione della pena del giuramento a volontà dei giustizieri. Il provvedimento è stato ripetuto una seconda volta in forma più precisa, pure tra il novembre 1284 ed il maggio 1285, nel capitolo LV del capitolare dei calafati; cf. p. 256, rr. 1-6 e nota 4. La disposizione, quale si legge nel capitolare dell'Arte dei panni vecchi, differisce da tutte queste altre, perchè pone la multa di quaranta soldi, e però la causa doveva essere di competenza del tribunale della Giustizia Vecchia e non di quello dell'Arte; cf. il capitolo XXVIIII di questo capitolare.

(1) Questo capitolo è quasi iden-

XIIII. Item, ordinamus [1] quando homines dicte artis fuerint requisiti per suo gastaldio vel per suos decanos ut venire debeant ad mortuos dicte scole et non venisent, nisi habuerint iustum impedimentum legitime probatum, perdere debeant soldos 5 quinque pro quolibet; due partes dicte penne deveniat in dicta scola et tercia pars deveniat in nostre camare [2].

XV. Item, ordinamus et statuimus [3] quando officiales huius artis fuerint requisiti per suum gastaldionem quod deberet venire ad eum ad elligendum officiales huius artis et si non venisent, dictus 10 gastaldus possit imponere eis penam de soldos .xx. pro colibet [4];

1. *Cod.* ordim' m' 2. per suo gastaldio] *Così il cod.* *Cod.* veniret 3. venisent] *Così il cod.* 5. penne] *Così il cod.* deveniat] *Singolare in funzione di plurale.* 6. nostre camare] *Così il cod.* 8. deberet] *Singolare in funzione di plurale.* *Cod.* veniret 9. elligendum] *Così il cod.* venisent] *Così il cod.* 10. *Cod.* possint de soldos] *Così il cod.*

tico al LXI del capitolare dei calzolai, al quale rimando pel comento; cf. p. 152, r. 17 - p. 153, r. 3.

(1) Soggetto di « ordinamus » sono probabilmente i tre giustizieri ai quali si riferiscono i capitoli XI e XII.

(2) Una disposizione, simile a questa, ma più semplice e pure colla multa di cinque soldi pel contravventore, era stata stabilita circa nel 1281 nel capitolo XVIIII del capitolare dei giubbettieri; cf. I, 34, r. 17 - p. 35, r. 2. Un'altra più simile, perchè contiene la medesima partizione della multa, si legge nel capitolo XXIII del capitolare dei « galederi » in data del marzo 1283 (o 1282?). La multa di soldi cinque si spiega, perchè a tanto ammontava anche quella per le assenze non giustificate dei maestri ai capitoli dell'Arte; cf. p. e. il capitolo XXVIII di questo capitolare, il XXVIII del primo capitolare dei « ter« nieri », p. 17, r. 13 - p. 18, r. 4; il XXVIIII del capitolare dei barbieri, p. 45, r. 19 - p. 46, r. 4; il XXIII del capitolare dei « fioleri », p. 70, rr. 8-14; l'XI del capitolare dei pellicciai, p. 103, rr. 4-11; il XXII ed il XXV del capitolare dei « blancarii », p. 122, rr. 5-11, p. 123, rr. 5-7; il XXXXIII del capitolare dei calzolai, p. 147, rr. 1-10; il XXXIIII del capitolare dei falegnami, p. 183, rr. 3-10; il XX del capitolare dei carpentieri, p. 206, rr. 1-7; il XXVII del capitolare dei calafati, p. 242, rr. 10-17; il XXV del capitolare dei muratori, p. 292, rr. 3-9; il XXVI del capitolare dei merciai, p. 315, r. 13 - p. 316, r. 3; il XII ed il XXXVIII del capitolare dei fabbri, p. 333, rr. 18-24, p. 342, r. 12 - p. 343, r. 6; il X del capitolare dei pittori, p. 369, rr. 1-6; il III ed il XXIIII del capitolare dei bottai, p. 399, rr. 6-11, p. 408, rr. 9-18.

(3) Soggetto di « ordinamus et sta« tuimus » sono probabilmente i tre giustizieri ai quali si riferiscono i capitoli XI, XII, XIII, XIIII.

(4) Era naturale che la multa per l'assenza degli ufficiali fosse molto superiore a quella dei semplici maestri.

due partes dicte penne deveniat in dicta scola et tercia pars deveniat in nostre camare.

XVI. Item, ordinamus [1] quod gastaldio et suos decanos qui modo sunt vel erunt per tempora supra dicta scola, debeant excutere totam partem que venit ad camera iusticiariorum et a 5 dicta arte vel scola usque ad octo dies ante exitum eorum bona fide presentare vel dare dominis iusticiariis, in pena banni integri et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum [2].

(B) XVII. Item, quod nullus de arte predicta, tam homo quam femina, audeat vendere nec vendi facere nec monstrare nec fa- 10 cere monstrari alicui persone aliquem pannum nec aliquid ad suam artem pertinens nec in domo nec in stacione in dominicis diebus vel in aliis festis in suo capitulari spacificatis [3], pro omni persona quibus venderet sive monstraret in istis festivitatibus sub pena librarum .III.; de quibus tercia pars deveniat ad cama- 15 c. 147 A [c. 20 A] ram iusticiariorum et tercia ‖ dicta scola et aliam terciam pars sit illius qui accusaverit [4]. et si voluerit aliquid emere in istis diebus dominicis et festorum, non audeat emere nec in domo sua

1. penne] *Così il cod.* deveniat] *Singolare in funzione di plurale.* 2. nostre camare] *Così il cod. I capitoli XIIII-XVI si succedono senza capoverso.* 3. suos decanos] *Accusativo in funzione di nominativo.* 5. camera] *Così il cod.* a] *Così il cod. per influsso del volgare.* 9. *La scrittura della parte B somiglia molto a quella della parte A, ma le lettere sono più sottili, e pur a differenza della parte A* Item *è stato sempre scritto in origine senza l' iniziale. I capitoli della parte B si succedono senza capoverso e pure senza capoverso la parte B è unita alla parte A. Cod.* tem *a cui è stato premesso d'altra mano* I 9-16. *Le parole* Item - tercia, *cioè sino alla fine della colonna, sono su fondo abraso.* 13. spacificatis] *Così il cod. come in altri passi; cf. p. 427, rr. 12-13 e 16.* 14. *Cod.* isti 16. *Le cc. 147 e 148 sono state aggiunte ai fogli del quaderno originario tra gli anni 1284 e 1285 come si rileva dai rispettivi documenti.* dicta scola] *Così il cod. per* ad dictam scolam aliam terciam] *Così il cod.* 17. aliquid] *Così il cod.*

(1) Soggetto di « ordinamus » sono probabilmente gli stessi giustizieri ai quali si riferiscono i capitoli XI-XV.

(2) Le maggiori somiglianze di questo capitolo sono col XXIIII del capitolare dei giubbettieri (cf. I, 37, r. 7 - p. 38, r. 3) e col LIII del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 79, r. 18 - p. 80, r. 3), ma con questa differenza che qui alla pena del giuramento è sostituita la multa « banni integri ». La data dei due capitoli affini è il 1281 circa o il 19 aprile 1281-29 settembre 1283. Cf. anche il capitolo XXV di questo capitolare.

(3) Cioè nel capitolo XI.

(4) La disposizione di questo capitolo compie quella del capitolo XI in quanto fissa la pena per la contravvenzione.

nec in stacione sua, alibi vero possit emere si voluerit, sub dicta pena (1).

XVIII. Item, ordinamus (2) quod nullus de arte de fraperiis (3) non possit tirare nec facere tirari aliquem vel aliquos
5 pannos (4); et si voluerit tirare vel facere tirari, non faciant ipsos

1. *Cod.* possint 3. *Cod.* tem *a cui è stato premesso d'altra mano* I 4. aliquem] *Così il cod. per* aliquem pannum

(1) Cioè di tre lire.

(2) Non so se soggetto di questo « ordinamus » e così pure dell' « or-« dinamus » dei capitoli XVIIII, XX e XXI, del « volumus » dei capitoli XXII, XXIII e XXV e di « volumus et ordina-« mus » del capitolo XXIIII possano essere i tre giustizieri dei capitoli XI-XVI.

(3) Per « fraperii » intendo i trinciatori e sminuzzatori di panni vecchi; cf. DU-CANGE, op. cit. s. v. frappa e il *Vocabolario della Crusca*[5], s. vv. frappa che è spiegata per « trincio, frastaglio delle vesti fatto « per ornamento della persona » e frappare che è spiegato, riferendolo alle vesti, per « trinciare, tagliuzzare « con arte e per fine di ornamento ».

(4) I panni dopo la lavatura e la tintura, essendo divenuti più compatti e per conseguenza di minor lunghezza e larghezza, si tiravano e stendevano su telai muniti di uncinetti, e questi telai stavano in alcuni luoghi spaziosi e remoti di Venezia che si chiamavano « clauderiae », donde « clol-« dariae » e il volgare « chiovére ». V'erano adunque a Venezia i « la-« boreria clauderiarum » p. e. nelle contrade di S. Margherita, di S. Pantaleone, di S. Rocco, di S. Geremia e di S. Simeone, come v'erano i « tira-« tores pannorum ad cloldarias »; cf. CECCHETTI, op. cit. p. 18, nota 4, e p. 38, note 3-5 e TASSINI, *Curiosità veneziane*, ed. cit. pp. 184 e 185, s. vv. chiovere e chioverette. Questi « tiratores » erano una cosa sola con i « fraperii ». Molte frodi si praticavano nella tiratura dei panni per farne apparire maggiori le dimensioni; a queste frodi accenna la disposizione contenuta in questo capitolo. Una disposizione simile si legge nel capitolo LVII del citato *Constitutum* di Firenze: « Item, statutum et ordinatum « est quod nullus de hac arte et so-« cietate audeat vel presumat incidere « vel incidi facere, emere seu ven-« dere aliquas tunicas seu vestes ex « aliquo panno novo nisi prius talis « pannus fuerit balneatus in tantum « quod petia panni quadraginta brac-« chiorum minuatur tribus bracchiis. « qui autem incidere volent (*sic*) vestes « de dicto novo panno teneatur et de-« beat ipsam talem petiam panni novi « mensurare in presentia duorum of-« ficialium ad hoc ordinandorum per « rectores et consiliarios et duodecim « bonos viros de hac arte, deinde bal-« neare et demum iterum mensurare. « qui officiales habeant eorum sigil-« lum cum quo sigillent petias sic « balneatas. et quilibet dicte artis te-« neatur facere sigillari per dictos of-« ficiales omnes tunicas et vestes in-« cisas de tali panno novo antequam « suat. et quod incidi non possint ali-« que vestes de dicto panno novo nisi « diminuta fuerit petia panni .XL. « bracchiorum tribus bracchiis ut est « dictum ». L'intero passo da « nisi « prius talis pannus » sino alla fine è stato cancellato e sostituito col seguente da altra mano del tempo:

pannos suprascriptos crescere, nec tirare nec facere tirari nisi ita quod revertatur, postea quando fuerit tiratum, ad primum statum antequam fuiset lavatum, in pena sacramenti et banni integri et plus et minus ad voluntate dominorum iusticiariorum. et qui accusaverit contra hoc facientes, habeat tercium dicte penne, et camara iusticiariorum habeat alium tercium et dicta scola habeat alium tercium.

XVIIII. Item, ordinamus quod nullus de dicta arte possit habere officium in hac arte nisi steterit quindecim annis in Veneciis, nec eciam possit esse gastaldio dicte artis [1].

XX. Item, ordinamus quod nullus homo, tam Venetus quam forensis, non audeat uti dictam artem nisi prius fecerit sacramentum ad camaram dominorum iusticiariorum; et debeat intrare in dicta scola, sub pena banni integri et plus et minus ad voluntate dominorum iusticiariorum. et pro intratura, si erit Venetus, solvere debeat grossos .III., qui denarii tercia pars deveniat ad camara iusticiariorum et due partes deveniat in dicta scola huius artis; et si fuerit forinsecus, solvere debeat pro intratura grossos .VIIII., qui denarii pars tercia deveniat in camara iusticiariorum et due partes deveniat in dicta scola huius artis [2].

2. revertatur] *Così il cod. per* pannum revertatur 3. fuiset] *Così il cod.* 4. voluntate] *Così il cod.* 5. penne] *Così il cod.* 6. alium] *Così il cod. qui e nel rigo seguente.* 8. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I 11. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I 12. dictam artem] *Così il cod.* 15. voluntate] *Così il cod.* 16. tercia pars] *Così il cod.* 16-17. deveniat] *Singolare in funzione di plurale qui e nel r. 17.* 17. camara] *Così il cod.* 18. *Cod.* forinsecos 19. *Cod.* denariis pars tercia] *Così il cod.* deveniat] *Singolare in funzione di plurale qui e nel rigo seguente.*

« salvo quod possint emere et postea « vendere pannos de albagio qui dan- « tur pro Deo et pannos a buffonibus « eisdem buffonibus donatis; et hoc « ordinatum est ad refringendum ma- « litiam certorum dicte artis qui fa- « ciebant tirare pannos et vestes factos « postquam facti erant, et sic decepti « erant emptores ». Lo stesso statuto fiorentino vietava anche (capitolo LV) di « emere vel vendere in civitate « Florentie et comitatu aliquem pan- « num novum maregiatum, videlicet « in maris aqua submersum, cum sit « putrefactus et devastatus in ipsa « aqua marina ».

(1) Circa le due più antiche disposizioni di tal genere, alle quali per ordine di tempo sussegue l'ordinanza di questo capitolo, cf. p. 131, nota 3. In questa il tempo minimo del soggiorno viene ridotto da venticinque anni e da venti a quindici.

(2) Cf. il capitolo XXXIII.

XXI. Item, ordinamus quod nullus gastaldus sive decanus dicte artis possit esse apreciator pro toto tempore sue gastaldie vel decanie.

XXII. Item, volumus quod nullus possit esse apreciator nisi
5 habuerit stacionem aut in Sancto Marco aut in Rivoalto.

XXIII. Item, volumus quod tam decani quam apreciatores non possit esse in dictis officiis, si fuerit germani consanguinei vel cognati vel inde superius, simul et eodem tempore.

XXIIII. Item, volumus et ordinamus quod cum || fuerit opor- c. 147 B [c. 20 B]
10 tunum facere gastaldionem vel decanos [1], quod gastaldus dicte artis et decani eligere debeat novem homines dicte artis quam meliores et legaliores, qui novem eligere debeat gastaldionem et decanos, in quibus debeat esse ad minus sex in concordia [2]; et nullus istorum novem non possit recusare esse ellectores, sub
15 pena librarum .III. pro colibet; de qua pena librarum .III. tercia pars veniat ad camara iusticiariorum et aliam terciam pars gastaldioni et suis decanis et alia tercia dicte scole. et volumus quod nullus homo dicte artis possit habere aliquod dictorum officiorum si fuerit germani consanguinei vel congnati aut inde
20 superius simul in eodem officio [3] et eciam nisi habitaverint ad minus .XX. annis in Veneciis [4].

1. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I *Cod.* decanos 2. sue] *Cod.* sive 4. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I 4-5. *Cod. ripete* nisi habuerit *ma col segno di espunzione.* 6. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I 7. possit - fuerit] *Singolari in funzione di plurali.* 9. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I 11. debeat] *Singolare in funzione di plurale qui e nei due righi seguenti.* 14. ellectores] *Così il cod.* 16. camara] *Così il cod.* aliam terciam] *Così il cod.* 17. *Cod.* nolumus 19. fuerit] *Singolare in funzione di plurale. Cod.* ꝯgnati 21. .XX.] *Così il cod.; per* .XV.? *Cf. la nota 4 di questa pagina.*

(1) Cioè « ad complementum offi- « cii » del gastaldo uscente; cf. il capitolo XXVII.

(2) Questa prima parte del capitolo è molto simile nel contenuto e nella forma al LVIIII del capitolare dei conciatori di pelli, il quale capitolo fu composto nel settembre 1283.

(3) Questa limitazione è conseguenza della ordinanza del capitolo XXIII.

(4) Questa limitazione è in parte conseguenza e in parte mutazione della ordinanza del capitolo XVIIII, purchè quel « .XX. » non sia un errore di trascrizione per « .XV. », come sembra probabile considerando la disposizione del capitolo XXXII.

XXV. Item, volumus quod gastaldio vetere cum suis decanis debeat facere racionem gastaldioni novo et suis decanis debeant aportare partem camare iusticiariorum infra tercium diem postquam receperit racionem ad gastaldionem vetere et suis decanis (1). 5

XXVI. Item, quod aliquis de dicta arte non audeat nec presumat dicere rusticitatem gastaldioni et suis officialibus facientibus suum officium, sub pena de soldis .XL.; de quibus medietas sit camare iusticiariorum et alia medietas sit scole predicte (2). 10

10 maggio 1285. (C)

XXVII. (3) Curente anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo quinto, mense madii, die .x. intrante, tempore virorum dominorum iusticiariorum Nicolay Çane, Marini Iusto et Marini Vallaresso. ordinamus (4) quod gastaldus qui modo fuerit ellectus ad presens et erit per tempora, non possent esse nisi 15 pro uno anno et debeant stare extra gastaldiam duos annos; et decanos vel officialles qui errunt per tempora, stare debeant extra unum annum similiter. et vollumus quod dictus gastaldus cum suis officialibus ad complementum sui officii debeant eligere (5), sicut dictum est superius (6). 20

1. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I vetere] *Così il cod.* 3. *Nel testo del cod. manca di certo dinanzi a* debeant *qualche parola, p. e.* qui aportare] *Così il cod.* 4. receperit] *Singolare in funzione di plurale.* ad gastaldionem] *Così il cod. per* a gastaldione 6. *Cod.* tem *c. s. a cui è stato premesso d'altra mano* I 11. *La scrittura della parte C è affatto diversa dalle precedenti.* Curente] *Così il cod.* 15. ellectus] *Così il cod.* erit] *Cod.* erunt possent] *Così il cod. per* possit 16. debeant] *Così il cod. per* debeat 17. decanos] *Così il cod. per* decani officialles] *Così il cod.* errunt] *Così il cod.* 18. vollumus] *Così il cod.*

(1) Questa disposizione modifica quella del capitolo XVI.

(2) Questa disposizione somiglia molto a quella del capitolo XXXXVII del capitolare dei falegnami; cf. p. 188, rr. 3-5 e nota 2. Quanto alla multa concorda col capitolo LIIII del capitolare dei calafati; cf. p. 255, rr. 8-10 e nota 6; ma ha in più la notizia sulla partizione della medesima, la quale si ritrova in altri capitolari, p. e. nel capitolo XXXVIII del capitolare dei carpentieri; cf. p. 211, rr. 11-17.

(3) Circa la scrittura della parte C cf. I, 108, nota 1.

(4) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Niccolò Zane, Marino Giusto e Marino Valaresso.

(5) Questo capitolo nel contenuto e nella forma deriva dal LIIII del capitolare dei « fioleri »; cf. p. 80, rr. 4-12.

(6) Cioè nel capitolo XXIIII.

XXVIII. (1) Item, si aliqui de fratribus nostris vocati fuerint ad alliqua convocacionem per gastaldionem vel per suos hoficiales et non venerint nec abuerint iustum impedimentum causa etiam infirmitatis vel nupcias de suis, cadant in pena de 5 soldis .v. pro colibet vice (2). (D)

XXVIIII. (3) Item, ordinamus et volumus (4) quod gastaldione et suis oficialibus posit ponere penam ad hominibus dicte artis usque a soldis .xx. et deinde inferius. (E)

XXX. Item, si aliquis de dictam artem dixerit rusticitatem 10 gaustaldio vel suis oficialibus exercendum suum oficium, perdat soldos .xx. (5), et totas pennas tercia parte camera iusticiariorum, terciam partem a scollis et terciam partem gastaldioni (6).

XXXI (XXXIIII). ‖ Curente anno Domini .MCCLXXXX., mense setembris, die .v. exeunte setembri, tempore nobilium vi- 26 settemb. 1290. (F) c. 148 B [c. 21 B]

1. *La scrittura della parte D è affatto diversa dalle precedenti e il capitolo è preceduto dal solito segno di maggiore separazione.* *Cod.* alliquis 2. alliqua] *Così il cod.* 3. hoficiales] *Così il cod.* abuerint] *Così il cod.* 4. *Cod.* firmitatis nupcias] *Così il cod.* 6. *La scrittura della parte E è affatto diversa dalla precedente ed è identica a quella del correttore della seconda colonna della c. 146 A (c. 19 A) dopo il capitolo XII.* 6-7. gastaldione et suis oficialibus] *Ablativi in funzione di nominativi.* 7. posit] *Singolare in funzione di plurale.* penam] *Cod.* pā ad hominibus] *Così il cod. per* hominibus *per influsso del volgare.* 8. a soldis] *Così il cod. per* ad soldos *per influsso del volgare.* 9. *Cod.* sit de dictam artem] *Così il cod.* 10. oficialibus] *Così il cod.* exercendum suum oficium] *Così il cod.* 11. totas pennas] *Accusativo in funzione di nominativo sottintendendo* deveniant camera] *Così il cod. per* camere 12. terciam partem] *Così il cod. tutte e due le volte.* a scollis] *Così il cod. per* scole 13. *La scrittura della parte F è la stessa della parte C. La parte F e la G sono state scritte nella seconda colonna della c. 148 B (c. 21 B) nello spazio bianco dopo il capitolare dei fusai. Il capitolo XXXI è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* Curente] *Così il cod.*

(1) Circa la scrittura della parte D cf. I, 26, nota 2.

(2) Cf. la nota 2 a p. 465.

(3) Circa la scrittura della parte E cf. I, 46, nota 1.

(4) Probabilmente soggetto di « ordinamus et volumus » sono tre giustizieri diversi da quelli del capitolo XXVII.

(5) Per la disposizione del capitolo XXVIIII si dovette modificare quella del XXVI quanto alla multa, essendo la causa di competenza del tribunale dell'Arte. Le altre multe non furono modificate, perchè o erano inferiori ai venti soldi o erano di competenza del tribunale della Giustizia Vecchia.

(6) Non è ben chiaro se questa nuova partizione delle multe fosse generale per tutte o speciale di quelle di competenza del tribunale dell'Arte; ad ogni modo anche sotto questo aspetto è stata qui modificata la disposizione del capitolo XXVI.

rorum dominiorum iusticiariorum Iohannis Vigoni, Petri Minio et Thome Agathi. ordinamus et volimus [1] quod illis fraperiis qui faciunt gastaldiones et exstimatores artis frapariorum tam a latere Rivoalti quam a latere Sancti Marci per sacramentum quod tenentur et tenebitur, debeat ipsos facere bones et legales; et quando gastaldus et extimator fiet ad latere Sancti Marci, teneantur et debeat eligere sic per gastaldiones et exstimatores fraperii de Sancto Iuliano [2] sicut eligunt fraperii qui stat subtus porticum Sancti Marci, a latere Sancti Marci [3].

XXXII (XXXV). Item, et quod nullus possit eligi pro gastaldioni et exstimatori artis fraperiorum nisi steterit continue in Veneciis per .xv. annos [4]; et si capitulum est contra, in hoc sit revocatum. et istud observat in pena banni ad voluntatem dominiorum iusticiariorum [5].

12 novemb. 1301. (G)

XXXIII (XXXVI). Currente anno Domini .MCCCI., mense novembris, die .XII. intrante, temporum dominorum iusticiariorum Pangratii Baroci, Petri Bragadino et Phylippi Belegno. ordinamus [6] quod gastaldio et officialibus dicte artis et omnibus fratribus dicte artis non audeat nec posea recipere nec recipere

2. illis fraperiis] *Ablativo in funzione di nominativo.* 3. frapariorum] *Cosi il cod.* 4. *Cod.* q. allatere 5. tenebitur, debeat] *Singolari in funzione di plurali.* 6. ad latere] *Cosi il cod. per* a latere 7. debeat] *Singolare in funzione di plurale. Cod.* sit 7-8. *Cod.* fraper *e così nel r. 8.* 8. stat] *Singolare in funzione di plurale.* 9. *Cod.* allatere *Il capitolo XXXII sussegue al XXXI senza capoverso.* 10-11. gastaldioni et exstimatori] *Così il cod.* 11. *Cod.* fraperii 13. observat] *Cosi il cod. per* observent *riferito agli uomini dell'Arte.* 15. *La scrittura della parte G è identica a quella della parte E. Il capitolo XXXIII è preceduto nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 16. temporum] *Così il cod.* 18. officialibus] *Ablativo in funzione di nominativo.* 18-19. omnibus fratribus] *Ablativo in funzione di nominativo.* 19. audeat] *Singolare in funzione di plurale.* posea] *Cosi il cod. per* possint

(1) Soggetto di « ordinamus et volimus » sono i tre giustizieri Giovanni Vioni, Pietro Minio e Tommaso Agadi.

(2) Parrocchia prossima a San Marco.

(3) Cioè quando gastaldo e stimatori dovevano essere eletti tra i maestri che avevano le stazioni a San Marco, l'elezione doveva farsi dai « fraperii » di S. Giuliano e da quelli del portico di San Marco.

(4) Questa disposizione conferma quella del capitolo XVIIII.

(5) Questo capitolo differisce dal XVIIII in quanto fissa la pena per la contravvenzione.

(6) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Pancrazio Barozzi, Pietro Bragadino e Filippo Belegno.

faciant nullam personam in dictam scollam ulo modo vel ingenio nisi illis que fecerint dictam artem soleniter [1], sub pena soldorum .XL., terciam partem camera iusticiariorum, terciam partem scolla, terciam partem gastaldio et eius officialibus.

5 XXXIV (XXXVII). Item, ordinamus [2] quod omnes homines dicte artis non audeat nec debeat aperire suam stacionem in die festivis solenis, sub pena soldorum .X. [3].

1. *Cod.* faciã scollam ulo] *Così il cod.* 2. illis] *Ablativo in funzione di accusativo.* soleniter] *Così il cod.* 3. terciam partem] *Così il cod. per* tercia pars *tutte e due le volte qui e nel rigo seguente, sottintendendosi* deveniat camera] *Così il cod. per* camere 4. scolla] *Così il cod. per* scole 6. audeat nec debeat] *Singolari in funzione di plurali.* 7. in die festivis solenis] *Così il cod. Sono state poi aggiunte ai fogli originari del quaderno le cc. 149 e 150 (22 e 23) che sono rimaste bianche.*

(1) Questa frase accenna al giuramento; la disposizione di questo capitolo è in relazione a quella del capitolo XX.

(2) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri del capitolo precedente.

(3) Questa disposizione compie quelle dei capitoli XI e XVII. Nel comento dei capitolari del volume primo ho designato questo sodalizio col titolo di Arte dei rigattieri, frase già usata in questo stesso significato nel registro generale delle Arti all'Archivio di Stato di Firenze; qui ho preferito mantenere alla lettera nella versione il titolo antico latino e designare il mestiere per « Arte dei panni vecchi » quantunque la frase non si ritrovi nell'uso moderno.

APPENDICE

Estratti del capitolare dell'Arte degli straccivendoli del 24 luglio 1430 secondo il codice ms. IV, n. 195, del museo Civico di Venezia.

p. 1 Cap. I (1). Al nome de Dio eterno, amen. a l'ano de la incarnacion 5 del nostro signor Iesu Cristo .mccccxxx., indiction .viii.ª, a dì 24 del mexe de luio.

Cumçosiacoxachè davanti da nui Piero Contarini, Nicolò de Bernardo et Andrea Cabriel provededori de comun e Nicolò Surian, Simon Lion e Fran-

5. ano] *Cosi il cod.*

(1) Tra i manoscritti acquistati di recente (nel 1897) dal museo Civico di Venezia ha speciale importanza il capitolare dell' Arte di stracceria del 24 luglio 1430, che non è stato ancora studiato dai cultori della storia veneziana. Circa le peculiarità grafiche, librarie e storiche di questo codice cf. Prefazione.

Che il mestiere degli straccivendoli fosse un' Arte costituita con un capitolare proprio e che questo risalisse ad un'antichità remota, è un fatto che sinora è stato ignorato dagli studiosi e che viene dimostrato all' evidenza da questo documento. Inoltre alcune disposizioni dello statuto, ad esempio l'istituzione del gastaldo, dei decani e degli stimatori, alcune incompatibilità per l'esercizio degli uffici dell' Arte, la devoluzione all' Arte di una parte della tassa che si pagava per le stime, le eccezioni al riposo festivo e sopratutto le relazioni del sodalizio colla chiesa di San Giuliano, mostrano un' affinità di origine con alcune del capitolare dell'antica Arte dei panni vecchi, e però il nuovo sodalizio si presenta come una derivazione dell' antico.

Il capitolare del 1430 non è una composizione originale, ma il rinnovamento e insieme la correzione di un altro anteriore che non è pervenuto a noi nè nella sua forma integra nè in frammenti e nemmeno in riassunti; di esso è ignoto anche il tempo in cui fu composto. Ma le disposizioni del capitolare del 1430 che tengono i primi posti nella serie dei capitoli e non sono contrassegnate con una datazione cronologica, possono aver fatto parte di questo statuto più antico, tanto più che in alcune di esse si ritrovano quelle affinità delle quali ho fatto menzione. Ho creduto quindi opportuno pubblicare in appendice al capitolare dell'antica Arte dei panni vecchi come illustrazione del medesimo il testo del proemio del capitolare del 1430 e di quelli dei suoi capitoli che possono aver avuto un' origine anteriore a quella data.

cesco Bembo iustixieri vieri comparesse lo gastoldo di straçaruoli cum i suò officiali monstrando pluxor capitoli soperchi in lo so capitolar e defectuosi e l' uno contrario de l' altro, li quali dimandava che li fosse mendadi et alguni açonti per ben de la citade de Venexia e de la dita Arte, veçuda la soa iusta
5 domandaxon commandassemo [1] per auctoritade per la libertade a nui concessa per el conseio de Pregadi de .MCCCCXXVIIII.°, dì .VI. del mexe de septembrio [2], quello capitolario vechio renovar, videlicet i soperchi e quelli

(1) È forma di perfetto, e però corrisponde a « comandammo ».

(2) Ho ritrovato questa parte a c. 152 A del registro 57 della serie *Senato, Deliberazioni miste*, all'Archivio di Stato di Venezia. Il testo di essa è il seguente: « Die sexto septembris « [*si sottintende l'anno, perchè è comune* « *a quello della parte precedente*]. capta. cum per officiales nostros iusticie veteris, eorum propria autoritate (*sic*), facti fuerint per elapsum « et quotidie fiant multi ordines super « artificibus et misteriis civitatis nostre, « cum tanta varietate et confusione « quod non est aliquis qui se sciat « intelligere propter varietatem et multitudinem talium ordinum, ex quibus « secute sunt et quotidie sequuntur « multe querele inter pauperes artifices ac maxima deviatio diversarum « artium cum ingenti incomodo civitatis, et nisi provideatur sequutura « est maior confusio in futurum: vadit pars quod de cetero quandocumque et quotienscumque officiales nostri iusticie veteris, tam presentes « quam futuri, facere volent aliquem « ordinem publicum circa ea que eorum officio pertinent, debeant ire ad « officium provisorum nostri comunis « ac sibi proponere id quod eis videbitur esse fiendum vel providendum; « et si dicti provisores vel saltem duo « eorum concurrent cum eis in opiniones, eo casu tales ordines valeant et mittantur executioni ac « observentur, et aliter non valeant « nec observentur; et omnes ordines « per preterita tempora facti per dictos « iusticiarios per eorum propriam « autoritatem, ex nunc sint revocati « et pro nichilo habeantur, salvo si « videbitur dictis provisoribus, vel « duobus ex eis ad minus, ac etiam « dictis iusticiariis quod dicti ordines « hactenus facti, aut eorum pars, sint « utiles et comodi pro civitate nostra « et pro augmento artium et misteriorum, eo casu dicti tales ordines « firmi remaneant et observentur; et « de his ordinibus qui utiles videbuntur dictis provisoribus vel maiori « parti, ac dictis iusticiariis, fieri debeat ordinata nota, ut sciatur qui « ordines observari debeant, et qui « non; et informentur deinde omnes « artifices seu exercentes misteria de « ordinibus qui ad unamquamque artem seu misterium pertinebunt; et « si aliqui erunt generales, debeant « publice proclamari, ut omnes intelligant facta sua, et ut aliquis non « possit per ignorantiam talium ordinum recipere detrimentum ». Segue la votazione: « de parte 132; de « non 4; non sinceri 4 ». Nel margine laterale interno vi è il segno + denotante che la parte fu approvata dal Senato. Sopra la croce, pure nel margine, è stata scritta la parola « consiliarii » dalla stessa mano del testo della deliberazione; quella parola significa che la parte fu proposta ad unanimità dal Minor Consiglio al Senato e forse anche che il Minor Consiglio era al completo.

capitoli che non è uteli lagar (1) e coreçer li defectuosi e li bon e li utelli per li nostri predecessori fati confermando segondo che de soto per ordene se dechiara.

Cap. II. De leçer ogno anno li sorastanti de l'Arte. In prima, volemo e ordenemo che la lection del gastoldo e dei officiali del mi- 5 stier de straçaria, li qual se fa ogno anno, se faça per questo muodo, per ben e paxe per schivar discordia, che da mo in avanti i sovrastanti de la dicta Arte se debia leçer ogno anno per el muodo infrascripto: çoè ch'el gastoldo sia tegnudo de far congregar tuti quelli de l'Arte predicta la çuoba avanti san Michiel (2), o 'l dì seguente, el qual vien del mexe de septembrio, e con- 10 p. 2 gregadi tuti quelli de l'Arte ‖ se debia aver tante ballote bianche quanti sarà i omini congregadi al dicto capitolo. intro le qual ballote debia esser ballote .xviii. rosse infra quelle bianche; e cussì tosto como algun averà ballota rossa, cussì tosto se debia levar suxo e andar da parte, là ch'el manderà lo gastoldo; e pare, fio, frar, cugnado, zenero o algun so parente se debia 15 levar suxo e andar in uno altro luogo dove i cometerà lo gastoldo, e non possa algun de quelli meter man in el capello, per aver ballota rossa, per quella lection (3); e tante ballote bianche sia cavade fuora del capello quanti serà quelli i qual serà insíti per el parentado; e quelli che averà abude le dicte .xviii. ballote rose, sia electori. e sia constituidi 9 per election per el 20 gastoldo i qual a lui plaxerà de quelli .xviii., e sia i dado sagramento elli sia tegnudi de çurar de leçer el gastoldo, scrivan, .vi. degani, .iii. iudexi e .vi. stimadori li mior e i più uteli, i qual lor cognoserà, per reçer l'Arte e governarla cum i ordeni de la marigolla nostra. e in zascaduna de quelle lection, sì del gastoldo como de cadaun di degani e zudexi e stimadori, de quelli 25 9 lectori li .vi. sia almen in concordia; veramente che algun de quelli lectori non se possa dar voxe (4), soto pena de livre .xxv.; e se algun se desse vosse e romagnesse electo, de quelli offitii sia desmesso e nientedemen le livre .xxv. sia tegnudo da pagar; de la qual pena chi l'achusarà abia el terço, i signori de la Iustixia un terço, un terço abia el gastoldo e i officiali, la qual se parta 30 como se parte le altre pene del mistier. e quelli li qual serà electi per le p. 3 lection se debia balotar per tuto el capitolo, excepto colori i qual ‖ vien dopi (5),

1. defectuosi] *Cod.* defecti *La restituzione è stata fatta col sussidio della frase del r. 2 della p. 475.* 31. per le] le *è stato scritto nel margine nello spazio interlineare ma dalla stessa mano del testo.*

(1) Cioè « lasciare », nel senso di « lasciar da parte, omettere ».

(2) Cioè il giovedì innanzi il 29 settembre.

(3) Cioè prender parte alle operazioni per la elezione.

(4) Cioè nessuno dei diciotto elettori poteva essere proposto come candidato alla elezione.

(5) Cioè i diciotto elettori erano divisi in due gruppi, ciascuno di nove; ciascun gruppo si raccoglieva sepa-

i qual debia esser fermi. anchuora, che cadaum dequelli che andarà en leçion e che darà voxe ad algun per far gastoldi del mestier nostro de straçaria e quelo romagnia gastoldo, che quella tal persona che i averà dado voxie sia so pieço de tute arnixe e choxe e denari che i chapiterà en le man di beni de
5 la nostra scuolla, en tempo de la so gastoldia, e ch' el gastoldo del mistier nostro de straçaria sia tegniodo de domandar a quelli de le liçion ch' i averà dado voxie a quel gastoldo che serà eleto, e debia far scriver el nome de quella persona che i averà dado voxie e liçiom, a chaxon che se niente manchasse di beni e danari de la scuola nostra, che quel tal pagaxe de li propi
10 beni, soto pena, el gastoldo che contrafesse, de livre .x. de piçoli, i qual se debia partir secundo uxança de l' Arte (1).

CAP. III. Ch'el gastoldo, scrivan, i degani, çudexi, nè i stimadori non debia refudar lo so offitio avanti el conpimento del so anno. Ancora, che cadaun de la presente Arte che serà
15 electo gastoldo, sia tegnudo e debia quello offitio recever de la gastoldia e lialmente adovrar per tuto lo so anno, nè quello non ossa refudar, soto pena de livre .xxv. de piçoli. ancora, che çascadaun che serà electo scrivan o degan o çudexe o stimador de la presente Arte, sia tegnudo e diebia quello offitio recevere et adoverarlo per tuto un anno, nè quello offitio non ossa refudar,
20 soto pena de livre .x. de piçoli per cadaun scrivan e degan, çudexe o stimador el qual avanti el conpimento del suo anno refuderà (2). la qual pena se parta per terço, un terço ai signori de la Iustixia, un terço al gastoldo e i conpagni, l' altro a la schuola devegna, e niente de men ‖ pagando la pena sia tegnudo exercitar l' offitio, soto quella medema pena. p. 4

1. cadaum] *Così il cod.* 5. scuolla] *Così il cod.* 6. tegniodo] *Così il cod.* 8. liçiom] *Così il cod.*

ratamente e per votazione con maggioranza di almeno sei su nove proponeva un candidato per l' ufficio corrispondente dell' Arte; se i due gruppi proponevano ad un ufficio la medesima persona, vale a dire se questa riportava un' elezione doppia, veniva senz'altro designata a quel posto; ma se le due proposte designavano due persone diverse, il capitolo dell'Arte decideva sulla scelta tra i due candidati per ballottazione. Pratiche consimili si facevano anche nelle elezioni agli uffici pubblici, e su di esse dà importanti e precise notizie il *Traité du gouvernement de Venise*, testo francese della fine del secolo decimoquinto o del principio del decimosesto, pubblicato in parte dal PERRET in appendice alla sua *Histoire des relations de la France avec Venise du XIII^e siècle à l'avénement de Charles VIII*, Paris, Welter, 1896, II, 258-262.

(1) Alcune di queste disposizioni corrispondono a quelle del capitolo XXIIII dell' Arte dei panni vecchi; cf. p. 469, rr. 9-21.

(2) Il capitolare dell'Arte dei panni vecchi non considera il caso del rifiuto dell'ufficio se non per gli stimatori; cf. capitolo V, p. 460, rr. 10-11.

Cap. IIII. Ch'el gastoldo vechio faça raxon al nuovo, e ch'el gastoldo nuovo possa veder le raxon de tuti i gastoldi passadi. Ancora, statuimo e ordenemo ch'el gastoldo vechio de la presente Arte sia tegnudo e diebia render raxon al gastaldo nuovo succesor so sì de l'intrada como de la spexa de la sua scuola del tempo de la sua gastaldia infra dì .viii. da può ch'el suo offitio de la gastaldia averà compido, soto pena de livre .x. de piçoli, la qual se parte per terço, segondo como se parte le altre pene; la qual cossa el dito gastoldo nuovo sia tegnudo de manifestar a li çustixieri infra .iiii. dì da può li dicti .viii. dì, soto la dicta pena. e per lo simile possa da qui in avanti çerchar e veder le raxon de tuti i gastoldi passadi; e s'el trovasse che algun di diti gastoldi non avexe ben fate le raxon de la dita scuola e avesse occultado algun denar, debia de presente pagar tuti i denari de le raxon male fate; e quelli che avesse occuldadi, per pena de quelli livre .x. de piçoli sia tegnudi de pagar; la qual pena sia partida per terço, un terço ai signori de la Iustixia, un terço al gastoldo e conpagni e l'altro terço alla scuola devegna; e che sempre se debia aver un zornal cûn libro grando el qual se debia scriver suxo tute le raxon de la dicta scuolla, sì de l'intrada como de la spexa; e per lo simile i danari de le stime e da chi i le averà recevudi; e fruadi (1) quelli libri, se diebia far do simeli e cusì andar perseguando sempre, soto pena a chi contrafesse, al gastoldo de livre .x., el scrivan e i conpagni livre .v. de piçoli (2).

p. 5 Cap. V. Che algun serà offitial uno anno non possa esser in quello offitio ch'el serà stado un altro. Ancora, che cadaun che xè in l'Arte presente che serà offitial uno anno, non possa esser offitial in l'anno sequente in quello offitio che lu serà stado, per algun muodo over inçegno, e s'el serà electo non tegna niente, sì s'elo serà gastoldo como scrivan o degan o çudexe o stimador (3).

Cap. VI. De dar ogno anno livre .c. de cera in dopieri .xii. in la festa de san Marcho del mexe de çugno (4). Ancora, çaschadun gastoldo de la presente Arte sia tegnudo de dar ogno anno livre .c. de cera in .xii. boni e lial dopieri al nostro excelso principo miser lo doxe in

5. de la sua g.] *Cod.* del suoa g. 7. parte per] *Così il cod.; per* parta per? 8. cossa] *Così il cod.* 13. le] *Cod.* la che] *Parola scritta in lettera minuta nello spazio interlineare, forse dallo stesso scrivano del testo.* 14. *Cod. omette* de *dopo* .x. 15-16. e conpagni] *Parole scritte in lettera minuta nello spazio interlineare dalla stessa mano del testo.* 17. el] *Così il cod. per* nel *o* in el 18. scuolla] *Così il cod.*

(1) « fruadi », cioè « consumati ».

(2) Cf. il capitolo secondo delle aggiunte al capitolare dell'Arte dei panni vecchi, che si leggono nelle note al r. 16 della p. 462 (p. 463), ed il capitolo xvi; cf. p. 466, rr. 3-8.

(3) Cf. il capitolo xxvii dell'Arte dei panni vecchi, p. 470, rr. 11-20.

(4) Il 27 giugno, festa dell'apparizione di san Marco.

lo mexe de çugno a quella procession la qual se fa el dì de miser san Marco ad honor de Dio e del vançelista miser san Marco (1).

Cap. VII. Che li stimadori debia dar la parte che toca al gastoldo de la stima. Ancora, che çascadun stimador o stimadori de la presente Arte sia tegnudi e diebia fra um mexe da può che l' averà stimado, dar i danari che toca a la scuolla (2) de tuto el valor ch' i averà stimado, cusì s' i averà habudi i danari como non i averà habudi de quelle stime fate, overamente algun pegno, i qual lor avesse habudo per caxon de quelle stime, infra el dito mexe, in man del gastoldo, overamente tegna el pegno in si ch' i averà habudi per caxon de quelle stime e dia i danari ch' i toca alla scuola, in man del gastoldo, soto pena de livre .v. de piçoli, e niente men i danari de le stime fate sia tegnudi de pagar o de dar quello pegno i avesse recevudo per caxon de quelle stime i avesse fa||te. e sia tegnudo el gastoldo (p. 6) e i suò conpagni de aver scosso tuti i danari de le stime fate o i pegni che i stimadori avesse habudi e i danari de la luminaria del suo anno, la qual cosa se elli non farà e per so defecto romagnisse, sia tegnudi de pagar de sua bursa. e 'l gastoldo nuovo cum li soi conpagni sia tegnudo de constrençer el gastoldo vechio e i suò conpagni de tuto quello i averà recevudo e speso de i beni de la scuolla del tempo de la suo gastoldia. nè algun gastoldo ossa far algune spexe s'el non è de voluntade e consentimento di soi conpagni o de la maor parte de lor.

Cap. VIII. De li bandi da esser metudi per el gastoldo e i conpagni. Ancora, che tuti comandamenti e bandi inponudi per el gastoldo e per li degani comunalmente e concordevellemente, diebia esser conservadi in le pene e in li bandi, e ch' el gastoldo de l'Arte presente habia libera potestate de poder meter pena e pene a çascadun de l' Arte da soldi .xl. e da là in çoxo per ogni cossa necessitoxa al so offitio adovrar, e la pena metuda scuoder di cadaun che farà contra; la qual se per si non porà far, diebia dirlo ai signori iustixieri, açochè per elli e per so favura tute le pene che

5. um] *Così il cod.* 6. scuolla] *Così il cod.* 7. non i averà] *Cod.* non i aver *probabilmente con conglobazione dell'* a *finale di* averà *colla prima sillaba di* habudi 8. i qual] *Così il cod.* 9. gastoldo] *Cod.* gostoldo 10. averà] *Cod.* aver *probabilmente con conglobazione come al r.* 7. 16. e] *Parola scritta in lettera minuta nello spazio interlineare dalla stessa mano del testo.* 17. *Cod.* burssa 18. de] *Parola scritta in lettera minuta nello spazio interlineare dalla stessa mano del testo.* 19. scuolla] *Così il cod.* 20. *Il* vo *di* voluntade *è stato scritto in lettera minuta dalla stessa mano del testo nello spazio interlineare.* 21. maor] *Così il cod. ma con* ma *finisce un rigo e con* or *comincia l' altro.* 24 concordevellemente] *Così il cod.* 25. de] *Cod.* da 27. cossa] *Così il cod.* 29. *Cod.* dirllo favura] *Così il cod.*

(1) Non c' è menzione di quest'obbligo nelle note delle regalie, già più volte ricordate in questo comento, che si leggono nel noto registro delle *Promissioni ducali* (Archivio di Stato in Venezia, cod. 277 *ex Brera*).

(2) Cf. il cap. v del capitolare dell'Arte dei panni vecchi, p. 460, rr. 13-14.

xè da scuoder sia schosse, e per el simille se faça de tuti li altri danari che xè da scuoder per l' Arte.

p. 7 CAP. X. De cadaun de la presente Arte non possa mandar nè portar a vender in piaça de San Marco nè in Rialto. Ancora, che algun de la presente Arte non ossa né presuma mandar nè far mandar 5 per algun di soi lavorenti nì per altra persona nè star a vender sì in piaça p. 8 de San Marco como in Rialto, çeto (1) el dì de sabato al mercado, mo sia tegnudi de vender suxo le sue botege o per lo simille non ossa angun el qual sia scripto in la dita Arte dar a vender ad alguna venderigolla nè venderigollo (2) nì comandador nì altra persona, soto pena de livre 3 de piçoli 10 per cadauna cossa la qual fosse trovada contra questo ordene e per çascaduna fiada, la qual pena se diebia partir per terço, un terço ai signori de la Iustixia, un terço al gastoldo e i suò conpagni, e l'altro terço devegna a la scuolla per substentation di poveri.

p. 9 CAP. XIII. Che non si possa dar panno in pagamento a 15 nisun çimador. Ancora, che per ben e utelle de l'Arte, che algun straçaruol non ossa dar in pagamento ad algun çimador panno nè alguna altra cossa che apertegna al suo Arte di straçaria, suto pena de perder tote quelle cosse che se podesse trovar che algun avesse dado in pagamento ad algun çimador, overamente el valor de quelle. e chi acuxerà habia el terço, el terço 20 i signori de la Iustixia vechia, e l' altro terço habia el gastoldo e i conpagni.

CAP. XIIII. Che non se diebia vender in dì de festa (3). Ancora, fo prexo in pien capitollo che da mo' in avanti algun straçaruol non ossa monstrar nè far monstrar nè vender nè far vender in le feste de la domenega, nè in le feste di dodexi apostoli, nè in la nativitade del nostro Signor, 25 nè in la Pasqua Thofania (4) cum do dì seguenti, nè in le feste de madona sancta Maria (5) e in lo dì po' (6) e la Magdalena (7) e i tre vancelista, in

1. simille] *Così il cod.* 3. De] *Così il cod.; per* Che*?* 8. simille] *Così il cod.* angun] *Così il cod.* 9-10. venderigolla - venderigollo] *Così il cod.* 11. cossa] *Così il cod.* 14. scuolla] *Così il cod.* 16. utelle] *Così il cod.* 18. cossa] *Così il cod.* al suo] *Così il cod.* suto] *Così il cod.* 18-19. tote - cosse] *Così il cod.* 22. *Il capitolo XIII ed il XIIII (questo nella parte del suo testo contenuta nella p. 9) sono stati ritoccati da mano recente, forse colla alterazione di qualche lettera della scrittura primitiva.* 23. capitollo] *Parola scritta nello spazio interlineare in lettere minute, forse dalla stessa mano del testo.* 25. *Il* na *di* nativitade *è stato scritto nello spazio interlineare in lettera minuta, forse dalla stessa mano del testo.* 27. dì] *Cod.* d vancelista] *Così il cod.*

(1) Cioè « eccetto ».

(2) Cf. il capitolo XII del capitolare dell' Arte dei panni vecchi, p. 462, rr. 12-16.

(3) Cf. i capitoli XI, XVII e XXXIV del capitolare dell' Arte dei panni vecchi, p. 462, rr. 1-11, p. 466, r. 9 - p. 467, r. 2, e p. 473, rr. 5-7.

(4) La festa di Pentecoste.

(5) Cf. p. 63, nota 1.

(6) Qui il testo deve essere guasto; perchè il giorno dopo la festa di Maria non era festivo.

(7) Il 22 luglio.

la festa de san Çane baptista, in la Pas||qua granda cum i do dì seguenti, nè in la festa de miser san Marco d'avril (1), che algun de la presente Arte non ossa nè diebia tegnir averta alguna porta de le suo staçon nè le staçon, salvo una de le porte de le qual sia uxevelle per si e per cadaun de caxa soa, nì non diebia mostrar nè far mostrar nè vender nè far vender per muodo nì per inçegno, salvo se alguna de le dite feste vegnisse in dì de mercado over de sabato, che quelli de la presente Arte diebia poder andar e mandar ai mercadi o romagnir cum le suo botege averte. e vegnudi da cadaun di mercadi diebia serar le suo botege e non possa monstrar nè far mostrar nè vender nì far vender, soto pena de livre .x. de piçoli per çascadun e per çascaduna fiada ch' i averçisse o ch' i fesse averçer o ch' i mostrasse o ch' i fesse monstrar o ch' i fesse vender o ch' i vendesse contra el dito ordene. la qual pena sia mandada ad exeguition per i signori de la Iustixia vechia, la qual se parta per terço, un terço all'acusador, un terço ai signori de la Iustixia vechia, un terço al gastoldo e i compagni. e sia tegnudo cadaun straçaruol quando alguna de le solempne feste vegnerà in dì de mercado, s' el serà di estade deverse levar de mercado e de aver serade le suo botege avanti che basta nona (2), e s' el serà d' inverno avanti che basta vespero a San Marco (3), e de aver serade tute le dite potege, soto la dita pena.

p. 10

CAP. XV. De cercar l'Arte ogno mexe una fiada per el men. Ancora, ch' el gastoldo de la presente Arte cum i suò offitiali sia tegnudi e

4. uxevelle] *Così il cod.* 10. .x.] *Lettera di dubbia lettura essendo stata ritoccata e alterata con un* c *(cioè* cento*); dopo di essa manca* de *nel cod.* 12. *L'* r *di* per *è stato scritto nello spazio interlineare.* 16. *Cod.* deversse

(1) Il 25 aprile. Ma l' enumerazione di queste feste non corrisponde a quella che è data in parte dal capitolo XXXXVIII di questo stesso capitolare (p. 43 del cod.) in data del 20 ottobre 1440 donde estraggo il passo seguente: « cumçossiachè (*cod.* cumçossia) como a tuti è manifesto « molti del mestier nostro el dì de « marcadi, como è de mercore e de « sabato, vano e fa portar de le suo « robe a le piaçe in dì de feste e fa « avrir le suo potege per vender; et « avegnachè non sia liçito che puoche « fiade in questi çorni, çoè de mercore « e de sabbado, l'ochora le feste, çoè « de madonna sancta Maria e dei apo- « stoli e de san Çuane baptista e « san Lorenço e san Marco d' avril, « intendendo ancora le feste de Na- « dale, de Pasqua rerurretion e Pen- « tecosten, le qual feste la Giexia fa « solenisima festa como è de raxon, « e molti, como è merçari e coltreri « e d' altri mesteri, quando l' ocore « queste feste in dì de marcadi, non « averçe le suo botege ». Il passo del capitolo XIIII probabilmente è guasto.

(2) Cioè prima di mezzodì, la quale ora era indicata col suono della campana detta « Nona » del campanile di S. Marco; cf. CECCHETTI, *Nomi antichi delle campane della torre di S. Marco* nell'*Archivio Veneto*, XXXII, 380.

(3) Cioè alle due; il segno del vespero era dato pure colla Nona; cf. CECCHETTI, op. e loc. cit.

diebia çerchar le staçone e le cosse de la suo Arte, e s' el se fesse alguna falsitade et etiandio s' i pani serà ben e suffitientemente bagnadi de cadauno p. 11 raxon (1) e sicomo è panni che fosse refoladi, e se i çu|poni (2) averà bon banbaxo nuovo dentro, e se algun leto fosse pien d' altro ca de pena (3) e piuma e pien de vento e lana vischa, e se le calçe (4) serà ben e sufficientemente 5 bagnade, e per lo simille se le veste de frixon (5) e de frixi negri, e cadauna altra cossa la qual se podesse falsar. e s' el serà trovado algun varnimento de panno o de frixon o de frixi negri o capuçi o calce le qual non fosse ben e sufficientemente bagnade o panni refoladi o çuponi o çurnede (6) che non avesse bon banbaxo nuovo dentro, o leto, cavaçal, cuxinelli che avexe altro 10 dentro ca pena overamente piuma, incora quelli i qual fosse trovadi alguna de le predicte cosse, in pena de perder tute quelle cose le qual fosse trovade in questi diffetti; la qual pena se parta per terço, un terço ai signori de la Iustixia vechia, un terço al gastoldo e i suò offitiali e l'altro terço a la scuolla devegna. 15

Cap. XVI. De sepelir i fradelli de la scuolla per necessitade (7). Ancora, ch' el gastoldo cum i suò officiali de la presente Arte diebia esser insembre quando algun di frari de la schuolla murirà de la dita Arte, e sia tegnudo e diebia far manifesto a tuti quelli de l' Arte, che vegna a sepelir el morto. e chi serà citado e non vegnerà, non se puossa schuxar per alguna 20 caxon, salvo per infirmità del suo corpo e per noçe de caxa soa e dei suò parenti o per morte de algun de caxa soa e de algun so parente, soto pena de soldi .xx. e quelli che vegnerà a sopelir el dito corpo morto, sia tegnudi de vegnir a la caxa del corpo morto e conpagnar i suò parenti s' el ne averà, che vegna a conpagnar el morto fina a la giexia dove el serà sepelido, e da 25 può sepelido aconpagnar quelli suò parenti fina a la chaxa dove serà stado p. 12 chavado questo corpo morto, e questo per conforto di suò || parenti e honor del mestier nostro, soto la dita pena; la qual pena sia mandada ad exequition per i signori de la Iustixia vechia, la qual se parta per terço, segondo che se parte le altre pene. 30

1. cosse] *Così il cod.* 2. cadauno] *Così il cod.* 5. *Cod.* callçe 6. simille] *Così il cod.* frixi] *Cod.* grixi 7. cossa] *Così il cod.* 12. predicte] *Cod.* pdicte cosse] *Così il cod.* 13. diffetti] *Così il cod.* 14. scuolla] *Così il cod.* 18. *L'* o *di* schuolla *è stato scritto, forse dalla stessa mano del testo, nello spazio interlineare in lettera minuta.*

(1) Cf. il capitolo XVIII del capitolare dell'Arte dei panni vecchi, p. 467, r. 3 - p. 468, r. 7.

(2) Cioè i giubboni.

(3) Cioè penna.

(4) Le calze per solito in quei tempi corrispondevano ai calzoni moderni; cf. Cecchetti, *Le vesti*, p. 63.

(5) Cioè i fregi delle vesti; cf. Cecchetti, *Le vesti*, p. 94.

(6) Circa la giornea cf. Cecchetti, *Le vesti*, p. 86.

(7) Cf. il capitolo XIIII del capit. dell'Arte dei panni vecchi, p. 465, rr. 1-6.

Cap. XVII. De sostegnir i poveri e infirmi de la schuolla. Ancora, se algun di frari de la presente Arte e schuolla se infirmasse e non avesse de che farse ben e substentarse, sia subvegnudo di beni di la schuolla. e s'el morisse e non avesse de che sopelirse, diebia esser sepelido di beni de
5 la schuolla.

Cap. XVIII. Che non se diebia far capitollo sença i signori de la Iustixia. Ancora, che cadaun gastoldo, officiali del mistier de la straçaria sia tegnudo de domandar licentia ai signori de la Iustixia vechia quando i vorà far algun capitollo, sì per far gastoldo, offitiali como per cadauna altra
10 cossa; e ogni fiada ch' i farà capitollo, diebia esser un di scrivani cum un over do di offitiali da la Iustixia, e quelli sia recheridi che i siano a capitollo. e non possa far raxon algun gastoldo nè offitiali del dito mestier ai omeni del dito mestier da soldi 40 in suxo, soto pena al gastoldo de livre .v. de piçoli, al scrivan e ai conpagni de soldi 40 (1).

15 Cap. XVIIII. De quelo che se diè pagar de lumenaria e a che tempo. Ancora, ch' el gastoldo de la presente Arte sia tegnudo de convocar i omini de la dita Arte de straçaria e far leçer lo presente capitollario davanti de lor ogni fiada ch' el farà capitollo, e che cadaun maistro de botega sia tegnudo de pagar per luminaria soldi .x., e per lo simile cadaun el qual fosse
20 per lavorante sia tegnudo de pagar soldi .v. e diebia pagarli a quello capitollo el qual se fa quando vien fato liçion del gastoldo e dei officiali de l'Arte, overamente infina a çorni 8 da può, soto pena de soldi 20 ‖ per çascadaun che non avesse pagado; la qual pena se parta per terço: un terço ai signori de la Iustixia vechia, un terço al gastoldo e i conpagni e l'altro terço a la schuolla devegna. p. 13

25 Cap. XX. Che se diebia far chomandar i omeni del dito mestier ai capitoli. Ancora, ch' el gastoldo e i suò conpagni sia tegnudo de far convocar e congregar tuti i omeni del dito mestier. e chi serà çetado (2) e non devegna, non se possa schusar per algun muodo se no solamente per el muodo ch' i se può schuxar quando vien comandadi ad algun nostro frar
30 morto (3), soto pena de soldi 20, i qual se parta segondo usança de l'Arte (4).

1. schuolla] *Così il cod. qui e nel testo del capitolo.* 2. se a.] *Cod.* che a. 3. *Cod.* farsse - substentarsse 6. capitollo] *Così il cod. qui e in tutto il testo di questo capitolo.* 11. sia] *Parola aggiunta in lettera minuta nello spazio interlineare, forse dalla stessa mano del testo. Cod. corr. per espunzione* recheridi *su* recheiridi 15. *Questa intestazione è stata omessa dal trascrittore e si legge soltanto nell'elenco dei capitoli, scritto da lui stesso, il quale elenco precede il testo del capitolare.* 17. capitollario] *Così il cod.* 18. capitollo] *Così il cod. in tutto il testo di questo capitolo.* 19. tegnudo] *Cod.* tegnudu *Cod. corr. per espunzione* de *su* der 24. schuolla] *Così il cod.*

(1) Circa quest' ultima disposizione cf. il capitolo XXVIIII del capitolare dell' Arte dei panni vecchi, p. 471, rr. 6-8.

(2) Cioè « citato ».

(3) Cioè nei termini stabiliti nel capitolo XVI.

(4) Cf. il capitolo XXVIII del capitolare dell' Arte dei panni vecchi, p. 471, rr. 1-5.

CAP. XXI. Che çascadun gastoldo possa romagnir stimador l'anno sequente. Ancora, fo prexo parte in pien capitollo che da mo in avanti çascadun gastoldo de l'Arte di straçaruoli el qual averà conpido el suo offitio de la gastaldia possa e diebia romagnir stimador l' anno sequente per tuto quello anno del dito mestier de la straçaria (1). 5

CAP. XXII. Che il dì de miser san Iacomo se diebia far cantar una messa in giexia de San Iulian. Ancora, ch' el dì de miser san Iacomo se diebia far cantar una messa in la giexia de miser san Çulian e cûn çaco e sotoçaco (2), e ch' el gastoldo e i suò conpagni diebia convocar tuti i fradelli de la schuolla del dito mestier de la straçaria che vegna a quella 10 messa; e tuti quelli i qual serà stadi açetadi (3) e non devegnisse, incora in pena de soldi 20 de piçoli per çascadun che non vegnisse a la messa; la qual pena se parta per el muodo che se parte le altre pene. e non se possa algun de la presente Arte schusar per algun muodo se no per el muodo che se puol schuxar quando i vien fato comandamento ch' i vegna a sopelir un 15 nostro frar ‖ morto (4). p. 14

CAP. XXIII. De far dir ogni dì di lune una messa in giexia de San Iulian. Ancora, fo prexo in pien capitollo che da mo' in avanti che ognidì luni de cadauna setemana el gastoldo e i suò conpagni siano tegnudi de far dir una messa in giexia de miser san Çulian, a la qual messa diebia 20 esser el gastoldo, el scrivan e çascadaun di soi conpagni de la dita Arte, soto pena al gastoldo de soldi .x., al scrivan e ai conpagni de soldi .v. per cadaun e per cadauna fiada che i non vegnerà, salvo iusto inpedimento, como parerà al gastoldo. la qual pena vegna in quelli che farà l'officio. e per lo simille sia tegnudi i diti gastoldo e officiali de far cantar una messa cum 25 çago e sotoçago in San Çulian ognidì di morti (5) e far dir l'officio di morti per anime de tuti nostri frari morti e sia tegnudi de convocar el gastoldo nuovo, el scrivan e i offitiali a quella messa; e da può complida la dita messa, in quel dì sia tegnudo el gastoldo vechio e i suò conpagni de desegnar tute le amisse (6) e altre cosse de la schuolla al gastoldo nuovo e ai suò con- 30 pagni del dito mestier.

2. capitollo] *Così il cod.* 6. il] *Parola aggiunta (d'altra mano?) con inchiostro nero nello spazio interlineare.* 12. de piçoli] *Cod. omette* de *per scrivere la frase in modo più breve.* 17. *Cod. aggiunge d' altra mano recente un* di *all' altro con inchiostro nero nello spazio interlineare. Cod. corregge in nero (d'altra mano?)* luni *su* lune 18. capitollo] *Così il cod.* 25. simille] *Così il cod.* e] *Parola scritta in lettera minuta nello spazio interlineare, forse dalla stessa mano del testo.*

(1) Cf. il capitolo XXI dell' Arte dei panni vecchi, p. 469, rr. 1-3.

(2) Cioè con un diacono ed un suddiacono.

(3) Cioè « citati ».

(4) Cioè nei termini stabiliti nel capitolo XVI.

(5) Cioè il due novembre.

(6) Cioè tutti gli arnesi ed oggetti perduti dell' Arte.

Cap. XXIIII. Dei offitiali recheridi dal gastoldo vada da lui a parlar. Ancora, quando el scrivan e i offitiali del mistier de la straçaria serà recheridi per el gastoldo o per suo messo che li vegna da lui per caxon de far lectori o de alguna altra cossa la qual bexognasse per benefitio del dito mestier, che tuti e cadaun de quelli sia tegnudi de vegnir a presentarse a l'ora la qual lui i averà commessa o fata commeter, soto pena de soldi .xx. de piçoli per cadaun, e la pena inponuda da cadaun contrafaçando tuorla, i qual danari vegna in quelli che farà l' offitio (1).

Cap. XXV. De far arder‖in giexia de San Iulian una lanpada. Ancora, che çascadun gastoldo de la presente Arte e i suò conpagni sia tegnudi de far arder dananti el nostro altar in giexia de miser san Iulian una lanpada dì e note per tuto el suo anno per anema de tuti i frari vivi e morti de la nostra scuolla del dito nostro mestier.

p. 15

Cap. XXVI. De quelli che se infirmasse longi de Venexia 25. Ancora, se algun di frari de la presente Arte e schuolla se infirmasse longi da Venexia 25 meia (2) o da là in çoxo e no avesse de che farse ben nè dur a Venexia, diebia el gastoldo e i suò conpagni del dito mestier far quello condur a Venexia a le spexe de la schuolla, e farli tute quelle cosse che i serà bexognevelle, soto pena al gastoldo de livre .v. e i conpagni de livre .ii., li qual denari vegna meçi ai signori de la Iustixia vechia e l' altra mitade a l' acuxador.

1. recheridi] *Cod.* rechevudi 4. cossa] *Così il cod.* 6. *Cod.* presentarsse 8. *Cod.* tuorlla 13. scuolla] *Così il cod.* 15. 25] *Cioè* 25 meia o da là in çoxo schuolla] *Così il cod.* 17. *Cod.* farsse 18. *Cod.* codur schuolla] *Così il cod.* *Cod.* farlli 19. cosse] *Così il cod.* bexognevelle] *Così il cod.*

(1) Cf. il capitolo xv del capitolare dell'Arte dei panni vecchi, p. 465, rr. 7-10.
(2) Cioè miglia.

II.

CAPITULARE CONCIATORUM PELLIUM VEL CURAMINUM.

I.
Il capitolare dei conciatori di pelli e corami come fu riformato dalla Giustizia Vecchia probabilmente il 19 novembre 1271.
C. 9 B

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnacione domini
5 nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo primo, mense n.....die duodecimo exeunte, indicione quintadecima, Rivoalti.

Cum nos Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et Petrus Basilio iusticiarii comunis Veneciarum resideremus ad iusticiam per-

1. *È il numero d'ordine del capitolare nel registro.* 2-3. *Il titolo è scritto in rosso nel margine superiore della c. 9 B e colla scrittura originaria del testo.* 4. anno] *Manca questa parola nel codice.* 5-6. *Le parole* septuagesimo primo *abrase da un correttore del settembre 1283 che le sostituì con* octuagesimo tercio *hanno lasciato di sè qualche traccia; questo correttore mutò la data dell'anno, del mese e del giorno, ma dimenticò di fare la sostituzione corrispondente nel numero dell'indizione la quale è rimasta* quintadecima *mentre in relazione al settembre 1283 doveva essere secondo il computo greco* decima secunda *o* decima prima *secondo il computo romano pure seguíto nelle ordinanze registrate da quel copista; con questo sussidio e colle tracce della scrittura abrasa ho potuto restituire con molta probabilità la data originaria, perchè l'indizione decimaquinta cadde tra il primo settembre 1271 ed il 31 agosto 1272; laonde la composizione e pubblicazione del capitolare avvenne almeno tra il 1 settembre 1271 ed il 29 febbraio 1272 (1271 m. v.). Notisi che nel protocollo dei capitolari registrati dal copista del 1278 l'indizione è sempre la greca. Quanto al nome abraso del mese, è leggibile l'iniziale* n *e però è quasi certo che la parola era* november *o* novembris *come in altri; cf. p. e. p. 27, r. 5; p. 115, r. 5; p. 137, r. 5; p. 169, rr. 4-5; p. 197, r. 5; p. 231, r. 5; p. 283, r. 5; laonde la data quasi certa del documento è il 19 novembre 1271. La scrittura del correttore si ripresenta nella parte A delle addizioni. Le parole del testo della data, quali si leggono nel codice colle modificazioni del correttore, sono:* ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, mense septembris, indicione quintadecima *La frase* die duodecimo exeunte *del testo primitivo è stata restituita col sussidio di alcune tracce della scrittura antica.* 8. *I nomi dei tre giustizieri del testo originario sono stati abrasi dal correttore del 1283 e sostituiti con* Petrus Cauco, Nicolaus Salomono et Nicolaus Auduyno *in corrispondenza alla nuova data settembre 1283. Da alcune tracce della scrittura abrasa risulta che le parole del testo originario furono* Leonardus Dotho, Marcus Badovarius et Pe-

tractandam, venit ante nostram presenciam gastaldio artis conciatorum pellium seu curaminum de confinio Sancte Euphemie de Iudeca, cum suis officialibus et cum quibusdam suis ordinamentis pro bono et honore domini ducis et sui conscilii et ad statum Veneciarum seu utilitatem hominum prefacte artis, postullans nobis maxima cum instancia ut ipsa ordinamenta inspicere dignaremur et ea que pro bono et honore domini ducis et sui conscilii et ad statum Veneciarum ac hominibus predicte artis videremus, de autoritate nostri officii concederemus. volentes igitur omnibus exequi ut tenemur, ipsa ordinamenta recepimus dilligenter, super quibus animo dilligenti previdimus; ea vero que duximus approbanda, iussimus per hanc paginam explicare (1).

I. In primis igitur omnium statuimus et ordinamus quod extra civitatem Rivoalti, scilicet apud Iudecam in quo loco ad presens laborant secundum consilium (2), vel alibi ubicumque domino duci et consilio (3) placuerit, suam artem debeant laborare (4).

trus Basilio *che ressero l'ufficio tra l'ottobre e il decembre 1271 e convalidarono capitolari molto simili a questo e precisamente quelli dei pellicciai, dei « blancarii », dei calzolai, dei falegnami, dei carpentieri, dei calafati, dei muratori, dei merciai, dei fabbri, dei pittori, dei biadaroli e dei bottai, tutti pubblicati in questo volume.* 4. conscilii] *Così il cod. qui e al r. 8.* 5. postullans] *Così il cod.* 9. *Cod.* aut^{te} 10. *Cod.* recipimus 11. dilligenter - dilligenti] *Così il cod.* 12. *Cod.* approbandam

(1) Questo proemio somiglia principalmente a quello del capitolare dei « blancarii » e in qualche parte anche a quelli dei « samiteri », dei « fioleri » e dei calzolai; cf. p. 27, rr. 6-20; p. 61, rr. 6-19; p. 115, rr. 6-16; p. 137, rr. 7-21.

(2) Non è pervenuto il testo di questa parte la quale fissava alla Giudecca la sede di quest'Arte.

(3) Cioè al Minor Consiglio.

(4) Questo capitolo è molto simile al primo del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 115, r. 17 - p. 116, r. 9. Al museo Civico di Venezia si conserva un codice, già Cicogna 2793, segnato Ms. IV, n. 103, il quale contiene un capitolare più recente di questa medesima Arte. Circa l'età e il valore di questo codice cf. Prefaz. Questo capitolo corrisponde al XXVIII del capitolare recente che si legge a c. 3 B ed è il seguente: « De llavorar (*sic*) « l'arte della Zuecha et altro « hove piacerà a lo (*sic*) misier « lo dose. Inprimamente fu stabilito « et statuito che fuora de la cittade de « Rialto, cioè aprovo la Zuecha ove la « presente arte si lavora secondo consegio, oltre in ciascun luogo che piacerà « a misier lo dose et al suo consegio, « che la presente arte si lavora ».

II. Item, ordinamus ut idem gastaldio iuramento astricto debeat cum domini ducis sive comunis Veneciarum honore solicite procurare et facere procurari ac tractare ea que utilia fuerint huic arti, et custodire seu custodiri facere bona huius artis,
5 sive scole, secundum suum scire et posse bona fide sine fraude (1).

III. Item, officiales qui modo sunt aut erunt per tempora, iurent esse solliciti et intenti previdere utilia dicte artis, scilicet et invenire et scire ac manifestare, si quis contra artem fecerit (2).

IIII. Item, si quis de dicta arte seu scola fuerit ellectus in
10 aliquo officio dicte || artis seu scole, et ipsum officium recipere recusaverit, cadat in banno librarum quinque, que deveniant in scola, et, banno soluto, nichilominus ipsum officium facere teneatur (3).

c. 10 A

2. debeat *manca nel codice; la restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo primo del capitolare dei calzolai, cf. p. 138, r. 2.* *Cod.* domino duc̄ *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo primo del capitolare dei calzolai; cf. p. 138, r. 2.* comunis] *Cod.* co῀i 11. *Cod. omette* que

(1) Questo capitolo è quasi identico al I del capitolare dei calzolai e al II del capitolare dei fabbri; cf. p. 138, rr. 1-5; p. 330, rr. 1-5. Esso è derivato da quello dei calzolai con influsso del capitolo I del capitolare dei «samiteri»; cf. p. 28, rr. 1-9. Al capitolo primo del capitolare dei calzolai rimando per la nota. Questo capitolo corrisponde al IIII del capitolare recente che si legge a c. 1 B ed è il seguente: «Che il gastaldo «procuri l'utile della scola. «Ancora, che il gastaldo della pre«scrita Arte sia tenuto per sacramento «con lo honor de misier lo dose e del «comun de Venecia e delli signori «zusticieri solicitamente procurar e far «tratar quelle cose le qual serà utile «di questa Arte e vardar e far vardar «tutti li beni dell' Arte e della scola «secondo lo so puoder et il suo saper «a bona fe' e senza fraude».

(2) Questo capitolo è quasi identico al II del capitolare dei calzolai al quale rimando per la nota. Questo capitolo corrisponde al VI del capitolare più recente che si legge a c. 1 B ed è il seguente: «Che l'hoffitial procuri «l'utile dell'Arte. Ancora, che «li offitiali della presente Arte simil«mente giuri di esser soliciti et atenti «di procurar le cosse utile et necesarie «di questa Arte et etiandio de inquirir «et manifestar se alcun contrafarà a «questa Arte e capitolo».

(3) Questo capitolo è molto simile al X del capitolare dei «samiteri», (cf. p. 30, r. 22 - p. 31, r. 3), al VIIII del capitolare dei «blancarii» (cf. p. 118, r. 20 - p. 119, r. 3), al XIII del capitolare dei calafati (cf. p. 237, rr. 9-11), al VI del capitolare dei merciai (cf. p. 310, rr. 17-20), al IIII del capitolare dei fabbri (cf. p. 330, r. 10 - p. 331, r. 2); ma le maggiori somiglianze formali (tranne il particolare della multa) si trovano nel capitolo IIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 138, rr. 17-21) al quale rimando per la nota. Ma questo capitolo del capitolare dei conciatori di pelli e corami

V. Item, officiales qui modo sunt aut erunt per tempora, iuramento astringantur bona fide sine fraude diffinire et iudicare omnia placita que ante eos venerint; et inimicum in hoc non nocebit, nec amicum adiuvabit per fraudem aliquam. precium vel dona per se vel per aliquem aliquo modo vel ingenio non 5 accipient occasione officii [1].

VI. Item, statuimus et ordinamus quod gastaldio teneatur facere adinplere omnes sentencias datas per ipsos officiales ad terminum constitutum per eosdem. et si ille qui est condempnatus non solverit ad terminum sibi datum, dictus gastaldio 10 teneatur mittere ad domum illius qui condempnatus fuerit, per suum nuncium, et dicere illi quod satisfaciat integre creditori.

5. aliquo modo vel ingenio] *Cod.* modum vel ingenium *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo V del capitolare dei calzolai*; *cf. p. 139, rr. 5-6.* 8. adinplere] *Così il cod.* sentencias] *Cod.* smas *(per* snias*)* 12. *Segue a* nuncium *nel cod. ma col segno di espunzione e colla nota* vacat *il passo:* vel riparium domini ducis ad domum illius qui solvere

ha una parte originale nella destinazione della multa. Questo capitolo corrisponde in parte al III del capitolare recente, che si legge a c. 1 A ed è il seguente: «De quelli che sarà «elleti gastaldi e offitiali sia «tegnudi de acetar li offitii. «Ancora, che ciascun della presente «Arte o scola in la qual sarà elleto «gastaldo o offitial dell'Arte o scola, «sia tegnudo quelo offitio recever e fe«delmente adoprarlo, nè quello puossi «refudar sotto la pena predita e quello «offitio sia tegnudo de far, in pena de «lire 50 (*sic*) le quale devegna in la «scola, e gniente di meno paghi la pena «predita e ssia (*sic*) tegnudo de far».

(1) Questo capitolo è quasi identico al XVIIII del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 69, rr. 7-12), alla prima parte del capitolo XXXI del capitolare dei falegnami (cf. p. 182, rr. 1-6), e del XXIII del capitolare dei calafati (cf. p. 241, rr. 1-6) e per il suo primo periodo al XX del capitolare dei muratori (cf. p. 289, rr. 24-26) e per l'ultimo al XVIII del capitolare dei merciai (cf. p. 313, rr. 21-24) e al II del capitolare dei pittori (cf. p. 366, rr. 1-4), un po' meno al X del capitolare dei «blancarii» (cf. p. 119, rr. 4-10) e alla prima parte del XVI del capitolare dei carpentieri (cf. p. 205, rr. 4-8), al V del capitolare dei fabbri (cf. p. 331, rr. 3-10) e al XII del capitolare dei bottai (cf. p. 403, rr. 3-8); ma le maggiori somiglianze si trovano nel capitolo V del capitolare dei calzolai; cf. p. 139, rr. 1-6. Questo capitolo corrisponde al VII del capitolare più recente, che si legge a c. 1 B ed è il seguente: «Che li offitiali de«bano finir tutti li suoi cari«chi senza alcun premio. An«cora, che li offitiali della presente «Arte per sacramento a buona fede «et senza fraude siano tenuti de fenir «e zudegar tutti li pledi li quali avanti «di loro vegnirà, a inimigo non var«dando nè amigo zovando per fraude, «nè deba recever don nè precio in «alcun modo».

et si ille qui iudicatus est noluerit solvere, gastaldio teneatur mittere suum nuncium vel riparium domini ducis ad domum illius qui solvere tenetur, et tantum debeat accipere de bonis debitoris quantum sit debitum; et debitor teneatur etiam persol-
5 vere omnes exspensas et penas que fiunt pro illius debiti excussione. et si non invenerit tantum de suis bonis unde dictum debitum persolvi possit, tunc gastaldio artis teneatur interdicere artem illi debitori vel interdici facere, nisi remanserit pro creditore [1]. et de tota summa qua ipse debitor fuerit sententiatus,
10 solvat pro unaquaque libra denarios duodecim [2]; ad hoc etiam ordinantes quod nec gastaldio nec officiales debeant alicui habenti placitum ante ipsos dare conscilium aliquod faciens preiudicium parti adverse [3].

4. *Cod.* tenetur *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo VI del capitolare dei calzolai; cf. p. 139, r. 16.* 5. *Cod.* qua 5-6. *Cod.* executione *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo VI del capitolare dei calzolai; cf. p. 139, r. 17.* 7. *Cod.* teneantur 9. sententiatus] *Cod.* smatus *(per* sniatus) 13. *Cod. corr.* parti *su* partis *col segno d'espunzione.*

(1) Questa prima parte del capitolo è quasi identica al III del capitolare dei « samiteri » (cf. p. 29, rr. 1-13) e alla prima parte del capitolo VI del capitolare dei fabbri (cf. p. 331, r. 11 - p. 322, r. 2), un po' meno al XI del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 119, rr. 11-24) e al V del capitolare dei merciai (cf. p. 310, rr. 3-16), e molto meno al XVI del capitolare dei bottai (cf. p. 405, rr. 1-8). Ma le somiglianze maggiori si trovano nella prima parte del capitolo VI del capitolare dei calzolai; cf. p. 139, rr. 7-20.

(2) L' aggiunta è speciale di questo capitolare. Si intende che il pagamento al quale era stato condannato il debitore moroso, consisteva nella somma dovuta al creditore, nella multa e nelle spese giudiziarie per la riscossione del debito; e che dalla somma complessiva dodici denari per libbra dovevano essere detratti a favore del gastaldo come compenso per l' opera da lui prestata, ritrovandosi qualche cosa di simile nel capitolo VI del capitolare dei fabbri; cf. p. 332, rr. 1-2.

(3) Questo concetto è unito a quelli della prima parte di questo capitolo soltanto nel capitolo VI del capitolare dei calzolai (cf. p. 139, rr. 23-25) e nel VI del capitolare dei fabbri (cf. p. 332, rr. 3-5); ma le maggiori somiglianze si ritrovano col testo del capitolo del capitolare dei calzolai. La prima parte del capitolo VI corrisponde al XII del capitolare più recente, che si legge a c. 2A ed è il seguente: « Di adimpir tutte le sente- « cie (*sic*) datte per il gastaldo « et suoi offitiali. Ancora, che il « gastaldo sia tenuto adenpir (*sic*) o « far adempir tutte le sentecie per li « suoi offitiali datte al termine costi- « tuido per essi. et se quelo che « sarà sentenciato [*mancano evidente- « mente alcune parole, p. e.* non pa-

VII. Item, si gastaldio esset infirmus vel haberet aliquod impedimentum, officiales qui modo sunt vel qui erunt per tempora, omnia predicta pro ipso facere et conplere teneantur. similiter observetur de officialibus, si aliquis eorum esset infirmus (1). et etiam officiales, si idem gastaldio migraretur de hac vita, congregare debeant omnes ‖ de arte ad eligendum unum alium gastaldionem, qui regat artem cum honore domini ducis et comunis Veneciarum (2). 5

c. 10 B

VIII. Item, teneatur gastaldio cum suis officialibus circa festum sancti Luce (3) eligere gastaldionem scole (4) et alios offi- 10

« gherà] al termine costituito et datto « a lui, il ditto gastaldo sia tenuto « di mandar a casa di quelo che sarà « sentenciato, il suo messo, il qual « dica che intieramente satisfacia il « suo creditor sotto pena de picoli 7 « per lira. la qual cosa ancora non « pagase, in quella volta mandi il suo « messo ho (*sic*) alcun delli fanti della « Iusticia et pigli tanti delli suoi beni « del debitor predito quanto sarà il « debito et la pena et le spese man« date et fatte per ciò. et se lui non « havesse tanti [*cod.* tantti] delli beni « suoi che non pagase le predite cosse, « allhora il gastaldo dell'Arte sia te« nuto interdir l'arte al debitor predito « o ffarla (*sic*) interdir, salvo se lui non « restasse d'acordo con il creditor ». L'ultima parte del capitolo VI corrisponde all'VIII del capitolare più recente, che si legge a c. 1 B ed è il seguente: « Di non dar conseglio « ad alcun in (*cod. om.* in) pre« giuditio dell'aversaria parte. « Item, che nè il gastaldo nè alcun de « li offitiali sia arditto dar conseglio ad « alcun il qual abbia pledo innanci loro, « il qual pregiudichi alla contraria « parte, in pena di privatiom de scola ».

(1) Queste due parti del capitolo sono molto simili al XIIII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 120, rr. 9-14), all'VIII e VIIII del capitolare dei merciai (cf. p. 311, rr. 5-11) e alla prima parte del VII del capitolare dei fabbri (cf. p. 332, rr. 6-8); ma le maggiori somiglianze si ritrovano nel capitolo VII del capitolare dei calzolai (cf. p. 140, rr. 1-5), quantunque in due frasi appaia l'influsso dei tre primi capitoli sopra ricordati. Queste due parti del capitolo corrispondono al V del capitolare più recente, che si legge a c. 1 B ed è il seguente: « Se il ga« staldo si infermase (*sic*), li al« tri offitiali siano tenuti de « suplir per lui. Ancora, che se « il gastaldo si infermase (*sic*), li offi« tiali li qualli allhora sarano, siano « tenuti di finir tutte le cose per lui, « et similmente di ciascun offitial il « qual si infermasse ».

(2) Questa terza parte del capitolo è simile nel concetto e in genere anche nella forma alla seconda parte del capitolo VII del capitolare dei fabbri, nel quale, come in questo, a differenza di tutti gli altri capitolari del terzo gruppo, è stata aggiunta questa speciale disposizione.

(3) Cf. p. 177, nota 10.

(4) Quanto al « gastaldio scole » cf. I, 45, nota 2; II, 155, nota 4; 213, nota 6. Ma qui probabilmente come anche nel capitolo VIII del capitolare dei fabbri che da questo capitolo deriva, la frase « gastaldionem

ciales, qui cum ipso gastaldione artis regant ipsam artem anno sequenti.

VIIII. Item, scribanus dicte artis scribere et facere suum officium teneatur recte bona fide sine fraude; et habere debeat de
5 unaquaque sentencia denarios quatuor (1).

X. Item, preco dicte artis teneatur facere precepta et suum officium recte bona fide sine fraude; et habeat de unoquoque precepto denarios .IIIIor. (2).

XI. Item, si alicui (3) preceptum fuerit per dictum preconem
10 ut esse debeat ad placitum cum aliquo (4) et non venerit, detur sentencia contra ipsum, nisi forsitam habuerit iustum impedimentum (5).

3. suum officium] *Mancano queste parole nel codice; sono state restituite mediante il sussidio del capitolo VIIII del capitolare dei calzolai; cf. p. 140, rr. 13-14.* 5. sentencia] *Cod.* sma *(per* snia*)* 10. *Cod.* debeant 11. sentencia] *Cod.* sma forsitam] *Così il cod.*

« scole » non deve intendersi nel suo significato tecnico e preciso, bensì in quello di « gastaldionem artis », altrimenti non si comprenderebbe come mai l'Arte nell' anno successivo potesse essere retta dallo stesso gastaldo, mentre è noto che la durata del suo ufficio era annua. D' altra parte è inverosimile che, contro la consuetudine seguíta negli altri sodalizi delle Arti, in quello dei conciatori di pelli e corami l' elezione del gastaldo dell'Arte si facesse in un tempo diverso da quello del gastaldo della scuola e degli altri ufficiali.

(1) Questo capitolo è quasi identico al VIIII del capitolare dei calzolai; cf. p. 140, rr. 13-15. Esso corrisponde al VIIII del capitolare più recente, che si legge a c. 1 B ed è il seguente: « De il scrivan che facia la sua « scrivania. Item, che il scrivan sia « tenuto lealmente a buona fede senza « fraude far l' offitio della scrivania, « et abia di ciascuna sententia la qual « lui scriverà picoli 12 ».

(2) Questo capitolo è identico al V del capitolare dei « samiteri » (cf. p. 29, rr. 17-19) e al X del capitolare dei calzolai (cf. p. 140, rr. 16-18) e in parte al XV del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 120, rr. 15-18), al X del capitolare dei merciai (cf. p. 311, rr. 12-15) e al VIIII del capitolare dei fabbri (cf. p. 333, rr. 7-10). Esso corrisponde al X del capitolare più recente, che si legge a c. 2 A ed è il seguente: « Del comandador. « Ancora, che il comandador della « presente Arte sia tenuto e deba a « bona fede senza fraude far l' offitio « et li suoi conmandamenti, et habia « per ciascun conmandamento pi« coli 8 ».

(3) Cioè « huius artis ».

(4) Cioè « huius artis ».

(5) Questo capitolo è identico al VI del capitolare dei « samiteri » (cf. p. 30, rr. 1-3), al XI del capitolare dei calzolai (cf. p. 140, rr. 19-22) e al X del capitolare dei fabbri (cf. p. 333, rr. 11-14). Esso corrisponde al XI del capitolare più recente, che si legge a c. 2 A ed è il seguente: « Di senten-

XII. Item, si aliquis (1) voluerit se conqueri de gastaldione et de eo habere rationem, officiales qui sunt vel qui erunt tempore illo, exinde faciant rationem de ipso, sicuti et de alliis hominibus (2) faciunt. et si gastaldio vel alius aliquis voluerit rationem de officialibus, allii officiales ipsam faciant rationem, sicuti de alliis (3) faciunt (4). 5

XIII. Item, volumus et ordinamus quod nullus de eadem arte audeat dicere vel facere aliquam villaniam vel demenciam aliquam gastaldioni et officialibus faciendo rationem, sub pena banni artis (5). 10

3. alliis] *Così il cod. e così al r. 5.* 5. allii] *Così il cod.* 9. *Cod.* faciendi *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XIII del capitolare dei calzolai; cf. p. 141, r. 5.*

« tiar ciascun che non vegnirà « a pledo senza remision. Ancora, che ciascun al qual sarà fato « conmandar per il comandador predito che deba esser a pledo con alcun « e non vegnirà, sia datta la sentencia « contra di lui, salvo se non avesse « iusto inpedimento ».

(1) Cioè « huius artis ».

(2) Cioè « huius artis ».

(3) Cioè « de aliis hominibus huius « artis ».

(4) Questo capitolo è molto simile al XVII del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 15, rr. 4-9), al VII del capitolare dei « samiteri » (cf. p. 30, rr. 4-8), al XXIII del capitolare dei barbieri (cf. p. 44, rr. 12-16), al XII del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 67, rr. 5-9), alla prima parte del II del capitolare dei pellicciai (cf. p. 101, rr. 1-3), al XX ed al XXI del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 121, r. 20 - p. 122, r. 4), al XXIIII del capitolare dei falegnami (cf. p. 179, rr. 3-8), al XII del capitolare dei carpentieri (cf. p. 203, rr. 5-9), al XVII del capitolare dei calafati (cf. p. 239, rr. 1-5), al XIIII del capitolare dei muratori (cf. p. 288, rr. 8-12), al XX e XXI del capitolare dei merciai (cf. p. 314, rr. 4-10), al XXI del capitolare dei fabbri (cf. p. 337, rr. 1-6), all' VIII del capitolare dei bottai (cf. p. 401, rr. 3-8) e in parte al IIII del capitolare dei pittori (cf. p. 367, rr. 1-3); ma le maggiori somiglianze si ritrovano nel XII del capitolare dei calzolai (cf. p. 140, r. 23 - p. 141, r. 2). Esso corrisponde in parte al XIII del capitolare più recente, che si legge a c. 2 A ed è il seguente: « Che li offitiali faciano « ragion del gastaldo. Ancora, « che li offitiali de la presente Arte « siano tenuti et debano far piena ra- « gion a ciascun che si lamenterà o « vorà ragion dal gastaldo, secondo « come li fa delli altri ».

(5) Questo capitolo è molto simile al XXXVIIII del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 20, rr. 10-13); ma le maggiori somiglianze si ritrovano nel XIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 141, rr. 3-5). Esso corrisponde al XXXIIII del capitolare più recente, che si legge a c. 4 A ed è il seguente: « De non far ingiuria alli offi- « tiali. Ancora, che niun dell'Arte « presente ardisca nè presumi dir nè « far vilania nè ingiuria nè vergogna al « gastaldo o alli hofficiali facendo il suo « officio, in pena e bando dell'Arte ».

XIIII. Item, si aliquis [1] accussaverit gastaldionem coram aliqua de curiis Veneciarum et non invenietur veritas, portet illam penam quam debuiset portasse gastaldionem [2]. et si quis [3] fecerit vel dixerit villaniam gastaldioni, puniatur [4] ut videbitur
5 officialibus suis [5].

XV. Item, ordinamus quod gastaldio dicte artis precipere possit su banno soldorum .XL., tam pro scienda veritate de aliquo facto dicte artis, quam etiam de aliquo alio negocio, prout fuerit oportunum pro bono et utilitate dicte artis [6].

10 XVI. Item, si aliquis magister dicte artis fecerit ‖ forum cum aliquo homine et promiserit ei laborare, ipsum pactum observet [7]; c. 11 A

1. accussaverit] *Così il cod.* 3. debuiset] *Così il cod.* gastaldionem] *Così il cod. per* gastaldio 7. su] *Così il cod.* 8. *Cod. omette* alio *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXX del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 124, r. 13), del XIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 141, r. 8), del XXVII del capitolare dei merciai (cf. p. 316, r. 8).*

(1) Cioè « huius artis ».

(2) Qui si ha un caso generale di ricorso di un uomo dell'Arte contro il gastaldo dinanzi ad uno dei tribunali dello Stato veneziano giusta la loro speciale competenza; da questo caso generale deriva il caso speciale di ricorso in appello dalla sentenza del gastaldo e del tribunale dell'Arte, del quale caso speciale si ha l'esempio più antico, in questa legislazione delle Arti, nel capitolo XXXV del capitolare dei calafati; cf. p. 245, r. 11 – p. 246, r. 5.

(3) Cioè « huius artis ».

(4) Questo è un caso diverso da qnello a cui si riferisce il capitolo XIII; difatti qui non si considera l'ingiuria fatta al gastaldo quando presiede nel tribunale dell'Arte, ma l'ingiuria fatta al medesimo dinanzi qualunque tribunale dello Stato veneziano.

(5) Questo capitolo corrisponde al XXXV del capitolare più recente, che si legge a c. 4 B ed è il seguente: « De quelli che acuserano il « gastaldo non provando. Ancora, chi acuserà il gastaldo inanci al« cuna corte di Venecia e non se troverà « la veritade, porta quella pena la qual « dovesse aver portado detto gastaldo. « e se alcun gli farà o dirà inzuria, sia « punito come parerà alli offitiali ».

(6) Questo capitolo è identico al XXX del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 124, rr. 11-14) e al XIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 141, rr. 6-9), ed è molto simile alla seconda parte del capitolo XXVII del capitolare dei merciai (cf. p. 316, rr. 6-9). Esso corrisponde al XIIII del capitolare più recente, che si legge a c. 2 A ed è il seguente: « Che il gastaldo puosa « meter pena de soldi 40. Ancora, che il gastaldo della presente « Arte abia potestà di comandar sotto « pena de lire 2 a ciascun de l'Arte « per saper la verità di alcuna cosa « di questa Arte, come etiamdio per « alcun fatto bisognoso per utile de « l'Arte et de l'offitio ».

(7) Questa prima parte del capitolo è quasi identica al XV del capitolare dei calzolai; cf. p. 141, rr. 10-12.

et non audeat ipsum laborerium relinquere aut forum facere vel mercatum cum aliquo homine de aliquo laborerio, nec etiam suum laborerium facere audeat, nisi primum laborerium fuerit explectum, et hoc su banno soldos .XL.[1].

XVII. Item, si aliquis homo forensis venerit Venecias et voluerit laborare artem vel cum alio aut aliis in societate, silicet pro magistro, ipsam laborare non audeat nisi per unum annum, et si voluerit fieri magister, ab illo anno in antea non audeat laborare ipsam artem nec possit esse magistro si non dederit pliçaria[2] de libras quinque ad camera iusticiariorum et usque ad tres annos, et insuper solvere teneatur scole soldos .XL., de quibus medietas sit gastaldioni et alia medietas sit dicte scole[3].

XVIII. Item, si aliquis qui non sit natus Veneciis, sed artem addixerit Veneciis, et postea voluerit esse magister et laborare per se artem, solvat soldos .XL., de quibus medietas sit gastaldioni et alia medietas sit scole[4].

3. explectum] *Così il cod.* 4. su banno soldos] *Così il cod.* 6. silicet] *Così il cod.* 9. magistro] *Così il cod. per* magister *per influsso del volgare.* 9-10. pliçaria de libras] *Così il cod.* 10. *Cod. corr. d'altra mano* quinquaginta *su* quin... *e dallo spazio della rasura pare che la sillaba abrasa dovesse essere* que *Circa la scrittura del correttore cf. I, 105, nota 3.* camera] *Così il cod.* 12. gastaldioni] *Così il cod.* 13. si] *Cod.* sit 15-16. gastaldioni] *Così il cod.*

(1) L'intero capitolo è quasi identico nel concetto e nella forma al XVI del capitolare dei fabbri (cf. p. 335, rr. 4-10), al quale rimando pel comento. Naturalmente, il testo di tutto il capitolo del capitolare dei fabbri deriva da questo direttamente; quello della sua prima parte fa capo al capitolo XV del capitolare dei calzolai, ma per il tramite di questo capitolo del capitolare dei conciatori di pelli e corami. Questo capitolo XVI corrisponde al XXXVIIII del capitolare più recente, che si legge a c. 4 B ed è il seguente: « De compir il lavo« riero prossimo. Ancora, se al« cun maestro della presente Arte farà « mercado con alcun homo et li pro« meterà lavorar, deba hoservar il pato « nè quel lavorier abbandonar se non « averà compito, nè far marcado con « alcun altro homo de alcun lavo« riero, nè etiamdio suo proprio lavo« riero nè altro (*sottointendasi* far), se « il primo lavoriero non sarà finitto ».

(2) Cioè « malleveria »; cf. BOERIO, op. cit. s. v. pieggeria.

(3) Questa disposizione fu modificata il 4 di aprile 1307; cf. il capitolo LXXXVII.

(4) Questo capitolo ha molte somiglianze di concetto e di forma col XVIIII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 121, rr. 15-19) e col XVIII del capitolare dei fabbri (cf. p. 335, r. 15 - p. 336, r. 2), ai quali rimando per la nota. Esso deriva dal capitolo XVIIII del capitolare dei « blancarii ».

XVIIII. Item, si aliquis magister expelleret a se aliquem discipulum, postquam secum concordaverit, absque iusta occassione, restituat eidem discipulo suum dampnum et insuper solvat bannum artis [1].

5 XX. Item, si aliquis discipulus relinquerit aliquem magistrum postquam cum eo fuerit concordatus usque ad terminum inter eos stabilitum, sine iusta occassione, restituat eidem magistro suum dampnum et cadat in banno artis. et aliquis magister [2] de cetero non audeat ipsum discipulum recipere, postquam ei vetitum

10 vel contradictum fuerit per gastaldionem vel eius nuncium, in suum laborerium vel dare ei ad laborandum, nisi primo concordatus fuerit cum illo magistro cui tenetur vel absolutus ab eo; et hoc su banno artis. et si aliquis magister eidem discipulo ali||quos denarios dederit, omnes perdat et cadat in banno pre- c. 11 B

15 dicto [3].

1. se] *Cod.* sse 2. occassione] *Così il cod.* 3. *Cod.* dapñ 5. relinquerit] *Così il cod.* 6. *Cod. omette* quam 7. occassione] *Così il cod.* 9. vetitum] *Cod.* ventum *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXVII del capitolare dei « blancarii »; cf. p. 123, r. 16; cf. anche il testo del capitolo XXXXI del capitolare più recente, nella nota 3 di questa pagina.* 13. su] *Così il cod.*

(1) Questo capitolo ha molte somiglianze di concetto e di forma col XXVI del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 123, rr. 8-11), col XIIII del capitolare dei merciai (cf. p. 312, rr. 11-14) e col XVIIII del capitolare dei fabbri (cf. p. 336, rr. 3-6). Esso corrisponde al XXXX del capitolare più recente, che si legge a cc. 4 B e 5 A ed è il seguente: « De restituir a « ciascun desipulo il suo dano. « Ancora, se alcun maestro descha« cierà da sè alcun desipulo dopo che « sarà acordado con lui, senza iusta « causa, restituischa al ditto disipulo « il suo dano e sopra il tutto paghi il « bandó dell'Arte ».

(2) Cioè « dicte artis ».

(3) Questo capitolo ha molte somiglianze di concetto e di forma col XXVII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 123, r. 12 - p. 124, r. 2), col XVI del capitolare dei merciai (cf. p. 313, rr. 3-14) e col XX del capitolare dei fabbri (cf. p. 336, rr. 7-19), ai quali rimando pel comento. Esso corrisponde al XXXXI del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: « De restituir a cia« scun maestro sia tegnudo il « disipulo. Ancora, se alcun disi« pulo abandonerà alcun maestro da po « che sarà acordado, fra il termine fra « loro stabilito, senza iusta causa, re« stituischa al detto mastro il (*cod.* in) « suo dano et cada in bando dell'Arte. « e nisun maestro ardisca poi ricever « quel disepulo, da poi che a lui sarà « vietatto per il gastaldo o per suo « messo, a lavorar o dar a lui a la« vorar, se in prima esso non si acor« derà con quel maestro al qualle era « prima tenuto o sarà asolto da lui, « soto pena e bando dell'Arte. et se

XXI. Item, quando gastaldio per se vel per suum nuncium vel nuncios vocaverit vel vocari fecerit suos officiales pro utilitate et negociis sue artis, ipsi iuramento teneatur ad ipsum venire, nisi iustum habuerit impedimentum, et dare eidem gastaldioni conscilium bona fide sine fraude de quibus fuerint requisiti. et 5 etiam si per se viderint et cognoverint aliqua esse utilia pro arte, sacramento dicere et ostendere teneantur, tamen cum prode et honore domini ducis et comunis Veneciarum (1).

XXII. Item, si gastaldio cum suis officialibus infra annum vellet congregare homines sue artis pro negociis et utilitate dicte 10 artis et hoc per se vel per suum nuncium vel missos omnibus notum fecisset, quicumque non venerit perdat soldos quinque, nisi iustum habuerit inpedimentum (2). similiter si gastaldio aut aliquis ex officialibus ad hanc convocationem non venirent, nisi iustum habuerint impedimentum ut dictum est (3), gastaldio perdat 15 soldos decem, et quilibet ex officialibus perdat soldos .VII. (4).

3. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* 4. habuerit] *Singolare in funzione di plurale.* 12. *Cod.* fecesset 13. inpedimentum] *Così il cod.*

« alcun maestro a tal disepulo darà « dinari, tutti li perda et cada in bando « dell'Arte ».

(1) Questo capitolo è molto simile nel concetto e nella forma al XIII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 120, rr. 1-8), al VII del capitolare dei merciai (cf. p. 310, r. 21 - p. 311, r. 4), alla seconda parte dell' VIII del capitolare dei fabbri (cf. p. 332, r. 16 - p. 333, r. 6) e anche più all' VIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 140, rr. 6-12). Esso corrisponde al XVII del capitolare più recente, che si legge a c. 2B ed è il seguente: « Che li « offitiali siano tenuti andar dal « gastaldo e quello consigliar « in utilità della scola. Ancora, « che quando il gastaldo per se o per « suo messo chiamerà o farà chiamar « li offitiali suoi per utile dell'Arte, « ciascun di loro sia tenuto di vegnir « a lui per sagramento, salvo quelli « che havesero iusto inpedimento, e « darli consiglio, a buona fede et senza « fraude, delle cose che gli sarà di« mandate. et etiandio se per se essi « vederano et cognoserano alcuna cosa « che sia utile a l'Arte et in pro et « honor de misier lo dose, per sagra« mento sia tenuto dirli et mostrarli ».

(2) Questa prima parte del capitolo è molto simile nel concetto e nella forma al primo periodo del XII del capitolare dei fabbri (cf. p. 333, rr. 18-23) al quale rimando pel comento. Naturalmente il capitolo del capitolare dei fabbri deriva da questo.

(3) Cioè come è stato detto a proposito dei maestri nel periodo precedente.

(4) Questo capitolo corrisponde al XVIII del capitolare più recente, che si legge a c. 2B ed è il seguente: « Della pena a chi non vegnirà « a capitolo, il gastaldo et li

XXIII. Item, ordinamus quod nullus conciator curaminis audeat laborare artem, nisi primo iuraverit laborare ipsam bona fide sine fraude. et a .XIIII. annis supra tenetur iurare [1].

XXIIII. Item, quod aliquis non possit esse magister in dicta 5 arte, nisi habuerit a quindecim annis supra [2].

XXV. Item, quod omnes pelles [3] et curamina [4] quas et que conçabit, tam suas quam alienas, iurabit conçare bona fide sine fraude, et quod eas non canbiabit; et tenetur quilibet conciator salvare et custodire pelles et curamina atque conçamentum. 10 et si aliquid ex predictis admitteretur in forcia conciatoris, debeat reddi illi cuius fuerit tantum quantum valuerit, vel quod gastaldio per se solum iudicabit aut cum suis officialibus ‖ seu maioris partis, si aliter concordari non possent [5]. c. 12 A

7. *Cod.* iurabi 8. canbiabit] *Così il cod.*

«offitiali. Ancora, se il gastaldo «con li suoi compagni vorà et farà «congregar gli homeni di questa «Arte per li fatti et utile della sua «Arte, ciascun che sarà chiamado et «invidado, il qual non vegnirà a ca«pitolo, paghi soldi 5 di picoli, se non «averà iusto inpedimento. et se il «gastaldo et alcun de li officialli non «vegnise, paga il gastaldo soldi 5 (*sic,* «*ma forse per* 10 *per errore di inter*«*pretazione e di lettura di un* x *del testo* «*originario*) et ciascun de li officiali «soldi 7, salvo se essi non havessero «iusto inpedimento».

(1) Questo capitolo corrisponde al XXVIIII del capitolare più recente, che si legge a c. 4A ed è il seguente: «De queli da 14 anni in su non «puosa lavorar. Ancora, che ni«sun della presente Arte da anni .XIIII. «in su ardisca lavorar l'arte se in «prima non giurerà de lavorar quella «a buona fede et senza fraude».

(2) Questo capitolo corrisponde al XXX del capitolare più recente, che si legge a c. 4A ed è il seguente: «Che nisun non sia maestro «minor di 15 anni. Ancora, che «alcun non puosa esser maestro in «la presente arte lavorar se non sarà de «mazor etade de anni 15».

(3) Le pelli erano di due specie: di montone («moltoline») e di capretto («beccune»); cf. i capitoli XXXV, LX, LXV, e LXXXII. Circa le pelli di capretto e di montone ed il modo di conoscere le buone dalle difettose cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 379. Esse si vendevano a Venezia a centinaio; cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 136.

(4) Il cuoio non doveva essere nè di cavallo nè di asino; cf. il capitolo XXXII. Circa il cuoio di bue e di bufalo e le avvertenze per distinguere il buono dal cattivo cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 379. Il cuoio di bue si vendeva a Venezia a balla e ciascuna balla era formata da dieci pezze di cuoio; il divieto di conciare cuoio di cavallo non impediva che esso si vendesse a centinaio; cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. p. 136.

(5) Questo capitolo corrisponde

XXVI. Item, quod aliquis eorum non sit qui rassam audeat facere super aliquas pelles et curamina quas et que in Venecias venerint (1).

XXVII. Item, si aliquis qui non haberet factum sacramentum inventus fuerit laborare artem istam, quilibet eum manifestare gastaldioni vel eius officialibus teneatur infra dies octo postquam sciverit (2). 5

XXVIII. Item, totam folliam (3) que alicui vel alii pro eo datam fuerit, vel aliud conçamentum (4) ad pelles conçiandas ope-

2. quas] *Così il cod.* 8-9. folliam - datam] *Così il cod.* 9-1 *(p. 501).* operatus fuerit] *Così il cod. ma il testo deve in questa parte essere manchevole.*

al XXXXII del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: « De conzar tutto il qurame a « bona fede. Ancora, ogni homo « della presente Arte sia tenuto per « giuramento conzar tutte le pelle et « churami che conzerà, sì proprii come « d' altrui, a bona fede et senza fraude, « et sì li churami come il conzamento « salvar, e quelli nè quello perder nè « vastar nè quelli cambiar ardischa. « e se alcuna delle predite cose se « perdese hǫ (*sic*) se vastasse per suo « defeto o se incambiase in forza del « conzador, debia render a cului de « chi sarà, il dano, e il suo gastaldo « con li suoi offitiali o con la mazor « parte de loro quella cosa puosa fenir « e zudegar se altrimenti essi non puo- « trà acordar insieme ».

(1) Per le somiglianze col concetto generale di altri capitoli di questi capitolari cf. p. 417, nota 8. Circa il significato della parola « rassa » cf. p. 417, nota 8.

(2) Circa tali denunzie in altri capitoli di questi capitolari cf. p. 367, nota 4 e p. 423, rr. 3-8. Questo capitolo è un compimento del XXIII.

(3) La qualità ed il nome della pianta alla quale appartenevano queste foglie, non sono specificati in questo capitolare nè nell'altro più recente, ma la ripetizione continuata del testo di questo capitolo nei due capitolari, dimostra che s'intese sempre di designare la medesima pianta. Credo poi che probabilmente essa fosse la foglia del sommaco (*rhus coriaria*), pianta molto comune nell'Europa meridionale, ad esempio nella regione dell'Apennino, in Sicilia, in Sardegna e nella Spagna. Le sue foglie seccate e ridotte in polvere erano usate nella concia delle pelli e dei corami. Forse questo accusativo « totam folliam » dipende come oggetto dalla frase « et « tenetur quilibet conciator salvare et « custodire » del capitolo XXV. Circa il sommaco cf. MATTIOLI, *Commentarii in libros Dioscoridis*, Venezia, Valgrisi, 1560, pp. 139-141; HEHN, *Kulturpflazen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa*, 2ª ed. Berlin, Bornträger, 1874, p. 366; DE CANDOLLE, *L'origine delle piante coltivate*, Milano, Dumolard, 1883, pp. 173 e 174 (nel vol. XXXVI della *Biblioteca scientifica internazionale*).

(4) L' « aliud conçamentum » significa probabilmente quello ottenuto colla corteccia della rovere, al quale accenna il capitolo L di questo capi-

ratus fuerit ad maiorem utilitatem eorum quorum fuerit; et si aliqua quantitas sibi superabit, illam redderet illi vel illis qui eam ei dederint.

XXVIIII. Item, si quis sit qui nolit facere sacramentum, 5 cadat in pena soldorum quadraginta, et nichilominus teneatur facere sacramentum, ita quod non possit artem facere nisi prius fecerit sacramentum (1).

XXX. Item, quod nullus homo dicte artis audeat vel debeat conçiare vel conçiari facere pelles vel curamina cum aqua salsa (2), 10 in pena bani artis, nisi occassione inpedimenti; quod inpedimentum gastaldio cum suis officialibus iuramento astringantur inquirere et solicite perscrutari utrum verum sit an non.

XXXI. Preterea, non audeat aliquis, sub pena soldorum quadraginta, miscere pillum de becco cum lana vel cum raguso (3).

15 XXXII. Item, non audeat vel debeat aliquis dicte artis conçare vel conçari facere corium de cavallo nec de saumerio, in pena artis (4).

2. redderet] *Così il cod.* 4. *Cod.* noli 9. conçiare vel conçiari] *Così il cod. Cod.* salssa 10. bani] *Così il cod.* occassione inpedimenti] *Così il cod.* 10-11. inpedimentum] *Così il cod.* 13. *Il capitolo XXXI segue nel cod. al XXX senza capoverso.* 14. *Cod.* miscuere pillum] *Così il cod.* 17. pena artis] *Così il cod., forse per* pena banni artis

tolare. Forse dopo « conçamentum » il copista ha omesso un « quod » del testo originario.

(1) Questo capitolo corrisponde al XXXII del capitolare più recente, che si legge a c. 4 A ed è il seguente: « De « quelli che non volesse giurar « l'Arte. Ancora, si alcun fosse ne « la presente Arte che non havese « iurada, paghi soldi 40 e niente di « manco, pagada la preditta (*sic, per* « preditta pena ?), non puosa nè deva « quella arte far se prima non farà « sagramento della ditta Arte ».

(2) L'acqua salsa impediva la piena putrefazione del pelo, e però, opponendo esso maggior resistenza, nel levarlo si poteva facilmente guastare la superficie delle pelli e del cuoio.

(3) Pel capitolo XXVIIII del capitolare dei cappellai, capitolo che fu composto nel 1284, fu vietato di usare nei cappelli il pelo di capretto e nemmeno il « pillum de Ragusi » ; nel capitolo VII del capitolare dell'Arte delle berrette, è pure vietato di usare nella fabbrica delle berrette borra e « ragu« son » ; dall' insieme di questi tre passi sembra che la parola « raguso » significhi il pelo della capra o del montone di Ragusa.

(4) Questo capitolo che ha qualche rassomiglianza col XXXIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 144, rr. 17-18), corrisponde al XXXXIII del capitolare più recente, che si legge a c. 5 A ed è il seguente: « De non conzar « chuoro de cavallo nè de su« miero. Ancora, che nisun della « presente Arte non ardisca nè pro-

XXXIII. Item, non debeat et non audeat conçare pelles cum folia cocta (1), que sint alterius, sine voluntate et verbo illius cuius fuerint pelles, in pena banni artis.

XXXIIII. Item, quod nullus audeat comparare pelles neque

c. 12 B

curia (2) supra bestiam vivam ‖ que venit ad scorticandum ad be- 5
cariam Veneciarum, in pena . . . (3).

XXXV. Item, quod nullus audeat vendere pelles moltollinas pro beccunis, in pena banni artis (4).

XXXVI. Item, quod nullus audeat conparare foliam in Venecias vel districtum Veneciarum (5) causa revendendi, in pena 10 soldorum viginti pro quolibet modio; et quicumque ab illis qui sic emissent comparasset, cadat in pena banni artis (6).

4. *Cod.* coparare *e poi aggiunge nel margine e d'altra mano del tempo* nec facere conparare aliquo modo vel ingenio *Questa scrittura si ripresenta nell'addizione al capitolo XXXXV. Circa la scrittura del correttore cf. I, 123, nota 2.* 6. *Cod. corr. della mano dell'aggiunta precedente* soldi .c. *sull'abrasione della scrittura originaria che non ha lasciato alcuna traccia di sè stessa. Lo spazio della rasura poteva essere sufficiente per contenere la frase* banni artis 7. moltollinas] *Così il cod.* 9. conparare] *Così il cod.* 9-10. Venecias vel districtum] *Così il cod.* 12. *Cod.* compassent cadant

« suma conzar nè far conzar chuoro « de cavalo nè de sumiero, sotto pena « de soldi 40 per ciascadun chuoro et « per ciascuna volta a ciascun con- « trafator ». Il divieto si spiega per la minore consistenza e per la conseguente minore durata del cuoio di cavallo e di somaro. Quanto alla pena, è da notare che anche in un'aggiunta del tempo al capitolo XXXIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 144, nota al r. 18) essa appare di quaranta soldi per ciascun cuoio di quel genere e per ciascuna volta.

(1) S'intende sempre la foglia del sommaco, la quale dopo la cottura poteva dare alle pelli un colore che era simile a quello ottenuto mediante la concia fatta colla corteccia della rovere; ma la concia eseguita con essa era di qualità inferiore, e però l'acquirente poteva con facilità essere tratto in inganno.

(2) Cioè « coria ».

(3) Questa disposizione fu modificata il 15 agosto 1303; cf. il capitolo LXXXIIII.

(4) Questo capitolo è molto simile al XVIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 142, rr. 7-8) al quale rimando per la nota. La pelle di capretto era più pregiata di quella del montone.

(5) Cioè da Grado a Cavarzere.

(6) Questo capitolo corrisponde al XXXVI del capitolare più recente, che si legge a c. 4 B ed è il seguente: « Che nisun avese comprar fo- « gia in Venecia per vender. « Ancora, che nisun ardischa comprar « fogia in Venecia nè ne lo destretto « per causa di rivender, in pena de « soldi 20 per ciascadun modo; e « ciascun che comprerà da quelli li « qualli per cotal modo avesero com- « prado fogia, incora in bando de « l'Arte ».

XXXVII. Item, concedimus licenciam dicto gastaldioni ut pueri qui vadunt per civitatem ad inveniendum allumen, quod sit in arbitrio eiusdem gastaldionis et suorum oficialium de qualitate seu de quantitate unius mensure (1); et precipimus ut dicti 5 pueri quando vadunt per civitatem ad inveniendum dictum allumen, quod defferrant cestos (2) coopertos, in pena soldorum .v.

XXXVIII. Item, nos iusticiarii de voluntate et consensu hominum dicte artis seu scole concedimus iamdicto gastaldioni qui modo est vel erit per tempora, quod habeat annuatim statim post 10 festum omnium sanctorum soldos quinque a quolibet magistro huius artis (3).

XXXVIIII. Item, ordinamus quod gastaldio huius artis bis in anno teneatur convenire cum omnibus fratribus suis in unum et coram eis facere legi omnia ordinamenta que in hoc capitullari 15 scripta sunt, sub pena quinque librarum que deveniant in iusticia pro banno. et quicumque non venerit, perdat ut supra scriptum est de alia convocatione (4), nisi iustum habuerit impedimentum (5).

2. per] *Cod.* puer 3. oficialium] *Così il cod.* 6. defferrant] *Così il cod.* 14. capitullari] *Così il cod.*

(1) Cioè il gastaldo e gli ufficiali dell'Arte potevano permettere a ciascuno di questi «pueri» di portare soltanto una determinata quantità di una sola specie di allume. Circa le varie specie di allume che allora si usavano a Venezia, cf. CECCHETTI, *Le vesti*, ed. cit. p. 32, nota 7; p. 33, note 4, 5, 6, 7. L'allume che proveniva dall'isola di Vulcano era di qualità inferiore; cf. p. 117, rr. 6-7, nota 2. Circa le varie specie di allume e il loro diverso grado di bontà cf. BALDUCCI-PEGOLOTTI, op. cit. pp. 368-371.

(2) Dal capitolo XXXXV del capitolare più recente risulta che questo allume si portava a quel tempo in piccoli secchi; cf. Append. p. 532.

(3) Provvedimenti simili si ritrovano in altri capitolari; cf. p. e. il capitolo I del capitolare dei carpentieri (cf. p. 197, r. 15 - p. 198, r. 5), il XI del capitolare dei pittori (cf. p. 369, rr. 7-9) ed il I del capitolare dei bottai (cf. p. 398, rr. 1-6). Questo capitolo corrisponde al XV del capitolare più recente, che si legge a c. 2B ed è il seguente: «Che il gastaldo scuoda soldi 5 «da ciascun maestro. Ancora, «che il gastaldo della presente Arte «sia tenuto et deba riscuoder da cia-«scun maestro di questa Arte soldi 5 «de picoli dietro la festa di ogni santi, «li quali vegna in la scola».

(4) Cioè la multa di soldi cinque fissata nel capitolo XXII.

(5) Questo capitolo è molto simile nel concetto e nella forma al XXVIII del primo capitolare dei «ternieri» (cf. p. 17, r. 13 - p. 18, r. 4), al XXVIIII del capitolare dei barbieri (cf. p. 45, r. 19 - p. 46, r. 4), al XXIII del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 70, rr. 8-14),

XXXX. Item, si aliquod furtum factum fuerit in dicta arte per aliquam personam huius artis et ad manus magistrorum aut discipulorum dicte artis devenerit, per sacramentum ipsum furtum in se retinere debeat ac gastaldioni manifestare [(1)].

2. per] *Cod.* et ad *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXIII del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 16, r. 8), del XV del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 67, r. 16), del XXXVIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 146, r. 2), del XXVIIII del capitolare dei falegnami (cf. p. 181, r. 2), del XXII del capitolare dei muratori (cf. p. 290, r. 8), del XXXVII del capitolare dei fabbri (cf. p. 342, r. 5), dell'VIII del capitolare dei pittori (cf. p. 368, r. 2), e del XVII del capitolare dei bottai (cf. p. 405, r. 10).* et] *Cod.* vel *La restituzione è stata fatta col sussidio dei passi dei capitolari ricordati nella nota precedente.* 4. *Cod.* rectinere debeat] *Singolare in funzione di plurale, riferito ai* magistri *e ai* discipuli *dell'Arte.*

al XI del capitolare dei pellicciai (cf. p. 103, rr. 4-11), al XXII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 122, rr. 5-11), alla prima parte del XXXXIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 147, rr. 1-8), al XXXIIII del capitolare dei falegnami (cf. p. 183, rr. 3-10), al XX del capitolare dei carpentieri (cf. p. 206, rr. 1-8), al XXVII del capitolare dei calafati (cf. p. 242, rr. 10-17), al XXV del capitolare dei muratori (cf. p. 292, rr. 3-9), al XXVI del capitolare dei merciai (cf. p. 315, r. 13 – p. 316, r. 3), al XXXVIII del capitolare dei fabbri (cf. p. 342, r. 12 – p. 343, r. 6), al X del capitolare dei pittori (cf. p. 369, rr. 1-6) e alla prima parte del XXIIII del capitolare dei bottai (cf. p. 408, rr. 9-16); nondimeno ha una forma sua propria. Esso corriponde al XVIIII del capitolare più recente, che si legge a cc. 2B e 3A ed è il seguente: « Di far leger questo « capitular 2 volte a l'anno in « pena delli banditti (*sic*). Ancora, che il gastaldo di quest'Arte « sia tenuto duoi volte a l'anno far « congregar quelli de l'Arte sua e far « lezer avanti [*cioè dinanzi gli uomini « dell'Arte*] da uno tutte le cose che « si contengono in questo capitolar, « soto pena de lire 5 le qual devegna « alla camera della Iustitia per bando. « e ciascun che sarà chiamado e non « vegnirà, perda lire 5, come è ditto « di sora (*cioè nel capitolo* XVIII), salvo « se esso non havese iusto inpedi« mento ».

(1) Questo capitolo è molto simile nel concetto e nella forma al XXIII del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 16, rr. 7-12), al XV del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 67, r. 15 – p. 68, r. 2), al XXVIII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 124, rr. 3-6), al XXXVIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 146, rr. 1-5), al XXVIIII del capitolare dei falegnami (cf. p. 181, rr. 1-5), al XIIII del capitolare dei carpentieri (cf. p. 204, rr. 5-9), al XXII del capitolare dei muratori (cf. p. 290, rr. 7-11), alla seconda parte del XXXVII del capitolare dei fabbri (cf. p. 342, rr. 5-8), all'VIII del capitolare dei pittori (cf. p. 368, rr. 1-5) e al XVII del capitolare dei bottai (cf. p. 405, rr. 9-12). Questo capitolo in parte corrisponde al L del capitolare più recente, che si legge a cc. 5B e 6A ed è il seguente: « De manifestar tutti li « furti al gastaldo. Anchora, se « alcun furto sarà fatto in quest'Arte « et nelle mani di alcuno della pre« sente Arte venirà, sia tenuto di re« tenir in se quel furto et al gastaldo « manifestar infra terzo giorno, sotto

XXXXI. ‖ Item, ordinamus quod aliquis non sit ausus ducere aquam salsam et malam (1); et si aliquis duxerit, perdat ipsam aquam et soldos decem, qui deveniat in camara iusticiariorum. c. 13 A

XXXXII. Item, ordinamus quod aliquis laborator pellium 5 sive curaminum non permittat trahere aliquam pellem vel curamen, tam pillosum quam aptatum (2), de domo nisi magister fuerit presens ibi; et quod nullus de ista arte audeat accipere (3) de domo alicuius magistri ab aliquo suo serviente seu laboratore nisi magister fuerit ibi presens et cum voluntate magistri, in pena 10 banni artis.

XXXXIII. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec aliquis alius (4) a modo sit ausus aliquid addere vel minuere, tam in subscribendo in hoc capitullari vel aliquo alio modo, in omnibus predictis sine nostra nostrorumque successorum voluntate, in pena 15 banni integri (5).

2. *Cod.* salssam 3. deveniat] *Singolare in funzione di plurale.* 13. capitullari] *Così il cod.*

« pena di soldi 40 de picoli, et quella « cosa fraudata debba satisfar et altro« tanto per pena pagar; della qual « pena la mitade alla camera, l'altra « mitade [*cod.* amitade] alla scuola, et « sopra il tutto sia bandito dell'Arte ».

(1) Negli arnesi dove si conciavano le pelli ed i corami; cf. il capitolo XXX.

(2) Cioè la pelle ed il cuoio rivestiti del loro pelo e quelli sottoposti alle operazioni che ho indicato nella nota 4 a p. 116.

(3) Cioè « aliquam pellem vel cu« ramen, tam pillosum quam apta« tum ».

(4) Cioè « huius artis ».

(5) Questo capitolo è quasi identico al XXVIIII del primo capitolare dei « ternieri » (cf. p. 18, rr. 5-8), al XXXI del capitolare dei barbieri (cf. p. 46, rr. 12-15), al XXXXVI del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 77, rr. 3-7), al X del capitolare dei pellicciai (cf. p. 102, r. 20 - p. 103, r. 3), al XXXII del capitolare dei « blancarii » (cf. p. 125, rr. 1-3), al XXXXIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 147, rr. 11-14), al XXXIII del capitolare dei falegnami (cf. p. 182, r. 13 - p. 183, r. 2), al XVIIII del capitolare dei carpentieri (cf. p. 205, rr. 17-20), al XXVI del capitolare dei calafati (cf. p. 242, rr. 6-9), al XXVI del capitolare dei muratori (cf. p. 292, r. 10 - p. 293, r. 3), al XXV del capitolare dei merciai (cf. p. 315, rr. 9-12), al XXXXV del capitolare dei fabbri (cf. p. 346, rr. 3-7), al VIIII del capitolare dei pittori (cf. p. 368, rr. 6-9) e al LXII del capitolare dei bottai (cf. p. 420, rr. 1-5), ai quali rimando pel comento. Esso corrisponde al XXI del capitolare più recente, che si legge a c. 3 A ed è il seguente: « Di non « aggionger nè sminuir in que« sto capitular senza li iusti« cieri. Ancora, che il gastaldo nè « alcun altro ardisca aggionger nè « sminuir nè mutar alcuna cosa in « questo capitular senza licencia delli « signori iusticieri ».

XXXXIIII. Item, damus potestatem dicto gastaldioni etiam accipiendi soldos quinque illi qui duxerint(1) aquam salsam et malam (2).

XXXXV. Item, concedimus etiam potestatem ipsi gastaldioni cum suis officialibus expellendi quemlibet de arte ad tempus, qui inventus fuerit furtum facere in eadem arte (3). 5

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 5 ottobre 1264].

XXXXVI. Capta fuit pars in maiori conscilio et ordinatum quod gastaldiones omnium arcium de Veneciis de cetero mutari

2. illi] *Così il cod. per* illis *Cod.* salssam 6. *A questo capitolo segue d'altra mano nel margine, ma con imitazione della scrittura dello scrivano del 1278* (4) et dictum tempus sciat *(cioè* sit*)* ad voluntatem dominiorum iusticiariorum *L'aggiunta è preceduta dal segno di richiamo* + *ripetuto a margine della parola* tempus *del capitolo; questo segno mette in maggior evidenza il rapporto dell'aggiunta col testo dell'antica ordinanza. Lo stesso scrittore aggiunse in margine il seguente capitolo ma con scrittura più spontanea:* XXXXV bis. Item, nos dominis iusticiariis *(ablativi in funzione di nominativi)* volimus quod ille vel illis *(ablativo c. s.)* de dicta arte qui fraudaverit alicui aliquid de arte predicta, debeat in primo satisfacere totum illud quod fraudaverit ad principali *(sic)* (5) in totum quod fraudatur et tantum (6) pro pena; et illius pene medietas deveniat ad cameram dominiorum iusticiariorum et alia *(cod.* allias*)* medietas ad dictam scolam *(cod.* ad dictas scolas*)*. *L'addizione, benchè posteriore al 1278, venne fatta nel margine del capitolare antico, probabilmente perchè per la sua materia si riferiva al capitolo XXXXV* (7). 7. *Il capitolo XXXXVI nel cod. segue per errore al XXXXV senza capoverso e senza il solito segno di maggiore separazione.* 8. de Veneciis] *Cod.* devenēr *Cod. omette* de cetero *La restituzione è stata fatta col sus-*

(1) Negli arnesi dove si conciavano le pelli ed i corami; cf. i capitoli XXX e XXXXI.

(2) I cinque soldi rappresentavano una seconda multa oltre a quella stabilita nel capitolo XXXXI; essa andava all'Arte, mentre l'altra entrava nella cassa della Giustizia Vecchia.

(3) Questo capitolo XXXXV si collega col XXXX e in parte corrisponde anch'esso al L del capitolare più recente.

(4) Circa questa scrittura cf. I, 26, nota 2.

(5) Cioè alla persona defraudata.

(6) Cioè la multa doveva equivalere al valore della cosa defraudata.

(7) Si può ritrovare con qualche approssimazione la data di questa aggiunta. Essa è quasi eguale nel concetto e nella forma al capitolo LXVI di questo capitolare, capitolo che è in data del settembre 1283. Ma la scrittura di questa postilla marginale appare anche in una aggiunta (« cum « omnibus expensis ») al capitolo LXVII, che fu scritto dallo stesso scrivano del LXVI, e però le due note aggiunte al capitolo XXXXV devono essere posteriori alla composizione del LXVI. Ma è probabile che la differenza sia stata assai piccola, perchè nelle addizioni susseguenti, che risalgono all'ottobre 1283, la scrittura delle due postille non si presenta; anzi il capitolo LXVIIII che fu composto tra l'ottobre 1283 ed il 29 febbraio 1284, sul modello del LXVII, avendo accolto nel testo l'aggiunta che sopra ho ricordato, mostra di essere posteriore al tempo in cui quella frase fu scritta.

debeat quolibet anno, et illi qui nunc sunt debeant manere et esse gastaldiones usque ad complementum unius anni (1).

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

XXXXVII. Item, quod ipsi gastaldiones teneantur in capite sui anni accipere illud capitulare quod eis dederint iusticiarii. et dicti gastaldiones non possint nec debeant facere aliquod ordinamentum inter se nisi cum voluntate iusticiariorum; et si aliquis fecerit contra hoc, amittat ‖ gastaldiam et libras .xxx. et soldos .xii.÷ (2).

c. 13 B

30 novembre 1265

XXXXVIII. Item, ordinamus quod aliquis de arte predicta non audeat vel presummat facere aliquod ordinamentum vel compagniam seu comilitatem aut conspirationem per sacramentum vel per fidanciam aut per aliquam aliam promissionem contra honorem domini ducis et conscilii ac comunis Veneciarum, seu contra aliquam aliam personam, in pena banni integri; et quilibet de

sidio del capitolo XXXXVII del primo capitolare dei «ternieri» (cf. p. 22, r. 13), del XXXVIIII del capitolare dei barbieri (cf. p. 47, r. 23), del XXXXI del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 75, rr. 5-6) e del XXXVI del capitolare dei «blancarii» (cf. p. 125, r. 18). 1. debeat] *Singolare in funzione di plurale.* 6. se] *Cod.* sse 10. presummat] *Così il cod.* 13. comunis] *Cod.* coī

(1) Questo capitolo è identico al xxxxvii del primo capitolare dei «ternieri» (cf. p. 22, rr. 8-15), al xxxviiii del capitolare dei barbieri (cf. p. 47, rr. 22-25), al xxxxi del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 75, rr. 3-8) e al xxxvi del capitolare dei «blancarii» (cf. p. 125, r. 17 - p. 126, r. 2), ai quali rimando pel comento. Esso corrisponde al i del capitolare più recente, che si legge a c. 1 A ed è il seguente: «De mudar gastaldo «ogni anno. In prima fo preso in «Mazor Consegio e hordenado che «li gastaldi de tutte le Arte de Ve«nezia se deba mudar ogni anno, e «quelli li qualli sonno, debia romagnir «e esser gastaldi in fina al conpli«mento del suo anno».

(2) Questo capitolo è identico al xxxxviii del primo capitolare dei «ternieri» (cf. p. 23, rr. 1-6), al xxxx del capitolare dei barbieri (cf. p. 48, rr. 1-6), al xxxxii del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 75, rr. 9-14), al xxxvii del capitolare dei «blancarii» (cf. p. 126, rr. 3-7), e un po' meno al xxxxii del capitolare dei calzolai (cf. p. 146, rr. 19-24) e al xxxviiii del capitolare dei pittori (cf. p. 377, rr. 4-9); a tutti questi rimando per il comento. Questo capitolo corrisponde al ii del capitolare più recente, che si legge a c. 1 A ed è il seguente: «Che lo gastaldo non facia «alcun ordenamento. Ancora, «che quelli gastaldi sia tegnudi in cao «del suo anno tuor quello capitolar «che gli darà gli iustitieri vecchii e «lli (*sic*) detti gastaldi non puossa nè «far debia alcun ordenamento da sè «se non con volontà delli iusticieri; «et se alcun contrafarà a ciò, perda «la gastaldia e llire (*sic*) .xxx. e «soldi .vii. (*sic; molto probabilmente* «*per* .xii÷.)».

dicta arte iuramento teneatur eum vel eos qui in suprascripto facto inventus fuerit vel fuerint, cicius quam poterit accusare domino duci et suo consilio vel dominis iusticiariis (1).

30 novembre 1265

XXXXVIIII. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec aliquis alius huius artis audeat facere aliquam convocationem de 5 hominibus huius artis, nisi bis in anno, nisi cum licencia dominorum iusticiariorum, in pena librarum .xxx. et soldos duodecim et dimidii (2).

7. soldos] *Così il cod.* duodecim] *Cod.* undecim *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXXXII del capitolare dei barbieri (cf. p. 48, r. 19), del XXXXIIII del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 76, r. 11), del XXXVIIII del capitolare dei «blancarii» (cf. p. 126, r. 20), del XXXII del capitolare dei carpentieri (cf. p. 209, r. 19), del XXXX del capitolare dei calafati (cf. p. 248, r. 12), del XXX del capitolare dei muratori (cf. p. 294, r. 9) e del XXXVI del capitolare dei merciai (cf. p. 318, r. 21).*

(1) Questo capitolo è quasi identico al XXXXVIIII del primo capitolare dei «ternieri» (cf. p. 23, rr. 7-15), al XXXXI del capitolare dei barbieri (cf. p. 48, rr. 7-15), al XXXXIII del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 75, r. 15 - p. 76, r. 7), al XXVIII del capitolare dei pellicciai (cf. p. 107, rr. 8-16), al XXXVIII del capitolare dei «blancarii» (cf. p. 126, rr. 8-16), al XXXXIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 146, rr. 10-18), al XXXXI del capitolare dei falegnami (cf. p. 186, rr. 1-9), al XXXI del capitolare dei carpentieri (cf. p. 209, rr. 7-15), al XXXVIIII del capitolare dei calafati (cf. p. 248, rr. 1-9), al XXVIIII del capitolare dei muratori (cf. p. 293, r. 12 - p. 294, r. 5), al XXXXII del capitolare dei fabbri (cf. p. 344, rr. 11-19), al XXXX del capitolare dei pittori (cf. p. 377, r. 10 - p. 378, r. 2) e al LXI del capitolare dei bottai (cf. p. 419, rr. 1-9); a tutti questi rimando pel comento. Questo capitolo corrisponde al XXXIII del capitolare più recente, che si legge a c. 4A ed è il seguente: «De non «far radunanza contra l'onor «de misier lo dose e del suo «Consegio. Ancora, che nisun «della preditta Arte ardischa nè pre«sumi in alcun modo nè inzegno far «alcun ordinamento nè compagnia «nè militade (*sic*) ho (*sic*) compara«cion (*sic per* cospiracion ?) per sagra«mento nè per fidancia o per alcuna «promision contra lo honor de misier «lo dose e del suo Consegio e del «comun de Venecia, in pena de bando «intiero; e ciascun di questa Arte sia «tenuto quello ho (*sic*) quelli che «tal fatto haverà, che lo acusa più «presto che puotrà a misier lo dose «ho (*sic*) al suo Consegio ho (*sic*) alli «signori iusticieri vechii».

(2) Questo capitolo è molto simile al L del primo capitolare dei «ternieri» (cf. p. 23, rr. 16-18), al XXXXII del capitolare dei barbieri (cf. p. 48, rr. 16-20), al XXXXIIII del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 76, rr. 8-12), al XXVIIII del capitolare dei pellicciai (cf. p. 107, rr. 17-20), al XXXVIIII del capitolare dei «blancarii» (cf. p. 126, rr. 17-21), al XXXXII del capitolare dei falegnami (cf. p. 186, rr. 10-13), al XXXII del capitolare dei carpentieri (cf. p. 209, rr. 16-19), al XXXX del capitolare dei calafati (cf. p. 248, rr. 10-14), al XXX del capitolare dei muratori (cf. p. 294, rr. 6-10), al XXXVI

L. Item, ordinamus quod aliquis de Iudeca, tam homo quam femina, non audeat conburere nec conburi facere scorçadam [1] vel sclapuços [2], in pena soldorum decem pro qualibet vice.

LI. Item, ordinamus quod pueri qui vadunt pro allumine,
5 non audeat ire cum cistis per totam insulam Rivoalti, in pena soldorum quinque [3].

LII. Item, ordinamus quod gastaldio de soldis quinque supradictis quos debebat accipere pro quolibet magistro huius artis in festum omnium sanctorum [4], non debeat accipere solummodo
10 nisi soldos tres, et de istis soldis tribus debeant esse eiusdem scole denarii sex, et denarii triginta esse debeant gastaldionis et facere racionem domini ducis [5].

LIII. Item, ordinamus quod nullus homo, tam Venetus quam forensis, audeat nec presummat tenere tinam aliquam, in qua sit

1-3. *Il capitolo è stato cancellato nel codice* (6). 4. *Cod. omette* qui 5. audeat] *Singolare in funzione di plurale.* 10. *Segue a* eiusdem *nel cod.* sclo *ma col segno di cancellazione.* 14. presummat] *Così il cod.*

del capitolare dei merciai (cf. p. 318, rr. 18-21), al XXXXI del capitolare dei pittori (cf. p. 378, rr. 3-6); tuttavia ha una forma sua propria. A questi capitoli rimando pel comento. Esso corrisponde al XX del capitolare più recente, che si legge a c. 3 A ed è il seguente: «Di non chiamar li «homeni di questa Arte senza «licentia de li iusticieri se non «2 volte a l'anno. Ancora, che «il gastaldo nè alcun di questa Arte «ardisca nè presumi far alcuna con- «gregacione nè radunanza delli ho- «meni di questa Arte se non doi volte a «l'anno, senza licencia delli iusticieri, «sotto pena de lire 30 e soldi 12 ÷ «[*cod.* 12] e più e manco alla vo- «lontà delli signori iusticieri».

(1) Intendo per «scorçadam» la corteccia di rovere che si usava nella concia delle pelli e del cuoio; cf. Du-Cange, op. cit. s. v. scorcium, e Kosovitz, *Dizionario-vocabolario del dialetto triestino e della lingua italiana*, Trieste, Amato, 1889, s. v. scorzada che l'autore spiega per «bucciata».

(2) Intendo per «sclapuços» le piccole scheggie delle medesime cortecce di rovere; cf. Du-Cange, op. cit. s. v. sclapa; Azzolini, *Vocabolario vernacolo dei distretti roveretano e triestino*, Venezia, Grimaldo, 1856, s. v. sciappar e Manuzzi, op. cit. s. v. schiappa. È noto che la vallonea e le cortecce di rovere, già usate per la concia delle pelli e del cuoio e asciugate, vengono anche ora bagnate e ridotte in formelle le quali servono come combustibile; cf. Boerio, op. cit. s. v. formagele de la Zueca.

(3) Cf. il capitolo XXXVII.

(4) Cf. il capitolo XXXVIII.

(5) Cioè una parte di questi trenta denari doveva essere data dal gastaldo per «honoranciam domini ducis»; cf. il capitolo LXXXVII. Questa disposizione fu modificata il 4 aprile 1307; cf. il medesimo capitolo LXXXVII.

(6) Non si hanno indizi per poter determinare il tempo in cui questo capitolo è stato cancellato.

aqua et pelles intus, supra canale, nec discarnare nec radere nec lavare ‖ petegaç (1) nec aliquem pillum de lumine (2) supra dictum canale nec super via comuni, sub pena soldorum .x. pro condempnatione (3) pro quolibet (4).

c. 14 A

2. pillum] *Così il cod.* 3. super] *Cod.* sit 3-4. *Cod.* condẽpnatõ

(1) Questa parola nella forma « pe- « tegace » è ricordata dal Bortolan (op. cit. s. v.), ma non ne viene indicato il senso; l' autore anzi vi ha aggiunto il punto interrogativo. Non so se essa abbia alcuna relazione colla parola « sbéttega » ricordata dall'Azzolini (op. cit. s. v.) e da lui spiegata per « carne trista, tirante ». Nel capitolare più recente è tradotta per « pelle greze », alle quali potevano quindi aderire quei pezzi di carne.

(2) Costruiscasi « lavare de lumine », ossia colla soluzione di allume.

(3) Cioè « pro qualibet condempna- « tione ».

(4) Questo capitolo corrisponde al xxxxiiii del capitolare più recente, che si legge a c. 5 a ed è il seguente: « De non tegnir tina in lavar « pele greze da canal. Ancora, « che nisun ardisca nè presumi tegnir « tina alcuna in la qual sia acqua, « dentro de pelle, sora canal, nè scar- « nar nè rader nè lavar pelle greze « nè alcuna cosa de lume sora il ditto « canal nè in via comuna, sotto pena « de soldi 40 per ciascun contrafa- « cendo e ciascuna volta ». Circa queste operazioni preparatorie per l' acconcia delle pelli e dei corami dà utili schiarimenti la citata *Terminazione degli illustrissimi ed eccellentissimi signori Inquisitori delle Arti e Provveditori aggiunti alle Beccarie in proposito dell' acconcia dei curami tanto ad uso vecchio che ad uso nuovo* stampata nel 1780, e precisamente nella parte intitolata *Metodi da osservarsi per l'acconcia ad uso vecchio* si leggono questi primi sette capitoli che spiegano le operazioni ricordate in questo capitolo: « I. Sarà debito preciso di qua- « lunque scorzer, ricevute appena le « pelli, di levar loro col mezzo di un « coltello e senza lacerarle o pregiu- « dicarle, le code, i pastieri e il grasso « se ve ne fosse; indi dovranno esser « ben lavate una per una al canale e poi « diligentemente scolate. II. Fatta « questa prima preparazione alle pelli, « dovrà battersi il calcinaro in modo « che la calce sia ridotta all' ultimo « scioglimento e l' acqua apparisca « come il latte, avvertendo che l' a- « cqua stessa non sia calda, ma fredda. « III. Saran poi poste nel detto cal- « cinaro le pelli come sopra allestite « e vi si lasceranno uno o due giorni « al più, e poi saranno estratte e stese « sopra la posta del calcinaro lascian- « dovele a scolare per lo spazio di « quattro in cinque ore incirca « IV. Frattanto che le pelli staranno « così a scolarsi, si dovrà mescolare e « batter di nuovo il calcinaro entro « cui saranno riposte e vi si lascie- « ranno pel corso di otto giorni, più « o meno secondo le stagioni, dopo « il qual tempo si estrarranno e sco- « leranno nel modo di sopra dichiarito « e si riporranno per la terza volta « nel medesimo calcinaro. V. Dopo « altri otto giorni circa saranno nuo- « vamente estratte e poste ad una ad « una sopra un cavalletto saranno di- « ligentemente pelate, avvertendo però « che massime nel tempo d' inverno si « lascieranno anche venticinque giorni « con i soprascritti metodi nel calci-

LIIII. Item, ordinamus quod quilibet gastaldio dicte artis teneatur, cum intraverit in gastaldiam, se presentare camere iusticiariorum in principio anni ac dictam gastaldiam tenere pro camera iusticie (1).

5 LV. Item, ordinamus et vollumus quod aliquis homo dicte artis . . . . . conçare vel conçari facere pelles vel curamina ab aliquo foristerio sine licencia dominorum iusticiariorum, in pena banni dicte artis et soldorum quadraginta per centenarium.

LVI. Item, ordinamus quod nullus audeat emere folia pro 10 aliqua persona nisi tantum pro se, in pena soldorum quadraginta pro unoquoque modio, et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (2).

II. Ordinanza aggiunta al capitolare

LVII. Anno Domini millesimo ducentesimo . . . . . , indi-

2-3. iusticiariorum] *Cod.* iustīc staria 3. ac dictam gastaldiam] *Cod.* adc̄a stat̄ 5. vollumus] *Così il cod.* 6. *La scrittura abrasa, che non ha lasciato traccia di sè, è stata sostituita da un'altra più recente* nec Venetus nec habitator audeat *La scrittura della correzione si ripresenta nel capitolo LXXXI del capitolare tra le addizioni* (3). *Cod. ripete* ab 13. *Il capitolo LVII è stato cancellato nel codice, ove in calce a c. 14 A si legge:* Anno Domini millesimo .CCLXXXX., die .XXI. intrante novembris, temporum dominorum iusticiariorum videllicet Iohannis Vignono, Petri Minio et Marino Selvo de voluntate partis suprascripte dictis dominis iusticiariis *(ablativo in funzione di nominativo)* fecit *(singolare in funzione di plurale)* cançellare dicto pacto *(ablativo in funzione di accusativo). La scrittura della nota si ripresenta nelle addizioni del capitolare, nei capitoli LXXIII-LXXVIII* (4). *Sull'abrasione della scrittura originaria che non ha*

« naro, onde possano esser perfetta« mente pelate. VI. Dovrà a ciasche« duna pelle oltra esser con tutta « esattezza pelata levarsele altresì con « la maggior diligenza il grasso e car« nuzzo, affinchè possa ricever age« volmente l' acconcia. VII. Pelate e « scarnate, come sopra, le pelli, si do« vranno gettare nel canale di acqua « viva dove avranno a restar quattro « in cinque ore, perchè possano ben « purgarsi dalla calcina ricevuta ».

(1) Questo capitolo è un'appendice del XXXXVII; esso corrisponde al XXII del capitolare più recente, che si legge a c. 3 A ed è il seguente: « De il « gastaldo che si appresenti alla « Iusticia in principio della sua « gastaldia. Ancora, che ciascun « gastaldo di questa Arte quando intrarà « ne la gastaldia, sia tenuto et deba « apresentarsi alla camara della Iusticia « nel principio de l' anno e quella ga« staldia tegnir per la Iusticia ».

(2) Questo capitolo corrisponde al XXXVII del capitolare più recente, che si legge a c. 4 B ed è il seguente: « De non comprar in nisun « modo fogia per altri. Ancora, « che niun ardischa comprar fogia per « alcuna persona se non solamente per « se, in pena de soldi 40 per ciascun « modo, e più e meno alla volontà « delli signori iusticieri ».

(3) Circa la scrittura di questa aggiunta cf. I, 66, nota 2.

(4) Circa questa scrittura cf. I, 46, nota 1.

prima della sua registrazione, cioè innanzi al maggio-settembre 1278.

19 novembre 1271-maggio-settembre 1278.

cione . . . intrante mense . . . . . ordinatum est per gastaldionem dicte artis et per totam comunitatem hominum predicte artis accipere a Marco murario et Matheo murario eius fratre de confinio Sancti Gregorii et suorum heredes spongiam çimenti [1] et florem calcine [2] hinc ad novem annos totam illam que sibi opus fuerit, 5 spongia çimenti per denarios .xxx. mastellum [3], et florem vero calcine ut cursus fuerit per civitatem. si igitur recusaverint homines predicte artis, perdant pro quolibet mastello soldos .v. iste vero predictus Marcus in ultima cocta, que fit in festivitate omnium sanctorum secundum ordinamentum Veneciarum [4], de- 10 bet ire ad predictum gastaldionem et dicere sibi quot mastella iste gastaldio sibi nunciaverit esse oportuna, et dabit sibi predicta mastella vel ponet super teram suam; verumtamen servando sibi dictam spongiam bona fide sine fraude, erit in periculo hominum predicte artis. si autem predictus Marcus hoc recusaret facere, 15 perdat penam, ut supra dictum est. verumtamen sciendum quod si homines predicte artis ‖ ceciderint, medietas pene deveniat in dictum Marcum, alia vero medietas in camara iusticiariorum. si autem ceciderit predictus Marcus, medietas pene deveniat in scola predicte artis et alia medietas ad camara iusticiariorum [5]. 20

c. 14 B

lasciato traccia di sè, e di mano di un correttore che aggiunse nel margine i nomi dei giustizieri, si legge octuagesimo tercio *La scrittura della correzione si ripresenta nelle addizioni del capitolare, nel capitolo LXX.* 1. *Sull'abrasione dopo* indicione *leggesi* duodeçima *Sull'abrasione dopo* mense *leggesi* ianuarii *e nel margine* tempore nobilium virorum iusticiariorum Petri Cauco, Thome de Scalla et Petri Çane *Così il testo complessivo del passo corretto nel gennaio 1284, 1283 m. v., è il seguente:* Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, indicione duodeçima, intrante mense ianuarii, tempore nobilium virorum iusticiariorum Petri Cauco, Thome de Scalla et Petri Çane 2. *Il cod. ha* hominis 4. heredes] *Così il Cod.* 6. spongia] *Così il cod.* mastellum] *Così il cod.* 7. *Il cod. ha* civitatāt 11. *Cod.* quit 12. oportuna] *Così il cod.* 13. *Cod.* ponere teram] *Così il cod.* 17. *Cod. omette* si 19. *Cod.* scolis

(1) Circa la « spongia cimenti » che era la calce viva cf. I, 86, nota 2. La calcina « de sponza » serviva per « in- « calcinare cuori », come è attestato da un' ordinanza dell' agosto 1375 che si legge a c. 12 A del capitolare più recente.

(2) Circa il « florem calcine » che era il grassello o calce in pasta cf. Boerio, op. cit. s. v. fiore.

(3) Circa il prezzo del mastello di calce viva tra il 25 novembre 1287 ed il luglio 1292 cf. I, 86, rr. 2-4 e nota 2.

(4) Circa l' anno lavorativo dei fornaciai cf. I, 79, nota 3.

(5) Circa la data originaria del ca-

LVIII. Item, ordinatum et additum fuit in prescenti capitulari per dominos iusticiarios (1) quod omnes homines de Iudeca de predicta arte et de scola qui non iverint ad pastum quando faciunt dictum pastum, solvere teneantur luminaria et racionem mortuo- 5 rum, sicut ipse raciones (2) consueti erant solvere; teneantur, sicut venerint (3), per rata (4).

III. Ordinanza aggiunta al capitolare dopo la sua registrazione, cioè dopo il maggio-settembre 1278. (A) Settembre 1283.

LVIIII. Item, quod quando eligunt gastoldum et oficiales de arte predicta, gastoldus et oficiales qui tunc erit, teneatur per sacramentum eligere novem homines de arte predicta qui iurent 10 ad evangelia sancta Dei ad eligere gastoldum et officiales artis predicte quam plus legaliores quod poterint bona fide, et debeant esse sex de dictis electoribus in concordia ad eligendum gastoldionem. et officiales dicte artis, et dicti electoribus non debeant secedere de illo loco ubi erunt congregati pro eligere gastoldium 15 et officiales, per sacramentum, si in prius non elegissent gastoldum et officiales (5).

LX. Item, ordinatum fuit quod omnes magistri et laboratores et dobatores (6) et omnes de dicta arte, postquam habuerint

1. *I capitoli LVIII-LXIIII e in parte il LXV sono stati scritti su fondo abraso d'altre addizioni che dalle poche traccie della scrittura sembrano posteriori al maggio-settembre 1278; la nuova scrittura è quella del correttore della data del capitolare, il quale così ne continuò il testo.* *Cod.* tem prescenti] *Così il cod.* 2. *Cod. a* iusticiarios *aggiunge* et ordinatum *con ripetizione errata di* ordinatum et *del rigo precedente.* 5. ipse] *Così il cod. per* ipsas 7. *Cod.* tem oficiales] *Così il cod. e così al r. seguente.* 8. erit, teneatur] *Singolari in funzione di plurali.* 10. ad eligere] *Così il cod.* 13. electoribus] *Ablativo in funzione di nominativo.* 15. in prius] *Così il cod.* 17. *Cod.* tem

pitolo, manca il modo di restituirla, perchè la scrittura primitiva non ha lasciato di sè alcuna traccia; ma si può affermare ch'esso fu composto dopo il 19 novembre 1271 ed innanzi al maggio-settembre 1278, perchè fu trascritto nel registro dallo stesso scrivano della parte originaria del codice e venne aggiunto al capitolare del 19 novemhre 1271.

(1) Cioè per i giustizieri Pietro Coco, Niccolò Salamon e Niccolò Alduino. Circa la scrittura della parte A, che è la stessa del correttore del proemio, cf. p. 51, nota 1.

(2) Cioè « luminaria et racionem « mortuorum ».

(3) Cioè « sicut venissent ».

(4) Cioè in ragione della quota assegnata a ciascun maestro.

(5) Questo procedimento elettorale venne poi modificato per due ordinanze del 22 settembre 1320; cf. i capitoli LXXXXVI e LXXXXVII.

(6) Per « addobbo » (cf. *Vocabolario della Crusca*[5], s. v.) s' intende tanto il

tantas pelles de moltone quod sint unum dobum, debeant aptare insimul, et non dividant eas causa aptandi cum pellibus de beco; et si superfuerit eis ultra quod non sint unum dobum, possit aptare insimul cum alio curamine ad suam voluntatem; et qui contrafecerit cadat in pena banni artis. 5

LXI. Item, ordinamus [1] quod nullus de dicta contrata [2] nec de dicta arte non audeat ludere ad taxillos [3] supra terram ecclesie nostre contrate, in pena soldorum .v. pro quolibet qui inventus fuerit [4].

3. *Cod.* superfluerit possit] *Singolare in funzione di plurale.* 6. *Cod.* tem

trogolo o tino che serve alla prima concia delle pelli, quanto la preparazione delle medesime per questa prima concia. Qui sembra che « dobum » significhi l' insieme di un determinato numero di pelli riunite tra loro per ricevere la prima concia in un medesimo tino, forse il « quaternum pel« lium » del capitolo LXX; « dobato« res » erano gli artigiani che lavoravano nei « dobi ». Nel capitolare più recente, e precisamente in un capitolo del diciotto agosto 1366 (c. 11 B), si vieta di « gittar o far gitar dobi a scolar « sora il canal davanti, nè dar ogio over « far far pelle o cuori negri nè tina « alcuna tegnir sopra il detto canal ». Nella citata *Terminazione degli illustrissimi ed eccellentissimi signori Inquisitori alle Arti*, &c., e precisamente nel capitolo VIII della parte intitolata *Metodi da osservarsi per l'acconcia ad uso vecchio*, si legge: « Levate esse pelli dal ca« nale, saranno poste sopra un grosso « banco piegate a libro, e da due « donne o altre persone a ciò desti« nate, saranno così cucite in forma « di ludro lasciandovi una picciola « apertura per cui vi si introdurrà il « quantitativo di valonia che ricerca la « pelle a proporzione del suo peso, e « chiudendo poi la detta apertura, per « passarle alla seguente prima accon« cia ». Qui la parola « ludro » significa « otre »; cf. BOERIO, op. cit. s. v. L' insieme di queste pelli cucite in modo da formare un otre doveva probabilmente essere un « dobo ».

(1) Dalla frase « nostre contrate » sembra che soggetto di « ordinamus » sieno non già i giustizieri, ma il gastaldo e gli ufficiali dell'Arte, che aveva la sua sede alla Giudecca.

(2) Cioè della Giudecca, ricordata nel capitolo LVIII.

(3) « taxillus » era il dado di sei lati puntato dal numero uno al numero sei e designato dagli antichi Romani colla parola « alea », mentre « alea » nel medio evo significò il « ludus tabu« larum », cioè il giuoco di pedine e di dadi sopra un tavoliere, e precisamente la « tabula lusoria » o « tabu« lerium », vale a dire lo scacchiere; cf. ZDEKAUER, *Il giuoco in Italia nei secoli* XIII *e* XIV *e specialmente in Firenze* nell'*Archivio storico italiano*, quarta serie, 1886, XVIII, 23.

(4) Circa questa disposizione cf. i capitoli LXXVII e LXXXVIIII. Divieti di questo genere erano stati già stabiliti da qualche tempo nella legislazione dello Stato veneziano. Il 23 settembre 1254 (Maggior Consiglio, *Deliberazioni, Liber Comunis secundus*, c. 50 A) il Maggior Consiglio deliberò che « nullus Venetus nec forinsecus audeat « ludere ad aliquem ludum cum taxil-

LXII. Item, concedimus (1) gastoldioni et suis officialibus quod non possint nec debeant facere racionem hominibus dicte artis a libris .xxv. superius (2).

LXIII. Item, quod omnes homines dicte artis possint aptare
5 coria et pelles de beco et pelles de moltone secundum usum primum (3).

LXIIII. Item, quod quilibet laborator possit aptare unam pellem per dobum, et non plus, cum verbo (4) sui magistri; et qui contra hoc fecerit, tam magister quam laborator, cadat de
10 iuramento (5) et banno artis.

LXV. ‖ Item, ordinamus, quando gastoldio fecerit legi suum capitulare, quod quelibet persona que fuerit ibi, debeat sedere, donec capitulare fuerit totum lectum, et donec gastoldio dixerit suam voluntatem; et si aliqua persona fuerit que velit dicere
15 aliquid, debeat surgere et debeat loqui cum verbo gastoldionis et dicat quicquid placuerit ei; et nulla alia persona dicat aliquid donec iste locutus fuerit, et hoc sub pena soldorum .c., propter questionem que vertebat inter eos (6). et sicut dictum est supe-

c. 15 A

1. *Cod.* tem 3. *Seguono a* superius *nel cod. due righi nei quali la scrittura abrasa non è stata sostituita dall'altra, ma non ha lasciato di sè traccia.* 4. *Cod.* tem
5. beco] *Così il cod.* 7. *Cod.* tem

« lis sub porticali ecclesie Sancti Marci « nec de foris in tantum quantum est « de porticali et de ipsa ecclesia Sancti « Marci » e che la stessa pena colpisse anche colui « qui comodaverit tabu« leria ad ludendum ibidem ». Lo stesso Maggior Consiglio il 20 maggio 1255 (*Liber Comunis primus*, c. 9 B) estese il divieto al palazzo ducale avendo deliberato che « nullus postquam maius « consilium fuerit congregatum ludere « debeat in cortesela nec in aliqua ca« merarum iuxta salam magni consilii « ad ludum taxillorum nec ad aliquem « alium ludum ad quem vadant de« narii ».

(1) Soggetto di « concedimus » sono i giustizieri Pietro Coco, Niccolò Salamon e Niccolò Alduino. Lo stesso s' intenda rispetto a « ordinamus » del capitolo LXV, a « volumus » del LXVI, e a « volumus et ordinamus » del LXVII.

(2) Questo capitolo corrisponde in gran parte al XXIII del capitolare più recente, che si legge a c. 3 A ed è il seguente: « Che il gastaldo sia te« nuto di far raggion a tutte le « persone de l'Arte. Ancora, che « lo ditto gastaldo con li suoi compagni « habia podestà de far rason a tutti li « homeni e femine li qualli e lle (*sic*) « qualle domandarà rason delle cose « che appartien a la so arte solamente, « da lire 8 in zo, in pena del sagra« mento ».

(3) Non è noto quale fosse questo uso antico.

(4) Cioè « con licenza ».

(5) Cioè « in pena iuramenti ».

(6) Questa prima parte del capitolo

rius (1) quod non possint (2) laborare de uno dobo superius de pellibus moltoneis nisi per se, ita dicimus de pelle de beco. et ille vel illi qui ceciderint de dicta pena soldorum .c. (3), medietas deveniat in camaram iusticiariorum et alia medietas deveniat in dictam scolam, et dictus gastoldio tenetur excutere dictam pe- 5 nam; incontinenti quod fuerit excussa, dictus gastoldus tenetur per sacramentum partem pertinentem ad camaram iusticiariorum adducere eam ibi.

LXVI. Item, volumus quod ille vel illi de dicta arte qui fraudaverit alicui aliquas res, debeat in primo satisfacere totum 10 illud quod fraudaverit a principali in toto quod fraudatur et tantum pro pena; que pena deveniat medietas ad camaram dominorum iusticiariorum et alia medietas deveniat in dictam scolam (4).

LXVII. Item, volumus et ordinamus quod nullus homo 15 dicte artis audeat conçare aliquod curamen cum folia (5) que constet a libris .VII. parvorum superius (6), in pena soldorum .II.

2. de pelle] *Qui finisce l'abrasione.* beco] *Così il cod.* 9. *Cod.* tem 11. a principali] *Così il cod. per* principali *per influsso del volgare.* 13. *Cod.* iusstič 14. *Segue a* scolam *nel cod. d'altra mano nella parte rimanente bianca dell'ultimo rigo del capitolo e nel margine:* et qui sic fraudaverit sit forbanitus de dicta arte ad voluntatem gastaldioni et suorum officialium. *La scrittura della nota si ripresenta nel capitolo LXXXI del capitolare, il quale capitolo è in data 23 marzo 1302.* 15. *Cod.* tem 17. *Cod. aggiunge dopo* superius *d'altra mano nello spazio interlineare* cum omnibus expensis *La scrittura è la stessa delle due aggiunte al capitolo XXXXV.*

corrisponde al XXXVIII del capitolare più recente, che si legge a c. 4 B ed è il seguente: « De seder quando « si lege il capitular. Ancora, « che quando si legerà il capitular fra « li homeni di questa Arte, ciascun « che sarà al presente, deba seder in « fin tanto che il capitular sarà leto « tutto e [*cod. omette* e] finchè il ga- « staldo haverà detto la sua volontà; « et se alcun altro vorà poi dir altra « cosa, con licentia del gastaldo si levi « et dica ciò che li piace; et tutti li « altri taciano in fin tanto che queli « dirano le sue parole e finirà, sotto « pena de soldi 100 per ciascuna volta » (*il cod. corregge l' abbreviazione* s *di* soldi *sulla abbreviazione* l *di* lire).

(1) Nel capitolo LXIIII.

(2) Cioè tanto i « laboratores » quanto i maestri.

(3) Cioè la multa per coloro che contravvenivano alle disposizioni fissate nella prima parte di questo capitolo.

(4) Questo capitolo è stata la fonte della seconda aggiunta marginale al capitolo XXXXV; cf. p. 506, nota al r. 6.

(5) S'intende « cum folia mestica »; cf. il capitolo LXVIIII e l' LXXXI.

(6) Cioè « pro unoquoque modio »; cf. il capitolo LVI.

pro qualibet pelle et corio; cuius penne medietas veniat ad camaram iusticiariorum et medietas ad scolam.

LXVIII. Item, quod nullus homo de dicta arte audeat emere foliam ab aliqua persona huius terre que vendat eam pro forin-
5 seco (1), in pena banni artis.

LXVIIII. Curente anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, tempore nobilium virorum iusticiariorum Petri Cauco, Thome De Scalla, Petri Çane, ordinatum est (2) quod nullus de dicta arte audeat conçare curame cum folia salvatica
10 que constet a libris .v. parvorum supra cum omnibus expensis modium (3), sub penna soldorum .II. pro pelle et coro; de qua pena medietas sit camere iusticie veteris, alia medietas veniat dicte scole (4).

Circa ottobre 1283-29 febbraio 1284, 1283 m. v. (B)

LXX. ‖ Curente anno Domini millesimo ducentesimo octua-
15 gesimo tercio, tempore nobilium virorum Petrus Cauco, Thome De Scala, Petri Çane, ordinatum fuit (5) quod nullus de arte conçatorum pelium et curame audeat dimitere ponderare alliquod curame antequam vendatur nec postquam sit venditum in confinio Sancte Fumie (6) de Iudaica, in pena sacramentorum (7) et
20 in penna soldorum .XL., cuius penne ille qui acuset habeat me-

Circa ottobre 1283-29 febbraio 1284, 1283 m. v. (C)

c. 15 B

1. penne] *Così il cod.* 3. *Cod.* tem 6. *La scrittura della parte B è diversa da quella della parte precedente e l'inchiostro è un po' più chiaro.* Curente] *Così il cod.* 9. curame] *Così il cod.* 10. *Cod. omette* constet *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo LXVII.* 11. modium] *Così il cod.* penna] *Così il cod.* 14. *La scrittura della parte C è diversa da quella delle parti precedenti, ma identica a quella della correzione alla data del capitolo LVII.* Curente] *Così il cod.* 15. Petrus] *Così il cod.* 17. pelium et curame] *Così il cod.* dimitere] *Così il cod.* 17-18. alliquod curame] *Così il cod.* 18. *Cod.* posquam 20. penna] *Così il cod.* penne] *Così il cod.* acuset] *Così il cod.*

(1) Cf. il capitolo LXXVI.

(2) Cioè dai giustizieri Pietro Coco, Tommaso Della Scala e Pietro Zane.

(3) Cioè « pro unoquoque modio »; cf. il capitolo LVI.

(4) Questo capitolo è derivato dal LXVII quando già v'era stata aggiunta la frase « cum omnibus expen« sis ».

(5) Cioè dai giustizieri Pietro Coco, Tommaso Della Scala e Pietro Zane.

(6) Nella parrocchia di S. Eufemia della Giudecca. La pesatura delle pelli e dei corami doveva per regola esser fatta soltanto nell'atto della vendita. L'acquisto si faceva dai maestri dell'Arte.

(7) Cioè « in pena sacramenti ».

dietatem, allia medietas deveniat medietas camere iusticiariorum, et allia medietas scole artis, pro quolibet quaterno pelium [1].

Circa novembre 1284-maggio 1285 (3) (D)

LXXI [2]. Tempore virorum dominorum iusticiariorum Nicolay Çane, Marinus Iusto et Marinus Vallaresso, ordinamus [4] quod eidem gastaldioni cum suis officialibus potestatem habeant 5 ad omnes homines [5] qui petunt racionem faciendi racionem de his que pertinent ad suam artem tantum [6], in pena sacramenti [7].

Circa agosto 1285? (E)

LXXII. Item, quod tam gastaldio scolle quam gastaldio artis teneantur sacramento dare et facere omnes raciones que pertinent scolle predicte et arti gastaldioni de novo intranti, per dies .xv. 10 post exitum sue gastaldie, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum [8].

1. allia] *Così il cod. e così al rigo seguente.* 2. pelium] *Così il cod. Segue a* pelium *in lettere più minute e forse della stessa mano* salvo cum statera et ponderatore comunis Veneciarum, cum qua possint bene ponderare pelles et curame *(sic)* postquam erunt vendite (*). 3. *La scrittura della parte D è diversa da quella delle parti precedenti. Il capitolo LXXI è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 4. Marinus] *Così il cod. tutte e due le volte.* 5. eidem gastaldioni] *Dativo in funzione di nominativo.* 6. *Cod. omette* faciendi racionem *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo LXVII del capitolare dei «fioleri» (cf. p. 84, rr. 10-11), del LXIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 154, r. 1), del LV del capitolare dei calafati (cf. p. 256, r. 4), del XXXXVIIII del capitolare dei merciai (cf. p. 324, r. 3), del LXXVI del capitolare dei fabbri (cf. p. 354, r. 20) e del LVI del capitolare dei pittori (cf. p. 384, r. 9).* 8. *La scrittura della parte E è eguale a quella della parte D, ma l'inchiostro è un po' più cupo. Il testo del capitolo LXXII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* scolle] *Così il cod. qui e al r. 10.*

(1) Cioè per ciascun gruppo di quattro pelli.

(2) Circa la scrittura della parte D cf. I, 108, nota 1.

(3) Per la data approssimativa di questo capitolo cf. il Prospetto dei giustizieri, I, pp. LXVI e LXVII.

(4) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri ricordati in questo capitolo.

(5) Cioè « eiusdem artis ».

(6) Ma « a libris .XXV. inferius » ; cf. il capitolo LXII.

(7) Questo capitolo è quasi identico al LXVII del capitolare dei « fioleri » (cf. p. 84, rr. 9-11), al LXIIII del capitolare dei calzolai (cf. p. 153, r. 17 - p. 154, r. 4), al LV del capitolare dei calafati (cf. p. 256, rr. 1-6), al XXXXVIIII del capitolare dei merciai (cf. p. 324, rr. 1-4), al LXXVI del capitolare dei fabbri (cf. p. 354, rr. 19-22) e al LVI del capitolare dei pittori (cf. p. 384, rr. 8-10); a questi rimando pel comento. Questo capitolo corrisponde in parte al XXIII del capitolare più recente che ho riferito nella nota 2 della p. 515.

(8) Circa la data ed il testo di questa ordinanza che è identica al capitolo LXV del capitolare dei calzolai, cf. p. 154, rr. 5-10 e nota 2. Questo

(*) Cioè per il riscontro nel caso di contestazioni.

LXXIII [1]. Item, temporum nobiliorum virorum dominorum iusticiariorum veterum Donati Mengullo, Markarito Cupo et Andreas Dandullo, ordinamus [3] quod omnes qui vendunt vel vadit per aquam dulcem, non posseat ducere dictam aquam nisi 5 in tinnas et non in scaula nec in barcha ad refusum [4], et vendere bonam et dulcem, et tollere ad illis confiniis ordinatis [5], in pena grossorum .IIII. pro qualibet vice.

Circa settembre 1286-giugno 1287 [2] (F)

LXXIIII. Ordinatum fuit per dominos iusticiarios, videlicet Iacobi Venero, Petro Contarenno et Thomas Causoni, quod ga- 10 staldio et oficiallibus dicte artis mittant pro hominibus qui se çellant et adscondant se quando suo misso aut preco vadunt per illos ad domibus suis causa precipiendi coram dicto gastaldioni et suis hoficialibus ad hoc ut homines posseant habere racionem ab eis;

Circa luglio 1288 [6]

1. *La scrittura della parte F è affatto diversa da quella delle parti precedenti.* 2. Donati] *Cod.* donat *Cod.* Megullo 2-3. Markarito - Andreas Dandullo] *Così il cod.* 4. vadit] *Singolare in funzione di plurale.* posseat] *Così il cod. per* possint 5. tinnas] *Così il cod.* 8. *I capitoli LXXIIII, LXXV, LXXVI, LXXVII e LXXVIII sono preceduti nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 9. Petro Contarenno - Thomas Causoni] *Così il cod.* 10. oficiallibus] *Ablativo in funzione di nominativo.* *Cod.* mittunt çellant] *Così il cod. per* celant *per influsso del volgare.* 11. *Cod.* adscōdā *per* abscondunt suo misso] *Ablativo in funzione di nominativo.* aut] *Cod.* ut 12. gastaldioni] *Così il cod.* 12-13. hoficialibus] *Così il cod.* 13. posseant] *Così il cod. per* possint

capitolo corrisponde al XXV del capitolare più recente, che si legge a c. 3 B ed è il seguente: « Che li offitiali « vecchii renda ragion alli novi. « Ancora, che sì il gastaldo della Arte « come il gastaldo della scola sia te- « gnudi de dar et de far tutte le ragion « dell'Arte et della scola alli gastaldi « che intrerà per giorni 15 [*cod.* 16] da « poi la sua uscida della gastaldia, in « pena del sagramento e del bando ad « arbitrio delli signori iusticieri ».

(1) Circa la scrittura della parte F cf. I, 46, nota 1.

(2) Per la data approssimativa del capitolo cf. il Prospetto dei giustizieri, I, p. LXVII.

(3) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Donato Mengolo, Margarito Copo e Andrea Dandolo.

(4) L'acqua dolce si doveva portare in tini e non mai si doveva riempiere di essa il corpo stesso della barca « ad refusum », cioè « a rifuso, « profusamente », vale a dire si doveva evitare che l'acqua dolce si mescolasse colla salsa, la quale mescolanza poteva facilmente accadere qualora l'acqua dolce fosse stata trasportata nel modo vietato, specialmente se per il peso soverchio l'orlo esterno della barca fosse stato molto vicino alla superficie dell'acqua della laguna o dei canali.

(5) Non è noto quali fossero i luoghi donde si doveva trarre l'acqua dolce per le operazioni di quest'Arte.

(6) Per la data approssimativa del capitolo cf. il Prospetto dei giustizieri I, p. LXVIII.

unde volumus et ordinamus [1] quod a duobus viçibus supra poseant et debeant imponere penam, sicut bene videbitur, et accipere si ipsis non comparuerint [2].

LXXV. Item, ordinamus quod nullus, tam Venetus quam forinsecus et sic magister quam discipulus, qui laboraverit dictam artem ad .VIII. dies supra, qui non habuerit factum sacramentum, perdat soldos .XL.; et omnes de dicta arte qui dederint ad laborare, similiter perdat pro colibet soldos .XL. [3].

1 agosto 1290.

LXXVI. Curente millesimo .CCLXXXX., die primo intrante augusto, temporum nobiliorum virorum dominorum iusticiariorum Iohannis Vignono, Thomas Agati et Iohannis Aurio. ordinamus et volumus [4] quod nullus homo vel femmina de contrata Sancte Euphemie [5] audeat vendere folias de aliquo forinseco, in pena soldorum .XX. pro colibet modio [6].

1. a] *Cod.* ad viçibus] *Così il cod. per* vicibus *per influsso del volgare.* 1-2. poseant] *Così il cod. per* possint 3. ipsis] *Ablativo in funzione di nominativo. Cod.* conparuit 4. *Cod. omette* nullus *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXXI del capitolare più recente; cf. la nota 3 di questa pagina.* 5. *Cod.* disscipulus *Cod. omette* qui 6. ad .VIII. dies] *Così il cod. per* ab octo diebus 7. qui] *Cod.* quid *per influsso del* d *iniziale di* dederint 8. perdat] *Singolare in funzione di plurale.* 9. Curente] *Così il cod.* 11. Thomas] *Così il cod.* 12. femmina] *Così il cod.*

(1) Soggetto di « volumus et ordi« namus » come pure di « ordinamus » del capitolo seguente sono i tre giustizieri Giacomo Venier, Pietro Contarini e Tommaso Gausoni.

(2) Questo capitolo corrisponde al XXIIII del capitolare più recente, che si legge a c. 3 A-B ed è il seguente: « De stridar alla casa de chi se « oculterà oltra doi volte della « rason. Ancora, che lo gastaldo e « li offitiali di questa Arte quando li « manderà il suo messo o il suo co« mandador a casa di alcun a com« mandarli per far rason ad alcun et « esso se oculterà oltra due [*cod. cor« regge* due *su* doi *senza variazione di « scrittura*] volte, da llà (*sic*) innanci se « deba stridar a casa sua a ciò che com« para; alla qual cosa se non conpa« rerà al termine che li sarà sta datto, « puossa quelli offitiali sententiarlo se « li parerà ben giusto secondo come « fano li altri offitiali ».

(3) Questo capitolo è un compimento del XXIII e del XXVII. Esso corrisponde al XXXI del capitolare più recente, che si legge a c. 4 A ed è il seguente: « Che nisun non puosa « lavorar se lui non giura. An« cora, che nisun, sì Venecian come « forestier, sì maistro como disipulo, « il qual non haverà zurado l'Arte e « quella lavorerà o farà lavorar da « giorni 8 in su, paghi soldi 40; e ssi« milmente (*sic*) chi gli darà da la« vorar paghi soldi 40 ».

(4) Soggetto di « ordinamus et vo« lumus » di questo capitolo e del seguente sono i tre giustizieri ricordati nella data del capitolo.

(5) Della Giudecca.

(6) Questo capitolo è un compimento del LXVIII.

LXXVII. Item, ordinamus et volumus quod nullus, da octo annis supra, non audeat ludere subto portico Sancte Eufemie de la Çudeca açide, cogollas, thabullelas nec a çonos, in pena pro collibet vice soldorum .v.; et qui acusabat habet medietas (1).

5 LXXVIII. ‖ Curente anno Domini millesimo .cc. nonagesimo .v., indicione .viii., die .iii. intrante setembri, temporum nobilium virorum dominorum iusticiariorum Marci Vituri, Marchisini Lauretano et Petri Barbo. stabilitum et ordinatum fuit per dictos dominos quod nullus homo dicte artis audeat conçare curiones in dicta arte, sub pena librarum .xxx. et soldorum .xii÷., et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum (2).

3 settemb. 1295. c. 18 A

1. da octo] *Così il cod. per influsso del volgare.* 2. subto] *Così il cod. per* subtus *per influsso del volgare.* 3. la Çudeca] *Cod.* lu Çudecam *Per la restituzione cf. il capitolo LXXXVIIII.* açide] *Così il cod.; per* a *(= ad)* çide? cogollas thabullelas] *Così il cod. per* cogolas tabulelias a çonos] *Cod.* açon 4. acusabat habet] *Così il cod. per* accusabit habeat? medietas] *Nominativo in funzione di accusativo.* 5. *La c. 18 non apparteneva ai fogli originari del rispettivo quaderno, ma vi fu aggiunta per trascrivervi le addizioni. L' aggiunta fu fatta dopo il 3 settembre 1295 e innanzi al 30 marzo 1300, come si rileva dalla data dei capitoli LXXVIII e LXXVIIII.* Curente] *Cod.* Curt 6. .viii.] *Così il cod. secondo il computo romano; correggasi in* .viiii. *secondo il computo greco.* *Cod.* setebr 8. stabilitum et ordinatum] *Cod.* stabilimus et ordinamus 9. dicte] *Cod.* de dicte

(1) Questa disposizione è un compimento di quella del capitolo lxi. La differenza consiste in questo, che nel capitolo lxi il divieto era ristretto al gioco dei dadi ed era esteso al portico della chiesa e delle case patrimoniali di questa. Credo che « cogollas » fossero i ciottoli; cf. *Vocabolario della Crusca* 5, e Kosovitz, op. cit. s. v. cogolo. Le « tabulellae » erano piastrelle, gioco da monelli; cf. Saccardo (sotto il pseudonimo L'Eremita), *Del costume veneziano antico*, capitolo ii, nella Rivista letteraria settimanale *La Scintilla*, 2 agosto 1891, anno V, n. 31. I « zoni » erano una specie di birilli di un bigliardo portatile, e in questo giuoco si usava per abbatterli una specie di stecca bianca che in un processo dei Signori di Notte dell'8 maggio 1369 è designata colle frasi « baculo a zonis » e « maziam « albam a zonis »; cf. Saccardo, op. e loc. citt. e Cecchetti, *Giocolieri e giochi antichi in Venezia* nell'*Archivio Veneto*, XXXVIII, 433. Cf. anche p. 398, nota 2. Quanto poi alla frase « açide » o « a çide » dove forse « çide » può essere un nominativo plurale in funzione di accusativo, retto da « a » come poi si ritrova un esempio nella frase « açon », non ho finora ritrovato alcun esempio che me ne determinasse il significato; soltanto posso affermare con sicurezza che era il nome di un gioco.

(2) L'acquisto e la lavorazione dei « curiones » era di competenza dell'Arte dei « blancarii »; cf. i capitoli lxv e lxvi del loro capitolare (p. 134, r. 15 - p. 135, r. 10). Del resto non mi sono note testimonianze che pos-

30 marzo 1300. (G)

LXXVIIII [1]. .M°ccc., indictione .xiii., die penultimo mensis marcii.

Nos Raphael Natalis, Petrus Gysi et Iohannes De Fontana iusticiarii veteres ordinamus quod aliqua persona non debeat conçare nec remenare [2] aliquos corios nec pelles in aliquo loco, nisi in Iudecha, sub pena denariorum .xii. pro quolibet corio et pelle; de qua pena medietas deveniat ad cameram iusticiariorum et alia in scola dicte artis [3].

4 ottobre 1300.

LXXX. .M°ccc., indictione .xiii., die quarto octubris.

Nos Marcus Faletro et Paulus Dolphyno iusticiarii veteres ordinamus quod gastaldus et officiales dicte artis de cetero non audeat facere pastum quod facere consueverant in die lune post pastum generale [4], sub pena soldorum .c. pro quolibet; de qua pena medietas deveniat ad cameram dominorum iusticiariorum et alia deveniat in scola dicte artis.

23 marzo 1302. (H)

LXXXI [5]. .Mccc. secundo, mense marcii, die .xxiii. in-

1. *La scrittura della parte G è affatto diversa dalle precedenti.* 9. .xiii.] *Così il cod. secondo il computo romano; correggasi in* .xiiii. *secondo il computo greco.* 12. audeat] *Singolare in funzione di plurale.* 16. *La scrittura della parte H somiglia un poco a quella della parte F.*

sano dimostrare in che cosa questi « curiones » differissero dagli altri « coria » e se fossero identici alle « falde curate » ricordate nel capitolo lviii dell'Arte dei pittori; cf. p. 385, rr. 5-17.

(1) Circa la scrittura della parte G cf. I, 16, nota 5.

(2) Cioè dimenare le pelli nella tinta per l'acconcia. Questa operazione è spiegata nel capitolo ix dei *Metodi* &c., della *Terminazione*, cit.: « IX. Poste dunque le pelli in una tina « grande con entro il così detto pusson o sia acqua composta di valonia, « ridotta essa acqua tepida al grado « di latte, saranno da quattro uomini « con delle grosse mazze torneggiate « o dimenate per tre ore continue; « poscia riposte da un lato della tina « esse pelli, si dovrà far che l'acqua « medesima sia di nuovo riscaldata, « ma a un grado maggiore di prima; « indi saranno nuovamente dimenate « o torneggiate le pelli stesse per lo « spazio di quattro in cinque ore; « dopo tutto questo si porranno delle « travi sopra essa tina e su queste « travi dovran riporsi le medesime « pelli o sian curami, ond'abbiano a « scolare per più di un'ora; dopo di « che dovrà per la terza volta riscaldarsi l'acqua a grado che ponendovisi « la mano appena si possa soffrire e « vi si riporranno le pelli torneggiandole, come si è detto di sopra, per « il corso di tutta quella giornata ».

(3) Questa disposizione è un compimento di quella del capitolo i.

(4) A questo banchetto generale dell'Arte accenna anche il capitolo lviii.

(5) Circa la scrittura della parte H cf. I, 66, nota 2.

trante, temporum dominorum iusticiariorum Pangrati Baroci, Petri Bragadino et Phylippi Belegno. ordinamus [1] quod omnes homines dicte artis poseat et debeat due vices laborare folia mestica [2] in suo laborerio.

5 LXXXII[3]. ‖ Currente anno Domini millesimo .ccc. secundo, mense novembris, die .v. exeunte, tempore nobilium dominorum domini Marci Ystrigo, Andree Geno et Andree Marcello. volumus et ordinamus [4] quod omnes homines dicte artis qui voluerint aptare pelles in Veneciis et in districtu [5], tam de moltono 10 quam de becho, illas dictas pelles debeant aptare bene et legaliter in complemento [6], sub pena soldorum .v. pro qualibet pelle et

26 novemb. 1302 (I) c. 18 B

3. poseat et debeat] *Singolari in funzione di plurali.* due] *Così il cod. per influsso del volgare.* 4. *Il resto della c. 18 A è bianco.* 5. *La scrittura della parte I è diversa da quella della parte precedente. Il capitolo LXXXII è stato cancellato nel cod.*

(1) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Pancrazio Barozzi, Pietro Bragadino e Filippo Belegno.

(2) È la foglia domestica in contrapposto alla salvatica; cf. il seguente passo che si legge a c. 7 B del capitolare più recente in un' ordinanza forse del 3 febbraio 1347, 1346 m. v.: « conzar pelle nè chuori nè alcuna sorte « di churami con fogia mestega nè « salvadiga ». Cf. anche Ninni, op. cit. I, 141, ove la voce « mestego » è spiegata per « addomesticato, tran- « quillo ».

(3) Circa la scrittura della parte I cf. I, 131, nota al r. 5.

(4) Soggetto di « volumus et ordina- « mus » sono i tre giustizieri Marco Istrigo, Andrea Zeno e Andrea Marcello.

(5) Cioè da Grado a Cavarzere.

(6) Cioè che tutte le operazioni dell' acconcia fossero bene eseguite. Queste operazioni sono spiegate nei capitoli x-xiii dei *Metodi* della *Terminazione* cit.; essi sono i seguenti: « X. Fatto quanto si è di sopra pre- « scritto, si lascieranno i curami a ri- « posar così nella tina grande per otto « giorni, dopo i quali dovranno essere « scuciti e ben sciacquati o resentati « lasciandoli scolare sette in ott'ore. « Scolati che siano, dovranno esser « posti ad uno ad uno in un galaro in « cui dovrà ciascheduna pelle esser « tutta coperta di valonia minutamente « pista, imponendovi sopra delle ta- « vole ben adattate e compresse da un « grosso peso, e in questo galaro do- « vranno le pelli o curami medesimi « esser lasciati per il tempo non in- « terrotto di mesi tre. XI. Passati essi « tre mesi, saranno levati dal galaro « e dovranno esser ad uno ad uno ri- « puliti dalla prima valonia e spianati « e tosto riposti nello stesso galaro « con una nuova conveniente quantità « di valonia della miglior qualità, « dove saran lasciati imancabilmente « e con le medesime suespresse avver- « tenze per il corso di altri tre mesi. « XII. Dopo il periodo degl' indicati « mesi sei e non meno, levati i cu- « rami dall'acconcia, saranno asciugati « nelle soffitte, usando tutta l' atten- « zione che siano asciugati a tempo « e sgusciati, con tutte l'altre neces- « sarie avvertenze onde l'acconcia ab-

plus ad voluntatem dominorum. et ille pelles que erunt aptate, non possint ruminari per aliquas personas, sub pena soldorum .v. pro qualibet pelle, sine licencia iusticiariorum. et qui acusabit habeat tercium dicte pene et tenebitur in credencia, et aliud tercium deveniat in comune, et aliud tercium deveniat in illis suprastantibus qui erunt accepiti per dominos iusticiarios ad videndas dictas pelles [1].

18 febbraio 1303, 1302 m. v. (K)

LXXXIII. Currente anno Domini millesimo .ccc. secundo, mense februarii, die .xviii. intrante, tempore nobilium dominorum Marci Ystrigo, Andree Geno et Andree Marcello iusticiariorum veterum. volumus et ordinamus [2] quod quilibet conçator pellium non audeat nec debeat ruminare pellem aliquam que sit bene aptata, sub pena soldorum .ii. pro qualibet pelle quociens contrafecerit, et sub pena sacramenti. et suus gastaldio accipiat sibi [3] sacramentum quod non debeat ruminare pellem bene aptatam; et eciam debeat gastaldio inquirere semel in mense ad minus contrafacientes et quando sibi videretur; et ille cui invente fuerint pelle bene aptate et velit eas reminare, amitat penam. et pena divi-

3. acusabit] *Così il cod.* *Cod.* habeant 6. accepiti] *Così il cod. per* accepti? *Il resto della prima colonna della c. 18 B è bianco.* 7. *La scrittura della parte K è la stessa della parte precedente, ma dalla cancellazione del capitolo LXXXII e dalla data dell'LXXXIII si rileva che fu registrata a distanza di tempo da quella.* 8. *Cod.* domino 15. *Cod.* gastadio 16-17. *Il passo* et ille – penam *nel cod. fa parte del capitolo LXXXIIII ma evidentemente per errore vi è stato aggiunto alla fine del testo dell' ordinanza; esso compie invece la disposizione contenuta in questo capitolo.* 16. *Cod.* quado *Cod.* invenire pelle] *Così il cod. per influsso del volgare.* 17. *Cod.* atapte amitat] *Così il cod.*

« bia così a ridursi della voluta per« fezione e riuscita. XIII. Perchè poi « questo curame abbia ad aver la con« templata ottima riuscita sarà debito « del partitante pro tempore di tenerlo « nei magazzini almeno due mesi « prima di darlo in vendita, affinchè « possa far la sua bolita e stagionarsi ». Dal confronto col passo dell'ordinanza del 20 ottobre 1401 che riferirò nella nota 2 della p. 526, risulta che questi *Metodi da osservarsi per l'acconcia ad uso vecchio* erano antichi rispetto al 1780, ma riflettevano consuetudini e pratiche posteriori al 20 ottobre 1401; nondimeno essi servono ad illustrare i procedimenti ai quali accenna questo capitolare.

(1) Dal capitolo lxxxiii si deduce che l' lxxxii è stato cancellato subito dopo il 18 febbraio 1303, 1302 m. v. Una disposizione in parte simile a questa fu ordinata per l'Arte dei calzolai da quei medesimi giustizieri il 18 febbraio 1303, 1302 m. v.; cf. il capitolo lxxxv del capitolare dei calzolai, p. 162, ii. 14-22.

(2) Soggetto di « volumus et ordinamus » sono i giustizieri Marco Istrigo, Andrea Zeno e Andrea Marcello.

(3) Cioè dall' uomo dell'Arte.

datur in tres partes; una pars sit camere iusticie, alia scole et tercia illius qui acusabit (1).

15 agosto 1303. (L)

LXXXIIII. Curente anno Domini .M.CCC. tercio, mense augusti, die .XV., temporum dominorum iusticiariorum Marci Ystrico, 5 Iohannis Mengullo et Andreas Marcello. volumus et ordinamus (2) quod nulus audeat comprare nec facere comprari modo aliquo vel ingenio pelles neque coria supra bestiam vivam que venit ad scorticandum ad becariam in Veneciis, tam in Sancto Marco vel in Rioalto, in pena soldorum .V. pro colibet pelle et coro 10 contrafacienti (3).

20 gennaio 1307, 1306 m v. (M) c. 17 A

LXXXV (4). ‖ Anno Domini millesimo .CCC.°VI°., indictione .V^{a}., die .XX. ianuarii. ordinatum fuit et stabilitum per dominos Kabrielem Benedicto, Petrum Bragadino et Iohannem da Molino iusticiarios veteres quod a modo in antea aliquis istius 15 artis non audeat nec presumat aptare vel aptari facere aliquam pellem vel corium sive aliquod genus curaminis aliquo modo vel ingenio alicui persone de Veneciis vel habitanti in Veneciis que

2. acusabit] *Così il cod.* 3. *La scrittura della parte L è diversa dalla precedente e l'inchiostro è più cupo.* *Cod.* Curet *Cod.* tecio 6. nulus] *Così il cod.* 9. *Cod.* rioalt pelle et coro] *Parole aggiunte nello spazio interlineare dal copista stesso, ma con inchiostro più languido; evidentemente facevano parte del testo originario; cf. anche il capitolo LXXXV.* 10. *Il capitolo è stato cancellato nel codice ed è seguito dalla nota seguente:* .M.CCC.VII., indictione .V^{a}., die primo iulii, cancellatum fuit per dominos Kabrielem Benedicto, Nicolaum Sagredo et Petrum Bragadino iusticiarios veteres capitulum supradictum. *La scrittura della correzione si ripresenta nella parte M del capitolare.* 11. *La scrittura della parte M è affatto diversa da quella delle parti precedenti. La c. 17 non apparteneva ai fogli originari del rispettivo quaderno, ma vi fu aggiunta per trascrivervi le addizioni. L'aggiunta fu fatta dopo il 4 aprile 1307 e innanzi al 1° luglio del medesimo anno come si rileva dalla data dei capitoli LXXXVI e LXXXVIIII.* 13. *Segue a* Petrum *nel cod.* da Molino *ma col segno di cancellazione.*

(1) Nella nuova disposizione la multa di cinque soldi fu diminuita a due, ma vi fu aggiunta la pena del giuramento, e però il gastaldo doveva esigere dall'uomo dell'Arte il giuramento che non contravvenisse a questo ordine. Anche la partizione della multa è diversa, perchè la sorveglianza sulle contravvenzioni viene ora esercitata dal gastaldo e non dai giustizieri vecchi.

(2) Soggetto di « volumus et ordinamus » sono i giustizieri menzionati nella data del capitolo.

(3) Questa disposizione modificò nella multa quella del capitolo XXXIIII.

(4) Circa la scrittura della parte M cf. I, 17, nota 3.

non faciat honoranciam domini ducis[1] et que non sit in ista scola, sub pena bamni artis et soldorum duorum pro qualibet pelle vel corio contrafacienti; cuius medietas deveniat camere iustitie et alia medietas scole predicte. verum quod si aliqua persona de Veneciis duceret vel duci faceret Venecias curamen vivum vel 5 mortuum de extra Venecias, illud tale curamen quilibet de arte aptare possit ad voluntatem et beneplacitum illius cuius curamen fuerit. et similiter si aliquis de Veneciis vellet aptari facere curamen pro suis calciamentis et domus sue, illud curamen possit aptari facere, et quilibet de arte possit illud curamen licite aptare 10 eidem ad suam voluntatem.

4 aprile 1307

LXXXVI. Anno Domini millesimo .CCC.VII., indictione quinta, die .IIII°. intrante mense aprilis, ordinatum fuit et stabilitum per dominos Kabrielem Benedicto, Nicolaum Sagredo et Petrum Bragadino iusticiarios veteres quod a modo nullus audeat 15 vel presumat scindere, tondere, pellare, salbegare[2] vel pedes incidere sive laborare in aliquo die dominico, in festis Nativitatis[3],

2. bamni] *Così il cod.* 6. *Cod.* talle *ma col segno di espuzione sotto il primo* l

(1) Cioè che non paghi i tre soldi al gastaldo, una parte dei quali era devoluta al doge; cf. il capitolo LII.

(2) Circa queste operazioni cf. p. 116, nota 4 e p. 510, nota 4. Le operazioni posteriori della concia sono spiegate anche in un passo di un capitolo del capitolare più recente, che si legge a c. 12 A-B ed è in data del 20 ottobre 1401; esso è il seguente: « per accressimento et buona fama della ditta « Arte volemo quando i cuori sarrà tratti « della calcina, peladi, scarnadi et rasi, « che i debbia esser foladi avanti che « i sia messi in tina; et da poi che « saranno foladi sia messi in tina nel « conzamento che sia buono et fresco. « et cavadi di questo conzamento si « deba menar in scorza in la quantità « de un ster per ciascuna tina; et il « maestro sia tenuto de haver et me- « nar questi per modo sì fatto che « sotto so deffetto i non receva danno « nè senestro alcuno. et cavati di que- « sta man de scorza si debba menar « in valonia la qual sia alla quantità « de doi stera per ciascuna tina; et « debba star per il manco in questa « prima man giorni 22. et davanti di « questa man si debbano menar nella « seconda man de valonia la qual sia « alla quantità [*cod. omette* quantità] « de stera 2 per ciascuna tina; et « debba star in questa man seconda « almeno giorni 30. et tratti di questa « man li detti cuori si debbano metter « nella terza man de valonia; ciò si « intenda a pian; et debbasi dar in « questa terza man per ciascuna tina « di valonia 2 stera; et li detti cuori « debbano star in questa terza man, « cioè al più, mesi 5 ».

(3) Cioè nella festa del Natale e nei due giorni seguenti.

in festis pasche [1], in festis beatissime Marie virginis [2], in festis beati Marci evangeliste [3], in die assensionis, in festo sanctarum virginum Eufemie, Dorothee, Tecle, et Erasme [4], supra canale vel prope viam desuper canale per .x. pedes, sub pena bamni
5 artis [5].

LXXXVII. Item, quod cum sit scriptum superius in isto capitulari [6] quod quilibet magister istius artis solvat quolibet anno soldos .III. parvorum, de quibus denarii .VI. deveniant in scola et denarii .XXX. gastaldioni: et [7] quilibet non natus in Veneciis
10 qui voluerit esse magister solvat soldos .XL., de quibus soldis .XX. deveniant scole et alii .XX. gastaldioni; a modo in antea omnes denarii predicti deveniant in scola. et gastaldio artis predicte suscipiat de bonis scole sive denariis soldos .XII. grossorum, de quibus faciat honoranciam domino duci, et reliquum sibi rema-
15 neat [8]. et si capitulum vel ordinamentum est contra, sit revocatum quantum in hoc.

2. assensionis] *Così il cod.* 4. bamni] *Così il cod.*

(1) Cioè nella festa di Pasqua e nei due giorni seguenti.

(2) Cf. p. 63, nota 1.

(3) Cf. p. 63, nota 3.

(4) Era la festa titolare della parrocchia e ricorreva il 16 settembre; cf. cit. Kalendarium Venetum, p. 453.

(5) Questo capitolo corrisponde in parte al LII del capitolare più recente che si legge a c. 6 A-B ed è il seguente: « Queste sono le feste solene le quali « tutti noi dobbiamo guardar et cele« brar: in prima le domeneghe et « le quatro feste della nostra Donna « madre di Christo et la festa di ma« donna santa Maria quando la visitò « santa Elisabetta la qual vien alli 2 di « lugio, la natività di Christo co (*sic*) « do dì seguenti, la ressuretion di Chri« sto con doi giorni seguenti, la pen« tecoste con doi giorni seguenti, li « dodese apostoli, san Polo, san Lu« cha, san Marco d' april, san Zuane « battista, il corpo di Christo, la epif« fania, l' ascenssion, la festa di ogni « santi, la festa de san Lorenzo, la « festa del Salvador, san Nicolò, « santo Antonio, santa Croce che « vien de maggio, la vergine santa Eu« femia, Dorotia, Tecla, Erasma, santa « Maria madalena, santa Lucia, santa « Chaterina; nelle quali soprascritte « feste si debba osservar di non la« vorar; et chi contrafarà cadda alla « pena di lire 40 per ciascun et cia« scuna volta contrafacendo; la qual « pena la mitade alla camera della « Giustitia et l' altra alla scola devenga; « infra le soprascritte feste guardar si « debba il venere santo ». Un' eccezione a queste disposizioni si ritrova nel capitolo LXXXXI.

(6) Cioè nel capitolo LII.

(7) Questa seconda disposizione risguardante i maestri forestieri si ritrova nel capitolo XVII.

(8) La disposizione contenuta in questo periodo corrisponde al capitolo XVI del capitolare più recente, che si legge a c. 2 B ed è il seguente:

LXXXVIII. Item, quod aliquis qui nesciat facere artem cum suis manibus, a modo non possit esse gastaldio vel offitialis dicte artis ullo modo (1).

1 luglio 1307. (N)

LXXXVIIII. Item, ordinatum fuit et stabilitum per dominos supradictos .M.CCCVII°., indictione quinta, die .I°. iulii, quod aliquis de contrata Sancte Eufemie de la Iudecha a modo non audeat vel presumat aliquo modo vel ingenio ludere ad aliquem ludum ad quem denarii vadant, tam sub portichali ecclesie quam sub portichali domorum ecclesie, sub pena soldorum .V. pro quolibet contrafaciente et pro qualibet vice. et gastaldio et officiales teneantur penam excutere et ideo habeant medietatem et alia medietas camere iusticie deveniat. et si dicti nostri (2) officiales non possent excutere dictam penam, notificent dominis iusticiariis et accipiant de pueris eorum ad hoc ut dicta pena per eos excuciatur (3).

26 settemb. 1307.

LXXXX. Anno Domini .MCCCVII°., indictione .VI., die .XXVI. septembris. ordinatum fuit et stabilitum per dominos Nicolaum Sanudo, Kabrielem Benedicto et Petrum Bragadino iusticiarios veteres quod a modo si aliquis de arte accipiet pellem vel pelles, corium vel coria ab aliqua persona ad aptandum ipsas pelles vel pellem, corium vel coria, aptare debeat cum bona foia et bono aptamento, nec ipsas talles pelles vel coria non audeat aptare

4. *La scrittura della parte N è eguale a quella della parte M, ma l' inchiostro è più cupo.* 8. *Cod.* porthali 14. eorum] *Cod.* eius 21. talles] *Così il cod.*

« Che il gastaldo togia soldi 12 « de grossi per far la honoranza « a misier lo doxe. Ancora, che « ciascun gastaldo della presente Arte « l' anno della sua gastaldia puosa « tuor delli beni della scola soldi 12 « de grossi delli quali deba far la ho- « noranza a misier lo doxe, et il re- « stante tegna per si ».

(1) Questo capitolo corrisponde in parte al XXXXVI del capitolare più recente, che si legge a c. 5 B ed è il seguente: « Che nisun non puosa « esser gastaldo. Ancora, che « nesun il qual non sapia questa arte « con le sue man lavorar, non puosa « esser gastaldo de questa Arte in nisun « modo ».

(2) « nostri » è riferito all'Arte e non alla Giustizia Vecchia.

(3) Questa disposizione è un compimento di quelle contenute nei capitoli LXI e LXXVII, dove appunto sono specificati questi giochi. La differenza consiste nella partizione della multa la quale per metà era devoluta non più all' accusatore ma al gastaldo, in quanto pel nuovo ordine a lui spettò l'onere della vigilanza, e, per conseguenza, della riscossione dai contravventori, all' uopo col sussidio dei fanti della Giustizia Vecchia.

cum curamine alicuius magistri [1] sine licencia ipsius magistri, sub pena soldorum .x. pro quolibet corio et pelli et pro qualibet vice contrafacienti.

LXXXXI. ‖Anno Domini millesimo .cccviii., indictione .vi^a^., die .xviiii. iunii. ordinatum fuit et firmatum per dominos Bellellum Civrano, Marcum Dandulo et Nicolaum Dalphyno iusticiarios veteres quod a modo in antea nullus de arte curaminis de Iudecha audeat vel presumat laborare vel laborari facere in aliquo die dominico aliquod laborerium quod spectet ad artem, nisi forte fuerit aliquod laborerium inferrens neccessitatem, quod discerni debeat per gastaldiones vel unum eorum; et si neccessitatem importaverit, licite possit fieri, cum licencia tamen gastaldionum vel unius eorum qui in tempore fuerit; alioquin laborari non possit, sub pena soldorum .c. [2]. nec etiam audeat vel presumat aliquis de arte ista vendere, vel vendi facere aliquid in die dominico a decem pellibus supra per diem, sub pena predicta. verumtamen si ex defectu vel culpa petentis licenciam laborandi in die dominico aliquod laborerium videretur neccessitatem imferre, ex quo culpabilis fuerit repertus, nulla licencia debeat sibi dari; sed quicumque postea ipsum tale laborerium in die dominico laboraverit vel laborari fecerit, penam supradictam incurat.

19 giugno 1308. c. 17 B

LXXXXII. Anno Domini millesimo .ccc°viiii°., indictione .vii., die quintodecimo aprilis. ordinatum fuit et firmatum per dominos Iohannem Mariioni, Nicolaum Venerio et Iohannem Michaelem iusticiarios veteres quod a modo nullus presentis artis possit vel debeat aptare vel aptari facere aliquam pellem vel corium sive aliquod curamen cum foia cocta alicuius magistri vel alicuius persone nec cum curamine alicuius magistri vel alicuius persone ullo modo, sub pena bamni artis pro quolibet contrafaciente et qualibet vice [3].

15 aprile 1309. (O)

10. inferrens] *Così il cod.* neccessitatem] *Così il cod. e così al rigo seguente.* 11. *Cod.* unus 13. *Cod. ripete* laborari 18. neccessitatem imferre] *Così il cod.* 21. incurat] *Così il cod.* 22. *La scrittura della parte O è diversa da quella delle parti precedenti.* 29. bamni] *Così il cod.*

(1) In questo particolare e nella multa sta la differenza tra questa disposizione e quella della prima parte del capitolo xxv.

(2) Questa disposizione modifica, anche nella pena, quella del capitolo lxxxvi.

(3) Questa disposizione in parte

LXXXXIII. Item, quod quilibet laborator possit aptare unam pellem pro dobbo cum curamine sui magistri, et non plus [1], cum licencia tantum eiusdem sui magistri, non intelligendo quod nomine illius pellis possit aptare corium bovis ullo modo; et illam pellem non possit aptare nisi cum bona foia et non cocta [2]. nec aliquis magister artis possit dare licenciam alicui laboratori quod aptet plus una pelle per dobbum, vel faciat aliquid contra aliquod predictorum, sub pena bamni artis tam magistro quam laboratori contrafacienti qualibet vice.

LXXXXIIII. Item, quod gastaldio et officiales presentis artis qui nunc sunt vel per tempora erunt, teneantur et debeant diligenter inquirere suo posse quemlibet contrafacientem in omnibus et singulis contentis in duobus capitulis immediate prescriptis [3], quolibet mense semel ad minus, et plus si eis videbitur opportunum; et mittere possint tam pro laboratoribus quam cuxiresis [4] quam ecciam quibuscumque aliis de arte, et diligenter inquirere ab eisdem si aliquis contrafaceret vel contrafecisset in predictis; et quicumque contrafaciens in aliquo predictorum, pro qualibet vice banum artis incurat.

LXXXXV. Item, quod nullus de arte presenti a modo audeat vel presumat tingere vel tingi facere pellamen yrci, tam album quam rubeum, in nigrum aliquo modo, sub pena librarum .x. et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

22 settemb. 1320. (P)

LXXXXVI [5]. .M°ccc°xx°., die .xx°ii°. intrante, mense septembris, quarte indicionis, tempore dominorum Marini Maripetro, Nicolai Grimani et Andree Mocenico iusticiariorum veterum. ordinatum et firmatum fuit per suprascriptos iusticiarios quod helectio gastaldionis et officialium artis conçatorum pellium et curaminum

3. *Segue a* tantum *nel cod.* sui *ma col segno d'espunzione.* 5. *Cod.* possit *ove la linea abbreviativa dell'* n *sostituisce con errore l'apice dell'* i 8. bamni] *Così il cod.* 11. *Cod. omette* per erunt] *Cod.* erit 16. *Cod.* ecc 24. *La scrittura della parte P è affatto diversa dalle precedenti.* 27. helectio] *Così il cod.*

conferma e in parte modifica quelle dei capitoli XXXIII e LXXXX.

(1) Cf. i capitoli LX e LXIIII.

(2) Cf. i capitoli XXXIII e LXXXX.

(3) Nei capitoli LXXXXII e LXXXXIII.

(4) Cioè le cucitrici delle pelli per formare i « dobi ».

(5) Circa la scrittura della parte P. cf. p. 193, nota 4.

Sancte Euphemye de Iudecha que anuatim fit, fiat per hunc modum: videlicet quod ire debeat cum busulo ad balotam inter illos sex officiales qui debent heligere illos novem helectores, qui debent heligere gastaldionem et officiales dicte artis modo continente in 5 dicto suo capitulari (1), taliter quod quatuor illorum sex offitialium sint ad minus in concordio eligendi dictos novem helectores.

LXXXXVII. Item, quod dicti novem helectores qui debent heligere gastaldionem et officiales dicte artis debeant ire cum busulo ad balotam inter eos ad heligere gastaldionem et officiales dicte 10 artis taliter quod sex eorum sint ad minus in concordio ad heligendum gastaldionem et officiales dicte artis, et facere debeant helectionem secundum formam sui capitularis (2).

1. anuatim] *Così il cod.* 2. debeat] *Così il cod.* 3. heligere] *Così il cod. qui e nel rigo seguente.* helectores] *Così il cod.* 6. helectores] *Così il cod. qui e nel rigo seguente.* 8. heligere] *Così il cod. qui e nel rigo seguente.* 10-11. heligendum] *Così il cod.* 12. helectionem] *Così il cod.*

(1) Nel capitolo LVIIII.

(2) Questa disposizione e la precedente compiono e modificano quella del capitolo LVIIII.

APPENDICE

ORDINANZE DEL CAPITOLARE PIÙ RECENTE CONTENUTO NEL CODICE DEL MUSEO CIVICO DI VENEZIA SEGNATO MS. IV, N. 103, GIÀ CICOGNA 2793, CHE SERVONO AD INTEGRAZIONE O A COMPLEMENTO DEL CAPITOLARE DEL (19 NOVEMBRE?) 1271. 5

11 luglio 1314. c. 3 B

XXVI. ‖ .MCCCXIIII, indition .XII., a dì .XI. de lugiuo, fu ordinado e fermado per misier Marin Malipiero, misier Marco da Mula e Turco Moresini iusticieri vecchii che da mo avanti nisun non puossa esser gastaldo nè offitial in questa Arte o scola se non sarà in la presente Arte o scola, e se sarà elleto niente vaglia la elletion, ma debasi far di novo la elletion (1). 10

23 marzo 1322.

XXVII. Di non trar churame peloso in conzo in altro churame groxo de casa de alcun maestro. .M.CCCXXII., indition quinta, dì .XXIII. de marzo, nel tempo di misier Marin da Molin, di misier Zane Cocco e di misier Francesco Zusto iusticieri vecchii. ordenorno et statuirno li signori preditti che da mo avanti sì homo come dona della contrada de Santa Eufemia de la Zuecha non ardisca trar alcun curame, ho pelame peloso ho conzado, de casa d' alcun maestro, sotto pena e bando dell' Arte, et etiamdio non ardisca trar nè far trar alcun ordegno che appartenga all' arte, sotto la pena preditta; la qual pena si parte secondo la usanza de le altre pene.

c. 5 A

XXXXV. ‖ De quello che impromette a dar lume (2) e non lo desse. Ancora, che ciascun che prometerà a dar lume ad alcuna persona e non ‖ gli la darà, incuora in pena de soldi 5 per ciascuna sechiela (3), e niente men sia tenudo dar la dita lume a quello che l' averà promeso e far rason de lor sicome de le altre persone. 20

c. 5 B

XXXXVII. De non far compagnia con alcun meseta (4). Ancora, che nisun della presente Arte non ardisca nè deba far nè aver compagnia con alcun meseta de quelle cose che appartengono a questa Arte in 25

6. *Cod. omette il titolo del capitolo e per errore dà in sua vece quello del capitolo seguente.* 7. Turco] *Cod.* Aurelio *Per la restituzione cf. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXXVII.* 9. e se] *Cod.* esse

(1) Simile disposizione era già nel capitolo LXXXVI del capitol. dei fustagnai.

(2) Cioè « allume ».

(3) Cioè per ciascun secchio; cf. i capitoli XXXVII e LI.

(4) Cf. il capitolo XXVI.

alcun modo nè inzegno, sotto pena de lire 45 per ciascun contrafacendo et ciascuna volta.

XXXXVIII. De non esser meseta nè de fio nè de fradello. Ancora, che nisun meseta puosa nè debia esser mesetta de alcun churame, 5 il qual tolesse alcun so fio o fratello, sotto pena de picoli 8 de ciascuna pelle et ciascun contrafacendo, de le qual pene la terza parte vegna alla camara, la terza al gastaldo et officiali et la terza alla scola.

XXXXVIIII. De quelli che farano comandar il gastaldo. L'anno del Signor .MCCCXVIIII., indition .III., dì 22 de zener, ordenado fo et 10 fermato per misier Piero Belegno, misier Marco Venier et misier Marco Mudazzo iustitieri vechi che da mo avanti ciaschun che farrà comandar il gastaldo davanti li signori iustitieri lamentandosi se esser sententiado indebitamente et quella sententia o condanation fosse per li signori zustitieri trovada giusta et debitamente fatta, paghi colui al gastaldo grossi 8 et per il simile 15 paghi alli offitiali grossi 4 (1).

22 gennaio 1320, 1319 m. v.

LI. ‖.MCCCXXVI., dì 4 de novembrio, indition .X.ª, nello tempo de misier Stefano Moro, misier Marco Coppo et misier Piero Bragadin iustitieri vechi, fu aggionto questo nel capitolar delli conzadori delle pelle dell'Arte della Zuecha, et a comandamento delli preditti signori misier Marco Coppo 20 e misier Piero Bragadin, non essendo misier Stefano in conscientia di ciò con essi, che da mo avanti le infrascritte cose debbano esser conservade: che ciascun il qual sarrà trovado far o haver fatto furto nelli beni dell'Arte o ad alcun dell'Arte delli conzadori o dell'Arte sua del churame non possa per alcun tempo esser gastaldo nè offitial della ditta sua Arte, etiandio non possa 25 esser in alcuna elletion de gastaldo nè de alcun offitial della ditta sua Arte per alcun modo nè ingegno, rimanendo sopra ciò etiandio ferme tutte le pene et bandi li quali si contengono nel suo capitolar.

4 novemb. 1326. c. 6 A

LIII. ‖Che sia detto ogni dominicha la messa della scola. Anchora, fermemo et ordinemo che si dica la messa della scola ogni domi- 30 nicha de tutto l'anno per l'anema de tutti li nostri frattelli di questo seculo che è passadi et che devono passar, et frutto e consolation de quella de noi;

c. 6 B

9. .MCCCXVIIII.] *Così il cod. e non si può ammettere alcun errore di trascrizione, quantunque il capitolo sussegua ad un altro che è in data del 23 marzo 1322, perchè da altre testimonianze risulta indirettamente che in quel tempo la Giustizia Vecchia era retta da due di quei tre officiali; cf.* Prospetto dei giustizieri, *I, p.* LXXVIII; *difatti il nome di Marco Muazzo appare nella terna del maggio 1319 e quello di Marco Venier nella terna del marzo 1320, e però nel capitolare più recente la successione dei capitoli non corrisponde alla ragione cronologica, la qual cosa si verifica anche in altri capitolari recenti di queste Arti come avrò occasione di far notare a suo luogo con altri esempi nel volume terzo di questa raccolta.* 31. quella] *Cod.* quelli

(1) Cf. il capitolo XIIII. Per disposizioni simili in altri di questi capitolari cf. p. 155, nota 3, e p. 388, nota 2.

et il gastaldo con li officiali sia tenuti di venir et star fin che la messa sia compiuta, sotto pena di grossi 2 al gastaldo et alli officiali grosso uno, la qual pena devegna alla scola.

LIIII. Che si debba far un scrivan a pieno capitolo. Item, fo preso parte nel detto capitolo della detta Arte che sempre ogn' anno si debba elleger un scrivan per il modo che si ellege i altri offitiali della dita Arte, il qual sia tenuto di scriver tutte le sententie et condannation et le intrade et le spese et tutte le altre cose che besognasse per la detta Arte, nè possa refudar il detto offitio, sotto la pena la qual ocore nelli altri offitiali della detta Arte il più et meno alla volontà delli signori iustitieri li quali per li tempi sarranno.

LV. Che non si possa far capitolo senza licentia delli iustitieri et che vi sia almen uno delli scrivani. Anchora, che per alcun modo non ardisca da mo avanti far alcuna congregation o capitolo delli homini di quest' Arte se prima non venirà a dimandar licentia alli signori iustitieri, et che in tutti li capitoli debba esser almeno uno delli scrivani della camera con uno o doi delli fanti, et che il gastaldo et li suo' offitiali quando li vorà far capitolo per far alcuna cosa siano tenudi di inquirir li scrivani della camera che esser debbano alli suoi capitoli, sotto pena .c. al gastaldo et di 40 a ciascun offitial che contrafarà, et nientemeno ciò che si facesse sia di niun valor; la qual pena tutta in comun devegna.

14. non ardisca] *Così il cod., per* alcun non ardisca *? o per* il gastaldo non ardisca *? o per* il gastaldo nè alcun di questa Arte non ardisca *? (cf. il capitolo XX di questo capitolare più recente, p. 508, nota 2).* 16. esser] *Cod.* essa 17. *Cod. omette* et *innanzi a* che 19. .c.] *Così il cod., per* di soldi .c. *?*

XI.

CAPITULARE ARTIS DE FUSTAGNIS.

I.

Il capitolare dell'Arte dei fustagnai come fu riformato dalla Giustizia Vecchia innanzi il maggio-settembre 1278, probabilmente nel luglio 1275.

In nomine Dei eterni, amen. anno ab incarnatione Domini millesimo duccentesimo septuagesimo quinto, mense . . . . . ., in-
5 dicione tercia, Rivualtum.

c. 79 A

1. *È il numero d'ordine che il capitolare ha nel registro.* 2. *Il titolo è scritto con inchiostro rosso nel margine superiore della c. 79 A colla scrittura originaria del registro.* 4. duccentesimo] *Così il cod.* septuagesimo quinto] *Per la data del capitolare ed i nomi dei giustizieri è necessario confrontare il facsimile a conferma delle restituzioni che qui propongo e che non si presentano facilmente alla prima ispezione del documento. La scrittura originaria è stata abrasa e sostituita da un correttore del settembre 1283 con* octuagesimo tercio *Questo correttore mutò la data dell'anno e del mese, e la scrittura originaria del millesimo non ha lasciata di sè altra traccia leggibile se non un* sep *iniziale che determina la restituzione* septuagesimo *e poi un* quinto mense . . . .] *La scrittura originaria che dava il nome del mese è stata abrasa e non ha lasciato di sé se non una piccola traccia che possa dare un aiuto per la restituzione. Questa traccia è una parte di un'asta discendente di una lettera che stava sotto il* t *di* septembris *e doveva essere l'iniziale del nome del mese, perchè il* p *di* septembris *fu scritto nello spazio bianco tra* mense *e il nome del mese della scrittura originaria. I mesi dell'anno 1275 compresi nell'indizione terza furono dal marzo all'agosto. È da escludere il marzo, perchè la Giustizia Vecchia in quel mese era retta da tre uffiziali diversi dai tre che appaiono ricordati nelle tracce della scrittura abrasa di questo proemio. È da escludere anche l'agosto, perchè nessuna traccia è rimasta della parte inferiore del* g *che nella scrittura originaria ha una forma sua propria e non è stata coperta da alcuna lettera discendente della scrittura del 1283, e per la stessa ragione è da escludere anche l'aprile, e anche il maggio per la mancanza di una lettera iniziale discendente. Restano per conseguenza i due nomi* iunii *e* iulii, *che potevano essere scritti con* j *iniziale dallo scrittore del 1278, come se ne trovano esempi nei facsimili del volume primo di questi capitolari; ma lo spazio della rasura ammette come restituzione più probabile* iulii 5. tercia] *Questa parola è stata abrasa e sostituita da altra mano con* VII *La parola (*t^s^cia*) ha lasciato di sè qualche traccia a mala pena leggibile, ma sufficiente per la restituzione. Per conseguenza la data originaria del capitolare può essere posta tra il primo settembre 1274 ed il 31 agosto 1275 poichè nel protocollo dei capitolari registrati dal copista del 1278 l'indizione è la greca. La sostituzione* VII *è indipendente dalla correzione del settembre 1283, perchè nel settembre 1283 correva l'indizione greca decimaseconda. Potrebbe peraltro il correttore del 1283 inavvertitamente essere incorso nell'errore materiale di scrittura segnando* v *in luogo di* x *Le parole del testo della data, quali si leggono nel codice colle modificazioni dei due correttori, sono:* anno ab incarnatione Domini millesimo duccentesimo octuagesimo tercio, mense septembris, indicione .VII. Rivualtum] *Così il cod.*

Cum gastaldio artis de fustagnis cum quibusdam aliis de dicta arte cum suis ordinamentis et statutis illius artis coram nobis . . . . iusticiariis comunis Veneciarum venissent, supplicantes cum instantia quatinus de auctoritate nostri officii eorum statutis et ordinamentis quedam alia adere et quedam alia minuere dignaremur: nos vero ipsorum iustis petitionibus inclinati, ea que in suis ordinamentis et statutis addere vel minuere supplicarunt, sibi duximus concedenda, ne de cetero inter eos aliqua materia scandali oriatur; statuta ipsius artis in unum iussimus copulare, que per singula duximus exprimenda (1).

I. Item, ordinamus (2) primo quod gastaldio de fustagnis quatuor decanos habere debeat bonos et legales istius artis.

2-3. . . . . .] *La scrittura abrasa che conteneva i nomi dei tre giustizieri, ha lasciato appena qualche traccia visibile di sé stessa, per la quale si può soltanto con qualche approssimazione restituire la lezione originaria. Nessun aiuto può essere dato dagli altri capitolari, perchè una sola ordinanza in data del 1275 (cf.* Prospetto dei giustizieri, *I, p. LXIII) è stata in essi accolta e i nomi dei tre giustizieri vi sono diversi da quelli che qui corrispondono alle tracce della scrittura abrasa. Propongo la restituzione* Petro Savonario, Iohanne Aldoino et Marco Grimani *Il primo nome e cognome è il più incerto, ma certamente il nome personale del giustiziere cominciava per* P, *lo spazio dell'abrasione corrisponde alla lunghezza delle due parole e per di più un* Petri Savonario *appare nella terna del 17 ottobre 1274 (cf.* Prospetto dei giustizieri, *I, p. LXIII) e può quindi essere passato nella susseguente. Il nome del secondo giustiziere è più chiaro; la parola* aldoino *(*aldoiō*) è interamente leggibile e quanto al nome personale vi si trova traccia del segno dell'* i *e lo spazio dell'abrasione si adatta alla forma abbreviata del nome* Iohannis *Quanto al terzo giustiziere, risulta che il suo nome personale cominciava con* M, *che la sua terza lettera era un* r *e l'ultima un* o *e dato lo spazio della abrasione non è possibile altra restituzione che* Marco*; rispetto poi al cognome è leggibile il* gri *iniziale, e però per questa sillaba e per lo spazio dell'abrasione non mi sembra possibile altra restituzione che* Grimani *È pure leggibile la traccia dell'* et *dopo* Aldoino *Il correttore del settembre 1283 che eseguì l'abrasione per mettere in corrispondenza i nomi dei giustizieri con la nuova data, vi sostituì* Nicolao Salomono, Nicolao Auduyno et Petro Mudaçio 5. quedam a.] *Cod.* quadam a. adere] *Così il cod.* et quedam] *Cod.* et q̃dam 6. *Cod.* petiōibus 7. *Cod.* supplicaturus 11. *Essendo questo capitolo il primo, in luogo di* Item *dovrebbe leggersi regolarmente* In primis *oppure* Quapropter*; il secondo avverbio sarebbe più giustificato dal contesto, seguendo* primo *a* ordinamus de fustagnis] *Così il cod.; forse la lezione originaria era* artis de fustagnis 11-12. *Cod.* quator (with "or" above) 12. *Uno scrittore del tempo corresse* consiliarios *su* decanos *parola abrasa della scrittura originaria della quale è leggibile il* d *iniziale e l'ultima sillaba (*nos*). La scrittura della correzione non si presenta nelle addizioni.*

(1) Questo proemio deriva per le maggiori somiglianze da quello del capitolare dei falegnami; cf. p. 169, rr. 6-16.

(2) Soggetto di questo « ordinamus », e così della medesima voce e delle altre ad essa sinonime nei primi settantatre capitoli di questo capitolare, sono

II. Item, damus licenciam gastaldioni predicte artis cum suis officialibus faciendi rationem inter homines istius artis(1).

III. Item, damus eis(2) licentiam ponendi bannum et penam inter homines dicte artis a soldis .xxx. inferius(3).

5 IIII. Item, ordinamus quod nullus de eadem arte conspiracionem aliquam faciat nec fieri faciat in dicta arte(4).

V. Item, cum aliquis de eadem arte vadit ad petendum rationem coram gastaldione, tunc gastaldio dicere teneatur iudicibus suis: « audite et facite rationem isti homini et eum intelli-
10 « gite » (5).

VI. Item, ordinamus quod gastaldio se non intromittat de hiis que ‖ iudices habent ad faciendum(6). c. 79 B

2. *Cod.* rationē3 *Segue ad* artis *nel cod. di mano del correttore del settembre 1283 nello spazio bianco del rigo:* secundum quod continetur in capitulari infrascripto 12. hiis] *Parola aggiunta poi dallo stesso scrivano del maggio-settembre 1278.*

i tre giustizieri dei quali è stato abraso il nome ed il cognome nel proemio, cioè probabilmente Pietro Savonario, Giovanni Alduino e Marco Grimani; cf. la nota ai rr. 2-3 della p. 536.

(1) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col xii del capitolare dei falegnami; cf. p. 173, rr. 13-15. Vi corrisponde in qualche modo il capitolo xviii del capitolare dell'Arte del fustagno del 12 febbr. 1503 (1502 m.v.) che si conserva al museo Civico di Venezia (ms. IV, n. 1, già cod. Correr A, sc. 6, n. 10, p. 18) che ho in gran parte pubblicato nel vol. I, p. 28, nota 1.

(2) Cioè « gastaldioni predicte artis « cum suis officialibus ».

(3) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col xiii del capitolare dei falegnami; cf p. 174, rr. 1-2. Questo capitolo corrisponde in qualche modo al xx del cit. capitolare del 1503 (p. 20) che è il seguente: « Che li gover- « natori possa metter pena de « lire 5. Item, che i governadori « nostri possano metter pena per fina « lire cinque de picoli a cadauno de- « sobbediente, e possano dar auctorità « alli soi fanti dell' officio de poder « metter et exequir questa pena ».

(4) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col xxii del capitolare dei falegnami; cf. p. 177, rr 4-5.

(5) Il capitolo è molto simile al xxv del capitolare dei falegnami (cf. p 180, rr. 1-3) e a quelli degli altri capitolari che sono quasi identici a quest' ultimo (cf. i capitoli xviii del primo capitolare dei « ternieri », xxiiii del capitolare dei barbieri, xiii del capitolare dei « fio- « leri », la seconda parte del ii del capitolare dei pellicciai, il xviii del capitare dei calafati, xv del capitolare dei muratori, xxii del capitolare dei fabbri, le tre ultime proposizioni del iiii del capitolare dei pittori ed il viiii del capitolare dei bottai; p. 15, rr. 10-12; p. 44, rr. 17-19; p. 67, rr. 10-12; p. 101, rr. 3-5; p. 239, rr. 6-8; p. 288, rr. 13-15; p. 337, rr. 7-9; p. 367, rr. 2-3; p. 402, rr. 1-3). Tuttavia esso ha una forma propria che si distingue dalle altre per maggiore ampiezza e precisione.

(6) Questo capitolo è molto simile al xviiii del primo capitolare dei « ter-

VII. Item, nullus in eadem arte audeat laborare sine iuramento [1].

VIII. Item, iudices qui sunt modo aut qui erunt per tempora, iurent esse solliciti et intenti providere utilia et neccessaria hominibus dicte artis cum prode et honore domini ducis ac comunis 5 Veneciarum, et quod recte dabunt conscilium suo gastaldioni [2].

VIIII. Item, si viderint [3] suum gastaldionem non recte observantem ea que in suo capitulari continentur, ipsum amonere teneatur ut faciat et observet ea que in capitulari continentur; quod si se non emendaverit, quam cicius poterunt dominis iusti- 10 ciariis manifestabunt [4].

3. *Il secondo* qui *è aggiunto in lettera minuta nel cod. dallo stesso scrivano del maggio-sett. 1278.* 4. neccessaria] *Così il cod.* 6. *Cod.* Veneciis conscilium] *Così il cod.* 7. *Cod.* gastaldione*ȝ* 7-8. *Segue nel cod.* q *a* observantem *col segno di espunzione.* 9. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* 10. quod] *Cod.* quo

« nieri », al primo periodo del XXV del capitolare dei barbieri, al XIIII del capitolare dei « fioleri », al III del capitolare dei pellicciai, al primo periodo del XXVI del capitolare dei falegnami, al primo periodo del XIII del capitolare dei carpentieri, al XVI del capitolare dei muratori, al primo periodo del XXIII del capitolare dei fabbri, al primo periodo del quinto del capitolare dei pittori e al decimo capitolo del capitolare dei bottai; cf. p. 15, rr. 13-14; p. 44, rr. 20-21; p. 67, rr. 13-14; p. 101, rr. 6-7; p. 180, rr. 4-5; p. 203, rr. 10-11; p. 289, rr. 1-2; p. 337, rr. 10-11; p. 367, rr. 4-5; p. 402, rr. 4-5.

(1) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col XI del capitolare dei « fioleri », col XVII del capitolare dei falegnami e col XXIII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 67, rr. 3-4; p. 175, rr. 9-11 e p. 499, rr. 1-3. Alla frase « sine iuramento » si sottintende « facto dominis iusticiariis »; cf. p. 175, r. 11.

(2) Le maggiori somiglianze di questo capitolo, tanto in ordine alla lezione quanto rispetto all' accoppiamento immediato dei due obblighi di procurare l' utile dell'Arte e di dar buoni consigli al gastaldo, si ritrovano nella prima parte del capitolo VII del capitolare dei pellicciai, del XXX del capitolare dei falegnami, del XV del capitolare dei carpentieri, del XXII del capitolare dei calafati, del XVIIII del capitolare dei muratori e dell' XI del capitolare dei bottai; cf. p. 102, rr. 3-8; p. 181, rr. 6-10; p. 204, rr. 10-14; p. 240, rr. 13-17; p. 289, rr. 14-18, e p. 402, rr. 6-10. L' accoppiamento immediato dei due ordini si ritrova anche nel primo capitolo del capitolare dei pittori, ma nella esposizione del secondo obbligo la forma è alquanto diversa; cf. p. 365, rr. 5-10. Tuttavia il capitolo del capitolare dei fustagnai ha una forma sua propria per la diversa collocazione della frase « cum « prode et honore domini ducis ac co- « munis Veneciarum ».

(3) Soggetto di « viderint » sono i « iudices qui sunt modo aut qui erunt « per tempora ».

(4) Questo capitolo è molto simile

X. Item, gastaldio sive (1) iudices qui modo sunt aut erunt per tempora, iuramento astringantur bona fide sine fraude diffinire et iudicare omnia predicta placita que ante eos venerint, et inimicum non nocebunt per fraudem nec amicum iuvabunt per frau-
5 dem. et precium vel dona per se vel per aliquem modum vel ingenium accipere non debeant occassione ipsius officii (2).

XI. Item, ordinamus quod nec gastaldio nec iudices dare debeant conscilium alicui habenti placitum ante ipsos, facienti aliquod preiudicium parti adverse (3).

3. *Segue a* omnia *nel cod.* precepta *ma col segno di espunzióne.* 5. *Cod.* donā 5-6. vel per – ingenium] *Così il cod. forse per* vel per alium per aliquem modum vel ingenium 6. occassione] *Così il cod. Cod. corr.* officii *su* officium *in parte per abrasione, in parte coll' aggiunta dell' ultimo* i *con inchiostro più chiaro.* 7. *Cod. omette il primo* nec *La restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli ricordati nella nota 3 di questa pagina.* 8. de *di* debeant *è scritto in lettera minuta dalla stessa mano originaria nello spazio interlineare.* conscilium] *Così il cod.* facienti] *Così il cod.*

al XXIIII del primo capitolare dei « ter« nieri », al secondo periodo del XXVI del capitolare dei barbieri, del XVIII del capitolare dei « fioleri », del VII del capitolare dei pellicciai, al XVIII del capitolare dei calzolai, al secondo periodo del XXX del capitolare dei falegnami, del XV del capitolare dei carpentieri, del XXII del capitolare dei calafati, del XVIIII del capitolare dei muratori e dell' XI del capitolare dei bottai e anche ad una parte del capitolo primo del capitolare dei pittori; cf. p. 16, rr. 13-17; p. 45, rr. 3-8; p. 68, r. 11 – p. 69, r. 5; p. 102, rr. 8-12; p. 142, rr. 1-6; p. 181, rr. 11-15; p. 204, r. 14 – p. 205, r. 3; p. 240, rr. 17-22; p. 289, rr. 18-23; p. 402, r. 10 – p. 403, r. 2; p. 365, rr. 10-16.

(1) Qui « sive » equivale a « et »; cf. p. 119, r. 4.

(2) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col XVIIII del capitolare dei « fioleri », col X del capitolare dei « blancarii », col V del capitolare dei calzolai, col XXXI del capitolare dei falegnami, col XVI del capitolare dei carpentieri, col XXIII del capitolare dei calafati, col XX e colla seconda parte del XXI del capitolare dei muratori, col V del capitolare dei fabbri, col XII del capitolare dei bottai e col V del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 69, rr. 7-12; p. 119, rr. 4-10; p. 139, rr. 1-6; p. 182, rr. 1-9; p. 205, rr. 4-11; p. 241, rr. 1-9; p. 289, rr. 24-26; p. 290, rr. 3-6; p. 331, rr. 3-10; p. 403, rr. 3-8; p. 490, rr. 1-6. Tuttavia esso ha una forma sua propria.

(3) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col XXVIII del capitolare dei barbieri, col XX del capitolare dei « fioleri », col XXXII del capitolare dei falegnami, col XVII del capitolare dei carpentieri, col primo periodo del XXI del capitolare dei muratori, coll'ultima parte del VI del capitolare dei fabbri e col XIII del capitolare dei bottai; cf. p. 45, rr. 16-18; p. 69, rr. 13-15; p. 182, rr. 10-12; p. 205, rr. 12-14; p. 290, rr. 1-3; p. 332, rr. 3-5; p. 403, rr. 9-11.

XII. Item, quod gastaldio istius artis teneatur bis in ano suos fratres congregare in unum et ipsis presentibus faciat legere omnia ordinamenta que in isto capitulari continentur, et hoc faciat sub pena .xx. soldorum (1); et si quis ad predictam convocationem venire noluerit, nisi iustam et legitimam hoccassionem habuerit quod sic probare potuerit, ammittat grossum unum; quos omnes denarii (2) in comune dicte artis (3) deveniant. et ultra ipsas duas || vices per annum ipsos suos fratres in unum congregare non audeat sine nostra nostrorumque successorum licencia, im pena banni ad nostram voluntatem et ammictendi gastaldiam (4).

c. 80 A
30 novembre 1265.

1. ano] *Cod.* nano 5. hoccassionem] *Cod.* hoc cassione 6. sic] *Cod.* si *La restituzione è stata fatta col sussidio del capitolo XXVIII del primo capitolare dei «ternieri», del XXVIIII del capitolare dei barbieri, del XI del capitolare dei pellicciai, del XXXXIII del capitolare dei calzolai, del XX del capitolare dei carpentieri, del XXVII del capitolare dei calafati; cf. p. 18, r. 2; p. 46, r. 4; p. 103, r. 10; p. 147, r. 7; p. 206, r. 6; p. 242, r. 15. Poteva anche essere proposta la restituzione* si non *sull'autorità del capitolo XXVI del capitolare dei merciai, del XXXVIII del capitolare dei fabbri e del XXIIII del capitolare dei bottai; cf. p. 316, r. 3; p. 343, rr. 4-5; p. 408, r. 15.* ammittat] *Così il cod. per* amittat unum] *Cod.* nunu 7. quos] *Così il cod.* 8-9. *Segue a* congregare *nel cod.* in unum *col segno di espunzione.* 9. nostrorumque] *Cod.* nōꝑq; 10. im] *Così il cod.* *Cod.* nram ammictendi] *Così il cod. per* amittendi

(1) Nei capitolari anteriori per solito la multa era di cinque lire di piccoli e si pagava alla camera della Giustizia Vecchia.

(2) La frase «quos omnes denarii», nella quale la parola «denarii» ha soltanto un significato generico, si riferisce tanto alla multa dei venti soldi quanto a quella del grosso.

(3) Cioè «in scola dicte artis».

(4) Questo capitolo si compone di due parti che per solito negli altri capitolari formano ciascuna un capitolo separato. La prima corrisponde al capitolo XXVIII del primo capitolare dei «ternieri», al XXVIIII del capitolare dei barbieri, al XXIII del capitolare dei «fioleri», al XI del capitolare dei pellicciai, al XXII del capitolare dei «blancarii», al XXXIIII del capitolare dei falegnami, al XX del capitolare dei carpentieri, al XXVII del capitolare dei calafati, al XXV del capitolare dei muratori, al XXVI del capitolare dei merciai, al XXXVIII del capitolare dei fabbri, al X del capitolare dei pittori e al XXXVIIII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 17, r. 13 - p. 18, r. 4; p. 45, r. 19 - p. 46, r. 4; p. 70, rr. 8-14; p. 103, rr. 4-11; p. 122, rr. 5-11; p. 183, rr. 3-10; p. 206, rr. 1-7; p. 242, rr. 10-17; p. 292, rr. 3-9; p. 315, r. 13 - p. 316, r. 3; p. 342, r. 12 - p. 343, r. 6; p. 369, rr. 1-6; p. 503, rr. 12-17. La seconda parte corrisponde al capitolo L del primo capitolare dei «ternieri», al XXXXII del capitolare dei barbieri, al XXXXIIII del capitolare dei «fioleri», al XXVIIII del capitolare dei pellicciai, al XXXVIIII del capitolare dei «blancarii», al XXXXII del capitolare dei falegnami, al XXXII del capitolare dei carpentieri, al XXXX del capitolare dei

XIII. Item, quod quandocumque gastaldus vel iudices venerint ad mutandum per annum venturum, ordinamus quod gastaldio cum suis iudicibus qui erunt per tempora, eligere debeant septem homines bonos et legales huius artis, qui iuramento astrin-
5 gantur eligere gastaldionem cum suis officialibus qui sint boni et utiles ad officium exercendum (1). et si aliquis de dicta arte electus erit gastaldio et refutaret, solvere teneatur soldos .c., et officiales cum fuerint electi et refutaverint, soldos .xl. pro unoquoque; qui denarii deveniant in comune dicte artis, et banno so-
10 luto ipsum officium facere teneantur (2). preterea, sciendum est

1. *Cod. ripete* vel iudices 3. eligere] *Cod.* eligi 5. sint] *Cod.* sin 1-6. *Sino a* exercendum *il testo del capitolo è stato cancellato nel codice; probabilmente si deve al correttore del settembre 1283 la correzione* Item *su* dum *di* exercendum *Ho aggiunto* et *dopo il punto, perchè è richiesto dal contesto. Per la correzione il secondo periodo del capitolo ebbe questa nuova forma:* Item, si aliquis de dicta arte *ecc. sino a* ipsum officium facere teneantur *(r. 10) riprendendo poi a* et ipsis electis *(p. 542, r. 4) sino alla fine.* 7. *Cod.* teneantur 10. *Da* preterea *in poi sino* in festo sancti Michaelis vel circa festum *(p. 542 r. 4) il capitolo è stato cancellato; la cancellazione è stata determinata da quella della prima parte del medesimo alla quale questo passo è intimamente connesso.*

calafati, al XXX del capitolare dei muratori, al XXXVI del capitolare dei merciai, al XXXXI del capitolare dei pittori e al XXXXVIIII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 23, rr. 16-18; p. 48, rr. 16-20; p. 76, rr. 8-12; p. 107, rr. 17-20; p. 126, rr. 17-21; p. 186, rr. 10-13; p 209, rr. 16-19; p. 248, rr. 10-14; p. 294, rr. 6-10; p. 318, rr. 18-21; p. 378, rr. 3-6; p. 508, rr. 4-8. Questa seconda parte deriva da una ordinanza della Giustizia Vecchia che per tutti questi sodaliz fu sta bilita per la prima volta il 30 novembre 1265 (cf. p. 23, rr. 16-18), ma venne più tardi modificata in alcuni capitolari per l' aggiunta della pena. Le due parti si ritrovano riunite, come qui, soltanto nel capitolo XXXXIII del capitolare dei calzolai e nel XXIIII di quello dei bottai; cf. p. 147, rr. 1-10; p. 408, rr. 9-18 e nella seconda le maggiori somiglianze sono col capitolo XXIIII del capitolare dei bottai. Tuttav a il capitolo del capitolare dei fustagnai ha nell'insieme una forma sua propria per alcune sue frasi speciali e per la pena della perdita della gastaldia, la quale manca nei capitoli citati di tutti gli altri capitolari.

(1) Questa prima parte del capitolo ha le maggiori somiglianze formali col XXXV del capitolare dei falegnami; cf. p. 183, r. 11 - p. 184, r. 3. La sua cancellazione nel registro probabilmente è stata determinata dal capitolo LXXXV (circa agosto 1280 o circa giugno 1281) pel quale venne modificata la procedura elettorale.

(2) Questa seconda parte del capitolo corrisponde, ma con differenze formali e reali, al capitolo X del capitolare dei tessitori di seta, al XIIII del capitolare dei barbieri, al VIIII del capitolare dei « blancarii », al IIII del capitolare dei calzolai, al XIII del capitolare dei calafati, al VI del capitolare dei merciai, al IIII del capitolare

quod illi septem homines eligi debent ad eligendum gastaldum et officiales debent esse .v. de arte fustagnorum (1) et duo de arte batitorum. et dictos gastaldionem et officiales eligere debeant in festo sancti Michaelis (2) vel circa festum (3). et ipsis electis venire

1. *Cod.* gastald' *che è scritto in lettera minuta dalla mano originaria nello spazio interlineare; la forma abbreviata lascia incerto il lettore se debba svolgerla per* gastaldum *o per* gastaldionem 3. batitorum] *Così il cod.* 4. ipsis *è scritto in lettera minuta nello spazio interlineare dalla mano originaria.* ipsis electis] *Ablativo in funzione di nominativo.*

dei fabbri, ad una parte del I del capitolare dei pittori e del XXIII del capitolare dei bottai ed al IIII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 30, r. 22 - p. 31, r. 3; p. 42, rr. 7-9; p. 118, r. 20 - p. 119, r. 3; p. 138, rr. 17-21; p. 237, rr. 9-11; p. 310, rr. 17-20; p. 330, r. 10 - p. 331, r. 2; p. 364, rr. 9-18; p. 408, rr. 2-8; p. 489, rr. 9-13. Questo capitolo corrisponde in qualche modo al XVI del capitolare del 1503 che in parte ho pubblicato nel vol. I, p. 37, nota 2.

(1) Questo capitolare ricorda tre membri dell'Arte dei fustagnai: quello dei tessitori e delle tessitrici, che era il maggiore, quello dei battitori e quello delle filatrici; da questo passo del capitolo indirettamente si deduce che il gruppo delle filatrici aveva minore considerazione. Dal documento milanese dell' otto febbraio 1474 *a nativitate* pubblicato da G. Barelli nell' *Archivio storico Lombardo* (ser. III, a. XIX, fasc. XXXIII, 1902, pp. 221 e 222) risulta che pure a Milano l'Arte dei fustagnai comprendeva i tessitori ed i battitori ed anche altri operai che eseguivano lavori non specificati in quell' atto.

(2) Cioè nella festa di san Michele del 29 settembre. Il cit. capitolare dell'Arte del fustagno del febbraio 1503 pone l' epoca delle elezioni nella domenica dopo l' Epifania nella chiesa di S. Bartolomeo o alla camera dell'Arte; cf. nota 3.

(3) Circa tali elezioni la procedura venne in seguito mutata. Ne è prova il capitolo XII del cit. capitolare del 1503, che è il seguente (p. 13): « Del modo « della election nostra. L'or« dine della election nostra sia in que« sta forma: che la domenica driedo « la epifania in la chiesa de San Bar« tholomio over alla camera nostra « essendo el loco capace, se debbie « congregar tutti li homeni delli me« stieri nostri, sì mercadanti come tutti « li altri che seranno notà in la marie« gola; e lì sia el nodaro dell' officio « di provedadori de commun; e tuor « 6 ballotte rosse, el resto bianche che « siano al numero de tutti quelli che « seranno al ditto capitulo; et metter « le ditte ballotte rosse et bianche in « una baretta, e quelli che haverà le « ditte ballotte rosse debbano andar in « election, cioè tre per election partidi « come al più vecchio governador in« sieme cum el nodaro aparerà, met« tendo de vecchi e de zoveni per ca« dauna delle parte, i quali non siano « parenti uno dell' altro, cioè padre « cum fio, fratello cum fratello, cu« gnado cum cugnado, german cum « german, socero cum zenero; et « quando el tocherà ballotta rossa ad « alcuno, tutti quelli che saranno pa« renti come è ditto de sopra, se deb« bano levar suso e piui non tuor bal« lotta, e tanti quanti levarà suso, tante « ballotte bianche se traze fuor della « baretta. alli qual 6 electori li sia

debeant omni anno [1] quoram dominos iusticiarios et accipere illud capitularem quod eis dare voluerint, in penna banni [2].

30 novembre 1265 [e come parte del Maggior Consiglio 6 ottobre 1264].

1. quoram dominos iusticiarios] *Così il cod. per* coram dominis iusticiariis 2. capitularem] *Così il cod.* *Cod.* voluluerint penna] *Così il cod.*

« dato sacramento per el nodaro de « elezer tre governadori, uno scrivan « e do compagni i quali siano delli « più sufficienti i potranno haver; et « similiter tre governadori che se tro- « veranno allhora alla banca debbano « esser per una tercia election, i quali « habbiano a elezer tre governadori in « suo loco, uno scrivan e do compagni « come fa le altre election; et fatto « che haveranno li ditti officiali per « le ditte tre election i le debbano dar « in nota e publicarle in el capitulo. et « se alcuno venisse triplo, quello ro- « magna fermamente fatto; li altri ve- « ramente debbano esser ballottadi uno « contra l' altro; et quello haverà più « ballotte romagna facto; et altramente « non se possa far la dicta election, « in pena de lire cinque de picoli per « cadauno che contrafarà; la qual pena « sia partida per tertio come le altre ». Cf. anche il capitolo LXXXV del capitolare antico.

(1) L' ufficio del gastaldo (e per conseguenza anche quello degli altri ufficiali dell' Arte ai quali accenna questo capitolo) era annuo per deliberazione del Maggior Consiglio del 5 ottobre 1264 (cf. p. 22, rr. 8-15 e nota 4); quindi la frase « omni anno », che qui sostituisce l' espressione originaria « in capite sui anni », significa soltanto che ogni anno il gastaldo annuo eletto e gli ufficiali dovevano presentarsi alla Giustizia Vecchia per ricevere il loro capitolare e giurarne l' osservanza. S' intende facilmente che questa presentazione doveva essere fatta prima che il gastaldo e gli ufficiali fossero entrati in ufficio.

(2) La disposizione contenuta in quest' ultimo periodo del capitolo corrisponde, ma con differenze formali e reali, a quella che si legge nel capitolo XXXVIII del primo capitolare dei « ternieri », nel XXXX del capitolare dei barbieri, nel XXXXII del capitolare dei « fioleri », nel XXVII del capitolare dei pellicciai, nel XXXVII del capitolare dei « blancarii », nel XXXXII del capitolare dei calzolai, nel XXXX del capitolare dai falegnami, nel XXX del capitolare dei carpentieri, nel XXXVIII del capitolare dei calafati, nel XXVIII del capitolare dei muratori, nel XXXIIII del capitolare dei merciai, nel XXXXI del capitolare dei fabbri, nel XXXVIIII del capitolare dei pittori, nel LX del capitolare dei bottai e nel XXXXVII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 23, rr. 1-6; p. 48, rr. 1-6; p. 75, rr. 9-14; p. 107, rr. 3-7; p. 126, rr. 3-7; p. 146, rr. 19-24; p. 185, rr. 12-17; p. 209, rr. 1-6; p. 247, rr. 11-15; p. 293, rr. 6-11; p. 318, rr. 4-8; p. 344; rr. 4-10; p. 377, rr. 4-9; p. 418, rr. 6-11 e p. 507, rr. 3-8. In tutti questi capitolari la multa pel gastaldo è « banni integri », cioè lire trenta e soldi dodici e mezzo, e per di più egli doveva perdere il suo ufficio. Questo capitolo corrisponde in qualche modo al XVII del capitolare del 1503 che è il seguente (p. 17): « Che li governadori vada a « zurar sacramento &c. Item, « li governadori da poi che i have- « ranno recevuto la camera, avanti « che i sentano per far raxon, deb- « bano andar all' officio delli proveda- « dori de commun e zurar sacramento « de far el suo officio ben e lialmente « non zovando all' amico e non no- « xando al nemico, e observar e far « observar tutto quello che in el no-

XIIII. Item, predictus gastaldio habere debeat unum preconem qui omnia sua precepta facere debeat, et habeat ipse preco denarios .III. pro unoquoque precepto (1).

c. 80 B XIIII[bis]. || Item, si aliqua persona . . . .
. . . . 5
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

XV. Item, quod aliquis batitor bambacii (2) non debeat ba- 10

4. *Cod.* psona *Dopo* persona *il testo del capitolo è di mano del correttore del proemio (e però in data del settembre 1283) che ha voluto imitare la scrittura originaria la quale fu abrasa e non ha lasciato di sè traccia. Lo stesso dicasi per il capitolo successivo XIIII ter. L'imitazione è stata eseguita con molta abilità ma è stata svelata dal fatto stesso della rasura e dall'uso della voce* gastoldio *in luogo di* gastaldio, *speciale di questo scrittore del registro ed estranea agli altri (cf. vol. I, Prefazione, p. XXXI, nota 5). Il testo dei due nuovi capitoli è il seguente:* Item, si aliqua persona *(le quali quattro parole appartengono al testo originario trascritto dallo scrivano del maggio-settembre 1278)* voluerit intrare dictam artem, si fuerit Venetus, solvere debeat soldos .XL., et si forensis fuerit, solvere debeat soldos .C.; de quibus medietas veniat ad camaram iusticiariorum et alia medietas ad dictam artem (3). XIIII ter. Item, si fuerit aliquis filius alicuius dicte artis qui fuerit Venetus, solvat soldos .V. pro batere, et si fuerit forensis, solvere debeat filius soldos .X.; et non audeat facere laborare si prius non iuraverit sub dominis iusticiariis vel sub gastoldione artis fustagnorum faciendi *(così il cod.)* predictam artem fustagnorum bonam et legalem et observare ea que in capitulari continentur; et qui contra fecerit, solvat pro pena soldos .XXX. Veneciarum *(così il cod.; probabilmente per* venecialium *sottintendendo* denariorum*)*, et dicta pena dividatur in terciam partem; una pars deveniat ad camaram dominorum iusticiariorum et alia pars in artem predictam et alia tercia pars in gastoldionem cum suis consiliariis, et infra *(cod.* ifra*)* .XV. dies non valeat gastoldio de dicta penna *(sic)* super eos curere *(sic)* modo aliquo.

« stro capitolario se contien, sotto « pena nol faciendo de lire cinque per « cadaun delli governadori; la qual « pena sia di provedadori de commun ».

(1) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col X del capitolare dei calzolai (cf. p. 140, rr. 16-18), ma si presenta con una forma sua propria.

(2) L'Arte delle faldelle e dei battitori del cotone ebbe un capitolare suo proprio tra il settembre 1279 e il 31 agosto 1280, che si legge a cc. 205-207 del registro e sarà pubblicato nel volume terzo di questa raccolta. « Faldella » era un pezzo di cotone netto, asciutto, disteso, all'altezza di un dito circa, che serviva a fare le ovatte per le imbottiture delle coltri e delle vesti. L'Arte delle « faldelle » era un colonnello di quella dei fustagnai o « bombaseri ».

(3) La data di questo capitolo e del XIIII[ter] può porsi nel settembre 1283, nel qual tempo venne mutato il proemio del capitolare dal medesimo scrittore di questi due capitoli.

tere banbacium nisi prius iuraverit sub gastaldo faciendi artem suam bonam ....[1] pro intrata dicte artis; de qua intrata medietas deveniat ad camaram dominorum iusticiariorum et aliam medietatem deveniat ad artem fustagnorum. et qui contrafecerit, 5 solvat pro pena grossos novem; de quibus grossis tercia pars deveniat ad camaram dominorum iusticiariorum et alia tercia parte deveniat ad artem fustagnorum et alia tercia pars deveniat gastaldo predicte artis et suis consiliariis.

XVI. Item, quod aliquis batitor se non debeat dividere a 10 suo magistro causa eundi ad laborandum cum aliquo alio magistro nisi prius solverit id quod dare debet dicto suo magistro et si non esset secum concors, sub pena novem grossos. et quod aliquis ei dare ad laborandum non audeat, sub pena predicta; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut superius[2] di- 15 ctum est[3].

1. banbacium] *Così il cod.* faciendi] *Così il cod.* 2.....] *Sull'abrasione della scrittura antica fu scritto d'altra mano* et nichil solvere debeat *La scrittura della correzione ricompare tra le addizioni nella parte G.* 2-4. de - fustagnorum] *Queste parole del testo originario sono state abrase, ma hanno lasciato tracce in parte leggibili; esse dimostrano che nel dicembre 1274 i battitori pagavano una tassa d'entrata e che la scrittura abrasa della lacuna ne determinava la misura.* 3-4. aliam medietatem] *Accusativo in funzione di nominativo.* 5-6. *Cod.* deveniant 6. parte] *Ablativo in funzione di nominativo.* 10. *Cod. aggiunge* ga *ad* a suo *ma col segno di espunzione e poi ripete* a suo 12. concors] *L'* s *è stata aggiunta più tardi.* grossos] *Accusativo in funzione di genitivo.* *Cod. omette il secondo* et 13. *Cod. omette* non audeat *La restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli ricordati nella nota 3 di questa pagina.*

(1) Nel citato capitolare dell' Arte delle faldelle il capitolo VIIII ha un' aggiunta del settembre 1283, per la quale la tassa d' entrata venne fissata a diciotto grossi (c. 205 A). Il suo capitolo X, del quale fu abraso il testo, conteneva la designazione della tassa antica e col suo sussidio sarebbe stato possibile restituire la lezione originaria di questa parte del capitolo XV nella quale la scrittura primitiva non ha lasciato traccia di sè. Forse la tassa era di soldi quaranta di piccoli, perchè nel capitolo LXII si legge: « de illis « soldis denariorum .XL. qui a personis pro intratura artis accipiuntur ».

(2) Cioè nel capitolo XV.

(3) Questo capitolo ha qualche somiglianza col IIII del capitolare dei barbieri, col XXVII del capitolare dei « blancarii », col XVI del capitolare dei merciai, col XX del capitolare dei fabbri, col XXII del capitolare dei bottai e col XX del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 40, rr. 9-15; p. 123, rr. 12-15; p. 313, rr. 3-7; p. 336, rr. 7-19; p. 407, rr. 3-7; p. 497, rr. 5-15. Peraltro questi capitoli si riferiscono agli apprendisti, e non ai lavoranti, nei loro rapporti con i maestri.

c. 81 A

XVII. Item, si aliqua persona voluerit adiscere artem [1], debeat stare cum magistro per unum annum et dimidium, ad hoc ut sciat bene artem, et solvat postea pro intratura scole soldos quinque.

XVIII. Item, si aliquis forinsecus vel Venetus hanc artem baptitorum banbacii adiscere voluerit, ordinamus quod stare debeat cum magistro .III. menses, ad hoc ut possit scire bene et perfecte opus dicte artis, et solvere teneatur in fine trium mensium soldos .X. denariorum venecialium [2], de quibus habeat comune Veneciarum soldos quinque, et soldos quinque habeat predicta ars de fustagnis [3].

XVIIII. Item, si aliquis magister dederit denarios vel dare fecerit fraudulenter alicui texetori ad hoc ut conpleret solutionem facere suo magistro cum quo laborare tenebatur, tunc ipse laborator non debeat nec possit laborare cum illo qui ei denarios dedit per totum unum annum, et insuper magister qui sic denarios dederit, perdat soldos viginti et laborator perdat soldos .X.

XX. Item, si erit aliquis texator aut laborator qui furatus fuerit vel ordinaverit malum artis, debeat expelli de arte, et nullus magistrorum debeat ei dare ad laborandum, in pena soldorum .C. [4].

XXI. Item, quilibet laborator iurare debeat facere artem bonam et legalem ac custodire bona magistri bona fide sine fraude, et si sentiret et sciret aut videretur ut aliquis aliorum laboratorum defraudaret vel acciperet malo modo de bonis magistri, debeat et teneatur bona fide manifestare quam cito poterit suo gastaldo.

1. adiscere] *Così il cod.* 3. postea] *Cod.* post eam 5. *Cod.* Ite 6. adiscere] *Così il cod.* 9. venecialium] *Cod.* Veneciis 10. *Cod.* Veneciis 13. texetori] *Così il cod.; per solito in questo capitolare si usa la voce* texator *Cod.* solut 23. videretur] *Così il cod.; per* videret *o per* ei videretur?

(1) Dal capitolo XVIII si rileva indirettamente che la voce « artem » qui designa soltanto l'arte della tessitura del fustagno.

(2) Nel capitolo XII del cit. capitolare dell'Arte delle faldelle il pagamento della tassa sembra che fosse un corrispettivo del benefizio di aver appreso la pratica del mestiere.

(3) La partizione è la medesima di quella dell'antica tassa d'entrata per i battitori; cf. il capitolo XV, p. 545, rr. 2-4.

(4) Disposizioni in parte simili si ritrovano nel capitolo VI del capitolare dei pellicciai, nel IIII del capitolare dei calafati e nel XXXXV del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 101, r. 17 - p. 102, r. 2; p. 233, rr. 3-9; p. 506, rr. 4-6.

XXII. Item, quando gastaldio vocaverit aut vocari fecerit suos officiales seu decanos pro negociis dicte artis, ad eum venire teneantur, in pena denarium | unum grossum, nisi iustum habuerit inpedimentum (1). c. 81 B

5 XXIII. Item, quandocumque de licencia dominorum iusticiariorum preceptum fuerit (2) fratribus artis predicte quod sint ad aliquem locum constitutum pro negociis artis, quicumque non venerit perdat grossum unum, nisi iustum habuerit inpedimentum, ut predictum est (3).

10 XXIIII. Item, gastaldio et decani debeant et teneantur temptare et requirere illos de arte tres vices in anno (4).

XXV. Item, si aliqua persona velet facere aliquod scandalum aut ponere in ordinamentis factis per fratres artis texatorum pignolati (5) seu baptitorum banbacii et per dominos iusticiarios confirmatis, perdat soldos .c., qui deveniant in comune ipsius artis. 15

3. denarium unum grossum] *Accusativo in funzione di genitivo.* habuerit] *Singolare in funzione di plurale.* 7. *Cod.* aliqua 10. *Cod. omette* et *dinanzi a* decani 11. *Cod.* requirirere 12. velet] *Così il cod.*

(1) Provvedimenti in parte simili si leggono nel capitolo XXXII del primo capitolare dei « ternieri », nel XXIII del capitolare dei pellicciai, nel XIII del capitolare dei « blancarii », nell' VIII del capitolare dei calzolai, nel VII del capitolare dei merciai, nella seconda parte dell' VIII del capitolare dei fabbri e del XXI del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 19, rr. 1-3; p. 106, rr. 1-3; p. 120, rr. 1-8; p. 140, rr. 6-12; p. 310, r. 21 - p. 311, r. 4; p. 332, r. 16 - p. 333, r. 3; p. 498, rr. 1-5.

(2) Dal gastaldo.

(3) Cioè nel capitolo XXII. Provvedimenti in parte simili erano già stati stabiliti nel capitolo XII del capitolare dei barbieri, nel XXV del capitolare dei « blancarii », nel XII del capitolare dei fabbri, nel III del capitolare dei bottai e nella prima parte del XXII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 42, rr. 1-3; p. 123, rr. 5-7; p. 333, rr. 18-24; p. 399, rr. 6-11; p. 498, rr. 9-13.

(4) Ordinanze simili erano state già date nel capitolo XXV del capitolare dell'Arte dei tessitori di seta, nel III del capitolare dei barbieri e nel LVI del capitolare dei fabbri; cf. p. 36, r. 16 - p. 37, r. 2; p. 40, rr. 3-8; p. 348, rr. 16-18.

(5) « Pignolato » a Venezia designava in genere il tessuto di fustagno quantunque il significato dei due vocaboli « pignolato » e « fustagno » non fosse del tutto identico; cf. CECCHETTI, *La vita dei Veneziani nel 1300; Le vesti*, p. 6, nota 5. Nello stesso il vocabolo era usato in quel tempo anche a Bologna; cf *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, a cura di AUGUSTO GAUDENZI, nelle *Fonti per la storia d' Italia* pubblicate dall' Istituto Storico Italiano, Roma, 1896, II, 402 (statuto dell'Arte bambagina esemplato nell' anno 1288) dove si legge il passo

XXVI. Item, ordinamus quod gastaldio huius artis laborare debeat et facere laborare artem de fustagnis bene et legaliter et faciat laborare cavicios bonos [1], tam illis qui sunt in Veneciis

3. *Cod.* faciant

seguente: « quod omnes petines in « quibus fient pignolati sive paliote « aut petie alte sive filindente »; cf. anche Du-Cange, op. cit. s. vv. pignolare e pignolatum. Non so con quale fondamento nel *Vocabolario universale italiano compilato a cura della Società tipografica Tramater e C.* (Napoli, Tramater, 1835; V, s. v. pignolato) e nel *Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato da Nicolò Tommaseo e Bernardo Bellini* (Torino, Unione tipografico editrice torinese, 1871, III, s. v. pignolato) questo vocabolo venga spiegato per « sorta « di tessuto di lino e canapa » o per « tessuto di lino a opera, che paia se« minato come tanti pignoli ».

(1) La voce « cavicius », « cavezzo », nel dialetto veneziano, ha avuto vari significati. Come è stato affermato dal Cecchetti (op. cit. p. 31, nota 9) equivaleva a scampolo, nel qual senso appunto la parola « cavezzo » oggi viene usata (cf. Patriarchi, *Vocabolario veneziano e padovano*, III[a] ediz. Padova, tip. del Seminario, 1821, s. v. e Boerio, op. cit. s. v.), essendo lo scampolo ad una estremità o capo della pezza; il Merkel (*Tre corredi milanesi nel Quattrocento* nel *Bullettino dell' Istituto Storico Italiano*, 1893, n. 13, pp. 108-110) ha attribuito a questo vocabolo anche i significati di pezza intera e di vivagno; ma mi sembra che per i passi di questo capitolare nessuna delle tre interpretazioni sia soddisfacente. Qui « capicius » non designa nè la pezza intera nè una sua frazione, ma una parte della materia filata colla quale il tessitore componeva la stoffa. Il cit. capitolare del febbraio 1503 dimostra che quella voce aveva tale significato anche nel secolo XVII; difatti a c. 180 A vi si legge una terminazione dei governatori della camera dei fustagneri e coltreri in data 29 aprile 1616 la quale contiene il seguente passo: « li cavezzi che ven« gono condotti in questa città con li « quali si fabbricano li fustagni così « da vella per la casa dell'Arsenal « come quelli che si vendono giornal« mente a cadauno ». Dal contesto di questo capitolo anche si rileva che il « cavicius » era un gruppo, o capo, di un numero determinato di fili di determinata lunghezza che dovevano formare il filato ossia l'ordito della stoffa. Questi fili dovevano poi essere tesi normalmente sul telaio, paralleli tra loro e vicinissimi, ed il tessitore per fabbricare la stoffa vi faceva passare a traverso per mezzo della spola i fili trasversali, quelli cioè del ripieno o trama. Lo stesso capitolare del 1503 in altre addizioni (pp. 236 e 240) usa due volte la voce « ordimenti » come sinonimo di « cavezzi ». Non appare quindi strano che questi gruppi fossero materia di industria e di commercio e ne fossero importati a Venezia per i bisogni dello Stato e dei privati non bastando la produzione locale. Una parte del Maggior Consiglio in data del 19 ottobre 1277, che si legge a c. 22 A del *Liber Comunis primus* e a c. 48 A del *Liber Fractus*, dove non appare cancellata d'ufficio per revoche posteriori, ne proibiva l'esportazione. Il testo ne è il seguente: « LXXXXIIII. Quod caviçi et fi« lum non extrahantur de Ve« neciis. Millesimo ducentesimo se-

quam illis [1] qui veniunt foris Veneciis, de brachia .LII. [2]. et

1. brachia] *Nominativo in funzione di ablativo per influsso del volgare.*

« ptuagesimo septimo, indictione sexta, « die .XIII°. exeunte octubri. pars fuit « capta qnod caviçi et filum non per« mittatur trahi de Veneciis ullo « modo ».

Il cit. capitolare del 12 febbraio 1503 dà un' idea dei difetti che potevano avere i « cavezzi » ; a p. 162 vi si legge un documento del 19 agosto 1613 nel quale i tessitori si lagnavano perchè dai mercanti venivano loro dati « per « far fustagni, intime et altri lavori ca« vezzi pieni di stopazzo, sobogidi, « marzi et de altra mala qualità, il « che è contra la carità, contra l' in« tention del prencipe e contra le « leggi che parlano in questo propo« sito che la bontà delli fustagni et « altri lavori simili consiste nelli ca« vezzi » ; la frase « pieni di stopazzo » viene chiarita a p. 163 dalla seguente: « cavezzi sobogidi et marzi et missiadi « con stope dentro et altre male qua« lità ». A p. 239 è dato il testo di una terminazione dei governatori della camera dell'Arte che ricorda altri difetti dei « cavezzi » : « et perchè ca« pitano alle volte cavezzi alla camera « nostra tanto mal orditi et intrigati, « si ben nel [*cod.* bene *e omette* nel] « resto sono in conformità delle leggi, « che volendo li tesseri lavorar, bi« sogna che perdino 2 o 3 giorni di « più per tal effetto e non puole far « il lavoriero in quella perfettione che « farebbe, però anco questi debbano « esser condannati quello parerà alli « governatori. per la parte de sì n. 13, « de no n. 4 ; presa ».

(1) Non so se « illis » qui e al r. 3 di p. 548 si riferisca ai tessitori o se sia un dativo in funzione di accusativo in relazione con « cavicios ».

(2) Nel capitolare cit. del 1503 la forma del « cavezzo » corrisponde a quella che è indicata in questo capitolo, ma la lunghezza dei fili vi è fissata a cinquanta braccia. Il capitolo che contiene queste notizie è il XXXII (p. 39) e può essere qui riferito ad illustrazione del presente: « De che « longhezza diè esser li ca« vezzi. Item, che i cavezzi de filo « che se ordiranno in Venetia come « quelli che saranno conduti di fuora « debbano esser longhi brazzi 50 e de « portade 27 e per ciascaduna portada « fili 40, come sempre è stato. et se « quelli che saranno ordidi in questa « terra non haveranno la preditta lon« ghezza, portade e numero de fili, « caza alla pena de grossi 5 a oro per « uno a colui o colei che l' haverà « ordido. e quelli veramente che li « fanno condur di fora se trovaranno « esser manco di quello ditto sopra, « pagano anche quelli de pena grossi 5 « a oro per cavezzo. et questo non « vol mancar per far che le pezze da « vela che vieneno date all'Arsenal, « habbia le sue longhezze, larghezze « e bontà. perchè nelli cavezzi con« siste la perfection di fostagni. la « qual pena sia tolta a quei marca« danti che condurrà o farà condur « cavezzi a Venetia ; la qual poi se « parta per tertio come le altre ». Nelle addizioni dello stesso capitolare (p. 240) si legge una terminazione dei governatori della camera dell'Arte la quale contiene una disposizione simile : « Capitan anco delli ordimenti « spesse volte curti, non solamente un « brazzo di quello dispone le leggi ma « tre e quattro et talvolta anco più, « et viene condannato tanto questi « quanto quelli che li mancano mezo « brazzo overo uno, sì che per l' a« venire debbano esser condannati « conforme il mancamento che have-

dicti cavicii habere debeant peanos [1] de tribus quarteriis, et teneantur esse boni et bene electi, sub pena soldorum .III. pro uno-

1. peanos] *Così il cod. ma negli altri passi del capitolare si ritrova la forma* piani; *cf. i capitoli LXXVIII e LXXXIIII.*

« ranno, acciò che li transgressori si « astenghino di fare mancamenti. per « la parte de sì n. 13, de no n. 4; « presa ». Il citato capitolare del 1503 (p. 208) attesta altresì che nei tempi anteriori i fili dei « cavezzi » erano molto sottili e che appunto il numero delle portate del « cavezzo » e quello dei fili di ciascuna portata era in corrispondenza a quella sottigliezza. Quando venne introdotto l' uso di fili mezzani e grossi, i tessitori furono costretti a diminuire il numero delle portate, togliendone talvolta anche tre, perchè « se fosse con esso cavezzo grosso fa-« bricato un fustagno con tutte le vin-« tisei (*sic*) portade riusciria brutto « all' occhio et pessimo all' uso et « serviria di perpetuo imbroglio delle « botteghe, poichè di simile conditione « non se spazzano ». Un' altra notevole disposizione dei governatori dell'Arte in data del 4 luglio 1638 (p. 229) stabiliva che « de coetero tutti li ca-« vezzi che capitaranno in quest' in-« clita città, debbano esser portati alla « camera nostra per esser giudicati « conforme alle leggi, et quelli che « saranno ritrovati di lunghezza di « brazza 50 l' uno et di portate 27 « di 40 filli per portada, o pur di por-« tade 40 di filli 30 per portada [*nuovo « tipo di « cavezzi »*], fabricati di bona « robba et orditi in croce conforme « l' ordinario, s' intendino boni et suf-« ficienti, nonostante qualsivoglia pro-« hibitione fatta per avanti delli detti « cavezzi di portade 40 l' uno, essendo « che ciò non è di pregiudicio alcuno « all' arte nostra, ma ben in beneficio. « et subbito che saranno licentiati essi « cavezzi, debbano esser bollati dal « masaro nostro col bollo ordinario di « piombo, et li deffettivi col bollo di-« verso, dovendo quelli che li condur-« ranno o li faranno condure, pagar « per esso bollo al detto massaro bezzo « uno per cavezzo oltre il bezzo che « si paga ordinariamente alla camera « nostra, et per li deffettivi soldi otto « per il bollo, conforme l' ordinario ». Quanto al braccio veneto ed al suo rapporto col metro. cf. p. 31, nota 2.

(1) Probabilmente questi « piani » erano fili trasversali che per tutta la lunghezza del cavezzo a determinate distanze separavano i fili dell'ordito i quali a vicenda venivano alzati e abbassati mediante i pedali per farvi passare la spola. Nel cit. capitolare del 1503 il capitolo XXXXIII dà la misura normale delle pezze di fustagno (p. 40): « De che longhezze diè esser « le pezze de fustagni. Et cusì « come alli cavezzi è ordinado le sue « longhezze, portade e numero de fili, « cusì volemo che anche alli fostagni « sia data mesura. la longhezza adunca « de fostagni, sì da vella como tutti li « altri che se fanno tesser, sieno almeno « brazza 45 grezi e larghi quarte tre « e la bontà sia vista per li nostri go-« vernatori del mestier, in pena a colui « che li haverà tessudi de libre 5 per « pezza. et questa pena medema al « marcadante che li haverà fatto tesser, « se de tal cosa sarà stà consentiente. « la qual pena se parta per tertio come « le altre ». Questa stessa « altezza « di quarte tre » per quasi tutte le pezze di fustagno è confermata anche da un'altra disposizione del capitolare la quale si legge a p. 211. V'erano per altro anche pezze di doppia altezza, cioè di sei quarti di braccio; cf. capitolo XXXXV, p. 558, nota 3.

quoque caveço. et si aliquis inveniretur facientem caviçolos [1], perdat ipsos caviçolos et soldos .x. pro pena. et quilibet caviçius sit et esse debeat de portandis .xxvii. pro quolibet, et pro qualibet portanda habere debeat fillos .xl. [2]; et si cavicii non es-
5 sent ita facti, solvere debeant pro unoquoque cavicio soldos .x., et aliquis de eadem arte de eis non audeat conparare. et si aliquis de ipsis caviciis scienter conparaverit, et postea inventi essent minus longi de eo quod dictum est, teneatur manifestare suo gastaldioni quam cito poterit || bona fide sine fraude; et si non c. 82 A
10 manifestaverit, perdere debeat soldos .xx. pro unoquoque cavicio.

XXVII. Item, quilibet texator teneatur et debeat ducere filçam [3] plenam; et si deficeret usque ad quatuor dentes non teneatur, et de inde supra teneatur solvere .iiii. denarios pro quolibet dente si fili ibi non sunt, et si sunt ibi fili, solvat denarios .xii.
15 pro unoquoque dente qui erit vacuus [4].

1. facientem] *Così il cod. per* faciens *o* facere 4. fillos] *Così il cod.* 7. *Cod.* conpaverit 8. *Cod.* teneantur 11-12. *Cod.* fiçam *La restituzione, di per sè stessa non molto facile, è stata fatta col sussidio del capitolo LXIII del cit. capitolare del 1503.* 14. si fili] *Cod. corr. per abrasione* fili *su* filii et si sunt] *Parole scritte nel margine in lettera minuta, ma dalla mano originaria. Cod. corr. c. s.* fili *su* filii

(1) Cioè « cavezzi » più corti di cinquantadue braccia.

(2) Se il « cavezzo » era formato di ventisette portate e ciascuna portata da quaranta fili, il numero complessivo dei fili per ciascun « cavezzo » doveva essere mille e ottanta. Dalla lunghezza dei fili del « cavezzo » derivava la lunghezza della stoffa, dal numero delle portate la sua densità.

(3) La « filça » doveva essere il pettine con denti di canna stabiliti in una intelaiatura di regoli; questo pettine serviva a battere e calcare i fili della trama; cf. Boerio, op. cit. s. v. filza. Nel citato capitolare del 1503 il capitolo lxiii (p. 60) dà la seguente disposizione: « Che i tesseri non « debbino cavar fili fuora della « filza. Item, che i tesseri che tes« seno i fustagni non debbano per con« dition alcuna lassar fora fili della « filza, ma debbeno far le pezze de « fostagni et enteme con tutto el ca« vezzo e numero de fili, che non li « manca niente, sotto pena a quelli « che contrafaranno de pagar per ogni « 10 fili che mettesseno de manco « soldi 20, da esserli tolti senza remis« sion alcuna dai nostri governadori « del mestier ».

(4) Nel capitolo xiiii del cit. statuto dell'Arte bambagina si legge (ed. cit. p. 403): « xiiii. De telis et pan« nis faciendis integris et latis. « rubrica. Statuimus et ordinamus « quod quilibet qui operatur dictam ar« tem faciat et ponat et ordire debeat « telam suam integram in petine cuius« que generis, et omnes filos ducat et « laboret in panno; salvo si in petine « alto inveniantur sex dentes vacui et

XXVIII. Item, ordinamus quod nullus homo prefate artis possit esse gastaldus nisi fuerit Venetus vel habitator Veneciarum a .xx. annis citra ad minus [1]; et si invenire non.potuisset, illi qui negocium [2] in manu haberent, in pena libris .xxv. dominis iusticiariis qui sunt vel erunt debeant declarare infra 5 tercium diem [3] et recipere illum gastaldum quem ei dare voluerit [4].

XXVIIII. Item, volumus et hordinamus quod nullus homo istius artis possit esse nec debeat consciliator nisi fuerit Venetus vel habitator Veneciarum ad .xv. annis supra [5]. 10

XXX. Item, damus per ordinem omnibus facientibus artem de fustagnis quod a modo in antea faciat unusquisque valchetam [6] de portate triginta tres et longam .xxiiii^or^. brachia, et non audeat ponere intus [7] banbacium nigrum nec intinctum, neque miscere faciat in trama filum [8] cum banbacio; et eiusdem [9] 15

3. invenire] *Così il cod.; per* inveniri? 4. libris] *Ablativo in funzione di genitivo plurale.* 6. *Cod.* recipē ei] *Così il cod.* 6-7. voluerit] *Singolare in funzione di plurale.* 8. hordinamus] *Così il cod.* 9. consciliator] *Così il cod.* 10. ad] *Così il cod. per* a supra *è stato aggiunto nel cod. forse dallo stesso scrivano del 31 maggio-29 settembre 1278, con inchiostro più chiaro.* 13. de portate triginta tres] *Così il cod. per influsso del volgare per* de portatis triginta tribus

« in petine stricto .iiii. dentes vacui, « non cadat ad penam; et si quis « inventus fuerit contra facere, con« depnetur pro quolibet dente in .iii. « sol. bon. et si filus esset in tela et « non laboraret, condepnetur labora« tor pro quolibet filo in .i. bon. ». Non so se il capitolo xxvii si riferisca a quei difetti, nella preparazione dei tessuti, che si dicono « malefatte » e nel dialetto veneziano « falanze » (cf. PATRIARCHI e BOERIO, opp. citt. s. v. falanchia) e consistono nei vuoti che rinvengonsi nella stoffa e derivano quando il tessitore fa passare la trama o il ripieno per mezzo della spola non già attraverso ciascun filo dell'ordito ma saltandone alcuni.

(1) Un provvedimento simile in parte era stato già preso per l'Arte dei fabbri, come è dimostrato dal capitolo xxxxviii del loro capitolare; cf. p. 347, rr. 1-3.

(2) Cioè l'elezione del gastaldo, e però « illi » si riferisce ai sette elettori ricordati nel capitolo xiii.

(3) Dalla data dell'elezione, che era il 29 novembre o un giorno prossimo a quella festa.

(4) Cioè i giustizieri.

(5) Questa limitazione alla eleggibilità a consigliere ricorre qui per la prima volta in questi capitolari.

(6) Sembra che questa voce designi una specie di tessuti (vergati?) di fustagno; il capitolo lxxviiii ricorda il pettine « de valcheta ».

(7) Come trama.

(8) Cioè filo di lino.

(9) Cioè « valchetae ».

ampleciam[1] scit ad modum ferri[2] quod habet gastaldio huius artis.

XXXI. Item, unaquaque purpureta[3] fiat de portate .XXVII. et longa brachia .IIII ÷. et ampla ad modum de peciis de fustagnis altis.

XXXII. Item, purpurete strete tenentur esse pro unaquaque de portate .XVIII. et longe brachia .IIII÷. et ample ad mensuram quam ei dederit gastaldio.

XXXIII. Item, ordinamus quod aliqua || persona, tam Venetica quam forestera et de dicta arte vel de scola, non debeat prestare denarios supra banbasium[4] filatum, batutum neque comolegium[5], nisi prius non ostenderit dictum bunbicem gastaldo vel uni de suis consciliariis, nec etiam conparare a libris .XXV. inferius, sub pena de novem grossos, et amittat dictum bumbicem nisi ostenderit quis ei inpignaverit; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut dictum est superius[6].

c. 82 B

1. ampleciam] *Accusativo in funzione di nominativo.* scit] *Così il cod. per* sit 3, 6. de portate] *Così il cod. c. s.* 5. strete] *Così il cod. per influsso del volgare.* 6. *Cod.* longa 9. forestera] *Così il cod.* 10. batutum] *Così il cod.* 11. nisi-non] *Così il cod. per* si-non 12. *Cod. omette* uni consciliariis] *Così il cod.* 13. grossos] *Accusativo in funzione di ablativo.* 14. quis] *Così il cod.*

(1) Cioè l'altezza.

(2) Cioè della misura di ferro tenuta dal gastaldo. Un esempio simile si trova nel capitolo XIII del cit. statuto bolognese dell'Arte bambagina; cf. ed. cit. p. 402.

(3) Questa voce designa un' altra specie di tali tessuti; cf. anche p. 34, nota 3.

(4) Dato come pegno.

(5) La parola « comolegium » si contrappone a « filatum » o « batutum ». Tale contrapposto mi si è presentato anche in altri passi: così a c. 107 A del registro 39 dei *Misti* del Senato si legge in data 10 luglio 1385 un elenco di merci della cocca *Moceniga* diretta a Pisa, Maiorca « et ad alias « partes occidentales extra culphum » e tra esse è ricordato anche del « bom- « bex chomolezo et filatus »; così nel capitolo LXV (p. 63) del cit. capitolare del 1503 si stabilisce che « chi sarà « batteri e voia vender gotton, sì bat- « tudo como comolozi (*sic*), debbano « farse scriver in el nostro capitolario « per banbaseri », e nel ripetere le disposizioni vi si usa la frase « e se al- « guno de loro se trovarà vender got- « toni battudi o non battudi « che non sia scritto nel nostro Nota- « torio », dove « non battudi » pare equivalente a « comolozi ». Sembra quindi che la voce « comolegium » designi il cotone compresso in mucchi e da pettinare, in contrapposizione a quello che era stato sottoposto alle operazioni della battitura e della filatura, e che la prima parte del vocabolo si ricongiunga per origine a « cumulus ». Il BALDUCCI-PEGOLOTTI (op. cit p. 367) lo designa colla frase: « cotone mapputo, cioè bambagia in lana ».

(6) Cioè nel capitolo XV.

XXXIIII. Item, ordinamus quod si gastaldus vel sui consiliarii invenerint aliquem orditorem non bene iustum ad mensuras comunis Veneciarum, amittere debeat ille qui inventus fuerit pro pena .VIIII. grossos; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut superius dictum est (1). 5

XXXV. Item, ordinamus quod quilibet testor sive testris facere debeat treçolas (2) duas in qualibet pecia fustani, sive ampla sive stricta, videlicet unam ab huno capite et aliam ab alio; qui treçole esse debeant de bunbice tincto, qui non sint infra peciam ultra quatuor digitos, et etiam debeant et teneantur ire ad signum 10 de .XXV. brachia; et qui contra fecerit solvat pro pena .... pro qualibet pecia; que pena dividatur in terciam partem, ut superius dictum est (1).

XXXVI. Item, ordinamus quod gastaldus et sui consiliarii habeant licenciam et teneantur cercare in stacionibus et extra 15

2. orditorem] *Così il cod.; per* orditorium*? Cf. i capitoli LXXXVII e LXXXXVI.* 5. *Cod. omette* ut 8. huno] *Così il cod.* qui] *Così il cod.* qui *e nel r. 9.* 9. *Cod.* binbice 10. *Cod.* digites 11. brachia] *Così il cod.* ...] *Su abrasione della scrittura originaria un correttore del tempo vi sostituì con imitazione della scrittura abrasa* soldos .II. denariorum parvorum *La stessa scrittura si è presentata nella correzione del capitolo XV.* 12. *A* pecia *segue nel cod.* fustani *col segno di espunzione.* 12-13. ut superius] *Cod.* ŭsuperius 13. dictum] *Cod.* dcm dictū

(1) Cioè nel capitolo XV.

(2) In una sentenza dei « iudices « publicorum » in data del 21 aprile 1306 che si legge nel noto *Codice del Piovego* (museo Civico di Venezia, cod. 682, già Cicogna 2562) ho ritrovato due passi (c. 277 A) dove è spiegato il significato di questa parola: « ponen- « do triçolam seu lineam a muro « veteri suprascripte proprietatis »; « ponendo triçolam seu lineam ad mu- « rum veteris proprietatis dicti Angeli « ... et sic eundo cum ipsa triçola seu « linea recto tramite usque ad ripam « canalis », dove le frasi « ponendo » e « eundo » designano una linea materiale che si usava per definire i limiti di un immobile. Non so se le voci « tresòla » (cioè lenza), « tresiòla », « treziòla » e « trisiòla » registrate dal Boerio e in parte anche dal Patriarchi siano affini a questa, designando tutte più o meno una corda, e potendo essere stata usata una corda per segnare la linea di confine nell'esempio dato dal documento del 1306. In questo capitolo la voce « treçola » evidentemente significa una striscia trasversale intessuta nella pezza alle sue estremità, naturalmente con cotone colorato che la rendeva più manifesta; queste due striscie non dovevano essere distanti dall'orlo più di quattro dita e segnavano il limite di venticinque braccia, che forse rappresentavano la lunghezza regolare di una pezza di fustagno. Probabilmente queste striscie indicavano il limite del tessuto buono e sicuro; il resto facilmente si sfilacciava per la battitura meno salda della trama.

staciones [1] si qua persona faceret suum signum super alienam peciam fustani vel alienum signum super suam peciam [2]; quod ille cui inventus fuerit facere predicta admittat pro pena .III. grossos

2. vel] *Cod.* nec 3. *Cod. corr. della stessa mano* cui *su* qui admittat] *Così il cod. per* amittat

(1) Cf. il capitolo XXIIII.

(2) Il capitolo XXXI del cit. capitolare del 1503 (pp. 27-28) spiega che cosa fossero questi segni: « Che tutti « li mercadanti habieno uno « tamago. Item, che tutti i mer« cadanti del mestier nostro debbano « haver el suo segno da segnar over « tamagnar le pecie de inchiostro, et « quello copiar, cioè designar dananti « el nome suo che è scritto nel nostro « Notatorio dove se scrive tutti li « mercadanti, acciò se intenda el segno « de quelli che fanno lavorar fustagni. « et per simel modo volemo che tutte « le pecie de fustagni, enteme e bamba« sine siano signade del suo segno sub« bito come el tessaro le portano (*sic*) « a bottega, acciò che se fraude alcuna « se trovasse in alcuna pecia, se sappia « de chi la è; et ancora, che quelle « che non sarà signade se intenda « non esser de mercadanti; et sempre « che le se trovaranno fuora de bot« tega e casa del mercadante senza el « predicto segno, caza alla pena de « soldi 20 per pecia; un tertio habbia « colui che la troverà, i 2 terzi alli « nostri governadori che la spazzerà ». Dal capitolo XV del citato statuto bolognese dell'Arte bambagina (ed. cit. p. 403) si apprende che anche a Bologna ciascun maestro eseguiva soltanto su ciascuna pezza lavorata nella sua officina il suo segno con indaco o con inchiostro e che questo segno era tracciato anche nella matricola accanto al nome del maestro. L'uso era praticato anche a Milano già nel secolo decimoquarto, ed un interessante documento del 10 giugno 1383 che riguarda tale materia, è stato pubblicato da EMILIO MOTTA nell'*Archivio storico Lombardo* (ser. II, an. XVII, 1890, fasc. I, pp. 140-145); da esso si rileva che a Milano nel 1383 i fabbricanti di fustagno potevano usare anche cinque bolli per ciascuno con figure diverse per contrassegnare i prodotti della loro industria « a capitibus « et super folda cuiuslibet petie fusta« neorum » e che questi bolli erano loro dati dai capi, « abbates », della corporazione i quali ne conservavano la riproduzione in uno speciale libro o quaderno che senza dubbio sarà stato la matricola dell' Arte come a Bologna. Le cinque figure del bollo del mercante Pietro « de Preda » sono state riprodotte nel detto articolo a p. 144 e possono dare un' idea chiara di tali disegni. Sulle figure disegnate a Milano in questi bolli nel secolo XIV e nel XV è interessante anche la notizia che si legge a pp. 222-223 del fascicolo XXXIII dell'*Archivio storico Lombardo* (ser. III, a. XXIX, 1902); esse rappresentavano candelabri, àncore, rampini, cani, uomini a piedi con celata in capo, i tre Magi, pifferi con lettere, un mezzo montone, donne incoronate che tenevano nella destra la spada e nella sinistra la bilancia, frati a cavallo di leoni e con un bastone nella destra, staffe, stelle, uomini lottanti, l'angelo Gabriele col giglio in mano, l'Agnus Dei col diadema in capo e colla solita banderuola ove era disegnata una croce &c. È evidente che l'obbligo del segno era per distinguere i lavori di un maestro da quelli degli altri e per rendere responsabili i maestri per i lavori male eseguiti.

veneciales pro qualibet pecia; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut dictum est superius [1].

c. 83 A XXXVII. ‖ Item, volumus et ordinamus quod aliqua persona seu persone [2] qui dixerint verba iniuriosa coram gastaldo et suis consiliariis existentibus ad camaram racionis [3], solvat pro pena quatuor veneciales grossos pro quolibet; medietas cuius pene deveniat ad camaram dominorum iusticiariorum et alia medietas deveniat ad artem fustagnorum [4].

XXXVIII. Item, volumus quod gastaldio dicte artis cum officialibus suis debeant, cum sibi placuerit, ire per domos ubi laboratur ipsa ars, et temptare per arcellas et banchos et per alia loca, sicut sibi placuerit, ne aliqua fraus vel malicia possit conmitti de arte ipsa [5].

XXXVIIII. Item, ordinamus quod aliquis textor sive textris non debeat plegare aliquem cavecium nisi fuerit iustum ad mensuram comunis Veneciarum [6], et si magister diceret: « plega [7] « securiter supra me », solvat magister .VIIII. veneciales grossos pro quolibet caveço pleto [8]; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut dictum est superius [9].

7. *Cod.* meditas 8. *Cod. corr. col segno d'espunzione* fustagnorum *su* fugstagnorum 10. *Cod.* placuerint *e così nel r. 12.* 11. banchos] *Così il cod.* 12. *Cod.* fras *Cod.* ɔmiti 18. *Cod.* parte

(1) Cioè nel capitolo XV.

(2) Cioè « dicte artis ».

(3) Cioè dinanzi al tribunale dell'Arte; cf. i capitoli citati nella nota 4.

(4) Un provvedimento, simile in parte, era stato già stabilito dal capitolo XXXVIIII del primo capitolare dei « ternieri », dall' VIII del capitolare dei tessitori di seta, dal XIII del capitolare dei calzolai e dal XIII del capitolare dei conciatori di pelli; ma questo capitolo ha una forma sua propria; cf. p. 20, rr. 10-13; p. 30, rr. 9-15; p. 141, rr. 3-5; p. 494, rr. 7-10. Questo capitolo in parte corrisponde al XXI del capitolare del 1503 che è il seguente (p. 20): « De « quelli che inzuriasse li go« vernadori nostri. Item, che « niuno non ardisca inzuriar li nostri « governadori nè li soi compagni es« sendo alla banca per tenir raxon, « come in ogni altro loco che fosseno « per i facti del mestier, in pena de « lire 10 de picoli, essendo partida in « do parte, una alli provedadori de « commun, l'altra alli governatori della « camera ».

(5) Cf. i capitoli XXIIII e XXXVI. Questo capitolo corrisponde in parte all'VIII del citato capitolare dell'Arte delle faldelle.

(6) Cioè di cinquantadue braccia

(7) Cioè « piega ».

(8) Cioè « piegato ».

(9) Cioè nel capitolo XV.

XXXX. Item, ordinamus quod si quis textor vel textrix fecerit peciam que scaveçetur ad camaram bolle(1) pro curta vel pro male laborata(2), quod ipse textor vel textris solvat totum id quod magister deberet solvere pro dicta pecia.

5 XXXXI. Item, ordinamus quod gastaldus et sui consiliarii teneantur esse omni mense semel ad minus in plathea Sancti Marci cum pertica comunis ad mensurandum cavecios, et etiam habeant licenciam mensurandi cavecios in domo sive domibus et extra; et si invenerint aliquem caveçium curtum, debeant scaveçare et 10 accipere pro pena de quolibet cavecio curto soldos .x.(3) de parte; et dicta pena deveniat in arte.

XXXXII. Item, ordinamus quod si qua ‖ persona dicte artis invenerit aliquod cavecium curtum et eum non designaverit gastaldo vel suis consiliariis, solvat pro pena .vi. veneciales grossos 15 pro quolibet cavecio; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut dictum est superius(4).

c. 83 B

XXXXIII. Item, ordinamus quod quilibet cavecius, tam veneticus quam forensis qui venerit Venecias, quod debeat habere .x. signa, sicut habet .x. cordolos(5), sub pena soldorum .iii. 20 parvorum pro quolibet cavecio; et dicta pena dividatur in .iii. partem, ut superius dictum est(6).

XXXXIIII. Item, ordinamus quod aliqua persona(7) non debeat balneare aliquam peciam fustani aliquo ingenio vel modo(8),

1-3. quod - quod] *Così il cod.; cf. p. 558, rr. 6-8.* 7. *Cod.* habean 11. *Cod.* deveniant 17-21. *Questo capitolo è stato scritto con lettere minute, nello spazio bianco frapposto tra i due capitoli XXXXII e XXXXIIII; forse apparteneva al testo originario e fu omesso nella trascrizione del documento nel registro.*

(1) Cioè dove la pezza doveva essere bollata per il collaudo; cf. il capitolo XXXXVIII.

(2) La perfezione del lavoro del tessitore derivava principalmente dalla battuta data col pettine al ripieno per la quale il tessuto acquistava la fittezza dovuta, e anche dal non levare alcuna portata o fili dal cavezzo sottile.

(3) Naturalmente questa multa era la medesima che quella per i «cavi«çoli» del capitolo XXVI.

(4) Cioè nel capitolo XV.

(5) Probabilmente il filato del cavezzo era diviso in dieci gruppi mediante queste dieci legature fatte con un filo attorto; cf. Boerio, op. cit. s. v. cordolo.

(6) Cioè nel capitolo XV.

(7) Cioè «huius artis».

(8) Forse prima del collaudo. Nel capitolo XXXIII del capitolare del 1503 si legge (p. 29): «Che non se «possa mandar a tenzer &c. (*e*

sub pena tres veneciales grossos; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut dictum est superius (1).

XXXXV. Item, tenetur et debet predictus gastaldio de bonis dicte artis omni anno in festo resurectionis Domini dare et presentare domino duci et eius successoribus unam peciam de fustagno vergato (2) alto (3). 5

1. tres veneciales grossos] *Accusativi in funzione di genitivi.* 4. *Cod. dà* omni *anche dinanzi* artis *per influsso della frase* omni anno resurectionis] *Così il cod.*

« *nel margine*) nè a bianchizar niuna « pezza de fustagno se non sarà bollata de san Marco, pena soldi 20, et « altretanto a chi la tuorà. Item, che « non se possa mandar niuna pecia « de fustagno a bianchizar nè a tenzer se non sarà bollada della bolla « de san Marco, sotto pena, a colui che « la tuorà a bianchizar over a tenzer « senza la ditta bolla, de soldi 20 per « pecia, e altretanto a colui che l'haverà data a bianchizar over a tenzer. « et se per caso el mercadante havesse « bisogno de mandar a bianchizar o « a tenzer e non havesse el modo de « bollarla de san Marco, debba domandar licentia alli nostri governadori e loro darghela facendoghe « notar per poter far fede all'officio « di panni a oro, acciò che da poi « bianchizada o tenta la bollano. la « qual pena habbia un tertio l'accusator, un tertio la camera e un tertio « li governadori del mestier ».

(1) Cioè nel capitolo XV.

(2) Circa le stoffe vergate cf. p. 33, nota 2.

(3) L'usanza vigeva anche nel 1503, come è dimostrato dal capitolo XXIII di quel capitolare (p. 21): « De dar « una pezza de entema al dose. « Item, che dei beni della camera nostra « el se debbano dar ogn'anno da pasqua « della resurrexion del nostro signore « misièr Iesu Christo al nostro serenissimo principo de Venetia una pecia « de entema [*cioè « traliccio » per i gusci « dei guanciali e materassi: cf.* Boerio, « *op. cit. s. v.* intima] vergata de « brazzi 23 al braxolar commun. et « quando li nostri governadori ghe la « portarà, debba recordar la sua serenità che quelli dell'Arsenal non « debba acceptar pecie da vella se le « non son stà viste dalli nostri soprastanti la sua bontade e longhezza « e larghezza, per rispecto di gran « fraudi se fanno che sono a danno de « san Marco e detrimento delle velle, « et ricommandarli el mestier nostro ». E nel margine si legge questa nota: « 1616 a dì 9 marzo, fu da novo publicato sopra le scale di San Marco « et Rialto et in calle delli bombaseri « di ordine delli illustrissimi signori « proveditori de commun per esecution delle terminationi delli governatori della camera de dì 29 aprile « passato, ratificate da sue signorie illustrissime come in quella referì « Christofolo Ganassa commandador « publico ». Tale regalìa non appare nei due antichi elenchi (più volte ricordati nel comento di questo volume) aggiunti alla Promissione dei dogi Renier Zeno (17 febbraio 1253) e Lorenzo Tiepolo (luglio 1268), ma è ricordata nell'elenco annesso alla Promissione di Giovanni Soranzo del 13 luglio 1312 (cod. *ex Brera* 277 all'Arch. di Stato di Venezia, c. 65 A) nel passo seguente: « Item, debet gastaldio fustagnorum « ad festum pasce peciam unam ver« gatam duplam et bonam de fustagno

XXXXVI. Item, quod nullus texator qui laborat cum aliquo magistro ad precium audeat exire de laborerio magistri donec conplectum fuerit de solutione facienda magistro, et nullus aliorum magistrorum ipsum qui sic exiverit de laborerio audeat recipere
5 aut dare ei ad laborandum, in pena soldorum viginti et laborator in penna soldorum .x.[1].

XXXXVII. Item, nullus texator audeat adunare filum; et si aliquis fecerit contra aut filum adunaverit, ammittere debeat denarios .VI. pro quolibet filo, salvo si de neccessitate fuerit; et si
10 fraudulenter fecerit, amittat penam[2] sicut dictum est.

XXXXVIII. Item, iuramento teneatur unusquisque[3] portare pecias infra tercium diem[4] ad cameram dominorum qui presunt supra fustagnos[5], et ibidem faciat ipsas passare[6], et ab eis recipiat bullam comunis, in pena bamni integri et plus et minus
15 ad nostram voluntatem.

XXXXVIIII. Item, volumus et ordinamus quod unusquisque de arte bap||titorum banbacii iurare teneatur facere recte et laborare illud opus quod pertinet arte predicte. c. 84 A

L. Item, quod in dicto opere[7] non comictat nec conmittere

2. *Cod. omette* audeat 3. conplectum] *Così il cod.* 5. aut dare ei] *Cod.* andare 6. penna] *Così il cod. Il cod. corr. col segno di espunzione* x *su* viginti 7-15. *Il capitolo XXXXVII ed il seguente sono stati cancellati nel codice.* 8. ammittere] *Così il cod. per* amittere 9. neccessitate] *Così il cod.* 12. pecias] *Cod.* ipsas 14. bamni] *Così il cod.* 15. *Cod.* nram 18. arte] *Così il cod. per influsso di* predicte 19. comictat] *Così il cod. per* committat

« domine dugesse ». E però la frase del capitolo « unam peciam de fusta« gno vergato alto » significa una pezza di fustagno vergato di doppia altezza, cioè di sei quarti di braccio. Naturalmente per la fabbrica di tali pezze occorrevano, per l'altezza, due « ca« vezzi ». Il silenzio dei due elenchi più antichi fa sospettare che la consuetudine di tale regalìa sia stata introdotta dopo il luglio 1268, ma durante il ducato di Lorenzo Tiepolo, che morì nell'agosto 1275. Nel 1268 MARTIN DA CANALE (op. cit. p. 612) ricorda quest'Arte e il suo gonfalone.

(1) Cf. il capitolo XVI, p. 545.

(2) Cioè la multa di sei denari.

(3) Cioè « huius artis ».

(4) Dopo la composizione della stoffa.

(5) Tra gli uffici del comune a Rialto v'era quello dei sovrastanti ai panni ad oro, ai fustagni ed ai panni di lana; le parti più antiche del Maggior Consiglio che li riguardano nel secolo decimoterzo, si leggono a c. 114 A del cit. *Liber comunis secundus.*

(6) Cioè « misurare »; cf. BOERIO, op. cit. s. v. passo.

(7) Cioè nel battere il cotone.

faciat aliquam falsitatem, et quod non faciat nec fieri faciat aliquam fraudem (1) in dicto opere.

LI. Item, iuramento etiam astringantur in totum quod sibi datum fuerit ad operandum (2), legaliter facere et salvare ac ea custodire bona fide sine fraude. 5

LII. Item, si aliquis de dicta arte (3) in aliqua fraude repertus fuerit, volumus et ordinamus quod iudicetur a predicto gastaldo et iudicibus suis (4) secundum quod utilius et melius videbitur pro utilitate predicte artis.

LIII. Item, nullus magister predicte artis recipiat aliquem 10 nautaxum seu discipulum (5) secum ad laborandum nisi prius fuerit presentatus gastaldo et decanis predicte artis; et si quis contra fecerit, solvat soldos .xx. dicte arti.

LIIII. Item, si aliquis de dicta arte baptitorum noluerit dictum iuramentum facere nec in scola ipsius artis intrare ut supra 15 dictum est (6), ac obedire noluerit, in Veneciis laborare non audeat; et aliquis magister non audeat dare ei ad laborandum nisi prius fecerit iuramentum et observaverit que dicta sunt; et si quis contra fecerit, solvat dicte arti soldos .xx. (7).

LV. Item, ordinamus omnibus hominibus predicte artis 20 quod a modo in antea non audeat vendere aliquam cordam (8) que sit minus .IIII^{or}. brachiis, in pena soldorum .v.

7. *Cod.* voluimus 12. *Cod.* e decanis 17. nisi] *Cod.* nsi 21. audeat] *Singolare in funzione di plurale.*

(1) Il capitolare cit. dell'Arte delle faldelle ricorda e specifica le frodi commesse dai battitori.

(2) Cioè il cotone greggio.

(3) Cioè « baptitorum ».

(4) Cioè dal gastaldo e dai giudici dell'Arte del fustagno.

(5) La frase « seu discipulum » è epesegetica rispetto a « nautaxum »; cf. i capitoli XVIIII e XX del capitolare dei fabbri (p. 336).

(6) Cioè nel capitolo XV.

(7) La multa di venti soldi colpiva soltanto il maestro che dava lavoro al battitore il quale non avesse prestato il giuramento nè fosse entrato nella scuola; il battitore che incorreva in queste colpe, cadeva nella multa fissata nel capitolo XV.

(8) Cioè le corde che servivano per battere il cotone ed erano allora formate almeno da undici budelli. Vi era a Venezia un'industria per la fabbrica delle corde per la battitura del cotone e della lana; tale Arte aveva nel novembre 1278 un suo capitolare che fu trascritto in questo registro tra le addizioni (c. 203 A) e sarà pubblicato nel volume terzo di questa raccolta. Questo capitolo mostra in via indiretta che essa era membro dell'Arte dei fustagnai.

LVI. Item, ordinamus quod nullus de dicta arte facere audeat aliquod ordinamentum vel conpagniam aut aliquam conspirationem seu raxam(1) per fidanciam vel per promissionem aut per aliquem modum vel ingenium super aliquibus personis quibus
5 ipsi dant suum laborerium ‖ quod pertinet ad predictam artem, in pena banni integri et plus et minus ad nostram voluntatem(2). — c. 84 B

LVII. Preterea, ordinamus quod aliquis de arte predicta non audeat vel presumat facere aliquod ordinamentum vel conpagniam seu conmilitatem aut conspiracionem per sacramentum
10 vel per fidanciam aut per aliquam aliam promisionem contra honorem domini ducis et consilii ac comunis Veneciarum, seu contra aliquam aliam personam, in pena banni integri et plus et minus ad nostram voluntatem; et quilibet de dicta arte teneatur eum vel eos iuramento acusare qui in predicto facto inventus fuerit
15 aut fuerint domino duci et suo consilio aut dominis iusticiariis(3). — 30 novembre 1265.

LVIII. Item, statuimus quod a modo in antea nulla femina,

2. aliquam] *Cod.* aliqua 3. per *che precede* promissionem *è stato scritto nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura rispetto a quella del testo.* 4. *A* quibus *il cod. aggiunge* dant *ma col segno di espunzione.* 5. laborerium *è stato scritto nel cod. nel margine in lettere piccole e inchiostro più languido da uno scrivano del tempo.* 7. *Cod. omette* de arte *La restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli ricordati nella nota 3 di questa pagina.* 10. promisionem] *Così il cod.* 14. acusare] *Così il cod.* 15. *Cod.* fuerit domino] *Cod.* domini *per influsso di* duci *Cod.* cosilio

(1) Circa il significato della voce « raxa » cf. p. 417, nota 8.

(2) Questo capitolo ha le maggiori somiglianze col XXX del primo capitolare dei « ternieri » e col LVII del capitolare dei bottai; cf. p. 18, rr. 9-15, e p. 417, rr. 16-21.

(3) Questo capitolo è quasi identico al XXXXVIIII del primo capitolare dei « ternieri », al XXXXI del capitolare dei barbieri, al XXXXIII del capitolare dei « fioleri », al XXVIII del capitolare dei pellicciai, al XXXVIII del capitolare dei « blancarii », al XXXXI del capitolare dei calzolai, al XXXXI del capitolare dei falegnami, al XXXI del capitolare dei carpentieri, al XXXVIIII del capitolare dei calafati, al XXVIIII del capitolare dei muratori, al LXI del capitolare dei bottai, al XXXXVIII del capitolare dei conciatori di pelli ed anche più al XXXXII del capitolare dei fabbri col quale ha in comune dopo « in « pena banni integri » la frase « et plus « et minus ad nostram voluntatem »; il capitolo del capitolare dei fustagnai a differenza dagli altri omette la frase « quam cicius poterit » dinanzi ad « ac« cusare »; cf. p. 23, rr. 7-15; p. 48, rr. 7-15; p. 75, r. 15 - p. 76, r. 7; p. 107, rr. 8-16; p. 126, rr. 8-16; p. 146, rr. 10-18; p. 186, rr. 1-9; p. 209, rr. 7-15; p. 248, rr. 1-9; p. 293, r. 12 - p. 294, r. 5; p. 419, rr. 1-9; p. 507, r. 9 - p. 508, r. 3; p. 344, rr. 11-19. Per la data a margine cf. pp. 22, 23, note 4, 3.

tam Veneta quam forinseca, que filet banbacium pro precio, non audeat habere in domo sua insimul plus librarum .xxv. de bambacio causa filandi ipsum, in pena bampni ad voluntatem nostram[1].

LVIIII. Item, damus plenam potestatem gastaldioni et iudicibus istius artis faciendi rationem de mulieribus que filant banbacium, sicuti ipsi faciunt de hominibus qui laborant arte de fustagnis. 5

LX. Item, ordinamus quod gastaldo cum suis consiliariis teneantur pro sacramento faciendi omnes tres menses rationem cum dominis iusticiariis de sua intrata, sub pena .c. soldorum[2].

LXI. Item, nos iusticiarii ordinamus quod nec gastaldio nec aliquis alius[3] audeat aliquid adere vel minuere aut mutare modo aliquo vel ingenio tam in subscribendo quam in hiis omnibus suprascriptis capitulis et ordinamentis sine nostra nostrorumque successorum licencia, in pena bampni et plus et minus ad nostram voluntatem[4]. 10 15

LXII. Sciendum est quod de consensu et voluntate gastaldionis et officialium ‖ dicte artis volumus et ordinamus quod de illis soldis denariorum .xl. qui a personis pro intratura artis acci- c. 85 A

2. librarum] *Così il cod.* *Cod. corr. senza variazione di scrittura e d' inchiostro* xxv su x 3. bampni] *Così il cod.* 6. arte] *Così il cod. per influsso del volgare.* 7. *Cod.* ꝯsciliiariis 7-8. *Cod.* tenentur 8. faciendi] *Così il cod.* 11. nec] *Cod.* ne adere] *Così il cod.* 12. quam] *Mancano evidentemente alcune parole del testo, probabilmente* aliquo alio modo; *cf. il testo dei capitoli citati nella nota 4 di questa pagina.* 14. bampni] *Così il cod.* 18. *Cod. omette* a

(1) Cf. il capitolo LXXXXV.

(2) Questo provvedimento appare qui per la prima volta in questi capitolari.

(3) Cioè « huius artis ».

(4) Questo capitolo ha molte somiglianze formali e reali col XXVIIII del primo capitolare dei « ternieri », col XXXI del capitolare dei barbieri, col XXXXVI del capitolare dei « fioleri », col X del capitolare dei pellicciai, col XXXII del capitolare dei « blancarii », col XXXXIIII del capitolare dei calzolai, col XXXIII del capitolare dei falegnami, col XVIIII del capitolare dei carpentieri col XXVI del capitolare dei calafati, col XXVI del capitolare dei muratori, col XXV del capitolare dei merciai, col XXXXV del capitolare dei fabbri, col VIIII del capitolare dei pittori, col LXII del capitolare dei bottai e col XXXXIII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 18, rr. 5-8; p. 46, rr. 12-15; p. 77, rr. 3-7; p. 102, r. 20 - p. 103, r. 3; p. 125, rr. 1-3; p. 147, rr. 11-14; p. 182, r. 13 - p. 183, r. 2; p. 205, rr. 17-20; p. 242, rr. 6-9; p. 292, r. 10 - p. 293, r. 3; p. 315, rr. 9-12; p. 346, rr. 3-7; p. 368, rr. 6-9; p. 420, rr. 1-5; p. 505, rr. 11-15. Tuttavia questo capitolo ha una forma sua propria.

piuntur, seu de omnibus bannis et penis quos officiales istius artis inposuerint, fiant ex ipsis duo partes: una pars deveniat in camaram iusticiariorum et reliqua pars remaneat sive deveniat in dictam artem.

5 LXIII. Item, ordinamus quod quilibet texator ire laborare teneatur usque ad rectum signum [1]; si non observaverit, perdat soldos .v. pro qualibet vice; et si fecerit aliquod caviçolum, perdat soldos .v. [2].

LXIIII. Item, ordinamus et concedimus quod quilibet homo 10 istius artis possit et debeat placitare per se et per alios coram dominis iusticiariis et coram gastaldio prefacte artis, et etiam ubicumque voluerit coram gastaldio et consiliatoris huius artis et contra omnes personas quod habuerit ad faciendum.

LXV. Item, quod nullus audeat miscere banbacium Ro- 15 manie [3] cum illo de ultra mare [4], neque de Apulia [5]; et si aliquis inventus fuerit, amictat pro qualibet pecia soldos .xx. pro quolibet magistro, et ille qui laborat soldos .x.; de quibus de-

3. sive] *Cod.* sine 12. consiliatoris] *Così il cod.* 13. quod] *Così il cod. per* cum quibus 16. amictat] *Così il cod.* 17. *Cod.* quodlibet

(1) Cioè « usque ad rectum signum « orditorii »; cf. il capitolo LXXXXVI. Dal capitolo LXXXIIII si deduce che questo segno doveva indicare l'altezza di tre quarti di braccio, che era la regolare nelle pezze di fustagno.

(2) Il capitolo XXVI fissava la multa di soldi dieci e anche la pena della perdita della merce per chi fabbricava « ca« vezzi » più corti della misura regolare, e però credo che la disposizione del capitolo LXIII si riferisca soltanto a chi lavorava pezze di fustagno su « ca« vezzi » corti. La disposizione fu modificata rispetto alla pena nel settembre 1283; cf. il capitolo LXXXXVI.

(3) Cioè di Grecia; cf. HEYD, op. ed ediz. citt. II, 611, note 8 e 9. Secondo il BALDUCCI-PEGOLOTTI (op. cit. p. 367) il cotone di Cipro era inferiore a quello di Siria e della Piccola Armenia.

(4) Per tale cotone s'intendeva quello che proveniva dalla Siria e dalla Piccola Armenia. Secondo il BALDUCCI-PEGOLOTTI (op. e loc. citt.) il migliore era quello di Hamah e di Aleppo; il secondo posto era tenuto da quello di Damasco (che era più corto) e di Acri; ma il cotone di Laodicea era inferiore anche a quello di Cipro. Cf. anche HEYD, op. ed ediz. citt. II, 612.

(5) Il cotone di Puglia, secondo il BALDUCCI-PEGOLOTTI (op. e loc. citt.), era inferiore a quello di Laodicea e di Cipro, ma avanzava in qualità quelli dell'isola di Malta, di Calabria e di Sicilia. Il cotone di Sicilia teneva l'ultimo posto.

nariis[1] deveniat medietas in camaram iusticiariis et aliam medietatem gastaldio dicte artis[2].

LXVI. Item, iste sunt festivitates quas nos baptariis celebrare ordinavimus, silicet pasca Domini resurectionis, pentecostes, nativitatem Domini cum duobus diebus sequentibus[3], circumcissionem Domini, epiphaniam Domini, omnes festivitates beate Marie virginis[4], omnium sanctorum, apostolorum omnium[5], ascentionem Domini, quatuor festivitates beati Marci evangeliste[6], sancte Agnetis[7], sancti Blasii[8], sancti Barnabe[9], sancti Viti[10], sancte Margarite[11], sancte Marie magdalene[12], vicilia sancti Petri[13], sancti domini Salvatoris[14], sancti Laurencii[15], nativitas sancti Iohannis baptiste[16], decollacio sancti Iohannis baptiste[17], ‖ c. 85 B duas festivitates sancte Crucis[18], sancti Michaelis[19], sancti Martini[20], sancte Lucie[21], sancti Luce[22], sancti Nicolai[23] et plus et minus ad voluntatem dominorum iusticiariorum[24].

1. iusticiariis] *Così il cod.* 1-2. *Cod.* aliaȝ medietatem; *accusativo in funzione di nominativo.* 3. *Cod.* baptarii 4. silicet] *Così il cod.* *Cod.* rertois 5-6. *Cod.* circumcissioneȝ 8. ascentionem] *Così il cod.* *Cod.* Marchi 10. sancte Marie magdalene] *Parole aggiunte nel margine, in lettere minute, ma dallo stesso copista del 1278.* vicilia] *Così il cod.* 14. sancti Luce, sancti Nicolai] *Parole aggiunte nel margine c. s.*

(1) Qui la voce « denarii » ha significazione generica.

(2) Divieti simili si ritrovano nel capitolo III del cit. capitolare dell'Arte delle faldelle (c. 205 A), tranne che non vi si fa distinzione tra il cotone di Puglia e quello di Calabria potendo essere battuti insieme.

(3) Questo capitolo corrisponde al XXXII del cit. capitolare dell'Arte delle faldelle (c. 207 A); da esso è dimostrato che la frase « cum duobus diebus sequentibus » si riferisce non solo a « nativitatem Domini », ma anche a « pasca Domini resurectionis » ed a « pentecostes ».

(4) Cf. p. 63, nota 1.

(5) Cf. p. 63, nota 2.

(6) Cf. p. 63, nota 3.

(7) Cf. p. 235, nota 1.

(8) Cf. p. 178, nota 1.

(9) Cf. p. 63, nota 2.

(10) Cf. p. 178, nota 10.

(11) Cf. p. 178, nota 6.

(12) Cf. p. 178, nota 5.

(13) Il 28 giugno.

(14) Cf. p. 179, nota 1.

(15) Cf. p. 177, nota 12.

(16) Cf. p. 63, nota 4.

(17) Cf. p. 63, nota 4.

(18) Cf. p. 85, nota 7.

(19) Cf. p. 178, nota 3.

(20) Cf. p. 178, nota 2.

(21) Cf. p. 178, nota 7.

(22) Cf. p. 177, nota 10.

(23) Cf. p. 179, nota 4.

(24) Il cit. capitolare delle faldelle nel capitolo XXXII ricorda un numero minore di feste. Questo capitolo corrisponde in parte al XXXVIIII del capitolare del 1503, che è il seguente (p. 37): « De vardar le feste. Et

LXVII. Item, ordinamus quod si pater fuerit de dicta arte fustagni, filius esse possit.

LXVIII. Item, ordinamus quod nullus de arte predicta non audeat extraere banbacium de petia postquam fuerit bulata, in
5 pena soldorum .v.; et dividatur (1) in tres partes, sicut dictum est superius (2).

LXVIIII. Item, ordinamus quod aliquis homo dicte artis non audeat dare libras banbacii a filandum alicui persone, nisi libras .xii. unciarum, secundum quod ipsi emunt, et de hoc ha-
10 bere debeant a camera iusticiariorum pesam (3) aut libras; et qui

2. fustagni] *Parola aggiunta nello spazio interlineare dallo stesso scrivano del 1278.* 4. extraere] *Così il cod.* bulata] *Così il cod.* 8. a] *Così il cod. per influsso del volgare.*

« così come volemo l'honor della « terra e la utilità nostra, devemo an- « cora cercar che li santi siano vene- « radi e come fidel christiani sancti- « ficar le feste, et che niun del mestier « nostro, sì de coltre come de fustagni, « non possa tenir averte le sue bot- « teghe nè metter fuora le sue robbe « in le feste infrascritte, cioè 5 feste « de madonna santa Maria, videlicet « quella dell'Annuntiata, quella de avo- « sto, quella de settembrio, quella delle « candele e quella della conception, « et le feste de dodexe apostoli, el dì « del veneri (*sic*) sancto, el dì de pa- « squa cum 2 dì sequenti, et pasqua « de mazo cum do dì sequenti, la festa « de Natal cum 3 dì sequenti, tutte le « domeneghe, la festa de missièr « san Marco d'aprile, e la festa de « santa Croce de mazo e de settembrio, « san Lorenzo, san Martin, santa Ca- « therina, santa Lucia, san Silvestro, « sant'Antonio, san Zorzi, santa Maria « magdalena, el Salvador, san Fran- « cesco, san Zuane battista, san Zuane « decolao, san Michiel, san Hiero- « nymo, san (*sic*) Augustin, san Seba- « stian, san Roccho et tutte le feste « de commendamento. et perchè al- « cuni del mestier nostro delle coltre « e fustagni i qual stanno in piazza, « se fanno licito le feste che vien de « sabbato che se fa marcado a te- « nir le sue botteghe aperte dicendo « che cusì fanno li strazzaroli: su « questo dechiaremo che le feste che « li strazzaroli sta in marcado el sab- « bato cum le sue robbe, anche li no- « stri coltreri possano star cum le sue « botteghe aperte tanto quanto dura el « marcado, che è l'instade (*sic*) a nona « e l'inverno a vespero. et similiter « cadauna delle nostre botteghe de « Marzaria, o sia dove se voglia, pos- « sano tenir aperta la soa porta cum « parte di soi balconi, non mettendo al- « cuna cosa fora di muri della bottega, « in pena de lire 5 de pizzoli sì a quelli « che non tenirà le sue botteghe sa- « rade el dì delle feste come a quelli « che tenirà la porta averta el dì de sab- « bato da poi el marcado; la qual pena « se parta per terzo come le altre ».

(1) Cioè « pena soldorum .v. ».

(2) Cioè nel capitolo xv.

(3) Cioè il peso il quale corrispondeva alle libbre di dodici once; cf. Du-Cange, op. cit. s. vv. pensa e pesa. Il cotone si vendeva a libbra sottile; cf. Cecchetti, op. cit. p. 4 e nota 5. Circa la libbra sottile al-

contra fecerit perdat bannum ad voluntatem dominorum iusticiariorum.

LXX. Item, ordinamus quod nullus de dicta arte non audeat laborare nec facere laborare dictam artem nisi ad mediam noctem que pulsat Sancti Marci(1) et laborare usque ad tintinabulum Sancti Marci que pulsat de tribus in sero(2); et qui contra fecerit perdat novem grossos, et deveniat in tribus partibus, sicut dictum est superius(3).

LXXI. Item, ordinamus quod gastaldio huius artis et sui consiliarii habere debeant unam capsellam que habeat claves quinque, que sint divise(4) et quilibet officialis habeat suam(5); in qua(6) ponere debeant intratam que intrat ad suam cameram.

LXXII. Item, gastaldio huius artis non possit recipere aliquem denarium nisi ad dictam cameram cum suis officialibus vel maiori parte eorum.

LXXIII. Item, gastaldio huius artis cum suis offitialibus teneatur in capite anni(7) facere rationem gastaldioni intranti et suis officialibus de introitu et exitu ordinate, et hoc sub pena librarum .xx. pro quolibet(8).

1. *Cod.* dominiorum, *forma mai usata dal copista del 1278.* 3-8. *Questo capitolo è stato cancellato nel codice.* 5-6. tintinabulum] *Evidentemente manca il numerale; per analogia con altri capitolari (p. e. col capitolo XXVIIII del capitolare dei calzolai; cf. p. 144, rr. 2-3) probabilmente manca la voce* primum 7. deveniat] *Singolare in funzione di plurale riferito a* novem grossos 12. *Cod. corr. col segno di espunzione* intrat *su* intrant 17. *Cod.* anno *Cod.* intrantis

lora in uso a Venezia e circa il suo rapporto colla libbra grossa cf. Balducci-Pegolotti, op. cit. p. 134.

(1) Colla marangona; cf. Cecchetti, *I nomi delle campane di S. Marco* nell'*Archivio Veneto*, XXXII, 379-380.

(2) Cioè al tramonto del sole; cf. p. 144, note 1 e 2. Anche questo segno veniva dato colla marangona. Evidentemente il testo del capitolo è stato alterato nella trascrizione, e nella forma genuina si voleva soltanto significare il divieto di lavorare il cotone di notte per evitare l'occasione di incendi che facilmente potevano avvenire soprattutto per il modo col quale si praticava la battitura del cotone (cf. la nota 2 a p. 578); il lavoro doveva cessare al tramonto del sole indicato dalla stessa campana di S. Marco che segnava la mezzanotte; cf. I, 29, rr. 4-6 e nota 1.

(3) Cioè nel capitolo XV.

(4) Cioè che ciascuna fosse diversa dalle altre.

(5) Cioè una pel gastaldo e quattro per i quattro decani o consiglieri.

(6) Cioè « in qua capsella ».

(7) La frase « in capite anni » si riferisce al principio dell' amministrazione annua del gastaldo nuovo.

(8) Qualche cosa di simile si ritrova

II.

Ordinanze aggiunte al capitolare dopo la sua trascrizione nel registro ufficiale della Giustizia Vecchia, cioè dopo il maggio-settembre 1278.

(A)

c. 86 A

Circa febbraio 1280 (2).

LXXIIII (1). ‖ Nos Iacobus de Molino, Laurençius Mengullo et Gratonus Dandullo, iusticiarii veteres comunis, statuimus et ordinamus quod nullus magistrorum artis fustaniorum a modo possit nec debeat dare alicui batitori nec texitori neque texitrici
5 ultra duos soldos denariorum venetorum grossorum per se nec per alium aliquo modo vel ingenio, donec dicti denarii fuerint perserviti (3); et qui contra fecerit solvat pro bampno quilibet et pro qualibet vice soldos .c. denariorum venetorum parvorum, de quibus perveniat tercia pars ad cameram nostram, alia tercia pars
10 ad gastaldionem et iudices artis predicte et alia tercia pars ad acusatorem; nec ille magister habere debeat racionem de dictis denariis in Veneciis quos dederit ultra soldos .II. denariorum grossorum.

LXXV. Item, quod nullus magistrorum artis predicte dare
15 debeat bambacium ad battendum foris de domo, nisi dederit ipsum in domo magistrorum qui faciant artem predictam (4); et qui contra fecerit solvat pro bampno grossos .III. quilibet et pro qualibet vice; de quibus perveniat tercia pars ad cameram nostram, alia

1. *I capitoli LXXIIII e LXXV della parte A sono preceduti nel codice dal solito segno di maggiore separazione tracciato con inchiostro rosso. Questo capitolo e i due seguenti sono stati cancellati nel cod. nel medesimo tempo.* Mengullo] *Così il cod.* 2. Dandullo] *Così il cod.* 3. a modo] *Cod.* amodo 5. *Cod. a* venetorum *aggiunge* parvorum *ma col segno di espunzione.* 7. bampno] *Così il cod.* 11. acusatorem] *Così il cod.* 12. *Cod.* dederint 17. bampno] *Così il cod.*

nel capitolo XIIII del cit. capitolare del 1503 (p. 16): «Che li governa-«dori vecchi de' consegnar &c. «Item, che li governadori vecchi quin-«dese zorni da poi che serà fatta la «banca nova debbano haver conse-«gnado l'administration del suo anno «alli governadori novi, sotto pena de «duccati uno, la qual se parta come «le altre». Il ricordo più antico di tale obbligo in questi capitolari, è dato dal capitolo XXXXIII del primo capitolare del «ternieri»; cf. p. 21, rr. 10-14. Questo provvedimento fu modificato nel settembre 1283; cf. il capitolo LXXXIIII bis.

(1) Circa la scrittura della parte A cf. I, p. XXXI, nota 4; p. 105, nota 3.

(2) Circa la data del capitolo cf. il Prospetto dei giustizieri, I, p. LXIV.

(3) Cioè se il battitore o tessitore non avrà reso al maestro il servizio corrispondente ai due soldi di grossi. Circa il significato del verbo «per-«servire» si confronti anche il capitolo III del capitolare dei carpentieri, p. 198, rr. 13-19.

(4) Cioè «artem fustaniorum»; cf. il capitolo LXXXX, al quale questo è identico nella sostanza e in gran parte anche nella forma.

tercia pars ad gastaldionem et iudices artis predicte et alia tercia pars ad artem fustaniorum.

LXXVI. Item, concedimus (1) omnibus magistris artis predicte quod possit solvere laboratori et laboratrici prefacte artis de capicio qui erit plectum (2) et non plus. 5

Circa 1280-1281 (3). (B)

LXXVII (4). Item, ordinamus (5) quod quilibet cavecius, tam veneticus quam forensis qui venerit Venecias, quod debeat habere .x. signa, sicut habet .x. cordolos, sub pena soldorum .III. parvorum pro quolibet cavecio; et dicta pena dividatur in terciam partem, ut superius dictum est (6). 10

LXXVIII. Item, ordinamus quod quilibet magister artis predicte habere debeat perticam unam ad illam mensuram quam dabit ei gastaldio artis predicte (7), cum qua pertica mensurare debeat quilibet magister omnes capiçios fili orditos quos dabit suis laboratoribus ad laborandum; et quilibet magistrorum teneatur 15 signare capiçios cum signo bolli, quos dabit ad texendum, in capite omni pertice, scilicet in meçadura (8) et in fine cuiuscumque

4. possit] *Singolare in funzione di plurale.* 6. *La scrittura della parte B è diversa dalla precedente. Questo capitolo ed il seguente sono stati cancellati nel registro nel medesimo tempo. I capitoli LXXVII e LXXVIII della parte B sono preceduti nel codice dal segno di maggiore separazione miniato in rosso con imitazione di quello della scrittura originaria del registro.* 17. omni] *Così il cod. in forma di dativo, mentre a* in fine *segue un genitivo.*

(1) Soggetto di « concedimus » sono i tre giustizieri ricordati nel capitolo LXXIIII.

(2) Cioè « piegato », e, per conseguenza, di misura regolare; cf. il capitolo XXXVIIII, e il LXXXXI identico al LXXVI nella sostanza e in gran parte anche nella forma.

(3) La data approssimativa della parte B è determinata soltanto da quella della parte A come termine *a quo* e da quella della parte C come termine *ante quem*.

(4) Circa la scrittura della parte B che nei capitoli LXXVII-LXXXIIII mostra lo sforzo di imitare, specialmente nelle dimensioni delle lettere, la scrittura gotica libraria dello scrivano del maggio-settembre 1278, cf. I, 108, nota 1.

(5) Non è chiaro se soggetto di « ordinamus » in questo capitolo e nei due seguenti sieno i tre giustizieri ricordati nel capitolo LXXIIII.

(6) Questo capitolo venne cancellato, probabilmente quando si notò che era inutile perchè identico al XXXXIII.

(7) Essa era la « pertica comunis », cioè la misura fissata e riconosciuta dallo Stato per i « cavezzi », ricordata nel capitolo XXXXI.

(8) Il segno del bollo era praticato dal maestro alle due estremità del « cavezzo » e nel mezzo.

capiçii; et quilibet laborator et laboratrix dicte artis teneatur incidere pecias in dictis signis; et si quis contra fecerit, solvat pro banno soldos .v. pro pecia. et quod piani qui remanebunt [1] perveniant in magistro, dando laboratori pro ipsis pianis dena-
5 rios .III. pro quolibet capicio stricto, et .VI. pro alto [2].

LXXVIIII. Item, ordinamus quod nullus de arte predicta non audeat nec presumat tenere pectenen quod ‖ non est ad mensuram quam habet gaustaldo dicte artis [3], sub pena soldorum .x. pro pectene alto [4], et pro pettene de valcheta [5] et pro pectene stricto [6]
10 soldorum .v.

c. 86 B

LXXX. Item, quod nullus qui non faciat artem debeat esse elector gastaldi dicte artis nec eciam consciliariorum [7].

LXXXI. Item, quod nullus de arte predicta non audeat nec presumat pomegare nec sponçare aliquam peciam in domo nec
15 in stacione, in pena soldorum .v. pro qualibet pecia [8].

LXXXII. Item, si per gastaldum vel eius officiales inventum fuiset quod aliquis de arte predicta signum non habuisset in suis

7. *Cod.* pecteñ 9. pettene] *Così il cod.* 12. *Cod.* cosciliar 17. fuiset] *Così il cod.*

(1) Cioè, oltre i « piani », quanto avanzava delle cinquantadue braccia dell'ordito; cf. il capitolo XXVI.

(2) Cioè di un'altezza doppia rispetto all'altro, per quanto può apparire dalla quantità dei denari. Probabilmente la cancellatura di questo capitolo venne fatta dopochè fu stabilito nel capitolo LXXXVII che si misurassero i cavezzi colle pertiche nuove e che non si eseguissero sopra di essi quei tre segni, bastando a garanzia dell'altezza e lunghezza regolare della pezza quello che veniva fatto sull'orditoio.

(3) Il capitolo XXX attesta che questa misura era di ferro.

(4) Cioè quello per le pezze alte tre quarti di braccio; cf. il capitolo XXVI.

(5) Cf. il capitolo XXX.

(6) Cioè quello per le « purpurete « strete »; cf. il capitolo XXXII.

(7) Un provvedimento che ha qualche lontana somiglianza con questo, si trova nel capitolo LXXXVIII del capitolare dei conciatori di pelli; cf. p. 528, rr. 1-3.

(8) Si intende che queste operazioni non potevano essere fatte prima del collaudo. Il dare la pomice (« pome« gare »; cf. PATRIARCHI e BOERIO, opp. citt. s. v. pomegar) alle pezze di fustagno e l'imbiancarle (« sponçare » da « sponza », è analogo a « spon« zar »; cf. PATRIARCHI e BOERIO, opp. citt. s. v.) poteva far apparire la stoffa più compatta e più regolare di quello che veramente era; cf. anche il capitolo XXXXIIII.

peciis [1] vel capiçiis [2] signatum signi bolli, ammittere debeat soldos .v. pro qualibet pecia [3] sive capicio [4].

LXXXIII. Item, quod ille qui erit gastaldus per annum unum, non possit esse decanus pro alio tempore venturo.

LXXXIIII. Item quod 5

. . . .

. . . .

. . . .

1. signi] *Così il cod. per* signo *per influsso del volgare e di* bolli ammittere] *Così il cod. per* amittere 5. *Dopo* Item *sono stati abrasi tre righi della scrittura originaria (che non ha lasciato di sè quasi alcuna traccia leggibile) di questo capitolo e sostituiti con le seguenti parole dal correttore del proemio (settembre 1283):* volumus et ordinamus (5) quod pannelle (6) et piani esse debeant de tribus quarteriis (7), et panelle non sciat *(così il cod. per* sint *per influsso del volgare)* ultra de digitos tres (8), *(così il cod. per influsso del volgare)* in pena soldorum .III. pro quolibet; *(da questa frase il capitolo continua con scrittura alquanto diversa a c. 86 B in calce della seconda colonna, perchè il margine inferiore della prima colonna era già occupato da un' altra aggiunta; lo scrivano del 1283 ha voluto imitare in questa parte la scrittura abrasa)* et non sint piani ultra de tribus quarteriis; et quod gastaldiones et decani teneantur ire per staciones et in alliis *(così il cod.)* locis ubi melius videbitur eis quia signa cordolorum (9) cumcordentur simul, et debeat *(singolare in funzione di plurale)* ordinare quod laborationes debeant ire ad *(cod. omette questo vocabolo; la restituzione è stata fatta col sussidio dei capitoli LXIII e LXXXXVI)* rectum signum de tribus quarteriis (10). LXXXIIII bis. Item, ordinamus quod gastaldio vetus et eius officialles *(così il cod.)* teneantur per .xv. dies post exitum suum facere racionem tam de introitum *(così il cod.)* quam de exitu gastaldioni novello et suis officialibus (11); et qui contra fecerint cadant in banno soldorum .XL., sic quod .II. partes veniant a scollam *(così il cod.)* et tercia ad camaram (12).

(1) Cf. i capitoli XXXX e XXXXVIII.

(2) Cf. il capitolo LXXVIII.

(3) Nel capitolo XXXXVIII la multa è molto maggiore.

(4) La stessa pena è fissata nel capitolo LXXVIII.

(5) Soggetto di « volumus et ordi« namus » in questo capitolo e di « ordi« namus » nel seguente sono i tre giustizieri del settembre 1283 ricordati nel proemio, cioè: Niccolò Salomono, Niccolò Alduino e Pietro Muazzo.

(6) Per « pannella » s'intendeva la penerata, cioè quella parte dell'ordito che avanzava dalla pezza per non essere stata tessuta; cf. PATRIARCHI, op. cit. s. v. panela dela tela e BOERIO, op. cit. s v. panela.

(7) I tre quarti dovevano corrispondere all'altezza della stoffa, e quindi anche nella penerata.

(8) Cioè la penerata non doveva essere più lunga di tre dita.

(9) Cf. il capitolo XXXXIII.

(10) Questa frase mostra che il segno nell'orditoio doveva essere posto all'altezza di tre quarti di braccio nella fabbrica delle pezze di fustagno di misura regolare perchè riuscissero tali; cf. i capitoli LXIII e LXXXXVI.

(11) Il termine di quindici giorni dalla decadenza del gastaldo antico dall'ufficio appare qui fissato per la prima volta in questi capitolari.

(12) Cioè « ad camaram iusticiario« rum ». Questo provvedimento mo-

districtu pianos nec panellas, in pena perdendi pianos et panellas, et grossum .I. pro quolibet

Circa agosto 1280 o circa giugno 1281 (2). (C)

LXXXV(1). Tempore dominorum iusticiariorum Petri Cauco, Petri Savonario, Nicolaus Auduyno ordinatum est quod omnes 5 magistri capites masarie (3) qui faciunt arte fustaneorum, et illi qui solvunt staciones ad faciendum garçare (4), quando venient ad faciendum gastaldum et officiales, debeant congregari insimul in uno loco constituto et ponere tantas bolletas quanti erunt, in uno gallerio (5), de quibus sint novem disimilles (6) et mesclate bene 10 insimul; et qui habebunt illas novem debeant elligere gastaldum et officiales; qui sint in concordia sex illorum novem (7) ad minus (8).

LXXXVI. Item, volumus et ordinamus (9) quod nullus qui non sit de dicta scola, non possit esse nec gastaldus nec officialis, 15 nec esse debeat ad bolletas (10).

1-2. *Questo residuo della parte originaria del capitolo è stato cancellato nel cod.* 3. *La scrittura della parte C è affatto diversa dalle precedenti. Il correttore del 1283 raschiò le due prime righe del nuovo capitolo sino a* ordinatum, *e imitando la scrittura abrasa vi sostituì* Item statutum fuit et *che si collega a* ordinatum *La frase* Tempore – Auduyno *è stata da me restituita, in parte perchè era una formula, in parte per le tracce lasciate dalla scrittura abrasa.* 4. Nicolaus] *Così il cod.* *Cod. omette* est 5. capites masarie] *Così il cod.* arte] *Così il cod.* 6. *Cod.* venient 9. *Cod.* sint disimilles] *Così il cod.* 10. elligere] *Così il cod.* 13. *Il capitolo LXXXVI segue nel cod. all'LXXXV senza capoverso.* 14. sit] *Cod.* sint

dificò quello del capitolo LXXIII; ma anch'esso venne mutato nella pena e nella designazione precisa della presenza del gastaldo della scuola e di quello dell'Arte nel 1285 circa; cf. il capitolo LXXXXVIIII.

(1) Circa la scrittura della parte D cf. I, 123, nota 2.

(2) Circa la data del capitolo cf. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXV.

(3) Per « magistri capites masarie » intendo i maestri che tenevano un laboratorio di fustagni.

(4) Cioè i maestri che tenevano le stazioni dove si batteva il cotone; cf. Boerio, op. cit. s. v. garzador da bombaso.

(5) Cioè in un berretto; cf. Du Cange, op. cit. s. v. galerus; cf. anche la nota 3 a p. 542.

(6) Diverse di colore dalle altre.

(7) Cioè « de quibus novem sint in « concordia sex ad minus », cioè la maggioranza doveva essere di due terzi dei voti.

(8) Così venne modificata la procedura elettorale fissata nel capitolo XIII.

(9) Soggetto di « volumus et ordina- « mus » in questo e nel seguente capitolo sono i tre giustizieri Pietro Coco, Pietro Savonario e Niccolò Alduino.

(10) « bolleta » era la scheda per l'elezione; quindi chi non era iscritto nella scuola non poteva tenere nell'Arte un ufficio e nemmeno essere elettore; cf. anche p. 263, nota 3.

LXXXVII. Item, volumus et ordinamus quod aliquis de arte fustagnorum non audeat neque debeat plegare aliquod cavicium nisi ad mensure pertiçe nove (1), quas perticas nos dedimus vobis (2), nec debea facere aliquod signum (3), nisi illud quod factum est super orditorio (4). 5

Circa novembre 1281 o circa maggio 1282 (6). (D) c. 86 B in calce

LXXXVIII(5). ‖ Tenpore nobilium virorum dominorum iusticiariorum videlicet Marcus Basilio, Petrus Cauco, Marcus Faletro, ordinamus pro melius dicte artis quod omnes laboratores vel illis qui faciunt laborare arte fustaniorum, debeant appasare (7) toti cavecii quot ipsi laborant cum pertica iusticiariorum veterum, et 10 eciam signare cavecii de signo rubeo (8) ut poscemus cognoscere bonum et mallum dicte artis; et confirmamus omnes bani que continetur de dicti cavecii (9) et eciam alliis (10).

Circa novembre 1281 o circa maggio 1282. c. 86 A in calce

LXXXVIIII. ‖ Tenpore nobilium virorum dominorum Marcus

3. *Cod.* m̄sure] *Così il cod. per influsso di* pertiçe nove pertiçe] *Così il cod. per* pertice perticas] *Cod. corregge senza variazione di scrittura* pertiças *su* pertiçe 4. debea] *Così il cod. per influsso del volgare.* facere] *Cod.* face 6. *La scrittura della parte D è affatto diversa dalle precedenti. Questo capitolo è stato cancellato nel cod. Cod.* Tenp̄r 8. illis] *Ablativo in funzione di nominativo.* 9. arte] *Così il cod. per influsso del volgare.* 9-10. toti cavecii] *Nominativo in funzione di accusativo e così* cavecii *nel r. 11.* 10. quot] *Cod.* quot *Cod.* ptica 11. poscemus] *Così il cod.* 12. mallum] *Così il cod.* bani] *Nominativo in funzione di accusativo.* 13. continetur] *Singolare in funzione di plurale.* de dicti cavecii et eciam alliis] *Così il cod.* 14. *Il capitolo LXXXVIIII è stato cancellato nel codice. Cod.* Marc̄

(1) Circa la pertica antica per la misura dei « cavezzi » cf. i capitoli XXXXI e LXXVIII.

(2) Cioè ai maestri tessitori.

(3) Sui « cavezzi »; così fu modificata la disposizione contenuta nel capitolo LXXVIII.

(4) Circa questo segno fatto sull'orditoio, perchè la pezza di fustagno avesse la sua altezza regolare di tre quarti di braccio, cf. i capitoli LXIII, LXXXIIII e LXXXXVI.

(5) La scrittura della parte D è la medesima di quella della parte B quantunque a primo aspetto sembri diversa; la diversità deriva dal fatto che in questa parte la scrittura è spontanea, mentre nell'altra è di imitazione di quella dello scrivano del maggio-settembre 1278.

(6) Circa la data approssimativa del capitolo cf. il cit. Prospetto dei giustizieri, I, p. LXV.

(7) Cioè « misurare »; cf. la nota 5 a p. 559.

(8) Probabilmente quelli di misura regolare; cf. il capitolo LXXVIII.

(9) Cioè le multe stabilite nei capitoli XXVI, XXXVIIII, XXXXI, XXXXII, XXXXIII, LXIII e LXXXII.

(10) Questo capitolo è stato cancellato nel codice, probabilmente quando si notò ch'era in contraddizione col precedente capitolo LXXXVII e si preferì la disposizione in quello contenuta.

Basilio, Petro Cauco, Marcus Faletro iusticiariorum, ordinamus (1) quod gastaldioni dicte artis qui modo sunt vel erunt per tempora, debeant ire omni mense tentando cavecii et perticas per illos (2) qui laborant dictam artem, unam vicem ad minus (3); et 5 hoc observat in pena iuramenti (4) et banni ad voluntatem dictorum dominorum iusticiariorum (5).

Settemb. 1283 (8). (E) c. 87 A

LXXXX (6). || Item (7), quod nullus magistrorum artis predicte dare debeat bambacium ad batendum foris de domo, nisi dederit ipsum in domo magistrorum qui faciant artem fustaniorum; et 10 qui contra fecerit solvat pro banno grossos .III. quilibet et pro qualibet vice; de quibus denariis perveniat tercia pars ad camaram nostram, alia tercia pars ad gastoldionem et iudices artis predicte et alia tercia pars ad artem fustaniorum (9).

LXXXXI. Item, concedimus omnibus magistris artis pre-

1. *Cod.* Pet° Marcus] *Così il cod.* 2. *Cod.* gastadioni 3. *Cod.* mensse cavecii] *Nominativo in funzione di accusativo.* 5. observat] *Così il cod. (col* b *aggiunto nello spazio interlineare) per* observent *Cod.* banna 7. *La scrittura della parte E è identica a quella del correttore del 1283. I capitoli sono preceduti dal segno di maggiore separazione tracciato con inchiostro rosso con imitazione della scrittura dello scrivano del maggio-settembre 1278. Le carte 87 e 88 che sono unite tra loro, derivando da un foglio ripiegato nel mezzo e ridotto alle dimensioni del codice, non appartengono ai fogli originari del rispettivo quaderno, ma vi furono aggiunte per trascrivere le addizioni. L'aggiunta fu fatta dopo il settembre 1283 e innanzi il nov. 1284 come si rileva dalla data dei capitoli LXXXX e LXXXXVII.* 8. batendum] *Così il cod.*

(1) Soggetto di « ordinamus » sono i giustizieri Marco Basegio, Pietro Coco e Marco Falier.

(2) Cioè andando per le officine dei maestri dell'Arte.

(3) Cf. i capitoli XXIIII, XXXVIII e LXXXII e specialmente il XXXXI; questa ordinanza era collegata colla precedente pel suo contenuto; essa venne cancellata nel registro dopochè fu sostituita da quella del capitolo LXXXXII, cioè dopo il settembre 1283.

(4) Circa la « pena iuramenti » cf. I, 38, nota 2.

(5) La minaccia della pena pel gastaldo che avesse mancato a quest'obbligo dell'ispezione manca nei capitoli XXIIII, XXXVIII, XXXXI e LXXXII.

(6) Circa la scrittura della parte E, cf. Prefazione, I, p XXXI, nota 5, e II, 51, nota 1.

(7) Soggetto di « ordinamus » sottinteso in questo capitolo e di « concedimus » del seguente sono i tre giustizieri Niccolò Salomono, Niccolò Alduino e Pietro Muazzo ricordati nella correzione del proemio.

(8) La data dei capitoli di questa parte (settembre 1283) si deduce da quella della correzione fatta nel proemio.

(9) È strano che questo capitolo sia identico nella sostanza ed in gran parte anche nella forma al LXXV e che ciò nondimeno nessuno dei due sia stato cancellato nel registro.

dicte quod possint solvere laboratori et laboratrici [1] de capicio quod erit plectum [2] et non plus [3].

LXXXXII. Item, nos dicti iusticiarii superius [4], ordinamus quod gastoldio cum suis iudicibus qui modo sunt vel erunt per tempora, debeant ire omni mense cercando cavicios et perticas 5 per illos qui laborant dictam artem, una vice ad minus; et istud observet in pena iuramenti et banni ad voluntatem dominorum iusticiariorum [5].

LXXXXIII. Item, volumus et ordinamus quod quilibet homo dicte artis possit dare suis laboratoribus soldos .v. grossorum pro 10 quolibet, et inde superius non, et possint facere rationem eis de dictis soldis .v. gastoldio et sui officiales, salvo quod possint se appelare ad camaram iusticiariorum, si voluerint.

LXXXXIIII. Item, volumus et ordinamus quod si videretur gastoldioni et eius officialibus addere vel minuere aliquid in dicto 15 capitulari, quod non possint venire cum aliqua petitione ante nostram presenciam nisi cum suis officialibus aut cum maiore parte [6].

LXXXXV. Item, volumus et ordinamus quod quilibet magister dicte artis possit et habeat licenciam dare cuilibet sue fila- 20 trici libras .xxv. bambacii ad filandum, et non plus [7].

LXXXXVI. Item, ordinamus quod capicii vadant ad signum rectum orditorii; et qui contra faciet, perdat soldos .v. pro tela stricta, et pro ampla soldos .x. [8].

3. *Cod.* ordiā' 7. observet] *Singolare in funzione di plurale.* 13. appelare] *Così il cod.*

(1) Cioè « predicte artis ».

(2) Cioè « piegato »; cf. la nota 2 a p. 568.

(3) È strano che questo capitolo sia identico nella sostanza ed in gran parte anche nella forma al LXXVI e ciò nondimeno nessuno dei due sia stato cancellato nel registro.

(4) Cioè i tre giustizieri Niccolò Salomono, Niccolò Aldoino e Pietro Muazzo ricordati nella correzione del proemio. Questi medesimi sono il soggetto di « volumus et ordinamus » dei capitoli LXXXXIII, LXXXXIIII e LXXXXV e di « ordinamus » del capitolo LXXXXVI.

(5) Questo capitolo è quasi identico nella sostanza e nella forma al capitolo LXXXVIIII al quale rimando pel comento.

(6) Cioè « officialium », ossia con tre di loro.

(7) Cf. il capitolo LVIII.

(8) Cf. il capitolo LXIII; per « tela « stricta » s'intende quella delle « pur- « purete strete » ricordate nel capitolo XXXII.

Circa nov. 1284 – circa maggio 1285 (1). (F) c. 87 B

LXXXXVII. ‖ Tempore nobilium virorum dominorum iusticiariorum Nicolay Çanne, Marinus Iusto et Marinus Valareso, ordinamus et volumus (2) quod eidem gastaldioni et suis officialibus habeant potestatem inter homines eiusdem artis faciendi racionem in hiis que pertinent ad suam artem tantum; et si consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc (3).

(G)

LXXXXVIII (4). Item, ordinamus (5) quod nullus de arte fustagnariorum audeat duplicare aliquam peciam fustagni in capite vel in aliquo loco occassione mostrandi vel emendi ipsam duplem aliquibus, in pena grossi .I. per peçiam.

Circa agosto 1285? (H)

LXXXXVIIII. Item, quod tam gastaldio scolle quam gastaldio artis teneantur sacramento dare et facere omnes raciones que pertineant scolle predicte et arti, gastaldioni de novo intranti, per dies .XV. post conplementum sue gastaldie, in pena sacramenti et banni ad voluntatem iusticiariorum (6).

Maggio 1287. (I)

C. Curente anno Domini .MCCLXXXVII., mense madii, tempore nobilium virorum dominiorum iusticiariorum Donathi Men-

1. *La scrittura della parte F è eguale a quella dei capitoli LXXXVIII e LXXXVIIII. Il testo del capitolo LXXXXVII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 2. Çanne] *Così il cod.* Marinus] *Così il cod. tutte e due le volte.* 3-4. eidem gastaldioni et suis officialibus] *Dativi in funzione di nominativi.* 7. *La scrittura della parte G è affatto diversa dalle precedenti. Il testo del capitolo è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* 9. occassione mostrandi] *Così il cod.* duplem] *Così il cod.; per* duplam *o* duplicem? 11. *La scrittura della parte H è eguale a quella della parte F ma l'inchiostro è più cupo. Il testo del capitolo LXXXXVIIII è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione.* scolle] *Così il cod. qui e al r. 13.* 16. *La scrittura della parte I rivela la stessa mano di quella della parte G, ma è più minuta. Il capitolo C è preceduto nel cod. dal segno di maggiore separazione. Il capitolo CI succede al C ed il CII al CI senza capoverso.* Curente] *Così il cod.* 17. Donathi] *Così il cod.*

(1) Per la data approssimativa di questo capitolo cf. il Prospetto dei giustizieri, I, pp. LXVI e LXVII.

(2) Soggetto di « ordinamus et vo« lumus » sono i tre giustizieri Niccolò Zane, Marino Giusto e Marino Valaresso.

(3) Questo capitolo è identico al LV del capitolare dei calafati al quale rimando pel comento; p. 256, rr. 1-6.

(4) Circa la scrittura della parte G cf. Prefazione, I, p. XXXI, nota 5, e p. 26, nota 2.

(5) Non si può stabilire se il soggetto di « ordinamus » sia quello della medesima voce nel capitolo precedente o quello a cui riferisce il capitolo seguente.

(6) Circa la data ed il testo di questa ordinanza che è quasi identica al capitolo LXV del capitolare dei calzolai, cf. p. 154, rr. 5-10 e nota 2.

gulo, Malgarito Cupo et Andreas Dandulo, ordinamus [1] quod nullus de arte fustagnorum non audeat signare nec facere signare nullam peciam de fustagnis, nisi solummodo illas pecias quas facit vel facit facere [2].

CI. Item, si aliquis de dicta arte hemiset pecias de aliquo fostegnario vel de aliqua allia persona, volimus quod dictas pecias non possceant esse signatas de allio signo allieno nec vendute per allio signo nisi per signo de ille qui fecerit vel fecerit facere.

CII. Item, teneatur quilibet fostagnarius designare omnia pecias quas fecerit vel fecerit facere, de suo signo proprio, divisatim ad alliis [3]; et quilibet de dicta arte teneatur accusare predicta, in pena grossorum .III. pro quelibet pecia [4].

2. *Cod. ripete* non audeat 3. facit] *Cod.* faciunt 5. hemiset] *Così il cod.* 6. allia] *Così il cod.* 6–7. dictas pecias - signatas] *Accusativi in funzione di nominativi.* 7. possceant] *Così il cod. per* possint *Cod.* esset allio] *Così il cod. qui e nel r. 8.* allieno] *Così il cod.* 8. ille] *Così il cod. per* illo *per influsso di* qui *Cod.* fecerint *tutte e due le volte; il segno abbreviativo dell'* n *in queste scritture differisce da quello che si pone sopra l'* i *perchè è più lungo e con altre forme* (fecerit) 10. *Cod.* teneantur omnia] *Così il cod.* 11. quas] *Cod.* ꝙ *Cod.* fecerint *tutte e due le volte.* 12. ad alliis] *Così il cod. per* ab aliis *Nel margine è aggiunto di mano del continuatore che registrò la parte K (febbr. 1289):* in flauda (5) de supra facere debeat *Cod.* teneantur 12-13. predicta] *Così il cod. per* eum qui non fecerit predicta 13. quelibet] *Così il cod.; nominativo in funzione di ablativo.*

(1) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Donato Mengolo, Margarito Coppo e Andrea Dandolo.

(2) Cf. il capitolo XXXVI e la nota 2 a p. 555.

(3) Cioè in forma diversa da quella usata dagli altri maestri tessitori.

(4) Questi tre capitoli mostrano di essere stati composti nel medesimo tempo (maggio 1287), perchè sono in corrispondenza molto stretta per il loro contenuto.

(5) « flauda » si può spiegare come affine a « falda »; qui forse significa le quattro dita della pezza al di fuori della « treçola »; in esse conveniva che il maestro ponesse il proprio segno di fabbrica. Questa spiegazione è avvalorata dal passo « de infrascriptis signis « super quodam libro seu quaterno ab- « batum societatis et universitatis artis « fustaneorum' Mediolani et inferius « figuratis et disegnatis aptis ad si- « gnandum et quibus ipse domi- « nus Petrus usus fuit pro si- « gnando fustaneos a capitibus « et super folda cuiuslibet pe- « tie fustaneorum ipsi domino Pe- « tro datis per abbates societatis et « universitatis dicte artis » del citato documento milanese del 10 giugno 1383 pubblicato dal MOTTA nell'*Archivio storico Lombardo* (ser. II, a. XVII, fasc. I, 1890, p. 143).

CIII. (1) Item, ordinamus (2) quod gastaldio cum suis oficialibus teneatur omni mese semel ad minus circare omnia stacione huius hominibus dicte artis, ubi vendidit (3). (K)

CIIII. .Mcclxxxviii., mense februarii. Febbraio 1289, 1288 m. v.

5 Temporum nobiliorum virorum dominorum iusticiariorum videlicet Marci Bassilio, Marci Badoario et Iohannis Maureçeno, ordinamus (4) quod nullus batarius, tam Venectus quam forinsecus, non audeat batere banbacio nisi cum corda de lunça (5); et si inventus fuerit batendo cum corda de butello, cadat in pena sol-
10 dorum .v. pro colibet vices quam inventus fuerit; per gastaldioni et suis iudices qui modo sunt vel erunt per tempora, debeant condenare et tollere dictam penam; medietas deveniat camere iusticiariorum et medietas a dictam artem; et gastaldioni et suis iudices teneatur temptare (6) omni mese unam vices ad minus,
15 et plus, si ipsi volunt.

1. *La scrittura della parte K è affatto diversa dalle precedenti.* 1-2. oficialibus] *Così il cod.* 2. mese] *Così il cod. per influsso del volgare.* 2-3. omnia stacione huius] *Così il cod. per* omnes staciones *e* huius *può essere una ripetizione errata di* dicte 3. vendidit] *Singolare in funzione di plurale (con errore di trascrizione per* vendit*) per* vendunt, *oppure errore di trascrizione per* venditur 6. Bassilio] *Così il cod.* 7. *Cod. corregge per espunzione* tam *su* taqua Venectus] *Così il cod.* 8. batere] *Così il cod.* banbacio] *Ablativo in funzione di accusativo.* si] *Cod.* sic 9. batendo] *Così il cod.* 10. vices] *Così il cod.* quam] *Così il cod.* 10-11. per gastaldioni et suis iudices] *Così il cod. per* et gastaldio et sui iudices 12. *Cod. corr.* condenare *su* concordare *senza variazione di scrittura.* 13. a] *Così il cod. per* ad gastaldioni et suis] *Dativi in funzione di nominativi.* 14. teneatur] *Singolare in funzione di plurale.* mese] *Cod.* me$\frac{f}{i}$ unam vices] *Così il cod.* 15. *Cod. a* plus *aggiunge* ad voluntatem *ma col segno di cancellazione.* si] *Cod.* sic

(1) Circa la scrittura della parte K, cf. I, p. xxxi, nota 5, e p. 46, nota 1.

(2) Non è chiaro se soggetto di « ordinamus » sieno i giustizieri ricordati nel capitolo c.

(3) Cf. i capitoli xxiiii, xxxvi, xxxviii, xxxxi, lxxxviiii e lxxxxii; ma qui l'obbligo è meglio determinato per le botteghe dove si vendevano le pezze anzichè per i luoghi dove si fabbricavano.

(4) Soggetto di « ordinamus » sono i tre giustizieri Marco Basegio, Marco Badoer e Giovanni Morosini.

(5) Prima si usavano le corde di budello; gli operai che le fabbricavano avevano il capitolare sino dal novembre 1278; cf. la nota 9 a p. 560.

Quanto alla voce « lunça » non saprei spiegare il suo significato in questo passo; nel *Glossarium* cit. del Du Cange (cf. s. vv. 3 longia, 3 lonza) significa « lorum » cioè striscie di cuoio; che questa materia (la pelle di lonza?) abbia sostituito le budella nella composizione delle corde?

(6) Cioè « fare l'ispezione » nei luoghi dove si batte il cotone.

CV. Item, ordinamus et volumus [1] quod quando gastaldio et suis iudices de dictam artem petunt arcos [2] ad batitores causa temptandi pro dicto hoficio [3], teneantur dicti batitori mostrare dictum arcum, in pena soldorum .v. [4].

CVI. Item, ordinamus et volumus quod dicto gastaldio vel 5 magister huius artis, si ipsi volunt dare dictas cordas ad illis qui batunt bambacio, non debeant supra [5] vendere, nisi secundum quod ipsi hemerunt, ad predictis batitoribus, et si ipsi volunt hemere pro se, ipsi posunt hemere sicut ipsi volunt, et dicti magistri siant tenuti dare sibi denarios. 10

c. 88 A CVII. ‖ Ordinatum fuit quod gastaldio supradicte artis cum suis officialibus non possint nec debeant recipere in dicta sua scola aliquem hominem vel mulierem qui non siat dictam artem, ullo modo in pena sacramenti [6]; et illi qui sunt ad presens in ipsa scola, que non sunt de dicta arte [7], nolumus 15

2. suis] *Così il cod. per* sui de dictam artem] *Così il cod.* batitores] *Così il cod.* 3. hoficio] *Così il cod.* batitori] *Così il cod. per* battitores *per influsso del volgare e di* dicti 5. dicto] *Così il cod. per* dictus *per influsso di* gastaldio *e del volgare.* 6. si] *Cod.* sic dictas] *Cod.* dicta ad illis] *Così il cod. per influsso del volgare.* 7. batunt] *Così il cod.* bambacio] *Ablativo in funzione di accusativo.* 8. *Cod.* hemeunt ad] *Così il cod. per influsso del volgare traducendo il segnacaso* a si] *Cod.* sic 8. hemere] *Così il cod. qui e nel r. 9.* 9. posunt] *Così il cod.* 10. siant] *Cod.* siant *per* sint *per influsso del volgare.* 11. *I capitoli CVII e CVIII sono preceduti nel cod. dal solito segno di maggiore separazione.* 13-14. qui non siat dictam artem] *Parole aggiunte nel margine senza variazione di scrittura e d'inchiostro;* siat *sta per* sciat

(1) Soggetto di « ordinamus et volumus » in questo capitolo e nel seguente, e di « ordinamus » nel CVIII e soggetto logico di « ordinatum fuit » nel capitolo CVII sono i tre giustizieri ricordati nel capitolo CIIII.

(2) Cioè gli archi con i quali si batteva il cotone per purgarlo dalle impurità e sfioccarlo. La corda era una parte dell' arco. Circa le operazioni che si praticavano per la battitura del cotone e della lana mediante questo stromento può dare in via indiretta qualche utile dilucidazione l' articolo sui cappelli pubblicato da FRANCESCO POZZI nella *Enciclopedia delle arti e industrie*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1880, II, 283, dove è stata anche disegnata la figura di un operaio occupato a lavorare coll' arco. Cf. anche CARENA, *Vocabolario italiano d'arti e mestieri*, Napoli, 1859, 4ª edizione, pp. 322-323.

(3) Cioè per l'ufficio dell' ispezione.

(4) La multa per il rifiuto di mostrare agli ispettori gli archi era eguale a quella per le corde male fabbricate; cf. il capitolo CIIII.

(5) Cioè ad un prezzo maggiore di quello pel quale le avevano acquistate.

(6) Cf. I, 38, nota 2.

(7) Qui appare chiara la differenza tra « scola » ed « arte », cioè tra la corporazione ed il mestiere.

quod deinceps sint in ipsa scola; ipsos cassamus (1) de dicta scola.

CVIII. Item, ordinamus quod si aliquis homo laboraverit vel fecerit laborare dictam artem, volumus quod siant in dictam ar-
5 tem vel scollam (2), quia si ille vel illis fuerunt eclecti in aliquo hoficio in dictam artem, debeant recipere et non posseant refudare, in pena sicut continetur in dicto capitulari (3).

CVIIII (4). Anno Domini .MCCCX°. indictione .VIIII^a., die .XXV. septembris, ordinatum fuit et stabilitum per dominos Pe-
10 trum Bellegno et Nicolaum Mauroceno iusticiarios veteres, tercio iusticiario tunc absente (5), quod a modo in antea quilibet fratrum scole presentis artis qui venerit ad pastum solvere debeat soldos .VIII., et qui non fuerit ad pastum solvat solum soldos .VI. (6).

25 settembre 1310. (L)

CX. Anno Domini millesimo .CCC°XII°., indictione .X^a., die
15 .XXVIIII. augusti, ordinatum fuit et firmatum per dominos Hermolaum Geço, Petrum Pasqualigo et Raynerium Paradiso iusticiarios veteres quod a modo quicumque fuerit gastaldio vel officialis presentis artis uno anno, non possit vel debeat esse gastaldio vel officialis inde ad tercium annum (7); et si capitulum est contra,
20 sit revocatum quantum in hoc (8).

29 agosto 1312.

3. *Cod.* laboraverint 4. siant] *Così il cod. per* sint 5. scollam] *Così il cod.* illis] *Così il cod.; ablativo in funzione di nominativo.* *Cod.* ecllecti 6. hoficio] *Così il cod.* posseant] *Così il cod. per* possint 6-7. refudare] *Così il cod. per influsso del volgare.* 7. *Cod.* continet 8. *La scrittura della parte L è affatto diversa dalle precedenti. Il capitolo CVIIII è stato cancellato nel codice e vi segue:* .M.CCC.X., indictione .VIIII., die .II. octubris, cancellatum fuit prescriptum capitulum per dominos Petrum Bellegno, Petrum Bruiosso et Federicum Dandulo iusticiarios veteres ad instanciam et peticionem hominum scole presentis artis 11. tunc *è stato scritto nello spazio interlineare, ma senza variazione di scrittura.* 19. -d tercium] *Lettera e parola scritte d'altra mano del tempo su abrasione.*

(1) Cioè «scacciamo»; cf. BOERIO, op. cit. s. v. cazzar via.

(2) Questa disposizione è un complemento della precedente.

(3) Cioè nel capitolo XIII.

(4) Circa la scrittura della parte L cf. I, 17, nota 3.

(5) Dal Prospetto dei giustizieri (cf. I, p. LXXV) si rileva che il terzo giustiziere fu Marino Malipiero.

(6) Su questa materia era molto varia la legislazione delle Arti a Venezia; le disposizioni più simili a questa sono: quella del dicembre 1277 nel capitolo XXXII del capitolare dei muratori (cf. p. 294, rr. 15-20) e quella del novembre 1282 nel capitolo XXXVIII del capitolare dei barbieri (cf. p. 51, rr. 1-8), pei quali la contribuzione degli assenti è fissata alla metà di quella dei presenti.

(7) Cioè per due anni dalla sua decadenza dall'ufficio.

(8) Un provvedimento simile era

5 agosto 1313.

CXI. Anno Domini millesimo .ccc°xiii°., indictione .xi^a., die .v. augusti, ordinatum fuit et firmatum per dominos Michaelem Venerio, Catharinum Çane et Nicolaum Vulpe iusticiarios veteres quod a modo quilibet forensis qui intraverit artem istam, vollens ipsam exercere, solvere debeat pro intrata libras .x. parvorum, quarum medietas arti et alia medietas camere iusticie deveniat. et si aliquando exiverit terram istam cum massaratico (1) vel cum familia et postea redierit, iterum solvat libras .x., si dictam artem voluerit exercere, et tociens solvat dictas libras .x. quociens iverit et redierit, ut supradictum est (2); que cedant ut supra. et quilibet Venetus qui a modo intraverit hanc artem, solvat pro intrata libras .v. (3), que cedant ut supra; et omne capitulum contra hoc sit revocatum (4).

5. vollens] *Così il cod.* 11. *Cod.* hac 13. *La c. 88 B è bianca.*

stato preso nell'aprile 1284 per l'Arte dei « fioleri » (cf. cap. LIIII, p. 80, rr. 4-9) e il 10 maggio 1285 per l'Arte dei panni vecchi (cf. cap. XXVII, p. 470, rr. 11-16).

(1) Cioè colla sua suppellettile. Cf. p. 132, nota 4; cf. anche DU-CANGE s. vv. massaratica, massaritia e massariticum.

(2) Un provvedimento simile era stato preso il 14 novembre 1308 per l'Arte dei muratori; cf. cap. XXXXVIIII, p. 300, r. 24 - p. 301, r. 14.

(3) A differenza dai soldi 40 giusta la tassa di entrata ricordata nel capitolo LXII.

(4) L'industria del cotone era a Venezia nei secoli XIII e XIV una delle più importanti. Nel 1283, come è provato dal capitolo XXII del cit. capitolare delle « faldelle » (c. 205 B del registro), « milliaria .ccc. de banbacio « et ultra Veneciis laborantur per an« num ». Lo stesso fatto è documentato dal capitolare dell'Arte delle faldelle dell'otto settembre 1289 (museo Civico di Venezia, ms. IV, n. 53, già cod. Cicogna 948, cap. XVIII, c. 5 A) colla frase: « imperquellochè miiera « tresento de bambaxio et plu se la« vora ogno anno a Venexia »; il Maggior Consiglio in una sua parte del 16 settembre 1565 (*Liber Saturnus*, c. 65 A) rilevava l'utilità che dall'industria delle faldelle veniva alla vita economica di Venezia. Un ricordo più preciso di questa floridezza si ritrova nel cit. capitolare dell'Arte del fustagno del 1503, dove (a p. 8) si legge il seguente passo: « quelli i quali « se hanno trovato al tempo della fe« licità, quando la mercadancia dei fu« stagni era in gran prosperità, pora« veno testificar i filadi che per ogni « muda de nave venivano in Venetia, « che era numero excessivo; et quelli « non bastavano, chè ancor bisogna« vano infiniti sachi de goton per far « filar, e tutti intravano in far lavorar « fostagni che dasevano inviamento a « infiniti che tessevano tal cosa, e « tanto numero de maistre che fila« vano gotoni, batteri, garzadori, ten« tori, bianchizadori, manganadori e « poi quelli che li apparecchiavano, che « volendo far numero de tutti, i' credo « che meza Venetia ne sentiva utilità « e beneficio de tal mercadancia »

APPENDICE

Il proemio del capitolare dell' Arte dei fustagnai e dei lavoranti di coltre del 12 febbraio 1503, 1502 m. v., secondo il codice ms. IV, n. 1, del museo Civico di Venezia.

5 .Mdii., .xii. febraro. Capitulo primo. Al nome de Dio eterno e della sua madre santa Maria e dello evangelista misier san Marco, capo e governo de quest' alma città de Venetia e de tutti i santi e le sante della corte celestial. corrando l'anno della incarnation del nostro signor Iesù Christo millecinquecento e due, a dì dodese fevrer, comparse el gastaldo dei coltreri cui 10 soi compagni dananti dei nostri governadori sopra la mercadantia dei fustagni porzendo una petition in questa forma: « Quum sit che al presente se trove « i mestieri e mercadantie della città de Venetia venuti molto al meno, è « necessario redreçar le spese grande che hanno de corresponder ai loro avia- « menti. et perchè color che attendeno alla mercadantia dei fustagni atten- 15 « dono ancor a quella delle coltre, e pertanto rechiedono a vui mercadanti « del mestier dei fustagni, per esser || laudabil cosa, che se sminuisca le spese « et gravetie delle schole per non esser le utilità come solevano, et dove se « ha a celebrare messa in do chiesie distante una dall' altra, meglio è redurle « in un loco solo el qual sia a commodità de tutti quelli che tal mestieri e 20 « mercadantie exercitano, et non solamente se sminuisce la spesa delle messe, « ma ancor i fitti dei loghi, olio, cera e molte altre cose che tutto l' anno « occurreno, et de tutte doi schole restringer in una »; la qual cosa parse ai nostri governadori laudabile e honestissima rechiesta. e al presente fono congregati in chiesia de San Bortholamio tutti i fustagneri e coltreri che erano 25 scritti in uno e l' altro mestier. et preposto la petition sua in pien capitolo et parlando sopra tal materia tutto quello che parlar se podeva, monstrando infinite raxon che l' era ben fatto de unir queste doi scole in una, e messa la parte, fo presa de tutte ballote cum le condition che de qui sotto appar[1].

p. 1 · p. 2

13. *Cod.* redrecar

(1) Cioè nei susseguenti capitoli del capitolare. Quelli che hanno attinenza col capitolare del 1275 sono stati pubblicati nel comento; I, 28, nota 1; 37, nota 2; II, 537, nota 3; 542, nota 3; 543, nota 2; 548, nota 1; 549, nota 2; 550, nota 1; 551, nota 3; 553, nota 5; 555, nota 2; 556, nota 4; 557, nota 8; 558, nota 3; 564, nota 24; 566, nota 8; 580, nota 4.

GIUNTE

I. Al capitolare dei segatori dell'anno 1262.

[Estratti dal capitolare dei segatori del 20 ottobre 1445
secondo il codice ms. IV, n. 185, del museo Civico di Venezia.]

5 AL nome de Dio eterno, amen. nel' anno de la incarnation del nostro signor Iesũ Christo mille quatrocento e quarantacinque, ne la indition nona, a dì .xx. del mexe de otubrio. c. 5 A

Cumciosiachè avanti de nui Marco Valier et Andrea Venier provedadori de comun, miser Polo Çorçi terço provedador absente, e Lunardo Çentani e 10 Hieronymo Miani iusticieri vechi, miser Alvixe Marin el terço iusticier absente, comparesse el gastaldo et compagni (1) del mestier di segadori monstrandone uno suo capitulario vechio el quale per una parte prexa in el gran conseio de Pregadi del .MCCCCXXVIIII. (2) vien ad essere nichilado, pregandone dovessemo examinarlo et quele cose che sarà utele per ben del suo mestier con- 15 fermar: per la qual cosa aldida la sua iusta domanda, per la libertà a nuì concessa per el conseio de Pregadi le infrascripte parte (3) aprovassemo et rathificassemo, sicome qui de sotto per ordene apare.

I. Del sacramento da esser tolto. Io çuro per li vangelii sancti de Dio che ogni lavorier che a nui serà dado a segar, legalmente lo lavorerò e 20 sì farò lavorar (4).

II. De non far in questa Arte cosa che sia contra questa cità. ‖ Io non farò algun ordenamento in questa Arte contra i homeni de Venesia e del so comun; e s' el fosse fatto, de oltro io non tegnerò nè non observerò. e se saverò algun volerlo far, al mio poder io lo turberò; e se 25 algun contrafesse overo havesse fatto, al più presto che io potesse io lo manifestarò a li signori de la Iustisia (5). c. 5 B

(1) Cioè gli altri ufficiali dell'Arte.

(2) Questa parte del Senato è in data del 6 settembre 1429; ne ho pubblicato il testo a p. 475, nota 2.

(3) Di questi capitoli pubblico soltanto quelli senza data e che posson essere derivati da altri in latino anteriori al 1331, al quale limite si estende la materia dei capitolari di questa collezione.

(4) Questo capitolo è derivato dal I del capitolare del 1262; cf. p. 3, rr. 11-13.

(5) Questo capitolo è derivato dalla seconda parte del capitolo II del capitolare del 1262; cf. p. 4, rr. 1-5.

III. De non tuor lavorier abiandone uno che non sia compido. De sopra, ad un lavorerio per lo qual io averò recevudo dinari, infina che io haverò habudo li dinari, de uno altro lavorerio io non intrameterò de fina che quello serà compido, senza licentia dei signori che io lavorerò. e se io saperò algun de la ditta Arte che farà lavorar over lavorerà e non haverà fatto lo sagramento, lo più tosto che io porò io lo manifesterò ai signori de la Iustisia (1).

IIII. De quello medemo ch'i tollesse dinari. Ancora, ordenemo che se algun segador, cusì fuora de Venesia como habitador, haverà promesso a lavorar de la nostra Arte ad alguna persona e si receverà danari per quello lavorier e non satisfarà a quello della nostra Arte, sicomo serà stado lo patto intro tutte do le parte, overo quello si scamperà fuora de Venesia cum li denari de quella persona non compido lo suo lavorerio, et esso sia tegnudo de render li ditti denari ad quella persona la qual ge li dete e altrotanto del suo; de la || qual pena la mità sia de la camera de la Iusticia vechia et l'altra mitade sia de la schuola nostra, essendo obligadi tutt'i maestri de quest' Arte far e pagar la so rata del navilio del serenissimo principe, così quelli che sono et che intrarano (2).

c. 6 A

V. De far zurar el gastaldo nuovo de far el suo officio ben et realmente (3). Item, volemo et ordinemo che quando el gastaldo sarà stà eletto, quello debia subito vignir a la camera de la Iustitia vechia e zurare de far el suo officio ben et realmente; così el gastaldo como li soi compagni et sinici debano andar a la Iustitia e zurar de far ben el suo officio. e 'l gastaldo vechio debia presentar el novo da li signori iustitieri per darli el sagramento (4).

VI. Ch'el gastaldo debia governar i beni de la scola nostra soto bona custodia. Anchora, volemo ch' el gastaldo sia tegnudo de ben conservar li beni de la schuola no|stra et che pervegnerà in la ditta schuola, soto pena de lire .xxv. de pizoli senza gratia nesuna; la qual pena se parta in tre parte: una parte sia de li signori iusticieri, un' altra de la nostra schuola, l'altra parte vadi ai gastaldi et compagni sarano (5) in quel tempo. et se algun gastaldo romagnisse debito a la ditta schuola, cazi a la ditta pena di sopra senza gratia alcuna. et il gastaldo novo il debia acusarlo; et se non lo acuserà, cazi anche lui a la dita pena di sopra.

c. 6 B

16. mitade] *Così il cod.* *Cod.* schula *Cod.* obigadi 32. debito] *Così il cod.; per* debitor*? oppure* algun *sta per* a 'lgun*?*

(1) Questo capitolo è derivato dal III del capitolare del 1262; cf. p. 4, rr. 6-10.

(2) Questo capitolo in parte è derivato dai I, III, IIII, V e VII del capitolare dei carpentieri del 1271; cf. pp. 197-202.

(3) Cioè « lealmente ».

(4) Questo capitolo in parte è derivato dalla prima parte del XXX del cit. capitolare dei carpentieri; cf. p. 209, rr. 1-2.

(5) Cioè « che sarano ».

VII. Come se diè far gastaldo, compagni, degani et sinici novi de la bancha. Item, volemo et ordinemo che quelli che serano stà ellecti per gastaldi over zudexe o degani, che vorano refudar el dito suo officio, debino pagar a la dita schuola, per pena de tal refudar, soldi cento de
5 danari contadi, li quali dinari vadino a la nostra schuola. et non si possa tuor uno in pe' di l'altro, soto la dita pena de lire cinque. e chi el gastaldo torà over consentirà ‖ algun che receva l' officio in luogo de un altro, cazi anche lui in la dita pena de lire cinque de pizoli, e debino pagar senza gratia alcuna, e vadino (1) a la schuola (2). c. 7 A

10 VIIII. ‖ Ch'el gastaldo sia tegnudo de acordar le diferentie sarano tra i fradelli de l'Arte. Anchora, è stà ordenado e stabelido che se alcun de questa schuola haverà diferentia over discordia alcuna con alguno di so fradelli de questa Arte, el gastaldo con li sui zudexi debino far el suo poder de acordar quelli e meterli pena in fina a lire 5 de pizoli a
15 tutte do le parte; de la qual pena la mità sia di signor iustisieri, l'altra mità sia de la schuola nostra. c. 7 B

X. De quelli che non porano esser eletti in le letion. ‖ Item, sia ordenado che ne la election nostra di officiali de la bancha non possino esser electori padre con fio, fradello con fradello, zermano con zer-
20 mano, cugnado con cugnado, soxero con zenero, sotto pena de lire .x. de piçoli (3); la qual pena sia meza di signor iustisieri, l' altra mità vadi in la nostra schola (4). c. 8 A

XII. ‖ Come non se possa far la election di officiali de la bancha senza licentia di signori iusticieri. Item, fo prexo che da
25 mo avanti el gastaldo nostro di segadori et etiam li soi offi‖ciali non ardischa over prosuma per algun modo over inzegno far alguna adunation over capitolo per far gastaldo over officiali, over per lezer questo capitolario, se prima non se ha parola e licentia dai signori iusticieri di lezer li capitoli de l'Arte nostra del segar. e dieba esser uno de li schrivani de la Iustitia
30 vechia con uno over doi fanti de la camera; et el gastaldo de l'Arte ditta sia tenuto lui de chiamar li diti scrivani a li soi capitoli e a tutte le altre cose che sono necessarie, sotto pena a esso gastaldo e sui compagni de c. 8 B c. 9 A

20. soxero con zenero] *Cod.* soxero con soxero *con evidente errore di trascrizione determinato dalla ripetizione, dopo* con, *della parola che precede questa preposizione nelle tre frasi precedenti.* 27. *Cod. omette* over *dinanzi a* per 29. *Cod. omette* e

(1) Cioè le lire cinque di denari piccoli.

(2) Il capitolo VIII è in data del 13 aprile 1474.

(3) Questa disposizione si ritrova anche nei capitolari dei barbieri, dei calzolai, dei calafati, dei fabbri e dei bottai; cf. p. 56, rr. 18-22; p. 157, rr. 11-17; p. 262, r. 4 - p. 263, r. 1; p. 356, rr. 14-19; p. 440, rr. 12-16.

(4) Il capitolo XI contiene una disposizione del 13 aprile 1474.

soldi cento per cadauna fiada che essi officiali contrafarà; la qual pena sia divisa per terzo ut supra (1).

XIII. Come se possa tuor soldi 2 per lira de le cartoline. Item, sia prexo che de cetero el gastaldo nostro e soi officiali possino tuor soldi 2 per lira de le cartholine de le sententie i iudicarano (2) over farano, e non più. 5

XIIII. Come se diè dir e far celebrar la messa di morti per l'anima di nostri fradelli et cetera. || Anchora, sia preso che da mo avanti in remission de tutte le anime di nostri fradeli de l'Arte nostra passadi de questa vita presente a l'altra, che di beni de la schuola nostra ogni prima domenega del mexe se debia celebrar una messa in qual giesia li parerano al gastaldo et soi compagni e sinizi; a la qual messa deba esser el gastaldo con li soi compagni officiali, sotto pena de soldi .xx^ti^. al gastaldo e soldi .x. a li soi offitiali per cadauna fiada che non se atroverà a la ditta messa. (c. 9 B) 10

XV. Capitulo de le inzurie si usano farsi a li officiali nostri per far el suo officio. Conciosiacosachè li gastaldi e zudexi e sinizi e altri officiali de la nostra Arte, i quali i iustisieri vechi si constituisse ognio ano, et etiamdio i fanti dei diti iustisierii qualche fiada receveno inzuria e offexa fazando et exercitando el suo officio e quelle cose che apertien a la forma del suo capitulario, e in questa cosa i iustisieri non po fare || alguna punition avegnadiochè de le offexe i siano pienamente informadi, perchè molte cose passano non punide, che retorna in danno al comun, et anchora li officiali li exercitano per questo rispetto più tepidamente el suo officio: però l'anderà parte segondo el conseio di ditti iustisieri ch'el sia commesso a quelli che da mo avanti d'ogni inzuria e offexa fusse fata o vignisse fata a li officiali de loro Arte per qualunche modo o via se sia, fazando et exercitando el suo officio definatantochè la ditta inzuria et offexa non sia fatto possi inquerir i transgressori e condanarli lire .x., zoè diexe de pizoli, sicome a quelli overo a la mazor parte de quelli parerà, considerata la qualità de la inzuria overo excesso commesso; la qual pena devegna in comun. et si parerà ai diti iustisieri che l'offexa recerchi mazor condanaxon, siano tegnudi de notificar quella ai avogadori de comun sotto debito de sagramento (3). (15, c. 10 A, 20, 25, 30)

5. cartholine] *Così il cod.* 28. non sia fatto] *Sembra che manchi qualche parola nel testo.*

(1) Cioè come nel capitolo VI. Questa ordinanza ha qualche affinità con quella dei capitoli XX e XXXII del capitolare dei carpentieri; cf. p. 206, rr. 1-7 e p. 209, rr. 16-19.

(2) Cioè « de le sententie che i iu- « dicarano ».

(3) Il concetto informatore di questa ordinanza si ritrova già in germe nel capitolo XXXVIII del capitolare dei carpentieri; cf. p. 211, rr. 11-17. Il capitolo XVI non è stato qui pubblicato, perchè ricorda la parte del Consiglio dei Dieci sulla festa di sant'Isidoro in data del 7 maggio 1355.

XVII. ‖Come se diè acompagnar i corpi di fradeli a la sepultura da tutti quelli sarano avisadi. Item, volemo et ordinemo ch' el gastaldo et compagni che sarà in quel tempo, siano obligadi de far comandar per i soi degani tutti i nostri fradelli al corpo de cadaun nostro fradelo morto; et chi non vegnerà cazino alla pena de soldi .xx. per cadauno senza remission alcuna; la qual pena sia schossa per el gastaldo et compagni et divisa in doi parte, zoè la mità sia de la schola, l'altra mità del gastaldo et compagni, essendo obbligato ogni fradelo de dir çinque paternostri et çinque ave maria per‖ cadauno di nostri fradelli i quali sarano pasadi de questa vita, per l' anima soa (1). et volemo ch' el nostro gastaldo che se troverà de tempo in tempo, sia obligado de far dir el zorno di morti messe cinque per le anime di nostri fradelli morti et de quelli che morirano, di beni de la schuola, essendo obbligato el gastaldo far tal opera sul cargo de l' anima sua (2).

c. 10 B

c. 11 A

P. 4, nota 1 (sui «denariis saba-«datici»):

Nello statuto romano dell' Arte della lana del 1321 (cf. *Statuti delle Arti dei merciai e della lana di Roma pubblicati a cura dell' Accademia di conferenze storico-giuridiche* da Enrico Stevenson nella *Biblioteca dell' Accademia storico-giuridica*, Roma, tip. Poliglotta, 1893, X, 131-132) si legge la seguente ordinanza che documenta la consuetudine del pagamento fatto dai maestri agli operai in ciascun sabato in ragione dei lavori eseguiti durante la settimana: «Quod quilibet arti-«fex et magister teneatur fa-«cere calculum cum labora-«tore omni sabato †. Item, di-«cimus et ordinamus quod omnis ar-«tifex et magister de dicta arte lanae «teneantur et debeant facere seu fieri «facere omni die sabbati calculum «cum quolibet suo laboratore de omni «laborerio et servitio quod receperit «pro tota hebdomada seu pro parte «ipsius hebdomadae; et qui contra-«fecerit cogatur per consules, facta «primo citatione infra duos dies, dare «et solvere unicuique suo laboratori «omne id quod debebit eis pro eo-«rum labore».

II. Al capitolare dei «ternieri» del settembre 1263.

P. 16, r. 9. teneatur] *Singolare in funzione di plurale e così* poterit *al r. 10.*

P. 19, r. 2. amittat] *Singolare in funzione di plurale riferito a* decani

P. 21, r. 12. *Probabilmente dinanzi a* scribere *fu omesso* et *e la forma genuina del passo era la seguente:* Item, volumus et affirmamus quod quandocumque gastaldus fuerit

(1) Questa prima parte del capitolo ha qualche affinità col LXVI del capitolare dei carpentieri; cf. p. 220, rr. 11-16.

(2) Nelle *Ecclesiae Venetae* del Corner (ed. cit. XIII, 397) si legge il testo della parte del Maggior Consiglio in data del 19 novembre 1321, la quale stabilì che il giorno della commemorazione dei defunti fosse festa solenne.

electus, statim *(voce che in altri capitolari è sostituita dalla frase più precisa* in capite anni*; cf. p. 566, r. 17)* alius qui exierit pro sacramento ei facere rationem debeat de scole predicte artis habere, et scribere teneatur in quaterno ordinatim tam expensis quam etiam intradis *(ablativi in funzione di accusativi) la quale ultima proposizione contiene una giunta esplicativa del concetto espresso nella proposizione precedente; il gastaldo uscente non poteva rendere ragione della sua opera amministrativa al nuovo se non avesse fatto registrare con ordine in un libro tanto le spese quanto i proventi del sodalizio.*

P. 24, r. 10 (intorno al significato della frase «pro dare ei «venditura» ed al commercio interno dell'olio a Venezia nel secolo decimoterzo):

Nel *Glossarium* cit. del Du Cange si trova la voce « venditura », ma come derivata da « venda » e nel significato della tassa che si pagava dai venditori nei mercati alle autorità competenti ecclesiastiche o secolari; gli esempi addotti appartengono alla storia della feudalità laica ed ecclesiastica della Francia. Inoltre la voce « venda » significava le merci che si vendevano nei mercati ed il censo che si pagava al signore feudale per ottenere da lui la facoltà di vendere un fondo; anche per questi significati gli esempi addotti nel *Glossario* si riferiscono per lo più alla storia della feudalità francese. È evidente che nel passo di questo capitolare la voce « venditura » non può essere interpretata in alcuno di questi modi; sembra invece che essa significhi il compenso che il maestro «terniere» avrebbe avuto da un altro maestro dell'Arte nel vendergli l'olio. E che questo sia il vero significato della voce nel passo, è dimostrato dal capitolo II del capitolare dei pescivendoli dell'ottobre 1227 (cf. I, 61, rr. 7-8: « excepto decimum denariorum quod « michi licet retinere pro venditura ») dove « venditura » denota il compenso dato da chi commetteva ad un altro la vendita della propria merce; esso corrispondeva al decimo del prezzo pel quale questi l'aveva venduta.

Che queste pratiche di vendita si tentassero presso quei « ternieri » che tenevano le loro botteghe « per contra- « tas », cioè fuori dai due grandi mercati di S. Marco e di Rialto, centri principali della vita commerciale di Venezia, facilmente si spiega considerando che dovevano essere botteghe più modeste, e che quei « ternieri » disponendo di minori capitali potevano facilmente essere indotti ad esercitare il commercio dell'olio per conto d'altri. Il divieto del capitolo LII era determinato da queste ragioni: che i « ternieri » più agiati, quelli cioè di S. Marco e di Rialto, non avessero il monopolio della merce; e che i « ternieri » delle contrade non si trovassero nell'occasione di rivendere l'olio di buona qualità per un prezzo maggiore di quello fissato dal calmiere, rifacendosi così gli altri delle spese fatte per l'acquisto della merce e per la « venditura », o di rivendere olio di qualità inferiore per olio buono al prezzo legale di questo.

Del resto, il commercio dell'olio a Venezia non era libero. Sino dal novembre 1173 (cf. Monticolo, *L'Ufficio della Giustizia Vecchia* &c. ed. cit. p. 83) si hanno ricordi precisi e documentati del calmiere che a Venezia il Governo aveva fissato per il prezzo di questa merce. Una parte del Maggior Consiglio in data 9 aprile 1273 (cf. *Liber Comunis secundus*, c. 120 B, all' Archivio di Stato di Venezia) stabiliva il dazio d'importazione dell'olio che si pagava alla Tavola dei Visdomini della ternaria; i privati che non appartenevano all' Arte, ne potevano far venire di fuori, ma soltanto per il

consumo domestico, e pagavano il dazio in ragione della quantità della merce comperata; l'acquisto per la vendita era riservato ai soli « ternieri », i quali lo comperavano dai mercanti che l'avevano importato, o anche potevano farselo venire direttamente da fuori; nel primo caso pagavano allo Stato il dazio di sei lire per migliaio, nel secondo caso il dazio di otto lire. Questi dazi furono mutati, ma in tempi posteriori alle date di questo capitolare; per tali mutazioni e anche per l'esportazione della merce cf. CECCHETTI, *Il vitto dei Veneziani nel secolo XIV* nell'*Archivio Veneto*, XXX (1885), 309-318, dove peraltro la materia è esposta con poca chiarezza.

I maestri « ternieri» a Venezia tenevano le loro botteghe nelle varie contrade della città oppure vendevano la loro merce nei mercati della piazza di S. Marco e di Rialto. A S. Marco non vi potevano essere botteghe, ma soltanto banchi mobili, donde la frase « tenere scannum in Brolio » del capitolo XXXVII (cf. p. 20, r. 4) ed i posti erano fissati a sorte « pro tessera » a ciascun maestro (cf. capitolo XXXVI, p. 19, r. 15 - p. 20. r. 3). I maestri « ternieri » delle contrade erano tenuti a pagare due denari per ciascuno al gastaldo dell' Arte, forse in compenso degli avvisi che loro dava ogniqualvolta il prezzo dell'olio variava in più o in meno (cf. capitolo XIII, p 13, rr. 7-11); questi avvisi erano inutili ai « ternieri » di S. Marco e di Rialto, perchè stavano nelle due più importanti sedi del commercio urbano e con molta facilità potevano procurarsi piena e pronta cognizione dei prezzi.

III. Al capitolare dei tessitori di seta.

P. 32, nota 4 (sui « sarantásimi »):

Di questa stoffa ho trovato un solo ricordo, e questo stesso non molto sicuro, nei documenti che cito in tutte queste giunte. Nell' inventario del tesoro della Santa Sede, compilato nel 1295 e pubblicato da EMILIO MOLINIER secondo una copia eseguita in Italia nel secolo XVII che si conserva nel codice Nazionale Parigino latino 5180 (cf. *Inventaire du Trésor du Saint-Siége sous Boniface VIII* nella *Bibliothèque de l'Ecole des chartes*, 1886, XLVII, 650), nella categoria dei panni di Lucca, « panni lucani », si legge: « duos pannos santasmos, unus ru« beus, alter celestis cum laboreriis ad « aurum ».

P. 33, nota 1 (sui « catasámiti »):

Ai ricordi di questo tessuto che ho raccolto da testimonianze della prima metà del secolo decimoquarto ne aggiungo altri della fine del secolo decimoterzo. Nel cit. inventario romano del 1295 edito dal MOLINIER (op. e loc. cit. 1885, XLVI, 32) si legge: « tunicam et dalmaticam de cataxa« mito viridi »; p. 33: « tunicam et « dalmaticam de cataxamito violaceo »; p. 40: « duo sandalia de cathaxamito « violaceo »; 1886, XLVII, 663: « ma« taratium parvum [de] cataxamito ». RICCARDO BEVERE (*Arredi, suppellettili, utensili d'uso nelle province meridionali dal XII al XVI secolo* nell'*Archivio storico per le province napoletane*, 1896, XXI, 627) ricorda da un documento del 1296 un « cohopertorium » da letto « de catasamitho rubeo ». Aggiungo che nel cit. inventario del tempo di Clemente V ho ritrovato anche il seguente esempio (ed. cit. p. 41): « frustum de catasamito lu« censi fractum in pluribus locis ». Ed esempi si ritrovano altresì negli

inventari compilati in Italia nella seconda metà del secolo decimoquarto; p. e. inventario dei beni di Giovanni di Magnavia vescovo d' Orvieto, compilato nel febbraio 1365 « a nativitate » in Orvieto (edito da LUIGI FUMI negli *Studi e documenti di storia e di diritto*, 1894, XV, 87): « unum pioviale de « catasciamato coloris violati cum « frescis auratis »; inventari del tesoro della basilica di S. Pietro (editi da EUGENIO MÜNTZ e A. L. FROTHINGHAM *iunior* nell'*Archivio della Società romana di storia patria*), inventario del 1361 (1883, VI, 14): « dossale... « de catassamito celestini coloris »; p. 15: « dossale rubeum de catassa-« mito »; p. 16: « frontale... de ca-« tassamito rubeo »; p. 23: piviali « de catassamito viridi », « de catas-« samito albo », « de catassamito vio-« laceo »; p. 24: « de catassamito « yndico »; p. 25: « de cataxamito « giallo simplici »; p. 27: « de ca-« taxamito nigro »; p. 46: « duo paria « sandalium cum caligis suis de ca-« taxamato rubeo »; inventario del tesoro della Regia chiesa di S. Nicola di Bari, rogato il 30 settembre 1362 dal notaio Giovanni de Gualterio di Bari e pubblicato da E. ROGADEO in nota al suo lavoro *Il Tesoro della Regia chiesa di San Nicola di Bari nel secolo XIV* (*L'Arte*, 1902, sett.-ott. pp. 320-333; nov.-dic. pp. 408-626): p. 331, n. 178: « planeta, dalmatica et tunica de ca-« taxammito rubeo ad stellas deauratas « infoderate cendato rubeo »; p. 332, n. 200: « pannus unus, pro pulpitro, « cataxamiti rubei »; n. 219: « planeta, « tunica et dalmatica de cataxammito « viridi »; n. 226: « pannus unus, pro « pulpitro, de xammito viridi... info-« deratus de cataxammito citrino »; n. 228: « planeta, dalmatica, tunica « et capa de cataxammito violato cum « frisis de auro, infoderate cendato vi-« ridi »; p. 333, n. 236: « pluvialia « quatuor de cataxammito celesti cum « frisis de auro, infoderata cendato « rubeo ». Qualche ricordo ne ho ritrovato anche negli inventari del secolo decimoquinto; così in quello romano delle collezioni del palazzo di San Marco, compilato in data del 18 luglio 1457 e pubblicato dal MÜNTZ (*Les arts à la cour des papes pendant le XV^e^ et le XVI^e^ siècle* nella *Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome*, serie in-8°, 1879, VIII, 207) si legge a proposito di un panno ricamato e di lavoro greco: « campus est « de catasamito rubeo » e di un altro: « campus est de catasamito pa-« vonacio »; il BEVERE (op. e loc. citt. p. 629) da un documento del 1438 ricorda un arredo « de catassamito « rubeo »; il CECCHETTI (*Le vesti* &c. p. 24, nota 1) ne dà tre esempi da documenti del 1440 e 1445. Ma nel secolo decimoquinto questi ricordi divengono rari. Quantunque si ritrovino invece con facilità nelle testimonianze dei secoli decimoterzo e decimoquarto, tuttavia sono molto meno frequenti di quelli degli sciamiti, la quale differenza attesta che l'uso dei « catasamiti » fu sempre meno comune di quello dell'altra stoffa. I « catas-« samiti » dovevano essere un tessuto di maggiore finezza e talvolta venivano anche usati per fodera degli sciamiti, come è provato da uno dei passi che ho riferito. Difatti il capitolo XIII del capitolare veneziano prescrivendo per i « catassamiti » un numero maggiore di « ligature » che per gli sciamiti, cioè trenta in luogo di venticinque, dimostra che differivano da quelli per maggiore finezza dei fili.

P. 34, r. 10 (sui « meçanelli »):

Il cit. *Dizionario* del TOMMASEO e BELLINI definisce il mezzanello (cf. s. v.) per un tessuto « di mezza « lana e di mezza accia »; il capitolare veneziano li ricorda tra i lavori in seta;

l'inventario cit. barese attesta che talvolta erano lavorati anche coll'oro e per metà di un colore e per metà di un altro e che potevano essere adoperati come fodere, la quale particolarità fa pensare che fossero una stoffa più leggera degli sciamiti. A conferma adduco i seguenti esempi: p. 330, n. 150: « pannus unus menzanellus « deauratus, pro altari, ad arma, cuius « medietas est coloris sanguinei cum « falconibus et alia medietas est co« loris albi et rubei »; p. 332, n. 222: « pannus unus de xammito viridi... « infoderatus uno mazanello »; n. 225: « pannus unus mazanellus, pro altare, « indiaspratus de viridi per totum cum « pavonibus rubeis et aureis ».

P. 34, nota 3 (sulla « purpura »)

Agli esempi dell' inventario dei tempi di Clemente V aggiungo altri che ho tratto dall' inventario del 1436 del tesoro della basilica di S. Pietro (*Archivio della Società romana di storia patria*, 1883, VI, 60-78): « una pla« neta de purpura alba »; « planeta, « dialmatica et tunicella de purpura « rubea »; « dialmatica de purpura vi« ridi et rubea »; « dialmatica de pur« pura viridi »; « planeta de purpura « azurina »; « planeta de purpura vio« lata »; « quatuor planete de purpura « nigra »; « facistorium de serico ru« beo, sive purpura, sine ornatu »; « par « caligarum et sandalium de purpura « viridi et rubea ». Così pure nel cit. inventario del tesoro di San Nicola di Bari si legge (p. 330, n. 153): « purpura « una alba sculpta, longitudinis can« narum duarum cum dimidia, ad aves « et grifos aureos serici celestis et rubei « contextu per totum, de qua possunt « fieri panni duo pro pulpitro »; così in una testimonianza del 1119-1125 pubblicata in appendice al *Chronicon Farfense* (*Fonti per la storia d'Italia* pubblicati d ll'Istituto Storico Italiano) a cura di Ugo Balzani (II, 309, r. 14) si legge: « planetam purpurę nigrę ». Questi esempi escludono che gli epiteti designino una serie di violati ora ricchi di azzurro, ora di rosso e ora nereggianti o le varietà del pavonazzo brillante, ma dimostrano che il vocabolo « purpura » con uno dei soliti passaggi ideologici dalla significazione originaria di colore violaceo o pavonazzo procedette a quella di una determinata stoffa di seta tinta in quel modo e poi a quella della medesima stoffa tinta in qualsiasi colore. Simile vicenda ebbe la parola « scarlatto », donde gli esempi seguenti: « cappa... « de scarlata rubea forrata de variis « minutis » (cf. Bevere, *Vestimenti e gioielli in uso nelle province napoletane dal* XII *al* XVI *secolo* nell'*Archivio storico per le province napoletane,* 1897, XXII, 315, da un documento del 1273); « .xlii. brachiatas de scarlato albo » e « unam petiam scarleti rubei » (inventario cit. del 1295 edito dal Molinier, op. cit. XLVII, 660 e XLIX, 229).

P. 35, nota 3 (sui « diaspri »):

Non ho potuto esaminare l'opera di F. Michel, *Recherches sur le commerce, la fabrication et l'usage des étoffes de soie, d'or et d'argent et autres tissus précieux, en Occident, principalement en France, pendant le moyen-âge,* Paris, 1850, dove (p. 286 sg.) secondo il Molinier (op. cit. 1885, XLVI, 25) vengono descritti i « diaspri » (ne ho letto soltanto l'ampia recensione riassuntiva e critica di M. C. Defrémery a pp. 196-216 della prima parte delle sue *Mémoires d'histoire orientale, suivis de mélanges de critique, de philologie et de géographie,* Paris, Didot, 1854), ma credo di aver supplito a questa mancanza mediante l' esame di altre opere che hanno attinto a questa fonte e vi hanno aggiunto molte notizie, e specialmente mediante l'esame del cit.

Glossaire del GAY, che dà anche un facsimile di questa stoffa (p. 551).

Del resto l'origine greca del nome del tessuto è confermata dal fatto che negli scrittori greci dell'alto medio evo, p. e. in Costantino Porfirogenito (cf. SOPHOCLES, *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine periods*, New-York, 1888, s. v. δίασπρος), si ritrova l'aggettivo δίασπρος nel significato di « molto bianco » e che negli scrittori latini di quel tempo « diasprus » appare come aggettivo. Inoltre, non solo nell' inventario cit. del tempo di Clemente V i « diaspri » sono accompagnati quasi sempre colla qualifica di tessuto bianco, ma anche nell' inventario del 1365 edito dal FUMI (op. cit. XV, 84, 85, 87 e 88) sono quasi costantemente ricordati di questo colore. Nell' inventario del 1295 pubblicato dal MOLINIER (op. cit. XLVI, 27-33; XLVIII, 650-652) si trova qualche esempio di diaspro verde e violaceo, colori liturgici, ma per solito la stoffa vi è qualificata come bianca. Parimente nel cit. inventario del tesoro di San Nicola di Bari, molti sono gli esempi di diaspro bianco, mentre una volta sola è ricordato il verde, il rosso e l'aureo (ed. cit. cf. nn. 130, 138, 139, 149, 154, 156, 157, 161, 198, 264; notevole al numero 139 la frase: « de diaspro albo ad modum « grani risi »). Al contrario nell' inventario del 1361 del tesoro della basilica di S. Pietro (ed. cit. pp. 20, 21, 41, 45 e 46) si hanno esempi di « diaspri » verdi, rossi, bianchi, aurei, violacei e di colore d' indaco. I ricordi di questo tessuto sono rari nel secolo decimoquinto; uno ne ho trovato negli spogli del BEVERE (*Arredi sacri in uso nelle province napoletane dal XII al XVI secolo* nell' *Archivio storico per le province napoletane*, 1898, XXIII, 412), dove dopo di aver fatto menzione d'una pianeta « de seta alba que dicitur de « diaspro » egli riporta da un documento del 1431 le voci « diasperatura », (l'apparecchio dato alla stoffa) e « dia« speratus » (*) e « naspratus » e le ricongiunge all'abruzzese « naspro » che significa la patina lucida fatta ai dolciumi collo zucchero sciolto nell' albume d'uovo e suppone che « diaspro » designasse una stoffa di seta del genere del raso preparata in modo da divenire liscia e lucida. Aggiungo che la voce « diasperatus » e il suo sinonimo « indiaspratus » ricorrono più volte nel citato documento barese e gli esempi possono dare qualche altro particolare illustrativo come è provato dai passi seguenti: p. 328, n. 136: « panni duo tartarisci albi indy« aspriati de auro, infoderati panni « lini albi pro altari ante et retro »; n. 140: « planeta una de serico « indyasprata albo, cum friso ante « et post, cum ystoria sancti Iohannis « baptiste, infoderata cendato rubeo »; n. 142: « planeta una alba dy« asprata, cum friso aureo, infode« rata cendato citrino »; p. 331, n. 181: « planeta de panno de Lucca cum tu« nica et dalmatica de eodem panno « indyasprata de seta viridi per « totum cum vitibus, frondibus et « rotellis in quibus sunt impresse multe « *M*, cum frisis deauratis et fimbriis « deauratis; que planeta est infoderata « cendato viridi, et tunica et dalmatica « infoderate cendato celesti »; p 332, n. 225: « pannus unus mazanellus, pro « altare, indiaspratus de viridi « per totum, cum pavonibus rubeis « et aureis albis et cum cervis rubeis « et aureis »; n. 247: « planeta una ni« gra indyasprata de viride cupo « ad aves et folias cum friso de auro »;

(*) Il BELGRANO (*Della vita privata dei Genovesi*, seconda edizione, Genova, Sordo-muti, 1875, p. 202) ricorda il seguente passo dell' inventario del 1315 della metropolitana di Cantorbery: « par « unum rubeo panno de Genue diasperatum « cum stragulis et stellis aureis ».

p. 409, n. 258: « stole quatuor albe « indyasprate de auro »; n. 261: « stole due et manipuli quatuor de « panno luccensi rubeo indyasprata « ad frondes virides cum diver« sis licteris *M*, infoderata cendato « celesti »; p. 417, n. 458: « suprasyn« do una alba in parte fracta sive per « totum indyasprata de filo albo « cum una cruce in medio de serico « ad undas »; p. 420, n. 553: « cultre « due longe... de serico viridi in« dyasprato de auro »; p. 421, n. 606: « planeta una de auro indy« asprata ad pampanas de serico « rubeo ». Secondo questi passi la « diasperatura » era un'operazione diversa dall'applicazione delle fimbrie e delle liste le quali venivano cucite sulla stoffa, e si eseguiva su panni che non erano « diaspri » ma forse si volevano foggiare in tutto o in parte sul modello di quel tessuto (*). Sembra anche che essa consistesse in un ricamo il quale poteva differire dalla stoffa nel colore e nella materia, e questa, secondo le testimonianze dell'inventario barese, sarebbe stata il filo d'oro, di seta o di lino. Comunque sia, il passaggio dal significato di colore molto bianco a quello di una determinata stoffa di seta molto bianca e poi della medesima stoffa di seta di qualsiasi tinta è analogo a quello che ho notato per le voci « purpura » e « scarlatum ».

P. 37, nota 3 (sulle specie di sciámiti e sul significato della frase « de opere » nei lavori di tessitura e di ricamo):

Gli sciámiti erano di varie specie secondo la densità ed i procedimenti della tessitura. L'inventario del tesoro donato da Bonifacio VIII alla cattedrale d'Anagni (edito per la seconda volta da BARBIER DE MONTAULT in appendice alla sua monografia *Trésor d'une cathédrale, Inventaire de Boniface VIII* negli *Annales archéologiques* di Parigi, 1850, XVIII, 18-32; la prima edizione curata dal BOLDETTI nelle *Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri ed antichi cristiani di Roma*, Roma, Salvioni, 1720, pp. 304-307, è inesatta) ricorda una pianeta « de samito subtili violato » e un' altra « violata de samito grosso ». L'inventario del 1295 edito dal MOLINIER (op. cit. XLVII, 663) fa menzione di « duo mataratia de xamitello « rubeo », dove « xamitello » equivale probabilmente a « de samito subtili » dell'altro esempio. L'inventario del 1365 edito dal FUMI (op. cit. XV, 86) dà più volte notizie di dalmatiche e pianete « de sciamato non velluto ru« beo », la qual frase si contrappone a « samitos pilosos » del documento veneziano del 22 maggio 1316 ricordato dal CECCHETTI (*Le vesti* &c. p. 25, nota 1) e al pari di essa significa che v'erano anche sciámiti col pelo e senza pelo, particolare che è confermato anche da altre testimonianze del secolo decimoquarto, p. e. dall'inventario del tesoro del re Giannino (cf. MAZZI, *Il tesoro di un re*, Roma, 1892, per nozze Gorrini - Cazzola, pp. 6 e 14) ove sono registrate « sei « pezze di sciamito velluto fino: « due di vermiglio, due di azzurro e « due di verde ». Alle volte il diritto ed il rovescio di questo tessuto avevano colore diverso; così nell'inventario del 1295 edito dal MOLINIER (op. cit. XLVII, 648) è ricordata una pezza di tale stoffa che era nera da una parte e violacea dall'altra. I documenti che ho citato in queste note, essendo per lo più inventari ecclesiastici, danno di queste stoffe i soliti

(*) Credo che « diasperatus » equivalga a « la« boratus ad modum diaspri », della quale frase ho pure trovato i seguenti esempi (nel cit. inventario di Clemente V, ed. cit. pp. 433 e 435): « purpuram « de Alesto albam laboratam ad modum diaspri »; « pannum lucanum album factum ad modum dia« spri ».

colori liturgici e simbolici: bianco, aureo, rosso, azzurro, verde, nero e violetto. Ma talvolta ho trovato qualche varietà e anche qualche giunta esplicativa; p. e. « planeta... de sa-« mito viridi in herba » (inventario cit. d'Anagni, ed. cit. p. 23); « pla-« neta... de samito subviridi » e altra « de samito auricello » (cf. BEVERE, *Arredi* &c. loc. cit. p. 412; cf. ivi, p. 415; cf. anche il passo « e' nostri « antichi furono tintori d'oricello », cioè di violetto che si ricavava bagnando coll'orina l'erba detta « ru-« sca » e « oricella », in *Una gran famiglia del secolo XV, zibaldone di Giovanni Rucellai*, edito da G. MARCOTTI nell'opera *Un mercante fiorentino e la sua famiglia nel secolo XV*, Firenze, Barbèra, 1881, pp. 54 e 118, per nozze Nardi-Arnaldi); « manipulus... de sa-« mito zalino » e piviale « de samito « palumbino mortuorum »; « planetam « de xamito croceo » (cf. inventario cit. del 1295, ed. MOLINIER, loc. cit. XLVI, 33); piviale « de samato coloris « viridis gialli » (cf. inventario cit. del 1365 edito dal FUMI, loc. cit. XV, 87).

Le principali specie delle stoffe in seta sono specificate nell'istanza dell'Università dei mercanti di Firenze alla Signoria (9-12 agosto 1314) circa i soccorsi per gli esuli lucchesi (edita da GIOVANNI LIVI nella memoria *I mercanti di seta lucchesi in Bologna nei secoli XIII e XIV* nell'*Archivio storico italiano*, ser. IV, 1881, VII, 55) dove il mestiere dei lucchesi è così definito: « eorum misterium syrici, silicet « syndonarum et pannorum de sciam-« mitis, catrasciammitis et aliis ad ar-« tem syrici spectantibus », e più sotto: « ad eorum misterium facien-« dum sindonarum, sciamitorum, ca-« trasciamitorum auri et argenti ». Il capitolare veneziano che s'intitola « de samitariis », naturalmente non comprende gli artefici che lavoravano le sindoni, tipo delle stoffe di seta più leggere.

Nei documenti che ricordo in queste giunte i grossi tessuti di seta sono spesso qualificati cogli epiteti « luca-« nus », « veneticus », « anglicanus », « de Romania », « de Venetiis », « de « Antiochia », « quasi de Romania », « de panno lucano vel venetico », « tar-« taricus » e simili. Questi epiteti in origine dovevano significare ad un tempo la provenienza della merce ed il genere del lavoro, ma in seguito indicarono soltanto questo indipendentemente dal luogo dove l'artefice lo aveva eseguito. I termini alquanto incerti « quasi de Romania » (inventario cit. di Clemente V, p. 437) e « de panno lucano vel venetico » (inventario cit. del 1295, ed. cit. XLVI, 35) derivano dalle esitanze stesse del compilatore dell'inventario nel qualificare alcune stoffe, e queste stesse incertezze sono indizio che alcuni lavori, per esempio quelli di Lucca e quelli di Venezia, sembrassero molto simili. Sinonime a questi (*) epiteti sono le espressioni che pur s'incontrano con frequenza nei medesimi documenti nelle forme « de opere venetico », « de « opere Veneticorum », « de opere an-« glicano », « de opere ciprensi », « de « opere romano » (cioè greco, « de « Romania », perchè l'arte della seta venne introdotta in Roma nel 1589 sotto Sisto V, come è stato dimo-

(*) Il GAY (op. cit. s. vv. Angleterre e broderie) ha spiegato alcune di queste frasi tecniche: l'« opus anglicanum » era il ricamo in perle, l'« opus cipriense » il ricamo di colore e a doppia faccia; l'« opus de Romania » il ricamo con leggero rilievo; mancano le illustrazioni dell'« opus lucanum », dell'« opus veneticum » e dell'« opus de Antiochia ». Il ROGADEO (loc. cit. pp. 332 e 409) spiega l'« opera Sirie » pel ricamo pel quale nel tessuto erano incastrate pietre di colore, e l'« opera saracenica » pel ricamo fatto con stoffe di vari colori, delle quali l'una, a fiorami o altri motivi ornamentali, era intagliata e ricucita sull'altra con punti di congiunzione anch'essi di colori vari.

strato dal TOMASSETTI nella sua memoria *L' Arte della seta sotto Sisto V in Roma* negli *Studi e documenti di storia e di diritto*, 1881, II, 131-152), « ad « opera de Sirmia », « ad operas Sirie » e « ad operas saracenicas ». La frase « de opere » può talvolta designare il lavoro di tessitura, come nel passo degli statuti lucchesi del 1308 edito da CARLO MINUTOLI (in appendice al *Sommario della storia di Lucca di Girolamo Tomassi* nell'*Archivio storico italiano*, ser. I, 1847, X, 65 dei documenti) dove si attesta che a Lucca alcuni lavoravano i drappi « secundum artem Ianuen- « sium », altri « ad similitudinem drap- « porum de Venetiis », ed altri ancora « secundum morem Aretii »; ma generalmente significava il ricamo che veniva eseguito sopra la stoffa per rappresentarvi figure più o meno complesse e che nel citato inventario di Anagni (ed. cit. p. 25) è ricordato nella frase « dalmatica de dyaspero labo- « rata ad acum ». Questo significato più generale è documentato dalle seguenti frasi dell' inventario di Clemente V (ed. cit. pp. 422, 431, 443): « planetam de diaspro albo que ha- « bet frigia ante et retro de « opere romano »; « pluviale no- « vum de samito viridi quod non « fuit in opere nec habet guar- « nimentum »; « tria frustra (*sic*) de « samito rubeo que videntur fuisse « in opere » (cioè per le tracce lasciatevi dal lavoro di ricamo), e dal passo dell'inventario del tesoro della basilica di S. Pietro del 1361 (ed. cit. p. 46): « duo paria sandalium cum « caligis suis de cataxamato rubeo et « sine auro et aliud cum auro ad « leones et aves et diversa « opera ». Questi lavori di ricamo, come egregiamente ha osservato il MÜNTZ (*La tapisserie*, Paris, Quantin, senza data, pp. 7-8), in certo modo erano sovrapposti al tessuto e venivano eseguiti a mano dall'artista interpretando e traducendo sulla stoffa i modelli e disegni che per lui il pittore aveva composto (*); laddove erano d' altro genere i lavori di tappezzeria che in Italia apparvero nel secolo decimoquinto, nei quali i disegni erano tessuti al telaio e però facevano sino dalla loro origine parte del tessuto stesso.

In questi inventari gli sciámiti e i loro disegni vengono talvolta qualificati coll'epiteto di « antichi » o anche di « antichissimi »; come ha notato il MOLINIER (loc. cit. XLIII, 278), l'aggettivo non deve essere interpretato alla lettera, ma soltanto significa che la stoffa e il disegno corrispondente erano fuori di moda rispetto al tempo in cui l' inventario venne compilato, e in questo medesimo senso vi è riferito anche alle vesti.

Il capitolare veneziano dimostra quanto sia lontana dal vero l'affermazione ripetuta da molti eruditi e fra gli altri dallo stesso LUIGI ALBERTO GANDINI (*De arte textrina*, Roma, Civelli, 1887, p. 15), autorevolissimo studioso della storia del costume e delle industrie, che i primi statuti dell'Arte dei « samiteri » a Venezia datino soltanto dal 1314 circa; esso ce la rappresenta nel suo vigore già dal 1265, ma essendo esso la riforma di un capitolare più antico, dimostra che le origini dell' industria erano molto anteriori se i suoi maestri forse anche prima del 1265 sentirono il bisogno di costituirsi in un corpo d' arte per la tutela degli interessi comuni.

(*) Una testimonianza dei disegni forniti dai pittori ai ricamatori l' ho ritrovata in un documento ferrarese del 1469 pubblicato da LUIGI NAPOLEONE CITTADELLA (*Notizie amministrative, storiche, artistiche relative a Ferrara ricavate da documenti ed illustrate*, Ferrara, Taddei, 1868, I, 73); è la nota di un conto e vi si legge: « magistro « Iacobo depinctori de S. Francisco eo quia desi- « gnavit frixium Sancti Georgii, quem fecit ma- « gister Iacobus [Bonfadio] rechamator ».

IV. Al capitolare dei barbieri.

P. 41, r. 3. eis] *Così il cod. per* ei nunciare] *Così il cod. per* nunciari

P. 44, r. 18. teneatur] *Cioè* gastaldus teneatur

P. 45, r. 11. venerit] *Singolare in funzione di plurale e così pure* nocebit *nello stesso r. 11,* iuvabit *nel r. 12 e* debet *nel r. 13.*

P. 46, r. 4. amittat eidem scole soldos quinque] *Cioè* amittat soldos quinque qui deveniant in scola predicta

P. 55, r. 4. posit] *Singolare in funzione di plurale.*

P. 42, rr. 1-2. Nella frase « cociens- « cumque gastaldo homines dicte « artis voluerit in unum convocare » del capitolo XII « homines » significa soltanto i maestri in quanto erano i padroni di una bottega, « magistri stationis », come appunto sono qualificati a p. 51, r. 7.

P. 42, r. 5. La frase « sub pena quin- « que soldorum » del capitolo XIII, come l'altra « sub pena solidos vi- « ginti » del XVI, significa che il gastaldo poteva fare il precetto per multe inferiori, nel primo caso, a cinque soldi e, nel secondo, a venti.

P. 49, rr. 20-21. La frase « quod ga- « staldio et decani et consciliarii » del capitolo XXXXV e l'altra del capitolo LVII (cf. p. 54, rr. 3-4) « in « presencia suorum consiliariorum « veterum et novorum et decanorum « veterum et novorum » dimostrano che in quest'Arte i « decani » erano ufficiali diversi dai « consiliarii ».

P. 51, r. 4. Soggetto di « ordinavi- « mus et statuimus » sono i tre giustizieri Niccolò Salomon, Niccolò Alduino e Pietro Muazzo.

P. 52, r. 1. La frase « usque ad ho- « ram tercie » aggiunta a « die ve- « neris sancti » designa un limite all'esercizio dell'arte in quel giorno in corrispondenza a quello già fissato sino dal primo marzo 1276 nel capitolo XXXXIII colla frase « in « die veneri sancti, donec officium « factum fuerit ad ecclesias fratrum « minorum et predicatorum » (cf. p. 49, rr. 4-6).

P. 52, r. 16. Soggetto di « ordina- « mus » del capitolo LIII sono i tre giustizieri Niccolò Zane, Marino Giusto e Marino Vallaresso.

P. 53, rr. 9-10. Soggetto di « ordi- « namus » del capitolo LV sono i due giustizieri Giacomo Dolfin e Tommaso « Gauxoni ».

P. 54, r. 1. Non è chiaro se soggetto di « volumus » del capitolo LVII e di « ordinamus et volumus » del LVIII sieno sempre i due giustizieri Giacomo Dolfin e Tommaso « Gauxoni ».

V. Al capitolare dei « fioleri » del 4 febbraio 1271, 1270 m. v.

P. 82, r. 4. et alie due in dicte scole] *Due altre restituzioni di questo passo corrotto possono essere proposte, cioè* in dicta scola *come nel r. 7 della stessa pagina, oppure* in comuni dicte scole *come nella frase a p. 90, r. 2.*

P. 91, r. 11. Currente anno] *Così il cod. Ma la lezione originaria era* Currente

anno Domini *secondo la formula usata nelle addizioni di questi capitolari. Inoltre a p. 520, r. 9 v'è un esempio anche della frase* Currente millesimo

P. 91, r. 15. fecerat] *Singolare in funzione di plurale per influsso del dialetto e così al r. 17* laborat – laborat – audeat *e ai rr. 18 e 24* poseat *e al r. 1 della p. 92* debeat

P. 63, nota 2 (intorno alla festa degli apostoli ed alle feste dei dodici apostoli a Venezia):

Nel capitolare dei « fioleri » ricorre la frase « et omnibus festivitatibus « duodecim apostolorum » nella enumerazione dei giorni nei quali quegli operai dovevano astenersi in parte dal lavoro. La frase di per sè stessa è chiarissima e significa che la ricorrenza di un apostolo era giorno festivo; ma per il confronto con altri passi di questi stessi documenti può sorgere il dubbio che quell' « omni« bus festivitatibus » sia una lezione errata da correggersi con « in festi« vitate » e che l'errore sia derivato per influsso della frase precedente « et omnibus festivitatibus sancte Marie « virginis » e della seguente « et om« nibus festivitatibus beati Marci evan« geliste ». Un solo dei capitolari di questo volume, quello dei bottai, dà in proposito una testimonianza precisa colla frase « in festis duode« cim apostolorum » (cf. p. 417, r. 12); gli altri usano espressioni molto dubbie, o perchè la frase « .XII. apostoli » (cf. p. 322, rr. 16-18 e p. 564, rr. 6-7) è coordinata a qualche altra che designa una festa sola, o perchè al nome « festivitatibus » segue più di un genitivo e per conseguenza esso può riferirsi complessivamente nella sua forma di plurale a tutte le solennità corrispondenti a questi genitivi (cf. p. 146, rr. 8-9; p. 177, rr. 6-8; p. 234, rr. 1-3; p. 287, rr. 7-11; p. 462, rr. 8-10). Inoltre nella enumerazione dei giorni festivi spesso questi capitolari accanto alla designazione complessiva e generica dei dodici apostoli ricordano anche san Matteo, san Giovanni evangelista e san Barnaba (cf. p. 177, r. 10; p. 234, r. 4; p. 235, rr. 2-3; p. 564, r. 9) che pur erano apostoli e però la loro festa annua sarebbe stata computata due volte qualora della frase « duodecim apostolo« rum » si accettasse l'interpretazione letterale. Per ultimo, è noto che a Venezia in quei tempi la domenica *in albis* era sacra agli apostoli, anzi denominavasi « dominica de sanctis apo« stulis » come è attestato dal capitolare dei merciai (cf. p. 322, rr. 18-19).

Tuttavia sono convinto che le frasi dei capitolari dei « fioleri » e dei bottai dànno la lezione vera e devono intendersi strettamente alla lettera, cioè che a Venezia in quel tempo fossero festivi tutti i giorni nei quali il calendario segnava la ricorrenza di uno o più apostoli. Gli esempi dei ricordi di san Matteo, di san Giovanni e di san Barnaba accanto ai dodici apostoli possono spiegarsi come errori di ripetizione nella redazione dell'ordinanza, tanto più che anche i giorni dei quattro evangelisti erano computati in quei capitolari tra i solenni (*). La testimonianza del capitolare dei merciai indirettamente distingue come due feste diverse perfino nel titolo la solennità dei « .XII. apo« stoli » e la « dominica de san« ctis apostulis ». Come ho ricordato nella nota 2 a p. 63, il *Kalendarium Venetum* del secolo XI appone ai giorni degli apostoli l'abbreviazione « ab op » che ho interpretato anche per « absque opere » in relazione ai

(*) Con duplice inclusione delle feste di quegli apostoli che furono anche evangelisti.

lavori dei mestieri. Di più, testimonianze copiose provano che i giorni degli apostoli erano festivi anche fuori di Venezia. Scelgo esempi dei secoli decimoterzo e decimoquarto, perchè essendo dello stesso tempo di questi capitolari hanno maggiore autorità. Gli statuti dei mercanti fiorentini residenti in Bologna degli anni 1279-1289 (editi dal GAUDENZI nell'*Archivio storico italiano*, ser. V, 1888, I, 1-19) nel capitolo De diebus festivis celebrandis ricordano (p. 10) i «duodecim dies apostolorum». Se questa frase può apparire incerta in quanto «duodecim» potrebbe riferirsi ad «apostolorum» e non a «dies» (*), vi sono altre testimonianze bolognesi di quel tempo che fanno escludere questa seconda interpretazione. Gli statuti dei mercanti di Bologna del secolo decimoterzo (editi dal GAUDENZI negli *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, vol. II, *Società delle Arti* nelle *Fonti per la storia d' Italia* a cura dell' Istituto Storico Italiano; cf. p. 127) nel capitolo XVII De festivitatibus celebrandis vietano il traffico dei panni in «alliqua festivitate appostollorum»; gli statuti dei calzolai bolognesi del 1254 fanno menzione (ed. GAUDENZI, loc. cit. p. 256, capitolo XXXVIIII) delle feste degli apostoli colla frase «in festivitate... alicuius apostoli»; gli statuti degli spadai bolognesi del 1283 nel capitolo XXXIIII (ed. GAUDENZI, loc. cit. p. 343) nella enumerazione delle feste comprendono i giorni degli apostoli e li ricordano in ordine di tempo dal gennaio in poi. Agli esempi bolognesi aggiungo gli esempi romani che in materia di feste religiose della Chiesa latina superano in autorità qualsiasi altra testimonianza. Gli *Statuta artis ponticariorum, merciariorum et aliorum ad ipsam artem spectantium* (editi da ENRICO STEVENSON nell' opera *Statuti delle Arti dei merciai e della lana in Roma* nel vol. X, 1893, della *Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica di Roma*) del 1317 (cf. p. 28, rr. 10-11) ricordano, tra i titoli delle feste, «.XII. apostolorum» e in una deliberazione del 13 giugno 1434 (cf. p. 43, r. 20) la designano più esplicitamente colla frase «diebus .XII. apostolorum». Gli *Statuti dei mercanti di Roma* del 1317 (editi da GIUSEPPE GATTI nella cit. *Biblioteca*, 1885) vietano l'esercizio dell' arte nei giorni festivi e tra questi ricordano colla frase «in festivitatibus apostolorum» le feste degli apostoli. Gli *Statuti della città di Roma* che CAMILLO RE pone verso la metà del 1363, ma con rifacimento avvenuto verso il 1370 (editi dal RE nella cit. *Biblioteca*, 1880), nel capitolo De feriis (cf. p. 44) tra i giorni festivi ricordano le «festivitates apostolorum». Per conseguenza, a Venezia, nel tempo dei capitolari delle Arti i giorni consacrati agli apostoli erano festivi, e però in tutto o in parte giorni di riposo per coloro che esercitavano i mestieri.

P. 81, nota 2 (sulla voce «moçollus»):

Agli esempi addotti che giustificano il significato di «bicchiere», aggiungo questi altri che ho tratto dalla nota delle spese fatte per la venuta dell' imperatore Federigo III in Ferrara nel maggio 1452 e che dimostrano come quella voce fosse in uso anche a Ferrara (cf. L. A. GANDINI, *Tavola, cantina e cucina della corte di Ferrara nel Quattrocento*, Modena, Soliani, 1889, pp. 31-33): «miolli vergadi»; «miolli cristallini»; «miolli coverti «da credenza».

(*) E «dies» in quel passo potrebbe essere forma di singolare.

P. 98, nota 3 (sul significato della frase «in consilio pridie «capto»):

Nelle parti del Maggior Consiglio la voce « pridie » ha anche un significato più esteso del letterale e corrisponde ad « antea » e però quella frase del capitolo può essere riferita alla parte dell' 8 giugno 1295 contenuta nel capitolo LXXX; cf. pp. 88 e 89. A riprova del significato speciale di «pridie» in questi decreti, ricordo la parte del Maggior Consiglio del 30 gennaio 1390, 1389 m. v., che si legge a c. 36 A del *Liber Leona* all'Archivio di Stato di Venezia; essa rimanda ad un'altra del 1 agosto 1389 che appunto con questa data si legge a c. 30 A del medesimo registro; il richiamo è stato fatto colla frase seguente: « cum «pridie .M.CCC LXXXVIIII., die primo « mensis augusti proxime elapsi »; un altro esempio si ritrova nella parte del 28 ottobre 1389 a c. 34 B del medesimo registro e così di continuo.

P. 105, nota 1 (intorno alle denunzie dei lavori male eseguiti):

Sembra strano che i maestri non avessero l'obbligo di mostrare al gastaldo dell'Arte ed ai giudici i lavori commessi agli operai e da questi eseguiti e di denunziare loro entro tre dì quelli che credessero difettosi. Il capitolare del 1312 invece impone quest'obbligo e pur derivando alla lettera dal capitolo XVIII del capitolare del 1271 non ne traduce i due « minime », dei righi 17 e 20 che danno al passo un significato contrario. Forse il testo del capitolo XVIII è guasto per l'interpolazione delle negazioni determinata dal «non debeant». Il testo della consuetudine alla quale richiama la frase « ut hactenus tenebantur » non fu accolto nel capitolare del 1271, perchè era divenuto inutile. Il suo capitolo corrispondente fu abolito, perchè la sua materia veniva inclusa e confermata nel testo dell'ultima parte del capitolo XVIII.

VI. Al capitolare dei pellicciai del 22 ottobre 1271.

P. 104, note 3 e 4 (intorno alle pelli che erano in uso a Venezia nel tempo in cui venne composto questo capitolare):

Il capitolare veneziano del 1271 nella parte originaria e nelle addizioni ricorda soltanto alcune specie di pelli: quelle di agnello (p. 104, r. 13; p. 105, rr. 18-20) che erano usate dagli uomini di condizione meno agiata; quelle di vaio, che altrove in quei tempi erano l' insegna dottorale; quelle di capretto (p. 108, r. 2); quelle di cavallo (p. 109, r. 3) che si usavano soltanto per i mantelli; e le pelli selvatiche « omnia « silvestria » (p. 104, r. 5) delle quali sono indicate in modo speciale quelle di volpe e di gatta selvatica (p. 111, rr. 16, 21 e 24; p. 113, rr. 12 e 13) che pure venivano usate dagli uomini meno agiati e quelle di ermellino. I documenti dei secoli XII e XIII esaminati dal CECCHETTI (*Le vesti*, p. 79, note 3, 4, 5 e 6) fanno menzione anche di quelle di lepre, di coniglio, di scoiattolo e di zibellino, le ultime a proposito del doge Renier Zeno. Per conseguenza il lusso delle pellicce a Venezia non era allora esteso.

P. 108, nota 7 (sui mantelli):

Il capitolare veneziano dimostra che a Venezia nei secoli XIII e XIV i man-

telli si foderavano di pelli al pari delle guarnacche, la qual cosa per altro non significa che l'una e l'altra veste non fossero foderate anche in altro modo, cioè di stoffa. Questo particolare della fodera di pelli può essere aggiunto alle notizie date in proposito dal MERKEL (*Come vestivano gli uomini del « Decameron »* nei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche,* ser. V, 1897, VI, 440-444) il quale rappresentò il mantello come veste usata dalle persone di qualsiasi condizione: dal contadino che lo usava piccolo, dal cittadino che lo portava più ampio, affibbiato al collo, aperto sul fianco destro, e lungo sino ai piedi o anche corto secondo le occasioni, dal guerriero, dal paggio e dal cavaliere che lo teneva più corto e con ornamenti, e dal gentiluomo che lo usava di drappo di prezzo e aperto sul petto. Il nostro capitolare inoltre distingue quello da donna da quello da uomo. Naturalmente in tanta varietà il mantello doveva essere più o meno di prezzo e anche più o meno modesto, e così si comprende come a Venezia poteva avere la fodera di pelle di cavallo, laddove essa non era in uso per la guarnacca, forse perchè pareva troppo grossolana.

P. 108, nota 8 (sulle guarnacche):

Il MERKEL (op. cit. pp. 431-444) ritiene che caratteristica normale della guarnacca fossero le larghe maniche, la fodera di pelle e l'apertura di fianco e che la portassero persone di qualsiasi condizione sociale; ammette per altro che poteva anche non aver maniche, come viene attestato dall' inventario dei beni di Giovanni di Magnavia del 1365 edito dal FUMI (*Studi e documenti di storia e di diritto*, 1895, XVI, 239), ed essere foderata di zendado, come è provato da un documento senese del 1253 e da documenti veneziani del secolo decimoquarto. Non convengo in molti particolari del giudizio dato dall' illustre e compianto erudito. Prima di tutto il raffronto col mantello dimostra che la guarnacca era una veste di maggiore riguardo e meno severa. In secondo luogo le lunghe maniche, che colle punte scendevano sino a terra, per lo stesso esempio di GIOVANNI VILLANI (*Cronica*, XII, 4) sembrano proprie della guarnacca francese e quindi introdotte per imitazione in Italia verso la metà del Trecento, anzi in Firenze dopo la venuta del duca d' Atene, e però in contrasto colla consuetudine italiana anteriore. Inoltre la testimonianza degli inventari è insufficiente a dimostrare se la guarnacca si portasse per solito con maniche o senza. In quelli dei secoli XIII e XIV non mancano esempi di guarnacche senza maniche. Così nell' inventario del tesoro della Santa Sede, del 1295, edito dal MOLINIER (op. cit. 1888, XLIX, 236) è registrata « unam « guarnachiam, sine manicis, pro mu« liere, de panno serico canzeo [*cioè* « Kandj *degli Arabi*] celesti cum vir« gis ad aurum; et in capite est « quedam cedula que dicit: pignus « domini M. domini pape ». Nell' inventario del medesimo tesoro, ma del tempo di Clemente V (ed. cit. p. 443), la stessa veste viene descritta nel modo seguente: « unam guarna« chiam que videtur fuisse facta pro « muliere, sine manicis, de panno tar« tarico laborato ad listas indicas, « largas, rubeas, et alias virgas minu« tas de auro, serico rubeo, indico « et albo; et habet in pectore et spa« tulis listam largam de panno tar« tarico aureo, laborato ad compas« sus » [cioè a disegni geometrici di forma o circolare o elittica o quadrata]. Nel cit. inventario di Giovanni di Magnavia (ed. cit. p. 239) è ricordato « unus mantellus cum caputeo de « ciambellotto rubeo et una guarna

« chia eiusdem coloris foderata, sine « manicis, de sindone viridi ». Ma questi ricordi ed altri del genere non provano che realmente la guarnacca si portasse anche senza maniche; perchè negli inventari di quei secoli non di rado vengono ricordate le maniche come oggetti a parte. Ad esempio nel cit. inventario di Giovanni di Magnavia (ed. cit. p. 239) si fa menzione di un paio di maniche per una tunica ed usate, « cum uno pari « manicarum usitatarum pro tunica ». Nell'inventario bolognese del 1335 dei beni di Iacopo Belvisi dottore in legge (edito da LODOVICO FRATI nella sua opera *La vita privata di Bologna dal secolo XIII al XVII*, Bologna, Zanichelli, 1900, p. 233) sono ricordati « alia duo caputea et multa paria « manicharum ». Ed esempi pure si ritrovano in testimonianze del secolo decimoquinto; così il GANDINI, *Isabella, Beatrice e Alfonso d'Este infanti, documenti inediti del secolo XV*, Modena, Soliani, 1896, p. 26) dà notizia di « un « paio di manichine di damasco bianco « fatte a tromba da levare e mettere »; anzi è da ritenere che nel secolo decimoquinto l'usanza sia divenuta più comune. Come è stato notato da ALESSANDRO LUZIO e RODOLFO RENIER (*Il lusso di Isabella d'Este marchesa di Mantova* nella *Nuova Antologia*, vol. LXIII, 1° giugno 1896, pp. 458-459) le maniche del vestiario femminile nel secolo decimoquinto erano separate molto spesso dalla veste corrispondente e quasi sempre d'altra stoffa; soltanto col procedere del Cinquecento prevalse l'uso che fossero di stoffa eguale alla veste, e però la consuetudine di cambiarle aveva una ragione di sfarzo e non di economia. D'altra parte, come ha affermato il MERKEL (op. cit. pp. 530-532), il vero lusso in Italia cominciò col Quattrocento quando il governo delle grandi signorie creò lo splendore delle corti e con esse un costume speciale di carattere militare e cortigiano, che si contrapponeva a quello del popolo in quanto introduceva l'uso delle vesti corte e strette, delle stoffe preziose, dei colori gai e delicati e degli ornamenti di lusso. Quanto alle maniche, il lusso verso la fine del Quattrocento progredì in modo che si introdusse l'usanza d'ornarne una con maggiore eleganza, per solito la sinistra, nelle vesti muliebri, usanza che nel Cinquecento passò anche nelle vesti virili (cf. GANDINI a p. 306 del suo comento al *Corredo di Elisabetta Gonzaga di Montefeltro* del 20 febbraio 1488 in appendice all'opera di A. LUZIO e R. RENIER, *Mantova e Urbino, Isabella d'Este ed Elisabetta Gonzaga nelle relazioni famigliari e nelle vicende politiche*, Torino-Roma, Roux, 1893). Per conseguenza come nel guardaroba v'erano maniche separate dalle loro vesti, così vi potevano essere anche vesti senza maniche, non tanto perchè così si portassero, ma perchè vi si adattasse questo o quel paio secondo le occasioni, e gli inventari non altro ci rappresentano che lo stato del guardaroba (*). Invece altre testimonianze più sicure dimostrano che realmente v'erano guarnacche senza maniche: così la figura del 1306 riprodotta dal GAY (op. cit. p. 767), così il passo

(*) Negli inventari talvolta è ricordata anche la guarnacca senza fodera e la fodera separata dalla guarnacca e anche dal mantello e dal cappuccio: p. e. nell'inventario del tesoro della Santa Sede del 1295 (ed. cit. 1886, XLVII, 661) si legge: « duas pelles de flancis variorum purgatorum pro « mantellis »; « unam foderaturam de grisiis pro « guarnachiis »; « duas pelles pro guarnichiis de « variis rubeis »; « duas foderas pro foderaturis « cappuciorum de flancis variorum purgatorum ». Nell'inventario bolognese del 1313 di Giacomo Gozzadini (ed. dal FRATI, op. cit. p. 232) si legge: « item, unam foderam albam a guarnacchia, va- « loris .x. soldorum »; e invece in quello di Iacopo Belvisi (ed. cit. p. 233): « unam guarnachiam sine « froda, tota aperta a latere anteriori ».

degli statuti della chiesa d' Avignone (riportato dal Gay, op. e loc. cit.) ove si attesta che le guarnacche « quae « manicas non habent » una volta solevano essere portate dai chierici; però non so se di fronte a queste notizie positive dell'uso della guarnacca senza maniche e dei passi non molto numerosi che attestano l' uso contrario si possa affermare che le maniche, anzi le lunghe maniche, fossero una delle note distintive della forma comune di quella veste.

Meno che mai poi ammetto che un altro contrassegno normale fosse la fodera di pelle. Non soltanto nel documento senese del 1233, ma anche in altri si trovano esempi che mostrano quanto e perchè fosse parimenti diffusa l'usanza di foderare la guarnacca anche con stoffe leggere, quali lo zendado e la sindone. Gli *Statuti suntuari ricordati da Giovanni Villani circa il vestiario delle donne, i regali e banchetti funebri ordinati dal comune di Pistoia negli anni 1332 e 1333*, dati in luce con annotazioni da Sebastiano Ciampi (Pisa, Prosperi, 1815, p. xii), in un' ordinanza del 1332 stabilirono che « ciascuna donna possa e sia li« cito di portare al mantello o alla « guarnacca fodera di zendado, zen« dadino o a fecte d'uno colore, ver« ghato, schacchato o dimezzato per « lungo egualmente di due panni ». Una legge suntuaria eugubina pubblicata nel settembre 1371 (cf. G. Mazzatinti, *Di alcune leggi suntuarie eugubine dal XIV al XVI secolo* nel *Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 1897, III, 289-291) vietava alle donne di portare « aliquod « genus varii in aliqua veste, mantello « vel mantellina » e ordinava che le donne, tranne le nobili e le mogli di cavalieri, portassero « pro foderibus « mantelliorum, guarnacchiarum et « gabanorum et pro reversinis eorum « sindone et drappum de serico cuius« cumque coloris cum virgis et sine « virgis, dummodo in dictis virgis non « sit aurum nec argentum contestum « vel alio modo positum et in dictis « sindone et drappo non sint figure « litterarum, animalium vel aliarum « rerum conteste, picte seu superpo« site ». A Pistoia per la prammatica del 18 marzo 1360, che è stata illustrata, e bene, dallo Zanelli (*Di alcune leggi suntuarie pistoiesi dal XIV al XVI secolo* nell'*Archivio storico italiano*, ser. v, 1895, XVI, 207-208), il vaio e l'ermellino nel vestito muliebre erano permessi soltanto alle mogli dei medici, dei giudici e dei cavalieri. Nell' inventario bolognese del 1313 di Giacomo Gozzadini (edito dal Frati, op. cit. p. 230) sono ricordate queste due guarnacche: « unam ro« bam de saia persa scura de Florentia, « videlicet indutum et guarnacchiam, de « quibus pannis constitit brachium .xxii. « sold. bon. foderatum de sindone « vermiglio .xviii. brachiorum, valoris « in summa .xii. librarum ....; unam « robam ab homine yemali, scilicet « indutum et guarnachiam coloris mo« scati foderatum de pelle alba, va« loris .iii. librarum et .x. soldorum »; e poco dopo (p. 232): « unum guar« nacionem a domina yemali fodera« tum de pelle alba, valoris .xxx. sol« dorum ». Nel cit. inventario del 1335 di Iacopo Belvisi dottore in legge (ed. Frati, op. cit. pp. 233-234) si leggono i seguenti esempi: « unam guarnacchiam et unum indu« ctum panni celestri foderatum de « sindone cum uno caputeo; unam « guarnachiam a studio foderatam « pelle vulpis; unam guarnachiam, « foderatam de sindone, de panno « francischo coloris rubei; unam ro« bam integram panni francischi fo« deratam de sindone in colore viridi « cum rubeo ». Tutte queste testimonianze dimostrano che la guarnacca era foderata di stoffa o di pelle se-

condo la stagione ed anche secondo la condizione sociale, l'età e l'agiatezza di chi la vestiva. Alle volte la pelle non formava la fodera della guarnacca ma ne fregiava l'orlo; così nel citato statuto pistoiese del 1333 edito dal Ciampi (p. xvii) si ordinava « quod nulla mulier ferat ad vestem « vel supra vestem armellinum vel « gattam vel in orlaturis » [il Ciampi ha letto « morlaturis » e ha interpretato la voce per « morlacco », specie di pelle concia in olio di pesce!] « ve- « stis varium vel aliud fodus, (*sic!*) sub « pena .x. denariorum... salvo quod « quelibet mulier possit deferre guar- « naccas orlatas ad capezale, finestrel- « las et docciones manicarum, de ar- « mellino sive gatta ».

Quanto poi all'apertura di fianco dubito che fosse la normale; il Merkel venne a questa conseguenza fondandosi soltanto sull'autorità di un conto francese del Trecento ove è ricordata una certa quantità di stoffa « pour « faire une garnache ou long mantel « fendu a un costé », ma il passo lungi dal dimostrare che quello fosse l'uso generale, prova soltanto che quella era una delle forme della fenditura, anzi se queste aperture laterali fossero state comuni, non v'era bisogno della specificazione. L'uso della fenditura sul davanti nella guarnacca italiana è provato dal seguente esempio che ho ritrovato nel cit. inventario di Iacopo Belvisi (ed. cit. p. 233): « unam guarnachiam sine froda, tota « aperta a latere anteriori » dove « an- « teriori » dimostra che « latere » deve essere interpretato per « parte », altrimenti sarebbero stati usati gli aggettivi destro e sinistro. Ma l'esempio stesso dimostra in via indiretta che nella guarnacca italiana la fenditura poteva essere praticata anche in altra parte.

Gli esempi che ho addotto, confermano anche l'uso generale della voce « roba » per significare l'intero vestimento, cioè l'insieme della gonnella, della guarnacca e del mantello, significato già rilevato dal Merkel (*Tre corredi milanesi del Quattrocento illustrati* nel *Bullettino dell' Istituto Storico Italiano*, 1893, n. 13, p. 151) sull'autorità del passo della legge suntuaria senese redatta tra il 1277 ed il 1282 e pubblicata da Curzio Mazzi (*Alcune leggi suntuarie senesi del secolo XIII* nell' *Archivio storico italiano*, ser. iv, 1880, V, 136, nota 1): « et si « faceret totam robbam, scilicet gon- « nellam, guarnachiam et mantellum ».

P. 108, nota 10 (sulla « varnacia « flecha »):

Aggiungo questi altri esempi di pelli di fianchi usate come fodere delle vesti. Nel cit. inventario della Santa Sede del 1295 (ed. cit. 1886, XLVII, 661) si legge: « unum copertorium « de flancis variorum purgatorum fo- « deratum de scarleto »; « duas pelles « de flancis variorum purgatorum pro « mantellis »; « duas foderas pro fo- « deraturis cappuciorum de flancis « variorum purgatorum ». Nel corredo nuziale di Bianca-Maria Sforza-Visconti sposa dell' imperatore Massimiliano I, del 2 dicembre 1493 (edito da Antonio Ceruti nell'*Archivio storico lombardo*, 1875, II, 64), ho ritrovato questi due passi: « robonus unus « ex veluto nigro fultus ilibus seu « flanchis luporum cervariorum »; « tunica una pro nocte ex veluto ce- « lesti fulta ilibus seu flanchis lupo- « rum cervariorum ».

P. 109, nota 1 (sugli « ogliti »):

Gli « ogliti » erano probabilmente i lacci della pelliccia e potevano aver tratto il loro nome dalla loro somiglianza colla forma dell' occhio. I lacci servivano per abbottonare la veste.

P. 111, nota 8 (intorno al « multiçare » le pelli):

Anche a Mantova la concia di queste pelli era vietata nei mesi freddi dell'anno e precisamente non dal 30 novembre, giorno di sant'Andrea, alla metà del febbraio, come a Venezia, nè dall'ottobre a tutto febbraio come a Firenze, ma dal giorno di san Michele, 29 settembre, a tutto il mercordì santo; ed era ordinato che vi si usassero il miglio, la segala ed il frumento giusta la vecchia usanza « facendo ta« men bonum multicium tantumodo « de milio et sichala vel frumento se« cundum obtentum diutius civitatis « Mantuae et consuetudinem », cioè in modo poco dissimile da quello che era praticato a Venezia. Cf. ATTILIO PORTIOLI, *Le corporazioni artiere e l'archivio della Camera di commercio di Mantova*, Mantova, Segna, 1884, p. 143.

VII. Al capitolare dei « blancarii » del novembre 1271.

P. 115, r. 18. si] *La restituzione proposta* scilicet *ha la sua conferma nel passo corrispondente del capitolo I del capitolare dei conciatori di pelli e corami forse del 19 novembre 1271; cf. p. 488, r. 15.*

P. 116, nota 2 (circa la sede dell'Arte dei «blancarii»):

La parte che aveva fissato la sede dell'Arte ai Santi Biagio e Cataldo alla Giudecca, probabilmente è la stessa che è ricordata nel capitolo primo del capitolare dei conciatori di pelli e corami (cf. p. 488, rr. 14-18 di questo volume).

P. 116, nota 4 (sulle operazioni della concia delle pelli e dei corami):

Queste operazioni sono meglio specificate nel comento al capitolare dei conciatori di pelli. Procedimenti simili si praticavano a Mantova per disposizioni statutarie. Infatti il PORTIOLI (*Le corporazioni artiere* &c. pp. 118-119) sulla autorità di queste riferisce che a Mantova ciascun tino doveva contenere trentatre cuoi, nè più nè meno; dapprima si trattavano colla calce, poi si mettevano nel bagno dell'acqua di foglia e questa doveva essere in ragione di quattro staia per tino; il giorno seguente si mettevano sotto una forte pressa di torchio, si raspavano, si pulivano e poi si ponevano in un altro bagno d'acqua per una giornata dalla mattina alla sera con tre staia di vallonea macinata; estratte si riponevano nella stessa acqua per due settimane; poi si rimettevano in altra acqua pure con tre staia di vallonea, si dimenavano per una giornata intera e poi si lasciavano nel bagno per tre settimane; indi si posavano su tavolati, e ad uno ad uno si mettevano in un tino, si salavano con allume e con vallonea; gli ufficiali dell'Arte facevano chiuder il tino e lo suggellavano; dopo di aver constatato che la concia era stata bene eseguita bollavano col medesimo sigillo ciascun cuoio nella coda o, se questa mancava, nella parte prossima ad essa; i cuoi bollati erano posti liberamente in vendita.

P. 118, nota 2 (intorno alle borse, ai guanti ed alle cinture):

Circa l'uso della borsa nel medio evo il GAY (op. cit. pp. 197-199) notò

ch' essa era in quel tempo un accessorio necessario del costume, perchè sino al secolo decimosesto non si usarono tasche; se conteneva denari, si portava assicurata alla cintura mediante una catenella; se custodiva oggetti di devozione, era sospesa al petto. Gli esempi medievali raccolti dal Gay ce la rappresentano per lo più di cuoio di cervo, montone, bue, cavallo e suino, o anche di stoffa. Il CECCHETTI (*Le vesti*, pp. 97-99) ha tratto da documenti veneziani del secolo XIV e XV esempi che confermano il giudizio del Gay e ricordano borse grandi e piccole di cuoio, tela, velluto, lana, seta, talvolta con fregi a oro e perle o senza, con disegni di stemmi, e sospese alla cintura, se erano di lusso, mediante catenelle d' argento. Il MERKEL (*Come vestivano gli uomini del « Decameron »*, p. 511) ha notato che gli uomini di condizione sociale elevata portavano una borsa di grande prezzo così per la materia come per i fregi e ricami (*).

Circa l' uso dei guanti A. LUZIO e R. RENIER (*Il lusso d' Isabella d' Este*, loc. cit. LXIV, 681) rilevando il fatto che in Firenze nel secolo decimoquarto le donne di mal affare dovevano portare le mani inguantate, affermarono che sino al secolo decimoquinto l' uso del guanto come puro ornamento muliebre non era esteso, laddove nel secolo decimosesto il guanto divenne un ornamento necessario, soprattutto per le donne. Il GAY (op. cit. pp. 758-761) ha distinto i guanti medievali dell' uso civile ed ecclesiastico, vale a dire con esclusione del guanto del guerriero, in liturgici per i vescovi, gli abbati mitrati e i cantori dignitari delle cattedrali (e ne ha riprodotto un disegno); in guanti di falconeria (dei quali pure ha dato la figura) che erano di grosso cuoio e si portavano dal falconiere nella mano sinistra che sosteneva il falcone, e in guanti di vario uso, di seta, pelle, cuoio. Il MERKEL (op. cit. pp. 513-514) raffermando il giudizio del Renier e del Luzio nota che nel medio evo sino al secolo decimoquinto v' erano usi speciali del guanto, cioè come pegno di un obbligo, come insegna dottorale di medici e giudici &c. ma non un uso generale, e, anche sull' autorità degli inventari e dei documenti addotti dal CECCHETTI (*Le vesti*, pp. 104-105), ritiene che in Italia, e precisamente a Ferrara, a Firenze ed a Venezia, l' uso del guanto sia divenuto comune soltanto nella seconda metà del Quattrocento. Il capitolare dei « blancarii » e quello dei merciai del 2 dicembre 1271 (cf. p. 317, r. 11) dimostrano che questo giudizio è alquanto esagerato, perchè i guanti di pelle vengono ricordati in essi accanto ad oggetti d' uso comune, quali erano le borse e le cinture. Nè sarà inutile aggiungere che la legge suntuaria senese del 28 giugno 1343 (edita da EUGENIO CASANOVA tra gli allegati alla sua memoria *La donna senese nel Quattrocento nella vita privata* nel *Bullettino Senese di storia patria*, 1901, VIII, 63) permetteva alle donne l' uso dei guanti purchè non fossero di lusso, vale a dire soltanto quelli semplici di cuoio, seta, lino e lana senza ornamenti. Adunque mi sembra che il giudizio del Merkel dovrebbe essere ristretto ai guanti di lusso e così questa parte del vestiario in Italia avrebbe avuto la medesima fortuna delle altre.

Quanto alla cintura, molto acutamente il MERKEL ha osservato (op. cit. pp. 507-511) che quella di cuoio si chiamava coreggia ed era più in uso, ma meno ricca; difatti per adattarvi i fregi d' oro e d' argento, gli smalti e le perle, meglio si prestava

(*) Il VECELLIO (*Habiti antichi et moderni di tutto il mondo*, Venezia, Sessa, 1598, pp. 177-179) dà esempi di borse pendenti alla cintura secondo il costume genovese del suo tempo e di età più antica.

la stoffa. La cintura e la coreggia stringevano alla persona le vesti che, come la gonnella, la guarnacca ed il pelliccione, non erano di per sè attillate alla vita.

P. 121, nota 1 (intorno al numero dei « consiliarii » dell'Arte dei « blancarii »):

In questo sodalizio « consiliarii » e « iudices » si presentano come titoli diversi di ufficiali medesimi. Il capitolo XVI coll'indicare che la maggioranza nelle sentenze era determinata da tre voti dei « consiliarii » o da due, qualora con loro concordasse il voto del gastaldo, dimostra che i giudici o consiglieri erano cinque.

P. 127, r. 3 (intorno al significato della frase « amittat « usque ad quindecim dies « soldos .c. » denotante la multa dell' uomo dell'Arte che aveva rubato cose appartenenti agli altri maestri o al sodalizio):

A primo aspetto la frase « usque « ad quindecim dies » non è chiara; ma dal contesto si comprende che essa denotava il termine entro il quale doveva esser fatto il pagamento della multa; se questa non era pagata entro i quindici giorni l'artigiano veniva espulso dal sodalizio e per conseguenza interdetto dall' esercizio del mestiere.

P. 133, nota 4 (intorno ai giorni nei quali funzionava il tribunale dell'Arte):

Il capitolo LXI di questo capitolare indirettamente dimostra che il tribunale dell'Arte teneva le sue sedute nella domenica al mattino. Il capitolare dei falegnami in un' addizione del 1281-1282 (cf. p. 188, rr. 8-11) dà una notizia simile, ma con maggiore chiarezza; il tribunale doveva sedere prima di terza, tranne i casi che il gastaldo fosse in congedo regolare, o dovesse recarsi a nozze o ad un accompagnamento funebre. Il capitolare dei carpentieri in un' addizione del 1284 (cf. p. 212, rr. 5-10) fissa l' orario minimo di queste sedute, cioè dalla seconda ora di giorno alla terza. Il capitolare dei calafati in un'addizione del 23 novembre 1311 (cf. p. 269, r. 18 - p. 270, r. 8) determina un altro orario; le sedute dovevano cominciare alla seconda ora del giorno dall'aprile al settembre, al levar del sole nell' altro semestre delle giornate più corte; il termine era sempre alla terza (cf. p. 271, rr. 7-11). Tutte queste testimonianze possono variare nei particolari da Arte ad Arte, ma concordano nel fissare un fatto generale, cioè comune anche a quei sodalizi che non presentano nei loro capitolari un' ordinanza simile. Si comprende facilmente che il gastaldo ed i giudici essendo pure maestri dell'Arte dovevano nei giorni feriali attendere all' esercizio del mestiere; d' altra parte le sedute del tribunale dovevano tenersi per regolarità in un giorno fisso e a questo lavoro era adatta la domenica. La consuetudine e l'opportunità volevano che la seduta si tenesse in ora antimeridiana, almeno per quelle Arti che non tenevano aperte le botteghe e le officine nei giorni festivi. Qualche sodalizio per altro non seguiva questa usanza; nell'Arte dei pescivendoli il tribunale teneva, sino dal 1314, le sue sedute il giovedì dopo mezzogiorno; cf. I, p. 74, rr. 17-22.

VIII. Al capitolare dei calzolai del 17 novembre 1271.

P. 149, nota 2 (intorno alla regalía dei maestri dell'« ars ca-« ligariae » nel tempo di questo capitolare):

La differenza tra la Promissione di Giovanni Soranzo del 13 luglio 1312 e le due anteriori del 17 febbraio 1253 e del luglio 1268 circa la regalía che l'Arte dei calzolai pagava ciascun anno al doge, consisteva non già nella somma, ma nel modo del pagamento. Nel 1253 e nel 1268 essa si faceva in forma di offerta di sessanta paia di calzari del valore complessivo di trecento soldi, cioè di quindici lire; forse nel 1287 e certamente nel 1312 venne fatta invece in forma diretta l'offerta della somma stessa. E poichè nel 1271 la tassa corrispondente alla regalía venne ridotta da cinque soldi a due per ciascun maestro dell'Arte, si potrebbe scorgere in questo fatto un indizio di un aumento notevolissimo nel numero dei maestri, qualora si potesse essere certi che tutta la tassa di cinque lire venisse devoluta a quel tributo, e che la diminuzione fissata nel capitolo XXXVIIII non fosse anteriore al 17 febbraio 1253. È per altro probabile ch'essa sia posteriore a quell'epoca, perchè i capitoli XXXXI e XXXXII e parte del XXXXIII contengono ordinanze della Giustizia Vecchia in data del 30 novembre 1265. Se i due soldi pagati da ciascun maestro erano devoluti interamente per l'annua regalía di quindici lire, il numero dei maestri dell'Arte ossia dei padroni di bottega dal 1271 al 1312 dovette essere di centocinquanta.

P. 162, nota 1 (intorno alla segnatura delle suola fatta dai maestri « solarii »):

Il capitolo LXXXIII vieta ai maestri « solarii » di « solas signare et signari « facere super vivum », frase che ho interpretato « sul cuoio non concio ». Posso aggiungere qualche particolare a maggiore intelligenza del passo col sussidio dei capitoli XXXIIII e LXXXIIII del capitolare dei conciatori di pelli e corami (cf. p. 502, rr. 4-6; p. 525, rr. 3-10). Non si poteva comprare il cuoio e la pelle delle bestie non ancora macellate e scorticate, e ciò per la difficoltà di distinguere sulla bestia viva la pelle buona dalla cattiva e per l'impossibilità di prevenire i guasti eventuali derivati da una scorticazione male eseguita. A più forte ragione i lavoranti di suola non potevano segnarle sulla pelle della bestia viva, ma solo dopo la scorticazione e la concia, anche perchè altrimenti non sarebbero riuscite di giusta misura.

Circa la concia delle pelli e la loro lavorazione per le calzature, ho trovato un notevole contratto del 13 ottobre 1298 nel protocollo del notaio palermitano Adamo de Citella (cf. STARRABBA, *Catalogo ragionato di un protocollo del notaio Adamo de Citella dell' anno di XII indizione 1298-99, che si conserva nell' archivio Comunale di Palermo* nell'*Archivio storico siciliano*, 1887, XII, 69). Lupo de Rignano e Orlando Corbiserio fanno società per lavorare settantatre pelli di daino; Lupo dà il capitale per l'acquisto della merce; nei suoi calcinai le pelli

sono conciate a spese comuni, come comuni sono tutti gli altri oneri, tranne che Orlando deve prestare la sua opera senza salario per tagliare le pelli dopo la concia in ragione dei lavori di calzatura; da quanto si ricavava dalla vendita sarebbe stata detratta una somma pari al capitale dato da Lupo che così gli sarebbe stato restituito; la parte residua doveva essere divisa per metà tra i due contraenti.

P. 167, nota 5 (intorno ai lavori dell'«ars caligariae» a Venezia nel tempo di questo capitolare e delle sue addizioni):

Il capitolare dei calzolai ricorda soltanto i seguenti lavori dell'Arte: «calça«rios, stivalos, patitos, scapinos, solas» e indirettamente anche gli zoccoli in quanto rammenta gli «çocolarii»; inoltre rappresenta tutte queste calzature come fatte in cuoio, tranne i «pa«titi» che descrive come lavorati in sovero o in legno cogli accessorî in pelle. Il capitolare non fa menzione dei lavori in stoffa ed enumera soltanto di quelli in cuoio le forme tipiche e generali usate a Venezia dagli uomini e dalle donne del laicato. L'Arte traeva il nome dalle «caligae» o calze, le quali di recente hanno dato materia ad indagini, ma con risultati non definitivi. Il CECCHETTI (*Le vesti*, pp. 63-64) confondendo le vesti maschili colle femminili ha affermato che le «caligae» di quei tempi corrispondevano per lo più ai nostri calzoni e poche volte alle calze, ed ha addotto documenti di «caligae» di stoffa, in alcuni casi fornite di suolo «solatae», o con lo «scapino» o pedule di stoffa diversa e però in origine separato dal resto. PIETRO LANZA DI SCALEA (*Donne e gioielli in Sicilia nel medio evo e nel Rinascimento*, Palermo-Torino, Clausen, 1892, pp. 96 e 120) ha confuso le «caligae» colle scarpe, male interpretandone i documenti. Il MERKEL (op. cit. pp. 379-384) ha notato molto a proposito che anche nel secolo decimoquarto le calze erano di panno, seta e velluto, perchè assai più tardi del secolo susseguente fu introdotto l'uso di lavorarle a maglia coi ferri; nel costume degli uomini coprivano in tutto o in parte le gambe, e nel secondo caso spesso si allacciavano al farsetto; non di rado fornite di suola, potevano sostituire le scarpe; alle volte erano piccole e si chiamavano «calcetti»; non fermate al farsetto, non si portavano strette alla gamba e ricadevano a campana, e in questa forma le usavano in generale gli uomini di condizione sociale inferiore e nei mesi caldi anche i gentiluomini. Secondo ETTORE VERGA (*Le leggi suntuarie milanesi. Gli statuti del 1396 e del 1498* nell'*Archivio storico lombardo*, 1898, serie terza, IX, 54-55) i calzetti erano delle stesse stoffe delle calze e nel costume muliebre non ne differivano, ma nel vestire degli uomini talvolta si portavano insieme ad esse e queste allora dovevano essere aperte in basso. A questi particolari aggiungo le notizie seguenti sull'autorità di documenti italiani quasi tutti del secolo decimoquarto. Che la calza da donna fosse diversa da quella da uomo è provato anche dal passo del documento napoletano del 1351 «par caligarum muliebrium de panno «rubeo» ricordato dal BEVERE (*Vestimenti e gioielli in uso nelle province napoletane dal XII al XVI secolo* nell'*Archivio storico per le province napoletane*, 1897, XXII, 323). Gli esempi di calze fornite di suolo sono molto comuni: il BEVERE (op. cit. p. 315) da un documento napoletano del 1503 trae la frase «caligis somellatis»; gli statuti lucchesi del 1308 (ed. cit. pp. 95 e 102) vietavano alle donne da sette anni in su di portare «calse solute o conti«giate»; gli statuti pistoiesi del 1333

(ed. cit. p. XIX) pure proibivano alle donne l'uso delle « caligas contigiatas ». I divieti talvolta si estendevano anche a determinati colori: a Pistoia (*Statuti* cit. p. XVIII) le calze gialle o vermiglie non potevano esser portate che dalle donne di mal affare. Non mancano esempi di calze con fodera, la quale naturalmente era di stoffa di minor prezzo, e forse si metteva quando l' altra stoffa era di lusso; un esempio l' ho ritrovato nel cit. inventario romano del 18 luglio 1457 del palazzo di S. Marco (ed. cit. p. 194) dove sono ricordate « due callige de « serico albo deaurato et foderate de « serico rubeo cum fibulis argenteis « deauratis » che appartenevano al guardaroba d' un cardinale. Un paio di calze di saia del valore di grossi dodici era il censo annuo che l'Arte dei « fioleri » a Venezia dava al suo gastaldo sino dal 1271 e forse anche prima (cf. p. 71, rr. 13-15 di questo volume).

L' uso delle calze si collega con quello delle scarpe, che pure non sono ricordate nel capitolare veneziano, forse perchè il nome « scarpa » era generico e poteva comprendere calzari e stivali. Il MERKEL (op. cit. pp. 385-386) ha affermato (*) che generalmente erano di panno o tela e non di cuoio, e forse talvolta del colore delle vesti, ma il capitolare veneziano ricorda calzari e stivali soltanto di cuoio, la qual cosa fa pensare che questa fosse la forma più comune; certamente era di maggiore durata e resistenza, e però gli uomini dovevano preferirla negli usi quotidiani della vita. Al contrario è probabile che la scarpa di stoffa fosse comune nell' abbigliamento muliebre; così nel testo volgare dell' inventario del corredo di Bianca Maria Sforza (edito da FELICE CALVI nell' opera *Bianca Maria Sforza-Visconti regina dei Romani imperatrice germanica e gli ambasciatori di Lodovico il Moro alla corte Cesarea secondo nuovi documenti*, Milano, Vallardi, 1888, p. 137) sono ricordate « para .XXIIII. « de scarpe de seta, cioè veluto, dal« masco et raso », al qual passo nel testo latino del 2 dicembre 1493 del medesimo inventario (edito da ANTONIO CERUTI nell'*Archivio storico lombardo*, 1875, II, 65) corrisponde « paria « viginti quatuor calceorum ex serico, « scilicet veluto, dalmasco et raso » e in tutti e due mancano invece le scarpe di cuoio. Un indizio di questa forma della calzatura muliebre di lusso si ha nell'uso delle stampe, che per essere ornamenti d' argento o anche dorati, talvolta illustrati con disegni di stemmi gentilizi, venivano meglio adattati alla stoffa che al cuoio. Di queste stampe fa menzione il CECCHETTI (*Le vesti*, p. 95, note 1-3) sull' autorità di documenti veneziani del secolo decimoquarto, ma l' uso era generale in Italia. Gli statuti lucchesi del 1308 (ed. cit. p. 102) proibivano alle donne da sette anni in su le scarpe stampate e di uscire di casa « in pun« tali di calse », cioè senza le scarpe comuni; parimenti alle donne di mala vita vietavano di portare « scarpe « stampate o intalliate o andare in « puntali di calse senza scarpa ». Gli

(*) Il MERKEL (op. cit. p. 386) così si esprime: « a Venezia nel Trecento si portavano scarpe, « quali colla suola quali senza; zoccoli di legno « e di sughero; scarpette di lino e di panno, al« cune di queste con intagli; e di tutti i colori, « rosso, bruno, verde, bianco, perso, mischio e di « colori diversi; ma questa varietà di colori de« rivava dall'usarsi talora le scarpe del colore « delle vesti »; e a p. 385: « bisogna avvertire che « le scarpe generalmente non erano di cuoio, ma « di tela o di drappo, benchè ce ne fossero, non« chè di cuoio, anche di legno e di ferro per i « guerrieri ». Ma anche le « caligae » potevano essere di ferro; il BEVERE (*Ordigni ed utensili per l'esercizio di arti ed industrie, mezzi di trasporto ed armi in uso nelle province napoletane dal XII al XVI secolo* nell'*Archivio storico per le province napoletane*, 1897, XXII, 726) da un documento del 1299 ricorda « par de caligis de « ferro ».

statuti suntuari pistoiesi del 1333 (ed. cit. p. XIX) non permettevano alle donne di portare per la città « scar- « pectas stampatas » e di « incedere... « in caligis tantum sine scarpectis vel « calzaribus ». La legge suntuaria senese del 28 giugno 1343 (ed. cit. p. 61) proibiva pur essa alle donne di uscire di casa senza scarpe « in pedulibus, « seu in pedulibus et planellis, seu « cum caligis solatis vel contigiatis ».

Un documento veneziano in data del 15 marzo 1343 addotto dal CECCHETTI (op. cit. p. 65, nota 6) fa testimonianza dell' uso delle gambiere di cuoio (« par gamberiis de corio ») che dovevano essere lavorate dagli uomini di quest'Arte; un altro del 1177 (CECCHETTI, loc. cit. nota 5) fa menzione delle uosa (« par osarum ») che l' antico statuto fiorentino dei calzolai (cf. p. 143, nota 3 di questo volume) denomina « usatti », e giusta gli esempi del *Glossarium* del DU-CANGE (cf. s. v. osa) dovevano essere una calzatura in cuoio e simile agli stivali e, come afferma il VIOLLET-LE-DUC (op. cit. III, 167-168), il quale ne dà anche un disegno, una calzatura da fatica che si portava fuori di casa nei giorni umidi o piovosi; ma il capitolare del 1271 non fa menzione nè delle prime nè delle seconde, probabilmente perchè erano varietà secondarie e di uso più ristretto, a giudicare dal silenzio dei documenti.

Il medesimo capitolare non ricorda un' altra specie di scarpa, i sandali, ma forse per una ragione diversa, cioè perchè venivano usati soltanto dai religiosi. È noto che i sandali, σανδάλια, presso i Greci nell' età antica erano una calzatura propriamente muliebre, ma anche usata dagli uomini (cf. il *Thesaurus* cit. dello STEFANO s. v. σανδάλιον). Quanto al medio evo il *Glossarium* del DU-CANGE (cf. ed. cit. s. v. sandalia) sull' autorità di Uguccione, di Papia e d' altri rappresenta questa calzatura come formata da un suolo alto, senza tomaio (« quae « non habent desuper corium »; « su- « perius nil operimenti habens ») o con piccolo tomaio (« ut totus appareat « pes nec totus sit coopertus »), usata dal papa e dai vescovi nella celebrazione della messa, e anche da altri ecclesiastici e religiosi nelle contingenze quotidiane della vita. Notizie più precise sui sandali episcopali vengono fornite dagl' inventari ecclesiastici dei secoli decimoterzo, decimoquarto e decimoquinto, che rispetto a questa materia, pur non essendo documenti veneziani, suppliscono al silenzio del nostro capitolare, perchè riflettono condizioni generali e comuni a tutte le chiese di religione cattolica romana. L' inventario del 1295 del tesoro della Santa Sede (ed. cit. 1885, XLVI, 40) ricorda molti « sandalia » e ne descrive le ricche stoffe spesso fregiate da ricami in seta, oro, argento e perle. L' inventario dello stesso tesoro, compilato sotto Clemente V (ed. cit. p. 415), ne dà descrizioni più precise, come ad esempio le due seguenti che ci rappresentano scarpe lavorate con ricche stoffe di seta foderate di zendado: « unum sendalium de pede sini- « stro laboratum ad multos compassus « perlarum; et in compassibus sunt leo- « nes et alia opera de auro tractitio; et « intus est foderatum de zendado cro- « ceo »; « par sendaliorum in samito « rubeo sine caligis laboratum ad mul- « tos compassus perlarum, et in com- « passibus sunt rosecte de auro tra- « ctitio, et inter rosetas sunt aliqui « butones de dicto auro; ligata sunt « per se cum laqueo de filo ». Lo stesso inventario (pp. 415 e 446) dà anche notizia delle calze corrispondenti a queste scarpe (« par caligarum « sendaliorum de panno tartarico ») e delle fettucce che le fermavano presso al ginocchio (« tres laqueos de serico « rubeo pro sandaliis »). Gli inven-

tari del tesoro della basilica di San Pietro pure attestano che a ciascun paio di queste scarpe corrispondeva un paio di calze della medesima stoffa e tinta, e che la voce « sandalia » veniva anche usata per significare l'insieme delle calze e delle scarpette (inventario del 1361, ed. cit. p. 46: « duo « paria sandalium cum caligis suis de « cataxamato rubeo et sine auro, et « aliud cum auro ad leones et aves « et diversa opera »; inventario del 1436, ed. cit. pp. 74 e 78: « duo paria san-« dalium sive calicarum de serico « albo »; « par caligarum et sandalium « de purpura viridi et rubea »; inventario del 1454-1455, p. 92: « sanda-« lia inter caligas et scarpettas paria « sex »; inventario del 1489, ed. cit. p. 125: « unum par sandalorum de « brochato albo cum armis pape Ni-« colai », cioè di Niccolò V). L'inventario del 1365 dei beni di Giovanni di Magnavia (cf. ed. cit. pp. 85 e 89: « sandalia rubea cum suttilaribus ru-« beis »; « unum par sandalorum de « sindone rubeo cum suttiliaribus ru-« beis antiquis laboratis ») distingue i « sandalia » dai « subtalares » che ne erano le scarpe e del medesimo colore della stoffa, e così infirma la definizione di Uguccione riportata dal *Glossarium* del Du-Cange: « sandalia « etiam dicuntur subtalares quibus papa « et episcopi solent missas celebrare ». Le notizie romane sono confermate dalla testimonianza di documenti d'altre regioni; ad esempio dal passo che il Bevere (*Arredi sacri* &c. loc. cit. p. 417) riporta da una carta napoletana del 1394: « sandari episcopales « sete albe picti ad frondas aureas, qui « sandari habent caligas de seta alba « et sunt infoderati de zendato rubeo »; parimenti dal seguente ricordo che si ritrova nel cit. inventario di San Nicola di Bari (ed. cit. p. 328, n. 118): « par unum de caligis et sandalibus « episcopalibus de friso et cendato im-« burdatum de auro ». Tutti questi esempi di « sandali episcopales » contrastano alle testimonianze raccolte nel *Glossarium* del Du-Cange e confermano per i tre ultimi secoli del medio evo quanto è già noto anche per i manuali comuni d'erudizione (p. e. pel *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* di Gaetano Moroni, vol. LXI, Venezia, tip. Emiliana, 1853, s. v. sandali), cioè che i sandali pontifici e vescovili comprendevano la scarpa e la calza e venivano usati dal papa e dai vescovi quando portavano gli abiti pontificali; e il loro tomaio era di stoffa finissima di seta grossa o sottile del colore dei paramenti liturgici con ricami in oro ed in perle e colla fodera di zendado. Diversi da questi erano i sandali formati da un semplice suolo fermato al piede con striscie di cuoio o di canape ed usati da alcuni religiosi del clero regolare.

Nel capitolare veneziano non sono ricordate le pianelle; un documento del 12 gennaio 1460, 1459 m. v. (cf. Cecchetti, *Le vesti*, p. 64, nota 10) in certo modo le descrive indicandone in via indiretta la somiglianza cogli zoccoli (« un paio di zocholi alti « molto... zoè pianele molto alte »), ma per la sua data recente non può attestare che fossero usate in Venezia nei secoli decimoterzo e decimoquarto. Gli esempi raccolti nel *Dizionario* cit. del Tommaseo e del Bellini provano che in Toscana erano note nel Trecento e alle volte venivano formate colla corteccia del sovero, e la citata legge suntuaria senese del 1343 le distingue dalle scarpe; altre testimonianze anche più importanti ne ho ritrovato in testi milanesi e siciliani dei secoli decimoquinto e decimosesto. Nell'inventario italiano del corredo di Bianca Maria Sforza (ed. cit. p. 137) sono ricordate « pianelle para 24 de « brocato et veluto de diversi colori

« con li fornimenti d'argento », al qual passo nel testo latino (ed. cit. p. 64) corrisponde: « solearum paria « viginti quatuor ex panno aureo et « veluto variorum colorum cum mu- « nimentis ex argento », descrizione evidente d'una calzatura di lusso e forse, per la corrispondenza con « so- « lea », di altezza meno esagerata, come appunto ETTORE VERGA (op. cit. p. 55) crede che a Milano fossero dell'uso comune. Un documento siciliano del 1513, la *Meta omnium rerum*, tariffa bandita dal Senato di Palermo (pubblicata da SALVATORE SALOMONE-MARINO nelle *Spigolature storiche siciliane dal secolo XIV al XIX*, Palermo, Luigi Pedone-Lauriel, 1887, pp. 79-95), dimostra che in Sicilia in quel tempo erano talvolta molto alte e di varie materie: di legno o di sovero o di marrocchino o di sovattolo, e si portavano da uomini e donne come calzatura ordinaria e non di lusso, adatta talvolta ai servi ed agli schiavi (cf. pp. 85-86: « planelli di soli »; « planelli di suvaru, marokini et su- « macti »; « chanelli di donna grandi, « alti digita sey »; « planelli di famigli, « di donni alti digita sey »; « planelli « di scavi ») (*). La sua affinità collo zoccolo fa credere che anche in quei tempi coprisse soltanto la parte anteriore del piede; forse ne differiva, a giudicare dal nome, in quanto poteva avere in luogo del tacco un rialzamento piano continuo esteso a tutta la base.

I documenti veneziani del secolo decimoquarto riferiti dal CECCHETTI (*Le vesti*, p. 64, note 3 e 10) ricordano paia di « subtulares » o « subtelares », talvolta fregiati ad intagli; ma questa calzatura non ricorre nel capitolare nostro. L'inventario del tesoro della Santa Sede del tempo di Clemente V (ed. cit. p. 455: « uno sotulari de ferro « ad armandum ») ne ricorda uno di ferro ch'era parte d'un'armatura; l'inventario del 1489 della basilica di San Pietro (ed. cit. p. 125) dimostra che negli usi ecclesiastici erano una specie di pantofole di seta, talvolta a ricami, e fermate al piede con una fettuccia che poteva essere d'oro (« so- « tularia pontificis de sirico asurro et « auro cum corona »; « unum par so- « tularium de panno albo cum fitutia « aurea »). Gli esempi che ho riferito a proposito dei sandali, provano che negli usi di chiesa i « subtalares » dovevano essere del colore della calza e quindi dell'intero paramento liturgico. I passi addotti nel *Glossarium* del DU-CANGE (cf. s. v. subtalares e varianti) ne ricordano di alti e di bassi e ne riferiscono la fattura ai « cerdones » (dal *Memoriale potestatum Regiensium*, edito dal MURATORI nei *Rer. Ital. Script.* VIII, 1153: « pauper « homo operans de opere cerdonico: « faciebat enim sutellares »; dagli *Atti di san Bertrando, Acta Sanctorum*, giugno, I, 801: « dum in sua statione, « ut mos cerdoniae artis est, sutila- « ris scapino infigeret acum suendi « causa »); ma talvolta « cerdones » venne usato nel senso generale di « caligarii » come è provato dal passo del libro quarto dei *Fori Aragonenses* riportato nel *Glossarium* del DU-CANGE (s. v. aestivalia): « possint facere « sotulares magnos et parvos, stivales, « hosas et aliud opus quodcunque de « pellibus hircorum, arietum ». La *Meta omnium rerum* di Palermo del 1513 (ed. cit. p. 86) distingue i « solaturi « di soli suli » e i « solaturi di soli et « vanpedi »; pare che i secondi in

(*) Il VECELLIO (op. cit. ed. Venezia, 1598, pp. 90, 174, 178, 181) dà disegni di pianelle basse di colori diversi, ma per lo più bianche, o di velluto, usate dagli uomini e dalle donne del suo tempo a Venezia, nella Lombardia, a Parma, a Genova, a Firenze, e attesta (p. 213) che quella moda vigeva allora anche a Napoli. A p. 179 dà il disegno di pianelle non più alte di quattro dita, usate dalle donne popolane di Genova del suo tempo.

luogo del semplice suolo avessero anche qualche appendice nella parte superiore; forse potevano avere il tomaio e somigliare alla pantofola.

Il capitolare veneziano ricorda gli «çocolarii», ma non gli «çocoli», quantunque anche a Venezia fossero in uso nei secoli decimoterzo, decimoquarto e decimoquinto, com' è dimostrato dai documenti riferiti dal Cecchetti (*Le vesti*, p. 64, nota 10; p. 65, nota 1). A Venezia si lavoravano di sovero e di legno al pari dei «patiti»; per la identità con questi il capitolare li ha omessi ed ha usato come termini equivalenti «çocolarii» e «patitarii». I «patiti» giusta il capitolare avevano le «centae», cioè una striscia di pelle ehe li fermava al piede; il che concorda col passo di Papia riferito nel *Glossarium* del Du-Cange (cf. s. v. soccus) «socci non ligantur, sed tantum intromittuntur» e cogli esempi riferiti dal *Vocabolario della Crusca*[5] (s. v. guiggia) che ricordano zoccoli colle guigge e appartengono al secolo decimosesto. Certo gli zoccoli differivano dai «subtalares», forse in quanto che questi per solito mancavano del tacco e potevano avere la forma della pantofola; così nell' inventario veneziano del 20 ottobre 1308 edito dal Molmenti (*La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica*, Torino, Roux, 1885, p. 503) sono enumerati come cose diverse «par .I. zocolorum» e «par .I. sutelarium»; così anche facilmente si comprende che lo zoccolo fosse preferito ai «subtalares» nei luoghi umidi e nelle stagioni piovose. Come è noto, nei secoli susseguenti al decimoquarto lo zoccolo pur a Venezia divenne anche una calzatura di lusso nel costume muliebre distinguendosi per l' altezza, talvolta di mezzo metro, e per i fregi in oro ed argento. G. M. Urbani de Gheltof (*Di una singolare calzatura già usata dalle donne veneziane*, ed. cit.) ha pubblicato un disegno di una calzatura del genere, riproducendo quello edito nel 1589 (*Diversarum nationum habitus*, Padova, 1589) da Pietro Bertelli al n. 7, che rappresenta l'acconciatura di una cortigiana veneziana del tempo; i due zoccoli sono molto alti e nella parte superiore la calzatura è fatta a pantofola. Nel museo Civico di Venezia (cf. *Museo Civico e Raccolta Correr, Elenco degli oggetti esposti*, Venezia, Ferrari, 1899, pp. 115 e 116, nn. 324 e 327) si conservano due paia di zoccoli, attribuiti al secolo decimosettimo, i quali presentano appunto la forma del disegno del Bertelli. Nell'opera cit. del Vecellio (ed. Venezia, 1598, p. 113), presso una figura di donna veneziana, è rappresentato un paio di zoccoli della forma medesima dei due oggetti del museo Civico, ed il disegno avrebbe maggior pregio se l' illustrazione corrispondente avesse dato qualche schiarimento intorno a questa calzatura (*).

Procedendo ora all' illustrazione delle varie forme ricordate dal docucumento del 1271 comincio dai cal-

(*) Del resto a Venezia l'uso degli zoccoli alti fece parte soltanto del costume muliebre per accrescere la statura, e non vi si introdusse che nel secolo decimoquinto. A c. 81 B del *Liber Ursa* (Archivio di Stato di Venezia; Registri del Maggior Consiglio) si legge una parte del Maggior Consiglio in data 2 marzo 1430, per la quale «quoniam introducta est quedam inhonesta consuetudo in hac civitate nostra quod domine, seu mulieres, portant zocholos aut alia calciamenta alta et disformia» donde derivavano maggiori spese per la maggiore lunghezza delle vesti e anche disgrazie per le frequenti cadute, si decretò che «aliquis caligarius vel zocholarius aut alius quisquis tam terrigena quam forensis non audeat neque possit facere nec fieri facere nec vendere neque tenere zocholos aut alia calciamenta cuiuscumque forme vel conditionis existant nisi altitudinis medie quarte [*di braccio*] a parte posteriori [*cioè dalla parte del calcagno dove l' altezza dello zoccolo era maggiore*] vel ab inde infra, sub pena librarum .xxv. pro quolibet pari zocholorum et standi mensis tribus in carceribus».

zari. Il CECCHETTI (*Le vesti*, p. 64) li ha confusi colle calze, e, sull' autorità di documenti che ricordano soltanto queste, ha affermato che in origine furono di stoffa. Le loro testimonianze sono piuttosto rare: il CECCHETTI (op. cit. p. 64, nota 10) ne riferisce una del settembre 1278, dove si fa menzione di un Severo « calegario » che riceve quaranta grossi « pro calçariis Iacomelli et Nicolai »; l' inventario del 1313 di Giacomo Gozzadini (ed. cit. p. 231) designa « unum « par de calzariis a famula valoris « .IIII. soldorum », e così prova che erano portati da uomini e da donne, anche di umile condizione sociale; la *Meta omnium rerum* di Palermo del 1513 (ed cit. pp. 83-84) registra « cauczari » di vitello, vacca, becco (« bekini, vec« china »), cordovano, sovattolo (« su« macto »), marrocchino e montone; le due Promissioni ducali del 17 febbraio 1253 e del luglio 1268 ricordano la regalía annua dei sessanta paia di calzari, ciascuno del valore di cinque soldi, dovuta dall'Arte al doge. Il documento del 1271 li rappresenta come una calzatura in pelle di montone o di cordovano, collo scapino della medesima qualità della parte superiore, e talvolta fornita di fibbie e di lacci.

Quanto agli stivali i ricordi sono anche più scarsi. Un documento del 1329 addotto dal CECCHETTI (op. cit. p. 65, nota 1) li rappresenta a paia e anche di grandezza diversa, qualificandoli « stivali » e « stivaleti » e questi erano forse dell' uso muliebre; un passo dei *Gesta legationis ambassiatorum Ludovici ducis Andegavensis ad iudicem Sardiniae* del 1378 (riportato nel *Glossarium* del DU-CANGE s. vv. aestivalia e stivale) attesta che somigliavano all' « ocrea » (« ocrea sive stivalia de corio albo « more sardico ... obtulerunt »); gli esempi raccolti dal TOMMASEO e dal BELLINI (*Dizionario* cit. IV, 1872, s. v. stivale) dimostrano che questa calzatura copriva piede e gamba e si usava nelle cavalcate e nella caccia in quanto riparava dal freddo e dall' acqua; ma la ragione etimologica (cf. KOERTING, op. cit. s. v. aestivalis) conforta la spiegazione del VIOLLET-LE-DUC (op. cit. III, 169-170) che ne dà un disegno francese della fine del secolo decimoquinto e la descrive per una calzatura più leggera che fuori di casa si portava specialmente quando il tempo era buono. Il GAY (op. cit. s. v. estival) aggiunge che poteva anche essere di stoffa ed era usata tanto dagli uomini quanto dalle donne. Il VECELLIO (op. e ed. cit. p. 145) dà il disegno di un paio di stivali di cuoio grandi portati dai contadini al mercato di Venezia; essi coprivano solo la gamba sino a tutto il ginocchio ed erano legati ad essa in più luoghi, mentre il piede portava la scarpa.

Sopra ho affermato che il nome scarpa poteva essere usato con significato generale; l'esempio seguente dimostra che si scambiava con quello dei pattini pur non essendone equivalente. Nell' inventario del tesoro della Santa Sede del tempo di Clemente V (ed. cit. p. 456) sono ricordate: « duas « scarpectas sive patinos de corio ru« beo quas portat dominus papa quando « vadit ad processionem pedibus di« scalciatis ». La voce « patinus » non ricorre nel nostro capitolare e nemmeno si ritrova nei documenti veneziani editi di quel tempo, ma per mezzo di altre testimonianze ha ormai un significato preciso. Il KOERTING (op. cit. s. v. pat) le dà l' origine dal basso tedesco. Il *Glossarium* del DU-CANGE (cf. s. v.) riporta due passi di due documenti nei quali era vietato anche ai religiosi, fossero pure canonici, andare in chiesa con pattini ferrati o non ferrati, specialmente du-

rante l'uffizio, perchè così facevano strepito sconveniente. Il BEVERE (*Vestimenti* &c. p. 323) con un passo di un documento napoletano del 1348 dove è ricordato un paio « patinorum « muliebrium » dà luogo a provare indirettamente che erano usati anche dalle donne con forma speciale. Il VIOLLET-LE-DUC (op. cit. III, 151, s. v. chausses) ci presenta un disegno della fine del secolo undecimo, tratto da un bassorilievo della porta principale della chiesa abbaziale di Vézelay nel quale si ha l'imagine di un piede coperto da una scarpa sotto la quale sta un suolo con due grossi rialzi di eguale altezza alle due parti estreme, fermato alla scarpa mediante due corregge, e la figura ci mostra che questa calzatura era opportuna per i luoghi umidi e fangosi. Invece di « patinus » il capitolare veneziano dà la voce « patitus » che di recente ha dato origine a indagini circa il suo significato. Essa pure manca negli altri documenti di Venezia di quel tempo finora noti, ma può essere illustrata a sufficenza con altre testimonianze. Il BIADENE nel comento ai *Carmina de mensibus* di BONVESIN DA RIVA (*) spiegò la voce « petitos » in più modi: come diminutivo di « pes », come derivato da « petia », ossia per « lembo degli indumenti », come affine a « pisett », ossia per « polpacci » e come forma errata di « pecitos », « piedini ». Il Savj-Lopez nella recensione (**) interpretò quel « petitos » come forma errata di « pedi- « cos », cioè « le dita dei piedi ». Il NOVATI (*Archivio storico lombardo*, 1902, pp. 463-464) nella sua nota Che cosa sono i patiti? che è stata pubblicata durante la stampa degli ultimi fogli di questi capitolari, interpreta « patiti » come sinonimo di « pattini » e di « zoccoli ». Sul significato di questa parola possono dare alcuni lumi i documenti editi della Sicilia. La voce « patiti » in Sicilia ebbe origini molto antiche e rimase nell'uso dialettale per lo meno sino alla fine del Cinquecento. La *Meta omnium rerum* del 1513 di Palermo ci fa conoscere che in quel tempo a Palermo quel vocabolo significava una calzatura di varie dimensioni e di varie forme; per esempio nella parte superiore, quella cioè sopra il suolo, potevano somigliare ad una pantofola (ed. cit. p. 93: « uno « paro di patiti di forma grandi non « si possino vindiri a plui preczo di « grana dechi lu paru; uno paro di « patiti a pantofola di furma grandi; « uno paro di patiti a ctappina, di « furma grandi ». GIOVAN FRANCESCO PUGNATORE nell'opera *L'antichità della felice città di Palermo* dedicata nel 1583 al principe di Butera e pubblicata da VINCENZO DI GIOVANNI nella sola parte che illustra le porte (*L'antichità della felice città di Palermo di Giovan Francesco Pugnatore scrittore del secolo XVI*, Palermo, Luigi Pedone-Lauriel, 1881; cf. p. 15) dà queste importanti notizie: « con novo nome poi « fu tal porta [*quella denominata di Ba- « belbahr nel secolo decimo*] chiamata di « patitelli da patiti, voce palermi- « tana che nella commune italiana im- « porta zoccoli, li quali già longo « tempo da gran numero di maestri

(*) Negli *Studi di filologia romanza*, 1901, IX, fasc. 24. Il passo dei *Carmina* vi si legge a pp. 54-55 ed è il seguente:

> ... Primus fert talia Februs
> ceno fedatus caligas et utrosque petitos.

Le spiegazioni date dal Biadene sono a pp. 43 e 127-128 in relazione ad alcune osservazioni del prof. Rajna.

(**) Il SAVJ-LOPEZ pubblicò quella recensione nella *Rassegna bibliografica della letteratura italiana* (marzo 1902, a. X, pp. 82-85) e vi propose, con massima riserva, quella interpretazione di « petitos ».

« che quelli facevano, intorno alla « detta porta si vedevano, non per uso « delle donnicciuole, ma degl' huo« mini anchora, spetialmente nel tempo « dell' inverno, nel quale assai più al« lhora si stimava la commodità et la « salute che non come hora la incom« modità et la noiosa politezza ». Così è provato che i « patiti » a Palermo erano una calzatura poco elegante, identica agli zoccoli e nel 1583 usata soltanto dalle donne di umile condizione, mentre in altri tempi, specialmente nell' inverno, erano portati anche dagli uomini per meglio difendere il piede dall' umidità del suolo. Il Di Giovanni (*Contrade e rughe antiche, shera e sucac di Palermo esistenti ne' secoli XII, XIII, XIV e XV* nell'*Archivio storico siciliano*, 1887, XI, 296 e 343) ha dato notizia di due preziosi documenti: uno del 1194 che contiene una concessione di immobili e colla frase « in eadem civitate Panormi iuxta « portam patitellorum » il più antico ricordo di quest' arte; l' altro del 23 ottobre 1337 che fa testimonianza della vendita di cento paia di « patiti » da donna col suolo in legno bianco e colle due parti, « faciebus », del tomaio in pelle ed orpello ad intagli o in pelle col disegno d' una o tre rosette per parte. Un altro documento di non minore importanza su questa calzatura, del 22 aprile 1299, fu pubblicato quasi per intero da Raffaele Starrabba (*Catalogo* cit. nell'*Archivio storico siciliano*, 1889, XIV, 165-166); esso è un contratto pel quale Guglielmo e Bernardo artefici, « intalla« tores », di « patiti » fecero tra loro società per l' esercizio dell' arte a Palermo per un quadriennio; Guglielmo collocò una somma nell' acquisto della materia prima: pelli, orpello, chiodi e legno (« in pellibus, auropello, cla« vis et lignaciis »); comune era la bottega, a metà le altre spese, e per conseguenza al termine del quadriennio gli utili dovevano essere ripartiti per metà tra i due contraenti, detrattane peraltro la somma corrispondente al capitale collocato da Guglielmo che gli doveva essere restituita. Questa testimonianza prova che a Palermo nel secolo decimoterzo i « patiti » potevano avere qualche eleganza nella forma. Il capitolare veneziano alla sua volta dimostra che a Venezia nel secolo decimoterzo il « patito » aveva il suolo di sovero o di legno ed una striscia, « centa », di pelle di montone o di cordovano, la quale striscia lo fermava al piede, e quando il suolo era di legno, mancava dei tacchi, cioè dei due rialzi che invece venivano aggiunti quando la base era di sovero. Questi particolari concordano anche con altri che vengono forniti dalle rappresentazioni figurate. Nel museo Civico di Venezia (cf. *Elenco* cit. p. 116, n. 326) si conserva un paio di zoccoli attribuiti al secolo decimosettimo, con intarsiature di madreperla, con due rialzi e al disopra con una « centa » o striscia di stoffa fermata nelle due estremità al suolo; una rappresentazione pure data dal noto quadro di Vittorio Carpaccio (1480-1522) *Due dame veneziane* che si conserva presso il medesimo museo (cf. *Elenco* cit. p. 245, n. 5); la centa vi è di color rosso e si estende molto verso l'estremità anteriore del « patito » tanto che si avvicina assai alla forma del tomaio quando copre nello zoccolo tutta la parte anteriore del piede; il suolo è molto alto e dello stesso colore rosso della « centa ». E per l' affinità cogli zoccoli è degno di nota che il Vecellio (op. cit. ed. 1598, p. 154) dà il nome di zoccoli ad una calzatura formata da un suolo con due piccoli rialzi ed una centa fermata tra l'uno e l'altro, calzatura che egli rappresenta ed illustra a proposito del costume di una popolana del Bellunese e che come ho già notato è diversa dagli zoccoli

che si notano nei suoi disegni del costume delle donne veneziane.

Non credo inutile notare che a Venezia non ho trovato ricordi di alcune specie di scarpe usate in altre parti d'Italia; p. e. dei « tappini di donna » della *Meta omnium rerum* di Palermo e degli « antepedes », così frequenti negli atti del protocollo di Adamo de Citella, che lo STARRABBA ha interpretato per quella specie di scarpa di fustagno o di pelle di capra o di montone usata dai contadini siciliani quando vangavano la terra (cf. *Archivio storico siciliano*, 1888, XIII, 82, nota 2). Su questa voce cf. anche DU CANGE, op. cit. s. v. antepedes, 2.

IX. Al capitolare dei falegnami del 23 novembre 1271 [1].

[Estratti dal capitolare dei falegnami dell'11 agosto 1335 secondo il codice ms. IV, n. 152 del museo Civico di Venezia: capitoli in gran parte indipendenti dal capitolare del 1271, senza data e anteriori al 1330.]

AL nome de l'eterno Idio, amen. de l'anno de la incarnation del nostro signor Iesù Cristo .M.CCC.XXXV., indiction terza, a dì .XI. intrando el mese de avosto. c. 5 A

Cumçiosiacosachè [2] inanci de noi Zuane Zuliano, Franceschino Querino e Zanino da Molino iusticieri vechi vignisseno el gastaldo de l'Arte di marangoni de case e sui officiali cum uno suo capitulario vechio [3] in el qual era molti ordini uno contrario a l'altro, pregando cum grande instantia che de autoritade del nostro offitio se degnassemo coreger quelli; et noi

(1) Ho pubblicato nel comento al capitolare dei falegnami del 23 novembre 1271 quasi tutte le parti del capitolare dell'11 agosto 1335 (capitoli I-XXVIII ed il XXXX) che ne rappresentano la versione in volgare. In questa giunta do il testo di altre per lo più non datate ma anteriori al 1330 che in certo modo integrano il capitolare antico, perchè esso colle addizioni non va oltre il 19 gennaio 1322, 1321 m. v. L'anteriorità al 1330 può essere fissata con buon fondamento per i capitoli che precedono il XXXXVI: il capitolare del 1335, come è dimostrato dal raffronto con quello del 1271 e dall'esame dei capitoli datati, dà le varie ordinanze secondo l'ordine cronologico tanto nella parte originaria quanto nelle addizioni; il capitolo XXXXV contiene una disposizione dei giustizieri Marco Lando, Zanotto Loredan e Bertuccio Grimani e dal cit. Prospetto di questi ufficiali (cf. I, p. LXXX) è dimostrato che furono al potere nel maggio e nel giugno 1326 e però i capitoli anteriori devono essere di data più antica. Quanto ai tre capitoli susseguenti si può soltanto affermare che furono redatti nella forma originaria tra il 1326 ed il 23 agosto 1340, data del capitolo XXXXVIII, o per lo meno tra il 1326 e l'11 agosto 1335, data del proemio.

(2) Questo proemio è stato composto sul modello di quello del capitolare del 1271; cf. p. 169, rr. 6-16.

(3) Probabilmente fu il capitolare del 1271 colle sue addizioni.

inclinati a le sue iuste domande, in quelle cose che in li sui ordinamenti e statuti di qualli pregareno semo dutti (1), chè da qui inançi non nassa alcuna materia de scanduli: de la ditta Arte nova e vechia in uno havemo gionti (2) li quali per tutti havemo dutti de expremer.

c. 9 B XXVIIII. ‖ Item, volemo che nessun homo nè habitadore de Venesia de alcuna Arte osa tollere nè recever a star sego cum carta nè senza carta alcun garzone over garzona nè per alcuno scripto per alcun ‖ modo over inzegno; ma volemo che vegnano a far scrivere a la Camera de la Iusticia Vechia, et altramente, se question nascerà in le parte, non haverà alcuna rasone da li signori iusticieri vechi (3). c. 10 A

XXX. Item, che quando el gastaldo de la ditta Arte cum li sui officiali compirano el suo officio, volemo che debia refare rasone e resignare tutte le cose e danari che haverà la ditta scola alli altri officiali e al gastaldo, in pena del sacramento et bando de soldi cento, di quali una parte devegna in la Camera e le altre doi parte a la scola de la ditta Arte (4).

c. 10 B XXXII. ‖ Item, che ceschadun de la ditta Arte che togliono i garzoni a star cum lui a imparar l'arte ad anni, volemo che i ditti garzoni debiano observare suo termene in el qual se havevano acordato, e se eli non osserveranno, non possano esser maistri e 'l gastaldo non possa recever coloro per maistri, in penna de sacramento, salvo se 'l ditto maistro facesse al dito garzone over garzoni grande inzuria la qual fosse manifesta; e non possa nè deba partirse dal suo maistro se no cum licentia di iusticieri.

XXXIII. Item, che alcun maistro de la dita Arte non osa nè presuma tolere alcuno lavoriero sopra de si da alcun patron da lire .x. in su se non

4. *L'invocazione, la data e l'intero proemio sono stati scritti nel codice con inchiostro rosso.* 22. *Cod.* iustieri

(1) Manca una frase che doveva corrispondere a « concedenda » del testo antico (cf. p. 169, r. 14).

(2) Cioè « li sui ordinamenti e statuti » alla qual frase si riferisce « per tutti » della proposizione seguente.

(3) Un provvedimento simile in parte è dato dall' ordinanza del giugno-settembre 1287 del capitolo LXIIII del capitolare dei carpentieri; cf. p. 219, r. 17 - 220, r. 6; un altro ne ho ritrovato nel capitolo VII del capitolare « illorum de pice » del 12 agosto 1301.

(4) Questo capitolo sostituisce il LIII del capitolare antico che non è stato accolto nella redazione del 1335. Non pubblico il capitolo XXXI perchè è in data del 22 febbraio 1359, 1358 m. v. Apparentemente esso contrasta a quanto ho notato circa l'ordine cronologico costante delle varie parti del capitolare del 1335, ma in realtà esso ripete e corregge un' ordinanza antica che vietava al gastaldo e agli ufficiali eletti il rifiuto dell'ufficio, e ne differisce soltanto nella maggiore intensità della multa che per il gastaldo viene portata da lire tre a lire dieci, per gli ufficiali da lire due a lire cinque e vi aggiunge che il banditore era multato con lire tre e che nonostante la multa tutti erano eleggibili « et « niente meno de ceschadun de loro « possa de qui inanci elleger ».

vegnisse inanci a li signori iusticieri vechi cum lo dito patrone a far scriver i diti patti in el quaderno di signori zusticieri, in pena del sacramento; e chi contrafarà perda lire .xxx. e soldi .xii. 1/2 e più e meno a la volontà di signori zusticieri vechi; de la qual pena el terzo sia del comun, el terzo del 5 gastaldo e de li sui officiali e l'altra terza parte a la || schola de la ditta Arte. c. 11 A

XXXIIII. Item, se ad alcun de la ditta Arte fosse nunciato per lo comandatore over piazar de la ditta Arte quando el gastaldo facesse capitolo e quel non vegnisse inanci nona, deba perdere soldi cinque se 'l non provasse haver havuto iusto impedimento (1).

10 XXXV. Item, se alcuno de la ditta Arte avesse accusato alcuno de la dita Arte e non podesse provare, de' pagare soldi .xxii.

XXXVI. Item, se alcuno fosse in la ditta Arte el qual non fosse stado cum alcun maistro ad imparare la dita arte otto anni, non possa esser gastaldo nè officiale ad alcun modo.

15 XXXVII. Item, se alcuno mercadante che venda legname e fosse in la dita scola et lui fosse eletto gastaldo over officiale in la dita Arte e stesse fuora de Venesia .xv. || dì, deba esser fora de l'officio per tuto quel tempo (2). c. 11 B

XXXVIII. Item, volemo che i marangoni de le nave i qualli vogliono lavorare l'arte de la marangonia de case debiano pagare al gastaldo de le 20 case soldi sei de piçoli secondo se contien in el suo capitulario (3), et non possano tore se non uno lavoriero sopra de si e per ceschaduna fiada. e se li diti maistri volessero intrare in la scola de le case, debeano pagare per cadauno soldi .xx. de pizoli per intrada e non più (4). e se li maistri de le case volesseno intrare in la scola de le nave e lavorare la loro arte, siano 25 tenuti de dare al gastaldo de l'Arte de le nave soldi .vi. como se contiene in el suo capitolario (5) e como simelmente se contiene de sopra soldi .xx. (6). e se 'l fosse alcuna questione in alcuno lavoriero, che li gastaldi de le case e de le nave a li sui maistri de fatto cognoscono la rasone.

XXXVIIII. Item, che nè gastaldo nè degani possa essere a la electione

17. *Cod.* pe 18. *Cod.* maragoni 19. *Cod.* pagar *e poi aggiunge* pagare 28. cognoscono] *Così il cod.; per* cognoscano?

(1) Un provvedimento simile in gran parte, era stato già preso per alcune Arti; cf. p. e. i capitoli xxxxiiii del capitolare dei « blancarii » e xxviii del capitolare dell'Arte dei panni vecchi; pp. 128, rr. 4-8; 471, rr. 1-5.

(2) Un provvedimento simile in gran parte era stato già preso per l'Arte dei bottai; cf. il capitolo lxxxvi, p. 430, rr. 4-6.

(3) Cioè nel capitolo xxxviii del capitolare del 1271, capitolo che è passato solo in piccola parte nel capitolare del 1335.

(4) Cf. il capitolo lxii del capitolare del 1271; p. 193, rr. 3-5.

(5) Cioè nel capitolo xxviii del capitolare dei carpentieri del 1271; cf. p. 208, rr. 5-16.

(6) Cf. il capitolo xxxxv del capitolare dei carpentieri del 1271; pp. 213, r. 19-214, r. 3.

c. 12 A de le ba||lote de quel anno che serà a vignir, soto pena de soldi cento, la qual pena sia partita como de sopra.

XXXXI. Item, che cescadun maistro marangon che andarà a lavorar ad alcuna persona a dì, non osi nè possa lassar quello lavoriero infino ch'el signor de quello lavoriero vorà lavorare per quel patto che serà de presio (1), 5 sotto pena de soldi cento de picoli, de la qual pena el terzo sia del gastaldo e de li sui officiali se per loro sarà fata la accusa, e si per altri serà fatta la accusa habiano el terzo, e le altre do parte in comun (2). e sempre sia tenuto el ditto maistro dir al patron al qual el lavorarà a dì: « io ho el tal

c. 12 B « lavorier || da tal signor over donna », nominando la persona de colui dal qual 10 haverà el lavoriero, « prima comenzato, si quando cescaduna fiada quel signor « over donna (3) che el vada a compire el suo lavoriero, e' (4) possa retornar, « non obstante el suo lavoriero », e cusì gli diga, soto la pena predítta como di sopra partita (5).

XXXXII. Item, che alcuno gastaldo, soprastante over officiale de al- 15 cuna Arte non osa contradire ad alcun fameglio che stesse cum alcun maistro a pan e vino, che habia alcuna questione cum lo suo maistro; ma chi averà alcuna questione cum suo fameglio debia vignire inanci a li signori zusticieri vechi per cescaduna questione che spetta a la Iusticia Vechia, et chi contrafarà in le preditte cose incorra in pena de soldi .xx. de picoli. 20

XXXXIII. Item, che de qui inanci alcun cusì maistro como discipulo de alcuna Arte non osa over prossuma contradir ad alcuna persona alcuno lavoriero per alcun modo over inzegno, sotto pena de soldi cento de piçoli

c. 13 A e più e meno a la voluntà di signori zusticieri, e chi || volesse seguir rasone ad alcuno cusì da maistro como da discipulo de alcuna Arte vegna inanci 25 a li signori zusticieri vechi i qualli gli farano rasone in quelle cose che aspetta a la Iusticia.

XXXXIIII. Item, che cumciosiacosachè 'l sia mal proveduto al gastaldo e a li officiali di marangoni de le case quando egli andavano a veder e examinar i lavorieri de le case di quali nasce question in le parte, a ciò 30 che salubre e dreto remedio se pona, de qui inanci quando el gastaldo e li officiali de comandamento de signori iusticieri andarano a vedere et examinar alcuno lavoriero debiano avere da soldi .x. de grossi infra soldi doi per parte secondo usanza, e da soldi .x. fino in soldi .xx. soldi .III. per parte, e a soldi .xx. fino a lire cento soldi quatro, e a lire cento in su soldi sei per parte, 35 examinando l'opra bene e lialmente per sacramento.

6. soldi] *Cod.* lire 24. *Cod.* zustieri 33. *Cod. omette* da *innanzi a* soldi; *cf. r. 34.*

(1) Cioè « per quel presio che serà « de patto ».

(2) Cioè al fisco, ossia alla camera della Giustizia Vecchia.

(3) Manca una frase che corrisponda a « me requiret » della fonte latina di questo capitolo.

(4) Cioè « io ».

(5) Questo capitolo è derivato dal LXV del 1271; cf. p. 195, rr. 3-18.

XXXXV. Item, cumciosiacosachè gli ordeni de le letione di gastaldi e de soprastanti e altri officiali de l'Arte de Venesia subietti a la Camera de la Iustisia Vechia siano trova||ti non essere boni nè utili per lo ben e expe- c. 13 B dicione de l'Arte, misier Marco Lando, Zanoto Lauredano et Bertucio Grimani
5 iusticieri vechi volendo sopra questo provedere, abuta la deliberatione solemne ordinoreno et firmareno che de qui inanci le electione di gastaldi, soprastanti et altri officiali de le Arte de Veniesia deno esser fatti in questo modo et forma, cioè che in cescaduna elecione si de' fare e haver tante cartuline over breviceli che serano coloro che serano a fare la ditta lectione,
10 di qualli siano nove cartuline over brevicelli bene messedate in le qual sia in cescaduna el suo numero, segnate cioè .I., .II., .III., .IIII., .V., .VI., .VII., .VIII., .VIIII., e le altre siano bianche, le qual cartuline siano tutte bene torte sì che le non se possa vedere nel numero d'esse e siano poste in un capucio over capello, e como se deno per ordene e como gli antigi officiali ordena-
15 ranno, e cescaduno vada atogliendo la su' cartolina e presenta quella al gastaldo, e chi averà la cartulina del numero grande sia elettore e li altri no; li quali nove elettori sia dato sacramento per gli vechi officiali che gli elegeno li sui uffiziali, li qualli debeno elegere quanti migliori et più utile sapiano e credeno essere per l'Arte sua, e per || l'offitio preditto debiano sece- c. 14 A
20 dere in parte, e per la mazor parte de coloro poi subitamente elegano li suoi officiali i qualli gli parerano i megliori e più utille che li saverano e crederano per l'Arte sua e per lo suo officio, ma tanto che non possa elegere alcuno de li vechi officiali del ditto anno e nè alcuno degli elettori preditti se no uno al più se 'l parerà essere bono. e cescaduna elettione de cescadun
25 officiale che fosse fatta altramente non vaglia nè tenga ad alcun altro modo cassando et ànulando ogni altro modo, ordine e capituli de cescaduna Arte de Veniesia che parli de la eletione de sopra; chi altramente elegesse che per questa forma incorra a pena de lire .XXX., soldi .XII. $^{1}/_{2}$ e più e meno a voluntà di signori iustisieri; sì tanto che non possa essere degli elettori el
30 padre cum el fio, el fra cum el fra, el cusin cum el cusino, el socero cum el genero, el cugnato cum el cugnato, e così de converso, sotto la ditta pena (1).

XXXXVI. Item, che quando fosse comandato ad alcuno de la preditta Arte che vada a vegliare alcun di sui fradegli che fosse infermo a morte, cusì per lo gastaldo como per || gli sui officiali, ch'el sia tenuto de andar a la casa c. 14 B
35 del ditto suo fradello infermo e lì vegliare tota la notte se 'l non havesse legitima causa, soto pena de soldi cinque de pizoli over mandasse una sufficiente persona per lui; la qual pena devegna in la scola (2).

27. la] *Cod.* fa 16. del numero grande] *Così il cod.; forse nel significato di molto visibile.* 36. *Cod.* pezoli

(1) Questo metodo elettorale appare per la prima volta nel 1287 nella legislazione delle Arti veneziane; cf. il capitolo LXX del capitolare dei calzolai del 1271, pp. 156, r. 15 - 157, r. 17.

(2) Un provvedimento simile era

XXXXVII. Item, che alcun de la ditta Arte non possa essere in la ditta Arte gastaldo, zudese overo officiale e degano se non havesse habitado in Veniesia anni .xv., per alcun modo over inzegno (1).

XXXXVIII. Item, che nessuno maistro de la dita Arte da qua avanti possa tore per alcun modo over inzegno alcuno lavoriero a far sopra de si de legname, e agudi (2) et maistranza d'alcuna persona, excepto chebe (3) e banchi, soto pena de lire cinquanta de piçoli, la qual pena sia partita como de sopra, e se 'l ge serà accusador, habia el terzo e più e men a la voluntà di zustisieri (4).

X. Al capitolare dei carpentieri del 24 novembre 1271.

P. 211, r. 12. Barocio] *Cod.* Baraç

P. 199, nota 7 (intorno alle tasse che i maestri carpentieri e segatori pagavano all'Arte):

Il capitolare in più luoghi ricorda le tasse che i maestri carpentieri e segatori pagavano alla loro Arte, ma le notizie principali sono molto disperse ed è necessario raccoglierle se si vuole che i lettori abbiano un' idea chiara intorno a tale materia. Le tasse per i maestri erano di due specie: di entrata ed annuali. Sino dal 1284 (cf. cap. xxxxv) la tassa d'entrata fu fissata a venti soldi, tranne per i figli e fratelli di maestri, perchè erano in condizione privilegiata. La tassa annua era di sei soldi per ciascun maestro e veniva ripartita tra il gastaldo e l'Arte. Sino dal 1271 un soldo, cioè sei denari, andava a benefizio del gastaldo in compenso della sua opera perchè gli uomini dell'Arte adempissero i loro obblighi verso lo Stato (cf. cap. I). Quando il governo pubblicava l'ordine (cf. cap. IIII) che i maestri carpentieri e segatori si recassero a preparare il Bucintoro (cf. cap. V) o ad accomodare le navi dello Stato (cf. cap. VII), il gastaldo doveva cercare e prendere gli artigiani per l'esecuzione di quei lavori; se non poteva, affidava ad altri l'incarico (cf. cap. LXXXI). Gli altri cinque soldi (cf. capp. XXXVIIII e LVI) andavano a benefizio della scuola per le spese del sodalizio.

P. 200, nota 5 (intorno ai ricordi più antichi del Bucintoro):

Il MOLMENTI nella sua memoria *Il Bucintoro* (nella *Nuova Antologia*, vol. LXXXVI, aprile 1900, pp. 442–

6. *Cod. omette* e *dopo* legname

stato preso il 14 maggio 1300 per l'Arte dei renaioli; cf. il capitolo XXVI del loro capitolare del 25 febbraio 1280, 1279 m. v. Cf. anche il capitolo XXXXIII del capitolare dei carpentieri, p. 213, rr. 10-14 e nota 5.

(1) Cf. i capitoli XVIIII e XXXII del capitolare dell'Arte dei panni vecchi e il LIII dell'Arte dei « blancarii »; pp. 468, rr. 8-10; 472, rr. 10-14; 131, rr. 6-8.

(2) Cf. p. 207, nota 3.

(3) Cioè gabbie; cf. BOERIO, op. cit. s. v. cheba.

(4) Le ordinanze del capitolare del 1271 e delle sue addizioni, che non sono state accolte nel capitolare nuovo, non furono più efficaci nel 1335.

451) seguendo le testimonianze del Sansovino (*Venetia città nobilissima*, Venezia, Curti, 1663, p. 449), del Romanin (op. cit. I, 238, nota 2, e II, 33, nota 1), del Cecchetti (*Della voce « Bucintoro »* nell'*Archivio Veneto*, 1887, XXXIV, 396-397) e d'altri afferma che il primo Bucintoro fu costruito nel 1311 per decreto del Senato « quod « fabricetur navilium ducentorum ho« minum », ma che fino dal 1293 quel nome in una legge ricorda una barca trionfale destinata alla persona del doge. Il Dall'Ongaro (*Il Bucintoro* nella *Nuova Antologia*, 1866, pp. 295-297) ne pone il ricordo più antico nel 1289, ma crede che la sua origine risalga al primo secolo della Repubblica e che la sua forma fosse quella di un burchio o di un peatone dorato il quale non si traeva a remi, ma veniva rimorchiato da una moltitudine di barche appartenenti a cittadini che formavano il corteggio ducale.

Tutti questi giudizi devono essere rettificati, perchè non concordano colle testimonianze finora note. E prima di tutto devo notare che nessuna parte o decreto del Senato nè con quella data nè con quel titolo appare nelle rubriche dei primi quattordici volumi dei *Misti* che contenevano le parti dall'aprile 1293 al marzo 1331; cf. Giomo, *I « Misti » del Senato della Repubblica Veneta, 1293-1331; trascrizione dell' indice dei primi quattordici volumi perduti e regesti di un frammento del primo volume* nell'*Archivio Veneto*, 1879-1886. Veramente in data del 1311, e precisamente del 17 agosto, si ha non un decreto del Senato ma una parte del Maggior Consiglio che fu trascritta a c. 51 A del noto *Liber Presbyter* e contiene una proposta per la costruzione di un « bucentarus » il quale poi doveva essere conservato nell'Arsenale; ma nessuna parola del documento dà materia a ritenere che quella costruzione fosse stata fatta per la prima volta, anzi il contesto fa pensare ad una consuetudine altrettanto antica che quella della « zoia » ducale. Nè poteva essere altrimenti, perchè, come ho già dimostrato nella nota, il nome « Buçentaurus » come designazione ufficiale e consuetudinaria della nave del doge costruita a spese dello Stato appare già nella serie delle regalie aggiunta alla Promissione di Renier Zeno del 17 febbraio 1253, 1252 m. v. Molto probabilmente esso era « la « maistre nef des Venisiens » che Martin da Canale (ed. cit. pp. 418, 564 e 574) ricorda nella sua cronaca; a torto Angelo Zon nel comento (cf. p. 726, nota 146) trova in quella frase un argomento che il nome Bucentoro « o non fosse ancora in uso o non « avesse quel senso decoroso ch' ebbe « di poi », e pure a torto vede nella parte del 17 agosto 1311 la prova che « per lo innanzi non era esclusiva del « Dominio la sua fabbricazione », come anche a torto nello stesso comento il Cicogna (cf. p. 744, nota 307) giudica dalla testimonianza del cronista che il Bucintoro non fosse stato ancora costruito!

Notizie particolari sulla forma e sull' addobbo di questa nave mancano nei secoli anteriori al decimoquarto; il più antico ricordo a me noto è dato dall' inventario citato dell' 11 agosto 1341 (edito dal Molmenti nella *Storia di Venezia nella vita privata* &c.; cf. p. 519) nel passo: « una ombrela « magna a Bucentoro ab inde de panno « sete et auri investita de tella zala « pro Buzentoro » che si riferisce al Bucintoro del tempo di Francesco Dandolo. Quanto all' origine della parola ometto gli errori inqualificabili degli interpreti e soltanto rilevo che il Cecchetti (op. e loc. cit.) molto a proposito ha notato che in un documento veneto del 6 ottobre 1192 « Bucentaurus » appare come nome proprio di persona (« Bucentaurus de

« Padua »). Verso la fine del secolo decimoquinto questa parola a Ferrara designava una barca destinata al trasporto di personaggi illustri, ma non di rado molto scomoda e male costruita (cf. in proposito la lettera del 12 gennaio 1491 di Leonora d'Aragona marchesa d'Este a p. 84 della memoria di ALESSANDRO LUZIO e RODOLFO RENIER, *Delle relazioni d'Isabella d'Este-Gonzaga con Lodovico e Beatrice Sforza* nell' *Archivio storico lombardo*, 1890, XVII, 74-119). Parimenti verso la fine del secolo decimoquinto si ritrova il Bucintoro anche a Roma come barca destinata al trasporto di personaggi illustri, quali il papa e i cardinali: così nel 1483 Iacopo da Volterra nel suo diario (cf. *Rer. It. Script.* XXIII, 189, C-D) riferisce a proposito di Sisto IV: « vi« dit bucinctoriam navim quam fabri« cari iusserat Pisis cardinalis Sancti « Petri pro commodiore pontificis na« vigatione quum aliquando Ostiam « vel alio vellet proficisci », e così pure Antonio de Vasco nel suo diario inedito (arch. Vat. arm. XV, 44, c. 13 B) circa il medesimo fatto: « ri« cordo in questo dì .x. di novembre « [*del 1483*] come papa Sisto andò ad « Ostia a vedere la fabrica che si fa « della rocca in detta Ostia, et andò « per fiume in uno bucentoro con il « cardinale [*cioè Giuliano della Rovere*] « di Santo Pietro in Vincola ».

XI. Al capitolare dei calafati del 25 novembre 1271 (1).

[Estratti dal capitolare dei calafati dell'ottobre 1437 indipendenti dal capitolare del 25 novembre 1271, secondo la lezione del cod. Marc. It. VII, 560 e del codice che si conserva a Venezia presso il sig. Antonio Zennaro].

[Cod. Marc: It. VII, 560.]

c. 2 A

VI. Che l'offitial non diè star fuora della terra. Item, se lo gastaldo o zudesi o altri offitiali di

[Cod. Zennaro.]

c. 3 A

VI. Che li officiali non dieno star fuori della terra. Item, se lo gastaldo o iudici o altri officiali de

(1) Nel comento del capitolare dei calafati del 25 novembre 1271 (cf. pp. 232-271) ho pubblicato secondo il testo del codice che si conserva a Venezia presso il signor Antonio Zennaro i capitoli del capitolare del 1437 riformato nel proemio nel 1579, che sono derivati dai corrispondenti del documento antico. In Appendice (cf. pp. 272-281) ho ripubblicato i medesimi capitoli secondo la lezione del codice Marciano It. VII, 560 che quantunque meno antico essendo stato scritto nel 1597, pure in più luoghi meglio conserva la lezione dialettale del secolo decimoquinto; il numero delle varianti dei due codici, l'uno indipendente dall'altro, mi ha obbligato a darne separatamente il testo.

In questa giunta ho raccolto gli altri capitoli del capitolare del 1437 che sono anteriori al 1330, limite al quale si estende questa collezione, o mancando della data non danno indizi sicuri per essere giudicati posteriori a quell'anno. I capitoli anteriori alla ratifica del 4 ottobre 1437 sono novan-

questa Arte serà per infirmitade starà in casa o fuora della terra un mese continuo, sia fuora del suo offitio se cognosudo serrà che lo ditto non lo faça studiosamente per ciò (1).

XXIIII. || Che nisun calafado possa menar alcun fante a parte o che 'l maistro sia fuora della terra. Per li tempi pasadi molti scandoli e brige entro li homeni de quest'Arte || per li soi fenti cresudi e stadi (2), volemo e

quest'Arte per infirmità starà in casa o fuora della terra un mese continuo, sia fuori del suo officio se conosciuto sarà che 'l ditto non lo faccia studiosamente per ciò.

XXIIII. || Che nissun calafado possa menar alcun fante a parte o che 'l maistro sia fuori della terra. Per li tempi passati molti scandali e brige gli huomini di quest'Arte per li suoi fenti cresudi e stadi, volemo e orde-

c. 4 B
c. 7 B
c. 5 A

tuno e quasi sempre non datati. La ricerca del tempo in cui furono composti non è stata facile, perchè gl' indizi dati dal loro testo sono scarsi e insufficienti; soltanto qua e là l'espressione « va parte » fa pensare ad una parte del Senato o del Maggior Consiglio, ma anche in questi casi la mancanza di qualunque nota cronologica obbliga ad una ricerca penosa nelle collezioni delle parti di quei due ordini, anteriori al 1437. Nessun aiuto indiretto può essere dato alla indagine cronologica dalla disposizione dei capitoli, perchè, come appare evidente dal raffronto con queste collezioni, essi non si susseguono secondo l'ordine dei tempi, ma provvedimenti di data più recente (p. e. del 1377 e del 1407) precedono altri di data più antica (p. e. del 1365 e del 1374). Per la ricerca della data e per la conseguente esclusione di tutti i capitoli posteriori al 1330 ho esaminato i registri delle parti del Maggior Consiglio, i *Misti* delle parti del Senato e i capitolari dei Patroni e Provveditori dell'Arsenale, dei Provveditori di Comun e della Giustizia Vecchia (*); per questa via ho potuto accertare che sette di questi capitoli senza data sono stati composti dopo di quel termine. Forse anche per altri si potrebbe determinare la cronologia e dimostrare che furono composti dopo il 1330 qualora all'Archivio di Stato di Venezia non mancassero gli atti dei Provveditori di Comun anteriori al 1518 e le terminazioni della Giustizia Vecchia innanzi al 27 agosto 1433. Ho pubblicato separatamente i testi dei due codici per le continue diversità formali e per la diversa numerazione dei capitoli. A suo luogo ricordo nel comento i titoli dei capitoli omessi e la loro data.

(1) Una disposizione simile in parte, era stata presa il 10 aprile 1283 nel capitolo LXXXVI del capitolare dei bottai, ma era estesa soltanto al gastaldo; cf. p. 430, rr. 4-6. « serà » del cod. M. sta per « che serà ».

(2) Cioè « per molti scandoli e brige cresudi e stadi per li tempi pasadi « entro li homeni de quest'Arte per li soi fenti ».

(*) Tutti questi registri si conservano all'Archivio di Stato di Venezia. Il capitolare dei Provveditori di Comun (*Capitolare maggior*) sta nella busta I dell'archivio di quegli ufficiali. Soltanto il capitolare della Giustizia Vecchia sta in estratti alla Marciana in una copia privata contenuta nel cod. It. VII, 1591. (Questo codice si intitola: *Sumario di capitolari anti[illegible], [illegible], [illegible] et [illegible] et di altre parti spettanti al magistrato illustrissimo della Giustizia Vecchia, [illegible] raccolte prima, seconda, terza e quarta* e fu scritto nel secolo decimottavo; un altro esemplare di questa stessa raccolta si ha nel Marc. It. VII, 1572, dello stesso secolo. Nell'archivio delle Arti all'Archivio di Stato di Venezia mancano documenti relativi all'Arte dei calafati.

ordenemo che alcun homo de questa Arte picolo nè grande nè ossa nè prosuma per alcun modo overo inzegno condure nè menar nè far condur nè far menar alcun fante de alcun maestro che sia in la terra o fuora della terra nè etiamdio alcun fante che non fosse receudo per maistro in quest'Arte habiando quello alcuna parte del pretio che lo avesse al dì, e se alcun fosse trovado portare alcun fante per questo simil modo, caza alla penna e pagar debbia soldi .c. per cadauna fiada. veramente sia licito a ciascadun maistro de portare i so fioli e de so frar e de so seror e de poter meter quelli a inparar l' arte con ciaschadun maestro de questa Arte segondo come a lorro parerrà e piacerà.

XXV. Che ciaschedun debba dir .xxv. paternostri per ciaschedun corpo. Volemo, se alcuno de questa Arte di questa presente vita c. 8 A paserà, ciaschedun de questa Arte sia tegnudo de dir .xxv. paternostri e .xxv. avemarie per l' anema de quello o de dar quatro limosine per l' anema di quello [1].

XXVI. De non dar nè tegnir fuogo se non da una marangona a l'altra [2]. Ancora, volemo e ordenemo che alcun maestro di questa Arte nè alcuna altra persona n'olsa dar fuogo nè bruschar [3] al-

nemo che alcuno huomo di quest'Arte picolo nè grande non ardisca nè presuma per alcun modo over inzegno condur nè menar nè far condur nè far menar algun fante d' algun maistro che sia in la terra o fuora della terra nè etiamdio algun altro fante che non fusse recevuto per maistro in questa Arte habiando quello alcuna parte del pretio che l' havesse al dì, e se alcuno fusse trovato portare algun fante per questo simil modo, caza alla pena e pagar debba soldi .c. per ciascuna fiata. veramente sia licito a ciascadun maistro de portare i suoi figlioli e de so frar e de so seror e de poter metter quelli ad imparare l'arte con ciascadun maistro di quest' Arte segondo come a loro ben li parerà e piacerà.

XXV. Che cadaun dieba dir .xxv. paternostri per ciascadun corpo. Volemo, se alcun di quest'Arte de questa presente vita passerà, ciascadun di quest'||Arte sia tenuto a dir .xxv. paternostri e .xxv. avemarie per l' anima di quello o de dar .IIII. elimosine per l' anima di quello.

XXVI. De non dar nè tenir fuogo se non da una marangona all' altra. Ancora, volemo e ordenemo che alcun maistro di quest'Arte nè alcun' altra persona non olsa dar fuoco nè bruscar alcun navilio per

16. frar] *Cod. M.* par 28. l'anema] *Cod. M. omette* l'

(1) Una disposizione simile in parte, era stata presa l' 8 luglio 1290 nel capitolo XXXXI del capitolare dei giubbettieri; cf. I, 50, rr. 12-16.

(2) Cioè dal segno della marangona che indicava il sorgere del sole a quello della marangona che ne indicava il tramonto.

(3) Cioè dar fuoco colla brusca sotto il piano della nave per bruciarne le immondezze.

cun navilio per muodo o per inzegno avanti che sona la marangona da doman nì da po che serrà sonada de serra, senza licentia delli signori giustitieri, nè etiandio che in alcuna festa solena che per la Giustitia se varda, che nisuna persona non ossa lavorare se no da una marangona a l' altra la qual sona da doman e da serra, e nisuna persona n' olsa tegnir nè far tegnir fuogo soto pero (1) della pegola oltra le ditte ore comandade, in penna de soldi .XL. per cadauna fiada che fosse trovado contrafacendo; e ciaschedun possa acusare e habbia lo terzo e la Giustitia lo terzo e l' altro terzo sia della scuola (2).

XXVII. De haver tutti li ferri che prociede a l'arte. Per ciò che molte brige e scandoli e costion si è stadi per i tempi pasadi in || nelli homeni di questa Arte per ferri tolti l' un a l' altro di sporta o di casella, volemo e ordenemo che alcun homo di questa Arte picolo nè grando n' olsa tuor per alcun modo o inzegno ferro alcun de casella nè de sporta de alcun maestro nè fante de questa Arte senza licentia de colui de chi lo serrà, e chi contrafarrà pagar debbia soldi .X. per ciascheduna volta. e volemo e ordenemo che ciascun maestro de questa Arte che lavorerà a alcun lavorier d' altri aver

muodo nè per ingegno avanti che sona la marangona da doman nè da può che sarà sonata da sera, senza licentia delli signori iustitieri, nè etiamdio che in alguna festa solenne che per la Iustitia se guarda, che nissuna persona non olsa lavorar se non dall' una marangona all' altra la qual sona da doman a sera, e nissuna persona non olsa tenir nè far tenir fuogo sotto lo pero della pegola oltra le ditte hore comandate, in pena de soldi .XL. per ciascuna fiada che fosse trovato contrafacendo; e ciascadun possa accusar et habbia il terzo e la Giustitia il terzo e l' altro terzo sia della scuola.

XXVII. De haver tutti li ferri che apartien all' arte. Per ciò che molte brighe e scandali et question si è stadi per li tempi passati infra li huomini di quest'Arte per ferri tolti l' uno all' altro de sporta o de cassella, volemo et ordenemo che algun huomo di||quest'Arte pizolo nè grando non olsa tuor per alcun muodo o inzegno ferro alguno di cassella nè de sporta de alcun maistro nè fante di quest'Arte senza licentia di colui de chi lo sarà, et chi contrafarà pagar debba soldi .X. per ciascuna fiada. e volemo et ordenemo che ciascun maistro di quest'Arte che lavorerà ad alcun lavorier de altri haver debba cossì

c. 5 B — c. 8 B

8. se no] *Cod. M.* sono 19. prociede] *Nel cod. M. la scrittura originaria è sbiadita e ritoccata e quasi non si legge; vi supplisce il titolo dell' indice delle rubriche.*

(1) Il « pero » era la caldaia nella quale i calafati facevano liquefare la pece, il catrame e altre materie per l' intonaco delle barche; cf. BOERIO, op. cit. s. v. pero.

(2) Una disposizione simile in parte, si ritrova nel capitolo XXXVIII del capitolare dei « ternieri » e nel XXX del capitolare dei bottai; cf. p. 20, rr. 7-9; p. 411, rr. 5-14.

debbia così quando lavorerà tutti li ferri che pertien a quel lavorier che li farrà mestier, sotto penna de soldi .v. per cadauna volta.

c. 6 B
c. 9 B
c. 10 A

XXXIIII. || De intradir l'arte da soldi .XL. in zoso. Ordenemo e volemo che da mo' avanti che 'l gastaldo de quest'Arte nè alcun altro offitiale di questa Arte olsi per alcun modo o inzegno intradir alcuno lavoriero d'alcun maestro che non lavora ad alcuna persona altra la qual sia tegnuda da dar denari ad alcuna altra persona o maistro per alcun lavoriero a quello fatto, ma se alcun vorà alcuna quantità de moneda da alcuna persona per lavoriero, cioè da soldi .XL. in suso, venir debbia davanti li signori giustitieri vechi a seguir le sue rasson.

XXXV. De non intradir li lavorieri. Item, che alcun fante o mistro non olsi l'un l'altro contradire alcun lavorièro nè alcuna persona per alcun modo o inzegno, in penna de soldi .C.; ma chi d'alcun fante o mistro vorà alcuna cosa seguir debba le sue rasson denance li signori giustitieri.

28 febbraio 1327, 1326 m. v.

XXXVI. Quatro parte prese in li .XL.(1). In .MCCCXXVI., dì ultimo de fevrer, presa fo parte in Conseio de .XL.: prima, che 'l gastaldo

quando lavorerà tutti li ferri che apartien a quel lavoriero che li farà mistiere, sotto pena de soldi .v. per ciascuna fiata.

XXXIIII. || De intradir l'arte da soldi .XL. in zoso. || Ordenemo e volemo che da mo' inanzi che 'l gastaldo di quest'Arte nè algun altro official de quest'Arte ose per alcun muodo o ingegno intradir alcun lavoriero d'alcun maestro che non lavora ad alguna persona altra la qual sia tenuta de dar dinari ad alguna altra persona o maistro per alcun lavoriero a quello fatto, ma se alcun vorà alguna quantità di moneda da persona alcuna per lavoriero, cioè da soldi .XL. in suso, venir debba davanti li signori iustitieri vechi a seguir le sue rason.

XXXV. De non intradir li lavorieri. Item, che algun fante o maistro non olsi l'un l'altro contradir algun lavoriero nè alguna persona per alcun muodo o inzegno, in pena de soldi .C.; ma chi da algun fante o maistro vorrà alcuna cosa seguir debia le sue rason dinanzi li signori iustitieri.

XXXVI. Quattro parte prese in li .XL. Nel mille .CCCXXVI., a dì ultimo fevrer, fu presa parte nel Conseglio di .XL.: in prima, che 'l gastaldo

16. *Cod. Z. omette* da   19. *Cod. M. omette* giustitieri   26. ma] *Cod. M.* mo

(1) Nell'archivio della Quarantia criminale (all'Archivio di Stato di Venezia) gli atti più antichi che si conservano risalgono al 1333. Anche i capitolari di questo ordine (cf. Registri 3 e 4) non contengono le parti qui riferite. Invece ne ho ritrovato un sommario in volgare e colla stessa data, ma come deliberazioni del Senato, a c. 66 B del cod. Marciano It. VII, 1591, già Giovanni Rossi 132, che contiene il sommario dei capitolari della Giustizia Vecchia e di altre parti spettanti a quell'Ufficio (e a cc. 46 B, 47 A del cod. Marciano It. VII, 1572, già Giovanni Rossi 85). È noto che i primi quattordici volumi dei *Misti* del Senato (1290-1332) sono perduti, tranne una parte del primo.

e zudesi sia tegnudi e debbia davanti li signori giustitieri far ogni sagramento lo qual fare è tegnudi per casson delli ofitii de ditta Arte; segondo, che 'l gastaldo della ditta Arte non possa punir alcuno della ditta Arte lo qual de furto sia acusado, ma solamente quello talle debba reprenderlo per la prima fiada, ma se la segonda fiada alcuno della ditta Arte furto farrà, alora lo gastaldo con licentia de signori giustitieri quello che furto fatto avrà possa privare per un anno de far l'arte in Venetia; terzo, che in nissun modo lo gastaldo nè zudesi della ditta Arte non posi pegnorare alcuno della ditta Arte senza fanti della Camera di giustitieri vechi; quarto, che ciascun de l'Arte di calafadi serà sententiado per lo gastaldo o zudesi della ditta Arte, si possa appelare alla Camera di giustitieri e domandar rasson delle sententie in quel modo che può della condanason.

XXXVII. De non tirar navili in terra nè di festa nè di note. In però quello che Dio comanda che le feste solene si debbian vardare, volemo e ordenemo che alcuno di quest'Arte lo qual tien squero non ossa || nè debba per alcun modo o inzegno tirare nè far tirare de dì o de notte in terra alcun navilio per conciar, eceto barche da tregeto, in alcuna festa solene che per la Giustitia se vardi, in penna de lire .x. de picoli per ciascun e per ciascaduna volta, e ciascun possa acusare e habbia lo terzo, lo comun lo terzo e lo terzo la scuola.

e iudici de calafadi siano tenuti et debbano dinanzi li signori iustitieri fare ogni sagramento lo quale son tenuti a far per causa delli officii della ditta Arte; || segondo, che 'l gastaldo de ditta Arte non possa punir alcuno di detta Arte lo qual de furto sia accusato, ma solamente quello tale debba reprenderlo per la prima fiada, ma se la segonda fiata alcun della ditta Arte farà furto, allora il gastaldo con licentia di signori iustitieri quello ch'averà fatto il furto possa privar per un anno de far l'arte in Venetia; terzo, che in nissun modo lo gastaldo nè i iudici de la ditta Arte non possa pegnorar alcuno della ditta Arte senza li fanti della Camera de iustitieri vecchi; quarto, che ciascun dell'Arte di calafadi il qual sarà sententiato per lo gastaldo o giudici della ditta Arte, si possa appellare alla Camera di giustitieri et domandar rason delle sententie in quel modo che può delle condannason.

c. 10 B

XXXVII. De non tirar navilii in terra de festa nè di notte. In quello che Dio commanda che le feste solenne si debbano ben guardare, volemo e ordenemo che algun de questa Arte lo qual tien squero n' olse nè debia per alcun muodo o inzegno tirare nè far tirare de dì o di notte in terra alcun navilio per conzar, eccetto barche da traghetto, in alguna festa solenne che per la Giustitia si guarda, in pena de lire .x. de pizoli per ciascun et ciascuna fiata, et ciascun possa accusar et habbia il terzo, lo commun un terzo et lo terzo la scuola.

c. 7 A

8. *Cod. Z.* mo

7 luglio 1330. c. 11 A

XXXVIII. Patto delli frati della Caritade(1). Mille .cccxxx., inditione .xiii^a^., addì .vii°. intrando lo mese de luio, dananci li nobili homeni miser Tomaso Bon e miser Pangrati Zorzi giustitieri vechi (2) vacando la corte del terzo lor conpagno (3), conparse Nicolò di Luciano gastaldo de l'Arte di calafadi, Beruzo de Godardo, Zane masser, Nicolò de Zane, Mateo Zustignan e Biasio Bevilaqua offitiali della scuola preditta per nome suo e de tutto lo capitolo de l'Arte di calafadi da una parte, e fra Franceschin prior del luogo e Ordene de Santa Maria della Caritade de Venetia per nome suo e de tutto lo so capitolo e de soi successori del ditto luogo da l' altra parte, suplicò che lo infrascritto patto e convention tra quelle do parte fatto a l' honor de Dio e della sua madre et de tutta la corte celestiale et a consolation de l' aneme di frari della ditta scola e a futura memoria dovesse far zonzer e meter in loro capitolario; unde li ditti signori vedendo e conosendo la domandason de quelli esser ragionevole e giusta domanda, quello patto dovesse esser scritto in loro capitolario ordinadamente come qui sotto si contiene (4).

XXXVIII. | Patto delli frari della Carità. Mille .cccxxx., indittion .xiii., a dì .vii. intrando il mese di luglio, dinanzi li nobili huomini miser Tomaso Bon e miser Pangrati Zorzi iustitieri vecchi vacando la corte del terzo lor compagno, comparse Nicolò de Luciano gastaldo dell'Arte di calafadi, Bertuzo de Contardo, Zane masser, Nicolò de Zayner, Marco Zustignan e Biasio Bevilaqua official della scuola preditta per nome suo et de tutto il capitolo dell'Arte di calafadi da una parte, e frar Franceschin prior dell'Ordene e del luogo di Santa Maria della Carità di Venetia per nome di tutto il capitolo suo e de suoi successori del ditto luogo dall' altra parte, supplicorno che l' infrascritto patto e convention tra quelle doi parte fatto all' honor d' Iddio e della sua madre e de tutta la corte celestial et a consolation delle anime di frari della ditta scuola e a futura memoria dovessemo far agiunger e metter nel lor capitolar; dove li detti signori vedendo et conoscendo la domanda de quelli esser ragionevole et giusta domanda, quel patto dovesse esser scritto nel lor capitolar ordinatamente come di sotto si contien.

17. *Cod. M. omette* suo *e poi* e *dopo* capitolo   26. unde li] *Cod. M.* un delli

(1) Cioè coi canonici regolari di Sant'Agostino del monastero di S. Maria della Carità a Venezia. Circa questo monastero cf. Corner, *Ecclesiae Venetae*, V, 157-219.

(2) Che questi due giustizieri tenessero nel 1330 l'ufficio, è confermato dal cit. Prospetto dei giustizieri, I, p. lxxx.

(3) Questi era Paolo Dandolo

(4) Manca questo contratto nell'archivio di S. Maria della Carità, quale ora si conserva all'Archivio di Stato di Venezia, tanto nelle pergamene sciolte (cf. l' Inventario che nella collezione degli indici già compilati dalla Direzione dell'Archivio di Stato ha il numero 231) quanto nel Sommario delle scritture

Nicolò Lucian gastaldo con li sopradetti soi offitiali de volontà e consentimento de tutti li homeni de l'Arte di calafadi per si e per nome e visenda delli offitiali e homeni della ditta Arte e de suoi sucessori da una parte e da l'altra fra Franceschin prior del luogo de Santa Maria della Caritade da Venetia tra loro a tal patto e concordio si veneno, come che 'l ditto gastaldo per si e per li soi sucessori tolse e recevè dal ditto priore un altare nella ditta chiesa de madona santa || Maria della Caritade, lo qual altare lo ditto gastaldo (1) per si e per li soi sucessori per nome e visenda de tutti li homeni della ditta Arte e scuola per fornire e adornare de tutto quello che mistier farrà delli benni della scuola predetta, cioè de una palla sopra il detto altare e un' altra davanti lo ditto altare, e quello senpre tenir fornido e aconzo de quelli paramenti che mistier farrà, e così ciascun gastaldo che driedo da quello vegnirà, e darrà a quello prior, luogo e a suoi sucessori libre .XII. de picoli ciascun anno, cioè la metà al messe de lugio e l' altra metà in calenda di zener e ancora dar al ditto luogo per lo ditto altare ogn' anno dopieri 2 de cerra per aluminar lo corpo de Christo quando se leva a l' altar e dar doi cerrioti de cerra li qualli debba continuamente arder quando la messa se disse, e che

XXXVIIII. Nicolò Lucian gastaldo con li sopraditti suoi officiali de volontà et consentimento de tutti gli huomini dell'Arte de calafadi per si et per nome e vicenda delli officiali et huomini de ditta Arte e de suoi suc||cessori da una parte e fra Franceschin prior del luoco de Santa Maria della Carità di Venetia dall' altra parte tra lor a tal patto e concordio si vennero, cioè che 'l ditto gastaldo per si et per li suoi successori tolse e recevè dal ditto priore uno altare nella ditta chiesa di madonna santa Maria della Charità, lo qual altare lo ditto gastaldo per si e per li suoi successori per nome e vicenda de tutti li huomini della ditta Arte e scuola per fornire et adornare de tutto quello che mestier farà delli beni de la scuola predetta, cioè de una pala sopra lo ditto altar e un'altra davanti lo ditto altar, e quello sempre tenir fornito et acconzo de quelli paramenti che mestier farà, e così ciascun gastaldo che driedo di quello venirà, e darà a quello prior e luogo e a suo' successori libre .XII. de pizoli ciascun anno, cioè la mittà a mezo il mese di luglio et l' altra mittà in kalende di zener et ancora dar a detto luogo per lo detto altare ogn' anno doppieri .II. di zera per aluminar lo corpo di Christo quando si leva all' altare e dar dui ceriotti de cera li quali debbano continuamente

c. 11 B

c. 17 B

4. visenda] *Cod. M. ritocca d'altra mano e muta in* resenda   30. *Cod. M.* lugo

(cf. archivio di S. Maria della Carità, busta 2) compilato da Giacomo Cagna e da Girolamo ed Andrea Pironi (1578-1579) per ordine di Gabriele Fiamma generale della Congregazione Lateranense e di fra' Odo priore del monastero di S. Maria della Carità.

(1) Cioè « tolse e recevè ».

lo gastaldo con li soi offitiali debba esser ogni ultima domenega dil mese a far dir una messa per li frari di quel luogo al detto altare per l'anime di tutti li morti della scuola tegnando li detti gastaldi e suoi offitiali una candella apresa in man domentre che la ditta messa se disse fina al conpimento; e se alcun delli detti offitiali la detta ultima domenega del mese non vegnirà avanti che la ditta messa sia scomendada, caza ciascun delli detti offitiali de grossi .I. per ciascheduna fiada e lo gastaldo de grossi .IIII., c. 12 A salvo giusto impedimento; da l'altra parte lo sopraditto priore per si e per li suoi sucessori e frari e capitolo del ditto luogo e de lor volontà promisse alli ditti gastaldo e offitiali per si e per tutti quelli della ditta scuola, reservando ogni dì al ditto altare far dir e celebrar per li frari del ditto luogo o altri suoi capelani una messa per l'anema de quelli della ditta scuola e Arte che son pasadi di questa vita, e per le ditte cosse atender e oservare lo ditto gastaldo con soi offitiali promisse al detto prior in penna de soldi .XL. di picoli per cadauna fiada c. 8 A e per || ciascun capitolo non oservado, e, la penna pagada o no, nientemancho ditto gastaldo e la ditta scuola la ditta messa sia tegnudi farla celebrare in lo ditto prefiso luogo per li frari over capelani del ditto luogo con lo tenor e dechiaration sopradetta (1).

arder quando la messa si dise, et che lo gastaldo con li suoi officiali debba esser ogni ultima domenica del mese a far dir una messa per li frari di quello luogo al ditto altare per le anime 5 di tutti li morti della scuola tenendo li ditti gastaldi e suoi officiali una candela accesa in mano domente che la ditta messa si dise fino al compimento; et se alcuno delli detti officiali la ditta 10 ultima domenica del mese non vegnirà avanti che la ditta messa sia scomenzada, cada ciascun delli officiali ditti de grossi .I. per ciascaduna fiada e lo gastaldo || de grossi .IIII., salvo iusto 15 impedimento; dall' altra parte lo sopraditto priore per si et per li suoi successori e frari e capitol del ditto luogo e de lor volontà promisse alli ditti gastaldo e officiali per si et per tutti 20 quelli della ditta scola, reservando ogni dì al ditto altare far dire et celebrar per li frari del ditto luoco o altri suoi capellani una messa per l'anima de quelli della ditta scuola e Arte che son 25 passati di questa vita, e per le ditte cose attendere et osservare lo ditto gastaldo con li detti suoi officiali promese al ditto priore, in pena de soldi .XL. de pizoli per ciascuna fiada 30 et per ciascun capitolo non osservato, e, la pena pagata o non, nientedimeno detto gastaldo e la ditta scola la ditta messa sia tenuti de farla celebrare in lo ditto luogo per li frari over capel- 35 lani del ditto luogo con lo tenor et dechiaration sopraditta.

21. *Cod. Z.* rezevando

(1) Notisi l'importanza di questo documento del quale non si ritrova, almeno per ora, altro simile anteriore al 1331 nella storia delle corporazioni d'Arte veneziane.

XXXVIIII. Chi starà un anno de far le fation sia fuora della scola predita. In però quello che alcuni son stadi cativi e miseri li qualli non vogliono pagare la luminaria e far le altre fation della scuola come son tegnudi de fare: volemo et ordenemo che se da mo' avanti alcuno di questa Arte starà in Venetia un anno da l'un de in su e non farrà ogn'anno le fation della scuola segondo la forma del capitolario, ch'è de pagar la luminaria e le altre spese che se farrà per la scuola, lo gastaldo de l'Arte con li soi offitiali sia tegnudi per sagramento tutti quelli che non voran pagar farli cancelar della scuola e della mariegola, sì che per alcun tempo a quello fosse [1] mestier de esser sovenudo del ben della scuola, non li sia sovegnudo, e se lo morise, la scuola de l'Arte nè alcuno de quelli sia tegnudo de muoversi per quello.

XXXXIIII. || De non tuor fante de alcuno maistro se 'l non averà satisfato lo so tempo. Conciosiachè molte querelle e lamentation che tutto el dì ocore davanti li nobili signori giustitieri vechi da gli homeni de l'Arte de Venetia nel fatto di fanti che si àno affermado sotto certo tempo sotto certa penna e casson per imparar l'arte, e li ditti fanti come li hanno inparado alcuna cossa de l'arte son contenti de partirse dai mistri con li qualli si sonno afermadi pagando la ditta penna anci il suo compimento e del suo termine, il qual è

XXXX. Chi starà uno anno de far le fattion sia fuora della scola preditta. Item, perchè alcuni sono stati cattivi et miseri li quali non vogliono pagare la luminaria et fare le altre fattion della scuola come son tenuti di fare: volemo et ordenemo che se da mo' avanti alcun di quest'Arte starà in Venetia uno anno et da lì in su et non farà ogni anno le fattion della scuola segondo la forma del capitolario, cioè de pagar la luminaria e le altre spese che se farà per la scuola, lo gastaldo dell'Arte con li suoi officiali siano tenuti per sagramento tutti quelli che non voran pagar farli canzellar de la || scuola e de la mariegola, sì che per algun tempo a quello fosse mestier d'esser sovvenuto del ben della scuola, non li sia sovvenuto, e se 'l morisse, la scuola dell'Arte nè alcuno de quelli sia tenuto da moversi per quello.

c. 12 B

XXXXV. || De non tuor fante de alcun maestro se 'l non haverà satisfatto il suo tempo. Conciosiachè molte querele e lamentation che tutto il dì occorre dinanzi li nobili signori iustitieri vechi dalli huomini dell'Arte de Venetia nel fatto de fanti che si hanno affermado a certo tempo sotto certa pena et cagion per imparar l'arte, e li detti fanti come l'hanno imparata alcuna cosa dell'arte son contenti de partirsi dai maistri con li quali se fonno affermadi pagando la ditta pena inanzi il suo compimento e del suo termine, lo qual è in gran

c. 9 A
c. 14 A

7-8. *Cod. Z.* ordemo   39. *Cod. M. omette* è

(1) Cioè « a quello cui fosse ».

in gran danno de li homeni de l'Arte de Venetia: in perciò fo ordenato per i signori giustitieri vechi e volse che ciascun fante che serrà affermado con alcuno maistro non possa 'dovrar l' arte la qual averrà imparado da so mistro se prima non averrà complido il tempo lo qual serà stado affermado alla Camera della Giustitia Vechia e c. 9 B che nissun ma||istro de alcun'Arte non possa tuor alcun fante se 'l non haverà compido lo tempo lo qual serà stà affermado nè dare nè far dare a lu da lavorare de zò che aspeta alcuna cossa alla so arte per alcun modo o inzegno, sotto penna de libre 25 de picoli per ciascun che contrafarà e per ciascuna fiada.

c. 14 B XXXXVI. De pagar soldi .IIII. de pizoli a l'anno per luminaria. Per ogni evidente ben e per conservation de l'Arte predita in ciò che far si possa le facion e li cargi c. 15 A li quali è tegnudi de fare la ditta per le angarie del dogado (1) e le altre spesse necessarie alla ditta Arte, ordenado e fermado fu per li nobili c. 10 A giustitieri vechi che da mo' avanti|| ciascun della ditta Arte, sì maistro come fante, debba pagar ogni anno per luminaria soldi .IIII. de picoli per ciaschedun, intendando sempre ciaschun che lavorerà della ditta arte, sì fioli come nevodi de maestri, chi vole si sia in fin tanto che lui lavorerrà della ditta arte, la qual luminaria sia tegnudo de pagare infra terzo dì doppo che per lo gastaldo e per li soi offitiali e conpagni li serrà ditto over comandado, in penna de oltra li soldi .IIII.

danno degli huomini dell'Arte de Venetia: imperciò fu ordinato per i signori iustitieri vecchi e volse che ciascun fante che sarà affermado con algun maestro non possa adoprar l'arte 5 la qual l'haverà imparato dal suo maestro se prima non haverà compido il tempo che 'l sarà stà affermado alla Camera della Giustitia Vecchia, et che nissun maestro d'alcuna Arte non 10 possa tuor algun fante se 'l non haverà compido il tempo lo qual sarà stà affermado nè dare nè far dare a lui da lavorare de ciò che aspetta alguna cosa alla sua arte per alcun modo 15 o ingegno, sotto pena de libre .XXV. de pizoli per ciascun che contrafarà et per ciascuna fiada.

XXXXVII. ||De pagar soldi 4 de pizoli all'anno per luminaria. 20 Per ogni evidente ben e per conservatione dell'Arte preditta acciochè far si possa le fattion et li carichi li quali || è tegnudi de fare la ditta Arte per le angarie del dogado et altre 25 spese necessarie alla ditta Arte, fu ordinato et fermato per li nostri signori iustitieri vecchi che da mo' avanti ciascun della ditta Arte, sì maestro come fante, debba pagar ogn'anno per lu- 30 minaria soldi .IIII. de pizoli per cadaun, intendando sempre ciascun che lavorerà della ditta arte, sì figlioli over nevodi de mastri, chi vole si sia in fin tanto che lui lavorarà de la 35 ditta arte, la qual luminaria ciascun sia tenuto di pagare infra terzo dì daspuò che per il gastaldo over per li suoi officiali e compagni li serà ditto over comandato, in pena de altri 40

(1) Cf. p. 252, nota 1.

de picoli per ciascun che non pagasse al termine sopraditto, la qual penna tutta devegna in la scuola. et fo coretto la ditta parte che alcun della ditta Arte non si possa depenar (1) per alcun modo in fin che 'l viverà, e debba pagar sempre soldi .IIII. per luminaria ogn' anno, e non pagando al so termine, debba pagar soldi .IIII. de più, e se alcuno gastaldo o offitiali della ditta Arte volesse over consentisse voler depenar alcuno della ditta Arte, caza alla penna de libre .XXX., soldi .XII., picoli .VI. per cadauno, e a simil penna caza colui che ricercasse esser depenado non possandoli far gratia della ditta penna.

XXXXVIIII. ||De non inprestar alcuna cossa de l' arnese della scuola. Fu ordenado e piacete a tutti per ben e salvation de l' arnese della scuola: volemo e ordenemo che da mo' inanci per lo gastaldo nè per li soi offitiali non possa nè debbia imprestare nè far imprestare alcun arnese della scuola, nì croce nè penelo (2) alcun, a nissuna persona senza parola della più parte del capitolo e delli signori giustitieri, in penna de soldi .C. a chi fosse trovado imprestare le ditte cose, nì dar parola de far imprestare.

L. Che nissun non possa portare nè insegnare que-

soldi .IIII. de pizoli per ciascun che non pagasse al termine sopradetto, la qual pena tutta devenga in la scuola. et fu corretta la ditta parte che algun della ditta Arte non si possa depennar per algun modo in fin che 'l viverà, et debba pagar sempre soldi .IIII. per luminaria ogn' anno, et non pagando al suo termine, debba pagar altri soldi .IIII., et se alcun gastaldo over official della ditta Arte volesse over consentisse voler depennar alcun della ditta Arte, cada alla pena de libre .XXX., soldi .XII., pizoli .VI. per cadauno, et a simil pena cada colui che ricercasse esser depennato non possendoli far gratia della ditta pena.

L. ||De non imprestar alguna cosa delli arnesi della scuola. Fu ordinato et piacque a tutti per ben et salvation dell' arnese della scuola: volemo et ordenemo che da mo' avanti che per lo gastaldo nè per li suoi officiali non possa nè debba imprestar nè far imprestar alcuno arnese della scuola, nè crose nè penello alcuno, a nissuna persona senza parola della più parte del capitolo et delli signori iustitieri, in pena de soldi .C. a chi fosse trovato imprestare le ditte cose, nè dar parola de far imprestar.

c. 10 B
c. 16 A

LI. Che nissun non possa portar nè insegnar que-

7. *Cod. Z. omette* .IIII. 12. *Cod. Z.* voleva

(1) Cioè « cancellare ».

(2) La croce che era sovrapposta all' insegna della corporazione e con essa formava il gonfalone, veniva portata nelle uscite dell'Arte e naturalmente precedeva la processione, p. e. quando si doveva accompagnare alla sepoltura un maestro. Dal capitolare dei muratori (cf. p. 305, rr. 16-17) sembra che fosse portata dal banditore.

st'arte a nessun schiavo[1]. Che per ben comun de tutti e per schivare gran malli che porave incorer per casson delli schiavi li quali impara e lavora alcune arte, fo ordenado e stabilido che da mo' avanti alcun calafado, marangon de nave, balestrieri e corazer non olsa over prosumi tegnir over aver per alcun modo ò inzegno, così a lavorar, imparar over adovrar de alcuna delle ditte arte over cossa che aspeta alle ditte arte, alcun schiavo over fante c. 16 B che sia stado de generation de Tartari, Sarasini over alcuni altri infideli; e c. 11 A chi avesse alcun || delli prediti al presente debba licentiarli, cioè che li non impari ad ovrar a lavorar più delle ditte arte over cosse che pertenga alle ditte arte, sotto penna de libre .xxx., soldi .xii., picoli 6, che sè lo bando intriego, per ciascun contrafacando e per ciascuna volta, intendando che se 'l fosse alcun ordine più stretto sora l' etade delli fanti che se diè affermare ad alcuna delle ditte Arte e sovrascriver quelli alla Camera della Giustitia o sovra altra cossa che aspeta alli predeti, sia fermo in tutto; e che alcun sia de quanta bontà bona e libera condition se vogia non possa esser receudo e tegnudo per alcun a lavorar alcuna delle ditte arte se prima non serrà scritto alla Giustitia e con licentia e consentimento delli signori

st'arte a nissun schiavo. Che per ben commun de tutti e per schivar gran mali che potria incorrer per causa delli schiavi li quali hanno imparato e lavorano alguna arte, fu 5 ordinato et stabilito che da mo' avanti algun calafado, marangon de nave, balestrier et corazer non olsa over presuma tegnir over haver per alcun modo overo inzegno, così a lavorar, 10 imparar overo adoperar de alguna delle ditte arte over cosa che aspetta alle ditte arte, algun schiavo o veramente || che sia stato de generation de Tartari, Sarasini over alguni altri infedeli; 15 e chi havesse algun delli preditti al presente debba licentiarli, cioè che li non impara ad ovrar over lavorar più delle ditte arte over cosa che appartenga alle ditte arte, sotto pena de libre .xxx., 20 soldi .xii. 1/2, che sè lo bando intiero, per ciascadun contrafacente e per ciascuna fiata, intendando che se 'l fusse alcun ordene più stretto sopra l' età dei fanti che se diè affermare ad al- 25 guna delle ditte Arte et soprascriver quelli alla Camera della Giustitia o sopra altra cosa che aspetta alli predetti, sia fermo in tutto; e che algun sia de quanta buona e libera conditiom 30 si voglia non possa esser receputo et tenuto per alcun a lavorar alcuna delle ditte arte se prima el non sarà scritto alla Giustitia et con licentia e consentimento delli signori giustitieri sotto 35

21. *Cod. Z. aggiunge* pizoli *a* .xii. 1/2

(1) Forse questo capitolo è posteriore al 1330, perchè nel secondo capitolare dei Patroni dell'Arsenal (Arch. di Stato di Venezia, *Patroni e Provveditori all'Arsenal*, capitolari, reg. I, c. 72 A, nel capitolo xiiii, forse in data del 1377) si legge: « che algun sclavo over sclava non possa lavorar in l'Ar« senà, excepto li franchi e franche ».

giustitieri sotto la ditta penna a ciascheduno contrafacendo ciascaduna volta, ecetto fioli, frateli, nevodi de ciascun maistro delle ditte Arte, li
5 qualli se possa menar e haver deliberatamente cossì a lavorar le ditte arte, e che le ditte penne si parta come comunamente si parte le altre penne del ditto offitio della Giustitia (1).

10 LIII. ‖ De tegnir rasson da libre .III. soli. De comandamento de missier lo dose e del so Menor Conseio (2) fo termenado che da mo' avanti li offitiali de l'Arte di calafadi
15 possa e liber‖tade abbia de far rasson da libre 3 in zoso de picoli non siando della ditta Arte come per lo ordine si conteniva in la mariegola de quelli e loro era tegnudi de far a tutti li
20 homeni de l'Arte (3), açochè, nel tempo che vegnirà eror over scandolo più non possa esser.

LV. Che da cinque maestri in suso se diebba tuor un ve-
25 tran. Per ogni evidente ben e destro de l'Arte e masimamente per la sonvention di poveri vetrani de l'Arte predita de volontade de tutto il capitolo fo presso le infrascritte parte: in

la ditta pena a ciascadun contrafacente et ciascaduna fiata, eccetto figlioli, fratelli e nepoti de ciascun maestro delle ditte Arte, li quali se possa menar e haver deliberatamente con si a lavorar le ditte arte, et che le ditte pene se parta come communamente se parte le altre pene del ditto officio della Giustitia.

LIIII. ‖ De tenir rason da libre tre in zoso. De comandamento de missier lo dose e del suo Minor Conseio fu terminato che da mo' avanti li officiali dell'Arte di calafadi possa et libertade habia di far rason da .III. libre in zo de pizoli non siando la ditta Arte come per lo primo ordene si conteneva in la mariegola de quelli e loro era tenuti di far a tutti li huomini dell'Arte, acciochè nel tempo che venirà error over scandalo più non possa esser.

c. 11 B
c. 17 B
c. 12 A

LVI. ‖ Che da cinque maestri in suso si debba tuor un vetran. Per ogni evidente ben e destro della ditta Arte e massimamente per sovvention delli poveri vetrani dell'Arte preditta de volontà di tutto il capitolo fu preso le infrascritte parte:

c. 18 A

6. cossì] *Così il cod. M. per* con si   11. soli] *Così il cod. M. ma in apparenza. La voce è un residuo non cancellato di* soldi; *lo scrivano scrisse il titolo su quello del capitolo seguente* « De andar ai corpi sotto penna de soldi .X. ».   20. *Cod. M.* aco che

(1) Segue il capitolo LI che non pubblico (« Che la festa de san Mar«cilian debba esser vardada »), perchè contiene la nota parte del Maggior Consiglio sulla festa di san Marziale in data del 13 luglio 1373 pubblicata dal Corner, op. cit. II, 156-157. Non pubblico neppure il susseguente capitolo LII (« Che li fioli e nevodi di calafadi sia de « anni .X. »), perchè ho ritrovato che esso non è se non la versione di una parte del Senato in data del 28 luglio 1377 che si legge a c. 24 B del registro 36 dei *Misti* e che è stata accolta a cc. 79 B - 80 B del capitolare dei Patroni dell'Arsenale del 22 gennaio 1377, 1376 m. v.

(2) Non ho potuto ritrovare la data di quest'ordine.

(3) La disposizione qui ricordata si legge nel capitolo X; cf. p. 274.

c. 18 b c. 12 b

prima, che ciascun che serà proto-mastro che torrà da maistri .v. in suzo sia tegnudo tuor un omo vetran, cioè do per dezena, sotto penna de libre .III. per cadaun per cadauna volta, e se 'l proto-mastro non l'avesse tolto, che 'l gastaldo habbia libertade de mandarli a l'ovre là che non de serà tolti delli ditti vetrani, cioè do per dezena, e questa libertade habbia li soi compagni, e che 'l paron del ditto lavoriero non possa refudar quello over quelli che per lo ditto gastaldo ‖ over compagni over proto-mastro fosse tolti over mandadi, e se 'l paron li reffudasse, che 'l sia tegnudo de pagarli de tutta la domada (1) sicome li havesse lavorado, e che 'l ditto gastaldo ebia libertade de andar a l'ovrar a qual'ovra li piazerà e parerà * *; la qual sopraditta penna se parti per terzo, cioè il terzo alla Giustitia e l'altro terzo alla scuola e 'l terzo a l'acusador; item, fo presso in lo ditto capitolo per ben, utile e destro delli paroni che farrà lavorar, che ciascun calafado lo qual averà ovra non debba star in piazza al luogo deputado là che se sta atrovà ovre doppochè serrà sonada la marangona, sotto penna de libre .III. per cadauno per cadauna volta, intendendo sì li luni (2) come delli altri zorni; la qual penna se parta per terzo per lo muodo ditto di sopra.

LVI. De notificar al gastaldo el numero di maestri. Fo presso in pien capitolo che per ben, destro e utile e conservation delli homeni di

in prima, che ciascun che sarà proto-maistro che torà da maestri .v. in suso sia tenuto di tuor un homo vetran, cioè do per dosena, sotto pena de libre .III. per ciascadun e per ciascuna fiada, e se 'l proto-maistro non la havesse tolto, che 'l gastaldo habbia libertà di mandarli alle ovre là che non de sarà tolti delli diti ‖ vetrani, cioè doi per desena, et questa libertà habia li suoi compagni, e che 'l paron del ditto lavoriero non possa reffudar quello over quelli che per lo ditto gastaldo over compagni over prottomaistro fosse tolti over mandati, e se 'l paron li refudasse, che 'l sia tenuto di pagarli de tutta la domada sicome li havesse lavorado, e che 'l ditto gastaldo habbia libertà d'andar a lavorar a qual'opera che ben i piaserà e parerà; la qual sopraditta pena si parta per terzo, cioè il terzo alla Giustitia e il terzo alla scuola e il terzo all'accusator; item, fu preso nel ditto capitolo per ben, utile e destro delli paroni che farà lavorar, che ciascun calafado lo qual haverà ovra non debba star in piaza al luogo deputato là che se sta a trovar ovre doppochè sarà sonata la marangona, sotto pena de libre .III. per ciascadun e per ciascaduna fiada, intendando sì li luni come de li altri giorni; la qual pena si parta per terzo per lo muodo ditto di sopra.

LVII. Di notificar al gastaldo il numero de maistri. Fu preso in pien capitolo che per ben e destro e utele e conservation degli homini

17. *Cod. M.* domanda *Cod. Z.* dimanda

31. *Cod. Z.* ciacadun 36. al] *Cod M.* il

(1) Cioè « la settimana ».

(2) Cioè « i lunedì ».

quest'Arte a ciò che li cresca i beni e non minuisca, nostra intention è statta de tutti che ciaschadun proto-mastro di quest'Arte sia obligado de dir al gastaldo e li suoi compagni del numero di maestri i quali el torà e se lo averà delli ditti vetrani i qualli possa lavorar al so numero, cioè do per dezena; e se alcuno proto-mastro contrafacesse nè alcun altro maestro, caza alla penna de libre 3 de picoli per cadaun per cadauna volta; ancora, se a tanto vegnisse che l'ovre non fosse tante che non se podesse logar i detti vetrani, che 'l protto-maestro debbia incambiar i detti vetrani ogni domada segondo lo numero che li haverrà delli soi maestri; e maestri e paroni che contrafarà debba cazer alla sudetta penna.

LVII. Del far il scrivan e il zudese la prima domenega di quaresima. Fo preso in pien capitolo, siando li offitiali della ditta Arte, che per ben, utile e conservation de questa benedeta scuola da mo' avanti se || debbia far un scrivan e un zudese al capitolo el qual se farrà, e se fazza la prima domenega de quaresima; e se nisun de lor refudasse, debba pagar soldi .C. de picoli per ciascuno come si contien de sopra.

LVIII. Che 'l squerariol sia compreso nel numero delli tre maestri. Fo preso in pien capitolo del capitolo di calafadi che da mo' avanti ciascun squerariol che habbia fina tre maestri, in lo qual numero

di quest'Arte accioché la cresca in ben e non minuisca, nostra intention è stata de tutti che ciascadun proto-maistro di quest'Arte sia obligato de dir al gastaldo e alli suoi compagni del numero di maestri i quali el torà e se lo haverà delli ditti vetrani i qual possa lavorar al suo numero, cioè doi per desena; e se ciascun || proto-maistro contrafacesse nè alcun altro maistro, cada alla pena de libre .III. de pizoli per ciascun e ciascuna fiata; ancora, se a tanto venisse che le ovre non fussero tante che non se podesse logar i ditti vetrani, che 'l proto-maistro debba incambiar li ditti vetrani ogni domada segondo lo numero che li haverà delli suoi maistri; e maestri e paroni che contrafarà debba cazer alla sopraditta pena. c. 19 A

LVIII. De far il scrivan e 'l zudese la prima domenega de quaresima. Fu preso in pien capitolo, siando li officiali della detta Arte, che per ben, utele et conservation di questa benedetta scola da mo' in avanti si debba far un scrivan e un giudice al capitolo il qual si farà, et si fa la prima domenica de quaresima; et se nissun di loro refudasse, debba pagar soldi .C. de pizoli per ciascadun come si contien di sopra. c. 13 A

LVIIII. Che 'l squerariol sia compreso nel numero di tre maistri. Fu preso in pien capitolo di capitolo de calafadi che da mo' in avanti ciascun squerariol che habbia fina .III. maistri, in lo qual numero di

10. nè alcun altro maestro] *Così i codd. M. Z. per* o alcun altro maestro 17. *Cod. Z.* domanda 18-19. *Cod. M. omette* e maestri 30. nisun – nissun] *Così i due codd. per* alcun

di tre mastri se debbia computar la persona del squerariol, el se debba mandar un vetran al ditto squerariol, e così per quelli lavorieri, remagnando in so fermeza altri ordeni che parlasse sopra de ciò de do vetrani per dezena, e sotto le penne contegnude in altre parte sopra ciò (1).

c. 19 B

LVIIII. Che 'l gastaldo debba scuoder la luminaria dal suo tempo. De comandamento di signori giustitieri vechi fo preso in pien capitolo di calafadi che da mo' avanti ciascun calafado, dicho gastaldo, sia tegnudo de scuoder la luminaria della scuola in el suo tempo, e se lui non la riscuoderà sia tegnudo de refar alla scuola delli soi beni propii; e questo s'intenda solamente de quelli che son in Venetia.

LX. Che i vetrani diebba aver tanto quanto i miglior mistri. Conciosiachè in la nostra mariegola se contenga un capitolo inçerto (2) quasi in ella fin sora il fatto de squerarioli li quali habbia .III. maistri, e convenisse mandar un vetran e così per tutti li lavorieri come in lo ditto capitolo si contien pur destintamente, ma del pretio, cioè quanto debba haver quello vetran o quelli, se fosse plusor vetrani, quando lo lavorier rechiedesse de haver più de tre maestri, non è fina al dì presente specificado quanto; e li patroni delli lavorieri quando lor fa le so usançe, over li proti-maestri i dà a quelo over quelli vetrani come a quelli par e

tre maistri si debbia computar la persona del squerariol, el si debba mandar un vetran al ditto squerariol, et così per quelli lavorieri, remanendo in sua fermezza altri ordini che parlasse sopra ciò de do vetrani per dexena, ‖ et sotto le pene contenute in le altre parte che parla sovra de ciò.

LX. Che 'l gastaldo debba scuoder la luminaria del suo tempo. De commandamento dei signori iustitieri vecchi fu preso in pien capitolo di calafadi che da mo' avanti ciascun gastaldo sia tenuto di scuoder la luminaria della scuola nel suo tempo, e se lui non la riscuòderà sia tenuto di refar alla scuola delli suoi beni proprii; e questo s'intenda solamente de quelli che sarà in Venetia.

LXI. Che i vetrani debbano haver tanto quanto i meglior maistri. Conciosiachè nella nostra mariegola si contenga un capitolo inserto quasi nel fin sopra il fatto de squerarioli li quali habbia .III. maestri, e convegnase mandar un vetran e così per tutti li lavorieri come nel detto capitolo si contien più distintamente, ma del pretio, cioè quanto debba haver quello vetran o quelli, se li fosse pluxor vetrani, quando lo lavorier rechiedesse d'haver più de tre maestri, non è fina al dì presente specificado quanto; et li patroni delli lavorieri quando lor fa le sue usanze, over li protti-maistri i dà a quello over a quelli vetrani come a quelli

16. la] *Cod. M.* lo 22. *Cod. M.* mistro 24. *Cod. M.* incerto 36. *Cod. M.* usance

(1) Cioè nei capitoli LV e LVI, pp. 637-639.

(2) Cioè il capitolo LVIII, pp. 639-640.

piase, del qual pagamento i detti maestri vetrani molto e molto se agrava de simil pagamento: onde per i signori giustitieri vechi fo ordena||do lo capitolo di calafadi e fo preso e ordenado che da mo' avanti li ditti vetrani, o uno o plusor, aver debba de pretio per so premio e fadiga tanto quanto li mior maestri che lavora in li ditti lavorieri, e cossì lo debba pagar li paroni over proti-maestri, in penna de libre 3 de picoli, et questo per la conpasion della antichità e vechieza; alla qual penna caza cossì el paron e paroni come i proti-mastri; e fo preso la ditta parte in nel ditto capitolo e confermada e retificada per li ditti signori giustitieri vechi i quali comandà la ditta parte esser qui anotada a perpetual memoria.

LXI. De far un panno de .xxx. ducati per la scuola. Item, fo preso e ordenado in quel capitolo che per ogni evidente ben e onor sì delle anime come di corpi de tutti quelli che sè al presente in la ditta scuola e che per li tempi serà e che diè vegnire, che lo gastaldo con li soi offitiali e compagni possa spender in far far un panno da morti el numero de ducati .xxx. d'oro e più e men in so conciencia come a lorro parerrà, e che cadaun della presente Arte e scuola pagar debba soldi .x. de picoli per far far lo ditto panno da morti; e piasete la ditta parte alla mazor parte de queli fo al ditto capitolo e più che molti pagà i deti soldi .x. avanti che si partisse dal ditto capitolo dicendo che la dita parte erra

par e piase, del qual pagamento i ditti maestri vetrani molto e molto se agrieva de simil pa||gamento: onde per i signori iustitieri fu ordinato il capitolo di calafadi et fu preso e ordinato che da mo' avanti li detti vetrani, o un o pluxor, haver debia de pretio per suo premio e fatiga tanto quanto alli altri miglior maestri che lavora in li ditti lavorieri, e così li debba pagar i patroni over protti-maistri, in pena de libre .iii. de pizoli, et questo per compassione dell'antiquità e vecchiezza; alla qual pena cada così il patron o patroni come i protto-maistri; e fu presa la ditta parte nel detto capitolo e confirmata et ratificata per li detti signori iustitieri vechi i quali commandà la ditta parte esser qui annotata a perpetua memoria.

c. 20 A
c. 13 B

LXII. De far un panno da .xxx. ducati per la scuola. Item, fu preso et ordinato in quel capitolo che per ogni evidente ben e honor sì delle anime come di corpi de tutti quelli che son al presente in la ditta scuola et che per li tempi sarà e che diè vegnire, che lo gastaldo con li suoi officiali et compagni possa spender in far fare un panno da morti fino al numero de ducati .xxx. d'oro e più e meno in soa coscientia come a loro parerà, e che cadaun della presente Arte e scuola pagar debba soldi .x. de pizoli per far far lo ditto panno da morti; et piacette la ditta parte alla maggior parte de quelli fu al ditto capitolo e più che molti pagà i soldi .x. avanti che loro se partisse dal ditto capitolo digando che la ditta parte era

4. *Cod. M.* giustieri 8. *Cod. M.* tantto 32. *Cod. M.* conciecia

c. 20 B santa e giusta; et ciò sentendo i signori giustitieri laudà e confermà la ditta parte, e si comandà che cossì la fosse anotada per i soi noderi de l'offitio come è scritto sopra.

LXII. Della pena che incore quelli lavora çenza vetran. Conciosiacossachè in lo presente capitolar si contenga in nel fatto di tuor vetrani per i proti-maestri e squerarioli de l'Arte di calafadi ai lavorieri se- c. 14 A gondo come in lo presente || capitular pienamente si contien, e quelli toglia come e qual a lor par, per tal che alcuno delli ditti vetrani veniva inganadi perché quelli che toleva e tuol i detti vetrani toleva quelli che a lorro piazeva e lasava li altri quei a chi più besogno feva, e questo feva per compiazer: unde i signori giustitieri vogiando oviar a tutte le malitie sopra ciò le qual incoreva ogni dì in danno di poveri vetrani, e a ciò che dei detti vetrani non si possa dir uno esser più avantazado de l'altro, statuì et ordinà che da mo' avanti el se diebba far tante cetole quante serà vetrani in cadauna delle qual sia scritto el nome de cadauno per lo gastaldo e soi offitiali e messi in un capello over capuzo over sacheto ben mesedade, e che cadauno che doverà tuor de alcuno de ditti vetrani andar debia a tuor la so cetola dal gastaldo la qual i tocherà in nel dito capello over capuzo over sacheto scosamente e quella c. 21 A che i vegnirà alle man con il nome de quello vetran el qual serrà suso scrito, quello debbia tuor e non altri,

santa e || giusta; et ciò aldando i signori giustitieri laudà et confermà la ditta parte, et si commandà che così la fosse annotata per li suoi noderi dell'offitio come è scritto di sopra per ordene. 5

LXIII. Della pena che incorre quelli che lavora senza vetran. Conciosiachè nel presente capitolar si contenga nel fatto de tuor vetrani per i proto-maistri e squeraruoli de la Arte di calafadi ai lavorieri segondo come nel presente capitolar pienamente si contien, e quelli toia come e qual a lor par, per tal che alcun delli detti vetrani veniva ingannati perchè quelli che toleva e tuol i detti vetrani toleva quelli che a loro piaseva e lassava i altri a chi più bisogno feva, e questo feva per compiacer: onde i signori iustitieri volendo ovviar a tutte malitie sopra ciò le qual incorreva ogni dì in danno dei poveri vetrani, e acciochè dei detti vetrani non si possa dir uno esser più avantazado dell'altro, statuì e ordenà che da mo' in avanti el si debba far tante cedole quante sarà i vetrani in cadauna delle qual sia scritto il nome de cadaun per lo gastaldo e officiali so' e messe in un capello over capuzzo over sachetto ben messedade, e che cadauno che doverà tuor de alcun de ditti vetrani andar debba a tuor la sua cedola dal gastaldo la qual i toccherà nel ditto capello over capuzzo over sachetto scosamente e quella che i vegnirà alle man con el nome di quel vetran || il qual sarà suso scritto, quello debia tuor et non altri, intendando che nis- 10 15 20 25 30 35 40

3. si] *Cod. M.* ssi 8. *Cod. M.* cenza 23. *Cod. M. omette* dì

intendando che nisun debbia lavorar senza vetran e chi per altro muodo farà sia de nissun valor, e oltra ciò caza quello che contrafarà alle predìtte cosse de libre 3 de picoli per cadauno per cadauna volta; della qual penna lo terzo vegna alla scuola, un terzo alla Camera e l'altro terzo a l'acusador se per la sua acusa si troverà la verità, rimanendo ogn' altro ordine parlando sovra el fatto di vetrani in so fermeza.

LXIII. Che dove serrà sette maistri lavoradori se diebba mandar do vetrani. Fo presso in pien capitolo di calafadi e po retificado e confermado per li signori giustitieri vechi che da mo' inanti a cadaun lavorier e ovra di calafadi qual se sia che sia de maestri || sette lavoradori, sia e mandar si debba do maistri vetrani e così per quei lavorieri e per lo simile a cadaun lavorier de maestri .xiii. mandar se diebba tre vetrani e cossì per quelli lavorieri si diebba oservar e non altramente, sotto penna de libre 3 de picoli per cadaun maestro che altramente lavorasse che per il muodo ditto di sopra senza i ditti vetrani e per cadauna volta, rimanendo tutti li altri ordeni che sopra de ciò parlasse overo sopra il fatto di vetrani in sua fermeza.

LXIIII. Che diebba esser una mare (1) de carte .ccc. Conciosiaché per defetto dei scrivani e altri offitiali de l'Arte di calafadi per i tempi passadi non s' habbia possudo decerner nì veder mai quello che puol in-

sun possa lavorar senza vetran e chi per altro modo farà sia de nissun valor, e oltra ciò caza quello che contrafarà alle predìtte cose de libre .iii. de pizoli per cadaun et cadauna fiada; della qual pena il terzo vegna alla scuola, il terzo alla Camera e il terzo all'accusator se per la sua accusa la verità se troverà, remanendo ogn'altro ordine parlando sopra il fatto di vetrani in so fermezza.

LXIIII. Che dove sarà sette maistri lavoradori si debba mandar do vetrani. Fu preso in pien capitolo dei calafadi e poi ratificato e confermato per li signori iustitieri vechi che da mo' in avanti a cadaun lavorier e ovra de calafadi qual se sia che sia de maestri sette lavoradori, sia e mandar si debba do maistri vetrani e così per quelli lavoradori et per lo simile a cadaun lavorier de maestri .xiii. mandar si diebba .iii. vetrani et così per quelli lavorieri si debba osservar et non altramente, sotto pena de libre .iii. de pizoli per cadaun maistro che altramente lavorasse che per lo muodo ditto di sopra senza i ditti vetrani e per cadauna fiada, remagnando tutti altri ordini che sopra di ciò parlasse overo sopra il fatto de vetrani in sua fermezza.

c. 14 B

LXV. ||Che debba esser una mare de carte .ccc. Conciosiaché per diffetto dei scrivani e altri officiali dell'Arte di calafadi per i tempi passati non si habbia potuto decerner nì veder mai quello che può intrar in

c. 21 B

39. nì] *Cod. Z.* in

(1) Cioè « madre » in senso figurato di registro, come « matricola ».

trar in l'Arte nostra nè le spese soe, che è granda offoscation a l'Arte, e questo è perché l'era usanza che 'l gastaldo dovesse tenir un quadernieto picolo sopra il qual lui scriveva tutta l'entrada e la spesa della ditta Arte e scuola nostra, e quella sì fatta entrada e spesa e per lo simile ogni altra cossa che ocorerrà di scriver e meter in quaderno non reponeva altro del ditto zornaletto, e oltra di ciò al detto conpimento del so offitio quello sì fatto gastaldo senpre portava il ditto zornaletto a casa soa non vogiando quello render alli offitiali nuovi per invidia a ciò che quelli che intrava non vedesse il muodo tegnudo per i tempi pasadi per talchè li erra grand'eror e oscuritade a lor non sapiando i modi tegnudi per i tempi pasadi, perchè non habiando la praticha passada di altri quaderni mal podeva far adoperar lo offitio suo et etiamdio li gastaldi e li compagni soi mal se podeva acordar se quello che erra intrado e speso della dita scuola et etiamdio per questo (c. 15 A) modo le scriture si || mancava e disperdevassi, che l'erra male fatta cossa considerando che sempre le scriture delli offitii in lo offitio che le vien fatte diè sempre romagnir: et a levar questo mal et eror vogiando meter sì fatto remedio che l'Arte nostra possa veder e cognosser quello che si fa e praticasse in la ditta nostra Arte, fo presso parte in pien capitolo di calafadi e doppo laudada e retificada per
c. 22 A i signori giustitieri vechi che da mo' avanti el se debbia far far e tegnir un quaderno chiamado la mare de

l'Arte nostra nè le spese sue, che è granda ofuscation all'Arte, e questo è perchè l'era de usanza che 'l gastaldo dovesse tenir uno quadernetto picolo sul qual lui scriveva tutta l'intrada e la spesa della ditta Arte e scuola nostra, e quella sì fatta intrada e spesa et per il simile ogni altra cosa che occorrerà da dover scriver et metter in quaderno non metteva nè reponeva altro del ditto zornaletto, e oltra di ciò al compimento del suo officio quello sì fatto gastaldo sempre portava il ditto quadernetto a casa sua non volendo quello render alli officiali nuovi per invidia accioché quelli che intrava non vedesse i muodi tenudi per li tempi passati per talchè li era grand'error e oscurità a lor non sapendo i muodi tenuti per i tempi passati, perchè non habiando la prattica passata dei altri quaderni mal podeva far et adoprar l'officio suo et etiamdio li gastaldi et compagni suo' mal si potevano acordar di quello che era intrado et speso della ditta scuola et etiamdio per questo modo le scritture si mancava et desperdevase, che l'era malefitio considerando che sempre le scritture delli officii in lo officio che le vien fatte diè sempre romagnir: et a levar via questo mal et error voiando metter sì fatto remedio che l'Arte nostra possa veder e conoser quello che se fa e pratticase in la ditta nostra Arte, fu preso parte in pien capitolo di calafadi et da poi laudata e ratificata per i signori iustitieri vechi che || da mo' in avanti el si debba far far e tenir un quaderno chiamado la mare de

29-30. *Cod. Z. omette il passo* considerando - officio 38. *Cod. M.* giustieri

carte .ccc. de mezo sfogio de carta, delli beni della nostra scuola e su quella mare se diebba scriver e meter tutta l'intrada e la spesa e tutta 5 ogn'altra cossa che da meter sia de besogno che ocorerrà de tempo in tempo, per lo scrivan della ditta Arte, intendando che quella mare non si possa mai remuover della ditta Arte 10 nostra e sempre debbia romagnir in man delli offitiali de l'Arte presente e che diè vegnir, cioè in man del scrivan, e che sempre in el conpimento del suo offitio el sia tegnudo de con- 15 segnar la ditta mare al scrivan nuovo ordenadamente, et questo debiasse oservar de tempo in tempo domentre questa parte non serrà revocada, sotto penna de libre .x. de picoli per ca- 20 daun offitial o altro che non oserverà come è ditto de sopra, romagnando anpuò el quaderneto del masser in le soe man oltra la ditta mare segondo usanza, intendando senpre che conpida 25 una mare el se ne debbia statin renovar un'altra oservando come è detto di sopra e sotto la ditta pena (1).

LXVI.‖ Che i squerarioli diè tegnir i vetrani che i tuol lo 30 luni per tutta la domada senza andar in piazza. Conciosiachè i squerarioli molto i se lamenta nel fatto del tuor vetrani in piaza dal ga-

carte .ccc. de mezzo sfoglio l'una, delli beni della nostra scuola e su quella mare si debba scriver e metter tutta la intrada e la spesa e tutta ogn' altra cosa che da metter sia de besogno che occorrerà de tempo in tempo, per lo scrivan della ditta Arte, intendando che quella mare non si possa mai remuover della ditta Arte nostra et sempre debbia romagnir in man delli officiali dell'Arte presente e che diè venir, cioè in man del scrivan, et che sempre in compimento del suo offitio el sia tegnudo di consignar la ditta mare al scrivan nuovo ordinatamente, et questo debbase osservar de tempo in tempo domentre questa parte non sarà revocata, sotto pena de libre .x. de pizoli per ciascadun official o altro che non osservarà come ditto è di sopra, romanendo ampuò el quadernetto del masser in le so man oltra la ditta mare segondo usanza, intendando sempre che compida una mare el se ne debba statim renovar un'altra osservando come ditto è di sopra e sotto la ditta pena.

LXVII.‖ Che i squeraruoli diè tegnir i vetrani che i tuol lo luni per tutta la domada senza andar in piazza. Conciosiachè i squeraruoli molto si lamenta nel fatto de tuor vetrani in piazza dal

c. 16 A
c. 23 A

8–10. *Cod. Z. omette il passo* intendando - Arte nostra 13. *Cod. M. omette* in
19–20. *Cod. M.* cadun 20. *Cod. M. a* offitial *aggiunge* e ciascun offitial

(1) Non pubblico il capitolo LXV («Che i fanti debbia haver «soldi 6 al dì, di anni .XII. in Venetia, e in nave over galie de «comun libre 4 al mese») perchè ho ritrovato nel capitolare cit. dei Patroni dell'Arsenal del 22 gennaio 1377 (c. 82 A-B) una disposizione identica per l'Arte dei carpentieri con richiami a questa. La disposizione è compresa in una parte della Quarantía in data 20 luglio 1402, che non si conserva all'Archivio di Stato di Venezia tra gli atti di quell'ordine.

staldo segondo usanza (1), i qualli più fiade per tante ovre quante i coreva in una domada tante volte i conveniva andar a San Marco a tuor vetrani lagando (2) le opere sue indarno e non lavorando, perdando perciò molto tempo, che non picolo danno li tornava, e intrando ai ditti sì fatti vetrani per questo sì fatto ordene non men vadagno e utilidade i seguirà de quello prima i seguiva, et utile et santa cossa erra proveder: imperò congregato il capitolo di calafadi fo preso parte che da mo' avanti el sia in libertade a cadaun squerariol che torrà vetrani il luni ad alcuno so lavoriero secondo l'ordine che parla de quelli, de poder, conpida quella ovra prima, retegnir e traslatar quelli vetrani medemi li qualli lui haverà auti a quella prima hovra, ad un'altra se alcuna in quella medema domada quello squerariol haverà, senza andar in piazza a tuor altri vetrani dal gastaldo, intendando solamente i ditti squerarioli aver la ditta sì fatta libertade in quella domada solla in la qual prima averà comenzado la prima ovra; pasada quella domada se per lui over alcuni averà a far, che i vada e andar i sia tegnudi in piazza dal gastaldo dei vetrani segondo il primo ordine (3) come i son tegnudi de tuor façando et osservando il muodo sopradetto de domada in domada segondo de sora c. 23 B è dechiarido e non altramente, sotto penna comune di sopra contegnuda

gastaldo segondo usanza, i quali più fiate per tante ovre quante i coreva in una domada tante volte i conveniva andar a San Marco a tuor vetrani lagando le ovre sue indarno e non lavorando, perdando de ciò molto tempo, che non pizolo danno i tornava, e intrando ai ditti sì fatti vetrani per questo sì fatto ordine non men guadagno e utilitade i seguirà de quello prima seguiva, e utele e santa cosa è a proveder: in perciò congregato il capitolo de calafadi fu presa parte che da mo' avanti el sia in libertade a cadaun squeraruol che torà vetrani lo luni ad algun suó lavorier segondo l'ordine che parla de quelli, de poder, compida quella ovra prima, retegnir e traslatar quelli medemi vetrani li quali li haverà havuti a quella ditta prima ovra ad un'altra se alguna in quella medesima domada quello squeraruol haverà, senza andar in piaza a tuor altri vetrani dal gastaldo, intendando solamente i ditti squeraruoli haver la ditta sì fatta libertà in quella domada sola in la qual prima haverà cominciato la prima ovra; passada quella domada se più ovre alguni haverà a far, che i vada e andar i sia tegnudi in piaza dal gastaldo dei vetrani segondo il primo ordene come è tegnudi de tuor fazando e osservando il modo sopraditto de domada in domada segondo de || sora è dechiarato e non altramente, sotto la pena contenuta nell'ordine de

33. *Cod. M.* facando 35. *Cod. M.* domandar *la prima volta.* 36. *Cod. Z. ripete* de

(1) Cf. il capitolo LXII, pp. 642-643.

(2) Cioè « lasciando ».

(3) Cf. il capitolo LXII, pp. 642-643.

in l'ordine de tuor vetrani, romagnando ogn'altro || ordene che parlasse de vetrani in so fermeza (1).

5 LXVII. Quando i squerarioli vara non siando pagadi i maistri. Per schivar molte question e differentie che tutto lo giorno occore in nel fatto di calafadi, fo ordenado che da mo' avanti cadaun protto-ma-
10 stro squerariol non ossa varar navilio nissun nè burchio nè altri lavoreri se prima li maestri non serrà pagadi, sotto pena de libre .x. de picoli per ciascun per ciascuna volta; e se pur i ditti
15 protti-mistri recevesse i ditti soi denari, sia tegnudi infra terzo dì doppo riceuti darli a coloro che l'à meritado, siando a questa medema condition ogni lavorier de calafado sì de
20 nave come de altri lavorieri, sotto penna de perder altretanto del suo quanto l'averà riceudo; il qual etiamdio ordine laldado e retificado fo che varando il proto-mastro non siando
25 pagado color che averà lavorà, sia tegnudi de pagar quelli tal maestri che averà lavorà.

LXVIII. Che non si possa tuor a lavorar il fante senza
30 il mistro. Fo presso in lo capitolo che da qui avanti cadaun paron over maistro de l'Arte di calafadi non debbia tuor alcun fante senza alcuno maestro ad alcun lavoriero, sotto
35 penna de libre .x. de picoli, sì al paron come al maistro, tante volte quante lor contrafacesse; la penna veramente si parti per terzo segondo usanza, e

tuor vetrani, romagnando ogn'altro ordene che parlasse di vetrani in sua fermezza. c. 16 B

LXVIII. Quando i squeraruoli vara senza siano pagati i maestri. Per schivar molte questioni e differentie che tutto il dì occorre nel fatto de calafadi, fu ordinato che da mo'avanti cadaun protto-maistro squerarol non possa varar navilio alcun nè burchio nè altri lavorieri se in prima li maestri non sarà pagati, sotto pena de libre .x. de pizoli per ciascun e ciascuna fiada; e se pur i ditti protto-maistri recevesse i ditti soi denari, siano tenuti infra terzo dì da può recevuti darli a color che li ha meritado, siando a questa medema condition ogni lavorier de calafado sì de nave come de altri lavorieri, sotto pena de perder altretanto del suo quanto lor haverà recevuto; il qual etiamdio ordine laudado e ratificato fu che varando il proto-maistro non siando pagati color che haverà lavorà, sia tegnudi de pagar quelli tal maistri che haverà lavorà.

LXVIIII. Che 'l non si possa tuor a lavorar el fante senza il maestro. Fu preso nel capitolo che de qua inanzi cadaun paron over maistro de l'Arte di calafadi non debba tuor algun fante senza il maistro ad algun lavorier, sotto || pena de libre diese de pizoli, sì al paron come al maistro, tante volte quante lor contrafesse; la pena veramente si parta per terzo segondo usanza, et a simil c. 24 A

10. *Cod. Z.* varal 31. *Cod. M. aggiunge* a *ad* avanti 36. *Cod. M.* tantte

(1) Cioè quelli dei capitoli LV, LVI, LVIII, LX, LXII e LXIII, pp. 637-643.

a simil penna caza colui che manderà il fante(1).

c. 17 A LXX. || De far patto coi paroni avanti che se vaga a lavorar. c. 24 B Per schivar molti scandoli et erorri i qualli lizieramente porave ocorer chi non provedesse a quelli, pertanto per bene e utilità di ciascun a ciò che division e descordia non vegna tra i fradeli della nostra Arte, fo ordenado e presso per lo capitolo che da qua avanti che ciascun che torà o vorà tuor maistri per far lavorar alcuna cossa che pertegna a l'Arte di calafadi, debba far patto e specificar quello cum i maistri calafadi a zò che li maestri sappia quello che li diè vadagnar, sotto penna de lire .x. de picoli(2); et etiamdio sia tegnudo per ogni muodo i detti maestri calafadi patti far con li patroni o con quelle persone che li lavora dar da lavorar(3), sotto la sopra detta penna de lire .x., alla qual caza i patroni over persone che avesse dado a lavorar ad alcun maistro senza patto specificato, e ciascun che torrà maistri non olsi far pato con quelli se non su la piazza de San Marco alli luoghi usati, sotto la ditta penna de lire .x., nè etiamdio maestri calafadi non ossi patto

pena cada colui che 'l manderà il fante.

LXXI. De far patto con li patroni inanzi che se vaga a lavorar. || Per schivar molti scandali 5 et errori quali licitamente potria occorrer chi non provedesse a quelli, pertanto per ben e utilità di ciascuno acciochè division e discordia non venga tra i fratelli della nostra Arte, 10 fu ordinato e preso per lo capitolo che da qua avanti che ciascun che torà o vorà tuor maestri per far lavorar alguna cosa che partenga al-l'Arte di calafadi, debba far patto e 15 specificar quello con li maestri calafadi acciochè li maestri sapia quello che li diè guadagnar, sotto pena de libre .x. de pizoli; et etiamdio sia tenuto per ogni modo i ditti maestri 20 calafadi patto far con li patroni o con quelle persone che li lavora dar da lavorar, sotto quella sopra ditta pena de libre .x., alla qual caza i patroni over persone che havesse dato a la- 25 vorar ad alcun maistro senza patto specificato, e ciascun che torà maistri non olsi far patto con quelli se non suso la piaza di San Marco alli luoghi usadi, sotto la ditta pena de li- 30 bre .x., nè etiamdio i maistri calafadi

(1) Non pubblico il capitolo LXVIIII (« Che i patroni de l'Arsenal « debba tuor e non refudar i vetrani »), perchè ho ritrovato che esso contiene la versione di una parte del Senato in data 3 novembre 1407 che si legge a c. 149 B del registro 47 dei *Misti* e che è stata accolta a c. 83 B del cit. capitolare dei Patroni dell'Arsenal.

(2) Una disposizione simile si ritrova nel capitolo LVIII del capitolare dei falegnami, nel LXXI del capitolare dei carpentieri, nel LXXII dell'antico capitolare dei calafati del 1271 e nel XXXXV di quello dei muratori; cfr. p. 191, rr. 12-19; p. 222, rr. 7-14; p. 266, rr. 6-13 (cf. anche p. 277, capitolo XXVIII); p. 299, rr. 12-19.

(3) Cioè quelle persone presso le quali lavorano in quanto loro danno da lavorare.

far con li patroni over persone se non sopra la piazza alli luoghi usati, sotto la ditta penna, e la ditta penna se parte per terzo segondo le altre; e a questa stretura non s' intenda obligati i patroni de l'Arsenal, nè i maestri quando lor fesse patto con quelli.

LXXI. ‖Che chi serrà gastaldo non possa esser più fina .v. anni(1). Conciosiacossachè 'l fosse fatto notitia alli signori giustitieri che la gastaldia di calafadi tocava solamente a qualcun quasi d'anno in anno i qualli si feva tuor gastaldi per priegieri e per sobornamenti, la qual cossa erra tanto desonesta che questo erra un atto che aveva a indur più tosto discordia che pase tra gli homeni de l'Arte di calafadi; et etiamdio i ditti che si feva tuor gastaldi non si feva tuor tanto per la dignitade della gastaldia quanto per la utilitade di quella, che non è picola e giusta cossa: si à a proveder per ogni muodo e via che ciascuno che 'l merita partecipi ugualmente sì della dignitade della ditta gastaldia come della utilitade di quella, a ciò che mormoramenti dentro de ditti homeni non sia. imperò i detti signori giustitieri per oviar a ogni eror e aciochè quietacion e pace sia tra li homeni della ditta Arte è statuido e ordenado che da mo' avanti ciascun che serrà eletto gastaldo, il qual si fa per uno anno, non possa

non olsi patto far cum li patroni over persone se non sopra la piazza alli luochi usadi, sotto la ditta pena, et la ditta pena si parti per terzo segondo le altre; et a questa strettura non s' intenda esser obligati i patroni dell'Arsenal nè i maistri quando lor fesse patto con quelli.

c. 17 B

LXXII. Che chi sarà gastaldo non possa esser più fina .v. anni. Conciosiachè fosse fatto notitia alli signori iustitieri che la gastaldia di calafadi toccava solamente a qualchuni ‖ quasi de anno in anno i quali si feva tuor gastaldi per preghiere e per subornamenti, la qual cosa era tanto dishonesta che questo iera uno atto che havev' a indur più tosto discordia che pace tra gli huomini dell'Arte di calafadi; et etiamdio i ditti che se feva tuor gastaldi non se feva tuor tanto per la dignità della gastaldia quanto i se feva tuor per la utilità di quella, che non è pizola et iusta cosa: si à a proveder per ogni modo e via che ciascuno che 'l merita partecipi ugualmente sì della dignitade della ditta gastaldia come della utilità di quella, acciochè murmuramenti dentro di ditti huomini non sia. imperò i ditti signori iustitieri per obviar a ogni error e azochè equitade e pase sia tra li huomini della ditta Arte ha statuito e ordinato che da mo' avanti ciascun che sarà eletto e fatto gastaldo, il qual si fa per un anno, non possa esser eletto

c. 25 A

6. nè i] *Cod. M.* nè a 22. *Cod. M.* tantto 24. *Cod. M.* per la dignitade, dico utilitade 25. *Cod. M. omette* si à 30. *Cod. M. omette* a

(1) Per altri limiti alla eleggibilità a gastaldo cf. il capitolo LXVI, p. 263, rr. 1-5.

esser eletto e fatto gastaldo da quello anno perfina cinque; e se fra questo tempo de .v. anni in lo qual quelo cossì fatto gastaldo non può esser eletto nì fatto gastaldo, fosse eletto over fatto gastaldo, quella eletion sia de nissun valor; intendando che colui che serrà gastaldo possa tegnir do fanti i qualli sia scriti alla Giustitia i qualli abbia per cadaun quando loro anderà a lavorar quello che meriterà i detti so fanti, e se 'l ditto gastaldo tolesse più de merto per cadaun de detti so' fanti, caza alla penna de libre .xxv. de picoli, la qual se partirà per terzo: una sia de l' acusador e l'altra de signori giustitieri e l' altro terzo in la scuola della ditta Arte. la letion veramente del gastaldo e delli offitiali si faza e diebba farsi con quelle solenitade e modi che è statto fatto per lo pasatto segondo si contien in la lor mariegola (1).

c. 18 A

LXXII. || Ch'i poveri vetrani che non può lavorar habbia la metà di quello à i mistri miori. Conciosiachè i fosse alguni vetrani della ditta Arte poveri e disposenti i qualli non puol lavorar, el conparse davanti i signori giustitieri el gastaldo della ditta Arte façandoli consientia como i ditti poveri homeni non possevano sustentare la vita soa se no i vadagnava qualche cossa, e che i se degnasse proveder sopra ciò come meio li paresse. per la qual cossa i prefati signori giustitieri inclinadi per inductu de pietà e de giustitia vo-

nè fatto gastaldo da quell'anno perfino anni .v.; et se infra questo tempo de .v. anni nel qual quello così fatto gastaldo non può esser eletto nè fatto gastaldo, fosse eletto over fatto gastaldo, quella elettion sia di nissun valor; intendando che colui che sarà gastaldo possa tenir doi fanti i qual sia scritti alla Iustitia i quali habbia per cadaun quando lor andarà a lavorar quello che meritarà i ditti so' fanti; e se 'l ditto gastaldo tolesse più de merito per cadaun di ditti soi fanti, caza alla pena de libre .xxv. de pizoli, la qual se parta per tertio: una sia dell'accusator e l'altra dei signori iustitieri e la terza venga in la scuola della ditta Arte. la lettion veramente del gastaldo et dei officiali si faccia et debbasi far con quelle solennità e muodi che è stato fatto per lo passato secondo che si contien in la lor mariegola.

c. 25 B

LXXIII. || Che i poveri vetrani che non può lavorar habbia la mittà di quello ha i mior maistri. Conciosiachè 'l fosse alcuni vetrani della ditta Arte poveri e dispossenti i quali non può lavorar, el comparse davanti i signori iustitieri il gastaldo della ditta Arte facendoli conscientia como i ditti poveri huomini non potevano sustentar la vita sua se i non guadagnava qualche cosa, et che i se degnasse proveder sopra ciò come meglio ghe paresse. per la qual cosa i prefati signori iustitieri inclinati per intuitu de pietà e de giu-

1. *Cod. M.* quelle 5. *Cod. Z. a* fosse *premette* et se 15. *Cod. Z.* paga 31. *Cod. M.* facandoli 34. *Cod. M.* quale

(1) Cioè nel capitolo IIII, cf. p. 273.

giando proveder alla vita dei ditti poveri vetrani et etiamdio che i patroni delli lavorieri se possa meritamente contentare, statuimo e ordenemo segondo è statto usado che i ditti patroni quando i tocherà per tessera ai soi lavorieri alcuni de ditti vetrani, façando i protti-mastri dar le tessere ben e realmente, i diebiano queli patroni pagar i detti vetrani cossì per lo tempo presente come per lo tempo ch' à a vegnir, e cossì i patroni presenti ai vetrani presenti come i patroni che diè avenire ai vetrani che diè vegnire, con questa condition che i detti patroni ge dia dare per cadaun dì e per cadauna zornada che i farrà lavorar, per so sostegnamento, la mettà di quel presio che i danno ai maestri che sonno posenti e che sanno lavorare, sotto pena de libre .v. per homo per cadauna volta cossì al patron come al proto-mastro che non fesse come è detto di sopra; de le qual penne la terza parte sia de l' acusador se per l'acusa sua s' haverà la verità, el terzo alla Camera della Giustitia e 'l terzo alla scuola, e il terzo che dovesse aver l'acusador sia delli offitiali della ditta Arte se per i ditti offitiali el serrà o serano accussadi.

LXXIII.‖De mandar li maestri a disnar un'ora avanti nona[1]. Per casson che 'l cessi e manchi ogni scandolo e erore che soleva occorer ogni zorno tra i proti-mastri e i suoi maestri in nel fatto de mandar i ditti maestri a disnar e a merenda alle hore debite, pertanto fo presso in ca-

stitia volendo proveder alla vita dei ditti poveri vetrani et etiandio che i patroni del lavorier si possa meritamente contentare, statuimo e ordenemo segondo è stà usitado che i ditti patroni quando i tocherà per tessera ai suoi lavorieri alcuni di ditti vetrani, facendo i protti-maistri dar le tessere ben chiaramente, i debbano quelli patroni pagar i ditti vetrani così per lo tempo presente come per lo tempo ch' à vegnir, e così i patroni presenti a vetrani presenti come i patroni che diè vegnir ai vetrani che diè vegnir, con questa condition che i ditti patroni ge dia dare per cadaun dì e per cadauna giornata che i farà lavorar, per suo sostenimento, la mittà di quel pretio che i danno ai maistri che sono possenti et che sanno lavorare, sotto pena de libre cinque per homo e per cadauna fiada così al patron come al protto-maistro che non fesse come è ditto di sopra; delle qual pene la terza parte sia dell' accusator se per l' accusa sua si haverà la verità, il terzo alla Camera della Iustitia, e 'l terzo che dovesse haver l' accusator sia delli ‖ officiali della ditta Arte se per i ditti officiali el sarà o saranno accusati. c. 26 A

LXXIIII. Di mandar i maistri a disnar una hora avanti nona. Per cagion che 'l cessi e manchi ogni scandalo e errore soleva occorrer ogni giorno tra i proto-maistri et suoi maistri nel fatto de mandar i ditti maistri a disnar e a merenda alla hora debita, pertanto fu preso in capitolo c. 18 B

2. *Cod. Z. omette* et 8. *Cod. M.* facando 38. *Cod. Z.* alle 39. in] *Cod. Z.* un

(1) Cioè un'ora avanti mezzodì.

pitolo che da mo' avanti el proto-mastro debba mandar tutti li soi maestri a disnar a l'ora debita, cioè avanti nona un' ora e a marenda a ore .xx., sotto penna de libre .x. a le qual caza lo ditto proto-mastro quando per lui mancasse de mandar quelli come è ditto, dechiarando che 'l proto-mastro debba questo dir alli detti maestri sotto la detta penna, la qual si parta per terzo: uno alli signori, l'altro a l'acusador e 'l terzo alla scuola; e façando per questo modo el seguirà ogni ben come segue in la casa de comun; e questo se diebba intender ogni dì che sona la marangona.

LXXIIII. Che 'l si diebba pagar i maestri che lavora cossì in aqua come in terra infra terzo dì. Aciochè chi à lavorado abbia presto e prestamente el so merito fo presso in pien capitolo di calafadi che da mo' avanti ciascun paron che torrà maestri al so lavorier, debbia aver pagado quelli della domada infra terzo dì, sotto penna de libre .x. (c. 26 B) de picoli, cossì in aqua come in terra, e non possa tuor altri maestri se li primi non serrà pagadi, sotto la ditta penna la qual se parta come le altre.

LXXV. De quelli che serrà comandadi a lavorar a l'Arsenal e andasse a lavorar a altre spetial persone. Per honor e utele sì de comun come de spitial persone i signori giustitieri vechi habiando vedudo per longa esperientia che 'l non se oserva quello che si diè per i calafadi alli qualli tocha le tessere ad andar a l'Arsenal

che da mo' in avanti il protto-maistro debba mandar tutti i suoi maistri a disnar all'hora debita, cioè avanti nona una hora e a merenda a hore vinti, sotto pena de libre .x. alle qual caza lo ditto protto-maistro quando per lui mancasse de mandar quelli come è dito, dechiarando che 'l proto-maistro debba questo dir alli detti maestri sotto la ditta pena, la qual si parta per terzo: uno alli signori, l'altro al-l' accusator e il terzo alla scuola; e facendo per questo modo el seguirà ogni ben come segue in la caxa de comun; e questo si debba intender ogni dì che sona la marangona.

LXXV. Che 'l si debba pagar i maistri che lavori così in acqua como in terra infra terzo dì. Aciochè chi ha lavorado habbia prestamente il suo merito fu preso in pien capitolo di calafadi che da mo' avanti ciascun paron che torà maistri a suo lavorier, debbia haver pagato quelli della domada infra terzo dì, sotto pena de libre .x. de pizoli, così in || acqua come in terra, e non possa tuor altri maestri se i primi non sarà pagadi, sotto la ditta pena la qual si parta come le altre.

LXXVI. De quelli che sarà comandà a lavorar all'Arsenal e andasse a lavorar a altre spetial persone. Per honor e utele sì del comun come de spetial persone i signori iustitieri vecchi havendo veduto per la longa esperientia che 'l non si osserva quello che se diè per i calafadi alli quali tocca le tessere ad andar all'Arsenal alla casa

13. *Cod. M.* facando 33-34. *Cod. Z.* altra

alla casa de comun a lavorar alla Signoria nostra, perchè de quelli che vien || comandadi or ne manca .x., or .xii., e alcuna volta .xvi., la qual 5 cossa vien in gran danno de comun, perchè quando i diè lavorar a comun i va a lavorar a spetial persone e cossì le galie e le ovre de comun non si potria aver alli tempi debiti e de- 10 putadi se non si provede sopra di ciò, ancora (1) in danno de zentilhomeni de Venetia e altre spetial persone fa (2) lavorar nave e navilii, perchè i ditti calafadi comandadi che lor vada 15 el luni per la domada a lavorar a comun, non va in la casa, anci el luni va a lavorar a spetial persone e poi il marti i diè esser in li lavorieri che loro à promessi a spetial persone e 20 quelli va a lavorar in la casa de comun, sichè le nave de spetial persone alle qual diè esser atteso e andar driedo le sue ovre promesse, per lor vien albandonade, sichè mal atende a 25 comun e mal a spetial persone: pertanto i detti signori à ordenado che da mo' avanti alcun che sia comandado a lavorar in la ca' de comun, sia tegnudo andar a lavorar alla ditta 30 casa nè non ossa andar a lavorar ad alcuna spetial persona quello dì il qual el doverà lavorar in la casa de comun, sotto penna de libre .iii. de picoli per ciascuno e per cadauna 35 fiada (3) i contrafarà, e per similmente ciascuno proto-mastro over calafado che torrà alcun de ditti calafadi i

de comun a lavorar alla Signoria nostra, perchè de quelli che vien comandadi mo' ne manca .x., mo' .xii., e alguna fiada .xvi., la qual cosa vien in gran danno del comun, perchè quando i diè lavorar a comun i va a lavorar a spetial persone e così le galie e le ovre de comun non se poria haver ai tempi deputadi se non se provede sopra di ciò, ancora in danno de gentilhomini de Venetia e altre spetial persone fa lavorar nave e navilii, perchè i ditti calafadi comandadi che lor vada il luni per la domada a lavorar a comun, non va in la casa, anzi il luni va a lavorar a spetial persone e può il marti diè esser in li lavorieri che loro ha promessi a spetial persone e quelli va a lavorar in la cha' de commun, sichè le nave de spetial persone alle qual diè esser atteso e andar driedo le so ovra promesse, per lor vien abandonade, sichè mal attende a comun, mal a spetial persone: pertanto i ditti signori ha ordinato che da mo' avanti algun che sia comandato a lavorar in la ca' de comun, sia tenuto andar a lavorar alla detta casa nè non osa andar a lavorar ad alguna spetial || persona quel dì che lo doverà lavorar in ca' da comun, sotto pena de libre .iii. de pizoli per ciascadun e ciascuna fiada i contrafarà, e per simel modo ciascun proto-maistro over calafado che torrà algun di ditti calafadi i dì che i doverà lavorar alla

c. 19 A — c. 27 A

18. in] *Cod. Z.* vi 25-26. *Cod. M.* pertantto

(1) Si sottintende « la qual cosa vien ».
(2) Cioè « che fa » colla solita elissi del relativo.
(3) Cioè « per cadauna fiada che i contrafarà ».

giorni che lavorerano o che doverà lavorar alla casa de comun in suo' servitii over d' altri caza alla ditta penna per ciascun dì che lavorerà fuor della casa; e per questo modo quelli che per amor non vorà lavorar a comun i lavorerà per timor della penna, sichè colui che doverà lavorar a comun i no lavorerà e intrometa altra ovra, e colui che l'aceterà a lavorar se 'l serrà protto-mastro o calafado, caza de libre .III. de picoli per cadaun de loro e per cadauna || volta e i giorni che i lavorerà fuora della casa, sì el proto-mastro che torà a lavorar come il calafado che anderà contro l' ordine preditto, dechiarando che ciascun delli detti maestri calafadi i qualli serrà comandadi a lavorar a l'Arsenal, sia tegnudi de dir e manifestar a quelle persone che i requirerà de lavorar fuora de l'Arsenal, e per lo simile li maestri diè domandar quelli che i volesse tuor a lavorar, sotto la ditta penna per cadaun per cadauna volta; delle qual penne un terzo sia de l'acusador, un terzo di giustitieri e l'altro della scuola.

c. 19 B

LXXVI. Che 'l se debbia portar i denari di vetrani ogni domenega al banco in piazza e che 'l gastaldo non ossi tuor. Per casson di molti lamenti i qualli si feva per i poveri vetrani di danari i qualli li aspetava per lor meriti e fadige, i qual denari per alcuni gastaldi i fenzeva esser ocuppadi e retegnudi metando i ditti gastaldi i detti denari in suo uso e per questo modo i ditti poveri vetrani

c. 27 B

casa de comun in suoi servitii over d'altri caza alla ditta pena per ciascun dì ello lavorerà fuora della casa; et per questo modo quelli che per amor non vorrà lavorar a comun i lavorerà per timor della pena, sichè colui che doverà lavorar a comun e no i lavorerà e intrometta altra ovra, e colui che l' accetterà a lavorar se 'l sarà proto-maistro o calafado, caza de libre .III. de pizoli per ciascadun de lor e per ciascaduna fiada e dì che i lavorerà fuora della casa, sì el proto-maistro che torrà a lavorar como el calafado che andarà contra l' ordine preditto, dechiarando che ciascun di ditti maistri calafadi i quali sarà comandadi a lavorar all'Arsenal, sia tegnudi di dir e manifestar a quelle persone che i requirerà de lavorar fuora dell'Arsenal, e per il simile i maistri diè domandar quelli che i volesse tuor a lavorar, sotto la ditta pena per ciascun e ciascuna fiada; delle qual pene un terzo sia de l'accusador, un terzo de iustitieri e l' altro della scuola.

LXXVII. Che 'l si debbia portar i dinari dei vetrani ogni domenega al banco in piaza et che 'l gastaldo non olsi tuor. Per cagion di molti lamenti i quali si feva per li poveri vetrani dei denari i quali ge aspettava per loro meriti e fadige, i quali denari per alguni gastaldi i giera usurpadi e ritenuti mettendo i ditti ga||staldi quelli così fatti denari in suo uso et per questo modo i ditti poveri

24. a] *Cod. M.* e *ripete* per i poveri   34. *Cod. Z.* a feva *aggiunge* fatti   35. *Cod. Z. dopo* vetrani   39. *Cod. M.* denaro

riceveva questo danno e ancora nasseva molte querele e lamentation, et aciochè el manchi questi cossì fatti errori e che questi poveri vetrani abbia il suo dretto: fo preso in.pien capitolo che da mo' avanti alcuno gastaldo non ossa nè prossuma tuor nè far tuor alcun denar che aspeta ad alcun vetran, sotto penna de libre .x. de picoli per ciascun per ciascuna volta; ma quelli cossì fatti danari non si possa ricever se non la domenega al banco quando il gastaldo serrà con li soi compagni (1), e quelli far scriver al suo scrivan; e questo ordine fu laudado per li signori giustitieri vechi.

LXXVII. Ordini sopra la ditta casson. Conciosiachè per una parte presa in pien capitolo e inserta in || questa mariegola nostra di calafadi (2) a sovention di poveri vechi e impotenti della ditta Arte i ditti calafadi sia tegnudi per ogni tre ovre (3) un vetran che i tocherà segondo come si contien in quella parte, et perchè i proti-mastri ai qual fidadi i ditti vetrani, non cura pagar quelli come è debito, per la qual cossa i ditti poveri vetrani e impotenti non può viver e patisse de gran senestri: pertanto a voler che la ditta habbia suo luogo, de comandamento de signori giustitieri vechi fu ordenado e zonto in questa mariegola che da mo' avanti el gastaldo che serrà, in penna de libre .x. de pizoli in li so' propii benni,

vetrani receveva questo danno e ancora nasceva molte querele e lamentanze, et azochè 'l manchi questi così fatti errori e che questi poveri vetrani habbia il suo dritto: fu preso in pien capitolo che da mo' avanti algun gastaldo non osa nè presuma tuor nè far tuor alcun denaro che aspetta ad alcun vetran, sotto pena de libre .x. per ciascun e ciascuna fiata; ma quelli così fatti denari non si possa recever se non la domenica al banco quando il gastaldo sarà con li suoi compagni, e quelli far scriver al suo scrivan; e questo ordine fu lodato per i signori iustitieri vecchi.

LXXVIII. Ordine sopra la ditta cagion. Conciosiachè per una parte presa in pien capitolo e scritta in questa mariegola nostra di calafadi a sovention di poveri vecchi e impotenti della ditta Arte i ditti calafadi sia tenuti per ogni tre ovre tuor un vetran che i tocherà segondo come si contien in quella parte, et perché i proti-maistri ai quali fidadi i ditti vetrani, non cura pagare quelli come è debito, per la qual cosa i ditti poveri vetrani e impotenti non può viver e patisce de gran senestri: pertanto a voler che la ditta habbia suo luoco, de comandamento di signori iustitieri vechi fu ordenato e aggionto in la mariegola che da mo' avanti il gastaldo che sarà, in pena de libre .x. de pizoli in li suoi proprii beni, debia

12. al] *Cod. Z.* el 30. *Cod. M.* pertantto

(1) In quel giorno il gastaldo presiedeva il tribunale dell'Arte; cf. il capitolo LXXVIIII, p. 269, r. 18 - p. 270, r. 8.
(2) Cf. i capitoli LVIII e LXII, pp. 639-640 e 642-643.
(3) Cioè « per ogni tre maestri ».

c. 28 A debbia comandar ai proti-mastri a li qualli lui darrà i ditti vechi, che in penna de soldi .v. per lira i debbia portar i danari de ditti vetrani al banco la prima domenega che venirà, e debba il ditto gastaldo far notar la ditta penna al scrivan nelli suoi quaderni e scuoder quella dai contrafacenti, e se nol la podesse scuoder, debba notificarlo ai signori giustitieri vechi i quali procurerà de scuoderla; della qual penna il terzo sia delli signori giustitieri vechi, el terzo de comun e l' altro terzo della scuola (1).

c. 22 B
c. 30 B
LXXXII. ‖ Che 'l gastaldo sia tegnudo d'andar una volta alla domada a l'Arsenal e altro per i vetrani.
c. 31 A Conciosiachè la Signoria nostra a benefitio di poveri vetrani de l'Arte di calafadi abbia provisto cossì in la casa de comun per esempio de altri come de fuora, et el gastaldo una fiada alla domada sia tegnudo andar cercando per la terra le ovre per i poveri vetrani e non cura andar a cercar le ovre in la

comandar ai proto-maistri ‖ ai qual lui darà i ditti vecchi, che in pena de soldi .v. per libra i debbia portar i danari dei ditti vetrani al banco la prima domenega che vegnirà, e debbia il ditto gastaldo far notar la ditta pena al so scrivan nei suoi quaderni e scuoder quella dai contrafacenti, et se 'l non la potesse scuoder, debba notificarlo ai signori iustitieri vechi i qual procurerà di scuoderla; della qual pena il terzo sia di signori iustitieri vecchi, il terzo del comun e il terzo del gastaldo.

LXXXIII. ‖ Che 'l gastaldo sia tenuto d'andar una fiada alla domada a l'Arsenal e altro per i vetrani. ‖ Conciosiachè la Signoria nostra a benefitio dei poveri vetrani dell'Arte di calafadi habbia provisto così in la cha' de comun per essempio dei altri come de fuora, et il gastaldo una fiada alla domada sia tenuto andar cercando per la terra le ovre per i poveri vetrani e non cura andar a cercar le

5. *Cod. Z.* vegirà

(1) Non pubblico il capitolo LXXVIII («Che non si possa andar «a lavorar fuora di Venetia»), perchè ho ritrovato che contiene una parte del Maggior Consiglio in data del 28 maggio 1365 che si legge a c. 95 B del *Liber Novella*, e un'altra pure del Maggior Consiglio, in data del 26 ottobre 1371, che si legge nel margine inferiore della stessa pagina del medesimo registro; tutte e due sono passate a cc. 52 B e 53 A del cit. capitolare dei Patroni dell'Arsenal del 22 gennaio 1377. Per analoga ragione non pubblico il capitolo LXXVIIII («De non mandar a lavorar fuora «de Venetia»), avendo ritrovato che contiene la versione di una parte del Maggior Consiglio in data del 19 marzo 1374 che si legge a c. 139 B del *Liber Novella* ed è passata a c. 53 A del cit. capitolare dei Patroni dell'Arsenal. E parimenti non pubblico il capitolo LXXX («Che nissun non «ossa menar fuori de Venetia alcun calafato»), perchè ho ritrovato che contiene la versione di una parte del Senato in data del 5 dicembre 1381 che si legge a c. 45 A del vol. 37 dei *Misti* ed è passata a c. 32 A-B del cit. capitolare dei Provveditori di comun.

casa de comun: pertanto presso fo in pien capitolo di calafadi, niun discrepante, che cossì come il gastaldo è tegnudo de andar cercando una fiada alla domada per la terra, cossì sia tegnudo andar una fiada alla domada alla casa de comun e veder quanti vetrani entra in le ovre serrà (1) lì e segondo quelle farse pagar di vetrani, sotto penna de libre .xxv. de picoli per cadaun gastaldo el qual non anderà come è detto di sopra e cadauna volta, la qual si parti per terzo, cioè || un terzo a l'acusador, un terzo alla Camera della Giustitia vechia e l' altro a la scuola; e fo laudado e ratificado el ditto ordine dai signori giustitieri vechi.

LXXXIII. Che li vetrani de fuora debba haver la quarta parte di denari de l'Arsenal. Per comandamento di signori proveditori de comun fo ordenado che da mo' avanti tutti i danari che scuoderà il gastaldo o altra persona della casa de comun per ben di poveri vetrani, si diebba far 4 parte: tre parte sia dadi a quelli vetrani che è alla caseleta, e l' altra parte sia de quelli che non è alla caseleta.

LXXXIIII. Che 'l se dia tanto ai vetrani quanto alli mior che lavora. Conciosiachè el fosse provedudo per sustentation di poveri vetrani de l'Arte di calafadi che i patroni de nave o navilii quando i farrà lavorar de calafado le sue nave o na-

uovre in la cha' de comun: pertanto fu preso in pien capitolo di calafadi, niun discrepante, che così come il gastaldo è tenuto andar cercando una fiada alla domada per la terra, così sia tenuto andar una fiada alla domada alla cha' de comun e veder quanti vetrani entra in le ovre sarà lì e segondo quelle farse pagar di vetrani, sotto pena de libre .xxv. de pizoli per cadaun gastaldo il qual non andarà come è ditto di sopra e cadauna fiada, la qual si parti per terzo: un terzo all' accusator, un terzo alla Camera *c. 23 A* della Iustitia vecchia e l' altro alla scuola; e fu lodato et ratificato detto ordine dai signori iustitieri vecchi.

LXXXIIII. Che i vetrani de fuora debba haver la quarta parte dei denari dell'Arsenal. Per comandamento dei signori proveditori de comun fu ordinato che da mo' avanti tutti i denari che scuoderà il gastaldo o altra persona dalla casa de comun per ben dei poveri vetrani, si debba far quattro parte: tre parte sia date a quelli vetrani che sè alla cassella, e l'altra quarta parte sia di quelli che non è alla cassella.

LXXXV. Che 'l si dia tanto ai vetrani quanto ai mior che lavora. || Conciosiachè 'l fosse *c. 31 B* proveduto per sostentation di poveri vetrani de l'Arte de calafadi che i patroni delle nave e navilii quando i farà lavorar de calafado le sue nave over

1. *Cod. M.* pertantto 4. *Cod. M. a* andar *aggiunge* a 5-7. *Cod. Z. omette il passo* per la terra – alla domada 9. *Cod. M.* farsse 28. *Cod. Z.* data 32. *Segue a* mior *nel cod. M.* maistri *ma sembra espunto.*

(1) Cioè « che serà ».

vilii e tocherali per tessera alli soi lavorieri alcuno vetran segondo i ordeni che parla de questa (1), façando i proti-mastri dar le tessere ben e realmente, debbia quelli tal patroni pagar alli detti vetrani non possenti la metà di quello pretio che i danno alli mior maestri che sonno possenti (2), et el sia molti che per il passato habbia fatto e al presente fazza lavorar nave et altri navili de calafado fuorra del corpo de Venetia e delle terre e luogi circostanti da Grado a Cavarzere i quali non ànno a suoi lavorieri l'angaria di vetrani, e sia giusto che tutti sia tratadi egualmente e che la sonvention non sia minuida ai ditti vetrani, ma più tosto cresiuta per bon esempio di quelli ànno (3) a vegnir: fo statuido e ordenado per i signori provedidori de comun e giustitieri che tutti quelli che al presente fa e per l'avenir farà lavorar de l'arte di calafado in tutte terre over luogi di Grado a Cavarzere sia cossì tegnudi a tutte angarie de vetrani de l'Arte di calafadi come son tegnudi quelli che fa lavorar dentro || il corpo di Venetia nave over navilii, sotto penna de libre .xv. de picoli per ciascadun e ciascheduna volta serà contrafatto; la qual penna sia partida per quel muodo si parte le altre contegnude in questa mariegola.

c. 23 B

c. 32 A LXXXVI. Che i marangoni e calafadi non ossi nè prosumi far vendida delli navilii o

navilii e tocherali per tessera ai suoi lavorieri algun vetran secondo i ordini che parla de questa, facendo i proto-maistri dar le tessere ben e lialmente, debba quelli tal patroni pagar ai ditti vetrani non possenti la mittà di quello pretio che i danno ai mior maistri che sono possenti, et el sia molti che per lo passato habbia fatto e al presente faccia lavorar nave e altri navilii de calafado fuora del corpo di Venetia e delle terre e luoghi circonstanti da Grado a Cavarzere i quali non hanno ai suoi lavorieri l'angaria de vetrani, e sia giusto che tutti sia trattadi ugualmente e che la sonvention non sia minuida ai ditti vetrani, ma più tosto accresciuda per buon essempio de quelli hanno a vegnir: fu statuito et ordinato per i signori proveditori de comun et iustitieri vechi che tutti quelli che al presente fa e per lo tempo avenir farà lavorar de l'arte de calafado in tutte terre over luoghi da Grado a Cavarzere sia così tegnudi a tutte angarie de vetrani dell'Arte di calafadi come son tenuti quelli che fa lavorar dentro il corpo di Venetia nave over navilii, sotto pena de libre .xv. de pizoli per ciascadun e ciascuna fiada sarà contrafatto; la qual pena sia partita per quel modo se parte le altre contenute in questa mariegola.

LXXXVII. || Che i marangoni e calafadi non olsi nè presumi far vendeda delli navi-

1. *Cod. Z.* tesser 3. *Cod. M.* facando 16. *Cod. M.* tratado 19. *Cod. M.* quello

(1) Cf. il capitolo LXII, pp. 642-643.
(2) Cf. il capitolo LXXII, pp. 650-651.
(3) Cioè « di quelli che ànno ».

nave negra se non biancha. Conciosiachè per i provedidori de comun el fosse fatto alcune provesion a agumentation de l'Arte di marangoni le qualli sonno sante e giuste, e perchè de l'Arte di calafadi in quella fiada non fosse provedudo sì a pien che a quella non sia bisogno farli che subvention, considerando a quanto pericolo score le nave e navili che i marangoni de navi fanno sopra de sì per esser mal calchadi, sì per esser lavoradi de mal legname come per esser mal fitti, che poria esser consumation de nostri mercanti e delle mercantie || e danno notabilissimo del nostro comun, e sia neccessario far sì fatta provession sopra di ciò che le ditte inconvenientie non ocora: e perciò per i signori provedidori di comun fo statuido e ordenado che da mo' avanti alcun marangon de nave il qual lavorerá over farrà alcuna nave o navilio nuovo sopra de sì, non possa per alcun muodo over inzegno far nè far far per sì over per altri per suo nome vendida de sì fatta nave over navilio fatto da nuovo altramente che biancho e compido, che serrà dicho solamente della so arte de marangon, nè etiamdio possa far vendida nì prometer de far compir alcuno delli detti navili de uovra che aspeta overo che potesse aspetar a l'Arte de calafadi, sotto penna de ducati cento d'oro per ogni fiada el fosse contrafatto; della qual un terzo sia della scuola di calafadi, un terzo de provedidori de comun e l'altro de l'acusador se 'l ne serà, per lo qual si habbia la verità; e ancora che alcuna persona non ossa nè diebba comprar alcuna nave o navilio delle

lii o nave negra se non bianca. Conciosiachè per i proveditori di comun el fosse fatto algune provision ad augmentatione dell'Arte di marangoni le quali sono sante e iuste, et perchè de l'Arte di calafadi in quella fiada el non fu proveduto sì a pien che a quella non sia de besogno farli che subvention, considerando a quanto pericolo scorre la nave et navilii che i marangoni de nave fanno nuovi sopra de sì per esser mal calcadi, sì per esser lavoradi de mal legname come per esser mal fitti, che poria esser consumation di nostri mercadanti e delle mercadantie (c. 24 A) e danno notabilissimo del nostro comun, e sia necessario far sì fatta provision sopra di ciò che le ditte inconvenien||tie non occorra: e perciò (c. 32 B) per i signori proveditori di comun fu statuido e ordinado che da mo' avanti algun marangon de nave il qual lavorerà over farà alcuna nave over navilio nuovo sopra de sì, non possa per alcun modo over inzegno far nè far far per sì over per altri per suo nome vendeda de sì fatta nave over navilio fatto da nuovo altramente cha bianco e compido solamente della so arte de marangon, nè etiandio possa far vendeda nè prometter de far compir algun dei ditti navilii de uovra che aspetta over podesse aspettar al-l'Arte di calafadi, sotto pena de ducati cento d'oro per ogni fiada el fosse contrafatto; della qual un terzo sia della scuola di calafadi, un terzo dei provedidori di comun, e l' altro terzo dell'accusador se 'l ne sarà, per lo qual si habbia la verità; et ancora che alguna persona non ossa nè debba

condition sopradite negra, sotto penna come di sopra da esser partida ut supra; et fo cridada questa parte per comandamento di detti signori provedidori de comun da esser osservada.

LXXXVII. Che i marangoni diebba pagar soldi .x. per luminaria. Conciosiachè el comparesse avanti i signori provedidori de comun il gastaldo di calafadi per nome de tutto el mistier di calafadi agravandossi che di giorno in giorno per li marangoni de nave vien tolto el mistier dalle man per el califitar (1) e bruscar che i fanno, sichè alle grande angarie i àno (2) e per el mistier i vien tolto (3) dalle man non pono suplir alle spese i fano e sovenir i so' poveri vetrani i quali sono asaissimi: imperò i detti signori provedidori e signori giu- c. 33 A stitieri vechi per la libertade a lor concessa per il Consiglio de Pregadi (4) e de volontade del gastaldo di marangoni de nave per nome de tutti del c. 24 B so mistier e del ‖ gastaldo di calafadi per nome dil mistier di calafadi vògiando equalitade in tutti conservare, àno termenado e mandado che 'l sia messo nella mariegola di calafadi che da mo' avanti si diebba oservar che cossì come i marangoni di nave per

comprar alguna nave o navilio delle condition supraditte negra, sotto la ditta pena da esser partida ut supra; et fu cridada questa parte per commandamento di detti signori proveditori da esser osservata. 5

LXXXVIII. Che i marangoni debba pagar .x. soldi per luminaria. Conciosiachè 'l comparesse avanti i signori proveditori de comun 10 il gastaldo di calafadi per nome di tutto il mistier dei calafadi aggravandose che de dì in dì per i marangoni de nave vien tolto il mistier delle man per il califitar e bruscar che i fanno, 15 sichè alle grande angarie i àno et per il mistier i vien tolto dalle man non puono supplir alle spese i fanno e sovvegnir i so' poveri vetrani i quali sono assaissimi: imperò i ditti signori pro- 20 veditori e i signori iustitieri vecchi per la libertà a lor concessa ‖ per il Conseglio de Pregadi e de volontà del gastaldo di marangoni de nave per nome de tutti del so mistier e del ga- 25 staldo di calafadi per nome del mestier di calafadi voiando equalitade osservar in tutti hanno terminato e mandato che 'l sia messo in la mariegola di calafadi che da mo' in avanti si 30 debba osservar che così come i marangoni de nave per califitar e bruscar

2. *Cod. Z.* sopraditta 17. *Cod. M. omette* i *dinanzi* vien 28-29. *Cod. M.* conservano *e omette* àno

(1) Cioè per ristoppare le navi; cf. Boerio, op. cit. s. v. calafatar.

(2) Cioè « che i ànno ».

(3) Cioè « che i vien tolto ».

(4) Forse la parte del Senato alla quale questo passo rimanda è quella del 6 settembre 1429 che ho pubblicato a p. 475, nota 1. In questo caso sarebbero posteriori a questa data i capitoli LXXXVII e LXXXXI e forse anche gli intermedi.

califitar e bruscar i àno fatto[1], ànno solamente pagado per luminaria o-gn'anno a l'Arte di calafadi soldi .IIII., così da mo' avanti debbia pagar sol-
5 di .X., dei qual soldi .X. si debbia far e partir come è stà partidi li altri per il tempo pasatto.

LXXXVIII. Che cadaun proto-maestro debba zurar de far
10 bona ovra. Ancora, fo preso in el ditto capitolo che cadaun proto-mae-stro debba zurar davanti il gastaldo e i compagni de far far bona ovra, in penna de libre .XXV., intendando da
15 miara .L. in su si lavorier vechio come nuovo.

LXXXVIIII. De tegnir rasson da ogni tempo. Ancora, fo preso che sicome non si poteva tegnir ras-
20 son da .III. mesi over da quatro, così da qui avanti si possa tegnir d' ogni tempo, intendando da libre .III. in zo.

LXXXX. Che cadaun che la-
25 vorerà da calafado lavor da .L. miara in zo debba pagar de ogni .VI. zornade una. Ancora, fo preso e ordenado che da mo' avanti cadaun che lavorerà lavorier da .L.
30 miara in zo del mistier di calafadi con un homo o con doi, debba pagar d'ogni .VI. zornade una al banco di calafadi per sonvention de nostri infermi e po-veri vetrani.
35 LXXXXI. Coretion fatta in nel .XXIIII. capitolo che i fenti possa romagnir a imparar l'arte con altri maestri. Fo çonto, e coretto per i sopraditti signori provedi-

i hanno fatto, hanno solamente pa-gato per luminaria ogn'anno all'Arte di calafadi soldi .IIII., così da mo' in avanti debbia pagar soldi .X., dei qual soldi .X. si debba far e partir come è stà partidi i altri per il tempo passato.

Che cadaun proto-maistro debba zurar de far buona ovra. Ancora, fu preso nel ditto capitolo che cadaun proto-maistro debba zurar davanti il gastaldo e i compagni di far far buona ovra, in pena de li-bre .XXV., intendando da miera .L. in su sì lavorier vechio come nuovo.

LXXXVIIII. De tegnir rason de ogni tempo. Ancora, fu preso che sicome non si poteva tegnir rason da .III. mesi over da quattro, così da qua inanzi se possa tegnir d' ogni tempo, intendando da libre .III. in zoso.

LXXXX. Che cadaun che la-vorerà da calafado lavor da .L. miera in zoso debbia pa-gar de ogni .VI. zornade .I. Ancora, fu preso e ordinato che da mo' avanti cadaun che lavorerà lavorier da .L. miera in zoso del mestier di ca-lafadi con uno|| huomo o con do, debbia (c. 33 B) pagar d'ogni .VI. zornade una al banco di calafadi per sovention de nostri in-fermi et poveri vetrani.

LXXXXI. Corettion fatta nel .XXIIII. capitolo che i fanti possa romagnir a imparar l'arte con altri maistri. Fu agionto e corretto per i sopraditti

8. *Cod. Z. omette il numero d'ordine del capitolo.* 38. *Cod. M.* conto

(1) Cioè «che i ànno fatto».

tori de comun e giustitieri vechi in el .xxiiii. capitolo che da mo' avanti tutti i calafadi che venirà cum nave e galie possa lassar i suoi fenti con altri maestri ad imparar l'arte non ostante alcuna parte inserta in questa mariegola nostra, romagnando la ditta parte in tutto e per tutto in sua fermeza (1).

signori provedadori de comun e iustitieri vechi nel .xxiiii. capitolo che da mo' avanti tutti li calafadi che vegnerà con nave e galie possa lassar i so' fanti con altri maistri a imparar 5 l'arte non ostante alcuna parte inserta in questa nostra mariegola, romanendo la ditta parte in tutto e per tutto in so fermezza.

XII. Al capitolare dei muratori del 26 novembre 1271. 10

[Il proemio del capitolare dell'Arte dei muratori del 1606 m. v., conservato all'Archivio di Stato di Venezia, *Arti, 406* (2).]

c. 1 A Al nome de Dio benedetto et della gloriosa sempre vergine madre madonna santa Maria et del beato et glorioso misier san Marco capo di 15 questa serenissima città di Venetia et del beato apostolo misier san Thomaso prottetor di questa veneranda scola de mureri fu renovata la presente nostra mariegola corendo li anni del Signore nostro misier Iesù Christo .m.dc.vi. essendo stata presa parte nel capitolo nostro generale di reformarla et havendo anco sopra ciò havuta auttorità dalli illustrissimi signori proveditori 20 sopra la Iustitia Vecchia; et questo fu in tempo delli spetabili homini misier Piero dalle Caldiere quondam Agnolo gastaldo, misier Iacomo quondam Cesaro, misier Vicenzo de Zuanne Porcelli, misier Piero Bergamasco compagni et misier Bortolo quondam Mattio scrivan. nella qual mariegola saranno posti tutti li capitoli boni, ordinati et approbati dalli illustrissimi si- 25 c. 1 B gnori superiori di || tempo in tempo, senza disordine o confusione, et questo

5-6. *Cod. M. omette* non ostante alcuna parte

(1) Segue a c. 25 A del cod. Marciano e a c. 34 A del cod. Zennaro la ratifica in data del 4 ottobre 1437; i capitoli che susseguono ad essa sono con datazione più recente di questa.

(2) I capitoli di questo capitolare anteriori al 1330 sono stati pubblicati o nel comento a quello del 26 novembre 1271 (cf. pp. 287-299) o nell'Appendice (pp. 304-305). Ho omesso il capitolo secondo, perchè dal contesto appare di data più recente e non ha riferimenti alla materia del capitolare antico. I capitoli susseguenti al xiii sono tutti di data posteriore al 1330. Si intende che i capitoli del capitolare del 26 novembre 1271 e delle sue addizioni che non hanno riscontro in questo, come risulta dal comento, erano scomparsi nel 1606 dalla legislazione di quest'Arte.

si ha fatto per commodo, beneffìcio et mantenimento di questa honoranda scola necessaria et tanto fruttuosa in questa gloriosa città, la qual sua divina Maestà si degni perpetuamente conservar in santa pace. amen.

XIII. Al capitolare dei merciai del 2 dicembre 1271.

P. 314, r. 1. quod gastaldio] *Così il cod.; il senso vorrebbe* quod nec gastaldio *come si legge nel testo di alcuni dei capitoli ricordati nella nota 1 di quella pagina. Ma talvolta in queste frasi questi capitolari omettono per elisione la prima negazione.*

P. 308, nota 7 (sulla «grisolima»):

Nel greco dell'alto medio evo si ha χρυσόνημος nel significato di χρυσοῦν νῆμα (cf. SOPHOCLES, op. cit. s. v.). In un documento veneziano del 16 settembre 1333, riferito dal CECCHETTI (*Le vesti*, p. 42, nota 5), la voce ricorre nella forma «grisolonia» col doppio significato di filo metallico del colore dell'oro o del colore dell'argento: «vendebat setam, oropellos, grisoloniam zallam et albam, setam de Bononia, de Mutina de qua fiunt vela subtilia, bochiranos, cendatos et zambellotos», merci proprie di quest'arte. La stessa varietà appariva anche quando quel metallo era in foglia anzichè in fili; difatti il capitolare veneziano ricorda «aureumpelle vel argentumpelle» (cf. p. 325, r. 5). La «grisolima» veniva usata anche nelle stoffe colle quali si facevano i paramenti ecclesiastici. Nell'*Inventario del tesoro della chiesa patriarcale d'Aquileia compilato nel 1408* (edito da VINCENTO JOPPI nell'*Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino*, 1883, II, 62) è ricordata: «una cappa de serico albo, usitata, contexta auro sive grisolino cum diversis foliis»; «una casula contexta grisolino et seta viridi».

XIV. Al capitolare dei fabbri del 4 dicembre 1271.

P. 330, nota 1 (sulle relazioni tra il capitolare dei fabbri e quelli dei calzolai e dei conciatori di pelli):

Ho già rilevato che nella compilazione del 1271 il capitolare dei fabbri è in gran parte derivato da quello dei calzolai del 17 novembre del medesimo anno. Ma questa derivazione non è stata diretta, bensì per mezzo del capitolare dei conciatori di pelli. Essendo stato questo compreso tra i capitolari di data incerta, i quali formano un gruppo speciale in questo volume, non è stato possibile nel comento al capitolare dei fabbri indicare i passi corrispondenti dell'altro e la loro paginazione; alla mancanza inevitabile supplisce questa giunta. Il capitolo II del capitolare dei fabbri corrisponde al II del capitolare dei conciatori (cf. p. 489, rr. 1-5); il III al III (cf. p. 489, rr. 6-8), ma con differenze; il IIII nella sua prima parte al IIII (cf. p. 489, rr. 9-13); il V in

gran parte al v (cf. p. 490, rr. 1-6); il vi al vi (cf. p. 490, r. 7 - p. 491, r. 13); il vii al vii (cf. p. 492, rr. 1-8); il primo periodo dell' viii all' viii (cf. p. 492, r. 9 - p. 493, r. 2) e gli altri al xxi (cf. p. 498, rr. 1-8); il viiii al x (cf. p. 493, rr. 6-8); il x al xi (cf. p. 493, rr. 9-12); il xii alla prima parte del xxii (cf. p. 498, rr. 9-13); il xvi al xvi (cf. p. 495, r. 10 - p. 496, r. 4); il xvii al xvii (cf. p. 496, rr. 5-12); il xviii al xviii (cf. p. 496, rr. 13-16); il xviiii ed il xx al xviiii e xx (cf. p. 497, rr. 1-15); il xxi al xii (cf. p. 494, rr. 1-6); il xxxvii al xxxx (cf. p. 504, rr. 1-4); il xxxviii al xxxviiii (cf. p. 503, rr. 12-17); il xxxxi al xxxxvi ed al xxxxvii (cf. p. 506, r. 7 - p. 508, r. 8); il xxxxii al xxxxviii (cf. p. 507, r. 9 - p. 508, r. 3); il xxxxv al xxxxiii (cf. p. 505, rr. 11-15). Queste somiglianze aggiungono un argomento a favore della data del 19 novembre 1271 che al capitolare dei conciatori di pelli ho attribuito come data probabile.

P. 338, note 2-10 (sugli ingegni delle chiavi):

Nel museo Civico di Venezia (cf. *Elenco* cit. p. 142, nn. 485-487 e 500; p. 143, nn. 508 e 529-542) si conservano varie chiavi e serrature di tempi diversi, le quali confermano le notizie date dal capitolare del 1271. Il n. 541 dà un' idea di ciò che potevano essere i « circleti » cioè le parti ricurve nelle quali terminavano le sezioni dell' ingegno. Il n. 542 dà un esempio di una « clavis forata » che aveva entro la canna il suo ago fisso o « pironem », e così, come anche risulta dal capitolare, il « pirone » faceva parte di essa e non della serratura. Queste chiavi mostrano nei loro ingegni le balzane, le coronelle e le crocette e sono maschie o femmine secondo che la loro canna è vuota o piena.

P. 345, nota 1 (intorno al significato antico dei rintocchi quotidiani delle campane di S. Marco a Venezia):

Durante la stampa di questo volume è stata pubblicata nell' *Historisches Jahrbuch* (1902, XXIII, 1, pp. 22-51; 2, pp. 247-269; 4, pp. 775-825) un' importante memoria di Tommaso Esser intitolata *Das Ave-Maria-Läuten und der « Engel des Herrn » in ihrer geschichtlichen Entwickelung* la quale può avere qualche attinenza colla illustrazione del significato dei rintocchi quotidiani delle campane di S. Marco a Venezia tante volte ricordati in questi capitolari, e così mi porge l' occasione di aggiungere nuove spiegazioni alla nota 1 della p. 345. Come ha notato l' Esser, sino da tempi antichissimi il Cristianesimo raccomandò ai devoti l' esercizio di una triplice preghiera quotidiana in tre momenti diversi del giorno in quanto questi ricordavano la passione, la risurrezione e l'ascensione di Cristo, ma ai tre momenti non corrispondeva allora alcun segno di campana. Le testimonianze sicure della consuetudine dei rintocchi serali per invitare i fedeli a recitare l'*Ave Maria* risalgono al 1307 e rispecchiano usanze speciali di alcune diocesi. L'Esser ne ha ha trovato un esempio del 1307 per l' Ungheria, un altro del 1316 circa per la diocesi di Maguelonne, ora Montpellier, un terzo del 1318 per la chiesa di Saintes nell' arcivescovado di Bordeaux, e poi molti altri che discendono sino alla seconda metà del secolo decimoquinto tra i quali è degno di nota quello del 7 marzo 1327, cioè l' ordine dato da Giovanni XXII ad Angelo vescovo di Viterbo e suo vicario in Roma di farvi sonare ciascuna sera al crepuscolo una campana e di accordare un' indulgenza di dieci giorni ai fedeli che al suono di essa nello stato di grazia recitassero con

devozione l'*Ave Maria*. Nella seconda metà del secolo decimoquarto il rintocco serale dell'*Ave Maria* si faceva in tempi diversi secondo i diversi luoghi; nella prima metà del decimoquinto la pratica di questa devozione era diffusa per molte diocesi, ma non ancora la preghiera corrispondente aveva avuto una forma stabile; nel secolo decimosesto l'usanza divenne anche più comune e la preghiera si recitava in ginocchio al suono della campana; Benedetto XIII nel primo anno del suo pontificato con breve del 14 settembre 1724 e con bolla del 26 susseguente accordò indulgenza plenaria a quanti dei fedeli in istato di grazia avessero recitato in ginocchio in un giorno del mese a loro elezione al suono della campana del mattino o del mezzodì o della sera la preghiera dell'*Angelus Domini* e poi per tre volte l'*Ave Maria*, ed anche accordò un'indulgenza di cento giorni per volta a quanti facessero questa pratica devota negli altri giorni dell'anno; in questo modo la pia consuetudine divenne generale. Il testo della bolla si legge a pp. 101-102 del volume ventiduesimo del *Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctae Romanae Ecclesiae* (Torino, 1871). Questa consuetudine ecclesiastica si addossò alla consuetudine civile del rintocco serale per l'ordine pubblico, rintocco che è di origine più antica, perchè, come è stato dimostrato dal LATTES (*La campana serale nei secoli XIII e XIV secondo gli statuti delle città italiane* nelle *Indagini e postille dantesche* di FRANCESCO NOVATI, Bologna, Zanichelli, 1899, pp. 163-170), l'uso di suonare ciascuna sera la campana del comune per indicare il principio legale della notte appare molto noto e molto diffuso nel principio del secolo decimoterzo giusta le testimonianze statutarie italiane, e però la sua origine deve essere anteriore a questi ricordi. L'unione dei due segni in uno solo, come ha notato il Lattes, in Italia ebbe tuttavia più di una eccezione, perchè in alcune città, come a Pavia e a Piacenza, restarono distinti. Gli statuti anche accennano in generale ad una campana del mattino che annunziava il principio legale del giorno, ma per lo più bastavano i segnali delle chiese che invitavano i fedeli alle preci mattutine; laddove il segno della sera aveva maggiore importanza essendo più necessario fissare l'inizio legale della notte in quanto l'ordine pubblico richiedeva in essa speciali provvedimenti in ragione della maggiore facilità pei malefizi.

Anche a Venezia il segno della campana ricordava la pratica di qualche dovere cittadino; questi segni in parte erano quotidiani e in determinati momenti, e venivano dati dalle campane di S. Marco variando dai giorni feriali ai festivi. Qui m'intrattengo soltanto sui segni quotidiani ed ordinari dei giorni feriali, perchè per solito di essi soli si fa menzione in questi capitolari.

A Venezia la consuetudine appare più complessa che altrove. Quei segni non si davano colla medesima campana, ma ora con una ed ora con un'altra delle quattro del campanile di S. Marco, le quali erano diverse di grandezza e per conseguenza anche di suono ed avevano ciascuna un nome proprio noto a tutti. La minore si nominava la trottiera o la campana dopo nona; venivano quindi in ordine di grandezza la mezza-terza, la nona e la marangona, la maggiore di tutte. Il campanile apparteneva ad una chiesa di giuspatronato in quanto era stata sino dalle origini la cappella ducale, e però si spiega come i segni delle campane si riferissero non meno a consuetudini civili che a pratiche religiose.

Le descrizioni di questo cerimoniale sono di data recente: una è formata dalle illustrazioni che il canonico di S. Marco Giovanni Stringa pubblicò nel 1604 nella seconda edizione della *Venetia* del Sansovino e che Giustiniano Martinioni accolse nell' edizione del 1663 (pp. 295-296); un' altra, pure recente, venne pubblicata nel 1886 dal Cecchetti (*Archivio Veneto*, XXXII, 379-380) che la trasse dall' archivio dei Procuratori di S. Marco *de supra* all'Archivio di Stato di Venezia; una terza che risale al 1678 (*) venne alla luce per opera del Gallicciolli (op. cit. I, 249-250). Le tre testimonianze concordano nell' enumerazione e descrizione dei segni, ma quella del 1678 vi aggiunge preziose notizie circa alcuni degli obblighi dei quali il Governo per mezzo di quei segni ordinava l' adempimento.

Lo spuntare dell' alba veniva indicato da mezza-terza e allora si ritiravano le guardie notturne che dalla mezzanotte in poi avevano custodito la piazza, il palazzo e la chiesa. Un' ora dopo, la marangona annunziava il levare del sole e gli operai dell'Arsenale si avviavano al luogo del lavoro. Mezz' ora dopo sonava di nuovo (**) e per mezz'ora la mezza-terza; i lavoranti entravano nell'Arsenale e quanti venivano in ritardo non avevano per quel giorno la mercede intera; i canonici di S. Marco cominciavano l' offiziatura e quando la campana era fermata entrava la messa cantata. Trascorsa un' ora dopochè la mezza-terza era stata fermata, la marangona dava il segno di terza (cioè della terza ora dopo l' alba, ossia della terza ora di giorno) ed i tribunali cominciavano la loro seduta. Quindi si dava il segnale del mezzogiorno che veniva annunziato dalla nona e gli operai uscivano dall'Arsenale per andare a pranzo. Mezz' ora dopo e per mezz' ora la trottiera o dopo-nona indicava agli operai che rientrassero nell'Arsenale e vi riprendessero i lavori appena fosse fermata (*). Un' ora dopo, la nona dava il segno del vespero. Il tramonto del sole e l'*Ave Maria* erano indicati per un quarto d' ora dalla marangona, e gli operai dell'Arsenale ponevano termine ai loro lavori quotidiani. Un' ora dopo, cioè un' ora di notte, sonava per un quarto d'ora la mezza-terza e le guardie notturne dovevano prepararsi per custodire il palazzo, la piazza e la chiesa. Mezz' ora dopo, pure per un quarto d'ora, sonava la nona e si chiudevano i luoghi delle guardie (**). Mezz'ora dopo,

---

(*) È la testimonianza di Giovanni Battista Pace titolato della basilica di S. Marco ed autore di un' opera inedita sul cerimoniale di questa chiesa. Ne conosco due manoscritti del secolo decimosettimo: il Marciano It. VII, 396, già Ruzzini, dove il passo si legge a p. 224; il Marciano It. VII, 1269, che nel 1843 pervenne in questa biblioteca per legato di Girolamo Contarini, dove il passo si legge a c. 154.

(**) Per la durata del segno, giusta un documento del 9 aprile 1325 ricordato dal Gallicciolli (op. cit. I, 245), questa campana era designata anche « campana longa in mane »; giusta un altro documento del 28 settembre 1384 (cf. Gallicciolli op. e loc. citt.) gli ufficiali della repubblica dovevano essere al loro ufficio innanzi che questa campana avesse cessato di sonare, e chi veniva in ritardo era sottoposto ad una pena pecuniaria; questa consuetudine spiega come mai questa campana fosse denominata anche « campana officia« lium que pulsatur in mane ». E che la « campana « officialium » fosse una delle campane di S. Marco è provato da una parte del Maggior Consiglio del 7 ottobre 1320 che ho trovato a c. 52 A del *Liber Phronesis* dove si legge il passo: « campana « officialium que pulsatur ad Sanctum Marcum ».

(*) Giusta il cit. documento del 28 settembre 1384 questa campana era anche designata colla frase « campana longa post prandium » e gli ufficiali della repubblica che non erano giunti all'ufficio innanzi che essa cessasse di sonare venivano sottoposti ad una pena pecuniaria. La stessa usanza doveva essere praticata anche presso gli operai dell' Arsenale.

(**) Probabilmente si teneva questa usanza per impedire che qualcuna delle guardie si allontanasse dal luogo dove si raccoglievano per poi eseguire il servizio notturno.

pure per un quarto d' ora, sonava la marangona e segnava due ore di notte e « si serravano le guardie » (*). Alla mezzanotte la marangona annunziava la muta delle guardie notturne e la ronda che doveva farsi attorno alla piazza, al palazzo ed alla chiesa.

Da queste notizie si rileva che quattro momenti principali del giorno determinavano la successione degli altri; due erano stabili per tutto l' anno: il mezzogiorno e la mezzanotte; gli altri due, il sorgere dell' alba ed il tramonto del sole, variavano secondo le stagioni. Inoltre dalla testimonianza dello Stringa è provato che già nel 1604 a Venezia il segno dell'*Ave Maria* si era così addossato a quello del tramonto da divenirne nel linguaggio popolare la denominazione più comune, la qual cosa significa che l' unione era di data molto anteriore. Tuttavia per le ragioni sopra esposte non si può far risalire l' accoppiamento per lo meno al secolo decimoterzo, e tuttora è sempre materia d' indagine la questione se questa origine può essere fissata nel secolo decimoquarto o in uno dei due susseguenti.

Ma, quanto ai nomi delle campane di S. Marco, alle loro funzioni civili ed alla quotidiana successione dei segni, l' uso del secolo decimosettimo risale per lo meno al decimoterzo, come è dimostrato dai documenti, tra i quali questi capitolari tengono un posto cospicuo. Già il GALLICIOLLI (op. cit. pp. 244-249) in testimonianze del secolo decimoquarto trovò menzione della trotera, della terza campana della sera, della marangona che indicava il levare del sole ed il tramonto, e della « campana officialium » o anche « campana me- « diae-terciae de mane » che sonava per mezz' ora ed invitava i pubblici funzionari a recarsi all' ufficio. A questi esempi ne aggiungo altri della seconda metà del secolo decimoterzo. Una parte del Maggior Consiglio del 24 agosto 1272 (*Liber Fractus*, c. 21 B) ricorda la « campana magi- « strorum que pulsatur in mane », la « campana magistrorum que pulsatur « in sero » e il segno di terza, « pul- « sata tercia ad Sanctum Marcum », la quale ultima frase trova un riscontro nel passo « omni die cum pulsatur « ad terciam » di una parte del 30 dicembre del medesimo anno (*Liber Communis secundus*, c. 137 A). La « cam- « pana magistrorum que pulsatur in « mane » a primo aspetto sarebbe stata la mezza-terza di un' ora e mezzo di giorno, perchè, secondo la medesima testimonianza, dopochè era fermata entrava la messa cantata (*). Ma questa interpretazione mi sembra errata. Prima di tutto il passo della parte non attesta che nei giorni feriali la messa cantata entrasse immediatamente dopochè la « campana magi- « strorum » cessava di sonare; in secondo luogo il segno di un' ora e mezzo di giorno si dava colla « cam- « pana officialium » nè risulta che essa sia stata mai qualificata anche col titolo di « campana magistrorum »; per ultimo, come la « campana magistro- « rum que pulsatur in sero » era la marangona, il che dimostrerò tra poco, così è naturale che tale fosse anche la « campana magistrorum que pulsatur « in mane », nè è in contraddizione la

(*) Cioè le guardie che arrivavano dopo di quel segno, non venivano accolte e per conseguenza non ricevevano la mercede di quel giorno.

(*) Il passo è il seguente: « consiliarii . . . te- « nentur una die qualibet ebdomada venire ad ec- « clesiam Sancti Marci ante quam campana ma- « gistrorum que pulsatur in mane cesset pulsare, « et audire missa que cantabitur, et cantata missa « veniant in palacium, et stare ad minus usque ad « terciam in una camera de palacio pro factis co- « munis consulendis et petitionibus expediendis « quas aliis vicibus audierint ».

duplice qualifica, perchè tra i maestri delle varie Arti a Venezia, i « maran-« goni » o « marangoni navium » tenevano il primo posto nei lavori dell'Arsenale. Per conseguenza il passo della parte del 12 agosto 1272 attesta l'obbligo dei consiglieri di essere nella chiesa di S. Marco prima che fosse fermata la marangona del levar del sole, e di aspettarvi l'entrata della messa cantata che nei giorni feriali avveniva quando era finita la seconda ora di giorno; in una parola, dovevano trattenersi in chiesa un' ora circa innanzi al principio della messa, il qual tempo in buona parte era occupato dalla offiziatura dei canonici e dalla durata del segno della campana. Un' altra parte del Maggior Consiglio del 19 febbraio 1275, 1274 m. v., contiene la frase « post nonam « pulsatam ad Sanctum Marcum », cioè dopo mezzogiorno (*Liber Comunis secundus*, c. 73 A). Un' altra parte del 10 gennaio 1277, 1276 m. v., ricorda il terzo rintocco della sera, « ter-« cium tintinabulum » (*Liber Comunis secundus*, c. 54 A), che doveva essere quello della nona, cioè di un'ora e mezzo di notte (*). Il capitolare del 1282 dei « Iudices Publicorum » (museo Civico di Venezia, cod. Cicogna 2562, c. 1 B) ricorda l'obbligo di quei funzionari di essere all' ufficio « ante-« quam campana officialium cesset « sonare et stare ad minus usque ad « terciam », cioè dalla fine della seconda ora di giorno sino alla fine della terza. Ma questa campana che ordinariamente segnava un'ora e mezzo di giorno, variò il suo orario nel periodo al quale questi capitolari appartengono. A c. 56 B del *Liber Presbyter* ho trovato una deliberazione del Maggior Consiglio in data 23 ottobre 1311, per la quale fu stabilito che da san Michele (29 settembre) a Pasqua quella campana dovesse cominciare i suoi rintocchi appena era fermata la marangona, cioè con una precedenza di mezz'ora, perchè « propter brevitatem « temporis que est inter campanam « officialium et terciam [*cioè un' ora*] « et specialiter tempore yemis multa « que essent facienda per dominum « ducem, consiliarios et per iudices et « officiales palacii et Rivoalti rema-« neant inconsulta et indeterminata ». Un'ordinanza degli ufficiali preposti a Rialto, in data 8 febbraio 1292, 1291 m. v. vietava a quanti tenevano botteghe in quella contrada di tenervi acceso il fuoco di sera « a primo tinti-« nabulo pulsato ad Sanctum Marcum « in antea », divieto che una parte del Maggior Consiglio del 18 maggio 1307 mutò spostando il limite dal primo segno al terzo, cioè dal tramonto del sole a un'ora e mezza di notte (cf. *Capitolari*, I, 195, rr. 4-5, 10-12). Per ultimo, in una deliberazione del Maggior Consiglio in data 7 marzo 1299 che ho ritrovato a c. 81 A del *Liber Pilosus* si fa menzione della trottiera nella frase « postquam cam-« pana maioris consilii que dicitur « trotera bastaverit ».

Ma i capitolari veneziani delle Arti, specialmente nella loro parte originaria, danno esempi anche più determinati. Quello dei « ternieri » del settembre 1263 ricorda la terza (p. 20, r. 5: « ante terciam ») e, contro il solito, designa il tramonto del sole non già pel segno corrispondente della campana, ma in modo diretto (p. 20, rr. 8-9: « postquam fuerit sol ad oc-« casum »). Il capitolare dei barbieri del dicembre 1270 (p. 41, rr. 16-17: « postquam primam campanam (*sic*) « pulsabitur in sero ») ricorda la prima campana della sera, cioè quella che

(*) I Signori di Notte a Venezia dovevano constatare se quanti incontravano per via dopo quel segno erano senz' armi.

segnava il tramonto del sole (*), le ore di sesta e nona (p. 41, r. 15: « de « mane inter sextam et nonam »), la mezza-terza (p. 47, r. 15: « usque ad « mediam terciam ») riferendosi evidentemente al segno di un' ora e mezzo dopo l' alba essendo la loro bottega più frequentata nella prima ora e mezzo del mattino, e in un' addizione del novembre 1299 la marangona del mattino che segnava il levar del sole (p. 55, rr. 15-16: « in mane « circa horam campane marango- « num ») e in un' altra addizione del 9 ottobre 1301 il segno di terza dato dal campanile di S. Marco (p. 57, r. 23: « usque ad terciam Sancti Marci »). Il capitolare dei calzolai del 17 novembre 1271 fa menzione delle tre campane di S. Marco che l' una a distanza delle altre sonavano alla sera (p. 144, rr. 2-4: « usque ad pri- « mam campanam Sancti Marci de « tribus que pulsantur in sero ») (**) e attesta che a quel segno gli uomini dell'Arte dovevano smettere il lavoro nel sabato e nella vigilia di alcune feste. Il capitolare dei carpentieri del 24 novembre 1271 accenna al segno di mezzodì colla frase (p. 202, r. 12) « usque ad nonam » (sinonima di « usque ad dimidium diem » del capitolare dei calafati; cf. p. 259, rr. 9-10, e di « usque ad horam none » (***) del capitolare dei merciai; cf. p. 321, r. 10) ed in un' addizione del 14 giugno 1323 qualifica la marangona (p. 227, rr. 14-15) « campana maran- « gone ». Lo stesso capitolare dei carpentieri (p. 202, r. 12) ci informa che quanti lavoravano di quell' arte nel sabato sino a mezzodì, ricevevano per quel giorno soltanto la metà della mercede quotidiana, notizia che corrisponde ad un' altra del capitolare dei falegnami del 23 novembre 1271 (p. 172, rr. 3-7) che dava facoltà al proto di detrarre dalla mercede del lavorante tardivo. In un' addizione del capitolare dei pittori, la quale fu composta tra il 1278 ed il 1281-1282, anche più chiaramente questa campana è qualificata « tintinabulum que « pulsat pro marangonis ad San- « ctum Marcum » e come segno che i pittori dovevano sospendere i loro lavori al tramonto del sole nel sabato (cf. p. 380, rr. 3-4) (*). Il capitolare dei fabbri del 4 dicembre 1271 (cf. p. 345, r. 4: « nisi pulsatum fuerit matuti- « num Sancti Marci ») e quello dei bottai del 17 dicembre del medesimo anno (cf. p. 411, rr. 6-7: « usque ad « pulsationem matutini Sancti Marci ») ricordano il segno del mattino ossia dell' alba; il primo anche fa menzione della « campana Sancti Marci que pulsatur in sero pro magistris artium » che doveva essere la marangona del tramonto del sole (cf. p. 345, nota 1) in quanto essa indicava ai fabbri, come ai pittori, la sospensione del lavoro nel sabato (**). Per alcune Arti il

---

(*) La ricorda anche il capitolare dei fabbricanti di pettini che nel capitolo xxxvii (22 marzo 1300) vietava agli uomini dell'Arte di lavorare nelle vigilie delle feste e nel sabato « a prima campana « in antea » e di riprendere i lavori il lunedì « ante matutinum Sancti Marci ».

(**) La stessa campana è ricordata dal secondo capitolare dei cerchiai nel capitolo xxv (1283-1284) dove si vietava agli uomini dell'Arte di lavorare dal « primum tintinabulum de tribus que « pulsat in sero usque ad matutinum Sancti Marci ».

(***) Anche il capitolare dei fabbricanti di pettini ricorda questo segno nel capitolo xx (novembre 1297) dove stabiliva che il mercato a S. Marco non dovesse durare che « usque ad horam « none ».

(*) Parimenti il capitolare dei remai nel capitolo xiiii (16 marzo 1310) vietava loro di lavorare nel sabato « postquam pulsatum fuerit ad « marangonam que pulsatur in sero ». Il capitolare degl' ufficiali preposti al lavoro della foglia d'oro, nel capitolo xxxvi (settembre 1286) attesta che dopo mezzodì dovevano stare all' ufficio « usque « ad campanam marangonorum que plusat (*sic*) « in sero ».

(**) Il capitolo xxx anteriore al giugno 1279 del capitolare degli « officiales super folio auri » vietava ai battitori della foglia d'oro di lavorare

termine del lavoro quotidiano era indicato dal segno della nona di un' ora e mezzo di notte; ad esempio il capitolare dei bottai attesta l' obbligo di quei maestri di non lavorare di notte «a tercia campana Sancti Marci «que pulsatur in sero» (cf. p. 411, rr. 5-6) sino al segno dell' alba (*). Il capitolare dei fustagnai, forse del luglio 1275, accenna (p. 566, rr. 4-5: «ad mediam noctem que pulsat San«cti Marci») al segno della mezzanotte dato dal campanile di S. Marco. Da queste testimonianze è dimostrato che le notizie del 1678 circa i segni delle campane di S. Marco e circa gli usi civili indicati da essi riflettevano consuetudini di data molto antica, che già nella seconda metà del secolo decimoterzo si presentano come usanze molto note e però tutt' altro che nuove. Ma la ragione etimologica di uno dei nomi delle quattro campane può dare argomento a porre le origini di questi segni in un' età molto più antica. Il nome della marangona evidentemente si ricollega con quello dei carpentieri che lavoravano nell'Arsenale dello Stato, ma i più antichi ricordi positivi dell'Arsenale e dei suoi operai, tra i quali i «marangoni» tenevano il primo posto, risalgono al principio del secolo decimoterzo, come è dimostrato da alcuni documenti del *Liber plegiorum* (uno in data del 16 novembre 1223, dove si fa menzione dell' Arsenale a c. 21 B del registro; un altro, a c. 87 B, in data del 28 giugno 1227, dove si ricorda un ordine del doge circa i carpentieri ed i calafati), e siccome un'officina di Stato per la marina pubblica non poteva mancare a Venezia da tempi remotissimi, anche quando i carpentieri non ancora costituiti in Arte formavano tutt' al più delle associazioni di lavoro senza personalità giuridica, così è da ritenere che i segni delle campane di S. Marco e i corrispondenti usi civili sieno stati in vigore sino dal tempo in cui venne compiuta la costruzione del campanile colla sua cella campanaria e colla sua cupola, vale a dire verso la metà del secolo XII. Dal documento del gennaio 1152, 1151 m. v., che ho pubblicato nelle *Vite dei dogi* del SANUDO (ed. cit. I, 238-256) risulta che il campanile era stato terminato da poco, e difatti il suo compimento è posto dalla tradizione seguita dal Dandolo, sull' autorità dell'*Apparitio sancti Marci*, della *Legenda aurea* di IACOPO DA VARAZZE e delle *Legendae de sanctis et de tempore* di PIETRO DA CHIOGGIA, nel primo anno del ducato di Domenico Morosini, cioè nel 1148 m. v. Non sarà troppo ardita l' ipotesi che anche prima della costruzione del campanile di S. Marco i medesimi segni fossero dati da qualche altra torre con campane omonime e precisamente sino dal tempo in cui Venezia per le sue costruzioni navali da guerra ebbe bisogno di un arsenale pubblico, dei rispettivi operai e di un orario regolare per i loro lavori quotidiani.

nel mattino innanzi che la «campana magistrorum «in mane plussare inceperit» e nella sera «post«quam in sero ipsa campana pulsare cessabit», cioè dopo il segno del tramonto del sole.

(*) Parimenti il capitolare de' cappellai in una ordinanza del 1288 circa (cap. XXXXIII) fissò la durata del lavoro diurno per quegli artigiani «ad «matutinum Sancti Marci [*sic per* a matutino Sancti «Marci] usque ad tertium tintinabulum» dal 1° febbraio al 29 novembre.

XV. Al capitolare dei pittori del 7 dicembre 1271.

P. 366, r. 5. quod gastaldio] *La forma regolare della frase sarebbe* quod nec gastaldio, *ma questi capitolari in tali frasi omettono talvolta la negazione; cf. l'aggiunta al capitolare dei merciai, p. 314, r. 1.*

P. 374, nota 4 (sulle arcelle e sui cofani):

Tra i lavori dell' Arte questo capitolare ricorda quelli eseguiti sulle cappelline, sugli scudi, sulle rotelle, selle e arcelle, sui cofani comuni e da sposa, sulle cassette (« capsule ») e « piàdene », sui « mensori », sulle ancone, e su alcune altre suppellettili domestiche, p. e. le tavole da pranzo (*). Alle illustrazioni che di tutti questi lavori ho dato nel comento aggiungo anche le seguenti che riguardano le arcelle ed i cofani.

Esempi di casse e di forzieri dipinti abbondano negli inventari dei secoli decimoquarto e decimoquinto; ne trascelgo i seguenti, perchè alla loro enumerazione sono stati aggiunti alcuni particolari sull' ufficio a cui erano destinati negli usi domestici. L' inventario di Giovanni di Magnavia del 1365 (ed. cit. 1895, XVI, 76, 79, 82, 86) ricorda « unus coffinetus par« vus de corio nigro figurato de ferro « circulato » per gioielli, cioè un astuccio rotondo di cuoio coll' orlo munito di ferro; « quatuor casis de corio » per cose preziose; « una capsecta de « ligno parva et picta in qua est unum « petium de diaspro »; una « capsetta « picta viridis coloris » che conteneva carte; « unum coffinum magnum an« tiquum et pictum cum circulis de « ferro cum serratura et clavi » per vesti; « unum coffinum pictum de co« lore viridi » per biancherie; « unum « coffinum magnum antiquum pictum « certarum figurarum » per libri; « u« num coffinum antiquum pictum de « viridi ferratum de ferro cum serra« tura sine clavi », pure per libri. Un « cofforo picto » che conteneva capi di biancheria, coperte, coltri &c. è ricordato nell' inventario dei beni di Paolo Guinigi (edito da SALVATORE BONGI nell' opera *Paolo Guinigi e le sue ricchezze*, Lucca, Benedini-Guidotti, 1871; cf. p. 99).

Questi cofani ricorrono spesso nelle testimonianze degli usi nuziali. Gli statuti lucchesi, pubblicati in parte dal MINUTOLI (*Archivio storico italiano*, prima serie, 1847, X; cf. p. 100) stabilivano « che li donamenti che si « mandano da parte della moglie a « casa del marito quando la moglie « si mena, si portino in coffori o in « capse, sichè non si possano vedere « per via ». SALOMONE SALVATORE-MARINO (*Le pompe nuziali e il corredo delle donne siciliane nei secoli XIV, XV e XVI* nell'*Archivio storico siciliano*, 1876, I, 217) ritrovò che grandi casse di egregio lavoro erano usate in Si-

(*) I miniatori non erano allora compresi nell'Arte dei pittori; furono accolti nella corporazione nel 1574, com' è stato affermato da R. BRATTI, *Miniatori veneziani* nel *Nuovo Archivio Veneto*, 1901, p. 82. La testimonianza che dimostra la verità di questa affermazione l'ho ritrovata in un'addizione del capitolare dei pittori del 10 aprile 1436 che si conserva nella sua integrità, ma in un esemplare recente, al museo Civico di Venezia (Ms. IV, 166, c. 46 A). Essa é in data del 14 marzo 1574 e ricorda i miniatori « come « arte nova essendo stati abbracciati [*in quell'anno*] « dal nostro maggior capitolo » cioe dal capitolo dei dipintori.

cilia per il corredo delle spose. Pietro Ghinzoni (*Frammento d'una cassa nuziale sforzesca dipinta nel secolo XV* nell'*Archivio storico lombardo*, 1880, VII, 345-353) scoprì un frammento della cassa del corredo di Chiara Sforza, probabilmente di quello delle sue seconde nozze del 1488 col conte Fregosino Fregoso figlio del cardinale arcivescovo e doge di Genova, lo illustrò con notizie storiche e con la riproduzione del disegno, mettendo in luce alcuni fatti notevoli, cioè che il corredo delle spose si riponeva entro casse quadrangolari quasi identiche nella forma, ma varie nella qualità del legno e dei fregi esteriori e che quelle delle famiglie feudali e principesche erano intarsiate e dipinte con disegni di circostanza, p. e. collo stemma delle due famiglie che s' imparentavano, coi ritratti dei genitori, fratelli o tutori della sposa &c. Ettore Verga (*Le leggi suntuarie milanesi*, loc. cit. p. 31) ricorda alcuni resti di cofani nuziali dipinti che si conservano a Milano nel museo Poldi-Pezzoli e in quello dei fratelli Bagatti-Valsecchi. Il Belgrano nella cit. *Vita privata dei Genovesi* (pp. 86-87) ricorda vari dipintori genovesi di cofani dei secoli decimoquarto e decimoquinto. Nel museo Civico di Venezia (cf. *Elenco* cit. pp. 189, n. 12; 192, n. 77; 211, nn. 549-551) si conservano vari cofani e casse nuziali; vi sono tre cofanetti nuziali con piastrelle rivestite di tarsie d'osso, legni diversi ed avorio, a rilievi, del secolo decimoquarto; le due casse per corredi nuziali, le quali pure sono fregiate con intagli ed una anche con dorature, sono di data recente, cioè una del secolo decimosettimo e l'altra del seguente. Vi si conserva anche un cassone (cf. *Elenco* cit. p. 192, n. 76) ricoperto di cuoio con fregi di metallo, attribuito al secolo decimosesto, che può dare un'idea dei lavori di tale materia ricordati dal capitolare, e così pure un cofano (n. 75) ricoperto di cuoio con maniglie in bronzo attribuito al secolo decimosettimo. Inoltre (cf. *Elenco* cit. p. 246, nn. 17 e 20) nello stesso museo sono esposte due fronti di cassoni nuziali del secolo decimoquinto le quali contengono due dipinti di autore ignoto: l'arrivo di una sposa e un convito nuziale.

[Estratti dal capitolare dell'Arte dei dipintori del 10 aprile 1436, conservato in un frammento all'Archivio di Stato di Venezia, *Arti*, *dipintori*, busta I (1).]

c. 1 a In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. corando li anni de la incarnatione del nostro signor Iesù Cristo mille quatrocento trentasei, a dì .x. april.

Conciosiachè davanti de nui Lazaro Orso, Maphio Bollani et Antonio Contarini provedadori de comun, Antonio Venier, Piero Orio et Zuan Moro 5

(1) Ho pubblicato nel comento al capitolare del 1271 (pp. 366-379) i primi otto capitoli del capitolare del 1436, perchè contengono la versione in volgare di ordinanze contenute nel documento antico. Qui pubblico il proemio del 10 aprile 1436 e i due capitoli VIII e IX che non sono datati e potrebbero essere stati composti nella loro forma originaria innanzi al 1331.

iustisieri vechii comparesseno el gastaldo di depentori cum alcuni soi compagni (1) de ditta Arte et mistier monstrandone un suo capitolario vechio (2) nel quale se conteneva molti e diversi capitoli et ordeni circa l'Arte sua del depenzere, tra li quali ne erano molti a preposito et comodo de la ditta Arte
5 et alcuni altri importuni et non uteli nè a beneficio alcun de la ditta Arte nè a niun de questa cità, unde supplicavano ditti ser gastaldo et compagni che per la auctorità che noi havemo sopra ciò da lo excelso Conseio de Pregadi (3) se degnassemo de confirmarli tutti quelli che erano boni, uteli et comodi et a preposito de l'Arte sua preditta cum reservation de l'honor
10 de la nostra illustrissima Signoria, et quelli che non erano boni cassarli e depenarli: et però noi signori sopraditti considerata la loro iusta et honesta domanda et hauto sopra ciò diligente et matura consideratione deliberassimo (4) de ratificarli, aprobarli et confirmarli tutti li infrascritti ordeni, parte et capitoli come boni, utili et comodi sì a l'Arte sua come a tutta la città
15 nostra, a laude, honor et || gloria del nostro omnipotente et magno Idio et de la sua intemerata et gloriosa madre verzine Maria et etiam a honor, triompho et riverentia dei devoti et gloriosi sancti miser san Marco apostolo et evangelista et miser san Luca patroni et confaloneri nostri, et ampliamento et accressimento de la illustrissima Signoria nostra et utele et proficuo de
20 tutta la cità et Arte nostra preditta in secula seculorum. amen (5).

c. 1 B

VIIII. || Che alcuno de l'Arte nostra di depenzere non ardischa nè prosuma nè se intrometta de tuor et far alcun lavoriero che altri maestri havesseno tolto a far sopra de si. Anchora, fo ordenado e statuido che se alcun de la ditta Arte haverano tolto
25 a far alcun lavoro sopra de si, che niun altro de la ditta Arte non ardischa nè prosuma de intrometerse de tuor a far ditto lavorerio per algun modo forma nè inzegno, sotto pena de lire .x., cioè diexe de pizoli, a cadaun che contrafarà et per ciascun lavoro che fosse tolto per alcuno al modo sopra dito, de la qual pena non se li possa far gratia alcuna, e vada a la schuola
30 nostra.

c 3 B.

X. Che quelli de l'Arte nostra che non sarano stadi almancho anni tre e più in Venexia, non possano esser a dar ballota in la ellection del gastaldo, officiali et zudexi nostri. Anchora, fo deliberado et prexo che ciaschaduna persona de l'Arte nostra
35 preditta, la qual non serà stata in Venexia almancho anni tre o più al me-

(1) Qui « compagni » significa gli altri ufficiali dell'Arte.

(2) Forse il capitolare del 1271.

(3) La parte del Senato è in data 6 settembre 1429 e l'ho pubblicata nella nota 2 della p. 475.

(4) È forma di perfetto e corrisponde a « deliberammo ».

(5) Sulla composizione di questo proemio ha avuto qualche influsso quello del capitolare del 1271; cf. p. 363, rr. 7-15.

c. 4 A stier, non possa nè debia esser a la ballotation de le ellection del | nostro gastaldo nè de li altri officiali, zudexi over compagni de l'Arte preditta per alcun modo over inzegno (1).

XVI. Al capitolare dei bottai del 17 dicembre 1271.

P. 439, rr. 16-17 (intorno al significato della frase « fiat dicta « eleccione »):

Nei capitolari delle Arti veneziane dal 1287 (cf. pp. 156 e 157) e forse anche dal maggio 1286 (cf. pp. 355 e 356) s' introdusse la consuetudine di una nuova procedura per le elezioni degli elettori diretti del gastaldo e degli altri ufficiali del sodalizio. La riunione, che era la più importante di tutte le altre della corporazione, era formata da quanti maestri tenevano un' officina o bottega per proprio conto, cioè da « quilibet capud « cuiuslibet stacionis », la quale cosa dimostra che gli altri lavoratori ed i garzoni facevano parte del sodalizio, ma soltanto come dipendenti dai maestri presso i quali esercitavano il mestiere e come privi dei diritti elettorali. Per la elezione degli elettori diretti del gastaldo si distribuivano tante « bollette » quanti erano quei maestri; nove erano dorate e le altre bianche; quelli ai quali per sorte toccava una delle « bollette » dorate formavano la Commissione elettorale. Testimonianze del 1335 (cf. il capitolo XXXXV del capitolare dei falegnami di quell' anno; p. 621, rr. 1-32) e del 1338 (cf. il capitolo LXXVIIII del capitolare dei bottai di quell' anno; p. 440, nota 2) dimostrano che « bol« lette » equivaleva nel volgare a « cartoline » o « breveli » e che nelle nove denotanti gli elettori era segnato un numero che variava dall' uno al nove, la qual cosa fa pensare che fossero qualificate come dorate solo in quanto quel numero era scritto ad oro. Talvolta per altro in questi capitolari in luogo di « bolletta » si trova la voce « ballotta » come termine equivalente; così ad esempio in un' ordinanza del capitolare dei barbieri (cf. capitolo LXV, p. 55) in data del 14 ottobre 1300; così la frase « ire ad ba« lotam » nei capitoli LXXXXVI e LXXXXVII del capitolare dei conciatori di pelli in data del 22 settembre 1320 (cf. p. 531); così un' ordinanza del capitolo XX del capitolare degli « scutelarii de petra » in data del 3 gennaio 1301, 1300 m. v., ricorda le « bolete deaurate », mentre un' altra del capitolo XXVIIII in data 21 febbraio 1313, 1312 m. v., le qualifica « de balotis auratis » e « de bal« lotis albis ». Si spiega benissimo la sostituzione della seconda voce all' altra perchè le schede dovevano essere bene ritorte (cf. p. 440, nota 2) di guisa che il numero non fosse in verun modo visibile, e però acquista-

(1) Una disposizione simile si ritrova nel capitolo LXXII del capitolare dei calzolai, nel LXV del capitolare dei calafati e nel LXXVIIII del capitolare dei fabbri; cf. pp. 158, rr. 3-5; 261, rr. 4-5; 356, rr. 1-3. Le ordinanze del capitolare del 1271 e delle sue addizioni che non sono state accolte nel capitolare nuovo, non furono più efficaci nel 1436.

vano la forma di una pallottola. In seguito il vocabolo « ballotta » sostituì pienamente l'altro; cf. il capitolo IIII del capitolare dei calafati del 1437 (p. 273), il I del capitolare dei muratori del 1606 (p. 290, nota 4) ed il II del capitolare degli straccivendoli del 24 luglio 1430 (p. 476). Nel 1437 era già avvenuto un mutamento anche nella materia, perchè alla carta era stato sostituito il vetro e nell'Arte dei calafati il color nero delle pallottole tenea il posto del bianco; nel 1430 nell'Arte degli straccivendoli le pallottole dorate erano già state sostituite da pallottole rosse.

XVII. Al capitolare dell'Arte dei panni vecchi del 1264-1265.

P. 467, nota 3 (intorno ai « fra« perii » o frappatori):

L'uso delle frappe, cioè dei frastagli per guarnizioni delle vesti (cf. *Vocabolario degli Accademici della Crusca*[5], s. v. frappa) era molto comune nel medio evo. Il capitolare veneziano dà notizia delle stoffe e delle pelli colle quali si facevano questi ornamenti. Se ne trovano esempi nel *Corredo di Elisabetta Gonzaga Montefeltro* del 20 febbraio 1488 (illustrato da L. A. GANDINI in appendice all' opera cit. *Mantova e Urbino* di A. LUZIO e R RENIER, pp. 293-306), nelle *Donne e gioielli in Sicilia nel medio evo e nel rinascimento* (Palermo-Torino, Clausen, 1892; cf. p. 87) di PIETRO LANZA DI SCALEA e nelle citate *Leggi suntuarie milanesi* (loc. cit. p. 13) di ETTORE VERGA che ne ha ritrovato una testimonianza del 1392.

XVIII. Al capitolare dei conciatori di pelli e corami del 19 novembre 1271?

P. 514, note 3 e 4 (intorno al divieto di giocare d'azzardo e ad altri giochi dinanzi alle chiese):

Gli esempi che ho tratto intorno a questo divieto da documenti veneziani corrispondono ad altri d'altre città italiane. Il passo dello statuto senese del 1262 circa, riferito dallo ZDEKAUER (*Archivio storico italiano*, ser. IV, 1887, XIX, 10) proibiva di giocare « ad ali« quem ludum tassilorum vel biscaça« rie prope ad aliquam ecclesiam ad « .LX. brachia », divieto confermato più volte negli anni susseguenti (cf. pp. 12 e 13). Un documento ferrarese del 1264 (edito dal CITTADELLA, op. cit. pp. 247-248) conteneva la seguente disposizione: « statuimus quod « nemini liceat in maiori ecclesia sive « in episcopatu ludere ad taxillos ne« que ad tabulas neque ad lapides to« descos neque ad ballottas ». Il MENOCCI (*Il giuoco a Pisa nei secoli decimoterzo e decimoquarto*, Pisa, Mariotti, 1890, per nozze Cerrai-Triglia) ha rilevato un passo del *Breve Pisani Communis* del 1313 che vietava « arcare, « balistare, ludere vel lapides prohi« cere nec ad aliquem ludum proi« ciendo petras vel troctulas in ec« claesia maiori aut Sancti Iohannis « vel super gradis aut ad candelas ».

Lo Zdekauer (loc. cit. pp. 18-20) ha riferito due disposizioni dello statuto fiorentino del 1324: una vietava nella piazza fra il ponte della Carraia e la chiesa d'Ognissanti e nelle vicinanze sino a cinquanta braccia « ludere ad « ludum zardi vel alium ludum pro- « hibitum » perchè tutti i giorni quei giuochi suscitavano liti e scandali; l'altra conteneva una proibizione simile per i luoghi vicini alla chiesa di S. Lorenzo. Quanto a Roma, il Cugnoni diede notizia (*Diritti del Capitolo di S. Maria della Rotonda nell'età di mezzo* nell'*Archivio della R. Società Romana di storia patria*, 1885, VIII, 577-589) di una sentenza del vicario apostolico in data 19 gennaio 1368 per la quale fu accolto il ricorso dell'arciprete e dei canonici di S. Maria della Rotonda contro la consuetudine abusiva di giocare nella piazza della chiesa « in quibus ludo et tabulariis « vincebatur et perdebatur pecunia et « saepissime propter dictum ludum « fiebant rixae, vulnera et rumores ex « quibus et cimiterium et porticus ipsa « polluebantur et alia multa scandula « oriebantur ». Lo statuto romano del 1363 edito dal Re (op. cit. p. 143) proibiva il gioco dei dadi tanto nelle chiese quanto nel sagrato dinanzi ad esse. Potrei addurre anche altri esempi, ma credo che questi bastino a dimostrare che in questa materia la consuetudine veneziana corrispondeva a quella d'altre città italiane (*).

P. 521, nota 1 (sul gioco degli zoni):

Anche a Bologna nei secoli XIII, XIV e XV si usava giocare agli zonetti; cf. Frati, op. cit. pp. 134 e 135. Circa questo gioco cf. anche l'articolo di Albertina Furno, *Un codice di giuochi popolari fiorentini del secolo XVI* nella *Rivista delle biblioteche e degli archivi* del luglio-agosto 1903, pp. 107-108.

(*) Durante la revisione di queste bozze è stata pubblicata da G. Dolcetti la memoria *Le bische e il giuoco d'azzardo a Venezia*, libreria Aldo Manuzio, 1903; ha qualche attinenza colla materia del capitolare l'appendice quinta che tratta della legislazione sul giuoco, e di essa la parte tra le pp. 212-215 che dà un sunto di vari documenti dal 1172 al 1443 ma non ne spiega i termini tecnici.

[Il proemio del capitolare dei conciatori di pelli e corami del codice ms. IV, 103 del museo Civico di Venezia (1).]

c. 1 a Al nome de Dio, amen, e della vergine Maria mare de Cristo e del beatisimo vangelista misier san Marco protetor e defendador de questa benedeta citade.

Conciosiachè davanti di nui Rugier Corner, Antonio Ghisi et Almorò Foscarini iusticieri vechii (2) vegnise lo gastaldo e li offitiali di homeni del- 5

(1) I capitoli di questo capitolare che contengono ordinanze anteriori al 1331 sono stati pubblicati nel comento e nell'Appendice al capitolare del 1271; cf. pp. 488-534.

(2) Ho potuto ritrovare la data di questi giustizieri. Il *Segretario alle voci* all'Archivio di Stato di Venezia non mi ha fornito alcun aiuto per le sue notevoli lacune. Al contrario, il capitolare dei pellicciai del marzo 1312, che si conserva al museo Civico di Venezia (ms. IV, 18, cc. 22 b e 23 a) in una delle sue addizioni in data 2 maggio 1340 dà il nome di questi giustizieri (« Millesimo .III^c.LX., « die .II. mensis maii, tempore nobilium « virorum dominorum Rogerii Cor-

l'Arte del churame della Zudecha et esponeseno che in lor capitolar era molti capitoli contrarii l'uno dell'altro e molti capitoli li quali era per li nostri precessori revocadi, e pregà che quelli meri capitoli dovessemo veder e de ben in megio reformare togiando e metando de fuora quelli che per 5 li nostri precessori è revocadi e li altri contrari insembre concordare e a un ordene readunar: nui veramente vogiando zusticia conseguire segondo che nuy semo tegnudi, vezuda la sua zusta peticion e quelle cosse le qualle elli n'à presentà scritte tratte de lo so capitolar megio esaminade diligentemente, per la nostra zustisia e autoritade dello nostro offitio confermassemo [1] 10 conmandando che in la presente scritura fosse declarado.

XIX. Al capitolare dei fustagnai del luglio 1275.

P. 551, nota 2 (sulle «portande» o «portate»):

Nella tessitura del fustagno v'erano due unità di misura: quella di primo ordine, il filo, e quella di secondo ordine, «portata», che in questi tessuti formava un fascetto di quaranta fili. Nei «cavezzi» si contava a «portate» e non a fili, e il numero di ventisette «portate» fissato dal capitolare per ciascun cavezzo lungo braccia cinquantadue e alto tre quarti di braccio ne rappresentava il minimo della finezza; difatti, dati più tessuti della stessa larghezza o altezza, doveva entrare nel più fino un numero maggiore di «por«tate».

La stessa voce ricorre nella forma «portatura». Negli statuti dei mercanti di Piacenza del 1323 (cf. ANDREA BALLETTI, *Degli statuti dei mercanti di Piacenza e di Milano* negli *Atti e Memorie delle Deputazioni di storia patria per le province modenesi e parmensi*, ser. III, V, par. I, rubrica XVII dello statuto) ricorre la frase: «quod «telle marcaderie debeant fieri de «triginta portaturis ad minus».

P. 555, nota 2:

L'articolo del MOTTA ricordato nella nota ha il titolo *Per la storia dell'arte dei fustagni nel secolo XIV.*

P. 569, rr. 1-2 (intorno al significato della frase «et qui«libet laborator et labora«trix dicte artis teneatur «incidere pecias in dictis «signis», cioè le pezze di fustagno):

Il capitolo XXXV (cf. p. 554) attesta che le pezze di fustagno avevano allora la cimosa e che le due striscie trasversali di fustagno di colore segnavano in esse il limite di venticinque braccia. Appunto su quel limite si praticavano i segni del bollo nei cavezzi e questi segni facilmente si allargavano per la stenditura dei loro fili sull'orditoio e divenivano

«nario, Antonii Ghisi et Hermolai «Fuscarino iusticiariorum veterum») e nella susseguente attesta che il 20 agosto del medesimo anno Almorò Foscarini era già stato sostituito da Niccolò Corner.

(1) Forma di perfetto; corrisponde a «confermammo».

meno riconoscibili. Il taglio doveva essere eseguito dai lavoratori in corrispondenza alle parti dove era stato fatto il bollo sul cavezzo, perchè così si poteva subito notare che la pezza era di giusta misura.

P. 570, nota 6 (intorno al significato della voce «pan«nella»):

Negli *Statuti della Società dei mercanti di Monza* del 1331 (Monza, Corbetta, 1891; cf. p. 72) si legge l'ordinanza che i tessitori dovessero «dare «et consignare mercatori qui eis de«derit vel alicui eorum tellas ali«quas ad texendum, omnes pla«nellos ipsarum tellarum «tempore quo consignabunt drapos «testos ex eis tellis». Una nota dell'editore aggiunge che «chiamasi pia«nello quel mezzo metro circa di «stoffa che è all'estremità della pezza «e che si tesse per ultimo, il quale «di consueto si concede dal padrone «al tessitore». Ma probabilmente i «pianelli» ricordati nel passo del documento del 1331 corrispondevano ai «piėdini» della nomenclatura moderna nella tessitura della seta, come mi è stato indicato dall'ottimo sig. E. Bianco, ed erano il residuo dei fili dell'ordito, dell'altezza di uno o due palmi circa; questi «piėdini» si concedono tuttora dal padrone al tessitore.

P. 578, nota 2 (intorno agli archi per la battitura del cotone):

L'usanza esisteva nel secolo decimoterzo anche nelle Puglie; un esempio ne ha dato il Bevere (*Ordigni ed utensili* &c. nell'*Arch. st. per le prov. napoletane*, 1897, XXII, 705) da un documento del 1256, ed ha aggiunto che ivi pure l'arco era un fusto leggero, cilindrico e ricurvo di legno con una corda di budello che ne univa le estremità; l'operaio lo batteva con un martelletto di legno e lo faceva oscillare sulla bambagia greggia e avvolta, la quale a quei colpi si apriva, diveniva soffice e si prestava ad essere facilmente filata.

Pp. 589-595 (Ancora intorno ai tessuti in seta):

Durante la correzione delle bozze di queste Giunte ho esaminato la notevole e recentissima opera di Francesco Nitti di Vito *Il tesoro di S. Nicola di Bari. Appunti storici (dalle origini al 1800)*, Trani, Vecchi, 1903. Il Nitti in essa pubblicò, tra gli altri, tre documenti, uno (già edito, ma con errori) del 15 aprile 1296, l'altro del 2 marzo 1313, il terzo del 23 agosto 1326, che illustrano il tesoro di quella basilica e sono anteriori all'inventario del 1362 pubblicato dal Rogadeo nel 1901 e più volte ricordato in queste Giunte; cf. pp. 590-593 e 611. Questi tre documenti contengono notizie su tessuti di seta e lavori di ricamo le quali confermano quanto ho notato in proposito nelle Giunte al capitolare dei «samitarii»; cf. pp. 589-595. Il diploma della donazione di Carlo II d'Angiò alla chiesa di S. Nicola in data del 15 aprile 1296 ricorda una mitra ricamata con pietre preziose e perle, con lavoro di Venezia, «cum lapidibus et pernis ad «opus Venetiarum» (cf. p. 9, n. 8) e un'altra «de samito violeto cum «pernis». L'inventario del 2 marzo 1313 fa menzione dei «sarantasimi» (cf. p. 14, n. 83) nell'elenco dei paramenti ecclesiastici consumati ed il passo «sarantasmos sanguineos cum «rotis et grifis 2 veteres» conferma la notizia di Ugo Falcando «exaren«tasmata circulorum varieta«tibus insignita» circa il disegno

di questi tessuti (cf. p. 32, nota 3 di questo volume). Lo stesso inventario dà due esempi di catasámiti per vesti ecclesiastiche (cf. p. 12, n. 49: « tu- « nicam et dalmaticam de catassa- « mito albo cum fimbriis de auro »; p. 13, n. 72: « capas alias 12 de ca- « tassimo (*sic*) albo cum frisis aureis « infoderatas zendato rubeo ») e più volte ricorda il diaspro bianco per piviali, piccole cappe, tuniche, dalmatiche e pianete (cf. p. 13, n. 51: « plu- « vialia 2 de diaspro albo... infoderata « zendato rubeo »; n. 52: « capellam 1 « de diaspro albo... cum frisis aureis »; n. 71: « tunicam, dalmaticam, plane- « tam et pluviale 1 de diaspro albo « cum frisis aureis »). Ma i tessuti in seta dei quali questo inventario contiene più frequenti ricordi, sono gli sciámiti di colore rosso o cedrino o celeste, foderati di zendado verde o rosso o celeste, ricamati in oro a stelle o rotelle o piccoli pesci, « ad pisci- « ticulos », o in perle, ornati all'orlo con striscie d'oro o di sciámito d'altro colore o con pedane, « vetana », di panno verde ed usati per pianete, cappe, tuniche, dalmatiche, e anche per croci (cf. p. 13, nn. 58, 59, 61, 62, 63, 74, 75, 76, 77; p. 14, nn. 80, 89, 100; p. 15, n. 121). L'inventario del 23 agosto 1326 dà un esempio della « diaspera- « tura » (p. 25, n. 18: « frontale unum « de altari coloris nigri diasprati cum « smaltis 15 magnis de argento deau- « rato, quorum unus est fractus, cir- « cumdatum pernis, et sunt de lapidibus « cristallinis cum pomettis de argento « deaurato ») e di una mitra di diaspro bianco (p. 26, n. 32: « mitram « unam de dyaspro albo infoderatam « zendato citrino »).

Pp. 608-617. (Ancora intorno ai lavori dell'Arte dei calzolai):

Durante la correzione di queste ultime bozze ho potuto avere per cortesia del prof. Francesco Novati una copia della elegante pubblicazione fatta da Luca Beltrami col pseudonimo di *Polifilo* circa *La guardaroba di Lucrezia Borgia* (dall' Archivio di Stato di Modena, Milano, Allegretti, 1903, p. 110, edizione di n. 250 esemplari) in occasione del recente Congresso internazionale di scienze storiche. L'inventario (pp. 84-85) dà notizie di scarpe di raso bianco o di più colori ricamate ad oro, di velluto nero o rosso pure ricamate ad oro, di cuoio con orpello e di panno rosato e anche ricorda le « tapine » di cuoio dorato, di raso azzurro o rosso, di velluto rosso o paonazzo o nero. Circa questa specie di scarpa dà anche altre notizie che illustrano la frase « uno paro di patiti a ctappina » della cit. *Meta omnium rerum* del 1513 di Palermo, da me ricordata a p. 615 questo volume (*). Dall'inventario è dimostrato che queste « tapine » erano di varia forma, cioè aperte o chiuse, e che quasi si identificavano colle « pianelle »; alcune erano venute da Valenza, la quale notizia ci spiega benissimo la presenza di questa calzatura nella guardaroba di Lucrezia Borgia e la ragione del suo uso nel costume della Sicilia nel secolo decimosesto, perchè « tapina » deriva da « tapa » che in catalano e castigliano

(*) Nella stessa *Meta* (cf. p. 612 di questo volume) si fa menzione di « solaturi di soli et van- « pedi »; i « vanpedi » richiamano gli « antepedes » che ho spiegato a p. 617. Lo statuto di Macerata del 1342 (cf. L. Colini Baldeschi *Vita pubblica e privata Maceratese nel Duecento e Trecento* in *Atti e Memorie della R. Dep. di storia patria per le provincie delle Marche*, VI, 1903, p. 160) stabilisce il prezzo di due denari per la « vampe- « datura caligarum ».

significa il suolo della scarpa; cf. Donadíu y Puignau, *Diccionario de la lengua castellana con la correspondencia catalana*, Barcelona, Espasa y Compañía, s. v. tapa. E poichè l'esempio citato ricorda anche i « patiti », alle testimonianze già addotte circa l'uso di questa calzatura nella Sicilia sino dal 1194 (cf. p. 616) (*) aggiungo un passo notevolissimo della *Chronica* di Fra Salimbene (nei *Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia*, Parma, Fiaccadori, 1857, p. 174) che mi è stato indicato dal dotto e cortese segretario dell'Istituto Storico Italiano, cav. Ignazio Giorgi e che conferma le osservazioni già da me esposte in queste Giunte. Roberto Guiscardo, giusta la testimonianza di Salimbene, prima di avventurarsi alla spedizione di Puglia volle esplorare quella regione e ritornato in patria eccitò i suoi fidi a tentare l'impresa. Nella relazione sulle condizioni della Puglia Roberto avrebbe descritto i costumi di quei popoli intrattenendosi specialmente sulle qualità della calzatura e del linguaggio; Salimbene infatti gli attribuisce il periodo seguente: « et vidi ibi homines habentes pedes « ligneos et locuntur in gutture » e poi aggiunge di suo a questo passo un comento ove appunto illustra i « pa- « titi ». « Nota quod », egli osserva, « Robertus appellavit pedes ligneos « patitos, id est zopellos, quibus ute- « bantur illi Siculi et Apuli; erant « enim homines caccarelli et merda- « zoli parvique valoris. in gutture dixit « eos loqui, quia quando volunt di- « cere: " quid vis? " dicunt: " ke bolì? ". « reputavit igitur eos homines viles et « inermes et sine virtute et sine peritia « artis pugnae ». La voce « zopellos » è rimasta tuttora in qualche dialetto moderno dell' Italia settentrionale; p. e. « zopei » nel significato di pianelle è in uso a Vicenza; cf. Nazari Giulio, *Dizionario vicentino-italiano e regole di grammatica ad uso delle scuole elementari di Vicenza*, Oderzo, Bianchi, 1896, s. v. zopei.

Il capitolare veneziano del 1271 nella sua parte originaria (cf. p. 145, r. 5) fa menzione dei « calamerii » che erano le misure fissate dal comune per le suole; un ordine simile venne dato quasi nel medesimo tempo dal comune di Parma all'Arte dei calzolai come è stato dimostrato da G. Micheli nella sua memoria *Le Corporazioni parmensi d'arti e mestieri* (*Archivio storico per le provincie Parmensi*, vol. V del 1896 ma pubblicato nel 1903, p. 55), dove viene riferito un passo dello statuto secondo di Parma contenente le leggi dal 1266 al 1304: « potestas teneatur sacramento prae- « ciso facere fieri secundum modum « [*cioè: modello*] antiquum et inven- « tum qui est in camera communis, « secundum quem antiquitus soleae « calegariorum consueverint designari « et secundum quem extra signa ipsae « soleae consueverunt esse amplae et « longhae, ... qui modus ferratus « et legitimatus ut antiquitus esse con- « suevit, est in camera communis ». Una disposizione simile vigeva a Parma nel secolo decimoterzo anche per i fornaciai (cf. Micheli, op. e loc.

(*) Il documento in data di Palermo 23 maggio 1194 col quale Aloisia moglie di Goffredo di Martorana, d'accordo col marito, fondò in Palermo un monastero di donne e donò ad esso alcuni immobili, tra i quali « pomerium nostrum « quod habemus in eadem civitate Panormi iuxta « portam Patitellorum in loco qui dicitur Elipha- « ber » fu pubblicato da C. A. Garufi giusta una copia contenuta nel cod. Qq, H, 10 della biblioteca Comunale di Palermo nei *Documenti per servire alla storia di Sicilia* pubblicati a cura della Società Siciliana per la storia patria, prima serie, *Diplomatica*, vol. XVIII, Palermo, 1899, pp. 257-264; il passo riferito si legge a p. 258. All'istanza per la fondazione avevano dato l'assenso Guglielmo III e sua madre Sibilla con diploma in data di Palermo ottobre 1193 (cf. *Documenti* cit. pp. 255-257, dove il Garufi pubblicò dal medesimo codice il testo del diploma).

cit. p. 68, ove riferisce il passo dello statuto primo: « debeant [*cioè i for-* « *naciai*] facere quadrellos ad modum « novum et ferratum eis datum a « communi Parmae », disposizione che è analoga a quelle di Pisa e di Venezia (cf. *Capitolari*, I, 81, nota 4).

L' inventario della guardaroba di Lucrezia Borgia (cf. p. 82) ricorda anche varie specie di calze: di velluto nero foderate di pelli (« dossi ») e di altezza minore della comune (« doe « meze calzas »); di colori diversi e a divisa; di seta o di lana, « da agu- « chia », cioè lavorate con l'agucchia; con fodera di raso rosso fregiata con fili d' oro; inoltre esso fa anche menzione di cofani (cf. p. 81), molto diversi da quelli che ho illustrato a proposito del capitolare dei pittori, perchè talvolta erano fregiati con lavori in avorio o in ambra e contenevano ventagli, scarpe, gioie, profumi, reliquie, oggetti di devozione &c.

P. 660, col. 2ª (Ancora intorno al segno dell'*Ave Maria* della sera).

La pregevole memoria di Tommaso Esser ha dato occasione a nuove indagini sull'argomento. A. G. Little, nel 1903, nella *English Historical Review* (pp. 483-496) dal ms. Canonici Misc. 75 della Bodlejana di Oxford pubblicò sotto il titolo *Provincial Constitutions of the Minorite Order* le costituzioni dell'Ordine dei Frati Minori della Venezia fissate nei capitoli provinciali tenuti il 1 maggio 1290 a Treviso, il 1291 a Padova, il 1294 a Vicenza, il 1295 a Padova, il 1296 a Verona; un articolo anonimo che nel medesimo anno comparve nel periodico *Stimmen aus Maria Laach* (1903, vol. 65, pp. 366-367) riferendosi alla pubblicazione del Little rilevò che appunto nella costituzione del capitolo del 1295 si ha la testimonianza più antica circa il suono dell'*Ave Maria*, laddove quella raccolta dall' Esser risale soltanto al 1307. Il minorita E. Allmang nell'*Historisches Jahrbuch* (1904, pp. 924-925) illustrò il medesimo passo dimostrando che secondo quel documento già nel 1295 presso l' Ordine dei Francescani della Venezia era stato introdotto il segno dell'*Ave Maria* della sera, indipendentemente da quello per la compieta. Il gesuita Leopoldo Fonk nella *Zeitschrift für katholische Theologie* (1904, pp. 778-779) pubblicò una bolla di Bonifacio IX del 4 novembre 1390 o 1391 per la quale il papa accordava un' indulgenza parziale a quanti fedeli in istato di grazia avessero recitato ogni dì, di mattina e di sera, in ginocchio per tre volte nella chiesa di S. Martino di Emmerick « orationem « dominicam et salutationem ange- « licam ». L' incertezza della data dell'anno della bolla dipende dalla designazione indeterminata del medesimo mediante la frase « pontificatus « nostri anno secundo » perchè il principio di questo secondo anno può essere computato dal 2 novembre, anniversario della elezione, o anche dall' 11 novembre, anniversario della incoronazione di Bonifacio IX.

CORREZIONI

P. 26, col. 1ª, r. 4 arte *P. 33, nota 1, col. 1ª, r. penult.* fino *P. 63, nota 5, r. penult.* tralasciata *P. 129, nota 5, col. 1ª, r. 16* capitolari

CONTENUTO DEL VOLUME

Parte prima.

*

Parte seconda.

IV gruppo. Capitolari di data incerta redatti dall'ufficio della Giustizia Vecchia innanzi alla composizione del primo registro ufficiale cioè innanzi al maggio-settembre 1278:

(1) Cf. I, 412, nota 1.

Finito di stampare oggi 20 di maggio 1905
nella tipografia Forzani e C.
Edizione di cinquecento esemplari.